

86

Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

ARIANNA VISCONTI

REPUTAZIONE, DIGNITÀ, ONORE

CONFINI PENALISTICI
E PROSPETTIVE POLITICO-CRIMINALI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

A. VISCONTI – REPUTAZIONE, DIGNITÀ, ONORE

€ 85,00



Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l'attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali relative ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale "reale" che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d'orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente trascorrere del "penale".

ARIANNA VISCONTI

REPUTAZIONE,
DIGNITÀ, ONORE

CONFINI PENALISTICI
E PROSPETTIVE POLITICO-CRIMINALI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-1394-7

I volumi pubblicati nella presente Collana sono stati oggetto di procedura di doppio referaggio cieco (double blind peer review), secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Questa ricerca e la sua pubblicazione sono state integralmente finanziate dall'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'ambito dei suoi programmi di promozione e diffusione della ricerca scientifica (finanziamento sulle linee di intervento D.3.I. 2009 e 2011 e D.I. 2014), con lo specifico contributo finanziario dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP).

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls.
Who steals my purse steals trash; 'tis something, nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;
But he that filches from me my good name
Robs me of that which not enriches him
And makes me poor indeed.*

W. Shakespeare, *Otello*, Atto III, Scena III

*What need I be so forward with
Him that calls not on me? Well, 'tis no matter.
Honor pricks me on. Yea, but how if honor prick me
off when I come on? How then? Can honor set to a
leg? No. Or an arm? No. Or take away the grief of a
wound? No. Honor hath no skill in surgery, then?
No. What is honor? A word. What is in that word
"honor"? What is that "honor"? Air. A trim reckoning.
Who hath it? He that died o' Wednesday. Doth
he feel it? No. Doth he hear it? No. 'Tis insensible,
then? Yea, to the dead. But will it not live with the
living? No. Why? Detraction will not suffer it. Therefore,
I'll none of it. Honor is a mere scutcheon. And
so ends my catechism.*

W. Shakespeare, *Enrico IV*, Parte prima, Atto V, Scena I

INDICE

pag.

PARTE I EVOLUZIONE DEL BENE DELL'ONORE E DEGLI STRUMENTI GIURIDICI DI TUTELA

CAPITOLO I IL LUNGO PERCORSO DELLE FATTISPECIE DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE E I SUOI PECULIARI LASCITI

1.	Premessa	3
2.	«Un'architettura dello spirito»: offese all'onore e culture della vergogna dalla Grecia classica a oggi	13
2.1.	Onore, ingiuria e diffamazione nell'antica Grecia	14
2.2.	Il valore normativo dell'onore tra passato e presente: 'culture della vergogna' e 'culture della colpa'. Una distinzione mobile	21
2.3.	Funzione espressiva della pena e 'sanzioni di vergogna' oggi	45
3.	L' <i>iniuria</i> dal diritto romano a quello intermedio: la divaricazione progressiva delle concezioni dell'onore	81
3.1.	Le fattispecie di <i>iniuria</i> , <i>convicium</i> e <i>libelli famosi</i> e i legami tra <i>honor</i> e <i>honestas</i> nel mondo romano	81
3.2.	L'evoluzione dell' <i>iniuria</i> nel diritto intermedio e l'emersione di due contrastanti concezioni dell'onore dal medioevo all'età moderna	89
4.	La concezione dell'onore e la sua tutela all'inizio dell'età contemporanea	98
4.1.	Ingiuria e diffamazione nell'età delle codificazioni: caratteri comuni e spunti rilevanti per l'indagine	99
4.2.	L'"illuminante confusione" tra diffamazione e violazione di segreti, onore e riservatezza agli albori del diritto penale dei codici	114

	<i>pag.</i>
4.3. Dal passato al presente: la spinosa questione della divulgazione degli antecedenti penali della persona	126
5. In avvicinamento: ingiuria e diffamazione nel codice Zanardelli	151

CAPITOLO II
UNA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA
DEL BENE GIURIDICO

1. I <i>Kavaliersdelikte</i> e l'onore 'cetuale'	155
1.1. Il duello dall'ordalia al 'punto d'onore': la dimensione 'aristocratica' e 'cetuale' di un bene sociale	156
1.2. La penetrazione dell'etica cavalleresca nella cultura borghese e la comparsa delle 'giurisdizioni di pari' per le questioni d'onore	171
1.3. Il duello nel codice Rocco e la sua abrogazione: la scomparsa dell'onore cetuale?	179
1.4. Nuovi 'cavalieri' e 'doppio standard' reputazionale (e non solo)	185
1.5. Pressioni e contropressioni reputazionali: primi cenni politico-criminali	213
2. I <i>delicta honoris causa</i> : un diverso esempio di onore di status	221
2.1. Causa d'onore e onore di genere, ieri e oggi	223
2.2. Struttura sociale e onore sessuale	247
3. Prestigio, onore e reputazione dell'Autorità: evoluzione, morte e resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale	256
3.1. Evoluzione normativa delle fattispecie di oltraggio	257
3.2. Onore e prestigio della pubblica amministrazione	263
3.3. Interventi della Corte Costituzionale e primi spunti politico-criminali	286
3.4. À <i>rebours</i> : la resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale e il pendolarismo del legislatore	302

PARTE II
ONORE E REPUTAZIONE OGGI:
TUTELA PENALE
E POTENZIALITÀ POLITICO-CRIMINALI

CAPITOLO III
ONORE E REPUTAZIONE
NELLE FATTISPECIE DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE
DELL'ORDINAMENTO ITALIANO CONTEMPORANEO

1. Premessa	317
2. Struttura ed evoluzione delle fattispecie: sintesi	321
3. Le diverse concezioni del bene tutelato: una questione aperta	333
3.1. La concezione fattuale dell'onore, tra profili problematici e riflessi sull'interpretazione delle fattispecie	335
3.2. La concezione normativa e le sue varianti	354
3.3. Possibili prospettive alternative: onore, reputazione e diritto all'informazione veritiera; presupposti della comunicazione	366
3.4. I tentativi di 'stabilizzazione' dell'onore e della reputazione attraverso l'aggancio costituzionale alla «pari dignità sociale»; l'onore 'bilanciato' con la libertà di manifestazione del pensiero	370

CAPITOLO IV
LA TUTELA DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE
NEGLI ORDINAMENTI DI *COMMON LAW*

1. L'ordinamento inglese e l'abbandono della tutela penale	397
1.1. Il <i>criminal libel</i> : dalla marginalità all'estinzione	399
1.2. La distinzione tra <i>libel</i> e <i>slander</i> nel diritto civile	412
1.3. Allegazioni diffamatorie, <i>publication</i> e <i>truth (justification)</i>	417
1.4. <i>Privileged occasions</i> : diritto di cronaca e <i>fair comment</i>	430
1.5. La tutela risarcitoria e gli <i>exemplary damages</i>	440
2. L'evoluzione della tutela della reputazione nell'ordinamento statunitense	447
2.1. Considerazioni generali sulla disciplina di <i>civil</i> e <i>criminal defamation</i> nell'ordinamento americano	448

	<i>pag.</i>
2.2. La giurisprudenza della Corte Suprema e le distinzioni basate sullo status del diffamato	453
3. Oltre la comparazione: considerazioni critiche e spunti di riflessione	466
3.1. La reputazione come esclusivo oggetto di tutela	467
3.2. La giurisprudenza della Corte EDU: analogie e differenze	478
3.3. Il dovere di maggiore trasparenza delle figure istituzionali in un ordinamento democratico	494

CAPITOLO V

VERSO UNA NUOVA CONCEZIONE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE

1. Dignità, onore, reputazione: la necessità di un riordino concettuale	505
1.1. La complessità del concetto di dignità e la sua necessaria definizione 'per contrasto'	507
1.2. I 'contenuti' della dignità e i rapporti di riconoscimento/disconoscimento	523
1.3. Dignità come macrocategoria concettuale e valore fondante vs. onore e reputazione come beni giuridici	543
1.4. Rapporti tra onore, identità personale e riservatezza	550
1.5. La reputazione come bene ibrido e concetto funzionale: reputazione e capitale sociale	558
1.6. Prime conclusioni e profili problematici aperti	573
2. Un'ipotesi interpretativa <i>de iure condito</i> : onore formale (ovvero: dignità) e onore reale (ovvero: reputazione) come oggetti di tutela distinti	578
2.1. L'istituto dell' <i>exceptio veritatis</i> come banco di prova	580
2.2. Verità, continenza e pertinenza come parametri liminali delle manifestazioni di pensiero offensive 'lecite': considerazioni critiche	590
3. Prospettive <i>de iure condendo</i> : rinforzare il valore normativo dell'onore in chiave di tutela e di politica criminale	597
3.1. La necessità di una coerenza interna al sistema: profili 'informativi' della pena e protezione del valore 'informativo' della reputazione	598

	<i>pag.</i>
3.2. È necessario (e possibile) circoscrivere ulteriormente l'area della reputazione penalmente tutelata?	607
3.3. È possibile un uso 'rispettoso' del 'disonore' e della vergogna da parte del sistema penale?	617
4. La possibile riforma del delitto di diffamazione: una 'bozza di lavoro'	629
BIBLIOGRAFIA	641

PARTE I

**EVOLUZIONE DEL BENE DELL'ONORE
E DEGLI STRUMENTI GIURIDICI DI TUTELA**

CAPITOLO I

IL LUNGO PERCORSO DELLE FATTISPECIE DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE E I SUOI PECULIARI LASCITI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. «Un’architettura dello spirito»: offese all’onore e culture della vergogna dalla Grecia classica a oggi. – 2.1. Onore, ingiuria e diffamazione nell’antica Grecia. – 2.2. Il valore normativo dell’onore tra passato e presente: ‘culture della vergogna’ e ‘culture della colpa’. Una distinzione mobile. – 2.3. Funzione espressiva della pena e ‘sanzioni di vergogna’ oggi. – 3. *L’iniuria* dal diritto romano a quello intermedio: la divaricazione progressiva delle concezioni dell’onore. – 3.1. Le fattispecie di *iniuria*, *convicium* e *libelli famosi* e i legami tra *honor* e *honestas* nel mondo romano. – 3.2. L’evoluzione dell’*iniuria* nel diritto intermedio e l’emersione di due contrastanti concezioni dell’onore dal medioevo all’età moderna. – 4. La concezione dell’onore e la sua tutela all’inizio dell’età contemporanea. – 4.1. Ingiuria e diffamazione nell’età delle codificazioni: caratteri comuni e spunti rilevanti per l’indagine. – 4.2. L’‘illuminante confusione’ tra diffamazione e violazione di segreti, onore e riservatezza agli albori del diritto penale dei codici. – 4.3. Dal passato al presente: la spinosa questione della divulgazione degli antecedenti penali della persona. – 5. In avvicinamento: ingiuria e diffamazione nel codice Zanardelli.

1. Premessa

Quelli di ‘reputazione’, da un lato, e di ‘impatto reputazionale della sanzione penale’, dall’altro (ovvero i due poli su cui il presente lavoro intende concentrarsi, esplorando le reciproche relazioni e interazioni, attuali o potenziali), sono concetti relativamente recenti – quanto meno nella loro autonoma individuazione e valorizzazione giuridica – se comparati con quello, affine ma distinto e oggi da molti considerato (almeno nelle nostre società occidentali) obsoleto¹ e dunque

¹ Cfr. in particolare P. BERGER, *On the Obsolescence of the Concept of Honor*, in *Arch. Europ. de Sociologie*, 1970, p. 339 ss.

insignificante, di 'onore'. Eppure, come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti, questi temi non possono essere adeguatamente affrontati e inquadrati se non nel confronto con il loro problematico, complesso e a tratti scomodo 'antenato': l'onore, appunto, i cui «fantasmi», come è stato ben osservato, «continuano a inseguirci»².

Ciò non solo perché l'onore in senso 'tradizionale', con i suoi atavici tratti gerarchici, identitari e 'grupपालi' (su cui ci si soffermerà in modo particolare in questa prima parte del volume) continua a essere una componente fondamentale di *altre* culture, con cui la globalizzazione e i movimenti migratori ci portano a sempre più stretto contatto³. Ma anche perché non sembra possibile pervenire a un'adeguata comprensione, e distinzione, dei suoi – più moderni e 'presentabili' – affini semantici, senza un confronto puntuale e analitico con le peculiarità di questa realtà tanto risalente, quanto complessa e proteiforme.

Quello di 'onore', infatti, come meglio si dirà nel prosieguo, è un concetto strettamente sociale, dunque anche strettamente *relazionale* e, per conseguenza, inevitabilmente *relativo*, che ciò malgrado sembra possedere una sorta di 'nocciolo duro' – una specie di «unit-idea», o di combinazione di «idee primarie» abbastanza stabile, per mutare il linguaggio degli storici delle idee⁴ – non solo capace di permanere attraverso mutamenti storici, culturali e sociali, ma anche di imporsi come *necessaria pietra di paragone* per tutti quei 'sinonimi' – che tali, come vedremo, non possono propriamente e compiutamente essere – che via via siamo andati preferendogli nel linguaggio, sia comune sia giuridico, contemporaneo, ossia appunto 'reputazione', ma anche 'dignità', 'rispetto', ecc.⁵. Nocciolo duro o essenza che sembra dunque indispensabile cercare di ricostruire.

Tuttavia, trattandosi di concetto, come si vedrà, particolarmente *carico normativamente*, l'onore appare proprio per questo, al pari di

² Cfr. J. BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, Soveria Mannelli, 2009, p. 15.

³ Si veda in proposito diffusamente (anche se con tratti a volte semplificatori) BOWMAN, *op. cit.*, *passim*.

⁴ Cfr. A.O. LOVEJOY, *The Historiography of Ideas*, in *Proc. Am. Philos. Soc.*, 1938, p. 529 ss. (v. anche ID., *La grande catena dell'essere*, Milano, 1966). Per «unit-idea» si intende una sorta di concetto o idea 'base', che possiede una forma di continuità malgrado si esprima inevitabilmente con modalità diverse e si combini in modo differente con diversi concetti e idee in epoche e contesti differenti, mutando sfumature semantiche e usi nel tempo; ne discende che, per una piena comprensione delle idee e dei concetti attuali ne risulta indispensabile un'attenta *analisi storico-culturale e interdisciplinare*. Si veda altresì T. BREDSDORFF, *Lovejoy's Idea of "Idea"*, in *New Lit. Hist.*, 1977, p. 195 ss.

⁵ Cfr. BOWMAN, *op. cit.*, p. 15.

moltissimi altri concetti della sfera *lato sensu* morale o politica, connotato da un tratto di «contestabilità essenziale»⁶ che ne rende oltremodo difficile – alcuni potrebbero dire impossibile – un’adeguata definizione, dal momento che parrebbe includere un intrinseco elemento valutativo, destinato a minare qualsiasi possibilità di accordo sul suo esatto perimetro semantico e a perpetuare, in conseguenza, un uso tutt’altro che univoco del termine nel discorso pubblico – e dunque anche, cosa per noi più problematica, in quello giuridico-penale. La prima ragione per esordire con una ricostruzione del percorso storico di emersione del concetto-bene ‘onore’ e della sua tutela giuridica, dunque, è legata proprio alla necessità di valutare attentamente se sia o meno possibile pervenire a una sua *chiarificazione semantica* e a una conseguente *definizione* – quanto meno ‘operativa’ – che sia al tempo stesso condivisibile e, cosa che qui più strettamente interessa, *utilizzabile all’interno dei vincoli* – in particolare di *determinatezza* e *offensività* – di un moderno sistema penale liberal-democratico: percorso, questo, accidentato e complesso, che si snoderà per tutto il corso dell’opera, e il cui esito non può darsi per scontato.

Questa stessa ‘carica normativa’ dell’onore, del resto, è alla base dello sfruttamento in chiave sanzionatoria che del suo contrario – il *dis-onore*, *l’infamia* – i sistemi penali hanno attuato, in modi più o meno elaborati, fin dalle epoche più antiche, come pure si dirà. Perché il concetto di onore ‘funzioni’, come vedremo, occorre il riferimento a uno specifico «codice d’onore» – cioè a un insieme strutturato e socialmente condiviso di regole che «esig[ono] comportamenti specifici da parte di persone appartenenti a certe identità» – e dunque anche comportamenti diversi da parte di soggetti portatori di identità diverse (maschile e femminile, aristocratica e plebea, ecc.) – all’interno di un «mondo d’onore condiviso», in cui «ciò che accomuna è la consapevolezza delle esigenze imposte dal codice»⁷.

Da un lato, dunque, la carica fortemente *espressiva* dei valori fondamentali del gruppo sociale di riferimento propria dei ‘codici d’onore’, delle ‘sanzioni di disonore’ e dello stesso concetto di ‘onore’ si lega fortemente alla valenza, del pari sensibilmente espressiva, tipica della legge in generale⁸, e della legge penale in particola-

⁶ Cfr. W.B. GALLIE, *Essentially Contested Concepts*, in *Proc. Aristotelian Soc. (New Series)*, 1955-1956, p. 167 ss.

⁷ Cfr. K.A. APPIAH, *Il codice d’onore. Come cambia la morale*, Milano, 2011, p. 154.

⁸ Cfr. C.R. SUNSTEIN, *On the Expressive Function of Law*, in *Un. Penn. Law Rev.*, 1996, p. 2024: la specificità della funzione espressiva, all’interno del novero delle diverse funzioni esercitate dalla legge, può essere definita come «funzione

re⁹, sicché una comprensione delle moderne ‘sanzioni di vergogna’ (*shame sanctions*), della loro crescente popolarità (in particolare nel sistema penale americano), dei loro meccanismi di funzionamento, dei loro pericoli, e di potenziali meccanismi alternativi di attivazione dei controlli, interni ed esterni, legati al(la paura del) ‘disonore’¹⁰, non crediamo possa prescindere da quella delle dinamiche onore-vergogna che, antiche quanto e più del concetto stesso di onore, non sembrano essere scomparse neppure nelle nostre postmoderne società ‘senza vergogna’¹¹.

Dall’altro, questo stesso contenuto normativo-sociale, che così profondamente permea il concetto di onore e le sue manifestazioni contingenti nei diversi contesti temporali e geografici, rende evidente come ancora più fondamentale risulti, in questo specifico ambito, un approccio critico e interdisciplinare allo studio dei temi che ci interessano. Se, come è stato autorevolmente osservato, «la scienza giuridica [...] è una scienza normativa con vocazione terapeutica dei problemi sociali» che, come tale, non può pretendere di operare al di fuori di un efficace e costante confronto ‘diagnostico’ con le scienze empirico-sociali¹², è evidente come tale esigenza sarà tanto più forte quanto più il diritto penale si proponga di intervenire in aree, come quella rientrante nell’ampio perimetro legato a ‘onore’ e ‘disonore’, che, per la loro carica valutativo-sociale particolarmente intensa, più che mai necessitano, in una prospettiva tanto *de iure condito* quanto *de iure condendo*, di «un più ponderato *modus procedendi* di legislatori e giudici: centri di decisione che – se si ha la salutare consapevolezza di quanto limitato sia il ruolo della pena nell’orientare le visioni del mondo nutrite dai cittadini – sono votati a subire, ben più che a foggiare, la “struttura culturale” della società in cui si trovano a operare»¹³.

enunciativa di principi, in contrapposizione alla funzione di controllo diretto del comportamento».

⁹ *Ibi*, p. 2044. Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia al par. 2.3, *infra*.

¹⁰ Su cui ci si soffermerà in particolare nel par. 2.3 di questo capitolo, oltre che nel capitolo secondo, par. 1.5, e nel capitolo quinto, par. 3.3: v. *infra*.

¹¹ Cfr., *ex plurimis*, G. TURNATURI, *Vergogna. Metamorfosi di un’emozione*, Milano, 2012, *passim*. Per maggiori approfondimenti, anche bibliografici, si rinvia, *infra*, ai paragrafi seguenti, in particolare 2.2.

¹² Cfr. G. FORTI, *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, p. 18.

¹³ *Ibi*, p. 20 s. Circa la necessità di collaborazione tra scienza giuridica e scienze empiriche si rinvia inoltre, fra i molti, a F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Milano, 1962, *passim*; G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del*

Il confronto, che soprattutto nei due capitoli seguenti ci si propone di perseguire, con discipline e scienze umane *altre* da quella del diritto penale, dunque, si pone in primo luogo l'obiettivo di «'smascherare' le precomprensioni occulte che informano il lavoro [della legge e dei giuristi], i valori che privilegiano alcune prospettive rispetto ad altre, le identità che la legge promuove e quelle che spinge ai margini» (e vedremo a breve come i 'codici d'onore' che la legge positiva ha spesso, in tutto o in parte, direttamente o in modo ambivalente, abbracciato e fatto propri, abbiano fortemente contribuito alla marginalizzazione di determinate identità sociali e alla garanzia di sostanziali privilegi per altre) «e, nel fare tutto ciò, richiamare il diritto e i suoi operatori alle loro responsabilità»¹⁴. Quella stessa responsabilità cui «il cultore del diritto positivo» è ormai da tempo chiamato dalla «inarrestabile» «crisi del positivismo legislativo e scientifico» che lo sollecita, proprio e soprattutto grazie all'analisi *storica*, 'smitizzante', del diritto stesso e dei suoi principi fondanti, alla consapevolezza che «le sue operazioni concettuali e interpretative hanno una valenza, in senso ampio, politica, e comportano *anche* scelte di valore. La sua scienza non si china su (non si inchina davanti a) un intoccabile diritto già costruito, ma partecipa alla costruzione stessa di quel diritto. [...] Insomma: [...] un giurista non semplice operatore del diritto, ma *costruttore* del giuridico a fianco del legislatore, attivo *all'interno* piuttosto che all'esterno dell'ordinamento e, auspicabilmente, in ossequio ai valori in cui crede, inteso a lavorare non solo con il diritto, ma anche *per* il diritto (per un diritto improntato il più possibile a razionalità e a giustizia)»¹⁵.

Avendo dunque in mente tale necessaria proiezione critica e politico-criminale del lavoro di indagine, il presente capitolo e quello

diritto penale, in Jus, 1974, p. 463 ss.; ID., *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 195 ss.; *ivi* anche D. PULITANÒ, *Politica criminale*, p. 45 ss.; M. ROMANO-F. STELLA, *Introduzione*, in EAD. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, p. 7 ss. (oltre a vari passaggi dei saggi *ivi* contenuti); H. ZIPF, *Politica criminale*, Milano, 1989, p. 22 ss.; C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, in ID., *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, a cura di S. Moccia, Napoli, 2001, p. 37 ss., e, nello stesso volume, ID., *Sulla fondazione politico-criminale del sistema del diritto penale*, p. 177 ss.

¹⁴ Cfr. A. SARAT-M. ANDERSON-C.O. FRANK, *Introduction*, in EAD. (eds.), *Law and the Humanities. An Introduction*, New York, 2010, p. 11 (traduzione nostra).

¹⁵ Cfr. A. CAVANNA, *Storia e scienza del diritto penale*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, 2000, p. CCXCVI.

immediatamente successivo si propongono, nell'alternare e confrontare profili storici e fenomeni attuali accomunati dal loro gravitare nell'ampio campo semantico dell'«onore» e del «disonore», di giungere a una identificazione e definizione della sfera soggettiva della *reputazione* che viene colpita dalla sanzione penale, seguendo l'evoluzione storico-giuridica del bene dell'*onore* e delle fattispecie poste a sua tutela (oltre che di altre strettamente connesse). Si anticipa fin d'ora che, a questi fini, la caratteristica precipua dei capitoli seguenti (come quella, più in generale, dell'intero libro) sarà quella di tralasciare intenzionalmente i dettagli delle varie *discipline*, per focalizzare l'attenzione sugli *interessi* tutelati e i *valori* espressi dalle stesse nelle varie epoche.

L'analisi così condotta dimostrerà, come vedremo appunto in questa prima parte, che per millenni – e fino a tempi molto vicini ai nostri – è stato predominante un concetto di onore di tipo *fattuale*¹⁶, scomponibile concettualmente in due differenti elementi – il sentimento soggettivo del proprio onore e l'opinione sociale nei confronti della persona¹⁷ – tra i quali, però, il secondo, l'onore c.d. sociale, al quale più immediatamente è riconducibile la reputazione, ha rivestito generalmente e a lungo un ruolo preponderante¹⁸.

¹⁶ La disamina della concezione fattuale e delle altre possibili concezioni giuridiche dell'onore sarà svolta in modo sistematico nel capitolo terzo, con alcune anticipazioni in questa prima parte.

¹⁷ Si riprende qui la nota definizione 'bipartita' del bene dell'onore data, tra gli altri, da Manzini e Antolisei, e radicata in una consolidata tradizione dottrinale, come «sentimento del proprio valore sociale», da un lato, e «reputazione» quale «valutazione che altri fanno della personalità morale e sociale di un individuo», dall'altro (cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VIII, Torino, 1981-1986, p. 505 e 622; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Milano, 2002, p. 193-194), pur nella consapevolezza delle molte e stringenti critiche cui è stata sottoposta da altri Autori (cfr. ad es., *ex plurimis*, E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, p. 10 ss.; si veda anche F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, vol. I, Padova, 2005, p. 185 ss.). Cfr. anche la *Relazione ministeriale al progetto definitivo di un codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, II, Roma, 1929, p. 402.

¹⁸ Come meglio si vedrà nel secondo capitolo, infatti, anche nel caso del duello, in cui causa scatenante degli scontri d'arme era indubbiamente l'ipersensibilità soggettiva degli appartenenti a determinati ceti o classi nei confronti di percepite lesioni al proprio sentimento dell'onore, l'aspetto esterno o comunque relazionale (e quindi *lato sensu* reputazionale) manteneva un'importanza centrale, poiché queste lesioni venivano in definitiva a concretarsi nella necessità di non 'perdere la faccia' davanti a una platea di propri 'pari', generalmente concreta e fisicamente identificabile, ma talora anche puramente interiorizzata, risultante

Solo assai tardi, come si vedrà, l'onore ha cominciato a distaccarsi da queste concezioni fattuali, sia soggettive sia oggettive, e si è avviato un lungo processo di assimilazione al concetto, insieme più ampio e più ristretto, di *dignità*¹⁹. Non è un caso che, nelle codificazioni più recenti e nelle riforme di quelle più vecchie, siano progressivamente scomparse quelle fattispecie intrinsecamente caratterizzate da concezioni fattuali dell'onore e per definizione legate allo status dell'individuo: duello e *Kavaliersdelikte* in generale, reati per causa d'onore, ecc. Parimenti, non può considerarsi casuale la comparsa, nelle legislazioni penali occidentali, di fattispecie espressamente dedicate alla tutela della persona da umiliazioni non veicolate dalla conculcazione di altri diritti²⁰.

dai processi di socializzazione subiti dagli individui nelle varie epoche storiche (per usare la terminologia del criminologo americano Lonnie Athens, si potrebbe dire: per non perdere la faccia davanti alla propria «comunità fantasma»; cfr. L. ATHENS, *The Self as a Soliloquy*, in *Soc. Quart.*, 1994, p. 521 ss.; ID., *Violent Criminal Acts and Actors Revisited*, Urbana, 1997, p. 139 ss.; A. CERETTI-L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009, in part. p. 128 ss.; per un approccio più divulgativo si veda anche R. RHODES, *Perché uccidono*, Milano, 2001, in part. p. 105 ss. e 267 ss.) e di non subire, quindi, il grave danno reputazionale – la ‘morte sociale’ – che sarebbe seguita al non lanciare o al non accettare una sfida a duello in determinate circostanze, identificate dall’etica cavalleresca, ovvero da uno specifico ‘codice d’onore’.

¹⁹ V. *infra*, in particolare i capitoli terzo e quinto.

²⁰ V. anche *infra*, in particolare il capitolo quinto. Si pensi, a puro titolo di esempio, all’art. 417 *quinquies* del codice penale belga (codice risalente al 1867), inserito dalla legge 14 giugno 2002 n. 42 di attuazione della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* del 1984 (e recentemente dotato di una circostanza aggravante in caso di ‘particolare vulnerabilità’ della persona offesa: l. 26 novembre 2011, n. 19), che reprime qualsiasi forma di ‘trattamento degradante’ (definito, all’art. 417 *bis*, come «qualsiasi trattamento che causi a chi vi sia sottoposto, agli occhi di terzi o ai propri, una *umiliazione* o un *avvilimento* gravi» – traduzione e corsivi nostri) inflitto a un essere umano: fattispecie distinta e separata dai reati, rispettivamente, di ‘tortura’ e di ‘trattamento inumano’, implicanti entrambi offese all’integrità fisica e/o psichica della persona (v. ancora art. 471 *bis*), pure introdotti contestualmente nel codice e puniti, entrambi, più severamente, agli artt. 417 *ter* e 417 *quater* (cfr. P. DE HERT-G. PYL, *De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant*, in A. MASSET-T. VANDER BEKEN (eds.), *Qualifications et jurisprudence pénales*, I, VIII, Bruxelles, 2013, p. 1-24, on-line, ultimo accesso il 18 agosto 2017). Un’impostazione, come si può facilmente notare, nettamente diversa da quella seguita dal legislatore italiano che, con la l. 14 luglio 2017, n. 110, ha introdotto all’art. 613 *bis* c.p. una nuova fattispecie di ‘tortura’ in cui la condotta, comunque necessariamente produttiva di una lesione all’integrità fisica e/o psichica della persona, presenta significativi problemi di ricostruzione interpretativa (in tema non si può che limitarsi a rinviare, per tutti, a G. FIANDACA-E. MUSCO, *Addendum* su *Legge Or-*

Per quanto riguarda il primo aspetto, basterà qui accennare alla – lenta – evoluzione del nostro stesso codice penale, indubbiamente nato sotto l'imperio di una concezione fattuale dell'onore²¹: l'abrogazione, avvenuta solo nel 1999, delle fattispecie di duello²², legate tipicamente a un onore di tipo cetuale o, comunque, di classe; la parimenti lunga sopravvivenza dei reati per 'causa d'onore'²³, abrogati tra il 1978 e il 1981, che esprimevano, tra l'altro, una particolare declinazione dell'onore di status (o identitario), tendenzialmente legato al genere (si ricorderà che queste norme non potevano trovare applicazione nel caso in cui la donna fosse 'notoriamente disonorata'); infine, il graduale evolversi dell'interpretazione, da parte della dottrina e della giurisprudenza, delle fattispecie di ingiuria e diffamazione verso concezioni dapprima normative e poi personalistiche e costituzionalmente orientate del bene dell'onore²⁴, implicanti il permanere in ciascuno in quanto essere umano, sempre e comunque – anche nel soggetto che, in altri tempi, si sarebbe potuto definire 'già disonorato' per i suoi 'precedenti' – di un nucleo di onore tutelabile contro attacchi illeciti²⁵.

Del resto, il sempre maggiore accostamento tra i concetti di onore e dignità²⁶ è reso necessario e inevitabile, nel nostro ordinamento,

lando (disciplina penale) – Il nuovo reato di tortura, Bologna, 2017, on-line, ultimo accesso il 18 agosto 2017; I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 31 luglio 2017, on-line, ultimo accesso il 18 agosto 2017).

²¹ Cfr. *ex plurimis* A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, p. 194 ss. Sul punto si tornerà diffusamente, e con maggiori riferimenti, nel capitolo terzo, par. 3.1, *infra*.

²² Sul punto si tornerà in particolare *infra*, capitolo secondo, par. 1.3.

²³ V. in particolare *infra*, capitolo secondo, par. 2.

²⁴ Il punto sarà dettagliatamente affrontato nella seconda parte del volume, nel capitolo terzo.

²⁵ Cfr., tra gli altri, M. MANTOVANI, *Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell'onore del cittadino* (nota a C. App. Roma, 20 gennaio 1989), in *Giust. pen.*, 1991, II, p. 524 ss.; MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 27 ss.

²⁶ Si ricordi anche quanto scriveva F. CARNELUTTI (*Diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 8): «Dagli art. 594 e 595 cod. pen. si ricava che non è lecito pronunciare in presenza di un uomo o anche in sua assenza ma comunicando con più persone un giudizio critico sfavorevole su di lui o un giudizio storico idoneo a determinare gli altri a un giudizio critico sfavorevole in suo confronto. E da tale illiceità si ricava il cosiddetto *diritto all'onore*. Meglio che di onore sarebbe parlare di *dignità*: per lo meno questa è una parola che si presta meno all'equivoco. L'onore è veramente un essere degno di un giudizio morale favorevole da parte degli altri; perciò attraverso tale giudizio si manifesta. Il cosiddetto

dalla pacifica riconduzione del primo alla sfera dell'art. 3 della Costituzione (solo o letto in combinazione con l'art. 2)²⁷. Come si vedrà, i pensatori contemporanei che si sono interessati del concetto di onore (in verità poco numerosi), hanno in genere condiviso tale 'slittamento': basti pensare al noto filosofo Avishai Margalit²⁸, il quale ha esplicitamente sostenuto che il concetto di onore rilevante per una società democratica – e per una «società decente» – sia da identificare proprio con quello di *dignità*, vale a dire con quel nocciolo duro, uguale e inalienabile in tutti gli individui, che contiene in sé la pretesa al rispetto dell'essere umano in quanto tale: un bene fondamentalmente ingraduabile, che non conosce differenziazioni²⁹, men che meno in base a ceto o a status, e che deve garantire a ciascuno la possibilità di perseguire la sua forma di autorealizzazione nel rispetto e nel riconoscimento³⁰ reciproci.

diritto all'onore garantisce dunque, entro certi limiti, l'uomo dal giudizio sfavorevole altrui o, più esattamente, dalla pronuncia di tale giudizio. [...] Ciò che interessa, in particolare, è che la protezione contro il giudizio altrui è *indipendente dalla verità di questo*. A una canaglia non si può dir canaglia neanche se è veramente tale».

²⁷ Cfr. ad es. C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 44 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 138 ss.; MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., p. 225 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 190 ss.; M. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961, p. 41.

²⁸ Cfr. A. MARGALIT, *La società decente*, Milano, 1998, p. 49 e 85-87; cfr. anche A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Milano, 2000, p. 801 s.

²⁹ Cfr. anche F. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, Milano, 1998, p. 16 ss. e 111 ss.

³⁰ In tema si rinvia in particolare a A. HONNETH, *Riconoscimento e rispetto. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale*, Messina, 1993, p. 23 ss. Si anticipa tuttavia fin d'ora che sembra possibile distinguere forme diverse di rispetto per l'altro: si è parlato, in proposito di una differenza essenziale tra il c.d. rispetto da apprezzamento («appraisal respect»), implicante un giudizio positivo riferito a una persona nel confronto con un determinato standard e dunque, in qualche misura, 'competitivo' (esprimibile, sostanzialmente, con il termine 'stima'), e il c.d. rispetto da riconoscimento, che è legato alla necessità di relazionarsi in modo appropriato a un tratto o caratteristica dell'oggetto di rispetto e dunque, nel caso degli esseri umani, alla loro qualità di 'persone' («recognition respect»); questo rispetto 'da riconoscimento' sembra però, a sua volta, poter consistere *sia* nel trattare le persone in modo adeguato al loro *ruolo* – si può parlare in questo caso di «rispetto da riconoscimento positivo», legato a forme di «onore tra pari» – *sia*, come detto, nel trattarle in modo adeguato, più in generale, alla loro *condizione umana* – secondo l'impostazione kantiana (v. diffusamente *infra*, in particolare il capitolo quinto) che vede la *dignità* come intangibile tratto qualificante dell'essere umano in quanto tale (e potremmo dunque parlare di un 'rispetto da riconoscimento

D'altronde, che il concetto di onore rilevante in una società democratica fosse destinato a distaccarsi sempre di più dai privilegi individuali e di classe e dallo status sociale delle persone, per accostarsi via via in misura maggiore al concetto universale, kantiano³¹, di dignità, è cosa che già Alexis de Tocqueville preconizzava all'inizio del XIX sec.³². Al contempo, il filosofo e sociologo francese aveva previsto anche che, a mano a mano che la società fosse divenuta più democratica e si fosse fatta sempre più omogenea per la scomparsa delle antiche divisioni cetuali, il concetto di onore avrebbe perso forza e l'opinione pubblica su cosa fosse o meno onorevole – o disonorevole – sarebbe divenuta sempre più incerta, concentrandosi su pochi punti fermi comuni (e, anche in questo, in modo piuttosto vago); che, quindi – si potrebbe aggiungere oggi – la tutela di questo bene da parte del sistema penale sarebbe divenuta, anche e soprattutto in pratica, sempre più difficile, debole e ineffettiva³³.

Ma nella sua disamina delle probabili conseguenze dei mutamenti dell'onore in una società democratica, Tocqueville espresse anche un altro interessante pensiero: che, contestualmente a questo processo di scomparsa degli specifici 'onori settoriali' legati a ceti o classi, il concetto di 'ciò che è onorevole' si sarebbe sempre più accostato a quello di 'ciò che è giusto', appoggiandosi sui pochi ma chiari principi alla base della distinzione tra 'ciò che è bene' e 'ciò che è male'³⁴. Partendo da questa ulteriore considerazione, si può introdurre, quale oggetto di indagine, l'ipotesi che sia possibile giungere a recuperare un aggancio tra onore e stima/stimabilità sociale, che si sostanzi in qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla correlazione tra dignità e rispetto³⁵.

Si è detto, infatti, che la dignità sembra essere concetto al tempo

passivo'): cfr. in particolare S.L. DARWALL, *Two Kinds of Respect*, in *Ethics*, 1977, p. 36 ss., e APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 12 ss e 153 ss.

³¹ Cfr. in particolare I. KANT, *Metafisica dei costumi*, Milano, 1997, pp. 47 ss., 54 ss. e 59.

³² Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, Milano, 2003, p. 647 ss. Sul punto si tornerà più diffusamente *infra*, capitolo secondo, par. 1.

³³ Cfr., *ex plurimis*, MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 177 ss.; M. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello. L'onore dal gentiluomo al colletto bianco*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 1079 ss.

³⁴ Cfr. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 656 s.

³⁵ Per un'accurata disamina dei rapporti logici tra i concetti di dignità/rispetto e onore/stima, cfr. in particolare RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., pp. 9 ss., 16 ss., 32 ss., 73-75 e 86, oltre ad APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., pp. 12 ss e 153 ss.

stesso più ampio e più ristretto di quello di onore: più ampio, in quanto i due presentano effettivamente aree di sovrapposizione semantica, e non è possibile una garanzia del secondo senza una preliminare garanzia della prima; ma anche più ristretto, in quanto la dignità si presenta come innata in ogni essere umano e ingraduabile, in ciò radicalmente diversa dall'onore, che nasce proprio come concetto graduabile, in relazione a qualità dell'individuo valutate come socialmente positive, *auspicabilmente* (nella nostra prospettiva) non correlate al suo ceto o al suo status, ma al contributo recato al benessere della società nel suo complesso (benché non si possa negare che, storicamente, la sua graduazione sia stata quasi sempre fatta dipendere da un qualche status sociale dei singoli).

Seguendo questo spunto, si tenterà dunque, dopo aver ripercorso l'evoluzione del concetto di onore e dei suoi vari significati, più o meno risalenti, di esplorare, nella seconda parte della ricerca, i possibili profili di interesse per il penalista – anche in prospettiva politico-criminale – di una riconduzione dell'*onore* e della *reputazione* all'ambito semantico dell'*onestà* e della conseguente *stima* sociale (e, viceversa, del disonore e della perdita di reputazione alla disonestà e alla disistima sociale che a questa dovrebbe conseguire). Si cercherà, così, di distinguere gli ambiti di tutela propri di questo bene da quelli, in parte sovrapponibili – e sovrapposti nella pratica – della *dignità* umana in quanto tale³⁶.

2. «Un'architettura dello spirito»: offese all'onore e culture della vergogna dalla Grecia classica a oggi

Anche nella materia che ci accingiamo a trattare, si può avvertire il risuonare della parola d'ordine che, nella prospettiva di una psicologia storica, ricorreva tra gli studiosi di tale disciplina³⁷ e che è stata autorevolmente ripresa dal mondo degli studi: «Back to the Greeks!». Alla base di quel richiamo si poneva, tra l'altro, l'idea che «le opere create dalla Grecia antica sono abbastanza “diverse” da quelle che formano il nostro universo spirituale, per farci “cambiare aria”, per darci, col senso della distanza storica, la coscienza di un cambiamento

³⁶ Si veda in particolare il capitolo conclusivo.

³⁷ Cfr. Z. BARBU, *Problems of Historical Psychology*, London, 1960. Si veda inoltre J.P. VERNANT, *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica*, Torino, 1978, p. 4.

dell'uomo»; eppure, «nello stesso tempo, esse non ci sono così estranee come altre»: «l'uomo greco, abbastanza lontano da noi per poter essere studiato come un oggetto, come un oggetto diverso, a cui non si applicano esattamente le nostre categorie psicologiche di oggi, ci è tuttavia abbastanza vicino per permetterci di entrare senza troppi ostacoli in comunicazione con lui, di capire il linguaggio che egli parla nelle sue opere, di raggiungere, al di là dei testi e dei documenti, i contenuti mentali, le forme di pensiero e di sensibilità, i modi di organizzazione del volere e degli atti – insomma, un'architettura dello spirito»³⁸.

Nel microcosmo della cultura greca già emergono, almeno in forma embrionale, come a breve vedremo, quasi tutte le distinzioni e le contraddizioni che ancora oggi complicano la nostra comprensione del concetto di onore, a cominciare dalla tensione tra onore dell'individuo e bene della comunità e dal problematico collegamento tra onore e virtù morale e politica³⁹. È questa una delle principali ragioni che suggeriscono di prestare attenzione a tale cultura nella presente trattazione.

2.1. Onore, ingiuria e diffamazione nell'antica Grecia

Prima di affrontare il trattamento giuridico cui erano sottoposte, nell'antica Grecia, le offese all'onore dell'individuo, sembra necessa-

³⁸ Cfr. VERNANT, *ibidem*. Uno dei saggi di questo Autore dedicati all'«onore eroico» (*Tra onta e gloria: l'identità del giovane spartano*, in ID., *L'individuo, la morte, l'amore*, Milano, 2000, p. 151 ss.) potrebbe valere di per sé come illustrazione del valore euristico di un tale richiamo dell'«architettura dello spirito» dei Greci: «Che cosa avviene dell'ideale dell'onore eroico – quello che anima i guerrieri dell'epica fino a portarli ad affrontare la morte – quando, con l'emergere della città, la partecipazione alla vita politica diventa uno degli elementi essenziali o, per meglio dire, costitutivi dell'*areté*, l'eccellenza umana, e l'interesse del gruppo – più ancora del prestigio della nascita o la risonanza delle grandi imprese personali – tende ad assumere il primo posto nella valutazione della virtù e a imporsi come criterio del valore autentico? Sul piano militare, il contrasto tra la figura dell'eroe dell'*Iliade* e quella del cittadino soldato è troppo marcato, a questo proposito, perché sia necessario insistervi. L'esempio ben noto di Aristodemo a Platea, così come ci viene riferito da Erodoto, dimostra chiaramente che per l'oplita, in guerra al servizio della patria, la prodezza individuale, per quanto straordinaria, e anche se porta a una morte eroica sul campo di battaglia, non ha valore se si sottrae alla disciplina collettiva della falange. Il premio dell'*aristeia* va a chi ha saputo contribuire nel modo migliore alla vittoria comune, pur mantenendo per l'intera durata del combattimento il posto che gli spettava nella fila, accanto ai suoi compagni d'arme. Per essere "il migliore" bisogna prevalere sugli altri, ma restando insieme a loro, solidali con loro e simili a loro».

³⁹ Cfr. BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 20 s.

rio operare una contestualizzazione dell'oggetto delle stesse e cercare dunque di tratteggiare, almeno a grandi linee, il più ampio significato culturale dell'onore presso i Greci.

Il concetto di onore dominante nella cultura greca si caratterizzava per essere essenzialmente proiettato all'esterno dell'individuo: fin dall'epoca omerica, i termini⁴⁰ che riassumevano in sé il massimo onore che un individuo potesse possedere furono *agathòs* (col suo superlativo, *àristos*) e *areté*, espressioni che non si caratterizzavano per una connotazione morale, né avevano alcuna relazione con la responsabilità della persona⁴¹. Questi vocaboli, cioè, non implicavano un giudizio etico sull'individuo, bensì, essenzialmente, una valutazione positiva della sua posizione sociale, in termini di nascita e ricchezze, e delle sue azioni, in termini di eroismo e, soprattutto, di successo *concreto* delle medesime: non rilevava l'intenzione soggettiva⁴², ma solo il risultato positivo e prestigioso dell'azione stessa nell'opinione della gente⁴³. Onore o disonore – ma soprattutto quest'ultimo – potevano ricadere sull'individuo, inoltre, anche in conseguenza delle azioni – specialmente degli insuccessi (da intendersi, anche in questo caso, come comprensivi delle disgrazie cui non si fosse dato causa) – di altri membri del suo casato⁴⁴.

Sempre a illustrazione di questa caratterizzazione fortemente esteriore dell'onore, si può ricordare come in epoca classica, in particolare nel linguaggio dei tragici, ma anche in Aristotele, la parola *timé* esprimesse sia il concetto di 'onore' sia quello di 'carica' dalla quale si riceve onore (un analogo doppio significato rivestiva il termine latino *honos*, come si vedrà)⁴⁵.

⁴⁰ Cfr. A.W.H. ADKINS, *La morale dei Greci*, Bari, 1964, p. 69 ss. e 252 ss.

⁴¹ Cfr. ADKINS, *La morale dei Greci*, cit., p. 71 ss., 234 ss. e 252.

⁴² Più in generale, è stato fatto rilevare come «la giustizia greca primitiva [*id est*: omerica e arcaica] non tiene conto dell'intenzione: solo l'azione importa»: cfr. E.R. DODDS, *I Greci e l'irrazionale*, Milano, 2010, p. 45. In Omero non è presente neppure un vocabolo esattamente corrispondente al nostro 'intenzione', anche se, come gli studiosi più avvertiti hanno sottolineato, il concetto, pur in assenza di un termine specifico e univoco, era presente nei suoi poemi; ma è un dato di fatto che le responsabilità che ci si aspettava gli individui riconoscessero (facendosene quindi carico) andavano al di là delle azioni commesse intenzionalmente (v. in particolare B. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, Bologna, 2007, p. 42 ss. e 63 ss.).

⁴³ Cfr. ADKINS, *op. cit.*, p. 92 ss., 235 ss. e 247 ss.

⁴⁴ Cfr. ADKINS, *op. cit.*, p. 251 s.; v. anche RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 50. Sulla famiglia come nucleo solidale di imputazione morale nella Grecia arcaica, e sul percorso di evoluzione della cultura ellenica verso un maggiore individualismo, si veda DODDS, *I Greci e l'irrazionale*, cit., p. 76 ss.

⁴⁵ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 49; M.C. NUSSBAUM, *Shame, Separ-*

Proprio Aristotele, nell'*Etica Nicomachea*, pone in atto una puntuale disamina dell'onore e – sviluppando germi concettuali presenti solo in forma embrionale in epoca omerica⁴⁶ – del suo rapporto con la virtù: l'onore è, nelle parole del filosofo, quel bene che incarna l'ideale della felicità per le «persone distinte e predisposte all'azione» che conducono una «vita politica»⁴⁷ (il secondo tipo di vita nella gerarchia aristotelica, superiore alla vita di godimento, ma inferiore alla vita contemplativa)⁴⁸, della quale la *timé* costituisce il fine. Ma Aristotele stesso riconosce la proiezione tutta esteriore dell'onore, quando afferma che esso risiede «più in chi onora che in chi è onorato, mentre il bene [...] è qualcosa di intimamente proprio e inalienabile. Inoltre, sembra che gli uomini aspirino all'onore per poter credere di essere essi stessi buoni: di fatto, cercano di essere onorati da uomini di senno, e da uomini da cui sono conosciuti, e in grazia della virtù: è dunque evidente che [...] la virtù è superiore»⁴⁹. Esiste, quindi, anche una componente di *autostima*, nell'onore, ma il *fulcro* è, anche in questo caso, il momento *esterno*, la concessione dell'onore, il riconoscimento e l'ammirazione provenienti da altri.

Tuttavia, è significativo che, in Aristotele, questo onore costituisca anche «il premio per le azioni più belle [...], ricompensa della virtù» che è «tributat[a] ai virtuosi»⁵⁰; inoltre, il magnanimo, colui che è dotato di *megalopsychia*, di 'grandezza d'animo'⁵¹ (che Aristotele definisce anche «ornamento delle virtù, giacché le rende più grandi e non può nascere senza di quelle»)⁵², è «colui che si stima degno di grandi cose, e lo è veramente [...], si stima, infatti, in conformità col suo autentico merito. Gli altri, invece, eccedono o difettano»⁵³. [...] D'altra

ateness and Political Unity: Aristotle's Criticism of Plato, in A. OKSENBERG RORTY (ed.), *Essays on Aristotle's Ethic*, Berkley, 1980, p. 419.

⁴⁶ Cfr. DODDS, *I greci e l'irrazionale*, cit., p. 37; BOWMAN, *Breve storia*, cit., p. 20.

⁴⁷ Si veda ancora NUSSBAUM, *Shame, Separateness and Political Unity*, cit., p. 419 ss., per un'interessante analisi dell'importanza del possesso di diritti politici effettivi per il concetto di dignità e rispetto di sé proprio di Aristotele.

⁴⁸ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Milano, 1998, p. 57 (I, 5, 1095b 15-30).

⁴⁹ Cfr. ARISTOTELE, *op. cit.*, p. 57 (I, 5, 1095b, 20-30).

⁵⁰ *Ibi*, p. 165 s. (IV, 3, 1123b 20-35).

⁵¹ L'idea aristotelica di 'magnanimità' avrà lunga vita e profonda influenza sul concetto di cavalleria (su cui v. più diffusamente *infra*, capitolo secondo, par. 1) in epoca medievale e rinascimentale: in tema si veda in particolare M. GREAVES, *The Blazon of Honour: A Study in Renaissance Magnanimity*, London, 1964.

⁵² Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, cit., p. 167 (IV, 3, 1124a 5).

⁵³ Aristotele si riferisce qui ai pusillanimi, che si ritengono inferiori a quanto

parte, “essere degno di” si dice in relazione ai beni esterni: il più grande di essi ammetteremo che è quello che offriamo in omaggio agli dei, ed a cui soprattutto aspirano gli uomini di elevata dignità, e che è la ricompensa per le azioni più belle. Ora, cosa di tale natura è *l'onore*, giacché questo è *certamente il più grande dei beni esteriori*. Dunque, è riguardo all'onore e al disonore che il magnanimo si comporta come si deve». Da tale correlazione tra magnanimità e perfezione nasce il collegamento tra *onore* e *virtù*, giacché, per Aristotele, «*chi è veramente magnanimo deve essere buono*»; un collegamento che finisce per ridimensionare in qualche misura il profilo *esteriore* dell'onore a vantaggio di quello *interiore* (sentimento del proprio onore), dal momento che «dell'onore tributatogli da gente qualsiasi e per piccole cose [l'uomo magnanimo] non si curerà assolutamente, perché non è di questi onori che è degno» e che «potere e ricchezza», apportatori di onore nella mentalità comune e per questo desiderati dai più, non saranno per l'uomo magnanimo che «piccole cose». Se dunque, da un lato, «i nobili [...] e coloro che detengono il potere o la ricchezza, vengono stimati degni di onore perché occupano una posizione superiore, e tutto ciò che è superiore nel bene viene onorato di più», e se «perciò simili occasioni favorevoli rendono gli uomini più magnanimi, perché c'è gente che li onora», dall'altro «per la verità solo l'uomo buono è tale da essere onorato». La situazione ideale dell'onore è dunque rappresentata dal convergere nella stessa persona di «entrambe le cose, fortuna e virtù»; ma, per Aristotele, «coloro che possiedono i beni dovuti alla fortuna senza la virtù non hanno il diritto di stimarsi degni di grandi cose, né è corretto chiamarli magnanimi: questo non è possibile senza una virtù perfetta»⁵⁴.

Si nota dunque come, benché ancora assai forte sia, anche nel pensiero del filosofo di Stagira, l'accento sul momento esterno dell'onore, quale riconoscimento tributato da altri, e ancora significativi siano i legami dell'onore stesso con elementi di status sociale, quali

meritano, sia esso tanto o poco, e ai vanitosi, che si stimano degni di grandi cose mentre non lo sono (cfr. *Etica Nicomachea*, cit., p. 165 e 171, IV, 3, 1123b 5-15, 1125a 20-35); l'identificazione della virtù della magnanimità come giusto mezzo tra due opposti estremi segue, come si ricorderà, lo schema proprio di tutta l'opera, in cui le virtù sono appunto definite come «delle medietà e delle disposizioni, che per se stesse ci fanno compiere le azioni da cui esse appunto derivano, che dipendono da noi e sono volontarie, e che ci fanno agire così come ordina la retta ragione»; proprio perché la virtù, come pure il vizio, sono volontari, essi implicano per Aristotele una responsabilità personale: cfr. p. 125 ss. (III, 5, 1113b – 1115a).

⁵⁴ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, cit., p. 165-167 (IV, 3, 1123b – 1124a).

censo e ricchezza, la connessione tra onore e virtù si presenti qui già molto forte⁵⁵: quest'ultima viene infatti intesa non più come mero sinonimo di successo, ma come capacità di condurre una 'vita buona', che potrebbe garantire all'uomo onesto, che è anche l'uomo magnanimo, la possibilità di un proprio sentimento dell'onore non strettamente dipendente da valutazioni provenienti dall'esterno (quanto meno nel senso che solo dell'opinione di persone parimenti degne e magnanime egli dovrà e vorrà tener conto)⁵⁶.

Seguendo anche in questo la sua teoria del giusto mezzo, Aristotele sottolinea come essere indifferenti alla *timé* non sia una virtù, proprio come non lo è desiderarne in misura eccessiva⁵⁷: la virtù mediana che si trova tra questi due estremi – e che «non ha nome», ma che ha «uno strettissimo rapporto con la magnanimità»⁵⁸ – è la via da seguire per l'uomo buono, e indica la forma normale, quotidiana, della consapevolezza dell'onore⁵⁹.

Per quanto concerne il trattamento giuridico di eventuali offese all'onore, dalle fonti a nostra disposizione possiamo ricavare che, quanto meno nel diritto dell'Atene classica, ingiuria e diffamazione, tra loro concettualmente indistinguibili⁶⁰, non costituivano sempre reato. Anzi, in linea di principio, l'usare contro qualcuno espressioni o notizie offensive non era soggetto a pena, tanto che Platone, ritenendo tale ampia tolleranza contraria alle esigenze della civile convivenza, sosteneva la necessità dell'introduzione di una legge che vietasse in

⁵⁵ Cfr. anche RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 26 e 54-56; ADKINS, *La morale dei Greci*, cit., p. 469 ss. e 480 ss.

⁵⁶ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Eudemia*, Bari, 1999, p. 101 s. (III, 1232b, 5-35).

⁵⁷ *Ibi*, p. 99 e 101 ss (1231b, 25; 1232a, 20-35; 1232b-1233a).

⁵⁸ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, cit., p. 171 s. (IV, 4, 1125b).

⁵⁹ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 56 s.: l'Autrice sottolinea come la figura del magnanimo descritta da Aristotele abbia straordinarie assonanze con quella dell'"uomo d'onore" che Pierre Bordieau identificò tra i kabili (una popolazione algerina): fedele a se stesso, si prende cura di essere degno dell'immagine ideale di sé, coltiva misura, pacatezza, prudenza, riservatezza, è fedele alla parola data, è uomo virtuoso e gode di buona reputazione (cfr. *The Sentiment of Honour in Kabile Society*, in J.G. PERISTIANY, *Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society*, London, 1965, come citato da F. Rigotti).

⁶⁰ Con i termini *kakegoria*, *kakos leghein*, *kakegorein*, infatti, si indica il fatto di offendere con le parole una persona determinata, ma questi termini vengono utilizzati dalle fonti per designare indifferentemente tanto l'ingiuria proferita contro una persona in sua presenza, quanto l'attribuire pubblicamente a una persona fatti che ne minino l'immagine morale: cfr. U.E. PAOLI, *Ingiuria e diffamazione. Diritto attico*, in *N. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 683, ove ulteriore bibliografia.

modo pressoché assoluto l'ingiuria, principalmente in funzione del mantenimento della pace e dell'ordine pubblico⁶¹.

Di fatto, l'intervento repressivo statale scattava solo in ipotesi ben definite, considerate particolarmente 'sensibili' in ragione della qualità della persona offesa, del particolare luogo in cui veniva usato il linguaggio offensivo o, infine, del carattere eccezionalmente grave dell'offesa stessa (*aporrèton*). Le prime due ipotesi erano perseguite 'd'ufficio'⁶², concretando una violazione dell'ordine pubblico: il magistrato poteva punire i fatti in questione con una multa, qualora l'offeso fosse un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni⁶³ o un defunto, ovvero qualora le espressioni ingiuriose o diffamatorie fossero state pronunciate in un santuario, un tribunale, un edificio pubblico o nel corso di una processione solenne. Nell'ultima ipotesi, invece, l'apertura o meno del processo era lasciata all'iniziativa del privato che si ritenesse offeso (o ai suoi eredi, in caso di morte), il quale doveva intentare un'azione privata davanti al foro dei Quaranta⁶⁴. Sembra, infine, di poter ricavare dalle fonti come fosse in linea di principio ammessa una sorta di *exceptio veritatis* qualora all'offeso fossero stati attribuiti dall'offensore fatti determinati: risulta, infatti, che l'accusato poteva essere assolto qualora dimostrasse che le sue asserzioni diffamatorie corrispondevano alla realtà dei fatti.

In definitiva, benché le fonti non siano molto dettagliate⁶⁵, si può

⁶¹ Cfr. PLATONE, *Leggi*, in ID., *Tutti gli scritti*, a cura di G. Reale, Milano, 1991, p. 1715 s. (XI, 934e-936b).

⁶² V. anche PLATONE, *Leggi*, cit., p. 1716 (XI, 935c-d).

⁶³ Fattispecie che corrisponde maggiormente alla figura moderna dell'oltraggio, su cui ci si soffermerà in particolare *infra*, capitolo secondo, par. 3.

⁶⁴ Cfr. anche N.R.E. FISHER, *Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece*, Warminster, 1992, p. 1 ss. e 36 ss.: l'Autore, nel contesto di una disamina critica dei significati della parola *hybris*, esamina anche la *graphe hybreos*, azione che poteva essere esercitata dal cittadino ateniese nei confronti di chiunque avesse posto in atto una condotta capace di ledere gravemente l'onore di un altro («*hybris* è essenzialmente una grave aggressione all'onore di un altro, capace di causargli vergogna e di condurre a risentimenti e desideri di vendetta. Consiste spesso, ma non necessariamente, in un atto di violenza; è essenzialmente un atto deliberato»): queste condotte, che pare potessero consistere tanto in aggressioni violente, anche sessuali, quanto in aggressioni verbali, venivano punite con pene che andavano dalla multa fino alla pena di morte; questo ampio ventaglio di offese, ricompreso sotto la comune denominazione di *hybris*, fa sì che il termine greco presenti vari punti di contatto con quello latino *iniuria*, sul significato del quale – e sull'evoluzione del medesimo – si rinvia al par. 2.

⁶⁵ Si possono ricavare informazioni sulle leggi ateniesi in tema di ingiuria e diffamazione in Demostene, Plutarco e Lisia: cfr. PAOLI, *op. cit.*, p. 683.

desumere che la tutela apprestata dal diritto attico all'onore fosse assai limitata – e lasciata in larga misura all'iniziativa dei privati – confinata per lo più a casi in cui si verificasse una sovrapposizione tra questo bene personale e beni di rilievo pubblicistico, come il prestigio delle magistrature o la sacralità, anche in senso lato, di certi luoghi od occasioni; l'assenza di preclusioni, in linea di massima, alla prova da parte dell'offensore della verità dei fatti attribuiti all'offeso lascia intendere la predominanza di quella che oggi definiremmo una concezione fattuale-sostanziale⁶⁶ dell'onore, in linea, del resto, con

⁶⁶ Cfr., tra gli altri, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 3 ss., 14 ss. e 25 ss.; E. FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, Milano, 1939, p. 33 ss.; anche se le differenti concezioni dell'onore verranno trattate compiutamente nel terzo capitolo, si può qui brevemente accennare all'importanza della disciplina dell'*exceptio veritatis* per la comprensione del tipo di prospettiva adottata dall'ordinamento (sempre, come è ovvio, tenendo presente l'inevitabile relativismo e imprecisione dell'applicazione di concetti teorici a epoche precedenti a quelle che li hanno visti nascere). In particolare, è utile il richiamo ad alcune riflessioni sull'argomento operate dalla dottrina (v. in particolare E. GAITO, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966, p. 129 ss.; R. PANNAIN, *La natura giuridica dell'exceptio veritatis in un recente studio di Aldo Moro*, in *Arch. pen.*, 1955, I, p. 17 ss.; A. MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, p. 3 ss.; Id., *Ancora sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, in *Arch. pen.*, 1955, I, p. 23 ss.; M. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961, p. 21 ss.) che, benché sotto vari profili criticate da altri (cfr., per tutti, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 156 ss.) in riferimento alla disciplina attualmente vigente, permettono di gettare luce sulle concezioni dell'onore sottese a ordinamenti che, a differenza di quello italiano attuale, ammettono in via generale e pressoché senza limiti – come quello attico, appunto, o anche, come si vedrà, quello romano – l'*exceptio veritatis*. In breve, il fatto che il legislatore attribuisca sistematicamente un peso maggiore alla verità dei fatti (oggetto dell'imputazione diffamatoria) rispetto all'intento diffamatorio dell'offensore e rispetto all'obiettiva lesione dell'onore verificatasi in capo all'offeso, può essere ritenuto indice della tendenza a considerare l'onore sotto un profilo non solo meramente fenomenico (come dato della realtà psico-sociale esterna: cfr., tra gli altri, P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, p. 33) e quindi fattuale, ma altresì sostanziale piuttosto che formale: non rileva, cioè, la mera – pur sussistente – reputazione esteriore di un soggetto, ma è, invece, necessario che essa corrisponda alle qualità e alla condotta dell'individuo (cfr. MUSCO, *op. cit.*, p. 25; M. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, p. 482 e 492). Per altro, la scelta di espungere completamente l'*exceptio veritatis* dalla disciplina della diffamazione, compiuta dal nostro legislatore nel 1930, non si inseriva affatto nel quadro di una concezione formale o, men che meno, normativa o personalistica dell'onore. Anzi, il codice Rocco mostra, come già accennato, soprattutto nella sua versione originaria precedente alle numerose novelle repubblicane, un'indiscutibile concezione spiccatamente fattuale dell'onore (cfr., per tutti, MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 194 ss.), che però non si combinava con un uguale interesse per la dimensione sostanziale dello stesso. Ma tale scelta appare perfetta-

quelle che si vedranno essere le tendenze evolutive attraversate dalla concettualizzazione di questo bene.

2.2. *Il valore normativo dell'onore tra passato e presente: 'culture della vergogna' e 'culture della colpa'. Una distinzione mobile*

La particolare rilevanza dell'onore, il suo declinarsi essenzialmente come prestigio sociale esteriore, l'immediata comunicabilità dell'onore e del disonore al gruppo familiare, il devastante, distruttivo impatto del 'perdere la faccia' sugli eroi antichi, sono tutti fattori che caratterizzano quella omerica e arcaica⁶⁷ quale 'società della vergogna'⁶⁸ (*aidòs*). Come è stato rilevato, «il bene supremo dell'uomo omerico non sta nel godimento di una coscienza tranquilla, sta nel possesso della *timé*, della pubblica stima» e, di conseguenza, «la più potente forza morale nota all'uomo omerico non è il timor di Dio, è il rispetto dell'opinione pubblica»⁶⁹.

Sulla scorta della moderna antropologia, vengono definite *società* o *culture della vergogna* quelle che si fondano su regole sociali molto nette (tra le quali hanno spesso ampio spazio e rilievo quelle relative all'individuazione e al rispetto delle gerarchie tra i vari gruppi e individui) e che attribuiscono la massima rilevanza all'esatto adeguamento esteriore a tali regole; che si caratterizzano per una forte interrelazione tra individuo e comunità di appartenenza; che fanno leva, per la loro 'tenuta', sul timore, da parte dei singoli membri, di incorrere in sanzioni – largamente informali, ma non per questo (percepite

mente coerente ove la si inquadri in un'ottica spiccatamente autoritaria, antitetica a qualsiasi prospettiva personalistica, volta a comprimere – se non sopprimere – il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero in vista di un'integrale tutela dell'autorità: cfr. F.C. PALAZZO, *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 306-307; MORO, *Osservazioni*, cit., p. 8 s.

⁶⁷ Sull'evoluzione, sia pure graduale e incompleta, della civiltà greca dalla primitiva cultura della vergogna a una cultura (per molti aspetti) della colpa in epoca classica e ancor più ellenistica si rinvia in particolare a DODDS, *I Greci e l'irrazionale*, cit., p. 71 ss. (si vedano anche p. 48 ss. per seguire questa evoluzione attraverso la trasformazione delle figure delle Erinni dai poemi omerici alla letteratura classica). Per una più specifica disamina del ruolo della colpa nella tragedia di Sofocle *Antigone*, invece, cfr. M. FRANCESCONI, *Introduzione*, in AA.VV., *L'interpretazione della colpa, la colpa dell'interpretazione*, Milano, 2005, p. 4 ss.

⁶⁸ Cfr. ADKINS, *La morale dei Greci*, cit., p. 234; DODDS, *I greci e l'irrazionale*, cit., p. 59 ss.; RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 44.

⁶⁹ Cfr. DODDS, *op. cit.*, p. 59 ss.; WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 95 ss. (sia pure in senso più problematizzante).

come) meno afflittive – da parte della comunità, in caso di fallimento nell'adequarsi alle aspettative sociali. In queste culture l'onore è tipicamente un valore cardine, e la considerazione sociale è per ciascuno individuo un elemento essenziale e imprescindibile, tanto nella determinazione della propria condotta, quanto nella costruzione della propria identità e personalità. Esempi di questo tipo di società sono considerati, oltre a quella greca arcaica, quelle mediterranee e dell'America latina (fino a un più o meno recente passato)⁷⁰, quella beduina e quella giapponese⁷¹.

La definizione è abitualmente utilizzata in relazione (e contrapposizione) a quella di *società o culture della colpa*⁷², quali, tipicamente, quella ebraico-cristiana o quella islamica⁷³, che si caratterizzano per

⁷⁰ V. anche *infra*, capitolo secondo, in part. paragrafi primo e secondo.

⁷¹ V. in particolare R. BENEDICT, *Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese*, Bari, 2009, *passim*, in particolare p. 161 ss. e 244 ss.; M. ZIELENZIGER, *Non voglio più vivere alla luce del sole. Il disgusto per il mondo esterno di una nuova generazione perduta*, Roma, 2008, *passim* (che analizza il peculiare fenomeno degli *hikikomori*, ragazzi che vivono in una volontaria segregazione domestica, alla luce delle peculiari relazioni sociali di dipendenza e stretto conformismo che la cultura della vergogna giapponese tutt'oggi riproduce). Per dare un'idea della perdurante centralità dei concetti di onore e vergogna nella società giapponese si può portare a esempio il recente fenomeno della enorme diffusione di una particolare tipologia di c.d. *ore ore sagi*, truffe telefoniche nelle quali un criminale, spacciandosi per un familiare del 'bersaglio' ('ore, ore' significa 'sono io, sono io' in Giapponese), nei guai per aver appena commesso un qualche illecito colposo (tipicamente, un incidente automobilistico), getta nel panico la vittima della truffa, alla quale lui stesso o un falso legale chiede poi ingenti somme di denaro per 'sistemare' immediatamente e senza clamore la questione. Questo tipo di truffa ha colpito, solo nel corso del 2004, 14.874 giapponesi, e il suo interesse è costituito dal fatto che debba la sua diffusione ed efficacia proprio alla fondamentale importanza che per un giapponese riveste l'evitare a ogni costo il disonore per la propria famiglia; non è un caso che le azioni civili attualmente siano ogni anno, in Giappone, ancora un numero limitatissimo rispetto alla popolazione. Cfr. M. FACKLER, *Financial Scam Creates Costly Panic and Shame in Low-Crime Japan*, in *Wall Street Journ. Eu.*, 6-8 May 2005.

⁷² In merito a questa distinzione si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 44; A.M. PANDOLFI, *La vergogna. Un affetto psichico che sta scomparendo?*, Milano, 2003, p. 43; M. BELPOLITI, *Senza vergogna*, Parma, 2010; DODDS, *I greci e l'irrazionale*, cit., p. 59 ss.; A. TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, Milano, 2006, p. 32 ss.; M. MURAVYEVA, *Vergüenza, Vergogne, Schande, Skam and Sram. Litigating for Shame and Dishonour in Early Modern Europe*, in J. ROWBOTHAM-M. MURAVYEVA-D. NASH (eds.), *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, Abingdon, 2014, p. 19 s.; BENEDICT, *Il crisantemo e la spada*, cit., *passim*, in part. p. 244 ss.; v. anche WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 95 ss.

⁷³ Rispetto alla quale, tuttavia, le posizioni non sono unanimi: qualifica ad e-

la predominante interiorizzazione delle regole di condotta, tale per cui nell'individuo si genera un senso di colpa in caso di inadempienza. Si tratta di società caratterizzate da legami collettivi meno intensi (e nelle quali, dunque, il conformismo non è, generalmente, considerato di per sé un valore⁷⁴, mentre predomina – ed è valutato positi-

semplio quella islamica come una 'cultura d'onore' (e, dunque, implicitamente, di vergogna) BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 3 ss.; più articolata (e, ci sembra, più argomentata) la posizione di APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 131 ss., che distingue tra la posizione della dottrina religiosa, in base alla quale il delitto d'onore è contrario ai dettami della legge islamica, e tradizioni culturali di moltissimi Paesi a maggioranza islamica che hanno mantenuto risalenti culture e codici d'onore anche dopo l'islamizzazione, incorporandoli in modo sincretistico nella locale tradizione religiosa. Una situazione in parte affine a quella conosciuta dalle società occidentali in cui, per secoli, 'codici d'onore' improntati a una 'cultura della vergogna' hanno convissuto con una morale cristiana apparentemente inconciliabile con gli stessi. In tema si vedano anche, più diffusamente, i paragrafi primo e secondo del capitolo secondo.

⁷⁴ «La vergogna è un'emozione di conformità [...]. La sua funzione è quella di contenere la devianza e la difformità che costituiscono una minaccia permanente all'integrità del sistema sociale. [...] In linea di principio, quanto più il gruppo ha una coesione forte, tanto più la disapprovazione sarà elevata, e tanto più sarà facile il ricorso all'induzione», anche indiretta, «della vergogna in chi si allontana dal gruppo» (L. ANOLLI, *La vergogna*, Bologna, 2003, p. 63). La stretta correlazione tra centralità culturale della vergogna ed esaltazione del conformismo come valore sociale cardine è ben illustrata dagli studiosi della cultura giapponese. Centrali vi sono i concetti di obbligo e dovere. Il termine *on*, comunemente reso come 'obbligo', 'lealtà' e 'devozione', in realtà evoca un concetto molto più complesso di 'debito', di 'peso', di obbligo (contratto passivamente) a cui si cerca di far fronte il meglio possibile; l'*on* caratterizza, tra i molti, anche il rapporto tra figlio e madre, il debito del primo nei confronti della seconda. Un secondo termine particolarmente importante è *giri* (difficilmente traducibile), che comprende sia il dovere sociale, l'obbligo di ripagare l'*on* nei confronti dei propri simili, sia il dovere verso il proprio buon nome (e in questa accezione viene comunemente tradotto come 'onore'). Ricevere un *on* (in particolare se sproporzionato in rapporto alle rispettive posizioni sociali di chi concede e chi riceve il favore) comporta di per sé *haji*, vergogna (quasi tutte le formule di ringraziamento della lingua giapponese, se tradotte letteralmente, si rivelano espressioni di disappunto e sofferenza), così come non essere in grado di ripagare un *on* e di far fronte al *giri*. È un detto comune, in Giappone, che la vergogna sta alla radice della virtù: la vergogna impronta tutta l'etica individuale, e ciascuno vive stando sempre attento al giudizio che gli altri potrebbero dare sulle sue azioni, cercando di prevederlo e conformarsi anticipatamente a esso. Questo sistema di valori si può, però, comprendere adeguatamente solo se letto alla luce di un altro fondamentale concetto della cultura giapponese, quello di *amae*. Il termine può essere tradotto approssimativamente con l'espressione 'dipendere dalla benevolenza altrui' e indica originariamente la relazione del bambino con la madre. In Giappone questa relazione è basata sulla stretta, simbiotica dipendenza del primo dalla seconda, incoraggiata e prolungata il più possibile; la totale dedizione materna genera un *on* mai ripaga-

vamente – l'individualismo) e in cui l'ambizione principale di ciascuno non è quella di godere della considerazione degli altri, bensì, in primo luogo, di essere in pace con la propria coscienza.

La *vergogna*, dunque, si presenta come il naturale *contraltare* dell'*onore*⁷⁵, come l'emozione strettamente correlata, e immediatamente conseguente, al disonore, alla 'perdita della faccia', laddove, invece, l'uomo onorato è colui che, godendo della buona opinione della comunità, può mostrarsi 'a viso aperto' e non ha necessità di sottrarsi allo sguardo degli altri. Connaturato all'esperienza della vergogna è, infatti, il desiderio impellente di sottrarsi allo sguardo⁷⁶ dell'altro (fonte di sofferenza), che «non è solo il desiderio di nascondersi, o di nascondere la mia faccia, ma è anche il desiderio di scomparire, [...] il desiderio che lo spazio occupato da me diventi vuoto»⁷⁷ (desiderio che trova riscontro esteriore nell'involontaria assunzione di una postura di ripiegamento di tutto il corpo che, insieme con il rossore⁷⁸,

bile, e il rapporto di obbligo e dipendenza verrà poi riprodotto in tutte le relazioni sociali (il che spiega, tra l'altro, la tradizionale impostazione delle imprese giapponesi come 'famiglie' fortemente gerarchiche, in cui il posto di lavoro è a vita, la carriera omogenea e graduale, i superiori incarnano il ruolo di genitori o fratelli maggiori). In questo modo l'*haji*, la vergogna, lega i giapponesi gli uni agli altri, e il conformismo è percepito come il valore per eccellenza (sicché un individuo privo di legami di dipendenza, non appartenente a un gruppo, cessa, di fatto, di esistere). Cfr. BENEDICT, *Il crisantemo e la spada*, cit., *passim* (in part. p. 112 ss., 127 ss. e 215 ss.); T. DOI, *Anatomia della dipendenza. Un'interpretazione del comportamento sociale dei giapponesi*, Milano, 1991, *passim* (in part. p. 17 ss., 77 ss. e 169 ss.); ZIELENZIGER, *op. cit.*, p. 83 ss. e 164 ss.; BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 127 ss.

⁷⁵ V. *infra* la definizione di 'vergogna' data da Aristotele nella *Retorica*. Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 42; BELPOLITI, *op. cit.*, p. 151; ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 21.

⁷⁶ Cfr. BELPOLITI, *op. cit.*, p. 14 s.

⁷⁷ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 106. Interessante è la successiva precisazione dell'Autore: «con la colpa non accade ciò; quando mi sento in colpa, sono dominato dal pensiero che, anche se scomparissi, essa mi seguirebbe».

⁷⁸ Il rossore (che accomuna tutti gli affetti di questa famiglia: vergogna, pudore, imbarazzo e timidezza) è una reazione fisica propria della specie, non dipendente da elementi culturali: non può essere né inibita (tanto che alcune persone sviluppano una paura patologica di arrossire, l'*ereutofobia*, che si manifesta con lo stesso sintomo esteriore oggetto del timore dell'individuo) né simulata. Rappresenta un'implicita ammissione, somatica e irrefrenabile, della posizione di inferiorità e manchevolezza in cui l'individuo si percepisce, ed è probabile che svolga la funzione di segnale rivolto agli altri per attenuarne l'ostilità, anche se il suo effetto paradossale è di andare in senso contrario – con la sua accentuata visibilità – rispetto all'istinto di fuga che pure connota questa emozione, e che trova a sua volta un'espressione somatica nella postura ripiegata del corpo. Cfr. (anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici e una più dettagliata descrizione delle

rappresenta il corredo fisiologico di questo affetto psichico): l'esperienza basilare della vergogna consiste, cioè, «nell'essere visto, in modo improprio, dalla persona sbagliata nella condizione sbagliata»⁷⁹.

L'esperienza primaria⁸⁰ della vergogna è, non a caso, correlata alla nudità⁸¹, all'esposizione priva di difese del corpo allo sguardo dell'altro (e infatti il termine greco *aidòs* comprende in sé i concetti sia di vergogna, sia di pudore, del resto appartenenti alla stessa famiglia di affetti psichici)⁸²; intrinseca alla vergogna è, quindi, anche una com-

manifestazioni esteriori e corporee della vergogna) TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 28 ss.; ANOLLI, *op. cit.*, p. 52 ss.; M. BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa. In psicologia e nella letteratura*, Milano, 2002, p. 32.

⁷⁹ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 96.

⁸⁰ Con questa espressione si intende qui l'esperienza basilare, archetipica, quella a cui per prima corre il pensiero cosciente e che è raffigurata, sia pure in forme diverse, in culture anche molto lontane fra loro. Quanto alla formazione delle prime forme embrionali di vergogna nello sviluppo dell'essere umano, è probabile (cfr. M.C. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, 2004, p. 238 ss.; v. anche EAD., *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Roma, 2005, p. 212 ss., e relativa bibliografia citata) che essa sia correlata allo scontrarsi della primitiva onnipotenza infantile con la constatazione, frustrante per il neonato, della propria debolezza e impotenza. «Quando un bambino scopre di essere dipendente da altri, possiamo aspettarci che ne consegua una rudimentale emozione di vergogna. Questa implica, infatti, la scoperta di essere deboli e inadeguati in qualcosa in cui esigiamo di essere all'altezza. La reazione istintiva è di nasconderci agli occhi di chi può vedere la nostra carenza [...]. Se il bambino si aspetta di controllare il mondo, come in qualche modo fanno tutti i bambini, proverà vergogna, e anche rabbia, per la sua incapacità di controllo». La vergogna presuppone che ci si aspetti «di avere un valore o persino di essere perfetti», e per questo «ci si ritrae o si nascondono le prove del proprio non-valore o imperfezione. Dato che tutti i bambini provano un senso di onnipotenza, tutti sperimentano la vergogna al riconoscimento della propria imperfezione: quell'esperienza universale su cui si basa la narrazione biblica della nostra vergogna per la nudità. Ma un sano sviluppo consente il graduale dissolversi dell'onnipotenza» e il bambino progressivamente «impara a non vergognarsi della sua condizione di bisogno». Questa 'vergogna primaria' ha una fondamentale componente narcisistica e può rimanere quella prevalente nell'adulto in caso di formazione di una personalità narcisistica (v. *infra*, in nota).

⁸¹ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 96.

⁸² Sotto la generica denominazione di 'vergogna' viene, infatti, collocato un insieme di molteplici affetti, tutti fortemente interconnessi tra loro, e per i quali la confusione e l'imprecisione terminologica non appaiono, a oggi, pienamente superati. Ciò che tutti hanno in comune è l'averne a che fare «con il senso di esistenza e di valore e disvalore del Sé», ma per il resto essi sono ampiamente differenziati sia quanto a vissuti esperienziali, sia quanto a intensità, sia quanto a effetti. Infatti, «il termine vergogna è fortemente polisemico» – un po' come quello 'onore', come anticipato e come si vedrà anche nel prosieguo – «molto più di altri af-

ponente di paura⁸³ (in cui, tuttavia, questa emozione non si esaurisce) nei confronti dell'altro. Più in generale, la vergogna è l'emozione legata alla percezione della propria *inadeguatezza*⁸⁴, tipicamente rispetto a un'*aspettativa* del gruppo di appartenenza, e al conseguente sentimento della propria inferiorità e vulnerabilità.

Nel momento in cui prova vergogna, il soggetto è reso improvvisamente consapevole di essere, per l'altro che lo osserva, oggetto⁸⁵, ed è anche a questo che è collegata la potenzialità distruttiva della vergogna, particolarmente di quell'esposizione intenzionale e vessatoria alla vergogna che produce l'umiliazione⁸⁶ e che, come si vedrà nel

fetti che sono invece meglio individuabili e circoscrivibili per quanto attiene al loro significato, come per esempio la rabbia, l'invidia e la stessa colpa». Un altro motivo della perdurante confusione tra la vergogna e i suoi numerosi 'cugini' è forse dato dal fatto che «paradossalmente ci si vergogna di vergognarsi» e che, negli anni recenti, la vergogna è «diventata sul piano sociale, al pari ma ancor più del senso di colpa, assai desueta, o addirittura trasformata spesso nei suoi contrari» e «ha perduto o va perdendo alcune delle sue principali funzioni». A questa famiglia appartengono, oltre alla vergogna e al pudore, anche l'umiliazione, la mortificazione, l'imbarazzo, la timidezza, la modestia, il rispetto e la riservatezza. Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 8 ss. e 16 ss. V. anche NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 240 ss.; ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 42 ss.

⁸³ Così già ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, cit., p. 185 (IV, 9, 1128b, 10). Per un'accurata disamina critica e un confronto con altri filosofi classici si rinvia a TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 22 ss. Si veda anche WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 97

⁸⁴ Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 46; BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 33 ss. Opera invece una distinzione tra vergogna propriamente intesa e inadeguatezza – definita come «la nuova forma della vergogna» tipica dell'attuale società dei consumi – TURNATURI (*Vergogna. Metamorfosi di un'emozione*, cit., in part. p. 32 ss.), secondo la quale mentre la vergogna propriamente detta si presenta con la percezione di un distacco, temporaneo o permanente, tra sé e un ordine morale (in senso lato) di qualche tipo, l'inadeguatezza è una forma di vergogna, per definizione transitoria, legata essenzialmente a una *performance* contingentemente difettosa, a una prestazione insoddisfacente rispetto a standard sostanzialmente estetico-ludici di un contesto sociale in cui l'altro è vissuto non come portatore di istanze normative, ma come *audience* da cui ottenere (o non ottenere) gratificazioni narcisistiche. Questa «metamorfosi della vergogna» ne implicherebbe, dunque, un essenziale indebolimento, in termini sia di intensità che di durata.

⁸⁵ Cfr. J.P. SARTRE, *L'essere e il nulla*, Milano, 2002, p. 314 ss.

⁸⁶ Nella letteratura psicologica e psicanalitica l'umiliazione è descritta come una «vergogna molto intensa che tende a far sentire una persona squalificata e ne intacca profondamente l'[...]autostima. Essa [...] costituisce una particolare strategia nelle relazioni improntate a modalità che tendono a distruggere il valore e la dignità di una persona». Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 18. V. anche BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 80 ss.

prosieguo, si sostanzia, appunto, in una reificazione (e quindi deumanizzazione) dell'essere umano⁸⁷. Nell'esperienza della vergogna per la propria nudità, al senso di inadeguatezza rispetto alle convenzioni sociali relative all'abbigliamento, si sommano la sgradevole riconduzione alla propria oggettività senza difesa⁸⁸, alla propria componente animale⁸⁹, non-umana, disvelata all'altro e, quindi, attraverso il suo

⁸⁷ Si rinvia in particolare al capitolo quinto, anche per tutti i riferimenti bibliografici pertinenti.

⁸⁸ Cfr. ancora SARTRE, *L'essere e il nulla*, cit., p. 344: «La vergogna non è che il sentimento originale di avere il mio essere *al di fuori*, implicato in un altro essere e come tale senza alcuna difesa [...]. La vergogna pura non è il sentimento di essere questo o quell'oggetto criticabile; ma, in generale, di essere *un oggetto*, cioè di *riconoscermi* in quell'essere degradato, dipendente e cristallizzato che io sono per gli altri. La vergogna è il sentimento della *caduta originale*, non del fatto che abbia commesso questo o quell'errore, ma semplicemente del fatto che sono “caduto” nel mondo, in mezzo alle cose, e che ho bisogno della mediazione di altri per essere ciò che sono. Il pudore e, in particolare, il timore di essere sorpreso in stato di nudità, non sono che specificazioni simboliche della vergogna originale: il corpo simbolizza qui la nostra oggettività senza difesa. Vestirsi significa dissimulare la propria oggettività, reclamare il diritto di vedere senza essere visto, cioè di essere puro soggetto. Per questo il simbolo biblico della caduta, dopo il peccato originale, è il fatto che Adamo ed Eva “capiscono di essere nudi”». Per mettere meglio in relazione questo passo di Sartre nel contesto della filosofia occidentale (Scheler, Hegel, Bonhoeffer) si rinvia a V. MELCHIORRE, *Corpo e persona*, Genova, 1991, p. 45 ss. Il mito genesiaco di Adamo ed Eva è ripreso, tra gli altri, anche da TAGLIAPIETRA (*La forza del pudore*, cit., p. 44 ss.), cui si rinvia per un'interessante disamina dei profili maggiormente 'individualistici' del pudore rispetto alla vergogna, secondo la distinzione tra questi due affetti propria di questo Autore (v. *infra* e nota seguente).

⁸⁹ Cfr. (anche per ulteriori riferimenti bibliografici) TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 60 ss. e 156; WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 200. Il richiamo alla componente animale si sostanzia anche in un richiamo alla propria mortalità. Osserva MARTHA NUSSBAUM (*L'intelligenza delle emozioni*, cit., p. 247) che la 'vergogna primaria' che si sviluppa in modo embrionale nel bambino fin dai primi giorni di vita, viene «rinnovata e resa più intensa dalla consapevolezza, quando arriva, della propria mortalità. Nessuno vuol essere condannato a morire, e ognuno vorrebbe esercitare un controllo sulla morte; ma in questo, ovviamente, siamo tutti impotenti. Così il corpo può giungere ad essere una fonte primaria di vergogna, la radice della nostra incapacità di controllare il mondo e di continuare a vivere». In questa sua componente di 'orrore' per la propria mortalità, la vergogna presenta ampi profili comuni con l'emozione del disgusto (così anche TAGLIAPIETRA, *op. cit.*, p. 80 ss.), che la filosofa americana identifica, nel suo contenuto cognitivo, con l'idea dell'«assorbimento di un elemento contaminante». Esso è, quindi, strettamente correlato con i confini del corpo, esprimendo l'idea che il Sé sarebbe leso e svilto dall'ingestione di (e per estensione dal contatto con) un elemento visto come offensivo (per la sua natura o la sua storia sociale); e gli elementi portatori di questa carica 'contaminate' e insidiosa sono tutti elementi di

sguardo, resa presente al soggetto, e il senso di minaccia ai confini del proprio sé⁹⁰, di intrusione nella propria sfera di intimità e individualità⁹¹.

Questo aspetto della vergogna viene, per lo più, definito come 'pudore', in particolare quando ci si voglia riferire all'anticipazione mentale dell'emozione che conseguirebbe all'esposizione del proprio corpo, e al conseguente atteggiamento di riserbo e di cura di non incorrere in simili situazioni. Più in generale, proprio in riferimento all'*aidôs* greco, si è reso⁹² tale concetto con i termini, rispettivamente, di 'pudore' in riferimento all'anticipazione della sofferenza che si proverebbe trovandosi in una (qualsiasi) situazione di inadeguatezza sociale, al timore di tale sofferenza e al conseguente proposito di comportarsi in modo tale da non dovervi incorrere, e di 'vergogna' in riferimento all'emozione effettivamente sperimentata nel momento della 'mancanza', alla concreta sofferenza che il verificarsi di uno scostamento da un'aspettativa sociale porta con sé per il soggetto.

Proprio la consapevolezza di essersi rivelati inadeguati rispetto a un'aspettativa sociale⁹³ – che può essere indifferentemente 'normativa' in senso stretto (cioè imperniata su un dovere, formalizzato o

origine animale o correlati simbolicamente all'animalità (urina, feci, sangue, insetti, particolarmente se necrofagi, ecc., ma anche individui o persone socialmente equiparati a questi elementi), la quale a sua volta rappresenta un ineliminabile *memento* della mortalità. Cfr. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, cit., p. 250 ss.; EAD., *Nascondere l'umanità*, cit., p. 98 ss.

⁹⁰ Cfr. (anche per ulteriori riferimenti) TAGLIAPIETRA, *op. cit.*, pp. 155 ss. e 161 ss.

⁹¹ Nei vocaboli di origine germanica, come *shame* in inglese o *Scham* in tedesco, la radice *skam/skem*, che ha il significato di 'ignominia', porta in sé un'altra parola, di origine indoeuropea (*kam/kem*) che indica il gesto del coprirsi, quindi del nascondersi e del proteggersi. Cfr. BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 14.

⁹² Cfr. TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 26 ss., che riprende in questo MELCHIORRE, *Corpo e persona*, cit., p. 48: «Come è noto, la lingua tedesca e quella inglese non distinguono fra vergogna e pudore: nell'uno e nell'altro caso vale lo stesso termine (*Scham, shame*). Ma noi stessi, che pur disponiamo di parole distinte, spesso le usiamo come equivalenti [...]. Eppure [...] la vergogna insorge non all'origine del pudore, ma quando il pudore ha già dimesso ogni difesa; la vergogna nasce da un evento già compiuto, mentre il pudore è un'oscillazione angosciata che vive nella possibilità e precede ogni compimento; la vergogna vive nella colpa, il pudore sostiene e invoca una positività e vive solo nella possibilità della colpa. Queste differenze vanno tenute ben ferme e tuttavia l'indecisione linguistica o dell'uso linguistico ha una sua verità: il pudore non sarebbe così conturbante, così angosciato, se non si levasse sull'esperienza di una condizione già decaduta, se non temesse la ripetizione di una storia che già vive nella nostra esperienza e nella nostra memoria».

⁹³ Cfr. ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 29 s.

meno in una norma giuridica) oppure estetica, di status, ecc. (e come tale si può estendere a ‘mancanze’ del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto)⁹⁴ – e, dunque, di avere in qualche modo ‘fallito’ *di fronte ad altri*⁹⁵ è ciò che caratterizza in modo specifico la vergogna e la differenza dalla colpa⁹⁶.

Nella vergogna è *l'immagine di sé* (o, per usare un termine proprio della letteratura psicologica, il *Sé Ideale*)⁹⁷ della persona a essere messa in discussione nel suo complesso (la vergogna riguarda il proprio *essere*)⁹⁸: l'incapacità di conformarsi alle aspettative altrui mette in crisi nel suo complesso *l'identità* della persona⁹⁹, indotta a vedersi come un individuo diverso – e peggiore – rispetto a quello che pensava di (ovvero che avrebbe voluto e dovuto) essere.

Anche per questo la vergogna è un'emozione che porta in sé una

⁹⁴ Anche quando si tratti di azioni: questo è un altro tratto che tendenzialmente differenzia gli affetti della famiglia della vergogna dall'emozione della colpa. Malgrado non manchino casi in cui gli individui sviluppano un senso di colpa per sofferenze altrui a loro non imputabili (cfr. BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 55 ss.; WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 109; così pure, in molte culture, a cominciare proprio da quella greca, è presente l'idea dell'ereditarietà della colpa: cfr. DODDS, *I greci e l'irrazionale*, cit., p. 76), è molto più frequente nel caso della vergogna l'estensione a fatti o condizioni riferibili ad altri o comunque totalmente indipendenti dalla propria volontà. Cfr. in particolare TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 37 s. Si vedano anche WILLIAMS, *op. cit.*, p. 106, e TURNATURI, *Vergogna*, cit. p. 109 ss., oltre a J. ELSTER, *Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions*, Cambridge, 1999, p. 151 (v. anche nota *infra*). Sull'imbarazzo, la vergogna e le conseguenti strategie di adattamento delle persone portatrici di una qualche menomazione fisica o sociale si veda dettagliatamente E. GOFFMAN, *Stigma. L'identità negata*, Milano, 1983, *passim*. Sulla costruzione sociale della vergogna da parte dei 'normali' nei confronti delle categorie stigmatizzate si veda anche diffusamente NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 255 ss.

⁹⁵ Altri che possono essere, come si dirà, anche solo virtuali o puramente interiorizzati. Come sottolinea BLPOLITI (*Senza vergogna*, cit., p. 16), per altro, per sperimentare la vergogna è necessario 'sentirsi coinvolti': sentire di appartenere a un contesto, a una situazione, a un gruppo, a una comunità. Una persona che, per ipotesi, fosse avulsa da qualunque forma di coinvolgimento sociale, presumibilmente non potrebbe (neppure sviluppare la capacità di) provare vergogna. V. anche ANOLLI, *op. cit.*, p. 21 ss.; BATTACCHI, *op. cit.*, p. 37 ss.

⁹⁶ «La vergogna nella sua struttura prima è vergogna *di fronte a qualcuno*. [...] La vergogna è, per natura, *riconoscimento*. Riconosco di *essere* come altri mi vede. [...] La vergogna è vergogna *di sé di fronte ad altri*». Cfr. SARTRE, *L'essere e il nulla*, cit., p. 271 s.

⁹⁷ Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., *passim*.

⁹⁸ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 109. Si veda anche ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 151 s.

⁹⁹ Cfr. TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 37; ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 25.

carica distruttiva potenzialmente elevata: in un soggetto psichicamente fragile¹⁰⁰, o esposto a forme di vergogna particolarmente pervasive e traumatiche, questa esperienza può generare o una reazione di risentimento e aggressività, anche estrema, o all'opposto una spirale depressiva che può portare fino al suicidio¹⁰¹.

Per converso, la colpa, si osserva generalmente¹⁰², si basa sulla consapevolezza di aver trasgredito un dovere e/o di avere arrecato danno o sofferenza a un'altra persona¹⁰³ (anche se, come osserva correttamente Jon Elster, alcune tipologie di colpa – come la 'colpa per essere sopravvissuti' o quella per eventi legati solo in via accidentale a

¹⁰⁰ Un tipo di personalità particolarmente fragile nell'impatto con la vergogna, perfino con le forme più superficiali di 'vergogna amorale' (su cui v. *infra*) è quella narcisistica (tipica di larga parte degli adolescenti di oggi): «la debolezza di Narciso consiste [...] nella sua dipendenza dal riconoscimento da parte del mondo in cui vive. Allorché Narciso non venga adeguatamente riconosciuto e apprezzato [...] ne soffre profondamente. Le ferite narcisistiche sono dolorosissime quando vengano sperimentate proprio da Narciso, che le avverte come mortificazioni e umiliazioni intollerabili; il dolore che sperimenta scende in profondità, producendo rabbia impotente e un micidiale progetto vendicativo. Quando è messo alla gogna, Narciso può diventare violento e molto cattivo [...], perché non è capace di identificarsi con le vittime del dolore che infligge per poter ristabilire la propria "bellezza"» (cfr. G. PIETROPOLLI CHARMET, *Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi*, Bari, 2008, p. 7; v. anche, in part., p. 83 ss.).

¹⁰¹ Cfr. BÉLPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 15; ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 31 s.; PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 58 ss. e 82 ss.; BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 43 ss.

¹⁰² Cfr. BATTACCHI, *op. cit.*, p. 51 ss. e 83 ss.; WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 106; TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 37 ss.; NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 244 ss.; ANOLLI, *op. cit.*, p. 38 ss.; PANDOLFI, *op. cit.*, p. 68 s.

¹⁰³ In particolare, BATTACCHI (*op. cit.*, p. 53-55) distingue tra un senso di colpa 'normativo' o 'etico', legato alla trasgressione di norme, e un senso di colpa 'empatico', collegato all'immedesimazione nella sofferenza e nelle emozioni della vittima, ammonendo, tuttavia, che tale distinzione non può ritenersi assoluta e che i due tipi di senso di colpa si presentano assai spesso congiunti. Un'altra distinzione può porsi in relazione alle diverse funzioni che il senso di colpa può esercitare: quella punitiva (che non implica un attivarsi nei confronti della vittima e può condurre il soggetto a chiudersi in se stesso e spesso a comportarsi in modo autolesionista nel tentativo di espiare) e quella riparativa, frequente nel senso di colpa empatico. Dall'incrocio di queste quattro tipologie si giunge all'identificazione di quattro forme del senso di colpa: «il soffrire per la trasgressione di una norma (senso di colpa normativo-punitivo), il rimorso per la sofferenza inflitta (empatico-punitivo), il partecipare alla sofferenza della vittima (empatico-riparativo), mentre la quarta forma, teoricamente possibile (normativo-riparativa), sembra ammissibile non come emozione, ma come comportamenti adottati per far fronte all'emozione e quindi susseguenti ad essa».

sé – sembrano confliggere con questa idea)¹⁰⁴. Questa emozione non è legata a uno sguardo esterno, a un senso di esposizione, bensì a una voce di rimprovero che sorge *dall'interno* della coscienza¹⁰⁵, in conseguenza di una *specifica condotta* tenuta dall'agente¹⁰⁶, in violazione di un divieto (o di un obbligo), e per questo la colpa è un'emozione essenzialmente orientata al passato e legata alla memoria, mentre la vergogna – con la sua componente di paura del giudizio altrui – appare maggiormente orientata al presente e al futuro¹⁰⁷.

Nella terminologia psicanalitica, la colpa consegue alla trasgressione di un comando del *Super Io*¹⁰⁸. Come tale, la colpa si caratterizza per un tratto più esclusivamente normativo, rispetto alla vergogna, e inerisce essenzialmente all'*agire* (e non all'essere) della persona. E proprio tale ultimo tratto spiega perché la colpa sia generalmente considerata tendenzialmente meno pericolosa, per la salute

¹⁰⁴ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 151. Un esempio del secondo tipo è quello di chi si senta in colpa perché, avendo invitato degli amici per il fine settimana, questi si sono trovati a subire il fastidio del maltempo, disagio né causato né prevedibile dal loro ospite: nessuna norma o principio morale è stato violato, né è rintracciabile un nesso causale reale, o una intenzionalità, rispetto all'evento negativo, eppure il sentimento di colpa fa parte della realtà psichica di molte persone in circostanze analoghe. Entrambe le tipologie di colpa sono riconducibili alla cosiddetta 'colpa onnipotente', tipicamente legata al narcisismo infantile, ma che permane (o ricompare, in particolare in seguito a traumi gravi, capaci di ingenerare nel soggetto un profondo senso di impotenza) in alcuni individui anche in età adulta, ed è in questi casi più comunemente definita 'colpa superumana', dal momento che implica l'irrazionale convinzione/aspirazione a un dominio sull'intera realtà (cfr. *ex plurimis* R.E. OPP-A.Y. SAMSON, *Taxonomy of Guilt for Combat Veterans*, in *Prof. Psychol. Res. & Practice*, 1989, p. 159 ss.; F. PETRELLA, *Le vicissitudini della colpa e la necessità di interpretarla*, in M. FRANCESCONI (a cura di), *L'interpretazione della colpa, la colpa dell'interpretazione*, Milano, 2005, p. 136).

¹⁰⁵ «Le esperienze più primitive della vergogna hanno a che fare con la vista e l'essere visto, mentre [...] la colpa affond[a] le sue radici nell'ascolto, il risuonare in se stessi della voce del giudizio; si tratta del sentimento morale della parola». Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 105.

¹⁰⁶ Con il *caveat* già esposto in precedenza (v. *supra* in nota): non mancano, infatti, i casi in cui la relazione causale tra il soggetto e la sofferenza non è reale, ma solo immaginaria, o in cui, pur essendo reale, l'offesa non è stata intenzionale, e in cui, ciò malgrado, insorge il senso di colpa. Per questo WILLIAMS (*op. cit.*, p. 109) precisa che, più in generale, mentre la vergogna «si rivolge a ciò che io sono», la colpa «riguarda ciò che è accaduto agli altri». V. anche BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 55 ss.; J.P. TANGNEY-J. STUEWIG-L. HAFEZ, *Shame, Guilt, and Remorse: Implications for Offender Populations*, in *Journ. For. Psych. & Psychology*, 2011, p. 707 s.

¹⁰⁷ Così TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 40.

¹⁰⁸ Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 69; BATTACCHI, *op. cit.*, p. 70 ss.

psichica, della vergogna: l'esperienza della colpa solitamente non mina (di per sé) l'immagine di sé e l'autostima della persona, e conduce tipicamente con sé il rimorso e il desiderio di scusarsi, di riparare e di riallacciare rapporti costruttivi; si usa dire che «la colpa è focale e si concentra come in un punto, la vergogna è estensiva e si espande come una macchia»¹⁰⁹.

In realtà, però, la moderna letteratura psicologica ci insegna non solo che anche il senso di colpa può presentarsi talora in forme altamente distruttive per l'equilibrio e la salute mentale del soggetto (e che, per converso, la vergogna è un fondamentale meccanismo di autoregolazione psichica¹¹⁰ che può anche trovare espressione in un positivo tentativo di migliorarsi, per rendersi 'degni' del proprio Sé Ideale)¹¹¹, ma anche che queste due emozioni tendono, nella concreta

¹⁰⁹ Cfr. TAGLIAPIETRA, *op. cit.*, p. 38. Su questa linea v. anche TANGNEY-STUEWIG-HAFEZ, *Shame, Guilt, and Remorse*, cit., p. 709 ss., e letteratura ivi citata.

¹¹⁰ «La vergogna [...] è un affetto necessario alla costruzione del Sé e al suo mantenimento, Sé che nasce e si sviluppa, ormai lo sappiamo, in un campo intersoggettivo. Essa è del pari indispensabile al mantenimento della nostra integrità e valore nonché di una buona capacità critica nei confronti di se stessi e delle proprie condotte e in particolare alla capacità di nutrire dei dubbi costruttivi su noi stessi e di modificarci. [...] Tale affetto ci abitua [...], insieme alla possibilità di tollerare la colpa e di pensare la riparazione, a renderci via via capaci di affrontare e tollerare una certa quota di sana depressione e soprattutto di operare un contenimento delle spinte inflazionistiche del narcisismo di stampo megalomane primitivo. Sono dunque affetti che costituiscono il terreno di coltura irrinunciabile perché si generi e si conservi il pensiero, massima espressione, insieme alle emozioni, della vita psichica. [Essi inoltre] sono il fondamento della intersoggettività e della regolazione della distanza intersoggettiva e sono dunque irrinunciabili nella costituzione e nel mantenimento della rete dei rapporti interpersonali e sociali». Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 46 s. V. anche BATTACCHI, *op. cit.*, p. 41 ss.

¹¹¹ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 106; BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 109; TURNATURI, *Vergogna*, cit., p. 138 ss.; v. anche G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010, p. 69 s.: «La caratteristica della vergogna, come di altri sentimenti, è di essere un segnale. La capacità di provarla costituisce un fondamentale meccanismo di salute morale, allo stesso modo in cui un dolore fisiologico è un meccanismo che mira a garantire la salute fisica minacciata. Il dolore è un sintomo che serve a segnalare l'esistenza di una patologia, in modo che sia possibile contrastarla con le opportune terapie. Se una persona non riesce a provare dolore, si accorgerà troppo tardi di essere malata. E lo stesso accade per la vergogna. [...] Chi non è in grado di provarla – siano singoli o collettività più o meno vaste – rischia di scoprire troppo tardi di avere contratto una grave malattia morale. [...] Le esperienze vergognose, quando vengono accettate, accrescono la consapevolezza e la capacità di miglioramento, e costituiscono pertanto fattori di crescita. [...] La vergogna può permettere a chi la prova di migliorare se stesso, di rifondarsi. Quando invece le esperienze che portano alla vergo-

vita psichica delle persone, a presentarsi, per lo più, strettamente intrecciate¹¹², poiché una stessa azione trasgressiva di un dovere riconosciuto come vincolante dall'individuo genera normalmente (sebbene in misura diversa a seconda delle persone, delle culture e delle circostanze) sia un senso di colpa, sia un senso di vergogna¹¹³; è stato, inoltre, rilevato come esistano meccanismi psichici di trasformazione della vergogna in colpa, cui comunemente e in modo del tutto inconsapevole le persone ricorrono per difendersi efficacemente dagli effetti più negativi della vergogna¹¹⁴.

A un livello più generale, sia la vergogna sia la colpa appartengono alla famiglia delle emozioni 'autoconsapevoli'¹¹⁵, poiché entrambe riguardano il rapporto con il proprio Sé (rispettivamente, come si è accennato, con il Super Io, nel caso della colpa, e con il proprio Sé Ideale, nel caso della vergogna). Come tali, entrambe sono emozioni sociali¹¹⁶, ovvero strettamente legate all'interazione con gli altri. La psicologia sociale – e in particolare il filone dell'interazionismo simboli-

gna vengono negate o rimosse, provocano lo sviluppo di meccanismi difensivi che isolano progressivamente dall'esterno, inducono a respingere ogni elemento dissonante rispetto alla propria patologica visione del mondo, e così attenuano il principio di realtà fino ad abolirlo del tutto. La capacità di provare vergogna decade con la decadenza della civilizzazione. E la mancanza della vergogna accelera questa decadenza, perché la capacità di provare vergogna (individuale e collettiva) è un elemento fondativo di tutte le aggregazioni sociali».

¹¹² Cfr. ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 37.

¹¹³ Gli studi che hanno cercato di individuare precise tipologie di situazioni generative, rispettivamente, di colpa o di vergogna non hanno prodotto risultati significativi, dal momento che lo stesso tipo di circostanze sembra indurre in individui diversi indifferentemente (prevalente) colpa o (prevalente) vergogna; al più può essere affermato che, mentre la colpa appare più strettamente legata a ciò che viene percepito come una trasgressione 'morale', la vergogna sembra presentare un perimetro più ampio, ricollegandosi sia a trasgressioni di natura 'morale', sia a 'fallimenti' privi di tali implicazioni. Cfr. TANGNEY-STUEWIG-HAFEZ, *op. cit.*, p. 706 s., ove anche altri riferimenti bibliografici.

¹¹⁴ Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 81; RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 47.

¹¹⁵ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 149; ANOLLI, *op. cit.*, p. 33 ss.; BATTACCHI, *op. cit.*, p. 31; PANDOLFI, *op. cit.*, p. 13; BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 16; TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 37.

¹¹⁶ Cfr. ANOLLI, *op. cit.*, p. 34 ss.: la socialità costituisce una doppia caratterizzazione di queste emozioni, che da un lato sono 'sociali' in quanto sono l'esito di un processo di socializzazione e si producono esclusivamente in un contesto di relazione sociale, e dall'altro sono 'sociali' in quanto presiedono alla regolazione dei rapporti sociali e hanno un effetto immediato e concreto sulle reti dei rapporti sociali dell'individuo. Cfr. altresì BELPOLITI, *op. cit.*, p. 15; BATTACCHI, *op. cit.*, p. 31.

co¹¹⁷ – ci ha ormai da tempo abituati all'idea che caratteristica preci-

¹¹⁷ Secondo l'impostazione interazionistica, riconducibile alle lezioni di G.H. MEAD (*Mente, sé e società*, Milano, 2010, *passim*, in part. p. 113 ss., 203 ss. e 347 ss.) e all'opera di sistematizzazione e rielaborazione di H. BLUMER (*Interazionismo simbolico*, Bologna, 2008, *passim*, in part. p. 33 ss.), la realtà in cui ciascun essere umano opera è una 'realtà simbolica', ovvero una realtà che l'individuo stesso dota di senso mediante la creazione e l'apprendimento di significati nella continua interazione sociale con altri. I significati condivisi dai componenti di una medesima comunità devono essere identici per ogni soggetto dell'interazione, affinché la comunicazione e la cooperazione siano possibili ed efficaci. Tale uniformità di significati o 'mondi simbolici' è assicurata dalla capacità, propria della mente umana, di assumere il ruolo altrui, e dalla conseguente, successiva stratificazione dell'autorità del gruppo nel proprio *Self*. Questo *Self* (*Sé*) non è presente nell'individuo fin dalla sua nascita, ma fin dalle primissime interazioni sociali inizia a formarsi, ed è il prodotto delle attività sociali della persona, in continua evoluzione. Il suo tratto caratterizzante è la riflessività, ossia la capacità di essere soggetto e insieme oggetto, di essere contemporaneamente sguardo che osserva e si osserva. Ciascuno di noi, per potersi guardare, deve, in un certo senso, 'uscire da sé' e contemplare se stesso dal punto di vista di un altro (un'idea ricorrente anche nella filosofia contemporanea: si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, MELCHIORRE, *Corpo e persona*, cit., p. 1 ss.) – individuo o gruppo – di cui assume il ruolo. La riflessività, dunque, consiste nella capacità di ogni essere umano di agire verso se stesso come gli altri agiscono verso di lui, che permette a ciascun individuo di prevedere la reazione del *partner* dell'interazione in risposta al proprio gesto significativo, e adattare quindi la propria linea di condotta. Si tratta di un tipo di relazione circolare (sul complesso concetto di 'causalità circolare' o 'cibernetica' si rinvia, per brevità, oltre che alla fondamentale opera di G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, Milano, 1976, in part. p. 363 ss. e 435 ss., a FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 374 e 426 ss., e a G. PONTI-I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, Milano, 2008, p. 22 s., ove anche ulteriori riferimenti bibliografici), per cui il soggetto, modificando l'ambiente sociale, a sua volta ne risulta modificato. Il *Self*, quindi, può essere compreso secondo due angolazioni, differenti ma complementari: come conversazione tra *I* e *Me*, e come assunzione di atteggiamento. Nella prima accezione, il *Self* consiste in una 'conversazione' tra l'Io (*I*), che rappresenta l'impulso ad agire, e il Me (*Me*), che rappresenta le aspettative degli altri rispetto alle nostre azioni, enucleate e interiorizzate nel corso delle interazioni sociali. Nella seconda accezione, il *Self* è visto nell'atto di essere plasmato dalla continua assunzione di ruolo che consente al soggetto un'incessante attività di anticipazione della reazione altrui e di adattamento della propria condotta, resa possibile dall'uso di un comune linguaggio significativo. Il *Self* può anche essere compreso sia come processo, sia come oggetto. Come processo, esso opera in due fasi: dapprima il soggetto assume il ruolo dei *partners* con cui sta interagendo, e indica a se stesso, da (quello che ritiene essere) il loro punto di vista, il significato della loro condotta, quindi, sulla base della propria definizione della situazione – nella quale lo soccorre l'Altro *Generalizzato*, ovvero quel gruppo astratto che si è venuto plasmando nel tempo, attraverso le interazioni sociali, e di cui si assume il ruolo per sapere come comportarsi – decide la sua linea di condotta. Come oggetto, il *Self* può essere sinteticamente definito l'immagine che ciascuno ha di se stesso. Per l'introduzione, in questo

pua della mente umana sia quella di costituirsi attraverso una costante interazione con l'altro, in cui il Sé (*Self*) dell'individuo è il frutto (in perpetua evoluzione) di un costante processo 'dialogico' tra gli impulsi soggettivi (*I*) e le reazioni (attuali o attese) dei *partners* dell'interazione (rispetto ai quali la mente umana possiede un'intrinseca capacità di immedesimazione), portatrici sia di immagini riflesse dell'individuo stesso (in assenza delle quali non potrebbe neppure avere consapevolezza di sé), sia di aspettative normative (*Altro Generalizzato*).

Senza addentrarsi nei dettagli di questa ricca e complessa prospettiva teorica, appare indubbiamente coerente con essa (e abbastanza intuitiva per chi abbia vocazione all'introspezione) l'idea che l'essere umano possa sviluppare la capacità di provare emozioni come la vergogna¹¹⁸ o la colpa solo nell'interazione con gli altri, attraverso l'interiorizzazione di precise pretese normative e delle figure portatrici delle stesse¹¹⁹. È proprio la presenza, al di sotto dello strato di consapevolezza cosciente, di tali figure interiorizzate a rendere possibile l'esperienza, comune a tutti noi, del senso di colpa anche nei confronti di 'vittime' non solo fisicamente assenti, ma addirittura non identificabili individualmente, o perfino 'astratte' e impersonali (come quando ci si sente in colpa semplicemente per aver trasgredito un dovere morale o religioso, senza che questo abbia comportato ricadute negative sul piano concreto); così come è tale interiorizzazione a rendere possibile l'esperienza, altrettanto comune, della vergogna 'anticipata'

schema, dell'ulteriore elemento della 'comunità fantasma' si rinvia alle opere già citate di L. ATHENS (v. *supra* in nota). Per ulteriori approfondimenti e citazioni bibliografiche si rinvia a CERETTI-NATALI, *Cosmologie violente*, cit., p. 101 ss.

¹¹⁸ Si veda anche la descrizione della 'struttura' della vergogna fatta da SARTRE (*L'essere e il nulla*, cit., p. 345): «La vergogna è apprensione unitaria di tre dimensioni: "io ho vergogna di me di fronte ad altri"».

¹¹⁹ «L'affetto della vergogna, in quanto vissuto che accompagna la percezione e l'apprezzamento-non apprezzamento proprio e altrui, è fattore fondamentale che presiede allo sviluppo del Sé e di una sua rappresentazione coesa, articolata e dinamica. [...] La vergogna è infatti un affetto inerente all'autopercezione, autoosservazione e autovalutazione, in quanto sguardo interiorizzato dell'altro. [...] È inoltre legata alla dinamica tra percezione e valutazione del Sé anche in termini di confronto con l'Ideale del Sé. [...] È fondamentale nella costruzione dell'intersoggettività che sempre più ora riconosciamo come consustanziale al Sé e alla regolazione, funzionale per ciascuno, della distanza intersoggettiva. Da questo punto di vista la vergogna è uno strumento irrinunciabile, al pari del senso di colpa, ma [...] ancor più, nelle relazioni interpersonali e come guida al nostro stare al mondo in un contesto sociale. [...] Essa è fondamentale nelle dinamiche della famiglia, dei gruppi di lavoro e studio, delle istituzioni e più in generale della collettività». Cfr. PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 13.

(o pudore), al pensiero di poter essere mai indotti a tenere una condotta disdicevole, o della vergogna 'solitaria', per violazioni cui nessuno ha assistito, anche quando si abbia la certezza che siano destinate a rimanere segrete¹²⁰.

La differenza tra le due emozioni consiste semplicemente nel fatto che, nel caso della vergogna, la figura interiorizzata è un *osservatore* o un *testimone*, mentre nella colpa la figura interiorizzata è una *vittima* o una persona in grado di statuire un obbligo (e dunque un qualche tipo di *autorità*)¹²¹; è quindi autoevidente come le due emozioni possano agevolmente presentarsi intrecciate in pratica, ogni volta che tali ruoli si assommino nell'oggetto (reale o preconizzato) dell'azione.

Sul piano della valenza morale, poi, la differenza essenziale tra queste due emozioni viene comunemente individuata (in particolare sulla scorta dell'etica kantiana) nel fatto che, mentre la colpa sarebbe moralmente autosufficiente, la vergogna sarebbe intrinsecamente inferiore in quanto eteronoma, proprio perché implicante un riferimento (conscio o inconscio) al giudizio di altri¹²².

Come è stato fatto rilevare, tuttavia, *sia* nella colpa *sia* nella vergogna morale il soggetto si confronta, sebbene in modo diverso, con pretese normative originariamente esterne e interiorizzate¹²³, come si

¹²⁰ V. anche WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 98 ss.

¹²¹ Cfr. in part. WILLIAMS, *op. cit.*, p. 199. Così anche RIGOTTI, *op. cit.*, p. 45.

¹²² Il riferimento principale è, naturalmente, a I. KANT, *Critica della ragion pratica*, Bari, 1997, p. 71 (I, 1, §8, 58-59). Per la critica di tale impostazione cfr. WILLIAMS, *op. cit.*, p. 94; RIGOTTI, *op. cit.*, p. 34; APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 157 ss. Naturalmente non si tratta di una posizione universalmente condivisa: ad es. MARTHA NUSSBAUM (*Nascondere l'umanità*, cit., p. 244 ss.), pur riconoscendo l'esistenza di forme adulte e costruttive di vergogna, sostiene comunque la superiorità – morale ma, prima ancora, sociale e politica – della colpa. Tale superiorità discenderebbe da un'intrinseca attitudine della colpa a riconoscere i diritti degli altri, dal momento che «si genera nella percezione da parte del bambino che i propri desideri aggressivi abbiano causato del male ad un'altra persona che non merita di essere punita». In questo senso, la colpa, a differenza della vergogna, risulterebbe intimamente legata «all'accettazione delle esigenze morali e alla limitazione delle proprie stesse esigenze a favore dei diritti degli altri» e quindi anche alla riparazione del male commesso. Quindi, anche se «una vergogna di tipo specifico e limitato può essere costruttiva, motivando il perseguimento di ideali importanti, all'interno di un contesto in cui si è già rinunciato alle esigenze del narcisismo», essa viene comunque ritenuta, proprio in ragione dei suoi *originari* legami con quest'ultimo, maggiormente pericolosa per lo sviluppo psichico e morale rispetto alla colpa. In senso affine si pronuncia ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 38 ss.

¹²³ «È un errore [...] supporre che ci siano solo due opzioni: che l'altro nel pensiero etico debba essere un individuo identificabile o un rappresentante di co-

è visto, nell'interazione con altri, ed è oltremodo frequente che le due emozioni si presentino unite nella vita di tutti i giorni. Come ha acutamente fatto rilevare Williams, «le strutture della vergogna contengono la possibilità di controllare e imparare dalla colpa, poiché forniscono una concezione dell'identità etica di un individuo in relazione alla quale la colpa può avere senso. La vergogna può comprendere la colpa, mentre la colpa non può comprendere se stessa»¹²⁴.

E malgrado i Greci (in particolare in epoca omerica) non possedessero un diretto equivalente terminologico della nostra 'colpa'¹²⁵, ciò non implica «che tale società non fosse in grado di riconoscere ognuna delle reazioni che associamo alla colpa», ma semplicemente che «non faceva di queste reazioni quelle cose specifiche che sono divenute una volta che sono state indipendentemente riconosciute come colpa». Tuttavia la concezione dei Greci arcaici, che «colloca (qualcosa come) la colpa all'interno di (qualcosa come) la vergogna» può avere anche per noi un grande valore euristico, aiutandoci a comprendere meglio la complessa relazione che intercorre tra colpa e vergogna, poiché, generalmente, «ciò che ho fatto da un lato riguarda ciò che è accaduto agli altri, dall'altro ciò che io sono»¹²⁶.

Proprio per questo, come è stato osservato, la vergogna in quanto tale non implica necessariamente un effetto 'paralizzante' – il quale è tipico di forme di vergogna legate a uno stigma imposto dall'esterno o totalmente (e narcisisticamente) autocentrate, in genere risultanti in reazioni psichiche negative di risentimento o depressione, potenzialmente distruttive e/o autodistruttive – che 'congeli' l'immagine di sé al momento e alla percezione della propria inadeguatezza e prevenga qualsiasi volontà di riscatto e cambiamento. Essa può, anzi, anche «ravvivare la nostra umanità, funzionare come richiamo emozionale a noi stessi, per riprendere il cammino insieme agli altri», segnalandoci l'intrinseca *relazionalità* di cui è intessuta l'*individualità* di

loro che mi sono vicini, oppure che sia solo l'eco della mia solitaria voce morale. Queste alternative tralasciano gran parte della sostanza della vita etica reale. L'altro interiorizzato è senza dubbio astratto, generalizzato e idealizzato, ma egli è potenzialmente qualcuno piuttosto che nessuno, ed è qualcuno diverso da me. Egli può rappresentare il centro di reali attese sociali, di come vivrò se agisco in un modo piuttosto che in un altro, di come le mie azioni e reazioni modificheranno le mie relazioni con il mondo intorno a me». Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 101.

¹²⁴ Cfr. WILLIAMS, *op. cit.*, p. 110.

¹²⁵ Così ADKINS, *La morale dei Greci*, cit., p. 71 ss.; WILLIAMS, *op. cit.*, p. 105.

¹²⁶ Cfr. WILLIAMS, *op. cit.*, pp. 107-109.

ciascuno di noi e richiamandoci quindi, in modo attivo, responsabile e trasformativo, «al nostro ineliminabile *essere con*»¹²⁷.

È stato inoltre suggerito che, sempre sul piano morale, risulti molto più facile sfuggire all'effetto regolatore e autocensorio della colpa che non a quello della vergogna. Questo perché «a differenza di quanto accade per la colpa, non possiamo agevolmente evitare il senso di vergogna grazie a 'manovre' autoingannatorie» quali, ad esempio, «l'autoinganno circa lo stato mentale all'origine della nostra condotta» o «l'autoinganno circa il processo causale che ha prodotto le conseguenze della nostra azione»¹²⁸. Mentre tali 'stratagemmi' risultano abbastanza agevolmente attuabili in relazione alla colpa, come dimostrano gli studi di psicologia sociale in tema di «disimpegno morale»¹²⁹ (che identificano proprio nell'impiego, conscio o inconscio ma comunque oltremodo diffuso e immediatamente 'efficace', di tecniche di razionalizzazione, o 'neutralizzazione'¹³⁰ che dir si voglia, un potente fattore *criminogeno* anche rispetto a individui perfettamente socializzati, giacché «la colpa [...] spesso rinvia agli antecedenti, come pure alle conseguenze, del proprio comportamento», essendo in genere legata alla «percezione che l'azione abbia prodotto una conse-

¹²⁷ Cfr. TURNATURI, *Vergogna*, cit., p. 132 ss. (citazione testuale a p. 133).

¹²⁸ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 154.

¹²⁹ Cfr. A. BANDURA, *Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities*, in *Personality & Soc. Psych. Rev.*, 1999, p. 193 ss.; ID., *Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency*, in *Journ. Moral Edu.*, 2002, p. 101 ss.; A. BANDURA-C. BARBARANELLI-G.V. CAPRARA-C. PASTORELLI, *Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency*, in *Journ. Personality & Soc. Psych.*, 1996, p. 364 ss. Si noti che tra tali tecniche di 'disimpegno morale', in grado di 'sterilizzare' la percezione della portata moralmente riprovevole delle proprie azioni, rientrano appunto una serie di razionalizzazioni legate alle intenzioni dell'agente o al 'peso' da attribuire alla sua personale decisione nella determinazione all'azione – il richiamo a doveri morali asseritamente 'superiori', l'attribuzione della responsabilità ad 'autorità' superiori o la sua parcellizzazione tra una pluralità indistinta di agenti – e altre legate invece alla ridefinizione delle conseguenze della condotta – quali la disumanizzazione delle persone affette dalla stessa, la negazione o ridimensionamento dell'effettiva entità di tali conseguenze, la svalutazione comparativa della gravità del proprio comportamento (in rapporto a quello, 'ben più immorale', di altri) o anche l'uso di un linguaggio eufemistico che 'sterilizzi' la valenza morale negativa delle proprie azioni.

¹³⁰ Termine più comunemente utilizzato in criminologia e risalente a G.M. SYKES-D. MATZA, *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in *Am. Soc. Rev.*, 1957, p. 664 ss.; EAD., *Juvenile Delinquency and Subterranean Values*, in *Am. Soc. Rev.*, 1961, p. 712 ss.; D. MATZA, *Delinquency and Drift*, New York, 1964; ID., *Come si diventa devianti*, Bologna, 1976.

guenza negativa che era prevista o prevedibile»¹³¹), lo stesso non si può dire della vergogna. Questa, infatti, «è tipicamente prodotta da un comportamento, indipendentemente dalla disposizione mentale alla sua origine e dalle sue conseguenze pratiche»; ed «è difficile negare un comportamento». Dunque, «poiché evitare la vergogna non si può ottenere imboccando la più agevole strada dell'autoinganno, occorrerà intraprendere un più arduo percorso di modifica del proprio comportamento»¹³².

Del resto, a ben guardare, quando Hannah Arendt presenta la 'morale socratica' come «ultimo bastione della condotta morale» in tempi di crisi estrema, quando cioè la morale corrente (qui intesa in senso etimologico, come portato dei *mores* contingenti di un determinato contesto sociale e politico) non solo consente, ma addirittura induce e incoraggia comportamenti contrari al rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di una parte dell'umanità, la filosofa fa riferimento a un'attività della coscienza e a un processo mentale che consiste non solo in un movimento riflessivo del pensiero, che, se «non ci dice» (né può dirci) «che cosa fare, [...] ci previene semmai dal fare talune cose, anche qualora queste vengano fatte da tutti coloro che ci circondano», ma anche, fondamentalmente, a quel confronto con il proprio Sé Ideale che è alla base dell'emozione della vergogna – in questo caso di una vergogna morale, anticipata, solitaria, di un 'pudore di fare il male'. È questo il senso della raccomandazione socratica, «esclusivamente negativa», secondo cui è «meglio essere in conflitto col mondo intero che essere in conflitto con se stessi», che nasce dalla consapevolezza che «io non posso fare certe cose, poiché facendole so che non potrei più vivere con me stesso»¹³³. Infatti, «anche se sono uno solo, io non sono uno solo, ho un io e sono sempre in rapporto con il mio proprio io. [...] Parlo a me stesso, non sono soltanto cosciente di me stesso. E in tal senso, benché io sia uno solo, io sono anche due-in-uno. E può esserci armonia o disarmonia con l'io. Se non sono d'accordo con altra gente, posso alzare i tacchi e svignarmela; ma non posso svignarmela da me stesso [...]. Ecco perché allora è meglio patire il male che farlo: perché se facessi il male, *sarei condannato a vivere insieme a un malfattore per il resto dei miei giorni*»¹³⁴.

¹³¹ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 154.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ Cfr. H. ARENDT, *Alcune questioni di filosofia morale*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, Torino, 2004, pp. 83 e 89.

¹³⁴ *Ibi*, p. 77. Altrove nello stesso saggio (v. in part. p. 56 s.) la filosofa ricorda

Le considerazioni appena esposte non implicano, naturalmente, che «la funzione etica svolta dalla vergogna nel mondo antico» non «facesse riferimento ad alcuni valori che non condividiamo» e che uno specifico codice d'onore¹³⁵, incorporato nell'identità di un individuo, non possa presentare tratti negativi, irrazionali e pericolosi (come si vedrà, ad es., parlando dell'«etica cavalleresca» o del problema dell'onore di genere), ma semplicemente che «la vergogna continua a svolgere anche per noi, come per i greci, compiti essenziali. Fornendo, attraverso le emozioni, il senso di chi uno sia e di che cosa speri di essere, essa media tra azione, carattere e risultato, e anche tra le esigenze etiche e il resto della vita»¹³⁶, sicché lo stesso onore, è stato osservato, può ancora oggi avere rilevanza sociale e politica nelle moderne società democratiche e «affrontare la sfida morale», perché, come la vergogna, intrinsecamente capace di «affrancarsi dalla sua dipendenza da forme di gerarchia moralmente riprovevoli»¹³⁷.

Se alla nostra coscienza morale moderna la colpa sembra un'emozione morale più 'pura' e più 'trasparente' della 'eteronoma' vergogna, questo è probabilmente dovuto al fatto che si tratta di un affetto psichico più circoscritto e isolato, nelle sue manifestazioni, rispetto alla complessiva immagine di sé¹³⁸, di quanto non lo sia la vergogna. Il suo manifestarsi lascia, quindi, in ombra tutto il percorso formativo della coscienza etica dell'individuo (e dei suoi contenuti), spingendo a rimuovere dalla propria consapevolezza quell'«altro interiorizzato» in assenza del quale pure, con ogni evidenza, non esisterebbe possibilità di coscienza morale¹³⁹.

anche come la stessa etica kantiana prenda a «norma di riferimento» non la «bonarietà o mansuetudine», bensì la «dignità della persona»; non «l'amore del prossimo o di se stessi, bensì il *rispetto di se stessi*»: l'essere umano morale, cioè, «non deve contraddire se stesso, facendo eccezioni solo per sé, e non deve porsi in una situazione in cui sia indotto a *disprezzarsi*» (corsivi nostri, qui e nella citazione nel corpo del testo). Sul tema si tornerà nel capitolo quinto.

¹³⁵ Anche PANDOLFI (*La vergogna*, cit., p. 53) sottolinea come la vergogna presenti elementi cognitivi più pregnanti e sia maggiormente intrisa di elementi culturali rispetto ad altri affetti relativamente più semplici, come ad es. ansia, rabbia o piacere. In tema si veda anche, diffusamente, APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., *passim*, in part. p. 3 ss.

¹³⁶ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 117 s.

¹³⁷ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 153 ss. (citazione testuale a p. 165).

¹³⁸ Si veda anche RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 46.

¹³⁹ Cfr. WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 110 ss. Con particolare riferimento alla cultura omerica, l'Autore osserva, inoltre, che «i greci non isolano una concezione privilegiata della colpa morale, ma collocano all'interno di una più

In realtà, già dalla fine del V sec. a.C. gli stessi Greci distinguevano tra una vergogna semplicemente correlata all'opinione pubblica e una vergogna espressiva di una personale convinzione interiore¹⁴⁰; e nel IV sec. a.C., come si è già ricordato, Aristotele, nell'*Etica Nicomachea*, parallelamente riconosceva nella *timè* non solamente un profilo esteriore, di onore tributato al soggetto dagli altri, ma (in particolare nell'individuo che potesse definirsi magnanimo) anche un onore riferito all'intima consapevolezza della propria virtù¹⁴¹. E sempre Aristotele, nella *Retorica*, esordiva, nella sua descrizione della vergogna come passione (*aischyne*), definendola «una forma di sofferenza o di sconvolgimento *relativa ad azioni colpevoli*, presenti, passate o future, che portano disonore», e definendo il suo contrario, l'impudenza (*anaischyntia*), come «una forma di disprezzo e di indifferenza nei confronti delle stesse cose»¹⁴².

ampia concezione della vergogna le strutture sociali e psicologiche vicine a ciò che chiamiamo "colpa". In tal modo essi danno prova, ancora una volta, di realismo, di sincerità e di una benefica trascuratezza».

¹⁴⁰ Cfr. WILLIAMS, *op. cit.*, p. 111 ss., anche per precisi riferimenti ad Autori antichi.

¹⁴¹ In quest'opera Aristotele si interessa anche dell'*aidòs*, classificandolo come una 'passione' e non come una disposizione morale (virtù). Il pudore viene definito come «una specie di paura del disonore», che «produce effetti molto simili a quelli della paura di fronte ai pericoli: infatti, coloro che si vergognano arrossiscono, mentre quelli che temono la morte impallidiscono. Dunque, entrambi hanno manifestamente carattere fisico [...], il che, si pensa, è tipico più della passione che non della disposizione morale». Il filosofo prosegue osservando come il pudore sia comunque degno di lode, sia pure non a ogni età, ma solo nei giovani, dal momento che «nessuno loderebbe un uomo maturo per il fatto che è sensibile alla vergogna: noi pensiamo, infatti, che un uomo maturo non dovrebbe fare nulla di cui si debba vergognare. Infatti, la vergogna non è tipica dell'uomo virtuoso, se è vero che essa nasce per effetto delle cattive azioni [...]; se poi alcune azioni sono brutte veramente ed altre lo sono solo secondo l'opinione della gente, non fa alcuna differenza: non si devono commettere né le une né le altre [...]. Invece, è proprio dell'uomo dappoco avere una natura tale da commettere qualche azione vergognosa». Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, cit., p. 185 (IV, 9, 1128b, 10-30).

¹⁴² Cfr. ARISTOTELE, *Retorica*, Milano, 1996, p. 177 ss. (1383b-1385a). È interessante osservare come, nel prosieguo della trattazione dedicata a questa passione, il filosofo presenta la stessa commistione di componenti esteriori e interiori, morali e sociali che si è già avuto modo di notare in precedenza: «Se la definizione di vergogna è corretta, necessariamente gli uomini si vergogneranno di colpe tali da sembrare turpi, sia per loro stessi che per le persone di cui si danno pensiero: di questo genere sono tutte quelle effetto di un vizio [...]. E oltre a tutto ciò, è vergognoso non aver parte nelle azioni onorevoli cui prendono parte tutti, oppure tutte le persone di condizione pari alla nostra, o la maggior parte di esse – con persone di condizione pari alla nostra intendo quelli che appartengono allo stesso popolo,

Nella letteratura contemporanea, del resto, si tende ormai a distinguere tra un tipo di vergogna ‘adulta’¹⁴³ o ‘morale’¹⁴⁴, collegata alla delusione di istanze normative in senso stretto, interiorizzate dal soggetto¹⁴⁵, e che quindi tipicamente non necessita, per il suo manifestarsi, della presenza fisica di un osservatore/censore esterno, e una vergogna ‘amorale’¹⁴⁶, correlata semplicemente al fallimento (pubbli-

i concittadini, i coetanei, i congiunti e, in generale, i nostri eguali – poiché è vergognoso, ad esempio, non possedere lo stesso livello di educazione, e lo stesso per le altre cose. Tutte queste condizioni sono poi fonte di maggior vergogna se sembrano da imputare a noi stessi, perché in tal caso derivano piuttosto da un difetto, se risultiamo noi i responsabili delle nostre colpe passate, presenti o future. Gli uomini provano inoltre vergogna quando subiscono, hanno subito o stanno per subire cose che comportano ignominia e biasimo. [...] Dal momento che la vergogna è una forma di prefigurazione di ignominia, in funzione di quest’ultima e non delle sue conseguenze, e che nessuno si preoccupa dell’opinione se non a causa delle persone che hanno tale opinione, necessariamente ci si vergognerà di fronte a coloro di cui si tiene conto. [...] La gente si vergogna maggiormente di ciò che avviene davanti agli occhi di tutti e alla luce del sole».

¹⁴³ Cfr. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 65: «la vergogna non si produce solo in relazione a una sanzione esteriore, alla possibilità che l’inadeguatezza, o la violazione, dell’individuo si manifesti con evidenza: è un’emozione adulta, implica un giudizio su se stessi. Non si esprime solo nel *cosa penseranno di me*, ma, anzitutto, nel *come mi sono ridotto*. La vergogna adulta è dunque collegata alla perdita dell’autostima prima ancora che alla stima degli altri, alla violazione di un codice etico ed estetico interiore prima ancora che sociale».

¹⁴⁴ La vergogna morale può essere definita un’emozione complessa, in cui si mescolano il senso di colpa per la trasgressione e la vergogna derivante dall’essere stati ‘smascherati’ dalla propria condotta, anche solo a se stessi, come inaffidabili, deboli, meschini, inadeguati: v. tra i molti BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 36; BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 30. Anche NUSSBAUM (*Nascondere l’umanità*, cit., p. 244), nel constatare l’esistenza di questo tipo di vergogna, ne riconosce il valore eticamente e socialmente positivo.

¹⁴⁵ «La vergogna che proviamo al solo pensiero di non compier[*e qualcosa che avvertiamo come un dovere*], quasi un tradimento nei confronti di quelle che chiamiamo “le ragioni della nostra vita”, [è] un tradimento nei confronti di noi stessi, della persona che siamo – o più plausibilmente che vogliamo essere. Ma cosa sono questa vergogna, questo senso di tradimento, se non il modo in cui si manifesta la nostra adesione ai valori che motivano le nostre decisioni, e in definitiva quindi a quello che abbiamo fatto di noi stessi, quello che ancora possiamo e vogliamo farne. In una parola, la nostra identità e sostanza morale». Cfr. R. DE MONTICELLI, *La questione morale*, Milano, 2010, p. 139 s.

¹⁴⁶ Questa forma di vergogna si caratterizza, tra l’altro, per una maggiore superficialità (tanto che spesso, specie dagli autori di lingua anglosassone, per cui il termine *shame* possiede una tendenziale colorazione morale, viene definita piuttosto come ‘imbarazzo’), giungendo raramente a intaccare in modo significativo l’immagine di sé della persona, e per questo motivo è anche definita ‘vergogna sulla pelle’. Si tratta di un’emozione che si presenta per lo più in correlazione con

co) nel conformarsi a *standard* e aspettative sociali, per lo più collegati a uno status (performativi)¹⁴⁷; e non vi è dubbio che anche la prima (a differenza della seconda), proprio come la colpa, appartenga a pieno titolo alla famiglia delle c.d. 'emozioni morali'¹⁴⁸.

Sembra, dunque, di poter concludere che la stessa vergogna (e dunque anche, necessariamente, il suo contrario, l'onore), per lo meno in alcune sue forme di manifestazione, abbia (e avesse già nella cultura greca) un forte valore normativo intrinseco¹⁴⁹, comparabile a quello

un'organizzazione di tipo narcisistico della personalità. Cfr. in argomento BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 18 ss.; PANDOLFI, *La vergogna*, cit., pp. 9 s., 80 s. e 88 ss.; BATTACCHI, *Vergogna e senso di colpa*, cit., p. 36 s.

¹⁴⁷ Osserva BELPOLITI (*op. cit.*, p. 29) che oggi, molto più che in passato, «ci si vergogna di vergognarsi, poiché questo richiama l'attenzione di tutti sull'unica cosa che si vuole nascondere: l'insuccesso». In senso affine, seppure con terminologia diversa, TURNATURI, *Vergogna*, cit., p. 18 ss.

¹⁴⁸ Per 'emozioni morali' si intendono quelle che «presentano una relazione con gli interessi o il benessere della società nel suo complesso o almeno di persone diverse dall'agente»; vengono normalmente fatte rientrare in questa famiglia le emozioni comportanti una condanna di altri (avversione, rabbia, disgusto), le emozioni autoconsapevoli (vergogna, imbarazzo, colpa), le emozioni incentrate sulla sofferenza altrui (compassione) e quelle correlate alla valutazione positiva dell'altro (gratitudine, ammirazione). Cfr. J. HAIDT, *The Moral Emotions*, in R.J. DAVIDSON-K.R. SCHERER-H.H. GOLDSMITH (eds.), *Handbook of Affective Sciences*, Oxford, 2003, p. 852 ss. Un'altra possibile definizione descrive le emozioni morali come quelle «che, più di altre, sono sensibili alla violazione delle norme e sono collegate con il senso del peccato, con una condizione di indebitamento nei confronti di altri, con la perdita della propria autostima e della propria immagine, nonché con un bisogno di espiazione». Cfr. ANOLLI, *La vergogna*, cit., p. 36. Si vedano anche BATTACCHI, *op. cit.*, p. 83; TAGLIAPIETRA, *op. cit.*, p. 37; PANDOLFI, *op. cit.*, p. 14.

¹⁴⁹ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 47 s.: «L'emozione della vergogna vissuta come perdita dell'onore e perdita della faccia ha un ruolo positivo nella reazione a un'azione disonesta perché diventa indizio della valutazione etica di una situazione. Il vergognarsi di un'azione indica che essa viene percepita come inadeguata rispetto alle norme morali riconosciute. Chi si vergogna è già una persona con un senso etico e con un atteggiamento di autorispetto testimoniato dal sentimento del proprio onore». Osserva inoltre CAROFIGLIO (*La manomissione delle parole*, cit., p. 63 ss.) che «la vergogna conosce una vastissima possibilità di gradazioni [...]. All'estremo di questo arco la vergogna è anche – ed è questa l'accezione che ci preme – il “sentimento più o meno profondamente intenso di turbamento, di mortificazione, derivante dalla consapevolezza che un atto, un comportamento, un discorso proprio o altrui sono riprovevoli, disonorevoli o sconvolgenti”. [...] La vergogna è determinata dalla percezione, o dalla paura, della violazione, dinanzi a se stessi e dinanzi agli altri, di una norma, di un principio etico, di un ordine del mondo. [...] La vergogna [è] un sentimento insieme individuale e sociale. È un'espressione di autonomia morale, di consapevolezza adulta, di responsabilità». In tema si veda anche ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 149 ss.

della colpa, come significativamente espresso nel mito di Prometeo, narrato nel dialogo platonico *Protagora*¹⁵⁰.

La vergogna è presentata qui come inestricabilmente congiunta alla giustizia: è solo la combinazione di questi due doni che consente agli uomini di collaborare, e quindi di far fronte alle avversità e alla loro stessa propensione (per parafrasare Hobbes) a farsi fiere predatrici le une delle altre. L'uomo, come osservava Kant, si caratterizza per una curiosa «insocievole socievolezza»: «ha un'inclinazione ad associarsi: poiché in tale stato sente in maggior misura se stesso in quanto uomo [...]. Ha però anche una forte tendenza a isolarsi: perché trova in sé, allo stesso modo, la proprietà insocievole di voler condurre tutto secondo il proprio interesse, e perciò si aspetta resistenza da ogni lato, come sa di sé che egli, a sua volta, è inclinato a far resistenza verso gli altri»¹⁵¹. È, allora, il pudore che consente di ricomporre questa scissione dell'animo umano, permettendo all'individuo di mantenere una sua personale autonomia (e il rispetto di se stesso), pur immerso nella vita di una comunità (e dunque rispettando gli altri). Il pudore (o 'vergogna preventiva' che dir si voglia) pos-

¹⁵⁰ Cfr. PLATONE, *Protagora*, in ID., *Tutti gli scritti*, a cura di G. Reale, Milano, 1991, p. 818-820 (320c-322d). Qui l'*aidòs* (la vergogna/pudore) viene presentato come un dono concesso dagli dei agli uomini perché indispensabile alla loro stessa sopravvivenza. Secondo tale mito, Zeus prescrisse ad Hermes di distribuire *aidòs* e *dike* agli uomini non come erano state distribuite le arti (per cui uno solo che ne possedesse una sarebbe bastato per molti) ma a tutti gli esseri umani, poiché «le città non potrebbero esistere se solo pochi possedessero pudore e giustizia, come avviene per le altre arti», e chi non sappia avere in sé pudore e giustizia è un male, una peste per la città. Anche nelle *Leggi* (in *Tutti gli scritti*, cit., p. 1533; IV, 713d-e) Platone sottolinea come pace, pudore, buon governo e giustizia furono doni dei reggitori semidivini dell'età aurea, che permisero agli esseri umani di vivere tranquilli e felici, e definisce la Giustizia figlia del Pudore (*Leggi*, cit., p. 1721; XII, 943e). Nella *Repubblica* (in *Tutti gli scritti*, cit., p. 1277 e 1286, VIII, 560a-d e IX, 571a-d), poi, il filosofo afferma che il pudore è necessario all'uomo per assicurargli una stabile gerarchia delle virtù, il controllo delle passioni, la moderazione dei desideri e, in buona sostanza, la piena padronanza di sé, laddove privo di pudore è per definizione il 'tiranno', l'uomo che non solo si abbandona a piaceri superflui e smodati, ma anche a quelli contrari alla legge, mentre la sua ragione si assopisce per lasciare campo libero alla componente bestiale e selvaggia dell'anima. In una tale condizione di perdita di controllo, l'animo umano, sciolto da ogni pudore e prudenza, rivela un essere dal desiderio illimitato, sfrenato, che finisce per andare oltre l'umano e cadere nell'inumano: «una negazione dell'umanità che solo l'uomo può compiere» (così TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 77-79; v. anche BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 103 s.).

¹⁵¹ Cfr. I. KANT, *Idee per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in ID., *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di F. Gonnelli, Bari, 2009, p. 33.

siede, quindi, nel mito platonico, un intrinseco valore etico-politico, poiché, quale disposizione al rispetto reciproco tra gli uomini, prepara e predispose alla giustizia e all'obbedienza alle leggi¹⁵².

2.3. *Funzione espressiva della pena e 'sanzioni di vergogna' oggi*

Se, come si è visto, le relazioni tra vergogna e colpa sono più complesse di quelle che la netta distinzione terminologica e una lunga tradizione di filosofia morale lascerebbero intendere, analogamente lo stacco tra 'società della vergogna' e 'società della colpa' sembrerebbe meno nitido di quanto la semplice dicotomia classificatoria lasci intuire¹⁵³: anche nella nostra attuale società 'della colpa' la vergogna gioca un ruolo importante¹⁵⁴, e – per converso – perfino nella 'società di vergogna' contemporanea per eccellenza, quella giapponese, i meccanismi della colpa sono tutt'altro che assenti¹⁵⁵. Tuttavia, non si

¹⁵² Cfr. TAGLIAPIETRA, *op. cit.*, p. 68 ss., ove anche ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁵³ Cfr. MURAVYEVA, *Vergüenza, Vergogne, Schande, Skam and Sram*, cit., p. 19 s.

¹⁵⁴ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 44 ss. (anche con riferimento a J. ELSTER, *Più tristi ma più saggi? Razionalità ed emozioni*, Milano, 1994, p. 8 e 47). L'Autrice sottolinea in particolare come anche nelle moderne società occidentali si tenda a mostrarsi più indulgenti nei confronti di chi, pur avendo trasgredito una norma, dimostri poi di provare per questo un sentimento di vergogna, il che evidenzia come la vergogna abbia ancora un grande rilievo sociale. Rilievo che è confermato dall'esperienza comune di come la violazione di una regola tenda a suscitare nelle persone emozioni – tipicamente il disprezzo – che a loro volta suscitano nell'agente un senso di vergogna, anziché (o oltre che) di colpa. V. inoltre TAGLIAPIETRA, *op. cit.*, p. 36 («Anche nelle culture della colpa la vergogna e l'onore non cessano di essere sentimenti di rilievo, ma si interiorizzano e si accompagnano alla percezione di essere responsabili»).

¹⁵⁵ Cfr. DOI, *Anatomia della dipendenza*, cit., in part. p. 52 ss. Lo psichiatra giapponese critica l'inquadramento della cultura giapponese operato da Ruth Benedict (v. *supra* in nota) sotto due profili: da un lato, la qualificazione come 'cultura della vergogna', che pure tendenzialmente mostra di condividere, appare, nel saggio della famosa antropologa, contenere una sorta di pregiudizio circa l'intrinseca superiorità delle culture incentrate sulla colpa e sull'individualismo, a sua volta presentato come un valore positivo assoluto; dall'altro, tale impostazione trascura le numerose relazioni intercorrenti tra colpa e vergogna e il fatto che queste siano strettamente correlate anche per i giapponesi. Doi ipotizza che alla base del senso di colpa degli occidentali vi sia una sorta di 'psicologia del tradimento' che opera al di sotto del livello di coscienza. Nata nei confronti del gruppo, nel corso dei secoli l'influenza del monoteismo avrebbe sostituito Dio a quest'ultimo, lasciando quindi il posto alla coscienza individuale. Prova ne sarebbe che, secondo la psicoanalisi, il senso di colpa derivi dal conflitto con il Super

può negare che il rapporto delle nostre moderne società occidentali con la vergogna sia molto diverso da quello che caratterizzava la Grecia antica.

Malgrado questo, e malgrado la constatazione piuttosto diffusa di un crescente ridimensionamento dell'importanza e del ruolo della vergogna morale (e del suo correlato, l'onore) nell'epoca attuale¹⁵⁶, si è

Io, caratterizzato da una natura originariamente 'personale'. Per i giapponesi, invece, il senso di colpa si manifesta con maggior forza quando l'individuo tradisce la fiducia dei membri del suo gruppo di appartenenza. Esso provoca ai giapponesi una sofferenza minore in quei rapporti, come quelli famigliari, caratterizzati da forte *amae*, e (come del resto la vergogna) tendenzialmente non si sviluppa nei confronti di persone 'estranee', con cui non si abbia alcun legame di gruppo, mentre si presenta intenso nei rapporti che mettono in gioco il *giri*, l'obbligo sociale. Il senso di colpa provocato dal tradimento del gruppo, tuttavia, può avere fine con le scuse (e anzi, nella parola *sumanai*, che indica il senso di colpa, c'è un diretto riferimento alla richiesta di scuse): il sentimento del perdono è in Giappone tenuto in grande considerazione (sull'importanza del perdono anche nella cultura omerica si rinvia a WILLIAMS, *Vergogna e necessità*, cit., p. 107), e si fonda a sua volta sul sentimento infantile di benevolenza, l'*amae*. Il senso di colpa è, dunque, qualcosa che si sviluppa nell'interiorità, ma che si dirige verso l'esterno, sotto forma di scuse, mentre il senso di vergogna, che nasce dalla consapevolezza dello sguardo di altri (dal 'fuori'), è diretto verso l'interiorità. Il tradimento del gruppo origina la colpa e verso il gruppo si prova vergogna. Doi conclude che se in Occidente si presta oggi poca attenzione alla vergogna e al suo significato nelle relazioni umane, e se si tende a svalutarla rispetto alla colpa, ciò è dovuto principalmente all'esaltazione del valore dell'individualismo: una volta definiti il senso di colpa come interiorizzazione dei valori e la vergogna come timore del biasimo, risulta più semplice ammettere la colpa, perché ciò permette di 'esibire' la propria forza di individui. Mentre, cioè, nella cultura giapponese l'*haji* è qualcosa di delicato, che interessa l'interiorità della persona, dagli occidentali la vergogna è vissuta come una forma di incompletezza fortemente negativa. L'analisi sembra coerente con quella di altri studiosi che hanno individuato nell'exasperazione del valore dell'individualismo e della 'autenticità' – trasformato, di fatto, in imperativo *conformistico* a una ricerca di sé narcisistica e completamente autoreferenziale (cfr. anche C. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, Roma-Bari, 1994, p. 4 ss.) – l'origine di un nuovo tipo di vergogna, del tutto peculiare delle società consumistiche postmoderne: la 'vergogna di vergognarsi'. Cfr. ad es. TURNATURI, *Vergogna*, cit., p. 18 ss.

¹⁵⁶ Progressivamente soppiantata da quella che abbiamo definito (v. *supra*) 'vergogna amorale'. Indubbiamente molti sono i fattori che contribuiscono a questa mutazione, ma forse il principale è da individuare nell'affermazione, nelle società occidentali postmoderne, di una 'cultura del narcisismo' che abbina a una grandissima enfasi tributata al successo, all'esibizione di sé e all'individualismo, una forte pressione al conformismo e all'omologazione (in funzione consumistica), la progressiva idealizzazione del banale e dell'insignificante (di cui sono emblema i sempre più numerosi e seguiti *reality show*) e una sempre maggiore e pervasiva incertezza, che va a intaccare l'identità stessa delle persone. Si vedano, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 18 ss.; PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 9 s., 80 s. e 88 ss.; PIETROPOLLI CHARMET, *Fragile e spalvaldo*, cit., p. 3 ss. e 83 ss.; TURNATURI, *Vergogna*, cit., p. 18 ss.

curiosamente assistito, in anni recenti, a un notevole *revival* delle sanzioni basate sulla vergogna: questa volta, però, non più *primariamente* sociali, come nell'antichità, quanto piuttosto direttamente *formalizzate* con gli strumenti del diritto, in particolare quello penale (tanto che ci si potrebbe chiedere se non esista una relazione inversa tra indebolimento *sociale* e *culturale* della vergogna, quanto meno nella sua variante morale, da un lato, e rafforzamento *legale* delle sanzioni di vergogna, dall'altro; ma la domanda ci condurrebbe, in questa sede, forse troppo lontano).

Si allude in particolare al fenomeno delle c.d. '*shame sanctions*' (o '*shaming sanctions*'). Sotto tale denominazione viene raggruppato, nella letteratura di lingua inglese, un insieme di misure alternative alla detenzione che fecero la loro prima comparsa nella giurisprudenza e nel dibattito dottrinale nordamericani intorno alla fine degli anni Settanta del XX sec.¹⁵⁷ A prescindere dalle diverse definizioni di '*shame sanctions*' riscontrabili in dottrina¹⁵⁸, il tratto comune e saliente di queste misure è costituito dall'intento di rendere 'pubblico' il reato commesso, con modalità tali da offrire un rinforzo alla disapprovazione sociale della condotta censurata e indurre nel reo una «penosa esperienza emotiva», sotto forma di un acuto senso di vergogna¹⁵⁹.

Le forme assunte da queste sanzioni nella pratica quotidiana dei tribunali statunitensi sono le più varie, e ne rendono impossibile una descrizione, se non per via meramente esemplificativa: si va dalla prescrizione, per il reo, di esibire, o sulla sua persona, in luoghi pubblici, o sulla sua automobile, o ancora all'esterno della propria abitazione, cartelli che segnalino il reato commesso¹⁶⁰ (in genere con formula-

¹⁵⁷ Molto cospicua la bibliografia in argomento; in particolare, sull'emersione e l'evoluzione di queste sanzioni si vedano D.M. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, in *Univ. Chic. Law Rev.*, 1996, p. 592 ss.; T.M. MASSARO, *Shame, Culture, and American Criminal Law*, in *Mich. Law Rev.*, 1991, p. 1880 ss.; A.S. BOOK, *Shame on You: An Analysis of Modern Shame Punishment as an Alternative to Incarceration*, in *William & Mary Law Rev.*, 1999, p. 653 ss.; AA.VV., *Shame, Stigma, and Crime: Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions in Criminal Law*, in *Harvard Law Rev.*, 2003, p. 2186 ss.

¹⁵⁸ Ad es. MASSARO (*op. cit.*, p. 1886), le definisce come pene «esplicitamente strutturate per fare della condanna e della punizione del reo un pubblico spettacolo e per innescare nel reo una diminuzione e un mutamento negativo del suo concetto di sé»; J.Q. WHITMAN (*What Is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?*, in *Yale Law Journ.*, 1998, p. 1060 s.), le individua sulla base dell'avere quale unica finalità l'umiliazione del reo.

¹⁵⁹ Cfr. AA.VV., *Shame, Stigma, and Crime*, cit., p. 2186 ss.

¹⁶⁰ Cfr. ad es. D.E. MURPHY, *Justice as a Morality Play that Ends with Shame*, in

zioni che identificano la persona con il suo crimine: ad esempio «*I'm a drunk driver*», oppure «*I'm a shoplifter*», e simili)¹⁶¹, a quella di pubblicizzare la condanna subita sulla stampa o sulle reti televisive locali (generalmente con descrizioni piuttosto dettagliate del crimine e spesso con un'identificazione fotografica, oltre che nominativa, dell'autore)¹⁶²; oltre a molte altre, variamente fantasiose e colorite.

Malgrado alcune di queste pene 'creative'¹⁶³ – soprattutto quelle che implicano la pubblicizzazione della condanna subita sui mezzi di informazione – presentino una certa assonanza con pene accessorie presenti nel nostro ordinamento (in particolare con la pubblicazione

New York Times, 3 June 2001, che riferisce il caso di un reo condannato a indossare un cartello con la scritta «ho ucciso due persone guidando ubriaco». Episodi analoghi sono riportati (tra i molti) in J.R. TYBOR, *Unusually Creative Judges Now Believe Some Punishments Can Fit the Times*, in *Ch. Trib.*, 3 July 1988; *Creative Sentence Given to Shoplifter*, in *San Diego Un. Trib.*, 3 July 1992; *Store Thief Opts for a Very Public Humiliation*, in *Ev. Times*, 6 September 2001; J. DEARDOFF, *Shame Returns as Punishment: Judges Turn for Public Humiliation for Some Criminals, But Critics Contend Such Sentences Can Be Psychologically Damaging*, in *Ch. Trib.*, 12 April 2000; D. REUTTER, *For Shame! Public Shaming Sentences on the Rise*, in *Prison Legal News*, 26 February 2015, p. 38, che riporta il caso di un soggetto condannato per minacce a un pubblico ufficiale a cui è stato imposto di trascorrere tre ore al giorno, per una settimana, all'ingresso di una stazione di polizia indossando un cartello in cui, oltre a scusarsi con gli agenti, era scritto «mi sono comportato da idiota e non lo farò più». L'esempio è particolarmente emblematico del tratto 'infantilizzante' intrinseco a questo tipo di sanzioni.

¹⁶¹ In giurisprudenza si veda ad es. *People v. Letterlough* (1995), 86 N.Y. 2d 259.

¹⁶² Cfr. ad es. J. HOFFMAN, *Crime and Punishment: Shame Gains Popularity*, in *New York Times*, 16 January 1997, che riporta il caso di una donna condannata a pubblicare su un giornale locale un avviso in cui dichiarava di aver acquistato droga davanti ai propri figli; J. ALTER-P. WINGERT, *The Return of Shame*, in *Newsweek*, 6 February 1995, che riferisce di un programma televisivo locale destinato a ospitare i nomi e le fotografie dei condannati per istigazione alla prostituzione (sulla prassi, ormai comune, di sanzioni basate sulla stigmatizzazione pubblica nei confronti dei clienti delle prostitute si veda anche C.G. PERSONS, *Sex in the Sunlight: The Effectiveness, Efficiency, Constitutionality, and Advisability of Publishing Names and Pictures of Prostitutes' Patrons*, in *Vand. Law Rev.*, 1997, p. 1525 ss.). REUTTER (*For Shame!*, cit.) riporta il caso – risolto per altro in un annullamento da parte della giurisdizione superiore, in ragione dell'intento ritenuto esclusivamente umiliante, non accompagnato da finalità preventive, della misura – di una imputata, già giudice della Corte Suprema della Pennsylvania, condannata (per peculato) tra l'altro a spedire fotografie di se stessa in manette a tutti i giudici dello Stato.

¹⁶³ Non tutte le espressioni della creatività giurisprudenziale statunitense in tema di sanzioni alternative implicano, però, l'infrazione di *shaming*: in proposito si rinvia all'analitica trattazione di S.P. GARVEY, *Can Shaming Punishment Educate?*, in *Univ. Chic. Law Rev.*, 1998, p. 733 ss.

della sentenza penale di condanna *ex art. 36 c.p.*), la somiglianza è, in realtà, minore di quello che si potrebbe di primo acchito ipotizzare, e non solo per il diverso inquadramento giuridico (le *shame sanctions*, come si dirà, costituiscono, propriamente, condizioni per l'accesso a misure alternative alla detenzione quali il *probation*, il *parole* o il *supervised release*, e non pene in senso tecnico). Ciò che rende peculiari i c.d. *shaming punishments*, infatti, è un effetto stigmatizzante non semplicemente (come in generale per tutte le pene, principali e accessorie) connaturato alla loro appartenenza al diritto penale¹⁶⁴, che, unico nell'ordinamento, mantiene un'atavica e intrinseca capacità di imprimere su chi subisca la sanzione (o anche semplicemente cada nei suoi ingranaggi)¹⁶⁵ un 'marchio' che ne intacca l'onorabilità e la

¹⁶⁴ La carica stigmatizzante (con la correlata peculiare afflittività) che gli è propria, come è noto, è spesso (ad es. nel caso delle sanzioni pecuniarie) l'unico reale elemento che differenzia il diritto penale da altre branche del diritto (come quello civile o amministrativo). Si vedano, *ex plurimis*, FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 8; ID., *Principio del danno e legittimazione "personalistica" della tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 602 ss.; S. LARIZZA, *Cave a signatis. Stigmatizzazione e iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale*, in *Dignitas*, 2004, p. 24 ss.; E. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, a cura di G. Forti, Milano, 1987, p. 61 e 64; M. ROMANO, *Danno a sé stessi, paternalismo legale e ruolo del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 993. La consapevolezza, del resto, da parte dello stesso legislatore, del carattere intrinsecamente stigmatizzante della condanna penale emerge dalla previsione di istituti quali la non menzione della condanna nel casellario giudiziale (cfr. M. ROMANO-G. GRASSO-T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III, Milano, 2011, p. 264 ss.; S. LARIZZA, *Non menzione della condanna nel certificato penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 238 ss.) o la riabilitazione (cfr. ROMANO-GRASSO-PADOVANI, *op. cit.*, p. 296 ss.; G. CERQUETTI, *Riabilitazione*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, p. 302 ss.), su cui si tornerà anche successivamente.

¹⁶⁵ Cfr. ad es. F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3^{za} ed., Milano, 2003, p. 138-140; R. ORLANDI, *Effettività della sanzione penale e principi processuali*, in F. GIUNTA-R. ORLANDI-P. PITTARO-A. PRESUTTI (a cura di), *L'effettività della sanzione penale*, Milano, 1998, p. 39 ss.; G. GIOSTRA, *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, in part. p. 391 ss.; M. NOBILI, *Rapporto tra processo penale e organi di informazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Roma, 1979, in part. p. 166. Come è stato fatto notare (cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1080 ss.), per tutto il corso del processo, e anzi, spesso, sin dall'apertura del procedimento penale, a essere messa in discussione è anche – e anzi in primo luogo – l'onorabilità pubblica, l'onorabilità penale della persona. Del resto, che nel processo penale sia in gioco anche l'onore dell'imputato è comprovato dal fatto che, *ex art. 596, co. 3, n. 2, c.p.*, la pendenza di un procedimento penale per i fatti attribuiti all'offeso costituisca una delle ipotesi ammesse di prova liberatoria (*exceptio veritatis*) a favore dell'offensore, che può beneficiare dell'eventuale accertamento positivo di quei fatti, restando in tal caso non punibi-

reputazione. Queste misure sono, piuttosto, caratterizzate da un *quid pluris* di stigmatizzazione, perché è proprio in funzione dell'esposizione del reo alla pubblica vergogna che esse vengono ideate e plasmate¹⁶⁶ nei concreti contenuti (avvicinandosi, così, piuttosto all'antica pena della berlina): la stigmatizzazione ne costituisce, cioè, l'obiettivo diretto e il carattere fondativo.

In questo senso tali sanzioni si pongono, in un ideale 'albero genealogico' dei discendenti dalle antiche 'pene d'infamia', su un 'ramo' molto più vicino alle radici¹⁶⁷, e molto meno collaterale, rispetto alle – pur imparentate – pene accessorie a noi famigliari, o all'istituto del casellario giudiziale¹⁶⁸.

È, infatti, evidente come tanto le prime quanto il secondo si carat-

le. Questa anticipazione della 'sanzione reputazionale' informale, insita nel meccanismo penale, al momento del processo, se non addirittura a fasi anteriori, come la fatidica informazione di garanzia, sembra essersi fatta via via più marcata di pari passo con l'erosione della certezza ed effettività delle pene formali (cfr. P. PITTARO, *L'effettività della sanzione penale: un'introduzione*, in GIUNTA-ORLANDI-PITTARO-PRESUTTI, *op. cit.*, p. 4 ss.; ivi anche F. GIUNTA, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, p. 11 ss.; E. DOLCINI, *Il castigo sia moderato, ma certo*, in AA.VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, p. 31 ss.; ID., *Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 95 ss.; G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57 ss.): «quanto più le pene ufficiali sono solo virtuali, tanto più è chiaro che si sta discutendo solo dell'onore, oltre a promuovere i valori offesi mediante la macchina del procedimento» (cfr. DONINI, *op. cit.*, p. 1081).

¹⁶⁶ Così (in senso critico) T.M. MASSARO, *The Meanings of Shame: Implications for Legal Reform*, in *Psych. Pub. Pol. & Law*, 1997, p. 645 ss.

¹⁶⁷ Tra i vari autori che riconoscono questa relazione diretta cfr. ad es. BOOK, *op. cit.*, p. 653 ss. e, in senso fortemente critico, WHITMAN, *op. cit.*, p. 1055 ss.; P. ZIEL, *Eighteenth Century Public Humiliation Penalties in Twenty-First Century America: The "Shameful" Return of "Scarlet Letter" Punishments in U.S. v. Gemen-tera*, in *BYU Journ. Pub. Law*, 2005, p. 499 ss.; R.J. HUSCHKA, *Sorry for the Jackass Sentence: A Critical Analysis of the Constitutionality of Contemporary Shaming Punishments*, in *Kans. Law Rev.*, 2006, p. 806 ss.

¹⁶⁸ Sulle pene d'infamia e sul percorso evolutivo che ha condotto alla loro scomparsa e sostituzione a opera delle pene accessorie e dell'istituto del casellario giudiziale si veda diffusamente (anche per ulteriori riferimenti bibliografici) S. LA-RIZZA, *Le pene accessorie*, Padova, 1986, *passim* (in part. p. 3 ss. e 165 ss.). Cfr. inoltre A. MAZZACANE, *Infamia (diritto romano e intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, p. 383 ss., e ivi anche G. DELLA TORRE, *Infamia (diritto canonico)*, p. 387 ss.; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1892, p. 341 ss.; per una prospettiva comparatistica cfr. inoltre MURAVYEVA, *Vergüenza, Vergögne, Schande, Skam and Sram*, cit. p. 22 ss.; A. BETTONI, *Fama, Shame Punishments and the History of Justice in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in ROWBOTHAM-MURAVYEVA-NASH, *Shame, Blame and Culpability*, cit., p. 32 ss.

terizzino per un impatto sulla reputazione del reo e un forte potenziale di ‘segregazione sociale’ (formalizzato, quest’ultimo, nelle sanzioni interdittive; solo implicito nella pubblicazione della sentenza penale e nell’iscrizione nel casellario giudiziale)¹⁶⁹. Nondimeno, la loro attuale strutturazione – la previsione generale e astratta, l’automatismo nell’applicazione¹⁷⁰ e, per lo più, la distaccata formalizzazione e ‘burocratizzazione’ delle modalità esecutive – le ha private di quel carattere strettamente individualizzato e immediatamente (e grossolanamente) degradante che, invece, volutamente caratterizza le *shame sanctions* americane¹⁷¹ (proprio in forza del fatto che, *formalmente*, non sono qualificate come pene, pur essendolo nella sostanza e nella percezione comune)¹⁷².

In sostanza, seppure non si possa negare come l’elemento ‘infamante’ della penalità (con tutti i problemi di compatibilità con il principio espresso dall’art. 27, co. 3, Cost.)¹⁷³ sia ancora fortemente presente anche nel nostro ordinamento (e, anzi, si caratterizzi per una durata potenziale molto maggiore¹⁷⁴ rispetto agli *shaming pun-*

¹⁶⁹ Si veda anche LARIZZA, *Cave a signatis*, cit., p. 24 ss.; ID., *Le pene accessorie*, cit., p. 171 ss.

¹⁷⁰ Salvi alcuni limitati profili di discrezionalità giudiziale nell’applicazione, sui quali si rinvia a A. DI MARTINO, *Pene accessorie*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, p. 129 s.

¹⁷¹ Cfr. *Goldschmitt v. Florida* (Fla. Dist. Ct. App. 1986), 490 So. 2d 123: «le *shaming penalties* infliggono disonore e onta con modalità drammatiche e spettacolari».

¹⁷² «Il diritto penale moderno, il diritto penale dello *stato di diritto* moderno è caratterizzato dal più elevato grado di formalizzazione nella elaborazione dei conflitti e nella specificazione delle tecniche di protezione dei beni. Il sistema penale è una delle tante istanze del controllo sociale ma, fra tutte, è quella che informa con più cura sul modo in cui [...] si reagisce al [...] verificarsi [dei comportamenti illeciti]» (cfr. M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 487). Ciò forse spiega perché, avventurandosi nello studio delle *shame sanctions*, non si riesca a liberarsi dall’impressione che questa esplosione di ‘creatività sanzionatoria’ porti con sé un gusto decisamente premoderno, il gusto di uno Stato, di un ordinamento nient’affatto ‘secolarizzati’.

¹⁷³ Cfr. LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit., in part. p. 343 ss. e 413 ss.; ID., *Cave a signatis*, cit., p. 28 ss.

¹⁷⁴ L’iscrizione nel casellario giudiziale, in particolare, ha un valore stigmatizzante tendenzialmente perpetuo dal momento che, fuori dai casi tassativamente elencati all’art. 5, co. 2, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la cancellazione consegue normalmente «al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono» (art. 5, co. 1). Cfr. sul punto LARIZZA, *Cave a signatis*, cit., p. 28., e ID., *Le pene accessorie*, cit., p. 432 ss. Va per altro sottolineato come la recente riforma dell’ordinamento penale e processuale attuata con la c.d.

ishments), esso risulta, tuttavia, meno ‘esibito’ (perfino nel caso della pubblicazione della sentenza di condanna, che pure è l’istituto che, sul piano genetico, si presenta come maggiormente connotato in questo senso¹⁷⁵, anche se le più recenti modifiche legislative ne hanno abbondantemente ridotto l’effettiva incisività)¹⁷⁶ e, fatto per nulla se-

legge Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103) si proponga – nella materia in oggetto il legislatore ha infatti optato per una delega legislativa al Governo: si veda il co. 18 art. 1 – un radicale mutamento della disciplina, in vista di un adeguamento «ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali», con mandato di abrogare l’attuale art. 5, co. 1, d.P.R. 313/2002 e di «rimodulare i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose».

¹⁷⁵ Per una caratterizzazione di questo istituto, in particolare nel caso contemplato dall’art. 36, co. 1, c.p. (pubblicazione della sentenza di condanna all’ergastolo), come una mera ‘gogna moderna’ si veda in particolare LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit. p. 419.

¹⁷⁶ Si deve, per altro, segnalare come nei casi diversi dall’applicazione per condanna all’ergastolo, la pubblicazione della sentenza, già dopo la riforma delle sue modalità operata dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191, si caratterizzasse in definitiva per una visibilità davvero ridotta (e in ogni caso molto inferiore a quella propria delle più fantasiose forme di pubblicità imposte dai giudici americani), come pure per la presenza di finalità ulteriori – di ristabilimento della verità o di informazione dei consociati circa i pericoli derivanti dalla commissione del fatto – non connotate da un intento stigmatizzante (cfr. M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano, 2004, p. 291; DI MARTINO, *Le pene accessorie*, cit., p. 144 s., ove si sottolinea, tra l’altro, l’appropriatezza, in termini di ristabilimento della verità, della pubblicazione della sentenza quale pena accessoria per i reati commessi col mezzo della stampa). Anche in ragione di tali finalità manifestano apprezzamento per l’uso di questa sanzione nel settore dei reati societari G. MARINUCCI-M. ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971, p. 99. Va tuttavia sottolineato come l’ulteriore intervento legislativo che ha interessato la norma (con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, legge finanziaria), trasformando la pubblicazione sui giornali tramite (sola) indicazione degli estremi della sentenza e rinvio al sito del Ministero della Giustizia nell’attuale pubblicazione – esclusivamente – sul sito del Ministero, ha di fatto ‘sterilizzato’ tale pena accessoria (sempre fuori dai casi di condanna all’ergastolo), dal momento che solo chi attivamente decida di ricercare la pronuncia di condanna sul sito stesso in genere ne verrà a conoscenza, non già il pubblico in generale. A commento dell’intervento normativo si veda anche P. CACCIALANZA, *La manovra finanziaria (d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 106/2011) modifica l’art. 36 c.p. (pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di pena accessoria)*, in *Dir. pen. cont.*, 19 luglio 2011, on-line, ultimo accesso il 21 agosto 2017.

condario, non esplicitamente formalizzato quale loro obiettivo¹⁷⁷.

L'introduzione di queste 'sanzioni' basate sulla vergogna è stata resa tecnicamente possibile dall'ampio margine di discrezionalità¹⁷⁸ di cui le corti statunitensi godono nel definire i termini e le condizioni del *probation* e di altre affini misure alternative alla detenzione¹⁷⁹: le prescrizioni che impongono di 'indossare' la propria condanna (*literal stigmatization*)¹⁸⁰, o di pubblicizzarla sui *media* (*stigmatizing publicity*)¹⁸¹, o di sottomettersi a un'umiliazione simile a quella inflitta col crimine (*self-debasement rituals*)¹⁸², o ancora di esporsi in un 'rituale' pubblico di scuse (*contrition*)¹⁸³, sono, cioè, 'proposte' al condannato come condizioni per accedere a tali benefici, e la loro mancata accettazione o il loro mancato rispetto comporta l'esecuzione della pena principale (per lo più una pena detentiva di breve durata)¹⁸⁴.

¹⁷⁷ Cfr. ancora LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit., p. 90 ss. e 166 ss. L'Autrice non manca di sottolineare, per altro, come, al di sotto di questa patina di civiltà giuridica, una forte parentela con le pene infamanti caratterizzi ancora le attuali pene accessorie (in particolare quelle ricollegate dal legislatore alla mera entità della pena principale, come nei casi contemplati dagli artt. 29, 32 e 36, co. 1, c.p.; su posizioni in parte affini F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 4^{ta} ed., Torino, 2011, p. 576), proprio in ragione dell'automatismo di applicazione che le caratterizza, che appare inadatto a conferire loro una significativa funzione specialpreventiva, esaltando nel contempo l'aspetto (retributivo) di *deminutio* reputazionale sempre inevitabilmente connesso all'inabilitazione.

¹⁷⁸ Dalla quale dipende anche l'estrema varietà delle misure concretamente imposte ai singoli rei che, se presentano tutte quei tratti comuni che abbiamo potuto individuare, al tempo stesso risultano nella prassi molto individualizzate, autentici abiti (degradanti) cuciti 'su misura'. Il che induce, tra l'altro, a domandarsi come sarebbe possibile ricondurre queste sanzioni entro i limiti del principio di legalità, qualora fossero elevate dal legislatore a pene in senso tecnico, come auspicato da alcuni autori (i quali, non a caso, si trovano poi a dover indicare tutta una serie di limiti e parametri sconosciuti all'attuale effervescenza giurisprudenziale). Per i riferimenti bibliografici si veda *infra*, in nota. Sui pericoli di una delegazione agli organi giudiziari delle scelte di politica criminale si rinvia, per tutti, a M. ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano*, in ROMANO-STELLA, *Teoria e prassi*, cit., p. 176 ss.

¹⁷⁹ Cfr., BOOKS, *op. cit.*, p. 653 ss.; ZIEL, *op. cit.*, p. 505 ss.

¹⁸⁰ O di pubblicizzarla con cartelli affissi fuori dalla propria abitazione; cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 631 ss; D.M. KAHAN-E.A. POSNER, *Shaming White-Collar Criminals: A Proposal for Reform of the Federal Sentencing Guidelines*, in *Journ. of Law & Econ.*, 1999, p. 384.

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 634.

¹⁸⁴ Cfr. AA.VV., *Shame, Stigma and Crime*, cit., p. 2187.

L'imposizione di tali prescrizioni stigmatizzanti viene non di rado corretta nei successivi gradi di giudizio¹⁸⁵, che spesso vi ravvisano un abuso della discrezionalità giudiziaria¹⁸⁶ o un'estraneità agli scopi – riabilitativi – del *probation*, data la loro intrinseca carica punitiva¹⁸⁷ (interventi che hanno spinto alcuni fautori dello *shaming* a caldeggiarne un'introduzione legislativa in qualità di pene in senso tecnico¹⁸⁸ che, come si dirà, alcuni Stati americani hanno in effetti adotta-

¹⁸⁵ Cfr. ad es. *People v. McDowell* (Ct. App. 1976), 130 Cal. Rptr. 839. Non mancano, tuttavia, pronunce che confermano la validità di prescrizioni stigmatizzanti: si veda ad es., *Goldschmitt v. Florida* (Fla. Dist. Ct. App. 1986), 490 So. 2d 123, che dichiarò legittima la prescrizione, imposta a un soggetto condannato per guida in stato di ebbrezza, di incollare alla sua auto un adesivo con la scritta «*Convicted D.U.I. – Restricted License*», sulla base della ritenuta coerenza con la tipologia di reato.

¹⁸⁶ Cfr. ad es. *People v. Meyer* (Ill. 1997), 680 N.E. 2d 315.

¹⁸⁷ Cfr. ad es. *People v. Letterlough* (N.Y. 1995), 655 N.E. 2d 146. Non sono mancati casi, tuttavia, in cui la giurisprudenza si è pronunciata per la compatibilità di una prescrizione stigmatizzante con i principi del *probation*, purché essa mantenesse un – sia pure minoritario – profilo rieducativo: cfr. ad es. *Lindsay v. State* (Fla. Dist. Ct. App. 1992), 606 So. 2d 652. Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti giurisprudenziali si vedano BOOK, *op. cit.*, p. 653 ss.; AA.VV., *The Legality of Innovative Alternative Sanctions for Nonviolent Crimes*, in *Harv. Law Rev.*, 1998, p. 1944 ss.

¹⁸⁸ Cfr. ad es. KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 383 ss.; BOOK, *Shame on You*, *cit.*, p. 653 ss. Se si estende il concetto di *shame sanction* fino a comprendere forme di pubblicizzazione della condanna meno 'spettacolari', si riscontrano, naturalmente, anche nell'ordinamento americano sanzioni analoghe a quella prevista dal nostro art. 36 c.p.: cfr. GARVEY, *op. cit.*, p. 733 ss. Tuttavia, queste ultime non vengono generalmente considerate, in letteratura, nel novero degli *shaming punishments*, identificati per un più spiccato contenuto di umiliazione intenzionale del reo: così ad es., esplicitamente, HUSCHKA, *op. cit.*, p. 813 ss. Si segnala, altresì, come la Corte Suprema, nel salvare lo *Alaska Sex Offender Registration Act* del 1994 (una delle numerose '*Megan's Laws*' che impongono la registrazione e pubblicazione dei nominativi dei soggetti condannati per reati sessuali contro i minori) dall'accusa di essere una sanzione penale retroattiva 'mascherata' da regolamentazione amministrativa, abbia dichiarato il carattere «non punitivo» di tale disciplina sulla base del raffronto con le antiche 'pene d'infamia': dal momento che la mera diffusione dei precedenti penali di una persona, in vista di uno scopo legittimo di tutela del pubblico, per quanto incidentalmente stigmatizzante (anche in misura consistente), non perseguirebbe, a differenza di quelle, come finalità essenziale l'esposizione del reo all'umiliazione e alla vergogna, essa non potrebbe essere configurata come 'pena' e, dunque, non dovrebbe essere assoggettata al principio di irretroattività. Si veda *Smith v. Doe* (2003), 538 US 84. Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti normativi e giurisprudenziali, si rinvia a A.R. KABAT, *Scarlet Letter Sex Offender Databases and Community Notification: Sacrificing Personal Privacy for a Symbol's Sake*, in *Am. Crim. Law Rev.*, 1998, p. 333 ss.; A.L.

to, limitatamente ad alcune fattispecie di reato, in anni recenti).

Ciò, tuttavia, non ha disincentivato le corti americane dal farvi ampio ricorso, anche in funzione deflattiva della popolazione carceraria¹⁸⁹, incoraggiate, del resto, anche da alcuni successi presso le giurisdizioni superiori, le quali, fino a oggi, hanno anche respinto tutte le obiezioni basate sulla violazione del divieto, posto dall'Ottavo Emdramento della Costituzione americana, di «trattamenti crudeli e inusuali». Il precedente più noto in questo senso è la ormai famosa sentenza *US v. Gementera*¹⁹⁰ che, nel 2004, ha confermato la legittimità dell'imposizione al reo (condannato per furto), quale condizione per l'accesso al *supervised release*, dell'obbligo di esporsi davanti a un ufficio postale indossando un cartello recante la scritta «*I stole mail. This is my punishment*», ritenendola non solo «ragionevolmente collegata al legittimo obiettivo, prescritto dalla legge, della riabilitazione del reo» (la prescrizione viene assimilata concettualmente a una pubblica richiesta di scuse), ma altresì non contrastante con la proibizione costituzionale di trattamenti crudeli e inusuali. La portata di questa pronuncia è stata in qualche misura rafforzata dal fatto che una successiva richiesta di un *writ of certiorari*, inoltrata alla Corte Suprema degli Stati Uniti, è stata da questa respinta nel 2005¹⁹¹. La

VAN DUYN, *The Scarlet Letter Branding: A Constitutional Analysis of Community Notification Provisions in Sex Offenders Statutes*, in *Drake Law Rev.*, 1999, p. 635 ss. Sul fatto che le varie forme di Megan's Law non possano propriamente qualificarsi come 'shame sanctions', per le stesse ragioni esposte dalla giurisprudenza, concorda anche L.C. PORTER, *Trying Something Old: The Impact of Shame Sanctioning on Drunk Driving and Alcohol-Related Traffic Safety*, in *Law & Soc. Inq.*, 2013, p. 866. Sulla diversa questione della legittimità o meno dell'imposizione ad autori di reati sessuali di condizioni di *probation* implicanti l'uso della vergogna (ovvero 'shame sanctions' nella più comune accezione) si veda invece K.A. JENKINS, "Shaming" Probation Penalties and the Sexual Offender: A Dangerous Combination, in *North. Ill. Law Rev.*, 2002, p. 81 ss.

¹⁸⁹ Sul punto cfr. anche L.H. TAVILL, *Scarlet Letter Punishment: Yesterday's Outlawed Penalty Is Today's Probation Condition*, in *Clev. St. Law Rev.*, 1988, p. 613 ss.; HUSCHKA, *Sorry for the Jackass Sentence*, cit., p. 811 ss.

¹⁹⁰ Cfr. *US v. Gementera* (9th Cir. 2004), 379 F.3d 596.

¹⁹¹ Per una critica serrata di tale pronuncia e un'esposizione degli altri dubbi di costituzionalità che allignano sulle *shame sanctions*, si veda ZIEL, *op. cit.*, in part. p. 506 ss.; ulteriori approfondimenti in J. BELLOTT, *To Humiliate or not to Humiliate: Does the Sentencing Reform Act Permit Public Shaming as a Condition of Supervised Release?*, in *Univ. Memph. Law Rev.*, 2008, p. 923 ss.; P.H. NEEL, *Punishment or Not: The Effect of United States v. Gementera's Shame Condition on the Ever-Changing Concept of Supervised Release Conditions*, in *Am. Journ. Trial Advoc.*, 2007, p. 153 ss. Il dibattito sulla compatibilità delle *shame sanctions* con il divieto costituzionale di trattamenti crudeli e inusuali è risalente e vivace: tra gli

stessa Corte Suprema, del resto, in una pronuncia ormai risalente (*Paul v. Davis*, 1976)¹⁹² relativa a un episodio per molti aspetti affine, anche se non propriamente qualificabile come ‘*shame sanction*’ nel senso qui inteso, aveva statuito la legittimità di misure di polizia fortemente stigmatizzanti, asserendo che «la reputazione di per sé, qualora non siano implicati interessi più tangibili come ad esempio il rischio di disoccupazione», non potesse considerarsi diritto sufficientemente rilevante da vedersi garantita una protezione assoluta da qualsiasi forma di ‘diffamazione’ da parte di un funzionario governativo ai sensi della ‘*Due Process Clause*’ ricavabile dal Quinto e Quattordicesimo emendamento¹⁹³.

Col nuovo millennio, infine, le *shame sanctions* hanno trovato i primi accoglimenti a livello legislativo. Nel 2004 in Ohio il *Traffic Law Reform Act* (TLRA) ha imposto l’applicazione obbligatoria, ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza (aggravata da tasso alcolemico particolarmente elevato o da recidiva specifica), di speciali targhe che li rendano facilmente riconoscibili, caratterizzate da un vivace colore giallo e da lettere rosse, oltre che da un numero di serie speciale, in grado di comunicare con immediatezza alle forze dell’ordine tali precedenti del guidatore o, meglio, del proprietario della macchina, dal momento che qualsiasi altra persona occasionalmente alla guida dello stesso veicolo (tipicamente, un familiare del condannato: motivo per cui tali targhe sono diventate note anche come ‘*family plates*’)¹⁹⁴ è soggetta al preciso divieto di «mascherare o nascondere» le peculiarità della targa (*Ohio Revised Code*, 4503.231 §A). La *ratio* della previsione è esattamente quella di scoraggiare la com-

autori che la negano si vedano, ad es., anche M. SPATZ, *Shame’s Revival: An Unconstitutional Regression*, in *Univ. Penns. Journ. Const. Law*, 2002, p. 827 ss.; HUSCHKA, *op. cit.*, p. 815 ss.; tra i favorevoli BOOK, *op. cit.*, p. 653 ss.

¹⁹² Cfr. U.S. Supreme Court *Paul v. Davis*, 424 US 693 (1976).

¹⁹³ La contestazione riguardava l’asserita illegittimità costituzionale, in particolare per incompatibilità col diritto individuale alla libertà e alla *privacy*, della prassi adottata da uno sceriffo locale di far circolare un volantino contenente nomi e foto dei ‘taccheggiatori in attività’ nella zona. Cfr. *Paul v. Davis*, 424 US. 693, cit..

¹⁹⁴ Cfr. PORTER, *Trying Something Old*, cit., p. 864; D. DIROLL (*Traffic Law Primer Under S.B. 123, H.B. 52 & H.B. 163*, Ohio Criminal Sentencing Commission, Columbus (OH) 2005, disponibile on-line, ultimo accesso il 21 agosto 2017) evidenzia come i tribunali, già prima dell’entrata in vigore della riforma, usassero la denominazione di ‘targhe famigliari’ per tali targhe speciali (che potevano essere prescritte discrezionalmente dal singolo giudice) per sottolineare il loro impatto su *chiunque* si trovi a guidare il veicolo ‘marchiato’, nonché la (auspicata) pressione dei famigliari dei guidatori sugli stessi, perché evitino di tenere condotte in grado di condurre all’inflizione di tale ‘segno di infamia’.

missione del reato di guida in stato di ebbrezza grazie al timore di essere ‘svergognati’ dalla targa del proprio veicolo (in aggiunta all’obiettivo di agevolare il controllo, da parte delle forze di polizia, di soggetti dalla presunta maggiore propensione alla guida pericolosa)¹⁹⁵. Nel 2006 una normativa ancora più chiaramente orientata allo ‘shaming’ dei soggetti colti a guidare in stato di alterazione da sostanze è stata adottata dal Tennessee, che ha introdotto la previsione, tra le condizioni per la concessione del *parole* ai condannati per guida in stato di ebbrezza, dell’obbligo di dedicare ventiquattro ore alla raccolta dei rifiuti lungo le strade indossando una tuta arancione recante la scritta «*I am a drunk driver*» a caratteri cubitali¹⁹⁶.

Per quanto concerne le tipologie di reati (e di rei) alle quali le *shame sanctions* vengono più spesso applicate, si rileva come, anche se in teoria queste sanzioni possono essere irrogate per qualsiasi illecito penale (data appunto la loro natura tecnica di condizioni per la concessione di misure alternative alla detenzione), e malgrado tra i sostenitori degli *shaming punishments* non manchino coloro che ne caldeggiano un ampio uso anche in relazione ai *white-collar crimes*¹⁹⁷,

¹⁹⁵ Cfr. PORTER, *Trying Something Old*, cit., p. 864.

¹⁹⁶ Si veda *Tennessee Code*, § 55-10-403, § 1: «*In addition to the punishment provided in subsection (a), a person convicted of violating § 55-10-401 for the first time shall be punished as follows: the court shall sentence the person to confinement in the county jail or workhouse for not less than forty-eight (48) hours nor more than eleven (11) months and twenty-nine (29) days, and, as a condition of probation, to remove litter during daylight hours from public roadways or publicly-owned property, as provided in subdivisions (s)(2)-(9) for a period of twenty-four (24) hours. The period of litter removal shall be served in three (3) shifts of eight (8) consecutive hours each*». V. altresì § 5: «*Each offender ordered to remove litter pursuant to this subsection (s) shall be required to wear a blaze orange or other distinctively colored vest with the words “I AM A DRUNK DRIVER” stenciled or otherwise written on the back of the vest, in letters no less than four inches (4”) in height.*».

¹⁹⁷ Non solo come misure alternative alla detenzione, in questo caso, ma perfino come pene in senso tecnico, ritenute più effettive di quelle pecuniarie spesso previste per questi reati. Cfr., in generale, KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 648: «dal punto di vista della deterrenza, le *shaming penalties* sono più efficaci nei confronti di persone che abbiano uno status da perdere». Più in particolare, si vedano, tra i molti, D.A. SKEEL Jr., *Shaming in Corporate Law*, in *Univ. Penns. Law Rev.*, 2001, p. 1811 ss.; D.R. WONG, *Stigma: A More Efficient Alternative to Fines in Detering Corporate Misconduct*, in *Cal. Crim. Law Rev.*, 2000 (on-line, ultimo accesso il 21 agosto 2017); e specialmente KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 365 ss. Questi ultimi riportano anche alcuni casi di *shame sanctions* applicate a ‘*white-collars*’; si deve, però, rilevare che la maggior parte dei reati cui tali sanzioni sono state ricollegate, se si possono certamente definire ‘*occupational crimes*’, non rientrano nella tradizionale definizione di ‘*white-collar crime*’ quale crimine

nella prassi giurisprudenziale tali sanzioni vengono inflitte, nella stragrande maggioranza dei casi, per reati minori di criminalità comune (quali guida in stato di ebbrezza e reati correlati, taccheggi e furti in appartamento, reati sessuali che non implicino violenza, o al più appropriazioni indebite di lieve entità) e/o a persone alla loro prima condanna, che sarebbero altrimenti sottoposte a pene detentive brevi, a differenti condizioni di *probation* o a pene pecuniarie¹⁹⁸.

Un dato che appare in linea col tradizionale e ben noto «privilegio degli affari»: considerata la caratteristica, propria di queste sanzioni, di convogliare in modo immediato sulla persona fisica una stigmatizzazione incentrata sulla degradazione pubblica, si riscontra una diffusa, perdurante riluttanza dei tribunali americani a infliggere un tale trattamento a persone ritenute, 'in fondo', 'rispettabili'¹⁹⁹. Più 'adatte' a questa tipologia di rei continuano ad apparire le pene e le misure alternative tradizionali, e in generale più mediate (nonché meno vistose) e formali modalità di *deminutio* della reputazione²⁰⁰ profes-

commesso «da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione» (cfr. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 8, corsivi nostri). Per una panoramica sul dibattito relativo alle definizioni di 'white-collar crime' e le ripercussioni di ciascuna su tipologie di rei e dannosità sociale degli illeciti presi in considerazione nelle indagini criminologiche, sia consentito rinviare a G. FORTI-A. VISCONTI, *Cesare Beccaria and White-Collar Crimes' Public Harm*, in H.N. PONTELL-G. GEIS (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, New York, 2007, p. 490 ss., e alla copiosa bibliografia ivi citata.

¹⁹⁸ Cfr. GARVEY, *op. cit.*, p. 733 ss.; WHITMAN, *op. cit.*, p. 1064; AA.VV., *Shame, Stigma and Crime*, cit., p. 2187.

¹⁹⁹ Cfr. SUTHERLAND, *op. cit.*, p. 65 ss. e 293 ss. L'Autore porta come esempio di questo atteggiamento psicologico la dichiarazione fatta dalla Corte Federale che nel 1933 condannò per operazioni immobiliari fraudolente i soci di un'impresa di Chicago: «Voi siete uomini d'affari, persone esperte, raffinate, colte, di elevata condizione e con un'eccellente reputazione nell'ambiente sociale e commerciale». Per una sintetica panoramica del dibattito su quello che la letteratura criminologica più recente definisce il 'doppio standard' di trattamento (a livello legislativo, applicativo e reputazionale) di criminalità comune e *white-collar crime* si rinvia *infra*, al capitolo secondo, in part. par. 1.4. Nella letteratura in lingua italiana cfr. in particolare G. FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Milano, 2009, p. 185 ss.

²⁰⁰ Lo stesso Kahan, che, come si vedrà, è il principale fautore di un'estensione nell'impiego di queste sanzioni, si premura di sottolineare la differenza tra il meccanismo di *shaming* da lui caldeggiato e altre forme di riprovazione che pure intaccano la reputazione: «*Shaming injures a person's reputation, but in a special way*». Cfr. KAHAN-POSNER, *Shaming White-Collar Criminals*, cit., p. 369. Si deve, per altro, aggiungere che la tipologia di *shame sanctions* di cui questi Autori cal-

sionale o aziendale. Volendo trovare un esempio di tali sanzioni (indirettamente) incidenti sulla reputazione nel nostro ordinamento, potremmo fare riferimento alle pene interdittive accessorie correlate a reati commessi con particolari modalità²⁰¹ o alle sanzioni (formalmente amministrative) interdittive previste dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla responsabilità da reato degli enti, come pure alla correlata pubblicazione (per altro discrezionale) della sentenza *ex art. 18* dello stesso decreto (che, va notato, ha anch'essa risentito del depotenziamento complessivo dell'istituto, stante il rinvio alle modalità di pubblicazione previste dall'art. 36 c.p., cui comunque si somma, in questo caso, l'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale)²⁰².

deggiano l'introduzione, come pena principale per i reati economici, nelle *Federal Sentencing Guidelines* risulta di gran lunga la meno degradante tra quelle adottate, negli anni, dai tribunali nei confronti dei criminali comuni, riducendosi, in buona sostanza, a una forma di pubblicizzazione della condanna a spese del reo, sia pure con modalità comunicative più incisive di quelle previste dal nostro ordinamento. Posizione analogamente moderata (ma in un quadro di maggiore moderazione complessiva) esprime anche SKEEL, *op. cit.*, p. 1862 ss.

²⁰¹ Si veda ancora LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit., p. 176.

²⁰² In argomento si vedano, *ex plurimis*, S. GIAVAZZI, *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza di condanna*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 137; EAD., *Pubblicazione della sentenza di condanna*, in A. GIARDA-E.M. MANCUSO-G. SPANGHER-G. VARRASO (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, p. 170; R. LOTTINI, *Responsabilità delle persone giuridiche – Art. 18 d. Lgs. 231/2001*, in F.C. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, p. 2337; C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, p. 242; G. GARBAGNATI, *La fase dell'esecuzione*, in G. CANZIO-L.D. CERQUA-L. LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2^{da} ed., Milanofiori Assago, 2016, p. 1188 s.; G. LASCO, *Art. 18 – Pubblicazione della sentenza di condanna*, in G. LASCO-V. LORIA-M. MORGANTE (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2017, p. 216 ss. Il giudice può irrogare discrezionalmente la sanzione (amministrativa) della pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente, tenendo conto, da un lato, dell'interesse pubblico (e in particolare dei potenziali *partners* in affari) a conoscere le misure interdittive cui l'ente è sottoposto e, dall'altro, della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché (ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 231/2001) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Si può qui per altro notare che, molto prima dell'introduzione di qualsiasi forma di responsabilità degli enti per i reati a loro ascrivibili, MARINUCCI e ROMANO (*op. ult. cit.*, p. 99) già auspicavano l'introduzione della pubblicazione della sentenza di condanna, quale «strumento legale di discredito di chi abbia demeritato la buona reputazione goduta presso il pubblico prima del compimento di una attività delittuosa pubblicamente rilevante», che segnali «al pubblico (consumatori, creditori, ecc.) la disonestà dell'azione

Per concludere questo *excursus* sul ritorno alla vergogna non solo – o forse sarebbe più corretto dire ‘non tanto’ – nelle società occidentali contemporanee, quanto nei loro ordinamenti giuridici, è necessario fare almeno un cenno alle ragioni che la dottrina di lingua inglese ha addotto a favore (ma anche a sfavore) di tali forme di integrazione di questa particolare e complessa emozione ‘morale’ all’interno del sistema del diritto penale.

Il principale alfiere ne è stato indubbiamente Dan M. Kahan²⁰³, i cui scritti, malgrado alcuni ripensamenti critici in tempi recenti²⁰⁴, costituiscono tutt’ora il punto di riferimento per i fautori di un più esteso ricorso alle *shame sanctions* nel sistema penale americano. È quindi pressoché inevitabile partire da una sia pur sintetica analisi della sua posizione. Prendendo le mosse dall’assunto generale che la funzione principale (benché non unica) della pena sia di tipo espressivo²⁰⁵ (ovvero quella di indicare, in generale, una condanna mora-

imprenditoriale dell’ente, rafforzando così la lealtà e il buon costume nella vita economica, la cui salvaguardia ha bisogno di essere affidata in misura crescente alla vigilanza e al consapevole controllo dei consociati».

²⁰³ All’interno della sua cospicua bibliografia si segnalano, in particolare: D.M. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 591 ss.; ID., *Social Influence, Social Meaning, and Deterrence*, in *Virg. Law Rev.*, 1997, p. 349 ss.; ID., *Between Economics and Sociology: The New Path of Deterrence*, in *Mich. Law Rev.*, 1997, p. 2477 ss.; ID., *Punishment Incommensurability*, in *Buff. Crim. Law Rev.*, 1998, p. 691 ss.; ID., *Social Meaning and the Economic Analysis of Crime*, in *Journ. Leg. St.*, 1998, p. 609 ss.; inoltre, con M.C. NUSSBAUM, *Two Conceptions of Emotion in Criminal Law*, in *Color. Law Rev.*, 1996, p. 269 ss. (in part. p. 350 ss.); con E.A. POSNER, *Shaming White-Collar Criminals*, cit., p. 365 ss.; con T.L. MEARES-N. KATYAL, *Updating the Study of Punishment*, in *Stanford Law Rev.*, 2004, p. 1171 ss.

²⁰⁴ Cfr. KAHAN, *What’s Really Wrong with Shaming Sanctions*, in *Texas Law Rev.*, 2006, p. 2075 ss.

²⁰⁵ In generale sulla funzione espressiva della pena si rinvia a J. FEINBERG, *The Expressive Function of Punishment*, in ID., *Doing and Deserving*, Princeton, 1970, p. 95 ss.: ciò che caratterizza i «punishment» – le pene in senso stretto – per questo Autore è appunto una ‘funzione espressiva’: «la pena è un artificio convenzionale per l’espressione di atteggiamenti di risentimento e indignazione e di giudizi di disapprovazione e rimprovero, da parte sia della stessa istituzione punitiva, sia di coloro “nel cui nome” la pena è inflitta. In breve, la pena ha un significato simbolico vistosamente assente in altri tipi di sanzioni»; cfr. altresì S.H. KADISH, *Blame and Punishment*, New York, 1987, p. 51; H.M. HART, *The Aims of the Criminal Law*, in *Law & Cont. Probl.*, 1958, p. 404 ss.; G. FORTI, *Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 597 ss. Per una più completa rassegna sul dibattito, in area anglosassone, sulla funzione della pena si rinvia, per ragioni di sintesi, a D. SHICHOR, *The Meaning and Nature of Punishment*, Long Grove, 2006, p. 3 ss., e agli ulteriori testi e Autori *ivi* citati. Per un inquadramento critico complessivo delle *shame sanctions* in rap-

le²⁰⁶ per determinate tipologie di condotte e, in ciascuna concreta condanna, per la condotta tenuta dal singolo reo, attraverso l'inflizione di una degradazione pubblica adeguata a trasmettere tale messaggio), questo Autore sottolinea come le *shame sanctions* possiedano in tal senso un potenziale particolarmente elevato²⁰⁷, di gran lunga superiore alle pene pecuniarie e a tutto il tradizionale ventaglio delle misure alternative alla detenzione, e comparabile solo a quello della pena detentiva²⁰⁸.

Da un certo punto di vista, anzi, questi '*scarlet letter punishments*'²⁰⁹

porto alle differenti teorie della pena, sia consentito rinviare per brevità a A. VISCONTI, *Teorie della pena e shame sanctions: una nuova prospettiva di prevenzione o un caso di atavismo del diritto penale?*, in M. BERTOLINO-G. FORTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, vol. I, p. 633 ss., e alla bibliografia ivi citata.

²⁰⁶ KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 594 ss.; ID., *Social Meaning*, cit., p. 615 ss.; ID., *Social Influence*, cit., p. 351 ss. e 382 ss.; KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 380 ss.

²⁰⁷ Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 630 ss.; ID., *Social Meaning*, cit., p. 617 ss.; ID., *Social Influence*, cit., p. 384 ss.; KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 367 ss. Nello stesso senso A. ETZIONI, *The Monochrome Society*, Princeton, 2003, p. 37 (come citato da NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 20 e 268).

²⁰⁸ L'Autore (all'opposto di quanto sostenuto da J. BRAITHWAITE – sulle cui posizioni ci si soffermerà diffusamente *infra*, in particolare nel capitolo quinto – e su una linea di continuità con FEINBERG, *The Expressive Function*, cit., p. 75 ss.) contesta alla radice la possibilità che il biasimo per la condotta criminale possa essere convogliato con misure che non implicino una significativa afflittività, sostenendo che nell'attuale società solo l'inflizione di una «adeguata sofferenza» possa convogliare culturalmente la condanna del corpo sociale: «per l'inflizione di una pena, come per molti altri scopi, le azioni parlano più delle parole». Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 600 s.

²⁰⁹ Il riferimento è, naturalmente, all'uso, in vigore nelle colonie americane, di 'marchiare' i criminali con l'apposizione di lettere scarlatte sulle loro vesti, reso celebre dal romanzo di N. HAWTHORNE, *The Scarlet Letter* (1850), tr. it. *La lettera scarlatta* (Milano, 2004). In tema si vedano diffusamente B. CHAPIN, *Criminal Justice in Colonial America, 1606-1660*, Athens, 1983, in part. p. 51 ss., e N. ONISHI, *The Puritan Origins of American Taboo*, in *Jap. Journ. of Am. Stud.*, 1999, in part. p. 45 ss. Quest'ultimo Autore in particolare sottolinea come nelle prime colonie americane, malgrado queste si fossero dotate di codici draconiani (che punivano con la pena capitale un'ampia schiera di delitti direttamente derivati dai peccati capitali dell'Antico Testamento), nella prassi la scarsità demografica, che rendeva preziosa ogni singola vita e necessario l'apporto del lavoro di ogni membro della colonia (sconsigliando, quindi, anche lunghe incarcerazioni), unitamente alla penuria di denaro contante, che rendeva impraticabile un sistema di severe sanzioni pecuniarie, portarono a un'evoluzione giurisprudenziale che privilegiava pene 'capitali' simboliche, quali il bando o le sanzioni infamanti, in particolare la flagellazione pubblica e l'apposizione di lettere indicanti il crimine commesso (tipi-

possiederebbero una carica censoria addirittura superiore a quest'ultima – per lo meno rispetto alle pene detentive brevi – considerato l'intrinseco anonimato di misure applicate all'interno delle mura di un carcere, lontano dallo sguardo del pubblico, e quindi mancanti di quella componente di esposizione propria dello *shaming*²¹⁰. Sottoporre il reo alla vergogna pubblica, stigmatizzandolo e umiliandolo di fronte alla sua comunità di appartenenza, conferirebbe, cioè, a questo tipo di sanzioni una carica comunicativa di riprovazione morale particolarmente intensa, tanto più che la tipica *shame sanction*

camente A per adulterio, D per ubriachezza – *drunkenness* – I per incesto, ecc.), analoghe all'uso europeo della marchiatura. L'ineffettività – in questo caso voluta, in ragione di considerazioni pratiche – delle sanzioni 'ufficialmente' comminate, portò dunque alla progressiva sostituzione, in via di equità giudiziale, delle pene tradizionali con pene che avevano essenzialmente lo scopo, perseguito anche attraverso la pubblicità del processo e della sentenza, di umiliare il colpevole, facendogli chiaramente avvertire il biasimo e l'ostracismo della comunità e la vergogna della sua azione, e contestualmente di rafforzare nei concittadini la percezione della riprovevolezza di determinate condotte. Queste sanzioni, originariamente intese a vita (vista la loro natura 'capitale'), di fatto nella prassi divennero temporanee, essendo prevista la rimozione dei segni d'infamia e la reintegrazione del reo nella comunità dopo un periodo di tempo ritenuto congruo o, a sua scelta, la possibilità di trasferirsi e integrarsi in una nuova comunità. Per altro, l'efficacia 'sostitutiva' di queste sanzioni, come è stato fatto giustamente notare (cfr. LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit., p. 30 ss.), presupponeva non solo una società molto uniforme per valori culturali e morali, dotata di un'opinione pubblica pressoché monolitica (cfr. anche MASSARO, *Shame, Culture*, cit., p. 1904 ss. e 1921 ss.), ma altresì un'organizzazione giuridica della società stessa «tutta basata sul criterio dello *status*» quale era quella dell'*ancien régime*, nel quale «la capacità di contrarre, di disporre, di donare, di ricevere, di maritarsi, di accedere a cariche e uffici poggiava tutta sulla complessa topografia degli *status*: *status* derivanti dalla nascita, dal ceto, dalla classe, dalla corporazione di appartenenza. [...] In un'organizzazione giuridica che concepiva come garanzia di "*bon ordre*" la canalizzazione dei singoli nella divisione del lavoro mediante gli *status*, l'esistenza di pene infamanti [...] corrispondeva [...] alla struttura quotidiana». E non è un caso, infatti, che le rivoluzioni borghesi della fine del XVIII sec. abbiano portato con sé dapprima la rimeditazione dottrinale di queste pene, con la distinzione tra pene infamanti e pene inabilitanti, nonché la graduale rinuncia delle codificazioni penali alle prime, e in seguito la loro pressoché totale scomparsa, almeno 'ufficiale', dai sistemi sanzionatori. Sull'onore di *status* si tornerà diffusamente nel capitolo secondo.

²¹⁰ Curiosamente questo è un punto su cui anche alcuni tra coloro che avverzano l'uso intenzionale di misure stigmatizzanti concordano: cfr. ad es. J. BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, New York, 1989, p. 179. Quest'ultimo, però, sottolinea come la detenzione allontani il reo non solo dalla comunità quale efficace fonte di riprovazione, ma anche quale efficace fonte di reintegrazione, e giunge all'opposta conclusione della validità di misure alternative quali riparazione e lavori socialmente utili.

coinvolge abitualmente in modo diretto la cittadinanza 'onesta' nella degradazione del reo²¹¹ (proprio come un tempo la gogna). In questo modo risulterebbe rafforzata la valenza espressiva della pena nei confronti sia del reo, sia della società nel suo complesso.

Il ricorso alle sanzioni basate sulla vergogna è poi, per Kahan, particolarmente raccomandabile in sostituzione delle più comuni misure alternative alla detenzione, quali sanzioni pecuniarie o lavori socialmente utili. Le prime sono, infatti, viste come moralmente troppo neutre, percepibili (dal reo, ma anche dalla cittadinanza) come una 'tariffa' cui sottostare per la violazione delle norme²¹², come una monetizzazione dei valori che queste dovrebbero esprimere²¹³; le seconde, a loro volta, appaiono all'Autore come totalmente incapaci di trasmettere il necessario biasimo, e anzi controproducenti, sotto questo aspetto: offrendo al reo la possibilità di svolgere un'attività ritenuta dalla società apprezzabile, ne accrediterebbero un'immagine positiva

²¹¹ Cfr. KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 375. Da questa necessaria collaborazione della cittadinanza si deduce addirittura che l'uso delle *shame sanctions* ridurrebbe il rischio che il legislatore penalizzi condotte non avvertite come socialmente dannose, dal momento che, a differenza che per la previsione di una pena detentiva o pecuniaria, se questo avvenisse, i rei non riceverebbero, in pratica, nessuna punizione, giacché la cittadinanza non ne asseconderebbe l'ostracismo e, anzi, probabilmente li onorerebbe. Proprio su questo aspetto fonda la sua critica principale WHITMAN, *op. cit.*, p. 1055 ss.

²¹² Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 620 ss.; Id., *Social Meaning*, cit., p. 616; Id., *Social Influence*, cit., p. 384; KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 381

²¹³ Ipotesi, per altro, non priva di alcuni riscontri empirici: si vedano in particolare i risultati dell'esperimento condotto da U. GNEEZY e A. RUSTICHINI (*A Fine Is a Price*, in *Journ. Leg. St.*, 2000, p. 1 ss.), i quali hanno testato l'introduzione di una sanzione pecuniaria per i genitori in ritardo nel ritirare i figli dall'asilo, constatando un aumento, anziché una diminuzione, delle infrazioni al regolamento (esito stabilizzato anche dopo l'eliminazione della sanzione). I due Autori ipotizzano dunque che, in generale, l'introduzione di disincentivi (o anche incentivi) materiali possa mutare le percezioni degli agenti sociali, incrementando la rilevanza delle motivazioni estrinseche al rispetto delle regole a scapito di quelle intrinseche, trasformando quindi la decisione di rispettarle o meno in un mero calcolo basato su costi e benefici materiali. Anche se si può dubitare che un tale meccanismo operi con la stessa automaticità in caso di sanzioni detentive, molto più pregne di significati simbolici rispetto a quelle pecuniarie, per queste ultime appare invece plausibile che la loro introduzione possa creare un nuovo 'mercato delle infrazioni', laddove in precedenza prevalevano, nell'orientare le condotte degli attori sociali (o almeno di molti di questi), motivazioni immateriali. Più ampiamente, sul funzionamento degli incentivi materiali e immateriali e sul meccanismo della 'rispondenza fiduciaria', si veda V. PELLIGRA, *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, Bologna, 2007, *passim*, in part. pp. 83 ss., 167 ss. e 235 ss.

– tanto presso il suo foro interno quanto presso gli altri – tale da annullare (anzi, ribaltare) la finalità espressiva del diritto penale, offendendo anche la sensibilità dei cittadini onesti che svolgono queste attività volontariamente²¹⁴.

Emerge così chiaramente, dalla caratterizzazione che Kahan fa delle *shame sanctions*, come, a suo avviso, per conseguire adeguatamente tale finalità, il messaggio di riprovazione richiede di essere veicolato attraverso la degradazione e la stigmatizzazione del reo²¹⁵.

Kahan sostiene altresì che l'uso della vergogna nei termini da lui proposti avrebbe l'ulteriore effetto, ugualmente positivo sul piano della deterrenza, di imporre al reo, in modo immediato ed efficace, un forte costo-opportunità (per la perdita di relazioni sociali, lavorative e affettive che l'essere pubblicamente svergognato porta con sé), almeno pari a quello delle pene detentive brevi²¹⁶, ma con un esborso, da parte dello Stato e, quindi, dei contribuenti, decisamente molto inferiore rispetto a quello necessario per l'esecuzione di queste ultime²¹⁷. Inoltre esso, attraverso l'esclusione sociale conseguente alla stigmatizzazione pubblica, gli inibirebbe ulteriori occasioni per reiterare il crimine commesso²¹⁸. Il tutto con il vantaggio supplementare di offrire ai cittadini onesti una immediata gratificazione, attraverso la riaffermazione della loro identità 'virtuosa' e della loro appartenenza alla comunità, per contrasto con lo spettacolo del criminale svergognato e ostracizzato²¹⁹.

²¹⁴ Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 626 ss. («il lavoro di pubblica utilità, in breve, è una sanzione irrazionale dal punto di vista espressivo non solo perché non esprime condanna, ma anche perché minaccia l'integrità di convenzioni espressive che il pubblico ha a cuore»); ID., *Social Meaning*, cit., p. 616 s.

²¹⁵ Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 636 s.; KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 383.

²¹⁶ Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 638.

²¹⁷ Cfr. KAHAN, *Social Meaning*, cit., p. 617; KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 368 ss.

²¹⁸ Ciò sarebbe particolarmente vero in caso di applicazione di queste pene ai *white-collar crimes*, ovvero di reati che implicano lo sfruttamento, da parte del reo, di posizioni di fiducia a cui non potrebbe più accedere: cfr. KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 371.

²¹⁹ Cfr. KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 379: «L'umiliazione pubblica dei rei può essere pensata come un "real life morality play" in cui il pubblico sperimenta vividamente quelle importanti emozioni – rabbia, disprezzo, pietà, disgusto, paura – che rafforzano le relazioni cooperative». Per una serrata critica all'evocazione di emozioni come rabbia e disgusto (oltre che vergogna) da parte dell'ordinamento e delle istituzioni di uno Stato che voglia dirsi liberale, si rinvia a NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., *passim*, in part. p. 153 ss. e 263 ss.

La particolare carica espressiva, unitamente all'insieme delle conseguenze avverse (in termini di umiliazione e sofferenza emotiva, di perdita di reputazione e di *chances* lavorative e sociali), caratteristiche delle *shame sanctions*, dovrebbero, dunque, garantire a queste misure un'efficacia deterrente molto alta²²⁰, sia nei confronti della generalità dei consociati, resi edotti in merito all'afflittività della sanzione dal suo stesso dispiegarsi pubblicamente (nonché, 'in positivo'²²¹, 'gratificati' dalla riaffermazione del diritto violato ed 'educati' ai valori dell'ordinamento dalla forte carica comunicativa tipica di queste pene²²²), e quindi desiderosi di evitare di incorrere in un simile destino, sia nei confronti del reo che abbia sperimentato il gusto amaro della pubblica vergogna.

In aggiunta a tutto ciò, il forte 'messaggio morale' insito in una sanzione così stigmatizzante dovrebbe possedere di per sé la capacità di 'rieducare' il reo²²³ (se non 'impermeabilizzato' dall'appartenenza a

²²⁰ Cfr. KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 638 ss. Rispetto all'ovvia obiezione che queste pene possano peccare di un eccesso di deterrenza, non essendo possibile graduare l'umiliazione contenuta in un'esposizione al pubblico disprezzo nello stesso modo in cui è possibile graduare la durata di una pena detentiva, l'Autore risponde che, trattandosi comunque di misure meno afflittive rispetto alle pene detentive che altrimenti sarebbero inflitte per le stesse condotte, il problema del rispetto della proporzione risulterebbe sopravvalutato. Si vedano anche KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 374 ss.

²²¹ È evidente qui l'intrecciarsi di considerazioni che potremmo definire di tipo 'generalpreventivo positivo' con argomentazioni tipiche delle teorie retributive e neoclassiche, per un'ampia disamina critica del quale (con riferimento principalmente alla letteratura continentale) si rinvia a L. EUSEBI, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1990, p. 12 ss. e 67 ss.; ID., *La "nuova" retribuzione*, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 110 ss.; F. EXNER, *La funzione di tutela e la funzione retributiva della pena*, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena. Il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989, p. 11 ss. In generale sulla c.d. prevenzione generale positiva si rinvia a J. ANDENAES, *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in ROMANO-STELLA, *Teoria e prassi*, cit., p. 33 ss.

²²² Per un inquadramento complessivo di tutti questi effetti all'interno della più generale concezione dell'Autore sul ruolo del diritto nell'esprimere significati sociali ed esercitare influenze sociali si rinvia a KAHAN, *Social Influence*, cit., p. 352 ss.

²²³ Ma questa possibilità appare puramente accidentale, e certamente non prioritaria: KAHAN (*What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 644 s.), rispondendo all'obiezione che sanzioni incentrate essenzialmente sulla stigmatizzazione potrebbero essere controproducenti, in quanto foriere di delinquenza secondaria (v. *infra*), replica che, se anche fosse vero, questo sarebbe di scarso rilievo, dal momento che, «da un punto di vista di deterrenza generale, [ciò che conta] non è quale effetto le *shaming penalties* abbiano sul comportamento del condannato in seguito, ma quali effetti abbiano sul comportamento dei rei potenziali *ex ante*. Le

una sottocultura deviante), facendogli comprendere l'importanza dei valori offesi dalla sua condotta e la gravità di questa.

Ma i critici degli *shaming punishments* contestano fortemente, in primo luogo, proprio la capacità educativo-moralizzatrice di queste misure²²⁴. Si sostiene, infatti, che, a differenza della colpa, la vergogna, con il suo carattere fortemente 'eteronomo'²²⁵, non sarebbe in grado di trasmettere al reo il carattere intrinsecamente sbagliato della propria condotta²²⁶. Inoltre, implicando una valutazione negativa della persona nel suo complesso, da un lato non avrebbe la capacità di favorire un'identificazione empatica con le vittime e, quindi, una reale comprensione del danno arrecato e dei valori violati con la propria azione criminale, dall'altro, suscitando una risposta di 'ritrazione sociale' (con i potenziali esiti aggressivi o autodistruttivi²²⁷ cui si è già accennato), inibirebbe la possibilità di emenda, di riavvicinamento ai valori sociali e di reinserimento nella comunità²²⁸.

Martha Nussbaum, inoltre, sottolinea come il porre l'accento sulla vergogna, nel momento sanzionatorio, finisca per risultare in contrasto con la strutturale centralità dell'emozione della colpa – trasfusa nella categoria giuridica della colpevolezza – caratteristica del diritto penale: sembra, cioè, un'incongruenza logica volgersi (come fa Kahan) alla vergogna nel momento sanzionatorio, «dopo che la colpa ha già determinato la struttura dell'atto accusatorio, del processo e della condanna»²²⁹.

shaming penalties possono essere estremamente efficaci nel regolare il comportamento e plasmare le preferenze [della generalità dei consociati] proprio perché la prospettiva di una permanente perdita di status è così terrificante. Se è così, qualsiasi riduzione nei tassi di recidiva associata a un allentamento dell'esposizione alla vergogna potrebbe essere vanificata da un incremento nel numero dei reati primari». Per un'incisiva e articolata critica si vedano MASSARO, *The Meanings of Shame*, cit., p. 645 ss.; GARVEY, *Can Shaming Punishments Educate?*, p. 733 ss.

²²⁴ Si veda ad es. (anche per ulteriori riferimenti bibliografici) l'articolata critica di GARVEY, *op. cit.*, p. 733 ss., nonché R.A. DUFF, *Punishment, Expression and Penance*, in H. JUNG-H. MÜLLER-DIETZ-U. NEUMANN (eds.), *Recht und Moral: Beiträge zu einer Standortbestimmung*, Baden-Baden, 1991, p. 239 ss.

²²⁵ V. par. precedente.

²²⁶ Così, in particolare, DUFF, *Punishment, Expression and Penance*, cit., p. 239 s. (anche se l'Autore riconosce che la vergogna, specie quella endogena all'agente, può essere a sua volta funzionale allo sviluppo del senso di colpa e del rimorso).

²²⁷ Si veda ad es. il caso (riportato da BOOK, *Shame on You*, cit., p. 653 ss.) di un uomo suicidatosi in seguito alla divulgazione, imposta dal tribunale, della sua condanna per guida in stato di ebbrezza.

²²⁸ Sulla stessa linea si pone anche NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 243 ss.

²²⁹ Cfr. NUSSBAUM, *op. ult. cit.*, p. 270 (ma v. anche pp. 17 ss. e 277 ss.).

Malgrado, come si è detto, già da un punto di vista psicologico la distinzione tra colpa e vergogna non risulti in realtà così netta e così 'impermeabile', e malgrado lo stesso concetto giuridico di colpevolezza come 'rimproverabilità' caratterizzi la «penalità come fenomeno sempre e necessariamente proteso a imputare un fatto a una *persona*»²³⁰, con ciò implicando un tipo di giudizio sconosciuto in altri rami del diritto²³¹, pare innegabile che il *tipo* di uso della vergogna che caratterizza le attuali *shame sanctions* (intenzionalmente stigmatizzante e incentrato sull'umiliazione del reo) presenti tutte le caratteristiche di una «cerimonia di degradazione di *status*»²³², e come tale presti il fianco alle obiezioni che ne sottolineano l'effetto controproducente²³³.

²³⁰ Cfr. G. FORTI, *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, Milano, 2006, p. 22 (corsivo nostro), che si ricollega a H. ARENDT, *La responsabilità personale sotto la dittatura*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 18 s. Si vedano anche, *ex plurimis*, M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 56 s.; ROMANO, *Prevenzione generale*, cit., p. 154; G. FORTI, "La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità". *L'apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana*, in *Jus*, 2008, p. 295 ss. Per un inquadramento sociologico di questa densità simbolica della pena si rinvia a D. GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano, 1999, p. 317.

²³¹ «Poiché al condannato [in un processo penale] si rimprovera un comportamento antiggiuridico dal disvalore etico-sociale, egli viene colpito da un giudizio negativo di pari disvalore». Cfr. ROMANO, *Danno a sé stessi*, cit., p. 991 (riprendendo un passo dell'opinione dissenziente di W. HASSEMER nella nota sentenza della Corte Costituzionale tedesca in tema di incesto *BVerfG*, 2 BvR 392/07, 26 febbraio 2006, pubblicata, con nota di G. DODARO, *La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 2091 ss.: proprio a tale pesante giudizio personale implicito nella condanna penale, che grava in modo tanto incisivo sui diritti fondamentali della persona, Hassemer riconnette la necessità che le norme penali debbano essere riservate alla tutela di valori basilari della vita associata).

²³² Cfr. H. GARFINKEL, *Condizioni di successo delle cerimonie di degradazione*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Torino, 1997, p. 270 ss. Così, del resto, apertamente KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 636.

²³³ Sulle differenti possibilità di un uso della vergogna in ambito penale e, più in generale, politico-criminale e sulla distinzione tra una vergogna 'stigmatizzante' e una 'riabilitante' v. *infra*, in particolare il capitolo conclusivo. Il riferimento principale è BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., in part. p. 54 ss. Per un confronto critico tra le posizioni di Kahan e Braithwaite sull'uso della vergogna si vedano D. MARKEL, *Wrong Turns on the Road to Alternative Sanctions: Reflections on the Future of Shaming Punishments and Restorative Justice*, in *Texas Law Rev.*, 2007, p. 1385 ss.; NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 267 ss.

Si può ormai considerare come un dato criminologicamente acquisito la potenzialità criminogena della stigmatizzazione penale: la consapevolezza degli effetti di 'devianza secondaria' e di consolidamento in una 'carriera criminale' che l'essere 'etichettati' come criminali può produrre²³⁴ non solo è patrimonio comune di criminologi e penalisti, ma è anche, più o meno consapevolmente, alla base di vari istituti presenti nel nostro ordinamento, come la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o la riabilitazione²³⁵. In aggiunta a questo, una siderale distanza appare intercorrere tra la concezione alla base di queste sanzioni e la necessità, tipica di un ordinamento liberale, che colpevolezza morale e colpevolezza giuridico-penale siano mantenute su piani distinti²³⁶.

Va inoltre sottolineato come anche molti Autori che condividono l'idea che funzione essenziale della pena sia quella di esprimere una censura morale per condotte contrarie all'ordinamento²³⁷ contestino però l'ammissibilità delle *shame sanctions* come attualmente configurate.

²³⁴ Cfr. H.S. BECKER, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, 1987, *passim*; E.M. LEMERT, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, 1981, p. 65 ss.; GOFFMAN, *Stigma*, cit., *passim*; per l'inquadramento di queste teorie nel filone dell'interazionismo simbolico, ulteriori riferimenti bibliografici e un'attualizzazione di queste prospettive si rinvia a CERETTI-NATALI, *La cosmologia degli attori violenti*, cit., p. 27 ss.; BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 16 ss. e 98 ss.; ID., *Shame and Criminal Justice*, in *Canad. Journ. Criminol.*, 2000, p. 287 ss.; FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 338 ss.; F.P. WILLIAMS-M.D. McSHANE, *Devianza e criminalità*, Bologna, 2002, p. 119 ss. Sottolineano espressamente il rischio di questo effetto controproducente delle *shame sanctions*, tra gli altri, NUSSBAUM, *op. ult. cit.*, p. 277 ss.; GARVEY, *op. cit.*, p. 733 ss.; MASSARO, *The Meanings of Shame*, cit., p. 645 ss.

²³⁵ Su cui v. *supra*, in questo stesso par., e *infra*, par. 4.

²³⁶ Cfr. ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 329: «La colpevolezza penalistica è colpevolezza giuridica, legale, non colpevolezza morale. [...] Legge penale e legge morale, se molte volte si toccano, non sempre si sovrappongono [...]. Inoltre, il diritto è (anche) esteriorità, attualità, così che il giudizio di colpevolezza legale, anche quando esplora aspetti psichici e spirituali della condotta umana, obbedendo in ultima analisi a esigenze pratiche di organizzazione della società, è per sua natura provvisorio e relativo; il giudizio di colpevolezza morale, invece, si propone di valutare la qualità intrinseca dell'atto e tende perciò per sua natura a porsi come definitivo e assoluto». Altrettanto incisivo C. ROXIN, *Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?*, in ID., *Politica criminale e sistema del diritto penale*, cit., p. 150 e 167 s.

²³⁷ Cfr. A. VON HIRSCH-A. ASHWORTH, *Proportionate Sentencing. Exploring the Principles*, Oxford, 2005, p. 17 ss.; si vedano anche A. VON HIRSCH, *Censure and Sanctions*, Oxford, 1993, p. 9 ss.; ID., *Proportionality in the Philosophy of Punishment*, in *Crime & Just.*, 1992, p. 55 ss.; ID., *Desert and White-Collar Criminality: A Response to Dr. Braithwaite*, in *Journ. Crim. Law & Criminol.*, 1982, p. 1166 ss.

Queste misure, infatti, paiono scontrarsi frontalmente con quel rigoroso rispetto del principio di colpevolezza, indispensabile, sia nella configurazione delle fattispecie (e nell'applicazione giudiziale delle stesse), sia nell'astratta previsione e concreta inflizione delle sanzioni (nella forma di proporzione con la dannosità del fatto nei limiti della colpevolezza)²³⁸, non solo per il rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma anche perché il diritto penale possa mantenere la sua intrinseca capacità espressiva.

In questa prospettiva, le pene dovrebbero essere calibrate in modo da esprimere «l'appropriato grado di disapprovazione» per la condotta sanzionata²³⁹, dal momento che «se i livelli sanzionatori divenissero

²³⁸ Cfr. VON HIRSCH-ASHWORTH, *Proportionate Sentencing*, cit., p. 20 ss.: «Concedere alla censura questo ruolo centrale [nell'individuazione della funzione della pena] offre un migliore sostegno ai vincoli di legittimità cui la legge penale deve sottostare. Pretendere la colpevolezza nella parte generale del diritto penale, e pretendere che la severità delle pene rifletta il grado di rimproverabilità della condotta nei principi relativi alla commisurazione, può ora essere fatto discendere direttamente dalla natura censoria della sanzione penale». V. anche VON HIRSCH, *Proportionality*, cit., p. 69 ss.; ID., *Censure and Sanctions*, cit., p. 15 ss. e 29 ss. Sul complesso rapporto tra principio di colpevolezza e funzioni della pena, impossibile da affrontare in questa sede, si rinvia in dottrina, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, *ex plurimis* a A. ALESSANDRI, *Commento all'art. 27, comma 1, Cost.*, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991, p. 1 ss.; F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *N. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, p. 51 ss.; EUSEBI, *La pena "in crisi"*, cit., p. 127 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 3^{ra} ed., Milano, 2001, p. 467 ss.; T. PADOVANI, *Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti tra colpevolezza e prevenzione con riferimento al pensiero di Claus Roxin*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 798 ss., e *ivi* anche G. FIANDACA, *Considerazioni su colpevolezza e prevenzione*, p. 836 ss.; M. ROMANO-G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, Milano, 2005, p. 334 ss.; C. ROXIN, *Sul problema del diritto penale della colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 16 ss.; ID., *Politica criminale e sistema del diritto penale*, cit., p. 69 ss.; ID., *Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?*, cit., p. 149 ss.

²³⁹ V. anche FEINBERG (*The Expressive Function*, cit., p. 88 s.), il quale, contrapponendosi alla tradizionale visione retributiva, sottolinea come sia il contenuto di disapprovazione sociale della pena, e non la sua afflittività materiale, a dover 'corrispondere' al crimine commesso. «La versione "sofferenza adeguata al male" della teoria retributiva poggia il suo edificio di superstizione morale su fondamenta nel comune senso morale, perché la giustizia *richiede* che, in qualche (altro) modo, "la pena sia adeguata al crimine". Ciò che la giustizia richiede è che l'aspetto *condannatorio* della pena sia adatto al crimine, che il crimine sia davvero meritevole di riprovazione [...], che i crimini più gravi ricevano una maggiore disapprovazione rispetto ai meno gravi, essendo la gravità determinata dall'entità del danno che generalmente causa [...]. Tutto ciò è molto diverso dal richiedere che la componente materialmente afflittiva, considerata separatamente dal suo

indebitamente severi [...] la risultante minaccia di risposte drastiche tenderebbe a soverchiare qualsiasi ragione morale per desistere [dalla condotta criminosa] insita nel carattere censorio della legge [penale]»²⁴⁰. Gli *shaming punishments* attualmente applicati e appoggiati da Kahan, viceversa, paiono scontrarsi frontalmente con tale principio di proporzionalità e di rispetto della dignità morale della persona²⁴¹.

In particolare, il rischio di sproporzione discende anche direttamente dal fatto che l'esperienza della vergogna, trattandosi di un'emozione, non può che essere fondamentalmente soggettiva, condizionata da un numero imponderabile di fattori (dall'appartenenza sociale all'educazione ricevuta, dal grado di maggiore o minore dipendenza o, viceversa, autonomia del singolo individuo alla componente narcisistica più o meno accentuata della personalità dello stesso, e in generale dai tratti psichici personali di ciascuno): la stessa sanzione, dunque, potrebbe non solo risultare più o meno afflittiva, ma altresì capace di trasmettere gradi di censura diversi (o anche di non trasmetterne affatto) in relazione a soggetti diversi, minando così alla radice la possibilità anche solo di una buona approssimazione nella proporzione tra offesa e punizione²⁴².

Non a caso, autori come von Hirsch e Ashworth liquidano le *shame sanctions* come una delle molte manifestazioni di quel populismo penale²⁴³, inaccettabile dalla prospettiva liberale, incentrato sulla re-

aspetto simbolico, sia "adeguata" alla qualità morale di uno specifico atto criminale, determinata indipendentemente dalla sua relazione con un danno sociale. Date le nostre convenzioni [sociali], ovviamente, la condanna è espressa dall'afflittività, e il grado della seconda esprime il grado di riprovazione contenuto nella prima. E tuttavia, questo non dovrebbe renderci ciechi rispetto al fatto che sono la disapprovazione sociale e la sua appropriata espressione che dovrebbero essere adeguati al crimine, e non la sofferenza inflitta come tale. L'afflizione dovrebbe corrispondere alla colpa solo nei limiti in cui sia il veicolo simbolico della riprovazione pubblica». Analoga affermazione di principio si ritrova in BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 178.

²⁴⁰ Cfr. VON HIRSCH-ASHWORTH, *op. cit.*, p. 30 ss. e 77.

²⁴¹ V. anche VON HIRSCH, *Censure and Sanctions*, cit., p. 80 ss.

²⁴² In questo senso cfr. in particolare GARVEY, *Can Shaming Punishment Educate?*, cit., p. 733 ss. Né appare del tutto convincente l'obiezione di KAHAN (*What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 636 ss.) che la proporzionalità non vada commisurata al grado di afflittività percepita dal singolo condannato, ma al significato sociale della sanzione, al grado di riprovazione sociale in essa contenuto, dal momento che anche quest'ultimo è caratterizzato da eccessivi margini di variabilità in relazione alle diverse comunità che formano una stessa società (v. *infra* in questo e nel successivo capitolo).

²⁴³ Cfr. VON HIRSCH-ASHWORTH, *op. cit.*, p. 86. Sull'ascesa e le caratteristiche di queste politiche, si rinvia a GARLAND, *La cultura del controllo*, cit., p. 67 ss.; Z.

torica della 'lotta al crimine' e del 'mettersi dalla parte delle vittime'²⁴⁴, nonché sugli slogan di 'law and order' e 'severità della pena'²⁴⁵, che sempre più domina la scena politica in America come in Europa.

E in verità non si possono non condividere queste perplessità, ove si consideri che la persona sottoposta all'obbligo di indossare un cartello autodiffamatorio, o di pubblicizzare in termini autodenigratori la propria condanna, viene, di fatto, strumentalmente esposta alla pubblica umiliazione a beneficio dell'educazione morale' di tutti i potenziali rei e della gratificazione dello spirito di gruppo della comunità dei 'cittadini onesti' (i quali, per altro, paradossalmente, non devono essere necessariamente persuasi della intrinseca 'immoralità' della condotta censurata, per partecipare attivante ed efficacemente alla stigmatizzazione dei suoi autori, essendo sufficiente a spronarli il timore della vergogna 'per mancata dissociazione')²⁴⁶, messi in condizione

BAUMAN, *Social Issues of Law and Order*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2000, p. 218 ss. Un'altra articolata critica delle *shame sanctions*, da un punto di vista strettamente neoretributivo, si può leggere in D. MARKEL, *Are Shaming Punishments Beautifully Retributive? Retributivism and the Implications for the Alternative Sanctions Debate*, in *Vand. Law Rev.*, 2001, p. 2157 ss.

²⁴⁴ In tema cfr., *ex plurimis*, G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 95 ss.; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, p. 123 ss.; S. ANASTASIA-M. ANSELMI-D. FALCINELLI, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, 2015, *passim*; A. GARAPON-D. SALAS, *La repubblica penale*, Macerata, 1997, p. 13 ss.

²⁴⁵ «Non si può perpetuare l'equivoco implicito nel periodico impeto di entusiasmo generalpreventivo del legislatore, che si manifesta in puntuali inasprimenti di pena per singoli reati, quasi questi fossero avulsi dal contesto criminologico in cui sono collocati, come se l'unica correlazione fondata fosse quella tra rigore delle sanzioni e abbassamento dei tassi di frequenza dei fatti criminosi, come se, cioè, dall'indubitabilità della circostanza che la minaccia della pena dissuade, potesse farsi discendere assiomaticamente che la presenza di una pena più grave dissuade ancora di più. Verifiche accurate sembrano dimostrare, viceversa, che non è così, che in molti casi conta più la certezza della sanzione che non la sua gravità, più il fatto che sia avvertita, percepita, sentita dai consociati come giusta che non il grado della sua severità». Cfr. ROMANO, *Prevenzione generale*, cit., p. 157 s. Analogo monito in MARINUCCI, *Politica criminale*, cit., p. 467 s., nonché in F. STELLA, *La tutela penale della società*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, cit., p. 79 s. Per un inquadramento delle relazioni tra severità, certezza, prontezza ed efficacia della pena anche in una prospettiva più strettamente criminologica si veda inoltre, anche per tutti gli ulteriori riferimenti bibliografici, FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 118 ss.

²⁴⁶ Come è noto, l'ostracismo sociale nei confronti di soggetti in qualsiasi modo stigmatizzati è mantenuto vivo da meccanismi in grado di 'compattare' i non stigmatizzati nel loro atteggiamento di spregio verso gli 'outsiders', primo tra i quali «il

(una volta tanto, nell'attuale 'società liquida')²⁴⁷ di riconoscersi in una forte identità collettiva per contrapposizione con il 'deviante'²⁴⁸.

In questo modo, il condannato viene 'reificato'²⁴⁹ tre volte: perché

pettegolezza di approvazione» nei confronti dei partecipanti alla 'campagna di vergogna' e la correlata «minaccia di pettegolezza di disapprovazione» nei confronti di chi volesse discostarsi dal 'sentire comune' (cfr. N. ELIAS-J.L. SCOTSON, *Strategie dell'esclusione*, Bologna, 2004, p. 17 e, diffusamente in tema, p. 165 ss.). Un'esplicazione efficace di tali forme di 'diffamazione sociale' non richiede di per sé l'intima persuasione della 'verità' dei suoi assunti di base da parte della maggioranza del gruppo sociale 'etichettante'. Esistono, infatti, meccanismi di c.d. «ignoranza pluralistica» in grado di produrre tale diffamazione, i quali operano in quei contesti in cui il pregiudizio contro il 'bersaglio' (individuo o gruppo) si rafforza attraverso una «disapprovazione orizzontale», ovvero spontaneamente esercitata dagli appartenenti al gruppo dominante, «persuasi, a torto» (in quanto «la maggioranza delle persone non crede nella verità [della] proposizione ma tutti credono che ogni altro vi creda») «di dover ostracizzare i devianti per evitare di essere ostracizzati a loro volta». Cfr. J. ELSTER, *La spiegazione del comportamento sociale*, Bologna, 2010, p. 465.

²⁴⁷ Cfr. Z. BAUMAN, *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Bari, 2007, *passim* (in part. p. 5 ss. e 75 ss.); ID., *Vita liquida*, Bari, 2006, *passim*; ID., *Vite di scarto*, Bari, 2005, *passim* (in part. p. 105 ss.); ID., *Modernità e ambivalenza*, Torino, 2010, *passim* (in part. p. 82 ss., 221 ss. e 273). In quest'ultimo testo il sociologo evidenzia come la stessa attribuzione dello stigma partecipi appieno all'ambivalenza delle società contemporanee: in un'epoca in cui la «consapevolezza della contingenza» si accompagna alla «sete di comunità», le «identità collettive, che un tempo erano "date" in modo non problematico, come "naturali" e oggettive, devono ora, per così dire, essere prodotte artificialmente. Questo le rende più che mai precarie», e in questo contesto lo stigma, la cui «essenza» è quella di «enfaticizzare la differenza» (una differenza che «in linea di principio non può essere sanata, e dunque giustifica un'esclusione permanente») tra i «membri dello stesso gruppo, [...] considerati "umani" e degni di fiducia» e gli «estranei», «si localizza proprio al centro di questa contraddizione. [...] Lo stigma contrasta vistosamente con gli espliciti principi strumentali legati alla riproduzione della vita moderna», quali il principio di pari opportunità e la libertà di autocostituzione. Per questo motivo «c'è una paradossale simmetria tra la situazione dello stigma e quella delle categorie che stigmatizza. Entrambe vivono sotto minaccia di aggressione, entrambe devono nascondere la loro vera identità e cercare false legittimazioni».

²⁴⁸ Sulle dinamiche sociali della stigmatizzazione e la loro rilevanza nella produzione dell'esclusione e della stratificazione sociale dei gruppi si rinvia alla già citata e fondamentale opera di ELIAS-SCOTSON, *Strategie dell'esclusione*, in part. p. 15 ss. e 231 ss. Come sottolinea NUSSBAUM (*Nascondere l'umanità*, cit. p. 273), benché non si possa negare che le dinamiche sociali di umiliazione e segregazione siano sempre esistite, il fatto «che lo Stato si renda complice di pratiche di umiliazione fa una grande differenza», perché «c'è qualcosa d'indegno nell'idea che una società liberale, ovvero basata sulle idee di dignità, uguaglianza e rispetto per l'individuo, esprima» questa «denigrazione dell'umanità stessa» dei condannati «mediante il proprio sistema giuridico». Affine la posizione di MASSARO, *The Meanings of Shame*, cit., p. 645 ss.

²⁴⁹ Sul concetto e le fonti sociali della reificazione si rinvia a A. HONNETH, *Rei-*

ridotto a *mero strumento*²⁵⁰ per la comunicazione del messaggio penale; perché la sua complessità di essere umano è obliterata e ricollegata esclusivamente alla singola azione per cui è condannato e con cui viene identificato²⁵¹; e perché l'umiliazione, in qualsiasi forma venga inflitta (tanto più se in forma 'istituzionale'), comporta l'istantanea riduzione dell'umiliato a oggetto, a non-persona²⁵².

Come sintetizza bene von Hirsch, scolpendo incisivamente la differenza tra la componente censoria tipica di ogni sanzione penale e quella umiliante che caratterizza le sanzioni degradanti, «la censura può indurre a vergognarsi per quel che si è fatto, perché è un sentimento che un agente morale può (e anzi dovrebbe) provare quando l'ingiustizia del suo comportamento è portata alla sua attenzione. La degradazione è qualcosa di assai diverso: è essere trattati come qualcosa di meno di una persona, ed essere indotti a sentirsi tali. [...] Il sentimento [di vergogna] non proviene dall'accettazione del giudizio sociale di riprovazione, ma solo dal fatto che si viene trattati come esseri inferiori»²⁵³.

È, insomma, difficile negare che le sanzioni basate sullo *shaming*, le quali, nel loro sembiante attuale, più che come strumenti di espressione di una censura sociale, paiono configurarsi come 'rituali giurisdizionali' di umiliazione (essenzialmente simbolici)²⁵⁴, confliggano frontalmente con quel fondamentale principio del rispetto della dignità dell'essere umano²⁵⁵ (a prescindere dalla sua repressibilità mo-

ficazione, Roma, 2007, *passim*, in part. p. 39 ss. e 77 ss. (s veda anche *infra*, capitolo quinto).

²⁵⁰ V. *infra*, capitolo conclusivo.

²⁵¹ Cfr. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 260 s.; A. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale*, Messina, 1993, p. 18 ss.

²⁵² Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 17 s.; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 149 ss.; per una panoramica degli studi di psicologia sociale in tema si veda in particolare P. ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Milano, 2008, p. 443 ss.

²⁵³ Cfr. VON HIRSCH, *Censure and Punishment*, cit., p. 82.

²⁵⁴ Per un'articolata discussione sulla natura prettamente simbolica dell'applicazione del paradigma generalpreventivo nella fase della commisurazione della pena, si rinvia a W. HASSEMER, *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, in ROMANO-STELLA, *Teoria e prassi*, cit., p. 127 ss.

²⁵⁵ Così, tra gli altri (e partendo da impostazioni teoriche diverse tra loro), GARVEY, *op. cit.*, p. 733 ss.; VON HIRSCH-ASHWORTH, *op. cit.*, p. 86; MASSARO, *The Meanings of Shame*, cit., p. 645 ss.; MARKEL, *Are Shaming Punishments Beautifully Retributive?*, cit., p. 2219 ss.; HUSCHKA, *op. cit.*, p. 830 ss. KAHAN (*What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 646-647) replica a questa obiezione osservando, in primo luogo, come anche le pene detentive implicino una sostanziale umiliazio-

rale o legale)²⁵⁶ che rappresenta un cardine non solo del nostro ordinamento²⁵⁷ e di quello statunitense²⁵⁸, ma di qualsiasi società che voglia definirsi «decente»²⁵⁹.

ne della persona, non solo per la privazione della libertà, ma per le molteplici altre forme di degradazione che l'accompagnano (come le dure condizioni di vita e il rischio costante di essere esposti alla violenza) e, in secondo luogo, che le 'pene' basate sulla vergogna sono, in realtà, soggette al consenso del reo, che rimane libero di rifiutare la *probation* condizionata allo *shaming* e scontare la pena detentiva originariamente inflitta. Ma, se si può concordare circa il fatto che le 'istituzioni totali', come il carcere, comportano (probabilmente in misura maggiore nel sistema penitenziario statunitense che nella maggioranza di quelli europei: si veda l'opinione dissenziente di R.A. POSNER in *Johnson v. Phelan* (1995), 69 F.3d 144) una degradazione della persona, perché, nella prassi, privano gli internati di profili di autonomia che attengono alla più minuta gestione dell'identità personale e della sfera privata dell'individuo (cfr. in tema A. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, 2003, p. 44 ss.), sostenere che, *rebus sic stantibus*, la breve umiliazione dell'esposizione al pubblico dileggio sarebbe meno afflittiva, appare connotato dall'eterna fallacia dell'argomento del 'male minore': «coloro che scelgono il male minore dimenticano troppo in fretta che essi stanno comunque scegliendo il male» (cfr. ARENDT, *La responsabilità personale sotto la dittatura*, cit., p. 30 s.), oltre a suonare come un alibi per il mancato impegno delle istituzioni in un miglioramento, tutt'altro che impossibile, delle condizioni di vita nelle carceri (cfr. anche NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, p. 291 ss.; MARGALIT, *op. cit.*, p. 269 ss.). Quanto al consenso del reo, poi, non si può non manifestare qualche perplessità circa la sua libertà, considerando che un rifiuto implicherebbe conseguenze altrettanto o più gravose per il condannato. Cfr. GARVEY, *op. cit.*, p. 733 ss.; MASSARO, *op. ult. cit.*

²⁵⁶ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 109-111. Sul tema si tornerà più diffusamente nel capitolo conclusivo.

²⁵⁷ Cfr. ad es. Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487: «Il diritto penale è sistema che, nell'atto in cui autorizza la difesa sociale attraverso le sanzioni più gravi per la libertà e dignità umana, limita la difesa stessa attraverso precise, puntuali determinazioni di scopi, modalità e contenuti di fattispecie. Il diritto penale è, particolarmente (e la Costituzione lo svela all'evidenza) sistema di limiti sostanziali al legislatore; ed è mirato, soprattutto, al rispetto di questi ultimi il monopolio statale nella produzione della legge penale, la riserva di legge penale». Per restare nell'ambito degli ordinamenti continentali, si veda anche la sentenza (su cui si tornerà nel capitolo quinto) del *Bundesverfassungsgericht*, 1 BvR 357/05, 15 febbraio 2006 (v. anche la nota in italiano di A. NISCO, *Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz)*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 780 ss. V. altresì B. HIRSCH, *Diritto all'uccisione di innocenti? La lotta sulla sicurezza aerea*, in *Criminalia*, 2009, p. 202 ss.). Per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali si rinvia a FORTI, «La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità», cit., p. 293 ss.

²⁵⁸ Sul punto si rinvia a M.D. GOODMAN, *Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence*, in *Nebr. Law Rev.*, 2006, p. 740 ss., e alla giurisprudenza ivi citata, nonché al capitolo quinto.

²⁵⁹ Cfr. MARGALIT, *op. cit.*, pp. 49 e 269: «Una società decente è una società le

Se si considera, anzi, l'accento posto dai fautori delle *shame sanctions* sull'aspetto soddisfacente nei confronti del «bisogno emotivo di pena dei cittadini»²⁶⁰ che esse, molto meglio delle sanzioni tradizionali, sarebbero in grado di garantire, si finisce per concordare con coloro che identificano in queste misure, prima e più che un'asserita (anzi, esasperata) finalità di deterrenza, un'istanza retributiva, nella sua forma più risalente e meno 'presentabile'²⁶¹ – ipotesi del resto confermata, a nostro avviso, dalla configurazione concreta, ispirata in modo molto letterale al modello dell'«occhio per occhio», che molto spesso queste sanzioni assumono nella prassi²⁶².

Sotto il primo profilo, in particolare, è stato correttamente rilevato come il potenziale intimidatorio delle *shame sanctions* dipenda in misura troppo consistente, oltre che, come accennato, dalla persona-

cui istituzioni non umiliano le persone. Distinguo società decente da società civile. Civile è una società i cui membri non si umiliano gli uni con gli altri; decente è una società le cui istituzioni non umiliano le persone». «La punizione è la cartina di tornasole di una società decente. [...] Il rispetto che deve venire accordato ai criminali è rispetto umano essenziale; a questi chiaramente non deve essere garantito alcun onore sociale. [...] [Ma] anche un criminale ha diritto di non essere umiliato». Sembra dunque evidente che, seguendo questa definizione, le *shame sanctions* non possano qualificarsi né come decenti – in quanto strumenti attraverso cui le istituzioni statuali umiliano loro cittadini – né come civili – dal momento che coinvolgono la comunità intera in tale umiliazione.

²⁶⁰ Così, esplicitamente, KAHAN, *Social Meaning*, cit., p. 621; KAHAN-POSNER, *op. cit.*, p. 381 e 383. Sulla rielaborazione in chiave generalpreventiva, da parte delle correnti neoretributive, dei «contenuti tradizionalmente assunti dalla pena ispirata all'idea di retribuzione (con particolare riguardo alla soddisfazione di quel bisogno emotivo di pena dei cittadini che del sinallagma retributivo costituisce – esclusa programmaticamente qualsiasi considerazione orientata allo scopo – l'unico parametro di riferimento disponibile)», si rinvia a EUSEBI, *La pena "in crisi"*, cit., p. 33 ss.; ID., *La "nuova" retribuzione*, cit., p. 134.

²⁶¹ Così, ad es., MASSARO, *Shame, Culture, and American Criminal Law*, cit., p. 1880 ss.; EAD. *The meanings of shame*, cit., p. 645 ss.; WHITMAN, *op. cit.*, p. 1062. MARKEL (*Are Shaming Punishments Beautifully Retributive?*, cit., p. 2179 ss.), nel negare la compatibilità delle *shame sanctions* con i fondamenti delle moderne teorie neoretributive riconosce il carattere intrinsecamente 'vendicativo' di queste sanzioni, ma afferma l'estraneità di tale carattere al concetto di 'retribuzione' come da lui inteso.

²⁶² Si veda ad es. il caso, risalente 2012, di un giudice dello Utah che ha imposto, come condizione per la commutazione della pena a due adolescenti di dodici e tredici anni condannate per aggressione, di farsi tagliare i capelli, dal momento che il reato era consistito nel tagliare i capelli a una bambina di tre anni; o ancora il caso (Ohio, 2014) di un soggetto, condannato per truffa per essersi finto un membro dell'Esercito della Salvezza, raccogliendo donazioni che procedeva poi a incamerare per sé, cui è stato imposto di svolgere 400 ore di servizio sociale indossando un cappello da Babbo Natale. Cfr. REUTTER, *For Shame!*, cit., p. 38.

lità del reo, dalle caratteristiche della specifica comunità di appartenenza del soggetto: se questa è caratterizzata da relazioni lasche tra i suoi componenti, da basse interdipendenza e integrazione, da forte mobilità e da altri fattori di atomizzazione sociale (tratti, tra l'altro, frequenti nelle grandi metropoli), la vergogna avrà, probabilmente, pochissima o nessuna presa; viceversa, se tale comunità è più coesa, caratterizzata da stretti rapporti interpersonali e fitte interdipendenze reciproche, bassa mobilità, ecc. (il che sarà più frequente in comunità piccole), è possibile che la vergogna abbia addirittura un effetto opprimente, o perfino distruttivo e/o criminogeno sul condannato²⁶³.

Anche da un punto di vista prettamente pragmatico e utilitaristico, dunque, lo *shame sanctioning* non appare uno strumento particolarmente promettente sul fronte della prevenzione penale; e va detto che i suoi stessi fautori non sono in grado di portare dati concreti in merito a una reale efficacia deterrente di queste misure²⁶⁴.

In verità, l'unico studio empirico noto a oggi sull'efficacia dell'applicazione di una *shame sanction* nella riduzione dei tassi di criminalità²⁶⁵ ha prodotto risultati che, a voler essere generosi, potrebbero al più essere definiti ambivalenti, e che a chi scrive sembra contraddicano a tutti gli effetti l'asserita efficacia di queste misure. La ricerca, condotta (per altro in relazione a un periodo di tempo limitato: gli anni dal 2004 al 2007, posti a confronto col periodo 2001-2003) in Ohio dopo l'introduzione delle citate 'targhe scarlatte' imposte ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza aggravata, si proponeva di verificare l'efficacia preventiva della misura, valutando la variazione nei tassi di arresto, di sospensione della patente e di incidenti legati allo stesso reato, nonché di emissione di targhe 'speciali' (dato, quest'ultimo, correlato da un lato alla certezza della pena²⁶⁶, dal-

²⁶³ Cfr. in particolare GARVEY, *Can Shaming Punishment Educate?*, cit., p. 733 ss. Per una più generale analisi delle precondizioni necessarie perché la vergogna possa produrre effetti sociali si rinvia a BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 84 ss.

²⁶⁴ Così lo stesso KAHAN, *What Do Alternative Sanctions Mean?*, cit., p. 638. Cfr. anche AA.VV., *Shame, Stigma, and Crime*, cit., p. 2186 ss. Estremamente scettica sull'efficacia deterrente delle *shame sanctions* è MASSARO, *Shame, Culture, and American Criminal Law*, cit., p. 1880 ss.; EAD., *The Meanings of Shame*, cit., p. 645 ss.

²⁶⁵ Cfr. PORTER, *Trying Something Old*, cit.

²⁶⁶ Dato il passaggio da facoltatività a obbligatorietà di impiego della targa speciale per questo tipo di reati, il tasso di certezza è aumentato, non sorprendentemente, del 23%. *Ibi*, p. 872.

l'altro alla visibilità della stessa, entrambi ritenuti fattori fortemente preventivi).

Se il periodo in esame ha in effetti visto un certo declino nei tassi di arresto per guida in stato di ebbrezza, il dato non è risultato di per sé particolarmente significativo, sia perché il TLRA ha introdotto un complessivo 'pacchetto' di misure a contrasto del fenomeno (più ampio della sola previsione relativa alle targhe speciali), sia perché il dato si presentava in linea con una tendenza già emersa negli anni precedenti, e presente anche in altri Stati²⁶⁷. Né la maggiore certezza, né la visibilità della *shame sanction* prescelta dal legislatore dell'Ohio sembrano aver avuto alcun effetto sui tassi di incidente, correlati invece a fattori quali la percorrenza media o la residenza (urbana o rurale) dei guidatori²⁶⁸. Per quanto riguarda, invece, l'impatto sui tassi di sospensione della patente (prevista in caso di positività al test alcolemico superiore alla soglia dello 0.17 o di rifiuto al test), i risultati dimostrano un peculiare effetto 'a parabola'²⁶⁹: se a un aumento iniziale nella certezza e visibilità dello *shame sanctioning* corrisponde una diminuzione delle violazioni (misurate in base al numero di patenti sospese), man mano che tale aumento progredisce tale 'guadagno' si riduce, fino a invertirsi, con un progressivo *aumento* delle violazioni rilevate.

Quest'ultimo risultato appare particolarmente preoccupante, dal momento che anche gli studiosi che avevano ipotizzato una diminuzione dell'efficacia deterrente della stigmatizzazione una volta raggiunti certi livelli di 'vergogna diffusa'²⁷⁰ non hanno mai previsto un

²⁶⁷ *Ibi*, in part. p. 869 ss.

²⁶⁸ *Ibi*, p. 878 ss.

²⁶⁹ *Ibi*, p. 880 ss.

²⁷⁰ Cfr. ad es. D.S. NAGIN, *Criminal Deterrence Research at the Outset of the Twenty-First Century*, in *Crime & Just.*, 1998, p. 1 ss., che ritiene che, con la diffusione delle *shame sanctions*, il pubblico finirebbe per 'abituarsi' a queste, che cesserebbero dunque di essere stigmatizzanti proprio in quanto comuni, non più in grado di convogliare l'idea della 'specialità' negativa dei soggetti colpiti (parla in questo senso di «erosione dello stigma»); A. HAREL-A. KLEMENT, *The Economics of Stigma: Why More Detection of Crime May Result in Less Stigmatization*, in *Journ. Leg. Stud.*, 2007, p. 355 ss., secondo i quali man mano che aumenta la richiesta di partecipazione del pubblico a processi di *shaming* – con l'aumento dell'uso di questo tipo di sanzione – la disponibilità della popolazione a sobbarcarsi 'costi' sempre crescenti (in particolare in termini di numero di persone da evitare, e dunque numero di opportunità – di affari, relazioni, ecc. – potenzialmente perse, e di energie e tempo da investire nella ricerca di *partners* non stigmatizzati o a rischio di stigmatizzazione) è destinata a diminuire.

tale effetto positivamente *criminogeno*²⁷¹. Effetto che potrebbe essere riconducibile tanto ai già menzionati meccanismi di consolidamento dell'identità deviante legati al risentimento e al sentimento di rinuncia suscitati dall'umiliazione insita nella stigmatizzazione, alla base dei meccanismi di devianza secondaria da 'etichettamento' già ricordati²⁷²; quanto a un possibile concentrarsi dei controlli della polizia sui soggetti già 'individuati' come potenziali devianti in base alla targa del loro veicolo (per altro, a scapito dell'individuazione di potenziali 'devianti primari'); come pure, infine, a una combinazione dei due fattori.

Anche se l'estrema limitatezza dello studio (per area geografica, lasso temporale e anche tipologia di *shame sanctioning*) non consente di trarre conclusioni generali, rimane suggestivo che l'esperimento dell'Ohio di applicazione 'istituzionalizzata' e 'generalizzata' di questo tipo di misure sembri aver prodotto in tempi abbastanza brevi una sorta di *burn-out* dell'iniziale (per altro abbastanza modesto) effetto preventivo. Una parabola che, se confermata da altri studi, sarebbe per altro coerente con la distinzione tra effetti – tendenzialmente positivi, preventivi della devianza – della vergogna interiorizzata e *anticipata* (sulla cui efficacia abbiamo conferme dalla ricerca empirica)²⁷³ ed effetti – più spesso controproducenti – della vergogna *subita*²⁷⁴, in particolare quando imposta tramite stigmatizzazione.

²⁷¹ Cfr. PORTER, *Trying Something Old*, cit., p. 884.

²⁷² Per i riferimenti pertinenti v. *supra* in nota.

²⁷³ Cfr. ad es. S.G. TIBBETTS, *Shame and Rational Choice in Offending Decisions*, in *Crim. Just. & Behav.*, 1997, p. 234 ss., il cui studio rileva l'efficacia preventiva non solo dell'anticipazione di una vergogna *da esposizione*, ma, ancor di più, di una vergogna *puramente interiore*; C.J. REBELLON-N.L. PIQUERO-A.R. PIQUERO-S.G. TIBBETTS, *Anticipated Shaming and Criminal Offending*, in *Journ. Crim. Just.*, 2010, p. 988 ss.; R. SVENSSON-F.M. WEERMAN-L.J.R. PAUWELS-G.J.N. BRUINSMA-W. BERNASCO, *Moral Emotions and Offending: Do Feelings of Anticipated Shame and Guilt Mediate the Effect of Socialization on Offending?*, in *Eu. Journ. Criminol.*, 2013, p. 22 ss.

²⁷⁴ Cfr. ad es. D. HOSSER-M. WINDZIO-W. GREVE, *Guilt and Shame as Predictors of Recidivism: A Longitudinal Study with Young Prisoners*, in *Crim. Just. & Behav.*, 2008, p. 138 ss.; ciò su cui tutti gli studi citati qui e nella nota precedente concordano è l'apparente potenziale criminogeno della *propensione individuale* alla vergogna, ovvero di quella che potremmo definire una personalità narcisistica ipersensibile a questo sentimento. Si vedano anche J.P. TAGNEY-J. STUEWIG-D. MASHK-M. HASTINGS, *Feeling Bad about the Behavior or the Self? Assessing Jail Inmates' Proneness to Shame and Guilt*, in *Crim. Just. & Behav.*, 2011, p. 710 ss.; TANGNEY-STUEWIG-HAFEZ, *Shame, Guilt, and Remorse*, cit., p. 706 ss.; in senso contrario però F. SCHALKWIJK-G.J. STAMS-H. STEGGE-J. DEKKER-J. PEEN, *The Conscience as a Regulatory Function: Empathy, Shame, Pride, Guilt, and Moral Orientation in*

Come infatti osserva Jon Elster, «l'anticipazione della vergogna opera come un potente regolatore del comportamento. Evitiamo di compiere azioni che, diversamente, ci avvantaggerebbero per il timore di essere scoperti ed esposti alla vergogna»²⁷⁵. Viceversa, proprio «perché è una forma di umiliazione, essere *additati* al ludibrio [*shaming*] può facilmente mancare il bersaglio, inducendo chi ne sia oggetto a provare rabbia anziché vergogna. In effetti, svergognare qualcuno poggia su una *intenzione incoerente*», espressione con cui l'Autore intende «l'intenzione di indurre l'emozione X con un comportamento che potrebbe indurre X solo se fosse spontaneo, ma che invece induce l'emozione Y se viene percepito come mosso dall'intenzione di produrre X»²⁷⁶. Ovvero, per riprendere la terminologia utilizzata nel paragrafo precedente, se un senso di 'vergogna morale' può anche essere suscitato dalla reazione altrui a un comportamento 'deviante', questo è possibile solo a condizione che tale reazione non sia percepita come intenzionalmente volta a 'svergognare' – e dunque umiliare – il soggetto²⁷⁷; in caso contrario, l'avvertita aggressione al sé, col correlato senso di umiliazione e impotenza da questa generato, susciteranno quasi sempre un sentimento di 'vergogna narcisistica', come si è visto portatrice di involuzioni negative, in termini di depressione e/o risentimento, e dunque anche del potenziale consolidamento di un'identità deviante capace di fungere da 'armatura' contro lo stigma stesso.

In conclusione, anche a prescindere da eventuali futuri studi che dovessero ribaltare le conoscenze attuali sull'efficacia general- e specialpreventiva dell'inflizione di forme di umiliazione formalizzate, va comunque osservato, a nostro avviso, che, nel momento in cui lo Stato non si limita a infliggere una pena tramite le proprie istituzioni, formalizzate e regolate da norme generali e astratte, ma, come avviene nel caso delle 'sanzioni di vergogna', di fatto invita il pubblico a partecipare alla punizione del trasgressore, l'ordinamento si trova inevitabilmente a regredire lungo il cammino della lenta 'civilizzazione' delle pene²⁷⁸, per ritornare a forme di «giustizia di piaz-

Delinquent Adolescents, in *Int. Journ. Offender Therapy & Comp. Criminol.*, 2016, p. 675 ss.

²⁷⁵ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 154, traduzione e corsivi nostri.

²⁷⁶ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 149 s.

²⁷⁷ «L'involontario ritrarsi [dal trasgressore] è molto più efficace nell'indurre la vergogna [in costui], perché non dà al suo oggetto l'opzione di 'riscrivere il copione' nei termini di una biasimevole intenzione di oltraggiarlo da parte della persona che esprime la 'sanzione'». *Ibi*, p. 150.

²⁷⁸ Sul punto, anche per un inquadramento critico, si rinvia a M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1993, *passim.*; N. ELIAS, *Il pro-*

za»²⁷⁹ estranee alla «giustizia imparziale, meditata e neutrale [...] tipicamente apprezzata e tenuta in gran conto in una società liberale e democratica»²⁸⁰.

cesso di civilizzazione (*La civiltà delle buone maniere e Potere e civiltà*), Bologna, 1988, in part. p. 665 ss.; GARLAND, *Pena e società moderna*, cit., in part. p. 201 ss.; J. BRAITHWAITE, *Shame and Modernity*, in *Br. Journ. Crimin.*, 1993, p. 1 ss.

²⁷⁹ Così NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 275; critiche analoghe in MASSARO, *Shame, Culture, and American Criminal Law*, cit., p. 1880 ss.. WHITMAN (*op. cit.*, p. 1055 ss.) si spinge fino a identificare in questo aspetto l'unica reale – ma insuperabile – obiezione all'utilizzo di *shaming punishments* negli ordinamenti liberali moderni: «Le argomentazioni più stringenti contro le pene basate sulla pura umiliazione [...] non hanno nulla a che fare né con la loro inefficacia né con la loro crudeltà, [...] [bensi] concernono il modo in cui si rapportano con il pubblico, con la società in generale, con la folla. In ultima analisi, dobbiamo considerare le *shame sanctions* sbagliate perché implicano una sorta di “giustizia del linciaggio”, e anzi una forma di linciaggio particolarmente problematica – una forma di linciaggio ufficiale. Il male peggiore delle sanzioni basate sull'umiliazione pubblica è che queste implicano una terribile, e politicamente pericolosa, complicità tra lo Stato e la folla. [...] Rappresentano uno stile inaccettabile di governo attraverso la manipolazione della psicologia del pubblico. [...] In definitiva, non ha un peso determinante stabilire se le *shame sanctions* siano o meno crudeli. [Esse] sarebbero sbagliate anche se non avessero alcun impatto sul reo; perché, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, esse rappresentano un'alleanza illegittima tra lo Stato e la folla». Per una dettagliata ricostruzione storica e un'analisi critica della prassi del linciaggio di 'criminali' (spesso solo presunti tali) di colore a opera di folle di bianchi negli Stati Uniti del sud, si rinvia a D. GARLAND, *Penal Excess and Surplus Meaning: Public Torture Lynchings in Twentieth-Century America*, in *Law & Soc. Rev.*, 2005, p. 793 ss. (una versione più sintetica di questo saggio è stata pubblicata in italiano, a cura di A. Ceretti e L. Natali, con il titolo *Abuso penale ed eccedenza di significato. I linciaggi come tortura pubblica nell'America del Ventesimo Secolo*, in *Criminalia*, 2008, p. 29 ss.). Di particolare interesse è la prospettiva che la caratterizzazione di queste torture come 'sanzioni penali' amministrare direttamente dal popolo contribuisse a rendere più accettabili per l'opinione pubblica violenze e degradazioni in buona sostanza funzionali, grazie alla loro fortissima valenza espressiva, prima ancora che al loro impatto materiale su singoli individui, al mantenimento della supremazia di un gruppo etnico su un altro. Sull'importanza delle tecniche di umiliazione e reificazione per il mantenimento della supremazia sociale da parte di un gruppo dominante su gruppi in posizione svantaggiata si rinvia ancora a ELIAS-SCOTSON, *Strategie dell'esclusione*, cit., p. 15 ss. e 231 ss.

²⁸⁰ Si deve rilevare conclusivamente che la recente perdita di fiducia nell'uso strumentale della vergogna nel diritto penale dello stesso Kahan non si basa affatto su queste e/o sulle altre numerose obiezioni che, nel corso degli anni, sono state mosse alla sua posizione. L'Autore rimane dell'idea che le *shame sanctions* possano essere un modo efficace, e legittimo quanto un altro, per convogliare il messaggio di disapprovazione morale tipico della pena, ma osserva criticamente che esse trasmettono anche un altro messaggio, in merito a quella che dovrebbe essere la natura ideale della società (di tipo comunitario, ma con un forte accento sul-

3. *L'iniuria dal diritto romano a quello intermedio: la divaricazione progressiva delle concezioni dell'onore*

Se, come si è visto, già in epoca classica la concezione dell'onore del mondo greco si fa meno monolitica e, in particolare nel pensiero filosofico, compaiono i primi germi del suo avvicinamento semantico all'area della virtù interiore, è in epoca romana che tale ambivalenza del concetto sembra radicarsi e gettare le basi per una divaricazione progressiva – e una convivenza in qualche misura 'schizofrenica' – tra forme e concezioni di onore più strettamente 'sociali' e forme e concezioni di onore più strettamente 'moralì' che, sotto il decisivo influsso del pensiero cristiano, si contenderanno il campo nel mondo occidentale almeno fino al XIX secolo, e talora anche oltre. A tale progressiva divaricazione e problematica commistione – oltre che a una sintetica presentazione delle forme giuridiche di tutela dell'onore dall'epoca romana a quella medievale-rinascimentale – sono dedicati i paragrafi che seguono. L'analisi verrà poi completata nel prossimo capitolo, con la discussione di alcuni specifici e durevoli 'codici d'onore'²⁸¹ che hanno interessato l'Europa nello stesso periodo, e della problematica relazione degli ordinamenti giuridici occidentali con essi.

3.1. *Le fattispecie di iniuria, convicium e libelli famosi e i legami tra honor e honestas nel mondo romano*

Considerata la centralità del diritto nel mondo romano, sembra opportuno esordire con una sintetica ricostruzione della considerazione e delle tutele da questo apprestate all'onore dei cittadini.

Può essere utile ricordare in premessa che il diritto romano divi-

la differenziazione sociale), che si trova a confliggere frontalmente con le idee di un'altra nutrita porzione del corpo sociale (fautrice dei valori dell'individualismo e dell'eguaglianza). Quindi, l'Autore compie una drastica rivalutazione, da un lato, delle pene detentive, che, da questo punto di vista, esprimerebbero un messaggio sufficientemente ambiguo (potendo essere lette come una risposta al crimine di tipo solidaristico o individualistico, gerarchico o egualitario, ecc., da persone con differenti orientamenti ideologici) da risultare 'fortemente pluralistiche', dall'altro degli strumenti della giustizia riparativa. Cfr. KAHAN, *What's Really Wrong with Shaming Sanctions*, cit., p. 2075 ss. Per una valutazione critica di queste argomentazioni si veda MARKEL, *Wrong Turns*, cit., p. 1385 ss.

²⁸¹ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., *passim*, cui si rinvia anche per un ampliamento della prospettiva a realtà diverse da quella occidentale, con particolare riferimento all'area asiatica (Cina e subcontinente indiano: v. in part. p. 47 ss. e 121 ss.).

deva gli atti che la coscienza sociale reputava meritevoli di pena in due categorie distinte: i delitti pubblici (*crimina*) e i delitti privati (*delicta* e *maleficia*)²⁸². I primi, considerati offese all'intera *civitas*²⁸³, venivano perseguiti pubblicamente, in un primo tempo davanti ai comizi popolari e successivamente davanti alle *quaestiones perpetuae*, in giudizi che avevano come sbocco l'applicazione di una *poena publica* (morte, *interditio aquae et ignis*, multa da versare all'erario, ecc.); i secondi, invece, venivano avvertiti come offese all'individuo che legittimavano una reazione parimenti individuale²⁸⁴, che, in epoca storica, si concretava in un'azione intentata dall'offeso avanti al giudice per ottenere la condanna del reo al pagamento di una pena pecuniaria (*obligatio ex delicto*), che si distingueva dalle altre *obligationes* dello *ius civile* proprio per il presupposto su cui si basava (non già uno squilibrio patrimoniale, bensì l'offesa perpetrata in danno della vittima)²⁸⁵. L'*obligatio ex delicto* sorgeva soltanto da quattro delitti privati tipici: *furtum*, *bona vi rapta*, *iniuria* e *damnum iniuria datum*.

Per quanto qui interessa, si può osservare che l'*iniuria* era già contemplata dalle XII Tavole, che consideravano tre casi specifici: il *membrum ruptum*, l'*os fractum* e le *iniuriae* intese come lesioni minori²⁸⁶. Proprio dal concetto di *iniuria*, interpretata nel suo senso più lato come *omnia quod contra ius factum est*, si arrivò, attraverso l'attività del pretore e la giurisprudenza, a coprire con questo delitto

²⁸² Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1998, p. 364 ss.; S. PUGLIATTI, *Delitti*, in Id., *Scritti giuridici*, vol. IV, Milano, 2011, p. 702 s.

²⁸³ Vi rientravano, infatti, i reati più gravi, come il tradimento e il parricidio (*ibidem*)

²⁸⁴ Che, in tempi preistorici, non era null'altro che una libera vendetta, la quale andò poi irregimentandosi nei limiti del principio del taglione, per ridursi infine, attraverso l'uso delle composizioni – convenzionali dapprima e legali poi – a una pena pecuniaria inflitta dal giudice in seguito a un'azione intentata dall'offeso (*ibidem*).

²⁸⁵ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 364: «[La] pena pecuniaria inflitta dal giudice in seguito ad azione intentata dall'offeso [...] resta pena, cioè per parte dell'offensore un'espiazione e per parte dell'offeso l'appagamento di una vendetta».

²⁸⁶ Alcuni autori (cfr. G. CRIFÒ, *Diffamazione e ingiuria. Diritto romano*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, p. 470 s., ove anche ulteriore bibliografia) fanno rientrare nell'area dell'*iniuria* anche il *carmen malum*, che distinguono dall'*occentatio*, avvicinandolo poi concettualmente al *convicium* anche sulla scorta di Cicerone e Orazio, che lo interpretavano come componimento poetico divulgato a scopo diffamatorio. Altri autori (cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 372 s.), però, negano questa contiguità concettuale, riportando il *malum carmen incantare* alla sfera dei delitti pubblici – in particolare al maleficio – anche in considerazione del fatto che fosse punito con la pena di morte.

pressoché «ogni lesione della personalità umana»²⁸⁷, e in particolare anche tutte le lesioni dell'onore e della reputazione²⁸⁸. Nell'*Edictum perpetuum* comparvero così particolari clausole che estendevano il concetto di *iniuria* a varie specie di *contumelia*, tra cui, per quanto qui rileva, il *convicium*, cioè la «vociferazione pubblica in danno di qualcuno»²⁸⁹, e l'*infamatio*, diffusione di dicerie che portassero nocuo al buon nome, all'onore, ecc.

Con la *lex Cornelia de iniuriis*, promulgata da Silla nell'81 a.C., una buona parte delle *iniuriae* cominciò a gravitare nell'orbita della repressione pubblica²⁹⁰; in età imperiale, poi, pressoché tutte le offese contro l'onore fino qui analizzate, oltre agli scritti diffamatori (*libelli famosi*)²⁹¹, furono via via sottratte al regime dei delitti privati e sotto-

²⁸⁷ Cfr. CRIFÒ, *op. cit.*, p. 470 ss.; v. anche ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 372 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 2002, p. 222 s.; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VIII, Torino, 1985, p. 387 ss.

²⁸⁸ Cfr. E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. II, Padova, 1942, p. 520: «[...] Tanto era radicato nei romani il sentimento della *dignità personale* [corsivi nostri] e, con esso, il convincimento che l'ordine giuridico fosse massimamente destinato a difendere la roccaforte della personalità nell'orbita della civile convivenza contro attentati antisociali che ne impedissero le molteplici esplicazioni». Cfr. anche ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 373.

²⁸⁹ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 373; cfr. anche CRIFÒ, *op. cit.*, p. 471 s.: questo Autore in particolare sottolinea come, in età repubblicana, all'*edictum generale*, che già comprendeva nel concetto di *iniuria* una rosa molto ampia di fatti lesivi dei diritti della personalità, si affiancarono anche editti relativi a fattispecie specifiche, tra cui l'*edictum de convicio* e l'*edictum ne quid infamandi causa fiat*; benché questi editti fossero ritenuti superflui da molti tra gli stessi giuristi romani, che consideravano le corrispondenti azioni già coperte dall'*actio iniuriarum generalis*, Crifò sottolinea la rilevanza dell'editto *ne quid infamandi causa fiat*, poiché esso «avrebbe in effetti riempito una lacuna nell'ordinamento, da un lato e, dall'altro, avrebbe costituito una tremenda innovazione: giacché colpiva tutti quegli atti che, non costituendo percosse, né essendo qualificabili immediatamente come atti *contra ius*, né involgendo un turbamento alla pace dell'intera comunità e non essendo necessariamente compiuti *contra bonos mores*, non rientravano nella previsione dei primi tre editti [il terzo essendo l'*edictum de adtemptata pudicitia*, che colpiva l'oltraggio al pudore – n.d.a.]. La necessità di prendere in considerazione anche questi atti non contemplati spiega, dunque, l'editto *ne quid infamandi*, che si applica là dove si riscontri un *animus diffamandi*». È da sottolineare il fatto che l'*infamatio* risultava esclusa qualora i fatti fossero dimostrati veri.

²⁹⁰ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, p. 373; CRIFÒ, *op. cit.*, p. 472 s.

²⁹¹ Fattispecie paragonabile, con le debite proporzioni storiche, alla odierna diffamazione a mezzo stampa (cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 388); i *libelli famosi*, tuttavia, subirono col tempo un progressivo distacco dalla nozione di *iniuria*, per finire catalogati sotto il *crimen maiestatis*, vedendosi in essi (e in particolare nella denuncia anonima di un crimine) non tanto il fatto lesivo della re-

poste all'azione e alle pene pubbliche: anzi, è stato osservato²⁹² che le offese all'onore andarono assumendo nell'attenzione del legislatore una centralità molto maggiore rispetto alle lesioni fisiche. Nelle *Istituzioni giustiniane* (4, 4, I), infine, era riportato un ampio ventaglio

putazione della persona accusata, quanto un crimine consistente nel non avere osservato le regole della procedura (cfr. CRIFÒ, *op. cit.*, p. 473), in tal modo sancendo la preponderanza dell'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia su quello privato all'onore, in analogia con quanto oggi espresso dalla collocazione codicistica della calunnia tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. E non è forse un caso che il compimento di tale parabola di pubblicizzazione della calunnia si sia avuto, nel diritto romano, proprio in età imperiale, con il consolidarsi di una forma di governo centralizzata, burocratica e autoritaria. Anche se sulla calunnia si tornerà ancora, brevemente, nei paragrafi successivi, sembra opportuno anticipare in questa sede, in quanto logicamente più adatta, un breve *excursus* sulle origini e l'evoluzione di questo reato nel diritto romano (per maggiori dettagli e per i riferimenti bibliografici, cfr. U. BRASIELLO, *Calunnia. Diritto romano*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, p. 814-816), di cui rappresenta uno dei concetti più complessi; si possono ravvisare, infatti, almeno tre gruppi di ipotesi di *calunnia*: la *calunnia* come resistenza volontariamente vessatoria all'azione ovvero come azione proposta a scopo vessatorio (materia essenzialmente civilistica); la *calunnia* consistente nel ricevere denaro *ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret*, repressa nell'editto del pretore con azione penale annuale (ipotesi che comprende non solo l'elemento della calunnia, ma altresì quello della corruzione, tanto è vero che in epoca classica questi illeciti venivano spesso perseguiti come *repetundae* o come falso o *quasi falsum*); la *calunnia* come vera e propria accusa falsa di un crimine. Quest'ultima ipotesi costituiva una delle tre possibili manifestazioni di temerarietà degli attori in sede criminale (*calunnia*, *praevericatio* – omissione di denuncia – e *tergiversatio* – desistenza dall'accusa), figure che traevano la loro originaria ragione di esistenza da altri crimini e che sorsero, probabilmente, come illeciti *sui generis*, per poi divenire esse stesse veri e propri *crimina* in epoca imperiale. È significativo, ricollandosi a quanto detto più sopra, che elemento comune a tutte e tre le tipologie di *calunnia* menzionate (la cui precedenza cronologica è di difficoltoso accertamento) sia lo scopo o, comunque, il risultato vessatorio di attività giuridiche processuali o extraprocessuali, che viene a ledere un interesse prevalentemente pubblicistico al corretto funzionamento della giustizia. La terza tipologia di *calunnia* – che qui maggiormente interessa – la quale si sviluppò più largamente in epoca imperiale (fino ad assorbire, in una certa misura, le altre due ipotesi), era già repressa in epoca abbastanza antica (comparirebbe in una *lex Remmia* che gli studiosi collocano intorno all'80 a.C.) con procedimento pubblico davanti alla stessa *quaestio* davanti alla quale il calunniatore aveva chiamato il preteso criminale, e con pena predeterminata dalla legge, che pare consistesse nell'*infamia* (la quale, normalmente, era solo una conseguenza della condanna nei giudizi capitali o pubblici in generale; questo è uno degli elementi che portano BRASIELLO – *op. cit.*, p. 815 – tra gli altri, a ritenere che, in epoca classica, le ipotesi di calunnia costituissero illeciti *sui generis*). In epoca imperiale, come si è accennato, la *calunnia* divenne un vero e proprio *crimen*, punito con le pene dell'*exilium*, della *relegatio* e anche dell'*amotio ordine*.

²⁹² Cfr. CRIFÒ, *op. cit.*, p. 473.

di offese all'onore perseguite pubblicamente, per le quali, tuttavia, si ammetteva anche la possibilità di optare per un'azione privata²⁹³. Il diritto giustiniano, già sotto l'influsso del pensiero cristiano, si muoveva, come è stato osservato, «nella direzione tesa a punire qualunque violazione [all'onore] e quindi ponendosi in una posizione non "intrinseca" rispetto a chi dell'onore fosse detentore e cosciente, bensì "estrinseca", mirante a comprendere e a definire il carattere esterno dell'onore in termini di *existimatio*», ovvero una *dignitas inlesae status*, una «dignità immune da difetti» che «riposa su un riconoscimento morale, che riguarda evidentemente tanto i singoli che ad essi sono tenuti nella misura in cui liberamente vi consentono quanto le leggi»²⁹⁴.

In definitiva, guardandolo con occhi moderni, si può constatare un'attenzione molto maggiore del diritto romano, rispetto a quello attico, per i beni della dignità, dell'onore e della reputazione del *cives*, attenzione che andò progressivamente accentuandosi col passare dei secoli, fino a giungere a una preminenza della tutela pubblica di questi beni su quella privata, segnata comunque, fin dalle sue origini, da una matrice che potremmo definire penalistica.

Per quanto attiene al tipo di concezione dell'onore vigente tra i giuristi romani, si può desumere dalla piena ammissibilità dell'*exceptio veritatis*²⁹⁵ – e mantenendo la consapevolezza che l'applicazione di terminologie nate in epoche successive a concetti e fenomeni di epoche precedenti costituisce sempre una forzatura – una maggiore contiguità con le c.d. concezioni fattuali-sostanziali dell'onore a preferenza delle altre che verranno successivamente analizzate.

Per comprendere al meglio l'evoluzione, sia giuridica sia concettuale, dei secoli successivi è però indispensabile affrontare anche l'inquadramento dei concetti di *honos* (o *honor*), *honestas* e *dignitas* nella cultura romana non strettamente giuridica²⁹⁶. Particolarmente interessanti risultano, a questo fine, gli scritti politici e filosofici di Cicerone.

Come si è già accennato, il termine latino *honos* – analogamente al greco *timé* – indica nel contempo sia l'onore, sia una carica pubblica che conferisce onore (da cui l'espressione *cursus honorum* per in-

²⁹³ Cfr. CRIFÒ, *op. cit.*, p. 473.

²⁹⁴ Cfr. F. CARDINI, *Onore*, Bologna, 2016, p. 29.

²⁹⁵ Cfr. quanto osservato in precedenza in riferimento al diritto attico (par. 2.1).

²⁹⁶ Cfr. in particolare RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 57 ss.

dicare la carriera pubblica): predominante, in questo concetto, è quindi la forma esteriore, l'atto di riconoscere onore a qualcuno, piuttosto che un sentimento interiore del proprio onore, ma va anche rilevato come implicito nel concetto fosse pure il riferimento ai doveri legati alla carica (da cui il proverbiale *honus et onus*)²⁹⁷. La sfera originaria dello *honus* romano, dunque, coinvolge precipuamente l'opinione pubblica, il giudizio positivo della gente, e implica il riconoscimento²⁹⁸ manifestato dal popolo in conseguenza delle prestazioni dell'individuo in favore della *res publica*.

In un certo senso, come sottolinea Cicerone²⁹⁹, l'*honus* è quasi un'istituzione statale atta a placare l'ambizione per mezzo del pubblico riconoscimento: l'onore romano, dunque, è essenzialmente «un concetto politico, per quanto eminente, che indica il riconoscimento pubblico generale attribuito alla *virtus* e ai *merita*. È una forma di ricompensa per merito e valore che trova espressione nella concessione di cariche e oneri; un *beneficium* cui corrisponde un *officium*: il riconoscimento concesso come *beneficium* prescrive al romano, secondo il principio dell'*officium*, di impegnarsi al servizio dello Stato, attività per la quale potrà nuovamente essere beneficiato con la concessione di una carica più alta fino alla massima»³⁰⁰. Dunque, è assente dallo *honus* (come pure dalla *dignitas*, per il raggiungimento della quale l'*honus* costituisce uno dei principali mezzi, e che, concetto fondamentalmente esteriore anch'esso, consiste essenzialmente nella dignità della posizione sociale e nella consapevolezza del proprio onore), quel nocciolo morale che è presente tra i significati attuali della parola 'onore', quale sentimento interno della propria correttezza³⁰¹.

²⁹⁷ Cfr. anche CARDINI, *Onore*, cit., p. 24 s.

²⁹⁸ Sull'importanza del riconoscimento si tornerà anche nei capitoli successivi.

²⁹⁹ «*Vult paene virtus honorem nec est virtutis ulla alia merces*». Cfr. CICERONE, *De republica*, III, 40.

³⁰⁰ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 58.

³⁰¹ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 24 ss. e 58. Della complessità semantica che ancora oggi caratterizza questo termine può dare conto, in effetti, qualunque dizionario. Si veda, ad esempio, il *Vocabolario della lingua italiana Zingarelli*, che preliminarmente distingue tra un onore «inteso come attributo intimo della personalità umana, considerato sia soggettivamente che oggettivamente» e un onore «inteso come elemento esterno della personalità, come fattore principale del decoro e del pregio esteriore di un individuo, di un gruppo o di un'istituzione». Queste due principali categorie concettuali, poi, vengono ulteriormente suddivise in una molteplicità di significati più specifici, tra i quali si possono brevemente citare, per quanto riguarda la prima sfera semantica, al primo posto l'onore come «integrità di costumi, costante rispetto e pratica dei principi morali

Questo senso, tuttavia, è invece presente nel termine latino *honestus*, pure derivante da *honus*, che, da un originario significato neutro di ‘degno di onore, degno di riconoscimento’, transitò relativamente presto al significato etico di ‘moralmente buono’³⁰². L’*honestum* è in latino «la misura del corretto comportamento umano, la norma assoluta della sfera etico-morale, pur conservando sullo sfondo quel senso di ‘degno di riconoscimento’ che lo riconduce all’ambito dei rapporti sociali collettivi. Benché infatti *honestum* designi preferibilmente il genuino comportamento etico, lo fa tuttavia mettendo in rilievo la sua predominanza e la sua irradiazione sociale. Lo si vede chiaramente nel sostantivo corrispondente, la *honestas*, ben diversa dalla *dignitas*. La sua portata di significato è sicuramente il bene morale in tutta la sua bellezza e nel suo integro splendore, [...] ma allo stesso tempo rimane [...] un termine cresciuto sulla sfera dell’*honus*, il terreno sociale del riconoscimento e dell’onore»³⁰³.

Cicerone in particolare definì *honestum* ciò che è lodevole in sé e per sua natura, indipendentemente dal plauso della folla³⁰⁴ (un’equivalenza tra onestà e ‘vita buona’ che sarà espressa, in forma ancora più netta, in epoca successiva, da quegli autori che, come Seneca e Marco Aurelio, faranno propri i principi della filosofia stoica)³⁰⁵. L’i-

propri di una comunità, su cui si fonda la pubblica stima», e inoltre come «consapevolezza radicata della propria dignità personale e volontà di mantenerla intatta comportandosi come si conviene», e per quanto riguarda il secondo campo di significati, l’onore inteso come «tutto ciò che conferisce o può conferire dignità, maestà, decoro a qc. o a q.c.» e come «carica, dignità, ufficio elevato». Ciò che emerge da tutte queste diverse definizioni è (oltre, ovviamente, alla spiccata polisemia del termine, condivisa, come si è visto, anche dal suo ‘opposto’, la parola vergogna) il caratterizzarsi dell’onore, sempre e comunque, per i suoi pregnanti elementi di *relazionalità* e di *valutatività*.

³⁰² In tema si veda diffusamente F. RIGOTTI, *Onestà*, Milano, 2014, in part. p. 51 ss.

³⁰³ Cfr. RIGOTTI, *L’onore degli onesti*, cit., p. 59 s.

³⁰⁴ «*Honestum, quod etiamsi nobilitatum non sit, tamen honestum sit, quodque vere dicimus, etiamsi a nullo laudetur, natura esse laudabile*», cfr. CICERONE, *De officiis*, I, 4, 14. È in questo senso che il termine verrà cooptato dalla teologia morale e dalla terminologia scolastica, filtrando nel sistema delle virtù di Tommaso d’Aquino: cfr. RIGOTTI, *L’onore degli onesti*, cit., p. 60 e 69 ss.

³⁰⁵ Questi Autori insistono particolarmente sulla necessità, per l’uomo buono (e cioè, sostanzialmente, il filosofo), di non ricercare in alcun modo la gloria o la buona fama – se necessario anche ritirandosi da ogni forma di vita pubblica – e di non temere il disprezzo degli altri (cfr. ad es. LUCIO ANNEO SENECA, *Lettere a Lucilio*, Milano, 1996, voll. I e II, p. 105 s., I-11-7/10, p. 169, II-22-8/11, p. 229-231, IV-31-5/11, p. 273-275, V-43-3/5, p. 435, VII-68-2, e p. 1017 ss., XX-120-1/3; MARCO AURELIO, *Pensieri*, Milano, 1993, p. 169 ss., VIII-1/8), nel contempo sottolineando, tuttavia, come la vita buona sia tale solo qualora possa essere svolta in ogni istan-

dea di una vita onorata e onorevole, in Cicerone, attinge al principio del riconoscimento pubblico, ma anche al sistema delle virtù etiche mutuato da Aristotele: i due sistemi di idee concernenti l'onore – quello derivato da principi etici e filosofici, e quello legato a situazioni di fatto, concessioni di beni e riconoscimenti pubblici – si mescolano e coesistono, come sarà, nella prassi, anche per tutti i secoli successivi³⁰⁶.

Va tenuto presente che anche i concetti di *honestum* e *honestas* proposti da Cicerone (come quelli di *aidòs* e *timè* greci) affondavano le loro radici in una c.d. 'cultura della vergogna'³⁰⁷: la persona virtuosa e onesta era, quindi, l'individuo onorevole che desiderava essere onorato da altre persone simili a lui; l'onore era il premio di una virtù costante, una ricompensa data dal giudizio e dal favore dei cittadini a qualcuno che apparisse *honestus* e *honoratus*, degno della carica e insignito di quella³⁰⁸. La concezione ciceroniana unisce dunque a una componente propriamente etica e interiore una inscindibile componente pubblica, coerentemente del resto con la sua impostazione morale «dichiaratamente pubblica e competitiva»: lo sforzo di Cicerone è dunque quello di «conciliare il senso di pubblica reputazione con quello di bontà morale», e il suo concetto di *honestum* «non è il bene assoluto che non ammette gradazioni e alternative, quasi inaccessibile ai comuni mortali, bensì un bene accessibile al cittadino medio»³⁰⁹.

Coerentemente, proprietà principale dell'uomo degno di onore è, in Cicerone, la *dignitas*, concetto bifronte, dotato – come si è detto – principalmente di un significato esterno, oggettivo, ma anche di un senso interno, soggettivo, costituendo un tratto peculiare della personalità. La *dignitas* incarna, in sostanza, in Cicerone, un tipo di rispetto e riconoscimento lontano dalla generalizzata e universale 'dignità umana' moderna, mentre è semanticamente assai più vicino all'onore propriamente detto³¹⁰.

te sotto gli occhi di tutti. Seneca, in particolare, sottolinea come siano gli uomini onesti e non quelli semplicemente celebri, a dover essere presi a esempio dai giovani che abbiano l'ambizione di condurre una vita buona.

³⁰⁶ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 14 ss. e 60.

³⁰⁷ V. *supra* par. 2.2.

³⁰⁸ Cfr. CICERONE, *Tusculanae disputationes*, XV, 45; ID., *A Planco*, X, 10; ID., *Brutus*, 281.

³⁰⁹ Cfr. RIGOTTI, *Onestà*, cit., p. 55, anche in riferimento a P. CHERCHI, *L'onesta-de e l'onesto raccontare del Decameron*, Firenze, 2004, p. 30 ss.

³¹⁰ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 62.

3.2. *L'evoluzione dell'ingiuria nel diritto intermedio e l'emersione di due contrastanti concezioni dell'onore dal medioevo all'età moderna*

È propriamente con l'avvento del medioevo che i due possibili sentimenti dell'onore – quello strettamente esteriore e sociale e quello maggiormente interiore e legato al senso della propria onestà, della propria virtù etica – cominciano a dare corpo a due concezioni distinte e contrapposte³¹¹, destinate a convivere in modo più o meno problematico, attraverso adattamenti e compromessi reciproci, sostanzialmente fino ai giorni nostri³¹².

Una prima concezione è quella che sviluppa il pensiero classico, in particolare di Cicerone e Aristotele, all'interno della riflessione sulla virtù cristiana³¹³: in tale prospettiva, l'onore e la stima non sono beni in sé e non vanno ricercati per se stessi, così come non va ostentata la propria virtù, e tuttavia è giusto che ricadano sulla persona moralmente onesta, la quale deve adoperarsi, per quanto possibile, per non incorrere nel biasimo altrui³¹⁴. Si può dire che, da Agostino³¹⁵ a Pascal³¹⁶ (e in una certa misura anche in Kant³¹⁷), l'amore per l'onore

³¹¹ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 77 ss.; v. anche BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 22 ss.; CARDINI, *Onore*, cit., p. 29 ss.

³¹² Come meglio si vedrà in seguito, in particolare nel capitolo secondo.

³¹³ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 63 ss.

³¹⁴ Cfr. anche *Prv.* 22, 1; *2 Co.*, 8, 20-21; *Tt.* 2, 6-8; *Mt.* 6, 1-4.

³¹⁵ Cfr. AGOSTINO, *De civitate Dei*, XVII, come cit. da RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 67 s.

³¹⁶ Cfr. B. PASCAL, *Pensieri*, vol. II, Milano, 1996, p. 126 (n. 405), p. 260 (n. 400), p. 299 (n. 404), p. 300 (n. 406).

³¹⁷ Cfr. I. KANT, *Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime*, Milano, 1996, p. 93: «Considerando però che [la] simpatia morale non è ancora sufficiente a spronare la fiacca natura umana ad azioni di interesse collettivo, la Provvidenza ha posto in noi anche un certo pregevole sentimento che può agire beneficamente su di noi o anche rappresentare un contrappeso rispetto ad un più rozzo egoismo e al piacere volgare. Questo è il sentimento dell'onore, che ha al suo seguito il *pudore*. L'opinione che gli altri possono farsi dei nostri meriti e il loro giudizio sulle nostre azioni è un incentivo di grande portata, che ci induce a più di un sacrificio; quello che una buona parte dell'umanità non avrebbe fatto né per una spontanea disposizione al buon cuore, né per principi, si fa abbastanza spesso, semplicemente, per l'esteriore apparenza sociale, e in grazia di un malinteso, peraltro assai utile per quanto in sé abbastanza meschino, e cioè che il giudizio altrui possa determinare il valore nostro e delle nostre azioni. Ciò che vien fatto in obbedienza a questa spinta determinante non è per niente *virtuoso*; di conseguenza, anche chi voglia essere considerato tale, maschera deliberatamente di esser mosso dall'ambizione. Né si può dire che questa inclinazione sia così strettamente impa-

venga considerato al tempo stesso vizio e virtù, perché, pur essendo di per sé un'attitudine piuttosto superficiale ed esteriore, è in grado di guidare l'uomo a comportarsi rettamente per conseguire quella stima presso gli altri che è giusta ricompensa per tale comportamento.

Un contributo fondamentale, anche nel campo, che qui rileva, della concettualizzazione dell'onore, alla rielaborazione del pensiero classico e, in particolare, della dottrina aristotelica della *megalopsychia*, venne, naturalmente, da Tommaso d'Aquino³¹⁸. Seguendo la definizione aristotelica dell'onore come *praemium virtutis*, l'Aquinate sottolinea in modo ancora più esplicito come solo la virtù possa costituire l'autentico fondamento dell'onore³¹⁹, il quale non consiste in un riconoscimento materiale, ma in una forma spirituale di riconoscimento e stima per l'eccellenza morale della persona³²⁰. Inoltre, mettendo in rilievo, come altri in precedenza, la connessione etimologica tra *honor*, *honestus* e *honestas*, egli definisce l'onestà come «lo stato di chi è degno di onore»³²¹ e cioè quella forma di eccellenza morale che richiede il riconoscimento dell'onore.

Tommaso, inoltre, identifica nella vergogna – che testimonia l'indegnità rivelata dall'essere colti in situazioni sconvenienti – il sentimento opposto a quello dell'onore, sottolineando come essa sia presente come sentimento morale solo nelle persone fondamentalmente virtuose, mentre verrebbe a mancare nelle persone malvagie³²². Questa idea della vergogna come 'sintomo positivo' di un'attitudine morale sarà ripresa anche da parte della filosofia moderna, e si ritrova espressa in modo incisivo nel noto epigramma di Pascal secondo il

rentata alla virtù come la bontà d'animo, poiché essa può essere motivata non direttamente dalla bellezza delle azioni, ma dall'effimero decoro agli occhi del mondo. Dal momento che il sentimento dell'onore è un sentimento raffinato, possiamo chiamare quell'apparenza di virtù che si genera per suo tramite un'*apparenza di virtù*».

³¹⁸ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 69 ss.

³¹⁹ «*Sola virtus est debita causa honoris*», *Thomae Aquinatis summa theologiae*, II, II, 63, 3.

³²⁰ «*Honor, qui est quaedam cognitio excellentiae alicuius*», *Thomae Aquinatis summa theologiae*, II, II, 102, 2; «*Honor consistit in interioribus et spiritualibus, non consistit in corporalibus*», *ibi*, II, II, 103. Importante è anche la distinzione operata da Tommaso tra onore propriamente detto e *gloria*: è con quest'ultimo termine, infatti, che vengono per lo più indicati i riconoscimenti esterni, sociali.

³²¹ «*Honestas dicitur quasi honoris status. Unde ex hoc videtur aliquid dici honestum, quod est honore dignum*», *Thomae Aquinatis summa theologiae*, II, II, 145.

³²² «*Videtur quod etiam in virtuosos hominibus possit esse verecundia [...] sed illi qui sunt superabundantis malitiae non verecundantur [...] ergo illi qui sunt virtuosos magis verecundantur*», *Thomae Aquinatis summa theologiae*, II, II, 144.

quale «non vi è vergogna se non nel fatto di non provarne»³²³.

Come si è detto, però, a questa prima concezione dell'onore se ne contrapponeva un'altra, strettamente legata a fattori di nascita, status, classe sociale e prestigio³²⁴, che trasse non poco alimento dalla cultura di Franchi, Ostrogoti, Visigoti e delle altre popolazioni barbariche, consolidandosi poi nella tripartizione degli *ordines* medievali (in cui l'onore divenne prerogativa e privilegio dei *bellatores*, deputati a combattere e a governare)³²⁵, e che per lungo tempo fu a tal punto prevalente da indurre anche una rilevante parte del clero e dei teologi a scendere a compromessi – quando non a vere e proprie capitolazioni – con essa³²⁶. Questa concezione esteriore, basata essenzialmente su un onore cetuale o di classe e sul prestigio sociale, strenuamente sostenuta, come si dirà, dai c.d. professori d'onore (autori di trattati e manuali di 'scienza cavalleresca'), trovò eco anche in non pochi filosofi e pensatori, da Machiavelli³²⁷ a Hobbes³²⁸. Benché sottoposta a critiche sempre più serrate a partire dal XVII e XVIII sec., con l'affermarsi del razionalismo e dell'illuminismo³²⁹, essa ha lascia-

³²³ Cfr. PASCAL, *Pensieri*, vol. I, cit., p. 275 (n. 194). Commentando proprio questo passo del filosofo francese, CAROFIGLIO (*La manomissione delle parole*, cit., p. 68 s.) ne deduce l'implicita conclusione che solo la capacità di provare vergogna può portare con sé la «capacità di praticare il suo contrario più interessante» – in un'ottica di salvaguardia della salute morale individuale e collettiva – ovvero l'onore.

³²⁴ Come meglio si vedrà in particolare nel capitolo secondo, par. 1.

³²⁵ Cfr. CARDINI, *Onore*, cit., p. 32 s. Viceversa l'onore non era attribuito degli ordini degli *oratores* – i chierici deputati alla preghiera e allo studio – né dei *laboratores* – destinati a provvedere col loro lavoro, prevalentemente agricolo, alle necessità degli altri due ceti, dal momento che entrambi questi ordini dipendevano dal primo per la loro protezione, affidata alle abilità guerresche dei *miles*, fondamento primo dell'onore di stampo aristocratico.

³²⁶ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 77 ss.; M. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, Bari, 2005, p. 122 ss. e 217 ss.; APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 21 ss.; BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 22 ss.

³²⁷ Cfr. N. MACHIAVELLI, *Il principe*, Milano, 1995, p. 76 s. e 117. «Uno principe si debbe [...] ingegnarsi che nelle azioni sua si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza; e circa e' maneggi privati de' sudditi, volere che la sua sentenza sia irrevocabile; e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi né a ingannarlo né ad aggirarlo. Quel principe che dà di sé questa opinione, è reputato assai; e contro chi è reputato con difficoltà si coniuera, con difficoltà è assaltato, purché si intenda che sia eccellente e reverito da' suoi». V. anche p. 134 ss.

³²⁸ Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, Bari, 1998, p. 70-77. Per maggiori dettagli v. *infra*, capitolo secondo, par. 1.

³²⁹ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 83 ss.; CAVINA, *Il sangue dell'onore*,

to ampie tracce, come si vedrà meglio nel capitolo secondo (cui dunque si rinvia per una più puntuale trattazione), anche ai giorni nostri.

Quanto alla repressione delle lesioni all'onore attuata nelle varie realtà statuali della penisola italiana nel periodo compreso all'incirca tra il sec. VII e il sec. XVIII³³⁰ (ovvero nel medioevo e nell'età moderna), non è semplice fornirne un quadro sintetico e organico. Ancora una volta, ci si soffermerà solo sugli aspetti che meglio valgono a illustrare le concezioni dell'onore e i tipi di tutela a questo accordati. Si può, comunque, premettere che il termine *iniuria* continuò a mantenere, specialmente nella dottrina giuridica, l'ambiguità di significato – come generico torto, *quod non iure fit*, e come *contumelia* o *convicium*, parola o atto spregiativi di una persona – che ne contraddistingueva le origini, ancora fino alla prima metà del sec. XIX, anche se, nella legislazione e nella pratica, fu col passare del tempo sempre più utilizzato nel secondo e più specifico senso.

Già nel diritto longobardo, con gli editti di Rotari (643 d.C.) e di Liutprando (713-735 d.C.), il concetto di *iniuria* (termine che, peraltro, non sempre veniva utilizzato espressamente) comincia a spostare la sua area semantica in proporzione maggiore sulle ingiuste e volontarie lesioni dell'onore o della dignità altrui³³¹. Questo tipo di legisla-

cit., p. 206 ss.; BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 28 ss.; APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 25 ss.

³³⁰ Cfr. A. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria. Diritto intermedio*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 474 ss., ove anche riferimenti bibliografici. Estremamente sintetico F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2002, p. 223; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 388 ss.

³³¹ Per chiudere qui il breve *excursus* sull'evoluzione della calunnia iniziato nel par. precedente, si può osservare (cfr. MARONGIU, *Calunnia. Diritto intermedio*, cit., p. 816 s.) come, in epoca medievale, la stessa fattispecie di *calunnia* (fosse o meno designata espressamente con questo termine: il concetto era, comunque, quello del *falsa crimina intendere*, talora unito a quello dell'*agere vel resistere iniuste*) sia andata refluendo verso una maggiore considerazione dell'interesse del privato al suo buon nome e alla sicurezza da condanne penali immeritate, rispetto al peso, preponderante in epoca imperiale, dell'interesse pubblicitario alla corretta amministrazione della giustizia. Espressione di questa tendenza può considerarsi (oltre alla necessità della richiesta del calunniato per la condanna del calunniatore) il criterio della pari pena, o contrappasso, adottato per la punizione del calunniatore, ad esempio, sia dall'editto di Teodorico, sia dall'editto di Liutprando, sia dalle decretali di Gregorio IX: il principio della *similitudo supplicii* implicava, tra l'altro, che colui il quale accusasse falsamente e scientemente un altro di un delitto punibile con la pena capitale, dovesse a sua volta essere condannato a morte. Il diritto canonico e molti statuti, in epoca successiva, propesero, invece, per pene gradualmente e proporzionatamente sia alla gravità dell'accusa calunniosa sia alle circostanze oggettive e soggettive del reato (il principio del taglione, tutta-

zione presenta una struttura eminentemente casistica, da cui è difficoltoso estrapolare concetti generali e in cui le lesioni all'onore sono ancora in parte commiste alle lesioni fisiche o agli attentati al pudore (inteso nel più comune senso di pudore sessuale)³³²; quella che emerge abbastanza chiaramente, tuttavia, è la precisa preoccupazione del

via, ebbe ancora momenti di gloria: nel regolamento pontificio del 1832, come si dirà, era ancora prevista, nei casi più gravi di calunnia, la *similitudo supplicii* per il reo). In generale, comunque, con le codificazioni preunitarie prima e il codice Zanardelli poi, tornò progressivamente a essere centrale o prevalente, nel pensiero del legislatore, la tutela, accanto al calunniato, dell'interesse statale alla corretta amministrazione della giustizia.

³³² È tipica delle culture e delle società a forte impianto patriarcale la caratterizzazione del pudore – inteso qui come sinonimo di pudicizia e castità – come virtù femminile per antonomasia, connessa all'idea della purezza virgineale. Il pudore viene così a connotarsi per l'implicito richiamo alla differenza sessuale, che la convenzione sociale ha spesso esasperato (a tutto svantaggio delle donne: v. *infra* il capitolo secondo, par. 2, per un'analisi del peculiare codice dell'onore sessuale' sotteso alle figure dei delitti *hanoris causa*) in funzione di tutela dei diritti di dominio e 'proprietà' esercitati, nelle società patriarcali, sulle donne e sulla loro capacità riproduttiva. In questi contesti «il pudore [è] una sorta di regolatore sociale che mantiene l'ordine all'interno della comunità, garantendone il controllo maschile mediante quell'esclusività delle donne che assicura la certezza della discendenza». Cfr. TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 95 ss. In merito, invece, al pudore quale bene (non più connotato in modo differenziato per genere, ma quale 'pudore pubblico', nucleo centrale del concetto di 'buon costume') tutelato nell'attuale assetto codicistico, si rinvia, anche per i pertinenti riferimenti normativi e giurisprudenziali, *ex plurimis* a F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 529 (che ne riporta la definizione, tradizionale, come «sentimento che induce alla riservatezza in tutto ciò che attiene alle manifestazioni della vita sessuale»); M. BERTOLINO, *Dei delitti contro la libertà sessuale*, in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 5^{ta} ed., Padova, 2008, p. 1411 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, vol. II, t.I, Bologna, 2007, p. 105 ss. Questi Autori, in particolare, sottolineano come il pudore tutelabile nel nostro ordinamento sia un concetto eminentemente relativo, che muta col mutare – anche assai rapido, e condizionato dalla disomogeneità e dal pluralismo sociale contemporanei – dei costumi, dipendendo quindi da parametri oltremodo variabili nel tempo e nello spazio (sull'individuazione dei quali si riscontrano non poche oscillazioni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza), tanto che finirebbe per connotarsi per una particolare evanescenza, che revocherebbe in dubbio la stessa tutelabilità penale del 'buon costume' (che di questa scarsa afferrabilità partecipa necessariamente). Proprio in considerazione di questi aspetti problematici, ne viene sollecitata una rimodulazione in chiave di componente della libertà personale: la tutela del pudore, cioè, dovrebbe essere intesa come tutela di una forma di libertà personale, ovvero del «diritto ad essere protetti dalle molestie provocate dal dover assistere, contro la propria volontà, ad atti o a rappresentazioni di contenuto sessuale». Questa impostazione ha talora già trovato accoglimento – almeno parziale – in giurisprudenza (cfr. ad es. Tr. Torino, 2 aprile 1981, in *Foro it.*, II, 1981, c. 529), ma appare lungi dall'essere la concezione dominante (si veda, ad es., la sentenza Corte cost., 27 luglio 1992, n. 368).

legislatore di reprimere questo tipo di offese, che diversamente avrebbero facilmente condotto alla faida o, quanto meno, al duello³³³, utilizzato come mezzo di prova della veridicità dei fatti attribuiti all'offeso³³⁴ qualora le parole ingiuriose non fossero pubblicamente ritirate dall'offensore (nel qual caso questi era, comunque, tenuto al pagamento di un'ammenda in denaro)³³⁵.

Anche il successivo diritto statutario è caratterizzato da legislazioni ancora largamente casistiche³³⁶. Tuttavia, a un livello più generale, e sempre tenendo conto del numero veramente elevato di statuti promulgati anche solo nel sec. XIV³³⁷, si può constatare come per *'iniuria vel offensa'* si intendesse per lo più un atto diretto a offendere, tanto verbale – orale o scritto – quanto reale (nel duplice senso di offesa commessa non a parole, ma con azioni, e di offesa arrecata non alla persona, ma alle sue proprietà). Soprattutto nell'ingiuria reale si riscontrano ancora molti casi di commistione con le lesioni personali, oltre che con la bestemmia; tuttavia, spesso il concetto sotteso al termine si avvicina all'odierna diffamazione. Nei vari statuti le offese vengono punite più o meno gravemente, in relazione sia al loro contenuto, sia alle circostanze oggettive e soggettive del reato; le offese consistenti in semplici parole ingiuriose vengono considerate meno gravi della messa in circolazione di un libello ingiurioso (sia esso firmato o anonimo) o dell'aver attribuito a taluno azioni turpi, disonorevoli o delittuose. In quest'ultimo caso, pressoché tutti gli statuti riconoscono, per altro, all'autore il diritto-dovere di scagionarsi, fornendo la prova della sussistenza obiettiva del fatto infamante³³⁸. In alcuni casi, specie in epoca più antica, la prova della verità dell'addebito veniva integrata o supplita dal duello³³⁹. Tra le varie sanzioni

³³³ Sul quale si tornerà diffusamente nel primo par. del capitolo seguente.

³³⁴ Si noti che, in base ai principi del diritto germanico, in molti casi l'onere di provare la falsità dei fatti infamanti esposti dall'offensore gravava sull'offeso, che doveva riunire un numero prescritto di parenti (*liberi sacramentales*, normalmente dodici) i quali giurassero con lui sulla falsità dei fatti infamanti. Cfr. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 474 ss.

³³⁵ Cfr. MARONGIU, *op. cit.*, p. 474-476; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 389 ss.

³³⁶ Nella maggior parte dei casi gli statuti si diffondono addirittura in minuziosi elenchi di parole variamente ingiuriose. Cfr. MARONGIU, *op. cit.*, p. 476 s.

³³⁷ Cfr. G. DAHM, *Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter*, Berlin und Leipzig, 1931, come citato in MARONGIU, *op. cit.*, p. 476.

³³⁸ Per il significato di un'ampia ammissibilità dell'*exceptio veritatis* si vedano le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti e nel capitolo conclusivo.

³³⁹ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 389, che porta come esempio lo Statuto di Nizza.

comminate vi è spesso anche la ritrattazione pubblica dell'offesa, talora da attuarsi con modalità umilianti.

Per quanto concerne la dottrina medievale e moderna³⁴⁰, si possono segnalare innanzi tutto i contributi alla concettualizzazione delle varie tipologie di *iniuria* come offesa all'onore che i giuristi mutuarono dagli scrittori morali: questi ultimi, infatti, si erano premurati di distinguere tra l'ingiuria propriamente detta, o *contumelia*³⁴¹, rivolta direttamente alla persona offesa per lederne l'onore, e la diffamazione o *detractio*, intesa come atto clandestino volto a danneggiare la buona reputazione dell'offeso, cioè la valutazione che del soggetto avesse la società; una terza categoria elaborata dalla dottrina è poi il *convitium* (o *convicium*), identificato nell'attribuire a un individuo un fatto, più o meno specifico, consistente in un *defectus* o in una *culpa*.

Il primo tra i penalisti medievali a dedicare all'ingiuria una trattazione specifica è Bonifacio Vitalini³⁴², il quale definisce ingiuria «qualunque fatto o detto o scritto che alcuno compia a danno di altri con l'intenzione di recargli offesa (*animo iniuriandi*)»; l'autore, tuttavia, continua a utilizzare il concetto, abbastanza ambiguo, di *convicium*, che comprende in sé lesioni dell'onore alquanto eterogenee tra loro.

A un'ulteriore sistematizzazione dottrinale della materia provvede il giurista romano Farinacio³⁴³, il quale considera sussistere l'ingiuria propriamente detta nel caso in cui taluno rivolga ad altri una qualche turpe parola. Nell'ingiuria, il giurista fa inoltre rientrare il caso in cui si attribuisca a una persona la colpa di azioni delittuose, o in termini generali (ipotesi considerata meno grave, concretando una *diffamatio* soltanto *in specie*), o con l'attribuzione di un fatto specifico. In quest'ultimo caso, se l'accusa è tale da provocare l'avvio di un procedimento penale a carico di colui contro cui è stata espressa, e questo giudizio accerta la verità del fatto attribuito, l'accusatore va esente da pena. Diversamente, in linea generale il giurista ritiene che sussista

³⁴⁰ Cfr. MARONGIU, *op. cit.*, p. 477-479.

³⁴¹ È da segnalare, tuttavia, come, malgrado questa maggiore analiticità delle classificazioni, spesso la stessa dottrina ricorresse ancora al metodo casistico, e non fosse aliena dalla commistione, alle vere e proprie lesioni dell'onore, di fattispecie che, per tradizione risalente, venivano a queste accostate, come, ad esempio, la bestemmia. *Ibidem*.

³⁴² BONIFACIO VITALINI DA MANTOVA, *Super maleficiis*, Venetiis, 1555, cit. da MARONGIU, *op. cit.*, p. 477.

³⁴³ FARINACIO, *Praxis et theoricæ criminalis libri duo*, Antwerpiae, 1618, cit. da MARONGIU, *op. cit.*, p. 478., e da MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 582.

ingiuria anche qualora venga rinfacciato a taluno un fatto vero, purché con *animus iniuriandi*³⁴⁴.

Quindi, nella concezione di Farinacio, all'*exceptio veritatis* residua uno spazio molto limitato: in primo luogo essa servirebbe da scusante a colui che abbia lanciato accuse vere perché provocato dall'accusato (ma qui, propriamente, entra in gioco – come scusante o attenuante non è ben chiaro – non tanto la verità dei fatti attribuiti, quanto l'ingiusta provocazione); in secondo luogo, l'Autore manifesta l'opinione che se alcuno sia già, per le azioni da lui commesse, infame, allora sia interesse generale che tale infamia venga propalata (*delictum seu vitium propalari Reipublicae expedit*). La verità del fatto attribuito non vale, invece, in nessun caso a legittimare il ricorso al 'libello famoso' (infamante), punito generalmente in maniera assai severa nelle legislazioni dell'epoca³⁴⁵. Tra le sanzioni per il reato di ingiuria l'Autore annovera anche il diritto dell'offeso di domandare all'offensore una riparazione dell'onore nelle forme di una ritrattazione pubblica. Altri autori suoi contemporanei descrivono come in uso, per le offese particolarmente gravi, forme di umiliazione dell'offensore assai degradanti, come, ad esempio, l'imposizione di attraversare la città a piedi nudi con un laccio al collo, chiedendo perdono³⁴⁶.

Ancora più ampia e minuziosa è l'esposizione sistematica dedicata alle ingiurie e ai libelli diffamatori da Antonio Matteo³⁴⁷, il quale, tuttavia, sulla scorta del diritto romano, ancora riconduce a questo concetto, oltre alla *contumelia* (verbale o reale) nei confronti di altri, anche le offese contro il pudore o i buoni costumi e le vere e proprie lesioni personali. Per quanto qui interessa, il giurista ritiene che si commetta ingiuria addossando ad altri (o anche propalando ingiurie espresse da altri), presenti o assenti, con *animus iniuriandi*³⁴⁸ e anche in forme indirette, ironiche o sarcastiche, una qualifica o un epitetico disonorevoli.

³⁴⁴ Farinacio fa l'esempio dell'insultare con l'epiteto di 'gobbo' chi, in effetti, abbia veramente la gobba. *Ibidem*.

³⁴⁵ Le *Leggi e Costituzioni* del Re di Sardegna, ad esempio, prevedevano per gli autori di tali libelli, a seconda delle circostanze, financo la pena di morte. Per un nutrito elenco di esempi della severità dei legislatori dei sec. XVI e XVII nei confronti degli autori di libelli diffamatori, cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 390.

³⁴⁶ Cfr., anche per riferimenti alle fonti, MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 391.

³⁴⁷ ANTONIO MATTEO, *De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII, Dig. Commentarium*, Neapoli, 1772, cit. in MARONGIU, *op. cit.*, p. 478 s.

³⁴⁸ Quando le frasi o parole pronunciate dall'offensore abbiano un carattere obiettivamente ingiurioso, si presume che esse siano state pronunciate per offendere, e dunque l'onere della prova è a carico dell'imputato. *Ibidem*.

Sulla questione se costituisca ingiuria addossare ad altri, sempre con *animus iniuriandi*, fatti veri, la posizione dell'Autore non è netta³⁴⁹, fuorché sul punto dell'attribuzione a taluno di fatti delittuosi che si rivelino veri: per l'Autore è, infatti, pacifico che i delitti debbano essere portati a conoscenza di tutti e che, quindi, anche in presenza di *animus iniuriandi*, non sia possibile in questi casi la condanna dell'accusatore. Per quanto attiene alle sanzioni, Matteo ritiene che la pena di morte possa ritenersi in vigore solo per i più gravi casi di libelli calunniosi, mentre, in generale, la punizione delle ingiurie resta affidata alla valutazione in concreto del giudice (*arbitrio iudicis*). Traspare, comunque, la convinzione dell'Autore che l'azione di ingiurie – anche gravi – possa venire proposta anche solo in sede civile; infine, ritiene in vigore anche l'*actio ad palinodiam*, diretta, cioè, alla riparazione dell'onore mediante pubblica ritrattazione dell'offesa ingiustamente proferita, che può concorrere con le altre due.

Conclusivamente, si può rilevare³⁵⁰ come la particolare severità repressiva, trasversale agli ordinamenti di *ancien régime*, nei confronti di libelli e libellisti trovi spiegazione anche (e forse soprattutto) sulla base dell'importanza del sistema delle «protezioni ravvicinate» nelle società prerivoluzionarie³⁵¹. In un contesto in cui la divisione in ceti e il sistema dei privilegi erano molto forti, e le speranze di avanzamento sociale, soprattutto attraverso il conseguimento di cariche e sinecure, si fondavano in larghissima misura sulla capacità di procurarsi e mantenere gli appoggi 'giusti', la reputazione era un bene fondamentale, sia per chi a tali protezioni ambiva, sia per chi si trovava nella posizione di dispensarne. Se la cosa può suonare ovvia per i primi, non va dimenticato che la capacità di accordare favori e pre-

³⁴⁹ È, ad esempio, ritenuta ingiuriosa, in determinate circostanze, persino la richiesta al debitore di onorare il suo debito, mentre sono manifestati dubbi sull'offensività di rinfacciare a un cieco o a uno zoppo la sua menomazione. *Ibidem*.

³⁵⁰ Sul punto si rinvia in particolare a R. DARTON, *Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia culturale francese*, Milano, 1988, p. 215 ss.

³⁵¹ Sul punto si veda anche R. CASTEL, *L'insicurezza sociale. Cosa significa essere protetti?*, Torino, 2011, p. 3 s. (anche con riferimento a G. DUBY, *Les pauvres des campagnes dans l'Occident médiéval jusqu'au XIIe siècle*, in *Revue d'histoire de l'Église en France*, 1966). Per «protezioni ravvicinate» si intendono i legami, dominanti nelle società 'premoderne', «intessuti intorno alla famiglia, al lignaggio e ai gruppi di prossimità», i quali garantiscono a ciascun individuo – definito proprio da tali legami e dal suo posto in un ordine sociale strettamente gerarchico – una sicurezza legata all'appartenenza a una comunità e dipendente dalla forza di tali legami comunitari, fonti al tempo stesso di protezioni e costrizioni, all'interno di «fitte reti di dipendenza e di interdipendenza».

bende dei secondi era a sua volta non solo *fonte* di prestigio, ma anche *funzione* del prestigio stesso della persona, a sua volta spesso dipendente da una buona reputazione presso personaggi ancora più in alto nella scala sociale. In un sistema di questo genere, i libelli, da un lato, costituivano una sorta di contrappeso delle protezioni stesse, dall'altro, però, anche una minaccia all'equilibrio del sistema, sicché la principale occupazione della 'polizia politica' dell'epoca era costituita proprio dalla caccia ai libellisti e dalla soppressione dei libelli. Un altro indizio di quella natura eminentemente gerarchica, 'gruppa-le' e 'cetuale' dell'onore che, come vedremo meglio nel capitolo seguente, trovò la sua massima espressione nella 'cultura del duello' – con ricadute giuridiche destinate a permanere fin dopo la caduta dell'*ancien régime*.

4. La concezione dell'onore e la sua tutela all'inizio dell'età contemporanea

Il carattere pulviscolare che aveva connotato le norme penali (o parapenali) in materia di *iniuria*, *contumelia*, *detractio*, *convicium*, *libelli famosi*, ecc. in epoca antica e – ancor più – durante il medioevo e l'epoca moderna era destinato fisiologicamente a scomparire (o almeno ad attenuarsi) all'inizio di quella contemporanea, con l'avvento di un'idea assolutamente innovativa, frutto di un grande sconvolgimento critico del pensiero giuridico occidentale: quella di compendiare, riducendolo in principi, tutto il diritto di un popolo in un testo dotato di 'rigore geometrico', organico, coerente, creato in un'unica volta da un legislatore sovrano, «sottratto ad ogni arbitrio di giudici e interpreti e alla concorrenza di ogni consuetudine»³⁵². E proprio quello penale si dimostrò in tutta Europa il settore «più emblematico e sintomatico per quanto riguarda il lavoro dottrinale e ideologico che precedette e accompagnò»³⁵³ le prime codificazioni, oltre a rivelarsi – coerentemente con le idee illuministiche in materia, di cui *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria rimane il prodotto più significa-

³⁵² Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. II, Milano, 2005, p. 33 ss., cui si rinvia per un'analitica ricostruzione del lungo percorso evolutivo che condusse dal diritto comune alle codificazioni, nonché del retroterra storico e filosofico a questo sottostante.

³⁵³ Cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, 1987, p. 17 s.

tivo – «la sfera in cui si aspirò a realizzare il più alto livello di certezza giuridica e la più profonda rottura sostanziale con l'*Ancien Régime*, qualunque sia stata la matrice ideologica dell'attività modificativa»; si spiega dunque come proprio «in campo penale si esplicitò – prima e in modo più immediato che in quello civile – l'idea pienamente moderna che la codificazione dovesse comportare una modifica sostanziale del diritto più ancora che una semplificazione, una chiarificazione e una concentrazione del materiale legislativo esistente»³⁵⁴.

Sembra dunque utile e anzi necessario procedere a una rapida analisi quanto meno delle tendenze comuni e delle emergenze concettuali più salienti della legislazione penale nel periodo che va dalla metà del XVIII a quella del XIX secolo. Per esigenze di brevità, non sarà possibile esplorare partitamente e in modo esaustivo tutte le esperienze pre-codificatorie e codificatorie di questo periodo, ma si cercherà piuttosto di evidenziare occorrenze e profili particolarmente funzionali a illuminare sotto una luce critica e problematica il diritto vigente, a cui non mancheranno riferimenti diretti anche nei paragrafi seguenti.

4.1. Ingiuria e diffamazione nell'età delle codificazioni: caratteri comuni e spunti rilevanti per l'indagine

È doveroso premettere che la legislazione penale italiana preunitaria³⁵⁵, sia per la notevole frammentazione politica della penisola, sia per le diverse velocità e il diverso tasso di completezza e organicità con cui si procedette al riordino degli ordinamenti penali³⁵⁶, sia

³⁵⁴ Cfr. CAVANNA, *op. ult. cit.*, p. 18 s.

³⁵⁵ Rispetto alla quali si rinvia, per tutti gli opportuni approfondimenti, anche bibliografici, *ex plurimis* a CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., p. 337 ss.; ID., *La codificazione del diritto penale in Italia*, cit., *passim*; E. DEZZA, *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992; AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1993.

³⁵⁶ Emblematica della estrema divaricazione delle esperienze italiane tra loro è, in questo senso, la vicenda dell'ordinamento penale dello Stato Pontificio che conobbe, nel 1832, una sua peculiare forma di 'riordino' con i regolamenti penali di Papa Gregorio XVI (in vigore fino alla fine del 1870): cfr. in tema, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, e *ivi* in particolare S. VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i regolamenti penali gregoriani*, p. XI ss.; M.A. CATTANEO, *Modernità e autoritarismo nel "Regolamento" penale Gregoriano*, p. XXIII ss.; A. CADOPPI, *Struttura e funzione di un codice penale. A propo-*

per la maggiore o minore influenza di modelli stranieri (in particola-

sito del "Regolamento sui delitti e sulle pene" del 1832, il "brutto anatrocchio" dei codici penali della Restaurazione, p. LV ss.; M. DA PASSANO, *I tentativi di codificazione penale nello Stato Pontificio (1800-1832)*, p. CXLIX ss.; cfr. anche L. FIORAVANTI, *Il regolamento penale gregoriano*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., p. 273 ss. L'edizione consultata è la copia anastatica del *Regolamento sui delitti e sulle pene*, Roma, 1832, riprodotta in AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI*, cit. Già la denominazione segnala la volontà di discostarsi in buona misura dalla coeva idea codificatoria di matrice illuminista, in primo luogo in termini di (non) esaustività e (non) eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: non solo nell'atto di promulgazione espressamente si sanciva la sopravvivenza, in funzione sussidiaria e di completamento, delle norme preesistenti, ma si prevedeva altresì il mantenimento in vigore, oltre che dell'apposita normativa militare, anche delle leggi canoniche per tutti i delitti che, *ratione materiae* ma anche *ratione subiecti*, fossero di competenza dei tribunali ecclesiastici. Benché, di fatto, come meglio si vedrà in relazione ai reati cavallereschi e alla causa d'onore, sacche di privilegio legate a particolari ceti o status sopravvissero anche in molte codificazioni contemporanee e successive ai regolamenti papali, il sistema penale dello Stato Pontificio spiccava indubbiamente per la pregnanza e l'evidenza di tali differenziazioni, oltre che per la particolare severità dell'impianto sanzionatorio, ancora legato all'equazione peccato-reato e, in particolare, peccato mortale-reato capitale. Cfr. sul punto, in particolare, VINCIGUERRA, *Un'esperienza di codificazione*, cit., p. XXI. Sul principio di laicità e il processo di secolarizzazione del diritto penale non ci si può che limitare a rinviare, *ex plurimis*, a M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 477 ss.; ID., *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 493 ss.; F. STELLA, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, cit., p. 311 ss.; C. CARDIA, *Stato laico*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 874 ss.; G. FIANDACA, *Laicità del diritto penale e laicità dei beni tutelati*, in AA.VV., *Studi in memoria di P. Nuvolone*, Milano, 1991, vol. I, p. 167 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., p. 429 ss.; V. MORMANDO, *Religione, laicità, tolleranza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 651 ss.; D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 55 ss.; L. EUSEBI, *Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica)*, in BERTOLINO-FORTI, *Scritti per Federico Stella*, vol. I, cit., p. 171 ss.; S. CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in ID. (a cura di), *Laicità e diritto*, Bologna, 2007, p. 9 ss.; T. TODOROV, *Lo spirito dell'illuminismo*, Milano, 2007, p. 49 ss.; G. FORTI, *Alla ricerca di un luogo per la laicità: il "potenziale di verità" di una democrazia liberale*, in *Jus*, 2007, p. 297 ss.; E. DOLCINI, *Laicità, "sana laicità" e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1017 ss.; P. SIRACUSANO, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 621 ss.; F. PALAZZO, *Laicità del diritto penale e democrazia "sostanziale"*, in *Quad. cost.*, 2010, p. 437 ss.; C.E. PALIERO, *La laicità penale alla sfida del "secolo delle paure"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1154 ss. Per una panoramica dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale cfr. anche G. CASUSCELLI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, e M.C. IVALDI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, entrambi in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it), giugno 2005.

re di quello francese³⁵⁷ e di quello austriaco³⁵⁸, ma talora anche di altri³⁵⁹), presenta un panorama oltremodo frastagliato, da cui solo

³⁵⁷ Sulle vicende della codificazione penale francese, dal 1791 al 1795 e fino al codice napoleonico del 1810, si rinvia diffusamente a CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. II, cit., p. 474 ss. Per l'analisi delle pertinenti disposizioni di tale ultimo codice si farà riferimento all'edizione a cura di G. LOCRÉ DE ROISSY, *Code pénal*, Paris, 1832.

³⁵⁸ Sulle vicende della codificazione penale austriaca, dalla c.d. 'Giuseppina' (1787) al codice penale universale austriaco del 1803, si rinvia diffusamente a CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. II, cit., p. 294 ss.; per un confronto con l'avversario' modello napoleonico, cfr. in particolare A. CADOPPI, *Il "modello" rivale del Code Pénal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale universale austriaco del 1803*, in AA.VV., *Codice penale universale austriaco (1803)*, Padova, 2001, p. XCV ss. Le edizioni del codice penale austriaco utilizzate come riferimento sono *Codice penale universale austriaco, Parte I – Dei delitti*, Milano, 1834, e *Codice penale universale austriaco, Parte II – Delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano, 1815; per quanto riguarda l'estensione di tale codice al Lombardo-Veneto, si è consultata l'edizione del *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione ufficiale*, Milano, 1815.

³⁵⁹ Peculiare è ad esempio la discendenza del codice penale toscano del 1853 – fondamentale per la sua rilevanza sia storica sia giuridica, considerate sia la sua sopravvivenza all'unificazione nazionale, fino all'entrata in vigore del codice Zanardelli, sia le sue influenze su questo – da quello del 1845 per il Granducato del Baden (cfr. in argomento, anche per ulteriori approfondimenti bibliografici, AA.VV., *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Padova, 1995, e *ivi* in particolare M. DA PASSANO, *La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860)*, p. VII ss., e S. VINCIGUERRA, *Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano*, p. CLIX ss.; l'edizione utilizzata come riferimento è la ristampa anastatica del *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze, 1853, contenuta in AA.VV., *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, cit.), di cui conservò non solo l'impostazione ampiamente dottrinale, ma anche la netta bipartizione, con i delitti collocati all'interno del codice penale e le 'trasgressioni' collocate in un autonomo *Regolamento di polizia punitiva* (analogamente, del resto, anche al codice austriaco del 1803); la peculiare progressione ascendente del codice tedesco (dalla tutela della persona alla tutela di beni superindividuali) fu, invece, ribaltata, con scelta che chiaramente denotava una diversa concezione del rapporto tra Stato e cittadini. Tale scelta ordinatoria suggerisce, infatti, l'adesione a una concezione fondamentalmente utilitaristica, che assegna alla tutela dell'essere umano, dei diritti individuali e dei beni personalistici un ruolo secondario e strumentale rispetto alla salvaguardia dei beni pubblici collettivi, valutati come beni primari ai quali la tutela dello Stato debba innanzitutto indirizzarsi. In argomento si rinvia in particolare a ROMANO, *Commentario sistematico*, vol. I, cit., p. 304; T. PADOVANI-L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale*, Bologna, 1991, p. 50 ss., anche per una critica dell'attuale organizzazione discendente del codice Rocco e l'auspicio di un'inversione di tale progressione in un'eventuale riforma del codice penale; analogamente anche M. ROMANO, *Legislazione penale e tutela della persona umana (contributo alla revisione del titolo XII del codice pena-*

con grande sforzo e inevitabili semplificazioni si potranno estrarre qui alcune linee di tendenza e alcuni spunti ricostruttivi di un'evoluzione della concezione giuridica dell'onore, e delle fattispecie a sua tutela, tutt'altro che univoca e lineare, che raggiungerà una certa stabilizzazione (a privilegio di alcuni modelli e a scapito di altri) solo con la prima codificazione penale dell'intera Italia unita, ovvero col codice Zanardelli del 1889 (cui verrà brevemente dedicato il paragrafo conclusivo di questo capitolo).

Generalizzando molto, si può sostenere che le legislazioni penali preunitarie, pur nella loro estrema varietà, comprendessero quasi sempre una partizione di base tra due diverse figure di reato contro l'onore: quella che potremmo definire di diffamazione-calunnia e quella di ingiuria³⁶⁰. Quelle che attualmente si definiscono come diffamazione e calunnia, infatti, in molti casi si trovavano o commiste in una stessa fattispecie (con attrazione della seconda nella sfera dei delitti contro la persona)³⁶¹ o, seppure collocate in sezioni diverse (la ca-

le), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 59; in tema si veda inoltre, diffusamente e in prospettiva comparatistica, G. FORTI (a cura di), *L'ordinamento lessicale dei beni giuridici personali nella parte speciale del codice penale. Un'analisi quantitativo-strutturale sui codici di 20 paesi secondo la prospettiva delle "capacità"*, in L. PICOTTI (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, p. 361 ss.

³⁶⁰ Cfr. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 479 s.

³⁶¹ Così, ad esempio, nel codice penale napoleonico che, all'art. 367 (tra i 'delitti contro i privati') prevedeva una fattispecie di *calomnie* la quale reprimeva «chiunque, sia in luoghi o riunioni pubblici, sia in atti autentici o pubblici, sia in scritti o stampati destinati alla diffusione o alla distribuzione, imputasse ad altri fatti che, se accertati come veri, avrebbero esposto l'accusato a un procedimento penale ovvero al disprezzo e all'odio dei cittadini» (traduzione e corsivi nostri). Lo stesso vale per il *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia*, promulgato nel 1811 e costituente, in sostanza, mera traduzione del codice penale francese. Cfr. in argomento AA.VV., *Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia (1811)*, Padova, 2002, e E. DEZZA, *Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento*, cit., p. 101 ss. (in part. p. 178 ss.). Nei codici sardo-piemontesi del 1839 e del 1859 (il secondo dei quali non si discosta molto dal primo, se non per le poche novità imposte dalla necessità di tenere conto del sopravvenuto Statuto Albertino e, più in generale, di predisporre all'imminente unificazione, oltre che per alcuni 'ammorbidenti' sanzionatori), pure di ascendenza culturale decisamente francese (in tema cfr. diffusamente S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in AA.VV., *Il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, 1993, p. VII ss.; nello stesso volume è presente una ristampa anastatica del codice del 1839; cfr. anche S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1993, p. 350 ss.; l'edizione del codice del 1959 consultata per questa analisi è la *Nuova edizione del codice penale 20 novembre 1859*, Milano, 1872), si nota in-

lunnia essendo spesso collocata tra i reati di falsità³⁶² o, in alternativa, specie nelle codificazioni più tarde, tra i reati contro l'ammini-

vece lo scorporo della fattispecie di diffamazione da quella di calunnia, anche se permane una forte contiguità concettuale tra le due. In particolare, mentre la prima (artt. 389-393 del codice del 1839; artt. 375-379 del codice del 1859) si struttura in modo già molto simile all'attuale, la seconda (artt. 616-630 del codice del '39 e artt. 570-583 del codice del '59) espressamente copre, oltre alla generica imputazione di «fatti determinati i quali se sussistessero [...] esporrebbero [la persona offesa] all'odio o al disprezzo altrui», anche quella di fatti determinati che, ove sussistenti, «potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale»; inoltre, nel prevedere la possibilità di *exceptio veritatis* (su cui si tornerà *infra*) limitatamente a casi specifici, e in particolare all'ipotesi in cui «in seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata», si disponeva che, qualora i fatti attribuiti non risultassero provati nel corrispondente procedimento, il diffamatore dovesse essere dichiarato colpevole di «calunniosa imputazione», con condanna alle pene «rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia se risulterà dal procedimento che [l'imputato] non aveva fondato motivo per crederli veri» (corsivi nostri, art. 576 codice del 1859).

³⁶² Così ad esempio nelle leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, promulgate nel 1808 e in vigore fino al 1812 (quando Murat estese al Regno il codice napoleonico), interessanti per il grado di autonomia dalla coeva legislazione francese (in tema cfr. diffusamente AA.VV., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Padova, 1998, e *ivi* in particolare A. CADOPPI, *Una "Pompei" nel diritto penale. Tradizione romanistica e origini "lombarde" del codice napoletano del 20 maggio 1808*, p. CLXXVIII ss.; A. CAVANNA, *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808): veduta aerea degli scavi*, p. CCCLXV ss.; M. DA PASSANO, *La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese*, p. CLV ss.; nello stesso volume è disponibile anche l'edizione consultata: *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. N.37*, Napoli, 1808, riproduzione anastatica): la collocazione tra le «falsità contro agl'individui» accentua, evidentemente, il 'peso specifico' attribuito all'offesa nei confronti della persona rispetto a quella nei confronti di interessi pubblici (cfr. F. PALAZZO, *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 299: «La collocazione di certe fattispecie, soprattutto se plurioffensive, all'interno o meno della categoria [dei reati contro la persona] dipende tra l'altro dalla maggiore o minore accentuazione del loro contenuto offensivo della persona»). Così anche nel 'codice' penale veronese del 1797, su cui v. più specificamente *infra* in nota, dove per altro la distinzione principale era quella tra calunnia – fattispecie imperniata essenzialmente sul danno cagionato alla persona offesa in termini economici diretti («spese») o indiretti – e 'ingiurie', definite in modo estremamente generico in termini di «offesa, ossia contumelia contraria al buon costume», «ad altri inferta col fatto, colle parole, e con le lettere, o con altre dimostrazioni, e gesti infamanti il carattere, o l'onestà di qualche persona» (Capitolo XI, art. 1) e variamente sanzionate a seconda delle modalità di realizzazione e/o delle caratteristiche della persona offesa (v. anche *infra*). Anche il più tardo codice penale del Granducato di Toscana (1853: v. *supra* in nota) collocava la calunnia tra le falsità, raggruppandola, al Capo V del Titolo V, con spergiuro e falsa testimonianza, e strutturandola in maniera abbastanza vicina all'attuale.

strazione della giustizia³⁶³, come oggi), presentandosi spesso assai più vicine concettualmente rispetto alla normativa odierna³⁶⁴. Peculiar-

³⁶³ Così ad es. nel codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 che, ispirato largamente al codice napoleonico del 1810, pure manifesta influenze anche della già citata precedente legislazione penale del 1808 (in argomento cfr. in generale DA PASSANO, *La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese*, cit., p. CLXIX s.; AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda: leggi penali*, Padova, 1996 – ove anche una ristampa anastatica del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi speciali*, Napoli, 1819 – e ivi in particolare S. VINCIGUERRA, *Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell'assolutismo regio: le "Leggi penali" delle Due Sicilie*, p. VII ss.; A. MAZZACANE, *Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della restaurazione*, p. XXVII ss.; V. PATALANO, *Sulle "leggi penali" contenute nella Parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, p. XLV ss.; cfr. anche A.M. STILE, *Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in AA.VV., *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit., p. 183 ss.). È questo, non a caso, uno dei testi legislativi dell'epoca in cui meglio delineata è la distinzione tra calunnia (e falsa testimonianza in danno dell'imputato: in tema v. *infra* in nota) come reato contro l'amministrazione della giustizia, punito con pene autonome da quelle eventualmente ingiustamente inflitte al calunniato (v. *infra*), e reati contro l'onore e i segreti (v. diffusamente *infra* sul punto). In epoca leggermente più tarda, anche i tutt'altro che organici regolamenti penali dello Stato Pontificio del 1832 (v. *supra* in nota) collocano calunnia e falsa testimonianza in danno dell'imputato in un'autonoma sezione (il Titolo IX del Libro II), chiaramente distinta da quella dedicata alle «ingiurie» (Titolo XXIV).

³⁶⁴ Un caso particolare è rappresentato dal codice penale universale austriaco del 1803 (v. *supra* in nota) che collocava tra i *delitti* la sola calunnia, connotata in modo non troppo diverso dall'attuale, ovvero come falsa denuncia o incolpazione di un delitto a danno di taluno, atta a far iniziare contro l'incolpato per lo meno delle indagini (Parte I, Capo XXVI, §§ 188 e 189), mentre prevedeva tra le meno gravi «trasgressioni di polizia» una serie di ipotesi abbastanza eterogenee collocate sotto la comune denominazione di «oltraggi all'onore», tra cui le prime due, evidentemente ritenute più gravi sia per collocazione che per previsione editale, colpivano gli attacchi alla reputazione «con una mal fondata imputazione di un delitto» (Parte II, Capo XII, § 234), ovvero l'incolpazione «di una grave imputazione di polizia, accompagnando l'accusa con circostanze fittizie, ma verisimili» (Parte II, Capo XII, § 235). Sul significato della bipartizione delitti-trasgressioni di polizia del codice austriaco – e di quelli ispirati a un analogo modello, definibile come 'teorico-scientifico' in contrapposizione a quello 'pratico-burocratico' di matrice napoleonica – cfr. in particolare CADOPPI, *Il "modello" rivale del Code Penal*, cit., p. XCVIII ss. Del pari interessante è la soluzione adottata dal codice penale di Parma, Piacenza e Guastalla, promulgato nel 1820 (su cui v. diffusamente AA.VV., *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)*, Padova, 1991, con *Prefazione* di A. CADOPPI, ove anche una ristampa anastatica dell'edizione pubblicata a Parma nel 1820; cfr. anche A. CADOPPI, *Il codice penale parmense del 1820*, in AA.VV., *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, cit., p. 206 ss.), che raggruppava insieme, tra i «crimini e delitti contro i privati» (Parte II, Titolo I, Capo X) calunnia, falsa testimonianza, ingiurie e rivelazione di segreti; in particolare, mentre una prima sezione era dedicata alla calunnia – conformata in termi-

liare alla calunnia (come pure, ove esistenti³⁶⁵, a specifiche e distinte ipotesi di falsa testimonianza intenzionalmente diretta a far condannare un innocente)³⁶⁶ era una scelta sanzionatoria assai di frequente

ni abbastanza vicini alla fattispecie attuale – e alla falsa testimonianza, tra le fattispecie raccolte nella seconda sezione quella di «libello famoso» (su cui v. anche *infra*) evidenziava, tra le ipotesi di esposizione della persona offesa «a disonore o ad altrui disprezzo» che fondavano la punibilità della condotta, in modo specifico quella dell'imputazione di «fatti o cose tali, che verificandosi lo esporrebbero a procedimenti penali o correzionali» (art. 409).

³⁶⁵ Si veda ad es. l'art. 284 delle leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, del 1808 (v. *supra* in nota), come pure gli artt. 400-402 del codice penale di Parma, Piacenza e Guastalla (v. *supra* in nota). La fattispecie di falsa testimonianza tendente «a far condannare un innocente» era prevista e sanzionata in modo distinto anche nel codice penale del Principato di Piombino del 1808 (in vigore fino al 1816, quando il principato fu annesso al Granducato di Toscana), che la collocava nella sezione dei *Delitti e pene di Alto Criminale* (l'edizione consultata è *Codice penale del Principato di Piombino*, Lucca, 1808, ristampa anastatica in AA.VV., *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, Padova, 2001, in cui si vedano anche, in particolare, F. CALLAIOLI, *Il codice penale del Principato di Piombino e il suo tempo*, p. IX ss.; A. CADOPPI, *Il primo codice penale italiano. Il codice penale del Principato di Piombino (1808)*, p. XXXI ss.) immediatamente prima della calunnia e che per altro, a differenza di quanto previsto per quest'ultima, non ne legava la misura sanzionatoria a quella della condanna eventualmente inflitta alla vittima.

³⁶⁶ Si può qui brevemente ricordare che, non essendo oggi prevista un'apposita fattispecie di falsa testimonianza in danno di un imputato in processo penale, parte della dottrina ritiene configurabile un concorso di reati tra calunnia e falsa testimonianza, qualora la falsa incolpazione provenga da un testimone mentre rende la sua deposizione, tolto il caso in cui il calunniatore, già autore della denuncia mendace, ripeta come testimone le sue false accuse (dovendo in questo caso considerarsi non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.: in giurisprudenza, per tutte, Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2013, n. 30830). Cfr. *ex plurimis* R. PANNAIN, *Calunnia e autocalunnia*, in *N. dig. it.*, vol. II, Torino, 1964, p. 686; P. CURATOLA, *Calunnia (dir. penale)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, p. 824; A. PEZZI, *Calunnia e autocalunnia*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, Roma, 1988, p. 4 s. Questo è anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa un concorso formale tra i reati di calunnia e falsa testimonianza, motivando sulle diverse obiettività giuridiche delle due fattispecie (v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 1982, n. 819; Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1982, in *Giust. pen.*, 1983, II, p. 423; Cass. pen., 23 marzo 1984, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1531; Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 1998, n. 4082; Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2009, n. 27503). Per altro, in dottrina vi è chi ravvisa, tra calunnia e falsa testimonianza, un mero concorso apparente, con necessaria applicazione del principio di consunzione, dovendosi considerare logicamente assorbito nel più grave reato di calunnia l'intero disvalore giuridico del reato di falsa testimonianza: cfr. ad es. A. PAGLIARO, *Il delitto di calunnia*, Palermo, 1967, p. 154 ss.; B. ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano, 2002, p. 75. Vista la recente propensione della giurisprudenza di legittimità a sezioni unite a non concedere cittadinanza al principio di consunzione-

improntata al ‘contrappasso’, ossia all’inflizione al reo della stessa pena illecitamente subita dalla sua vittima ³⁶⁷.

assorbimento (cfr. ad es., tra le più recenti, Cass. pen., SU, 27 aprile 2007, n. 16568, Carchivi; Cass. pen., SU, 28 aprile 2017, n. 20664, Stalla) è tuttavia improbabile un mutamento giurisprudenziale in tale direzione in tempi brevi.

³⁶⁷ Così ad esempio nel ‘codice’ penale veronese del 1797, di chiare ascendenze francesi post-termidoriane, e qualificabile piuttosto, per la sua complessiva mancanza di sistematicità, come una sorta di ‘prova generale’ di codificazione (cfr. in argomento AA.VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996, e *ivi* in particolare A. CADOPPI, *L’illuminismo “mal temperato” del codice penale veronese*, p. CXVII ss.; C. CARCERERI DE PRATI, *Il Codice Penale ed il Piano Esecutivo e di Procedura Criminale per Verona e il suo circondario dell’Anno VI (1797)*, p. LI ss.; M.A. CATTANEO, *“Giudici-Legislatori” alle radici del codice penale veronese*, p. LXXXIII ss.; A. CAVANNA, *Il codice penale veronese del 1797: osservazioni conclusive*, cit., p. CLXXI ss.; T. PADOVANI, *Note sul codice penale veronese del 1797*, in AA. VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996, p. CVII ss.). Il testo fu promulgato il 14 novembre 1797 e pubblicato nella *Raccolta di tutti gli ordini e proclamazioni del presente Governo tanto dello Stato Maggiore francese che della Municipalità di Verona* (l’edizione consultata è la riproduzione contenuta in AA.VV., *Il codice penale veronese*, cit.) e abrogato già il 6 febbraio 1798, una volta affermata l’applicazione del trattato di Campoformio. La sua importanza, però, travalica la sua durata temporale, sia perché, pur in un lasso di tempo tanto breve, ebbe tuttavia un’effettiva applicazione pratica, sia perché resta fondamentalmente il primo risultato codificatorio concreto raggiunto in Italia (non costituendo, come altrove, mera importazione delle norme francesi al seguito delle truppe napoleoniche, bensì autonoma elaborazione da parte di giuristi locali). Questo ‘codice’ prevedeva per la calunnia – collocata nel Capitolo X, dedicato alla ‘falsità’ e, significativamente, seguito in successione immediata dalle ingiurie (Capitolo XI) e dal duello (Capitolo XII) – l’obbligo del risarcimento del danno a favore del calunniato, la pena di cinque anni di «pubblici lavori» o di «prigione» e, laddove la vittima fosse stata ingiustamente condannata, «la pena della stessa condanna». Analoga misura di ‘contrappasso’ era adottata dal citato codice del principato di Piombino in rapporto alla calunnia relativa a delitti «di alto criminale» (v. *supra* in nota), con l’aggiunta dell’esposizione alla berlina (art. CCXXXII), come pure da quello di Parma, Piacenza e Guastalla in relazione sia alla calunnia (art. 397), sia alla falsa testimonianza contro l’accusato «in materia criminale» (art. 400); sostanzialmente nello stesso modo provvedevano i citati regolamenti penali dello Stato Pontificio (v. in part. gli artt. 153, in relazione alla calunnia che abbia portato alla condanna della persona offesa, e 160 in relazione alla falsa testimonianza che abbia cagionato una condanna dell’innocente superiore a cinque anni di galera). Nello stesso senso provvedevano le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il regno di Napoli (v. *supra* in nota), in aggiunta alla «rifazione del doppio danno» e alla gogna (artt. 279-281). Anche il più tardo codice penale del Granducato di Toscana prevedeva, per la calunnia e la falsa testimonianza in danno dell’imputato, la «medesima pena» ingiustamente subita dalla persona offesa, se questa fosse consistita in «morte», «ergastolo» o «casa di forza» (mentre la pena era predeterminata dal legislatore in caso di ingiusta condanna al «carcere», oltre che ovviamente nei casi in cui la pena inflitta al calunniato non avesse avuto esecuzione: v. artt. 266-275), e

L'ingiuria, a sua volta, tendeva spesso a contaminarsi – in questo ripercorrendo le sue radici romanistiche – con le fattispecie di percosse (in particolare, era talora espressamente richiamato lo schiaffo come gesto specificamente oltraggioso³⁶⁸, conformemente ai 'codici d'onore' dell'epoca³⁶⁹) o lesioni fisiche³⁷⁰. Ma va anche detto che la distinzione tra ingiuria e diffamazione – che pure, in alcune legisla-

così pure si regolavano i codici penali sardo-piemontesi del 1839 e 1859 in rapporto alla calunnia.

³⁶⁸ Del resto, ancora in tempi recenti lo schiaffo è stato ritenuto, in taluni casi eccezionali, integrante il reato di ingiuria anziché quello di percosse (cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 15 novembre 1979, in *Cass. pen.*, 1981, p. 1235; Cass. pen., sez. V, 10 giugno 1982 n. 8617, in *Riv. pen.*, 1983, p. 499 s.; Cass. pen., sez. V., 3 dicembre 1985, in *Giust. pen.*, 1986, II, p. 590; Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2011, n. 12674; Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2014, n. 43316) quando, in ragione delle particolari condizioni personali dell'offensore o dell'offeso, dell'atteggiamento del primo e del modo in cui ha sferrato lo schiaffo, risultasse evidente la volontà di non cagionare alcuna sofferenza fisica, bensì quella di infliggere un'umiliazione morale. Anche in sede civile la giurisprudenza riconosce la potenzialità ingiuriosa dello schiaffo, «in quanto gesto fisico estremamente denigratorio», che svisisce chi ne è destinatario, «comunicando simbolicamente agli altri che merita, per sua indegnità, una sanzione corporale; ha portata offensiva, che mortifica l'irrinunciabile rispetto che è dovuto alla persona» e può in concreto lederne «l'onore e la reputazione»: Tr. Milano, 16 marzo 2004 (r.g. 39510/00).

³⁶⁹ Sul punto si tornerà nel capitolo secondo, par. 1, cui dunque si rinvia.

³⁷⁰ Così ad esempio nel 'codice' penale veronese del 1797 (v. *supra* e *infra*) o in quello di Piombino del 1808 (v. *supra* e *infra*), ma anche nel codice penale universale austriaco del 1803, il quale per altro, come ricordato (v. *supra*), utilizza la diversa denominazione di 'oltraggi all'onore'. Particolarmente nelle leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, del 1808 (v. *supra*), lo stesso termine – «ingiuria» – viene usato per individuare specificamente sia lesioni fisiche di entità meno grave delle vere e proprie «ferite» (artt. 209-214), sia ingiurie (verbali o «reali», laddove, però, nel testo l'uso di tale ultimo aggettivo è talora ambiguo, indicando sia, come oggi – cfr. *ex plurimis* ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 200 s.; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, p. 39 – l'offesa all'onore recata non con parole, ma con gesti, atteggiamenti, ecc., sia la lesione fisica) intese come offese all'onore (artt. 215-220). Tutte queste offese erano punite (art. 208) «quando cagionino un danno permanente o alla persona, o alla reputazione dell'offeso. Per danno permanente alla persona s'intende quello, che cagioni o la debilitazione della vita, o una lunga sofferenza. Danno permanente nella riputazione è quello, che offende irreparabilmente la dignità morale o civile di chicchessia». Come si può notare, l'onore non viene in realtà mai menzionato, facendosi esplicito riferimento solo a quello che la dottrina posteriore definirà poi il suo 'profilo esterno', ovvero la reputazione (cfr., *ex plurimis*, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VIII, cit., p. 505 e 622; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Milano, 2002, p. 193 s.; v. più diffusamente nel capitolo terzo e quinto). La graduazione della gravità dell'«ingiuria» dipendeva però poi precipuamente da criteri di status dell'offeso o dal luogo ove fosse occorsa (v. anche *infra* in nota).

zioni penali dell'epoca, cominciava a delinearci in modo abbastanza netto anche sotto il profilo lessicale³⁷¹ – non era sistematicamente presente in tutte³⁷². E laddove il legislatore aveva ritenuto opportuno distinguere le due figure di reato, lo aveva fatto per lo più sulla base della determinatezza (diffamazione) o meno (ingiuria) dei fatti denigratori attribuiti alla persona offesa³⁷³, anche se talora la distinzione

³⁷¹ Così ad es. nel codice penale napoleonico del 1810, dove la calunnia-diffamazione era disciplinata negli artt. 367-370, mentre le ingiurie erano previste e sanzionate agli artt. 375-376.

³⁷² Nella 'prova di codice penale' veronese del 1797 (su cui v. *supra* in nota), ad esempio, sotto il Capitolo XI, genericamente denominato «delle ingiurie», veniva raggruppata una congerie estremamente eterogenea di condotte in varia misura 'oltraggiose', che oggi assimileremmo variamente all'ingiuria propriamente detta, alla diffamazione (inclusa quella a mezzo stampa), alle percosse, o perfino alla violenza sessuale (sul punto si tornerà). Una 'definizione' generale – e oltremodo generica – delle fattispecie era ospitata all'art. 1 del Capitolo («L'ingiuria, che è un'offesa, ossia contumelia contraria al buon costume, viene ad altri inferita col fatto, colle parole, e con le lettere o con altre dimostrazioni, e gesti infamanti il carattere, o l'onestà di qualche persona»), mentre l'ultimo comma dell'art. 6 dello stesso Capitolo segnalava il carattere non esaustivo del – per altro minuzioso – elenco di offese punibili a questo titolo con una clausola di analogia espressa *in malam partem* («La pena poi applicabile a qualunque altra sorta d'ingiuria nelle presenti leggi non specificata sarà ad arbitrio de' Giudici»). Ancora più eterogenea e meno sistematica era poi l'organizzazione della materia nel pur successivo (1808) codice penale di Piombino e nelle coeve leggi di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (v. *supra* e *infra* in nota per maggiori dettagli). Il successivo codice penale borbonico del 1819 (v. *supra*), pur presentando una ormai netta distinzione tra ingiuria come offesa all'onore e lesioni fisiche – legata anche all'accostamento concettuale (si veda la sezione III – *Delle ingiurie e della rivelazione di segreti* – del Titolo VIII, dedicato ai reati contro i privati) della prima alla rivelazione di segreti (su cui a breve si tornerà) – non distingueva poi, all'interno della 'famiglia' delle ingiurie, tra ingiuria e diffamazione. Né tale distinzione terminologica era operata dal poco successivo (1820) codice penale di Parma, Piacenza e Guastalla, che analogamente separava nettamente lesioni fisiche e ingiurie, queste ultime definite (art. 407) come condotte «commesse con parole, fatti, gesti, o in altro modo qualunque contro una persona presente, od assente, in luoghi pubblici o pubbliche riunioni, tendenti a promoverne il disprezzo, la diffamazione, od a farne diminuire o perdere la stima» e anche in questo caso accostate concettualmente (nella stessa sezione II) alla rivelazione di segreti. Va peraltro notato che una distinzione in fatto esisteva rispetto alla fattispecie di «libelli famosi» (artt. 409-411), strutturata in modo fortemente affine alla calunnia-diffamazione del codice napoleonico; e, sempre analogamente a questo, le «ingiurie» che non presentassero «doppio carattere di gravità e pubblicità» erano degradate al rango di mere contravvenzioni (art. 408). V. anche *infra* in nota.

³⁷³ È questo il modello 'francese', abbracciato in primo luogo dal codice napoleonico, che anzi distingueva la gravità delle stesse ingiurie – comunque connotate dall'assenza di imputazione di un «fatto preciso» – sulla base dell'aver o meno

era ricollegata, invece, alla presenza o meno di quest'ultima³⁷⁴. In generale, i parametri della presenza o assenza dell'offeso, della maggiore o minore pubblicità dell'offesa, della determinatezza o meno dei fatti imputati, dello status dell'offeso si combinavano tra loro in vario modo, a segnalare i vari gradi di gravità della condotta³⁷⁵, producen-

il reo imputato alla persona offesa «un vizio preciso», oltre che dell'aver commesso l'oltraggio in pubblico o meno: nel primo caso (imputazione di un vizio determinato occorsa in pubblico o per mezzo di scritti distribuiti a terzi) si faceva luogo a un'ammenda pecuniaria (art. 375), mentre la seconda ipotesi («qualsiasi altra ingiuria o espressione oltraggiosa che non possieda tale doppio carattere di gravità e pubblicità») dava luogo esclusivamente a «sanzioni di polizia» (art. 376). Come già accennato, il codice penale del 1820 per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla ricalcava molto da vicino la strutturazione di quello francese, seppure con una chiara distinzione tra calunnia e «libelli famosi» (fattispecie affine per costruzione alla *calomnie* francese) e con una meno nitida distinzione definitoria tra ingiurie criminali e contravvenzionali (v. anche *supra* in nota). Il quasi coevo codice penale borbonico del 1819, pur non distinguendo tra ingiuria e diffamazione (v. *supra*), riconnetteva però all'uso di semplici «espressioni vaghe», «rimproveri indeterminati» o «voci o atti semplicemente indecenti» un trattamento sanzionatorio meno severo (art. 366 ultimo cpv.). Il successivo codice penale toscano del 1853 (v. diffusamente *supra*) si connota invece per una distinzione terminologica e concettuale ormai 'matura', in cui la «diffamazione» (art. 366) si connotava per la pubblicità («comunicando con più persone»; la maggiore pubblicità legata all'uso del mezzo scritto comportava l'applicazione della più grave fattispecie di «libelli famosi»: art. 367) e per la dolosa attribuzione di «fatto determinato, criminoso, o immorale, sufficiente ad esporlo al disprezzo od all'odio pubblico»; l'«ingiuria» invece si connotava per la mancata attribuzione di un fatto determinato (art. 367). Nello stesso modo si regolavano i codici penali sardo-piemontesi del 1839 e 1859, che si premuravano anche di distinguere, all'interno delle fattispecie di ingiuria, una più grave ipotesi di «ingiuria pubblica» – in cui proprio l'essere l'offesa arrecata «con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici» approfondiva la lesione all'onore – e una meno severa fattispecie di ingiuria 'privata' (v. artt. 570-583 codice 1859).

³⁷⁴ Così ad esempio nei regolamenti penali per lo Stato Pontificio del 1832 (artt. 328-329).

³⁷⁵ Particolarmente complessa si rivela in questo senso l'articolazione del codice penale di Piombino (1808), in cui le fattispecie che oggi definiremmo di ingiuria, diffamazione, calunnia e oltraggio si trovavano mescolate, in modo punto sistematico, tra loro e con gli altri delitti contro le persone, e suddivise, a seconda della gravità e della minore o maggiore colorazione pubblicistica, tra la sezione dedicata ai *Delitti, e pene di Polizia Correzionale* e quella contenente i *Delitti, e pene di Alto Criminale*. Nella prima trovavano posto alcune fattispecie di «ingiurie verbali» (interessante che una, in particolare, fosse espressamente dedicata alle ingiurie dei figli contro i genitori o ascendenti), termine nel quale rientrava anche quella che oggi definiremmo diffamazione, commiste, talora nello stesso articolo, a fattispecie di «ingiurie reali» (cioè percosse e lesioni fisiche), oltraggio e minaccia; nella seconda erano raccolte le ipotesi di calunnia (v. *supra*) e di «libelli famosi», che venivano punite, pressoché costantemente, oltre che con sanzioni de-

do un panorama oltremodo frammentato e tutt'altro che omogeneo.

Passando in rassegna le fattispecie contenute nelle diverse legislazioni penali dell'epoca in esame, si può comunque avanzare qualche ipotesi preliminare circa le concezioni dell'onore sottostanti. Nel panorama fin qui analizzato spicca in modo particolare il codice penale napoleonico, il quale contemplava una disciplina dell'*exceptio veritatis* estremamente restrittiva³⁷⁶ (molto meno restrittive, anche se più del successivo codice Zanardelli, appaiono in confronto le codificazioni sardo-piemontesi, che pure attingevano allo stesso bacino giuridico-culturale)³⁷⁷, ispirandosi, quindi, a una concezione tipicamen-

tentive o lavori forzati, anche con la berlina o la pubblicazione della sentenza. Anche le coeve leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli, nel graduare la gravità delle offese raggruppate nell'estremamente eterogenea categoria delle ingiurie (v. *supra* in nota), attribuivano un peso preponderante (art. 215) allo status della persona offesa («persone, che meritano la pubblica stima», «persone rivestite di pubblico carattere» – art. 217 – «de' figli verso i genitori» – art. 216) nonché al «tempo» e al «luogo» ove fossero commessi i fatti («in chiesa», «nel palazzo del Principe», «nell'uditorio della giustizia»: art. 217).

³⁷⁶ All'imputato non era infatti concesso difendersi richiedendo la prova della verità dell'addebito, né allegando la notorietà dei fatti diffamatori divulgati o la loro pubblicazione in qualsiasi tipo di documento scritto, inclusi i giornali stranieri, con esclusione dei documenti costituenti «atti autentici»; solo qualora, infatti, fosse disponibile una «prova legale» della verità dell'addebito diffamatorio – tassativamente legata solo a questo tipo di documentazione o alla presenza di una sentenza giudiziale che ne facesse accertamento – l'imputato sarebbe andato esente da pena (artt. 368 e 370). Anche il codice di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (v. *supra*) presentava un'impostazione molto restrittiva in tema di *exceptio veritatis* in rapporto alla fattispecie di libelli famosi (si ricorderà che in questo codice le fattispecie di calunnia e 'diffamazione' erano nettamente distinte): la prova della verità in funzione esimente era ammessa solo qualora i fatti addebitati all'offeso fossero di natura criminale e l'autore dell'imputazione li avesse anche denunciati all'autorità, nel qual caso il giudizio rimaneva sospeso fino alla conclusione di quello relativo ai fatti imputati e, se questi erano provati come veri, l'autore del libello andava esente da pena (art. 413).

³⁷⁷ In questo caso la prova della verità dell'addebito in funzione esimente era ammessa non solo, come nel caso del codice di Parma, Piacenza e Guastalla (v. *supra* in nota), in caso di pendenza di un procedimento, in capo alla persona offesa, conseguente agli addebiti a questo mossi dall'imputato (art. 576), ma anche qualora fosse il diffamato stesso a chiedere che il giudizio fosse esteso «anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione» (art. 577). In entrambi i casi, alla prova della verità dell'addebito diffamatorio conseguiva l'assoluzione dell'imputato, né sussisteva limitazione alcuna (a differenza che nell'ordinamento francese, su cui v. *supra* in nota) alle allegazioni possibili per l'imputato (art. 578), che era dunque ammesso a provare non solo la verità materiale dei fatti divulgati, ma altresì la loro semplice notorietà o precedente divulgazione in stampati, nazionali o esteri, venendo meno il divieto in questo senso previsto dall'art. 575. Va per altro rilevato che qualora, invece, la verità dei fatti addebitati al diffamato non risultas-

te illuminista dell'onore, orientata a ricondurlo a un più ampio, ma anche più astratto, concetto di dignità umana, rispetto alla cui offesa la verità o meno degli addebiti offensivi non assume, di per sé, rilevanza³⁷⁸.

In buona parte della restante legislazione penale dell'epoca, invece, l'orientamento alla tutela di un onore di tipo reale-sostanziale (o, se si vuole, l'indifferenza per la tutela delle persone 'non disonorabili' perché già, per qualunque motivo, disonorate), spesso legato a criteri di status, si evince, oltre che, talora, come detto, da maggiori spazi esplicitamente concessi alla verità in funzione scriminante, in primo luogo dalla stessa formulazione letterale delle norme passate in rassegna³⁷⁹. Un esempio particolarmente evidente di questa tendenza è costituito dalle norme, talora presenti e radicate in una tradizione risalente³⁸⁰, volte a tutelare specificamente la buona reputazione delle donne, dichiarate espressamente applicabili solo a offese rivolte contro donne 'oneste'³⁸¹, cioè non sessualmente disonorate (sul punto si tornerà più diffusamente nel capitolo seguente, trattando dei delitti per causa d'onore).

Degno di nota è, inoltre, che, nelle codificazioni che ancora preve-

se provata, l'imputato sarebbe stato dichiarato colpevole di «calunniosa imputazione», con conseguente condanna alle pene stabilite, rispettivamente, per la diffamazione o i libelli famosi (v. *supra* e *infra*), e qualora fosse accertato «che egli non aveva fondato motivo per crederli veri» anche a quelle per la calunnia (art. 576).

³⁷⁸ V. *infra*, capitolo terzo e capitolo quinto.

³⁷⁹ Un buon esempio è costituito dal codice penale universale austriaco del 1803 che, nelle varie fattispecie di «oltraggi all'onore» (v. *supra*, in nota) richiede, rispetto alla «imputazione di un delitto», che sia «mal fondata» (§ 234), rispetto a quella «di una grave trasgressione di polizia», che sia accompagnata da «circostanze fittizie, ma verisimili» (§ 235), rispetto all'accusa «di un'azione, la quale sussistendo potrebbe diminuire la civile estimazione dell'incolpato», che sia «falsa» (§ 236).

³⁸⁰ Cfr. CRIFÒ, *Diffamazione e ingiuria (diritto romano)*, cit., p. 471 ss.; MARONGI, *Diffamazione e ingiuria (diritto intermedio)*, cit., p. 475 ss.

³⁸¹ Così ad esempio nel 'codice' penale veronese del 1797 (v. *supra* per maggiori dettagli), dove apposite sanzioni erano previste per i casi di «ingiuria ad onesta donna con bacio, o atto prossimo di baciare, e con altri atti, o dileggi, o coll'inferir le mani ove l'onestà non permette, oppure con offesa di prole contrarie a questo delicato riguardo, se il fatto accaderà in luogo pubblico», aggravate nel caso il fatto «accadesse in Chiesa, o altro luogo sacro, oppure con vergini dedicate al chiostro» (Capitolo XI, art. 3), come pure per quelli in cui «con parole, disseminazioni, o scritti contro oneste Donzelle inferisse ingiuria diretta, o causante verificato effetto d'impedita o perduta onesta occasione di collocamento», nel qual caso la pena pecuniaria (che andava a sommarsi a quella del carcere o dei lavori forzati) poteva essere devoluta alla vittima stessa, «se fosse in condizione di averne bisogno» (Capitolo XI, art. 6, co. 1).

devano nel loro arsenale sanzionatorio le pene d'infamia³⁸², queste, rispettando una tradizione che affondava le sue radici fino in epoca romana, fossero spesso comminate – quasi in una sorta di contrappasso –, per lo più nella forma della berlina o della gogna, per i reati contro l'onore, specie nelle ipotesi più gravi³⁸³. Si trattava, del resto, di una scelta che non ripugnava neppure a pensatori illuministi come Cesare Beccaria, il quale, proprio nel celebre *Dei delitti e delle pene*, espresse un più generale favore nei confronti delle manifestazioni giuridicamente ritualizzate della riprovazione sociale³⁸⁴, sia pur solo per i crimini più gravi, attraverso la stigmatizzazione pubblica legata alle pene infamanti³⁸⁵.

Tra le più gravi ipotesi di lesione dell'onore rientrava indubbiamente, nelle legislazioni penali preunitarie, il 'libello famoso', trattato

³⁸² Sulle pene infamanti in generale e sulla loro comminatoria in relazione ai reati contro l'onore (talora sotto forma di pubbliche scuse o ritrattazioni, talaltra sotto forma di esposizione al pubblico ludibrio) anche in epoche precedenti, cfr. A. MAZZACANE, *Infamia (diritto romano e intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, p. 383 ss., e *ivi* anche G. DELLA TORRE, *Infamia (diritto canonico)*, p. 387 ss.; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1892, p. 341 ss.; LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit., p. 3 ss.

³⁸³ Così, ad esempio, sia nel codice penale per il Principato di Lucca del 1807 (per maggiori dettagli v. *infra* in nota), sia in quello del 1808 per il Principato di Piombino (v. *supra*), come pure nelle leggi penali per il Regno di Napoli a questo coeve (v. *supra*). Nei codici penali toscano e sardo-piemontese di metà secolo (v. diffusamente *supra*) era invece previsto che, in caso di condanna dell'imputato, potesse essere ordinata la pubblicazione della relativa sentenza.

³⁸⁴ V. anche *supra*, par. 2.3.

³⁸⁵ «Le ingiurie personali e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite col'infamia. Quest'infamia è un segno della pubblica disapprovazione che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia della legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione che ispirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o l'idee della morale e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami azioni per sé indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni che son veramente tali. Le pene d'infamia non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza della opinione medesima, non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno». Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 42.

sempre con particolare severità³⁸⁶ (e talora, nei testi più frammentari, costituente l'unica fattispecie prevista)³⁸⁷: un dato che non deve stupire, se si considera il sospetto con cui la maggioranza dei legislatori analizzati guardava alla stampa (ma anche, talora, semplicemente alla diffusione di uno scritto di qualunque genere) come possibile fomentatrice di agitazioni o, comunque, cassa di risonanza di idee politiche rivoluzionarie e radicali. Non poche norme, del resto, prevedevano pesanti aggravanti per i casi di offese arrecate a persone investite di autorità o cariche pubbliche³⁸⁸, contrariamente alla tendenza, che si sarebbe ben presto affermata nei Paesi anglosassoni di tradizione liberale, a considerare tali personaggi come investiti di un dovere di 'maggiore sopportazione' nei confronti di manifestazioni della libertà di espressione potenzialmente lesive del loro onore o della loro intimità³⁸⁹.

In generale, come si è accennato, la titolarità di cariche pubbliche ovvero di status e privilegi in capo alla persona offesa costituiva, assai di frequente, un'aggravante dell'ingiuria e delle altre ipotesi variamente denominate di offesa all'onore (assai labile o completamente assente risultando, tra l'altro, nelle legislazioni preunitarie la distinzione concettuale tra ingiuria e oltraggio)³⁹⁰; talora, poi, anche il luogo (chiesa, palazzo reale o altra sede di un'autorità, secolare o ec-

³⁸⁶ Sul punto si rinvia, per brevità, alle informazioni presenti nelle note a questo paragrafo. Vale la pena menzionare che il codice penale universale austriaco del 1803 prendeva esplicitamente in considerazione, oltre ai generici «libelli ingiuriosi», anche, specificamente, le c.d. «pasquinate» (v. Capo XII, § 237), ovvero componimenti satirici, in genere brevi ma molto mordaci, di carattere anonimo.

³⁸⁷ Così ad esempio nello scarno codice penale per il Principato di Lucca, promulgato nel 1807 e rimasto in vigore solo fino al 1811, quando fu sostituito dall'integrale recepimento del codice napoleonico (cfr. AA.VV., *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Padova, 2000, ove anche l'edizione consultata per il presente lavoro: *Codice penale per il Principato di Lucca*, Marlia, 1807, ristampa anastatica; nello stesso volume si vedano anche, in particolare, M. DA PASSANO, *La formazione del codice penale lucchese*, p. IX ss.; T. PADOVANI, *Uno sguardo d'insieme sul codice penale lucchese del 1807*, p. LXXXI ss.; M.A. CATTANEO, *Un confronto con il codice francese del 1791*, p. CXI ss.): in questo caso l'unica fattispecie pertinente alla tutela dell'onore era collocata all'art. 130, ultimo della sezione dedicata ai «delitti, e attentati contro le persone», e prevedeva la punizione della pubblicazione, tramite affissione o distribuzione, di «libelli infamatorj stampati, ed anche manoscritti» con la berlina e, nei casi più gravi, anche con «quattro anni di ferri».

³⁸⁸ Così, ad esempio, nel codice penale di Piombino del 1808, nelle coeve leggi penali per il Regno di Napoli, nei regolamenti penali per lo Stato Pontificio del 1832, e nel codice penale toscano del 1853.

³⁸⁹ Sul punto v. *infra*, in particolare il capitolo quarto.

³⁹⁰ Sul quale vedi specificamente *infra*, capitolo secondo, par. 3.

clesiastica) in cui fosse commesso il fatto poteva connotarlo di un maggior disvalore³⁹¹, quasi che l'oltraggio' (termine usato per lo più in modo generico) potesse estendersi, in virtù di una sorta di sacralità infusa all'ambiente in cui fosse commesso dalla riconducibilità dello stesso a persone dotate di particolari status, alla 'dignità' di una cosa inanimata.

4.2. *L'illuminante confusione' tra diffamazione e violazione di segreti, onore e riservatezza agli albori del diritto penale dei codici*

Come si è già accennato, le legislazioni penali preunitarie spesso non prevedevano una netta distinzione tra ingiuria, diffamazione, calunnia, falso, oltraggio, offese al pudore, ecc., non segnalandosi, in genere, per una chiara individuazione e sistematizzazione degli interessi tutelati dalle varie fattispecie. In particolare, è ricorrente in tali codificazioni o pre-codificazioni un accostamento delle norme in tema di ingiuria/diffamazione a quelle relative alla rivelazione di segreti. Il dato, comune ad esempio al codice penale universale austriaco del 1803³⁹², al codice penale borbonico per il Regno delle Due Sicilie del 1819³⁹³, al codice penale di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820³⁹⁴ e

³⁹¹ Così, ad esempio, nel codice penale di Piombino del 1808 e nelle coeve leggi penali per il Regno di Napoli.

³⁹² Qui il capo dedicato alle «gravi trasgressioni di polizia contro la sicurezza dell'onore» (v. diffusamente *supra* in nota) includeva anche la condotta di «un medico, un ostetricante, od una levatrice, che palesa i segreti della persona affidata alla loro cura ad alcun altro, fuorché alla magistratura dietro interpellazione d'ufficio» (condotta punita con l'interdizione dall'esercizio della professione: § 243), come pure quella di «uno speciale, che abusa delle ricette per iscoprire ad alcuno i segreti d'un ammalato» (condotta punita con una severa pena pecuniaria, se commessa dal 'titolare' della farmacia, o con l'arresto, se commessa da un «garzone»: § 244).

³⁹³ In questo codice «ingiurie» e «rivelazione di segreti» erano trattate in un'unica sezione (la III del Titolo VIII, dedicato ai reati contro i privati), la cui ultima disposizione (art. 371), quasi a suggello della protezione dell'onore apprestata dalle precedenti fattispecie, incriminava la condotta dei «medici, i cerusici, gli speciali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, dei segreti che loro si affidano» che rivelassero, fuori dai casi di obbligo legale, tali informazioni confidenziali.

³⁹⁴ La collocazione e la formulazione della fattispecie di rivelazione di segreti (art. 415) erano in questo codice strettamente affini a quelle del codice borbonico sopra citato.

al codice penale del Granducato di Toscana del 1853³⁹⁵, è rivelatore di un'assenza di consapevolezza relativamente alla distinzione tra i beni dell'onore e della riservatezza³⁹⁶. Questa confusione e sovrapposizione appare, paradossalmente, illuminante quanto alla stretta ed effettiva parentela che i due beni paiono condividere, soprattutto in rapporto al concetto di 'reputazione' e ove li si osservi nella loro rela-

³⁹⁵ Anche in questo caso in un unico capo (il II del Titolo VII, riservato ai delitti contro la persona) erano raggruppati tutti i «delitti contro il buon nome altrui», a suggello dei quali (art. 373) era collocata proprio una fattispecie che sanzionava, con esilio e interdizione dalla professione, «il medico, il chirurgo, la levatrice, il farmacista, e qualunque altra persona, che, per causa di professione, di stato, o di ufficio, abbia ricevuto il deposito di un segreto» il quale, al di fuori di un obbligo di legge, lo rivelasse; le pene erano poi inasprite (sostituzione dell'esilio con reclusione da quattro mesi a tre anni) qualora «il segreto sia stato rivelato per mezzo di diffamazione, di libello famoso, d'ingiuria» (per queste distinzioni v. *supra*).

³⁹⁶ Per quanto la corrispondente (pur con tutte le differenze strutturali esistenti e i relativi *caveat*) fattispecie del codice Rocco, ovvero l'art. 622, rivelazione di segreto professionale (cfr. ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 261 ss.; L. MONACO, *Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALA, *Commentario breve*, cit., p. 1732 ss. e in part. p. 1743; P.L. VIGNA-P. DUBOLINO, *Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, p. 1085 ss.) sia collocata nella Sezione V del Capo III del Titolo XII, intitolata ai *Delitti contro l'invioabilità dei segreti*, e il bene da essa tutelato sia spesso identificato nella «libertà e sicurezza dei rapporti intimi professionali» quale interesse non solo individuale, ma anche pubblico, non mancano Autori che riconducono esplicitamente la tutela del segreto a quella, appunto, della riservatezza (cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, vol. I, cit., p. 509 ss.; ID., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Arch. giur. "Filippo Serafini"*, 1968, p. 108 ss.; P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, vol. XXIII, p. 7; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, vol. II, 1, Bologna 2006, p. 231 e 269; P. MUTTI, *Segreto professionale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1991, p. 124 s.), di cui la prima potrebbe senz'altro considerarsi un'ipotesi più specifica, una *species* di un più vasto *genus*, per usare le parole di F. Mantovani. Questo Autore, in particolare, rileva come la distinzione tra riservatezza e segretezza, fuori dell'ambito del segreto pubblico, abbia un significato più dogmatico che pratico. La maggiore specificità deriverebbe dalla compresenza, nell'oggetto di tutela della fattispecie, accanto alla riservatezza del privato, di un interesse pubblico alla conservazione delle condizioni indispensabili ad assicurare un sereno e libero accesso dei singoli a prestazioni professionali indispensabili alla collettività tutta. Tale maggiore specificità, del resto, può considerarsi in linea con l'esigenza di filtrare, per quanto attiene alla sfera del diritto penale (fondato sui principi di tassatività e frammentarietà, e in vista di un'esigenza di effettività), la tutela di un bene così vasto, multiforme e tendenzialmente indeterminato, attraverso ulteriori 'criteri di rilevanza' (cfr. in particolare S. FIORE, *Riservatezza (diritto alla)*, *Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.), senza, per altro, escludere per questo la possibilità di una tutela più organica della riservatezza, attualmente affidata a fattispecie disperse e asistematiche.

zione con l'altro essenziale punto di riferimento costituito dalla dignità umana, nonché considerata l'interferenza della tutela del diritto all'intimità della persona con le modalità, o con la stessa ammissibilità, della divulgazione degli antecedenti penali dell'individuo, a sua volta foriera di una non lieve *deminutio* reputazionale³⁹⁷. Non a caso, il codice austriaco prevedeva tra gli 'oltraggi all'onore' anche una specifica ipotesi di rinfacciamento (fatto con *animus iniuriandi*) di una condanna ormai scontata o di un'assoluzione in materia penale³⁹⁸.

Su questo secondo profilo ci si soffermerà però più direttamente nel paragrafo successivo, mentre in questa sede ci si concentrerà sul più generale rapporto tra tutela dell'onore e tutela della riservatezza³⁹⁹, così spesso accostati nelle fonti dell'epoca in esame. Tale risalente accostamento non può infatti considerarsi casuale, per quanto onore e riservatezza⁴⁰⁰ abbiano oggi assunto fisionomie chiaramente distinte.

³⁹⁷ L'analisi storico-giuridica offre qui l'occasione di avviare una riflessione che sarà portata a compimento nel capitolo quinto.

³⁹⁸ Cfr. Parte II, Capo XII, § 242: «Chi con intenzione d'ingiuriare rinfaccia a qualcheduno, che si diporti onestamente, sia la condanna ad una pena già compiuta, o condonata, sia una giudiziale inquisizione, nella quale fosse stato assolto come non convinto, od innocente, viene punito secondo la qualità delle persone coll'arresto per una settimana, o con venticinque colpi».

³⁹⁹ Questa riflessione verrà a sua volta portata a compimento nel capitolo conclusivo.

⁴⁰⁰ In tema di riservatezza, per un quadro più completo, che non è possibile offrire in questa sede, oltre che agli autori citati nel prosieguo si rinvia, tra gli altri, a A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12*, Roma, 1975, p. 54 s. e 65 ss.; G. GIACOBBE, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, p. 1243 ss.; M. ATELLI, *Riservatezza (diritto alla). Diritto costituzionale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 2001, p. 1 ss.; F. BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 1079 ss.; P. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in AA.VV., *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, Milano, 1970, p. 41 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Arch. giur. "Filippo Serafini"* 1968, p. 40 ss.; Id. e *ivi*, *Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani*, in part. p. 386 ss.; Id., *Delitti contro la persona*, cit., p. 510 ss.; CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, cit., p. 5 ss.; A. DE CUPIS, *Riservatezza e segreto (diritto a)*, in *N. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 115 ss.; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, p. 13 ss.; S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1974, p. 545 ss.; A. BEVERE-A. CERRI, *Il diritto all'informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, 2006, in part. p. 24 ss. e 131 ss.; A. ROSSATO, *Diritto alla riservatezza*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1999, p. 287 ss.; S. GONELLA, *Uno sguardo all'evoluzione del diritto alla riservatezza: la tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 531 ss.; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, p. 26 ss.

Entrambi, infatti, vengono annoverati tra quelli che si sogliono definire come 'beni' o 'diritti della personalità'⁴⁰¹, ovvero, per utilizzare un'autorevole definizione, nel novero di «quegli attributi e [...] quelle condizioni di vita personali che costituiscono per così dire l'"ambiente" necessario alla vita delle persone e al suo sviluppo nella società [e che] corrispondono alla "dimensione statica" delle persone»⁴⁰². Analogamente, entrambi questi beni trovano il loro fondamento principalmente nell'art. 2 della Costituzione, per lo meno per una parte della dottrina⁴⁰³ (oltre che per la giurisprudenza)⁴⁰⁴. Altra parte della dottrina, infatti, arriva a riconoscere il diritto alla riservatezza in via analogica sulla base delle altre disposizioni relative alla libertà personale, di domicilio e di corrispondenza⁴⁰⁵, ovvero ancora primaria-

⁴⁰¹ Cfr. in particolare MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., p. 260 ss.; MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 204 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Persona (delitti contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 519 s.

⁴⁰² Cfr. PALAZZO, *Persona (delitti contro)*, cit., p. 303.

⁴⁰³ Cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 50; GIACOBBE, *Riservatezza*, cit., p. 1253; RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, cit., p. 41 ss.

⁴⁰⁴ Essenziale è in tema il riferimento a Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38, che riconduce il rango costituzionale della riservatezza in primo luogo all'art. 2 Cost., ma in correlazione con l'art. 3, co. 2 Cost. (quale componente necessaria al rispetto della dignità della persona; in tema si veda anche, *ex plurimis*, MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 57) e con l'art. 13 Cost. (che garantisce l'individuo anche da ogni indebita ingerenza nella sua sfera fisica e psichica). Si veda inoltre, sempre a titolo di esempio, Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1963, n. 990, in *Giur. it.*, 1963, I, p. 961: «Se è vero che, nel nostro ordinamento giuridico, in mancanza di esplicita previsione, non può ritenersi sussistente un diritto alla riservatezza considerato in senso tipico [...], tuttavia la tutela giuridica deve ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo [ex art. 2 Cost.]. Tale diritto è violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso, anche implicito, della persona [...], o [...] non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerenti alla posizione assunta dal soggetto». Tra le altre sentenze fondative per la ricostruzione del diritto alla riservatezza nell'ordinamento italiano si ricorda infine Cass. civ., 5 aprile 1978, n. 1557, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 1259 ss. Per una sintesi di tale giurisprudenza e della sua rilevanza nella ricostruzione dei rapporti tra i diversi diritti della personalità (in particolare onore, riservatezza e immagine) cfr. anche P. MALFATTI-LETTA, *Il diritto all'immagine*, in *Giust. civ.*, 1982, p. 3 ss.

⁴⁰⁵ Cfr. ad es. BEVERE-CERRI, *Il diritto all'informazione e i diritti della persona*, cit. p. 24.; M. BELLOCCI-S. MAGNANENSI-P. PASSAGLIA-E. RISPOLI, *Tutela della vita privata: realtà e prospettive costituzionali. Quaderno predisposto in occasione*

mente sulla base dell'art. 8 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*⁴⁰⁶ come integrato nell'ordinamento interno ex art. 117 Cost. Nell'ambito delle convenzioni internazionali, poi, si può ricordare come onore e riservatezza vengano tutelati congiuntamente (anche se in modo chiaramente distinto) sia nell'art. 12 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948, che espressamente ne sancisce l'inviolabilità, sia nell'art. 17 del *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966 (e ratificato in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 881).

Come si è detto, la riservatezza è venuta progressivamente configurandosi come bene autonomo rispetto a quello dell'onore, e come diritto della personalità a sé stante, nel corso di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale iniziata già nel XIX secolo, soprattutto con l'affermarsi del concetto di *privacy* e del relativo diritto nei Paesi anglosassoni (e quindi con l'elaborazione teorica dei diritti della personalità, sviluppatasi in Germania alla fine del XIX sec.). Essa è penetrata solo più tardi nel dibattito italiano (il diritto alla riservatezza, come altri diritti della personalità, trovò del resto assai poco spazio nei lavori della stessa assemblea costituente), e ancor più tardi è stata autonomamente ed espressamente tutelata a livello legislativo, dapprima con la l. 31 dicembre 1996, n. 675, e quindi con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. *Codice della privacy*), che, all'art. 2, riferisce esplicitamente proprio alla salvaguardia della riservatezza (oltre che dell'identità personale e, più in generale, della dignità⁴⁰⁷ dell'individuo) la disciplina dei dati personali in esso contenuta.

La riservatezza, accomunata all'onore e distinta dal nome o dall'immagine per essere non un *quid* oggettivo, un segno distintivo del-

dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali spagnola, portoghese e italiana, Lisbona 1-4 ottobre 2006, in *Corte Costituzionale – Studi e ricerche*, on-line, ultimo accesso il 26 agosto 2017.

⁴⁰⁶ V. dettagliatamente e con ulteriori, numerose indicazioni bibliografiche, in A. PACE, *Art. 21 Cost. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 2006, p. 136 ss.. Per un quadro più generale relativo alla tutela dei dati personali nelle fonti normative e giurisprudenziali internazionali si rinvia, *ex plurimis*, a G. TIBERI, *Il diritto alla protezione dei dati personali nelle Carte e nelle Corti sovranazionali (in attesa del Trattato di Lisbona)*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4467 ss. (I parte) e in *Cass. pen.*, 2010, p. 355 ss. (II parte); M. TIMIANI, *Un contributo allo studio sul diritto alla riservatezza*, in *Studi parlam. e di pol. costit.*, 2012, p. 51 ss.

⁴⁰⁷ Sui collegamenti tra dignità e riservatezza si tornerà in particolare nel capitolo conclusivo.

la persona immediatamente individuabile, ma una relazione, una situazione del soggetto davanti alla sua comunità, si distingue tuttavia dall'onore e dalla reputazione per la mancanza di qualsiasi carattere (anche solo potenzialmente) valutativo attinente a tale rapporto. Essa infatti riguarda semplicemente un complesso di situazioni personali non destinate alla conoscenza altrui, quale che sia la loro eventuale potenzialità lesiva – se divulgate – nei confronti dell'onorabilità del soggetto. Efficacemente, in questo senso, la riservatezza è stata sinteticamente definita uno «*ius excludendi alios* dalla intrusione nella propria sfera privata»⁴⁰⁸.

Non si può negare, per altro, che, malgrado si sia ormai da tempo giunti a una distinzione concettuale e dogmatica sufficientemente netta tra onore e riservatezza⁴⁰⁹, permangono taluni punti di contatto tra i due beni, soprattutto nel momento della loro tutela, accentuati dal progressivo passaggio (che sarà analizzato in particolare nel capitolo terzo), per quanto riguarda l'onore, da concezioni fattuali a concezioni costituzionalmente fondate, che lo hanno sempre più identificato con la dignità della persona, così spezzando la risalente equazione lesione dell'onore-falsità dell'addebito.

Se, infatti, come è stato detto, la riservatezza, per definizione, «prescinde dal requisito della falsità o dell'inesattezza [delle informazioni rivelate], perché è proprio la verità ad essere considerata lesiva»⁴¹⁰, ormai in linea di principio anche la tutela dell'onore, tolti gli

⁴⁰⁸ Così in giurisprudenza ad es. Pret. Roma, 11 gennaio 1989, in *Dir. inf. e informat.*, 1989, p. 498, con nota di G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di "informazione-spettacolo"*, p. 503 ss. In dottrina si rinvia, anche per tutti gli opportuni riferimenti bibliografici, *ex plurimis* a MEZZANOTTE, *Diritto all'oblio*, cit., p. 44 ss. Si precisa che tale diritto, malgrado la formulazione apparentemente solo passiva – come diritto alla non interferenza – possiede in realtà importanti implicazioni 'attive', in quanto condizione che mette l'individuo nella possibilità di agire liberamente. In tema si veda anche V. MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, a cura di R. Sanchini, Torino, 2004, in part. p. 134 s.

⁴⁰⁹ Cfr., per tutti, MUSCO, *op. ult. cit.*, p. 212 ss.

⁴¹⁰ Cfr. S. CIPRIANI, *La protezione penale della riservatezza in diritto comparato italiano e francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 867 ss. Sul punto, per approfondire il quadro comparatistico con una sintetica panoramica della dottrina e della giurisprudenza spagnole (come è noto, la costituzione spagnola espressamente prevede tra i diritti fondamentali quello alla riservatezza – «*intimidación personal y familiar*» – tutelato, all'art. 18 co. 1, insieme all'onore e alla libertà personale), cfr. anche V. DEL CARPIO FIESTAS, *Divulgación de antecedentes penales y protección del derecho al honor y a la intimidad*, in *Aranzadi Civil* n. 1/2005 (v. www.westlaw.es).

spazi residuali concessi all'operatività dell'*exceptio veritatis* (e fuori dai casi nei quali venga in questione l'esercizio del diritto di cronaca, in cui l'operatività della scriminante è, come è noto, fatta dipendere anche dalla verità dei fatti narrati)⁴¹¹, prescinde largamente dalla verità o falsità dell'addebito disonorante mosso all'individuo. Dunque, non la verità dell'affermazione lesiva della sfera personale, bensì, appunto, la sua imputazione alla sfera intima dell'individuo risulta il solo vero criterio distintivo tra i due beni in questione. Questa frontiera estremamente fragile e sfumata tra i due beni si spiega, del resto (almeno in parte), con l'inquadramento, a opera della stessa Corte Costituzionale, della riservatezza come un peculiare profilo della dignità della persona⁴¹², concetto a sua volta per molti aspetti oggi sovrapposto, come si è accennato e meglio si vedrà nei capitoli successivi, a quello dell'onore.

Inoltre, l'individuazione e specificazione, essenzialmente da parte della dottrina⁴¹³ (soprattutto e in primo luogo civilistica) e in seguito, sia pure con un certo ritardo e ambivalenza, ormai anche da parte della giurisprudenza⁴¹⁴, in seno allo stesso diritto alla riservatezza, di

⁴¹¹ Per altro, trovandoci qui appunto in presenza, secondo prevalenti dottrina e giurisprudenza (ma sul punto v. *infra*, in particolare capitolo quinto, in part. par. 2.2), di una causa di giustificazione, è pacifico che non viene negata da questa interpretazione la sussistenza di una lesione all'onore anche in presenza di affermazioni veritiere, essendo, come noto, *ratio* di tale scriminante quella di operare un bilanciamento tra beni contrapposti, entrambi di rilevanza costituzionale, di cui uno – l'onore – viene in certa misura sacrificato all'altro – la libertà di manifestazione del pensiero – in presenza di determinati requisiti (verità, pertinenza, contenenza).

⁴¹² V. anche Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218: «la dignità della persona [...] comprende anche il diritto alla riservatezza».

⁴¹³ Cfr. *ex plurimis* T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. ALPA-M. BESSONE-L. BONESCHI-G. CAJAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 127 ss.; E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999, *passim*; MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., in part. p. 64 ss. e 119 ss.; ROSSATO, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 300 ss.; GONELLA, *Uno sguardo all'evoluzione del diritto alla riservatezza*, cit., p. 539 s.; S. MORELLI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (A proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, II, 1997, p. 515 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto all'informazione*, cit., p. 24 ss. e 131 ss.; PACE, *Art. 21 Cost. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, cit., p. 133 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, p. 29 ss.

⁴¹⁴ La prima pronuncia significativa in tal senso è probabilmente Tr. Roma, 15 maggio 1995 (pubblicata in *Foro it.*, I, 1996, cc. 2566, con nota di P. LAGHEZZA, e

sue particolari declinazioni – nello specifico, di un c.d. ‘diritto all’oblio’, cioè un diritto del soggetto a non veder rivangare fatti che, pur pubblici in passato e magari dotati anche, all’epoca, di un rilevante interesse per la collettività (quale potrebbe essere, ad es., quello alla conoscenza di una sentenza penale), per il decorso di un lasso di tempo sufficientemente lungo vengano a perdere tale connotato⁴¹⁵ –

in *Dir. fam. e persone*, 1998, p. 76 ss., con nota – critica – di G. CASSANO, *Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, p. 84 ss.), che, pur non nominando esplicitamente il ‘diritto all’oblio’, ha sancito l’illegittimità della ripubblicazione, a trent’anni di distanza e in assenza di un’attuale utilità sociale della notizia, della confessione dell’autore di un omicidio. L’interesse della pronuncia sta anche nella sua ambiguità: il bene che è stato ritenuto offeso, infatti, è quello della «reputazione dell’odierno attore», ma la sentenza è stata accolta dalla dottrina civilistica come il primo riconoscimento giudiziale di quella particolare articolazione della riservatezza denominata ‘diritto all’oblio’ (cfr. altresì ROSSATO, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 300; GONELLA, *Uno sguardo all’evoluzione del diritto alla riservatezza*, cit., p. 539): un chiaro sintomo, a nostro avviso, nella natura ‘eliminare’ – tra riservatezza e onore – di questo diritto. Si riferisce indubbiamente al diritto all’oblio, pur senza usare la specifica locuzione, Tr. Roma, 27 novembre 1996 (ordinanza, ‘caso Bozano’), in *Giust. civ.*, I, p. 1979 ss., con nota di L. CRIPPA, *Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione*, p. 1990 ss., e in *Giur. cost.*, 1997, p. 3017 ss., con nota – critica – di A. MASARACCHIA, *Sul c.d. “diritto all’oblio”*, p. 3018 ss. Menziona, invece, esplicitamente il diritto all’oblio Tr. Roma, 20 novembre 1996 (ordinanza, ‘caso Vulcano-Meogrossi’), in *Giust. civ.*, I, 1997, (con nota di CRIPPA, cit.): «Il diritto all’oblio, pur rientrando nel generale ambito di tutela riservata alla vita privata (*privacy*), che trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione, assume spiccata peculiarità rispetto al diritto alla riservatezza [...], in quanto, a differenza di questo, non è volto a impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima dell’individuo e tenuti, fino ad allora, riservati, ma ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati nonostante il tempo trascorso e il venir meno dell’attualità». Si veda anche Tr. Roma, 8 novembre 1996 (ordinanza, ‘caso Braibanti’), sempre in *Giust. civ.*, I, 1997, con nota di CRIPPA, cit. A commento si veda anche ROSSATO, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 300 ss.

⁴¹⁵ Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha, del resto, rinvenuto uno specifico aggancio normativo per il diritto all’oblio nell’art. 11 lett. e) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, laddove prevede che i dati personali vengano «conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati»: v. Garante Privacy, decisione su ricorso del 7 luglio 2005, n. 1148642; cfr. anche M. IASELLI, *I fondamenti e l’evoluzione del diritto all’oblio*, in G. CASSANO (a cura di), *Stalking, atti persecutori, cyber bullismo e tutela dell’oblio*, Milanofiori Assago, 2017, p. 231 s. Questo asserito riconoscimento del diritto all’oblio nel diritto positivo non è, però, oggetto di unanime condivisione in dottrina: in senso contrario si veda ad es. MASARACCHIA, *Sul c.d. “diritto all’oblio”*, cit., p. 3026 s., che inquadra il diritto all’oblio esclusivamente all’interno del diritto all’onore.

finisce per erodere la stessa portata distintiva del parametro dell'«intimità» della notizia divulgata, oltre a presentare indubbi punti di contatto con una tutela dell'onore ormai sciolta da considerazioni fattuali, quale tendenzialmente è quella attuale⁴¹⁶.

Emblematica (per la sovrapposizione inestricabile di differenti profili di tutela), in tal senso, può considerarsi la definizione che di questo 'nuovo' diritto (tanto più al centro dell'attenzione di legislatori, giudici e commentatori quanto più l'imperioso avanzare di Internet sembra decretarne la «scomparsa» in pratica⁴¹⁷...) ha dato la Su-

⁴¹⁶ Cfr. per tutti MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, cit., p. 7 ss.; ID., *Ancora sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, cit., p. 23 ss.; M. MANTOVANI, *Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell'onore del cittadino processato*, in *Giust. pen.*, 1991, II, p. 522 ss. Sul punto si tornerà più diffusamente nei capitoli terzo e quinto.

⁴¹⁷ Cfr. V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete*, Milano, 2016, p. 45 ss. Non è possibile in questa sede soffermarsi sulle enormi tensioni cui il diritto all'oblio è sottoposto dalla 'memoria infinita' della rete Internet, né sui molteplici interventi, a livello normativo e giurisprudenziale, apprestati per tentare un bilanciamento tra libertà di espressione e di informazione, in particolare 'digitali', da un lato, e tutela della riservatezza e del diritto all'oblio, dall'altro. Ci si limiterà dunque qui a rinviare, *ex plurimis*, a IASELLI, *I fondamenti e l'evoluzione del diritto all'oblio*, cit., p. 231 ss.; FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 31 ss.; G.M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in RESTA-ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio su internet*, cit., p. 199 ss.; *ivi* anche R. FLOR, *Dalla 'Data retention' al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive 'de jure condendo'*, p. 223 ss. Tra le pronunce più importanti in tema va certamente segnalata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, gr. sez., 13 maggio 2014 (causa C-131/12, Google Spain), che ha stabilito la legittimità della pretesa di non vedere comparire tra i risultati delle ricerche on-line pagine web che ospitano contenuti ritenuti pregiudizievoli per sé, qualora sia trascorso un tempo tale dalla pubblicazione della notizia da non giustificarne più la permanenza in pubblico dominio, e questo anche nel caso in cui la pagina Internet indicizzata contenente l'informazione non sia rimossa dal sito 'sorgente' (il che significa che la pretesa, in questo caso, è quella all'apposizione di un mero 'ostacolo' alla raggiungibilità di un'informazione comunque ancora disponibile). In questo senso, la CGUE ha riconosciuto il diritto della persona all'oblio (specificamente in relazione a contenuti in rete che la riguardano), alla luce della Direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali. In forza di tale normativa il gestore del motore di ricerca (Google) è stato ritenuto titolare del trattamento dei dati e, come tale, gravato dell'obbligo di evitare che certe pagine web vengano elencate negli indici delle ricerche, se l'accessibilità ai contenuti ospitati è ritenuta non più giustificata da finalità attuali di cronaca. Un diritto all'oblio 'digitale', dunque, che, come si può notare, in questa pronuncia sembra sempre più configurarsi come *attivo* diritto al controllo della circolazione e diffusione di dati fuoriusciti dalla propria originaria sfera personale (in proposito si rinvia in particolare a MEZZANOTTE, *op. cit.*, p. 55 ss.), e

prema Corte con la sentenza 3679/1998: nell'inquadrarlo come «un nuovo profilo del diritto di riservatezza», essa lo descrive al contempo

dunque accostarsi sempre più all'ambito semantico del diritto all'identità personale, inteso come diritto a che la propria immagine pubblica rifletta l'attualità della propria personalità (in tema v. anche *infra*). Innumerevoli i commenti (anche critici) alla sentenza; si rinvia, oltre che a molti degli Autori sopra citati, *ex plurimis*, a M. COCUCCIO, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 740 ss.; T.E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in RESTA-ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio su internet*, cit., p. 1 ss., e *ivi* anche O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, p. 7 ss.; S. PERON, *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione "on-line"*, in *Resp. civ. previd.*, 2014, p. 1177 ss.; O. PREVOSTI, *Tutela della privacy come presupposto della libertà: due recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a difesa della riservatezza individuale*, in *Oss. cost.*, settembre 2014 (on-line, ultimo accesso il 26 agosto 2016); S. RICCI, *Le ricadute penali della sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1247 ss. Va qui inoltre segnalato che il recente Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la precedente Direttiva 95/46/CE) dedica specifica attenzione al 'diritto all'oblio' definito (stante il particolare contesto) come «diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo», cui corrisponde, in capo al titolare del trattamento, «l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali» nel caso sussista uno dei motivi previsti dal Regolamento, tra cui rilevano, in particolare, il caso che i dati personali non siano «più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati» (art. 17, co. 1, lett. b) e quello che l'interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento (art. 17, co. 1, lett. b); la disposizione fa per altro salvi (art. 17, co. 3) i casi in cui il trattamento sia «necessario» o «per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione», o «per l'adempimento di un obbligo legale [...] o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», ovvero ancora per ragioni di «sanità pubblica» o «a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici», nonché «per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria». Sul punto cfr. in particolare IASELLI, *I fondamenti*, cit., p. 326 ss.; per un commento relativamente alle ricadute del Regolamento sul sistema penale italiano si rinvia a M. LAMANUZZI, *Diritto penale e trattamento dei dati personali. Codice della privacy, novità introdotte dal Regolamento 2016/679/UE e nuove responsabilità per gli enti*, in *JusOnline*, 2017, p. 218 ss. (ultimo accesso il 26 agosto 2017); per un collegamento tra la citata sentenza CGUE e l'allora in corso di elaborazione Regolamento, si rinvia a A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in RESTA-ZENO ZENCOVICH, *Il diritto all'oblio su internet*, cit., p. 125 ss. Per una panoramica aggiornata sulle posizioni assunte dal Garante italiano per la privacy in rapporto al diritto all'oblio, in particolare a seguito della citata pronuncia della CGUE, si rinvia a S. BONAVITA,

come il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo *onore* e alla sua *reputazione* la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente pubblicata» (corsivi nostri)⁴¹⁸.

Nel passaggio, poi, dalla tutela civile a quella penale, il *droit à l'oubli* è stato inequivocabilmente quanto irresistibilmente attratto nella sfera dell'onore. Più recentemente la Cassazione ha, infatti, sancito contemporaneamente la rilevanza anche penale (in relazione all'art. 595 c.p.) delle lesioni del diritto all'oblio e la sovrapposizione di quest'ultimo ai beni dell'onore e della reputazione⁴¹⁹. Anche se non risulta chiarissimo perché il Supremo Collegio si sia voluto avventurare in questo campo minato (dal momento che aveva già precedentemente dato per appurata l'inapplicabilità del diritto di cronaca, per assenza del requisito della verità dei fatti narrati⁴²⁰, e non vi sarebbe stato dunque motivo di inoltrarsi nella verifica circa l'interesse pubblico

Il diritto all'oblio: la giurisprudenza del Garante Privacy, in *Quot. giur.*, 9 gennaio 2017. Per un esempio di proposta organica di ricerca di un rinnovato equilibrio tra i citati interessi che coinvolga al tempo stesso «una maggiore consapevolezza del singolo e della società nel suo insieme, strumenti tecnologici e disposizione di legge appropriate» si rinvia in particolare a MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete*, cit., p. 151 ss. Sul più generale tema delle nuove esigenze di protezione nascenti dai rischi di aggressione ai diritti della persona posti dalle tecnologie dell'informazione in continua evoluzione si rinvia, per tutti, a L. PICOTTI, *La tutela penale della persona e le nuove tecnologie dell'informazione*, in *Id.*, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, cit., p. 29 ss.

⁴¹⁸ Cfr. Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, I, 1998, cc. 1834 ss., con nota di P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*. La sentenza si segnala anche per la sottile distinzione concettuale tra attualità *della notizia* e attualità *dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia*: il Supremo Collegio rileva come il secondo possa ben permanere anche molto tempo dopo il venir meno della prima; al tempo stesso, però, alla luce della necessità della tutela del diritto alla riservatezza, afferma che va «ulteriormente specificato il contenuto dei limiti del diritto di cronaca, aggiungendo quello dell'attualità della notizia, nel senso che non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata» sotto il primo profilo. A commento della sentenza si veda anche L. RATTIN, *Il diritto all'oblio*, in *Arch. civ.*, 2000, p. 1069 ss.

⁴¹⁹ Cfr. Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2009, n. 45051, in *Resp. civ. previd.*, 2010, p. 1060 ss., con nota di S. PERON, *La verità della notizia tra attualità e oblio*, p. 1067 ss. A commento anche P. PALERMO, *Diffamazione e diritto all'oblio: equilibrio "elastico" tra tutela penale dell'onore e diritto di cronaca giudiziaria*, in *Riv. pen.*, 2010, p. 277 ss.

⁴²⁰ Per tutti i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali relativi ai parametri il cui rispetto è necessario per l'applicazione del diritto di cronaca in funzione scriminante *ex art. 51 c.p. e art. 21 Cost.* si rinvia in particolare al capitolo quinto.

della notizia), di fatto la Corte ha ritenuto di ravvisare nella condotta (la riproposizione televisiva di un vecchio caso di cronaca nera, corredata da varie ipotesi in merito all'identità dell'omicida) un «ulteriore profilo di lesività [...] nella violazione del diritto all'oblio, [...] peculiare espressione del diritto alla *riservatezza* – costituzionalmente presidiato in quanto primaria ed indeclinabile esigenza della persona». Riprendendo testualmente la definizione che di tale diritto era stata data dalla citata sentenza 3679 del 1998, la Corte ha quindi precisato che «in siffatta accezione il diritto può avere un riflesso – sia pure indiretto – anche in ambito penale, *siccome strettamente correlato al bene giuridico della reputazione*, specificamente tutelato dalla norma incriminatrice della diffamazione»⁴²¹ (corsivi nostri).

Come si può agevolmente notare, i beni della riservatezza, dell'onore e della reputazione, nelle considerazioni della Suprema Corte, paiono fondersi, nel 'crogiuolo' del diritto all'oblio, se non proprio in

⁴²¹ Assai interessante è anche la «rappresentazione plastica» (*sic*) del diritto all'oblio offerta da questa pronuncia nell'atto di delinearne il bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.* «La compressione dei beni giuridici della riservatezza, dell'onore e della reputazione, che attenendo alla sfera dei diritti della persona, hanno pur essi dignità costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.)», in favore dell'esercizio del diritto di cronaca, deve sottostare al rispetto di precise condizioni, ovvero i noti parametri di verità, continenza e pertinenza: «attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico costituiscono risvolti» di tale ultima condizione. «Il decorso del tempo può attenuare l'attualità della notizia e far scemare, al tempo stesso, anche l'interesse pubblico all'informazione. Può anche verificarsi, nondimeno, che all'effetto di dissolvenza dell'attualità della notizia non faccia riscontro l'affievolimento dell'interesse pubblico o che – non più attuale la notizia – riviva, per qualsivoglia ragione, l'interesse alla sua diffusione». In questi ultimi casi, tuttavia, «il persistente o rivitalizzato interesse pubblico [...] deve trovare [...] un contemperamento con un nuovo diritto, quello all'oblio, [...] anche nell'ulteriore accezione semantica di legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva». Come «una molla compressa che si riespande ove venga meno la forza che la costringeva», così «i beni della riservatezza e della reputazione compressi dall'interesse pubblico all'informazione, quando la notizia è attuale, tendono a riexpandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l'interesse pubblico. Ciò avviene, però, anche grazie alla forza propulsiva del diritto all'oblio progressivamente maturatosi». Questo non significa che non possa riattualizzarsi l'interesse pubblico anche per una notizia ormai vecchia e a lungo dimenticata, e che questo non possa giustificare una nuova compressione di tali diritti; ma in tal caso l'interesse pubblico «deve trovare un nuovo punto di equilibrio con il diritto all'oblio, la cui maturazione, nel frattempo, può aver lenito o rimarginato l'offesa arrecata alla reputazione dalla notizia a suo tempo diffusa ovvero, addirittura, ricostituito la stessa reputazione ove questa, per gravità della vicenda, fosse stata distrutta dalla legittima informazione». Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 45051/2009, cit.

un'unica, indistinta entità, fluida e magmatica, quanto meno in una stretta catena, senza apparente soluzione di continuità. Ben si attaglia, quindi, a una tale configurazione del diritto all'oblio, un'altra definizione che già in passato ne era stata data dalla dottrina civilistica, quale «diritto al segreto del disonore»⁴²², efficacissima crasi tra i due profili della riservatezza e della reputazione, del resto coerente con un'altra nota definizione del diritto alla riservatezza, identificato nel diritto alla «tutela delle scelte di vita contro ogni forma di controllo pubblico e di *stigmatizzazione* sociale», all'interno di una più generale garanzia della «libertà delle scelte esistenziali»⁴²³, che ne evidenzia il carattere profondamente «sociale» oltre che individualistico⁴²⁴.

4.3. *Dal passato al presente: la spinosa questione della divulgazione degli antecedenti penali della persona*

Di tale carattere profondamente 'sociale' della riservatezza, e in particolare della sua declinazione come 'diritto all'oblio', che condivide con la reputazione, del resto, tornando alla lezione offertaci dalla storia del diritto, già il codice austriaco del 1803, come si è visto,

⁴²² Cfr. G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1990, p. 801 ss., che riprende un'espressione di Cass. civ., 13 maggio 1958, n. 1563, in *Foro it.*, I, 1958, c. 1116 (non riferita direttamente al diritto all'oblio).

⁴²³ Cfr. F. RIGAUX, *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles, 1990, p. 167 (corsivi nostri).

⁴²⁴ «Il diritto alla riservatezza [...] presuppone che l'individuo sia calato in una realtà sociale da cui vuole proteggere alcune informazioni, abbia cioè una personalità sociale che vuole tutelare. [...] Non si ha però l'abbandono di una visione che pone comunque l'individuo al centro dell'ordinamento, bensì l'elevazione della volontà dello stesso che diviene artefice della propria esistenza; il rispetto della vita privata comporta il riconoscimento per tutte le persone della libertà di scelte esistenziali [...]. Ma i pericoli maggiori per la libertà di scelte esistenziali derivano dalla possibilità di riesumare il passato, di deformare l'immagine di una persona a causa di alcune tracce che la stessa ha lasciato nella società. Proprio questo profilo evidenzia come il diritto alla riservatezza abbia una matrice individualistica e una dimensione sociale. Ma se nella *privacy* attuale si tutelano le scelte di vita della persona, in quella che potremmo definire storica [ovvero nel diritto all'oblio - n.d.a.] si vuole evitare che fatti compiuti a distanza di tempo vengano nuovamente sottoposti al controllo pubblico ed alla riprovazione collettiva. Questo secondo profilo evidenzia ancora di più il carattere "sociale" della riservatezza, che diviene lo strumento per ricostruire l'immagine pubblica di un individuo agli occhi della collettività, senza temere che errori del passato ne tornino nuovamente a condizionare l'esistenza». Cfr. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., pp. 64-66.

dava testimonianza. Esso, infatti, includeva tra i reati contro l'onore non solo quelli di rivelazione di segreti, ma altresì una particolarissima fattispecie di 'rinfacciamento' a taluno della condanna già scontata (illegittima a condizione che costui, in seguito, si fosse 'diportato onestamente': indizio storico di un possibile collegamento anche tra 'diritto all'oblio' e diritto all'identità personale *attuale*)⁴²⁵ o di una precedente assoluzione per un'accusa penale.

Sono, infatti, proprio i «trascorsi della persona» a essere «idonei, soprattutto se attinenti a comportamenti negativi, a pregiudicarne l'identità e la vita attuale»⁴²⁶, e dunque le opportunità sociali e relazionali. Ed è indubbio che tra i 'trascorsi' dal maggiore impatto negativo sulla libertà di scelta esistenziale attuale della persona rientrino proprio quelli *penali*, per la già ricordata intrinseca carica stigmatizzante del contatto (di *qualsiasi* contatto, anche dall'esito assolutorio) con il sistema punitivo.

Anche il recentissimo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla protezione dei dati, che ha abrogato la precedente Direttiva 95/46/CE), significativo anche per il tentativo di disciplinare il diritto all'oblio 'digitale' (art. 17, «diritto alla cancellazione» dei dati personali)⁴²⁷ mostra del resto una specifica consapevolezza sul punto, laddove – al *considerando* 75 – annovera tra i «rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche» che «possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale», *in particolare* quelli legati al trattamento di «dati relativi [...] a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza» (corsivi nostri)⁴²⁸.

⁴²⁵ Cfr. ad es. RATTIN, *Il diritto all'oblio*, cit. p. 1069 s.: «Il diritto all'oblio affonda le proprie radici da un lato nel diritto all'identità personale e quindi nel diritto ad essere conosciuto secondo l'immagine attuale contingente, che ciascuno si è creato; dall'altro lato, nel diritto alla riservatezza, alla tutela dell'onore e della reputazione, con la peculiarità – che giustifica l'autonomia di tale diritto – che senza giusta causa [della ridivulgazione: n.d.a.] il soggetto può impedire che fatti già oggetto di pubblicazione vengano portati nuovamente alla conoscenza del pubblico». Sul punto cfr. anche, tra gli altri, MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 233 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 31 ss.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 129 ss.; MORELLI, *op. cit.*, p. 523; ROSSATO, *op. cit.*, p. 302 ss.; CRIPPA, *op. cit.*, p. 1997; MEZZANOTTE, *op. cit.*, p. 60 ss.

⁴²⁶ Cfr. MEZZANOTTE, *op. cit.*, p. 63.

⁴²⁷ V. *supra*, par. precedente, in nota.

⁴²⁸ Va ricordato che, a norma dell'art. 2, il Regolamento «si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al tratta-

Il particolare impatto sociale di una circolazione incontrollata di tale tipologia di dati personali è poi preso in considerazione in un quadro di *cautele specifiche* previste per il loro trattamento, tra cui: il dovere del titolare del trattamento⁴²⁹, in caso di trattamento dei dati stessi «per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti» che «non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri», di tenere conto, nel verificare se tale diverso trattamento «sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti», tra l'altro «della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9⁴³⁰, oppure se siano trattati *dati relativi a condanne penali e a reati* ai sensi dell'articolo 10» (art. 6, co. 4); l'obbligo di trattare tali dati relativi alla sfera penale «soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati», con possibilità di tenuta di eventuali registri completi delle condanne penali «soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica» (art. 10); l'estensione dell'obbligo, da parte del titolare del trattamento dei dati che non sia stabilito nella UE, di designare per iscritto un rappresentante nell'Unione anche in caso di trattamento occasionale che sia improbabile presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone, qualora tale trattamento riguardi, tra l'altro, dati personali *relativi a condanne penali e a reati* (art. 27, co. 1); l'estensione degli obblighi di tenuta di un «registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità» e di un «registro di tutte le ca-

to non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi» con *esclusione* (tra l'altro) dei trattamenti «effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse».

⁴²⁹ Definito (art. 4 n. 7) come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».

⁴³⁰ Ovvero appartenenti alle c.d. «categorie particolari di dati personali», quali «dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale», come pure «dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona» (art. 9, co. 1).

tegorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento» gravanti, rispettivamente, sul titolare del trattamento e sul responsabile del trattamento⁴³¹ anche a imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, qualora (tra l'altro) l'attività includa il trattamento di dati personali *relativi a condanne penali e a reati* (art. 30, co. 5); la specifica estensione dell'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti da effettuarsi con nuove tecnologie (che possano «presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche») sulla protezione dei dati personali a ipotesi di «trattamento, su larga scala, di [...] *dati relativi a condanne penali e a reati* di cui all'articolo 10» (art. 35, co. 3); l'obbligo, in capo al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento, di designare un responsabile della protezione dei dati (tra l'altro) quando «le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, [...] di *dati relativi a condanne penali e a reati*» (art. 37, co. 1).

A livello interno (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali o 'Codice Privacy'), come è noto, i c.d. «dati giudiziari» (art. 4, co. 1, lett. e), pur non rientrando nella sfera dei «dati sensibili» (art. 4, co. 1, lett. d), ricevono, al pari di questi, un'attenzione particolare, essendo previsto che il loro trattamento «da parte di privati o di enti pubblici economici» sia «consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili» (art. 27). Tali restrizioni non si applicano, naturalmente, al trattamento di tali dati per finalità giornalistiche o comunque attinenti alla libertà di manifestazione del pensiero (artt. 136-137) – punto su cui a breve sinteticamente si tornerà – mentre può essere interessante richiamare la particolare disciplina relativa alla riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, anche in ragione dell'acceso dibattito che si scatenò in occasione delle prime applicazioni delle disposizioni pertinenti del Codice (art. 52).

Come forse si ricorderà, nel 2005 gli organi di stampa diedero conto con un certo allarme – paventando la futuribile scomparsa dei nomi degli imputati dalle cronache giudiziarie, con conseguente 'attacco' al diritto di cronaca – del fatto che in due sentenze di legittimi-

⁴³¹ Definito (art. 4 n. 8) come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento».

tà⁴³² fosse stato materialmente rimosso, rendendolo illeggibile direttamente nel testo della pronuncia, il nome degli imputati. Questi avevano infatti avanzato richiesta (accolta) di 'anonimizzazione' delle proprie generalità, sulla base dell'art. 52, d.lgs. 196/2003, il quale prevede espressamente la possibilità per ciascun interessato di «chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento».

La cancellazione materiale dei dati era dunque un mero errore, la disciplina tutt'ora in vigore prevedendo (come ben presto puntualizzato da una relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione⁴³³ e da una circolare del Primo Presidente della stessa Corte⁴³⁴, prima, e dalle apposite linee guida predisposte dal Garante⁴³⁵, in seguito), la mera possibilità di apporre, dietro richiesta motivata⁴³⁶

⁴³² Cass. pen., sez. II, 27 maggio 2005, n. 19989 e Cass. pen., sez. II, 24 giugno 2005, n. 23769, in *Cass. pen.*, 2006, p. 37, con nota di M.L. PAESANO, *Tutela del diritto alla privacy e pubblicità delle sentenze: un difficile bilanciamento*, p. 38 ss.; v. anche nota di M. BONFIGLIO, *La tutela della privacy nelle sentenze penali*, in *Ind. pen.*, 2008, p. 261 ss.

⁴³³ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Corte di Cassazione e tutela della privacy: "l'oscuramento" dei dati identificativi nelle sentenze*, Relazione 5 luglio 2005.

⁴³⁴ Cfr. *Lettera circolare del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione ai presidenti titolari delle Sezioni civili e penali, al direttore dell'Ufficio del Massimario e al direttore del CED sulla "Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze"*, n. 47/06/SG di Prot., Roma, 17 gennaio 2006, pubblicata anche in *Cass. pen.*, 2006, p. 1643 s.

⁴³⁵ Cfr. *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2 dicembre 2010, pubblicato in *G.U.* 4 gennaio 2011, n.2.

⁴³⁶ Si noti che il riferimento ai «motivi legittimi» che devono sottostare alla richiesta di 'anonimizzazione' (necessità sottolineata anche dalle citate *Linee guida* del 2010: § 3.1) ricorre anche nell'art. 5, co. 2, del *Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica* (provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29 luglio 1998, pubblicato

e positivamente valutata dall'autorità precedente (art. 52, co. 2), a opera della segreteria o della cancelleria, una annotazione («in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...»: art. 52, co. 3) sulle copie della sentenza stessa; apposizione che, per altro, «non incide sulla pubblicazione dell'originale della sentenza (o di altro provvedimento del giudice), che deve essere completo di tutti i dati identificativi delle parti. Non sembra pertanto possibile redigere il testo del provvedimento con le iniziali anziché con le complete generalità. Il rimedio dell'anonimato opera soltanto in caso di successiva *divulgazione* della sentenza *per finalità di informazione giuridica*: non riguarda, pertanto, l'invio della sentenza all'Ufficio del registro per la registrazione»⁴³⁷.

Fermo restando, quindi, che chiunque può ancora richiedere copia delle sentenze, in quanto trattasi di atti pubblici pronunciati 'in nome del Popolo Italiano', qualora la persona interessata (imputato, ma anche testimone, parte di un giudizio civile, ecc.)⁴³⁸ lo richieda (o qualora l'autorità precedente lo disponga d'ufficio, ritenendolo ne-

in *G.U.* 3 agosto 1998, n. 179), ove ulteriormente si precisa che, anche in relazione a «dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela»; motivi che possono, evidentemente, consistere nell'esigenza di garantire il diritto, costituzionalmente fondato, alla riservatezza, quale particolare estrinsecazione della dignità umana. Questa precisazione, che pare integrare quanto previsto dall'art. 137, co. 3, d.lgs. 196/2003 («Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico»), è particolarmente interessante se confrontata con quella della *Ley Organica* 5 maggio 1982, n. 1, di tutela civile dell'onore, dell'intimità personale e familiare e della propria immagine, la quale, all'art. 2, co. 1, prevede che «*la proteccìon civil del honor, de la intimitad y de la propia imagen quedarà delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al àmbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia*». Come è stato fatto notare nella dottrina spagnola (cfr. DEL CARPIO FIESTAS, *Divulgación de antecedentes penales*, cit.), chi commette un delitto si colloca volontariamente in una situazione in cui le sue azioni sono soggette a essere sottoposte a scrutinio pubblico, per lo meno nella sfera giudiziaria. Diversa questione, tuttavia, è se la pubblicità intrinseca a un procedimento giudiziario possa ritenersi equivalente a quella conseguente a un'ulteriore divulgazione e diffusione delle vicende giudiziarie stesse, e soprattutto se (cfr. PAESANO, *Tutela del diritto alla privacy*, cit., p. 42) tra gli elementi oggettivi del fatto possano trovarsi alcuni strettamente correlati con condizioni personali comunque degne di riserbo, ovvero ancora se quella particolare condotta di reato fosse espressione di «un modo di essere dell'individuo legato al passato ed incompatibile con il suo attuale atteggiarsi nella società e nella vita di relazione».

⁴³⁷ Cfr. *Lettera circolare* n. 47/06/SG, 17 gennaio 2006, cit.

⁴³⁸ Cfr. *Linee guida* 2 dicembre 2010, cit., § 3.1.

cessario «a tutela dei diritti o della dignità degli interessati»: art. 52, co. 2)⁴³⁹, potrà tuttavia essere vietata la pubblicazione delle generalità di questi in ogni successiva riproduzione della sentenza *per finalità di informazione giuridica*⁴⁴⁰. Per quanto riguarda, invece, *altri* tipi di pubblicazione e riproduzione della sentenza, la disciplina legislativamente prevista a tutela dei dati personali viene a confrontarsi in modo ‘standard’ con il diritto di cronaca (nella specie, giudiziaria); né potrebbe essere diversamente, stante la certa rilevanza costituzionale di quest’ultimo, in quanto espressione dell’art. 21 Cost. (ma anche dell’art. 101 Cost., quale forma di controllo dei cittadini sull’amministrazione della giustizia)⁴⁴¹.

Lo stesso art. 52 del codice della *privacy* prevede, infatti, che,

⁴³⁹ Come specificato dalle citate *Linee guida* (cfr. in part. § 3.3), tale previsione fa carico all’autorità giudiziaria di una specifica responsabilità nel valutare, anche autonomamente, l’opportunità di anonimizzazione dei provvedimenti; responsabilità che si profila come «fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell’interessato»; tra questi hanno naturalmente rilievo preminente i ‘dati sensibili’ (tra cui quelli relativi alla salute occupano una posizione particolarmente delicata, come evidenziato anche da una recente pronuncia di legittimità – cfr. Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10510 – la quale ha di fatto affermato la preminenza della disposizione di cui all’art. 22, co. 8 codice *privacy* su quelle dell’art. 52, con conseguente illiceità in ogni caso della pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale che indichi lo stato di salute del ricorrente e le sue invalidità), ma nulla esclude che – in ragione di particolari condizioni dell’interessato, o caratteristiche del fatto oggetto del procedimento, ecc. (v. anche *infra* nel testo) – la stessa ‘semplice’ attinenza del provvedimento alla sfera penale – dato certamente in grado di produrre conseguenze sociali negative – non possa essere presa in considerazione dall’autorità procedente.

⁴⁴⁰ «La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica, sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende salvaguardare, ma può risultare necessaria, nell’ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità dell’Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati». Cfr. *Linee guida* 2 dicembre 2010, cit., § 3.3.

⁴⁴¹ Cfr. Corte cost., 14 aprile 1965, n. 25, e Corte cost., 2 febbraio 1971, n. 12. Sul punto cfr. anche PAESANO, *Tutela del diritto alla privacy*, cit., p. 40 ss. (ove anche ulteriori indicazioni bibliografiche), per una sintetica ma chiara esposizione dei rapporti tra principio di pubblicità dei processi e dei provvedimenti giurisdizionali e diritto alla riservatezza, nonché delle differenze tra pubblicità interna ed esterna, immediata e mediata. Sul tema del diritto di cronaca si tornerà diffusamente in seguito, in particolare nei capitoli terzo, quarto e quinto, cui si rinvia per tutti i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali pertinenti. Per un primo riferimento cfr. *ex plurimis* F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 211 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 44 ss.

«fermo quanto previsto dall'art. 734 *bis* c.p. in merito al divieto di divulgazione delle generalità di persone offese da atti di violenza sessuale» senza il loro consenso, e ferma la necessità di omettere *in ogni caso* «le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone» (co. 5), rimane ammessa «la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali» (co. 7); così pure, l'art. 137 dello stesso d.lgs. 196/2003 prevede per i giornalisti un'ampia libertà di trattare i dati giudiziari, purché secondo le regole deontologiche e nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca⁴⁴².

Come si legge anche nella citata *Relazione*, infatti, il codice della *privacy* prevede uno «statuto particolare» per l'attività giornalistica, «che rifugge dalla previsione di regole rigide e minuziose e che affida in prima battuta il bilanciamento tra i diritti e le libertà allo stesso giornalista il quale, in base ad una propria valutazione (che può essere sindacata), acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale e di interesse pubblico, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia»⁴⁴³. Chi esercita l'attività giornalistica (o un'altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero) può trattare dati personali anche senza il consenso dell'interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante (art. 137, co. 1 e 2, codice *privacy*). Il giornalista è comunque tenuto a rispettare alcune condizioni, in primo luogo (art. 137, co. 3) i «limiti del diritto di cronaca [...] e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione

⁴⁴² Cfr. anche PAESANO, *op. ult. cit.*, p. 39, che esprime una valutazione di complessiva ragionevolezza della distinzione tra i due ambiti di pubblicazione, «dal momento che il legislatore [...] viene ad operare *ab origine* una scelta di prevalenza fra diritti entrambi di rango costituzionale – riservatezza e cronaca – a favore del secondo [...], mentre lascia alla valutazione dell'autorità giudiziaria il bilanciamento in concreto fra esigenze dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico e tutela della sfera di intimità dell'individuo che potrebbe essere violata tramite la pubblicazione dei dati identificativi sulle riviste specializzate e sulle banche dati elettroniche, per le quali, al contrario, può risultare indifferente la riproduzione di un dato personale, e che, se pur è vero che hanno una diffusione assai più limitata di quotidiani o riviste comuni, hanno una potenzialità di *conservazione* nel tempo delle informazioni in esse contenute ben più incidente».

⁴⁴³ Cfr. UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Relazione* 5 luglio 2005, cit., §5; corsivi nostri.

riguardo a fatti di interesse pubblico»⁴⁴⁴. Il *Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*⁴⁴⁵ (previsto dall'art. 139) riprende e specifica poi ulteriormente tali principi⁴⁴⁶, anche in relazione al trattamento dei dati giudiziari e, più in generale, alle tutele da garantire ai soggetti coinvolti in fatti di cronaca giudiziaria⁴⁴⁷.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in un apposito parere⁴⁴⁸, ha inoltre specificamente evidenziato «la necessità che l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia debba comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all'indagato e all'imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo». In particolare, «la diffusione dei nomi di persone condannate» e, più in generale, dei destinatari di provvedimenti giu-

⁴⁴⁴ Come ha sottolineato la stessa giurisprudenza, il requisito dell'interesse pubblico della notizia, essenziale per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, e il principio di essenzialità dell'informazione sancito dall'art. 20 d.lgs. 196/2003, appaiono «logicamente ed indissolubilmente connessi, posto che la notizia non essenziale è appunto una notizia non rispondente all'interesse pubblico». Cfr. ad es. Tr. Roma, 6 maggio 2005, in *Cass. pen.*, 2006, p. 349.

⁴⁴⁵ V. *supra* in nota.

⁴⁴⁶ Le prescrizioni contenute nel *Codice di deontologia* sono state indicate come parametro di riferimento per un corretto rapporto tra esercizio del diritto di cronaca e tutela della riservatezza anche dalla giurisprudenza di legittimità: si veda ad es. Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864; Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2008, n. 16145.

⁴⁴⁷ Si veda il *Codice di deontologia dei giornalisti*, cit., in particolare gli artt. 5 (*Diritto all'informazione e dati personali*), 6 (*Essenzialità dell'informazione*), 8 (*Tutela della dignità delle persone*), 12 (*Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali*) e 13 (*Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari*). Di particolare rilevanza, per quanto qui interessa, la previsione di cui all'art. 8, dove si precisa che, «salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine», né, «salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia», riprende o produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi».

⁴⁴⁸ V. Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti*, parere del 6 maggio 2004, n. 1007634.

risdizionali, «deve inquadrarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità», sicché sono ritenuti pubblicabili, ad esempio, «l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica (anche solo in un contesto locale) della notizia». Tuttavia, si precisa, nella diffusione di tali dati, devono essere tenute in considerazione le caratteristiche del caso concreto, e in particolare «il *tipo di soggetti coinvolti* (ad esempio, persone con handicap o disturbi psichici o, ancora, ragazzi molto giovani), il *tipo di reato accertato* e la *particolare tenuità* dello stesso, l'eventualità che si tratti di *condanne scontate da diversi anni* o assistite da particolari benefici (ad es. quello della *non menzione nel casellario*), in ragione dell'*esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato*».

Si può poi brevemente ricordare come l'elaborazione del Garante sul punto abbia ricevuto rinnovato impulso in tempi recenti⁴⁴⁹ a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia sul caso Google Spain⁴⁵⁰ e delle molteplici richieste di 'deindicizzazione', rivolte ai motori di ricerca su Internet, di notizie in passato legittimamente divulgate, molte delle quali relative proprio a fatti afferenti alla cronaca giudiziaria⁴⁵¹ e, in alcuni casi, specificamente, a vicende penali ormai

⁴⁴⁹ Cfr. in particolare BONAVITA, *Il diritto all'oblio*, cit.; IASELLI, *I fondamenti e l'evoluzione del diritto all'oblio*, cit., p. 308 ss.

⁴⁵⁰ Cfr. CGUE, gr. sez., 13 maggio 2014 (C-131/12), cit. V. *supra*, in nota, per tutti gli opportuni riferimenti.

⁴⁵¹ Cfr. ad es. Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 371 del 17 luglio 2014 (3407708), relativo alla richiesta di deindicizzazione di una notizia concernente il coinvolgimento del richiedente in una vicenda giudiziaria penale non ancora conclusa al momento della richiesta stessa (richiesta motivata dai tempi lunghi dell'iter giudiziario, che avrebbero esposto il ricorrente ad anni di impatto negativo della notizia, prima di poter dimostrare la propria estraneità alla vicenda): tale richiesta è stata dichiarata infondata, «tenuto conto del fatto che la notizia pubblicata fa riferimento a un fatto vero e non contestato dal ricorrente che ha suscitato un rilevante allarme sociale; ciò anche in considerazione del non ampio lasso di tempo (circa un anno) trascorso dai fatti e dalla vicenda giudiziaria in questione, tali da far ritenere non ancora cessata, allo stato, l'opportunità di un'ampia, utile, conoscibilità dei fatti». Va per altro segnalato come in tempi recenti la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in senso tendenzialmente contrario: cfr. ad es. Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161, in *Foro it.*, I, 2016, cc. 2734 ss., con nota critica di R. PARDOLESI, *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*.

concluse e risalenti nel tempo⁴⁵². In linea generale, il Garante, pur

⁴⁵² Cfr. ad es. Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 306 del 21 maggio 2015 (4203381), relativo alla richiesta di deindicizzazione di una serie di articoli di giornale riferiti a due distinte vicende giudiziarie di natura penale, una risalente agli anni '90 e una, invece, apertasi nel 2011 e ancora in corso, in cui il Garante ha adottato una decisione differenziata in relazione ai due episodi: mentre rispetto al primo ha ritenuto di accogliere il ricorso, «tenuto conto dell'ampio lasso di tempo trascorso [...], nonché della dichiarazione giudiziale di estinzione dei relativi reati intervenuta sin dal 2011», oltre che del fatto che le vicende giudiziarie in questione risultavano «connesse ad una fase politica della vita del ricorrente ormai conclusa», in rapporto al secondo lo ha rigettato, ritenendo la persistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza di una vicenda giudiziaria in piena evoluzione. Cfr. anche Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 384 del 25 giugno 2015 (4220661), relativo alla richiesta di deindicizzazione di articoli di stampa relativi a una vicenda penale iniziata nel 2008 e chiusasi nel 2011 con sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale il Garante ha deliberato l'accoglimento del ricorso, ritenendo prevalenti le considerazioni legate al lasso di tempo consistente trascorso dalla vicenda in esame e il fatto che questa risultasse «un fatto isolato il cui interesse mediatico all'epoca era principalmente legato al particolare ruolo rivestito dalle parti nell'ambito sociale di riferimento, non tale da giustificare tuttavia l'attuale diffusione della notizia attraverso i comuni motori di ricerca». Di interesse anche il Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 152 del 31 marzo 2016 (4988654), relativo alla richiesta, da parte di un privato cittadino già condannato per fatti di terrorismo avvenuti nei c.d. 'anni di piombo' e ora in libertà, di ottenere la deindicizzazione di una serie di notizie relative ai fatti dell'epoca in quanto il lungo tempo trascorso e la mancanza di interesse pubblico ne avrebbero reso la permanente, agevole disponibilità eccessivamente pregiudizievole dal punto di vista personale e professionale; in questo caso il Garante ha respinto il ricorso, ritenendo prevalenti la considerazione della gravità dei fatti già oggetto di legittima cronaca (tali da aver comportato interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdurante quindi anche dopo l'avvenuta estinzione della pena inflitta), la rilevante «valenza storica» della vicenda (proprio in ragione del suo collegamento con «una delle pagine più buie della storia italiana, della quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio protagonista di spicco»), e conseguentemente l'interesse pubblico all'agevole accessibilità delle informazioni (in senso tendenzialmente contrario si veda però Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in *Danno e resp.*, 2014, p. 271 ss., con nota critica di M.C. DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, p. 274 ss.). Il Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 400 del 6 ottobre 2016 (5690378) ha riguardato invece il caso di una figura, già titolare di una carica pubblica all'epoca della vicenda penale (chiusasi con sentenza di patteggiamento e pena interamente coperta da indulto), ma privato cittadino al momento della richiesta di deindicizzazione di notizie ormai risalenti nel tempo; in questo caso la richiesta è stata respinta non solo sulla base di un bilanciamento tra tempo trascorso (effettivamente lungo – una decina d'anni – rispetto ai fatti, ma assi meno rilevante se rapportato alla ben più recente definizione del procedimento penale) e gravità del reato (ritenuta consistente, riguardando «il coinvolgimento del ricorrente, in associazione delittuosa con altri e con ruolo non da comprimario, in reati con-

assegnando un ruolo preminente al tempo trascorso dai fatti e al grado di perdurante attualità dell'interesse pubblico per la notizia, ha mostrato di tenere in considerazione anche elementi più specifici – attinenti alle caratteristiche del fatto di reato e al suo rapporto con la vita e la personalità dell'interessato (ad es., oltre alla gravità, l'eventuale collegamento con fatti criminosi recenti o, viceversa, la natura di 'episodio isolato' nella vita del soggetto, e dunque la sua non corrispondenza all'identità attuale dell'individuo), come pure al carattere più o meno 'pubblico' della figura del richiedente – nel bilanciamento tra diritto all'informazione, da un lato, e diritto all'oblio (in particolare dei propri antecedenti penali), dall'altro⁴⁵³.

tro la Pubblica amministrazione, quali la corruzione e la truffa, perpetrati a danno della sanità regionale negli anni 2004-2006, mediante l'illecita sottrazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche»), ma altresì del legame della passata vicenda con inchieste per analoghi reati tutt'ora in corso. Peculiare è invece il caso affrontato nel Provvedimento Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 430 del 20 ottobre 2016 (5690019) in relazione a una richiesta di rimozione o *aggiornamento* di informazioni relative a una vicenda giudiziaria in seguito conclusasi con esito assolutorio: in questo caso il Garante ha riconosciuto, più che l'operare del diritto all'oblio, quello di una sorta di 'diritto all'aggiornamento dei dati personali', collegabile concettualmente sia al diritto all'immagine, sia al diritto a una (corretta) informazione dell'opinione pubblica (in senso affine si veda anche Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *N. giur. civ. comm.*, 2012, p. 836 ss., con nota critica di A. MANTELERO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, p. 843 ss.), ordinando al titolare del trattamento di «adottare, entro trenta giorni» dalla ricezione del provvedimento del Garante stesso, «modalità di aggiornamento delle notizie, riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda».

⁴⁵³ Meritano qui un cenno – anche per il costante richiamo a esse nelle più recenti pronunce del Garante della *privacy* – anche le linee guida realizzate dal Gruppo di lavoro istituito in base all'art. 29 Direttiva 95/46/CE (ora Comitato europeo per la protezione dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE) per l'uniforme applicazione, a livello europeo, della citata decisione CGUE *Google Spain* (cfr. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, *Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on "Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González"* C-131/12, 26 novembre 2014). Il gruppo di lavoro, nel fornire indicazioni in merito al bilanciamento da effettuarsi tra diritto individuale all'oblio e interesse pubblico alla non deindicizzazione della notizia, sottolinea come un peso particolare sia da attribuire all'eventuale *ruolo nella vita pubblica* rivestito dal richiedente, il quale può aumentare in modo significativo l'interesse pubblico al mantenimento dell'indicizzazione (richiamando in questo un passaggio della stessa pronuncia CGUE). Il documento affronta anche la non semplice definizione di cosa debba intendersi per '*public figure*' e in particolare per personaggio pubblico legit-

Nel nostro sistema, in buona sostanza, la legittimità della divulgazione degli antecedenti penali di una persona per finalità di cronaca giudiziaria e di informazione – divulgazione palesemente ritenuta dalla stessa legge di per sé oggettivamente atta a ledere la riservatezza, ma indubbiamente incidente anche, *di fatto*, sulla reputazione del soggetto – presenta margini abbastanza ampi⁴⁵⁴, in virtù non solo della valenza costituzionale di tali diritti, ma anche, come ricordato, della tendenziale pubblicità dell'attuale regime processuale.

Tralasciando qui la questione, pur interessante, ma troppo vasta per essere affrontata in questa sede, della diffusione di immagini e notizie relative a procedimenti penali ancora in corso⁴⁵⁵, e restando

timamente soggetto a tali potenziali compressioni del proprio diritto alla riservatezza. Partendo dalla definizione di 'soggetto pubblico' contenuta nella Risoluzione 1165 del 1998 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa in tema di diritto alla privacy («*public figures are persons holding public office and/or using public resources and, more broadly speaking, all those who play a role in public life, whether in politics, the economy, the arts, the social sphere, sport or in any other domain*») il documento si premura di precisare che anche in riferimento ai personaggi pubblici alcune informazioni (come ad esempio quelle attinenti alla loro salute o a membri della loro famiglia) possono presentare carattere assolutamente privato, e come tali implicare illegittima lesione della loro sfera di riservatezza in caso di divulgazione. Il 'test pratico' proposto è quello di verificare se l'accesso alle informazioni in questione possa o meno avere efficacia nel mettere il pubblico in condizione di proteggersi rispetto a «possibili condotte pubbliche o professionali improprie». Tra gli altri elementi da tenere in considerazione nel deliberare sull'accogliibilità o meno di una richiesta di deindicizzazione, il gruppo di lavoro inoltre richiama esplicitamente (oltre a minore età dell'interessato, eventuale pertinenza dell'informazione a profili 'sensibili', aggiornamento del dato e tempo trascorso dalla sua iniziale pubblicazione, ecc.) anche il riferimento del dato a fatti di natura *penale*: in questo caso, le autorità nazionali dovranno propendere per la deindicizzazione «nel caso di reati minori rispetto ai quali sia trascorso un lungo lasso di tempo», mentre un approccio più cauto viene raccomandato per «reati più gravi commessi in epoche più recenti».

⁴⁵⁴ Sull'impossibilità della rivendicazione di un assoluto diritto all'oblio, che prescinda dal perdurante interesse pubblico delle vicende in oggetto, cfr. anche PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 133 s.

⁴⁵⁵ Sul punto cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, Milano, 2003, in part. p. 151 ss.; cfr. anche M. QUERQUI, *Obbligo del segreto e divieto di pubblicazione di atti e di immagini*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, in part. p. 1036 ss.; N. TRIGGIANI, *Il divieto di pubblicare immagini di persone private della libertà personale e sottoposte a mezzi di coercizione fisica*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 852 ss.; GONELLA, *Uno sguardo*, cit., p. 538 s.; R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 47 ss.; *ivi* anche R. BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, p. 59 ss., nonché G. TARLI BARBIERI, *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte Costi-*

invece in tema di divulgazione dei *precedenti* penali della persona, si può sintetizzare quanto già detto osservando come la disciplina dell'attività giornalistica 'figliata' dal codice della *privacy* si richiami, di fatto, agli stessi limiti già operanti nell'ambito della scriminante del diritto di cronaca, quale elaborata da giurisprudenza e dottrina in relazione ai reati contro l'onore (e cioè, in buona sostanza, ai parametri della verità, pertinenza⁴⁵⁶ e continenza della notizia). Salva poi una puntualizzazione di tali parametri, attraverso le indicazioni del Garante: particolare cautela, nella scelta se divulgare la notizia (o, quanto meno, l'identità dei soggetti coinvolti), dovrebbe essere prestata dal giornalista in presenza di determinati elementi oggettivi o soggettivi del concreto reato; tra questi, particolarmente interessante è l'espressa menzione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del

tuzionale e della Corte EDU: problemi e prospettive, p. 20 ss., R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, p. 37 ss., S. TURCHETTI, *Diffamazione e trattamento dei dati personali nel processo mediatico*, p. 97 ss., C. PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, p. 105 ss., V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, p. 114 ss., N. RECCHIA, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, p. 129 ss., e F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, p. 139 ss. Si veda, inoltre, Corte cost., 10 marzo 1966, n. 18, la quale, in materia di divieto di pubblicazione degli atti istruttori del procedimento penale, osservò come detta norma derivasse la sua legittimità non solo dall'esigenza, di portata costituzionale, di assicurare il buon andamento, la serenità e l'imparzialità dell'amministrazione della giustizia, ma altresì da quella, di pari portata, di «tutelare nella fase istruttoria la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo». Al di là del dato cronologico, la menzione della reputazione – e non della riservatezza – delle persone coinvolte e, in particolare, dell'imputato, non deve stupire, a nostro avviso, dal momento che, trattandosi nello specifico caso di procedimenti penali ancora aperti, ben lontani dall'accertamento di una verità processuale della cui divulgazione si possa discutere se integri o meno gli estremi di una lesione, propriamente, dell'onore/onorabilità della persona (il punto sarà trattato diffusamente nel capitolo conclusivo) o non piuttosto, semplicemente, della sua riservatezza (in presenza di ulteriori requisiti), la diffusione di semplici risultanze istruttorie ben può considerarsi idonea a ledere di fatto, in senso stretto, anche la reputazione della persona, di cui ancora non si può sapere con certezza se abbia o meno commesso i fatti di reato a lei ascritti.

⁴⁵⁶ Talora si osserva anzi in dottrina come questo requisito afferisca piuttosto alla tutela della sola riservatezza, che non a quella dell'onore: cfr. ad es. G. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, p. 63; A. MANNA, *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inform. e informat.*, 1999, p. 271 ss. (in particolare p. 274). In verità, come si è accennato e come meglio si vedrà in seguito (in particolare nel capitolo conclusivo), esistono ampi margini di sovrapposizione tra i due beni, soprattutto con riferimento alla reputazione.

condannato e, dunque, il sostanziale richiamo all'art. 27, co. 3, Cost., particolarmente sottolineata in caso di decorso di un lungo lasso di tempo dall'espiazione della pena e/o di condanne non più riportate nei certificati del casellario giudiziale.

Di fatto, parametri di questo genere non sono alieni – e anzi risultano talora ben più radicati – nella dottrina e nella giurisprudenza di altri Paesi. Ricorrente, in particolare, è proprio l'idea che il decorso di un periodo di tempo sufficientemente lungo ripristini, in capo al soggetto, un diritto a non veder nuovamente e inopinatamente rivangare passati trascorsi, *anche* penali, pur caratterizzati all'epoca da notevole pubblicità. Una delle prime e più conosciute affermazioni di tale principio è contenuta nella nota sentenza della Corte d'Appello della California *Melvin v. Reid*⁴⁵⁷: pacifico, nella giurisprudenza di *common law*, che la divulgazione di fatti veri non può costituire, di per sé, offesa all'onore della persona⁴⁵⁸, questa sentenza del 1931 stabilì che anche la diffusione di un fatto già notorio (nella specie, si trattava appunto di un reato), ma ormai caduto nell'oblio per il trascorrere di un lasso sufficientemente lungo di tempo, possa considerarsi interferenza con la sfera intima dell'individuo⁴⁵⁹. Questo diritto 'innominato' (oggi, come abbiamo visto, comunemente definito 'diritto all'oblio'), ma indubbiamente di rilevanza costituzionale⁴⁶⁰, meri-

⁴⁵⁷ Cfr. *Melvin v. Reid* (1931), 112 Cal. App. 285.

⁴⁵⁸ Sul punto si veda diffusamente il capitolo quarto.

⁴⁵⁹ La vicenda al centro del giudizio riguardava la rievocazione, sotto forma di opera cinematografica, di un delitto che aveva suscitato grande scalpore nell'opinione pubblica oltre dieci anni prima, in termini tali da identificare con chiarezza la protagonista dell'episodio stesso; la donna, che all'epoca del fatto esercitava la prostituzione, dopo essere stata assolta nel giudizio penale aveva mutato completamente vita. La Corte d'Appello ritenne che, malgrado la divulgazione di fatti veri e di interesse pubblico non potesse ritenersi lesiva della reputazione dell'attrice, e *malgrado non si potesse identificare propriamente una violazione della privacy* nella divulgazione cinematografica di fatti contenuti in atti pubblici (processuali), liberamente consultabili da chiunque, si dovesse comunque ravvisare una lesione della personalità dell'attrice nell'«esposizione non necessaria di un'altra persona al dilleggio e al disprezzo dei membri della società», quando tale persona, avendo cambiato totalmente vita ed essendo divenuta una cittadina rispettosa delle regole e stimata nella comunità, non avrebbe dovuto essere collegata a un'immagine negativa ormai appartenente al passato. Come si può constatare, quindi, il 'diritto all'oblio' veniva qui configurato quasi più come un'emanazione del diritto all'identità personale, intesa qui come identità *attuale* della persona, non più corrispondente a quella desumibile da vicende ormai remote (v. *infra* in nota, oltre al capitolo quinto, per tutti i riferimenti bibliografici pertinenti), che non della riservatezza propriamente intesa.

⁴⁶⁰ «Che lo chiamiamo diritto alla privacy o che gli diamo qualsiasi altro nome

tava, secondo la Corte, ancor più attenzione in vista della possibilità di *riabilitazione e reinserimento sociale* di una persona in passato protagonista di episodi di rilevanza penale. «Uno dei principali obiettivi della nostra società come è oggi costituita, e dell'amministrazione del nostro sistema penale, è la riabilitazione di chi è caduto e la riforma del criminale. [...] Laddove una persona sia riuscita, con i propri sforzi, a riabilitarsi, noi, quali membri ragionevoli della società, dobbiamo permetterle di proseguire lungo il cammino della rettitudine, anziché gettarla di nuovo in una vita di vergogna o di crimine»⁴⁶¹.

In ambito tedesco, la nota sentenza *Lebach*⁴⁶², pronunciata nel 1973 dal *Bundesverfassungsgericht*, si è spinta ancora oltre, stabilendo che «una volta che la giustizia penale abbia perseguito e punito l'imputato per un'azione che ha attirato l'attenzione del pubblico, ed egli abbia sperimentato la reazione della comunità, qualsiasi nuova invasione della sfera personale non può essere giustificata».

Anche nell'ordinamento spagnolo alcune significative pronunce della Corte Costituzionale e della Corte Suprema⁴⁶³ hanno contribuito ad alimentare un'elaborazione abbastanza complessa del diritto all'oblio in relazione agli antecedenti penali della persona⁴⁶⁴ (sicuramente ispirata anche dai citati precedenti stranieri), inquadrato come particolare specificazione del diritto individuale alla riservatezza, anche sulla base di una carta costituzionale che espressamente si preoccupa di garantire l'intimità individuale e familiare⁴⁶⁵. Anche tenendo conto di precisi riferimenti normativi, che prevedono restrizioni alla diffusione delle sentenze al di là della cerchia delle parti interessate, si è giunti ad affermare la non perfetta coincidenza tra pubblici-

è indifferente, poiché si tratta comunque di un diritto garantito dalla Costituzione, che non deve essere violato spregiudicatamente e senza necessità da altri». Cfr. *Melvin v. Reid*, cit. (traduzione e corsivi nostri).

⁴⁶¹ Cfr. *Melvin v. Reid*, cit. (traduzione e corsivi nostri).

⁴⁶² Cfr. 1 *BvR* 536/72, 5 Juni 1973.

⁴⁶³ Tra le significative cfr., in particolare, *Tribunal Constitucional, Sala Segunda*, 25 febbraio 2002, n. 52, e *Tribunal Supremo, Sala Civil*, 25 ottobre 1999, n. 7622 (quest'ultima, però, in contrasto con una precedente sentenza del 29 luglio 1995, n. 5737 e con una successiva sentenza del 22 aprile 2002, n. 3309), sia pure in forma di *obiter dicta* – e dunque, a rigore, con una modalità inadatta a costituire un vero e proprio precedente.

⁴⁶⁴ Cfr. DEL CARPIO FIESTAS, *Divulgación de antecedentes penales*, cit., ove anche ulteriori, numerose indicazioni bibliografiche.

⁴⁶⁵ Significativamente, tutelata congiuntamente al diritto all'onore: si veda il citato art. 18, co. 1, della Costituzione spagnola del 1978: «*Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*».

tà degli atti processuali e delle sentenze e facoltà di libera divulgazione del contenuto di tali atti e sentenze. La diffusione di antecedenti penali *di un privato cittadino* costituisce, quindi, al di là di limiti ben precisi, una intromissione illegittima nel diritto all'intimità della persona.

Da un lato, infatti, nei confronti dei *personaggi pubblici* dottrina e giurisprudenza spagnole assolutamente preponderanti sono ormai da tempo concordi nel ritenere (analogamente a un orientamento assolutamente risalente e consolidato nei Paesi di *common law*)⁴⁶⁶ in capo a tali soggetti una sorta di dovere di maggiore sopportazione; ne consegue la (tendenziale) legittimità della divulgazione di antecedenti penali di tali figure, purché tale divulgazione rispetti i limiti di un *reportaje neutral* (proprio in virtù del fondamentale interesse del pubblico a conoscere un numero maggiore di informazioni – rilevanti – su tali personaggi). Dall'altro lato, per quanto riguarda i *privati*, la facoltà di divulgazione risulta, invece, circoscritta entro limiti ben precisi, sia spaziali sia temporali. In particolare, in questo secondo caso, la divulgazione – sempre che tale possa ancora definirsi – può considerarsi lecita entro l'ambito delle persone che ebbero conoscenza personale del crimine ed entro un periodo di tempo ragionevole. «E in ogni caso, se gli antecedenti penali sono stati cancellati [dal *Registro de Penados y Rebeldes*], la condanna è inesistente a tutti gli effetti nel mondo del diritto, e pertanto non ne è possibile la diffusione. [...] Se la finalità della diffusione dei precedenti penali risulta inconsistente, per essere il condannato una persona priva di rilevanza pubblica, e trattandosi quindi di un caso che potrebbe definirsi di 'criminalità privata', una divulgazione maliziosa e non necessaria fuori dei limiti personali e temporali indicati non può beneficiare della protezione giuridica, costituendo una intromissione illegittima nel diritto alla intimità. [...] Il diritto alla riservatezza protegge [...] anche dalla divulgazione di quei dati che, sebbene resi noti alla collettività (è questo il caso delle sentenze penali), vengano diffusi molto oltre l'ambito nel quale avrebbe senso la loro conoscenza, così rendendo, inoltre, difficoltoso il reinserimento sociale del condannato; poiché, se di fronte a un fatto attuale di reato la diffusione della notizia può essere giustificata da un interesse all'informazione, quella di reati commessi a distanza di vari anni manca di giustificazione. È, infatti, evidente, che le azioni passate di una persona non possono cagionare un'assen-

⁴⁶⁶ In modo particolarmente accentuato in quello americano: v. *infra*, capitolo quarto, par. 2.

za di tutela perpetua, dal momento che la protezione dell'onore e dell'intimità è irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile, e si possono ammettere intrusioni legittime in essa solo con criteri restrittivi»⁴⁶⁷.

I parametri su cui questa ricostruzione di un 'diritto all'oblio' (anche) in rapporto ai trascorsi penali della persona essenzialmente si regge sono, dunque, il carattere 'privato', 'non pubblico', della figura del condannato, il decorso di un certo lasso di tempo (presumibilmente tanto più breve quanto minore sia stata la risonanza originaria del reato, impostazione abbastanza vicina alle citate raccomandazioni del nostro Garante relativamente a tipologia e tenuità del reato) e, infine, quale sbarramento di chiusura, l'intervenuta cancellazione dei precedenti penali.

A livello sovranazionale si può altresì ricordare la Raccomandazione [R(2003)13] del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alle informazioni fornite dai media in merito a procedimenti penali⁴⁶⁸, che invita gli Stati membri a considerare parte integrante del diritto alla riservatezza previsto dall'art. 8 CEDU il diritto alla protezione dell'identità di chiunque abbia espiato una pena, salvo che il reato precedentemente commesso sia o divenga nuovamente di pubblico rilievo (o che la persona presti il suo consenso alla divulgazione), in ragione della necessità di non pregiudicarne le possibilità di reinserimento sociale.

Una simile impostazione non risulta del resto aliena al nostro ordinamento, ove si considerino, da un lato, il 'peso' del requisito della pertinenza – intesa come interesse pubblico attuale⁴⁶⁹ – della notizia

⁴⁶⁷ Cfr. DEL CARPIO FIESTAS, *Divulgación de antecedentes penales*, cit.

⁴⁶⁸ Principle 18 (*Media reporting after the end of court sentences*): «*In order not to prejudice the re-integration into society of persons who have served court sentences, the right to protection of privacy under Article 8 of the Convention should include the right to protect the identity of these persons in connection with their prior offence after the end of their court sentences, unless they have expressly consented to the disclosure of their identity or they and their prior offence are of public concern again or have become of public concern again*».

⁴⁶⁹ Cfr. *ex plurimis* Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, n. 1473 («il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fat-

nel fondare (insieme con verità dei fatti e continenza della forma espositiva) l'esercizio del diritto di cronaca, dall'altro la previsione, all'interno della disciplina dell'istituto del casellario giudiziale⁴⁷⁰ (d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)⁴⁷¹, oltre che di criteri di accesso assai più restrittivi rispetto a quelli prescritti per la visione o l'acquisizione di copia di una sentenza penale⁴⁷², anche della cancellazione di una

ti oggettivamente rilevanti per la collettività»); Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2010, n. 38096 («l'attualità della notizia deve [...] essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente fare le proprie scelte, con la conseguenza che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione». Sul punto, come anticipato, si tornerà anche nei capitoli terzo, quarto e quinto.

⁴⁷⁰ Della natura stigmatizzante dell'iscrizione nel casellario giudiziale, per altro, non dubita la migliore dottrina, che non di rado lo accosta, in termini funzionali, alle pene infamanti imposte in tempi passati: cfr. ROMANO-GRASSO-PADOVANI, *Commentario sistematico*, vol. III, cit., p. 266; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1902, p. 241; LARIZZA, *Le pene accessorie*, cit., p. 184 ss.; EAD., *Non menzione della condanna nel certificato penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, p. 237 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. III, cit., p. 724; E. DOLCINI, *In tema di non menzione della condanna, sospensione condizionale della pena e attenuanti generiche: discrezionalità vincolata o "graziosa" indulgenza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 335.

⁴⁷¹ Per approfondimenti e ulteriori riferimenti bibliografici in tema di casellario giudiziale si rinvia, in particolare, a P. MOCALI, *Casellario giudiziale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, p. 102 ss.; C.U. DEL POZZO, *Casellario giudiziale*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 366 ss.. Cfr. anche, in relazione in particolare al nuovo T.U. del 2002, P. CANEVELLI, *Le nuove norme in tema di casellario giudiziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 677 ss., e E. SELVAGGI, *Debutterano sul casellario giudiziale le pronunce della Corte di Strasburgo. Una risposta alle sollecitazioni del comitato dei Ministri*, in *Guida dir.*, 4 febbraio 2006, p. 42 ss. In relazione alle modifiche apportate con i d.lgs. 73, 74 e 75 del 12 maggio 2016 in recepimento delle decisioni quadro 2008/675/GAI (relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale), 2009/315/GAI e 2009/316/GAI (entrambe relative agli scambi di informazioni tra i casellari europei), si rinvia a A.A. SAMMARCO, *L'introduzione del casellario giudiziale europeo nel processo penale italiano*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1165 ss.

⁴⁷² Sul punto cfr. BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, cit., p. 293 s., il quale non a caso sottolinea il diverso grado di incidenza invasiva delle due acquisizioni di notizie: prendendo visione di una singola sentenza, infatti, si ha tendenzialmente notizia di un singolo episodio di devianza, mentre l'acquisizione di un certificato del casellario comporta la conoscenza dell'intera – o della pressoché intera, a seconda della provenienza della richiesta – posizione di una persona nei confronti della giustizia penale.

parte delle iscrizioni⁴⁷³ a seguito del decorso di periodi più o meno lunghi di tempo. Per altro, la tendenza espressa dalla recente riforma dell'ordinamento penale e processuale (attuata con la c.d. legge Orlando, l. 23 giugno 2017, n. 103) va nel senso dell'eliminazione della (quasi) perpetuità delle iscrizioni per le condanne per reati gravi e di un ulteriore accorciamento dei tempi per la cancellazione negli altri

⁴⁷³ In particolare (art. 5, d.P.R. n. 313/2002) le condanne a pena dell'ammenda, quelle emesse dal giudice di pace e quelle emesse da giudici diversi, ma per reati di competenza di quest'ultimo, nonché i provvedimenti giudiziari nei confronti di minori che non rientrino tra le condanne a pena detentiva. In relazione alla previsione concernente le condanne a pena dell'ammenda, si segnala il recente intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 2, lett. d), nella parte in cui escludeva la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative, trascorsi dieci anni dall'estinzione della pena, nei confronti dei soggetti che avessero usufruito della condizionale e della non menzione. In estrema sintesi, la Consulta ha rilevato che tale originaria limitazione perseguiva lo scopo di salvaguardare il divieto, in origine assoluto, di concedere la sospensione condizionale della pena per più di una volta. Attenuatosi nell'ordinamento attuale tale divieto, la norma censurata risultava capovolgere irragionevolmente i trattamenti rispettivamente riservati al condannato cui non fossero stati concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e a quello cui invece fossero stati accordati. Considerato che l'art. 164, co. 1, c.p. subordina la concessione della sospensione condizionale alla prognosi che il reo si astenga in futuro dal commettere ulteriori reati, e che è con riguardo alle stesse circostanze che il giudice può ordinare la non menzione della condanna, in entrambi le ipotesi la valutazione del giudice è meno severa di quella formulata a carico dei condannati che, valutati gli stessi elementi, non appaiono meritare la concessione di tali benefici. In tale situazione, osserva la Corte, si potrebbe «addirittura verificare il paradosso di un soggetto che subisca una nuova condanna alla pena dell'ammenda e possa, per tale secondo provvedimento, chiedere ed ottenere, trascorsi dieci anni dalla esecuzione o estinzione della pena, la cancellazione della relativa iscrizione dal casellario giudiziale, anche se il secondo reato sia stato sanzionato più gravemente del primo. La conseguenza sarebbe che di un reato più grave si perde memoria, mentre rimane sempre iscritta la condanna per il reato più lieve». Tutto ciò considerato, risulta evidente, per il Giudice delle leggi, la stridente diversità di trattamento fra condannati alla pena dell'ammenda per i medesimi reati. Quindi, «mentre originariamente la cautela contro possibili trasgressioni successive, che rendeva retroattivamente immeritevoli dei benefici coloro che ne avessero goduto, veniva ritenuta prevalente sul *diritto*, riconosciuto in generale dall'ordinamento, a pretendere che non sia conservata memoria di infrazioni "bagatellari", oggi si deve ritenere che il bilanciamento fra le due opposte tutele – quella del "*diritto all'oblio*" di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati, e quella contrapposta di precludere un'indebita reiterazione dei benefici – porti alla prevalenza della prima. Difatti tale reiterazione è ammessa in un numero crescente di casi» (corsivi nostri). La Corte pronuncia quindi l'illegittimità costituzionale della norma impugnata sulla base dell'irragionevole differenza di trattamento fra condannati per i medesimi reati.

casi: la delega legislativa in materia, infatti (art. 1, co. 18), dà mandato al Governo di abrogare l'attuale art. 5, co. 1, d.P.R. n. 313/2002 e di «rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose».

Del resto, la nostra dottrina già da tempo aveva rilevato come, «variando col decorrere del tempo, l'interesse sociale, mentre sicuramente sussiste anteriormente e contemporaneamente al processo [penale] e per un certo periodo successivo alla sentenza definitiva, diminuisce fino a cessare oltre un certo periodo, col conseguente riemergere degli interessi individuali fino a prevalere su quello della libertà di manifestazione del pensiero. Cosicché la diffusione tardiva o la ridiffusione di notizie relative a fatti criminosi» ben possono ledere illegittimamente diritti personali costituzionalmente rilevanti come la riservatezza e la reputazione (e possono essere incriminate laddove ricorrano gli estremi della diffamazione *ex* art. 595 c.p.), a meno che non risorga l'interesse pubblico per la notizia⁴⁷⁴. A questo si aggiunge la consapevolezza del rischio di un grave pregiudizio alle possibilità di reinserimento sociale cui, in violazione del principio espresso dall'art. 27, co. 3, Cost., il condannato sarebbe esposto qualora i suoi precedenti fossero suscettibili di essere in qualunque momento, e anche in assenza di un congruo interesse, rievocati pubblicamente⁴⁷⁵.

La nostra giurisprudenza è pervenuta relativamente tardi al riconoscimento di un diritto all'oblio in relazione ai trascorsi penali della persona, rispetto a quella di altri Paesi, e presenta tutt'ora un quadro non omogeneo (di cui, per esigenze di sintesi, non si potrà dare qui che qualche saggio). Un approdo molto importante è rappresentato dalla sentenza del 2010 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto come necessaria la tutela del 'diritto all'oblio' maturato in capo al condannato grazie al trascorrere di un lungo lasso di tempo dall'estinzione della pena, ma va ricordato che tale riconoscimento ha riguardato (per lo meno esplicitamente) solo «chi si sia reso responsabile in tempi passati di *modeste* infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati»

⁴⁷⁴ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 102.

⁴⁷⁵ Cfr. PALERMO, *Diffamazione e diritto all'oblio*, cit., p. 280.

(limitazione per altro inevitabile, dato l'oggetto del giudizio)⁴⁷⁶.

Per quanto riguarda le pronunce di merito e di legittimità anteriori, bisogna dire che, malgrado molte inerissero alla cronaca giudiziaria, solo una porzione di esse ha riguardato specificamente la divulgazione di antecedenti penali in senso stretto e implica, quindi, un confronto col complesso intreccio tra diritto alla riservatezza e all'onore, libertà di espressione, e principio di risocializzazione, che abbiamo visto essere tipico di questa problematica⁴⁷⁷.

La sentenza che, in proposito, presenta la maggiore sensibilità è probabilmente – e paradossalmente – quella che meno si sbilancia nel dare un nome preciso a questo diritto della personalità. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 15 maggio 1995⁴⁷⁸, nel negare la liceità della ripubblicazione a distanza di oltre trent'anni dalla commissione del reato (e di quasi quindici dalla concessione, per lo stesso, della grazia), «per un occasionale motivo di gioco», della notizia della confessione di un omicidio da parte dell'attore, mancando l'attualità dell'interesse pubblico a tale nuova divulgazione, ha sottolineato che, essendosi ormai il reo «reinserito nella vita civile, sussisteva l'interesse pubblico opposto a quello della divulgazione della *notitia criminis*, [...] dovendosi piuttosto favorire, attraverso il silenzio e l'occultamento della notizia d'epoca, l'emenda del reo e la sua riutilizzazione [sic] sociale, garantite dall'art. 27, co. 3, Cost.»⁴⁷⁹.

Si deve, per altro, sottolineare come questa stessa pronuncia abbia dichiarato che ben diversa sarebbe stata la valutazione della sussistenza o meno di un interesse pubblico, tale da far ritenere legittima (per quanto lesiva) la ripubblicazione della notizia, se, «ad esempio»,

⁴⁷⁶ Cfr. Corte cost. 287/2010, cit.; per i relativi dettagli v. *supra* in nota.

⁴⁷⁷ Ad es. Cass. 3679/1998 e Cass. 45051/2009, citate, concernevano entrambe casi di nuova divulgazione di notizie relative al coinvolgimento passato di una persona in indagini e/o procedimenti penali; coinvolgimento che, tuttavia, non si era tradotto in una condanna (anzi, non aveva prodotto neppure un rinvio a giudizio). Ed è del tutto evidente che, in assenza di condanna, pur venendo in questione un generico diritto all'oblio (e pur entrando in gioco la indubbia carica stigmatizzante che anche solo l'essere sfiorati dal meccanismo penale porta con sé), non siamo in presenza di quel complesso intreccio con l'esigenza, costituzionalmente prescritta, di reinserimento sociale del reo che è oggetto della presente analisi.

⁴⁷⁸ V. *supra* in nota.

⁴⁷⁹ La ripubblicazione della notizia, sotto forma di ristampa, da parte del quotidiano convenuto, di una sua prima pagina del 1961, aveva in effetti prodotto un allontanamento di amici e parenti dell'attore e, nel giro di breve tempo, anche il suo licenziamento da parte dell'azienda in cui lavorava. Cfr. Tr. Roma, 15 maggio 1995, cit.

vi fosse stata una «evocazione e citazione [del caso] in articoli giudiziari per delitti analoghi, ecc.». Più in generale, anche le pronunce successive hanno mostrato la tendenza a dare del 'persistente o attuale interesse pubblico' alla (ri)divulgazione della notizia una definizione molto ampia, e per nulla graduata in relazione a fattori come la rilevanza pubblica o meno del concreto ruolo della persona interessata nella società.

La legittimità della lesione del diritto all'oblio inferta con la ripubblicazione degli antecedenti penali è, anzi, stata affermata in riferimento a un soggetto qualificabile in tutto e per tutto come semplice 'privato cittadino', e malgrado il decorso di oltre vent'anni dall'espiazione della pena per il reato oggetto della rinnovata attenzione giornalistica. Si è infatti considerato sufficiente che il delitto in questione costituisse «un avvenimento che ormai fa parte della storia di quel contesto sociale in cui viene narrato o, più modestamente, che si tratti di un avvenimento che, per le modalità con cui si è svolto, per gli interessi pubblici che ne sono stati coinvolti, per la posizione ricoperta dai protagonisti, abbia così interessato l'opinione pubblica da essere notoriamente considerato come un fatto di cronaca, positiva o negativa, la cui rievocazione, anche a distanza di tempo, è capace di richiamare l'attenzione dell'uditorio cui viene proposta, rinnovando emozioni e suscitando riflessioni, commenti e giudizi»⁴⁸⁰. Come si vede, più che a un attuale e rilevante interesse sociale, questa giurisprudenza pare quasi fare riferimento alla mera esigenza di soddisfare la diffusa (e spesso morbosa) curiosità del pubblico per vicende criminali particolarmente 'd'effetto'⁴⁸¹.

In tempi più recenti, per altro, la giurisprudenza di legittimità sembra aver operato un certo ribilanciamento dei fattori in gioco in favore di un interesse pubblico maggiormente 'qualificato'. La Suprema Corte⁴⁸², infatti, decidendo, nel 2013, sulla richiesta di risarcimento di un privato che, in quanto ex militante di Prima Linea, condannato per reati di terrorismo negli 'anni di piombo' ma ormai reinserito nella società dopo aver scontato la pena, aveva visto rivangare la propria storia (con tanto di pubblicazione della sua fotografia) da un quotidiano locale, in occasione del ritrovamento in zona di un arsenale delle Brigate Rosse (per altro non riconducibile alle vicende che lo avevano interessato), ha affermato la necessità di prestare par-

⁴⁸⁰ Tr. Roma, 20 novembre 1996 ('caso Vulcano'), cit.

⁴⁸¹ Critica sul punto anche CRIPPA, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 1995.

⁴⁸² Cfr. Cass. 16111/2013, cit.

ricolmare attenzione, nel bilanciare diritto di cronaca e diritto alla riservatezza (nella specie, sotto forma di diritto all'oblio), alla sussistenza di una «proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione del diritto antagonista»; valutazione di proporzionalità da effettuarsi «in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione». Nel caso di specie, se da un lato si poteva ritenere sussistente l'interesse pubblico per la notizia del ritrovamento dell'arsenale delle BR (come pure risultava innegabile l'attinenza alla «memoria storica del nostro Paese» delle vicende relative a quella stagione terroristica), d'altro canto non risultava alcun collegamento tra fatto di cronaca attuale e pregressa vicenda personale dell'attore, «ormai reinserito nel contesto sociale» e portatore di un «diritto alla riservatezza [...] che assume, nella specie, i connotati del diritto ad essere dimenticato»; diritto da considerarsi prevalente «in un contesto storico completamente mutato», in cui la rievocazione della sua vicenda personale non presentava più nessun attuale interesse sociale, «se non al limitato fine di fare colore, ossia di presentare la notizia (odierna) in modo tale da destare l'attenzione dei lettori»⁴⁸³.

Alla luce del complesso intreccio tra (più generale) diritto all'oblio e (specifiche) esigenze di reinserimento sociale dei condannati, si possono, infine, leggere anche alcune disposizioni di parte generale che, come si è avuto modo di accennare precedentemente, mostrano la consapevolezza, da parte del legislatore, del pesante impatto reputazionale e stigmatizzante delle sanzioni penali, e l'implicito riconoscimento di un «diritto» del singolo «a pretendere che non sia conservata memoria di infrazioni “bagatellari”»⁴⁸⁴. Si tratta, in particolare, dell'istituto della non menzione della condanna⁴⁸⁵, la cui *ratio* è pro-

⁴⁸³ Neppure il fatto che l'attore avesse, anni prima, autonomamente rievocato la sua storia con una lettera inviata ai giornali per dare conto delle sue scelte all'epoca della militanza è stato ritenuto dalla Corte sufficiente a 'riattualizzare' – ad anni di distanza – l'interesse pubblico alla conoscenza della sua vicenda e renderlo prevalente sul diritto all'oblio, dal momento che «la diffusione di notizie personali in una determinata epoca e in un determinato contesto non legittima, di per sé, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato». Cfr. Cass. 16111/2013, cit.

⁴⁸⁴ Così Corte cost. 287/2010, cit.

⁴⁸⁵ In tema cfr., *ex plurimis*, ROMANO-GRASSO-PADOVANI, *Commentario sistematico*, vol. III, cit., p. 264 ss.; R. BETTIOL, *Artt. 171-184 c.p.*, in CRESPI-FORTI-ZUCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 547 ss; LARIZZA, *Non menzione della condanna*, cit., p. 238 ss.; A. MARTINI, *Le cause di estinzione del reato e della pena*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, p. 405 ss.; M.L. COVINO, *Casellario giudiziale (non menzione della con-*

prio quella di limitare gli effetti stigmatizzanti, nei confronti di soggetti al loro primo reato⁴⁸⁶ (se di non grave entità), connessi al regime di pubblicità del casellario, onde «favorire il ravvedimento del condannato»⁴⁸⁷, e di quello della riabilitazione⁴⁸⁸, che tra i suoi effetti contempla la non riproduzione della condanna nei certificati rilasciati all'interessato (art. 24, co. 1, lett. d, d.P.R. 313/2002). Non si nega, per altro, una certa problematicità dell'inquadramento di questi istituti ai fini della precisa delimitazione dei confini di un possibile 'diritto all'oblio' in relazione ai precedenti penali. Loro conseguenza caratteristica, infatti, è non già di eliminare dal casellario in via definitiva la memoria di passate condanne, bensì solo di escludere la menzione della condanna nei certificati rilasciati a richiesta del privato. Intatta resta però la possibilità, sia pure declinata in modo parzialmente diverso nei due casi, che tali effetti, già elisi, della precedente condanna penale, rivivano in caso di successiva commissione di un delitto e che, quindi, la 'memoria ufficiale' dei precedenti riacquisti piena integrità.

Volendo tirare le fila del discorso, in vista dei futuri sviluppi dell'analisi, ci sembra di poter concludere che, specie quando si affronti il tema della conoscenza/conoscibilità e della divulgazione/divulgabilità degli antecedenti penali dell'individuo, onore e riservatezza, benché possano ormai considerarsi pacificamente beni autonomi e indipen-

danna nel), in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, Roma, 1988, p. 1 ss.; G. BELLAVISTA, *Non menzione della condanna nel certificato del casellario*, in *N. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 324 ss.

⁴⁸⁶ È da ricordare, per altro, che la Corte Costituzionale, analogamente a quanto già deciso in tema di sospensione condizionale della pena, ha sancito la concedibilità di «ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superano i limiti di applicabilità del beneficio»: cfr. Corte cost., 17 luglio 1975, n. 225 e Corte cost., 7 giugno 1984, n. 155.

⁴⁸⁷ «Di talché, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo»: cfr. Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31217.

⁴⁸⁸ In tema si vedano, *ex plurimis*, ROMANO-GRASSO-PADOVANI, *Commentario sistematico*, vol. III, cit., p. 296 ss.; MARTINI, *Le cause di estinzione del reato e della pena*, cit., p. 431 ss.; BETTIOL, *Artt. 171-184 c.p.*, cit., p. 636 ss.; M. GARAVELLI, *Riabilitazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino 1997, p. 158 ss.; M.L. COVINO, *Riabilitazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma 1991, p. 1 ss.; G. CERQUETTI, *Riabilitazione*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano 1989, p. 302 ss.; M. VIARO, *Riabilitazione*, in *N. dig. it.*, vol. XV, Torino 1968, p. 824 ss.

denti tra loro, mostrano ancora alcuni punti di contatto, tali da rendere ragione dell'antico accostamento – per non dire confusione – concettuale tra i due; questo anche in ragione della forte carica stigmatizzante (come tale per definizione lesiva della reputazione) che il precedente penale porta inevitabilmente con sé. Considerata inoltre l'evoluzione interpretativa (in senso 'formale' e, più recentemente, costituzionalmente orientata verso un avvicinamento al concetto di dignità)⁴⁸⁹ subita dal bene dell'onore nel nostro attuale ordinamento, alcune sovrapposizioni tra i due concetti sembrano tuttora inevitabili. Lo specifico 'diritto all'oblio', poi, «diritto della personalità "ibrido"»⁴⁹⁰ per eccellenza, sembra collocarsi proprio al (problematico) crocevia tra questi, posizionandosi – come meglio si vedrà nel capitolo conclusivo – per così dire 'sulla soglia della riservatezza' (grazie al dato del decorso del tempo) e al tempo stesso 'con un piede nella reputazione' (in ragione della natura dei fatti, originariamente pubblici, la cui nuova divulgazione reca offesa al soggetto).

5. In avvicinamento: ingiuria e diffamazione nel codice Zanardelli

In chiusura e a completamento di questa ricostruzione degli antecedenti storici dell'attuale disciplina dei delitti contro l'onore, occorre soffermarsi brevemente sul codice penale del 1889, con il quale si arrivò finalmente a una tipizzazione e distinzione più precisa di diffamazione e ingiuria. È interessante notare che il criterio distintivo tra le due fattispecie fu individuato nell'attribuzione (diffamazione: art. 393) o meno (ingiuria: art. 395) all'offeso di un fatto determinato⁴⁹¹;

⁴⁸⁹ V. *infra*, in particolare capitoli terzo e quinto.

⁴⁹⁰ Cfr. MEZZANOTTE, *op. cit.*, p. 80.

⁴⁹¹ Le generiche imputazioni di qualità criminose o immorali e le comuni espressioni oltraggiose finivano, quindi, rubricate tra le ingiurie (o contumelie), mentre la diffamazione richiedeva l'attribuzione di uno specifico fatto immorale o criminoso, diretto e idoneo a ledere l'altrui onore. Non figura, invece, nel codice Zanardelli il requisito, per la sussistenza della diffamazione, dell'assenza del soggetto passivo del reato, ritenuto necessario da autorevole dottrina precedente, che molto aveva contribuito alla concettualizzazione e alla sistematizzazione dei reati contro l'onore (cfr. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. III, Prato, 1882, cit. in MARONGIU, *op. cit.*, p. 480 s., ove altre indicazioni bibliografiche): in tema si veda anche M. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 482. L'edizione del codice con-

la dottrina riservava, inoltre, la denominazione risalente di 'libello famoso' alla diffamazione commessa con un qualche mezzo di pubblicità (art. 393, co. 2)⁴⁹².

La materia era regolata dal Capo VII del Titolo IX (*Dei delitti contro la persona*), negli artt. da 393 a 404. Era punito con reclusione e multa chiunque, comunicando con più persone, anche separatamente, attribuisse ad altri un fatto determinato tale da esporlo al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore o la reputazione (art. 393, co. 1); l'utilizzo di atti pubblici o di scritti o disegni divulgati al pubblico costituiva un'aggravante (prevista anche per l'ingiuria: artt. 393, co. 2, e 395, co. 3). Netamente distinta dalla diffamazione era ormai la calunnia, articolata, in modo molto simile all'attuale, come presentazione all'autorità giudiziaria di una denuncia o querela con cui si incolpasse qualcuno sapendolo innocente, ovvero come simulazione di tracce o indizi materiali di un reato allo stesso effetto (art. 212)⁴⁹³.

Tornando alla diffamazione, il principio generale, quanto alla prova della verità dell'addebito, era *veritas convicii non excusat*; tuttavia, erano previste eccezioni a tale regola (art. 394)⁴⁹⁴, in larga parte analoghe a quelle che sarebbero state reintrodotte nel codice Rocco dal d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, e più numerose rispetto a quelle contemplate dal precedente codice sardo-piemontese del 1859 (essendo stata ammessa la prova della verità dell'imputazione anche nel caso in cui la persona offesa fosse un pubblico ufficiale, qualora il fatto a questi attribuito si riferisse all'esercizio delle sue funzioni). Il codice Zanardelli non ammetteva, invece, il ricorso, in funzione liberatoria, alla prova della semplice *notorietà* del fatto infamante. Si può dire, quindi, che il codice Zanardelli si caratterizzasse per una concezione *tendenzialmente* fattuale-sostanziale dell'onore⁴⁹⁵: come ebbe a

sultata è G. CRIVELLARI-G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VII, Torino, 1896 (in part. p. 1099 ss.).

⁴⁹² Cfr. CRIVELLARI-SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VII, cit., p. 1103 ss.

⁴⁹³ Cfr. CRIVELLARI-SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VI, Torino, 1895.

⁴⁹⁴ Cfr. anche MARONGIU, *op. cit.*, p. 481; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 2002, p. 220.

⁴⁹⁵ All'*exceptio veritatis* come indizio di una tendenziale concezione sostanziale dell'onore si è già accennato, ma l'argomento verrà ripreso nei capitoli successivi, in particolare nel quinto. Indicativo dell'approccio fattuale all'onore è il commento di Crivellari agli artt. 393-401: «Il diffamatore è eguagliato all'omicida: *non corporis sed honoris sanguinem effundit* [...]. L'onore riguarda la persona di cui è

sottolineare Manzini⁴⁹⁶, infatti, un fatto potrebbe essere notorio, e tuttavia falso; l'unico effetto della notorietà di un fatto infamante è, in definitiva, quello di sminuire il concetto che di una determinata persona abbia, in concreto, la comunità; l'ammissibilità della prova della mera notorietà di questo in funzione esimente indicherebbe, quindi, l'interesse del legislatore per la sola opinione sociale concretamente esistente, in relazione a un individuo, nel dato contesto e momento, senza nessun riguardo per la fondatezza o meno della medesima.

Il delitto di ingiuria (art. 395), invece, prevedeva la punizione con la detenzione o con la multa di chiunque, comunicando con più persone, anche separatamente, offendesse «in qualunque modo» l'onore,

emanazione; la considerazione è esteriore, giunge da fuori e nasce più dai meriti apparenti che dai reali. L'onore è un sentimento che ci dà la stima di noi stessi e proviene dalla coscienza di avere adempiuto ad un dovere; la considerazione è un omaggio reso alla nostra posizione da coloro che ci attorniano. Un uomo considerato può essere senz'onore; un uomo d'onore può non aver considerazione. Quando si contesta la probità di una persona, la si offende nell'onore; quando si contesta il suo credito, la si offende nella considerazione. [La] considerazione [...] si riferisce all'educazione e alla posizione sociale di essa. Non conviene misurarla dal punto di vista della suscettibilità dell'offeso, ma da quello dell'opinione comune e della maggioranza». «Le qualità personali dell'ingiuriato possono agire sulla quantità politica del reato, come diminuenti della medesima e come aggravanti. [...] La qualità personale dell'ingiuriato agisce come circostanza diminuyente relativa, quando costui era sottoposto all'ingiuriante per rapporto di domesticità o di gerarchia. In questo caso è minore il danno mediato [...]. Agisce come circostanza diminuyente assoluta, quando l'ingiuriato sia persona vilissima o esercente patrimoni disonesti, o per altra guisa notoriamente diffamata». Cfr. CRIVELLARI-SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VII, cit., pp. 1101 s. e 1109. Per altro, al di là dell'impostazione spiccatamente fattuale, che si traduce anche in una concezione quasi hobbesiana (per la quale si veda oltre, capitolo terzo, par. 1) della 'considerazione', o reputazione che dir si voglia, marcatamente legata al ceto o alla classe di appartenenza, interessante ai nostri fini è anche il forte aggancio operato da questi Autori tra onore propriamente detto e correttezza morale, onestà.

⁴⁹⁶ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 583 s. È, per altro, da sottolineare come la prospettiva dell'inclusione della prova della notorietà del fatto nei casi di ammissibilità dell'*exceptio veritatis* abbia goduto di sostanziale vitalità anche nei lavori preparatori dell'attuale codice penale: la prevedeva il progetto di iniziativa parlamentare del 1907 – quanto meno, come attenuante – e così pure la prevedevano i primi progetti ministeriali in tema di diffamazione, fino a quello del 1915 che l'abbandonò prevalentemente per motivi di incompatibilità col regime delle prove previsto dal codice di procedura penale del 1913. La versione definitiva del codice Rocco, poi, chiuse la questione, non concedendo più alcuno spazio (fino alla riforma attuata col d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288), come noto, all'*exceptio veritatis*, in linea con l'immagine di uno stato autoritario e accentratore di tutte le forme di tutela degli interessi e diritti privati che lo ispirava.

la reputazione o il decoro altrui⁴⁹⁷. Sia la diffamazione sia l'ingiuria erano perseguibili esclusivamente a querela di parte e, a istanza del querelante, era prevista la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna a spese del condannato (art. 399).

Per quanto concerne la dottrina italiana immediatamente precedente e coeva al codice Zanardelli, anch'essa – in prima fila il Carrara – mostrava di aderire a una concezione marcatamente fattuale dell'onore⁴⁹⁸, sia psicologica (onore come apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti, come sentimento del proprio valore sociale) sia socio-psicologica (considerazione in cui l'individuo è tenuto nella società)⁴⁹⁹, la quale, tra l'altro, fu alla base di quella distinzione tra onore in senso stretto (in questione nell'ingiuria) e reputazione (in questione nella diffamazione) che influenzò poi anche la redazione del successivo codice Rocco (come risulta evidente dai lavori preparatori)⁵⁰⁰, nonché molta parte della successiva dottrina penalistica⁵⁰¹.

⁴⁹⁷ La presenza dell'offeso che, come si è già accennato, non fungeva, nel codice del 1889, da discriminare tra ingiuria e diffamazione, costituiva tuttavia una delle possibili aggravanti dell'ingiuria stessa, *ex art.* 395, co. 2. Ulteriore aggravante era prevista – all'art. 396 – per il caso che l'ingiuria fosse «commess[a] contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, in sua presenza e a causa del servizio medesimo», con ulteriore inasprimento sanzionatorio nel caso il fatto fosse commesso pubblicamente.

⁴⁹⁸ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 187.

⁴⁹⁹ Cfr., tra gli altri, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 10 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33; F. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 186 ss.; come si accennava, comunque, le varie concezioni dell'onore verranno trattate più diffusamente nei capitoli successivi (v. in particolare capitolo terzo).

⁵⁰⁰ Cfr., tra gli altri, MUSCO, *op. ult. cit.*, p. 1 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 194 ss.; SIRACUSANO, *op. ult. cit.*, p. 33.

⁵⁰¹ Cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 392 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 192 ss.; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 4 ss.; Id., *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 482.

CAPITOLO II

UNA RICOSTRUZIONE SISTEMATICA DEL BENE GIURIDICO

SOMMARIO: 1. I *Kavaliersdelikte* e l'onore 'cetuale'. – 1.1. Il duello dall'ordalia al 'punto d'onore': la dimensione 'aristocratica' e 'cetuale' di un bene sociale. – 1.2. La penetrazione dell'etica cavalleresca nella cultura borghese e la comparsa delle 'giurisdizioni di pari' per le questioni d'onore. – 1.3. Il duello nel codice Rocco e la sua abrogazione: la scomparsa dell'onore cetuale? – 1.4. Nuovi 'cavalieri' e 'doppio standard' reputazionale (e non solo). – 1.5. Pressioni e contropressioni reputazionali: primi cenni politico-criminali. – 2. I *delicta honoris causa*: un diverso esempio di onore di status. – 2.1. Causa d'onore e onore di genere, ieri e oggi. – 2.2. Struttura sociale e onore sessuale. – 3. Prestigio, onore e reputazione dell'Autorità: evoluzione, morte e resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale. – 3.1. Evoluzione normativa delle fattispecie di oltraggio. – 3.2. Onore e prestigio della pubblica amministrazione. – 3.3. Interventi della Corte Costituzionale e primi spunti politico-criminali. – 3.4. *À rebours*: la resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale e il pendolarismo del legislatore.

1. *I Kavaliersdelikte e l'onore 'cetuale'*

Non si avrebbe un inquadramento giuridico (in particolare giuridico-penale) completo dell'onore individuale, senza soffermarsi su alcune fattispecie, ulteriori rispetto a quelle fin qui esaminate, che, nell'evoluzione degli ordinamenti occidentali, sono nate e si sono sviluppate proprio intorno a questo concetto. Naturalmente, il primo esempio che si presenta alla mente riguarda i c.d. reati cavallereschi (o *Kavaliersdelikte*), a cui, quindi, verrà dedicato lo spazio più ampio, anche per le correlazioni – che ben presto risulteranno evidenti – con temi e problematiche assai più attuali e incalzanti. Anche sotto questo profilo, dunque, la prospettiva storica può fornire al giurista positivo quella «dimensione liberatoria» indispensabile per poter «lavora-

re con coscienza critica» *sul* diritto «e per un miglior diritto» del proprio tempo¹.

1.1. *Il duello dall'ordalia al 'punto d'onore': la dimensione 'aristocratica' e 'cettuale' di un bene sociale*

Il duello ha rappresentato un fenomeno sociale complesso, di lunghissima durata, variamente declinato nelle diverse epoche e realtà geografiche². Ci si soffermerà, pertanto, sul solo fenomeno del duello 'in punto d'onore'³, definitosi nella sua specifica identità a partire dal XIV sec. e che affonda le radici, in particolare, nel contesto del rinascimento italiano⁴. Un breve cenno sarà però introduttivamente dedicato a uno dei suoi antenati più interessanti in vista di un'analisi della complessa relazione tra onore e verità: il duello giudiziario 'per prova della verità'.

Quest'ultimo, infatti, oltre a rappresentare l'anello di transizione dal duello guerresco al c.d. 'duello giudiziario d'onore', per molto tempo costituì un'importante istituzione giudiziaria⁵. Nato dalla commistione di tradizioni e credenze germaniche⁶ con il cristianesimo, si

¹ Cfr. CAVANNA, *Storia e scienza del diritto penale*, cit., p. CCXCIX.

² In argomento, oltre ai numerosi testi che saranno citati in seguito, si segnalano, per la loro completezza o per il loro taglio interdisciplinare, in particolare M. CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Bari, 2005; V.G. KIERNAN, *Il duello. Onore e aristocrazia nella storia europea*, Venezia, 1991; M. DOMENICHELLI, *Cavaliere e gentiluomo. Saggio sulla cultura aristocratica in Europa (1513-1915)*, Roma, 2002; D.S. PARKER, *Law, Honor, and Impunity in Spanish America: The Debate over Dueling 1870-1920*, in *Law & Hist. Rev.*, 2001, p. 311 ss.; D.W. ALLEN-C.G. REED, *The Duel of Honor: Screening for Unobservable Social Capital*, in *Am. Law & Eco. Rev.*, 2006, p. 81 ss.

³ Per la distinzione tra questa tipologia di duello e quelle del duello guerresco antico o medievale in torneo, e per ulteriori dettagli sulla distinzione rispetto al duello ordalico, si rinvia a CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 6 ss.; KIERNAN, *Il duello. Onore e aristocrazia nella storia europea*, cit., p. 25 ss.; A. SANTORO, *Duello (diritto penale comune)*, in *N. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1960, p. 315 ss.; P. FIORELLI, *Duello (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 88 ss. (ove indicata ulteriore bibliografia). V. altresì V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V, Torino, 1982, p. 1172 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Milano, 2000, p. 537 ss.

⁴ Cfr. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 6 e 41 ss.

⁵ Cfr. SANTORO, *Duello*, cit., p. 316; FIORELLI, *Duello*, cit., p. 89-92; CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 6 ss. e 27 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 538; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1172.

⁶ Benché alcuni storici abbiano ritenuto di rinvenire tracce di una sorta di

affermò come mezzo di prova, che poteva essere concesso dal signore titolare del potere di *ius dicere* o da un giudice in casi tassativi, derivati dalla tradizione germanica o anche modificati in accordo con le tradizioni locali⁷. Col passare del tempo (in particolare, all'inizio del XV sec.) si affermò una certa uniformità fra le procedure in uso in tutta Europa, e venne sempre più affermandosi la preminenza di una caratteristica 'arbitrale' dell'istituto, che si sarebbe poi trasmessa al duello d'onore⁸. Scopo precipuo del duello ordalico, appartenente alla più ampia categoria dei giudizi di Dio⁹, era fornire non solo una prova, ma un mezzo di decisione (nelle controversie nelle quali il ricorso a esso fosse ammissibile), al pari del giuramento decisorio: in quest'ultimo, Dio veniva preso a testimone della veridicità delle affermazioni di uno dei contendenti, mentre nel duello si confidava nel suo sostegno in favore del contendente – o del campione¹⁰ di questi –

duello giudiziario anche nelle tradizioni romana e italica più arcaiche, in particolare nella *legis actio sacramento* e nella testimonianza di Nicola Damasceno (contemporaneo di Augusto), il quale riporta come gli antichi umbri avessero la consuetudine di chiudere le loro controversie con un duello il cui vincitore veniva ritenuto dalla parte del vero. Si tratta, comunque, di un istituto di cui non si ritrova traccia nel diritto romano di epoca storica, che del resto si fondava su concezioni generali del tutto opposte a quelle alla base di questo istituto nella cultura germanica e medievale. Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 89.

⁷ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 27; FIORELLI, *Duello*, cit., p. 90 s., il quale elenca, tra le cause tassativamente previste dagli editti di Rotari, Grimoaldo e Liutprando, che già tentarono una prima limitazione del ricorso da parte dei privati a questo istituto, la difesa della legittimità del proprio possesso, la negazione di un debito del padre morto, la necessità di purgarsi dall'accusa di adulterio o da altra accusa infamante (v. anche MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 474 ss.), la prova che il proprio servo non avesse commesso un furto e via di seguito; tutte fattispecie per le quali era pure prevista la possibilità del giuramento decisorio, cui fu generalmente accordato maggior favore dai legislatori dal VII sec. in poi (con la vistosa eccezione del *Capitulare Veronense de duello iudiciali*, promulgato da Ottone I nel 967, il quale espanse enormemente il campo di applicazione del duello ordalico, segnandone il momento di maggiore fortuna come istituto giudiziario).

⁸ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 28.

⁹ Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 90 s.; D. FOZZI-M. DA PASSANO, *Uno "scabroso argomento": il duello nella codificazione penale italiana (1786-1889)*, in *Mat. per una st. della cult. giur.*, 2001, p. 31; CAVINA, *op. cit.*, p. 8 ss., ricorda, tra gli altri tipi di giudizio di Dio, l'ordalia del fuoco, quella del ferro infuocato, quella dell'acqua, quella della bara, l'ordalia della bilancia, quella dell'eucaristia e financo un'ordalia dell'offa (pane e formaggio).

¹⁰ Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 90; CAVINA, *op. cit.*, p. 28 s.: i campioni – o *pugiles* – erano uomini d'arme, di solito prezzolati, che si battevano in duello per sostenere, in genere (ma non solo), le ragioni delle donne, dei vecchi, degli ecclesiastici e di tutte quelle persone che per qualunque motivo si trovassero impossibili-

che si trovasse nel giusto¹¹. Pur non essendo questo istituto finalizzato specificamente alla tutela o alla riaffermazione dell'onore dei duellanti, nel caso fosse utilizzato in controversie legate a una *iniuria* la veridicità delle accuse infamanti lanciate contro l'offeso era tra i fatti che si consideravano provati con la vittoria in duello dell'offensore su questi¹².

Questa forma di duello entrò in crisi a partire dal XIV sec.¹³, sia per il distacco e la condanna sempre più netti da parte delle autorità religiose, sia per la svalutazione e il ridimensionamento di questo istituto da parte della grande maggioranza dei giuristi (per la cui formazione romanistica esso risultava un corpo estraneo), sia, infine, per il progressivo rafforzamento delle autorità statuali e l'ascesa di quella borghesia cittadina che andava sempre più scalzando – specialmente nella penisola italiana – le classi feudali dalle loro posizioni di egemonia. Non scomparve tuttavia senza lasciar traccia, ma si venne trasfigurando nel duello giudiziario d'onore, a sua volta immediato antecedente del duello per punto d'onore, che sarebbe poi arrivato a diffondersi negli stessi ceti borghesi.

Il c.d. duello giudiziario d'onore all'italiana¹⁴ cominciò ad affermarsi a partire dal XIV sec. e conobbe una nutrita elaborazione dottrina-

tate a combattere. Il fatto curioso è che, proprio per la venalità della loro prestazione, erano considerati generalmente, e salvo eccezioni (ad es. Roffredo Beneventano li equiparava agli avvocati, ritenendone sia la professione sia il compenso onorevoli), una categoria infamata.

¹¹Tra i più illustri sostenitori dell'intervento divino nel duello giudiziario vi è DANTE, il quale, argomentando attraverso citazioni di testi sia sacri che profani e attraverso esempi storici o tratti dalla Bibbia, nel *De Monarchia* (II, 9, 6) sostiene che, grazie all'intervento di Dio, «*iustitia in duello succumbere nequit*» e «*de iure acquiritur quod per duellum acquiritur*».

¹²Cfr. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 474-476.

¹³Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 91 s.; CAVINA, *op. cit.*, p. 41 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 538.

¹⁴Così definito perché diffuso soprattutto nella nostra penisola e del tutto sporadico, invece, nel resto d'Europa, dove il duello privato clandestino o 'alla macchia' venne a costituire la forma normale di scontro d'onore fin dal XIV sec., in particolare nella penisola iberica. D'altro canto, anche il duello privato d'onore dominante nel resto d'Europa fu fortemente influenzato dalla scienza cavalleresca italiana, i cui trattati non potevano mancare nelle biblioteche di nobili e militari dell'intero continente; lo stesso termine italiano 'duello' fu adottato in moltissime nazioni. Le guerre (in particolare le guerre d'Italia del primo Cinquecento e la guerra dei trent'anni nella prima metà del Seicento) contribuirono poi grandemente a diffondere e omogeneizzare la cultura e la pratica sociale del duello d'onore. Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 128 ss., 133, 165 s. e 171 ss.

le da parte dei giuristi dell'epoca¹⁵, sicché col tempo venne sempre più minuziosamente formalizzato e 'procedimentalizzato'. Punto fermo della dottrina dell'epoca era che l'unico tipo di duello lecito fosse, appunto, quello giudiziario, concesso formalmente dalla pubblica autorità¹⁶; questo tipo di duello veniva accostato, per un verso, alla guerra, quale strumento di soluzione di controversie insanabili e, per altro verso, allo scontro giudiziario, cioè al processo.

Esemplare è l'elencazione, che troviamo negli scritti di Baldo degli Ubaldi (XIV sec.), dei requisiti di ammissibilità del duello: «1. che sul provocato gravi una diffamazione o il fondato sospetto di un comportamento diffamante; 2. che non vi sia possibilità di dar prova ordinaria con documenti e testimonianze; 3. che il provocante sia di dignità pari o superiore al provocato; 4. che si tratti di una vertenza inerente alla persona e alle sue qualità (*casus personalis*), e non di una mera questione patrimoniale; 5. che non sia già stata prescelta la via del giudizio ordinario»¹⁷. Il requisito della non pertinenza della causa a questioni meramente patrimoniali (bensì a questioni, in senso ampio, 'reputazionali') e quello della pari dignità di provocante e provocato sembrano già intradare il duello giudiziario verso la tutela dell'onore di ceto, quale simbolo di un privilegio nobiliare che si esplica attraverso il ricorso a una giustizia alternativa a tutela del proprio onore. Fu proprio Baldo a iniziare a parlare esplicitamente di onore con riferimento al duello, partendo dalla giustificazione dello stesso come strumento di difesa, ed equiparando il valore dell'onore a quello della vita: le stesse argomentazioni valide a proposito della legittima difesa della vita dovevano, dunque, considerarsi parimenti valide per la tutela dell'onore¹⁸.

¹⁵ Tra gli altri, Andrea d'Isernia, Baldo degli Ubaldi (*De iustitia et iure; Ad legem Aquilianam*; 1360 circa), Raffaele Fulgosio, Giovanni da Legnano (*De bello, de repraesaliis et de duello*, 1360), Paride dal Pozzo (Paris de Puteo, *De duello*, 1472), Giulio Claro (*Del trattato di duello*, 1550 circa). Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 49 s.

¹⁶ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1173 s.

¹⁷ Come citato in CAVINA, *op. cit.*, p. 52 s.

¹⁸ Veniva così stabilito dalla dottrina dell'epoca un peculiare rapporto di proporzione, derivato da pregnanti stratificazioni culturali, tra le lesioni di due beni che oggi non stenteremmo a definire sproporzionati tra loro, anche sulla base della gerarchia di valori desumibile dalla Costituzione. Infatti, la dottrina attuale, nell'applicazione della scriminante della legittima difesa alle ipotesi previste dagli artt. (già 594 e) 595 c.p., opera un bilanciamento che vede sempre l'onore soccombente di fronte non solo alla necessità di tutela di un bene come la vita, ma anche a quello del patrimonio (si pensi, ad es., al caso di scuola del derubato che grida 'al ladro!' quando si accorge che stiano per sfilargli il portafoglio, con furto

L'elevata regolamentazione dell'istituto maturata dalla dottrina era, tuttavia, mal tollerata¹⁹ dall'aristocrazia e da tutti coloro che si riconoscevano nelle leggi dell'onore cavalleresco²⁰. Non a caso, dalla

non ancora consumato). Del resto, le ipotesi già previste dall'art. 599 c.p. e ora in parte trasferite all'art. 4, co. 2 e 3, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (che, come è noto, ha depenalizzato la fattispecie di ingiuria, ricollocandola nella nuova tipologia degli «illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie»: v. *infra*, capitolo terzo, par. 2) riducono ulteriormente il campo di operatività della scriminante in questione, denunciando una tendenziale non bilanciabilità del bene dell'onore neppure con ... se stesso. Per quanto riguarda la provocazione (art. 599 c.p. per la diffamazione, art. 4, co. 3, d.lgs. 7/2016 per l'ingiuria), essa è ritenuta dalla dottrina largamente maggioritaria una scusante, e non già una scriminante (così, invece, ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 217), considerata la soggettiva non esigibilità di un perfetto autocontrollo sulle proprie reazioni verbali «nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso» (sulle scusanti in generale si rinvia, per tutti, a ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 523 ss., anche per tutti i riferimenti bibliografici pertinenti). Quanto alla ritorsione (istituto previsto per i soli casi di ingiuria, e ora trasferito all'art. 4, co. 2, d.lgs. 7/2016), ne è ormai pacifica, sia in letteratura sia in giurisprudenza, la natura di causa di non punibilità (facoltativa) in senso stretto, fondandosi la decisione del legislatore di lasciare al giudice, discrezionalmente, la possibilità di rinunciare a sanzionare gli autori di ingiurie reciproche su mere ragioni di opportunità politico-criminale (sulle cause di non punibilità in senso stretto si rinvia, per tutti, a ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 525 ss., nonché a, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 651 ss.), potendo risultare superflua o eccessivamente onerosa per il sistema, vista la lieve entità del reato, la ulteriore regolazione in sede giudiziaria di una partita che può già ritenersi in certo senso 'saldo' in seguito alla ritorsione stessa. In tema di legittima difesa, provocazione e ritorsione nei reati di ingiuria e diffamazione cfr., tra gli altri, SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 44 e 47 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 490 s. e 494 ss.; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 9 e 11 s.; F. MANTOVANI, *Delitti contro le persone*, cit., p. 219-221; F. BELLAGAMBA, *Le cause speciali di non punibilità*, in F. BELLAGAMBA-R. GUERRINI (a cura di), *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, p. 164 ss.

¹⁹ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 54.

²⁰ A partire dal XVI sec., anche in conseguenza dei massicci cambiamenti cui andò incontro l'arte militare (affermazione di cavalleria leggera e fanteria, comparsa delle armi da fuoco e dell'artiglieria), il codice d'onore cavalleresco, un tempo gelosamente custodito nei ranghi della cavalleria pesante di formazione aristocratica, cominciò, infatti, a diffondersi in strati sociali diversi, particolarmente in ambito militare. Cominciò così ad affermarsi la figura del *bravo*, plebeo d'origine, ma connotato da un fortissimo senso del proprio onore personale e militare, da un totalizzante ideale di nobiltà guerriera (*hidalguia*). La stessa trattatistica arrivò ad ammettere che il guerriero non di nobili origini, per il solo esercizio delle armi si trovava a essere in qualche misura nobilitato, e dunque non poteva essere respinto in duello dal gentiluomo di aristocratici natali (cosa che, invece, abitualmente avveniva nei confronti di sfidanti di ceto meno elevato, essendo considerata l'eventuale accettazione di un duello con un inferiore addirittura degradante per il contendente di nobile ascendenza: sull'*imparitas dignitatis* cfr. CAVI-

seconda metà del XVI sec.²¹, andò prendendo il sopravvento sulle trattazioni giuridiche una sempre più copiosa duellistica di non giuristi (i c.d. professori d'onore²², per lo più aristocratici e uomini d'arme), generalmente in aperta polemica con la precedente e spinta dal proposito di riaffermare le consuetudini della nobiltà, comprese dalle maglie del diritto comune, facendosi pura interprete dell'etica cavalleresca aristocratica. Il duello era concepito – e non mancarono alcuni riconoscimenti in tal senso anche da parte di giuristi – come espressione di un diritto naturale della nobiltà all'*endogiustizia*, quale mezzo per affermare e garantire il supremo diritto e il supremo dovere del gentiluomo alla tutela del proprio onore²³.

Così, mentre al centro della trattatistica giuridica si era posto il duello come struttura logica e processuale, ovvero come sistema consuetudinario, il fulcro della trattatistica di nobili e filosofi diventò propriamente l'onore, considerato tratto distintivo e bene fondamentale della nobiltà. In questo tipo di letteratura dominava, finalmente incontrastata, un'autentica ossessione per l'onore di ceto. Quest'ultima, tuttavia, non assolveva una funzione vacuamente retorica, ma eminentemente pratica: collocare al cuore del discorso non il momento

NA, *op. cit.*, p. 87 ss.). Dunque, gli eserciti cinquecenteschi furono il primo veicolo privilegiato di diffusione degli schemi culturali cavallereschi in fasce sociali via via più ampie, per le quali il duello rappresentava, spesso, un modo per farsi accettare e affermarsi presso le classi più elevate (cfr. anche KIERNAN, *Il duello*, p. 67 ss.). Tuttavia, malgrado questo movimento espansivo dell'ideale dell'onore cavalleresco, la nobiltà continuò per lungo tempo a plasmare e rivendicare il duello d'onore come proprio esclusivo privilegio. Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 43 s.

²¹ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 59 ss.

²² Si possono ricordare, tra gli altri, Pietro Monti (*De singulari certamine*, Milano, 1509), Girolamo Muzio, Sebastiano Fausto da Longiano (*Duello regolato a le leggi de l'honore con tutti li cartelli missivi, e responsivi in querela volontaria, necessaria, e mista, e discorsi sopra del tempo dei cavalieri erranti, de bravi, e de l'età nostra*, Venetia, 1551), Domenico Mora (*Il cavaliere in risposta al Gentil huomo del S. Mutio Iustinopolitano*, s.l.s.d.). Fausto da Longiano, in particolare, fu uno dei più aspri nella polemica coi giuristi e uno dei più accesi sostenitori della diretta derivazione del diritto all'onore dall'essenza eterna dell'uomo o, meglio, del nobile: le leggi dell'onore, in quanto immutabili ed eterne, universalmente condivise, emanazione di un vero e proprio diritto naturale della nobiltà, avrebbero dovuto avere preminenza su qualsiasi contingente norma giuridica e morale. Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 61 ss., ove altra bibliografia.

²³ Così, ad es., Giulio Claro, cit. in CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 59, il quale fece integralmente proprio il concetto nobiliar-militare di onore («non essendo l'istesso honore altro che una buona et laudevole opinione nell'universale animo delle genti»), non peritandosi di subordinare al dovere del gentiluomo di tutelare il proprio onore tanto il diritto comune, quanto i dettami religiosi.

procedurale del giudizio, ma quello sostanziale dell'onore, significava la piena emersione del senso profondo delle consuetudini nobiliari; ogni problema pratico avrebbe quindi dovuto essere coerentemente risolto non sulla scorta di una norma o di una massima giuridica, ma «nell'intuizione di una sostanza, di un valore-guida: l'onore»²⁴.

Quello accanitamente difeso in migliaia di duelli e dibattuto in una trattatistica sempre più vasta era l'onore sociale²⁵ dell'individuo o, per meglio dire, il suo onore sociale di ceto²⁶, il quale veniva a co-

²⁴ CAVINA, *op. cit.*, p. 60.

²⁵ Richard Sennett, nel descrivere il concetto di onore sociale, osserva, citando Pierre Bourdieu (*Le sens de l'honneur*, in Id., *Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de Trois études d'ethnologie kabyle*, Paris, 2000), che questo «presuppone 'un individuo che veda se stesso sempre attraverso gli occhi degli altri, che ha bisogno degli altri per la propria esistenza, perché l'immagine che egli ha di sé è indistinguibile da quella presentatagli dagli altri'. In questa reciprocità sta la forza, ma anche la perversità dell'onore sociale». Cfr. R. SENNETT, *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*, Bologna, 2004, p. 66.

²⁶ Una tipologia di onore che ha affinità molto maggiori con quello che oggi potremmo definire più propriamente 'prestigio' (da *praestigiae*, 'illusione, inganno', e *praestringere*, 'abbagliare, offuscare'): cfr. KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 198 ss. Si veda, ad esempio, l'accezione con cui Thomas Hobbes usava il termine 'onore' (*honour*) e 'onorevole' (*honourable*) nel suo *Leviatano* (1651): «Onorevole è qualsiasi possesso, azione o qualità che sia dimostrazione e segno di potere. E perciò essere onorati, amati o temuti da molti è onorevole in quanto dimostrazione di potere. Essere onorati da pochi o da nessuno è disonorevole. Il dominio e la vittoria sono onorevoli perché si ottengono per mezzo del potere. La servitù per bisogno, o per timore, è disonorevole. [...] Le ricchezze sono onorevoli perché costituiscono potere. La povertà è disonorevole. La magnanimità, la liberalità, la speranza, il coraggio, la sicurezza sono onorevoli poiché procedono dalla consapevolezza del potere. La pusillanimità, la parsimonia, il timore, la diffidenza sono disonorevoli». Nell'elenco, eminentemente esemplificativo e casistico, di ciò che reca onore (o disonore) all'individuo, il filosofo inglese include anche, tra l'altro, le dimostrazioni di obbedienza, ammirazione, omaggio e adulazione (o, al contrario, l'insubordinazione, l'arroganza, l'indifferenza), le ascendenze illustri e la titolarità di cariche prestigiose (o, al contrario, l'oscurità di natali e di professione). «Sotto il profilo dell'onore le cose non cambiano per il fatto che un'azione (purché sia grande e impegnativa e perciò segno di molto potere) sia giusta o ingiusta. L'onore, infatti, sta soltanto nell'opinione del potere» [corsivi nostri]. Per altro è da notare come il binomio potere/onore, che indubbiamente affonda le sue radici nella mentalità aristocratica dell'epoca, non sia caratterizzato, in Hobbes, da quel radicamento dei privilegi nobiliari in una sorta di diritto naturale di ceto, cui si è già accennato, che costituiva un tratto pregnante della trattatistica nobiliar-militare in tema di onore e duello; c'è, nel filosofo inglese, già una dimensione di molto maggior *relazionalità* del concetto di valore o dignità della persona: «Il *valore* o PREGIO di una persona, coincide, come per tutte le altre cose, col suo prezzo, cioè con quanto si sarebbe disposti a dare per l'uso del suo potere. Non è perciò un

stituire il principale mezzo per riaffermare la propria identità e appartenenza²⁷. Non pare troppo azzardato affermare, ricordando anche l'espressa equiparazione di vita e onore (quando non addirittura la subordinazione della prima al secondo) operata nella duellistica medievale e rinascimentale²⁸, che questa identità e questa appartenenza, incarnati proprio dall'onore di ceto, costituissero un bene di valore pari o superiore alla vita stessa²⁹.

valore assoluto, ma dipende dal bisogno e dalla stima di altri». Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, Bari, 1998, p. 70-77.

²⁷ Cfr. KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 4. Cfr. anche CAVINA, *op. cit.*, p. 44 s.: «L'onore sociale che è alla base del duello moderno rappresenta una delle colonne fondanti di questa società. [...] Oggi può apparire singolare se non folle rischiare la propria vita per un saluto altezzoso o per uno sguardo irridente, ma non lo è se si calano questi comportamenti nel sistema sociale di cui stiamo parlando. Nell'antico regime quegli atteggiamenti erano, invece, veri e propri messaggi, 'segni d'onore' o 'segni di disonore' che, secondo la concorde interpretazione dell'ambiente sociale, confermavano o contestavano l'appartenenza di ceto. [...] Il duello d'onore non è stato materialmente inventato da nessuno. È diretta creazione della società e, in quanto tale, dimostrò straordinaria resistenza lungo un arco cronologico di almeno mezzo millennio» (corsivi nostri).

²⁸ Così, ad es., tra gli altri, oltre al ricordato Baldo degli Ubaldi, anche Giulio Claro o Fausto da Longiano («Per la "rigorosa legge d'onore" il cavaliere che non anteponga una morte onorata a una vita infamata "pò andare a sepilirsi vivo". Ogni uomo di buoni natali reca con sé un'obbligazione naturale "e quella è perpetua di conservare 'l suo honore da 'l dì che comincia a conoscere che cosa sia honore, fin che per morte cessa di poterlo in persona difendere"»), come cit. in CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 58 ss.

²⁹ Si ricordi quanto scriveva ancora Cesare Beccaria nel XVIII sec.: «Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, ch'ebbero appunto la loro origine nell'anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all'antichità, [...] forse perché il duello era uno spettacolo ordinario e comune che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo [...]. *Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte, poiché privandolo degli altrui suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degli insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena.* Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Non solo perché è disarmato, ma perché la necessità degli altrui suffragi è meno comune nella plebe che in coloro che, essendo più elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia». Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 29; corsivi nostri. Si veda anche ADAM SMITH, *Teoria dei sentimenti morali* (Milano, 2001, p. 167): «Paragonati al disprezzo dell'umanità, tutti gli altri mali esteriori sono facilmente sopportabili». Si consideri, infine, come lo stesso codice Rocco, nel prevedere sanzioni relativamente miti – comparabili a quelle per lesioni o omicidio colposi – per le lesioni o la morte in duello, mostrasse di ritenere sostanzialmente bilanciabili i beni della vita e dell'onore, riconoscendo di fatto che il consenso di entrambi i contendenti e

Anche nel più recente pensiero filosofico e sociologico, del resto, l'offesa e l'umiliazione integrano forme di dispregio e dunque, in definitiva, per usare le parole di Axel Honneth³⁰, di riconoscimento negato all'altro come persona. Honneth, in riferimento alle lesioni dell'onore, della dignità e dello status di una persona utilizza la categoria della «malattia sociale» per inquadrare la conseguente perdita del rispetto di sé, riservando quella della «morte sociale» alle «forme di umiliazione che colpiscono la comprensione normativa di sé di una persona, [che, cioè] colpiscono un soggetto escludendolo strutturalmente dal possesso di determinati diritti nell'ambito di una società». Analogamente, in relazione al tipico «onore fra pari» caratteristico della 'cultura del duello', Kwame A. Appiah parla di «rispetto da riconoscimento positivo», che «le persone nella giusta posizione sociale hanno, o non hanno, a seconda che seguano o meno certi codici»³¹.

il consenso sociale – specie nelle fasce più elevate – a tale prassi attenuassero, nel caso specifico, il valore della vita, sì da renderla pressoché comparabile con l'onore. Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1179 ss.; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1070.

³⁰ HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 17 ss. e 22 ss.

³¹ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 12-15. Per la distinzione tra 'rispetto da apprezzamento', 'rispetto da riconoscimento positivo' e 'rispetto da riconoscimento passivo' v. *supra*, capitolo primo, paragrafo primo, in nota. Basti qui ricordare che l'onore tipico dei 'codici cavallereschi' non era di tipo «competitivo», ovvero non era legato a un «rispetto da apprezzamento», che comporti un giudizio comparativo, graduato, sulla base del grado di raggiungimento e superamento di determinati standard (*ibidem*). Come si vedrà nel prosieguo, infatti, nell'*ancien régime* l'onore si presenta sì come un bene che può essere posseduto in gradi diversi (quindi intrinsecamente graduabile), ma in relazione agli specifici status dei diversi attori sociali; all'interno di ogni status, invece, l'onore si possiede o non si possiede, a seconda dell'aderenza o meno ai relativi 'codici'. Il che non significa che, in relazione a migliori o peggiori 'performances' rispetto a obiettivi socialmente apprezzati, una persona non potesse, anche all'epoca, guadagnare o perdere «stima» o «gloria» (quest'ultima è la terminologia utilizzata da ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 203 ss.), ma semplicemente che, in tale contesto, mentre il perseguimento della «gloria» era per lo più «facoltativo», «la difesa del proprio onore [era] sempre imperativa» (*ibi*, p. 205). Dimostrazione di questa distinzione è il fatto che il dato 'performativo' – la sconfitta in duello – non comportava affatto la perdita dell'onore, dal momento che, con la semplice accettazione dello scontro e delle regole del duello, il soggetto dimostrava la sua conformità al 'codice d'onore' e la sua appartenenza a pieno titolo allo status cavalleresco; a quel punto, il 'risultato' del duello 'per punto d'onore' diventava sostanzialmente irrilevante: «combattere un duello e perderlo [...] conferisce onore: il perdente non solo non perde onore, ma ne guadagna. [...] La resa, al contrario, è interamente disonorevole» in quanto prova di una 'codardia' completamente contraria al 'codice d'onore' cavalleresco (*ibi*, p. 226 s.). Questo ovviamente non significa che il duello non potesse a sua

Si può allora agevolmente intuire come, in una società così fortemente permeata, per lo meno in alcune fasce sociali, da un sentimento dell'onore tanto pregnante (quando non, addirittura, totalizzante) in tutte le sue più sottili sfumature, e da 'codici d'onore' estremamente rigorosi e dall'impatto normativo spesso maggiore di quello delle leggi 'formali', quale era quella del Cinquecento e dei secoli successivi, la perdita di quest'ultimo potesse essere percepita come – e talora costituire – un'autentica morte sociale³². Si pensi, ad esempio, alla disdetta o *confessio contraria*, con cui uno dei contendenti, per evitare lo scontro armato, ammetteva pubblicamente il proprio torto, e che veniva pacificamente equiparata alla morte civile³³.

volta essere utilizzato come mezzo di acquisizione di 'rispetto da apprezzamento', o «onore performativo» che dir si voglia (contrapposto all'«onore ascrivito» tipico delle società cetuali: «*honor by achievement*» e «*honor by ascription*», *ibi*, p. 207 ss.): come si vedrà, a partire proprio dal tardo rinascimento la sfida a duello sarà un mezzo utilizzato da molti membri dei livelli più bassi della classe militare, prima, e da molti borghesi, poi, per 'accreditarsi' come 'meritevoli' di rientrare a pieno titolo nel ceto 'cavalleresco'. Di fatto, nella stessa società le due forme di rispetto e di onore possono facilmente convivere (cfr. APPIAH, *op. cit.*, p. 13; ELSTER, *op. ult. cit.*, p. 209).

³² «No, non chiamare / vita quello che ti ho dato, / perché un nobile non vive / sotto il peso di un oltraggio. / E se sei fin qui venuto / d'un affronto a vendicarti, / come tu stesso hai spiegato, / io non ti ho reso la vita / che avevi perso, perché / vita infame non è vita». Cfr. CALDERON DE LA BARCA, *La vita è sogno*, Milano, 2005, p. 59 (vv. 902-910).

³³ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 96. Del resto, una volta riconosciuto all'onore, in quanto parte integrante della dignità della persona (art. 3, co. 1 Cost.) e/o in quanto autonomo diritto umano fondamentale (art. 2 Cost), una pregnante rilevanza costituzionale (cfr., tra gli altri, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 138 ss.; M. RONCO, *Persona (delitti contro la)*, I, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1989, p. 5; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 191; v. comunque più diffusamente *infra*, capitolo terzo), non ci si può esimere dal considerare le lesioni di questo bene quali negazioni di un diritto fondamentale della persona. Come osserva MUSCO (*Bene giuridico*, cit., pp. 145-147), «per realizzarsi nel sociale la persona ha bisogno di godere di un ambito di autonomia [che] appare [...] di fondamentale importanza per il mantenimento ed il completamento ulteriore della natura "relazionale" dell'uomo: quanto più spiccata è l'autonomia, quanto più è protetta nel suo esprimersi, tanto più libero è il "divenire" in forma sociale. Ma ciò presuppone necessariamente il rispetto della relazionalità da parte degli altri consociati [...]. Tra i membri della società esiste dunque un rapporto di riconoscimento che mira a garantire l'autonomia e che ha per contenuto il rispetto di *tutto ciò che è essenziale* al valore della persona come tale. [...] Il rispetto di questo rapporto garantisce al singolo le condizioni necessarie per il suo sviluppo personale all'interno di una comunità in cui tutti gli uomini sono eguali; la sua negazione, viceversa, pregiudica l'autonomia del singolo e lo obbliga ad una nuova attività di creazione e di conseguente protezione. La violazione dell'onore è dunque, in ultima

Vero cardine del duello d'onore era l'ingiuria – seppure intesa in un'accezione assai remota rispetto a quella del diritto comune, essendo annoverati tra le ingiurie da lavare col sangue versato in duello, oltre ad atti non puniti dalla legge, addirittura atti del tutto irrilevanti giuridicamente³⁴. Dal momento che il duello costituiva propriamente il mezzo con cui il gentiluomo dimostrava al proprio ceto di essere degno di farne parte, in quanto uomo d'onore non disposto a tollerare di essere spregiato impunemente, la manifestazione esteriore di tale disprezzo, ovvero l'ingiuria, come concepita dall'etica nobiliare-cavalleresca, costituiva un elemento centrale della 'ritualità' cavalleresca. Col tempo essa venne assumendo sfumature sempre più sottili³⁵ – che andavano da una precedenza o da un saluto negati, a

analisi, *violazione del rapporto di riconoscimento*, che ha per contenuto la dignità sociale dell'uomo». Relativamente alla necessità per l'individuo di riconoscimento da parte della comunità, cfr. anche, *ex plurimis*, M.C. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, Reggio Emilia, 2003, p. 137; RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 32 ss. (sul punto si tornerà comunque in seguito, in particolare nel capitolo quinto). Si può, inoltre, ricordare come KIERNAN (*Il duello*, cit., p. 22-24) identifichi specificamente nel duello uno strumento di integrazione in un determinato gruppo sociale, oltre che di riconoscimento, di rafforzamento, della certezza della propria identità, di costruzione sociale della personalità.

³⁴ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 538; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1073 ss.

³⁵ Cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., p. 1176 s. Per una esemplificazione più dettagliata dei vari possibili 'puntigli' e motivi d'offesa, cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 146 ss., dove viene evidenziato come in particolare la mentalità aristocratica sei-settecentesca affiancasse, al più «tragico» sentimento dell'onore rinascimentale, anche una sensibilità «libertina», espressione di una concezione «edonista e anarcoide». L'Autore, citando FRANÇOIS BILLACOIS (*Le duel dans la société française des XVIIe-XVIIIe siècles. Essai de psychosociologie historique*, Parigi, 1986), sottolinea come il duello del libertinaggio aristocratico, dove «ci si misura, dove ci si valuta, dove ci si scopre, dove si afferma se stesso insieme all'altro», divenga «un segno di riconoscimento tra giovani nobili, una sorta di prova iniziatica per l'accesso ad una confraternita segreta, prova iniziatica sempre ricominciata [...] L'avversario non è un nemico, è un complice», anche per la solidarietà nascente dal comune bisogno di sviare la polizia. Analoghi caratteri presenteranno, per molti aspetti, anche le *Mensuren* praticate dagli studenti universitari dell'area germanica ancora fino alla seconda guerra mondiale: questi scontri, generalmente alla sciabola, vennero col passare del tempo assumendo sempre più palesemente le caratteristiche di riti iniziatici interni alle associazioni studentesche, formalizzati in modo da impedire rischi di morte o di lesioni gravi, ma non sfregi, anche al volto, dei duellanti, che essi poi intenzionalmente accentuavano (con l'applicazione sulla ferita di sale o vino rosso), in quanto tali cicatrici rappresentavano un apprezzabile segno di distinzione e di appartenenza (cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 261 ss.; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1077; KIERNAN, *Il duello*, p. 344). Anche questi usi di-

un'espressione insolente del viso – spesso minuziosamente catalogate dalla trattatistica, la quale giungeva fino a codificare e proporre una peculiare *ars iniuriandi*, un'educazione all'ingiuria, alla «capacità di comprendere con esattezza i segni dell'offesa come segni di comunicazione e contestazione cetuale, secondo i codici ermeneutici formalizzati dai professori d'onore»³⁶, tratto tipico di tutte le culture della vergogna³⁷.

La comunità dei gentiluomini percepiva e interpretava gli atti potenzialmente oltraggiosi – i segni di disonore – secondo propri modelli e simbologie³⁸. L'ingiuria, in questo contesto, si sostanzia in «un atto doloso e ostile che si relaziona ad un diverso soggetto di analogo livello sociale. Per la lesione dell'onore le due parti, che erano pari, vanno ad essere diseguali. L'ingiuriato è danneggiato a prescindere dalla verità degli addebiti³⁹, in quanto quella che è in gioco non è la sua virtù, il

mostrano l'intrinseca essenzialità di un 'pubblico' al duello d'onore (e dunque la sua intrinseca socialità e relazionalità), pubblico talora costituito dai soli 'secondi' (che non avevano solo il compito di controllare il rispetto delle regole cavalleresche nello scontro), ma più spesso, seppure in via 'differita' (a causa del cescente bando legale dei duelli), assai più esteso – voce pubblica, stampa (cfr. anche ELSTER, *op. ult. cit.*, p. 227 ss.). Nell'Ottocento la ritualizzazione ed esibizione estreme di molte sfide a duello avrebbero dato luogo al fenomeno dei c.d. combattimenti '*pour la galerie*' (termine spesso usato in modo derogatorio dai 'puristi' della 'scienza cavalleresca'): cfr. FOZZI-DA PASSANO, *Uno "scabroso argomento"*, cit., p. 76.

³⁶ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 213.

³⁷ Cfr. BENEDICT, *Il crisantemo e la spada*, cit., p. 161 ss.; TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 34 s.; si veda comunque più diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 2.2.

³⁸ Si ricordi, ad es., il celebre passo manzoniano del duello tra Lodovico/Cristoforo e un gentiluomo, nel Capitolo IV dei *Promessi sposi* (cfr. A. MANZONI, *I promessi sposi*, Milano, 1993, p. 72 s.). Il passo letterario è interessante, oltre che per l'esemplificazione di una serie di classici segni codificati di disonore – il non cedere il passo, l'epiteto di 'meccanico', cioè popolano o borghese, l'accusa di viltà e quella di menzogna –, per la sua idoneità a sottolineare come fosse ritenuto di per sé ingiurioso rivendicare a sé, da parte di un non nobile, gli stessi segni d'onore che spettavano per consuetudine ai membri del ceto aristocratico (e dunque farsi eguali a chi si riteneva superiore, in tal modo sminuendolo agli occhi dei suoi pari), e inoltre per l'evocazione, da parte dell'arrogante gentiluomo nemico di Lodovico, dell'*impairitas dignitatis* quale motivo di impedimento per un duello 'cavalleresco'.

³⁹ Si ricorderà che lo sconfitto, anche in questo caso a prescindere dalla sua posizione di offensore o di offeso, in epoca medievale e rinascimentale (anche se non nei secoli successivi, come si è visto), era del pari per ciò stesso ritenuto infame ed escluso dal diritto all'onore, sicché da quel momento in poi chiunque avrebbe potuto ignorare senza vergogna una sua eventuale sfida a duello. Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 99.

suo onore interno, ma la sua onorabilità, il suo onore esterno, la percezione che del suo onore hanno i compagni di cetò»⁴⁰, nella particolare forma della percezione di un intatto rispetto – o di un ripristinato rispetto, attraverso il ‘lavacro’ del duello – per l’identità di ‘gentiluomo’ dell’offeso, e non già (se non accidentalmente, in singoli casi) sotto forma di un ristoro della sua reputazione, che ben poteva non essere stata affatto obiettivamente lesa⁴¹, bastando molto meno a concretare un’ingiuria⁴².

Come è stato osservato⁴³, lo Stato non avrebbe mai avuto reali possibilità di tutelare l’onore cavalleresco, «per la ragione [...] che la causa d’onore [...] può risiedere in un capriccio o in una suscettibilità personale, in un pregiudizio a cui lo Stato non potrebbe mai prestare tutela in un giudizio per ingiuria o diffamazione». Unico mezzo per riportare l’eguaglianza⁴⁴ tra le parti contendenti era, quindi, la spada, per definizione arma di cavaliere⁴⁵, atta a ribadirne lo status, dall’ingiuria messo

⁴⁰ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 72.

⁴¹ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 536 s.; G. AZZALI, *Duello (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 95.

⁴² «Perché fragile è l’essenza / dell’onore, e basta un cenno / per strapparla, e basta un soffio / a offuscarla». CALDERON DE LA BARCA, *La vita è sogno*, cit., p. 31 (vv. 448-451).

⁴³ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1071 s.

⁴⁴ Merita di essere sottolineata l’importanza del binomio eguaglianza/diseguaglianza nelle vertenze d’onore: pur con le debite differenziazioni, infatti – nell’*ancien régime* veniva in questione, in tema di onore, solo una parità endocetuale –, si può ricordare come MUSCO (*Bene giuridico*, cit., p. 143 ss.), tra gli altri, nel radicare il bene dell’onore nell’art. 3 Cost., sottolinei come la dignità da questo tutelata sia dichiarata «pari» in tutti gli uomini e come intrinseca al rapporto di riconoscimento sociale necessario per l’integrità dell’onore e della dignità della persona sia proprio la possibilità, per il singolo, di affermarsi come eguale nella società. Cfr. anche HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 23.

⁴⁵ Cfr. anche ADAM SMITH (*Teoria dei sentimenti morali*, cit., p. 166): «Secondo le leggi dell’onore è un disonore essere colpiti con un bastone, mentre non lo è, per ovvie ragioni, essere trafitti da una spada». Così pure DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 655. Il gentiluomo che fosse colpito con la spada, infatti, ne riportava sì un danno fisico, ma non mai un’ingiuria nel senso cavalleresco del termine, perché, essendo la spada per definizione arma del vero cavaliere, non ne veniva scalfita l’appartenenza di cetò, ma egli veniva bensì trattato come nobile, subendo quale uomo d’armi il verdetto di una sorta di ‘tribunale virtuale’ di propri pari. Le stesse ferite di spada, tuttavia, si trasformavano in fonti di vituperio, se inferte con piattonate o colpi di fodero, essendo questi atti assimilati alla bastonata o allo schiaffo, ovvero atti riservati agli inferiori, che esprimevano disprezzo per l’ingiuriato, ponendone in discussione la dignità e l’appartenenza di cetò. Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 74.

in questione. Tanto significativa era la correlazione dei binomi disuguaglianza/eguaglianza e ingiuria/duello, che la più importante delle eccezioni onorevolmente allegabili dal provocato era proprio quella della disparità cetuale o *imparitas dignitatis*, che si concretizzava qualora il provocatore appartenesse a un ceto inferiore; l'onore essendo per definizione un bene di ceto, variabile a seconda della differente dignità del soggetto a esso correlata, non poteva essere leso dalle azioni, astrattamente ingiuriose, di un inferiore, né il superiore aveva l'obbligo di battersi in duello con chi non fosse almeno un 'gentiluomo' (anzi, tale tipo di scontro poteva essere considerato addirittura degradante)⁴⁶.

Come, con penetrante analisi sociale, aveva già intuito Tocqueville (e come oggi sottolinea Taylor)⁴⁷ esisteva – ed esiste – «tra la disegua-

⁴⁶ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 87 ss. e 146 ss. Per 'gentiluomini' la trattatistica rinascimentale intendeva tutti coloro che fossero di nobile famiglia, che ricoprissero cariche o dignità pubbliche o militari; esclusi per definizione ne restavano, oltre al popolo minuto, i mercanti, in quanto involgariti dalla quotidiana ricerca del lucro e dall'«abituale uso della menzogna nei loro commerci». Malgrado la progressiva estensione dell'uso del duello a fasce sociali sempre più ampie e sempre più distanti dall'*élite* aristocratica, questa concezione rimase saldamente radicata tra i ranghi dell'aristocrazia per tutto l'*ancien régime*, e il cetualismo del duello d'onore rimase profondo almeno fino alla rivoluzione francese. Questa concezione e la sua decadenza dopo la rivoluzione, connessa ai profondi mutamenti sociali e politici da essa avviati in tutta Europa, emergono chiaramente nel romanzo di J. CONRAD, *Il duello* (Venezia, 2004, p. 247-249); cfr. anche il saggio introduttivo di M. DOMENICHELLI, *L'impossibile romanzo napoleonico*, p. 33 ss., ove anche indicazioni sul duello nella letteratura europea; *Id.*, *Cavaliere e gentiluomo. Saggio sulla cultura aristocratica in europa (1513-1915)*, Roma, 2002, in part. p. 547 ss. Altre interessanti indicazioni in KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 13 ss., 220 ss. e 283 ss. È da segnalare come ancora nel duello 'borghese' del XIX e XX sec. fossero presenti numerose influenze di questa concezione: JACOPO GELLI (*Codice cavalleresco italiano*, Milano, 1926, p. 17), ad es., sottolinea come nel determinare il grado dell'offesa vadano considerate sia la condizione sociale dell'offensore, «perché l'offesa tanto più ferisce quanto più dall'alto discende», sia la condizione sociale dell'offeso. Come osserva DONINI (*Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1064), «ideologia egualitaria e borghese e ideologia di una società divisa per ceti hanno cercato di convivere. La borghesia, pur vittoriosa sulla classe aristocratica, continuava a subirne il fascino e a ripeterne gli stili, non avendo ancora costruito i propri». In merito alla creazione di codici di comportamento sempre più complessi e raffinati, da parte della nobiltà, come forma di distanziamento nei confronti dei ceti inferiori, e all'assorbimento e all'imitazione, da parte dei ceti borghesi, dei codici culturali e delle 'maniere' dell'aristocrazia, in funzione di ascesa sociale, si rinvia più diffusamente a ELIAS, *Il processo di civilizzazione*, cit., *passim*, in part. p. 743 ss.

⁴⁷ Cfr. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 54: «[L]“onore” nell'accezione dell'*ancien régime*, [...] è intrinsecamente legato alle diseguaglianze. Perché qualcuno abbia onore – in questo senso – è necessario che non tutti l'abbiano. [...] L'onore è intrinsecamente una questione di “*préférences*”».

glianza delle condizioni e quello che chiamiamo onore» – quanto meno, questo tipo di onore, ‘ascrittivo’ e ‘grupitale’ – «un rapporto stretto e necessario»⁴⁸. Quando una società si presenta strutturalmente divisa in ceti (o «caste o classi», per usare la terminologia di Tocqueville), ognuna di queste si differenzia per alcuni aspetti dalla massa degli uomini, e prova bisogni particolari, legati alla sua stessa sopravvivenza sociale: «appunto questi bisogni speciali modificano in qualche modo e in certi paesi il modo di considerare le azioni umane e la stima che se ne deve fare. [...] L'onore è appunto questa regola particolare fondata su di uno stato particolare, per mezzo della quale un popolo o una classe distribuisce lode o biasimo». Tra tutte le forme di onore di status, per Tocqueville, «la specie di onore più straordinario che sia mai esistito al mondo [è] l'onore aristocratico nato in seno alla società feudale», proprio perché «nel mondo feudale le azioni non erano sempre lodate o biasimate in ragione del loro valore intrinseco, ma talvolta venivano giudicate unicamente in rapporto a colui che ne era l'autore o l'oggetto». Questa peculiare configurazione dell'onore cominciava a rivelarsi, già nel XIX sec., come strettamente legata alle caratteristiche della *struttura* sociale, dal momento che, osserva sempre Tocqueville, «quando sorsero queste diverse opinioni, la nobiltà formava un corpo a parte in mezzo al popolo, che essa dominava [...]. Per mantenere questa posizione particolare che costituiva la sua forza, essa non aveva solamente bisogno dei privilegi politici: *le occorre delle virtù e dei vizi per suo uso*. [...] Questa regola particolare, chiamata dai nostri padri onore, mi sembra così poco arbitraria che potrei facilmente collegare le sue prescrizioni più incoerenti e bizzarre a un piccolo numero di bisogni fissi e invariabili della società feudale»⁴⁹.

⁴⁸ Cfr. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 655 ss. Già Montesquieu, del resto, si era espresso in modo in parte analogo, in particolare identificando nell'onore il principio fondante delle monarchie, con una valutazione ambivalente: sebbene «filosoficamente parlando» si tratti di «un onore falso» – cioè non legato al comportamento virtuoso in quanto tale –, «è già una bella cosa obbligare gli uomini a compiere azioni difficili per le quali occorre forza di carattere, senz'altra ricompensa oltre il chiasso che queste azioni provocano». La virtù è, invece, per il filosofo illuminista, il principio fondante delle democrazie, e in assenza di essa la forma di governo è destinata a degenerare in monarchia o in dispotismo, nel quale ultimo «la virtù non [...] è necessaria e l'onore sarebbe pericoloso», poiché questo «possiede regole continuate e capricci sostenuti, mentre il despota non ha regole e i suoi capricci distruggono quelli degli altri» (cfr. C.-L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Torino, 2005, vol. I, p. 84 ss.).

⁴⁹ Cfr. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 647-649, corsivi nostri.

1.2. La penetrazione dell'etica cavalleresca nella cultura borghese e la comparsa delle 'giurisdizioni di pari' per le questioni d'onore

Fu il concilio di Trento a segnare la repentina scomparsa del duello giudiziario d'onore (*Decretum de reformatione. Detestabilis duellorum usus*, 1563)⁵⁰ e la sua conseguente entrata in clandestinità. Nello stesso periodo, anche la repressione dei duelli da parte delle autorità statuali si fece più severa e intensa – per lo meno in apparenza⁵¹. In tutta Europa, infatti, le legislazioni criminali volte a punire questo fenomeno si segnalano sempre per una fortissima ambiguità⁵²: una scissione tra volontà di riaffermare l'autorità incontrastata del nascente Stato moderno nella gestione delle controversie private e del-

⁵⁰ Cfr. SANTORO, *Duello*, cit., p. 317; C. LOVATI, *Il duello*, Milano, 1939, p. 16 s.; P. CIPROTTI, *Duello (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 110 (è da notare come, tra le sanzioni comminate in sede conciliare – e poi sistematizzate nel diritto canonico – nei confronti dei duellanti, vi fossero l'infamia con proscrizione dei beni, la negazione della sepoltura religiosa a chi cadesse in duello e la scomunica per tutti gli altri partecipanti); ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 538; FIORELLI, *Duello*, cit., p. 92 s.; MANZINI, *Trattato*, cit., p. 1174 s.; CAVINA, *op. cit.*, p. 103 ss. Benché non fosse mancata, precedentemente al concilio di Trento, anche una trattatistica, specialmente di matrice religiosa, avversa al duello, fu proprio negli anni Cinquanta del XVI sec. che cominciaro ad apparire i primi saggi espressamente dedicati, fin dal titolo, a contestare le giustificazioni tradizionali a questo istituto. Particolarmente interessante è un concetto espresso da Giambattista Susio nel suo *Della ingiustitia del duello, et di coloro, che lo permettono*, edito nel 1555: la critica del duello veniva qui sviluppata in una prospettiva non tanto religiosa, in realtà, quanto prettamente umanistica, attraverso la demolizione concettuale dell'onore di ceto e la sua sostituzione con l'onore concepito come onestà virtuosa. In epoca successiva (1710), fu pubblicato a Roma *Della scienza chiamata cavalleresca*, di Scipione Maffei (cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 206 ss.; DOMENICHELLI, *Cavaliere e gentiluomo*, cit., p. 413 ss.), in cui l'Autore demoliva sistematicamente le diversificazioni dell'onore per via cetuale, contestando radicalmente e sistematicamente l'etica nobiliare, e identificando l'onore intrinseco della persona con la sua onestà e l'onore estrinseco con un 'credito d'onestà' tributato dalla comunità. Per un'analoga, ma recente, riconduzione dell'onore al concetto di onestà e virtù cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 8 ss.

⁵¹ Del resto, anche una buona parte delle gerarchie ecclesiastiche continuò a mantenere, nei confronti di duelli e duellanti, un atteggiamento ambiguo: si veda, ad es., nell'ambito della più generale polemica con i casuisti portata avanti da Pascal nel XVII sec., la Lettera VII delle *Provinciali*, espressamente dedicata alle sottigliezze escogitate dai confessori gesuiti per garantire l'assoluzione ai duellanti, anche nel caso in cui dallo scontro fosse derivata la morte di un uomo: cfr. B. PASCAL, *Le provinciali*, Milano, 1945, p. 101 ss.

⁵² Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 93; CAVINA, *op. cit.*, p. 166 ss.; KIERNAN, *op. cit.*, p. 94 ss.

l'ordine pubblico (talché il duello fu spesso represso, almeno formalmente, come particolare espressione del crimine di lesa maestà) e condivisione da parte delle monarchie europee di quegli stessi codici di valore aristocratici che erano il sostrato fondante del duello (sicché poi, di fatto, la grazia per i duellanti veniva a costituire la prassi normale).

Vi furono anche tentativi di compromesso da parte di alcune monarchie europee: in Francia, nel XVII sec., si sperimentò un nuovo tipo di giuridicizzazione delle questioni d'onore (che fu poi imitato, con vari adattamenti e in modo più o meno istituzionalizzato, in molte altre nazioni europee)⁵³, il Tribunale dei Marescialli di Francia⁵⁴, avente lo scopo principale di prevenire gli scontri in duello. Si trattava di un'apposita giurisdizione nobiliar-militare – un tribunale al tempo stesso statale e di ceto – limitata alle questioni d'onore di gentiluomini e militari, per le quali svolgeva una mera funzione preventiva di riconciliazione dei contendenti (benché avesse anche il potere di irrogare sanzioni criminali per assicurare l'esecuzione delle misure cautelative imposte alle parti), poiché la repressione dei duelli consumati restava formalmente di competenza della giurisdizione ordinaria. Ciò che qui più interessa è proprio il suo carattere di giurisdizione di ceto: gli stessi giudici incarnavano in pieno la cultura nobiliar-militare e percepivano le loro attribuzioni in materia di onore non come un servizio pubblico, ma come un privilegio connesso alla carica di maresciallo. Non è un caso che la giurisdizione sul punto d'onore sia stata poi travolta nel 1789, con l'abolizione di tutti i diritti feudali.

Nel nostro Paese, per altro, le giurisdizioni cetuali manifestarono maggiore longevità: nel 1888 fu, infatti, istituita, a opera dello stesso ministro Zanardelli, la corte d'onore permanente di Firenze. In realtà, essa non ebbe mai un autentico riconoscimento ufficiale come istituzione giudiziaria (era facoltativo sia ricorrere a essa sia adeguarsi alle sue deliberazioni), per il timore che apparisse come un avallo quasi ufficiale dei duelli; tuttavia, di fatto, essa era composta da personaggi pubblici di spicco, tra cui senatori, generali, presidenti delle corti e dei tribunali del Regno, oltre al presidente della Camera e al sindaco di Firenze. Queste sue caratteristiche, per così dire, paraistituzionali, la diversificavano in modo assai netto dai vari istituti priva-

⁵³ Ad es. in Russia, dove Caterina la Grande istituì, con la *Carta della Nobiltà* del 1785, una corte di pari cui dovevano essere sottoposte le vertenze d'onore (cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 201).

⁵⁴ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 186 ss.

ti – arbitri, giurì d'onore, ecc. – già da tempo codificati dalla scienza cavalleresca⁵⁵: essa costituì di fatto e a tutti gli effetti, in pieno XX sec., una giurisdizione cetuale parastatale.

Mentre la repressione si faceva, almeno sulla carta, sempre più severa, il razionalismo e l'illuminismo, nei sec. XVII e XVIII⁵⁶, portavano con sé sempre più voci critiche nei confronti del duello (da Pascal⁵⁷ a Montesquieu⁵⁸, da Kant⁵⁹ a Beccaria, che al problema dei duelli dedicò ben due capitoli del suo *Dei delitti e delle pene*⁶⁰, solo per citarne alcuni). Negli intellettuali dell'epoca maturava, per altro, anche una crescente consapevolezza della fortissima incidenza del modello sociale e politico vigente nella genesi e nella perdurante vitalità dell'etica e dei reati cavallereschi, dal momento che una sorta di ordinamento giuridico parallelo e privilegiato, quello cavalleresco, conviveva con le norme dettate dalla legislazione statale, spesso anch'esse confuse e contraddittorie, e con quelle religiose⁶¹. Era chiaro, quindi, per questi autori, che solo a seguito di un mutamento radica-

⁵⁵ Questa corte poteva sanzionare i comportamenti non cavallereschi portati alla sua attenzione con strumenti che andavano dalla censura alla squalifica, definita come la «morte morale del gentiluomo». In argomento cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 274 ss.; J. GELLI, *Codice cavalleresco italiano*, Milano, 1926, p. 6, 208 ss. e 217 ss.

⁵⁶ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 217 ss.; KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 210 ss.; APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 26 ss.

⁵⁷ Cfr. B. PASCAL, *Pensieri*, vol. II, Milano, 1996, p. 386 e 430 s. (n. 644-910 nell'edizione Brunschvicg – e n. 806-147 ed. Brun).

⁵⁸ Cfr. C.-L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Lettere Persiane*, Milano, 1952, p. 136.

⁵⁹ Cfr. KANT, *Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime*, cit., p. 88 ss. («I duelli [...], basati su un malinteso codice d'onore, sono fanfaronate»), anche per la già citata (v. *supra*, capitolo primo) ambivalente opinione che dell'onore aveva il filosofo di Königsberg.

⁶⁰ Il cap. IX (*Dell'onore*) e il cap. X (*Dei duelli*). Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 28 s.: «V'è una contraddizione rimarcabile fralle leggi civili, gelose custodi più d'ogni altra cosa del corpo e dei beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi *onore*, che vi preferisce l'opinione. Questa parola *onore* è una di quelle che ha servito di base a lunghi e brillanti ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. [...] Quest'*onore* è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. [...] Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati. [...] Invano gli editti di morte contro chiunque accetta un duello hanno cercato estirpare questo costume, che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte. [...] Il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione, ed ha dovuto mostrare a' suoi concittadini ch'egli teme le sole leggi e non gli uomini».

⁶¹ Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 93.

le di tale contesto sarebbe potuta diminuire e infine scomparire la diffusione dei duelli⁶².

Eppure, proprio in questi secoli in cui aumentavano le spinte, culturali e (o forse, sul piano dell'effettività, sarebbe meglio dire: 'più che') legislative di segno contrario al codice cavalleresco, il duello cominciò la sua inarrestabile diffusione tra i ranghi dell'emergente borghesia⁶³. I rivolgimenti sociali, politici ed economici conseguenti alla rivoluzione francese non bastarono, infatti, a sradicarlo⁶⁴: nella

⁶²In alcuni intellettuali cominciò anzi a prender forma una sensazione di impotente fatalismo, nella percezione dell'estrema difficoltà, se non impossibilità, di influenzare inveterati principi spirituali di un'intera società: soltanto il sovvertimento radicale di questa società e dei suoi valori avrebbe potuto essere condizione necessaria e sufficiente della scomparsa di duello e punto d'onore. Si legge, nella *Bibliothèque philosophique*, di JACQUES-PIERRE BRISSOT DE WARVILLE (1785), a stroncatura di un saggio *Dell'enormezza del duello* di Paolo Vergani, «Il duello è determinato dalle nostre idee sull'onore. Queste idee, vere o false che siano, noi le deriviamo dall'educazione, dall'opinione pubblica, dall'opinione militare. Quest'opinione circola tuttora nella pienezza della sua forza. Punire un duellante significa dunque punire un uomo schiavo dei principi che ha ricevuto sin dalla sua infanzia, principi che egli non è padrone di rigettare, principi che tutto l'ambiente circostante lo costringe a mantenere, perché, se vi manca, egli rimane disonorato, stigmatizzato. I sovrani abbattano, se mai ne sono capaci, questa pubblica opinione, ed allora potranno dirsi giusti se puniranno il duello, ma fino a quel momento sarebbero ingiusti» (come citato in CAVINA, *Il sangue dell'onore*, p. 225). In effetti, una delle considerazioni che prevalsero nel legislatore italiano all'atto di prevedere per il duello – reato plurioffensivo – pene assai miti, fu proprio il riconoscimento che i duellanti stessi fossero vittime di una pervasiva e radicata cultura, che esercitava su di loro una vera e propria 'coercizione morale': cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1071; AZZALI, *Duello*, cit., p. 98; MANZINI, *Trattato*, vol. V., cit., p. 1179 ss.; FOZZI-DA PASSANO, *Uno "scabroso argomento"*, cit., p. 54 ss. (con particolare riferimento alla genesi delle previsioni in tema di duello del codice Zanardelli).

⁶³Cfr. KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 211. In Italia in particolare questa diffusione della pratica del duello all'interno della classe borghese sembra aver conosciuto una notevole accelerazione in seguito all'unificazione della penisola; tra le ipotesi formulate per spiegare il fenomeno vi è quella che, in una società e in un contesto politico in rapido mutamento, il duello si ritrovasse a svolgere molteplici funzioni sociali e politiche, connesse sia a un controllo e 'bilanciamento' della recentemente conquistata libertà di stampa (il numero di giornalisti coinvolti in duello in quegli anni risulta in effetti secondo solo a quello dei militari), sia alla connessione culturale del duello con gli ideali eroici e romantici del risorgimento, e dunque a una potenziale funzione di coesione ideologica in un momento storico segnato, per altro verso, da una consistente conflittualità politica e sociale, sia, infine, alla penetrazione del modello militare tipico dello stato piemontese nella cultura del resto della penisola. Cfr. FOZZI-DA PASSANO, *op. cit.*, p. 71 ss.

⁶⁴Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 226 ss.; KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 238 ss. La stessa legislazione rivoluzionaria, memore, tra l'altro, della costante inefficacia delle legi-

dissoluzione della società cetuale e nell'ascesa della borghesia, che avrebbero potuto teoricamente segnare la scomparsa dell'onore cavalleresco, l'etica cavalleresca mostrò appieno la sua vitalità. Da un certo punto di vista, anzi, l'assimilazione dei codici cavallereschi da parte della borghesia favorì, col rappresentare una sorta di rito iniziatico collettivo per una classe sociale che sempre aveva avvertito il fascino della vecchia aristocrazia ormai in decadenza, il cementarsi di una solidarietà tra queste due categorie sociali⁶⁵. In epoca napoleonica, inoltre, questo processo conobbe un'accelerazione e un ampliamento enormi, con una 'democratizzazione' e una militarizzazione del senso dell'onore che le armate imperiali esportarono e diffusero in tutta

slazioni antiduelliste dell'*ancien régime*, optò per il silenzio in tema di duello, spinta dalla considerazione che, essendo questo un problema di costumi, sarebbero stati i costumi stessi, sotto la spinta del rinnovamento rivoluzionario, ad avere infine ragione del fenomeno. Il codice del 1791 non menzionò, quindi, il reato di duello, sicché restarono impuniti gli atti preparatori, ma le eventuali lesioni o morte conseguenti vennero a essere assoggettati alle sanzioni previste per l'omicidio e le lesioni comuni. Analoga soluzione fu adottata dal codice penale napoleonico del 1810 (ma è da segnalare come lo stesso Napoleone mostrasse un atteggiamento ambiguo nei confronti dei duelli, specie tra militari, considerati comunque idonei a provarne e temprarne la virtù guerriera), benché con la restaurazione e per circa un ventennio dopo di essa la Corte di Cassazione francese interpretasse l'assenza di previsione espressa come non perseguibilità, per assenza di espressa previsione legislativa, di chi uccidesse o ferisse altri in duello. Tuttavia, nel 1837, essa mutò indirizzo, e le conseguenze lesive del duello tornarono a essere punite come lesioni od omicidio comuni. La scelta della Francia si differenziò nettamente da quella della maggioranza dei Paesi europei, che optarono, invece, per la criminalizzazione espressa del duello, ora tra i reati contro la persona (Austria, Ungheria, Spagna, Sassonia, Württemberg, Prussia, alcuni cantoni svizzeri, Danimarca, Olanda, Belgio, Germania unita), ora tra i reati contro l'ordine pubblico (Grecia, alcuni cantoni svizzeri), ora tra i reati contro l'amministrazione della giustizia (Italia) (cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 228 ss. e 267 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 538 s.; SANTORO, *Duello*, cit., p. 319). Considerato, però, che tale espressa criminalizzazione portava sì all'incriminazione delle condotte preparatorie e dello stesso duello che non avesse condotto a lesioni alle persone (cfr. anche SANTORO, *Duello*, cit., p. 319 s.), ma determinava anche, in caso di morte o lesioni, conseguenze sanzionatorie meno gravi che non per le stesse fattispecie comuni (talché, come si vedrà, un reato contro l'integrità fisica, se commesso da un gentiluomo nel rispetto delle formalità stabilite dai codici cavallereschi, era punito assai più lievemente che non lo stesso crimine commesso tra due popolani a coltellate) – cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1060 s. –, si può constatare come la legislazione francese fosse l'unica ad avere effettivamente eliminato – almeno dalla lettera della legge – una disparità di trattamento che, se non poteva più definirsi cetuale, aveva tuttavia fortissime connotazioni di classe o status.

⁶⁵ Cfr. KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 22.

Europa⁶⁶, trovando terreno ancor più fertile con l'avvento del romanticismo⁶⁷.

Era dunque iniziata l'epoca d'oro del c.d. duello borghese⁶⁸, del pieno inserimento, cioè, di questo istituto in una società non più divisa in ceti, quale era quella in cui era nato e si era consolidato. Non si trattava, tuttavia, di un'autentica 'democratizzazione' del duello⁶⁹; non più strumento di riaffermazione della propria appartenenza all'*élite* aristocratica (ma ancora fortemente caratterizzante quella militare), il duello d'onore conservò tuttavia una pregnante funzione di affermazione della propria appartenenza allo status di gentiluomo⁷⁰; status che Jacopo Gelli, nel suo celeberrimo *Codice cavalleresco italiano* del 1926, individuava ormai non più sulla base del ceto di appartenenza, bensì in forza del libero assoggettarsi dell'individuo al codice formale dell'onore cavalleresco⁷¹.

⁶⁶ Cfr. KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 240 ss. e 357ss.; BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 38 ss.; v. anche CAVINA, *op. cit.*, p. 200 ss.

⁶⁷ Cfr. KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 249 ss.; CARDINI, *Onore*, cit., p. 47 ss.

⁶⁸ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 236 ss.

⁶⁹ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1061.

⁷⁰ Cfr. AZZALI, *Duello*, cit., p. 95: «[La funzione] cui è rivolto il duello [è] dirimere [...] una vertenza d'onore. Questa nasce, però, da un'offesa all'onore. Il duello, pertanto, pone di fronte un offeso e un offensore [...]. Considerata dai loro rispettivi punti di vista, la causa d'onore si specifica, quindi, secondo aspetti diversi. Per l'offeso vuole avere per contenuto la riparazione dell'offesa subita. Per l'offensore, la salvaguardia dalla squalifica che, in base alle regole cavalleresche, lo colpirebbe se non accetta di battersi. Non vi è dubbio, pertanto, che dal punto di vista di quest'ultimo la causa d'onore è sempre appagata grazie al solo fatto di incrociare le armi. Ma, proprio in base alle stesse regole cavalleresche, questo è vero anche dal punto di vista dell'offeso; la riparazione dell'offesa, difatti, già consiste nell'ottenere l'accettazione dello scontro da parte dell'offensore. *Tutto ciò rispecchia un sottile gioco psicologico* che, mettendo in risalto il pericolo al quale ciascun duellante epone se stesso più che non quello provocato per l'avversario, porta a concepire il duello, non tanto come una forma di procedimento esecutivo avente per oggetto il colpo da infliggersi dall'offeso all'offensore quale sanzione per l'offesa arrecata, quanto invece come *una forma di procedimento di accertamento che, d'altra parte, neanche ha per oggetto la ragione od il torto dei contendenti con riferimento all'episodio dell'offesa, bensì la qualità di umini d'onore che, nonostante tale episodio, ad essi compete*» [corsivi nostri] (nello stesso senso si veda anche ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 222 ss.). Tutto ciò spiega anche come la letalità dei duelli otto-novecenteschi fosse, grazie alla codificazione ormai compiuta di regole di scontro particolarmente 'garantiste' (cfr. in particolare GELLI, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. 158 ss.), assai inferiore a quella dei secoli precedenti. Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 242; FOZZI-DA PASSANO, *op. cit.*, p. 72 ss.

⁷¹ GELLI, *Codice cavalleresco italiano*, cit., p. 1: gentiluomo è «colui che, per

Ciò malgrado, tanto pregnante era la caratterizzazione ‘di classe’ – se non più di ceto⁷² – del duello, che né la mentalità corrente, né le norme penali, né la giurisprudenza considerarono mai come duelli la ‘tirata’ camorrista, ancora in uso nel XIX sec. (duello iniziatico per molti aspetti analogo, nelle sue finalità, alle *Mensuren* degli universitari di area germanica)⁷³, né i c.d. ‘duelli rusticani’, combattuti per lo più al coltello tra contadini e popolani, né le ‘zumpate’ dei camorristi⁷⁴: non perché le motivazioni e la sostanza di questi non fossero,

una raffinata sensibilità morale, ritenendo insufficienti alla tutela del proprio onore le disposizioni con cui le patrie leggi tutelano l'onore di ogni cittadino, s'impone la rigida osservanza di speciali norme che si chiamano leggi cavalleresche». Un altro tra i principali codificatori delle regole cavalleresche fu ACHILLE ANGELINI (*Codice cavalleresco italiano*, Roma, 1888), che definisce il gentiluomo come «colui che, sia per nascita, sia per conseguita posizione sociale (fosse egli pure figlio di un popolano), s'eleva dalla classe del semplice onest'uomo alla tutela del cui onore la società non esige riparazione con le armi» (cit. in SANTORO, *Duello*, cit., p. 317): si noti ancora una volta la persistente scissione, nella mentalità dei cultori dell'etica cavalleresca, tra onore – da intendersi sostanzialmente come onore sociale estrinseco – e onestà, virtù.

⁷² La distinzione tra ceto e classe è qui utilizzata in senso solo tendenzialmente weberiano, per distinguere tra un gruppo sociale fortemente differenziato, l'accesso e l'appartenenza al quale sono determinati da regole precise e tendenzialmente stabili, formali o informali che siano, e un gruppo sociale caratterizzato prevalentemente in senso economico, dall'accesso a uno stesso livello di risorse e dalla comunanza di interessi (cfr. A. CAVALLI, *Classe*, in N. BOBBIO-N. MATTEUCCI-G. PASQUINO (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, p. 109 ss.). Diversamente dall'impostazione weberiana, che considera ceto e status sinonimi, e ricomprende in essi un'ampia schiera di raggruppamenti sociali che va dalle caste indiane alle corporazioni medievali, dal clero ai grandi gruppi professionali moderni, si utilizzerà qui in tale più ampio significato il solo termine status, intendendolo tendenzialmente nell'accezione di appartenenza a un gruppo sociale che «comprende tutti coloro che godono di un particolare onore o prestigio sociale e sono caratterizzati da un particolare stile di vita, quindi dal modo di comportarsi, da particolari modelli di consumo, di abbigliamento, di abitazione, dai matrimoni che fanno, dal tipo di relazioni sociali che intrattengono, dalla professione che esercitano, dai gusti, dall'istruzione ricevuta e così via», definendosi «in base ad un agire specifico, ad un modo di percepire se stessi e di essere percepiti dagli altri». Si veda anche L. GALLINO, *Dizionario di sociologia*, Torino, 2006, p. 655 ss.

⁷³ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 260 ss.

⁷⁴ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 263 ss.; FOZZI-DA PASSANO, *op. cit.*, p. 73; sul punto cfr. anche M. MARMO, *L'onore dei violenti, l'onore delle vittime. Un'estorsione camorrista del 1862 a Napoli*, in G. FIUME (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, in particolare p. 189 ss., per una sintetica ricostruzione delle regole e delle diverse fasi del 'duello' camorrista tradizionale, nonché dell'antico 'codice d'onore' camorrista. Anche all'interno di questo gruppo criminale, l'onore viene individuato come «modello-funzione della coesione del gruppo», nonché dato capace di «descriverci un sistema di reciprocità generalizzata all'interno

assai spesso, analoghe a quelle del duello propriamente detto, ma per la mancanza dei necessari requisiti formali e tecnici mutuati dalle consuetudini cavalleresche⁷⁵, i quali erano, per altro, monopolio ed espressione delle classi sociali più elevate (aristocrazia, militari, borghesia)⁷⁶. Anche il codice Rocco⁷⁷, così come il codice Zanardelli prima di esso, stabiliva – ma un discorso analogo vale per le legislazioni penali degli altri Paesi europei⁷⁸ – che i contendenti non fossero assoggettati alle pene previste per il reato di duello, bensì alle ben più pesanti sanzioni per omicidio o lesioni volontarie, qualora il combattimento si fosse svolto senza le tradizionali garanzie e formalità mutate dal codice cavalleresco⁷⁹.

dell'area criminale e di quelle che intorno ad essa gravitano, e negativa all'esterno, verso le numerose vittime sociali e istituzionali della società complessa ospite».

⁷⁵ Cfr. SANTORO, *Duello*, cit., p. 318 s.; AZZALI, *Duello*, cit., p. 94.

⁷⁶ Scriveva ancora SANTORO (*Duello*, cit., p. 317 s., corsivi nostri) nel 1960: «[È] possibile solo fra gentiluomini una vertenza cavalleresca. [...] *Il duello quindi, secondo le consuetudini ed il costume sociale tuttora imperante, è una prerogativa di coloro che trovansi in una certa posizione ed a cui riconoscesi una qualche dignità personale.* Ma è ovvio che, quando lo scontro abbia avuto luogo, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni speciali sul duello, la posizione sociale di coloro che si sono battuti non ha più importanza». È qui evidente, malgrado la precisazione conclusiva, come *di fatto*, per quanto non formalmente, il duello venisse a connotarsi quale reato proprio, dipendente dalla posizione sociale del reo (cfr. anche AZZALI, *Duello*, cit., p. 98 s., nota 10); lo stesso Autore propone, infatti, la soppressione della fattispecie di duello e l'assoggettamento della morte o lesioni conseguenti alle corrispondenti fattispecie comuni, cosa che «eliminerebbe un residuo storico scarsamente rispondente al sentimento sociale odierno e che, come retaggio convenzionale di determinati ceti sociali, si risolve in un privilegio antidemocratico».

⁷⁷ Cfr. SANTORO, *Duello*, cit., p. 317 ss.; AZZALI, *Duello*, cit., p. 93 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1207 ss.

⁷⁸ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 267 s.

⁷⁹ Si veda l'abrogato art. 397 c.p., che elenca, quali condizioni per l'applicabilità delle più miti pene previste per il duello (in luogo delle fattispecie ordinarie di lesioni e omicidio) i tipici elementi codificati dai codici cavallereschi, quali la presenza dei padrini (o secondi) e l'anticipata fissazione da parte loro delle regole dello scontro, la parità delle armi (e l'esclusione delle più 'moderne' e letali, i.e. «armi di precisione a più colpi»), lealtà e – ben si può dire – cavalleria nel corso dello scontro ('eccentrica' è invece l'esclusione della scelta, preventivamente concordata, di battersi all'ultimo sangue, che *ex art.* 397, co. 1 n. 4 comportava automaticamente l'applicazione delle fattispecie 'ordinarie'). Cfr. anche ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 537; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1190 ss. e 1210 ss.; v. anche Cass. pen., sez. III, 15 giugno 1987, n. 7396, in *Riv. pen.*, 1988, p. 303.

1.3. Il duello nel codice Rocco e la sua abrogazione: la scomparsa dell'onore cetuale?

Il codice Rocco, sulla scia del codice Zanardelli⁸⁰, dunque, proprio nel criminalizzare il duello riconobbe, di fatto, l'ordinamento cavalleresco, così mutuando all'interno dell'ordinamento giuridico statale un ordinamento non solo extragiuridico⁸¹ e, in molte sue norme, *contra legem*⁸², ma anche, come si è visto, espressione di ben precise fasce sociali, al cui rispetto implicitamente rinviava per la determinazione in concreto dei contenuti di quella lealtà cavalleresca che costituiva il requisito essenziale per distinguere il reato di duello dai corrispondenti reati comuni e, quindi, per giustificarne il regime sanzionatorio più favorevole⁸³. Del resto, il sintomo primo di questo atteggiamento si riscontra nell'assenza, sia nel codice Zanardelli sia nel codice Rocco (come pure in molti codici stranieri), di una definizione del duello, così implicitamente mutuata integralmente dalla consuetudine cavalleresca⁸⁴.

⁸⁰ Il codice Zanardelli, che collocava i reati cavallereschi nel Capo IX del Titolo IV, dedicato ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, prevedeva fattispecie per lo più analoghe, nella struttura, a quelle che in seguito avrebbe previsto il codice Rocco, ma concedeva – non diversamente da altri codici contemporanei o precedenti – un trattamento di maggior favore per chi fosse stato indotto al duello da «grave insulto o da grave onta». Cfr. CRIVELLARI-SUMAN, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, vol. VI, Torino, 1896, p. 798 ss. Per una esauriente panoramica delle posizioni adottate dalle legislazioni preunitarie e del dibattito che precedette la soluzione adottata dal codice Zanardelli si rinvia a FOZZI-DA PASSANO, *op. cit.*, p. 32 ss.

⁸¹ Per altro, secondo l'autorevole opinione del CALAMANDREI (*Regole cavalleresche e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, p. 155, come citato da ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 537) le consuetudini cavalleresche costituivano un vero e proprio ordinamento giuridico non statale.

⁸² Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1061.

⁸³ Cfr. AZZALI, *Duello*, cit., p. 95; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1066. Si veda in particolare il già ricordato art. 397 (v. *supra*, in nota).

⁸⁴ Cfr. DONINI, *op. ult. cit.*, p. 1065 ss.: «I nostri codici penali (come molti stranieri) non hanno definito il duello. In punto di tassatività e determinatezza si è trattato di una mancanza grave, solo in parte sopperita dal generale consenso relativo al fatto che il concetto di duello non poteva che rinviare a tradizioni ermeneutiche e cavalleresche molto antiche e consolidate. [...] In ogni caso, per comprendere che cosa il codice penale intendesse per duello e per delitti cavallereschi, non era possibile limitarsi a prendere cognizione delle leggi dello Stato: occorreva conoscere il loro referente sociologico e l'ordinamento non statale che lo disciplinava. Un ordinamento illegale [...], nella misura in cui gran parte delle sue disposizioni era dedicata a promuovere e "disciplinare" l'attività illecita del duello, a statuire anche una serie di regole cautelari in contesto illecito». Si vedano, a

Un cenno merita la peculiare collocazione riservata dal codice Zanardelli⁸⁵, e in seguito anche dal codice Rocco, ai delitti cavallereschi: mentre la maggior parte delle altre legislazioni europee, quando dedicavano al duello norme esplicite, lo collocavano tra i reati contro la persona (oppure, occasionalmente, tra i reati contro l'ordine pubblico o le ingiurie)⁸⁶, nei nostri codici più recenti esso trovò posto tra i reati contro l'amministrazione della giustizia. Questa collocazione trovava giustificazione nell'asserita analogia di duello e ragion fattasi sotto il profilo della minor gravità di una violenza esercitata per la finalità di farsi giustizia, rispetto alla violenza avente altre finalità⁸⁷. Analogia che, a sua volta, pretendeva di rinvenire il proprio fondamento nell'essere l'onore un bene tutelato dall'ordinamento.

Ma, come si è già avuto modo di osservare, il tipo di onore la cui lesione veniva in gioco nel duello era per lo più assai diverso (e ancor più 'inafferrabile'⁸⁸) rispetto all'onore tutelato dalle norme sull'ingiuria e la diffamazione. Fatto, questo, confermato financo dalla dottrina⁸⁹ a commento dalla stessa norma repressiva del vilipendio per motivi cavallereschi⁹⁰ (che pure potrebbe considerarsi – seppure con

titolo d'esempio, le definizioni di duello date da MANZINI (*Trattato*, vol. V, cit., p. 1189: «Un combattimento a due, a spada, sciabola o pistola, a condizioni prestabilite e conformi alle regole cavalleresche, garantito dalla presenza di quattro testimoni, per uno scopo di riparazione di un'offesa») e GELLI (*Codice cavalleresco italiano*, cit., p. 6: «il combattimento a due, che avviene con il libero consenso dei partecipanti, senza sottintesi o restrizioni, alla presenza di quattro testimoni e dei medici, fatto con armi riconosciute adatte dal Codice penale e da quello cavalleresco, conforme alle regole e prescrizioni d'onore»), la cui opera costituì, nel XX sec., il più noto e reputato compendio di quelle regole di 'lealtà cavalleresca' cui il codice, implicitamente, rinviava. Cfr. anche SANTORO, *Duello*, cit., p. 317; AZZALI, *Duello*, cit., p. 94; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 534 s.

⁸⁵ Agli artt. da 238 a 243. Cfr. anche MANZINI, *Trattato*, vol. V., cit., p. 1178 e 1207; CAVINA, *op. cit.*, p. 270 ss.

⁸⁶ Cfr. CAVINA, *op. cit.*, p. 267 ss.; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 536 s.; AZZALI, *Duello*, cit., p. 96.

⁸⁷ Cfr. SANTORO, *Duello*, cit., p. 318; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1177 s. e 1210.

⁸⁸ Per una valutazione del bene dell'onore, nell'ambito della dottrina contemporanea, come connotato da una irredimibile 'inafferrabilità', cfr. in particolare R. MAURACH-F.C. SCHROEDER-M. MAIWALD, *Strafrecht. Besonderer Teil*, T.1, Heidelberg, 2003, p. 247 (come citato in A. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005, p. 1); MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 221 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33. Sul punto si tornerà *infra*, capitoli terzo e quinto (ove ulteriore bibliografia).

⁸⁹ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1201; SANTORO, *Duello*, cit., p. 321.

⁹⁰ Si veda l'abrogato art. 400 c.p. (*Offesa per rifiuto al duello e incitamento al*

valutazione, probabilmente, eccessivamente generosa – l'unica norma veramente 'progressiva' tra tutte quelle in materia di duelli)⁹¹. Tale dottrina, infatti, sottolineava pacificamente come la nozione di «offesa» prevista dall'art. 400 c.p. non coincidesse affatto con la più ampia offesa in senso cavalleresco, ma dovesse integrare gli estremi della più circoscritta ingiuria o diffamazione, di cui avrebbe costituito un'ipotesi speciale.

In sostanza, il concetto di onore cavalleresco, che di fatto costituì parte integrante del nostro ordinamento *fino alle soglie del XXI secolo* (giacché, come è noto, gli artt. 394-401 c.p. furono abrogati solo nel 1999), non solo non coincideva con quello fatto proprio dallo Stato e da questo tutelato (in primo luogo con le fattispecie di ingiuria e diffamazione), in ragione della sua maggiore ampiezza⁹², ma presupponeva anche una sottostante concezione eminentemente fattuale, sia in senso oggettivo, sia in senso soggettivo, che, sebbene inizialmente corrispondente a quella accolta in linea generale dal codice Rocco⁹³, col tempo si sarebbe rivelata sempre più in contrasto con l'evolversi della dottrina verso concezioni dapprima normative e poi costituzionalmente orientate dell'onore⁹⁴, e inoltre, più in generale, con l'av-

duello): «Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. / La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello».

⁹¹ Cfr. *lato sensu* MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1200, mentre ANTOLISEI (*Manuale*, vol. II, cit., p. 536) accredita a tutte le norme in questione l'attitudine a promuovere nuove valutazioni sociali e a correggere i costumi; *contra*, considerata l'eccessiva mitezza delle pene previste, SANTORO, *Duello*, cit., p. 321.

⁹² Cfr. AZZALI, *Duello*, cit., p. 95 e 98.

⁹³ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 194 ss. V. più diffusamente nel capitolo terzo.

⁹⁴ Sulle diverse concezioni dell'onore si rinvia al capitolo terzo. Basti qui accennare che la concezione fattuale soggettiva tiene in considerazione, propriamente, il sentimento effettivo che il soggetto ha del proprio onore, la concezione fattuale oggettiva si impernia sulla reputazione effettivamente verificabile del soggetto nel suo contesto sociale, la concezione normativa intende l'onore come valore intrinseco alla persona umana e in quanto tale indipendente dall'opinione favorevole del soggetto stesso o di terzi (tale concezione presenta, a sua volta, una versione utilitaristica e una morale), e la concezione personalistica costituzionalmente orientata, infine, collocando l'onore tra i diritti inviolabili dell'uomo, lo considera un attributo originario della persona e, in quanto tale, un valore intrinseco della stessa in forza della sua dignità di essere umano, pari a quella di tutti gli altri consociati, che va pertanto tutelato obiettivamente. Cfr., tra gli altri, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 35 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 32

vento della Costituzione repubblicana, con questa incompatibile⁹⁵. Sotto il profilo dell'estremo soggettivismo, poi, è anzi da rilevare che, con la configurazione dei reati di duello come fattispecie privilegiate, si veniva spesso a tutelare, più che l'onore in sé, il mero sentimento dell'onore del singolo: entità totalmente impalpabile e ondivaga (erano, infatti, la conquista o la conferma del proprio onore di gentiluomo, più che la riparazione di una sua lesione, a costituire molto spesso la reale posta in palio nel duello), cui mai lo Stato avrebbe potuto garantire tutela⁹⁶, neppure attenendosi alle concezioni fattuali in parola.

Si deve poi osservare che, pur essendo pacifico nella dottrina più recente che il duello concretizzasse una fattispecie plurioffensiva⁹⁷,

ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 186 ss.; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1078; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 11 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 194 ss.

⁹⁵ Pacifico è ormai da tempo, sia nella giurisprudenza costituzionale – cfr. ad es. Corte cost., 27 marzo 1974, n. 86 – sia in dottrina il rango costituzionale del diritto all'onore, che ne impone una lettura conforme ai principi della Costituzione stessa: fondano tendenzialmente tale diritto su un raccordo tra art. 2 e art. 3 Cost., tra gli altri, SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 34 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 191 ss.; A.A. CALVI, *Brevi appunti sul problema dei rapporti tra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 596 c.p.*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, Padova, 1966, p. 284; G. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, p. 19; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 470 ss.; A. NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma, 1989, p. 2; RONCO, *Persona (delitti contro la)*: I, cit., p. 5; M. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961, p. 41; privilegiano l'aggancio del diritto all'onore all'art. 3 Cost., tra gli altri, C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 44 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 138 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 225 ss.; G. ZUCCALÀ, *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, cit., p. 89; PACE, *Art. 21 Cost. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, cit., p. 111; si rifanno principalmente all'art. 2 Cost., invece, tra gli altri, G. BETTIOL, *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, cit., p. 15; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema di diritto civile*, Napoli, 1985, p. 61.

⁹⁶ Cfr. già MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1178; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 536 s.; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1071 ss.

⁹⁷ Pur con alcune eccezioni: cfr. ad es. SANTORO, *Duello*, cit., p. 318 ss. e AZZALI, *Duello*, cit., p. 96, il quale, per giustificare la mitezza delle sanzioni comminate, contrastante sul piano logico con una presunta plurioffensività di questi reati, argomentava che l'elemento specializzante del farsi ragione, qui presente sotto il peculiare profilo della causa d'onore, non reagisse sull'oggettività giuridica del reato inserendovi un ulteriore interesse – quello dell'amministrazione statale della giustizia – bensì, più modestamente, facesse sì che la tutela della vita e dell'integrità fisica ricadesse sotto un titolo criminoso meno gravemente sanzionato.

mettendo esso a rischio la vita e l'incolumità della persona, da un lato, e dall'altro (asseritamente) l'esclusiva statale all'amministrazione della giustizia, questo delitto veniva ciò malgrado a godere di un trattamento sanzionatorio, paradossalmente, assai più mite dei reati che esponessero solo la vita o l'integrità fisica⁹⁸. Infine, come si è accennato, questa disciplina incarnava il paradosso di riconoscere ufficialmente, nel momento stesso in cui dichiarava di perseguirlo in quanto fonte di offesa all'amministrazione della giustizia e alla sicurezza dei cittadini, un ordinamento extragiuridico e illegale⁹⁹, configurando (art. 397 c.p.) il rispetto delle regole cavalleresche quale requisito per degradare un fatto da omicidio, tentato omicidio o lesioni alla privilegiata – dal punto di vista sanzionatorio – fattispecie di duello.

Da tutto ciò emerge come l'abituale parallelo, operato dalla dottrina dell'epoca, tra duello e ragion fattasi, risultasse, in realtà, estremamente labile e, per lo più, pretestuoso, poiché la fattispecie non presupponeva affatto che lo sfidante potesse rivolgersi al giudice per avere soddisfazione¹⁰⁰. Di fatto lo Stato, nel collocare i delitti cavallereschi fra i reati contro l'amministrazione della giustizia, accordava tutela a una concezione fondamentalmente antistatale (e, in seguito e per lungo tempo, incostituzionale, visto il suo esasperato soggettivismo e la sua differenziazione cetuale) dell'onore, riconoscendo così, in pratica, non solo che una parte della società non sentisse tutelato adeguatamente questo bene da parte delle istituzioni, ma altresì di non essere in grado di tutelarlo; riconoscendo, quindi, implicitamente, la sua tolleranza e al tempo stesso la sua sovranità limitata nei confronti di un privilegiato onore di status¹⁰¹.

Come era stato previsto già da molti illuministi, il duello si estinse

Per la plurioffensività delle fattispecie di duello cfr., invece, sia pure con presa di posizione non totalmente esplicita, MANZINI, *Trattato*, cit., p. 1210; ANTOLISEI, *Manuale*, cit., p. 536 s. Esplicito sulla plurioffensività DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1070.

⁹⁸ Cfr. ancora DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1070.

⁹⁹ Bene esprimeva questo paradosso lo stesso MANZINI (*Trattato*, vol. V, cit., p. 1183): «L'incriminazione speciale del duello, accolta nel diritto vigente, è anche contraddittoria, perché, volendo combattere una consuetudine sociale, riconosce a questa effetti giuridici».

¹⁰⁰ Sui presupposti dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni cfr., *ex plurimis*, ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 529 ss., e, per un aggiornamento, G. CIRILLO, *I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in M. CATENACCI (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 2016, p. 669 ss.

¹⁰¹ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1074 s.

infine – in Italia e, con tempistiche diverse, negli altri Paesi europei in cui pure si era più tenacemente mantenuto nei secoli – solo per naturale consunzione, in seguito ai grandi mutamenti sociali, culturali, politici ed economici successivi alla prima¹⁰² e alla seconda guerra mondiale¹⁰³. Dopo la fine di quest'ultima, infatti, gli episodi di sfida a duello, in Italia come negli altri Paesi europei, si ridussero a pochi casi privi di esiti apprezzabili, mentre la giurisprudenza si trovò ad occuparsi per lo più di 'rese dei conti' malavitose o 'duelli rusticani'. Nel 1999, infine, la l. 6 giugno, n. 205 cancellò definitivamente il duello anche dal nostro codice penale¹⁰⁴, lasciando così – ma solo, si noti, *implicitamente*¹⁰⁵ – riespandere, nei confronti di eventuali duelli, le norme ordinarie concernenti i delitti contro la vita e l'incolumità pubblica¹⁰⁶.

¹⁰² JAMES BOWMAN (*Breve storia dell'onore*, cit., p. 49 ss.) sottolinea in modo particolare come l'anonimato tipico della guerra di trincea abbia drammaticamente contribuito alla disgregazione del tradizionale concetto individualistico di onore militare e cavalleresco, e questo malgrado il fatto – o forse proprio in ragione del paradosso – che la prima guerra mondiale potesse essere letta anche come una guerra per l'onore nazionale' dei contendenti.

¹⁰³ Cfr. FIORELLI, *Duello*, cit., p. 93: tra le altre cause della naturale estinzione dei duelli l'autore ricorda espressamente il venir meno della pluralità di ordinamenti giuridici – e nella specie, dell'ordinamento cavalleresco – da cui il fenomeno aveva tratto alimento.

¹⁰⁴ Il duello, tuttavia, figura ancora formalmente nel Codice Penale Militare di Pace agli artt. da 200 a 211. La versione aggiornata pubblicata sul sito del Ministero della Difesa (www.difesa.it) riporta la seguente annotazione, giuridicamente opinabile, ma significativa della totale desuetudine dell'istituto: «Le disposizioni di questo Capo devono ritenersi superate e non più applicabili, considerato che le disposizioni del Codice penale [...] relative ai reati comuni di duello sono state abrogate dall'art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205». È da rimarcare, per altro, la facoltà concessa al giudice dall'art. 210 di non rinviare a giudizio o, qualora si proceda al giudizio, di non infliggere la pena «quando ricorrono circostanze di particolare valore morale». Cfr. anche ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 537; G. MILAZZO, *Duello (diritto penale militare)*, in *N. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1960, p. 321 ss.; AZZALI, *Duello*, cit., p. 105 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 1208; DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1058.

¹⁰⁵ Come osserva DONINI (*Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1058 s.) l'abrogazione delle fattispecie di duello previste dal codice Rocco è stata determinata dall'assenza ormai prolungata di 'materia del contendere' e dalla desuetudine del duello stesso, e non dalla considerazione che il duello, per lo meno se con esiti lesivi, meriterebbe le pene previste per i delitti comuni di lesioni, omicidio o tentato omicidio: questo è stato bensì l'effetto pratico dell'abrogazione stessa, ma non già il suo motivo.

¹⁰⁶ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale*, vol. II, cit., p. 537; v. anche CAVINA, *op. cit.*, p. 288 il quale, per altro, riporta un caso recente (2004) di sfida a duello (conclusasi con

Del resto, come è stato fatto rilevare da alcuni, la causa della scomparsa del fenomeno del duello, accanto (e correlativamente) alla 'democratizzazione' del concetto di onore tipica delle società contemporanee, è forse da ricercarsi anche nel mutamento del 'codice d'onore' di quella stessa classe dominante a cui tutti gli aspiranti 'cavalieri' si erano nei secoli ispirati: una volta che le suscettibilità cavalleresche passarono, agli occhi delle *élites* aristocratiche, dall'approvazione al ridicolo (proprio in ragione della loro appropriazione da parte di gruppi sociali 'inferiori')¹⁰⁷, la naturale tendenza delle altre classi a mutuare le «buone maniere» di quelle superiori come mezzo di affermazione e ascesa sociale¹⁰⁸ fece il resto, segnando la fisiologica quanto inevitabile scomparsa di questa specifica forma di onore attuale – anche se, forse, non di *ogni* forma di onore di status, come proveremo a indagare nel paragrafo seguente.

1.4. Nuovi 'cavalieri' e 'doppio standard' reputazionale (e non solo)

Come si è detto, la scomparsa del duello è stata resa possibile da profondi mutamenti sociali, che hanno inciso significativamente sullo stesso concetto di onore¹⁰⁹, rendendolo altresì sempre più 'debole'¹¹⁰ e

un'imputazione per minacce e porto abusivo d'armi). Anche KIERNAN, *Il duello*, cit., p. 406 ss., riporta alcuni casi di 'sfida a duello' occorsi in Gran Bretagna tra il 1979 e il 1985; l'Autore, tra l'altro, sottolinea il permanere dell'iconografia e del lessico del duello in molti aspetti della cultura contemporanea, dai 'duelli televisivi' – specialmente dei politici – ai racconti e film 'd'azione', specialmente fantascientifici.

¹⁰⁷ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 42 s.

¹⁰⁸ Cfr. ELIAS, *Il processo di civilizzazione*, cit., *passim*, in part. p. 743 ss.

¹⁰⁹ Cfr., *ex plurimis*, BOWMAN, *Breve storia dell'onore*, cit., p. 49 ss.; CARDINI, *Onore*, cit., p. 87 ss.; APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., *passim*.

¹¹⁰ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1064: «[...] Si dovrà attendere sino al tempo della Repubblica, sino al dispiegarsi più maturo del pluralismo ideologico-sociale, della questione femminile e degli ideali pacifisti accanto al monopolio della forza nello Stato di diritto: quando ciò avverrà, molti valori prevarranno sul sentimento dell'onore e l'onore non sarà più lo stesso, ma da stato di fatto soggettivamente accertabile, conquistabile e accrescibile, diventerà un concetto normativo democraticamente sottostimato». Cfr. anche RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 33. Una recente ricerca empirica sulla rappresentazione mediatica del crimine ha, del resto, evidenziato come l'indice di gravità mediatica' più basso (tale da evidenziare, generalmente, una propensione dei media a dare più spazio a giustificazioni e scusanti che a giudizi di disvalore e riprovazione) sia proprio quello riguardante i reati contro l'onore: talmente basso da risultare di molto inferiore al pur già bassissimo 'indice di gravità legislativa'. I reati contro l'onore hanno altresì

difficile da definire¹¹¹. Ben si potrebbe dire, riprendendo l'analisi che dell'evoluzione dell'onore nelle diverse strutture politiche e sociali aveva già operato Tocqueville, che la nostra società si trovi, oggi, in quella fase in cui la mescolanza e confusione dei ceti, propria dei sistemi democratici a base egualitaria, ha sì indebolito il concetto e la portata normativa dell'onore, lasciando l'opinione pubblica confusa e contraddittoria nei suoi giudizi circa ciò che si debba ritenere onorevole o disonorevole, ma non è ancora giunta (ammesso che mai possa giungervi) a quello stadio ideale di eguaglianza in cui «vi sarebbero nel mondo solo le nozioni semplici e universali del bene e del male, alle quali si riattacherebbero con un legame naturale e necessario le idee di lode e biasimo»¹¹².

dimostrato di essere quelli per i quali i media riversano sul reo la minore stigmatizzazione (talora proponendone anzi una valutazione tendenzialmente positiva). Cfr. G. FORTI-R. REDAELLI, *La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica*, in G. FORTI-M. BERTOLINO (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, p. 158 ss. Si può, inoltre, osservare come le affermazioni dei trattatisti – giuristi e non – in materia duellistica circa la scarsa effettività della tutela penale dell'onore non siano affatto 'passate di moda' con lo svanire dei reati cavallereschi, del resto pacificamente non attribuibile a una più consistente ed efficace protezione dell'onore da parte dello Stato. Anzi, il pur necessario affermarsi delle varie forme del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero (libertà di cronaca, di critica, di satira, ecc.), ha inevitabilmente accresciuto, già a monte, le possibilità di offendere *lecitamente* l'onore, mentre la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa ha incrementato enormemente il potenziale lesivo della singola offesa. Di fatto, poi, la prassi giudiziaria mostra come la maggior parte dei processi penali per ingiuria (finché la fattispecie è rimasta in vigore) o diffamazione, qualora non si chiudano con un'assoluzione nel merito, tendano a concludersi con una composizione e rimessione della querela a seguito di scuse, rettifiche e risarcimenti concordati (cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 177 ss.). I casi di sanzioni penali irrogate e – ancor più – eseguite, appaiono marginali, sia per numero che per modestia della sanzione infitta, normalmente pecuniaria (oltre che, ovviamente, per i tempi assai lunghi necessari per giungere a sentenza definitiva). Già da tempo si assiste così a un prevalere del ricorso (in prima o seconda istanza, magari dopo un'iniziale proposizione di querela) alla sanzione civilistica, e a un progressivo consolidamento del ruolo subordinato della sanzione penale (fattore che ha certamente contribuito alla scelta, nel 2016, di trasformare l'ingiuria in illecito civile, seppur colpito da apposita sanzione pecuniaria aggiuntiva al risarcimento). La tutela penale dell'onore, pure così importante per l'accertamento pubblico e il giudizio sul disvalore etico-sociale della condotta offensiva, non riesce, tuttavia, nella maggior parte dei casi, a garantire effettivamente la riparazione del risultato dannoso obiettivo (cfr., tra gli altri, DONINI, *Anatomia dogmatica*, cit., p. 1079 ss.; MANNA, *op. ult. cit.*, p. 177 ss., 219 ss. e 231 ss.).

¹¹¹ Si rinvia ancora, ad es., a MAURACH-SCHROEDER-MAIWALD, *Strafrecht. Besonderer Teil*, cit., p. 247; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 221 ss.

¹¹² Cfr. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 654 ss.

Questo può forse contribuire a spiegare perché i *Kavaliersdelikte* non possano tutt'oggi considerarsi fenomeni di 'archeologia giuridica': alcune loro caratteristiche, alcune loro peculiarità hanno mostrato grande capacità di resistere e germogliare in contesti apparentemente anche molto diversi. La confusione dell'«opinione pubblica, interprete naturale e sovrumana della legge dell'onore», che, «non vedendo distintamente a quale parte attribuire lode o biasimo, pronuncia la sua sentenza con esitazione, talvolta anche si contraddice, spesso resta immobile e lascia fare»¹¹³, può forse dare almeno in parte conto del risorgere di nuovi modelli differenziali di onore, di nuovi 'privilegi reputazionali'¹¹⁴, all'interno della nostra società.

Un *revival* forse anche più spiccato nei Paesi (come il nostro)¹¹⁵ in cui, complice una predilezione socio-culturale per il 'particolare'¹¹⁶ e

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ Va ricordato che nell'Ottocento, in un'epoca in cui il duello era già criminalizzato da secoli e, per altro verso, cominciava ad affermarsi la stampa popolare a larga diffusione, che dava spesso conto di episodi di scontri d'arme (specie se riguardanti figure in qualche modo pubbliche), il duello stesso non veniva affatto considerato dall'opinione pubblica qualcosa di riprovevole, anzi, per lo più l'opposto. Cfr. FOZZI-DA PASSANO, *Uno "scabroso argomento"*, cit., p. 78 s.

¹¹⁵ Si deve, per altro, ricordare come lo stesso TOCQUEVILLE (*La democrazia in America*, cit., p. 731 ss.) avesse individuato come intrinseco alla natura stessa della democrazia in quanto sistema politico, al di là di specifiche caratteristiche culturali, il rischio di simili degenerazioni: «È probabile che il dispotismo, se riuscisse a stabilirsi presso le nazioni democratiche del nostro tempo, avrebbe un altro carattere: sarebbe più esteso e più mite e degraderebbe gli uomini senza tormentarli. [...] I governi democratici possono diventare violenti e anche crudeli in certi momenti di grande effervescenza e di pericolo, ma queste crisi saranno rare e passeggero. [...] Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali soddisfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi *estraneo al destino di tutti gli altri: i suoi figli e i suoi amici formano per lui tutta la specie umana* [...]. Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare [...]: esso non spezza le volontà, ma le infiacchisce, le piega e le dirige; raramente costringe ad agire, ma si sforza continuamente di impedire che si agisca [...] Ho sempre creduto che questa specie di servitù regolata e tranquilla [...] possa combinarsi meglio di quanto si immagini con qualcuna delle forme esteriori della libertà e che non sia impossibile che essa si stabilisca anche all'ombra della sovranità del popolo. [...] In questo sistema il cittadino esce un momento dalla dipendenza per eleggere il padrone e subito dopo vi rientra» (corsi nostri).

¹¹⁶ Si usa l'aggettivo nello stesso senso in cui DE MONTICELLI (*La questione morale*, cit., p. 36 ss.) lo mutua dagli scritti di Guicciardini: in riferimento non tanto all'individualismo – termine che, di per sé, può sottendere l'idea di una coscienza etica universalizzante e dell'assunzione di responsabilità nei confronti della gene-

una struttura ancora 'familistica'¹¹⁷, con un significativo peso sociale delle «protezioni ravvicinate»¹¹⁸ e una predominanza del «capitale sociale che serra»¹¹⁹, tanto stenta ad affermarsi la legalità come valore condiviso; e in cui, per conseguenza, parafrasando Beccaria¹²⁰, lo spettacolo troppo frequente della violazione delle regole, soprattutto da parte di soggetti istituzionali, produce effetti dirompenti, «distruendo»¹²¹ nei cittadini «le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte». La diffusa percezione di illegalità mina alla radice la tenuta dello Stato di diritto e la fiducia della cittadinanza nella neutralità e nella 'tenuta' delle leggi, venendo meno la quale non può che riaffermarsi «il dispotismo della opinione»¹²², «unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non [sono] sufficienti a provvedere». Ogni re-

ralità degli altri – ma come disincanto verso qualsiasi regola di carattere generale, morale o giuridica, collegato alla cura esclusiva per gli interessi propri e della propria famiglia, gruppo o 'clan', a sua volta espressione di una *forma mentis* arcaica, incompatibile con la forma politica democratica, e collegata piuttosto alla relazione suddito-sovrano tipica dell'*ancien régime* (in questo senso v. anche M. VIROLI, *La libertà dei servi*, Bari, 2010, *passim*).

¹¹⁷ Cfr. E.C. BANFIELD, *Una comunità del Mezzogiorno*, in D. DE MASI (a cura di), *Le basi morali di una società arretrata*, Bologna, 1976, p. 35 ss. (in part. p. 105 ss., p. 133 ss.).

¹¹⁸ Cfr. CASTEL, *L'insicurezza sociale*, cit., p. 3.

¹¹⁹ Sul concetto di capitale sociale si tornerà più diffusamente nel capitolo conclusivo; basti qui anticipare che in sociologia il 'capitale sociale' è definito come un insieme di risorse di tipo *relazionale* che un attore sociale (gruppo o individuo) può utilizzare per perseguire i propri fini. In particolare R.D. PUTNAM (*Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America*, Bologna, 2004, in part. p. 20 ss.) distingue tra una forma di capitale sociale «che apre» («*bridging*»), ovvero inclusivo e in grado di mettere in relazione individui e gruppi anche molto diversi, e una forma di capitale sociale «che serra» («*bonding*»), che tende a rafforzare identità più ristrette ed è tipico di gruppi più chiusi. Per ulteriori riferimenti bibliografici cfr., *ex plurimis*, A. ANDREOTTI, *Che cos'è il capitale sociale*, Roma, 2009, *passim*, e J. FIELD, *Il capitale sociale: un'introduzione*, Trento, 2004, *passim*.

¹²⁰ Per un'assai più approfondita analisi dell'attualità del pensiero di Beccaria in rapporto alle moderne forme di 'delitti dei nobili', dalla corruzione al crimine dei colletti bianchi in generale, cfr. G. FORTI, *Le libere anime vigorose e l'incorrotta custodia delle leggi*, in *Riv. clero it.*, 2004, p. 340 ss.; ID., *Il "fiume inondatore della politica". Sull'indipendenza delle istituzioni*, in *Riv. clero it.*, 2005, p. 207 ss.; G. FORTI-A. VISCONTI, *Cesare Beccaria and White-Collar Crimes "Public" Harm. A Study in Italian "Systemic" Corruption*, in H.N. PONTELL-G. GEIS (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Dordrecht, 2007, p. 490 ss.

¹²¹ Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 27 s.

¹²² *Ibi*, p. 28 s.

gressione (esplicita o, più facilmente, implicita, ma effettiva) a forme privilegiate di onore 'di cetò', legato a specifici status, che inevitabilmente si accompagna al fallimento del sistema normativo formale pubblico, della *rule of law*, rappresenta, proprio come questo, «un istantaneo ritorno allo stato naturale», mentre l'effettiva vigenza dell'eguaglianza di fronte alla legge implica che «sparisc[a]no le idee dell'onore, o si confond[a]no perfettamente con altre: perché [...] il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragi». In tale contesto non dovrebbero necessariamente sparire tutte le distinzioni «sia negli onori sia nelle ricchezze», ma queste dovrebbero semplicemente legittimarsi sulla base di «un'antieriore uguaglianza fondata sulle leggi»¹²³, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse», di talché tali distinzioni dovrebbero basarsi solo sul merito, e non comportare privilegi di alcun genere di fronte alla legge stessa¹²⁴.

Così, non appare privo di significato che la dottrina tedesca utilizzi oggi il termine '*Kavaliersdelikte*' come sinonimo di *white-collar crimes*, o crimini dei colletti bianchi¹²⁵, né che l'immagine del duello sia stata usata efficacemente per descrivere la realtà attuale del processo penale¹²⁶ (in modo tanto più calzante, quanto più è riferita ai proce-

¹²³ Cfr. anche quanto osservato da MONTESQUIEU (*Lettere Persiane*, cit., p. 135) in merito al diverso significato e valore che onore e reputazione assumono nei Paesi che si reggono sull'eguaglianza delle leggi e in quelli che si reggono sul capriccio dei sovrani: «[...] Ma il santuario dell'onore, della reputazione e della virtù sembra trovarsi nelle repubbliche [...]. A Roma, ad Atene, a Sparta, l'onore solo era la ricompensa per i più segnalati servizi [...]. In quei paesi un uomo che aveva compiuto una bella azione si sentiva ricompensato a sufficienza dall'azione stessa [...] Ogni uomo è capace di far del bene ad un altro, ma contribuire al bene di una società intera è somigliare agli dei. Ora, non deve questa nobile emulazione essere del tutto spenta nel cuore [di coloro], per i quali uffici e dignità dipendono solo dal capriccio sovrano? Presso di essi riputazione e virtù sono considerate come immaginarie se non sono accompagnate dal favore del principe, col quale nascono e muoiono».

¹²⁴ Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 41: «Si deve supporre che gli uomini che hanno rinunciato al naturale loro dispotismo abbiano detto: *chi sarà più industrioso abbia maggiori onori, e la fama di lui risplenda ne' suoi successori; ma chi è più felice o più onorato spera di più, ma non tema meno degli altri di violare quei patti coi quali è sopra gli altri sollevato*. Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono nell'immobili rapporti delle cose, [...] rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada all'impunità».

¹²⁵ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica*, cit., p. 1085; D. PULITANÒ, *La riforma del diritto penale societario. Fra dictum del legislatore e ragioni del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 973.

¹²⁶ Cfr. DONINI, *op. ult. cit.*, in part. p. 1087 ss. L'immagine del processo come

dimenti per episodi di criminalità ‘eccellente’¹²⁷, connotati al tempo stesso da massima mediatizzazione e minima probabilità di definizione nel merito)¹²⁸. Del resto, le metafore non sono immagini dal va-

‘torneo’ è utilizzata anche da G.H. MEAD, *La psicologia della giustizia punitiva*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Torino, 2004, p. 197, e ripresa in D. GARLAND, *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano, 1999, p. 108, nel contesto dell’analisi dei rituali penali di responsabilizzazione, colpevolizzazione e degradazione.

¹²⁷ Soprattutto per la criminalità politico-amministrativa «è la denuncia pubblica che consegue all’indagine della magistratura la vera punizione, non la sentenza, la quale chi sa quando seguirà e, quando giungerà, ben poco cambierà la situazione»: cfr. A. PIZZORNO, *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Bari, 1998, p. 114. Si veda anche, in riferimento ai più recenti scandali economici italiani, A. ALESSANDRI, *Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela del risparmio*, in BERTOLINO-FORTI, *Scritti per Federico Stella*, vol. II, cit., p. 938: «Non l’applicazione della pena, ma il processo – anzi: il procedimento – ha avuto effetto neutralizzante delle iniziative *contra legem*. La minaccia penale si colloca solo sullo sfondo (lontano) [...]. Il processo *accredita* pubblicamente e mediaticamente la forza della pena *in sua assenza*, mostrando la capacità dello Stato di produrre sofferenza e stigma nelle misure *anticipatrici*, cautelari e custodiali, che rischiano di essere, per molti protagonisti, l’unica *sanzione detentiva* alla fine applicata».

¹²⁸ Si vedano in argomento in particolare C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)*, in BERTOLINO-FORTI, *Scritti per Federico Stella*, vol. I, cit., p. 369; GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, cit., p. 64 ss. Al tempo stesso, si deve rilevare una fondamentale differenza tra gli attuali processi elevatamente ‘mediatizzati’ e l’antico duello giudiziario pubblico, il quale, come si è avuto modo di osservare, risultava elevatamente ‘procedimentalizzato’: come è stato fatto rilevare (cfr. GIOSTRA, *op. ult. cit.*, p. 59 s.), tanto maggiore è l’attenzione dei media per un ‘caso’ giudiziario, tanto più questo sarà seguito dall’opinione pubblica non nel suo svolgimento giudiziario, ma in quello parallelo che si terrà, a questo punto, in «un’“aula mediatica” che si costituisce come foro parallelo», e che però, a differenza del processo giurisdizionale, non ha nessun luogo deputato, nessun ordine prestabilito – se non quello, stratificatosi nella prassi, sempre soggetto a continui microadattamenti in ragione dei *feedback* dell’Auditel, degli stilemi e dei *topoi* della rappresentazione mediatica del crimine (su cui cfr. R. EUGENI-A. BELLAVITA, *Espropriazione senza mandato. La rappresentazione del crimine nella fiction, nell’intrattenimento e nei programmi di approfondimento televisivi*, in FORTI-BERTOLINO, *La televisione del crimine*, cit., in part. p. 252 ss.; PALIERO, *op. ult. cit.*, p. 319 ss.) – nessun tempo predeterminato; che non è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, ma «può essere “officiato” da chiunque»; che «raccolge in modo bulimico ogni conoscenza che arrivi a un microfono o a una telecamera» e obbedisce solo alla «logica dell’apparenza». Tutto questo avvicina gli odierni ‘duelli processuali’ altamente mediatizzati più all’anarchico duello clandestino (specie alle sue origini) o alle goliardiche *Mensuren* otto-novecentesche (in cui più delle regole contava l’esibizione dell’onore, più dei giudici di campo l’opinione, accesa ed emotiva, dei propri pari), che al ritualistico duello giudiziario dei tempi antichi. Ancor più se si consideri il parallelo tra

lore puramente estetico, ma affondano le loro radici in profondi e risalenti sostrati culturali, e possiedono la capacità di concentrare in un'immagine concetti assai densi, fitti intrecci di relazioni, con una forte valenza cognitiva¹²⁹. La storia e la metafora del duello, e dell'idea di onore 'cavalleresco' che ne sta alla base, gettano, dunque, una luce di conoscenza su fenomeni assai più attuali.

Non è un caso, del resto, che Edwin H. Sutherland, in quella che è forse la sua opera più famosa, *Il crimine dei colletti bianchi*, abbia utilizzato l'espressione «privilegio degli affari»¹³⁰, parafrasando esplicitamente il linguaggio dell'*ancien régime*, per definire sia il predominante utilizzo, da parte del legislatore, di sanzioni – civili o amministrative – assai meno afflittive di quelle penali nella prevenzione e repressione del *white-collar crime*¹³¹, sia la tendenziale omogeneità cul-

la difficoltà di comprensione e l'insofferenza del ceto in espansione dei 'gentiluomini' intitolati a duellare nei confronti delle sottigliezze delle procedure e delle costruzioni dottrinali in tema di duello giudiziario per punto d'onore, e le difficoltà dell'odierna opinione pubblica a comprendere «la dimensione formale del processo ordinario – e quindi del suo prodotto, la sentenza» e la conseguente «insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e limiti, a fronte del presunto accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall'avvicinamento di un microfono o di un obbiettivo alle fonti»; proprio come un più diretto accesso all'onore, un più diretto sfogo della 'sensibilità cavalleresca' del gentiluomo e del suo *milieu* sociale sembravano assicurati, nella trattatistica dei 'professori d'onore', dalla 'spontaneità' e 'immediatezza' dei duelli clandestini.

¹²⁹ Cfr. C.O. HARTMAN, *Cognitive Metaphor*, in *New Lit. Hist.*, 1982, p. 329 ss., in part. p. 334: «La conoscenza [...] nasce dalla metafora come un processo di cognizione anziché risiedervi come cosa conosciuta. [...] La metafora è una struttura di relazioni. Equipara non oggetti, ma relazioni o insiemi di relazioni».

¹³⁰ Cfr. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 67 ss. e 317 ss.

¹³¹ La stessa definizione di *white-collar crime* ideata da Sutherland è una definizione basata essenzialmente sullo status del criminale: «crimine dei colletti bianchi può definirsi approssimativamente il reato commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione». Cfr. SUTHERLAND, *op. ult. cit.*, p. 8. Altre definizioni sono, naturalmente, possibili, di tipo più oggettivo; per una sintetica panoramica delle definizioni soggettive e oggettive, formali e sostanziali del *white-collar crime*, e dell'impatto che l'uso di diverse definizioni finisce per avere sui risultati della ricerca in argomento cfr., tra gli altri, G. GEIS, *White-Collar Crime. What Is It?*, in K. SCHLEGEL-D. WEISBURD (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, p. 31 ss.; N. SHOVER, *White-Collar Crime*, in M. TONRY (ed.), *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford, 1998, p. 134 ss.; T.G. POVEDA, *Rethinking White-Collar Crime*, Westport, 1994, p. 3 ss. e 19 ss.; D. NELKEN, *White-Collar Crime*, in M. MAGUIRE-R. MORGAN-R. REINER (eds.), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, 2002, p. 848 ss.; D.O. FRIEDRICH, *White Collar Crime and the Definitional Quagmire: A Provisional Solution*, in *Jour. Hum. Just.*, 1992, p. 5 ss.; FORTI-VISCONTI, *Cesare Beccaria and White Collar Crimes' Public Harm*, cit., p. 490 ss.

turale tra regolatori e regolati, che è una delle cause di tale «doppio standard»¹³² (un privilegio che, non a caso, si rispecchiava¹³³ e si ri-

¹³² Per *double standard* la criminologia di matrice anglosassone che si occupa di *white-collar* e *corporate crimes* intende, per l'appunto, il trattamento differenziato di criminalità economico-politica e comune, sia a livello di legislazione, con la preferenza, nei confronti della prima, di sanzioni amministrative o civili (ma anche in ragione del diverso linguaggio utilizzato per definire e confrontarsi con i due tipi i crimine), sia a livello di attività delle agenzie di controllo (con una minore pervasività dell'attività di controllo e repressione, l'irrogazione di sanzioni, anche penali, mediamente meno severe, ecc.); fenomeno che si riflette anche nel minore interesse accademico e scientifico nel fenomeno, il che a sua volta finisce per incidere sull'attenzione che istituzioni e opinione pubblica dedicheranno allo stesso, oltre che sull'efficacia di eventuali reazioni. In argomento cfr., *ex plurimis*, POVEDA, *Rethinking White-Collar Crime*, cit., p. 45 ss.; S.P. SHAPIRO, *Collaring the Crime, Not the Criminal: Reconsidering the Concept of White-Collar Crime*, in *Am. Soc. Rev.*, 1990, p. 360 ss.; SHOVER, *White-Collar Crime*, cit., p. 144-146; NELKEN, *White-Collar Crime*, cit., p. 868 s.; C. GOFF, *Sanctioning Corporate Criminals*, in M.B. BLANKENSHIP (ed.), *Understanding Corporate Criminality*, New York, 1993, p. 243 ss.; M. LEVI, *Fraudulent Justice? Sentencing the Business Criminal*, in D. NELKEN (ed.), *White-Collar Crime*, Aldershot, 1994, p. 509 ss.; D. WEISBURD-E. WARING-S. WHEELER, *Class, Status and the Punishment of White-Collar Criminals*, in *Law & Soc. Inq.*, 1990, p. 223 ss.; R. TILLMAN-H.N. PONTELL, *Is Justice "Collar-Blind"? Punishing Medicaid Provider Fraud*, in *Criminology*, 1992, p. 547 ss.; J. HAGAN, *Crime and Disrepute*, Thousand Oaks, 1994, p. 126 ss.; M.J. BENSON, *Prosecuting Corporate Crime: Problems and Constraints*, in N. SHOVER-J.P. WRIGHT (eds.), *Crimes of Privilege*, New York, 2001, p. 381 ss.; M.L. BENSON-F.T. CULLEN-W.J. MAAKESTAD, *Community Context and the Prosecution of Corporate Crime*, in K. SCHLEGEL-D. WEISBURD (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, p. 269 ss.; S. MADDAN-R.D. HARTLEY-J.T. WALKER-J. MITCHELL MILLER, *Sympathy for the Devil: An Exploration of Federal Judicial Discretion in the Processing of White-Collar Offenders*, in *Am. Journ. Crim. Just.*, 2012, p. 4 ss.; S. VAN SLIYKE-W.D. BALES, *A Contemporary Study of the Decision to Incarcerate White-Collar and Street Property Offenders*, in *Punish. & Soc.*, 2012, p. 217 ss.; L. SNIDER, *Regulating Corporate Behavior*, in BLANKENSHIP, *Understanding Corporate Criminality*, cit., p. 169 ss.; EAD., *The Sociology of Corporate Crime: An Obituary*, in *Theor. Criminol.*, 2000, p. 169 ss.; EAD., *Cooperative Models and Corporate Crime: Panacea or Cop-Out?*, in SHOVER-WRIGHT, *Crimes of Privilege*, cit., p. 419 ss.; H. CROALL, *White-Collar Crime*, Philadelphia, 1994, p. 139 ss.; F. PEARCE-S. TOMBS, *Ideology, Hegemony and Empiricism. Compliance Theories of Regulation*, in *Br. Journ. Criminol.*, 1990, p. 423 ss.; Z. BAUMAN, *Social Issues of Law and Order*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2000, p. 218 ss.; D. SCHICHOR, "Scholarly Influence" and White-Collar Crime Scholarship, in *Crime Law & Soc. Change*, 2009, p. 175 ss.; D. MCGURRIN-M. JARRELL-A. JAHN-B. COCHRANE, *White-Collar Crime Representation in the Criminological Literature Revised, 2001-2010*, in *West. Criminol. Rev.*, 2013, p. 3 ss. Cfr. anche G. FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle*, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Milano, 2009, p. 189 ss.; G. INSOLERA, *Democrazia, ragione e prevaricazione*, Milano, 2003, p. 3 ss.

specchia¹³⁴ in un'immagine di sé positiva, non criminale, anche a fronte della commissione di illeciti). La previsione delle fattispecie di *Kavaliersdelikte*, si è visto, rappresentava sostanzialmente l'emblema di una società che, almeno in sue sezioni e per determinati aspetti, stentava a riconoscersi nello Stato e rispetto alla quale lo Stato non possedeva una capacità di imporre valori comuni atti a superare particolarismi e privilegi di ceto o classe, né possedeva un'autentica autorevolezza¹³⁵. L'emblema di uno Stato costretto – più o meno volontariamente, in verità – ad adottare due pesi e due misure nei confronti di condotte lesive sostanzialmente analoghe, ma poste in essere all'interno di gruppi sociali diversi, cioè, in buona sostanza, di uno Stato debole con i forti e forte con i deboli¹³⁶.

Ed è anche in questo senso che i *Kavaliersdelikte* rappresentano una metafora – oltre che, per certi aspetti, gli antenati – dei moderni *white-collar crimes*. È stato il naturale estinguersi di una società divisa in ceti, progressivamente soppiantata da una divisa in classi economiche, a portare alla scomparsa dell'onore cavalleresco di ceto e, quindi, del duello. Logico, allora, che, con l'affermarsi di un diverso tipo di società, democratica e fondata su un modello economico capitalista¹³⁷, e quindi di una nuova 'aristocrazia' adeguata a tale modello

Sul più generale concetto di selezione criminale, sia in astratto che in concreto, di cui il citato *double standard* può considerarsi un epifenomeno, si rinvia, per tutti, a FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 50 ss. (nonché p. 230 ss. e 512 relativamente alle teorie del conflitto in criminologia).

¹³³ Cfr. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 293 ss.

¹³⁴ Cfr. ad es. S. WILLOTT-C. GRIFFIN-M. TORRANCE, *Snakes and Ladders: Upper-Middle Class Male Offenders Talk about Economic Crime*, in *Criminology*, 2001, p. 441 ss.

¹³⁵ Cfr. HOBBS, *Leviatano*, cit., p. 243 s.: «[Dalla vanagloria], che consiste in una insana sopravvalutazione del proprio valore, [...] deriva la presunzione che le pene previste dalle leggi, e generalmente estese a tutti i sudditi, non dovrebbero essere loro inflitte con lo stesso rigore con cui vengono somministrate alla gente povera, oscura e semplice, compresa sotto il nome di *volgo*. Perciò succede continuamente che coloro che si attribuiscono un grande valore a causa dell'ampiezza della loro ricchezza ardiscono di commettere crimini contando di sfuggire alla punizione corrompendo il pubblico giudice o comprando il perdono col denaro o con altre ricompense. Inoltre accade che coloro che hanno una parentela numerosa e potente, e gli uomini popolari che godono di grande reputazione fra la moltitudine, abbiano il coraggio di sfidare la legge contando di conculcare il potere cui spetta di farla eseguire».

¹³⁶ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1085.

¹³⁷ Già TOCQUEVILLE (*La democrazia in America*, cit., p. 651 ss.) aveva individuato nella società americana, democratica e fondata sul commercio, la formazione di un concetto di onore adeguato ai nuovi bisogni coesenziali a questa realtà tanto diversa

sociale – l'aristocrazia «del denaro e dell'intrapresa»¹³⁸ – tali nuovi *aristoi* proponessero e, anzi, imponessero a sé e al resto della società, come preconizzato da Tocqueville, un nuovo concetto *lato sensu* 'cettuale' di onore¹³⁹: anch'essi, infatti, per mantenere la loro posizione privilegiata nell'equilibrio delle forze interno alla società, necessitano di «vizi e virtù per loro uso», e di un riconoscimento sociale dei medesimi.

A dominare la scena è allora un onore «competitivo»¹⁴⁰, «performativo»¹⁴¹, legato in particolare al successo economico¹⁴², un valore «egregiamente bilanciabile» con tutti gli altri (compresi, se si pensa ad es. ai reati in materia ambientale o lavoristica, la vita e la salute umane), proprio come egregiamente bilanciabile a quello della vita era, a suo tempo, l'onore cavalleresco¹⁴³.

da quella dell'*ancien régime*: «Ogni volta che gli uomini si riuniscono in una società particolare, si stabilisce fra essi un onore, vale a dire un complesso di opinioni loro proprie su ciò che si deve lodare o biasimare e queste regole particolari hanno sempre la loro origine nelle abitudini speciali e negli speciali interessi della società. Ciò si applica in una certa misura alle società democratiche come alle altre. Ne cercheremo la prova fra gli americani. [...] Gli americani [...] formano [...] una società esclusivamente industriale e commerciale [...]. Vi sono alcune inclinazioni condannabili agli occhi della ragione generale e della coscienza universale del genere umano, le quali si accordano con i bisogni particolari e momentanei della società americana e quindi sono da essi debolmente riprovate, talvolta anche lodate; citerò in modo particolare la passione delle ricchezze e le idee secondarie che vi si collegano. [...] L'americano chiama ambizione nobile e degna di stima ciò che i nostri padri nel medioevo chiamavano cupidigia servile».

¹³⁸ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1083.

¹³⁹ Cfr. TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 648 ss.

¹⁴⁰ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 14 (v. il capitolo primo per maggiori dettagli).

¹⁴¹ Cfr. ELSTER, *Alchemies of the Mind*, cit., p. 207 ss (v. *supra* in nota per maggiori dettagli).

¹⁴² Si ricordi quanto osserva KIERNAN (*op. cit.*, p. 4) sempre a proposito del duello: «Il duello fu sempre e dovunque legato a gruppi sociali che occupavano posizioni di privilegio, o ispirato dal desiderio di raggiungere quelle posizioni, desiderio che rappresenta, se non una componente della natura umana, almeno un carattere permanente del comportamento sociale. Una delle più potenti "molle" dell'azione umana [...] sembra infatti essere stata da sempre il desiderio di essere inclusi in un gruppo con qualche particolare titolo di rispetto [...]. Nell'epoca delle società "civili", ovvero divise in classi, quell'impulso si trasforma facilmente nell'aspirazione al potere, nella propensione a estorcere piuttosto che a guadagnare, nella capacità di ispirare timore piuttosto che rispetto. [...] Si tratta di una contraddizione che ha percorso tutta la storia; la tendenza verso uno status superiore si è accompagnata con quella ad accumulare ricchezza».

¹⁴³ Cfr. DONINI, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1083-1085: «I migliori, nel modo comune di pensare, non sono né i politici, né i sapienti e gli esperti, non

Le nuove *élites*¹⁴⁴, ormai trasversali ai vecchi ceti e, forse, persino a un concetto di classe sociale ormai sempre più difficilmente connotabile e circoscrivibile in modo preciso¹⁴⁵, sono di fatto riuscite a im-

sono i più buoni (categoria trasversale anche all'aristocrazia del denaro) o quelli moralmente irreprensibili in quanto tali: i migliori sono quelli che grazie alla loro competenza hanno riconoscimento sociale, successo e, con il successo, il denaro, la proprietà o i benefici che ne derivano. [...] L'onore dei migliori [...] è molto differenziato tra i mestieri e le relative frequentazioni e abitudini, ma resta imprescindibile dal successo e dal potere economico, trovando spesso (certo, non sempre) negli antichi valori della legalità, dell'onestà e della giustizia mere condizioni o modalità di attuazione. Gli antichi valori "in sé" si sono resi flessibili alla qualità della vita, significato ultimo e insuperabile della felicità del paradiso terrestre. Questa mutata gerarchia dei valori – non scritta nella Costituzione – non autorizza a rischiare la propria vita per un puntiglio d'onore. Cercare qui un'analogia con la società duellante è improponibile: *quell'onore* non ha avuto eredi, ed è *cesato per sempre*. Ha lasciato però qualche legato. Si può rischiare *la vita degli altri* per la qualità della vita che rappresenta la sublimazione dell'onorabilità e della dignità collettive. [...] Non a caso i crimini dei colletti bianchi sono stati anche denominati *Kavaliersdelikte*, quasi a contrassegnare la loro minor gravità (in realtà talora ben sussistente e significativa) insieme alla selezione di classe che li contraddistingue: i delitti dei cavalieri, nella lingua e cultura tedesca, sono delitti che non toccano l'onore di chi li commette, perché – come il duello – se mai sono stati commessi, ciò è avvenuto per salvare un onore superiore e dunque un valore egregiamente bilanciabile con tutti gli altri».

¹⁴⁴ Quella di *élite deviance* può essere considerata una delle più recenti *status-based definitions of white-collar crime* (dopo quella di Sutherland, già citata, svariate altre ne sono state proposte: cfr. ad es. GEIS, *White-Collar Crime: What is It?*, cit., p. 47; J. BRAITHWAITE, *Poverty, Power and White-Collar Crime. Sutherland and the Paradoxes of Criminological Theory*, in SCHLEGEL-WEISBURD, *White-Collar Crime Reconsidered*, cit., p. 79-81), proposta da D.R. SIMON e D.S. EITZEN allo scopo di includere nell'oggetto di studio della criminologia, oltre a tutti «gli atti criminali e immorali di *corporations* e governi», anche qualsiasi violazione dei diritti umani fondamentali commessa da «persone la cui posizione all'interno di organizzazioni [i.e. grandi compagnie, apparati statali, eserciti] ha fornito loro la più grande ricchezza, potere e spesso prestigio. Immediatamente al di sotto di questa *power élite* esiste un sottogruppo di *corporations* che comprende i *mass media*. La fonte del loro potere sono le comunicazioni». Cfr. D.R. SIMON-D.S. EITZEN, *Elite Deviance*, Needham Heights, 1992, p. 12-41, 91-93 e 121 ss. Le definizioni del *white-collar crime* basate sullo status del criminale, benché, come si è accennato, sottoposte a critiche da parte di molti studiosi, mantengono, tuttavia, a nostro avviso, una loro importanza proprio per l'attitudine a sottolineare quel particolare e ulteriore danno – che potremmo definire 'anomico' – che i 'crimini dei potenti' sono in grado di arrecare alla società nel suo complesso, proprio in virtù della posizione da loro occupata (cfr. anche FORTI-VISCONTI, *Cesare Beccaria and White Collar Crimes' Public Harm*, cit., p. 490 ss.).

¹⁴⁵ In particolare, la definizione data da Simon e Eitzen di *élite* prende esplicitamente le mosse da quella c.d. monistica di C. WRIGHT MILLS (*L'élite del potere*, Milano, 1959, p. 8 ss.) – ideatore, tra l'altro, anche dell'espressione *white-collar*,

porre un proprio, privilegiato concetto di 'onore', che non ha nulla o quasi nulla a che spartire con l'onestà¹⁴⁶, cui pure sarebbe legato da una comune etimologia¹⁴⁷, ma che, come per i 'gentiluomini'¹⁴⁸ di al-

per altro intesa più come sinonimo di esponente della classe media che della *élite* (Id., *White-Collars: The American Middle Classes*, New York, 1953, p. IX-X) –, anche se mantiene maggiormente distinte, rispetto all'impostazione di quest'ultimo, le tre tipologie della *élite* economica, politica e militare, concentrandosi sulle prime due e sottolineandone con forza tutti i punti di reciproco intreccio e sovrapposizione. La teoria delle *élites*, nata ideologicamente come reazione al paventato avvento della democrazia e della società di massa e poi sviluppata dalle scienze sociali per il suo valore teoretico ed euristico in una serie di varianti, talora non aliene da pregnanti influenze ideologiche (in particolare la versione pluralistica, da un lato, e quella monistica, dall'altro), come teoria realistica della politica può considerarsi un assunto ormai acquisito. Nella sua formulazione più essenziale e generale, essa individua i tratti salienti di qualunque regime politico nel fatto che, essendo sempre e inevitabilmente i rapporti sociali connotati da ineguaglianze di vario tipo, il potere, all'interno di qualunque società, tende a essere concentrato nelle mani di un gruppo (o di alcuni gruppi) ristretto, di una minoranza che, a differenza della maggioranza, che compone la massa e che non dispone del potere sostanziale, è organizzata e coesa da un punto di vista culturale e di comunanza di interessi. Ciò che differenzia i vari regimi politici è il diverso modo in cui la/le *élites* nascono, si tramandano e decadono, il diverso modo in cui si organizzano e quello in cui esercitano il potere: in particolare, il regime democratico sarebbe tale se e in quanto in esso esistano *élites* in concorrenza tra loro, tenute periodicamente a rendere conto del loro operato di fronte agli elettori e accessibili alle istanze provenienti dal basso. L'importanza di questa teoria, dunque, sta soprattutto nella sua forza critica, capace di porre in guardia, da un lato, contro ogni illusione di democrazia integrale, perfetta e compiuta, e dall'altro contro ogni tipo di manipolazione del sistema democratico. Cfr. N. BOBBIO, *Élites, teoria delle*, in N. BOBBIO-N. MATTEUCCI-G. PASQUINO (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, p. 303 ss., e ID. e *ivi*, *Democrazia*, p. 240 ss. Particolarmente interessante può essere, per quanto qui specificamente in discorso, l'opera di JAMES BURNHAM, *The Managerial Revolution* (cfr. *La rivoluzione manageriale*, Torino, 1992, p. 50 ss.): nell'interpretazione generale della storia data da questo Autore, infatti, ogni società è dominata da un gruppo di potere (*ruling class*) e la storia è il continuo succedersi di una classe dominante all'altra, dall'aristocrazia dell'*ancien régime* alla borghesia e, nella più recente fase evolutiva, ai *managers*.

¹⁴⁶ Particolarmente felice, in questo senso, appare l'espressione «disonesto ma non criminale» utilizzata da A. COTTINO (*"Disonesto ma non criminale". La giustizia e i privilegi dei potenti*, Roma, 2005, *passim*, e in part. p. 77 ss.) per descrivere la rappresentazione – e la conseguente percezione – dominante del *white-collar criminal*.

¹⁴⁷ Particolarmente interessante a questo proposito è la disamina dei vari significati della parola 'onore' operata da FRANCESCA RIGOTTI (*L'onore degli onesti*, cit., p. 8 ss. e 13 ss., ove anche le citazioni testuali; si veda anche EAD., *Onestà*, cit., in part. p. 98 ss.) in funzione di una riconduzione dell'«onore dei democratici» alla sua radice di 'onestà' (*honor-honestas* o *Ehre-Ehrlichkeit*). 'Onore' è sempre stata una parola ambigua, polisemica (in questo senso cfr. anche, *ex plurimis*,

tri tempi, è sostanzialmente un sinonimo di 'successo' e 'prestigio'

F.H. STEWART, *Honor*, Chicago, 1994, p. 145 ss.; APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 12 ss.), che ricomprende sia il valore di una persona ai propri occhi, sia quello che ha agli occhi degli altri, e che, analogamente al suo opposto, la vergogna (v. *supra*, capitolo primo, par. 2.2), contiene in sé almeno tre dimensioni distinte eppure correlate: quella dell'identità, dell'immagine di sé, di ciò che si è; quella della moralità, della valutazione morale del comportamento individuale da parte del gruppo; quella dello status, ovvero del rango di ognuno in relazione agli altri. Quest'ultima è la dimensione che si riflette, propriamente, nell'onore sociale, il concetto di onore proprio dell'*ancien régime* e quello che l'Autrice identifica come fulcro di un'«etica dell'opinione pubblica»; quest'onore, basato sul rango, sullo status, sul prestigio, necessita della diseguaglianza: perché qualcuno possa averlo, è necessario che non tutti lo abbiano (cfr. anche TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 54; e già MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, cit., p. 91). Contrapposto a questo è un concetto di onore come sinonimo di dignità (cfr., tra gli altri, BERGER, *On the Obsolescence of the Concept of Honor*, cit., p. 339 ss.; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 49 e 85-87), innato ed eguale (e quindi non graduabile) in tutti gli esseri umani, indipendente dalle loro azioni e dai giudizi della società, che deve sempre e comunque rispettarlo e garantirlo quale diritto fondamentale dell'uomo; esso affonda le sue radici nel pensiero di KANT (cfr. *Metafisica dei costumi*, Milano, 1997, p. 47 ss., 54 ss. e 59), Rousseau e Diderot. Su questa linea, come si è accennato, si muove anche la più recente dottrina in tema di concezioni personalistiche costituzionalmente orientate dell'onore (v. *infra*, capitolo terzo). L'Autrice, pur non rinnegando la fondamentale importanza della dignità umana e la sua interrelazione col concetto di onore, si pone nella prospettiva di una rivalutazione, nelle odierne società democratiche, di un'«etica del riconoscimento della virtù» che «è diversa ed è qualcosa di più del riconoscimento universale della dignità del cittadino». Quest'ultimo è un «principio necessario di ogni società egualitaria», ma è neutro rispetto alla condotta. A questo tipo di riconoscimento dovrebbe, quindi, in una società democratica, sommarsi una concezione dell'onore come «condizione di stima e autostima proporzionale al comportamento». In particolare, «l'onore del politico democratico sta nel suo comportamento onesto [...]. Per questo l'onorabilità dovrebbe essere una condizione di tutti i cittadini della democrazia, ma soprattutto dei suoi dirigenti politici. [...] Mentre rispetto e dignità vanno garantiti a tutti per quel che si è, l'onore va distribuito per quel che si fa. Occorre cioè accentuare il nesso etimologico che fonde onore e onestà e distribuire quello in funzione di questa. [...] Quello dell'onore può continuare ad essere un concetto graduato e preferenziale se non viene più collegato alla nascita, al sangue, al rango, alla posizione sociale, ma alla correttezza di comportamento» (su posizioni affini anche APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 157 ss.).

¹⁴⁸ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 77 s. Una concezione di questo tipo, per altro, come si è visto, possiede una lunga e consolidata tradizione: già per gli antichi Greci l'onore dipendeva fundamentalmente dallo status e dal successo (v. *supra* capitolo primo, par. 2.1) e, in seguito, centrale nel pensiero calvinista e nell'etica della borghesia protestante sarebbe stato il nesso tra successo nel mondo e predestinazione alla salvezza. Si ricordi, ancora, la citata assimilazione da parte di THOMAS HOBBS di onore e «pregio»/prestigio nel *Leviatano* (cit., p. 70 ss., dove si afferma anche che «la buona fortuna, se è duratura, è onorevole come segno di benevolenza divina. La cattiva fortuna e le sconfitte sono disonorevoli»).

(sia pure non più di origine prettamente cetuale), di fronte al quale viene a sfumare qualsiasi considerazione etica e qualsiasi possibilità di riprovazione o vergogna (del resto anch'essa oggi per lo più connotata in senso 'performativo' amorale)¹⁴⁹ per chi, nel perseguimento del successo, abbia violato precetti legali o morali. Proprio come un tempo l'aristocrazia era riuscita a imporre, per se stessa, un concetto di onore e 'virtù' (non a caso si parlava di 'etica cavalleresca') legato al censo e alle qualità marziali, completamente avulso e superiore rispetto alla virtù dell'onestà che andava bene per (e si pretendeva dalla) 'piccola gente meccanica', ma che non poteva avere nessun significato e nessun valore per la nobiltà¹⁵⁰.

Del resto, è significativo come anche nel contesto anglosassone, tradizionalmente più sensibile del nostro ai profili reputazionali degli scandali economici, finanziari, politici, ecc., si registrino interpretazioni contrastanti, da parte degli studiosi che si sono occupati del problema, sull'incidenza della scoperta e pubblicizzazione di gravi reati sulla reputazione degli uomini d'affari e (in particolare) delle *corporations* coinvolte e, di conseguenza, sulle loro linee di condotta successive.

Se, ad esempio, Fisse e Braithwaite, in un lavoro degli anni Ottanta, si dichiaravano convinti che l'esplosione di scandali finanziari (si ricorderà in particolare la crisi del settore '*savings and loans*')¹⁵¹ avesse condotto molte compagnie a rivedere i propri standard etici e ad adottare protocolli di *compliance* più effettivi, nel timore di perdere clientela e quote di mercato¹⁵², e se è indubbio che, a partire proprio

¹⁴⁹ Si veda, *supra*, il capitolo primo, par. 2.2.

¹⁵⁰ Per un esempio emblematico (le feroci polemiche e la profusione di libellistica cavalleresca seguite, nell'ambiente aristocratico, alla pubblicazione del libro *Della scienza chiamata cavalleresca*, di Scipione Maffei, all'inizio del XVIII sec., il cui autore affermava che l'unico vero onore risiedeva nell'onestà della persona e che non esisteva nessun motivo razionale di escludere nobili e militari dall'osservanza delle leggi comuni) si rinvia a CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 207 ss.

¹⁵¹ In tema cfr., *ex plurimis*, K. CALAVITA-H.N. PONTELL, *Bilking Bankers and Bad Debts. White-Collar Crime and the Savings and Loan Crisis*, in SCHLEGEL-WEISBURD, *White-Collar Crime Reconsidered*, cit., p. 195 ss.; EAD., *The State and White-Collar Crime: Saving the Savings and Loans*, in *Law & Soc. Rev.*, 1994, p. 297 ss.; ROSOFF, *Profit without Honor*, cit., p. 190 ss.

¹⁵² Cfr. B. FISSE-J. BRAITHWAITE, *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*, Albany, 1983, p. 227 ss.: «Le grandi imprese [...] tengono molto alla loro reputazione. La pubblicità negativa le preoccupa non tanto per il suo impatto economico, ma per una varietà di conseguenze non economiche, la più importante delle quali è la perdita di prestigio da parte dell'impresa. [...] Il prestigio [di un'impresa] è importante agli occhi di molteplici soggetti terzi. I potenziali clienti possono essere maggiormente propensi ad acquistare [i prodotti di un'azienda] se la per-

dagli anni Ottanta, sono cresciuti in modo esponenziale gli investimenti delle imprese finalizzati a promuovere un'immagine eticamente positiva di sé¹⁵³, è altrettanto vero che le recenti crisi economiche di inizio millennio (e in particolare quella del settore *subprime*) paiono aver seguito un *pattern* analogo (legato, tra l'altro, ancora una volta a scelte strutturali di deregolamentazione sul fronte pubblico)¹⁵⁴, e che molti studiosi ritengono queste operazioni di 'autoregolamentazione' prevalentemente cosmetiche¹⁵⁵. Altri studi hanno poi evidenziato come, quanto meno *all'interno* del mondo degli affari, la reputazione che conta – ciò che veramente viene preso in considerazione dai propri pari nella valutazione, positiva o negativa, di un attore economico – è quella data dal risultato economico e dal profitto (con qualunque mezzo) raggiunti (fatto non privo di implicazioni criminogene, laddove si consideri che lo stesso vale, tendenzialmente, per la più ampia platea dei potenziali investitori)¹⁵⁶.

cepiscono come rispettabile. Le banche possono essere più propense a estendere il credito di un'impresa con una buona reputazione durante periodi di difficoltà. Il legislatore può ritenere più credibili le osservazioni e i commenti che provengano da un ente rispettabile. Se l'impresa è prestigiosa può attrarre candidati migliori per le posizioni dirigenziali e risultare più attrattiva per potenziali investitori. [...] I vantaggi legati alla reputazione aziendale sono, con altri fattori, alla base dell'esplosione di forme di pubblicità legate alla promozione dell'immagine d'impresa [...]: forse il cambiamento più significativo nell'industria pubblicitaria dell'ultimo decennio è legato alla crescita degli annunci che mirano a comunicare la bontà, qualità e valore sociale delle imprese a scapito di annunci che semplicemente promuovono la vendita di specifici prodotti».

¹⁵³ Cfr. ad es. anche H. TUMBER, *"Selling Scandal": Business and the Media*, in R.V. ERICSON (ed.), *Crime and the Media*, Aldershot, 1995, p. 405 ss.

¹⁵⁴ Cfr. ad es. D. SCOTT DOCKING, *Déjà vu? A Comparison of the 1980s and 2008 Financial Crisis*, in *Journ. Bus. Econ. & Fin.*, 2012, p. 17 ss.; P. YEOH, *Corporate Governance Failures and the Road to Crime*, in *Journ. Fin. Crime*, 2016, p. 216 ss.; per una più ampia riflessione sui fallimenti organizzativi e sistemici alla radice dei recenti scandali finanziari si veda inoltre M. CATINO, *Gatekeepers miopi? Aspetti organizzativi nel fallimento dei controlli*, in *Stato e mercato*, 2010, p. 219 ss.

¹⁵⁵ Cfr. ad es. R. MCCUSKER, *Codes of Ethics as Corporate Camouflage: An Expression of Desire, Intent or Deceit?*, in *Journ. Fin. Crime*, 1999, p. 140 ss.; M.B. CLINARD, *Corporate Corruption*, New York, 1990, p. 162 s.; G. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, p. 118; ID., *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, p. 39 ss. e 81 ss.

¹⁵⁶ Cfr. ad es. C. HUTTON, *America's Most Admired Corporations*, in *Fortune*, 6 January 1986, p. 16-27, come citato in K. JAMIESON, *The Organization of Corporate Crime*, Thousand Oaks, 1994, p. 9 ss. «Le imprese più ammirate sono costantemente quelle che producono i maggiori profitti e, coerentemente, le imprese meno considerate sono quelle che hanno sofferto le perdite maggiori, in ognuno degli anni coperti dal sondaggio [...]. Dunque i bisogni legati al prestigio, allo status

Il tutto, non si dimentichi, in un quadro di indiscutibile sottorappresentazione e sottovalutazione mediatica del *white-collar crime*¹⁵⁷, che contribuisce a dare ragione delle distorsioni nell'impatto reputazionale di questo tipo di illeciti. Anche dopo che i più recenti scandali finanziari, dal devastante impatto globale, sembrano aver indotto l'opinione pubblica ad adottare un atteggiamento più severo verso la criminalità economica¹⁵⁸, infatti, va segnalato come il livello di infor-

e alla reputazione vengono generalmente soddisfatti attraverso il mantenimento e l'espansione dei livelli di profitto. Creando strategicamente (con mezzi legali o illegali) una situazione in cui i componenti dell'organizzazione si assicurano che gli introiti supereranno i costi di produzione, questi si garantiscono il successo rispetto all'obiettivo primario di generare profitto [...], e indirettamente raggiungono gli obiettivi secondari legati a status e prestigio nel loro settore di mercato». Sull'effetto criminogeno delle pressioni – tanto più forti per le imprese che occupano posizioni *leader* in un determinato settore di mercato – a mantenere e superare i livelli di *performance* economica – e dunque i conseguenti standard reputazionali – esercizio dopo esercizio si veda inoltre, specificamente, Y. MISHINA-B.J. DYKES-E.S. BLOCK-T.G. POLLOCK, *Why "Good" Firms do Bad Things: The Effects of High Aspirations, High Expectations, and Prominence on the Incidence of Corporate Illegality*, in *Acad. Manag. Journ.*, 2010, p. 701 ss.

¹⁵⁷ In argomento cfr., tra gli altri, POVEDA, *Rethinking White-Collar Crime*, cit., p. 19 ss.; M.J. LYNCH-P. STRETESKY-P. HAMMOND, *Media Coverage of Chemical Crimes, Hillsborough County, Florida, 1987-97*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2000, p. 112 ss.; H. TUMBER, *Selling scandal*, in ERICSON, *Crime and the Media*, cit., p. 405 ss.; *ivi* anche J. KATZ, *What Makes Crime "News"?*, p. 47 ss.; C. GOFF, *The Westray Mine Disaster: Media Coverage of a Corporate Crime in Canada*, in H.N. PONTELL-D. SHICHOR (eds.), *Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice*, Upper Saddle River, 2001, p. 195 ss.; J.P. WRIGHT-F.T. CULLEN-M.B. BLANKENSHIP, *Chained Factory Fire Exits. Media Coverage of a Corporate Crime that Killed 25 Workers*, in M.D. ERMANN-R.J. LUNDMAN (eds.), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford, 1996, p. 290 ss.; T.D. EVANS-F.T. CULLEN-P.J. DUBECK, *Public Perceptions of Corporate Crime*, in BLANKENSHIP, *Understanding*, cit., p. 85 ss.; M. BERTOLINO, *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in FORTI-BERTOLINO, *La televisione del crimine*, cit., p. 223 ss.; *ivi* anche S. ROSOFF, *I mass media e il crimine dei colletti bianchi*, p. 497 ss., e M. LEVI, *Colletti bianchi e crimine organizzato nei notiziari britannici: alcune riflessioni sociologiche*, p. 509 ss., nonché M. HICKMAN BARLOW, *La natura ideologica delle notizie di criminalità*, p. 307 ss.; cfr. altresì PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., p. 319 ss. e in part. p. 325; G. PONTI-I. MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, 5^{ta} ed., Milano, 2008, p. 260 ss.

¹⁵⁸ In questo senso ad es. N.L. PIQUERO-S. CARMICHAEL-A.R. PIQUERO, *Assessing the Perceived Seriousness of White-Collar and Street Crime*, in *Crime & Delinq.*, 2008, p. 291 ss. (si noti che il livello di istruzione del campione esaminato sembra avere un'influenza significativa sulla gravità percepita dei reati dei 'colletti bianchi'); K. HOLTFRETER-S. VAN SLYKE-J. BRATTON-M. GERTZ, *Public Perceptions of White-Collar Crime and Punishment*, in *Journ. Crim. Just.*, 2008, p. 50 ss.; F.T. CULLEN-J.L. HARTMAN-C. LERO JONSON, *Bad Guys: Why the Public Supports Punishing White-Collar Offenders*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2009, p. 31 ss. Questo

mazione generale della popolazione su questi reati – il quale influenza le percezioni di gravità e meritevolezza di pena¹⁵⁹ – sia tutt'altro che omogeneo¹⁶⁰, e come tanto gli episodici 'giri di vite' delle agenzie di controllo¹⁶¹, quanto gli occasionali picchi di attenzione da parte degli organi di stampa non presentino, a oggi, carattere sistematico e duraturo, ma si connotino prevalentemente come atteggiamenti reattivi contingenti e/o di basso profilo¹⁶² e, soprattutto nel caso dei media, seguano schemi consolidati improntati a logiche (anch'esse in genere reattive, più che proattive) 'di mercato'¹⁶³, in cui il sensazionalismo prevale sull'informazione, la ricerca della figura (individuale) 'd'effetto' da 'sbattere in prima pagina' prevale sull'analisi approfondita e si-

trend non sembra tuttavia riguardare allo stesso modo la c.d. *corporate violence*, ovvero quei reati d'impresa che comportano offese alla vita o all'integrità psicofisica delle persone, per lo più ancora percepiti, malgrado la loro assai maggiore diffusività, come meno gravi rispetto ai reati comuni implicanti lo stesso tipo di conseguenze: cfr. ad es. C. MICHEL, *Violent Street Crime Versus Harmful White-Collar Crime: A Comparison of Perceived Seriousness and Punitiveness*, in *Crit. Criminol.*, 2016, p. 127 ss.

¹⁵⁹ Cfr. ad es. C. MICHEL-K.M. HEIDE-J.K. COCHRAN, *The Consequences of Knowledge about Elite Deviance*, in *Am. Journ. Crim. Just.*, 2016, p. 359 ss.

¹⁶⁰ Cfr. in particolare C. MICHEL-J.K. COCHRAN-K.M. HEIDE, *Public Knowledge about White-Collar Crime: An Exploratory Study*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2016, p. 67 ss.; si veda anche M. LEVI, *Suite Revenge? The Shaping of Folk Devils and Moral Panics about White-Collar Crimes*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2009, p. 48 ss.

¹⁶¹ Cfr. in particolare VAN SLYKE-BALES, *A Contemporary Study*, cit., in part. p. 234 ss.

¹⁶² Cfr. VAN SLYKE-BALES, *A Contemporary Study*, cit., p. 234 ss., dove si constata come, malgrado il tendenziale aumento di severità delle condanne per reati riferibili a *white-collars* a seguito dello scandalo Enron, non solo permanga un generale 'doppio standard' di trattamento rispetto ai (e a svantaggio dei) crimini comuni, ma, all'interno della stessa categoria dei reati economici, quelli che comportano un danno al mondo degli affari siano mediamente puniti più severamente di quelli che comportano un danno ai consumatori o a interessi governativi. Critici sulla scarsa incisività, numerosità ed efficacia delle indagini ed azioni penali dopo le grandi crisi finanziarie di inizio millennio sono inoltre, ad es., H.N. PONTELL-G. GEIS, *The Trajectory of White Collar Crime Following the Great Economic Meltdown*, in *Journ. Cont. Crim. Just.*, 2014, p. 70 ss.; H.N. PONTELL-W.K. BLACK-G. GEIS, *Too Big to Fail, Too Powerful to Jail? On the Absence of Criminal Prosecutions after the 2008 Financial Meltdown*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2014, p. 1 ss.

¹⁶³ Oltre ai testi già citati *supra*, cfr. ad es. M. LEVI, *White-Collar, Organised and Cyber Crimes in the Media: Some Contrasts and Similarities*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 2008, p. 365 ss.; ID., *Suite Revenge?*, cit., p. 60; M.O. BENEDIKTSSON, *The Deviant Organization and the Bad Apple CEO: Ideology and Accountability in Media Coverage of Corporate Scandals*, in *Soc. Forces*, 2010, p. 2189 ss. (in part. p. 2200 ss.).

stemica di cause e responsabilità¹⁶⁴, e i riflettori si spengono – o meglio si spostano su più ‘notiziabili’ forme di criminalità ‘di strada’ – molto rapidamente non appena passata la prima ondata emotiva di scandali che, per altro, per conquistare le prime pagine devono abitualmente avere raggiunto dimensioni catastrofiche, totalmente sproporzionate alla dannosità dei reati comuni che riempiono abitualmente le pagine di cronaca.

Parallelamente a questo ‘doppio standard’ di onorabilità per i ‘nuovi cavalieri’, però, e senza che la contraddizione logica appaia turbare alcuno, un altro ‘dogma’ viene proposto (o, meglio, riproposto)¹⁶⁵ – con una tecnica comunicativa ‘agnogenetica’¹⁶⁶ che si è rivelata vincente nell’era postmoderna¹⁶⁷ – dalle nuove *élites*: quello della maggiore vulnerabilità dei ‘colletti bianchi’ all’impatto dello stigma penale, dal quale andrebbero, in conseguenza, largamente preservati, essendo sufficiente, data la loro più delicata ‘sensibilità’ (già esaltata da uno dei padri del liberismo economico, Adam Smith)¹⁶⁸ e l’assen-

¹⁶⁴ Cfr. in particolare BENEDIKTSSON, *The Deviant Organization*, cit., p. 2200 ss. e in part. p. 2207-2209. Nello stesso senso anche CULLEN-HARTMAN-LERO JONSON, *Bad Guys*, cit., p. 40 ss.

¹⁶⁵ Cfr. GARLAND, *Pena e società moderna*, cit., p. 244.

¹⁶⁶ Cfr. R.N. PROCTOR, *Agnotology. A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and Its Study)*, in R.N. PROCTOR-L. SCHIEBINGER (eds.), *Agnotology. The Making and Unmaking of Ignorance*, Stanford, 2008, p. 1 ss. (in part. p. 11).

¹⁶⁷ Ovvero la tecnica «del venditore di automobili» (Cfr. U. Eco, *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*, Milano, 2006, p. 128 ss.): «il venditore non si preoccupa che voi sentiate l’insieme del suo discorso come coerente; gli interessa che, tra quanto dice, di colpo vi possa interessare un tema, sa che reagirete alla sola sollecitazione che vi può toccare e che, una volta che vi sarete fissati su quella, avrete dimenticato le altre. Quindi il venditore usa tutti gli argomenti, a catena e a mitraglia, incurante delle contraddizioni in cui può incorre. Deve fare in modo di parlare molto, con insistenza, per impedire che facciate obiezioni» e, in sostanza, arendtianamente, per sottrarre all’ascoltatore il tempo e il silenzio necessari all’esercizio di quella facoltà sommamente umana e sommamente critica che è il pensiero, col suo necessario complemento, il ricordo (ARENDT, *Alcune questioni*, cit., in part. p. 63 ss.). Un ascoltatore che non è più ‘interlocutore’ ma, appunto, solo – idealmente – passivo recettore della comunicazione, e che è dunque trattato in *tutti* gli ambiti del discorso pubblico da ‘consumatore’, all’interno di una complessiva «cultura da casinò liquido-moderna», «una cultura del disimpegno, della discontinuità e della dimenticanza», tipica di «un tempo di *deregulation*» in cui «il principio di realtà è chiamato a difendersi [...] di fronte ad un tribunale in cui il principio del piacere è il giudice che presiede la corte» (cfr. Z. BAUMAN, *Vite di scarto*, Bari, 2005, in part. p. 144 ss.; Id., *La società dell’incertezza*, cit., in part. p. 9 ss.).

¹⁶⁸ Cfr. SMITH, *Teoria dei sentimenti morali*, cit., p. 149-166: «È per il fatto che

za di necessità di risocializzare persone già ‘perfettamente socializzate’, l'utilizzo di sanzioni aventi un minore impatto reputazionale, quali quelle civili o amministrative, per ottenerne il ravvedimento e il ritorno alla *compliance*¹⁶⁹. Un gioco a somma zero, in definitiva: da qualunque lato lo si consideri, il modello di onore imperante tra e per i nuovi ‘cavalieri’ si risolve sempre e comunque in quello che potremmo definire un ‘privilegio reputazionale’.

Un altro punto di contatto tra moderni e antichi *‘Kavaliersdelikte’* sta nella costante tentazione, per determinate categorie privilegiate, di sottrarsi alla giustizia ordinaria, talora anche attraverso atteggiamento

gli uomini sono disposti a simpatizzare più completamente con la nostra gioia che con la nostra sofferenza, che noi facciamo sfoggio delle nostre ricchezze e nascondiamo la nostra povertà. [...] Quando consideriamo la situazione del potente, in quei colori illusori in cui l'immaginazione tende a dipingerla, ci appare come l'idea astratta di uno stato perfetto e felice. È esattamente lo stato che deliniamo come fine di tutti i nostri desideri [...]. *Perciò abbiamo una particolare simpatia per la soddisfazione che provano coloro che si trovano in un tale stato. Approviamo tutte le loro inclinazioni e assecondiamo tutti loro desideri.* Pensiamo che sia un peccato che qualcosa possa rovinare o corrompere una situazione così piacevole. [...] Su questa *disposizione dell'umanità a condividere tutte le passioni del ricco e del potente* è fondata la distinzione in ranghi e l'ordine della società. La nostra reverenza per i superiori deriva più spesso dalla nostra ammirazione per i vantaggi della loro situazione, che da qualche personale attesa di benefici dalla loro buona volontà. *I loro benefici non possono estendersi che a pochi, ma le loro fortune interessano praticamente tutti.* [...] E la nostra deferenza verso i loro desideri non è fondata principalmente o del tutto su di una considerazione dell'utilità di tale sottomissione, o dei vantaggi che ne derivano per l'ordine sociale. *Anche quando l'ordine della società sembra richiedere che ci opponiamo a loro, difficilmente riusciamo a farlo.* [...] È la perdita di questo facile dominio sui sentimenti dell'umanità ciò che rende così insopportabile la caduta da una situazione di grandezza. [...] *Le punizioni lievi, quando sono inflitte a un gentiluomo, per il quale il disonore è il più grande di tutti i mali, arrivano a essere considerate le peggiori,* presso un popolo compassionevole e fiero. Per questo vengono universalmente risparmiate alle persone di rango elevato» (corsivi nostri).

¹⁶⁹ Cfr. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 63 ss. e 293-295; HAGAN, *Crime and Disrepute*, cit., p. 132 ss. (anche per ulteriori riferimenti bibliografici). Si vedano anche le più recenti riflessioni di Laureen Snider relative al cambio di paradigma occorso nel dibattito politico-criminale americano a partire dagli anni Ottanta: parallelamente a un affermarsi sempre più totalizzante dell'idea del fallimento delle politiche penali assistenziali e rieducative (*nothing works*) e della necessità di un ritorno a politiche penali dure, retributive e stigmatizzanti (*just deserts*) nei confronti della criminalità comune (cfr. anche GARLAND, *La cultura del controllo*, cit., p. 296-298), si è assistito a un'opposta e sempre più accentratata riaffermazione dell'efficacia e necessità di politiche riabilitative e non stigmatizzanti nei confronti dei *white-collar offenders*. Cfr. SNIDER, *Cooperative Models*, cit., p. 419 ss.; EAD., *The Sociology of Corporate Crime*, cit., p. 192 s.; cfr. anche PAVEDA, *Rethinking White-Collar Crime*, cit., p. 4 ss. e 145.

menti di aperto disprezzo e delegittimazione nei confronti sia delle norme di diritto positivo, sia dell'autorità, giudiziaria o amministrativa, preposta a farle rispettare e, in generale, di qualunque voce di condanna si levi dalla società¹⁷⁰; ancor più spesso, però, attraverso l'invocazione di un primato della *deregulation* e della parallela 'auto-regolamentazione', motivate dalle prevalenti esigenze della libertà di mercato e dall'assunto della relativa efficienza¹⁷¹ (che riecheggia vecchie pretese di esclusive 'giurisdizioni di ceto', quando non di immunità totale)¹⁷²; attraverso il ricorrente perseguimento dell'estensione in via legislativa delle aree di immunità esistenti¹⁷³; ovvero ancora at-

¹⁷⁰ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 7 ss. e 125 s.: «Il sentimento d'onore e i suoi criteri hanno senso nell'ambito della vita sociale in genere, in particolare del comportamento deontologico professionale, della vita politica e dei suoi codici: in questo orizzonte il poliziotto o il politico corrotto, il finanziere corruttore, pur dando prova di esercizio di potere, o meglio di "arroganza di potere", non possono che essere ritenuti ignobili. Il loro sforzo, a quel punto, dovrebbe consistere nel salvare la faccia nascondendola, di reagire alla *scoperta* con la *velatura* della realtà, come se si invocasse un sipario caritatevole che scendesse a coprire l'esposizione dolorosa. [...] Invece, nella maggior parte dei casi in cui viene "scoperta" un'attività illecita in ambito politico, si assiste a reazioni di tipo per lo più aggressivo. [...] Probabilmente tale reazione verrà favorita dall'ambiente morale in cui vive e opera il politico odierno, ambiente caratterizzato da una scarsa considerazione di sentimenti come il rispetto della parola, la benevolenza, la mitezza; egli o ella non avrà remore a mostrarsi nella sua grettezza, ignoranza, meschinità [...]. Aristotele chiamava *banausia* [...] l'insensibilità ai valori estetici; *banausi* si potrebbero definire, come già fa la lingua tedesca, gli individui insensibili ai valori non solo estetici ma anche ai valori etici, come quelli di autonomia, libertà, giustizia, dignità, coerenza». Cfr. anche FORTI, *Il "fiume inondatore della politica"*, cit., p. 205 ss.

¹⁷¹ Cfr., *ex plurimis*, ROSSI, *Il gioco delle regole*, cit., in part. p. 15 ss.

¹⁷² Cfr., tra gli altri, SNIDER, *The Sociology*, cit., p. 170 ss.; McCUSKER, *Codes of Ethics*, cit., p. 140 ss.; G. FORTI, *Il volto di Medusa: la tangente come prezzo della paura*, in ID., *Il prezzo della tangente*, cit., p. XXII ss.

¹⁷³ Di un'«accelerata tendenza parlamentare ad estendere la sfera dell'immunità», tendenza «non strettamente contingente», e di un «atteggiamento di diminuita lealtà costituzionale delle forze e dei soggetti politici nel nostro Paese» parlava G. AZZARITI (*Politica e processi*, in *Giur. cost.*, 2004, p. 837 ss., cui si rinvia anche per ulteriore bibliografia e interessanti confronti con la situazione internazionale) all'indomani della bocciatura costituzionale (con la sentenza Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 24) del c.d. 'lodo Schifani' (l. 20 giugno 2003, n. 12), che prevedeva la sospensione dei procedimenti penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. In tema si vedano anche (con riferimento pure al successivo 'lodo Alfano', l. 23 luglio 2008, n. 124, di analogo contenuto e a sua volta bocciato con sentenza Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 262), *ex plurimis*, R. ORLANDI, *Le immunità politiche fra ragionevoli deroghe al principio di eguaglianza e illegittimi privilegi*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 692 ss.; ID., *Illegittimi privilegi*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 42 ss., e *ivi* anche A. PUGIOTTO, *La seconda volta*, p. 60 ss.

traverso la pretesa (per lo più soddisfatta), qualora lo Stato voglia proprio immischiarsi nelle faccende del mondo degli affari e della politica, di sanzioni più miti rispetto a quelle comminate per crimini comuni dall'impatto lesivo spesso assai più circoscritto e contenuto, proprio come il duello era represso (quando lo era) con pene assai più miti della rissa, dell'omicidio o delle lesioni volontarie comuni. Emblematica, in tal senso, la vicenda della 'riforma' dei reati societari del 2002, connotata da una esasperata privatizzazione e patrimonializzazione delle fattispecie¹⁷⁴ che ha condotto molti commentatori a parlare apertamente di un messaggio simbolico di «diseguaglianza»¹⁷⁵ e di «bagatellizzazione»¹⁷⁶ trasmesso dal legislatore rispetto a

¹⁷⁴ Cfr. *ex plurimis* (oltre ai riferimenti nel prosieguo), A. ALESSANDRI, *Simbolico e reale nella riforma del diritto penale societario*, in *Merc. conc. regole*, 2002, p. 146 ss.; L. FOFFANI, *Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1193 ss.; ID., *Verso un nuovo diritto penale societario: i punti critici della legge delega*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3246 ss.; G. FORTI, "Paradigmi distributivi" e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un'analisi critica, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1603 ss.; F. GIUNTA, *La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del d. legisl. 11 aprile 2002 n. 61*, in *Studium iuris*, 2002, p. 695 ss. (prima parte) e p. 833 ss. (seconda parte); C.E. PALIERO, *Nasce il sistema delle soglie quantitative: pronto l'argine alle incriminazioni*, in *Guida dir.*, 27 aprile 2002, p. 37.

¹⁷⁵ «[Della riforma] resta alla fine solo l'abbassamento sanzionatorio, l'allungamento degli accertamenti, la facilità della prescrizione. Si dovrebbe allora dire che le regole della vita degli affari non meritano per il nuovo legislatore un presidio penalistico, non perché sia stata costruita una serie di rimedi alternativi di maggiore efficienza (obiettivo sicuramente perseguibile), ma perché tutto, o quasi, è ricondotto ad una dialettica autore-vittima nell'ambito di un conflitto patrimoniale, la cui soluzione è caldeggiata in sede diversa da quella giudiziale: la conciliazione patrimoniale è l'obiettivo primario della riforma. [...] Non da ultimo [...], alla perdita di specificità del diritto penale societario, che non sembra aver ragione di esistere come ramo separato da quello tipico dei reati contro il patrimonio, si accompagna un messaggio di diseguaglianza. I livelli edittali mostrano che la vita degli affari non merita sanzioni, se non blande, infinitamente minori di quelle della criminalità comune, riconfermata quale vero pericolo sociale. Non vi sono, nella vita degli affari, valori non monetari che debbano essere salvaguardati poiché il nucleo resta quello del rischio patrimoniale: solo che ai capitani di impresa il cammino è più agevole». Cfr. A. ALESSANDRI, *Alcune considerazioni generali sulla riforma*, in ID. (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, p. 10 ss.; cfr. anche ID., *Corporate governance nelle società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari*, in *Giur. comm.*, 2002, p. 552 ss.; ID., *La riforma dei reati societari: alcune considerazioni provvisorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 993 ss.

¹⁷⁶ Cfr. D. PULITANÒ, *La riforma del diritto penale societario. Tra dictum del legislatore e ragioni del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 934 ss., in part. p. 966 ss.: «Sul versante delle sanzioni, la riforma dei reati societari si caratterizza per

una categoria di reati – e di rei – cui in particolare il sistema delle soglie garantiva ampi ‘margini di manovra’ sia legali sia reputazionali¹⁷⁷, ancor più accentuati ove si consideri anche la di poco successiva riforma della recidiva, definitivamente avviata a un’applicazione quasi esclusiva, in pratica, ai criminali ‘comuni’¹⁷⁸. Né la recente, ulteriore riforma delle fattispecie in questione sembra aver segnato – per lo meno nelle intenzioni del legislatore, a monte degli interventi ‘interpretativi’ delle Sezioni Unite – un cambio di rotta così univoco e deciso come prospettato¹⁷⁹.

un [...] messaggio simbolico di bagatellizzazione [...]. La critica più dura che ritengo si possa muovere alla riforma del diritto penale societario è di non essersi curata della “qualità morale insita nel comportamento degli affari”, fondamento dell’economia di mercato. Si è preoccupata di interessi contingenti di personaggi imputati o imputandi, e non della tenuta delle condizioni del libero mercato, fra le quali la formazione e il rispetto di un’etica condivisa. [...] Sul sistema complessivo di giustizia penale, abbiamo il contemporaneo impatto di linee divaricate. Mitezza nel penale societario, severità altrove. [...] Il risultato di queste linee divaricate è lo scardinamento di una “passabile” coerenza intrasistemica, cioè del principio d’uguaglianza. [...] Nel quadro complessivo di una politica penale che assume spesso la parola d’ordine della “tolleranza zero”, il mite e imbellè diritto penale societario non sembra affatto l’avvio di un auspicabile riequilibrio del sistema sanzionatorio, ma il nucleo di un’isola privilegiata per gentiluomini, autori di quelli che la letteratura giuridica tedesca definisce *Kavaliersdelikte*».

¹⁷⁷ Cfr. anche A. CRESPI, *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 449 ss., in part., p. 458: «Quando un legislatore fissa ‘soglie quantitative’ per stabilire fin dove gli amministratori (il più spesso del denaro altrui) possono impunemente rubare e quando, invece, rischiano di passare (anche) ufficialmente per ladri, è la coscienza della società c.d. civile (quanto si fa per dire...) ad oscillare vertiginosamente, per segnare un’ora che non può essere che quella dell’*exitus* di quel paese che di null’altro sembra preoccuparsi se non di legalizzare l’illegalità permanente. La “riforma” di cui si sta parlando è appunto un “modello” di traduzione in termini normativi della cultura dell’illegalità». Sull’effetto di ‘depenalizzazione fattuale’ prodotto dalla riforma si vedano anche A. CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. soc.*, 2001, p. 1345 ss.; G. MARINUCCI, “Depenalizzazione” del falso in bilancio con l’avallo della SEC: ma è proprio così?, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 137 ss.; C. PEDRAZZI, *In memoria del “falso in bilancio”*, in *Riv. soc.*, 2001, p. 1369 ss.

¹⁷⁸ Cfr. in particolare G. MARINUCCI, *Certezza d’impunità per i reati gravi e “mano dura” per i tossicodipendenti in carcere*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 170 ss.

¹⁷⁹ Ci si riferisce naturalmente alla spinosa questione della limitazione testuale degli artt. 2621 e 2622 c.c. ai soli «fatti materiali», che la giurisprudenza di legittimità, fin da subito spaccata (cfr. ad es. Cass. pen., sez V, 30 luglio 2015, n. 33774 e Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6916, entrambe nel senso dell’interpretazione letterale; tra i commenti tendenzialmente favorevoli cfr. ad es. M. SCOLETTA, *Tutela dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Le società*, 2015, p. 1301 ss.; Id., *Le parole sono importan-*

Ricorrono, in buona sostanza, tendenze disgregatrici anche nelle nostre asserite 'società degli eguali' che, complice forse uno di quei

ti? "Fatti materiali", false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 163 ss.; M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 4 marzo 2016, on-line; tra i commenti critici cfr. F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2211 ss.; tra la giurisprudenza di legittimità in favore della persistente rilevanza dei 'falsi valutativi' cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890, e Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2016, n. 12793, con commenti sostanzialmente adesivi ad es. di F. D'ALESSANDRO, *Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa bene!*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 315 ss.; F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 18 gennaio 2016, on-line) ha infine ritenuto di risolvere, con intervento a Sezioni Unite – in modo certamente orientato alla garanzia di esigenze di difesa sociale, ma non immune da critiche sul fronte del rispetto del principio di legalità – nel senso che «pur dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69/2015, (anche) in tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. [...] Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (cfr. Cass. pen., SU, 27 maggio 2016, n. 22474, Passarelli; tra i commenti si vedano, ad es., A. ALESSANDRI, *La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1479 ss.; C. BENNUSI, *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 15 luglio 2016, on-line; F. D'ALESSANDRO, *Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2784 ss.; A.M. DELL'OSSO, *"Rien ne va plus": le Sezioni Unite confermano la perdurante rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali*, in *Giur. comm.*, 2016, p. 1204 ss.; A. MANNA, *Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra "law in the books" e "law in action"): cronaca di una discutibile riforma*, in *Arch. pen.*, 2016, p. 487 ss.; *ivi* anche G. CARUSO, *La persistente rilevanza di "fatti" e "valutazioni" nella riforma del falso in bilancio "ex lege" n. 69 del 2015: la soluzione delle Sezioni Unite*, p. 539 ss.; F. MUCCIARELLI, *Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 174 ss.; *ivi* anche D. PULITANÒ, *Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo*, p. 204 ss.; D. PIVA, *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in *Corr. trib.*, 2016, p. 2252 ss.; M. SCOLETTA, *La tipicità penale delle false valutazioni nelle comunicazioni sociali alla luce delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 35 ss.). Non si tratta per altro dell'unico elemento che denuncia una persistente impostazione 'privatistica' delle fattispecie: si consideri ad es. la previsione del nuovo art. 2621 *ter* a termini del quale «ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 *bis* del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conse-

tanti «fenomeni di passo retrogrado» che Umberto Eco¹⁸⁰ identificava nel tempo corrente, inducono alla riproposizione di tante ‘sotto-società’ (o ceti) di eguali tali solo all’interno del proprio gruppo, ciascuna col suo proprio, specifico ‘codice d’onore’ in funzione dei suoi peculiari ‘bisogni’, descritte così nitidamente da Tocqueville¹⁸¹. Nel movimento circolare che lega la cultura e il sistema di valori di una società ai suoi equilibri di potere interni, pare di assistere, nel momento attuale, a una poderosa e regressiva¹⁸² tensione di alcune componenti politiche e sociali verso un orientamento intenzionale degli standard valoriali e culturali – nonché dei paradigmi scientifici, economici, criminologici e politico-criminali¹⁸³ – in una precisa direzione, senza temere di «scompigliare l’ordine naturale delle cose pur

guente» alle false comunicazioni sociali relative a società non quotate; un elemento di interesse eminentemente patrimoniale e privato che si vede dunque conferire, in relazione a queste specifiche fattispecie, un peso ‘privilegiato’ rispetto ad altri elementi attinenti alla gravità del reato. Più in generale sulla riforma del 2015, oltre ai riferimenti già citati, si vedano anche, *ex plurimis*, M. GAMBARELLA, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015 p. 1723 ss.; F. MUCCIARELLI, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 159 ss.; S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 813 ss.; *Id.*, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1498 ss.; V. MANES, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2016, on-line; N. MAZZACUVA-E. AMATI, *Diritto penale dell’economia*, Padova, 2016 p. 63 ss.; E. MEZZETTI, *La “torre di Babele” della punibilità nel nuovo falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 10 novembre 2016, on-line.

¹⁸⁰ Cfr. ECO, *A passo di gambero*, cit., p. 7-9 e 168 ss.

¹⁸¹ Cfr. TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 648 ss.

¹⁸² Così AZZARITI, *Politica e processi*, cit., p. 846 ss.; cfr. anche L. CARLASSARE, *Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive*, in EAD. (a cura di), *Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere*, Padova, 2003, p. 5.

¹⁸³ Cfr., in generale, GARLAND, *La cultura del controllo*, cit., in part. p. 184 ss. e 241-243; cfr., inoltre, SNIDER, *The Sociology of Corporate Crime*, cit., p. 180 ss., per un’analisi dei meccanismi in base ai quali le teorie sociologiche e criminologiche consonanti con gli orientamenti ideologici delle componenti sociali favorite negli equilibri di potere in un determinato contesto storico acquisiscono più agevolmente e rapidamente (ad es. attraverso minori pretese di verifica e/o falsificazione e maggiori spazi nella divulgazione al grosso pubblico, oltre che fra gli ‘specialisti’) lo statuto di paradigma scientifico dominante. Cfr. anche S. TOMBS-D. WHYTE, *Unmasking the Crimes of the Powerful*, in *Crit. Criminol.*, 2002, p. 217 ss., per una disamina di tutti gli ostacoli ‘strutturali’ alla conduzione, nell’attuale temperie politica e culturale, delle ricerche della criminologia critica, tradizionalmente votate alla messa in discussione dei paradigmi dominanti e allo studio della *élite deviance*.

di mettere» le proprie peculiari «virtù avanti a tutte le altre», né di elevare «volentieri certi vizi audaci e brillanti al di sopra delle virtù pacifiche e modeste»¹⁸⁴.

Va per altro sottolineato come esista ancora un'ulteriore assonanza tra il mondo dei cavalieri-duellanti e quello dei cavalieri in colletto bianco, solo all'apparenza così distanti, che merita di essere brevemente evidenziata in questa sede. Giova richiamare, in particolare, l'ammonimento che Thomas Hobbes offriva ai governanti 'impegnati' a sradicare il fenomeno del duello¹⁸⁵, laddove sottolineava come, qualora la *cultura* dominante – e l'*atteggiamento* stesso delle istituzioni (il loro «esempio» pratico) – fossero *di fatto* in contrasto con le prescrizioni normative, queste ultime non avrebbero avuto nessuna reale *chance* di essere osservate¹⁸⁶.

Questo scetticismo circa l'efficacia della reazione repressiva nei confronti di chi, come il duellante, si trova preso tra l'incudine di una legge repressiva del duello e il martello di una consuetudine sociale, profondamente radicata, impositiva di esso, condivisa e incoraggiata, di fatto, dal legislatore stesso, il quale, in sostanza, si riconosce in

¹⁸⁴ A quest'ultimo proposito, si veda ad es. A. VANNUCCI, *La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da "mani pulite"*, in FORTI, *Il prezzo della tangente*, cit., p. 52 ss.: l'inversione valoriale, all'interno di determinate cerchie o 'classi', può spingersi al punto tale da rendere fondamentale e accuratamente ricercata una reputazione – ovviamente tutta interna alla cerchia interessata – di 'grande corrotto', necessaria per mantenere saldi il potere e i privilegi propri di questo peculiare status.

¹⁸⁵ «Certe azioni che, sebbene espressamente condannate dalla legge, il sovrano tuttavia ammetta con altri chiari segni della sua volontà, sono meno criminali delle stesse azioni quando fossero condannate sia dalla legge sia dal legislatore. Infatti [...] siamo dinanzi a due leggi contraddittorie [...]. Allora [...], il sovrano stesso diviene in parte causa della trasgressione e pertanto non può secondo ragione imputare l'intero crimine al delinquente. Ad esempio, da una parte, la legge condanna i duelli – punendoli con la pena capitale –, dall'altra, chi rifiuta un duello diviene irrimediabilmente oggetto di disprezzo e scherno, e talvolta dal sovrano stesso ritenuto indegno di ricevere qualsiasi carica o promozione in guerra. Pertanto, [...] se uno accetta un duello non dovrebbe a ragione essere punito rigorosamente, visto che parte della colpa può essere attribuita proprio a colui cui spetta di punire. Tutto questo dico auspicando non la libertà delle vendette private né qualunque altra sorta di disobbedienza, ma la massima accortezza dei governanti a non tollerare indirettamente quello che proibiscono esplicitamente. Gli esempi dei principi sono e sono stati sempre più potenti delle stesse leggi a condizionare il comportamento di coloro che li osservano». Cfr. HOBBS, *Leviatano*, cit., p. 250, corsivi nostri.

¹⁸⁶ Argomentazione analoga – tra le altre – userà all'inizio del XX sec. il MANZINI (*Trattato*, vol. V, cit., p. 1182) per sostenere la sua idea della irrazionalità della criminalizzazione del duello.

quella stessa cultura aristocratica, non è difficile da leggere in parallelo alla odierna consapevolezza circa il circolo vizioso tipico del *white-collar crime* contemporaneo: come si può pretendere che un legislatore che per lo più è espressione delle stesse *élites* – o è a esse legato da comuni interessi – provveda a un'efficace regolamentazione, in grado di contrastare realmente il crimine economico?¹⁸⁷ Anche nella migliore delle ipotesi, ormai da tempo vari autori¹⁸⁸ parlano, proprio in riferimento ai crimini economici e organizzativi, di «*coherence without conspiracy*», cioè di un modello sociale in cui i rapporti di forza tra *business élites*, governi e società civile tendono per lo più, in modo quasi automatico, a generare – in una sorta di sottoprodotto ineliminabile e coesenziale – norme che, di fatto, rinforzano gli equilibri di potere esistenti. In tal modo si tutelano principalmente gli interessi delle stesse *élites*, anche quando ciò non sia espressamente pianificato dal legislatore. E questo, sostanzialmente, proprio in ragione della grande complessità e della natura per lo più indiretta, strutturale prima ancora che intenzionale, dei legami culturali e di interesse che avvincono regolatori e regolati. Secondariamente, e per converso, come ci si può aspettare che ciascun operatore del mondo degli affari e della politica rispetti quelle stesse regole che troppo spesso vengono violate o manipolate dalle persone che ne sono ai vertici?

Tra gli effetti deleteri di questo «conflitto epidemico»¹⁸⁹ d'interessi

¹⁸⁷ Cfr, tra gli altri, CROALL, *White-Collar Crime*, cit., p. 139 ss.; PEARCE-TOMBS, *Ideology, Hegemony and Empiricism*, cit., p. 423 ss.; SIMON-EITZEN, *Elite Deviance*, cit., p. 20 ss. e 220 ss.; ROSOFF-PONTELL-TILLMAN, *Profit Without Honor*, cit., p. 277 ss.; SNIDER, *Regulating Corporate Behavior*, cit., p. 177 ss.; Y. DEZALAY, *I mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell'ordine giuridico internazionale*, Milano, 1997, p. 3 ss. e 223 s.

¹⁸⁸ Cfr. CROALL, *White-Collar Crime*, cit., p. 142-144; NELKEN, *White-Collar Crime*, cit., p. 869.

¹⁸⁹ L'espressione è di Guido Rossi: «[La] patologia più grave [del capitalismo], che sembra metterne per la prima volta a repentaglio la stessa sopravvivenza [è] il conflitto di interessi [...], malattia [che] non è dovuta all'improvviso abbassarsi di difese immunitarie efficaci da secoli, ma al dilagare di una perversa pulsione individuale: la cupidigia. [...] Il conflitto di interessi [...] permea l'economia, la finanza, il mercato, la politica, persino il costume. [...] Alla sua radice c'è sempre un forte squilibrio a favore di uno degli attori. [...] La sua conseguenza più evidente è la sopraffazione [...] Si innesca un meccanismo perverso capace di istituzionalizzare le disparità, mettendo a rischio il funzionamento stesso degli scambi, e di conseguenza il mercato. [Oggi] il conflitto è passato dallo stato endemico a quello epidemico, [...] nel quale] non può più essere contenuto all'interno di sistemi autopoietici, quali il diritto o l'economia, anche nel caso in cui l'uno o l'altro chiamino in soccorso l'etica, cercando di annettersene alcune componenti. [...] Eppure, la somma di impotenze che ha reso possibile l'esplosione del conflit-

che ormai permea fasce sempre più ampie della vita politica ed economica contemporanea (nel nostro Paese ma non solo), appare molto probabile che, come è stato più volte sostenuto¹⁹⁰, l'illegalità diffusa tra le *élites* e la percezione di essa da parte delle classi inferiori innescano perverse e dannose reazioni anomiche, capaci di portare a un incremento anche della c.d. criminalità comune. E questo, al di là dell'effetto deleterio del 'cattivo esempio' di per sé¹⁹¹, in primo luogo perché, come osservava Giorgio Marinucci già negli anni Settanta, «solo un ordinamento penale sentito come giusto nel suo insieme può portare la generalità dei destinatari a un'obbedienza giuridica volontaria»¹⁹².

Estremamente pericoloso è il fatto che questa sorta di diritto al *double standard*, che non viene, per lo più, rivendicato apertamente e

to di interessi in forma epidemica sembra richiedere una sorta di passo indietro, e cioè di ritorno all'originaria unità dei saperi. Si tratta non tanto di recuperare in astratto la morale individuale classica, restituendole il peso che si suppone abbia perduto, ma di tentare un'operazione molto più concreta, vale a dire l'*introduzione, nei nostri mercati finanziari, di quella che gli antropologi chiamano 'cultura della vergogna'*. Forse il recupero dell'ostracismo greco, cioè dell'emarginazione di chi sia venuto meno alle regole generalmente condivise, è una via più percorribile – certo più dei modelli positivi di comportamento contenuti nelle regole di governo societario, o nei *compliance programs* stabiliti per limitare la responsabilità penale della persona giuridica». Cfr. ROSSI, *Il conflitto epidemico*, cit., p. 11 ss., 27 ss. e 113 ss. (corsivi nostri).

¹⁹⁰ Cfr., tra gli altri, SIMON-EITZEN, *Elite deviance*, cit., p. 1-12, 40-42 e 213 ss.; SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 11 s.: «[Per] quanto ingente sia il danno economico prodotto dai reati dei colletti bianchi, ancora più grave è il danno che essi arrecano ai rapporti sociali: sono abusi dell'altrui fiducia e quindi creano sfiducia, deprimendo la morale pubblica e creando disorganizzazione sociale su larga scala».

¹⁹¹ Cfr. E.H. SUTHERLAND-D.R. CRESSEY, *Criminologia*, Milano, 1996, p. 340: «Come ci si può ragionevolmente aspettare che i giovani cittadini abbiano degli standard di onestà, decenza e moralità più alti di quelli che essi possono osservare negli stessi funzionari pubblici?». Tale effetto negativo dell'esempio non è per altro da sottovalutare: oltre a innescare il meccanismo di disgregazione della fiducia sociale (e quindi del capitale sociale, di cui la fiducia è componente essenziale: cfr. PELLIGRA, *I paradossi della fiducia*, cit., p. 70 ss.; PUTNAM, *Capitale sociale*, cit., p. 165 ss.; A. MUTTI, *Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa*, Bologna, 1998, p. 37 ss.) evidenziato da Sutherland, i privilegi dei 'colletti bianchi' incarnano il pericoloso paradosso di «una sottocultura *de facto* che però aspira, anche *de jure*, a preservarsi come cultura dominante e, in quanto tale, ad avere un ruolo fondamentale nella definizione dei generali confini normativi di una società; non solo, dunque, di quelli che possono assumere rilievo per preservare l'immunità dei *white collars*». Così FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 198.

¹⁹² Cfr. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, cit., p. 483.

direttamente¹⁹³, sia veicolato (in particolare nel nostro Paese) attraverso una sorta di teologia di massa di liberazione dal giudizio (non solo penale)¹⁹⁴ e dalla vergogna¹⁹⁵, elargita – almeno nelle promesse – ecumenicamente, a tutti, e garantita – di certo – ai suoi sommi sacerdoti, i decisori pubblici¹⁹⁶. Tutto ciò, unito alla percezione da parte dei cittadini di un'illegalità diffusa, in primo luogo tra i ranghi di chi, per definizione, dovrebbe tutelare il bene comune e il rispetto della legge, porta a una devastante erosione del patrimonio etico e civile della società¹⁹⁷, e a un altrettanto devastante e diffuso senso di insicurezza permanente, potenzialmente altrettanto criminogeno¹⁹⁸.

¹⁹³ Con le dovute eccezioni, che talora si sono spinte, nel nostro Paese, fino all'esplicita ammissione – e rivendicazione – della predisposizione di leggi *ad personam*. Cfr., per tutti, E. DOLCINI, *Leggi penali "ad personam", riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 50 ss.

¹⁹⁴ In riferimento al processo penale come giudizio di responsabilità personale, cfr., *ex plurimis*, ARENDT, *La responsabilità personale*, cit., p. 18 s.; G. FORTI, *Il governo dell'ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su 'La cultura del controllo' di David Garland*, in A. CERETTI (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland*, Milano, 2005, p. 173 ss.; ID., *Percorsi di legalità in campo economico*, cit., p. 22; DONINI, *Il volto attuale*, cit., p. 56 s.; ROMANO, *Prevenzione generale*, cit., p. 154.

¹⁹⁵ Cfr. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 68 ss.; BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 27 ss. e 214 ss.; DE MONTICELLI, *La questione morale*, cit., p. 46 ss.

¹⁹⁶ Cfr. FORTI, *Il governo dell'ambivalenza tardo-moderna*, cit., p. 145.

¹⁹⁷ Cfr. FORTI, *Il volto di Medusa*, cit., p. XIII ss.; ID., *La devianza giovanile tra controllo penale e comprensione criminologica*, in M.L. DE NATALE (a cura di), *Pedagogisti per la giustizia*, Milano, 2004, p. 132 ss.; M. ARNONE-E. ILIOPULOS, *La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali*, Milano, 2005, p. 8 ss. e 143 ss.

¹⁹⁸ Cfr. FORTI, *Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo*, in ID., *Il prezzo della tangente*, cit., p. 112 ss.; BAUMAN, *Social Issues of Law and Order*, cit., p. 218; ID., *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999, p. 7-24; ID., *La società sotto assedio*, Bari, 2003, p. 61 ss. Richiamando ancora una volta il pensiero di CESARE BECCARIA (*Dei delitti e delle pene*, cit., p. 27 s. e 41), si consideri come senza un'«incorrotta custodia delle leggi» da parte dei titolari di responsabilità istituzionali, la libertà del cittadino (che, a differenza di quella del suddito, è libertà nella legge e grazie alla legge) non può esistere, né possono formarsi «le libere anime e vigorose e le menti rischiaratrici» dotate «di quella virtù che sa resistere al timore, e non di quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un'esistenza precaria ed incerta. Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno de' maggiori delitti, e sotto questa classe cadono» anche e in primo luogo i crimini «dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere e sostituendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre». Per questo motivo le pene «esser debbono

1.5. *Pressioni e contropressioni reputazionali: primi cenni politico-criminali*

L'importanza del contesto ambientale e culturale, significativo fattore di pressione sui singoli individui¹⁹⁹, capace di ostacolare qualunque politica repressiva dei duelli che non affondasse le radici in un consistente mutamento culturale e sociale d'insieme, è emersa più di una volta nell'analisi storico-giuridica del fenomeno e, nel gioco di parallelismi e relazioni con la realtà contemporanea che si è qui provato a impostare, anche sotto questo profilo si possono cogliere assonanze con le più recenti teorie criminologiche (e proposte politico-criminali) in tema di reati dei 'cavalieri in colletto bianco', in particolare quando questi assumano la forma dell'*organizational* e *corporate crime*²⁰⁰.

le medesime pel primo e per l'ultimo cittadino. Ogni distinzione sia negli onori sia nelle ricchezze perché sia legittima suppone un'anteriore uguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. [...] Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma tali decreti esistono nell'immobili rapporti delle cose, [...] rendono formidabili le leggi chiudendo ogni strada all'impunità. A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è realmente la stessa per la diversità dell'educazione, per l'infamia che spandesi su di un'illustre famiglia, risponderei che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno, tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; e che l'uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo». Per un'analisi più approfondita dell'attualità del pensiero di Beccaria in rapporto alle moderne forme di 'delitti dei nobili', dalla corruzione al crimine dei colletti bianchi in generale, cfr. FORTI, *Le libere anime vigorose*, cit., p. 340 ss.; ID., *Il "fiume inondatore" della politica*, cit., p. 207 ss.; FORTI-VISCONTI, *Cesare Beccaria and White-Collar Crimes' "Public" Harm*, cit., p. 490 ss.

¹⁹⁹ Si pensi ancora, per restare nell'ambito dei *Kavaliersdelicte*, alla particolare posizione in cui venivano a trovarsi, ancora nella prima metà del Novecento, gli ufficiali dell'esercito: benché, infatti, il duello fosse ormai criminalizzato in tutti gli Stati europei, il rifiuto al duello era quasi ovunque (anche in Italia) previsto come motivo di radiazione con disonore: cfr. CAVINA, *Il sangue dell'onore*, cit., p. 239 s., 258 e 276 s.

²⁰⁰ In tema cfr., a puro titolo di esempio, D. VAUGHAN, *Criminology and the Sociology of Organizations: Analogy, Comparative Social Organization and General Theory*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 2002, p. 117 ss.; EAD., *The Challenger Launch Decision. Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*, Chicago, 1996, *passim*; EAD., *Beyond Macro- and Micro-Levels of Analysis, Organizations, and the Cultural Fix*, in PONTELL-GEIS, *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, cit., p. 3 ss., e *ivi* anche A. ETZIONI-D. MITCHELL, *Corporate Crime*, p. 187 ss., e R.J. MICHALOWSKI-R.C. KRAMER, *State-Corporate Crime and Criminological Inquiry*, p. 200 ss.; L.M. SHERMAN, *Deviant Organizations*, in M.D. ERMANN-R.J. LUNDMAN (eds.), *Corporate and Governmental Deviance in Contemporary Society*,

Molti di coloro che si sono occupati di questo argomento ormai da tempo insistono, infatti, sulla necessità di intervenire in primo luogo sulle caratteristiche criminogene delle organizzazioni stesse, in grado di esercitare pressioni tali, sui singoli individui operanti al loro interno, da sopraffarne le barriere etiche eventualmente presenti (anche incidendo sull'inquadramento cognitivo – o *framing*²⁰¹ – della situazione), nel nome della logica organizzativa e dell'utile della struttura (non necessariamente razionali per l'organizzazione stessa, in termini di lungo periodo, come le ricerche di Diane Vaughan e altri hanno messo in luce)²⁰², 'imposte' agli individui in primo luogo attraverso

Oxford, 1982, p. 63 ss.; A. HOCHSTETLER-H. COPES, *Organizational Culture and Organizational Crime*, in SHOVER-WRIGHT, *Crimes of Privilege*, cit., p. 210 ss.; M.D. ERMANN-R.J. LUNDMAN, *Corporate and Governmental Deviance. Origins, Patterns and Reactions*, in EAD. (eds.), *Corporate and Governmental Deviance in Contemporary Society*, Oxford, 1996, p. 4 ss.; M. TONRY-A.J. REISS, *Organizational Crime*, in EAD. (eds.), *Beyond the Law. Crime in Complex Organizations*, Chicago, 1993, p. 1 ss.; J. BRAITHWAITE, *Criminological Theory and Organizational Crime*, in *Just. Quart.*, 1989, p. 333 ss.; FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi*, cit., p. 176 ss.; F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, p. 149 ss.; M. CATINO, *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?*, Milano, 2008, *passim* (in part. p. 22 ss. e 207 ss.); ID., *Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni*, Bologna, 2009, *passim*; ID., *Capire le organizzazioni*, Bologna, 2012, in part. p. 227 ss.

²⁰¹ Il termine, come è noto, è stato introdotto nell'uso comune da ERVING GOFMAN (*La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, 1969, p. 21 ss.; e ID., *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Roma, 2001, *passim*) e viene utilizzato per indicare quegli schemi di interpretazione (a loro volta maturati nell'esperienza dell'interazione, e condizionati dal contesto) che tutti, individui o gruppi, utilizzano necessariamente ogni volta che interagiscono con la realtà, e che consentono di collocare, percepire, identificare e classificare eventi e fatti, strutturandone il significato, organizzando le esperienze, guidando la scelta della linea di condotta. Il *frame* attraverso cui si guarda un fatto o un'azione può influire, tra l'altro, sulla percezione (o meno) di suoi obiettivi profili di pericolosità, dannosità, illiceità ecc. Cfr. anche CATINO, *Miopia organizzativa*, cit., p. 114 ss.; ID., *Capire le organizzazioni*, cit., p. 127 ss.; VAUGHAN, *The Challenger Launch Decision*, cit., p. 62 ss.; ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero*, cit., p. 317 ss. e 619 s. V. inoltre D. KAHNEMAN, *Mappe di razionalità limitata: indagine sui giudizi e le scelte intuitive*, in M. MOTTERLINI-M. PIATTELLI PALMARINI (a cura di), *Critica della ragione economica*, Milano, 2005, p. 90 ss.; G. GIGERENZER, *Decisioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo*, Milano, 2009, p. 99 s.

²⁰² In particolare nella sua analisi del disastro dello *shuttle* Challenger: cfr. VAUGHAN, *The Challenger Launch Decision*, cit., *passim* (in part. pp. 33 ss. e 394 ss.); EAD., *Sensational Cases, Flawed Theories*, in PONTELL-SHICHOR, *Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice*, cit., p. 53 ss.; EAD., *Rational Choice, Situated Action and the Social Control of Organizations*, in *Law & Soc. Rev.*, 1998, p. 23 e

l'assorbimento di un'autonoma *cultura organizzativa*²⁰³, con peculiari interpretazioni – anche etiche – della realtà e, potremmo dire, propri 'codici d'onore'.

Questa peculiare cultura di gruppo, è stato rilevato, può portare fino a una «normalizzazione della devianza»²⁰⁴ all'interno dell'organizzazione, con conseguente ostracismo nei confronti di eventuali *whistleblowers* o anche, più semplicemente, di soggetti non sufficientemente 'conformi' alla sottocultura dell'organizzazione stessa. In un certo senso, proseguendo nel parallelismo tra *Kavaliersdelikte* e *white-collar crimes*, proprio il *whistleblower* viene a ricoprire lo stesso ruolo, e a incontrare lo stesso destino, che, nei secoli scorsi, era proprio di chi, sfidato a duello, non raccogliesse la sfida e – magari – decidesse di ricorrere alle autorità: isolato ed escluso dal gruppo, oggetto di peculiari 'cerimonie di degradazione' non meno incisive solo perché informali, sarà destinato alla 'morte sociale' all'interno della sua 'comunità' di appartenenza, e talora non solo di quella lavorativa²⁰⁵.

35 ss.; EAD., *Beyond Macro- and Micro-Levels of Analysis*, cit., p. 10 ss. Si vedano anche, *ex plurimis*, M.T. LEE-M.D. ERMANN, *Pinto Madness: Flaws in the Generally Accepted Landmark Narrative*, in M.D. ERMANN-R.J. LUNDMAN (eds.), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford, 2002, p. 277 ss.; CATINO, *Da Chernobyl a Linate*, cit., p. 96 ss.; ID., *Miopia organizzativa*, cit., p. 69 ss.; ID., *Capire le organizzazioni*, cit., p. 242 ss.

²⁰³ Cfr., oltre agli autori citati nelle note precedenti (l'espressione, in particolare, è di Diane Vaughan), SIMON-EITZEN, *Elite Deviance*, cit., p. 300-302; HOCHSTETLER-COPES, *Organizational Culture*, cit., p. 213 ss.; J.W. COLEMAN, *The Theory of White-Collar Crime from Sutherland to the 1990s*, in SCHLEGEL-WEISBURD, *White-Collar Crime Reconsidered*, cit., p. 69-71; ID., *Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime*, in *Am. Journ. Sociol.*, 1987, p. 422 ss.

²⁰⁴ L'espressione è di DIANE VAUGHAN, *The Challenger Launch Decision*, cit., p. 62 ss.

²⁰⁵ Cfr. ad es. M.P. GLAZER, *Ten Whistleblowers: What They Did and How They Fared*, in M.D. ERMANN-R.J. LUNDMAN (eds.), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford, 1996, p. 257 ss.; FORTI, *Il diritto penale e il problema della corruzione*, cit., p. 118 ss.; C.F. ALFORD, *Whistleblowers: Broken Lives and Organizational Power*, Ithaca, 2001, p. 17 ss. Quest'ultimo Autore, in particolare, definisce opportunamente le rappresaglie – economiche, ma anche e soprattutto psicologiche – subite da questi soggetti nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, nella cerchia delle organizzazioni omologhe a questa e, spesso – qualora tale organizzazione abbia una forte presa su di essa – all'interno della stessa comunità di appartenenza, come *successful degradation ceremonies*: il *whistleblower*, infatti, viene isolato e pesantemente stigmatizzato come incompetente, ingrato e, soprattutto, sleale. Per una definizione delle *degradation ceremonies* o 'cerimonie di degradazione di status' cfr. GARFINKEL, *Condizioni di successo delle cerimonie di degradazione*, cit., p. 250, che qualifica tale «ogni comunicazione tra persone in cui l'identità pubblica di un attore è trasformata in qualcosa considerato come infe-

Anche in questo caso, come già fu per il duello, sembra difficile ipotizzare che norme volte alla repressione della criminalità economica e alla tutela dei *whistleblowers* (per altro a oggi connotate, nel nostro ordinamento, da un carattere ancora settoriale e frammentario)²⁰⁶ possano, da sole, esprimere una vera effettività: in mancanza

riore nello schema locale dei tipi sociali. [...] Le identità in questione devono essere identità “totali”. Vale a dire che queste identità [...] si devono riferire non a ciò che ci si può aspettare che una persona abbia fatto o faccia [...], ma a quelli che il gruppo sostiene essere i “fondamenti” ultimi o le “ragioni” della sua performance». In merito alla fondamentale importanza della *whistleblowing* per la scoperta e la repressione degli illeciti organizzativi si rinvia, *ex plurimis*, a FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 176 ss.; ID., *Percorsi di legalità in campo economico*, cit., p. 49 ss.; A. DYCK-A. MORSE-L. ZINGALES, *Who Blows the Whistle on Corporate Fraud?*, in *Journ. Fin.*, 2010, p. 2213 ss.; R. ALEXANDER, *The Role of Whistleblowers in the Fight Against Economic Crime*, in *Journ. Fin. Crime*, 2005, p. 131 ss.

²⁰⁶ Malgrado la ratifica da parte dell'Italia, con la l. 3 agosto 2009, n. 116, della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione*, adottata a New York il 31 ottobre 2003 (c.d. *Carta di Merida*), che all'art. 33 espressamente prevede l'introduzione di norme a tutela di questi soggetti, fino a tempi recentissimi nel nostro Paese l'unica previsione espressa di tutela per i 'segnalanti' riguardava il settore del pubblico impiego (art. 54 *bis*, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserito con la l. 190/2012 – c.d. legge anticorruzione – in seguito modificato col d.l. 90/2014, convertito in l. 114/2014, di riforma della p.a. e, da ultimo, con la l. 30 novembre 2017, n. 179, contenente specificamente «disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»), anche se alcune disposizioni di natura più generale (in particolare in tema di licenziamento ritorsivo-discriminatorio e di protezione della libertà di espressione dei lavoratori) parevano generalmente applicabili. Il legislatore è infine intervenuto nel novembre del 2017 (con la citata legge n. 179) estendendo (sia pure con molte limitazioni) al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo incarico, attraverso la modifica dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, inserendo nuovi requisiti di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione dell'ente. In tema, per esigenze di sintesi, ci si limita a rinviare, *ex plurimis*, a G. FRASCHINI-N. PARISI-D. RINOLDI (a cura di), *Protezione delle “vedette civiche”: il ruolo del whistleblowing in Italia*, Milano, 2009, e *ivi* in particolare a V. FERRANTE, *Rapporti di lavoro e whistleblowing nell'ordinamento italiano. Diritto a “spifferare” e tutela del posto di lavoro nell'ordinamento italiano*, p. 101 ss.; G. AMATO, *Profili penalistici del “whistleblowing”: una lettura comparatistica dei possibili strumenti di prevenzione della corruzione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, p. 549 ss.; R. CANTONE, *La tutela del whistleblower: l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 51)*, in B.G. MATTARELLA-M. PELISSERO (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, 2013, p. 255 ss.; O. DESSI, *Il diritto di critica del lavoratore*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, p. 395 ss. Sul fronte americano, si ricorderà come alcune previsioni del *Sarbanes-Oxley Act* (§ 806 e § 1107), varato all'indomani degli

di un profondo mutamento delle culture organizzative e, più in generale, della cultura del mondo degli affari – ma anche della società in generale – nella direzione di un riconoscimento dell'importanza del rispetto (spontaneo) delle regole, e dunque di una 'cultura delle regole' ampiamente condivisa²⁰⁷, è seriamente da dubitare che eventuali misure legislative, siano esse penali o di altra natura, possano risolversi altro che in misure cosmetiche e simboliche.

Non aliene a una prospettiva *lato sensu* situazionista e sistemica²⁰⁸

scandali Enron e Worldcom, mirassero a rafforzare l'uso del *whistleblowing* (già previsto, in termini di protezioni per i segnalanti, dal *Whistleblower Protection Act* del 1989) nel contrasto ai reati finanziari. In argomento cfr. ad es. M.A. CHERRY, *Whistling in the Dark? Corporate Fraud, Whistleblowers, and the Implications of the Sarbanes-Oxley Act for Employment Law*, in *Wash. Law Rev.*, 2004, p. 1029 ss.; J.F. FATINO, *The Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the New Prohibition on Employer Retaliation against Whistleblowers: For Whom the Bell Tolls or Tooting One's Own Horn?*, in *S. Dak. Law Rev.*, 2006, p. 450 ss.; R.E. MOBERLY, *Sarbanes-Oxley's Structural Model to Encourage Corporate Whistleblowers*, in *BYU Law Rev.*, 2006, p. 1107 ss.; ID., *Unfulfilled Expectations: An Empirical Analysis of Why Sarbanes-Oxley Whistleblowers Rarely Win*, in *Will. & Mary Law Rev.*, 2007, p. 65 ss.; V. WATNICK, *Whistleblower Protections under the Sarbanes-Oxley Act: A Primer and a Critique*, in *Fordham Journ. Corp. & Fin. Law*, 2007, p. 831 ss. Per una panoramica più completa e aggiornata si veda inoltre OECD, *Committing to Effective Whistleblowing Protection*, Paris, 2016.

²⁰⁷ Negli indici internazionali che misurano la fiducia e il rispetto delle regole da parte dei cittadini, l'Italia occupa posizioni stabilmente basse: 66° posto nel *Rule of Law Index 2015* della World Bank (dopo Paesi come Tuvalu, Georgia e Arabia Saudita: <http://databank.worldbank.org/data/home.aspx>).

²⁰⁸ La terminologia è mutuata dalle ricerche di psicologia sociale che si sono concentrate sui fattori che influenzano il comportamento degli individui in contesti organizzativi o comunque di gruppo, fino a spingerli a condotte criminali (c.d. *situationist perspective*). Tra questi il più noto è sicuramente il celebre esperimento di Stanley Milgram sull'obbedienza (cfr. S. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità*, Torino, 2003, *passim*, in part. p. 138: «L'idea che una persona si è fatta del proprio Io può essere un'importante fonte di meccanismi inibitori interni. [...] Ma una volta che una persona si trova in uno stato eteronomico, tale meccanismo di valutazione scompare completamente dalla scena. L'azione, che non ha più origine in motivi personali, non si riflette più sulla propria immagine e non ha nessuna conseguenza per il giudizio che l'individuo ha di se stesso. In realtà, l'individuo [...], pur compiendo una certa azione, può considerarla estranea alla sua natura. È per questa ragione che certe azioni, per quanto inumane, sono, dal punto di vista del soggetto, virtualmente prive di infamia, se eseguite per ordini superiori»). Altrettanto noto è il c.d. *Stanford Prison Experiment* di Philip G. Zimbardo (cfr. ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero*, cit., *passim*, in part. p. 317 ss. e 534 ss.; P.G. ZIMBARDO-C. MASLACH-C. HANEY, *Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Transformations, Consequences*, in T. BLASS (ed.), *Obedience to Authority. Current Perspectives on the Milgram Paradigm*, Mahwah, 2000, p. 193 ss.; P.G. ZIMBARDO, *A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding How*

sono, del resto, tutte quelle proposte politico-criminali che, su scala più generale, puntano in primo luogo su interventi nei confronti della società civile e sui fattori culturali, per promuovere un controllo sociale informale più incisivo, basato su maggior partecipazione dei cittadini, sviluppo della coscienza civica e dell'associazionismo di base (consumatori, lavoratori, ecc.)²⁰⁹, 'specializzazione' sociale (possibile solo attraverso politiche di *welfare* non solo – o non tanto – materiale, bensì, innanzitutto, culturale)²¹⁰; tutte sicuramente indispensabili, tra l'altro, a sostenere qualsiasi ipotesi di un uso non 'populistico' e stigmatizzante, ma razionale e 'reintegrativo' del potenziale 'di vergogna' di per sé intrinseco allo strumento penale, che si proverà a esplorare, anche sulla scorta delle proposte dello studioso australiano John Braithwaite²¹¹, nella parte conclusiva di questo lavoro²¹².

Basti qui rilevare che, come lo stesso Braithwaite sottolinea, in generale qualsiasi espressione sociale e istituzionale di riprovazione per condotte illecite ha «molto maggiori possibilità di essere incisiva e risocializzante dove le comunità sono salde, coese e capaci di impegno. Comunità forti sono anche il fattore chiave per la prevenzione di sottoculture criminali», comprese quelle del *corporate* o *white-collar crime*. A livello sociale, «i diversi equilibri di potere spiegano perché

Good People Are Transformed into Perpetrators, in A.G. MILLER (ed.), *The Social Psychology of Good and Evil*, New York, 2004, p. 21 ss.). Sono stati inoltre già ricordati nel primo capitolo (cui dunque si rinvia) gli studi sulle 'strategie' di disimpegno morale di Albert Bandura, strategie tipicamente apprese all'interno del contesto (sociale, lavorativo, familiare, ecc.) di appartenenza. Sull'importanza della spinta psicologica alla conformità si ricorderanno inoltre i pionieristici studi di SOLOMON E. ASCH (cfr. *Opinions and Social Pressure*, in *Scientif. Am.*, 1955, p. 1 ss.; ID., *Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority*, in *Psychol. Monog. General & Applied*, 1956, p. 1 ss.). In tema cfr. anche Z. BAUMAN, *Modernità e olocausto*, Bologna, 1992, p. 211 ss.

²⁰⁹ Cfr., tra gli altri, BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 291-294; ID., *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 147 ss.; R.C. KRAMER-R.J. MICHALOWSKI-D. KAULZARICH, *The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime*, in *Crime & Del.*, 2002, p. 279 s.; si veda anche RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 127 s.

²¹⁰ Cfr. ad es. G. FORTI, *Explete poenologi munus novum: dal controllo delle "variabili usurpatrici" alla stimolazione delle "flessibilità" del sistema*, in M. PAVARINI (a cura di), *Silete poenologi in munere alieno. Teoria della pena e scienza penalistica, oggi*, Bologna, 2006, p. 115 ss.; ID., *Prefazione*, in ARNONE-ILIOPIULOS, *La corruzione costa*, cit., p. XXI-XXIII.

²¹¹ Cfr. in particolare BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 54 ss. e 124 ss.; ID., *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 281 ss.

²¹² Si veda il capitolo quinto.

alcuni tipi di crimini vengano definiti come più riprovevoli di altri. [...] Dove il potere del mondo degli affari regna sovrano e i lavoratori hanno poca influenza, i crimini contro la salute e la sicurezza sul lavoro non riceveranno una definizione di elevata riprovevolezza. [...] Dove sono i banchieri a definire ciò che è riprovevole, le rapine in banca saranno riprovevoli e l'*insider trading* non lo sarà. Questa *struttura di classe della vergogna* farà sì che la gente consideri le rapine in banca un problema fondamentale e allarmante, mentre non lo è. E farà sì che le persone siano cieche di fronte al fatto che i *corporate crimes* commessi dai banchieri sono un problema criminale centrale, quando la realtà è che il miglior modo di derubare una banca è possederne una»²¹³.

Questo induce lo stesso Braithwaite a concludere che le «politiche di prevenzione tramite movimenti sociali sono le strategie di prevenzione del crimine» necessarie preliminarmente a ogni altra forma di intervento. «Se le diseguaglianze strutturali nella distribuzione del potere sono la ragione per la quale [...] i *corporate crimes* che colpiscono lavoratori e risparmiatori non vengono percepiti come riprovevoli (e di conseguenza fioriscono e si moltiplicano), allora [...] un movimento sindacale che denunci i crimini contro la salute e la sicurezza sul lavoro e un movimento dei consumatori che disveli gli illeciti delle banche possono avere effetti significativi»²¹⁴. Solo la presenza di un sostrato culturale ampiamente diffuso nella società (che, secondo Braithwaite, può essere costruito, ove assente, grazie all'associazionismo e all'attivismo di gruppi di privati cittadini), che esprima una forte riprovazione culturale per gli illeciti dei 'colletti bianchi', può fornire una base solida a quelle strategie di uso della vergogna nei confronti del mondo degli affari²¹⁵ che, nella proposta di questo Autore, dovrebbero concretizzarsi, si anticipa, nello svilup-

²¹³ Cfr. BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 288 ss.

²¹⁴ *Ibi*, p. 291 s. (corsivi nostri). Braithwaite, inoltre, come meglio si vedrà in seguito, ricollega queste osservazioni alla necessità del passaggio da un tipo di giustizia prevalentemente retributivo a una *restorative justice* che coinvolga le istituzioni sociali di base – famiglia, scuola, comunità locali, luoghi di lavoro – in una efficace prevenzione dei crimini sia comuni sia economico-politici.

²¹⁵ Cfr. in particolare J. BRAITHWAITE-P. DRAHOS, *Zero Tolerance, Naming and Shaming: Is There a Case for It with Crimes of the Powerful?*, in *Aus. & New Zeal. Journ. Criminol.*, 2002, p. 269 ss. Cfr. anche NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 287-289; A. VON HIRSCH, *Desert and White-Collar Criminality: A Response to Dr. Braithwaite*, in *Journ. Cr. Law & Criminol.*, 1982, p. 1172 ss.; G. ROSSI, *Il gioco delle regole*, cit., p. 82 s.

po di forme di *adverse publicity*²¹⁶, sia informale (a livello di società civile), sia formale, attraverso la pubblicizzazione delle ingiunzioni e delle sanzioni, extrapenali e penali, indirizzate (in particolare) all'ente colpevole di un illecito, all'interno di un modello di *enforcement* progressivo.

Un tale modello, definito da Braithwaite «piramidale»²¹⁷, è caratterizzato da un'ampia 'base' fondata sull'autoregolamentazione e sull'approccio cooperativo tra agenzie del controllo formale e imprese (ispirata, quindi, a un *compliance model*); su questa dovrebbe poggiare un nutrito arsenale intermedio di misure di controllo e intervento pubblico, progressivamente più incisive (dagli ammonimenti informali, alle ingiunzioni, fino alle sanzioni civili e amministrative, con un ampio spazio per gli strumenti di pubblicità negativa); in ultima istanza – al 'vertice' della piramide – si dovrebbe fare ricorso alla sanzione penale (ivi compreso il c.d. *corporate capital punishment*) per illeciti particolarmente gravi, o reiterati malgrado la precedente inflizione di misure meno afflittive (con l'applicazione, quindi, di un *adversarial model*).

Un simile modello, a differenza di altre proposte politico-criminali in tema di criminalità economica, imperniate sulla sola *compliance*, potrebbe forse essere in grado di conciliare i benefici di una strategia cooperativa di regolamentazione (che anche nella recente letteratura economica e criminologica è spesso accreditata di una maggiore efficacia rispetto ai tradizionali modelli basati solo su sfiducia e deterrenza)²¹⁸, con una 'copertura' sanzionatoria sufficientemente robusta (ma al tempo stesso attentamente graduata): una strategia che trova il suo rinforzo nella (più tradizionale e) credibile minaccia di sanzio-

²¹⁶ Cfr. in particolare J. BRAITHWAITE, *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, London, 1984, p. 232 ss. e 335 ss.; B. FISSE-J. BRAITHWAITE, *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*, Albany, 1983, p. 227 ss.

²¹⁷ Cfr. J. BRAITHWAITE, *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, in *Mich. Law Rev.*, 1982, p. 1466 ss.; ID., *Convergence in Models of Regulatory Strategy*, in *Curr. Iss. Crim. Just.*, 1990, p. 59 ss.; ID., *Large Business and the Compliance Model*, in V. BRAITHWAITE (ed.), *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, Aldershot, 2003, p. 177 ss.; ID., *The Essence of Responsive Regulation*, in *UBC Law Rev.*, 2011, p. 475 ss.; P. GRABOSKY-J. BRAITHWAITE, *Of Manners Gentle: Enforcement Strategies of Australian Business Regulatory Agencies*, Melbourne, 1986, p. 183 ss.; B. FISSE-J. BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge, 1993, p. 31 ss. e 138 ss.; I. AYRES-J. BRAITHWAITE, *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford, 1992, p. 38 ss.

²¹⁸ Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, PELLIGRA, *I paradossi della fiducia*, cit., p. 235 ss.; VAUGHAN, *Rational Choice, Situated Action*, cit., p. 51 ss.

ni anche molto pesanti in caso di ‘non compliance’²¹⁹.

Anche se sul punto si tornerà nel capitolo conclusivo, non si può, per altro, nascondere uno dei principali nodi problematici di questo approccio, legato alla valutazione della *realistica* possibilità di conseguire quella ‘massa critica’ – in termini di movimenti sociali, compattezza culturale e orientamento valoriale – capace di innescare la ‘ristrutturazione’ di un’iscrizione sociale della vergogna che forse ormai, nell’odierna ‘società liquida’, più che distribuita secondo linee di classe, è o si avvia ad essere addirittura atomizzata secondo un modello biografico-performativo del tutto sganciato da standard normativi condivisi²²⁰.

2. *I delicta honoris causa: un diverso esempio di onore di status*

Un’altra figura storica utile per comprendere il concetto di onore originariamente sottostante al nostro codice penale (e, più in generale, una delle forme con cui l’onore può presentarsi) è quella dei c.d. ‘delitti per causa d’onore’ (o *delicta honoris causa*)²²¹. Sotto questa sintetica denominazione venivano raggruppati quattro diversi articoli del codice penale: l’art. 551²²² (aborto per causa d’onore), abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194, e gli artt. 578²²³ (infanticidio e feticidi-

²¹⁹ Un’adeguata copertura sanzionatoria è ritenuta essenziale per l’efficacia di modelli di prevenzione dotati di una larga base ‘*complier-centered*’ ad esempio anche da FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 225; PELLIGRA, *op. cit.*, p. 256 s.; R.H. FRANK, *What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments*, Princeton, 2005, p. 183 ss.

²²⁰ In proposito si rinvia, per tutti i riferimenti bibliografici pertinenti, al capitolo primo, par. 2.2.

²²¹ Cfr. I. CARACCIOLI, *Causa di onore*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 580; A. CASALINUOVO, *La causa d’onore nella struttura del reato*, Napoli, 1939, p. 67 ss. e 103 ss.; M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, 2011, p. 68 ss. e 185 ss.

²²² «Art. 551 – *Causa di onore*. Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 545 [aborto di donna non consenziente], 546 [aborto di donna consenziente], 547 [aborto procuratosi dalla donna], 548 [istigazione all’aborto], 549 [morte o lesione della donna] e 550 [atti abortivi su donna ritenuta incinta] è commesso per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi».

²²³ Il testo originario dell’articolo così disponeva: «Art. 578 – *Infanticidio per causa d’onore*. Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l’onore proprio o di un pros-

dio per causa d'onore), 587²²⁴ (omicidio e lesione personale a causa d'onore) e 592²²⁵ (abbandono di un neonato per causa d'onore), eliminati dalla l. 5 agosto 1981, n. 442 (rubricata appunto *Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*).

Si trattava di fattispecie storicamente risalenti²²⁶, soprattutto per quanto attiene all'omicidio e alle lesioni per causa d'onore: già una legge di Augusto, infatti, riconosceva al padre il diritto di uccidere la figlia sorpresa in flagrante adulterio nella propria casa o in quella del genero²²⁷ e quello di tenere in arresto per venti ore l'amante di lei; in seguito, Giustiniano stabilì, per chi si fosse reso colpevole di omicidio in queste circostanze, pene più lievi rispetto all'omicidio ordinario, e la privazione di ogni tutela penale per le lesioni riportate dall'adultero. Alcune leggi romano-barbariche (ad es. quella dei Burgundi) stabilirono l'impunità per il marito e, in seguito, gli statuti dei Comuni italiani manifestarono la tendenza ad allargare la sfera dell'impunità oltre che al marito e al padre (anche di donna nubile), al suocero e al figlio della donna sorpresa in una 'relazione clandestina' (talora intesa in un'accezione assai lata).

simo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. / Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni. / Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61».

²²⁴ «Art. 587 – *Omicidio e lesione personale a causa di onore*. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. / Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. / Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli artt. 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. / Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'art. 581».

²²⁵ «Art. 592 – *Abbandono di un neonato per causa d'onore*. Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un proprio congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. / La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. / Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61».

²²⁶ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 63 e 133-135; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. I, cit., p. 57 s. e 101; R. PANNAIN, *Aborto*, in *N. dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, p. 81.

²²⁷ Cfr., oltre agli Autori citati nelle precedenti note, anche A. SZEGÖ, *Ai confini della legittima difesa: un'analisi comparata*, Padova, 2003, p. 15.

Le legislazioni preunitarie, invece, disconobbero questo ‘diritto’ e ravvisarono nella ‘causa d’onore’ solamente un elemento degradante costitutivo di una meno grave fattispecie o una circostanza attenuante; soluzione, quest’ultima, adottata anche dal codice Zanardelli, e non solo nei confronti dell’omicidio e delle lesioni volontarie (art. 377), ma anche dell’infanticidio (art. 369), dell’aborto (art. 385) e dell’abbandono di neonato per causa d’onore (art. 388)²²⁸, con scelta più razionale e omogenea rispetto a quella che sarà poi del codice Rocco.

Parzialmente diversa fu, invece, l’evoluzione storica dell’aborto e dell’infanticidio per causa d’onore: per quanto attiene al primo, l’aborto in generale non fu criminalizzato nel diritto romano fino all’epoca di Settimio Severo, quando fu assimilato al *veneficium*, e da questo momento in poi, particolarmente con l’avvento del cristianesimo, fu sempre duramente punito, talora anche con pene più severe dell’omicidio, almeno fino al sec. XVII, in cui si iniziarono a riconoscere quali attenuanti i motivi di povertà o di onore che potevano essere alla base del reato. Analogo discorso vale per l’infanticidio che, considerato un comune omicidio dal diritto romano, ricevette, a partire dal medioevo, punizioni assai più severe di questo – spesso anche atroci, come il rogo – e solo con l’avvento dell’illuminismo conobbe una diminuzione delle pene, in ragione delle particolari condizioni di difficoltà in cui l’infanticida poteva trovarsi, e specialmente in caso di gravidanza illegittima²²⁹.

2.1. *Causa d’onore e onore di genere, ieri e oggi*

In realtà, benché la dottrina dell’epoca si sia per lo più sforzata di identificare ulteriori requisiti comuni alle quattro fattispecie previste dal codice Rocco (quali la necessaria esistenza di un presupposto del-

²²⁸ Anche in questo caso si fa riferimento all’edizione del codice Zanardelli a cura di G. CRIVELLARI-G. SUMAN, *Il codice penale per il Regno d’Italia*, vol. VII, Torino, 1896.

²²⁹ Cfr. ad es. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 56: «L’infanticidio è parimente l’effetto di una inevitabile contraddizione, in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l’infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto? La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto della virtù». Si veda anche VOLTAIRE, *Commento intorno al libro “Dei delitti e delle pene” (di Beccaria)*, in BECCARIA, *op. cit.*, p. 71 s.

la condotta, cioè la gravidanza o la nascita illegittima negli artt. 551, 578 e 592, e l'illegittima relazione carnale nel caso dell'art. 587; il rigoroso vincolo temporale tra i fatti-presupposto e l'atto criminoso; infine, la necessaria provenienza dell'azione da soggetti tassativamente predeterminati, che faceva di queste fattispecie dei reati propri)²³⁰, si trattava di ipotesi fra loro fortemente eterogenee, unificate solamente dal peculiare rilievo in esse accordato dal legislatore al motivo²³¹ dell'agente, costituito della necessità di salvare l'onore proprio,

²³⁰ Cfr. CARACCIOLI, *Causa di onore*, cit., p. 580 s.; CASALINUOVO, *La causa d'onore*, cit., p. 22 ss.

²³¹ Qualificano la 'causa d'onore' esplicitamente come motivo del crimine R. PANNAIN, *Omicidio (diritto penale)*, in *N. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 888 (il quale utilizza questa qualificazione – o quella, usata come sinonimo, di *causa sceleris* – nel quadro di una radicale negazione della categoria del dolo specifico); CASALINUOVO, *La causa d'onore*, cit., p. 13 ss. (il quale, per altro, utilizza indifferentemente i termini 'motivo' e 'movente' come sinonimi); MANZINI, *Trattato*, vol. II, cit., p. 246 s., e vol. VIII, cit., p. 642 (cfr. anche p. 80, dove viene contestata la tesi di Pannain e ribadita, per quanto attiene all'infanticidio per causa d'onore, l'esistenza del dolo specifico, *sub specie* del «fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto», quale elemento – soggettivo – del fatto di reato che determina la sua degradazione rispetto alla fattispecie ordinaria di omicidio). Più analitico, invece, è CARACCIOLI (*Causa di onore*, cit., p. 581), il quale sostiene che la 'causa d'onore' incarna un vero e proprio «motivo» (il quale avrebbe «natura rappresentativa del fine che si vuole raggiungere») del crimine solo negli artt. 551, 578 e 592, mentre nell'omicidio e nelle lesioni per causa d'onore (art. 587) si inquadrerebbe nel diverso concetto di «movente» (cioè un impulso psichico della condotta avente natura emotiva); segue tendenzialmente la distinzione di Caraccioli, più recentemente, anche T. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, in *Storia d'Italia Einaudi. Annali: la criminalità*, vol. XII, Torino, 1997, p. 237, il quale, per altro, utilizza i termini «scopo» e «movente». A parte la considerazione che si tende usualmente a definire 'scopo' la rappresentazione della finalità che si vuole raggiungere con l'azione, la dottrina recente non pare in genere operare distinzioni tra motivi e moventi, considerati come sinonimi, nel significato di impulso psichico che spinge alla condotta, mentre mantiene una distinzione tra scopi e motivi/moventi (soprattutto ai fini della ricostruzione del dolo specifico), pur nella consapevolezza, ormai prevalente, di una natura ontologicamente unitaria di scopi e motivi, distinti poi in base alla tecnica di tipizzazione normativa adottata dal legislatore (in argomento cfr., tra gli altri, A. MALINVERNI, *Motivi (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, 1977, p. 287 ss. e 294; MANZINI, *Trattato*, vol. I, cit., p. 578 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico*, vol. I, cit., p. 446; ROMANO-GRASSO, *Commentario sistematico*, vol. II, cit., p. 305; L. PICOTTI, *Il dolo specifico*, Milano, 1993, p. 520 ss.; P. VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000, p. 3 ss.). Tanto è vero che anche il Manzini finiva per utilizzare indifferentemente i termini «fine» e «movente (o motivo)» per definire la causa d'onore nelle quattro fattispecie considerate. Se, comunque, si volesse prestare maggiore attenzione alla distinzione operata dal Caraccioli, e ripresa da Padovani, quanto meno nel senso di distin-

di un proprio congiunto o della propria famiglia. L'onore che veniva in questione in tutte e quattro le disposizioni in esame, inoltre, costituiva, in realtà, una particolare specificazione di questo stesso bene, definibile, propriamente, come onore sessuale²³²; per usare le parole del Manzini: «l'opinione che la generalità della popolazione professa circa i requisiti per i quali una persona è da ritenersi moralmente incensurabile sotto l'aspetto sessuale»²³³; ovvero, più propriamente in riferimento al correlativo disonore, «l'essenza di una condizione socialmente degradata sotto l'aspetto sessuale»²³⁴.

La pressoché totale eterogeneità, quanto agli altri profili, delle quattro fattispecie in questione²³⁵ risulta oggi ancor più chiaramente ove si consideri non solo la differente disciplina dettata dal codice Rocco (nelle fattispecie di cui agli artt. 578, 587 e 592 la sussistenza della

guere una causa d'onore come scopo negli artt. 551, 578 e 592 (dolo specifico) e una causa d'onore come motivo nell'art. 587 (interpretazione, quest'ultima, implicitamente desumibile anche dallo stesso Manzini, malgrado le citate ambiguità), ne deriverebbe un ulteriore elemento di eterogeneità tra le quattro norme in questione.

²³² Cfr. CARACCIOLI, *op. cit.*, p. 584 s.; CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 22; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 888; MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 639-642, e vol. VIII, p. 146. È da segnalare, per altro, come talora si sia tentato di ampliare il concetto di onore considerato in dette fattispecie, e in particolare in quella di infanticidio per causa d'onore (cfr. G. FOSCHINI, *Uccisione di neonato deforme e infanticidio per causa d'onore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, p. 328 ss.), segnatamente ricomprendendovi la vergogna di aver dato alla luce un essere deforme, benché legittimo. Tale interpretazione, per altro, fu sempre contestata dalla dottrina largamente prevalente: cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 80; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 888; CARACCIOLI, *op. cit.*, p. 585.

²³³ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 437.

²³⁴ Molto interessante, anche ai fini di questa riflessione, è poi l'unificazione concettuale operata più recentemente da Padovani, sotto la denominazione di «delitti nelle relazioni private», non solo delle quattro fattispecie qui analizzate, ma anche dello stupro, della seduzione con promessa di matrimonio e dell'adulterio: l'autore individua come «comun denominatore» delle fattispecie in questione la presenza in tutte di un rapporto sessuale illecito, e come «minimo comune multiplo» – che qui maggiormente interessa – la «proiezione, in esse singolarmente evidente, di atteggiamenti e di stereotipi socioculturali [tali per cui] l'attività sessuale non costituisce l'oggetto di un diritto della persona, o comunque un'espressione della sua autonomia individuale, [bensì] una "funzione", e cioè uno strumento finalisticamente orientato a uno scopo che trascende la persona stessa, e che si identifica con la perpetuazione della specie nell'ambito della famiglia legittima»; una funzionalizzazione della persona di cui, come meglio si vedrà in seguito, è la donna a portare il peso maggiore. Cfr. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 219 ss.

²³⁵ In questo senso cfr. già CARACCIOLI, *Causa di onore*, cit., p. 583 s.

causa d'onore comportava la degradazione delle fattispecie ordinarie, rispettivamente, di infanticidio, omicidio o lesioni, e abbandono di neonato, in altrettanti titoli autonomi di reato favoriti da un trattamento sanzionatorio più mite; nell'art. 551, invece, veniva a integrare un'attenuante applicabile a tutte le fattispecie di aborto precedentemente tipizzate²³⁶), ma anche la declinazione assai differente, nelle varie fattispecie, degli stessi elementi indicati in genere come 'comuni' (ad es., nell'ambito della 'necessaria esistenza di un presupposto della condotta', quest'ultimo veniva variamente a declinarsi come gravidanza illegittima, inizio del parto o parto conseguenti a gravidanza illegittima, illegittima relazione carnale del coniuge, della figlia o della sorella)²³⁷.

²³⁶ In questo senso MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 137 s.; ID., vol. VII, p. 639; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 875 ss. e 884; ID., *Abbandono di neonato per causa d'onore*, in *N. dig. it.*, Torino, 1957, vol. I, p. 14; ID., *Aborto*, in *N. dig. it.*, Torino, 1957, vol. I, p. 86; ANTOLISEI, *Manuale*, vol. I, cit. p. 57, 101 e 120, come pure la giurisprudenza dell'epoca. Non unanime, seppure maggioritaria, era, però, questa impostazione nella dottrina: diversamente ad es. CARACCIOLI (*Causa di onore*, cit., p. 582-584), il quale riteneva che anche l'art. 551 prevedesse la trasformazione, in presenza di causa d'onore, delle fattispecie ordinarie di aborto in altrettanti titoli autonomi di reato, mentre identificava più specificamente nell'art. 587 ult. comma – percosse *honoris causa* – un valore scriminante (scriminante speciale) della causa d'onore stessa; nello stesso senso, per quanto attiene a quest'ultima ipotesi, MALINVERNI, *Motivi*, cit., p. 289, e G. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 632. In senso del tutto analogo al Caraccioli già CASALINUOVO (*La causa d'onore*, cit., p. 62 ss. e 103 ss.), il quale però, a differenza del primo (che esprime, anzi, esplicite critiche in proposito; un orientamento contrario a questa tesi è desumibile anche in MANZINI, *Trattato*, vol. II, cit., p. 246), parla di 'causa d'onore' come specificazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. (motivi di particolare valore morale o sociale) in tutti i casi in cui, nelle quattro fattispecie in questione, manchi taluno dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari al riconoscimento della causa d'onore stessa, ovvero sia commesso per motivi d'onore un qualsiasi reato non rientrante tra i *delicta honoris causa*; l'autore giunge, anzi (in modo altrettanto discutibile, considerata anche l'irrilevanza pratica e scientifica di tale inquadramento), fino al punto di ritenere che, in materia di ingiuria e diffamazione, la causa d'onore possa integrare l'esimente dell'art. 599, co. 2. È evidente, per quanto qui interessa, come queste difficoltà nel trovare un comune inquadramento sistematico delle diverse occorrenze della causa d'onore evidenzassero ancor più l'assoluta eterogeneità delle figure raggruppate sotto questa denominazione.

²³⁷ Cfr. CARACCIOLI, *op. cit.*, p. 580 s.; CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 27 ss.; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 878 s. e 888 (con alcune puntualizzazioni circa la configurabilità di un infanticidio per causa d'onore anche ove il concepimento sia legittimo, ma lo stato di coniugio sia sconosciuto all'opinione pubblica); MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 639 ss. e vol. VIII, p. 140 ss. Uguale eterogeneità si riscontra nelle qualifiche dei soggetti attivi di questi reati propri: nel caso dell'art. 587, infatti, sog-

In definitiva, ciò che rileva ai fini della nostra analisi è proprio il fatto che, malgrado questa non lieve eterogeneità tra le quattro fattispecie in questione, esse siano state sempre tradizionalmente unificate dalla dottrina sotto la comune etichetta di 'delitti per causa d'onore', in virtù proprio del peso preponderante conferito alla particolare motivazione dell'agente in questi reati.

Ciò non significa, beninteso, che anche riguardo all'inquadramento di tale motivazione non si possano riscontrare sfumature diverse, soprattutto mettendo a confronto le ipotesi di cui all'art. 587 (omicidio e lesioni per causa d'onore) con quelle previste dalle altre tre norme qui considerate. Nel primo caso, infatti, a venire in considerazione quale elemento degradante la fattispecie era (quanto meno nella trattazione dottrinale)²³⁸, propriamente, lo *stato d'ira* determinato nel soggetto attivo²³⁹ dalla scoperta della relazione (tanto è vero che si richiedeva un nesso temporale particolarmente stringente tra scoperta e reazione violenta)²⁴⁰. Come osservava Pannain, «tanto la *causa honoris* richiamata dalla rubrica dell'art. 578 [...] quanto quella posta a fondamento dell'art. 551 [...] sono di natura diversa da quella [dell'omicidio per causa d'onore]. Benvero con i delitti di aborto a

getto attivo può essere il coniuge (tanto il marito quanto la moglie), un genitore della donna la cui illegittima relazione viene scoperta o il di lei fratello o sorella; nei casi previsti dagli artt. 551, 578 e 592, la donna la cui illegittima gravidanza viene in questione o un prossimo congiunto di lei (qualifica più ampia, che comprende, oltre agli ascendenti, il coniuge e i fratelli e le sorelle, anche i discendenti, gli zii e i nipoti e gli affini nello stesso grado). Cfr. PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 879 e 885; ID., *Abbandono di neonato*, cit., p. 14; ID., *Aborto*, cit., p. 86; CARACCIOLI, *op. cit.*, p. 580 s.; CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 14 ss. e 50 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 640 ss. e vol. VIII, p. 63 s. e 136. Eccezioni venivano anche riconosciute al principio dell'immediatezza, in particolare nel caso dell'aborto: cfr. CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 49.

²³⁸ Come osserva PADOVANI (*I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 239), infatti, la giurisprudenza non pare essersi mai interessata di richiedere che tale requisito di fattispecie fosse oggetto di specifica prova, limitandosi a desumerlo *in re ipsa* dall'immediatezza della reazione in conseguenza della scoperta.

²³⁹ Parlano di una considerazione, da parte del legislatore, di un più generale «particolare stato emotivo dell'agente» in tutte e quattro le ipotesi in esame ANTONISEI, *Manuale*, cit., p. 59, e CASALINUOVO, *La causa d'onore*, cit., p. 39, senza che, per altro e specialmente in quest'ultimo, tale osservazione metta in ombra le differenze esistenti, per altro verso, tra l'art. 587 e gli artt. 551, 578 e 592.

²⁴⁰ Cfr. ad es. Cass. pen., 20 ottobre 1986, in *Riv. pen.*, 1987, c. 790: «in tema di omicidio a causa di onore, la cui *ratio* va ricercata nel perturbamento psichico dell'agente, ossia nello *stato d'ira determinato dall'offesa all'onore*, la configurabilità del reato si attua allorché l'uccisione avviene *nel momento della scoperta* della illegittima relazione» (corsivi nostri).

causa di onore e di infanticidio per causa di onore si mira ad evitare il disonore (in entrambi: *per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto*)²⁴¹ che proverrebbe dalla notorietà di una gravidanza o di una nascita illecita. Nell'art. 587, invece, è la reazione per l'offesa arrecata al proprio onore di coniuge, di padre, di fratello che scoprono l'illegittima relazione carnale rispettivamente dell'altro coniuge, della figlia, della sorella. Un onore diverso, dunque; nei primi due casi conservare la reputazione di persona onorata, reputazione che la donna illecitamente fecondata perde nella pubblica opinione [...]; nell'ultimo caso l'onore del coniuge, del padre, del fratello, che hanno diritto alla fedeltà e al rispetto da parte dell'altro coniuge, della figlia, della sorella, onde il riconoscimento del particolare stato d'animo del congiunto offeso²⁴². [...] Nell'art. 587 si richiede lo "stato d'ira determinato dall'offesa arrecata all'onore suo o della famiglia"; dunque, non è l'offesa all'onore, ma la conseguenza di essa, che viene presa in considerazione»²⁴³.

Una distinzione che, del resto, sembra non a caso riecheggiare quella, risalente (e oggi superata da buona parte della dottrina)²⁴⁴, tra 'onore interno' (definibile come il sentimento che l'individuo ha del proprio valore, in quanto tale ledibile solo da affermazioni offensive fatte in presenza dell'offeso, e quindi caratteristico dell'ipotesi di ingiuria) e 'onore esterno' o reputazione (consistente nel sentimento effettivo di stima che gli altri abbiano del soggetto, ledibile solo attra-

²⁴¹ Discorso analogo vale anche per l'abbandono di neonato per causa d'onore: cfr. sempre PANNAIN, *Abbandono*, cit., p. 15.

²⁴² In particolare CAVINA (*Nozze di sangue*, cit., p. 194) fa rilevare come il riferimento al 'particolare stato emotivo' del reo risultasse probabilmente socialmente più accettabile in una temperie – quella dell'Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento – in cui da un lato era forte l'influenza del movimento romantico e dall'altro iniziava a entrare in crisi la legittimità della tradizionale famiglia patriarcale.

²⁴³ Cfr. PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 875 s.; analogamente CARACCIOLI, *op. cit.*, p. 581 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 639 ss., e vol. VIII, p. 63 ss. e 145 ss.; CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 14 ss. e 51 ss., il quale utilizza la partizione tra una «causa d'onore per fatto altrui» e una «causa d'onore per fatto proprio»; correlata a questa, ma distinta, è quella tra una causa d'onore immediata (unica ipotesi possibile in relazione alla causa d'onore per fatto altrui) e una causa d'onore c.d. mediata, nella quale rientra l'azione di chi agisca per salvare l'onore di un congiunto; da questa sistemazione concettuale l'Autore prende le mosse per la successiva estensione della causa d'onore a tutta una serie di ipotesi 'atipiche', estensione che però, come si è già avuto occasione di dire, è stata ampiamente criticata da altra parte della dottrina (v. *supra*).

²⁴⁴ Sul punto v. oltre, capitolo terzo.

verso la divulgazione dell'offesa a terze persone, e quindi in gioco nell'ipotesi di diffamazione)²⁴⁵. Tuttavia, malgrado queste differenze tra le diverse ipotesi di *delicta honoris causa*, talora sfumate, talaltra assai evidenti, messe puntualmente in rilievo dalla stessa dottrina dell'epoca, di preponderante importanza ai fini di un'unificazione concettuale della categoria appariva, come osservato, in tutte queste quattro fattispecie il peso decisivo assunto dall'onore sessuale.

Ai fini di una ricostruzione della concezione dell'onore propria del nostro ordinamento e della sua evoluzione, rileva, in particolare, proprio la connotazione di questo onore sessuale in senso non solo esasperatamente sostanziale, ma anche quale tipologia di onore spiccatamente legata a uno status che, nel caso di specie, veniva a identificarsi con l'appartenenza al genere femminile.

Quest'ultimo punto può apparire bisognoso di qualche chiarimento, viste le considerazioni appena esposte in merito al diverso declinarsi della causa d'onore nel caso previsto dall'art. 587 («causa d'onore per fatto altrui», volendo seguire la partizione di Casalnuovo)²⁴⁶ e in quelli dell'aborto, infanticidio e abbandono di neonato per causa d'onore («causa d'onore per fatto proprio»). Certo, si deve tenere presente che, nel primo caso, a essere tenuto in considerazione è il pericolo cui è esposto l'onore familiare (*non* l'onore della donna la cui illegittima relazione viene scoperta; anche se, nel caso questa fosse stata divulgata, ne sarebbe ovviamente conseguito un danno, in primo luogo, per la *di lei* reputazione); inoltre, come si è detto, è propriamente la reazione all'offesa a tale onore a venire tenuta in considerazione dal legislatore ai fini della degradazione della fattispecie. Tanto è vero che Padovani a ragione assimila l'omicidio per causa d'onore a un delitto di 'ragion fattasi', analogo al duello, *anche* per il cedimento che lo Stato manifestava nel concedere rilevanza, *sub specie* di trattamento privilegiato per l'omicida, a norme sociali di matrice feudale, profondamente antistatali²⁴⁷.

²⁴⁵ È questa, appunto, distinzione tipica della c.d. concezione fattuale dell'onore, sulla quale si rinvia al capitolo terzo, par. 3.1. Per una prima indicazione bibliografica cfr., tra gli altri, MANZINI, *op. cit.*, vol. VIII, p. 505 ss. e 622 ss.; ANTOLISEI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 194; SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, cit., p. 6; ID., *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 482.

²⁴⁶ Cfr. CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 14 ss. e 51 ss. (v. anche *supra*, in nota).

²⁴⁷ Cfr. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 241: «In realtà, la fattispecie dell'art. 587 c.p. delineava un delitto di "ragion fattasi": rappresentava né più né meno che l'abdicazione dell'autorità statale di fronte a una "giustizia" di matrice feudale, basata sul riconoscimento di un'autorità familiare esercitabile

Fatta questa necessaria premessa, risulta tuttavia evidente che l'onore sessuale del congiunto (coniuge, genitore, fratello o sorella) o della famiglia dipende, per la sua conservazione o, viceversa, per la sua lesione, da un comportamento (sessualmente) onorevole o disonorevole di un membro (nella stragrande maggioranza dei casi) femminile della famiglia²⁴⁸: con l'unica eccezione dell'uxoricidio (e, in tutti i casi, dell'aggressione nei confronti del *partner* nell'illegittima relazione), infatti, l'omicidio o le lesioni per causa d'onore potevano avere quale soggetto passivo solo la donna, rispettivamente figlia o sorella, non mai il figlio o il fratello (per l'uccisione dei quali in analoghe circostanze poteva, al più, essere riconosciuta un'attenuante)²⁴⁹.

Era, dunque, sempre e comunque la relazione extraconiugale della donna (sposata²⁵⁰ o nubile) a recare in sé il carico di disonore, per la

nei confronti di determinati soggetti "responsabili" di deviazioni sessuali significative rispetto alla moralità del gruppo. Si trattava dunque di un caso in cui la legge della tribù trovava riconoscimento da parte della legge dello Stato». Di riconoscimento, da parte dell'ordinamento penale, di un concetto di onore proprio di una «minoranza culturale» autoctona e radicata nel nostro Paese parla anche A. BERNARDI, *Società multiculturali e "reati culturali". Spunti per una riflessione*, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, p. 49, nota 14.

²⁴⁸ Incidentalmente, si può osservare che nella parte seconda del *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819 l'unica menzione espressa, tra i titoli delle varie sezioni, del concetto di 'onore' riguardava non già i reati di ingiuria e diffamazione, bensì proprio i delitti sessuali – principalmente lo stupro e l'attentato al pudore – raccolti nel Capitolo II (*De' reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie*) del Titolo VII (*De' reati che attaccano l'ordine delle famiglie*): cfr. AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda: leggi penali*, Padova, 1996.

²⁴⁹ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale*, vol. I, cit., p. 58; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 136 ss.; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 879; CARACCIOLI, *Causa di onore*, cit., p. 581; CASALINUOVO, *La causa d'onore*, cit., p. 52 ss. e 124 s.; PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 240. È da segnalare come la dottrina per lo più parlasse, a proposito della causa d'onore, di una specificazione – come tale assorbente – dell'attenuante generica dei «motivi di particolare valore morale o sociale» (oltre che di quella della provocazione, nel caso dell'art. 587): cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. II, cit., p. 246, vol. VII, p. 640 e vol. VIII, p. 145; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 891; CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 66 ss.; nel senso dell'assimilabilità al solo motivo di particolare valore sociale, e non mai morale, in relazione all'aborto per causa d'onore cfr. invece PANNAIN, *Aborto*, cit., p. 86. Cfr. anche, in senso fortemente critico, PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 238 s., che definisce tale saldatura tra valutazione giuridica e apprezzamento sociale del fatto come un «esempio singolare di dogmatismo acritico e di ottusità politico-criminale [...], impermeabile a qualsiasi stimolo di riflessione critica condotta secondo canoni razionali». Per la definitiva smentita di tale orientamento da parte della Cassazione v. *infra* nel testo.

²⁵⁰ Si pensi, del resto, anche alla differente disciplina dell'"adulterio" femminile

donna stessa e per i suoi famigliari. Questo fardello, gettato pressoché interamente sulle spalle femminili, si spiega, come ha lucidamente osservato Padovani, in ragione del fatto che la donna, per lunghissimo tempo, è stata pressoché ridotta a una *funzione* – la funzione generativa all'interno della famiglia legittima – e quindi, sostanzialmente, trattata come un oggetto a «destinazione sessuale» prestabilita dai principi sociali e dalle decisioni familiari²⁵¹.

e del 'concubinato' maschile prevista dal nostro codice penale, rispettivamente, agli artt. 559 e 560, che affondava, per altro, le sue radici in una risalente tradizione culturale e giuridica, e si consideri come ancora nel 1961 la Corte Costituzionale (sentenza 28 novembre 1961, n. 64) dichiarasse infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 559 per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., asserendo che la disciplina non violava il principio di eguaglianza tra i coniugi: «Il diritto alla fedeltà non è l'unico oggetto della tutela e della offesa; ma [...] anche se lo fosse ciò non costituirebbe ragione sufficiente per la illegittimità della norma. Quella diversità di situazioni, infatti, che [...] esclude che il diverso trattamento costituisca violazione del principio di eguaglianza, è determinata, in diritto penale, non soltanto dalla diversa natura del bene leso, ma anche da una diversa quantità e gravità della offesa a carico dello stesso bene. Per conseguenza, anche ammettendo che unico bene protetto dalla norma dell'art. 559 sia la fedeltà coniugale, già basterebbe ad escludere la illegittimità del diverso trattamento, senza necessità di far capo alla unità familiare, la maggiore gravità della offesa che il legislatore, *in conformità della comune opinione*, riscontra nella infedeltà della moglie, e che non è negata, anzi talvolta è esplicitamente ammessa, dai sostenitori della illegittimità. [...] L'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle *valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale*. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore, *in base, come si è detto, alla prevalente opinione*, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della *constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento*» (corsivi nostri). Soltanto con la sentenza 19 dicembre 1968, n. 126 e, poi, con la sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, la Corte Costituzionale giunse finalmente a dichiarare l'illegittimità dell'art. 559 per violazione del principio di eguaglianza e infine a espungere dall'ordinamento anche l'art. 560. Cfr. in argomento anche ANTOLISEI, *Manuale*, vol. I, cit., p. 481-484; PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 231-235.

²⁵¹ Cfr. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 219 ss. Partendo dalla disamina del c.d. 'stupro semplice' – cioè la previsione come reato, comune nelle legislazioni penali più antiche, del semplice rapporto sessuale con «persona libera di onesta vita» – e dell'adulterio, per arrivare ai reati per causa d'onore, l'Autore osserva che «nella società dell'*ancien régime* ciascun individuo è portatore di uno *status* politico, sociale e personale definito nel reticolo dei rapporti potestativi che intessono l'ordinamento; la tutela della libertà si risolve quindi nella tutela delle specifiche "libertà" immanenti allo *status* e correlate alla potestà funzionale as-

Non si deve trascurare, inoltre, l'incidenza della reputazione della donna sul 'mercato matrimoniale': specialmente nelle epoche e nei contesti in cui, attraverso i matrimoni, ogni famiglia cercava di migliorare la propria posizione sociale ed economica – o quanto meno di non peggiorarla – e di rafforzare, quindi, il proprio status, la perdita di verginità di un membro femminile della famiglia, e la conseguente perdita di reputazione, ne abbassava radicalmente, fino eventualmente ad azzerarlo, il 'valore di mercato'. Non è un caso che, tra i rimedi a questa forma di disonore, soprattutto nel caso in cui l'autore della deflorazione non potesse essere indotto – o costretto – al matrimonio (caso che, come si ricorderà, valeva anche nel nostro ordinamento, fino al 1981, a esentarlo da responsabilità per l'eventuale violenza sessuale commessa)²⁵², era frequente il pagamento da parte di questi della dote per la ragazza²⁵³: benché il denaro di per sé – a differenza del matrimonio riparatore o della vendetta di sangue – non possedesse un'autentica valenza reintegrativa dell'onore personale o

sunta dal soggetto. [...] Nel caso dell'attività sessuale, non si trattava dunque di riconoscere e tutelare una sfera di libertà della donna, ma di vincolare il suo esercizio a una finalità di natura *lato sensu* politica, dato che tale attività doveva esplicarsi in linea di principio soltanto in un contesto legittimo, rispettoso della soggezione femminile all'autorità maritale o familiare e volto ad assicurare la procreazione. [...] Per sancire la necessità che lo scopo procreativo sia perseguito, in linea di principio, nel contesto esclusivo di un rapporto legittimo, l'attività sessuale viene rinserrata entro due incriminazioni fondamentali, l'una consistente nell'adulterio, l'altra nello stupro [nella sua forma "semplice"]: la prima serve a reprimere le deviazioni sessuali delle donne coniugate, la seconda quelle delle donne nubili. [...] In esso assume dunque rilevanza penale il mero rapporto sessuale, solo perché intrattenuto con donna soggetta a una potestà familiare e "vincolata" pertanto a una futura "destinazione sessuale" legittima. [...] In questa prospettiva, dunque, sulla donna non si focalizza alcuna tutela diretta; l'offesa sessuale che la vede coinvolta si dirige in realtà a un interesse "superiore", per lo più di carattere superindividuale: il pudore, il buon costume o l'ordine delle famiglie».

²⁵² Cfr. art. 544 c.p. («Per i delitti preveduti dal capo primo [delitti contro la libertà sessuale, poi abrogati e sostituiti dalle fattispecie attualmente contenute nel Capo III, Sez. II, del Titolo XII c.p. a opera della l. 15 febbraio 1996, n. 66] e dall'articolo 530 [già 'corruzione di minorenni'], il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali»), non a caso abrogato con la stessa l. 442/1981. Cfr. sul punto PALAZZO, *Persona (delitti contro la)*, cit., p. 309.

²⁵³ Si ricordino, del resto, la previsione del 'codice' veronese del 1797 che imponeva il versamento della sanzione pecuniaria alla famiglia della «onesta donzella» che fosse stata ingiuriata «con parole, disseminazioni, o scritti», causandone «impedita o perduta onesta occasione di collocamento»: v. *supra*, capitolo primo, par. 4.1.

famigliare, esso, tuttavia, poteva consentire di recuperare, almeno in parte, lo 'svantaggio competitivo' costituito dalla perdita reputazionale, permettendo anche alla donna disonorata di 'acquistare' un marito e, con questo, uno status più accettabile di donna sposata, e quindi, indirettamente, consentendo anche alla famiglia di recuperare, in tutto o in parte, il prestigio perduto con l'affronto inizialmente subito²⁵⁴.

Ancor più emblematiche, in questo senso, risultano le disposizioni degli artt. 551, 578 e 587, in cui palesemente l'onore posto in pericolo dall'illegittima gravidanza o maternità era l'onore sessuale della donna: l'espressione «per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto» veniva, infatti, pacificamente interpretata dalla dottrina, in queste ipotesi, nel senso che il delitto dovesse essere commesso dalla donna per salvare l'onore proprio o da un congiunto per salvare l'onore *di lei*²⁵⁵,

²⁵⁴ Cfr. R.A. VAN CLEAVE, *Sex, Lies and Honor in Italian Rape Law*, in *Suff. Univ. Law Rev.*, 2005, p. 432 ss. Cfr. altresì L.M. FRIEDMAN, *Guarding Life's Dark Secrets. Legal and Social Controls over Reputation, Property and Privacy*, Stanford, 2007, p. 101 ss., anche per una dettagliata analisi storico-giuridica delle norme inglesi e americane, civili e penali, in tema di *seduction*. L'Autore sottolinea inoltre come queste sanzioni fornissero anche, alle donne 'rispettabili' – e, si noti, soltanto a quelle –, una qualche protezione 'reputazionale' rispetto alla loro prima infrazione della morale sessuale corrente, caricando tutta la responsabilità dell'illecita relazione sessuale sull'uomo e inquadrandole sempre come 'vittime' (anche se spesso, nei casi di 'seduzione', il rapporto sessuale era consensuale) e, col garantire in genere al seduttore l'impunità in caso di successivo matrimonio, offrendo loro la possibilità di accesso a un rispettabile status coniugale. Si vedano altresì G. RAFFAELE, *Il concetto di onore in alcune tipologie criminali nella Sicilia rurale dell'Ottocento*, in FIUME, *Onore e storia nelle società mediterranee*, cit., p. 22 ss., e *ivi* anche G. ALESSI, *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le "ridicole leggi contro lo stupro"*, p. 131: «In contesti [...] in cui l'onore definisce lo status e viceversa, ed in cui la conservazione dell'uno garantisce il rispetto dell'altro, le strategie matrimoniali e le alleanze paritarie si rivelano fondamentali per il mantenimento di ambedue; ma se l'onore dei padri, e delle famiglie, viene assicurato da oculare e ragionevoli scelte del coniuge, le donne devono prestarsi al gioco, offrendo la loro virtù come suggello di onorevoli intrecci».

²⁵⁵ Cfr. PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 885 ss.; ID., *Aborto*, cit. 86 (qui l'Autore osserva, per altro, che l'attenuante dell'art. 551 andrebbe riconosciuta anche a chi agisca sulla gestante per salvare l'onore proprio, ammettendo, però, che una tale interpretazione trovava assai scarso accoglimento in dottrina e nessuno in giurisprudenza); MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 641 ss. e vol. VIII, p. 63 ss.; CASALINUOVO, *La causa d'onore*, cit., p. 55 ss. In giurisprudenza si veda ad es. Cass. pen., 26 maggio 1981, in *Riv. pen.*, 1982, p. 433 («La causa d'onore, che caratterizza il delitto di cui all'art. 578 c.p., consiste nella particolare qualificazione del motivo che spinge all'azione, diretto a sottrarre la partoriente alla disistima e alla disapprovazione che conseguono alla notizia della sua gravidanza e maternità illegittime, in un determinato contesto storico-geografico»).

anche – si noti bene – *in assenza o contro la volontà di quest'ultima*²⁵⁶. Si assisteva così al singolare paradosso di un onore proprio solo di particolari soggetti (cosa di per sé non eccezionale, se si pensa al già esaminato onore cavalleresco)²⁵⁷, ossia le donne (ma sarebbe forse più pregnante parlare, in negativo²⁵⁸, di una particolare forma di *disonore* legata al genere)²⁵⁹, le quali, tuttavia, *non godevano della titolarità piena* di questo bene personalissimo, essendo possibile per i prossimi congiunti 'tutelarlo' anche contro la loro volontà²⁶⁰ (ed essendone, anzi tradizionalmente riservata la 'tutela' – in forma lecita o illecita – principalmente ai congiunti di sesso maschile)²⁶¹, proprio per i rilevanti

²⁵⁶ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 63; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 885.

²⁵⁷ V. *supra* in questo capitolo, paragrafo primo.

²⁵⁸ Interessante, a questo proposito, l'osservazione di MANZINI (*Trattato*, vol. VII, cit., p. 641) in tema di aborto per causa d'onore: «L'“onore”, di cui si tratta, è inteso in senso meramente negativo e relativo, con riferimento al fatto rispetto al quale esso viene in considerazione. Tale onore, pertanto, è la valutazione etico-sociale della gestante, rimasta sino allora immune dalla riprovazione sociale conseguente alla notizia d'una gravidanza illegittima».

²⁵⁹ Cfr. sul punto le considerazioni di Martha Nussbaum in merito alle forme di 'disgusto misogino' ricorrenti, con leggere varianti, in pressoché tutte le società, e che sono alla base, secondo l'Autrice, delle varie forme di discriminazione, repressione e stigmatizzazione nei confronti delle donne e, in particolare, delle espressioni della sessualità femminile. In estrema sintesi, all'origine di questi radicati sentimenti di avversione, disgusto e diffidenza maschili (dunque, propri del gruppo socialmente dominante, quello che detta le regole, morali e giuridiche, della società) nei confronti della femminilità in generale (cioè anche di qualunque aspetto *lato sensu* femminile presente in un uomo, dall'omosessualità fino, in casi estremi come quello della cultura nazista, alla semplice sensibilità o compassione), ci sarebbe l'attitudine della donna, attraverso la sua funzione generativa, a ricordare costantemente all'uomo la sua animalità e mortalità, in questo modo, appunto, suscitando sentimenti inconsci e istintivi di paura e disgusto. Quest'ultimo, a sua volta, si riflette in una proiezione della vergogna e dello stigma sui gruppi sociali percepiti come 'disgustosi' (significativa è l'analisi dei parallelismi istituiti dalla cultura nazista tra donne, ebrei e animali 'immondi'), momento essenziale della loro emarginazione – o anche persecuzione – sociale, politica e giuridica. Cfr. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 137 ss., 167 ss. e 218 ss.

²⁶⁰ Cfr. anche PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 244: «La puerpera può risultare del tutto estranea al fatto, deciso e consumato dai suoi prossimi congiunti. [...] Ancora una volta, come già a proposito dell'art. 587 c.p., si deve piuttosto riconoscere che il titolo privilegiato ratifica una “gestione” intranea al gruppo familiare delle conseguenze disonoranti suscettibili di derivare da una nascita, o illegittima, o sospettabile di illegittimità».

²⁶¹ La letteratura è prodiga di esempi in questo senso: si veda, per tutti, il notissimo dialogo tra Rosaura e il padre Clotaldo nella Scena Ottava dell'Atto Terzo de *La vita è sogno* di CALDERON DE LA BARCA (cit., p. 165 ss., vv. 305-468). Tra i più

riflessi che esso veniva ad avere nei confronti dell'onore familiare.

Se il disonore sessuale si ripercuoteva in primo luogo sulla donna stessa, infatti, la cui reputazione e la cui identità stessa erano definite dalla sua verginità, vera essenza della virtù femminile secondo i risalenti codici dell'onore²⁶², esso, tuttavia, incideva non secondariamente anche sulla reputazione della famiglia, quale dimostrazione dell'incapacità di questa di controllare la sessualità dei suoi membri femminili e quindi, in definitiva, di conservare la propria autorità, il proprio potere e prestigio; e per l'appunto questa attitudine a svelare una condizione di debolezza del gruppo familiare di appartenenza può contribuire a spiegare perché ugualmente disonorante fosse considerata anche la violenza sessuale subita dalla donna²⁶³.

Quanto alla concezione esasperatamente fattuale dell'onore sessuale sottesa ai *delicta honoris causa*, essa risulterà evidente ove si consideri che, per unanime dottrina²⁶⁴ e giurispruden-

famosi casi storici, invece, non si può non ricordare il processo per stupro nei confronti di Artemisia Gentileschi intentato contro Agostino Tassi, preso a esempio anche da VAN CLEAVE, *Sex, Lies and Honor in Italian Rape Law*, cit., p. 427 ss.

²⁶² In argomento si veda anche TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 95 ss.

²⁶³ Cfr. VAN CLEAVE, *Sex, Lies and Honor in Italian Rape Law*, cit., p. 432.

²⁶⁴ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 641 ss. e vol VIII, p. 146 s.: «Il disonore [non] deve assumersi in senso meramente etico e soggettivo, giacché non può esservi disonore senza colpa, mentre la società, nei rapporti sessuali, giudica, con barbara illogicità, "disonorata" una donna anche quando sia rimasta illegittimamente incinta senza sua colpa. [...] Anche lo stupratore, secondo l'opinione sociale, "disonora" la vittima. Poiché siffatto "onore" deve intendersi in relazione alla causa specifica di "disonore", è manifesto che l'attenuante è ammissibile in rapporto a ogni donna nubile, vedova o coniugata, *che non sia notoriamente conosciuta come gestante o madre illegittima o altrimenti diffamata per immoralità sessuale*. Di conseguenza, essa è applicabile tanto rispetto alla donna mantenutasi sino allora onesta sotto ogni aspetto, quanto alla donna disonesta e immorale per ragioni diverse dalle colpe sessuali. Non quindi alla *meretrice*, all'*adultera* già condannata e notoria, a colei che notoriamente ebbe altre illegittime gravidanze, ecc. Ciò posto, la ripetizione del fatto esclude l'applicabilità dell'attenuante. [...] E ciò anche se nel primo giudizio siavi stato proscioglimento della donna o di un suo prossimo congiunto che abbia agito per salvare l'onore di lei, *perché il disonore sociale proviene non tanto dalla condanna, quanto dalla notorietà della gestazione o del parto illegittimo*» (corsivi finali nostri). Cfr. anche CASALINUOVO, *op. cit.*, p. 22 ss.; PANNAIN, *Omicidio*, cit., p. 888 s.; ID., *Abbandono*, cit., p. 14; ID., *Aborto*, cit., p. 86. Per analoghe considerazioni relativamente agli ordinamenti di *common law* v. FRIEDMAN, *Guarding Life's Dark Secrets*, cit., p. 104 ss. Interessante può essere anche la diversa considerazione rispetto alla violenza sessuale in caso di omicidio per causa d'onore o, rispettivamente, in caso di aborto, abbandono o infanticidio per causa di onore: nel primo caso, infatti, l'istituto non veniva ritenuto applicabile da dottrina e giurisprudenza, in quanto la violenza sessuale, per definizione

za²⁶⁵, queste fattispecie non potevano trovare applicazione ove la reputazione sociale, sotto l'aspetto sessuale, già in precedenza non fosse più integra (salvo errore di fatto dell'agente, il quale la ritenesse ancora sussistente): così, in caso di omicidio o lesioni, non poteva venire riconosciuta la causa d'onore qualora il soggetto attivo del reato non potesse avvertire l'onta derivante dalla relazione illegittima, in ragione di cause infamanti sotto l'aspetto sessuale a questi riconducibili (ad es. per avere in precedenza tollerato la notoria relazione o per aver egli stesso indotto la congiunta alla prostituzione, ecc.); in caso di aborto, infanticidio e abbandono, la causa d'onore poteva essere riconosciuta solo qualora la donna – nubile, vedova o coniugata – non fosse notoriamente conosciuta come gestante o madre illegittima, né fosse altrimenti diffamata per immoralità sessuale (es. prostituzione, convivenza *more uxorio*, ecc.)²⁶⁶.

subita dalla vittima, non poteva mai essere considerata, logicamente, una 'relazione illegittima' e, dunque, disonorante; negli ultimi tre casi, tuttavia, la causa d'onore veniva estesa anche al caso di donna rimasta incinta a seguito di violenza, poiché veniva dato esplicito rilievo a quell'opinione sociale, irrazionale ma evidentemente radicata, che considerava disonorata anche la madre di un figlio illegittimo concepito a causa di uno stupro. Ancora una volta, dunque, ci si trova di fronte a un tipico esempio di onore sociale, assolutamente estrinseco (come dimostra anche la citata osservazione di Manzini in merito all'efficacia 'disonorante' anche di un proscioglimento dall'accusa di aborto, infanticidio o abbandono per una gravidanza illegittima) e valutato su un metro puramente fattuale, addirittura avulso, talora, da condotte riconducibili al soggetto portatore di questo medesimo 'onore'.

²⁶⁵ Cfr. ad es. Cass. pen., 26 maggio 1981, in *Riv. pen.*, 1982, c. 433: «Non può invocare la causa d'onore la donna che sia sessualmente diffamata per avere avuto precedenti filiazioni illegittime o per intrattenere attualmente rapporti sessuali mercenari, mentre può invocarla la donna che, per altro verso moralmente disonesta, onesta sia o appaia, e quindi non diffamata, nei rapporti sessuali, non rilevando, per la norma in oggetto, il contenuto e la valutazione del suo comportamento diversi da quello sessuale».

²⁶⁶ Si pensi, del resto, al prolungato dibattito, protrattosi fino all'inizio del XX sec., circa la punibilità della violenza carnale nei confronti della prostituta, ricordato, ancora una volta, da PADOVANI (*I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 224): «Trattandosi di una persona a destinazione sessuale "non vincolata", riesce difficile cogliere l'illiceità del fatto [...] di modo che la rilevanza della violenza carnale nei confronti della prostituta tende a coincidere con la mera violenza privata, quanto meno sul piano del trattamento punitivo. Questo spiega perché il codice Zanardelli prevedeva cospicue attenuazioni di pena per i reati sessuali commessi in danno di una prostituta». Alla citata 'funzionalizzazione' della donna, e alla natura 'funzionale' dell'interesse protetto nei reati di stupro, l'Autore ricollega anche l'idea, persistente in pratica fino alla metà degli anni Settanta, che la violenza sessuale non possa sussistere nei confronti della moglie.

Se è vero, come si è accennato in precedenza, che la progressiva scomparsa di concezioni fattuali dell'onore, legate a specifici status, è strettamente connessa con la democratizzazione e omogeneizzazione delle società moderne²⁶⁷, può rivestire un certo interesse la constatazione di quanto tardiva sia stata, nel nostro codice, la soppressione dei *delicta honoris causa*, avutasi soltanto, come si è detto, tra il 1978 e il 1981. La Corte Costituzionale, poi, nella sua unica sentenza in tema di causa d'onore²⁶⁸, evitò di pronunciarsi, per manifesta irrilevanza, in merito alla questione di legittimità dell'art. 578 (infanticidio per causa d'onore) sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, co. 3, della Costituzione; questione per altro fondata solo su un'asserita disparità di trattamento (sotto forma di minore tutela), desumibile da tale norma, tra figli illegittimi e figli legittimi, e non già anche su eventuali discriminazioni e disparità di trattamento correlate a differenti concezioni e considerazioni legislative dell'onore sessuale femminile rispetto a quello maschile²⁶⁹.

Dura a morire si è rivelata, poi, la persistenza sociale della concezione dell'onore femminile sottostante alle fattispecie abrogate, ove si consideri che solo in tempi relativamente recenti si è giunti, finalmente, a una netta affermazione giurisprudenziale dell'incompatibilità di una qualsiasi forma di rilevanza giuridica (nella specie, ne era stata tentata un'attualizzazione sotto forma di 'motivo di particolare

²⁶⁷ V. *supra*, paragrafo primo; si ricordi, inoltre, quanto osservato già nel XVIII sec. da TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 654 ss.

²⁶⁸ Cfr. Corte cost., 3 aprile 1969, n. 62.

²⁶⁹ La questione, sottoposta alla Corte Costituzionale dal pretore di Bologna, ineriva all'applicabilità o meno di un'amnistia, la quale prevedeva che non si dovesse tener conto di precedenti penali relativi a condanne per delitti per i quali fosse stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, a una donna condannata in precedenza per infanticidio a causa d'onore. La Corte rigettò la questione, come si è detto, per manifesta irrilevanza, osservando in primo luogo come fosse opinabile l'interpretazione estensiva operata dal pretore di Bologna, laddove ricomprendeva nel concetto di 'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale' anche la causa d'onore che, nell'articolo 578, veniva a costituire non già un'attenuante bensì un elemento costitutivo del reato (senza addentrarsi, per altro, in un'analisi dell'effettiva sovrapponibilità tra causa d'onore e motivi di particolare valore) e, in secondo luogo, rilevando come, non potendo comunque un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di illegittimità costituzionale risolversi in un qualunque effetto pregiudizievole per il reo (si noterà che la pronuncia in esame è antecedente alla sentenza 2 giugno 1983, n. 148, su cui cfr. D. PULITANÒ, *La "non punibilità" di fronte alla Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1983, I, c. 1806 ss.), la questione stessa venisse a maggior ragione a configurarsi come totalmente irrilevante.

valore morale o sociale' ex art. 61, n. 1, c.p.) della c.d. 'causa d'onore' con i principi fondamentali del nostro ordinamento, «in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela *anche a livello costituzionale*, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia [...]. Pertanto l'omicidio commesso dal marito per salvaguardare l'onore asseritamente offeso da una pretesa relazione sentimentale della moglie e dettato da un malinteso senso dell'orgoglio maschile è l'espressione di uno stato passionale sfavorevolmente valutato dalla comune coscienza etica, in quanto manifestazione di un sentimento riprovevole ed esasperato di superiorità maschile»²⁷⁰.

Ancor più recente dell'abrogazione della causa d'onore è, del resto, l'introduzione nell'ordinamento processuale penale italiano di una precisa disposizione – il co. 3-*bis* dell'art. 472 c.p.p. – volta²⁷¹ a pre-

²⁷⁰ Così Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 2007, n. 37352. Nella stessa sentenza si precisa altresì che alla causa d'onore non può essere riconosciuta rilevanza neppure nel quadro dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 2, c.p., stante (a parte l'assenza, nel caso concreto, di un'effettiva relazione clandestina della moglie, vittima, apparentemente, solo di dicerie e maldicenze) «la mancanza di qualsiasi rapporto di adeguatezza tra il presunto fatto ingiusto e la ferocia della reazione del marito. La obiettiva sproporzione è tale da escludere in concreto la sussistenza del nesso causale tra asserito fatto ingiusto e reazione, sicché il primo ha costituito per l'imputato un pretesto per sfogare la propria gelosia e la propria volontà ritorsiva conseguente ad un malinteso senso dell'onore». In senso analogo, ma con motivazioni più stringate e non espressamente riferite ai principi costituzionali sopra citati, cfr. anche, tra le altre, Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 1988, in *Riv. pen.*, 1989, c. 955; Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 1990, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1765; Cass. pen., sez. I, 6 marzo 1992, in *Riv. pen.*, 1992, p. 1051; Cass. pen., sez. I, 1 marzo 1994, in *Riv. pen.*, 1995, c. 64; Cass. pen., sez. I, 8 novembre 1995, n. 11043; Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 1996, n. 9254. In senso contrario è stata da molti intesa C. Ass. Trapani, 21 ottobre 1987 (in *Foro it.*, II, 1988, c. 324 ss, con nota di C. RAPISARDA), che tuttavia non riferisce il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62, nn. 1 e 2, c.p. a un intento dell'imputato di difendere l'onore familiare (intento che viene, anzi, espressamente assunto dai giudici come non sussistente nel caso concreto).

²⁷¹ Oltre che a garantire la riservatezza della persona offesa, la quale, ai sensi della prima parte della disposizione, può chiedere che si proceda a porte chiuse per tutto o parte del dibattimento relativo ai reati previsti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* del codice penale (laddove per i minorenni è sempre previsto che si proceda a porte chiuse). In tema cfr. anche BONETTI, *Riservatezza e processo penale*, cit., p. 177 s.; M. BARGIS,

cludere, almeno nell'intenzione del legislatore²⁷², l'ingresso nei processi per reati sessuali di invasive – e spesso assai aggressive – indagini potenzialmente volte ad accertare un'eventuale 'cattiva reputazione sessuale' della vittima che possa inficiarne la credibilità, particolarmente quando in questione sia la consensualità o meno di un rapporto confermato da entrambe le parti, come avviene in altri ordinamenti. Non a caso la norma è stata inserita nel codice di procedura dalla stessa legge – la n. 66 del 15 febbraio 1996 – che, nel riformulare integralmente i c.d. reati sessuali, li ha anche trasferiti dal Capo I del Titolo IX, intitolato ai *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*, al Titolo XII, dedicato ai *Delitti contro la persona* (e più in particolare nella Sezione II del Capo II, intitolata ai *Delitti contro la libertà personale*)²⁷³: una scelta dal forte valore simbolico, indi-

Commento all'art. 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66, in *Leg. pen.*, 1996, p. 518 ss.; N. GALANTINI, *Commento art. 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentari delle norme sulla violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 2002, p. 441 ss.

²⁷² In questo senso l'intervento dell'On. Martinelli nella seduta del 5 luglio 1995 della Commissione Giustizia della Camera dei deputati con riferimento all'art. 14 del d.d.l. 2576 (cit. in BARGIS, *Commento*, cit., p. 521). Va segnalato, tuttavia, che la dottrina ha espresso più di una perplessità sulla reale efficacia della disposizione: cfr. ad es. BARGIS, *op. cit.*, p. 517 ss.; GALANTINI, *Commento*, cit., p. 441 ss. In particolare, è stato avanzato «il dubbio di aver di fronte un'altra "norma bandiera", coniatata per offrire al giudice, alle parti e (soprattutto?) all'opinione pubblica un segnale contrario al perpetuarsi di prassi distorte. Si vuol dire che la previsione di cui si sta discorrendo, fondata su un compromesso fra esigenze di tutela della riservatezza della vittima ed esigenze di accertamento del reato, non risolve il problema del bilanciamento di tali interessi più di quanto già non facessero le generali previsioni dell'art. 187 c.p.p., incardinato sul principio di pertinenza, e dell'art. 194 comma 2 c.p.p. [...] Non si creda che l'espressa previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3-bis dell'art. 472 c.p.p. costituisca una sorta di panacea: interpretarla correttamente, senza impiegare in senso deviante il parametro della pertinenza, dipenderà in forte misura dal grado di civiltà giuridica raggiunto» (cfr. BARGIS, *op. cit.*, p. 524 s.). «L'aver quindi escluso espresse sanzioni di inutilizzabilità, oltre a far salvo genericamente il fine della ricostruzione del fatto, potrebbe rendere vani i contenuti del divieto e mortificare gli intenti del legislatore» (cfr. GALANTINI, *op. cit.*, p. 445).

²⁷³ Una transizione, del resto, comune a svariati ordinamenti, da quello tedesco, che, con la riforma del 1973, ha ridefinito i reati sessuali, fino a quel momento ricompresi tra i 'delitti contro la moralità pubblica', come delitti contro 'la libertà di determinazione nella sfera sessuale', a quello francese, che pur ospitandoli già in precedenza tra i 'delitti contro i privati', nel nuovo codice penale del 1994 ha riservato loro una sezione autonoma, intitolata alle 'aggressioni sessuali', a sua volta inserita tra gli attentati all'integrità fisica o psichica della persona rientranti nel Titolo II (*Attentati alla persona umana*), senza dimenticare le rifor-

cativa della presa di coscienza di come, in un ordinamento rispettoso dei principi costituzionali democratici, il bene tutelato da tali fattispecie non possa più consistere in un preteso, peculiare ‘onore sessuale’, radicato in concezioni sociali e giuridiche arcaiche di ‘morale pubblica’ e di cui la donna, più che titolare a tutti gli effetti, risultava ‘custode’, con oneri pieni ma capacità ridotta, costituendo la sua reputazione piuttosto un elemento del ‘patrimonio’ morale e di status della famiglia (nonché della società tutta, sotto il profilo dell’ordine e dell’integrità dei costumi), bensì in quello, strettamente personalistico, della libertà sessuale²⁷⁴.

Considerazione per altro non scontata, se si volge lo sguardo a come la questione dell’attendibilità della vittima di violenza sessuale viene ‘gestita’ in altri ordinamenti, pur di impronta liberal-democratica. Una veloce panoramica del quadro legislativo e giudiziario statunitense, ad esempio²⁷⁵, rivela come l’indagine in merito a una eventuale ‘*general reputation for immorality or unchastity*’²⁷⁶ a cari-

me del 1995 rispettivamente del codice penale spagnolo, che ha visto mutare collocazione a questi reati dai ‘delitti contro l’onore sessuale’ ai ‘delitti contro la libertà sessuale’, e portoghese, che, ridefinendoli quali ‘delitti contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale’, li ha trasferiti dal capo relativo ai ‘delitti contro il fondamento etico-sociale della vita sociale’ al titolo dedicato ai delitti contro la persona. Cfr. M. BERTOLINO, *Libertà sessuale e blue-jeans*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 695 ss.; si veda inoltre EAD., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Studium iur.*, 1996, p. 401 ss.

²⁷⁴ Sul punto cfr., tra gli altri e oltre ai riferimenti nella precedente nota, F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 327 ss.; M. BERTOLINO, *Violenza sessuale*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 1678 ss.

²⁷⁵ Cfr. C. CORDIER KARNEZIS, *Modern Status of Admissibility, in Forcible Rape Prosecution, of Complainant’s General Reputation for Unchastity*, in *Am. Law Rep.* (pubblicato originariamente nel 1979, aggiornato fino all’agosto 2006; in www.westlaw.com), ove numerosissimi riferimenti alle legislazioni dei singoli Stati e alla giurisprudenza. Cfr. anche J. SIMON-KERR, *Unchaste and Incredible: The Use of Gendered Conceptions of Honor in Impeachment*, in *Yale Law Journ.*, 2008, p. 1854 ss.; M. ALEXANDER, *“Girls Gone Wild” and Rape Law: Revising the Contractual Concept of Consent and Ensuring an Unbiased Application of “Reasonable Doubt” When the Victim Is Non-Traditional*, in *Am. Univ. Journ. of Gender, Soc. Policy & Law*, 2009, p. 43 ss.

²⁷⁶ Si ricordi, del resto, la prassi, invalsa nelle prime colonie americane, di applicare come pena per tutti i reati sessuali, compresi adulterio, fornicazione, bigamia, ecc., l’apposizione sul condannato di un simbolo d’infamia (in genere una A o un’AD maiuscole da apporre in chiara evidenza sulle vesti) che questi avrebbe dovuto portare, dapprima, a vita (analogo all’uso europeo del marchio d’infamia per prostitute, adultere, ecc.) e, in seguito, con l’ammorbirsi della prassi giurisprudenziale, per un certo periodo di tempo. Cfr. ONISHI, *The Puritan Origins of American Taboo*, cit., p. 40 ss.

co della vittima rivesta un peso non secondario nella giurisprudenza americana: tolti gli Stati che hanno adottato legislazioni che espressamente precludono tale tipo di accertamento (ma che, talora, concedono margini per una reintroduzione giurisprudenziale dello stesso, in casi particolari e a particolari condizioni), e sia pure tenendo conto di un netto incremento, in anni più recenti, delle pronunce che dichiarano l'inammissibilità (assoluta o, più spesso, condizionata all'insufficiente rilevanza di tale prova, se comparata ai danni ulteriori che ne deriverebbero alla vittima) di una tale indagine, nel complesso la giurisprudenza statunitense degli ultimi decenni è ricca di precedenti in favore della sua ammissibilità (anche in questo caso, talora incondizionata, talaltra subordinata a particolari requisiti). Ciò soprattutto nei casi in cui si renda necessario l'accertamento della consensualità o meno del rapporto sessuale²⁷⁷

²⁷⁷ La maggioranza delle sentenze che ammettono la prova di una 'cattiva reputazione' della vittima ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della consensualità del rapporto sessuale (cfr. ad es. *Brown v State* (1973) 50 Ala App 471, 280 So 2d 177; *Huffman v State* (1974, Fla App D2) 301 So 2d 815; *People v Williams* (1977) 55 Ill App 3d 752, 13 Ill Dec 234, 370 NE2d 1261; *People v Hastings* (1979) 72 Ill App 3d 816, 28 Ill Dec 683, 390 NE2d 1273; *Caldwell v State* (1976) 276 Md 612, 349 A2d 623; *Alexander v State* (1968) 4 Md App 214, 242 A2d 180; *Commonwealth v Manning* (1975) 367 Mass 699, 328 NE2d 496; *State v Holmes* (1978) 157 NJ Super 37, 384 A2d 528; *State v Banks* (1978) 295 NC 399, 245 SE2d 743; *Hawkes v State* (1982, Okla Crim) 644 P2d 111; *State v Gallegos* (1992) 65 Wash App 230, 828 P2d 37; *Humphreys v State* (1961) 227 Md 115, 175 A2d 777) lo fanno sulla base dell'assunto teorico che sia più probabile che una donna 'seria' abbia opposto un rifiuto, e meno probabile che lo abbia fatto una donna notoriamente più 'disinvoltata'. Alcune sentenze, per altro, pur riconoscendo in via di principio l'ammissibilità di tale prova, la negano nei casi in cui gli effetti pregiudizievoli per la vittima ne supererebbero grandemente il valore probatorio, o anche nei casi in cui sussista una chiara prova dell'uso di violenza da parte dell'imputato (cfr. ad es. *State v Howard* (1975, Utah) 544 P2d 466). Tra le sentenze più recenti, come accennato, più frequenti sono le pronunce che dichiarano l'inammissibilità della prova della cattiva reputazione della vittima (cfr. ad es. *Brewer v United States* (1989, Dist Col App) 559 A2d 317; *Johnson v State* (1979, Tenn Crim) 598 SW2d 803; *State v Johns* (1980, Utah) 615 P2d 1260; *Haynes v State* (1973 Tex Crim) 498 SW2d 950): tralasciando quelle che si limitano ad applicare leggi penali dei singoli Stati che in questo senso dispongano, l'argomentazione più ricorrente è l'inidoneità di una tale, pur esistente, reputazione a provare con sufficiente certezza la presenza del consenso della donna nello specifico caso concreto, a fronte di un incontestabile e sproporzionato effetto pregiudizievole di tale allegazione per la vittima stessa; anche tra le pronunce orientate in tal senso, per altro, non mancano quelle che, pur riaffermando l'inammissibilità in linea di principio, di fatto prevedono una serie di eccezioni alla stessa (cfr. ad es. *United States v Kasto* (1978, CA8 SD) 584 F2d 268; *People v Blackburn* (1976,

o, più in generale, dell'attendibilità della vittima²⁷⁸.

2d Dist) 56 Cal App 3d 685, 128 Cal Rptr 864; *McLean v United States* (1977, Dist Col App) 377 A2d 74, 95 ALR3d 1171; *Mitchell v State* (1977 Tex Crim) 544 SW2d 927), principalmente nei casi in cui sia stata l'accusa a sollevare per prima la questione dell'(assenza di) consenso, ovvero quando la prova tenda, più specificamente, a dimostrare che la vittima esercita o esercitava la prostituzione, ovvero ancora quando si ritenga che il valore probatorio di tale allegazione relativa alla reputazione della vittima superi notevolmente i suoi potenziali effetti pregiudizievole. Cfr., per ulteriore giurisprudenza, CORDIER KARNEZIS, *Modern Status*, cit.; SIMON-KERR, *Unchaste and Incredible*, cit., in part. p. 1886 ss.; ALEXANDER, "Girls Gone Wild" and Rape Law, cit., p. 43 ss.

²⁷⁸ In realtà, molte pronunce riconoscono che la distinzione tra ammissibilità della prova della cattiva reputazione della vittima ai fini dell'accertamento della presenza o meno del consenso, e ammissibilità della stessa ai fini della più generale verifica della credibilità della vittima stessa, risulta, all'atto pratico, quanto meno tenue, se non irrilevante, non potendo i due profili essere tenuti distinti nel giudizio finale, e concludendo in definitiva per l'ammissibilità di tale prova (cfr. ad es. *State v Davis* (1976) 291 NC 1, 229 SE2d 285; *Government of Virgin Islands v John* (1971, CA3 VI) 447 F2d 69; *Commonwealth v Manning* (1975) 367 Mass 699, 328 NE2d 496); tuttavia, una parte delle pronunce che ammettono incondizionatamente l'ammissibilità di tale prova ai fini dell'accertamento della credibilità della vittima *tout court* (cfr. ad es. *Brown v State* (1973) 50 Ala App 471, 280 So 2d 177; *Williams v State* (1973) 51 Ala App 1, 282 So 2d 349; *People v Blackburn* (1976, 2d Dist) 56 Cal App 3d 685, 128 Cal Rptr 864; *State v Davis* (1976) 291 NC 1, 229 SE2d 285; *State v Cox* (1972) 280 NC 689, 187 SE2d 1; *State v Goss* (1977) 293 NC 147, 235 SE2d 844; *State v Banks* (1978) 295 NC 399, 245 SE2d 743; *State v Cole* (1973) 20 NC App 137, 201 SE2d 100), lo fanno sulla base dell'assunto teorico che sia più improbabile che una persona di dubbia tempra morale (particolarmente in caso di passate relazioni adulterine) dica la verità, rispetto a una dalla moralità – anche sessuale – spezzata. Come accennato, negli anni più recenti si fanno molto più numerose le sentenze che si pronunciano per l'inammissibilità della prova della cattiva reputazione della vittima ai fini del controllo della sua credibilità (cfr. ad es. *People v Gallegos* (1982, Colo) 644 P2d 920; *State v Miller* (1984, La App 1st Cir) 449 So 2d 1361; *People v Paquette* (1982) 114 Mich App 773, 319 NW2d 390; *People v Makela* (1985) 147 Mich App 674, 383 NW2d 270; *State v Jette* (1990, RI) 569 A2d 438; *Johnson v State* (1979, Tenn Crim) 598 SW2d 803; *State v Cunningham* (1976) 97 Idaho 650, 551 P2d 605; *State v Bolden* (1970) 257 La 60, 241 So 2d 490), e non poche tra queste confutano espressamente che possa validamente assumersi come indizio di presumibile mendacità della donna la sua degradata reputazione sessuale, dal momento che questo dovrebbe logicamente condurre – con esiti a dir poco assurdi – a ritenere tale prova ammissibile in ogni caso in cui si voglia confutare la veridicità di un teste di sesso femminile (cfr. ad es. *United States v Kasto* (1978, CA8 SD) 584 F2d 268; *McLean v United States* (1977, Dist Col App) 377 A2d 74, 95 ALR3d 1171; *State v Kain* (1960, Mo) 330 SW2d 842; *State v Ruhr* (1976, Mo App) 533 SW2d 656). Cfr., per ulteriore giurisprudenza, CORDIER KARNEZIS, *Modern Status*, cit.; SIMON-KERR, *Unchaste and Incredible*, cit., p. 1868 ss.; ALEXANDER, "Girls gone wild" and Rape Law, cit., p. 43 ss.

Che i «miti di stupro» radicati nella mentalità comune²⁷⁹ non siano eliminabili dalla mente degli stessi operatori del diritto con un semplice colpo di penna legislativo, del resto, lo testimonia anche la giurisprudenza nostrana immediatamente successiva alla riforma del 1996. Negli stessi anni in cui questa, abbracciando la nuova impostazione culturale accolta nel codice penale, affermava²⁸⁰ con forza l'insostenibilità della tesi – chiaramente ancora legata alla ricordata concezione patriarcale-funzionale di un 'onore sessuale' di genere – della 'minore offensività' di una violenza commessa su prostituta (ovvero su donna a «destinazione sessuale "non vincolata"») ²⁸¹, la stessa giurisprudenza di legittimità si produceva però anche in prese di posizione tutt'altro che aggiornate e scevre da pregiudizi di genere proprio sulla delicata questione della credibilità della vittima di stupro, come è avvenuto nella famosa (o meglio 'famigerata') sentenza 'dei jeans'²⁸², la quale si segnala, al di là di altri aspetti problematici evidenziati dai commentatori²⁸³, proprio per il fatto di poggiare visto-

²⁷⁹ Cfr. in particolare J. BOURKE, *Stupro. Storia della violenza sessuale*, Roma-Bari, 2009, p. 22 ss.

²⁸⁰ Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2001, in *Foro it.*, II, 2001, c. 617. Analoghe considerazioni ad es. in Cass. pen., sez. II, 29 gennaio 2009, n. 3189; Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2010, n. 19732, Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2017, n. 2469. In tema in dottrina si veda ad es. A. CADOPPI, *Commento Art. 3 l. violenza sessuale*, in ID., *Commentari delle norme sulla violenza sessuale*, cit., p. 120. Come si ricorderà, precedentemente alla riforma del 1996 il codice penale prevedeva – conformemente alla concezione fattuale dell'onore sessuale che si è visto dominarlo – all'art. 530, co. 3 una specifica causa di non punibilità qualora gli atti di corruzione morale e sessuale fossero commessi nei confronti di un minore «già moralmente corrotto»: l'onorabilità sessuale, vista come bene oggettivo, concreto, depauperabile, era considerata inesistente nel minore già 'pervertito', e quindi non ne era più considerata possibile una ulteriore lesione. Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VII, cit., p. 472; L. PICOTTI, *Commento Art. 6 l. violenza sessuale*, in CADOPPI, *Commentari*, cit., p. 251 ss.; M. BERTOLINO, *Reati sessuali e tutela dei minori: la prospettiva dei mezzi di informazione e quella dei giudici a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 347 ss.

²⁸¹ Cfr. PADOVANI, *I delitti nelle relazioni private*, cit., p. 224 (v. anche *supra* in nota).

²⁸² Il riferimento è a Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1636.

²⁸³ Tra i molti commenti critici si vedano, ad es., BERTOLINO, *Libertà sessuale e blue-jeans*, cit., p. 698 ss.; P. RENON, *Ancora in tema di sindacato sulla logicità della motivazione (a proposito del caso dei "blue-jeans" di fronte alla Corte di cassazione)*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1999, p. 1497 ss.; G. FIANDACA, *Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi nell'accertamento giudiziario*, in *Foro it.*, II, 1999, p. 165 ss.; G. AMATO, *Il giudizio sull'attendibilità delle vittime deve tener conto delle condizioni*

samente su una concezione del bene giuridico tutelato ancora molto più vicina al 'vecchio' onore sessuale che non alla libertà sessuale, posta al centro delle fattispecie di violenza dalla riforma del 1996²⁸⁴.

Come forse si ricorderà, la Suprema Corte sostenne l'insufficienza della verifica delle affermazioni della vittima (e quindi la carenza e illogicità della motivazione), in ragione dell'assenza di segni evidenti di violenza sulla stessa (incluso il dettaglio che la ragazza indossasse pantaloni *jeans*, ritenuti particolarmente 'ostici' per uno stupratore), della non immediata denuncia dell'accaduto, e della compatibilità di tali risultanze probatorie anche con la versione dei fatti fornita dall'imputato (il quale aveva sostenuto la consensualità del rapporto). Come si può notare, i tratti più 'sintomatici' dell'atteggiamento culturale che qui rileva si possono individuare, da un lato, nell'utilizzo di pretese massime di esperienza in realtà lontanissime dalle attuali conoscenze psicologiche e criminologiche sulle reazioni 'normali' e 'consuete' delle vittime di stupro, e dall'altro nella concezione della violenza, in relazione ai reati sessuali, mostrata dalla Corte.

Sotto il primo profilo, infatti, la conclusione nel senso della scarsa credibilità intrinseca della versione dei fatti fornita dalla persona offesa viene motivata, da un lato, sulla ritenuta implausibilità della vergogna e del senso di colpa della vittima di stupro quali fattori che possano ritardarne la denuncia; dall'altro, con l'ipotesi che la negazione, da parte della ragazza, della consensualità del rapporto, e l'accusa di violenza, possano essere motivati da un senso di vergogna e di colpevolezza per una relazione con un uomo più maturo e sposato. Come si vede, tali affermazioni presuppongono un assunto teorico di base secondo il quale la 'vera' vittima di violenza non proverebbe vergogna, sentimento che, invece, dovrebbe considerarsi tipico (e presumibilmente esclusivo) della donna coinvolta in una relazione illecita. Assunto certo più coerente con una risalente 'psicologia dell'onorabilità di genere' che con le acquisizioni delle numerose ricerche empiriche sulle vittime di stupro²⁸⁵ (da cui, sia detto per inciso, risul-

psicologiche, in *Guida dir.*, 27 febbraio 1999, p. 89 ss., e *ivi* anche N. CIARAVOLO, *La Corte di Cassazione non può ricercare alternative alle risultanze processuali*, p. 87 ss.; V. CARBONE, *Alla ricerca dell'arte del giudicare: perché i giudici credono ancora alla vis grata puellae?*, in *Corr. giur.*, 1999, p. 371 ss.

²⁸⁴ Cfr. anche VAN CLEAVE, *Sex, Lies and Honor*, cit., p. 427 ss.

²⁸⁵ Sul punto diffusamente BERTOLINO, *Libertà sessuale e blue-jeans*, cit., p. 699 ss. Cfr. anche AMATO, *Il giudizio sull'attendibilità*, cit., p. 90; FIANDACA, *Violenza su donna "in jeans"*, cit., p. 166 s. Come osserva anche APPIAH (*Il codice d'onore*, cit., p. 126), del resto, perché la vittima di uno stupro sperimenti vergogna per il reato subito non è affatto necessario che abbia interiorizzato un codice culturale se-

ta come vergogna, paura e colpa siano sentimenti comuni, che possono spingere a ritardare o omettere del tutto la denuncia)²⁸⁶. Analogamente, il grande peso attribuito dalla Corte all'assenza di segni fisici di violenza sul corpo della vittima o dell'aggressore, denota anche, come detto, una concezione oltremodo restrittiva del requisito della violenza, nelle fattispecie in questione (tra l'altro contrastante con orientamenti giurisprudenziali già precedenti alla riforma)²⁸⁷, focalizzata non già sulla illegittima limitazione della libertà sessuale della vittima attraverso qualsiasi forma di coercizione, ma su una sopraffazione precipuamente fisica, quasi 'cruenta', che se, da un lato, può trovare spiegazione (anche se non giustificazione) anche in ritenute difficoltà probatorie rispetto a forme più sfumate e meno lampanti di costrizione²⁸⁸, dall'altro vede allungarsi l'ombra della *vis grata puellae*²⁸⁹.

condo il quale qualsiasi rapporto sessuale fuori dal matrimonio, anche se forzato, va considerato 'disonorevole', essendo sufficiente ad alimentare un profondo senso di vergogna l'umiliazione intrinseca alla sensazione di impotenza collegata all'essere stati costretti a subire un'aggressione di tale pervasività.

²⁸⁶ Fatto, per altro, evidentemente tenuto in considerazione dal legislatore nel momento in cui ha previsto un termine particolarmente lungo per la proponibilità della querela. Cfr. RENON, *Ancora in tema di sindacato sulla logicità*, cit., p. 1504.

²⁸⁷ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 1967, n. 1382. E tra le pronunce più recenti, v. ad es. Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2006, n. 40443 (avente ad oggetto un caso molto simile), Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2010, n. 24298 («in tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima. [...] Ciò che, infatti, qualifica la violenza nel delitto di violenza sessuale [...] non è la sussistenza di una "vis atrox" essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato anche, ad esempio, attraverso un'azione insidiosamente rapida così da superare la contraria volontà del soggetto passivo») e Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2017, n. 16609. Cfr. altresì BERTOLINO, *Libertà sessuale e blue-jeans*, cit., p. 702 ss.: «Quello della mancata resistenza è un profilo del concetto di violenza accolto dalla Corte di legittimità, che lo fa coincidere con la nozione ristretta, cioè con la violenza in senso materiale, fisico; nozione che [...] è però superata dalla prevalente giurisprudenza. [...] La sentenza in commento nel rimanere ferma al concetto ristretto di violenza [...] appare non conforme allo scopo di tutela della libertà sessuale come interesse primario della persona. L'interpretazione ristretta significa infatti condizionare la tutela a modalità di estrinsecazione della condotta costrittiva non solo pericolose per la vittima ma in contrasto con il principio che la lesione del bene libertà sessuale si compie già con la costrizione all'atto sessuale, cioè con la semplice mancanza di consenso allo stesso». Sull'interpretazione del requisito della violenza nei reati sessuali cfr. anche BERTOLINO, *Violenza sessuale*, cit., p. 1682 ss.; CADOPPI, *Commento art. 3 l. violenza sessuale*, cit., p. 85 ss.

²⁸⁸ Cfr. BERTOLINO, *Libertà sessuale e blue-jeans*, cit., p. 706 ss.

²⁸⁹ Cfr. VAN CLEAVE, *Sex, Lies and Honor*, cit., p. 452; CARBONE, *Alla ricerca dell'arte del giudicare*, cit., p. 371 ss. Per un inquadramento storico e filosofico com-

Un tale orizzonte concettuale, come anticipato, risulta allora ben più compatibile con una risalente visione dell'onore sessuale²⁹⁰, quale bene tutelato dai reati in oggetto, che non con la centralità della libertà sessuale della persona voluta dalla riforma: la diffidenza mostrata in linea di principio per l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima²⁹¹ meglio si concilia con un'atavica sfiducia nei confronti della donna²⁹², affidataria a titolarità limitata di un bene – l'onore sessuale – ben più importante di lei, perché capace di ripercuotersi sul gruppo, in particolare sulla famiglia, e da sorvegliare quindi con costante attenzione e sospetto²⁹³. La concezione, sottesa alle affermazioni della Corte relative all'implausibilità della mancata difesa (che ben si potrebbe definire) *a qualunque costo* della propria virtù (rispetto alla cui violazione qualunque altra lesione deve essere considerata «certo non più grave»)²⁹⁴, riecheggia arcaiche concezioni sociali del valore assoluto dell'onore sessuale²⁹⁵, più che la valutazione che l'ordinamento attuale – che commina per l'omicidio e le lesioni gravi pene ben più severe di quelle previste per lo stupro – dà delle relazioni di valore tra i diversi beni personalistici²⁹⁶. Infine, la netta dicoto-

plessivo della *vis grata puellae* all'interno dell'«equivoco statuto che la cultura maschile attribuisce al pudore femminile», si rinvia a TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 103 ss. Cfr. anche BOURKE, *Stupro*, cit., p. 75 ss.

²⁹⁰ Cfr. VAN CLEAVE, *op. cit.*, p. 446 ss.

²⁹¹ Posta in discussione, si noti, non già sulla base di fatti discordanti – nel caso di specie non presenti – o dell'assenza di fatti concordanti – qui presenti, ma non presi in considerazione dalla Cassazione. Cfr. sul punto in particolare RENON, *Ancora in tema di sindacato*, cit., p. 1504 ss. Cfr. anche Cass. pen., sez. III, 17 marzo 1997, n. 2540 (cit. anche in BERTOLINO, *op. ult. cit.*, p. 709), la quale ribadisce, proprio ai fini dell'accertamento del reato di violenza carnale, che le «dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare, possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza necessità di riscontri esterni», precisando che «il giudice non è esentato dal compiere un esame sull'attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell'assunto della persona offesa»; conformi ad es. Cass. pen., sez. V, 1 giugno 1999, n. 6910; Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2003, n. 22848. Sul punto cfr. altresì AMATO, *Il giudizio sull'attendibilità*, cit., p. 89; CARBONE, *Alla ricerca*, cit., p. 374.

²⁹² Cfr. VAN CLEAVE, *Sex, Lies and Honor*, cit., p. 448.

²⁹³ Per un'analoga concezione della donna nella cultura tunisina, cfr. N. SEKIK, *Un rituale di protezione della verginità in Tunisia: il tasfih*, in FIUME, *Onore e storia*, cit., in part. p. 297 s.

²⁹⁴ Cfr. Cass. 1636/1999, cit.

²⁹⁵ Cfr. VAN CLEAVE, *op. cit.*, p. 551 ss.

²⁹⁶ Cfr. RENON, *Ancora in tema di sindacato*, cit., p. 700; FIANDACA, *Violenza su donna "in jeans"*, cit., p. 167 s.

mia tra i paradigmi violenza/assenza di vergogna, da un lato, e consenso/vergogna, dall'altro (unitamente all'implicita presunzione di consensualità del rapporto della quale la manifestazione, esplicita o implicita, di vergogna o senso di colpa da parte della donna viene, a questo punto, a caricarsi), affonda le sue radici, come ben è stato osservato, in un altro *topos* delle culture imperniate sulla concezione dell'onore femminile in parola, ben incarnato dalla figura mitica di Lucrezia²⁹⁷: l'onore (a differenza della libertà sessuale) è leso da qualsiasi rapporto illecito, sia esso violento o consensuale, ma solo laddove la violenza sia assoluta essa è 'vera' violenza, la vittima è 'vera' vittima, e l'onore può essere (almeno in parte) reintegrato dalla punizione del reo. Viceversa, là dove esista anche un minimo elemento di consenso, per quanto estorto, l'ignominia e la riprovazione non possono che ricadere sulla donna. In definitiva, la pronuncia in parola, pur non toccando direttamente il problema della 'reputazione sessuale' della vittima, mostra quanto determinate concezioni dell'onore (femminile), già sottese alle ormai da tempo abrogate ipotesi di *delicta honoris causa*, possano essere resistenti anche ai mutamenti legislativi più radicali.

2.2. *Struttura sociale e onore sessuale*

Il dato culturale, dunque, per quanto all'apparenza risalente, mostra tutta la sua rilevanza nel momento in cui si rivela capace di sopravvivere non solo ben oltre l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, con i suoi principi di eguaglianza e pari dignità, ma anche ad altri numerosi e significativi mutamenti sociali e legislativi. Per questo motivo, in conclusione, si cercherà di riprendere e approfondire alcuni spunti in merito alla stretta correlazione tra il tipo di concezione dell'onore sessuale emersa nell'analisi dei *delicta honoris causa* e alcune peculiarità della struttura sociale.

Fondamentalmente, si può ossevare come la rilevanza attribuita, anche sul piano giuridico, all'onore sessuale, e la sua considerazione in chiave oggettiva, fattuale, sia tanto maggiore in società caratterizzate da un peso preponderante del ruolo del gruppo familiare²⁹⁸ e

²⁹⁷ Cfr. VAN CLEAVE, *op. cit.*, p. 444 ss.

²⁹⁸ Cfr. ad es. quanto osservato da SOPHIE FERCHIOU (*L'ideologia arabo-musulmana della sessualità e il sentimento dell'onore in Tunisia*, in FIUME, *Onore e storia*, cit., p. 86) a proposito dell'organizzazione sociale dominante nelle campagne tunisine: «La famiglia di tipo patriarcale resta la cellula sociale di base e la tribù resta il gruppo di riferimento e il simbolo dell'unità etnica. L'individuo si identifi-

delle reti di rapporti di tipo parentale e clientelare²⁹⁹, rispetto a società più individualistiche³⁰⁰. In queste ultime prevale la considerazione per le caratteristiche, le capacità, le qualità – e, correlativamente, la responsabilità – del singolo, capace di rapportarsi alle istituzioni sovraindividuali in modo tendenzialmente paritario e comunque oggettivo. Il dato è confermato, tra l'altro, anche dalla maggiore ricorrenza di insulti a sfondo sessuale o aventi a oggetto immediato membri della famiglia dell'insultato nel primo tipo di società, mentre nelle seconde predominano insulti incentrati su caratteristiche personali negative – pretese o reali – dell'offeso, fisiche (spesso attribuzione di malattie particolarmente repellenti) o morali che siano³⁰¹.

Avendo ancora presenti le parole di Beccaria³⁰², si può ben dire

ca socialmente solo nella misura in cui si collega a un gruppo familiare e, in quanto membro di questo gruppo, deve sottomettersi alla disciplina rigorosa che modella e perpetua l'immagine di stampo collettivo. Questo attaccamento a regole e a valori che simbolizzano l'identificazione col gruppo costituisce la componente essenziale del sentimento dell'onore. [...] Il dinamismo sociale è dominato dalla competizione fra i diversi gruppi familiari: il senso dell'onore contribuisce a consolidare l'identità di questi gruppi e a differenziarli dai gruppi allogeni virtualmente considerati come rivali se non nemici».

²⁹⁹ V. anche G. RAFFAELE, *Il concetto di onore in alcune tipologie criminali nella Sicilia rurale dell'Ottocento*, in FIUME, *Onore e storia*, cit., p. 208 s. (l'Autore riprende, a sua volta, considerazioni svolte da J. DAVIS, *Antropologia delle società mediterranee. Un'analisi comparata*, Torino, 1980, p. 88 ss.): «L'onore non è principalmente una questione di carattere sessuale, anche se questa è spesso la via più facile per perderlo. Esso si presenta piuttosto come uno degli strumenti principali per l'allocazione e la distribuzione delle risorse, in una disposizione gerarchica accettata come tale. [...] Ecco perché, secondo Davis, in una società in cui dall'onore discendono mobilità socio-economica e prestigio, la base delle relazioni sociali è il clientelismo. Questo "è legato all'onore perché l'onore è un codice morale in cui ricchi e poveri sono ordinati in modo gerarchico e in cui la loro interdipendenza assume un rilievo che non ha in nessun altro idioma di stratificazione, perché al linguaggio dell'onore ricorrono i deboli per mitigare le conseguenze della loro posizione di debolezza all'interno del rapporto, e perché l'onore favorisce la scelta: è almeno in potenza un fattore di differenziazione assoluta, e un patrono, dovendo scegliere tra vari possibili clienti, sceglie il più onorevole [...]". L'onore non sarebbe dunque un esclusivo attributo della sessualità legittima, ma rinvierebbe agli uomini nella loro completezza, definendone *status* e prestigio e influenzandone le possibilità di mobilità economica e sociale».

³⁰⁰ Cfr. anche L. SCARAFFIA, *Riflessioni ai margini del convegno*, in FIUME, *Onore e storia*, cit., p. 415 ss.

³⁰¹ Cfr. S. VEDANTAM, *Thake That! Insults Speak to Cultural Biases*, in *Wall Street Journ.*, 18 July 2006.

³⁰² Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 44 s.

che anche la previsione dell'omicidio per causa d'onore e degli altri delitti d'onore rappresentasse quindi, analogamente al duello e a tutte le altre norme privilegianti collegate ad altri criteri di status, uno dei molti punti di emersione, a livello giuridico, di quello «spirito di famiglia» (o, per utilizzare la nota espressione di Banfield, di quel «familismo amorale»³⁰³) – contrapposto allo «spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principi generali, [che] vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte» – tanto caratteristico del nostro Paese³⁰⁴: uno spirito capace di portare a «funeste ed autorizzate ingiustizie» anche nelle «repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini». Del resto, un Paese pervaso da tale «spirito di dettaglio», frammentato in «ventimila piccole monarchie», corrisponde perfettamente al contesto più adatto, secondo la già citata analisi di Tocqueville, al mantenersi di molteplici diverse concezioni dell'onore, ognuna legata a uno specifico gruppo con specifici interessi e caratteristiche, e tutte quanto più lontane dalle «nozioni semplici ed universali del bene e del male»³⁰⁵.

La frammentazione in gruppi eterogenei, ma culturalmente coesi al loro interno, che oggi si ripropone nelle moderne società multicultur-

³⁰³ Cfr. BANFIELD, *Una comunità del Mezzogiorno*, in DE MASI, *Le basi morali di una società arretrata*, cit., p. 35 ss. (in part. p. 105 ss. e 133 ss.). Tra i saggi qui raccolti si veda in particolare quello di J. DAVIS, *Principi morali e arretratezza* (p. 281 ss.), il quale, benché critico nei confronti del lavoro di Banfield, a cui imputa, sostanzialmente, una sorta di inversione metodologica («il principio del “familismo amorale” può essere ascoltato in ogni “passeggiata” nell'Italia meridionale, una volta ogni tanto, e la sua funzione vera e propria non è quella di spiegazione ma quella di materiale da spiegare», p. 296 s.), sottolinea alcune interessanti correlazioni tra struttura sociale 'familista' e centralità del fattore prestigio/onore: «Il termine [familismo] è usato giustamente secondo me per indicare che il ruolo dominante giocato da ciascun individuo è quello famigliare: non sindaco, né insegnante, né consigliere, né vicino, poiché questi ruoli, quando possono venire in conflitto, generalmente cedono il posto ad altri, quali marito, padre o madre. [...] L'onore di un uomo dipende innanzitutto dalle sue virtù famigliari: fare il proprio dovere ed esigere i propri diritti. [...] La posizione nella famiglia è collegata alla posizione nella comunità [...] e [...] il prestigio che è basato sulla famiglia determina il successo di un individuo nella comunità» (op. cit., p. 287 ss.).

³⁰⁴ Cfr. ancora FORTI, *Prefazione*, in ARNONE-ILIOPULOS, *La corruzione costa*, cit., p. XXII s.; FORTI-VISCONTI, *Cesare Beccaria and White Collar Crimes' Public Harm*, cit., p. 491 ss.; VANNUCCI, *La corruzione nel sistema politico italiano*, cit., p. 28 s.; R. SIMONE, *Il paese del pressappoco*, Milano, 2005, p. 87 ss.

³⁰⁵ Cfr. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 656 s.

turali³⁰⁶ (probabilmente, uno dei più vistosi *feedback* negativi di una globalizzazione sempre più rapida e totalizzante)³⁰⁷, spiega l'assommarsi ai mai scomparsi crimini riconducibili al modello del reato per causa d'onore commessi da cittadini italiani, di analoghi reati commessi da stranieri³⁰⁸: la consistente immigrazione di individui provenienti da Paesi (come molti tra quelli latino-americani o di tradizione islamica)³⁰⁹ in cui questo tipo di reati è ancora molto diffu-

³⁰⁶ Cfr. in argomento, tra i molti, A. SEN, *Identità e violenza*, Bari, 2006, p. 151 ss.; C. DE MAGLIE, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, in part. p. 182 ss.; A. BERNARDI, *Società multiculturali e "reati culturali"*. *Spunti per una riflessione*, in DOLCINI-PALIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., vol. I, p. 45 ss.; *ivi*, specificamente in tema di *cultural offences* e *cultural defences*, cfr. anche C. DE MAGLIE, *Società multiculturale e diritto penale: la cultural defense*, p. 215 ss.; EAD., *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, p. 1 ss.; F. BASILE, *Premessa per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 149 ss.; ID., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, *passim* (e in particolare, per quanto concerne i reati a difesa dell'onore sessuale, p. 197 ss.); C. LONGOBARDO-R. MUZZICA, *I reati culturalmente orientati: una triplice prospettiva criminologica*, in *Rass. it. criminol.*, 2015, p. 47 ss.

³⁰⁷ Cfr. SEN, *Identità e violenza*, cit., p. 85 ss. e 129 ss..

³⁰⁸ Per una sintesi della recente giurisprudenza, italiana e straniera, relativa a casi di questo tipo si rinvia a BASILE, *Premessa*, cit., p. 153 ss.; cfr. anche ID., *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 197 ss. e 278 ss. Si segnala, per altro, come anche la citata sentenza Cass. pen. 37352/2007 riguardasse un imputato proveniente da un Paese permeato da stringenti concezioni in merito all'onore di genere.

³⁰⁹ Solo per citare alcuni esempi, secondo la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (*Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective. Violence against Women. Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences*, E/CN.4/2002/83, 31 January 2002; i dati risultano ancora attuali per quanto è stato possibile verificare), tra i Paesi i cui codici penali prevedono, esplicitamente o implicitamente, l'impunità o una consistente attenuazione della sanzione per l'omicidio o le lesioni 'per causa d'onore' si possono ricordare Giordania (art. 340), Siria (art. 548), Marocco (art. 418), Haiti (art. 269), Venezuela (art. 421). In Colombia l'omicidio per causa d'onore non era punibile fino al 1980; in Brasile fino al 1991. In Pakistan, malgrado la legge preveda la punibilità degli omicidi per causa d'onore, nella prassi essa viene pressoché disapplicata, sia per l'abituale clemenza delle corti nei confronti di questo tipo di autori, sia, soprattutto, per la tendenza delle famiglie a ricorrere massicciamente alla compensazione (ammessa dalla legge pakistana anche in caso di lesioni fisiche o omicidio), anziché alla giustizia penale, sia per il disinteresse della polizia per questo tipo di reato, che si esprime in una sostanziale inerzia investigativa quando non, addirittura, nell'adozione di misure vessatorie nei confronti delle vittime (per altro previste o ammesse dalla legge, come ad esempio

so³¹⁰ e gode tendenzialmente di una valutazione sociale positiva e, talora, di un trattamento sanzionatorio particolarmente di favore (fino all'impunità), porta all'emersione di *cultural offences*³¹¹ legate a

l'imprigionamento 'per motivi di sicurezza' della donna che denunci un crimine d'onore o la sottoposizione delle vittime a visite ginecologiche per accertare la loro verginità e quindi la loro corretta condotta sessuale), sia, infine, per il prevalere, nelle zone rurali, di un sistema di giustizia tribale parallelo a quello statale, ancorato alle tradizionali regole patriarcali in tema di onore sessuale. Il codice penale dell'Ecuador (artt. 444 e 453) prevede espressamente ipotesi attenuate di aborto e infanticidio per causa d'onore. I codici penali di Perù (art. 109), Argentina (art. 81) e Guatemala (art. 124) prevedono una particolare attenuazione della pena per l'omicidio commesso «sotto la spinta di un'emozione violenta che le circostanze rendano giustificabile», espressione in cui di fatto viene ricompreso il delitto per causa d'onore; va però segnalato che, nel 2013, nel codice penale peruviano è stata inserita, all'art. 108 B, una specifica fattispecie di «femminicidio» (il femminicidio o femmicidio essendo definibile, sul piano empirico-criminologico, come l'omicidio – o, in alcune accezioni, la violenza – commesso su una donna *in ragione* del suo genere), equiparato, quanto a trattamento sanzionatorio, all'omicidio aggravato, e che previsioni analoghe sono state introdotte nei codici penali di Ecuador, Cile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador e Messico. In argomento cfr., fra gli altri, N.J. VELASCO, *The Guatemalan Femicide: An Epidemic of Impunity*, in *Law & Bus. Rev. Americas*, 2008, p. 397 ss.; N. SHALHOUB-KEVORKIAN, *Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?*, in *Law & Soc. Rev.* 2002, p. 577 ss.; C.A. MADEK, *Killing Dishonor: Effective Eradication of Honor Killing*, in *Suff. Transn. Law Rev.*, 2005, p. 53 ss.; V. PLANT, *Honor Killings and the Asylum Gender Gap*, in *Journ. Transn. Law & Policy*, 2005, p. 109 ss.; F.K. NESHEIWAT, *Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws*, in *Penn St. Intern. Law Rev.*, 2004, p. 251 ss.; M. HUSSAIN, "Take My Riches, Give Me Justice": A Contextual Analysis of Pakistan's Honor Crimes Legislation, in *Harvard Journ. Law & Gen.*, 2006, p. 223 ss.; S. PIMENTAL-V. PANDJIARJIAN-J. BELLOQUE, *Legitimate Defence of Honour: Illegitimate Impunity of Murders. A Critical Study of the Legislation and Case Law in Latin America*, in L. WELCHMAN-S. HOSSAIN (eds.), *Honour: Crimes, Paradigms and Violence Against Women*, London, 2005, p. 245 ss.; B. SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008, *passim*; P. CHESLER, *Worldwide Trends in Honor Killings*, in *Mid. East Quart.*, 2010, p. 3 ss.; A.I. GARITA VÍLCHEZ, *La regulación del delito de femicidio/femminicidio en América Latina y el Caribe*, Ciudad de Panamá, 2013.

³¹⁰ Cfr. UNFPA, *State of the World Population 2000*, New York, 2000, p. 29 ss., che stima a circa 5.000 gli 'omicidi d'onore' nel mondo ogni anno – numero con ogni probabilità ampiamente sottostimato (cfr. CHESLER, *Worldwide Trends*, cit., p. 3).

³¹¹ In argomento cfr., oltre agli Autori citati *supra*, e in particolare a DE MGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit. (in part. p. 30 ss. e 144 ss.); a EAD., *Società multiculturali*, cit., p. 227 ss.; a BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 157 ss.; si veda anche J. VAN BROECK, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *Eu. Journ. of Crime, Crim. Law & Crim. Just.*, 2001, p. 1 ss.

concezioni dell'onore particolari, eccentriche rispetto a quelle ormai fatte proprie dall'ordinamento (seppure, come si è detto, non ancora del tutto scomparse neppure dal *nostro* sentire sociale)³¹².

La perdurante rilevanza accordata a un peculiare onore di genere, in particolare, risulta fortemente correlata all'importanza, in determinate società, della famiglia quale gruppo compatto, quale centro di interessi conchiuso, solidale al suo interno, refrattario a intrusioni e regolamentazioni esterne³¹³, e per questo necessariamente fondato su una stringente struttura gerarchica dei rapporti di autorità interni. Non possono, quindi, stupire la tardività con cui la causa d'onore è stata espunta dal nostro ordinamento, né i residui strascichi che l'immaginario a questa sottostante è stato in grado, come si è visto, di infiltrare ancora nella giurisprudenza di anni relativamente recenti.

Conclusivamente, si può osservare come lo stesso tipo di struttura sociale, che potremmo definire, appunto, 'familista', sia alla base del permanere di concezioni dell'onore differenziate per status: *sia* in relazione alla specificità di un 'onore di genere' o di un 'onore sessuale' che dir si voglia, *sia*, come osservato nel primo paragrafo di questo capitolo, in relazione alla persistenza di codici d'onore differenziati in base al 'ceto', di un 'privilegio degli affari' erede di antichi privilegi cavallereschi. Del resto, come osservava già John Davis analizzando non senza spirito critico gli studi di Banfield in tema di 'familismo amorale', esiste una stretta correlazione tra debolezza delle istituzioni e delle regole formali e imparziali, rilevanza sociale del fattore prestigio/onore e clientelismo. In un contesto come quello italiano, spesso «il prestigio che è basato sulla famiglia determina il successo di un individuo nella comunità», dal momento che «la famiglia costituisce un'unità non isolata ma interdipendente con altri gruppi: il vicinato, il partito politico, il sindacato, le associazioni padrone-cliente, tutti coinvolgono e sono coinvolti dai rapporti familiari. [...] In realtà, la mancanza di cooperazione e l'anomia descritta da Banfield non sono solo il risultato di una "moralità" negativa o neutrale (nel senso che il predominio dei ruoli familiari su tutti gli altri è probabilmente più diffuso di quanto Banfield ritiene), ma di fattori sociali specifici, attualmente esistenti. Per quanto riguarda *il prestigio*, esso *definisce i*

³¹² Per una riflessione critica in proposito si veda ad es. E. BERNACCHI, *L'istituto della "cultural defense" nei casi di violenza contro le donne: un utile strumento per proteggere le minoranze o un dispositivo pericoloso nella promozione dei diritti delle donne?*, in *Ragion pratica*, 2013, p. 105 ss.

³¹³ Cfr. ancora FIUME, *Introduzione*, cit., p. 7 ss.; FERCHIU, *L'ideologia*, cit., p. 86 ss.; DAVIS, *Principi morali e arretratezza*, cit., p. 287 ss.

rapporti tra un uomo e l'altro laddove le istituzioni formali non lo fanno [...] Laddove regole formali e imparziali non definiscono il comportamento giusto, le persone sono differenziate sulla base del prestigio; dove esistono poche norme universalistiche, vi sono quelle particolaristiche; [...] dove manca quasi del tutto il "contratto", vi è la "posizione". [...] L'accento sul prestigio come fattore discriminante – piuttosto che su ruoli specifici con diritti e doveri specifici – appare connesso all'assenza di solidarietà tra persone uguali tra loro per quanto riguarda le risorse economiche, la residenza o qualsiasi altro fattore "oggettivo" e impersonale. Il tipico rapporto di classe è quello esistente tra padroni e clienti, un rapporto di solidarietà verticale (per quanto transitoria possa essere tale solidarietà); il tipico rapporto all'interno delle classi è di tipo competitivo tra individui uguali che si fanno concorrenza sia per accaparrarsi risorse scarse e necessarie, sia per conquistarsi padroni e clienti, a seconda dei casi. Padroni e clienti sono le persone implicate nello scambio di servizi. [...] Il successo che un uomo raggiunge nel manovrare il sistema grazie ai rapporti padrone-cliente dipende dalla sua posizione e dal suo prestigio»³¹⁴.

Potrebbe non essere casuale, quindi, la tendenziale corrispondenza osservabile tra Paesi caratterizzati dalla permanenza della rilevanza giuridica (o paragiuridica, se si tiene conto di prassi tolleranti delle agenzie di controllo e dell'esistenza di sistemi 'giuridici' paralleli, come quelli tribali) della causa d'onore, o comunque da una più alta frequenza di reati motivati dalla 'difesa' dell'onore sessuale, e Paesi con elevati tassi di corruzione percepita³¹⁵ (nei cui indici la maggioranza dei Paesi latino-americani³¹⁶ occupa posizioni da basse a molto basse – cioè con elevati indici di corruzione percepita –, analogamente alla maggioranza dei Paesi mediorientali e al Pakistan³¹⁷; l'Ita-

³¹⁴ Cfr. DAVIS, *Principi morali e arretratezza*, cit., p. 289 ss., corsivi nostri.

³¹⁵ Vengono qui presi in considerazione il *Corruption Perception Index* stilato annualmente da Transparency International e l'indicatore *Control of Corruption* monitorato annualmente dalla World Bank, entrambi per l'anno 2015 (ultimo anno per cui risultano entrambi disponibili on-line al momento della consultazione: 1 settembre 2017).

³¹⁶ Incidentalmente, si può osservare che questi Paesi rientrano anche tra quelli in cui più forte e radicata si è rivelata la tradizione del duello. Cfr. PARKER, *Law, Honor and Impunity in Spanish America*, cit., p. 316 ss.

³¹⁷ Solo per limitare il confronto ai Paesi le cui legislazioni sono state prese in considerazione *supra*, si può rilevare come (in ordine di gravità del livello percepito di corruzione) la Siria (per cui non è disponibile il dato di Transparency International), presenti un indice di -1,53 nelle stime della World Bank; il Venezuela, al 158° posto nel *ranking* di Transparency, un indice di 17 per TI e -1,33 per la

lia³¹⁸ – sia detto per inciso – non brilla per i suoi mediocri posizionamenti)³¹⁹. Il peso decisivo dei sistemi culturali di riferimento sul

WB; Haiti, pure al 158° posto, un indice di 17 per TI e -1,26 per la WB; il Guatemala, al 123° posto, un indice di 28 per TI e di -0,71 per la WB; il Pakistan, al 117° posto, un indice di 30 per TI e -0,76 per la WB; l'Equador, al 107° posto, un indice di 32 per TI e di -0,65 per la WB; l'Argentina, pure al 107° posto, un indice di 32 per TI e di -0,59 per la WB; il Messico, al 95° posto, un indice di 35 per TI e di -0,74 per la WB; il Perù, all'88° posto, un indice di 36 per TI e di -0,6 per la WB; il Marocco, anch'esso all'88° posto, un indice di 36 per TI e di -0,25 per la WB; la Giordania (per cui non è disponibile il dato di TI) un indice di 0,26 per la WB.

³¹⁸ Il nostro Paese si posiziona al 61° posto, con un indice di 44, nel GPI 2015 (60° posto con indice di 47 per il 2016, in leggero miglioramento) e presenta un indice di -0.05 nelle stime della World Bank per lo stesso 2015.

³¹⁹ Del resto, come è stato osservato anche da recenti studi economici (cfr. ARNONE-ILIOPIULOS, *La corruzione costa*, cit., p. 143 ss.), tra corruzione sviluppo, non solo economico, ma anche sociale, politico e civile, esiste di per sé una stabile relazione inversa: elevati indici di corruzione mostrano, ad esempio, i Paesi con bassa partecipazione di donne in parlamento, nonché i Paesi con un basso indice GEM (*Gender Empowerment Measure*). Incrociando i dati dello *Human Development Report 2004* delle Nazioni Unite con quelli forniti da Transparency International per lo stesso periodo, infatti, i ricercatori hanno constatato che questi «individuano l'esistenza di una correlazione tra il numero di donne in parlamento (percentuale sul totale dei parlamentari) e il grado di corruzione interno. Questa correlazione è basata su alcuni canali di trasmissione: è evidente che un basso numero di donne al potere sia la conseguenza di una cultura discriminatoria diffusa, causata da un sistema scolastico di bassa qualità [a sua volta determinato da bassi investimenti nel settore dell'istruzione pubblica, correlati a elevati livelli di corruzione nelle istituzioni: *ibi*, p. 87 ss.], da un'organizzazione familiare che discrimina contro le donne o, ancora peggio, da leggi specifiche che impediscono alle donne l'accesso alla vita politica. Dal momento che l'ordinamento giuridico viene predisposto dal potere legislativo, è frutto di scelte politiche e riflette la qualità del governo scelto dai cittadini. [...] Elettori istruiti e consapevoli sono generalmente autori di scelte politiche migliori. Infine, è evidente che, a parità di ordinamento giuridico, cittadini più istruiti e consapevoli tenderanno a scegliere i propri rappresentanti politici in modo libero da discriminazioni di genere. [...] In generale, i Paesi caratterizzati da una bassa percentuale di donne in parlamento sono affetti da alti livelli di corruzione. La relazione rilevata dai dati deve essere letta nel contesto dei canali di trasmissione che abbiamo elencato; è infatti importante non giustificare questo legame sulla base di considerazioni di genere sulla relativa predisposizione delle donne o degli uomini alla corruzione. [...] Ci aspettiamo che gli stessi canali che legano la corruzione alla partecipazione femminile nel parlamento valgano anche per l'indicatore GEM». E infatti essi mostrano «che a una maggiore partecipazione femminile alla vita economica e politica si accompagna un minor livello di corruzione». Sul punto, si vedano anche i dati per lo stesso anno 2015, esaminato sopra, del WORLD ECONOMIC FORUM nel *Global Gender Gap Report 2015* (Ginevra, 2015; reperibile sul sito <http://reports.weforum.org/>), dai quali risulta tra l'altro che, dei Paesi qui presi in considerazione, quasi tutti si collocano in posizioni medie o basse quanto agli indicatori di

radicamento e la diffusione di pratiche corruttive o, comunque, illegali, è stato, del resto, tendenzialmente confermato anche da ricerche empiriche recenti³²⁰.

riduzione dei *gap* di genere, a loro volta considerati un indice di sviluppo; a parte Ecuador e Argentina, che si collocano, rispettivamente al 33° e al 35° posto, con indici di 0,677 e 0,734 (ma, sempre rispettivamente, al 66° e al 105°, con indici di 0,677 e 0,615, per partecipazione e opportunità economiche), il Messico è al 71° posto, con un indice di 0,699; il Venezuela al 78° posto, con un indice di 0,691; il Perù all'89° posto, con un indice di 0,683; il Guatemala al 106° posto, con un indice di 0,667; il Marocco al 139° posto, con un indice di 0,593; la Giordania al 140° posto, con un indice di 0,593; il Pakistan, penultimo, al 144° posto, con un indice di 0,559. Va rilevato che l'Italia non brilla per il suo 41° posto, con indice di 0,726 e un'ancor peggiore *performance* quanto a partecipazione e opportunità economiche (111° posto, con indice di 0,603).

³²⁰ Particolarmente interessante è una ricerca condotta a New York dal 1997 al 2005, avente a oggetto il numero di infrazioni per divieto di sosta commesse dai membri delle missioni diplomatiche permanenti residenti a New York, rappresentativi di pressoché tutti i Paesi del mondo. La rilevazione di questo dato, e il suo variare o meno nel tempo col protrarsi della permanenza dei diplomatici in America, è stata considerata un valido indice della propensione all'illegalità tra i membri delle istituzioni dei diversi Paesi, e quindi dell'importanza dei fattori culturali nella genesi delle condotte illecite (compresa la corruzione) specialmente delle *élites*, in ragione dell'immunità diplomatica spettante a questi soggetti, in grado di escludere una rilevanza del fattore *enforcement* nel determinarne le condotte di osservanza o inosservanza della legge. Dall'analisi è risultato, da un lato, che i funzionari provenienti da Paesi con elevati indici di corruzione collezionavano anche il maggior numero di sanzioni per divieto di sosta non pagate, e che questo dato non diminuiva significativamente col protrarsi della loro permanenza in un Paese diverso da quello di origine, mentre, d'altro canto, funzionari provenienti da Paesi con bassi indici di corruzione facevano registrare un numero di sanzioni molto basso o, comunque, qualora incorressero in tali infrazioni, pagavano regolarmente le relative ammende, senza avvalersi dell'immunità diplomatica, e senza che il protrarsi della permanenza – e quindi della titolarità del privilegio – influisse significativamente su questo *trend*. I ricercatori sono, quindi, giunti alla conclusione che il fattore culturale (comprensivo anche della riprovazione, da parte di superiori e cittadini, che un comportamento irrispettoso delle regole, se risaputo, avrebbe suscitato nei confronti dei funzionari, una volta tornati nel loro Paese, o, viceversa, della loro indifferenza nei confronti di tali comportamenti) può giocare un ruolo essenziale nella genesi e nel perpetuarsi della corruzione, arrivando fino a determinare a sua volta un'incapacità di creare efficaci normative di contrasto alla stessa all'interno dei singoli Paesi. Per completare la comparazione dei dati relativi ai Paesi già presi in considerazione in ragione della perdurante rilevanza attribuita alla causa d'onore nei loro ordinamenti, si può constatare dai dati riportati in questo studio come Pakistan, Haiti, Ecuador, Argentina, Siria, Messico, Perù, Marocco, Giordania e Venezuela – approssimativamente in ordine decrescente – si collocano tutti tra i Paesi i cui funzionari hanno collezionato il maggior numero di sanzioni non pagate. L'Italia si colloca all'incirca in una fascia mediana, tuttavia piuttosto lontana dai Paesi più 'virtuosi'. Cfr. R. FISHMAN-E.

Riprendendo quanto già osservato in precedenza in riferimento ai *Kavaliersdelikte* si può, dunque, conclusivamente considerare che, in ogni data società, il livello di frammentazione in sottogruppi omogenei e coesi – siano essi di tipo familiare-clientelare, etnico, di genere o ‘cetuale’³²¹ –, e quindi di radicamento e quasi ‘istituzionalizzazione’ delle disegualianze di status, è forse il principale fattore che consente il permanere di concetti e codici di onore differenziati e particolaristici, potenzialmente criminogeni e antagonisti al sistema dei valori costituzionali³²².

3. Prestigio, onore e reputazione dell’Autorità: evoluzione, morte e resurrezione dell’oltraggio a pubblico ufficiale

Questa prima parte dell’indagine, a cavallo tra storia del diritto e attualità, non può che chiudersi con una sintetica analisi della tutela accordata a una particolare forma di onore, propria della pubblica amministrazione e dei suoi organi e funzionari, dalle fattispecie di oltraggio³²³, oggetto in tempi recentissimi – dopo una parziale ‘smo-

MIGUEL, *Cultures of Corruption: Evidence from Diplomatic Parking Tickets*, relazione presentata all’USC FBE Applied Economics Workshop il 28 aprile 2006.

³²¹ «Se il concetto di onore civile garantisce il predominio di una classe sull’altra, quello dell’onore sessuale [garantisce] il predominio di un [sesso] sull’altro. E, di contro, alla svalorizzazione di un ceto, corrisponde la svalorizzazione di un sesso; l’uno e l’altro, in una società di ordini e di stati, intervengono nel determinare la quantità e la qualità dell’onore posseduto». Cfr. FIUME, *Introduzione*, in EAD., *Onore e storia*, cit., p. 15.; cfr. anche, *ivi*, L. FERRANTE, *Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni d’onore (Bologna sec. XVII)*, p. 105 ss.

³²² In proposito è interessante l’analisi svolta da RAFFAELE (*Il concetto di onore in alcune tipologie criminali*, cit., p. 213 ss.) di alcuni reati molto frequenti nella Sicilia rurale dell’Ottocento e della percezione di sostanziale legittimità e ‘onorevolezza’ che di essi avevano le fasce sociali più basse: in un momento storico che vede il sorgere di una classe borghese e il tentativo di affermazione di istituzioni statali centralizzate e burocratiche moderne, e di norme generali e astratte, la presenza di una radicata tradizione di relazioni incentrate sulla famiglia, sulla clientela, sulla subordinazione e sulla protezione, conduce a «uno scontro più o meno aperto con la logica dell’istituzione impersonale che tende a ricavare dai sudditi i cittadini, tenuti a rispettare norme astratte, laddove la logica tradizionale presuppone rapporti diretti e personali fondati su reciproche responsabilità, in alto e in basso, e su un patto le cui modalità regolari sono affidate all’onorabilità dei contraenti».

³²³ In generale sull’argomento cfr., tra gli altri (e oltre agli Autori citati nel prosieguo), M. ROMANO, *Commentario sistematico. I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, 1^{ma} ed., Mi-

bilitazione' – di un 'revival' forse meno sorprendente di quanto non appaia a prima vista³²⁴.

3.1. *Evoluzione normativa delle fattispecie di oltraggio*

Come si è visto nel capitolo precedente, nelle legislazioni preunitarie le fattispecie di oltraggio talora ricevevano una considerazione e una collocazione distinte rispetto ai reati di ingiuria e diffamazione, talaltra costituivano, invece, una forma aggravata di questi, in virtù del peculiare status della persona offesa, quale rappresentante dell'Autorità³²⁵. Il Codice Zanardelli, invece, distinse chiaramente queste fattispecie (artt. 194-199) dalle offese contro l'onore dei privati, introdusse l'esplicita previsione del requisito della presenza dell'offeso, nonché la specifica fattispecie dell'oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario. Esso prevede inoltre una netta distinzione tra l'ipotesi di oltraggio «a causa delle funzioni» e quella commessa «nell'atto dell'esercizio pubblico di esse» (che veniva a essere, rispetto alla prima, fortemente attenuata), nonché l'esimente speciale della reazione legittima agli atti arbitrari della pubblica amministrazione³²⁶.

Come è noto, il codice Rocco, ispirato da una matrice ben più au-

lano, 1999, p. 63 ss., e 4^{ta} ed., Milano, 2015, p. 75 ss.; A. PAGLIARO, *Oltraggio a un pubblico ufficiale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; C. FIORE, *Oltraggio a un pubblico ufficiale (aggiornamento)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1998, p. 1 ss.; S. RICCIO, *Oltraggio alla pubblica amministrazione (reati di)*, in *N. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 827 ss.; F. PALAZZO, *Oltraggio*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 849 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 373 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 502 ss.; R. PASELLA, *Artt. 336-356 c.p.*, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, 1^{ma} ed., Milano, 1999, p. 1943 ss., e 2^{da} ed., Milano, 2006, p. 2551 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., Bologna, 1997, p. 291 ss., e 5^{ta} ed., Bologna, 2012, p. 422 ss.; S. SEMINARA, *Artt. 314-360 c.p.*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 835 ss.

³²⁴ Per un'analisi trasversale di alcuni trend evolutivi comuni dell'ordinamento penale italiano, ricavabili dall'analisi delle vicende storiche di disposizioni apparentemente molto lontane tra loro (in particolare in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, false comunicazioni sociali e legittima difesa), ci si permette di rinviare, per pure esigenze di sintesi, a A. VISCONTI, *A "Narrative" of the Individual-Community Relationship through the "Lenses" of Criminal Law: Three Sketches of Mystification*, in *Pólemos*, 2017, p. 299 ss.

³²⁵ Per maggiori dettagli cfr. M. DEL GAUDIO, *La difesa del principio di autorità nell'ordinamento democratico attraverso l'oltraggio*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, p. 53 ss.

³²⁶ Cfr. in particolare PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 849.

toritaria del liberale codice del 1889³²⁷, non solo eliminò quest'ultima scriminante – nonché ogni distinzione nel trattamento degli oltraggi a causa delle funzioni pubbliche rispetto a quelli commessi nell'esercizio delle stesse – ma sancì anche un significativo aumento delle pene per tutte le ipotesi in questione, che, del resto, furono aumentate di numero: fu, infatti, introdotta una distinta ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza (in precedenza ricompresa nell'ipotesi di oltraggio a un corpo giudiziario), fu estesa la tutela anche agli incaricati di pubblico servizio pubblici impiegati (art. 344) e fu elevata da contravvenzione a delitto l'ipotesi di offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni. La diffamazione di pubblico ufficiale, invece, prevista dapprima nel progetto preliminare con collocazione immediatamente successiva ai delitti di oltraggio, fu poi espunta dai reati contro la pubblica amministrazione, in base alla considerazione che, trattandosi di offesa recata in assenza del pubblico ufficiale, il fatto non avesse un rilievo pubblicistico abbastanza marcato³²⁸ (e fosse dunque sufficiente l'applicazione dell'apposita aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 10). La concezione dell'onore e del prestigio della pubblica amministrazione che permeava la codificazione del 1930, infatti, non solo assegnava a questo bene un'assoluta preminenza, ma ne metteva in rilievo gli aspetti più esteriori, appariscenti e quasi sacrali: indicativa in tal senso la scelta, negli artt. 342 e 343, di conferire rilievo specifico solo a offese commesse in momenti 'ufficiali' (durante l'udienza, nel caso di oltraggio a magistrato, ovvero «al cospetto» del collegio, espressione da interpretarsi nel senso dell'ufficialità e formalità della riunione)³²⁹.

All'indomani della caduta del fascismo, il d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, reintroducendo la scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, anche con riferimento alle fattispecie di oltraggio, diede un'importante svolta in senso liberale e maggiormente paritario alla concezione ordinamentale dei rapporti

³²⁷ Cfr. ROMANO, *Commentario sistematico*, vol. I, 1^{ma} ed., cit., p. 4 ss.; DEL GAUDIO, *La difesa del principio di autorità*, cit., p. 56.

³²⁸ Cfr. *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, pt. II, Roma, 1929, p. 141 ss. Si veda anche PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 849 e 867.

³²⁹ Cfr. ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 85 ss. e 100; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 298 ss.; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 556 e 563; PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 7 ss.; PALAZZO, *Oltraggio*, in part. p. 850; ID., *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza dei cittadini*, in *Giur. it.*, II, 1971, p. 21 ss.

tra cittadino e Autorità³³⁰. Restarono, tuttavia, invariate sia l'equiparazione delle ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale commesso a causa delle funzioni e di quelle di oltraggio commesso nell'esercizio delle stesse, sia l'entità delle pene. Ben presto, tuttavia, la giurisprudenza di merito cominciò a sollevare numerose questioni di legittimità costituzionale, rilevando principalmente il contrasto dell'art. 341 c.p. con il principio di ragionevolezza e con la necessaria finalità rieducativa della pena, stante l'enorme sproporzione della sanzione prevista rispetto all'ipotesi di ingiuria (quattro volte maggiore nel massimo edittale e oltre dodici volte maggiore nel minimo).

Inizialmente, tuttavia, la Consulta, pur sollecitando il legislatore a una revisione delle sue scelte sanzionatorie, rifiutò³³¹ di accogliere le censure proposte dai giudici di merito, sulla base di un'asserita insindacabilità di decisioni, quali quelle in tema di criminalizzazione e di misura delle pene, rientranti nella discrezionalità legislativa, e di una concezione della funzione rieducativa della pena che si voleva limitata alla fase della sua esecuzione. Ma, mutati via via gli orientamenti della stessa Corte Costituzionale, con l'affermazione della sindacabilità della ragionevolezza delle scelte punitive del legislatore³³² e della necessità del rispetto dei principi sanciti dall'art. 27, co. 3, Cost., prima ancora che nella fase dell'esecuzione, nella stessa comminatoria delle pene³³³, si giunse infine, con la fondamentale sentenza del 25 luglio 1994, n. 341³³⁴, ad affermare l'incostituzionalità, per

³³⁰ Cfr. M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, 2^{da} ed., Milano, 2002, p. 13 ss.; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 378 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., in part. p. 303 ss.; R. RAMPIONI, *Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, p. 351 ss.; S. ARDIZZONE, *Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 2. In questo senso anche Corte cost., 23 aprile 1998, n. 140.

³³¹ Cfr. ad es. Corte cost., 19 luglio 1968, n. 109; Corte cost., 28 novembre 1972, n. 165; Corte cost., 14 aprile 1980, n. 51; Corte cost., 17 dicembre 1987, n. 529; Corte cost., 17 marzo 1988, n. 323; Corte cost., 16 marzo 1989, n. 127.

³³² Si vedano, ad es., le sentenze Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409 e Corte cost., 28 luglio 1993, n. 343.

³³³ Esplicita sul punto Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, con richiami a Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364.

³³⁴ Numerosa la dottrina a commento: cfr. G. FIANDACA, *Nota a C. Cost. 25 luglio 1994, n. 341*, in *Foro it.*, I, 1994, p. 2585 ss.; G. ARIOLLI, *Il delitto di oltraggio tra principio di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 29 ss.; M. SPASARI, *Riflessioni minime in tema di oltraggio e principio di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2810 ss.; R. PINARDI, *Riflessioni sul giudizio di ra-*

manifesta irragionevolezza e per contrasto con la finalità risocializzatrice della pena costituzionalmente prescritta, dell'art. 341, nella parte in cui prevedeva, nel minimo edittale, una pena sproporzionatamente più alta rispetto a quella prevista per il reato di ingiuria, di cui l'oltraggio³³⁵ (nella sua fattispecie base) doveva riconoscersi come ipotesi speciale³³⁶. La Corte, peraltro, non si addentrò nell'analisi dell'ulteriore problematica, pure accennata dai giudici *a quo*, della irragionevolezza o meno del più aspro trattamento sanzionatorio che la fattispecie di oltraggio, pur così rimaneggiata, avrebbe comunque riservato al reo, rispetto a una semplice applicazione del combinato disposto degli artt. 594 e 61, n. 10, c.p., esulando tale questione dai limiti del quesito posto dai giudici di merito, circoscritto, per l'appunto, alla irragionevolezza del solo limite edittale minimo³³⁷. Con una successiva pronuncia³³⁸, poi, la Corte Costituzionale risolse in senso negativo l'analogo dubbio di irragionevolezza per eccesso dei minimi edittali sollevato con riguardo agli artt. 342 e 343 c.p.

Quella dell'applicabilità degli artt. 594 e 61, n. 10, c.p., in combinazione tra loro, ai casi precedentemente rientranti nelle ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio sarebbe poi risultata la soluzione applicabile dopo l'abrogazione degli

irragionevolezza delle sanzioni penali, suggerite dalla pronuncia di incostituzionalità della pena minima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2815 ss.; DEL GAUDIO, *La difesa*, cit., p. 53 ss.; M. VECCHI, *Disvalore dell'oltraggio e comminatoria edittale della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 788 ss.

³³⁵ Per un utile confronto si riportano qui i testi originari degli artt. 341 e 344 c.p.: «Art. 341. *Oltraggio a un pubblico ufficiale*. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. / La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. / La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. / Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone». «Art. 344. *Oltraggio a un pubblico impiegato*. Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo».

³³⁶ Cfr. ad es. PASELLA, *Artt. 336-365 c.p.*, cit., p. 1951; ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 64; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 374.

³³⁷ Cfr. Corte cost., 25 luglio 1994, n. 341; v. anche FIORE, *Oltraggio*, cit., p. 2.

³³⁸ Cfr. Corte cost., 12 luglio 1995, n. 313, su cui si veda anche A. PAGLIARO, *Manifesta irragionevolezza dei livelli di pena e delitti di oltraggio*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 2573 ss.

artt. 341 e 344 c.p.³³⁹, intervenuta con la legge 25 giugno 1999, n. 205, con la quale il legislatore provvede anche a eliminare i minimi edittali previsti dagli artt. 342 e 343 c.p. (nello stesso anno, con il d.lgs. del 30 dicembre, n. 507, fu depenalizzata, degradandola al rango di illecito amministrativo, anche l'offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni). Ciò per altro, come lamentato da parte della dottrina, determinò il venir meno della procedibilità d'ufficio per questo reato: elemento che, a detta di alcuni Autori³⁴⁰, avrebbe

³³⁹ Per altro, si deve segnalare come giurisprudenza e dottrina immediatamente successive alla riforma si siano divise tra fautori della sussistenza di un caso di *abolitio criminis* e sostenitori della tesi della semplice modifica di disciplina, con conseguenze, evidentemente, molto diverse circa la stabilità o meno delle condanne per oltraggio già passate in giudicato. Si vedano, ad es., Trib. Rovigo, ord. 29 settembre 1999, in *Ind. pen.*, 2000, p. 941-943; Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2000, n. 2748, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3025 ss.; Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2000, n. 3137; Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2000, n. 2744 – tutte nel senso della successione di leggi; Trib. Livorno, 7 luglio 1999, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3274 ss.; Cass. pen., sez. V, 27 novembre 1999, n. 13349, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1614 ss.; Cass. pen., sez. I, 17 aprile 2000, n. 1805; Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2000, n. 3165; Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 518, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1618 ss. – nel senso dell'*abolitio*; le Sezioni Unite, infine, si sono pronunciate – forse spinte più da motivazioni di equità che logico-sistematiche, considerato anche il contraddittorio responso affermativo dato in tema di riqualificazione come ingiuria dell'imputazione nei processi pendenti, sempre che fosse stata sporta la necessaria querela – per l'*abolitio criminis*, con la sentenza del 17 luglio 2001, n. 29023 (in *Cass. pen.*, 2002, p. 482 ss.), ripresa anche, in senso adesivo, dalla Corte Costituzionale, con ordinanza 24 giugno 2002, n. 273. In dottrina cfr., tra gli altri, F. GIUNTA, *Abrogazione dell'oltraggio e procedibilità dei giudizi pendenti*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1423 ss.; S. CAGGESE, *Abrogazione dell'oltraggio a un pubblico ufficiale: abolitio criminis o successione di leggi penali nel tempo?*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 943 ss.; O. DI GIOVINE, *La nuova legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflative e sperimentazione di nuovi modelli*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1441 ss.; L. BISORI, *L'abrogazione dell'oltraggio tra abolitio criminis e successione di leggi incriminatrici*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3029 ss.; D. CARCANO, *Abrogazione del delitto di oltraggio: una lenta e dolorosa agonia dovuta al divieto di eutanasia giuridica*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1605 ss.; C. LAZZARI, *L'abrogazione del reato di oltraggio: la parola delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 487 ss.; D. PULITANÒ, *Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1273 ss.

³⁴⁰ Cfr. ad es. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. II, cit., p. 375. Precedentemente alla riforma si esprimeva in modo favorevole alla conservazione di un'autonoma fattispecie, con perseguibilità d'ufficio (seppur sottolineando la necessità di una riduzione legislativa anche del massimo edittale), anche ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 65. Si ricorderà, inoltre, come lo stesso progetto di riforma Pagliaro, pur facendo dell'«offesa arrecata ad un pubblico agente, a causa o nell'esercizio delle sue mansioni» una semplice aggravante dei reati di ingiuria e diffamazione, mantenesse ferma per questi casi la perseguibilità d'ufficio.

dovuto essere conservato, stante la plurioffensività dell'oltraggio e il rilevante bene pubblicistico da esso tutelato. In seguito, con la legge di riforma dei reati di opinione (l. 24 febbraio 2006, n. 85), il legislatore intervenne sulle sanzioni previste per il reato di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, sostituendo la pena detentiva con una multa che, anche nell'ipotesi aggravata, non supera nel massimo i 6.000 Euro³⁴¹.

Con un deciso cambio di rotta poi, nel 2009³⁴², il legislatore decise di ripristinare, all'art. 341 *bis* c.p., una fattispecie di «oltraggio a pubblico ufficiale», sia pure con caratteristiche diverse rispetto all'omonima previsione del 1930³⁴³, provvedendo contestualmente a trasferire all'interno del codice penale (all'art. 393 *bis*) l'esimente della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico agente, senza toccarne la struttura³⁴⁴. Infine, non priva di ripercussioni sistematiche anche sulla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale ci sembra, come meglio si vedrà nella parte conclusiva di questa sezione, la scelta del legislatore di abrogare, degradandolo a illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, il reato di ingiuria, operata col d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7³⁴⁵.

³⁴¹ La modifica è stata giustificata in ragione dell'affinità tra la fattispecie di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario e quelle di vilipendio politico, con le quali condivide l'offesa al prestigio di un'istituzione pubblica, e per le quali le sanzioni detentive sono state integralmente trasformate in sanzioni pecuniarie dalla stessa l. 85/2006. Sul punto cfr. anche M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1205.

³⁴² Con l'art. 1, co. 8, della l. 15 luglio 2009, n. 94, facente parte del c.d. 'pacchetto sicurezza'. Su tale intervento normativo si vedano, ad es., G. FLORA, *Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e "diritto penale simbolico"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 1449 ss.; G.L. GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in O. MAZZA-F. VIGANÒ (a cura di), *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Torino, 2009, p. 153 ss.; oltre agli Autori citati nel prosieguo.

³⁴³ V. diffusamente *infra*, par. 3.4.

³⁴⁴ Ma dopo rocambolesche vicissitudini: la norma era stata, infatti, in un primo momento 'inavvertitamente' abrogata con il c.d. 'decreto Calderoli taglialeggi' (d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), ma fu poi recuperata *in extremis*, grazie alle proteste della stampa, con la legge di conversione. In argomento cfr. in particolare FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1453 s.; GATTA, *La risurrezione*, cit., p. 175-177, G. AMATO, *Danno riparato se l'offesa viene risarcita*, in *Guida dir.*, 15 agosto 2009, p. 61 s. Per un esempio di reazione della stampa si veda L. FERRARELLA, *Errore nei tagli, ora è reato difendersi dagli abusi degli agenti*, in *Corr. Sera*, 13 gennaio 2009.

³⁴⁵ In generale sulla depenalizzazione operata con i d.lgs. n. 7 e 8 del gennaio 2016 si vedano, tra gli altri, C. CRAVETTO, *Il d.legisl. n.8 del 1 gennaio 2016 nella*

3.2. Onore e prestigio della pubblica amministrazione

Come a breve si dirà, per giungere a una ricostruzione del concetto di 'onore' legittimamente riferibile alle istituzioni e ai funzionari di un ordinamento che voglia presentarsi come autenticamente democratico e conforme alle indicazioni della Costituzione repubblicana, è indispensabile confrontarsi con la presa di posizione in tema da parte della Consulta, nella nota sentenza n. 341 del 1994. Prima di esaminare più dettagliatamente le argomentazioni di tale pronuncia, tuttavia, sembra necessario ripercorrere una breve panoramica delle differenti ricostruzioni dottrinali dei beni tutelati dalla fattispecie in questione.

Sostanzialmente pacifica è in dottrina³⁴⁶ la configurazione del reato di oltraggio come fattispecie speciale rispetto alla semplice ingiuria³⁴⁷, in ragione della qualifica pubblicistica del soggetto offeso e del bene ulteriore, rispetto all'onore di quest'ultimo (che talora veniva

sistematica dell'illecito depenalizzato amministrativo: alcune brevi considerazioni, in *Studium iuris*, 2016, p. 857 ss.; A. GARGANI, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 577 ss.; F. PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 285 ss.; M. RIVERDITI, *L'illecito civile punitivo ex d.legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione*, in *Studium iuris*, 2016, p. 667 ss. Sul punto si tornerà nel capitolo successivo, in part. paragrafo secondo.

³⁴⁶ Cfr., tra gli altri, ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, op. ult. cit., p. 64; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 374; PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 1 ss.; RICCIO, *Oltraggio*, cit., p. 828; PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 851.

³⁴⁷ Tale rapporto di specialità risulta pacifico anche nella giurisprudenza che ha riconosciuto, nell'abrogazione dell'art. 341 c.p., un caso non già di *abolitio criminis*, bensì di successione di leggi penali, col 'riespandersi' dell'(allora vigente) art. 594 in combinazione con l'art. 61, n. 10, c.p. a coprire le ipotesi prima ricadenti sotto la fattispecie di oltraggio a p.u. (cfr. ad es. Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2000, n. 2748, cit.; Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2000, n. 3137; Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2000, n. 2743; Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2000, n. 2744). Non lo è, invece, altrettanto per quella giurisprudenza che si è espressa nel senso dell'*abolitio*, la quale in genere ha fatto leva, principalmente, sulla differenza di bene giuridico tutelato (cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 27 novembre 1999, n. 13349, cit.; cfr. altresì Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2000, n. 1803; Cass. pen., sez. I, 17 aprile 2000, n. 1805). Le Sezioni Unite (sentenza 17 luglio 2001, n. 29023, cit.), invece, come è noto, non hanno preso una posizione precisa in merito alla sussistenza o meno di un rapporto di specialità tra le due fattispecie, limitandosi ad affermare l'intervenuta *abolitio* sulla base della tesi che il co. 3 (ora 4) dell'art. 2 c.p. presupponga «una diversa vigenza temporale delle norme incriminatrici», non essendo quindi applicabile, in ogni caso, quando l'abrogazione di una norma eventualmente 'speciale' lasci riespandere ai medesimi casi una norma, *preesistente*, più 'generale' (in argomento v. anche diffusamente *supra*, in nota).

considerato quasi 'assorbito', o 'finalizzato'³⁴⁸ al secondo), consistente nell'onore e nel prestigio della pubblica amministrazione. Assai meno univoco risulta però l'inquadramento di quest'ultimo.

Soprattutto nelle opinioni più risalenti l'accento era posto in misura maggiore sul prestigio della p.a. come bene in sé tutelabile e tutelato³⁴⁹, non privo di una certa qual sacralità³⁵⁰, nonché sul particolare status che veniva in conseguenza a riflettersi sullo stesso soggetto passivo³⁵¹ (il 'prestigio' del p.u. altro non essendo se non «una particolare forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica»)³⁵².

³⁴⁸ Cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 508.

³⁴⁹ Cfr., ad es., MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 502 e 508 («Oggetto della tutela penale, in relazione ai delitti di 'oltraggio', è l'interesse concernente il normale funzionamento e il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato [...] La protezione penale, quindi, è stabilita nell'interesse relativo al rispetto dovuto alla pubblica funzione o al pubblico servizio, e non nell'interesse riguardante la personalità individuale del pubblico ufficiale o dell'impiegato incaricato di pubblico servizio, che riceve protezione soltanto riflessa»). In questo senso, del resto, anche Corte cost., 19 luglio 1968, n. 109, cit. («La tutela penale della persona fisica titolare del pubblico ufficio è assorbita in quella del prestigio della pubblica Amministrazione che in essa si incarna»); analogamente RICCIO, *Oltraggio*, p. 828 s. Si veda anche, sia pure con motivazione più articolata, PALAZZO, *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza dei cittadini*, cit., p. 25.

³⁵⁰ Sacralità che non si può certo considerare scomparsa, del resto, nella più recente giurisprudenza applicativa della fattispecie: cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 1995, n. 7954 («Premesso che l'interesse protetto s'identifica con il prestigio di cui deve essere assistita la funzione della pubblica amministrazione, ancorché non assunta in termini antistorici od autoritari [...], non può non considerarsi offensiva di quell'interesse quella manifestazione verbale caratterizzata da volgarità e villania diretta a screditare gli attributi di affidabilità e di consenso presso il corpo sociale. Ciò posto, [...] le frasi volgari ed offensive, ancorché di uso corrente, ove abbiano l'obiettivo capacità di manifestare denigrazione e dileggio per il pubblico ufficiale integrano quel nocumento per l'interesse tutelato, che trascende l'entità individualizzante del pubblico ufficiale») e Cass. pen., sez. V, 27 novembre 1999, n. 13349, cit. («L'offesa del prestigio del pubblico ufficiale è un elemento essenziale della fattispecie, alternativo all'offesa dell'onore personale del pubblico ufficiale. Esso è sufficiente da solo ad integrare l'elemento materiale dell'oltraggio. L'offesa al prestigio è cosa ben diversa da quella diretta all'onore, inteso in senso lato come comprensivo dell'onore e del decoro. Basti pensare all'uso gergale di un linguaggio volgare o di modi abitualmente scortesi, ritenuti in giurisprudenza sufficienti per commettere oltraggio e non altrettanto per commettere ingiuria nei confronti di un privato, in considerazione della natura plurioffensiva del primo e dell'interesse pubblico ad una correttezza di modi e in genere al rispetto dei consociati nei confronti di coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni»; corsivi nostri).

³⁵¹ Cfr. PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 850 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Dititto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 293.

³⁵² Cfr. *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, in *Lavori preparatori*

In seguito all'avvento della Costituzione repubblicana, e con il sempre più deciso spostamento dell'interpretazione, nella ricostruzione dei beni tutelati dal Titolo II, dalla centralità del «regolare funzionamento [e del] prestigio degli enti pubblici»³⁵³, ai beni, interpretativamente radicati nell'art. 97 Cost., del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica³⁵⁴, si venne via via ricostruendo l'oggetto della tutela dell'art. 341 come somma dell'onore del pubblico ufficiale e del normale funzionamento, e dunque del buon andamento, della p.a.³⁵⁵: un bene giuridico, quest'ultimo, asseritamente posto in pericolo da qualunque condotta idonea a turbare il pubblico ufficiale stesso³⁵⁶ nell'esercizio puntuale, corretto e imparziale

del codice penale e del codice di procedura penale, cit., vol. II, p. 149. Analogamente in dottrina ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 511; L. BISORI, *I delitti contro l'onore*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. VIII, Torino, 2010, p. 62. In tema v. anche *infra*.

³⁵³ Cfr. ANTOLOSEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, p. 267.

³⁵⁴ Per una puntuale ricostruzione di questa evoluzione, nonché per ulteriore bibliografia, cfr. ad es. M. ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, Milano, 2013, p. 9 ss. Cfr. anche S. SEMINARA, *Dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, cit., p. 748.

³⁵⁵ Cfr. anche F. BRICOLA, *Tutela della pubblica amministrazione e principi costituzionali*, in AA.VV., *Studi in onore di Santoro Passarelli*, VI, Napoli, 1972, p. 123.

³⁵⁶ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 293; PASELLA, *Art. 341*, 1^{ma} ed., cit., p. 1944; più analiticamente PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 2 ss.: «Questo regime, pubblicistico in modo accentuato, denota che nei delitti di oltraggio il pubblico ufficiale è tutelato non come privato, ma in quanto portatore di un interesse pubblico. [...] L'onore [...] del pubblico ufficiale è tutelato dalle incriminazioni di oltraggio non tanto per i riflessi negativi che l'offesa a questo sentimento può avere sull'individuo, quanto per la sua connessione con l'interesse della pubblica amministrazione. [...] La *ratio* di una particolare tutela dell'onore del pubblico ufficiale è in realtà duplice. Da un lato, se una persona fisica è offesa nel suo onore perché agisce per la pubblica amministrazione, è logico che lo Stato [...] si assuma il compito di tutelare il pubblico ufficiale dalle offese che questi subisce *a causa* delle sue funzioni. Ma questa spiegazione non sarebbe sufficiente per giustificare l'incriminazione come oltraggio, non solo delle offese arrecate a causa delle funzioni, ma anche di quelle altre, che possono anche avere contenuto privato, arrecate *nell'esercizio* delle funzioni. Esiste dunque una seconda radice delle incriminazioni di oltraggio [...] più comprensiva [...]. La seconda radice è costituita dal fatto che il turbamento psicologico, al quale il pubblico ufficiale può andare incontro quando subisce offese a causa o nell'esercizio di funzioni pubbliche, può alterare il processo decisionale del pubblico ufficiale nel senso di fargli assumere scelte sbagliate o di renderne l'azione esitante ed incerta. In sostanza, l'offesa all'onore del pubblico ufficiale può arrecare danno al buon andamento della pubblica amministrazione, che è un bene tutelato anche a livello costituzionale». Si vedano anche alcune sentenze più recenti della

delle sue funzioni³⁵⁷; interpretazione di cui, per altro, parte della dottrina non ha mancato di segnalare alcune debolezze, e principalmente un'eccessiva dilatazione del concetto di 'regolare funzionamento' dell'amministrazione³⁵⁸.

Consulta: cfr. ad es. Corte cost., 14 aprile 1980, n. 51, che identifica il bene tutelato dall'art. 341 nella «finalità del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 della Costituzione».

³⁵⁷ Soluzione interpretativa che ha, del resto, trovato riscontro anche in giurisprudenza. Cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 1995, n. 11579: «L'interesse tutelato dall'art. 341 c.p. non s'identifica nell'onore e nel prestigio come attributi della persona preposta al pubblico ufficio, tanto da prestarsi ad una parametrizzazione rapportabile alla sensibilità (ovvero alla suscettibilità) del pubblico ufficiale persona fisica. Né la norma in esame può inerire ad un dovere generico di soggezione dell'amministrato, in rispondenza ad una connotazione autoritativa dell'amministrazione pubblica ormai superata dall'impostazione dei rapporti autorità cittadino voluta dalla Costituzione. L'interesse tutelato dalla norma in esame, nel quadro dei delitti dei privati che offendono la pubblica amministrazione *in termini di pregiudizio allo svolgimento dei suoi compiti*, deve invece essere riferito alla sfera di *funzionalità pubblica*, che trova *esposizione a pericolo* ove non garantita anche da *offese alla sua credibilità ed affidabilità presso la collettività*. In tal senso l'offesa al prestigio assurge ad esposizione a pericolo di attributi che devono accompagnare l'azione della pubblica amministrazione e quindi dei soggetti o componenti dei suoi uffici, ed il cui pregiudizio potrebbe risultare *ostativo al raggiungimento delle finalità poste dalla legge, od all'efficacia dell'azione pubblica*, incidendo sul consenso che la pubblica amministrazione deve necessariamente avere presso la collettività. Ciò posto, appare evidente che il fatto (tipico) offensivo dell'interesse in parola deve concretizzarsi in una idonea condotta volta a procurare il pericolo di siffatto pregiudizio, *non potendo essere sufficiente* a tal fine una manifestazione di critica anche accesa o di villania» (corsivi nostri). Si veda anche Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1997, n. 6271, interessante anche per il bilanciamento tra prestigio della p.a. e libertà di critica all'operato della stessa che un ordinamento democratico deve garantire: «Quando l'espressione altrimenti offensiva è strettamente funzionalizzata al ristabilimento della corretta azione dell'ufficio, questa deve considerarsi come lecita manifestazione di diritto di critica che prevale sulle esigenze repressive oggetto dell'art. 341 c.p. L'ambito di operatività di tale norma, in linea con quanto affermato dalle sentenze nn. 109 del 1968 e 51 del 1980 della Corte costituzionale, va infatti correlato al suo presupposto di validità: quello che la *tutela del prestigio del pubblico ufficiale sia strumentale all'ulteriore interesse del buon andamento amministrativo*, eretto a valore fondamentale nell'art. 97 della Costituzione. Né simile nesso di strumentalità può perdersi nel momento applicativo, dato che una protezione incondizionata del prestigio del soggetto potrebbe in tal caso risolversi in un mero privilegio dell'amministratore, ammissibile in base ad una concezione sacrale dell'autorità e dei suoi simboli, ma contraria ad un ordinamento democratico» (corsivi nostri).

³⁵⁸ Cfr. PALAZZO, *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza*, cit., p. 25: «Una parte della dottrina penalistica ha riferito il bene giuridico del "regolare funzionamento" della Pubblica Amministrazione anche ai delitti di oltraggio. [...] A noi sembra, però, che la nozione di "regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione", rife-

Per altro, va rilevato come non siano mancate voci autorevoli a sostegno di un residuo rilievo del prestigio della p.a. come bene tutelato, in generale, dalle norme del Titolo II, e in particolare dagli artt. 341 e ss., quale «particolare “dignità” che deve auspicabilmente collegarsi in termini oggettivi alla cura istituzionale di interessi pubblici e in termini soggettivi al p.u. (o all’i.p.s. pubblico impiegato)»³⁵⁹.

Il riferimento normativo all’‘onore’ e al ‘prestigio’ dei soggetti investiti di pubbliche funzioni, a nostro avviso, presenta, in verità, una complessità e ambiguità semantiche non indifferenti, che tuttavia non sembrano impedire l’individuazione di due diverse componenti lessicali e concettuali.

Da un lato, non si può trascurare il dato letterale, e cioè l’utilizzo, in queste fattispecie, in accostamento al termine ‘onore’, del ‘prestigio’, termine diverso da quel ‘decoro’³⁶⁰ che compariva nella – per il

rita ai delitti di oltraggio, valga a qualificare lo scopo della norma, più che la sua oggettività giuridica: anche se per integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 341 codice penale, è necessario il nesso funzionale fra condotta e pubblica funzione, ci sembra assai difficile [...] vedere nell’oltraggio un fatto lesivo del “funzionamento” amministrativo. A meno che non si attribuisca all’aggettivo “regolare” un significato così ampio – nel senso di “normale”, “esente da ogni perturbamento, interno ed esterno” – da permettere di riferirsi anche alle offese oltraggiose: ma in tal caso, da un lato il concetto di “regolare funzionamento” non coinciderebbe più con quello di “buon andamento” [...], dall’altro la formula acquisterebbe – agli effetti interpretativi – un’ampiezza tale da renderla del tutto inutile». Critico sul punto anche DEL GAUDIO, *La difesa del principio di autorità*, cit., p. 59 s.

³⁵⁹ Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 64. Si veda anche ID., *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 12.

³⁶⁰ Anche se su tali distinzioni terminologiche e concettuali si tornerà in seguito (v. *infra*, capitolo quinto), si può qui brevemente osservare come la scelta del termine ‘prestigio’ per qualificare il bene tutelato nei reati di oltraggio fosse basata sulla consapevolezza e volontà di accentuare i tratti di esteriorità e ufficialità insiti in questo termine: «L’espressione *prestigio* [...] è stata usata [nel senso di] una particolare forma di decoro di chi esercita una funzione pubblica. [...] Essa [...] indica [...] quella speciale forza o influenza che deriva alla persona dall’altrui riconoscimento dell’autorità e della dignità di cui la persona stessa è rivestita. [...] Il termine *reputazione* qui non può usarsi, sia perché ad esso è attribuito un significato specifico in materia di diffamazione (offesa fuori dalla presenza), mentre per l’oltraggio è sempre richiesta la presenza dell’offeso, sia perché il prestigio è qualche cosa di diverso da quella stima nella capacità funzionale del pubblico ufficiale, alla quale si riferisce la reputazione. Parimenti non può usarsi la parola *decoro*, perché ha un significato troppo generico, mentre il *prestigio* [...] ha un senso determinato e specifico» (cfr. *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, in *Lavori preparatori*, cit., vol. II, p. 149). In questo senso, si veda anche MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 511: «mentre, rispetto al delitto di ingiuria (art. 594), l’offesa è considerata come lesiva dell’“onore o del decoro”, qui invece la legge menziona l’“onore o il prestigio”, perché il prestigio è quella particolare forma di

resto – identica formula del co. 1 dell'art. 594. Tale specifico termine, pur riferito al pubblico ufficiale e non alla p.a., appare, a nostro avviso, connotare l'intera fattispecie di un tratto 'ufficiale', formale e oggettivo che meglio si spiega alla luce della concezione sacrale dell'Autorità che, come si è detto, aveva informato di sé i lavori preparatori del codice. Esso dunque più propriamente dovrebbe ritenersi riferito (sia pure in via mediata, nella persona del suo agente) al secondo soggetto offeso dalla condotta, cioè, appunto, l'amministrazione.

Dall'altro lato, però, la dottrina di cui si diceva non ha mancato di evidenziare un possibile aggancio costituzionale per l'onore della p.a.³⁶¹: l'art. 54, co. 2 Cost., infatti, prevede espressamente, per tutti coloro a cui siano affidate funzioni pubbliche, un «dovere di adempierle *con disciplina ed onore*»; un tipo di onore che, si noti, molto chiaramente viene evocato dalla norma costituzionale, anche grazie all'accostamento al concetto di 'disciplina', in un'accezione spogliata da ogni manto di 'sacralità', e correlata, invece, a un fondamentale significato di 'correttezza', 'rettitudine' e 'legalità'³⁶². Proprio in questo significa-

decoro, che attiene alla dignità e al rispetto, da cui la pubblica funzione deve essere circondata». Più in generale, in dottrina il prestigio viene spesso qualificato come una forma particolare di decoro (a sua volta distinto dall'onore per essere quest'ultimo inteso come insieme delle qualità morali di una persona, mentre il decoro raggrupperebbe le altre qualità e condizioni che contribuiscono a integrare il valore sociale della persona: cfr. tra i molti ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 200; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 41), «che deve circondare la persona investita di funzioni pubbliche, ovvero come la dignità e il rispetto dovuto a chi esercita una pubblica funzione». Cfr. ad es. FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 294; PASELLA, *Art. 341*, 1^{ma} ed., cit., p. 1945.

³⁶¹ Cfr. in particolare ROMANO, *I delitti dei pubblici ufficiali*, cit., p. 11; cfr. inoltre M.B. MIRRI, *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, p. 433 ss.

³⁶² Illuminanti, in proposito, le parole di F. TAGLIARINI, *Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale*, Milano, 1973, p. 136 ss.: «L'art. 54 della Costituzione impone l'obbligo a quanti siano investiti di pubbliche funzioni di adempierle con disciplina ed onore e [...] tale norma [indica] dei valori-fine validi per ogni ramo differenziato delle pubbliche funzioni [...]. [Nella] normativa costituzionale, [...] il termine "disciplina" viene colto in una accezione ampia e "impropria", poiché un vincolo disciplinare, in senso proprio, potrà solo sussistere per gli organi rivestiti dell'ufficio in forza di un rapporto di pubblico impiego ed inquadrati in un preciso ordinamento gerarchico [...]. Onde deriva l'esigenza di considerare che col termine "disciplina" il costituente abbia voluto fare riferimento, in via sintetica, non già al complesso degli obblighi che facevano tradizionalmente ed ancor oggi fanno capo ai pubblici impiegati, ma bensì ad alcuni fra tali obblighi che, al di là di ogni rapporto di pubblico impiego, sono tipicamente connessi con l'esercizio di ogni pubblica funzione. Più in particolare [...] il concetto

to, del resto, la formula costituzionale è stata in anni recenti rivalutata nel dibattito pubblico³⁶³, dopo un lungo periodo di oblio.

di disciplina adottato dal costituente [...] può [...] essere accostato ai concetti [...] di *legalità e rettitudine*, poiché [...] l'obbligo di rispetto della legalità e il dovere di rettitudine hanno un contenuto di fondo tanto ampio ed essenziale da poter essere riferibili a ogni tipo di organo investito di pubbliche funzioni. [...] Rispetto della legalità e pratica della rettitudine da parte degli organi pubblici sono, quindi, valori-fine costituzionalmente rilevanti ed insieme costituiscono interessi penalmente tutelati tramite la posizione di quelle norme che reprimono gli abusi dei pubblici funzionari rispetto a tali doveri fondamentali. Accanto al dovere di disciplina, inteso come fin qui detto, si colloca inoltre a livello costituzionale il dovere di ogni persona, incaricata di una pubblica funzione, di espletarla con *onore*. Questo secondo valore-fine deve essere interpretato, onde appurarne l'esatto contenuto, tenendo presente due punti di partenza e cioè, innanzitutto, che *l'ordinamento democratico prefigurato dalla Costituzione ha inteso [...] privare l'esercizio delle pubbliche funzioni della sacralità che ad esse derivava dall'ordinamento monarchico dello Stato*, ed inoltre che il contenuto di tale secondo termine *va esaminato in stretta correlazione, anche lessicale, rispetto al contenuto del termine "disciplina"* cui è accostato strettamente anche dal dettato normativo dell'art. 54 della Costituzione. [...] Il costituente, pur usando un termine lessicalmente ampio e tradizionale quale è quello di "onore", non ha affatto inteso rifarsi alle più antiche concezioni che vedevano le pubbliche funzioni circondate da un'aureola di privilegi formali (oltre che sostanziali), riflesso del loro essere appannaggio del sovrano e, per sua delega o concessione, di caste e ceti distinti e sovraordinati alla rimanente parte dei sudditi, ma ha invece [...] voluto cogliere la *stretta connessione esistente fra il corretto svolgimento di qualsiasi iniziativa, che si ponga nei rapporti intersoggettivi, ed il riflesso rispetto e fiducia che deve necessariamente sorgere nei soggetti che di tale iniziativa siano i destinatari. Espletare con onore una pubblica funzione significa, quindi, per il pubblico funzionario, agire nel rispetto della legalità e della rettitudine in modo tale che ogni cittadino possa riconoscersi nell'azione della pubblica autorità e, conseguentemente, sentire, ancor prima e più che manifestare, sentimenti di fiducia e di rispetto nei confronti dei pubblici poteri*. In tal senso l'endiadi "disciplina ed onore", adottata a livello di norma costituzionale, appare come criterio concreto ed adeguato alle strutture dello Stato democratico, poiché consente, pur nella dizione sintetica, un preciso riferimento ai valori della legalità e della rettitudine che appaiono elementi cardine per l'esercizio di ogni pubblica funzione [...] anche quando si voglia, proprio per il riconoscimento storico dell'evoluzione democratica dello Stato, [...] abbandonare una concezione della pubblica funzione che faccia, al limite, dei valori del "decoro" e del "prestigio" uno strumento di supremazia e di discriminazione rispetto ai cittadini. [...] Rispetto della legalità e pratica della rettitudine, finalizzati al conseguimento della fiducia dei cittadini nell'espletarsi dei rapporti intersoggettivi di cui sia parte lo Stato, costituiscono valori-fine penalisticamente rilevanti, nel quadro della Costituzione repubblicana, per l'esercizio di ogni pubblica funzione, sia essa di carattere esecutivo, giudiziale o legislativo».

³⁶³ Si vedano, a titolo puramente esemplificativo, CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, cit., p. 68 ss.; M. AINIS, *150 candeline per ricordare che lo Stato siamo noi*, in *Sole 24 Ore*, 8 gennaio 2011; V. MANCUSO, *La difesa del bene comune*, in *La Repubblica*, 25 gennaio 2011.

Rettitudine e legalità così richieste ai funzionari pubblici risultano, quindi, a loro volta strettamente correlate ai valori dell'imparzialità e del buon andamento della p.a. espressi dall'art. 97 Cost., e sono concetti che, analogamente a quelli di correttezza e onestà, rientrano a pieno titolo, come si è detto, nell'ampio ambito semantico della parola 'onore', costituendo anzi una componente fondamentale della relativa 'famiglia' etimologica (*honos, honestas, honestum*)³⁶⁴. Rettitudine e legalità che si pongono, infine, a loro volta come basi imprescindibili di (e dunque come beni strumentali a) quel rapporto paritario tra p.a. e cittadini, basato sul reciproco rispetto e sulla fiducia dei secondi nelle istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento di un ordinamento democratico³⁶⁵. Sia per quei soggetti pubblici la cui attività non è dettagliatamente prefigurata e sanzionata dal diritto³⁶⁶, sia nei casi in cui «una qualche disciplina e reazione

³⁶⁴ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 26 ss. e *passim*. V. anche *supra*, capitolo primo.

³⁶⁵ Prendendo ad esempio la corruzione, il primo e più grave danno che deriva da essa e dalla mala amministrazione che ne consegue (come pure da ogni altra forma di *élite deviance*, per utilizzare la nota definizione di SIMON e EITZEN, *Elite deviance*, cit., p. 12 ss. e *passim*) è, come si è già avuto modo di osservare, la violazione della fiducia dei consociati nelle istituzioni, con la conseguente genesi e diffusione di una sfiducia e di un'incertezza generalizzate, foriere a loro volta di ulteriore corruzione e di pratiche clientelari volte a supplire, con un sistema di regole illegali, al cedimento di quelle legali, e ad assicurare per vie sotterranee di contrattazione illecita quella sicurezza dei rapporti sociali e istituzionali che in un ordinamento democratico dovrebbe essere garantita al cittadino dal corretto operare delle regole e dalla trasparenza e correttezza delle istituzioni. Sul punto, si veda più diffusamente FORTI, *Il volto di Medusa*, cit., in part. p. XIX ss.; ID., *Il diritto penale e il problema della corruzione*, cit., p. 112 ss.; ID., *Percorsi di legalità in campo economico*, cit., p. 23 ss.; FORTI-VISCONTI, *Cesare Beccaria and White Collar Crimes' Public Harm*, cit., p. 490 ss. e 501 ss.

³⁶⁶ Ma nei confronti dei quali in dottrina (cfr. L. VENTURA, *Art. 54 Cost.*, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti politici*, vol. II, Bologna, 1994, p. 116 s.) si ravvisano comunque obblighi di correttezza costituzionalmente fondati. Con il termine 'correttezza', in particolare, si ricomprende il rispetto di tutte quelle regole che, pur non essendo prescritte in modo formale (da leggi, regolamenti, ecc.), e per la violazione delle quali, quindi, non siano previste puntuali sanzioni (in quanto «possono ingenerare solo biasimo, impopolarità o censura verso il soggetto che non abbia agito con la correttezza adeguata alla sua posizione»), sono da considerarsi parte di una più ampia 'deontologia professionale' del pubblico funzionario e dell'operatore politico: «il legame tra tali regole e il dovere di adempiere le funzioni con disciplina ed onore pare evidente. [...] Non sembra che la norma costituzionale in esame enunci solo un principio di correttezza cui possa darsi il valore di pressione emotiva, data la particolare sede in cui quel principio è indirettamente affermato. La norma pone il

sono previste dall'ordinamento, e prima ancora che i meccanismi giuridici si mettano in moto», nei confronti dei pubblici funzionari dovrebbe scattare la «riprovazione sociale» per «comportamenti contrari ai doveri [...] di fedeltà o [...] di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche». Solo da tale riprovazione sociale può infatti derivare, come è stato scritto, l'«insorgere della responsabilità politica diffusa, nel triplice aspetto di responsabilità dei soggetti che ricoprono o compongono l'organo sia verso l'opinione pubblica medesima, sia verso le forze politiche, nonché di responsabilità delle forze politiche di fronte all'opinione pubblica ed eventualmente all'elettorato. E proprio il mancato funzionamento dei congegni di responsabilità politica, oltre che, in generale, di quelli della responsabilità amministrativa, fa sì che nell'attuale momento storico, in cui emerge un sistema di corruzione diffusissimo, sia la responsabilità penale (e quindi l'opera dei giudici) a porsi come garanzia della legalità e dell'etica. Solo successivamente alla messa in moto del sistema penale, scattano *tardivamente*» – se e quando scattano – «sanzioni di responsabilità politica istituzionale e diffusa»³⁶⁷.

Un onore e un prestigio della p.a. intesi in questo modo, alla luce dell'art. 54 Cost., difficilmente sembrerebbero però compatibili con una tutela estesa non solo all'onore *reale* dell'amministrazione e dei suoi funzionari, ma altresì a quello meramente *formale*³⁶⁸; inoltre, difficilmente si ravviserebbe una reale attitudine a ledere il rapporto di fiducia, rispetto e riconoscimento che dovrebbe legare i cittadini alla p.a., da parte di condotte (e quindi, per quanto riguarda le ipotesi di oltraggio, in relazione all'*attribuzione* di condotte) che non fossero caratterizzate da alcuna pubblicità³⁶⁹.

In primo luogo, dunque, i concetti di 'onore' e 'prestigio' della p.a. così intesi mal si sarebbero prestati a giustificare una tutela tanto severa nei confronti di *qualunque* offesa arrecata al pubblico ufficiale, sia a causa delle sue funzioni, sia semplicemente nell'esercizio delle stesse (dal momento che queste ultime offese possono avere, notoriamente, anche contenuto *meramente*³⁷⁰ priva-

dovere costituzionale (e quindi giuridico) di adempiere le proprie funzioni con disciplina ed onore e quindi con correttezza».

³⁶⁷ Cfr. VENTURA, *Art. 54 Cost.*, cit., p. 113 s.

³⁶⁸ Sulla distinzione tra onore formale e onore reale, cui già si è accennato, si tornerà in seguito (v. *infra*, in particolare capitolo quinto). Cfr., tra gli altri, MORO, *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 23 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 492.

³⁶⁹ Cfr. PALAZZO, *Oltraggio*, p. 867 s.; DEL GAUDIO, *La difesa*, cit., p. 58.

³⁷⁰ Cioè riferirsi a profili della vita privata del pubblico funzionario che non in-

to)³⁷¹: nell'eventualità di contumelie rivolte semplicemente alla persona e, potremmo dire, solo incidentalmente tangenti, per un mero fattore di coincidenza temporale, la sua qualifica di pubblico ufficiale³⁷², si potrà tutt'al più ravvisare una messa in pericolo del sereno svolgimento delle mansioni da parte del funzionario³⁷³; difficilmente, però, essa potrebbe costituire un attacco all'onore *della p.a.* in sé³⁷⁴. Sotto questa prospettiva, appare allora decisamente più ragionevole la soluzione a suo tempo adottata dal codice Zanardelli che, come si è accennato, in una temperie ben più liberale, aveva considerato tale ultima ipotesi decisamente meno grave di quella di oltraggio commesso a causa della funzione della persona offesa. Ma ancor più ragionevole sarebbe, ovviamente, l'espunzione del mero nesso temporale dalle norme in questione.

Il problema, che per un decennio circa si è posto solo in riferimento agli artt. 342, co. 1, e 343 c.p., i quali utilizzano tuttora espressioni («al cospetto», «in udienza») riferite sostanzialmente alla sem-

cidano significativamente sull'espletamento dei suoi doveri e della sua funzione pubblica; diverso discorso varrebbe, naturalmente, per condotte che, pur originanti nella sfera privata, vadano a incidere in tale ambito e, dunque, siano, ad esempio, passibili di censura quanto meno disciplinare.

³⁷¹ Precedentemente alle ultime riforme, auspicava una modifica legislativa nel senso dell'introduzione di un «duplice e cumulativo riferimento alla causa e all'effettivo esercizio della funzione pubblica» ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 66; si pronunciava per l'incostituzionalità dell'art. 341, nella parte in cui equiparava le offese inferte 'nell'esercizio' delle funzioni a quelle inflitte 'a causa' delle stesse PALAZZO, *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza*, cit., p. 34 ss. Cfr. anche DEL GAUDIO, *La difesa*, cit., p. 58.

³⁷² Nesso temporale di contestualità che per altro, per espressa previsione legislativa, non rilevava (e non rileva tuttora, in caso di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) in caso di offesa 'mediata' da comunicazione telegrafica o telefonica, o da scritto o disegno diretti al soggetto pubblico. In questo senso anche Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2006, in *Foro it.*, II, c. 482 (anche se non mancano pronunce precedenti di segno opposto, che hanno ritenuto necessario che anche l'offesa 'mediata' avesse luogo «al cospetto» del corpo: v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2000, n. 4159).

³⁷³ In questo senso PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 2. Si veda anche MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., ancor più energico nell'affermare l'irrilevanza del fatto che «l'offesa incida sull'attività ufficiale del soggetto passivo, come quando lo si accusi di essere disonesto, incapace ecc. nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio», proprio perché l'Autore concepisce la norma come intesa a «salvaguardare i suoi dipendenti [della P.A.] da aggressioni morali, che trovano causa nell'esercizio funzionale o che vengono commesse durante l'esercizio medesimo», con un'ulteriore accentuazione della 'sacralità' dello status del soggetto passivo.

³⁷⁴ Netto, sul punto, PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 866 s.

plice contestualità temporale dell'offesa³⁷⁵, si ripropone ora per il nuovo art. 341 *bis* c.p. (introdotto, come ricordato, dalla l. 94/2009), che, pur avendo alcuni pregi rispetto al precedente art. 341 (come si vedrà meglio in seguito), ha però riproposto la formula dell'offesa al pubblico ufficiale «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni» (anche se va notato che la rilevanza dell'oltraggio – meramente – *in officio* risulta oggi circoscritta dall'ulteriore presupposto che l'offesa sia recata «mentre» il p.u. «compie un atto d'ufficio»)³⁷⁶.

Soprattutto, – anche con riferimento alle ipotesi di oltraggio attualmente previste dal nostro codice – a rigore, potrebbero considerarsi offensive di un onore della p.a. come sopra inteso, alla luce del portato dell'art. 54 Cost., solo quelle espressioni che *revocassero in dubbio la correttezza* dell'organo o funzionario pubblico nell'adempimento dei suoi doveri, ventilandone specifiche violazioni di norme giuridiche (penali, civili o amministrative) o, al più, disciplinari e deontologiche, come pure di generali regole di prudenza, diligenza e perizia: tali imputazioni (sostanzialmente qualificabili come attribuzioni di fatti determinati³⁷⁷, e dunque rientranti, nel sistema degli artt. 341-344, e ora anche del co. 2 del nuovo art. 341 *bis*, tra le ipotesi aggravate), se infondate³⁷⁸, generando dubbi sulla rettitudine e il

³⁷⁵ Cfr. PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 5; ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 85 ss. e p. 100; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 376 s.; S. SEMINARA, Art. 342, in A. CRESPI-F. STELLA-G. ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003, p. 990; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 556 e 563; RICCIO, *Oltraggio*, cit., p. 833. Interpreta l'espressione «al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio», all'art. 342, nel senso della implicita necessità di un nesso non solo cronologico, ma essenzialmente funzionale, invece, PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 860; ID., *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza*, cit., p. 28 s.

³⁷⁶ Cfr. in particolare ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^a ed., cit., p. 86 ss.; G. CIRILLO, *I delitti di oltraggio contro l'autorità*, in M. CATENACCI (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 2016, p. 202 s. Sulla 'nuova' fattispecie di oltraggio a p.u. si veda comunque meglio *infra*, par. 3.4.

³⁷⁷ Sul concetto di fatto determinato – sul quale si tornerà in particolare nel capitolo quinto – nei reati di oltraggio, ingiuria o diffamazione cfr., tra gli altri, MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 526 ss.; PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 5 ss.; RICCIO, *Oltraggio*, cit., p. 832 ss.; PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 868 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 41 ss.; F. MANTOVANI, *Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1973, p. 1 ss.; ID., *Delitti contro la persona*, cit., p. 207 ss.; GAITO, *La verità dell'addebito*, cit., p. 41 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 487 ss.

³⁷⁸ Si ricorda, del resto, che la dottrina prevalente – ma non così la giurisprudenza (v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 1980, in *Cass. pen.*, 1982, p. 96; Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1997, n. 6271) – anche prima della novella del 2009, era

rispetto della legalità da parte di soggetti pubblici, sarebbero infatti di per sé idonee a ledere ingiustificatamente quel rapporto di fiducia e rispetto per le istituzioni così basilare in un ordinamento democratico. Del resto, volendo esaminare la questione da una prospettiva speculare, da tempo ormai la giurisprudenza contabile ravvisa un grave danno al prestigio e all'immagine della p.a. in quei comportamenti dei funzionari pubblici che, violando l'obbligo di «disciplina e onore» loro prescritto dalla Costituzione, vadano a incidere sull'interesse costituzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione³⁷⁹.

pressoché unanime nell'estendere in via analogica a questi casi l'applicabilità dell'*exceptio veritatis* ex art. 596, co. 3, n.1, che ammette la prova liberatoria quando l'offesa di cui agli art. 594 e 595 sia rivolta a un p.u. e il fatto (necessariamente un fatto determinato) riguardi l'esercizio delle sue funzioni. Cfr. ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 70, e 2^{da} ed., cit., p. 82 s.: «Certamente riferibile anche alla diffamazione aggravata, quando sia commessa a danno del p.u. “a causa dell'adempimento delle funzioni”, la prova della verità dell'addebito, reinserita nel codice nel 1944 per rimediare ad un suo indiscusso tratto di illiberalità, non poteva ritenersi irrimediabilmente preclusa nel caso di oltraggio a p.u.; l'art. 596, co. 3° infatti, seppure in apparente contrasto con la rubrica della norma, ammette “sempre” nei casi enunciati la prova della verità – tanto più da apprezzare alla luce della progressiva democratizzazione dei rapporti tra cittadini e autorità, indotta dal mutato quadro costituzionale – quando sussista un interesse pubblico alla conoscenza di fatti del p.u. inerenti alla funzione [...]: interesse pubblico evidentemente presente in termini identici anche nell'oltraggio a p.u. Considerato ciò, la medesima conclusione dovrebbe valere ad ugual titolo anche per l'art. 342». Cfr. anche PASELLA, *Art. 341*, cit., p. 1947. In senso contrario, invece, soprattutto la dottrina più risalente: si veda, per tutti, MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 527. Infine, non si può non menzionare la posizione di chi, come PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 873, ritiene la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 596 co. 3 ai casi di oltraggio completamente superata dalla sicura applicabilità anche a queste ipotesi della scriminante dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., applicabilità ritenuta capace di assorbire le più circoscritte ipotesi delineate dall'art. 596 co. 3 (conseguentemente e coerentemente inquadrato come scriminante). Al di là di queste considerazioni, inoltre, si deve osservare che, come si vedrà meglio in seguito (v. in particolare il capitolo quinto), nel caso della p.a., che è un'entità astratta e impersonale, difficile appare configurare una 'dignità' che non finisca per essere assunta in uno dei suoi significati più risalenti, quale sinonimo di 'prestigio', idoneo a incarnare gli aspetti più esteriori e formali del rispetto tributato o da tributare alle istituzioni, e pertanto difficilmente considerabile bene meritevole di autonoma tutela penale.

³⁷⁹ Cfr. ad es., *ex plurimis*, C. Conti, Reg. Piem., 3 novembre 2009, n. 222: «Secondo i più recenti indirizzi della giurisprudenza contabile, il concretizzarsi del danno all'immagine è legato alla lesione di quegli interessi “apatrimoniali” correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela ed il loro immanente presidio nell'articolo 97 della Costituzione, in diretta connessione con

In contrasto con tali doveri di correttezza e rettitudine propri dell'ufficiale o organo pubblico si pongono quegli *atti arbitrari eccedenti i limiti delle proprie attribuzioni* che, in presenza di ulteriori requisiti (proporzione, sufficiente contiguità temporale, nesso di causalità psicologica)³⁸⁰, vengono a costituire il fondamento della reazione legittima del cittadino. Infatti, nell'imminenza della diretta, illegittima e arbitraria³⁸¹ lesione, da parte dell'organo pubblico (che, così facendo,

l'articolo 2 della citata fonte primaria; da questo punto di vista, anzi, ben può affermarsi che la specificazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere "fedeli alla Repubblica e di osservarne le Leggi" in quello proprio, dei soli dipendenti pubblici, di "adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore", ex articolo 54 della Costituzione, in larga parte è teleologicamente orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione».

³⁸⁰ Su cui cfr. ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 18 ss., e 4^{ta} ed., cit., p. 13 ss.; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 380 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 306 ss., e 5^{ta} ed., cit. p. 310 ss.; RAMPIONI, *Reazione ad atti arbitrari*, cit., p. 355 ss.; ARDIZZONE, *Reazione legittima*, cit., p. 3 ss.; G. CIRILLO, *La reazione legittima del privato agli atti arbitrari dei pubblici funzionari*, in CATENACCI, *Reati contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 219 ss.

³⁸¹ Diffusa in dottrina e soprattutto in giurisprudenza (pur se non mancano voci, anche autorevoli, di avviso contrario: cfr. ad es. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 304 ss.; A. CRESPI, *L'atto arbitrario del pubblico ufficiale quale causa di liceità della reazione del privato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, p. 307 ss., ripreso quasi testualmente dalla Corte Costituzionale; RAMPIONI, *Reazione ad atti arbitrari*, cit., p. 357 ss.; così pure, in riferimento al nuovo art. 393 bis c.p., FLORA, *Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale*, cit., p. 1454; AMATO, *Danno riparato se l'offesa viene risarcita*, cit., p. 62 s.) è, infatti, l'opinione che l'arbitrarietà degli atti del pubblico ufficiale rappresenti un requisito ulteriore rispetto a quello dell'illegittimità, connotato da un *quid pluris* di disvalore, da un particolare atteggiamento (a seconda delle interpretazioni, sorretto da uno specifico coefficiente psicologico, ovvero puramente oggettivo, insito nelle modalità della condotta) di sopraffazione, sopruso, vessazione, provocazione o disprezzo da parte del p.u. (cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 434 ss.; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 381 ss.; CIRILLO, *La reazione legittima*, cit., p. 228 ss.; in giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 1976, n. 149, con impostazione spiccatamente 'soggettiva'; Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 1986, n. 10505, con analoga impostazione; Cass. pen., sez. V, 15 aprile 1992, n. 4666; Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 1996, n. 622, pure di impronta spiccatamente 'soggettiva'; adotta invece un approccio 'oggettivo' alla ricostruzione del requisito dell'arbitrarietà, ad es., Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2004, n. 10733; Cass. pen., sez. VI, 29 febbraio 2012, n. 7928). Per altro, la stessa Consulta si è espressa sulla questione, con la sentenza n. 140 del 1998 (cit.), osservando che «è arbitrario l'atto del pubblico ufficiale che, pur essendo sostanzialmente legittimo, venga compiuto con modalità scorrette, offensive e comunque sconvenienti, in quanto la convenienza e l'urbanità dei modi, esplicitamente imposte a determinate categorie di pubblici ufficiali, debbono ritenersi doverose anche in difetto di esplicita disposi-

violi i suoi doveri di correttezza e legalità), di un interesse del cittadino (inteso come tale, e non come 'suddito'), non possono che ritenersi bilanciabili con l'esigenza dell'individuo di difendere un proprio diritto (o anche, più in generale, la sua dignità) i beni, pur di rilievo pubblicistico, lesi dalla condotta di quest'ultimo (anche sotto forma di violenza o minaccia)³⁸².

zione legislativa; [...] l'atteggiamento villano non può comunque essere consentito al pubblico ufficiale e [...] la scorrettezza e la sconvenienza delle modalità di esercizio di una attività conforme sotto il profilo sostanziale alle norme di legge si traducono in un eccesso dai limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale. [...] Il doppio richiamo, contenuto nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale in esame, all'eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni e agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non impone [...] di costruire l'arbitrarietà come un *quid pluris* diverso e ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni, riferito, sotto il profilo oggettivo, alle modalità di esercizio delle funzioni e sorretto, sotto l'aspetto soggettivo, dalla dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento. Anche alla stregua della stessa interpretazione letterale delle espressioni usate dall'art. 4, può ragionevolmente sostenersi che arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della illegittimità dell'atto in sé considerato; [...] il comportamento scorretto, incivile, inurbano, sconveniente del pubblico ufficiale rende di per sé la sua condotta estranea alle funzioni e, quindi, illegittima». Tale orientamento è recentemente penetrato anche nella giurisprudenza di legittimità, ad es. in Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 1996, n. 7565; in Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2004, n. 10773 (pubblicata in *Cass. pen.*, 2006, p. 1774 ss., con nota di F. COMPAGNA, *L'atto arbitrario del pubblico ufficiale sullo sfondo dell'inviolabilità parlamentare*, p. 1783 ss.); in Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2006, n. 2263. In senso analogo cfr. anche ROMANO, *I delitti dei privati*, cit., 4^a ed., p. 15 ss.

³⁸² In questo senso, si può condividere sotto alcuni aspetti la distinzione operata da ANTOLISEI (*Manuale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 380; anche altri Autori sottolineano l'esistenza di differenze tra le due ipotesi: cfr. ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, op. ult. cit., p. 18 s.; più nettamente FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit. p. 303 s.) tra le ipotesi di reazione materiale, lesive della sfera di azione della p.a. (artt. 336, 337, 338 e 339 c.p.) e quelle di reazione verbale, lesiva del 'prestigio' dell'amministrazione (oltraggi), nel senso che solo le prime appaiono anche astrattamente idonee a bloccare un'azione (o impedire un'omissione) del p.u. arbitraria e lesiva di un diritto del cittadino. In questa prospettiva, il considerare la reazione verbale quale «mero sfogo del turbamento psichico causato dall'atto arbitrario [...] certamente di per sé non idoneo a tutelare un diritto o un interesse», ma «scusabile in considerazione delle circostanze in cui il fatto si è verificato», presupporrebbe però, coerentemente, una scissione della fattispecie in due distinte ipotesi, solo la prima delle quali – la reazione materiale – potrebbe propriamente considerarsi una causa di giustificazione, mentre la seconda – la reazione verbale, indubbiamente meno grave della prima – dovrebbe essere inquadrata tra le scusanti (analogamente all'ipotesi prevista dall'art. 599, co. 2, c.p., alla quale è stata del resto assimilata dalla sentenza della Corte cost. del 23 aprile 1998, n. 140), con applicazione della relativa disciplina, meno favorevole rispetto

Non mancano, anzi, in dottrina voci autorevoli che ravvisano nell'art. 393 *bis* c.p. (già art. 4 d.lgs.lgt. 288/1944) non tanto una causa di giustificazione quanto, più radicalmente, un'ipotesi, enunciata espressamente, di *difetto di tipicità* della condotta: il comportamento arbitrario del pubblico ufficiale farebbe venire meno il carattere pubblicistico della condotta del funzionario e, quindi, la 'presenza sulla scena' del bene pubblico tutelato dalla norma³⁸³.

Si può allora ipotizzare che quando (pur in assenza di un nesso di contiguità temporale, di un danno provocato direttamente a quella determinata persona e, qualora lo si voglia considerare un elemento aggiuntivo rispetto alla illegittimità e non una particolare manifestazione della stessa³⁸⁴, di un comportamento arbitrario) il cittadino eserciti il

a quella delle cause di giustificazione. Su una tale distinzione, pur indubbiamente fondata sulla diversità delle due situazioni, si potrebbe, tuttavia, avanzare forse qualche perplessità: non solo perché non sembra che si possa escludere a priori l'idoneità di una semplice reazione verbale, anche se non minacciosa, e pur se offensiva, a ottenere il 'ravvedimento' del p.u. e tutelare quindi il diritto posto in pericolo dagli atti arbitrari di questi (né sarebbe ragionevole, del resto, a parità di sussistenza del richiesto requisito di proporzione, considerare a priori giustificate reazioni potenzialmente più lesive e solo scusate reazioni verbali, anche se aggressive, non caratterizzate, invece, da elementi di violenza o minaccia), ma anche e soprattutto perché la *ratio* della norma appare in primo luogo quella di garantire un rapporto di parità e rispetto tra cittadini e p.a.; di garantire, in buona sostanza, la «pari dignità» dei cittadini in primo luogo di fronte alle istituzioni, che hanno il dovere di servire i cittadini con «disciplina e onore». In questo senso non potrebbe non ritenersi scriminata una reazione verbale del cittadino che, di fronte a un atto arbitrario, miri appunto a tutelare questa sua fondamentale dignità (di 'libertà morale' preferiscono parlare alcuni Autori: cfr. ad es. FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 303; RAMPIONI, *Reazione ad atti arbitrari*, cit., p. 353 ss.).

³⁸³ Cfr. ad es. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 633; RAMPIONI, *Reazione ad atti arbitrari*, cit., p. 352.

³⁸⁴ Si veda ancora Corte cost., 23 aprile 1998, n. 140: «Il comportamento scorretto, incivile, inurbano, sconveniente del pubblico ufficiale rende di per sé la sua condotta estranea alle funzioni e, quindi, illegittima. Questa interpretazione è avvalorata dalla legislazione (v. ad esempio l'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché l'impianto ispiratore della legge 7 agosto 1990, n. 241) che a vario titolo impone norme di comportamento ai pubblici impiegati o delinea principi generali dell'azione amministrativa, volti ad impostare in un contesto di lealtà e di reciproca fiducia e collaborazione i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Si può pertanto concludere che l'arbitrarietà da un lato non implica un *quid pluris* rispetto alla "illegittimità", dall'altro è sufficiente a qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé "legittime", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono

suo diritto di sorveglianza e di critica sul corretto funzionamento delle istituzioni (nel rispetto dei requisiti di verità, pertinenza e continenza)³⁸⁵, la cui titolarità è garantita a ciascuno, limitandosi a dichiarare apertamente mancanze della p.a. ai suoi obblighi di rettitudine, non possa ritenersi *neppure sussistente* un'autentica lesione all'onore della p.a., inteso alla luce dei canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 54 Cost. In questi casi verrebbe quindi a mancare in radice la stessa *tipicità* della condotta³⁸⁶. Sarebbe l'inottemperanza stessa, da parte dell'organo pubblico, ai suoi doveri istituzionali, ad aver intaccato l'integrità e l'onore dell'organo, nonché quel rapporto di rispetto e fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini a questi beni inscindibilmente connesso.

Non riferibili a un tale concetto di onore come rettitudine e correttezza sarebbero invece, a questo punto, tutte le offese (rivolte tanto 'nell'esercizio' quanto 'a causa' delle funzioni)³⁸⁷ consistenti in gene-

caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali. L'interpretazione conforme a Costituzione si pone non solo in linea con le ragioni storico-politiche che hanno indotto il legislatore a reintrodurre sin dal 1944 nell'ordinamento penale la causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari, ma si innesta su interventi di questa Corte volti a rendere altre norme contenute nel capo del codice penale relativo ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione compatibili con l'assetto dei rapporti tra autorità e cittadino propri di un ordinamento democratico. Valga per tutti il richiamo alla sentenza n. 341 del 1994».

³⁸⁵ Sull'applicazione alle fattispecie in questione della scriminante dell'esercizio del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, con particolare rilevanza del diritto di critica, cfr. tra gli altri ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 69 ss., e 4^a ed., cit., p. 83 s.; PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 9; PASELLA, *Art. 341*, 1^{ma} ed., cit., p. 1948, e *Art. 342*, 2^{da} ed., cit., p. 2554; SEMINARA, *Art. 342*, cit., p. 836 (in giurisprudenza si vedano, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 1989, in *Resp. civ. prev.*, 1990, p. 829; Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1997, n. 6271; Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 1997, n. 9102; Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21112; Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 20085, in tema di oltraggio a magistrato in udienza; in relazione alla stessa fattispecie, ma con orientamento molto più rigoristico, v. anche Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2006, n. 2253, pubblicata in *Cass. pen.*, 2006, p. 2080 ss., con nota di M. LEPERA, *Osservazioni in tema di diritto di critica ed oltraggio a un magistrato in udienza*, p. 2081 ss., e con nota di S. ARDITA, *Non esercita un diritto di critica il difensore che, dopo la lettura del dispositivo, esprime davanti ai giudici il proprio dissenso*, p. 3235 ss.). Si deve per altro sottolineare come non pochi Autori tra quelli citati sottolineino che, quanto meno nei casi in cui le espressioni critiche, pur aspre, non raggiungano un livello propriamente ingiurioso, esse debbano considerarsi in radice non conformi al tipo, operando in questo caso la critica non ancora come scriminante, bensì, più a monte, come limite esegetico della fattispecie (cfr. anche P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 167).

³⁸⁶ V. meglio e più in generale *infra*, capitolo quinto.

³⁸⁷ Si ricordi, infatti, che in dottrina sono presenti due differenti ricostruzioni

riche espressioni ingiuriose o aventi a oggetto qualità o caratteristiche personali dei funzionari o, ancora, fatti non implicanti le violazioni di cui sopra³⁸⁸, come pure generici giudizi spregiativi sull'amministrazione di appartenenza non correlati a specifiche imputazioni di illiceità o scorrettezza; tutte queste offese, infatti, anche se in senso lato lesive di una peculiare 'dignità' dell'amministrazione (oltre che di quella dell'organo o persona suo esponente), potrebbero al più essere ricondotte al solo 'prestigio', letto non già alla luce del concetto di onore della p.a. costituzionalmente orientato sopra esposto, bensì isolatamente, quale termine che riassume in sé (per lo meno a nostro avviso) tutte le componenti più formali, 'ufficiali' e 'sacrali' tutelate originariamente dalla fattispecie (tratti di 'sacralità simbolica' che, infatti, ricorrono, in misura ancora più accentuata, anche nella fattispecie di cui all'art. 278 c.p., non a caso trasposizione repubblicana, per il tramite della l. 11 novembre 1947, n. 1371, di un'antica figura di lesa maestà riferita alla figura, appunto, sacrale del principe sovrano, come pure nelle fattispecie di vilipendio politico, anch'esse adeguate ove necessario al nuovo ordine politico postbellico dallo

del significato da attribuirsi all'espressione «a causa delle funzioni»: la prima la interpreta nel senso di mera causa psicologica, che trovi il suo fondamento nelle funzioni esplicate dal pubblico ufficiale o collegio (cfr. ad es. PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 5; PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 861; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 519), così ricomprendendo anche offese aventi a oggetto semplicemente la personalità o la vita privata del soggetto pubblico, purché proferite per un motivo attinente alle funzioni pubbliche esercitate; la seconda, invece, richiede in più «un nesso logico-pertinenziale, nel senso che l'offesa deve concernere (= avere un oggettivo punto di contatto con [...]) la qualifica, la carica o comunque l'attività propria del p.u.», ovvero «l'attività del corpo o rappresentanza». «Non persuade perciò il rilievo secondo cui, se motivata dalla carica ricoperta o dall'attività ad essa collegata [...] l'offesa potrebbe anche riguardare un fatto della vita privata del p.u., rilievo che pare ispirato ad un concetto antiquato e pressoché sacrale della funzione pubblica, quasi che questa fosse in grado di investire la persona nella sua globalità. In realtà [...] quando si assuma un'offesa del tutto svincolata dalla qualifica, dalla carica e dalla funzione (un fatto non commesso "nell'esercizio" delle funzioni stesse) la lesione non ha più niente a che vedere con la P.A.: svanisce quindi la dimensione propria dell'oltraggio, lasciando spazio al solo delitto di ingiuria» (cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 76 e 2^{da} ed., cit., p. 87 s.).

³⁸⁸ Non rientrerebbero in questa categoria, per altro, ipotesi quali l'allegazione di un interesse privato del pubblico ufficiale o di un suo congiunto nel compimento di un atto o nello svolgimento delle sue funzioni, che comporterebbe per costui l'obbligo di astenersi: questi fatti, se veri, sarebbero infatti antiggiuridici di per sé, e in presenza di ulteriori requisiti (l'aver intenzionalmente procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero l'aver arrecato ad altri un danno ingiusto) integrerebbero addirittura il reato di abuso d'ufficio.

stesso intervento legislativo)³⁸⁹. Componenti ‘formali’ e ‘sacrali’ che,

³⁸⁹ Come è noto, la *ratio* sottostante alle diverse figure di vilipendio politico (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, art. 290 c.p.; vilipendio della nazione italiana, art. 291 c.p.; vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato, art. 292 c.p.), ma anche alla fattispecie di offesa all'onore o prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p., la cui portata è stata estesa, dall'art. 290 *bis*, introdotto con l. 11 novembre 1947, n. 1317, anche a «chi ne fa le veci», ovvero al Presidente del Senato quando svolge le funzioni del primo) è quella di preservare determinate istituzioni statuali, ritenute particolarmente emblematiche e rappresentative della nazione, da eventuali *vulnera* inferti alla considerazione generale di cui dovrebbero godere, così, di fatto, proteggendo il principio di autorità e il valore ‘simbolico’ delle istituzioni interessate. Introdotta già nel liberale codice Zanardelli, per il timore che un ‘eccesso’ di libertà potesse compromettere l'autorevolezza e ‘tenuta’ del potere politico, furono ampliate (con l'inclusione della fattispecie di vilipendio alla nazione) e inasprite, come era ovvio aspettarsi, dal codice del 1930, e hanno resistito a ogni tentativo di metterne in questione la legittimità costituzionale (così ad es. Corte cost., 30 gennaio 1974, n. 20, che ha ritenuto bilanciabile – e prevalente – il «prestigio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate» rispetto alla libertà di espressione, a garanzia del «generale rispetto» dovuto a tali organi; ulteriori questioni di legittimità sono poi state dichiarate inammissibili da Corte cost., 7 febbraio 1978, n. 16, e Corte cost., 13 febbraio 1981, n. 28; per alcuni commenti critici si veda, oltre a vari Autori citati *infra*, anche C. FIORE, *Il vilipendio di fronte alla Corte Costituzionale*, in *Quale giust.*, 1974, p. 271 ss.) in rapporto ai nuovi valori democratici, in particolare alla libertà di manifestazione del pensiero, ma anche ai principi di determinatezza ed eguaglianza, salvo essere infine ‘depotenziate’ dal punto di vista sanzionatorio – con la previsione della sola pena pecuniaria (a eccezione dell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 292) – con la l. 24 febbraio 2006, n. 85 (in tema si vedano diffusamente, *ex plurimis*, S. PROSDOCIMI, *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 737 ss.; M.G. TASCANI, *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 1 ss.; R. PALMIERI, *Vilipendio politico*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 753 ss.; F. DEAN, *Personalità interna dello Stato (delitti contro la)*, in *N. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1965, p. 1097 ss.; G. MARCONI, *Presidente della Repubblica (reati)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 243 ss., in part. p. 248 ss.; T. PADOVANI, *Stato (reati contro la personalità dello)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 815 ss., in part. p. 830 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^a ed., cit., p. 95 ss.; M. PELISSERO, *Delitti di opinione*, in Id. (a cura di), *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010, p. 97 ss., in part. p. 108 ss.; N. CAMPISI, *I reati di vilipendio*, Padova, 1968, *passim*; C. FIORE, *I reati di opinione*, Padova, 1972, p. 26 ss., 57 ss. e 113 ss.; E. GALLO-E. MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984, p. 127 ss.; G. CONSO, *Contro i reati di vilipendio*, in *Ind. pen.*, 1970, p. 545 ss.; T. PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del titolo I, libro II c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 3 ss.; D. PULITANÒ, *Libertà di pensiero e pensieri cattivi*, in *Quale giust.*, 1970, p. 187 ss.; S. RAMAJOLI, *Il vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate nel codice penale comune*, Milano, 1956, *passim*; G. VASSALLI, *Vilipendio del Governo e diffamazione a mezzo di sentenza del*

per altro, non trovano un analogo richiamo in norme costituziona-

giudice, in *Giust. pen.*, 1950, II, p. 1177 ss.; L. ALESIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, 2006, in part. p. 279 ss.; con particolare riferimento alla riforma del 2006 si vedano ad es. – con accenti più o meno critici – A. CLEMENTE, *Modifiche al c.p. in materia di reati di opinione a seguito della l. n. 85 del 2006*, in *Giur. merito*, 2007, p. 26 ss., in part. p. 29 s.; A. GAMBERINI-G. INSOLE-RA, *Legislazione penale compulsiva, buone ragioni ed altro. A proposito della riforma dei reati di opinione*, in G. INSOLE-RA (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, p. 135 ss., in part. p. 137; A. MASSARO, *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (e non solo): contenuti e limiti della l. n. 85 del 2006*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3857 ss., in part. p. 3863 ss.; PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione*, cit., in part. p. 965 ss.; D. PULITANÒ, *Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico (articolo 21 Cost.)*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 239 ss., in part. p. 253 s.; A. SPENA, *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 689 ss., in part. p. 729 ss.; C. VISCONTI, *Il legislatore azzeccarbugli: le "modifiche in materia di reati di opinione" introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85*, in *Foro it.*, V, 2006, c. 217 ss.). La natura problematica delle disposizioni si riscontra già in relazione al concetto stesso di 'vilipendio', intrinsecamente ambiguo e indeterminato dato il suo significato estremamente ampio di 'tenere a vile', 'disprezzare', 'mancare di reverenza' – tutte espressioni colorate emotivamente e inidonee a definire chiaramente il confine tra 'vilipendio' e libertà di manifestazione del pensiero, in particolare sotto forma di lecita (e quasi doverosa, in un'ottica di spirito civico democratico) critica alle istituzioni. Il 'prestigio delle istituzioni' difeso dalle fattispecie in questione (così Corte cost. n. 20/1974, cit.), poi, appare connotato, ancor più che nelle fattispecie di oltraggio, da un'idea di «sacralità» che «non può non considerarsi estranea al modo di essere delle istituzioni democratiche e liberali» (cfr. GALLO-MUSCO, *Delitti contro l'ordine costituzionale*, cit., p. 141), sciolta – assoluta – da ogni legame con una 'rispettabilità' effettiva delle stesse, laddove, come è stato fatto rilevare in dottrina, «in un ordinamento democratico le istituzioni devono guadagnarsi il rispetto dei consociati sul campo, attraverso lo svolgimento dei compiti loro assegnati» (cfr. PELISSERO, *Delitti di opinione*, cit., p. 117; cfr. altresì FIORE, *I reati di opinione*, cit., p. 114 ss.), dal momento che, in tale contesto politico-istituzionale, «il prestigio è solo il risultato del buon funzionamento delle varie istituzioni, per cui la sua aprioristica e assoluta difesa si tradurrebbe in uno strumento destinato a privilegiare ulteriormente i detentori del potere» (cfr. FIANDACA-MUSCO, *op. ult. cit.*, p. 98). Con specifico riferimento all'art. 278 (anch'esso più volte salvato da varie questioni di illegittimità costituzionale: cfr. ad es. Cass. pen., sez. I, 21 novembre 1969, in *Giust. pen.*, 1970, II, p. 257; Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 1996, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1377; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2004, in *Foro it.*, II, 2004, c. 492; Corte cost., ordinanza 20 maggio 1986, n. 163), pacifico per i più che la fattispecie sia assimilabile all'oltraggio (ma ne sottolinea invece con forza i punti di distacco e la piena assimilabilità alle altre figure di vilipendio politico ad es. CAMPISI, *I reati di vilipendio*, cit., p. 26 ss.), la 'sacralizzazione' della figura del Presidente della Repubblica emerge a nostro avviso chiaramente dalla punibilità delle offese indipendentemente dalla (e senza gradazioni rispetto alla) presenza o assenza di un nesso causale con la carica ricoperta, dalla pacifica inclusione nella fattispecie di offese riferite anche a fatti

li³⁹⁰, e circa la necessità di una tutela penale specifica e rafforzata delle quali si potrebbe legittimamente dubitare, in un ordinamento basato su un rapporto paritario e maturo tra cittadino e pubblica amministrazione³⁹¹.

A quest'ultimo proposito, per altro, si deve rilevare come, viceversa, la dottrina più risalente³⁹² esprima un orientamento completamente opposto a quello qui sostenuto. In particolare, anche sulla base di quella concezione simbolico-sacrale della pubblica funzione che, come si è detto, faceva ritenere – tra l'altro – del tutto indifferente che l'offesa al pubblico funzionario si riferisse alla sua attività ufficiale o alla sua sfera privata, il Manzini esplicitamente riteneva «sufficiente che il fatto [determinato, attribuito al pubblico ufficiale o impiegato,] risulti immorale o degradante, e non occorre che sia anche delittuoso o altrimenti antiggiuridico. Anzi, essendovi fatti delittuosi, ma non immorali o degradanti, può avvenire che l'attribuzione di un reato non offenda né l'onore né il prestigio³⁹³ [...]. Né si creda che queste siano distinzioni arbitrarie, e che si debba ritenere *ipso iure* immorale, ai fini della disposizione in esame, tutto ciò che è represso dalle leggi penali. È lo stesso diritto che, in parecchi casi, distingue tra reati disonorevoli e quelli che esso medesimo, convenendo con l'opinione sociale, non reputa tali». Quest'ultima considerazione era in particolare – e non casualmente – rivolta soprattutto ai «delitti cavallereschi, [...] che [...] per l'opinione pubblica generale sono per se stessi moralmente indifferenti e, per alcune categorie di persone, anzi onorevoli. [...] Non v'è offesa al decoro o al prestigio, e quindi non vi può essere neppure la circostanza aggravante in discorso, nell'attribuire a una persona il fatto d'aver sfidato o di essersi battuta a duello per reazione ad un insulto. [...] Analogamente è da dirsi dei fatti che, non essendo delittuosi, sono nondimeno antiggiuridici»³⁹⁴. Una parziale eccezione era ammessa dall'Autore per quanto

anteriori all'assunzione della carica, e soprattutto dall'assenza di qualsiasi distinzione sanzionatoria tra le diverse forme di offesa (qualunque ne sia il mezzo, il livello di diffusività, la determinatezza o meno dell'attribuzione offensiva, ecc.).

³⁹⁰ Cfr. ancora TAGLIARINI, *Il concetto di pubblica amministrazione*, cit., p. 138 s.

³⁹¹ In questo senso cfr. anche DEL GAUDIO, *La difesa*, cit., p. 53 ss.

³⁹² Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 531 ss. Ma si veda anche PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 6.

³⁹³ Tra gli esempi di imputazioni non percepite come offensive nella coscienza sociale, oltre ai reati cavallereschi, rientrerebbero anche i reati colposi, la maggioranza delle contravvenzioni, taluni delitti politici. Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 531; PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 6.

³⁹⁴ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V., cit., p. 533 s.

riguarda l'imputazione, nei confronti di pubblici ufficiali o impiegati, di «fatti che, pur non essendo offensivi dell'onore, importano *sanzioni disciplinari*»; ma questo non perché, come esplicitamente si sottolineava, fatti di questo tipo potrebbero ledere l'onore del pubblico funzionario (e men che meno, naturalmente, l'onore della p.a. come sopra inteso), bensì in quanto l'addebito di tali fatti «è da ritenersi lesivo del *prestigio*, perché l'infrazione di una punizione disciplinare, anche se minima, pone sempre chi la subisce in una condizione di inferiorità rispetto al suo stato precedente, e quindi è causa di degradazione, di diminuzione, sia pur lievissima talora, del prestigio»³⁹⁵.

Se condivisibile appare certo l'affermazione della separazione della sfera dell'immoralità da quella dell'antigiuridicità, e in particolare da quella dell'illiceità penale, non può non lasciare perplessi – soprattutto, per quanto si è detto sopra, con riferimento a organi e funzionari pubblici – il completo scollamento tra *onorabilità* e *onestà*. Solo in una concezione dell'onore ancora tutta centrata su specifici status³⁹⁶, corredati da altrettanto specifici privilegi e da specifici 'gradi' e 'forme' di prestigio, si può ritenere l'imputazione di un fatto disciplinarmente sanzionabile (o di una sanzione disciplinare asseritamente subita) come lesivo *non già* dell'*onorabilità* del soggetto – e dell'istituzione che esso rappresenta – ma, appunto, semplicemente del suo *prestigio*, cioè come una forzata e impropria discesa dal suo status a uno in qualche misura inferiore.

Inoltre, il richiamo all'«opinione pubblica generale», quale punto di riferimento per l'individuazione di ciò che sia da considerarsi disonorevole, getta una simile concezione³⁹⁷ in un intrico di insanabili contraddizioni. Da un lato, infatti, si affermava che «il diritto obiettivo non sempre può essere guida per stabilire se un addebito sia o no offensivo dell'onore o del prestigio»³⁹⁸, giacché, per un verso, come si è visto, vi sarebbero reati che, seguendo l'opinione generale, non sono da considerare disonorevoli (e magari, anzi, considerati onorevoli), e per altro verso «può derivare offesa all'onore o al prestigio an-

³⁹⁵ *Ibi*, p. 534.

³⁹⁶ Del resto, di uno «speciale status» conferito ai pubblici funzionari parlava la stessa Corte Costituzionale, in alcune delle pronunce di rigetto della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 341 c.p.: cfr. Corte cost., 19 luglio 1968, n. 109; Corte cost., 17 marzo 1988, n. 323.

³⁹⁷ Spiccatamente fattuale: ma sul punto v. più diffusamente *infra*, capitolo terzo, par. 3.1.

³⁹⁸ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V., cit., p. 536.

che dall'addebito di un fatto indifferente per la legge»³⁹⁹, ma riprovato dalla pubblica opinione. Dall'altro lato, però, si affermava anche che non sempre ci si può basare sul comune sentire, per valutare se un'imputazione sia da ritenersi offensiva anche per il diritto penale, e che «la pubblica opinione, intorno alla moralità o all'immoralità di un fatto, può accogliersi soltanto se e finché non risulti contraria alla legge o altrimenti all'ordine giuridico generale dello Stato»⁴⁰⁰. Così, ad es., lo stesso Manzini sosteneva che non fosse da considerarsi offensivo l'addebito di essersi battuto in duello, *malgrado il duello fosse un delitto* represso dallo Stato, perché questo era considerato moralmente neutro, o addirittura meritorio, dall'*opinione pubblica*; viceversa, l'addebito di essersi rifiutato a una sfida a duello non avrebbe potuto essere considerato offensivo, *malgrado lo fosse nell'opinione comune*, perché il duello era pur sempre *vietato* dall'ordinamento.

Ma il riferimento all'opinione pubblica come parametro dell'offensività o meno dell'addebito recava in sé anche altre contraddizioni: da un canto, infatti, si prendeva a misura l'opinione della società nel suo insieme⁴⁰¹, e quindi, coerentemente, si doveva affermare non solo che «l'*opinione dell'offeso* non può, per sé sola, assumersi come criterio di giudizio circa la potenzialità offensiva del fatto»⁴⁰², ma anche che «neppure può rendere offensivo un fatto [...] il giudizio di un singolo *ceto o categoria* di persone»⁴⁰³; d'altro canto, però, come si è visto nei paragrafi precedenti, lo stesso Autore, ardente fautore dell'etica cavalleresca⁴⁰⁴, oltre ad ammettere pacificamente che questa particolare concezione dell'onore, patrimonio *proprio* di uno specifico ceto, trovasse cittadinanza nell'ordinamento, attraverso le norme in tema di duello (applicabili, come noto, solo alla categoria dei 'gentiluomini'), estendeva all'intero corpo sociale una scala di valori nata e

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ *Ibi*, p. 538.

⁴⁰¹ Ma, si premura di specificare L'Autore, della società *italiana*: «l'opinione pubblica di popoli stranieri, o collima con quella italiana, e tanto meglio; o disente da essa, e la nostra legge, che è fatta per noi, non può tener conto di ciò che è diverso dal nostro modo di pensare e di sentire circa la moralità e la dignità individuali». Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 536.

⁴⁰² *Ibidem*. Si noti, però, che quella stessa opinione, come si è visto (v. *supra*, paragrafo primo), bastava, purché il soggetto offeso fosse un 'gentiluomo', a dar origine a un duello che avrebbe goduto, se perseguito penalmente, dello stesso trattamento di favore che sarebbe spettato a un contendente che avesse posto all'origine della sfida un motivo d'offesa «socialmente condiviso».

⁴⁰³ *Ibi*, p. 537.

⁴⁰⁴ Cfr. MANZINI, *Trattato*, cit., vol. V, p. 1180 ss.

cresciuta all'interno di specifiche *élites*, che solo a se stesse la riferivano (si ricordi che i duelli rusticani o camorristi erano unanimemente considerati come lesioni o omicidi comuni).

Inoltre, malgrado l'aspirazione a trovare nella 'pubblica opinione' un parametro generale e obiettivo, ci si doveva poi arrendere all'estrema frammentazione e variabilità di un tale punto di riferimento, ammettendo, da un lato, che la valutazione dell'offensività o meno dell'addebito dovesse basarsi sul «come venga valutato dall'opinione pubblica italiana, generale o del luogo in cui il fatto è commesso»⁴⁰⁵; dall'altro, «che l'opinione generale può cambiare anche in un breve lasso di tempo, così da rendere oggi offensivo dell'onore [...] ciò che ieri non lo era. Queste modificazioni dipendono dal prevalere di correnti politiche od etiche, che trascinano con sé la grande maggioranza della popolazione»⁴⁰⁶.

Sembra però lecito dubitare che all'eventuale prevalere di una diversa concezione dell'onore, in virtù di un rivolgimento degli equilibri di potere interni alla società, segua con meccanico automatismo e sufficiente rapidità una diffusione della nuova scala di valori alla società tutta. Né meno contraddittoria risultava l'affermazione che tali rapidi mutamenti dell'opinione pubblica «possono anche dipendere da innovazioni legislative, per le quali una determinata attività individuale, prima giuridicamente indifferente, sia ora causa di degradazione sociale. Così, ad es., prima delle leggi fasciste sulle associazioni, non era offensivo dell'onore o del prestigio l'addebito di essere comunista o massone; durante il regime mussoliniano, invece, lo era certamente»⁴⁰⁷.

Quella che emerge dalla dottrina più risalente in tema di oltraggio, in definitiva, è una concezione dell'onore (tanto dei pubblici funzionari quanto, più in generale, della persona) che, per essere sostanzialmente basata, esplicitamente o implicitamente, su puri criteri di status, non può evitare un'estrema frammentazione e una totale subordinazione a divisioni e stratificazioni sociali contingenti e legate in tutto agli equilibri di potere prevalenti in una specifica società e in un preciso momento storico.

⁴⁰⁵ *Ibi*, p. 536.

⁴⁰⁶ *Ibi*, p. 536 s.

⁴⁰⁷ *Ibi*, p. 537.

3.3. *Interventi della Corte Costituzionale e primi spunti politico-criminali*

Come è stato fatto rilevare in dottrina, «il delitto di oltraggio, attenendo in modo immediato [...] ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, rappresenta uno dei punti di più evidente collegamento fra diritto penale e regime politico»⁴⁰⁸, ed è quindi logico che, mutata la temperie politica e culturale che aveva dato origine alla sua disciplina – e per altro dopo un’incubazione di durata più che trentennale – la Corte Costituzionale abbia infine modificato i suoi orientamenti a metà degli anni Novanta. Nella citata sentenza 341/1994 essa si è dunque richiamata proprio a quel rapporto paritario e maturo tra cittadini e istituzioni, necessario in un ordinamento democratico, presupposto e richiesto dalla Costituzione repubblicana, rilevando l’irragionevolezza del minimo edittale previsto per il reato di oltraggio *ex art.* 341 c.p., a fronte di quello all’epoca previsto per la fattispecie di ingiuria, nonché la lesione della finalità rieducativa della pena che tale irragionevolezza inevitabilmente determinava⁴⁰⁹.

Proprio la sproporzione tra effettiva offesa nei confronti della persona del pubblico ufficiale e dell’istituzione da questi rappresentata, da un lato, e pena comminata, dall’altro, nonché l’irragionevole bilanciamento tra libertà personale del cittadino e tutela dell’amministrazione e dei suoi funzionari, afferma la Corte⁴¹⁰, è ciò che vanifica

⁴⁰⁸ Cfr. PALAZZO, *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza dei cittadini*, cit., p. 21.

⁴⁰⁹ Nella citata sentenza n. 341 del 1994 si legge, infatti: «La previsione di sei mesi di reclusione come minimo della pena e quindi come pena inevitabile anche per le più modeste infrazioni non è consona alla tradizione liberale italiana né a quella europea. Questo unicum, generato dal codice penale del 1930, appare piuttosto come il prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell’epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest’ultima. [...] Già questa prima, più generale considerazione induce dunque a ritenere che la rigidità e severità del minimo edittale previsto dal legislatore del 1930 e ancora vigente sia frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell’amministrazione) anche nei casi di minima entità, e quello della libertà personale del soggetto agente. [...] Anzi in questi casi è più che mai evidente l’irragionevole bilanciamento tra la tutela dell’amministrazione e del pubblico ufficiale e il valore della libertà personale».

⁴¹⁰ Espressamente richiamandosi anche a Corte cost., 28 luglio 1993, n. 343.

la finalità rieducativa della pena prescritta dall'art. 27, co. 3, Cost.⁴¹¹. Nel caso di specie, infatti, la sproporzione tra offesa e sanzione, facendo sì che la pena sia percepita come irragionevole e ingiusta, opera contro la possibilità di ottenere dal reo il ritorno alla conformità nei confronti di un ordinamento che, appunto, irragionevole e ingiusto gli si mostri (oltre a fornire alla generalità dei consociati una rappresentazione distorta di «quella corretta scala di valori che dovrebbe riflettersi nel rapporto tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti», così generando sentimenti di insofferenza in ogni potenziale trasgressore)⁴¹². Inoltre, la percezione di essere dall'ordinamento stesso considerato e trattato *non* come cittadino dotato di «pari dignità», bensì come 'suddito', difficilmente potrebbe favorire la risocializzazione a quei valori della civile e responsabile convivenza democratica cui l'ordinamento penale dovrebbe tendere.

La Consulta, come detto, non portò però alle estreme conseguenze (nel senso, cioè, di una declaratoria di illegittimità della disciplina dell'art. 341, raffrontata con quella risultante dal combinato disposto degli artt. 594 e 61 n. 10 c.p.)⁴¹³ il suo ragionamento, sia perché questo esulava dai limiti della questione sollevata (confinata al solo minimo edittale), sia perché ancora orientata a riconoscere al prestigio della pubblica amministrazione un qualche autonomo rilievo⁴¹⁴. Quanto

⁴¹¹ Nella dottrina a commento cfr. in particolare FIANDACA, *Nota a C. Cost. 25 luglio 1994, n. 341*, cit., c. 2585; alcuni rilievi critici, sia pure con sfumature diverse, in PAGLIARO, *Manifesta irragionevolezza*, cit., p. 2575 s.; SPASARI, *Riflessioni minime*, cit., p. 2811 ss.; ARIOLLI, *Il delitto di oltraggio*, cit., in part. p. 33 s.

⁴¹² Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2^{da} ed., cit., p. 692. In argomento cfr. anche, *ex plurimis*, T. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, Milano, 1981, p. 262; G. FIANDACA, *Il terzo comma dell'art. 27 Cost.*, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Artt. 27-28*, Bologna, 1991, p. 265 ss.

⁴¹³ Come già sottolineava PALAZZO (cfr. *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza*, cit., p. 30) molti anni prima della pronuncia in questione, il *tertium comparationis* per la disamina di ragionevolezza non poteva essere, infatti, nel nostro ordinamento, il solo art. 594 (ingiuria semplice), stante la presenza nel codice penale anche dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 10; l'irragionevolezza della scelta sanzionatoria in tema di oltraggio poteva quindi emergere solo dal raffronto tra i livelli edittali di due fattispecie (quella dell'art. 341 e quella risultante dal combinato disposto degli artt. 594 e 61 n. 10), contemporaneamente presenti nel nostro ordinamento, che prevedevano lo stesso fatto, e in entrambe le quali il nesso funzionale conferiva un particolare disvalore alla condotta. Sulla problematica e contraddittoria distinzione tra 'casi più lievi' di oltraggio a p.u. e casi di maggior gravità, operata dalla Corte, si rinvia, per esigenze di brevità, a FIANDACA, *Nota*, cit., c. 2587 s.

⁴¹⁴ Decisamente critico in proposito DEL GAUDIO, *La difesa del principio di autorità*, cit., p. 53: «Quel che lascia particolarmente perplessi è la scarsa simmetria

meno, però, tale prestigio è qui richiamato dalla Corte in endiadi con il «buon andamento della pubblica amministrazione», come bene, dunque, non fine a se stesso – incarnazione della sacralità e dell'autorità delle istituzioni – ma strumentale a un migliore, più corretto, sereno e imparziale servizio delle istituzioni stesse nei confronti dei cittadini⁴¹⁵.

Certo, come già si è avuto modo di osservare, questa trasposizione dell'oggetto della tutela, nelle fattispecie di oltraggio, dal 'sacrale' e autoritario prestigio della p.a., come originariamente inteso dal legislatore, al corretto e imparziale funzionamento dell'amministrazione *ex art. 97 Cost.*, è il frutto – non scontato né indiscusso⁴¹⁶ – di una rielaborazione dottrinale e giurisprudenziale faticosa e non immune da punti deboli, da inevitabili smagliature. Attraverso la trama di questa ricostruzione 'evolutiva', come si è cercato di illustrare breve-

tra le premesse concettuali e il disposto della motivazione. Se da un lato non si manca di riaffermare l'appartenenza ideologica delle fattispecie ad un ordinamento di stampo opposto a quello prefigurato dalla Carta costituzionale, si conserva tuttavia la legittimità dell'oltraggio nella sua medesima ragion d'essere nel sistema democratico, capovolgendo l'assunto iniziale. Certamente la medesima censura del pretore di Padova non investe la Corte della questione legata alla legittima presenza dell'oltraggio nel catalogo dei delitti, tuttavia questa rigida e non consueta osservanza del principio di stretta corrispondenza tra il *petitum* contenuto nell'ordinanza di rimessione e la pronuncia della Corte (art. 27 legge n. 87 del 1953), ha lasciato impregiudicato il problema culturale legato alla compatibilità dell'oltraggio con l'assetto democratico dei rapporti tra singolo ed istituzioni, pur risolvendo nel senso auspicato i profili di patente contrasto della fattispecie con l'ordinamento costituzionale». Osservazioni critiche anche in FIANDACA, *Nota*, cit., c. 2588, e, sia pure sulla base di premesse in parte differenti, SPASARI, *Riflessioni minime*, cit., p. 2813.

⁴¹⁵ Nello stesso senso già Corte cost., 14 aprile 1980, n. 51, nonché Corte cost., 12 luglio 1995, n. 313.

⁴¹⁶ Si veda ancora PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 867; ID., *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza*, cit., p. 25 ss.; nonché DEL GAUDIO, *La difesa*, cit., p. 57. Quest'ultimo Autore, in particolare, sottolinea come la presenza di un reale profilo di intralcio al corretto svolgimento delle funzioni amministrative nella fattispecie di cui all'art. 341 fosse da escludersi già sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere tra l'oltraggio e le ipotesi di cui agli artt. 336 e 337: qualora, infatti, la condotta – verbale o materiale – del soggetto attivo fosse posta in essere prima o durante l'adempimento delle funzioni, con l'intento di interferire con esso o opporvi resistenza, ci si sarebbe trovati in presenza di un'ipotesi di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'oltraggio, nella forma aggravata prevista all'art. 341 ultimo capoverso, poteva considerarsi integrato solo qualora la condotta del soggetto attivo, successiva all'azione del funzionario, mirasse non già ad ostacolarne o pervertirne l'azione, bensì a «offenderne l'onore o il prestigio». Sul punto cfr. anche PASELLA, *Artt. 336-356*, 1^{ma} ed., cit., p. 1950; ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 81 s.

mente, la concezione originaria ha continuato (anche in relazione a quelle figure di oltraggio sopravvissute agli interventi del legislatore)⁴¹⁷ ad affacciarsi prepotentemente: l'evidente ispirazione complessiva della disciplina a un principio di autorità dalla forte valenza simbolica⁴¹⁸ non poteva che mostrare punte e asperità in costante e ine-

⁴¹⁷ Illuminante, in proposito, la sentenza 12 luglio 1995, n. 313 con la quale, come si è detto, la stessa Corte Costituzionale ha respinto analoghe questioni di costituzionalità sollevate in riferimento agli artt. 342 e 343 c.p.. Questa sentenza, infatti, nella motivazione del rigetto, pone un'enfasi decisamente accentuata su onore e prestigio della p.a., in parte rivalutati in un significato autonomo e nei loro profili più simbolici e sacrali, come si può desumere dal particolare rilievo accordato in motivazione proprio agli aspetti di spiccata ufficialità che, come si è visto, caratterizzano queste due norme: «I principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994 non poss[ono] affatto determinare [...] un automatico trasferimento del relativo *decisum* alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 del codice penale, dal momento che, per un verso, le strutture delle norme che vengono ora in discorso si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale allora esaminata, mentre, sotto altro profilo, sono proprio le connotazioni fortemente "storizzate" che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa ad impedire una qualsiasi estensione della richiamata pronuncia [...]. È di tutta evidenza, infatti, che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera ipotesi di oltraggio "plurimo", giacché nella fattispecie descritta dall'articolo 342 del codice penale è la *specifica qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio*, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sé determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a esercitare. Né a contrastare simili rilievi può soccorrere, come ha invece ritenuto il Pretore di Cremona, il diverso e più blando trattamento previsto per il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario, dall'art. 594, quarto comma, del codice penale, dal momento che è proprio l'offesa "al cospetto" ad integrare una condotta che direttamente aggredisce il bene tutelato, esponendolo, quindi, ad una lesione certo più grave rispetto a quella che scaturisce da una offesa soltanto "indiretta" realizzata comunicando con altri, i quali, a loro volta, tali offese possono anche non condividere o, addirittura, contrastare. Considerazioni analoghe valgono, ovviamente, anche per il delitto previsto dall'art. 343 del codice penale, ove, anzi, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor più renderebbe impropria qualsiasi assimilazione – sia pure sotto il circoscritto profilo della individuazione del minimo editale – alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale» (corsivi nostri). Identici accenti si riscontrano, per quanto riguarda l'oltraggio a magistrato in udienza, in Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 380, in cui si ribadisce con forza la legittimità di «una specifica protezione del *prestigio degli organi di giustizia*, particolarmente nel momento formale e solenne della celebrazione del processo» (corsivi nostri).

⁴¹⁸ Cfr. DEL GAUDIO, *La difesa del principio di autorità*, cit., p. 54-56.

liminabile attrito con la concezione liberale e democratica dei rapporti tra Stato e cittadino prefigurata e voluta dalla Costituzione repubblicana.

Uno di questi punti di attrito, per noi di particolare rilevanza, viene, del resto, espressamente sottolineato – anche se non sviscerato in rapporto a tutte le sue conseguenze – dalla stessa sentenza 341/1994, laddove la Consulta espressamente si richiama alla tradizione giuridica di Paesi di lunga tradizione democratica, nei cui ordinamenti l'onore e la reputazione del pubblico funzionario non ricevono una tutela più accentuata rispetto a quella del cittadino⁴¹⁹. Facendo riferimento, in particolare, agli ordinamenti di *common law*, si può anzi osservare come in questi la tutela dell'onore sia in genere ancora più ristretta per i pubblici ufficiali rispetto a quella accordata ai privati cittadini⁴²⁰.

Come si vedrà meglio nel capitolo quarto, in questi Paesi la legge penale ricopre un ruolo assolutamente marginale (quando non addirittura nullo) nella repressione delle offese all'onore e alla reputazione, che sono invece previste tra i *torts*⁴²¹: ipotesi che danno luogo a responsabilità civile comprensiva anche, in determinati casi, dei *punitive* (o *exemplary*) *damages*, cioè, in buona sostanza, di risarcimenti con natura sanzionatoria⁴²². Per altro, all'interno di questo sistema, il presupposto per l'azionabilità della lesione all'onore è innanzi tutto la

⁴¹⁹ Cfr. Corte cost. 341/1994, cit.: «In altri Paesi europei di democrazia matura non solo non esistono, per le ipotesi corrispondenti, pene così severe, ma è quasi sempre ignorato lo stesso reato di oltraggio: al di là di ipotesi particolari [...], le ingiurie e le diffamazioni nei confronti dei pubblici ufficiali sono infatti normalmente colpite nello stesso modo in cui sono punite quelle rivolte ai privati cittadini».

⁴²⁰ Per una panoramica aggiornata (anche se non sempre completa: nel caso dell'Italia, ad es., non vengono prese in considerazione proprio le fattispecie di oltraggio) della situazione legislativa complessiva in tema di diffamazione, ingiuria, oltraggio e vilipendio nei Paesi OSCE, si veda S. GRIFFEN-B. TRIONFI (eds.), *Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study*, OSCE, 2017 (on-line, ultimo accesso il 28 settembre 2017).

⁴²¹ Cfr. ad es. P. MILMO-W.V.H. ROGERS (eds.), *Gatley on Libel and Slander*, London, 2004, p. 16 s.; R.D. SACK, *Sack on Defamation: Libel, Slander and Related Problems*, Practising Law Institute, 2006 (in www.westlaw.com), §3.2; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 569 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 1985, p. 9 ss.

⁴²² Cfr. ad es. LORD HIGH CHANCELLOR OF GREAT BRITAIN (ed. in chief), *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, London, 1997, p. 130; MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 246 ss.; SACK, *Sack on Defamation*, cit., §10.3.5; D. ROLPH, *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, Aldershot, 2008, p. 83; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 570 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 283 ss.

publication, cioè l'aver commesso l'offesa in modo tale che questa fosse nota almeno a un'altra persona oltre all'offeso⁴²³. Ciò rende da sempre estranei anche alla stessa tutela civilistica, in area anglosassone, i fatti per noi sussumibili nelle ipotesi 'semplici' di ingiuria (come si ricorderà, depenalizzata solo nel 2016) e oltraggio (*ex art. 341 c.p. originario*)⁴²⁴, e questo perché la tutela è concentrata sulla repu-

⁴²³ Cfr. ad es. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 8 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 7 e 141 ss.; A. MULLIS-R. PARKES (eds.), *Galley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, London, 2015, p. 34 ss.; SACK, *op. cit.*, § 2.5.1; ROLPH, *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, cit., p. 69 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 35 s.

⁴²⁴ Per quanto attiene alle fattispecie di oltraggio attualmente previste nel nostro codice, invece, la differenza tra i due ordinamenti riveste oggi un'importanza minore. Del nuovo art. 341 *bis* si tratterà nel paragrafo seguente, ma basta qui osservare che il legislatore del 2009 ha espressamente previsto che l'offesa deve avvenire «in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone». Per quanto riguarda l'art. 343 (la cui portata, come è noto, è stata estesa a tutelare i membri della Corte Penale Internazionale dalla l. 20 dicembre 2012, n. 237, con l'inserimento nel codice penale del nuovo art. 343 *bis*), si può presumere, dal requisito che l'offesa avvenga «in udienza», una contestuale, necessaria pubblicità, almeno in linea di massima (anche in caso di udienza a porte chiuse, infatti, oltre al giudice o al collegio giudicante – parte offesa – e all'offensore, saranno comunque presenti almeno le altre parti in causa). Più problematico il caso dell'art. 342 (pure esteso, come sopra, nella sua portata applicativa): vero che la norma prescrive la necessità che l'offesa avvenga «al cospetto» del Corpo, rappresentanza o collegio, i quali sono di per sé composti da, e dunque presuppongono la presenza di, una pluralità di persone, ci si può interrogare se, in questo caso particolare (nel caso di ingiuria rivolta contemporaneamente a più persone, infatti, queste venivano pacificamente considerate ciascuna terza rispetto all'offesa ricevuta dall'altra: cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 235; in giur. ad es. Cass. pen., 26 novembre 1934, in *Giust. pen.*, II, 1935, p. 516; Cass. pen., 14 gennaio 1958, in *Giust. pen.*, II, 1958, p. 832), questa forma di pubblicità 'interna' all'organo possa ritenersi razionalmente equiparabile a una divulgazione *esterna* delle imputazioni offensive (che presupporrebbe la presenza, contestuale all'offesa, di persone estranee all'organo oltraggiato e diverse dal/dai soggetto/i attivo/i), che sola parrebbe in grado di incidere realmente sull'immagine dell'istituzione e, dunque, sul rapporto tra questa e i cittadini. Nell'ordinamento francese – dove la differenza tra diffamazione e ingiuria, per altro, non è data dall'assenza o presenza del soggetto passivo, ma dall'attribuzione o meno di un fatto determinato – la pubblicità è essenziale per elevare sia la diffamazione che l'ingiuria, nonché le loro ipotesi aggravate dalla qualifica pubblicistica dell'organo o soggetto offeso, al rango di delitti (v. *Loi 29 juillet 1881, Liberté de la presse*, artt. 29 ss.) – in mancanza di pubblicità, infatti, si ricade in ipotesi contravvenzionali – e tale requisito non si considera integrato quando le esternazioni lesive dell'onore sono divulgate solo all'interno dello specifico gruppo di persone a cui sono destinate, essendo necessaria la divulgazione anche a soggetti estranei a tale cerchia. Cfr. M. VERON, *Droit pénal spécial*, Paris, 2004, p. 146 ss. e in part. p. 151; P. CONTE, *Droit pénal spécial*, Paris, 2016, p. 275 ss.

tazione, e non mai sull'immagine di sé, sull'autostima e sul sentimento del proprio onore del soggetto offeso. Ne è prova anche la pacifica estraneità di semplici epiteti offensivi, insulti, iperboli, ecc. – in sostanza, di tutto ciò che non possa configurarsi come specifica imputazione di un qualche fatto lesivo dell'onorabilità – alle ipotesi di *libel* o *slander*⁴²⁵. Negli ordinamenti di *common law*, in sostanza, presupposto fondamentale è che «illecito è il danno alla reputazione, non l'insulto»⁴²⁶; conseguentemente, «meri insulti generici e scurrilità, per quanto volgari e molesti, non sono azionabili [...] se non trasmettono un'accusa o un'imputazione degradante»⁴²⁷, perché «non sono suscettibili di essere provati o falsificati. In realtà simili parole [...] incidono più sulla figura di chi le usa che su quella dell'individuo al quale sono dirette»⁴²⁸; in linea generale, «ci si aspetta che le persone siano sufficientemente forti per sopportare occasionali commenti imbarazzanti o insultanti»⁴²⁹, e questo, si noti, pur quando tali offese siano profferite in presenza di terze persone, facendo l'assenza di *publication* radicalmente venir meno la stessa possibilità di un danno rilevante per l'ordinamento. Infatti, la distinzione tra *libel* e *slander*, entrambe forme di *defamation*, di cui la prima viene considerata tendenzialmente la più dannosa, non consiste nella presenza o assenza dell'offeso al momento dell'esternazione diffamatoria o ingiuriosa, ma nella durezza (*libel*) o meno (*slander*) della *publication*⁴³⁰.

Per altro, come si è già avuto modo di accennare, e come autorevole dottrina, già prima degli interventi di Corte Costituzionale e legislatore sulle fattispecie di oltraggio, non ha mancato di sottolineare, anche nel nostro ordinamento si sarebbe potuto fondatamente dubitare della legittimità dell'autonoma incriminazione di condotte offensive che non rivestano alcun carattere di pubblicità, a maggior ragione nei confronti di funzionari o organi pubblici⁴³¹.

⁴²⁵ Cfr. SACK, *op. cit.*, § 2.4.1 e § 2.4.7.

⁴²⁶ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 7.

⁴²⁷ *Rice v. Simmons*, 2 Del. (2 Harr.) 1838.

⁴²⁸ *Curtis Publ. Co. v. Birdsong*. 360 F.2d (5th Cir. 1966).

⁴²⁹ Cfr. SACK, *op. cit.*, § 2.4.1

⁴³⁰ Cfr. ad es. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 8 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 7, e MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 21 s.; SACK, *op. cit.*, § 2.3.

⁴³¹ Cfr. PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 867: «Una più approfondita analisi della struttura dell'oltraggio rivela [...] che il contenuto offensivo del prestigio della funzione è così evanescente da far sospettare che la tutela di quell'interesse sia un velo che cela il privilegio sostanzialmente accordato alla persona del pubblico uf-

Per quanto riguarda, ancora, gli ordinamenti di *common law*, e particolarmente degli Stati Uniti, è fondamentale, per altro, sottolineare come, in ogni caso di *defamation* commessa nei confronti di un pubblico ufficiale, la tutela che viene rafforzata è quella per la libertà di pensiero, di espressione e di critica del cittadino, attraverso la pretesa sia della presenza di un elemento soggettivo qualificato nell'offensore (*actual malice*), sia del soddisfacimento di criteri di prova più rigorosi e onerosi da parte dell'attore⁴³²: sui *public officials* incombe, anzi, un dovere di maggiore trasparenza allo scrutinio dell'opinione pubblica e una maggiore compressione degli spazi di tutela della loro reputazione⁴³³. Da ultimo, non si deve dimenticare che nei sistemi di *common law* è sempre ammessa la prova della verità dell'addebito⁴³⁴ (anche nelle residue ipotesi di *criminal defamation*), la quale opera oggettivamente e fa venir meno la responsabilità dell'offensore⁴³⁵.

ficiale. Concorrono ad accreditare tale sospetto, in primo luogo, il fatto [...] che solo l'ingiuria a pubblico ufficiale, e non invece la diffamazione, è stata elevata a reato contro la pubblica amministrazione, come se l'offesa al prestigio delle istituzioni fosse particolarmente intensa per il fatto di essere recata alla presenza, quasi "sacrale" dunque, dei rappresentanti del potere. In secondo luogo, il fatto che non sia prevista la pubblicità o la presenza di terzi tra gli elementi costitutivi del reato rende veramente impalpabile l'offesa al prestigio delle istituzioni, che sembrano dunque esser protette non già per la stima e la considerazione di cui godono o si presume che godano tra i consociati, ma per il rispetto che gli organi pubblici debbono ispirare in quanto tali».

⁴³² Cfr. ad es. SACK, *op. cit.*, § 1.2 ss.; AA.VV., *American Jurisprudence, Second Edition*, 2006 (in www.westlaw.com), § 30 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 165 ss.

⁴³³ Si veda in particolare la nota sentenza della Corte Suprema americana *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 US 254 (1964), su cui si tornerà nel capitolo quarto, par. 2.2.

⁴³⁴ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 267 ss., e MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 58 ss.; SACK, *op. cit.*, § 3.1 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 165 ss.

⁴³⁵ Figura completamente diversa è quella del c.d. 'oltraggio alla corte' (*contempt of court*), assai lontana, del resto, dall'oltraggio a magistrato in udienza previsto dall'art. 343 del nostro codice penale. Nei Paesi di *common law*, infatti, sotto la denominazione di '*contempt of court*' ricadono condotte oltremodo eterogenee tra loro (dal comportamento irrispettoso nei confronti della corte, alla disobbedienza a un ordine di questa; dalla molestia recata al regolare svolgimento dell'udienza, alla pubblicazione di materiali in grado di compromettere la correttezza del processo, ecc.), la cui *ratio* sanzionatoria comune è quella di porre in pericolo la corretta amministrazione della giustizia (e non solo il corretto svolgimento del processo: la fattispecie è stata, ad esempio, applicata anche in caso di persecuzioni nei confronti di persone che avevano partecipato a un processo, inflitte in ragione di tale loro partecipazione, ma avvenute anche molto tempo dopo

Nel bilanciamento operato dai sistemi anglosassoni tra onore e libertà di manifestazione del pensiero, anche e *soprattutto* quando oggetto dell'osservazione potenzialmente lesiva sia un pubblico ufficiale, a prevalere nettamente, sia pure non in modo assoluto, è dunque l'interesse pubblico alla conoscenza della verità e alla libertà di parola e di critica, e questo perché il pubblico funzionario è visto innanzitutto come persona *al servizio* dei cittadini e soggetto al loro scrutinio. Una concezione, evidentemente, alla base anche della recente presa di posizione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa contro ogni forma di protezione rafforzata per le 'figure pubbliche'⁴³⁶ e, altrettanto evidentemente, opposta invece a quella, quasi sacrale, del prestigio e dell'onore del pubblico ufficiale che animava lo spirito del nostro codice penale e sulla quale la Corte Costituzionale è intervenuta solo in anni relativamente recenti e con effetti, come si è visto, solo parziali.

Anche la nostra elaborazione dottrinale era comunque venuta via via ampliando gli spazi di rilevanza esimente dei diritti di cronaca e critica, nonché estendendo in via analogica all'oltraggio molte delle esimenti specificamente previste per i reati di ingiuria e diffamazione, prima fra tutte quella contemplata dall'art. 596 c.p.⁴³⁷. Del resto, non è casuale che questa norma sia stata reintrodotta con lo stesso d.lgs.lgt. 288/1944 che ha ripristinato l'esimente della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, anche allo scopo di introdurre nel codice una democratizzazione dei rapporti tra cittadini e

la conclusione del medesimo). Per questo motivo rilevano tanto condotte '*in the face of the court*' (o '*in facie curiae*'), quanto condotte poste in atto fuori dalle aule di giustizia ('*ex facie curiae*'). Per maggiori dettagli, anche in relazione alla procedura, spesso sommaria, alla distinzione tra '*civil*' e '*criminal contempt*' (entrambi reati, malgrado la denominazione), all'impatto della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle pronunce della Corte EDU sulla giurisprudenza e la legislazione (in particolare inglesi) in tema di '*contempt by publication*', e alle differenze tra la disciplina inglese e quella americana, si rinvia a D. EADY-A.T.H. SMITH (eds.), *Arlidge, Eady & Smith on Contempt*, London, 1999, *passim*; C.J. MILLER, *Contempt of Court*, Oxford, 2000, *passim*; L. HUNTER DIETZ-R. GREGOR-A. JACOBS-R. KANE, *Contempt, in American Jurisprudence. Second Edition (updated to may 2008)*, in www.westlaw.org; V. VARANO, *Contempt of Court*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, p. 107 ss.

⁴³⁶ Cfr. Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1577(2007), del 4 ottobre 2007, ove si prende anche posizione contro l'uso – ma anche contro la semplice previsione in astratto – di sanzioni detentive per il reato di diffamazione e le ipotesi collegate.

⁴³⁷ Si deve per altro ricordare come tale estensione non sia condivisa dalla giurisprudenza dominante: per tutti gli opportuni riferimenti v. *supra*, in nota.

autorità, riaffermando «la portata di principio generale del ruolo della verità [...] quando sussista un interesse pubblico alla conoscenza di fatti del p.u. inerenti alla funzione»⁴³⁸. Per altro, l'estensione all'oltraggio operata dalla dottrina è stata limitata ai casi contemplati ai nn. 1 (coerentemente con la formulazione di questa norma, però, solo quando il fatto offensivo imputato al pubblico ufficiale si riferisse all'esercizio delle sue funzioni, così lasciando fuori tutti quei fatti attinenti alla sfera 'privata' del p.u. che pure ben avrebbero potuto essergli rinfacciati 'a causa' delle funzioni da questo esercitate o 'nell'esercizio' delle stesse) e 2 (procedimento penale per il fatto attribuito al pubblico funzionario). Stante, infatti, la colorazione prevalentemente pubblicistica della fattispecie, si è ritenuto che il pubblico ufficiale non potesse disporre, con una sua scelta, anche dell'onorabilità della p.a. di appartenenza, e dunque fosse da escludere l'applicabilità dell'ipotesi di concessione dell'*exceptio veritatis* da parte della persona offesa⁴³⁹.

Anche questa interpretazione conferma, dunque, più o meno con-

⁴³⁸ Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 83. Si veda anche Corte cost., 5 luglio 1973, n. 103: «L'eccezione [prevista dall'art. 596, co. 3, n. 1 c.p.] è giustificata, perché esistono al riguardo condizioni obiettive, le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che il pubblico ufficiale non si trincerì dietro lo scudo della tutela esteriore, ed invece si faccia interamente luce sull'addebito e i cittadini possano esercitare un controllo sia pure indiretto sull'andamento della Pubblica Amministrazione e sul comportamento del relativo personale».

⁴³⁹ Netto sul punto PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 9; in base alla asserita indisponibilità del prestigio della p.a. da parte del suo funzionario è stata anche coerentemente negata, in dottrina (cfr. RICCIO, *Oltraggio*, cit., p. 832), la possibilità di applicare alle fattispecie in esame la scriminante del consenso all'offesa. Sulla base di analoga motivazione («protezione di un interesse che supera la persona fisica»), inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza 14 aprile 1980, n. 51, respinse l'eccezione di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3, proposta in relazione alla perseguibilità d'ufficio prevista per il reato di oltraggio ma non per quello di ingiuria. In questo senso, in effetti, può condividersi il rilievo (pur se non più attuale, dopo l'introduzione dell'art. 341 *bis* c.p.) mosso alla riforma del 1999 da parte della dottrina (v. *supra*), che ha considerato criticamente la mancata previsione di una perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria aggravato ex art. 61 n. 10 c.p., ma (a nostro avviso) solo con riferimento alle ipotesi oltraggiose 'qualificate' cui si accennava in precedenza: solo la falsa attribuzione al funzionario pubblico di specifici comportamenti illeciti o scorretti, infatti, potrebbe, come detto, considerarsi propriamente lesiva dell'onorabilità della p.a. e del rapporto di fiducia e rispetto che dovrebbe intercorrere tra questa e i cittadini, incidendo in questo senso su un bene di cui il funzionario pubblico (a differenza di quanto avviene per il suo personale onore, pure offeso dalla condotta oltraggiosa) non potrebbe logicamente avere la disponibilità.

sapevolmente, che il sistema originario del nostro codice presentava «una concezione dell'oltraggio quale offesa ad un'autorità trascendente il soggetto passivo diretto della condotta criminosa e che appare quasi fisicamente ed improvvidamente "depositata" in un luogo in cui, esposta all'insulto dei sudditi, abbisogna di una protezione speciale»⁴⁴⁰. Esso, quindi, ancora una volta, e sia pure in modo diverso rispetto a quanto visto per i delitti per causa d'onore, attribuiva a particolari soggetti, qualificati da uno status peculiare, la 'custodia' di un onore appartenente (anche e principalmente) ad altri – in questo caso alla p.a. – sostanzialmente indisponibile per il soggetto depositario; ma, diversamente rispetto all'onore familiare e sessuale, si trattava di un onore dato sempre per presupposto e tutelato, nelle intenzioni del legislatore, nella sua veste puramente e totalmente formale⁴⁴¹, come tale inattuabile⁴⁴², e dunque 'privilegiante' per il soggetto che ne fosse depositario. Privo della causa di giustificazione della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale e non essendo contemplata espressamente la possibilità dell'*exceptio veritatis*, l'impianto originario del codice Rocco, già di per sé improntato a una tutela formale dell'onore in generale, pareva dunque sganciarsi, nei confronti della pubblica Autorità, anche dalla sua abituale concezione fattuale dell'onore, caratterizzato *qui* come bene sempre presunto, in modo pressoché assoluto, come presente e integro in capo ai rappresentanti dell'Autorità, tutelato con la massima ampiezza e severità, come astratto e sacralizzato «prestigio della funzione, [inteso] in senso puramente formale»⁴⁴³.

Come si è già detto, nel secondo dopoguerra l'elaborazione dottrinale dapprima, e infine la Corte Costituzionale, hanno eroso significativamente – sia pure senza poterla smantellare completamente – tale concezione sacrale dell'onore della pubblica amministrazione. Un ulteriore, significativo passo avanti fu la scelta del legislatore del 1999

⁴⁴⁰ Cfr. DEL GAUDIO, *La difesa del principio di autorità*, cit., p. 54.

⁴⁴¹ Esplicito in tal senso PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 851, che accosta, per questo aspetto, l'oltraggio al vilipendio (su cui v. diffusamente *supra*, in nota).

⁴⁴² Mentre, come si è visto (v. *supra*, paragrafo secondo), nel caso della donna anche una sola precedente macchia, purché di pubblico dominio, sulla reputazione sessuale poteva bastare a ritenere perduto questo bene, e quindi a privarla, e/o a privare i suoi congiunti, dei vantaggi connessi al riconoscimento della sussistenza della causa d'onore.

⁴⁴³ Cfr. PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 867. Sottolinea altresì l'Autore che «il prestigio della funzione [...], essendo tutelato nella originaria visione del legislatore esclusivamente quale prestigio in senso puramente formale, non costituisce un bene di rilevanza costituzionale».

di una radicale abrogazione delle fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale e a pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio. Il contestuale mantenimento, sia pure con diminuzione delle pene previste e, in particolare, con l'adeguamento dei minimi edittali a quello all'epoca previsto dal reato di ingiuria, delle specifiche ipotesi sia di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, sia di oltraggio a magistrato in udienza, non mancò, tuttavia, di sollevare in dottrina fondati dubbi sulla coerenza e 'tenuta' costituzionale delle residue fattispecie di oltraggio. Come è stato autorevolmente osservato⁴⁴⁴, infatti, «se [...] era illegittima o inopportuna una tutela specifica dei pubblici agenti rispetto ai privati, tanto da richiederne la scomparsa dall'ordinamento, lo stesso avrebbe dovuto valere anche per le residue figure di oltraggio (non a caso a loro volta, secondo taluni, sospette di illegittimità costituzionale), la cui modesta maggiore gravità difficilmente riesce a spiegare l'opposta soluzione legislativa. Detto in altro modo: se non si giustificava una maggiore protezione del p.u. rispetto ad un soggetto privato, neppure in rapporto all'esercizio dei poteri propri della funzione, non si vede agevolmente come si giustifichi quella accordata ad un corpo amministrativo rispetto ad un comitato di comuni cittadini, oppure ad un giudice in udienza rispetto ad un arbitro nominato dalle parti in analoga incombenza». A voler concludere diversamente, infatti, e cioè a voler riconoscere la legittimità di una tutela della p.a. diversificata rispetto a quella riservata ai privati, non si giustificherebbe più, all'opposto, l'abrogazione dell'oltraggio individuale, dal momento che la coerenza del sistema avrebbe imposto, piuttosto, un semplice ridimensionamento dei livelli edittali di pena.

Aporie non risolte pienamente neppure dalla modifica introdotta con l'art. 11 della l. 24 febbraio 2006, n. 85⁴⁴⁵, che ha inciso sulle sanzioni comminate sostituendo, nell'art. 342, la pena detentiva con la sola multa. La novella, infatti, da un lato, ha lasciato in vigore le residue ipotesi di oltraggio, così esponendosi, almeno in parte, agli stessi rilievi critici validi per la precedente riforma; ma, per altro verso, nell'incidere sull'art. 342, ha generato una curiosa e paradossale situazione: infatti, l'oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziale

⁴⁴⁴ Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 74. Critiche nei confronti dello squilibrio creato dalla riforma del 1999 esprime anche S. SEMINARA, *Art. 342*, in CRESPI A.-STELLA F.-ZUCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003, p. 835 ss.

⁴⁴⁵ Per gli opportuni riferimenti ai commenti relativi a tale novella legislativa v. *supra* in nota.

rio risultava a quel punto (ma anche dopo l'ulteriore intervento del 2009, ripristinatore dell'oltraggio individuale) punito con la sola sanzione pecuniaria (sia pure di entità più elevata rispetto a quanto al tempo previsto dall'art. 594), malgrado la sua collocazione sistematica, che continuava a dare rilievo al bene pubblicistico tutelato. Viceversa per l'ingiuria, sotto la quale, fino alla sua depenalizzazione nel 2016, sarebbero ricadute le condotte di oltraggio se l'art. 342 fosse stato anch'esso abrogato, continuava a essere prevista, in alternativa alla multa, la pena della reclusione⁴⁴⁶. Vero che, dopo la riforma del 2000, che devolve la competenza per quest'ultimo reato al giudice di pace, la reclusione risultava a sua volta convertita in pena pecuniaria (ma l'originaria previsione della reclusione, rimasta nel codice, trasmetteva comunque un'idea di maggiore disvalore); è anche vero, però, che nell'ipotesi aggravata di cui al co. 3 dell'art. 594 (sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al co. 3 dell'art. 342, sanzionata con multa da 2.000 a 6.000 Euro), la multa era prevista in alternativa alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, che pure incidono, anche se più moderatamente rispetto alla reclusione, sulla libertà personale – con ripercussioni, dunque, non puramente espressivo-simboliche.

Il sistema attuale è delineato dall'assommarsi, alla causa di giustificazione reintrodotta dall'art. 4, d.lgs.lgt. 288/1944 (e oggi prevista dall'art. 393 *bis* c.p.), dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa all'incidenza dell'art. 21 Cost. sull'applicazione di queste fattispecie, dell'estensione analogica dell'esimente prevista dall'art. 598⁴⁴⁷

⁴⁴⁶ Rilievi critici anche in PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione (II)*, cit., p. 1205, il quale rileva che, da un lato, è stata lasciata in vita una fattispecie (l'art. 343 c.p.) da tempo sospettata sotto vari profili di illegittimità costituzionale, mentre dall'altro la scelta di 'salvare' l'art. 342, modificando solo la sanzione da detentiva a pecuniaria, «è però contraddittoria rispetto alla soluzione abrogativa del 1999, che sarebbe stato meglio estendere anche in questa occasione, in luogo della previsione di una pena così esigua, del tutto discutibile quanto ad efficacia deterrente».

⁴⁴⁷ Mentre la dottrina più risalente (cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 561) negava l'applicabilità dell'art. 598 nei confronti di frasi offensive rivolte al pubblico ministero, pur fondate su una necessaria dialettica processuale e quindi riconducibili all'esercizio del diritto di difesa, la dottrina più recente da tempo sosteneva l'applicabilità dell'esimente in questione (sulla cui natura giuridica non c'è tuttavia concordia, venendo considerata talora come vera e propria causa di giustificazione – cfr. ad es. S. MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, p. 106 – talora come causa di esclusione della sola antigiuridicità penale – cfr. ad es. ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 217; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, p. 466 ss. – talora come causa di esclusione della punibilità –

(da ultimo avallata anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 7 ottobre 1999, n. 380)⁴⁴⁸, nonché dei principi espressi da Corte cost. 341/1994 e, da ultimo, degli interventi del legislatore del 1999 e del 2006. In questo quadro, l'antica 'sacralità' dell'onore della p.a. risulta, se non completamente cancellata, certo estremamente ridimensionata⁴⁴⁹; e questo malgrado la recente reintroduzione dell'oltraggio a

cfr. ad es. VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 632; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 493; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 217; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 46) anche ai casi contemplati dall'art. 343. Cfr. tra gli altri ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 99 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., cit., p. 300; PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 9; si vedano anche PASELLA, *Art. 343*, 2^{da} ed., cit., p. 2561 s.; SEMINARA, *Art. 343*, cit., p. 839. Si segnalano in particolare, tra le pronunce recenti in argomento, Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 2005, n. 6495; Cass. pen., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 14201; Cass. pen., sez. VI, 5 novembre 2015, n. 47282; e Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2016, n. 33262 (tutte sulla linea di riconoscere in astratto l'applicabilità dell'art. 598, co. 1, c.p., ma non riscontrandone poi, nella pratica, i requisiti, ovvero che «le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevinò ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria»).

⁴⁴⁸ Il Pretore di Brescia aveva sottoposto alla Corte due questioni di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., distinte e in rapporto di subordinazione tra loro, concernenti la prima l'art. 343 c.p., nella parte in cui si applica anche alle offese all'onore o prestigio del p.m. pronunciate nel corso della discussione, in un'udienza penale, dal difensore dell'imputato, e la seconda l'art. 598 c.p., nella parte in cui non risulta applicabile a quelle stesse offese. Nel respingere come infondate entrambe le questioni la Consulta, mentre affermava la non irragionevolezza del permanere di un'apposita figura di oltraggio a magistrato in udienza come pure dell'aver equiparato al giudice giudicante quello requirente (sulla base dell'affermazione che «la parità delle parti, pubblica e privata, che è inerente al processo, non implica necessariamente che sia identica la qualificazione soggettiva di esse, né impone la eguaglianza del loro stato e della loro condizione, al di là della "parità delle armi" che è propria del processo»), si espresse altresì nel senso dell'applicabilità dell'art. 598 anche alle ipotesi in esame. Un'interpretazione della norma che voglia risultare costituzionalmente conforme, infatti, non può non tenere conto della *ratio* di questa, consistente nell'«esigenza di assicurare una libera e piena esplicazione della difesa, senza le remore che possono derivare dal rischio di incriminazione per espressioni, eventualmente considerate offensive, usate nel contesto difensivo»; ma «la finalità perseguita dal legislatore non potrebbe essere efficacemente realizzata, se la portata dell'esistente fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese. La diversa intenzione del legislatore [del 1930] non è decisiva ai fini dell'interpretazione della norma, tenuto conto di questi elementi oggettivi [le offese non differiscono, rispetto alla condotta, a seconda che il loro destinatario sia una parte privata o il p.m.] e teleologici, da considerare, tra l'altro, in un contesto normativo, relativo all'oltraggio, ampiamente mutato».

⁴⁴⁹ Se si eccettua, forse, l'esercizio della funzione giurisdizionale: come si è vi-

pubblico ufficiale con l'art. 341-*bis* (che pure fa in parte cadere l'obiezione relativa alla ragionevolezza del mantenimento delle altre figure di oltraggio), considerata anche la sua peculiare tipizzazione, su cui ci si soffermerà a breve. Va tuttavia brevemente anticipato qui che proprio la recentissima depenalizzazione dell'ingiuria, operata, come si è già avuto modo di ricordare, col d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, rischia di produrre un involontario rafforzamento della dimensione 'sacrale' e 'autoritaria' dell'oltraggio individuale: allo stato, infatti, mentre il privato cittadino può ora essere insultato e offeso nell'onore (*vis à vis* o mediatamente), con danni anche per la sua reputazione (dal momento che pure l'ipotesi aggravata già prevista al co. 4 dell'art. 594 c.p. è stata degradata a illecito civile), senza che l'offensore debba temere alcuna conseguenza penale, l'individuo che, a parità di offesa (e salva la necessità che ricorrano i più stringenti presupposti di pubblicità introdotti con l'art. 341-*bis*, su cui a breve si tornerà) sia però rivestito di un pubblico ufficio, nell'esercizio di un atto del quale gli accada di essere insultato, potrà invece contare su una tutela penale tutt'altro che blanda, considerata la previsione di una pena detentiva (reclusione) che può arrivare fino a quattro anni nell'ipotesi aggravata di attribuzione di un fatto determinato (e fino a tre per la fattispecie base).

In definitiva, appare inevitabile domandarsi se, anche sulla base del concetto di onore della p.a. ricavabile dall'interpretazione dell'art. 54 Cost., unitamente all'art. 97 Cost, cui si è già accennato, non sia auspicabile – anche alla luce dell'esperienza di Paesi di democrazia più matura – un restringimento ulteriore della più incisiva tutela accordata dalle residue (e dalla reintrodotta) ipotesi di oltraggio rispetto a quelle – di rilevanza del resto ormai solo civilistica – di ingiuria, limitando tale tutela alle sole ipotesi di offese, non suffragate dalla prova della loro verità⁴⁵⁰, idonee, anche in virtù della loro pubblicità esterna (che sarebbe auspicabile esplicitare quale elemento costitutivo di *tutte* queste fattispecie)⁴⁵¹, a ledere la reputazione di correttezza, legalità e probità della p.a.⁴⁵². Questo in ragione del grave danno

sto, infatti, la stessa Corte Costituzionale (sentenze n. 313 del 1995 e n. 380 del 1999) riconosce ancora l'esigenza di assicurare «una specifica protezione del prestigio degli organi di giustizia, particolarmente nel momento formale e solenne della celebrazione del processo» e di «salvaguardare la dignità di chi compie atti nei quali si manifesta la giurisdizione».

⁴⁵⁰ Sul punto si tornerà in particolare nel capitolo conclusivo.

⁴⁵¹ V. già PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 868, sia pure con alcuni *distinguo*.

⁴⁵² Per quanto riguarda l'attribuzione di fatti determinati di altro tipo, nel si-

che la falsa percezione di una cattiva amministrazione e di un rapporto sperequato coi privati (con il conseguente incrinarsi della fiducia dei consociati nelle istituzioni) sono in grado di causare non solo al corretto esplicarsi dell'attività della pubblica amministrazione, ma altresì al normale e sereno andamento della vita democratica.

Più radicalmente, sarebbe forse il caso di interrogarsi sull'opportunità e conformità ai principi costituzionali del mantenimento della categoria degli oltraggi in generale: ci sembra, infatti, che sarebbe, piuttosto, auspicabile la previsione di un'apposita e più grave fattispecie di diffamazione, corredata dalla previsione della perseguibilità d'ufficio, da applicare qualora condotte offensive (che, come meglio si dirà nel capitolo conclusivo, a nostro avviso dovrebbero restare confinate al 'profilo esterno' dell'onore)⁴⁵³ contro pubblici organi o ufficiali risultassero idonee, attraverso l'imputazione pubblica (e non rispondente al vero) di condotte illegali o scorrette, a ledere il rapporto di rispetto e fiducia dei cittadini nella correttezza e imparzialità dell'amministrazione. Ogni altra ipotesi di condotta genericamente offensiva nei confronti della p.a. o di suoi esponenti andrebbe, al minimo, lasciata all'applicazione, qualora ne ricorressero i presupposti, della disciplina 'comune' degli illeciti (civili e penali) contro l'onore⁴⁵⁴.

In ogni caso, poi, non sembra che il semplice rischio di un «turbamento psicologico al quale il pubblico ufficiale può andare incontro quando subisce offese [...] nell'esercizio di funzioni pubbliche»⁴⁵⁵ possa e debba considerarsi veramente (anche alla luce dei doveri di correttezza e imparzialità che a ogni funzionario pubblico incombono) foriero di rilevanti alterazioni del suo processo decisionale. Non sembra dunque che tali offese possano «fargli assumere scelte sbagliate o [...] renderne l'azione esitante ed incerta» o arrecare un ap-

stema attuale essa, un tempo sanzionata penalmente dall'ipotesi aggravata di cui all'art. 594, co. 3. c.p., ricadrebbe nella 'seconda fascia' di sanzioni pecuniarie civili (da 200 a 12.000 Euro, contro una sanzione dai 100 agli 8.000 Euro per le ipotesi meno gravi) ex art. 4, co. 4, d.lgs. n. 7/2016. Per un'esposizione più dettagliata su possibili ipotesi di riforma delle fattispecie a tutela dell'onore, si veda per altro *infra*, capitolo quinto.

⁴⁵³ Se si ammettesse anche da noi – come parrebbe opportuno – l'univoca centralità del requisito della pubblicità dell'offesa, la presenza fisica della persona/corpo offeso verrebbe tra l'altro a perdere d'importanza, come del resto sarebbe sensato in un ordinamento che non voglia più accordare al 'cospetto' dell'organo pubblico alcun valore 'sacrale'.

⁴⁵⁴ Per una proposta di complessiva riformulazione delle fattispecie in questione si rinvia al capitolo conclusivo.

⁴⁵⁵ Cfr. PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 2.

prezzabile danno al buon andamento della p.a. Se il legislatore dovesse addivenire (come parrebbe auspicabile in un maturo ordinamento democratico) a un'integrale abrogazione delle residue specifiche ipotesi di oltraggio, ulteriori elementi di minaccia o violenza, attualmente integranti le ipotesi aggravate di cui agli artt. 342, co. 4⁵⁶, e 343, co. 3, ben potrebbero ricadere nelle previsioni degli artt. 581 e 612 (ovvero in quelle degli artt. 338-339⁵⁷, ricorrendone i presupposti), in concorso con una delle fattispecie a tutela dell'onore (eventualmente 'aggravata' come sopra; sul punto si tornerà comunque nel capitolo conclusivo).

3.4. À rebours: la resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale e il pendolarismo del legislatore

A una tale scelta 'minimalista' (ma, almeno a nostro avviso, assai più matura), in ogni caso, il legislatore attuale non sembra affatto orientato, considerato che, come detto, nel 2009 ha ritenuto opportuno addirittura 'resuscitare' l'oltraggio a pubblico ufficiale⁵⁸, introducendo nel codice un nuovo art. 341 *bis*⁵⁹ recante (quasi) la stessa

⁵⁶ Ma sull'effettiva permanenza di questa aggravante nell'art. 342, nel quale è strutturata come rinvio all'ultimo comma dell'art. 341, ora abrogato (e non riprodotto nel nuovo art. 341 *bis*), non tutti concordano in dottrina: in senso negativo cfr. ad es. R. PASELLA, *Artt. 336-356 c.p.*, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2006, 2^{da} ed., p. 2556; in senso affermativo cfr. ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 120 s.

⁵⁷ In merito ai quali si veda diffusamente ROMANO, *I delitti dei privati*, ult. ed. cit., p. 1 ss. e in part. p. 122 ss. per una disamina dei rapporti tra le attuali fattispecie contemplate dagli artt. 342 e 343 e i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un corpo politico, amministrativo o giudiziario; in tema cfr. inoltre S. SEMINARA, *Art. 342*, in A. CRESPI-G. FORTI-G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, p. 837.

⁵⁸ E – fortunatamente – solo a pubblico ufficiale: non è, infatti, stata reintrodotta una previsione analoga a quella dell'abrogato art. 344 c.p.

⁵⁹ Su questa novella, anche per un suo complessivo inquadramento all'interno del c.d. 'pacchetto sicurezza' 2009, si vedano in particolare T. PADOVANI, *L'ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi*, in *Guida dir.*, 15 agosto 2009, p. 16 s.; *ivi* anche R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Ritorna l'oltraggio a pubblico ufficiale* (p. 51 ss.), nonché G. AMATO, *La prova della verità fa cadere l'accusa* (p. 54 ss.) e ID., *Danno riparato se l'offesa viene risarcita* (p. 60 ss.). Cfr. inoltre GATTA, *La risurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 153 ss.; FLORA, *Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale*, cit., p. 1449 ss.; D. MANZIONE, *Le novità di rilevanza penale dell'ennesima legge sulla sicurezza pubblica (l. 15 luglio 2009, n. 94)*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 585 s.; P. SCOGNAMIGLIO, *Il nuovo pacchetto sicurezza*, Napoli, 2009, p. 15 ss.

rubrica della norma che, dopo tanto travaglio, appena dieci anni prima si era finalmente deciso ad abrogare. Scelta che, tra l'altro, ha complicato ulteriormente la già rilevata irrazionalità sanzionatoria di questo complesso di norme, visto che, alla sproporzione per difetto, rispetto all'ingiuria, dell'art. 342 c.p., si è fino a tempi molto recenti sommata la (ben più grave) sproporzione per eccesso dell'art. 341 *bis*, la cui fattispecie base è punita, al co. 1, addirittura con la «reclusione fino a tre anni», ovvero con una pena che, se nel minimo è 'tornata' a quanto previsto dall'art. 341 originario dopo l'intervento della Corte Costituzionale, nel massimo arriva addirittura a superare (di un anno) la previsione della vecchia fattispecie. Al di là di un *excursus* editale che pare farsi davvero troppo ampio, la scelta di una pena massima così elevata, e così sproporzionata rispetto a quella prevista dall'art. 342 (addirittura parificata a quella che era stata sempre tradizionalmente ritenuta l'ipotesi più grave⁴⁶⁰, l'oltraggio a magistrato in udienza) e a quella risultante dal combinato disposto degli artt. 594 e 61, n. 10, c.p., non poteva che sollevare dubbi in ordine alla ragionevolezza della norma, quanto ad apparato sanzionatorio⁴⁶¹. Dubbi che, come già rilevato⁴⁶², non possono considerarsi risolti, ma semmai accentuati, dalla recente scelta di privare di ogni rilevanza penale le condotte prima ricadenti sotto l'art. 594 c.p.⁴⁶³

Si può, cioè, avvertire in tali scelte di politica criminale il ritorno a una concezione 'sacrale' della figura del pubblico ufficiale e dell'amministrazione che, dopo gli interventi della Corte Costituzionale e del legislatore del 1999, appare anacronistica e stridente rispetto ai canoni di un diritto penale liberal-democratico⁴⁶⁴; e questo, malgrado

⁴⁶⁰ In questo senso v. anche Corte cost. 313/1995 e Corte cost. 380/1999, entrambe diffusamente citate *supra*.

⁴⁶¹ Forti dubbi sulla ragionevolezza di tale assetto sanzionatorio sono espressi ad es. da PADOVANI, *L'ennesimo intervento legislativo*, cit., p. 17; FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1455 s.; GATTA, *La resurrezione*, cit., p. 159-161.

⁴⁶² V. paragrafo precedente.

⁴⁶³ In questo senso anche M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 87.

⁴⁶⁴ Fortemente critico in tal senso FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1449 ss., che sottolinea anche la stretta connessione di questa previsione con il «leit motiv» dell'intero 'pacchetto sicurezza' e, più in generale, dell'intera politica criminale recente, ovvero l'idea che, per garantire il senso di sicurezza (più che l'effettiva sicurezza) dei cittadini, sia necessario in primo luogo conferire «una tutela particolarmente vigorosa alla dignità sociale di coloro che [...] sono chiamati a garantire proprio il rispetto della legge e, conseguentemente, la sicurezza dei cittadini.

tale concezione appaia, in alcuni altri elementi di fattispecie, mitigata rispetto alla versione del 1930.

Apprezzabile è, ad esempio, l'introduzione del requisito della pubblicità dell'offesa, incarnata non tanto dalla necessità che l'offesa avvenga «in luogo pubblico o aperto al pubblico», visto che questo, di per sé, non implicherebbe la necessità della presenza di soggetti diversi da offeso e offensore (ma che vale, comunque, a restringere ulteriormente l'ambito di applicabilità della fattispecie)⁴⁶⁵, quanto dalla necessaria «presenza di più persone» (che nella fattispecie originaria configurava semplicemente un'aggravante⁴⁶⁶, come si ricorderà). Questa previsione, conformemente a quanto detto sopra, merita adesione⁴⁶⁷, perché, circoscrivendo le condotte rilevanti a quelle – e solo

Anche per sottolineare il “riconoscimento sociale” del ruolo svolto dalle forze dell'ordine. [...] La reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, tanto più se “letta” alla luce del progetto di legge di iniziativa governativa che contempla un notevole ampliamento dei poteri investigativi e di impulso processuale della polizia giudiziaria, sembra ispirarsi essenzialmente a due logiche di fondo tipiche, del resto, della più recente produzione legislativa in materia penale. La prima è quella di una restaurazione in senso autoritario e illiberale del sistema penale; la seconda è quella del ricorso “a norme manifesto”, di forte impatto simbolico-emotivo, tutte volte a “sedare” il bisogno di sicurezza della comunità dei consociati». Critiche analoghe anche in GATTA, *La resurrezione*, cit., p. 154 ss. (ove anche una sintetica ricostruzione dell'iter parlamentare della novella), e in FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^{ta} ed., cit., p. 302 s.

⁴⁶⁵ Così anche FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1450; GATTA, *La resurrezione*, cit., p. 160 e 162 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^{ta} ed., cit., p. 304 s. (i quali sottolineano anche la rilevanza sul piano probatorio di tali requisiti di pubblicità, che eliminano o riducono «il rischio che lo stesso pubblico ufficiale costituisca l'unica fonte della prova del fatto di reato»; analogamente BRICCHETTI-PISTORELLI, *op. cit.*, p. 52, e CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 200 ss.). Sostanzialmente critico, invece, ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 79 s. e 85 ss., il quale rileva, da un lato, come l'esclusione di offese occorse nell'eventuale esercizio della funzione in luoghi privati non sembra ragionevole e, dall'altro e più in generale, che l'inserimento dei nuovi presupposti delimitativi della rilevanza penale delle condotte oltraggiose avrebbe determinato la costruzione di una fattispecie «sostanzialmente inapplicabile», oltre ad aggravare l'incoerenza complessiva del sistema, dal momento che tali limitazioni non sono state contestualmente inserite anche nelle fattispecie di cui agli artt. 342 e 343 c.p. Sottolinea le «ristrette possibilità di applicazione» e il presagibile «impatto concreto piuttosto modesto» della nuova fattispecie anche M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis e scriminante putativa*, cit., p. 86.

⁴⁶⁶ Ad integrare la quale bastava, per altro, la presenza anche di una sola altra persona, rispetto a offensore e offeso.

⁴⁶⁷ Anche se non riesce, di per sé, a chiarire il dubbio se la «pluralità» venga integrata solo dalla presenza di soggetti estranei alla p.a. (il che sarebbe preferibile, come si è accennato sopra in relazione alle ipotesi degli artt. 342 e 343 c.p.), o

quelle – capaci, in quanto ‘pubbliche’, di avere un effettivo impatto sull’opinione dei cittadini, ed escludendo quelle in cui, per definizione, il solo funzionario verrebbe leso nel sentimento del suo onore e della ‘dignità’ della sua carica⁴⁶⁸, pare andare nella direzione, apprezzabile, di un restringimento dell’oggetto di tutela a quel rapporto di fiducia nella correttezza e affidabilità delle istituzioni (a sua volta prerequisito per un’efficace azione della p.a.)⁴⁶⁹, che, si è detto, dovrebbe essere l’esclusivo interesse tutelato dalle fattispecie di oltraggio, qualora se ne ammetta la residua autonoma utilità.

Ugualmente apprezzabile sembra la sostituzione della congiunzione copulativa – «offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale» – a quella disgiuntiva – «l’onore o il prestigio» – della fattispecie del 1930. Questa formulazione, infatti, oltre a sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi (in teoria possibile, sotto la vigenza della norma del 1930, anche se in pratica di difficile occorrenza)⁴⁷⁰ di rilevanza penale ‘qualificata’ di una mera offesa all’onore del pubblico ufficiale che per nulla involga il suo ruolo pubblico⁴⁷¹ (tranne che per essere a

se sia invece sufficiente la presenza di ‘colleghi’ del p.u. oltraggiato. Nel primo senso si pronuncia, sia pure dubitativamente, MANZIONE, *Le novità di rilevanza penale*, cit., p. 586 (più assertivo CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 202); nel secondo senso è orientato ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 86.

⁴⁶⁸ Coerentemente, non è stata reintrodotta la parificazione alle offese dirette (originariamente operata dall’art. 341, co. 2) di quelle ‘mediate’ da una comunicazione telegrafica, telefonica o scritta al pubblico ufficiale. Sul punto cfr. anche BRICCHETTI-PISTORELLI, *Ritorna l’oltraggio*, cit., p. 52; FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1452; AMATO, *La prova della verità*, cit., p. 56 s.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^{ta} ed., cit., p. 304; ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 87 s.; CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 200. GATTA (*La resurrezione dell’oltraggio*, cit., p. 166 ss.) individua, invece, spazi residui di rilevanza per queste ipotesi: nel caso di scritti o disegni, questi potrebbero rilevare, ricorrendone le altre condizioni, come forme di ‘oltraggio reale’ (v. *infra* in nota); le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, invece, potrebbero (forse, ma lo stesso Autore ne dubita) recuperare rilevanza se prevalessse la tesi della non necessità della presenza dell’offeso (v. *infra* in nota).

⁴⁶⁹ Ritengono in particolare che il nuovo requisito della pubblicità dell’offesa (unitamente a quello che essa venga posta in essere contestualmente al compimento di un atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale) sia indicativo che la «volontà legislativa di sottolineare come la previsione di una autonoma e più grave incriminazione dell’ingiuria rivolta al pubblico ufficiale si giustifichi [...] in ragione della sua idoneità a interferire con lo svolgimento della pubblica funzione» BRICCHETTI-PISTORELLI, *op. cit.*, p. 51.

⁴⁷⁰ Così ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 68.

⁴⁷¹ Danno questa lettura della nuova endiadi anche FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1451; MANZIONE, *Le novità*, cit., p. 586; AMATO, *La prova della verità*, cit., p.

questo contingentemente legata dalla pura contestualità temporale con l'«esercizio» delle funzioni), favorisce una riconduzione interpretativa dello stesso «prestigio» all'«onore», quale semplice specificazione di quest'ultimo: in particolare – o almeno così sarebbe auspicabile⁴⁷² – a quell'onore proprio della p.a. che l'art. 54 Cost., già citato, impone di ricostruire come correttezza, rettitudine e legalità dell'azione dell'amministrazione e dei suoi funzionari⁴⁷³ (il che, tra l'altro,

55; GATTA, *La resurrezione*, cit., p. 169; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^a ed., cit., p. 303 s.; CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 204 s.; dubita invece della reale incidenza della modifica ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^a ed., cit., p. 82.

⁴⁷² Infatti, è ovviamente possibile una ricostruzione in senso opposto, con un totale assorbimento dell'onore nel prestigio, inteso nella vecchia accezione 'sacrale' così poco compatibile col nostro impianto costituzionale. È questa, ad esempio, la ricostruzione che ne opera FLORA (*Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1450 s. e 1455 s.), sulla base dei medesimi elementi di necessaria compresenza di offesa all'onore e prestigio, pubblicità, stretto legame con la funzione: l'Autore ritiene, infatti, che l'assetto normativo risultante da tali elementi (nonché dalla necessità di risarcire anche la p.a., per beneficiare della causa di estinzione del reato del co. 3) escluda la possibilità «di far rientrare nel fuoco della tutela il bene del "buon andamento" della pubblica amministrazione che, in riferimento alla originaria formulazione codicistica, aveva condotto nel passato la Corte Costituzionale a ritenere ragionevolmente giustificato un trattamento più severo rispetto all'ingiuria». Da questa focalizzazione della fattispecie sul solo prestigio dell'autorità, l'Autore fa quindi conseguentemente discendere forti dubbi in merito alla costituzionalità dell'art. 341 *bis*, ove confrontato con l'ingiuria aggravata (all'epoca in vigore). Affine l'impostazione di GATTA (*La resurrezione*, cit., p. 163 s.), il quale basa, però, la tesi dell'attuale irrilevanza del bene del «buon andamento» della P.A. principalmente sull'idea che questo sarebbe messo in pericolo, essenzialmente, solo dal turbamento psichico generato nel p.u. dall'oltraggio (cfr. PAGLIARO, *Oltraggio*, cit., p. 2; v. anche paragrafo precedente), ora non più evidentemente tenuto in considerazione da un legislatore che ha limitato la rilevanza penale alle sole offese commesse «in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

⁴⁷³ In senso affine, pur senza riferirsi al parametro costituzionale, si pronuncia AMATO, *La prova della verità*, cit., p. 55 s.: «L'onore designa l'insieme delle qualità morali della persona (la rettitudine, la probità e la lealtà) che vanno necessariamente apprezzate avendo riguardo alla qualità soggettiva pubblica della persona offesa, come del resto imposto dal collegamento con il "prestigio" che, concorrentemente, deve essere leso per la verifica del reato. In questa prospettiva, le qualità morali la cui offesa può rilevare non possono essere quelle tipiche e proprie dell'uomo comune (nel caso sarebbe ravvisabile l'ingiuria aggravata dall'articolo 61, n. 10, del Cp), bensì deve trattarsi delle qualità morali proprie di chi svolge una pubblica funzione. Non basterebbe un'offesa generica alla persona fisica, ma sarebbe pur sempre necessario un attacco gratuito alle qualità proprie del pubblico ufficiale (si pensi, in primo luogo, a un'aggressione che attinga le doti di correttezza morale e incorruttibilità che sono intimamente connesse con l'esercizio della pubblica funzione). Non basterebbe, allora, va soggiunto, un generico comportamento di scomposta maleducazione, sostanziantesi magari nel-

dovrebbe consentire di sbarrare la strada una volta per tutte a ogni possibilità di interpretare in senso meramente soggettivo – dipendente dunque dalla maggiore o minore ‘susceptibilità’ del singolo – l’offesa all’onore stesso)⁴⁷⁴.

Meno positiva, da questo punto di vista, ci appare, invece, la riproposizione della formula «a causa o nell’esercizio delle sue funzioni» che, come si è visto, lascia spazio anche alla rilevanza di offese non correlate da un «nesso logico-pertinenziale» alla funzione pubblica, ma solo da un «nesso temporale di contestualità»⁴⁷⁵, e quindi, potenzialmente, non implicanti in nessun modo un attacco all’onorabilità della p.a.⁴⁷⁶, bensì solamente una denigrazione della persona del pubblico ufficiale; interpretazione che, per altro, potrebbe essere oggi inibita dalla prescritta necessità di una lesione contestuale dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale⁴⁷⁷, interpretati come detto sopra.

l’utilizzo di espressioni volgari entrate addirittura nell’uso comune, perché si tratterebbe di comportamento inidoneo ad attingere il *proprium* della tutela penale come sopra ricostruito [...]. Non basterebbe, ancora, l’attribuzione di un comportamento e/o di un’abitudine, pur considerati riprovevoli secondo il prevalente e comune senso morale della popolazione, se e in quanto non attingenti il prestigio della funzione, ma solo le qualità, morali e non, proprie della persona fisica destinataria (in tal caso si potrebbe discutere del reato di ingiuria aggravata ex articolo 61, n. 10, del codice penale)».

⁴⁷⁴ In questo senso anche AMATO, *La prova della verità*, cit., p. 56.

⁴⁷⁵ Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 75-77. V. anche *supra* per gli ulteriori riferimenti in argomento.

⁴⁷⁶ Del resto, la stessa espressione «a causa» delle funzioni, come si è visto (v. *supra*, in nota), può essere intesa anche nel senso di mera causa psichica collegata alle funzioni del pubblico ufficiale (anziché in quello, più stringente e a nostro avviso più corretto, di connessione oggettiva con le funzioni esercitate), così ricomprendendo anche offese aventi a oggetto profili solo personali, purché *motivate* dalla funzione pubblica. In questo senso, ad es., interpreta tale formulazione anche nel nuovo art. 341 *bis* FLORA (*Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1451), il quale, per altro, correttamente afferma che, «in caso di incertezza sulla afferenza dell’offesa anche al prestigio, dovrebbe optarsi per l’insussistenza dell’oltraggio “a favore” della più mite figura dell’ingiuria aggravata». Evidentemente, sarebbe comunque stato opportuno l’utilizzo di un’espressione meno equivoca – e unitaria – quale, ad esempio, quella già utilizzata dall’art. 596, co. 3, n. 1, ovvero un’offesa (meglio ancora, come si è detto, l’attribuzione di un «fatto») che «si riferisce all’esercizio delle sue funzioni», ricomprendendo tale clausola tutti (e solo) i fatti che si trovino in un rapporto oggettivo (per quanto, eventualmente, anche solo occasionale) con l’esercizio della pubblica funzione, ivi inclusi quelli di natura privata, purché integranti anche profili suscettibili di incidere sui doveri del pubblico ufficiale, ad esempio integrando illeciti disciplinari (per riferimenti bibliografici specifici su tale ipotesi di *exceptio* si veda il capitolo quinto, paragrafo secondo).

⁴⁷⁷ Nello stesso senso, ad esempio, AMATO (*La prova della verità*, cit., p. 57) os-

Da questo punto di vista, la precisazione, propria della novella, che l'offesa debba altresì intervenire «mentre [il pubblico ufficiale] compie un atto di ufficio» appare a sua volta una specificazione apprezzabile. Come era stato fatto rilevare⁴⁷⁸, infatti, secondo parte della dottrina⁴⁷⁹ e una risalente giurisprudenza⁴⁸⁰, sotto la vigenza del 'vecchio' art. 341 c.p. il riferimento al solo «esercizio delle funzioni» consentiva l'attribuzione alla fattispecie di una «latitudine palesemente eccessiva», giacché, soprattutto con riguardo alle figure in servizio c.d. permanente (tipicamente, gli esponenti delle forze dell'ordine), era talora stato interpretato nel senso che le offese a loro carico costituissero sempre e comunque oltraggio, anche qualora l'offeso non stesse svolgendo alcun atto dell'ufficio e non fosse neppure nella sua sede. Il riferimento attuale, invece, alla necessità che l'oltraggio avvenga contestualmente al compimento di un atto dell'ufficio elimina in radice la possibilità di interpretazioni 'estensive' di questo tipo⁴⁸¹, riconducendo l'applicabilità della norma ai soli casi di «effettivo, attuale esercizio della funzione»⁴⁸². La fattispecie viene così ad

serva che «nonostante l'uso della "disgiuntiva" ("a causa o nell'esercizio delle sue funzioni")», perché vi possa essere oltraggio non basterebbe una qualsivoglia offesa pronunciata nei confronti del pubblico ufficiale «nell'esercizio delle funzioni» se e in quanto non si tratti di offesa concretamente idonea a incidere sul prestigio della pubblica funzione. In altri termini, non basterebbe [...] la commissione del fatto nell'atto in cui il pubblico ufficiale esercita la funzione ove l'offesa attinga solo la personalità individuale dell'operante: non basterebbe, cioè, un semplice rapporto di contestualità o di contemporaneità [...]. È situazione allora diversa da quanto previsto dall'art. 61, n. 10, c.p.: infatti, nonostante l'apparente identità della formula letterale, nel nuovo oltraggio vi è il necessario collegamento con la funzione pubblica, che manca nell'aggravante comune», sicché offese meramente contemporanee all'esercizio della funzione sarebbero al più potute ricadere sotto il combinato disposto degli artt. 594 e 61, n. 10, c.p. (e, oggi, verrebbero a costituire mero illecito civile).

⁴⁷⁸ Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 77.

⁴⁷⁹ Cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 521; F. ANTOISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 12^{ma} ed., Milano, 1997, p. 366.

⁴⁸⁰ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 1984, in *Giust. pen.*, II, 1984, p. 711; Tr. min. Cagliari, 24 gennaio 1995, in *Foro it.*, II, 1996, c. 394; *contra* però ad es. Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 1996, n. 2719.

⁴⁸¹ Così esplicitamente anche FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1452; GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 171 s.; CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 202 s.

⁴⁸² Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^a ed., cit., p. 89. Sottolinea AMATO (*La prova della verità*, cit., p. 58) che tale previsione «esclude che possano avere rilevanza ex articolo 341 bis del c.p. offese che, pur vedendo come destinatario un pubblico ufficiale, si ricolleghino ad attività o comportamenti che il medesimo sta svolgendo *iure privatorum*, quale normale cittadino. Ciò che esclude, rispetto a

avvicinarsi a quella dell'art. 337 c.p., in cui il legislatore adotta la stessa formula, interpretata da dottrina e giurisprudenza largamente maggioritarie come necessità che la condotta (in quel caso violenta o minacciosa, in questo oltraggiosa), per rilevare, sia posta in atto *nel corso* del compimento dell'atto d'ufficio da parte del funzionario⁴⁸³, e non prima o dopo di esso⁴⁸⁴. In questi ultimi casi, qualora il privato dovesse 'lasciarsi andare' a espressioni offensive dettate da ira o malanimo per l'atto che dovrà essere compiuto o è già stato compiuto dal pubblico ufficiale, potrebbe al più essere chiamato a rispondere dell'illecito civile oggi previsto all'art. 4 del d.lgs. 7/2016.

L'inserimento di questo ulteriore requisito di contestualità dell'offesa al compimento di uno specifico atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale permette, inoltre, di recuperare quello che parte della dottrina⁴⁸⁵ aveva individuato come l'aspetto più positivo dell'inclusione nella fattispecie degli oltraggi perpetrati «nell'esercizio» delle funzioni: la ripercussione dell'offesa, in via immediata, sul corretto svolgimento («buon andamento») dell'attività della P.A.⁴⁸⁶.

queste situazioni, la possibilità, che si risolverebbe in un inammissibile privilegio, di fare valere *ex post*, pretestuosamente, la qualifica soggettiva per garantirsi una più accentuata tutela». V. anche GATTA, *La resurrezione*, cit., p. 170.

⁴⁸³ Cfr. ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^a ed., cit., p. 29 ss.; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. II, 13^{ma} ed., cit., p. 367; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 477; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^a ed., cit., p. 294; in giurisprudenza v. ad es. Cass. pen., sez. I, 14 giugno 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2704; Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2003, n. 24623, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2020; C. App. Milano, sez. II, 13 marzo 2009, n. 902; Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2015, n. 7992.

⁴⁸⁴ È stato altresì fatto rilevare che l'elemento della necessaria contestualità tra offesa e compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale dovrebbe anche tener luogo del requisito – proprio del vecchio art. 341 (come pure dell'ingiuria *ex art.* 594) e non riprodotto nell'art. 341 *bis* – della necessaria presenza dell'offeso, non essendo facilmente immaginabile un oltraggio perpetrato «mentre» il pubblico ufficiale compie un tale atto che non sia anche «alla presenza» di questi. Cfr. BRICCHETTI-PISTORELLI, *Ritorna l'oltraggio*, cit., p. 51; AMATO, *La prova della verità*, cit., p. 56; FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1451 s. (sia pure sulla base di argomentazioni in parte differenti). In senso contrario (non più richiesta la presenza dell'offeso), invece, SCOGNAMIGLIO, *Il nuovo pacchetto sicurezza*, cit., p. 17, e (sia pure con approccio più problematizzante) GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 165 s.

⁴⁸⁵ Così ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 65 ss., suggerendo che una migliore formulazione, per l'originario art. 341 c.p., sarebbe quindi stata «a causa e nell'esercizio delle sue funzioni».

⁴⁸⁶ Individua in questo elemento un carattere che sposta l'equilibrio della norma nel senso di un accento posto più marcatamente «sulla tutela della funzione

L'aggravante prevista al co. 2 del nuovo art. 341 *bis* c.p. («la pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato»), invece, pur se comprensibile e certo non singolare nel quadro delle analoghe circostanze previste dagli artt. 342, co. 3 (in cui, per altro, si rinnova la previsione di una sanzione solo pecuniaria), e 343, co. 2 (nonché dell'art. 595, co. 2)⁴⁸⁷, non può essere valutata del tutto positivamente in questa sede. Ciò sia in ragione dell'ulteriore dilatazione sanzionatoria (reclusione fino a quattro anni), che amplifica i problemi di sproporzione ed eccessiva discrezionalità giudiziale⁴⁸⁸ già evidenziati in relazione alla fattispecie base, sia considerato quanto si è più sopra osservato circa l'opportunità di circoscrivere la (eventualmente perdurante) fattispecie alle *sole* imputazioni (false) di fatti determinanti, in particolare fatti integranti violazioni, da parte del pubblico ufficiale, di norme penali, civili, amministrative o disciplinari⁴⁸⁹.

Apprezzabile⁴⁹⁰ è, comunque, l'introduzione di una generale e au-

piuttosto che su quella della persona» anche MANZIONE, *Le novità di rilevanza penale*, cit., p. 586. Valutazione positiva anche in BRICCHETTIPISTORELLI, *op. cit.*, p. 51 s.

⁴⁸⁷ Per quanto riguarda l'illecito civile che ha sostituito la fattispecie di ingiuria, va ricordato che anche in questo caso la sanzione pecuniaria civile è aumentata in caso di offese consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, *ex co.* 4 lett. f) dell'art. 4, d.lgs. 7/2016.

⁴⁸⁸ Così, esplicitamente, anche FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1453. V. anche GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 172 s.

⁴⁸⁹ L'attuale formulazione del 'nuovo' oltraggio a pubblico ufficiale, invece, permette, esattamente come quella del vecchio art. 341, di ricomprendere non solo ipotesi di offese verbali genericamente insultanti, ma anche il c.d. 'oltraggio reale', in cui l'offesa si manifesta con meri comportamenti materiali. Così AMATO, *La prova della verità*, cit., p. 57 s.; GATTA, *La resurrezione*, cit., p. 166; ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^a ed., cit., p. 82 s.; CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 205; in giurisprudenza v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 21 giugno 2012, n. 24630 (per la fattispecie prevista dall'art. 341 originario v., nello stesso senso, tra gli altri, ROMANO, *I delitti dei privati*, 1^{ma} ed., cit., p. 68; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 513; in giurisprudenza v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 1985, in *Giust. pen.*, II, 1986, p. 524; Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2080).

⁴⁹⁰ Così anche BRICCHETTIPISTORELLI, *Ritorna l'oltraggio*, cit., p. 51; M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 87. Critico, invece, AMATO (*La verità del fatto*, cit., p. 59), in relazione alla possibile presenza di un errore in capo al soggetto attivo e soprattutto alla possibilità che la questione della verità del fatto addebitato apra un «processo nel processo». Le due questioni non paiono, a nostro avviso, così 'ostative', considerando che in nulla si discostano da analoghe problematiche già ampiamente 'dissodate' in relazione agli artt. 594 e 595 c.p., nelle specifiche ipotesi di *exceptio veritatis* e di applicazione del diritto di cronaca (ma sulla verità dell'addebito e le problematiche connesse si tornerà più diffusamente *infra*: v. in

tomatica possibilità di *exceptio veritatis* in relazione a tale ipotesi aggravata («se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile»), che pare creare un timido (e molto circoscritto) spiraglio di accesso, nel nostro ordinamento, a una tutela del solo onore sostanziale⁴⁹¹ (anche se risulta difficilmente

particolare il capitolo quinto). Critico, anche se sotto un altro profilo, anche GATTA (*La resurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 174) che lamenta l'estensione dell'esimente, a differenza di quanto previsto all'art. 596, co. 3, n. 1, anche alla prova di fatti che nulla hanno a che fare con l'esercizio delle funzioni (e quindi, potenzialmente, fatti privati del p.u.). In verità, però, questa conclusione pare contraddire quanto precedentemente affermato dallo stesso Autore, in merito alla necessità che l'offesa, dovendo investire contemporaneamente onore e prestigio, non consti di espressioni ingiuriose riferite unicamente alla persona del p.u. (in questo senso ad es. CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 207, il quale osserva che «si deve ritenere implicito nella essenza stessa del delitto di oltraggio e nella oggettività giuridica del reato, che la esimente sia circoscritta all'ipotesi in cui sia provata la verità di un fatto che si riferisca all'esercizio delle pubbliche funzioni, con esclusione dei fatti attinenti alla vita privata del pubblico ufficiale»).

⁴⁹¹ In dottrina (cfr. GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 174 s.; FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1453; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^a ed., cit., p. 306; M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 87 ss.) non è mancato chi ha fatto rilevare l'omessa riproduzione, nel co. 2 dell'art. 341 *bis*, della 'clausola di chiusura' dell'art. 596, co. 3, c.p. («salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1»), ritenendo che effetto di tale omissione fosse la non punibilità anche di oltraggi di per sé offensivi nei modi, per quanto consistenti in attribuzioni di fatti veri. Premesso che, come si esporrà nell'ultimo capitolo, chi scrive è tendenzialmente a favore di una radicale depenalizzazione di tutte le forme di offesa all'onore (inteso qui in senso molto lato) che non consistano in attribuzioni di fatti (falsi), nell'assetto normativo immediatamente successivo alla riforma del 2009 tale conclusione non appariva così scontata. Sarebbe stato infatti necessario poter ricostruire con sufficiente chiarezza che intenzione del legislatore era proprio quella di lasciare sprovviste di sanzione penale tali condotte, anziché quella di lasciar semplicemente permanere, quanto a esse, la 'copertura' fornita dall'art. 594, co. 1, c.p. (in generale in argomento v. ROMANO, *Commentario sistematico*, vol. I, cit., p. 57; così anche, in relazione proprio all'abrogazione dell'art. 341 nel 1999, Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2000, n. 2748, cit.). In altre parole, considerata anche l'impostazione rigoristica del legislatore, pare più probabile che le condotte 'oltraggiose', non punibili come tali perché consistenti nell'imputazione di fatti veri, ma attuate con modalità di per sé denigratorie e offensive, abbiano continuato a essere punibili a titolo di ingiuria semplice, malgrado il mancato richiamo, nell'art. 341 *bis*, al co. 3 dell'art. 596 c.p., fino alla depenalizzazione di quest'ultima fattispecie nel 2016. Va infine rilevato come altra autorevole dottrina, pur criticando l'omissione di cui sopra (sebbene nel quadro del riconoscimento di un suo scarso impatto pratico), ne ravvisi esplicitamente la possibile *ratio* proprio nel fatto che «l'effetto liberatorio della (prova della) verità dell'addebito si spiega [...] con la prevalenza accordata

comprensibile, se non irragionevole, la sua mancata estensione alle altre ipotesi di oltraggio)⁴⁹². Ma su questo punto si tornerà più diffusamente nel capitolo conclusivo.

Curiosa⁴⁹³, infine, la previsione dell'ultimo comma, che introduce una speciale 'causa estintiva' del reato⁴⁹⁴ nel caso in cui «l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato integralmente il danno, mediante risarcimento di esso⁴⁹⁵ sia nei confronti della persona offesa sia nei con-

all'interesse ad apprendere che il p.u., considerato il precedente del fatto attribuitogli che si rivela vero, non è (o potrebbe non essere) in grado di esercitare appieno o correttamente (e con "disciplina ed onore": art. 54 Cost.) le sue funzioni; ora, se la non punibilità dell'offensore muove da una valutazione "di sostanza" di beni contrapposti, la ragione dell'assenza della riserva dei modi usati nella disposizione potrebbe consistere in ciò, che il disvalore connesso a modalità espressive, cioè ad aspetti "di mera forma", cede anch'esso a fronte della veridicità dell'attribuzione»: cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 95 s.

⁴⁹² Cfr. anche FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1453; ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 96.

⁴⁹³ «Disposizione francamente stravagante e difficilmente comprensibile» è la meno caritatevole qualificazione che ne dà AMATO, *La prova della verità*, cit., p. 54. Ne sottolinea il valore 'indiziante' dell'atteggiamento più simbolico che realmente 'persuasivo' della necessità di reintroduzione dell'oltraggio a p.u. ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 99. Alcune perplessità sono espresse anche da CIRILLO, *I delitti di oltraggio*, cit., p. 208, il quale tuttavia ritiene che la richiesta che il risarcimento copra anche il danno cagionato alla p.a. contribuisce ad attenuare l'anomalia della previsione; mentre FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^{ta} ed., cit., p. 307, sottolineano come la scelta legislativa in esame si inserisca coerentemente in un orientamento politico-criminale ormai forte in ambito europeo che valorizza il ruolo del risarcimento anche quale sanzione autonoma e (in parte) alternativa alle pene tradizionali.

⁴⁹⁴ Ma va sottolineato che sulla natura di causa estintiva non concorda la dottrina, che talora la inquadra invece come causa di esclusione della punibilità, valorizzandone (correttamente, a nostro avviso) il collegamento con un libero comportamento positivo del reo, successivo al reato, che l'ordinamento intende 'premiare' per considerazioni di opportunità politico-criminale: in questo senso ad es. ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^{ta} ed., cit., p. 98.

⁴⁹⁵ È discusso se possa integrare il richiesto 'risarcimento' anche una semplice dichiarazione formale di scuse (considerando anche che la componente patrimoniale del danno sarà, nella maggior parte dei casi, assente): si deve segnalare che la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia in tema di ingiuria, ha affermato come non fosse sufficiente per l'estinzione di tale reato (in quel caso *ex art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*) la mera dichiarazione formale di scuse da parte dell'imputato, essendo sempre necessario un risarcimento anche patrimoniale (cfr. Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2005, n. 40818). Questa pronuncia fa supporre che un analogo orientamento si imporrà in relazione all'interpretazione del co. 3 dell'art. 341 *bis*, anche considerato il preesistente orientamento, che andava nella medesima direzione, relativo all'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 al vecchio art. 341 c.p. (v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 5 giugno

fronti dell'ente di appartenenza della medesima». Una simile disposizione, infatti, che accorda a una misura strettamente privatistica, quale è il risarcimento, valenza estintiva dell'illecito penale, appare stranamente in contrasto con l'interpretazione marcatamente (verrebbe da dire, anzi, 'esasperatamente') pubblicistica e, in un certo senso, 'autoritaria' del sottostante interesse tutelato⁴⁹⁶ desumibile, come detto, sia dalla scelta stessa di reintrodurre questa fattispecie, sia dalla sua strutturazione (l'irrelevanza dell'offesa al solo onore personale del p.u., la necessaria pubblicità e correlazione al compimento di un atto dell'ufficio della condotta), sia, infine e soprattutto, dall'entità della pena prevista.

Inoltre, questa disposizione, letta unitamente al requisito di fattispecie della presenza di una pluralità di persone, ha immediatamente dato luogo a una combinazione problematica: il nuovo oltraggio, infatti, nasce come un'ipotesi speciale di ingiuria (pluri)aggravata (ex art. 61, n. 10, e art. 594, co. 4, c.p., ancora in vigore all'epoca della sua reintroduzione), per la quale, però, questo nuovo risarcimento estintivo non era, ovviamente, contemplato in forma automatica⁴⁹⁷, pur trattandosi indubbiamente di reato decisamente meno grave, dando origine a inevitabili dubbi in merito alla ragionevolezza di una

1989, in *Cass. pen.*, 1991, p. 229). In tema si vedano in particolare, per ulteriori dettagli, GATTA, *La risurrezione*, cit., p. 182 s.; FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1455; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^a ed., cit., p. 307; ROMANO, *I delitti dei privati*, 4^a ed., cit., p. 99 ss.

⁴⁹⁶ Così FLORA, *Il redivivo oltraggio*, cit., p. 1454; cfr. anche PADOVANI, *L'ennesimo intervento legislativo*, cit., p. 16 s., che, considerando l'unicità di tale previsione tra i delitti non di competenza del giudice di pace, con facile ironia osserva come «qualche pensierino sul fondamento di questa singolarità l'articolo 3 della Costituzione avrebbe forse dovuto stimolarlo». A questo si aggiunga che l'«estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie», prevista proprio dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 sulla competenza penale del giudice di pace per i reati di competenza di questo, non solo non opera affatto automaticamente in esito all'avvenuto risarcimento, richiedendo, invece, una specifica valutazione del giudice, ma non si esaurisce neppure nelle mere condotte risarcitorie. Cfr. anche MANZIONE, *Le novità di rilevanza penale*, cit., p. 586, e FLORA, *op. ult. cit.*, p. 1454 s., che interpreta tale previsione come «sintomatica di un uso "simbolico" della sanzione penale» e come una «via di fuga comunque poco decorosa anche volendo tralasciare le inevitabili e facili critiche di una "monetizzazione", da un lato, dell'offesa e, dall'altro, della severa responsabilità penale che – ovviamente – finirà per favorire gli offensori abbienti rispetto ai "poveri cristi"». Considerazioni analoghe in GATTA, *La resurrezione dell'oltraggio*, cit., p. 179 ss. Dubita della compatibilità di questa disposizione col principio costituzionale di eguaglianza anche AMATO, *Danno riparato*, cit., p. 60.

⁴⁹⁷ Come per tutti i reati devoluti alla competenza del giudice di pace esso poteva, ovviamente, assumere rilievo ex art. 35, d.lgs. n. 274/2000, ma, come si è detto nella nota precedente, non in modo automatico.

tale disparità di trattamento⁴⁹⁸. E se oggi tale profilo risulta forse attenuato dall'eliminazione dal sistema penale della fattispecie comune in comparazione (ma si noti che, come già osservato, la depenalizzazione dell'ingiuria ha prodotto, per altro verso, un risultato di accenuazione 'comparativa' della carica autoritario-simbolica dell'art. 341 *bis*), rimane decisamente stridente l'innesto di questa scelta politico-criminale, marcatamente 'privatistica', di 'monetizzazione' e 'patrimonializzazione' dell'offesa, all'interno di un contesto di complessiva riaffermazione dell'autorità pubblica; contraddizione che può forse essere (almeno in qualche misura) meglio compresa solo alla luce di un più ampio quadro di 'privatizzazione' della tutela penale cui si è avuto modo di accennare in relazione al contesto dei reati societari⁴⁹⁹, ma che può forse connotarsi come tendenza, o tentazione, ricorrente di più ampia portata⁵⁰⁰.

In definitiva, malgrado alcuni profili di irrazionalità e incoerenza, il nuovo art. 341 *bis* ha il merito di offrire maggiori appigli testuali per una ricostruzione più circoscritta, e più ispirata all'art. 54 Cost., dei beni dell'«onore e prestigio» della p.a., nonché quello di manifestare apertura verso una concezione sostanziale dell'onore; concezione più conforme al dettato dell'art. 54 e, più in generale, come si vedrà meglio in seguito, a una ricostruzione di questo bene al tempo stesso più 'afferrabile' e più utile a una rivalutazione, anche in chiave politico-criminale, dei concetti di onore e reputazione. Non si può tuttavia tacere come resti altamente problematica, come si è osservato in particolare nel paragrafo precedente, la sopravvivenza in sé di autonome fattispecie di oltraggio tra i reati contro la pubblica amministrazione.

⁴⁹⁸ Cfr. PADOVANI, *L'ennesimo intervento legislativo*, cit., p. 17, il quale sottolinea come non fosse neppure possibile invocare la perseguibilità a querela dell'ingiuria, per uscire da questa *impasse*, dal momento che, anche a fronte dell'offerta di risarcimento da parte dell'autore del reato, questa ben avrebbe potuto non essere accettata (e la querela non essere rimessa).

⁴⁹⁹ V. *supra*, par. 1.4.

⁵⁰⁰ Individuabile, ad esempio, anche nelle recenti riforme, e proposte di riforma, in tema di legittima difesa: cfr. in particolare G. FORTI, *No duty to retreat? Legittima difesa e politiche criminali di «riconoscimento ideologico»*, in M. BERTOLINO-G. FORTI-L. EUSEBI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, vol. I, p. 297 ss. (in part. p. 329 ss.); per maggiori riferimenti bibliografici e per una più completa analisi dei 'trend' comuni individuabili, ad avviso di chi scrive, nell'evoluzione normativa, rispettivamente, della disciplina dell'oltraggio, delle false comunicazioni sociali e della legittima difesa, ci si permette di rinviare, per ragioni di sintesi, a VISCONTI, *A "Narrative" of the Individual-Community Relationship through the "Lenses" of Criminal Law*, cit., p. 299 ss.

PARTE II

**ONORE E REPUTAZIONE OGGI:
TUTELA PENALE
E POTENZIALITÀ POLITICO-CRIMINALI**

CAPITOLO III

ONORE E REPUTAZIONE

NELLE FATTISPECIE DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE DELL'ORDINAMENTO ITALIANO CONTEMPORANEO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Struttura ed evoluzione delle fattispecie: sintesi. – 3. Le diverse concezioni del bene tutelato: una questione aperta. – 3.1. La concezione fattuale dell'onore, tra profili problematici e riflessi sull'interpretazione delle fattispecie. – 3.2. La concezione normativa e le sue varianti. – 3.3. Possibili prospettive alternative: onore, reputazione e diritto all'informazione veritiera; presupposti della comunicazione. – 3.4. I tentativi di 'stabilizzazione' dell'onore e della reputazione attraverso l'aggancio costituzionale alla «pari dignità sociale»; l'onore 'bilanciato' con la libertà di manifestazione del pensiero.

1. *Premessa*

Come si è osservato nei capitoli precedenti, e ancora si avrà modo di constatare in seguito, quello dell'onore è un concetto tutt'altro che semplice e unitario. Nelle diverse epoche, a seconda delle differenti temperie culturali, sociali, filosofiche e politiche, ha visto di volta in volta accentuarsi maggiormente i profili interni (sentimento di sé, della propria dignità e onorabilità) o esterni (reputazione, prestigio, immagine di sé presso gli altri), fattuali (graduazione dell'onore in base al censo, alla classe sociale, alla carica ricoperta, a condotte pregresse, a qualità personali, ecc.) o universali (attinenza a un *quid* di inscindibile dall'umano, riconoscimento di una dignità inalienabile e fondamentale per ogni persona), sostanziali (corrispondenza a caratteristiche attuali, intrinseche o estrinseche, dell'individuo) o formali (come bene da tutelarsi 'al valore nominale', senza possibilità di indagarne la reale rispondenza a caratteristiche effettive della persona), sociali (prestigio legato a particolari status, forme di onore legate al genere, ecc.), morali (correlazione tra onore e virtù, con varie sfumature) o individuali (dignità del singolo, nella sua particolarità e unicità).

Quella stessa 'fluidità' e 'flessibilità' intrinseche al concetto di onore che hanno certamente contribuito a consentirgli di «resistere a secoli di cambiamenti sociali e culturali», mantenendolo in vita anche nelle società e negli ordinamenti giuridici contemporanei¹, hanno tuttavia contribuito fortemente a connotarlo, come già osservato nei capitoli precedenti, anche come bene di difficile, o addirittura impossibile, 'afferrabilità' da parte del diritto stesso². In verità, una delle poche affermazioni che con certezza si possano fare su questo bene multiforme e spesso sfuggente, è che si tratta di un «concetto non naturalistico, ma *normativo*, facendo esso riferimento non ad una realtà di natura, ma a *valori* socioculturali, desumibili dal nostro ordinamento giuridico od extragiuridico»³. Una caratteristica, questa della sua natura eminentemente normativa, che l'onore condivide con almeno altri due concetti fondamentali in ambito penale-criminologico: quello di *crimine*⁴, e quello di *colpevolezza*⁵.

¹ Cfr. F. GIARDINI, *Che cosa resta dell'onore. Perché ne abbiamo ancora bisogno*, Bologna, 2017, p. 8 s.

² Per una valutazione del bene dell'onore, nell'ambito della dottrina contemporanea, come connotato da una irredimibile 'inafferrabilità', cfr. in particolare R. MAURACH-F.C. SCHROEDER-M. MAIWALD, *Strafrecht. Besonderer Teil*, T.1, Heidelberg, 2003, p. 247 (come citato in A. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005, p. 1); MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 221 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33.

³ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 186.

⁴ Il concetto di crimine, infatti, come quello di reato, a cui, in misura maggiore o minore secondo i diversi orientamenti criminologici, si sovrappone, risulta essere «ampiamente ascrittivo e convenzionale», poiché «nasce da un giudizio che la società esprime sulla interazione tra reo, agenzie [di controllo] e vittime»; analoghe caratteristiche si riscontrano nel concetto affine di devianza, che per l'appunto indica condotte divergenti «non necessariamente dalle norme giuridico-penali, ma, più in generale, dalle regole che disciplinano la vita della società nel suo complesso o di un singolo gruppo in cui essa è articolata [...]. Il concetto è [...] strettamente correlato [...] a quello di "controllo sociale", con il quale si identifica fondamentalmente la reazione, sotto forma di sanzione sociale (positiva o negativa), nei confronti della violazione della regola del gruppo» (cfr. FORTI, *L'immane concretezza*, cit., *passim* e in part. p. 291 ss.; fondamentale per l'emersione di questo aspetto è l'apporto del c.d. *labeling approach*, su cui *ivi*, p. 228 ss. e 338 ss.; in argomento si vedano anche, tra i molti, WILLIAMS-MC SHANE, *Devianza e criminalità*, cit., p. 119 ss.; PONTI-MERZAGORA BETSOS, *Compendio di criminologia*, cit., p. 125 ss.; A. SBRACCIA-F. VIANELLO, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Bari, 2010, p. 34 ss. e 65 ss.; S.E. BROWN-F.A. ESBENSEN-G. GEIS, *Criminology. Explaining Crime and its Context*, New Providence, 2010, p. 12 ss. e 319 ss.; cfr. inoltre diffusamente BECKER, *Outsiders*, cit., *passim*; LEMERT, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, cit., *passim*; D. MATZA, *Come si diventa devianti*, Bologna, 1976, *passim*). Come si può constatare, dunque, intrinseca alla natura di entità dalla

L'accostamento di questi tre concetti, apparentemente così eterogenei, è, in verità, funzionale a un'ipotesi di ricostruzione del bene dell'onore che pienamente sviluppi la natura normativa di quest'ultimo, anche alla luce delle sue potenzialità politico-criminali, in rapporto all'impatto reputazionale della sanzione penale; ipotesi cui si è già avuto modo di fare riferimento e su cui si tornerà in particolare in questa seconda parte del volume⁶, una volta affrontate le difficoltà (e, si spera, proposta una soluzione convincente in vista) di una chiarificazione semantica dei vari termini in gioco (onore, reputazione, dignità, ecc.).

Si coglie un'altra costante, per altro, quando ci si occupi di onore: la sua immancabile, centrale presenza tra gli attributi e i diritti considerati propri dell'essere umano nella sua pienezza. Come si è rilevato nei capitoli precedenti, infatti, malgrado non in ogni epoca l'onore sia stato considerato attributo proprio di ogni essere umano *in quanto tale*, e benché esso sia stato spesso diversamente declinato in ragione dell'appartenenza a classi, status o generi diversi, esso è stato sempre identificato come una delle qualità essenziali dell'Uomo: talora inteso come uomo-modello, uomo superiore e 'completo', *aristos*; talaltra come persona *tout-court*, quale parte integrante, per definizione, della sua umanità; spesso, infine, in modo ambivalente e oscillante tra questi due diversi poli (descrizione, quest'ultima, che, come abbiamo avuto modo di constatare nella prima parte di questo lavoro, sembra corrispondere alla situazione attuale). Bene essenziale della personalità, l'onore è stato via via espressamente riconosciuto e tutelato dalle carte costituzionali di svariati Paesi⁷ e in numerose con-

forte componente valutativo-normativa (quali sono, appunto, i concetti di reato, crimine o devianza, ma anche quello di onore, come meglio si vedrà in seguito) è la loro stretta attinenza a un giudizio umano, avente fondamentalmente a oggetto condotte o atteggiamenti umani, secondo parametri che possono variare per importanza, generalità e strutturazione (da norme giuridiche – a cominciare dai principi di diritto internazionale e costituzionale – a 'leggi non scritte' di specifici gruppi sociali e di specifiche sottoculture, anche criminali, paradossalmente), ma che sempre affondano le loro radici in una precisa struttura sociale e culturale.

⁵Almeno secondo la dottrina prevalente. Cfr. sul punto, tra i molti e per una panoramica generale, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 314 ss.; ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 330 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 455 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 278 ss. Sul punto si tornerà *infra*, nel capitolo quinto.

⁶V. specificamente *infra*, capitolo quinto.

⁷Si veda, ad esempio, l'art. 5 del *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, che espressamente individua un limite alla libertà di espressione, di stampa

venzioni internazionali⁸, e anche laddove, come in Italia, esso non ha ricevuto esplicita menzione nella Costituzione, da tempo ne è unanimemente riconosciuto il rilievo costituzionale, come già si è accennato e meglio si vedrà nel prosieguo⁹.

Nei capitoli seguenti ci si propone, quindi, di dare conto delle diverse concezioni giuridiche che hanno cercato di ricondurre questo profeiforme bene all'interno degli schemi ben più rigidi del diritto – in particolare di quello penale – e, anche riallacciandosi all'analisi storica e filosofica posta in essere nella prima parte del volume, di giungere a una chiarificazione, semantica e terminologica, dell'onore e di altri concetti affini e contigui, quali dignità, prestigio, decoro e reputazione.

Notevole rilievo in tale disamina assumerà il ruolo attribuito alla pubblicità e alla verità dell'addebito nella disciplina a tutela dell'onore nel nostro ordinamento e in quello dei Paesi di *common law*. Tale ambito comparatistico, sia per il modello che esso offre (soprattutto per i fautori di un restringimento della tutela penale dell'onore in favore di quella civile)¹⁰, sia per l'importante influenza dei suoi principi sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹¹, sarà tenuto in particolare considerazione ai fini di una distinzione concettuale tra dignità e onore-reputazione. In conclusione, cercheremo di argomentare in favore della possibilità, anche in chiave politico-criminale, di recuperare una maggiore determinatezza e un più stretto aggancio di quest'ultimo bene alle sue radici normative.

e di informazione nel «diritto al rispetto dell'onore della persona»; o, ancora, l'art. 18 della Costituzione spagnola che, come già si è avuto modo di osservare (v. *supra*, capitolo primo, par. 4), dedica il co. 1 specificamente alla garanzia del «diritto all'onore, alla intimità personale e familiare e alla propria immagine».

⁸ Come già accennato nella parte prima, l'art. 12 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (ratificata in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 881) sancisce espressamente che «nessuno può essere sottoposto [...] a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o offese». La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* a sua volta individua, all'art. 10, nella protezione della reputazione uno dei limiti necessari, in una società democratica, alla libertà di espressione.

⁹ V. *supra*, capitolo secondo, e più dettagliatamente *infra*, in questo capitolo.

¹⁰ Cfr. ad es. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 570 ss.

¹¹ Cfr. ad es. D. KOZŁOWSKI, "For the Protection of the Reputation or Rights of Others": the European Court of Human Rights' Interpretation of the Defamation Exception in Article 10(2), in *Commun. Law & Policy*, 2006, p. 133 ss. Si veda in particolare il capitolo quarto, par. 3.2.

2. Struttura ed evoluzione delle fattispecie: sintesi

Anche se, come si è avuto modo di osservare nella *Premessa* alla prima parte del volume, i dettagli della disciplina penale dettata a tutela dell'onore e della reputazione non risultano per lo più di immediata rilevanza per la nostra analisi, può nondimeno essere utile esordire con una sintetica esposizione dell'evoluzione che le fattispecie di ingiuria e diffamazione hanno subito nei decenni successivi alla 'rivoluzione strutturale' operata dal codice Rocco rispetto al precedente codice Zanardelli, che, come constatato nel primo capitolo, fondava la distinzione tra le due fattispecie non già sulla presenza o assenza dell'offeso, bensì sulla determinatezza o meno dell'addebito offensivo a questi mosso (analogamente a quanto tutt'oggi avviene nell'ordinamento francese)¹². Ricostruzione, come vedremo, utile soprattutto a constatare come, pur a fronte del mutare dei giudizi di disvalore del legislatore (segnalato dalle scelte in materia sanzionatoria e, da ultimo, di parziale depenalizzazione delle fattispecie in esame) e dei tentativi di questo di adeguarsi in qualche misura al mutato quadro tecnologico delle comunicazioni, le opzioni *strutturali* di fondo del nostro ordinamento, con tutte le relative implicazioni concettuali e ideologiche, siano rimaste di fatto invariate negli ultimi (ormai quasi) novant'anni.

Come anticipato nei capitoli precedenti, il legislatore del 1930 scelse non solo di intervenire sul criterio distintivo tra le due fattispecie, ma anche di sopprimere le ipotesi di *exceptio veritatis* presenti nel codice previgente (soppressione certo non controbilanciata dal contestuale inserimento della possibilità, per le 'parti', di deferire la questione relativa alla verità dell'addebito, prima della pronuncia di una sentenza irrevocabile, a uno specifico «giurì d'onore», scelta implicante l'automatica remissione della querela da parte dell'offeso: artt. 596, co. 2, e 597, co. 2, c.p.)¹³. Ciò manifesta l'adesione a una conce-

¹² In tema si veda più dettagliatamente *infra*, par. 3.1.

¹³ Com'è noto, la disciplina del giurì d'onore, già ospitata negli artt. 9-12 del r.d. 28 maggio 1931, n. 609, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, è stata in seguito trasposta, con minime modifiche, negli artt. 177-180 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 127, contenente le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale. Come evidenziato anche in dottrina, detto giurì «certamente non ha carattere giurisdizionale» e ha conosciuto, dal tempo della sua istituzione, poco o punto uso, essendo «rimasto pressoché scritto solamente nella legge» (cfr. ANTOLISEI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 222). In relazione all'istituto del giurì d'onore

zione eminentemente *formale* dell'onore, in linea, del resto, con l'ideologia autoritaria dell'epoca¹⁴, che mal si sarebbe conciliata con l'impostazione maggiormente 'particolaristica' e 'individualizzante' conaturata a una 'sostanzializzazione' del bene tutelato e con il collegato rischio di eccessive 'iniezioni di verità' nell'accertamento processuale, pericolose in particolar modo ove persona offesa fosse un pubblico ufficiale o collegio¹⁵. Non casualmente, del resto, la reintroduzione della possibilità di invocare a propria difesa, in casi determinati, l'*exceptio veritatis* fu attuata con lo stesso d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288 con cui il legislatore dell'Italia liberata ripristinò la scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale in relazione (tra l'altro) all'oltraggio a pubblico ufficiale.

In rapporto alla diffusività della lesione all'onore/reputazione, già il codice Zanardelli aveva, come si è visto, riservato un trattamento sanzionatorio decisamente più severo alle offese attuate col mezzo della stampa ('libelli famosi', nella denominazione dottrinale risalente) o, più generalmente, con qualsiasi «mezzo di pubblicità»¹⁶. Sotto questo profilo il codice Rocco, pur mantenendo il giudizio di maggior disvalore rivolto a tali condotte, si segnalò in realtà per una complessiva attenuazione del rigore sanzionatorio (limiti edittali più bassi e disgiunzione di pena detentiva e pena pecuniaria); contestualmente, come è noto, il legislatore del 1930 – per altro sulla scorta di un'impostazione preesistente – optò per l'estensione della responsabilità, per tutti i reati commessi col mezzo della stampa, in via oggettiva e in

si vedano anche, *ex plurimis*, F. CORDERO, *Il giudizio d'onore*, Milano, 1959, *passim*, in part. p. 15 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 221; A. FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, in *N. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 693; A. JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, Torino, 1953, p. 366 ss.

¹⁴ Sul punto si tornerà più diffusamente nel capitolo quinto. Si vedano comunque, tra i principali riferimenti in tema, ad es. SPASARI, *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, cit., p. 12 ss., e MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica dell'exceptio veritatis*, cit., p. 10 ss. In dottrina si è in particolare fatto notare come, con la reintroduzione dell'*exceptio veritatis* nel 1944, «da una posizione di assoluta intransigenza, che comportava il totale sacrificio delle istanze individualistiche di fronte agli interessi collettivi, con la conseguente consacrazione legislativa della tutela dell'onore apparente, si [sia] passati ad una regolamentazione della materia che rappresenta un parziale riconoscimento della libertà di censura privata e una decisa apertura verso la categoria dell'onore reale», per quanto «non si [sia] giunti al punto di fare di questa l'oggetto normale della tutela giuridica» (cfr. SPASARI, *op. ult. cit.*, p. 13).

¹⁵ Per analoghe considerazioni in relazione alla sistematica delle fattispecie di oltraggio come strutturate dal legislatore del 1930 v. *supra*, capitolo secondo, par. 3.

¹⁶ Si veda *supra*, capitolo primo, par. 5.

ragione della funzione esercitata, al direttore o redattore responsabile (stampa periodica: art. 57, co. 1 c.p.), all'editore e allo stampatore (stampa non periodica, in caso di autore ignoto o non imputabile: art. 57, co. 2, c.p.) e in generale a «tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati» (stampa clandestina: art. 58 c.p.)¹⁷.

Nel dopoguerra, la disciplina dell'ingiuria e della diffamazione fu, naturalmente, toccata, seppure senza esserne modificata in modo sostanziale, dalla nuova legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47), che provide, tra l'altro, a fornire una definizione unitaria di «stampa o stampato» (art. 1), a introdurre l'obbligo, penalmente sanzionato nella sua inosservanza, di pubblicare «risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità» (art. 8, poi modificato ex art. 42, l. 5 agosto 1981, n. 416, che ridimensionò il trattamento sanzionatorio, eliminando la pena detentiva precedentemente abbinata alla multa e adeguando contestualmente l'importo di quest'ultima all'inflazione nel frattempo intervenuta), e soprattutto a inasprire il trattamento sanzionatorio per la diffamazione a mezzo stampa che comporti *anche* l'attribuzione di un fatto determinato

¹⁷In particolare, la formulazione originaria dell'art. 57, co. 1, c.p. prevedeva che «qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, *per ciò solo*, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione» (corsivi nostri). Come osservato in dottrina, la disposizione si inseriva nel solco della disciplina già tracciata dall'art. 47 dell'editto albertino del 26 marzo 1848, n. 695, che aveva istituito la figura del «gerente responsabile», chiamato a rispondere oggettivamente, in base alla mera posizione, di tutti i reati commessi attraverso la pubblicazione del giornale (inclusa dunque la pubblicazione di notizie diffamatorie); si è anzi fatto notare da taluni come la legislazione fascista abbia di fatto segnato un primo avvicinamento a posizioni di maggiore 'personalizzazione' della responsabilità penale, dal momento che, sostituendo alla figura del gerente quella del direttore responsabile, portò a collegare la responsabilità penale, quanto meno, non a una mera 'posizione', potenzialmente (in precedenza) slegata da ogni effettiva partecipazione alla realizzazione della pubblicazione, ma a una 'funzione' implicante un ruolo interno alla gestione e formazione del periodico (pur in presenza di una formulazione della norma tale da ingenerare tra i commentatori perduranti dubbi circa la natura di responsabilità per fatto proprio o per fatto altrui). In tema, per esigenze di sintesi, si rinvia, anche per gli opportuni ulteriori riferimenti bibliografici, *ex plurimis*, a NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 103 ss.; G. LE PERA, *Articolo non firmato e responsabilità del direttore: un pericoloso ritorno alla responsabilità senza colpa*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2345 ss.; ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 616; F. VERRI-V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, 2^{da} ed., Milano, 2007, p. 403 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 183; V. PEZZELLA, *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Torino, 2016, p. 266 ss.

(art. 13)¹⁸, da quel momento in poi punita più severamente di quanto a suo tempo previsto dal codice Zanardelli per le ipotesi a questa assimilabili.

I decenni successivi videro, oltre alla modifica delle disposizioni in tema di responsabilità del direttore di cui agli artt. 57, 57 *bis* (di nuova introduzione) e 58 c.p. a opera della l. 4 marzo 1958, n. 127 (cui si deve anche l'introduzione nel codice penale dell'art 596 *bis*) nel senso di una sua riconduzione al principio di colpevolezza in relazione all'omesso controllo e impedimento dei reati commessi col mezzo della stampa¹⁹, il tentativo di adeguamento della disciplina dei delitti contro l'onore ai nuovi e sempre più diffusi mezzi di comunicazione di massa, con l'assimilazione, a opera della l. 14 aprile 1975, n. 103 (art. 31), della diffamazione tramite radio o televisione, allorché consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, alla summenzionata ipotesi di cui all'art. 13, l. 47/1948; fattispecie in seguito rimaneggiata e trasferita nell'art. 30, co. 4, della l. 6 agosto 1990, n. 223 (c.d. legge Mammi), per altro con l'inserimento di un rimando interno (al co. 1 del medesimo articolo, applicabile esclusivamente al «concessionario privato o [al]la concessionaria pubblica ovvero [al]la persona da loro delegata al controllo della trasmissione») foriero di problemi interpretativi circa l'ambito di applicabilità soggettiva della disposizione²⁰. Si può inoltre ricordare come l'introduzione, negli

¹⁸ Specificamente sulla diffamazione a mezzo stampa si rinvia, per esigenze di sintesi, *ex plurimis* e per ogni opportuno ulteriore riferimento bibliografico, a M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995, *passim*; VERRI-CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., *passim*; F. BELLAGAMBA, *Il delitto di diffamazione*, in BELLAGAMBA-GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 77 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione*, cit., p. 84 ss.

¹⁹ In tema si rinvia, per esigenze di sintesi, *ex plurimis* a NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 103 ss.; ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 616 ss.; LE PERA, *Articolo non firmato e responsabilità del direttore*, cit., p. 2345 ss.; VERRI-CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 403 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 182 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione*, cit., p. 268 ss.; G. FIANDACA-G. LEINER, *Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica*, in G. FORTI-S. SEMINARA-G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, p. 248 ss. In giurisprudenza si vedano, per tutte, Cass. pen., SU, 18 novembre 1958, n. 28; Cass. pen., sez. V, 15 giugno 1983, n. 5653; Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 48119; specificamente in relazione all'esclusione dell'estensibilità della disposizione al direttore responsabile di un telegiornale e al direttore responsabile di una testata *on-line* si vedano, rispettivamente, ad es., Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2014, n. 50987; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2017, n. 27823; e – quanto al secondo – Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 35511; Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126; Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2014, n. 10594.

²⁰ In particolare, dato il tenore letterale dei due capoversi, l'autore diretto della

anni Novanta del secolo scorso (con l'art. 3 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in l. 25 giugno 1993, n. 205, c.d. 'legge Mancino'), di una circostanza aggravante comune (sottratta a bilanciamento) per tutti i reati (puniti con pena diversa dall'ergastolo) «commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» (oppure «al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità»), abbia avuto significative ricadute pratiche nell'ambito dei delitti contro l'onore, finendo per trovare frequente applicazione in associazione a questi²¹; va, tuttavia, al contempo sottolineato come l'opzione 'generalista' del legislatore italiano – diversa, ad es., da quella del legislatore francese, che ha scelto di introdurre specifiche, analoghe fattispecie all'interno della sistematica dei reati contro l'onore²² – ha com-

diffamazione pare essere punibile solo ai sensi dell'ordinaria disciplina dell'art. 595 c.p.; in tema si rinvia, per maggiori dettagli e tutti gli opportuni riferimenti bibliografici, *ex plurimis* a L. FIORAVANTI, *Statuti penali dell'attività televisiva. Spunti critici e ipotesi ricostruttive*, Milano, 1995, *passim*, in part. p. 98 s.; POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, cit., in part. p. 81; A. GULLO, *Diffamazione col mezzo radiotelevisivo*, in P. SIRACUSANO (a cura di), *I delitti contro l'onore*, Torino, 2001, p. 92 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 190 ss.; BELLAGAMBA, *Il delitto di diffamazione*, cit., p. 86 ss.; M. FUMO, *La diffamazione mediatica*, Torino, 2012, p. 69 ss., in part. p. 76 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione*, cit., p. 489 ss.; in giurisprudenza si vedano ad esempio Cass. pen., sez. I, 5 giugno 1996, n. 1291; Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2000, n. 269; Cass. pen., sez. II, 5 settembre 2008, n. 34717.

²¹ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2005, n. 44295; Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2006, n. 9381, in *Giust. pen.*, II, 2007, p. 211; Cass. pen., sez. V, 5 ottobre 2009, n. 38597, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3832 (con nota di M.T. TRAPASSO, *Il ruolo fondamentale dei "coefficienti soggettivi" nelle fattispecie penali in materia di discriminazione razziale: il caso della circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio razziale*, p. 3833 ss.); Cass. pen., sez. V, 28 dicembre 2009, n. 49694; Cass. pen., sez. V, 11 giugno 2010, n. 22570; Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2015 n. 43488 («l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso [...] è configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa»); Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2017, n. 13530.

²² Per maggiori dettagli sull'ordinamento francese, si rinvia al par. successivo (oltre che al capitolo quinto). In relazione a quanto qui interessa, si vedano in particolare, in rapporto a diffamazione e ingiuria pubbliche, l'art. 32, co. 2 e 3 («*La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. / Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur han-*

portato che la valorizzazione di profili che potremmo ritenere (come meglio si illustrerà nella parte conclusiva di questo lavoro) attinenti in modo più stringente alla tutela della *dignità* strettamente intesa²³

dicap») e l'art. 33, co. 3 e 4 («Sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende l'injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. / Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap») della Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Version consolidée au 07 janvier 2018); in rapporto a diffamazione e ingiuria non pubbliche, l'art. R-625-8 («La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap») e l'art. R-625-8-1 («L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap») del Code pénal (Version consolidée au 16 décembre 2017).

²³In generale sulla norma in oggetto si rinvia, per esigenze di sintesi, *ex plurimis* a G. DE FRANCESCO, *D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Commento all'art. 3 - Circostanza aggravante*, in *Leg. pen.*, 1994, p. 211 ss.; E.M. AMBROSETTI, *Beni giuridici tutelati e struttura delle fattispecie: aspetti problematici nella normativa contro la discriminazione razziale*, in *Ind. pen.*, 2006, p. 1019 ss. Va tuttavia ricordato che la disposizione italiana è stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte della giurisprudenza di legittimità (si vedano ad. es. Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2005, n. 44295, cit., e Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2006, n. 9381 cit.; in dottrina cfr. ad es. altresì G. LEO, *Sull'aggravante della finalità di odio etnico, nazionale, razziale o religioso* (Osservatorio dei contrasti giurisprudenziali), in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1343 ss.; S. D'AMATO, *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso*, in *Crit. dir.*, 2006, p. 384 ss.; L. FERLA, *L'applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 1455 ss.), che si è pronunciata, rispettivamente, nel senso di richiedere la sussistenza di un concreto pericolo di induzione di altri a manifestazioni di odio o discriminazione (dopo un primo passaggio interpretativo, in cui odio e discriminazione sono qualificati, in ragione della scelta terminologica operata dal legislatore, «non [come] semplic[i] moventi dell'azione ma [come] finalità estern[e] della medesima», la Corte conclude nel senso che «pertanto, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, non

non abbia influito sulla sistematica, sulla struttura e sull'oggettività giuridica specificamente dei delitti contro l'onore.

Al volgere del millennio, le pene dei reati di ingiuria e diffamazione risentirono dell'introduzione della competenza penale del giudice di pace, attuata col d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il cui art. 4 assoggettò alla stessa i reati di cui agli art. 594 (ingiuria in tutte le sue forme, anche aggravate) e 595, co. 1 e 2 (diffamazione semplice e diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato), con automatiche ricadute sull'*effettivo* trattamento sanzionatorio²⁴ (e, dunque, sull'*effettivo* giudizio astratto di disvalore) delle relative fattispecie, da quel momento di fatto non più soggette a pena detentiva, in ragione del disposto dell'art. 52, d.lgs. 274/2000²⁵.

può considerarsi sufficiente che l'odio etnico, nazionale, razziale o religioso sia stato, più o meno riconoscibilmente, il sentimento che ha ispirato dall'interno l'azione delittuosa, occorrendo invece che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri il suddetto, riprovevole sentimento, o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori per ragioni di razza, nazionalità, etnia o religione», oltre ad interpretare in senso altrettanto restrittivo i termini «odio» e «discriminazione»; e in seguito, viceversa, ravvisando nella norma un'aggravante oggettiva ai sensi dell'art. 70 n.1 c.p., il cui il disvalore non consisterebbe né nella potenzialità di generare 'ulteriore' discriminazione, né in un particolare elemento soggettivo dell'agente («l'accertamento della finalità non richiede autonoma verifica dell'elemento psicologico rispetto a quanto necessita l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 43 c.p., e non sono possibili graduazioni, se il fatto di reato afferma per sé, nell'accezione comune, disuguaglianza sociale o giuridica (discriminazione), o si rapporta all'identità nazionale, etnica, razziale o religiosa, quale ragione di conflitto tra persone (odio)»), bensì in un 'oggettivo' disconoscimento di uguaglianza. Sul punto si tornerà ancora nel capitolo conclusivo. Si può incidentalmente osservare che un'integrazione della disposizione vigente, relativamente alla discriminazione per ragioni di genere, o di preferenze sessuali, o di *handicap*, analoga a quanto previsto dalla normativa francese, non parrebbe affatto inopportuna nel nostro ordinamento, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (si veda, per tutte, CEDU, *Vejdeland and others v. Sweden*, 9 May 2012, App. No. 1813/07; anche commentata da L. GOISIS, *Libertà d'espressione e odio omofobico. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo equipara la discriminazione in base all'orientamento sessuale alla discriminazione razziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 418 ss.).

²⁴ In generale in argomento si rinvia, per tutti, a A. DI MARTINO, *Sanzioni irrogabili dal giudice di pace*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, p. 166 ss.

²⁵ In esito all'applicazione di tale disposizione, le pene risultanti per il delitto di ingiuria venivano a essere la multa da 258 a 2.582 Euro per le ipotesi non aggravate di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 594 c.p. e, in relazione alle fattispecie aggravate,

Gli anni seguenti hanno visto un susseguirsi di proposte di riforma (troppo numerose ed effimere per tentarne qui una sintesi)²⁶, animate per lo più essenzialmente dall'intento (incentivato dalle pressioni provenienti anche da organismi internazionali)²⁷ di eliminare

la multa da 258 a 2.582 Euro in alternativa alla permanenza domiciliare da sei a trenta giorni o al lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi; per quanto riguarda la diffamazione semplice e quella aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (art. 595, co. 1 e 2, c.p.), la pena – tutt'ora applicabile – consiste nella multa da 258 Euro a 2.582 Euro in alternativa alla permanenza domiciliare da sei a trenta giorni o al lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi. Va inoltre brevemente ricordato che l'assoggettamento delle citate fattispecie alla competenza del giudice di pace ha comportato anche la loro sottoposizione all'intera peculiare disciplina di tale procedimento, ivi inclusi, in particolare, l'esclusione della procedibilità per i casi di «particolare tenuità» del fatto (ben prima della creazione della generale causa di esclusione della punibilità di cui, oggi, all'art. 131 *bis* c.p., introdotto, come è noto, solo nel 2015, col d.lgs. n. 28 del 16 marzo), ex art. 34 d.lgs. 274/2000, e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, ex art. 35 dello stesso decreto. Sull'introduzione della competenza del giudice di pace per i delitti contro l'onore si vedano anche, per maggiori dettagli, ad es. BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 204 ss., e R. GUERRINI, *L'oggettività giuridica di categoria*, in BELLAGAMBA-GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 21 ss.

²⁶ Sul punto si rinvia, per una illustrazione esemplificativa almeno delle più recenti proposte di riforma, *ex plurimis* a A. MANNA, *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Profili penalistici. La 'crisi' della tutela penale dell'onore*, in A. MELCHIONDA-G. PASCUZZI (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa*, Trento, 2005, p. 43 ss.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica di categoria*, cit., p. 20 ss.; A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013, p. 191 ss.; ID., *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato dalla Camera il 24 giugno 2015*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p. 31 ss.

²⁷ Si segnalano, in particolare, la Raccomandazione 1506 del 24 aprile 2001 (*Freedom of Expression and Information in the Media in Europe*), la Raccomandazione 1589 del 28 gennaio 2003 (*Freedom of Expression in the Media in Europe*), la Risoluzione 1577 del 4 ottobre 2007 (*Towards Decriminalisation of Defamation*), e la Risoluzione 1920 del 24 gennaio 2013 (*The State of Media Freedom in Europe*) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, oltre all'opinione sull'attuale legislazione italiana in tema di diffamazione (Opinione n. 715/2013) espressa, su richiesta di tale ultima risoluzione, dalla Commissione di Venezia (*European Commission for Democracy through Law*) nel corso della novantasettesima sessione plenaria del 6 e 7 dicembre 2013; si veda altresì la relazione dello *special rapporteur* delle Nazioni Unite, Frank La Rue, sulla promozione e protezione della libertà di opinione ed espressione in Italia (UN General Assembly, Human Rights Council, A/HRC/26/30/Add.3, del 29 aprile 2014). È inoltre appena il caso di richiamare qui la notissima decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul 'caso Belpietro' (CEDU, *Belpietro c. Italie*, 24 dicembre 2013, Req. No. 43612/10), con cui il nostro Paese è stato condannato per violazione dell'art. 10 CEDU in relazione alla (ri)afferma assoluta incompatibilità con lo stesso dell'inflizione di

completamente la sanzione detentiva dall'orizzonte dei delitti contro l'onore, nessuna delle quali, tuttavia, andata, a oggi, a buon fine.

Non si può, per altro, mancare di notare come, parallelamente, si sia enormemente accresciuta la diffusività, oltre che il rischio di semipiterna permanenza e reperibilità, di notizie potenzialmente lesive dell'onore e della reputazione (oltre che della riservatezza) delle persone, in ragione della costante crescita ed evoluzione dei media di ultima generazione (Internet e il suo corredo di testate *on-line*, *blog*, *social network*, ecc.)²⁸. Su questo fronte, si può brevemente ricordare come la giurisprudenza abbia rapidamente assimilato le comunicazioni offensive direttamente rivolte all'interessato tramite *sms*, posta elettronica e simili all'ingiuria *ex art. 594, co. 2, c.p.*²⁹ e la diffusione di addebiti diffamatori via *web* alla diffamazione aggravata dall'uso di «altro mezzo di pubblicità» *ex art. 595, co. 3, c.p.*³⁰; il legislatore,

una pena detentiva, ancorché sospesa, nei confronti di un giornalista riconosciuto responsabile di diffamazione (tra i numerosissimi commenti si vedano, ad es., F. VIGANÒ, *Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta ad un giornalista*, in *Quad. cost.*, 2014, p. 177 ss.; M. CUNIBERTI, *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il "caso Belpietro" davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Osserv. cost.*, 2014, *on-line*, ultimo accesso il 3 gennaio 2017; U. ZINGALES, *Il "caso Belpietro" e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione*, in *Crit. dir.*, 2013, p. 231 ss.; C. MELZI D'ERIL, *La Corte Europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2013, *on-line*, ultimo accesso il 3 gennaio 2017). In tema si veda anche, diffusamente, GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, cit., in part. p. 40 ss. e 114 ss.; ID., *La tela di Penelope*, cit., p. 36 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione*, cit., p. 383 ss.

²⁸ In tema si veda anche *supra*, capitolo primo, par. 4.

²⁹ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 28 maggio 2009, n. 22421; Cass. pen., sez. V, 2 novembre 2015, n. 44145; in tema si vedano anche, in generale e a puro titolo di esempio, L. PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in *Dir. inform. e informat.*, 1999, p. 283 ss.; L. SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 617 ss.; V. SPAGNOLETTI, *Profili problematici del reato di diffamazione a mezzo internet*, in *Giur. merito*, 2003, p. 1616 ss.; R. GUERRINI, *Il delitto di ingiuria*, in BELLAGAMBA-GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 56 ss.; U. PIOLETTI, *Ingiuria, diffamazione e reti sociali*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2652 ss.

³⁰ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2008, n. 16262 (ove si precisa anche che «ai fini dell'integrazione del delitto [...], si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico»); Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2012, n. 44980 (ove in particolare si precisa che «l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, rea-

per parte sua, in ottemperanza (e con criticabile e criticato mero calcolo testuale) a disposizioni comunitarie³¹, è intervenuto quanto meno sulla controversa questione dei profili di potenziale responsabilità di *webmaster* e *provider*, attraverso le previsioni del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il cui art. 17, in particolare, sancisce l'assenza, in capo ad *access provider* e fornitori di servizi di *caching* e *hosting*, di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, come pure di un obbligo generale di «ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». Così di fatto escludendo la sussistenza, in capo a tali soggetti, di una posizione di garanzia *ex art. 40, co. 2, c.p.* in rapporto alla prevenzione di reati potenzialmente commessi dall'utenza³².

lizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria», in ragione della non contestualità del recepimento dell'offesa e della conseguente maggiore diffusione della stessa: conf. ad es. Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2016, n. 18919; Cass. pen., sez. I, 8 giugno 2015, n. 24431 (in materia di diffusione di comunicazioni diffamatorie tramite bacheca Facebook); Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2015, n. 41276; Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4873; in tema si vedano anche, in generale e a puro titolo di esempio, PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, cit., p. 283 ss.; SCOPINARO, *Internet e delitti contro l'onore*, cit., p. 617 ss.; SPAGNOLETTI, *Profili problematici del reato di diffamazione a mezzo internet*, cit., p. 1616 ss.; S. TABARELLI DE FATIS, *Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con particolare riferimento alla diffamazione on line*, in L. PICOTTI (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, p. 193 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 84 ss.; BELLAGAMBA, *Il delitto di diffamazione*, cit., p. 94 ss.; D. PETRINI, *Il direttore della testata telematica, tra "horror vacui" e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1611 ss.; PIOLETTI, *Ingiuria, diffamazione e reti sociali*, cit., p. 2652 ss.; A. GULLO, *Delitti contro l'onore*, in F. VIGANÒ-C. PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, p. 165 ss.; PEZZELLA, *La diffamazione*, cit., p. 550 ss.

³¹ In attuazione della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

³² Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia, *ex plurimis*, a G. CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso degli spazi che loro gestiscono?*, in *Giur. merito*, 2004, p. 2523 ss.; G. CASSANO-I.P. CIMINO, *Il nuovo regime di responsabilità dei "providers": verso la creazione di un nuovo "censore telematico"? Un primo commento agli artt. 14-17 del d.lg. 70/2003*, in *Giur. it.*, 2004, p. 671 ss.; F. RESTA, *La responsabilità penale del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*, in *Giur. merito*, 2004, p. 1715 ss.; A. MANNA, *La responsabilità penale dei gestori di rete (anche in relazione a recenti arresti giurisprudenziali)*, in *Crit. dir.*, 2011, p. 89 ss.; R. BARTOLI, *Brevi considerazioni sulla respon-*

L'intervento legislativo più recente nella materia dei delitti contro l'onore ha poi visto, come già ricordato nel capitolo precedente, l'abrogazione della fattispecie di ingiuria a opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha contestualmente trasformato la fattispecie – di cui ha lasciato sostanzialmente immutata la struttura – in una delle nuove figure di 'illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili'³³: le ipotesi già previste e disciplinate ai co. 1 e 2 dell'art. 594 c.p. sono infatti ora colpite, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) (il quale ha esplicitamente incorporato le ipotesi di comunicazione «informatica o telematica»), da una «sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila», mentre le ipotesi, già aggravate, di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 594 c.p. rientrano ora nella previsione di cui al co. 4, lett. f) dell'art. 4 d.lgs. 7/2016, ai sensi della quale l'attribuzione di un fatto determinato o la presenza di più persone al momento dell'offesa importano l'assoggettamento a una «sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila» (equivalente, nel massimo, a un esborso di oltre quattro

sabilità penale dell'“internet service provider”, in Dir. pen. proc., 2013, p. 600 ss.; BELLAGAMBA, Il delitto di diffamazione, cit., p. 97 ss.; GULLO, Delitti contro l'onore, cit., p. 170 ss.; PEZZELLA, La diffamazione, cit., p. 569 ss. In particolare sul noto caso 'Google-Vividown', che ha (in sede di legittimità) riaffermato in via giurisprudenziale l'assenza di una posizione di garanzia in capo agli internet service provider, si vedano ad es. A. MANNA, La prima affermazione, a livello giurisprudenziale, della responsabilità penale dell'internet provider: spunti di riflessione tra diritto e tecnica, in Giur. cost., 2010, p. 1856 ss. (nota a Tr. Milano, sez. IV pen., 12 aprile 2010, n. 1972, su cui anche E. ALBAMONTE, La responsabilità penale dell'Internet provider tra libertà di comunicazione e tutela dei singoli, in Quest. giust., 2010, p. 184 ss., e L. BEDUSCHI, Caso Google: libertà d'espressione in internet e tutela penale dell'onore e della riservatezza, in Corr. merito, 2010, p. 963 ss.); A. INGRASSIA, La decisione d'appello nel caso “Google vs Vivi Down”: assolti i manager, ripensato il ruolo del “provider” in rete, in Corr. merito, 2013, p. 768 ss. (nota a C. App. Milano, 27 febbraio 2013, n. 8611); F. RESTA, La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vividown), in Dir. inf. e informat., 2014, p. 237 ss. (nota a Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 5107, su cui anche P. SILVESTRE, Il caso “Google - Vivi Down”, in Riv. pen., 2014, p. 509 ss.).

³³In generale sulla depenalizzazione (o decriminalizzazione) operata con i d.lgs. n. 7 e 8 del gennaio 2016 si vedano, tra gli altri, F. COSTANTINI, *Depenalizzazione, abrogazioni e illecito civile*, in Cass. pen., 2017 (supp.), p. 445 ss.; CRAVETTO, *Il d.legisl. n.8 del 1 gennaio 2016 nella sistematica dell'illecito depenalizzato amministrativo*, cit., p. 857 ss.; GARGANI, *La depenalizzazione bipolare*, cit., p. 577 ss.; PALAZZO, *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, cit., p. 285 ss.; A. PALMIERI, *L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*, in Foro it., V, 2016, c. 125 ss.; RIVERDITI, *L'illecito civile punitivo ex d.legisl. n.7 del 2016*, cit., p. 667 ss., oltre a C. PIERGALLINI, *Pene 'private' e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, di prossima pubblicazione negli *Studi in onore di Emilio Dolcini* (dattiloscritto).

volte e mezza superiore, sul piano puramente economico, a quello precedentemente conseguente all'infrazione della sanzione penale di competenza del giudice di pace). Che la costruzione del fatto (civilmente illecito) tipico e del bene tutelato siano rimaste completamente invariate si evince non solo dalla testuale descrizione della condotta assoggettata a sanzione civile («chi offende l'onore o il decoro di una persona presente» – art. 4, co. 1, lett. a), prima parte – purché «dolosamente» – art. 3, co. 1), ma anche dalla pedissequa riproposizione – rispettivamente, ai co. 2 e 3 (nonché 8) dello stesso art. 4, d.lgs. 7/2016 – sia della discrezionale causa di esclusione della punibilità (o forse, ora, della 'sanzionabilità')³⁴ legata alla reciprocità delle offese, sia della scusante della provocazione, già previste all'art. 599 c.p.³⁵.

Da ultimo, si può accennare come il legislatore abbia mostrato recentemente un rinnovato interesse per la protezione penale della repu-

³⁴ Di «cause di “non sanzionabilità”» parla, per entrambe le ipotesi, RIVERDITI, *L'illecito civile punitivo*, cit., p. 671, il quale ritiene la scelta di pedissequa riproposizione delle medesime dovuta alla «necessità di mantenere l'illecito entro i confini dei principi di offensività e razionalità, che, pur se non espressamente menzionati dalla legge delega, sono da questa (indirettamente) contemplati allorché definisce i criteri di quantificazione della risposta sanzionatoria, che deve comunque rispondere al canone di proporzione “alla gravità della violazione” e deve tener conto della “personalità” dell'agente (art. 2, comma 3, lett. e), d. legisl. n. 7 del 2016)».

³⁵ Come accennato nel capitolo secondo, la provocazione in funzione esimente prevista in relazione ai delitti contro l'onore è ritenuta dalla dottrina largamente maggioritaria una scusante, e non già una scriminante (così, invece, ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale* vol. I, cit., p. 217), considerata la soggettiva non esigibilità di un perfetto autocontrollo sulle proprie reazioni verbali «nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso» (sulle scusanti in generale si rinvia, per tutti, a ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 523 ss., anche per tutti i riferimenti bibliografici pertinenti). Quanto alla ritorsione («offese reciproche», istituto previsto per i soli casi di ingiuria, e ora, come ricordato, trasferito all'art. 4, co. 2, d.lgs. 7/2016), ne è ormai pacifica, sia in letteratura sia in giurisprudenza, la natura di causa di non punibilità (facoltativa) in senso stretto, fondandosi la decisione del legislatore di lasciare al giudice, discrezionalmente, la possibilità di rinunciare a sanzionare gli autori di ingiurie reciproche su mere ragioni di opportunità politico-criminale (sulle cause di non punibilità in senso stretto si rinvia, per tutti, a ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 525 ss., nonché a, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 651 ss.), potendo risultare superflua o eccessivamente onerosa per il sistema, vista la lieve entità del reato, la ulteriore regolazione in sede giudiziaria di una partita che può già ritenersi in certo senso 'saldata' in seguito alla ritorsione stessa. In tema di legittima difesa, provocazione e ritorsione nei reati di ingiuria e diffamazione cfr., tra gli altri, SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 44 e 47 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 490 s. e 494 ss.; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 9 e 11 s.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 219 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 173 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause speciali di non punibilità*, cit., p. 164 ss.

tazione, introducendo, in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. 'riforma Orlando'), col d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, una nuova fattispecie (collocata all'art. 617 *septies* c.p.), perseguibile a querela della persona offesa, di «diffusione di riprese e registrazioni fraudolente», che sanziona con la reclusione fino a quattro anni «chiunque, *al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine*, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa»³⁶; fattispecie in cui il dolo specifico, richiesto in capo all'autore della condotta, si propone evidentemente l'obiettivo di garantire una tutela anticipata (non essendo richiesta alcuna verifica dell'effettiva occorrenza di una lesione a seguito della «diffusione» delle riprese – termine, quest'ultimo, di per sé suscettibile di applicarsi a forme di divulgazione anche di modestissimo impatto³⁷) dell'onore 'esterno' (e dell'immagine)³⁸ del soggetto passivo.

3. *Le diverse concezioni del bene tutelato: una questione aperta*

Come emerge dalla sintetica ricostruzione operata nel paragrafo precedente, dunque, ben si può dire che il legislatore italiano non ab-

³⁶ Precisa il co. 2 dell'art. 617 *septies* che «la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegue direttamente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». Per i primi commenti sulla nuova fattispecie, nonché per un suo inquadramento all'interno della più ampia riforma della disciplina processuale delle intercettazioni, si rinvia a C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni nella "delega Orlando". Una tutela paternalistica della privacy che può andare a discapito del diritto alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 78 ss.

³⁷ Il legislatore ha infatti scelto di non fare riferimento né alla diffusione 'a mezzo stampa' o con 'altro mezzo di pubblicità' (né quali requisiti del fatto tipico, né quali circostanze aggravanti, di talché la sanzione rimarrà la stessa – problematicamente, dal punto di vista della ragionevolezza – per condotte tra loro di pericolosità assai diversa), né al requisito, tipico della fattispecie di diffamazione, che la comunicazione sia indirizzata a 'più persone', sicché, testualmente, la condotta punibile sembrerebbe essere integrata dalla semplice uscita delle riprese (la cui captazione non risulta di per sé illecita) dalla sfera privata del loro autore, anche laddove queste venissero condivise con un singolo e specifico soggetto terzo (salvo il caso, ad es., di condivisione col proprio avvocato, per motivi di difesa, che risulta coperto dal citato co. 2).

³⁸ Sulla distinzione tra i due concetti si vedano *supra* il capitolo primo, par. 4, e *infra* il capitolo quinto.

bia, dal 1930 a oggi, mai operato alcun reale ripensamento della *ratio*, della sistematica e dell'oggetto di tutela dei reati (*rectius*, oggi, degli illeciti) contro l'onore. Anche se la relativa disciplina ha conosciuto nel tempo numerosi 'aggiustamenti', l'impianto di fondo ne è risultato invariato³⁹, e la modifica dall'impatto concettuale e ideologico più significativo rimane tutt'oggi (per le ragioni che verranno meglio discusse nel capitolo conclusivo) la reintroduzione, nel 1944, della c.d. *exceptio veritatis*⁴⁰; per converso, la recentissima 'decriminalizzazione' dell'ingiuria non ha affatto inciso sulla delimitazione tra 'profili interni' ed 'esterni' dell'onore, sulla caratterizzazione complessiva di questo bene nel nostro ordinamento giuridico, sul discrimine tra condotte (civilmente) illecite ingiuriose e condotte (penalmente) illecite diffamatorie, essendosi di fatto limitata a trasferire nella nuova famiglia 'ibrida'⁴¹ degli illeciti assistiti da sanzioni pecu-

³⁹ Si può tuttavia notare come il legislatore, nel 'travasare' integralmente la 'vecchia' disciplina penale dell'ingiuria nel nuovo testo legislativo, sembri aver 'dimenticato' solo – e proprio – le disposizioni relative all'*exceptio veritatis*; un'omissione frutto di esigenze di semplificazione (a detta della Relazione di accompagnamento) e che in ogni caso la dottrina, in sede di primo commento, ritiene non particolarmente significativa sul piano pratico, anche in ragione delle differenze strutturali tra procedimento penale e procedimento civile, nel quale il giudice ben potrebbe (e secondo taluno dovrebbe) ritenere ora sciolta da ogni limite la prova della verità dell'addebito. Sul punto si vedano, in particolare, GARGANI, *La depenalizzazione bipolare*, cit., p. 595, e T. PADOVANI, *Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida dir.*, 13 febbraio 2016, p. 79; *contra*, però, RIVERDITI, *L'illecito civile punitivo*, cit., p. 671 s.

⁴⁰ Sul punto, come detto, si tornerà diffusamente in seguito; ci si limiterà qui a far notare come le citate raccomandazioni internazionali indirizzate in anni recenti all'Italia (v. *supra* in nota) non si siano limitate a invitare all'eliminazione, quanto meno, della pena detentiva per il reato di diffamazione, ma, significativamente, si siano spesso spinte a suggerire l'esplicitazione e sistematizzazione, negli illeciti a tutela l'onore, della *verità degli addebiti* quale generale elemento licizzante (o addirittura de-tipicizzante) la condotta astrattamente lesiva: si vedano, in questo senso, la citata opinione della Commissione di Venezia del 2013, come pure le raccomandazioni contenute nel già menzionato rapporto conclusivo dello *special rapporteur* delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione della libertà di opinione ed espressione in Italia (2014).

⁴¹ Di «ibrido» parlano, ad es., TULLIO PADOVANI (*Procedibilità e applicazioni*, cit., p. 76 ss.) e CARLO PIERGALLINI (*Pene private e prevenzione penale*, cit.), il quale evidenzia specificamente punti di contatto e punti di distacco tra la nuova tipologia di illecito e categorie già note al diritto civile come il risarcimento (punitivo) ultracompensativo, evidenziando altresì il rischio strutturale di disfunzioni e ineffettività applicative che gli illeciti introdotti con il d.lgs. 7/2016 sembrano recare in sé (rischi legati, tra l'altro, ai maggiori oneri gravanti sull'attore nel processo civile e sulla notoria lentezza dello stesso, controproducenti soprattutto rispetto

niarie civili le fattispecie, semplici e aggravate, di ingiuria. La nostra analisi potrà quindi proseguire prendendo in considerazione le diverse concezioni dell'onore formatesi nel vigore della disciplina precedente all'intervento abrogatore del 2016, che mostra chiaramente di non aver avuto, di fatto, alcuna ripercussione sulla caratterizzazione del bene che ci interessa.

3.1. *La concezione fattuale dell'onore, tra profili problematici e riflessi sull'interpretazione delle fattispecie*

Come già rilevato nei capitoli precedenti, il legislatore del 1930 era animato da una concezione eminentemente fattuale dell'onore⁴²: in particolare, nel plasmare gli artt. 594 e ss. c.p., si prefiggeva la tutela di un onore concepito come «dato fenomenologico-psicologico-sociopsicologico del *sentimento*, dell'opinione, effettivi, che il soggetto ha del proprio valore o che gli altri hanno del valore del soggetto»⁴³. Benché una parte della dottrina che ha abbracciato questa impostazione⁴⁴ non disconosca la possibilità di una definizione più ampia di onore (inteso, comunque, sempre quale parametro del «valore sociale della persona», cioè come «insieme delle doti morali – onestà, lealtà, ecc. – intellettuali – intelligenza, istruzione, educazione, ecc. – fisiche – sanità, prestanta, ecc. – e delle altre qualità che concorrono a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive»⁴⁵), l'oggetto

alla precedente collocazione di alcune delle fattispecie decriminalizzate – tra cui proprio l'ingiuria – nella competenza, penale, del giudice di pace), a fronte della destinazione dell'eventuale *surplus* sanzionatorio alle casse pubbliche, anziché all'attore privato. Sulla non convenienza del privato a richiedere l'inflizione della sanzione pecuniaria civile e sui correlati rischi di «*underdeterrence*» insiste anche PALMIERI, *L'altra faccia della decriminalizzazione*, cit., p. 125 ss.

⁴² Cfr., tra gli altri, MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 194; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 8; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 3; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 13.

⁴³ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 186.

⁴⁴ Tra gli autori che si attengono alla concezione fattuale cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 393 ss. e 590; ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, cit., p. 192 ss.; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 6 ss.; ID., *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 482 ss.; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 1 ss.; FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 684 ss.; nello stesso senso, già nella dottrina precedente al codice ROCCO, F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. III, Lucca, 1873, p. 5. Solo per alcuni profili si veda anche FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 26 ss.

⁴⁵ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 192 ss. Una definizione, come si vede, comunque concentrata su una valutazione sociale del 'pregio' del

della tutela penale viene individuato propriamente in due più specifici profili: l'onore soggettivo, o *interno*, e l'onore oggettivo, o *esterno*.

Il primo viene tradizionalmente definito come «il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, [...] quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a se stesso»⁴⁶, ovvero come l'«apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti e, in sostanza, [il] sentimento del proprio valore sociale»⁴⁷, che, come tale, può essere leso soltanto dalle offese poste in essere in presenza del soggetto passivo e, dunque, nell'ipotesi di ingiuria⁴⁸ (anche se non manca in dottrina chi riconosce che esso può essere leso, in qualche misura e, per così dire, 'di rimbalzo', anche in caso di diffamazione, perché «il fatto criminoso di regola produce un'afflizione al diffamato e, quindi, importa anche un'offesa al suo sentimento dell'onore»⁴⁹). L'onore esterno, invece, viene definito come il giudizio che gli altri danno della persona, «il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazio-

oggetto, basata su sue caratteristiche e qualità apprezzabili da lui stesso e da un osservatore esterno, che sembra difficilmente conciliabile con la successiva affermazione della coincidenza di tale onore con «il valore intrinseco dell'uomo» che «in sé considerato, non può essere in alcun modo leso (scalfito) da un altro uomo», con la conseguente, ritenuta tutelabilità solo dei suoi 'riflessi' soggettivo e oggettivo. Più coerente è, invece, la distinzione operata da BATTAGLINI (*Il bene dell'onore e la sua tutela penale*, in *Riv. pen.*, 1916, p. 255 ss.), tra un onore minimo e comune a tutti, che egli definisce «onore umano innato» (ma che caratterizza comunque come diminuibile, in seguito a condotte immorali o degradanti del soggetto stesso), e un onore dipendente dal giudizio altrui e, quindi, dagli specifici contesti sociali, culturali, ecc. in cui la persona si trova inserita, che definisce «onore socialmente acquisito». Questo Autore, però, benché presenti alcuni punti di contatto con la concezione fattuale, è più correttamente inquadrabile (per quanto si sia consapevoli del carattere inevitabilmente rozzo e approssimativo di ogni rigida divisione in categorie) tra i fautori di una concezione normativa sociale.

⁴⁶ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Relazione del Guardasigilli*, vol. V, Roma, 1929, p. 402. Si vedano anche *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli*, vol. VII, Roma, 1930, p. 139.

⁴⁷ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 194; in senso analogo FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 26; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 482.

⁴⁸ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., p. 402, e *Relazione a Sua Maestà*, cit., p. 139; ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 194 s.; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 505 s.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 186. In giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. II, 14 aprile 1941, in *Giust. pen.*, II, 1942, p. 319; Cass. pen., sez. V, 30 novembre 1988, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1368, e tra le pronunce più recenti Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2008, n. 34599; Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2014, n. 38592.

⁴⁹ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 195.

ne»⁵⁰, la «reputazione di cui egli gode nella comunità»⁵¹, e viene, quindi, in considerazione prevalentemente nell'ipotesi di diffamazione⁵² (ma non solo: si veda l'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, già prevista dall'art. 594, co. 4, c.p. e ora riproposta come illecito civile assistito da sanzione pecuniaria dall'art. 4, co. 4, lett. f) del d.lgs. 7/2016)⁵³, essendo necessario, per la sua lesione, che l'offesa sia divulgata a persone diverse dal soggetto passivo. Si può già premettere che questa impostazione viene criticata da altra parte della dottrina⁵⁴ che, sottolineando la fondamentale unitarietà del concetto di onore, esprime il timore di un'eccessiva frammentazione di un bene che dovrebbe restare chiaramente unico.

Chi segue l'impostazione fattuale, infine, sulla scorta della *Relazione* al codice⁵⁵, spesso opera una distinzione tra onore e decoro sul-

⁵⁰ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., p. 402.

⁵¹ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 194. In senso analogo, cfr. BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 252; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 622 ss.; FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 26; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 482. In giurisprudenza vedi ad es. Cass. pen., sez. V, 30 novembre 1988, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1368; Tr. Milano, 27 settembre 2000, in *Foro ambros.*, 2001, p. 15.

⁵² Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., p. 402.

⁵³ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 195; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 187. In giurisprudenza, cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1972, n. 4902 (ove si precisa che, dal momento che «l'art 594 cod.pen. non considera la presenza dell'offeso come una circostanza che può essere valutata a carico o a favore dell'imputato anche se da lui sconosciuta, e nemmeno come una condizione di punibilità, ma la prevede tra quegli elementi costitutivi del reato che l'imputato deve conoscere perché si realizzi l'ipotesi delittuosa dell'ingiuria», «la mancata conoscenza della presenza della persona offesa impedisce il perfezionamento del delitto di ingiuria, e fa subentrare», in caso di espressioni offensive pronunciate nel corso di un comizio politico – e dunque in presenza di una pluralità di persone – tra il cui pubblico era presente, senza che il soggetto attivo se ne avvedesse, lo stesso soggetto passivo, «l'ipotesi della diffamazione, che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione»).

⁵⁴ Cfr. ad es. MUSCO, *Bene giuridico e tutela penale dell'onore*, cit., p. 3; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 188; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 197.

⁵⁵ «Accanto alla tutela penale dell'onore e della reputazione or definiti, occorre prevedere [...] la tutela di altre analoghe situazioni che non si riferiscono alla dignità morale, ma riguardano la dignità fisica, sociale o intellettuale dell'individuo. Anche per tale somma di beni immateriali può ripetersi quello che si è detto per l'onore: di essi è possibile una valutazione soggettiva, costituita dall'apprezzamento che l'individuo fa di tali beni rispetto a se stesso; ed è possibile inoltre una valutazione esterna, costituita dall'apprezzamento che gli altri fanno rispetto ad un terzo. La prima ipotesi si suole designare con una locuzione distinta da quella di "onore", e propriamente con la parola "decoro"; per designare la secon-

la base delle differenti qualità umane ricomprese nell'uno e nell'altro concetto: mentre, infatti, il termine 'onore' starebbe a indicare le qualità *lato sensu* morali della persona, sotto il termine 'decoro' sarebbero ricomprese tutte le altre qualità che contribuiscono a definire il valore sociale dell'individuo (fisiche, intellettive, culturali, ecc.)⁵⁶; la reputazione, quindi, ricomprenderebbe, visti dalla prospettiva della valutazione esterna del soggetto operata dalla sua comunità di appartenenza, il riferimento tanto alle qualità morali (onore), quanto a quelle di altro genere (decoro) della persona⁵⁷.

da ipotesi, invece, suole essere utilizzata la stessa parola "reputazione". Ciò dà ragione della formula del Progetto che, rispetto all'ingiuria, prevede distintamente la lesione dell'onore e del decoro, mentre rispetto alla diffamazione comprende l'una e l'altra offesa nell'unico concetto di reputazione».

⁵⁶ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 194 e 200; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 482; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 1. In giurisprudenza cfr. ad es., Cass. pen., sez. II, 14 aprile 1941, in *Giust. pen.*, II, 1942, p. 319; Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 1988, in *Riv. pen.*, 1988, p. 1185; Cass. pen., sez. V, 30 novembre 1988, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1368; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 1990, n. 4845; Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2014, n. 47974. Si veda in particolare MANZINI (*Trattato*, vol. VIII, cit., p. 506 ss.) per una dettagliata esemplificazione dei diversi aspetti del decoro, e un'esposizione maggiormente articolata: «*Soggettivamente* il decoro è la rappresentazione interna di ciò che per comune consenso è conforme alla propria dignità, per cui ciascuno esige dagli altri l'osservanza di quelle regole di condotta civile, che sono ritenute necessarie per vivere rispettato come uomo, o come soggetto di un determinato stato, nelle relazioni con gli altri uomini. *Oggettivamente*, il decoro è lo stato individuale esteriore, risultante dal riguardo elementare che gli uomini sogliono osservare reciprocamente verso la personalità morale di ciascuno di essi. [...] Il decoro [...] è il *sensu* della propria dignità personale, precisato e limitato dall'*idea* di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti. L'offesa al solo decoro può consistere esclusivamente in una infrazione di quei riguardi esteriori, ai quali ciascuno ha diritto, per il solo fatto di essere uomo, o per la condizione sociale nella quale si trova. Il decoro si può ledere offendendo la persona nella sua capacità intellettuale, o nella sua dignità sociale, o nella sua entità fisica, ovvero agendo sulle cose possedute dalla detta persona. [...] La cerchia complessa del decoro personale, astrattamente considerata, può raffigurarsi suddivisa in più cerchi concentriche, per cui, da un minimo, rappresentato dal decoro comune a ogni persona per il solo fatto di essere uomo, si passa ad ampiezze gradatamente maggiori, le quali si adeguano alle condizioni particolari, sociali e individuali, in cui si trovano determinate categorie di persone o determinate persone. [...] La considerazione giuridica di codesto decoro minimo, che è comune a tutti per il solo fatto di essere uomini, proviene dall'abolizione dell'infamia legale e dei privilegi sociali, e dal conseguente riconoscimento a ciascuna persona del diritto al riguardo elementare da parte degli altri. [...] Il decoro superiore, invece, deriva dalla diversa collocazione sociale dell'individuo. [...] Questa graduazione di riguardo (e conseguentemente del decoro riconosciuto alla persona) non è stabilita direttamente dalla legge, bensì dal costume sociale».

⁵⁷ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 205; MANZINI, *Trattato*, cit., p.

La concezione fattuale, tuttavia, presenta, soprattutto nelle sue implicazioni, punti critici e difetti di non poco momento, che la dottrina, specie più recente, non ha mancato di rilevare⁵⁸. In primo luogo essa, come appare implicito dalle definizioni di onore e reputazione testé riportate, comporta una marcata soggettivizzazione del bene dell'onore – e quindi dell'offesa e della tutela dello stesso – giacché questo viene sostanzialmente fatto dipendere dall'opinione e dalla sensibilità del soggetto offeso o del suo gruppo sociale di appartenenza, spingendo all'estremo il relativismo⁵⁹ già di per sé connaturato a tale concetto; in questo modo risulta, però, compromessa sia la riconoscibilità obiettiva dell'offesa al bene, necessaria per la sua tutela penale, sia la determinatezza del bene stesso e dunque, in definitiva, la stessa tassatività delle fattispecie incriminatrici⁶⁰.

In secondo luogo, essendo presi a riferimento il concetto di sé e l'opinione altrui *effettivamente* esistenti, si apre la via a una serie notevole di vuoti di tutela⁶¹: nei confronti di soggetti che non possieda-

623. In giurisprudenza v. ad es. Cass. pen., sez. V, 17 maggio 1982, in *Riv. pen.*, 1983, p. 171.

⁵⁸ Cfr. in particolare MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 9 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 187 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 197 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 9 ss.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 5; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 13 ss.

⁵⁹ Cfr. BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 249 e 258; FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 31 ss. (il quale, oltre a evidenziare che il contenuto dell'onore varia a seconda dei tempi, della struttura sociale, dei gruppi a cui l'individuo appartiene, si sofferma con particolare attenzione sulle differenze legate al genere dell'individuo: «Non occorre soffermarci sulle differenziazioni, cospicue differenziazioni, che contraddistinguono anche sotto cotesto aspetto, l'uomo e la donna. Il sentimento d'onore della donna tocca specialmente la sua venustà, la sua integrità ed onestà sessuale, la sua prestantza esteriore, il suo prestigio di riservatezza e di gentilezza. Suolsi dire che una donna è onesta quando è sessualmente pura. Qui, è la pietra di paragone dell'onestà femminile; e chi pensa ad una donna onorata pensa istintivamente ad una donna ligia all'integrità del proprio onore sessuale. Si discopre, pertanto, una zona di vulnerabilità tutta particolare, quasi di soave delicatezza ed insieme vastissima») e p. 103; MANZINI, *Trattato*, vol. V, p. 535 ss.

⁶⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 187; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 197 s.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 12; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 10. Sull'eccessiva soggettivizzazione concorda anche BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 248, ma solo con riferimento al profilo soggettivo del sentimento del proprio onore, che, secondo questo Autore, dovrebbe essere escluso dalla tutela penale. Sul problema della tassatività nei delitti contro l'onore, affrontata dal punto di vista del confronto con le scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e critica, si veda diffusamente TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, cit., p. 25 ss.

⁶¹ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 13 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la per-*

no una reputazione (perché estraniati dalla società, o da troppo poco tempo inseriti in una comunità); nei confronti di soggetti privi della consapevolezza del proprio onore o della capacità di avvertire l'offesa, ad es. perché troppo giovani, o malati di mente, perché ubriachi o incoscienti⁶²; nei confronti di soggetti che si considerino non degni di onore (per motivi religiosi, perché si sono costruiti una identità negativa, ecc.); nei confronti di soggetti già screditati⁶³, disistimati o sottostimati (fondatamente o infondatamente) e forse addirittura nei confronti dei soggetti 'di troppa reputazione', la stima per i quali sia così forte e radicata, nella comunità di appartenenza, da non poter essere, di fatto, intaccata dall'addebito diffamatorio.

A questo si aggiunge il problema della possibile – perché fenomenologicamente constatabile, e constatata in non pochi casi – frammentazione della reputazione⁶⁴ in rapporto ai diversi gruppi sociali con cui la persona entri in relazione (reputazione professionale diversa rispetto a quella familiare, reputazione presso i compagni di partito contrapposta a quella presso gli avversari politici, ecc.)⁶⁵, con conseguenti interrogativi su quale 'frazione' di reputazione debba rite-

sona, cit., p. 187 s.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 198 ss.; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 12; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 9 ss.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 5; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 14.

⁶² In questo senso si esprimono, ad es., BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 259 s.; A. MOLARI, *Considerazioni sull'ingiuria nei confronti di soggetti incapaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, p. 565 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 483 (con alcuni *distinguo*). Non a caso la giurisprudenza più recente, per fondare la punibilità dell'ingiuria rivolta a soggetto privo di conoscenza, si rifarà a una *diversa* concezione dell'onore, strettamente collegata al concetto di *dignità* umana (cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2486: «Ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca. Ciò in quanto l'oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci»): sul punto si tornerà *infra*, in particolare nel par. 3.4.

⁶³ Cfr. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 498. Espressamente sul punto cfr. M. LE PERA, *Reato di diffamazione, persona disistimata e sfruttamento del processo penale*, in *Giust. pen.*, I, 1987, p. 305 ss. In giurisprudenza, si veda l'emblematica pronuncia del Tr. Roma, 21 febbraio 1957, in *Giust. pen.*, II, 1957, p. 837 ss., che sancì l'irrilevanza della qualificazione della persona offesa come «sporca spia, delatore per denaro, cosa immonda e lurido straccio» in ragione del fatto che come spia e delatore costui era conosciuto nella comunità.

⁶⁴ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 199 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 187 s.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 32 ss.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 5.

⁶⁵ Così, ad es., FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 99 ss.

nersi aggredita dall'imputazione offensiva e sulle possibili interferenze tra diverse 'reputazioni' (specie se di segno opposto) afferenti alla stessa persona.

Infine, non può trascurarsi l'ipotesi, del pari problematica, che la reputazione o il concetto di sé della persona, pur effettivamente esistenti, siano difformi dal suo reale modo di essere, tanto in negativo quanto in positivo⁶⁶ (soggetti dalla reputazione immeritata e, viceversa, soggetti ingiustamente screditati).

A queste difficoltà si aggiungono quelle probatorie⁶⁷, essendo oltremodo difficoltoso l'accertamento dell'offesa a un sentimento⁶⁸ (del singolo individuo o del gruppo sociale), e ancor più qualora ci si trovi in presenza di reputazioni divergenti in diversi settori della vita della persona e di un addebito abbastanza generico da renderne impossibile la riconduzione a un singolo settore, o abbastanza grave da non poter evitare ripercussioni anche su sfere a esso estranee.

È proprio per ovviare a tutti questi aspetti problematici che la dottrina che si attiene a tale concezione dell'onore è giunta a classificare i delitti di ingiuria e diffamazione tra i reati di pericolo⁶⁹ (appog-

⁶⁶ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 188; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 25 ss.

⁶⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 188; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 19 ss.

⁶⁸ Più in generale sull'incompatibilità di una tutela penale di *meri* sentimenti con i principi di un ordinamento laico e liberale, si veda ad es. DONINI, *"Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti*, cit., p. 1546 ss. e in part. p. 1578, dove l'Autore sottolinea che «la ragione per la quale non è possibile la tutela diretta ed esclusiva, come oggetto "giuridico", dei sentimenti, neppure ovviamente dei sentimenti "moralì", è costituita dal fatto che essi non sono un oggetto "giuridico", e non possono esserlo per *carezza di tassatività*. È infatti necessario che il substrato umano fondamentale in cui si sostanziano le offese e che tocca direttamente la sfera emotiva e morale delle persone, si ancori a realtà socio-normative più afferrabili e gestibili: non solo da parte della magistratura, ma prima ancora da parte del legislatore, onde evitare i rischi immanenti di un diritto penale irrazionale». Coerentemente, si osserva come lo stesso onore, pur essendo indubbiamente anche un sentimento, non può essere preso in considerazione dall'ordinamento penale in questa sua dimensione, ma solo in quella di *diritto* della persona, dal momento che «quando lo si è psicologizzato è diventato un mero "puntiglio" privo di dimensione normativa». Sul punto v. anche, dello stesso Autore, *Anatomia dogmatica del duello*, cit., p. 1057 ss., nonché, diffusamente, quanto osservato sull'exasperato soggettivismo e la completa 'ingovernabilità' penale dell'onore cavalleresco nel par. 1 del capitolo secondo.

⁶⁹ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 196; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 393; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 71; *Id.*, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 484; FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 685; per l'inquadramento come reati di pericolo si vedano anche MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, cit., p. 128; JANNITTI-PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 93.

giandosi, del resto, anche all'analogia qualificazione datane dalla stessa *Relazione* al codice)⁷⁰: in questo modo, l'oggetto dell'accertamento viene spostato dall'*effettiva lesione* del sentimento dell'onore o della reputazione della specifica persona nello specifico contesto, all'*idoneità lesiva* dell'espressione «secondo l'opinione della generalità degli uomini»⁷¹, senza che sia necessario verificare che un danno sia stato effettivamente subito dallo specifico individuo. A questa considerazione si aggiunge talora quella che, stante l'estrema relatività del concetto di onore⁷², suscettibile di variare «notevolmente con i tempi, i luoghi e le circostanze», gli ambienti sociali, «lo stato o grado sociale della persona»⁷³, si dovrebbe innanzi tutto fare riferimento a «un onore e decoro minimo che è comune ad ogni persona per il solo fatto di essere uomo»⁷⁴; «al di sopra di tale *minimum* il carattere in-

⁷⁰ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., p. 403.

⁷¹ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 196; in questo senso anche MESINA, *Teoria generale*, cit., p. 73.

⁷² Emblematica, nella giurisprudenza più recente, la sentenza del 14 novembre 2007 del Tribunale di Reggio Calabria: «La personalità della P.M. sicuramente poteva risentire della attribuzione di una inesistente relazione omosessuale, in quanto [...] la stessa è impegnata nel sociale e le *sue convinzioni religiose* la portano a non accettare la possibilità di tali comportamenti, in generale. Come pure offesa può ritenersi la A.L.D.: il *contesto sociale di riferimento*, infatti, ha contribuito a [far] sentire come offensiva tale falsa attribuzione. Certo, l'onore in sé non può essere lesa, ma lo può essere in relazione alla considerazione che la società potrà avere di noi, a cui vengono attribuiti comportamenti non sempre accettati generalmente; si vuol dire che la *personalità* delle parti civili, il loro *contesto sociale di riferimento*, la considerazione provata verso la propria "integrità" sessuale porta a ritenere offensiva l'attribuzione di una qualità sessuale che non viene condannata come immorale dalle stesse, ma certo rifiutata quale possibile visione che gli altri possano avere delle stesse. [...] Per cui tale falsa attribuzione certo è idonea a ledere l'aspetto relazionale dell'onore, ciò che la norma penale intende tutelare. [...] Oggettivamente l'attribuzione di una condotta sessuale non usuale può comportare una offesa all'onore della persona, *se il contesto sociale di riferimento e la stessa visione che la persona offesa ha di se stessa nella società portano a ritenere riduttiva della propria personalità tale attribuzione*» (corsivi nostri).

⁷³ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 197; si vedano, inoltre, FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 31 ss. In giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. III, 12 novembre 1962, in *Cass. pen.*, 1963, p. 594.

⁷⁴ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 197 ss., che aggiunge: «Tale onore e decoro deve essere rispettato in qualsiasi individuo. Questa è un'esigenza della civiltà moderna, la quale ha realizzato uno dei suoi maggiori progressi abolendo l'infamia legale e i privilegi sociali» (così, del resto, già MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 403, 505 s. e 583 s.; si veda anche SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 483). Sulla base di queste considerazioni si giunge, quindi, a fornire una giustificazione della negazione, come regola di base, dell'ammissibilità della prova della veri-

giurioso dipende dalla posizione sociale dell'offeso».

Malgrado la formula 'onore minimo (o comune) *plus* onore speciale (o qualificato)' abbia avuto successo anche presso parte della dottrina che si ispira ad altre concezioni⁷⁵, unitamente alla ricostruzione delle fattispecie di ingiuria e diffamazione come reati di pericolo⁷⁶ con contestuale riferimento a una valutazione sociale 'media' dell'onore⁷⁷, tale interpretazione, però, non solo appare in contrasto con

tà, e a includere nella tutela dell'onore, in misura totale o parziale, la maggioranza dei soggetti 'insensibili' o 'privi di onore'. Si veda, ad es., la complessa posizione del MANZINI (*op. ult. cit.*) a proposito dei soggetti 'disonorati', fondata sia sull'assunto della natura di reati di pericolo delle fattispecie di ingiuria e diffamazione, sia sul concetto di 'onore minimo', sia, infine, sull'ammessa settorialità della reputazione: «L'onore [...] non è un attributo unitario e inscindibile della persona, ma si riferisce partitamente a ciascuna delle molteplici manifestazioni della personalità. Se uno di questi settori morali particolari è già colpito da una causa disonorante, in piena efficienza attuale, è certo che la maldicenza, riferita a codesto punto, non può costituire offesa giuridicamente valutabile, perché non può esporre a pericolo o ledere un bene che più non esiste. Ma se altri centri morali della persona sono rimasti immuni da elementi disonoranti, o se questi sono stati eliminati, l'ingiuria e la diffamazione sono possibili in relazione a tali centri, in quanto è possibile l'esposizione a pericolo o la lesione del bene giuridico tutelato dalla legge penale. E siccome non v'è malvivente che in sé non abbia simili oasi morali, l'ingiuria e la diffamazione possono commettersi in relazione a ogni uomo. Si aggiunga poi che il fatto stesso di essere uomo attribuisce a ogni persona il diritto a un minimo di rispetto sociale, ciò essendo richiesto dalla nostra civiltà cristiana e dall'ordinamento giuridico generale, che non consentono ad alcun privato la facoltà di vilipendere impunemente un altro uomo, quali che siano le qualità morali di costui».

⁷⁵In tema si vedano ad es. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 192; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 14 s.

⁷⁶Tra le molte sentenze che utilizzano il parametro della mera 'idoneità lesiva' (secondo parametri medi) delle espressioni utilizzate dal soggetto attivo, cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2005, n. 39454; Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2008, n. 37124; Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 40359; Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18982. Si deve osservare, per altro, come la giurisprudenza tenda a non prendere posizione sull'inquadramento dogmatico di queste fattispecie come reati di pericolo o di danno, limitandosi a utilizzare il parametro dell'idoneità lesiva in base alla *communis opinio* in vista della soluzione del caso concreto: è quindi ancor più probabile che sussista nella prassi quella confusione tra la natura dell'offesa e il piano probatorio della stessa (in particolare in relazione alla fattispecie di ingiuria) che parte della dottrina ha addebitato ai fautori della tesi dei reati di pericolo, «in quanto il danno all'onore, essendo inteso come fenomeno esaurentesi nella psiche di chi percepisce l'offesa, va accertato, come ogni dato psichico, col criterio della *praesumptio hominis*, fondata sulle circostanze, prima tra le quali la obiettiva idoneità offensiva dell'addebito» (cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189; nello stesso senso ad es. anche GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 6 s.).

⁷⁷Cfr. ad es. Cass. pen., sez. II, 22 marzo 1974, in *Cass. pen.*, 1975, p. 1086; Tr. Roma, 14 giugno 1990, in *Giur. cost.*, 1990, p. 3343; emblematica, anche per il

il dato letterale della norma, che costruisce le condotte non già in termini di idoneità lesiva (come invece, ad es., il precedente codice Zanardelli o il codice penale tedesco)⁷⁸, bensì di effettiva offesa al-

fortissimo senso di fluidità e indeterminazione del concetto di onore che trasmette, Cass. pen., sez. V, 24 marzo 1995, n. 3247: «Oggetto della tutela penale, nel delitto di diffamazione (come in quello d'ingiuria) è l'interesse dello Stato all'integrità morale delle persone; il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. [...] Deve [...] rappresentarsi nell'oggettività l'attributo fondamentale ed imprescindibile dell'illegittimità [...]. Dalla definizione di "illegittimità oggettiva" discende che il rapporto tra fatto e valutazione, nucleo dell'incriminazione nel profilo teleologico, non può essere basato su una mediazione meramente soggettiva, ma deve affondare le radici in un patrimonio, soggettivo quanto alla titolarità, ma che si forma, e come tale viene considerato ai fini della tutela, solo in virtù della stima e dell'opinione che altri hanno di noi, in un patrimonio quindi che deriva dall'altrui considerazione. Consegua da ciò che la "reputazione" non può risiedere in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico. La *dinamicità* del concetto di diffamazione che ne discende consiste in ciò che la gradazione del riguardo dell'altrui reputazione non è stabilita rigidamente dalla legge, ma è da rinvenire nel costume sociale che essa recepisce [...]. Da tali premesse discendono due corollari [...]: non v'è offesa alla reputazione se il fatto non sia ritenuto offensivo dall'*opinione comune* [...]. Particolare delicatezza presenta poi il problema di interpretazione allorché il fatto [...] non abbia aggredito il *patrimonio minimo della personalità*, cioè gli *attributi comuni ed essenziali di ogni persona*, senza distinzioni di cultura, livello sociale, grado di civiltà, etc., ma sia rivolto contro *una sfera superiore di dignità*. In tal caso è necessario appunto stabilire se per l'opinione comune, tenuto conto della condizione individuale e sociale di chi si ritenga offeso, nel fatto sia ravvisata la potenzialità di nuocere a più alti requisiti concorrenti a formare la reputazione. Ed in ciò deve ancora avvisarsi che l'opinione della persona è rilevante quando sia conforme a quella sociale e che di conseguenza le mere sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità e, talvolta, alla gelosa riservatezza non integrano offesa punibile» (corsivi nostri).

⁷⁸ «§186 - *Üble Nachrede* - Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft» (§186 - *Diffamazione* - Chiunque, riferendosi a un'altra persona, afferma o divulga un fatto idoneo a denigrarla o a svalutarla di fronte all'opinione pubblica, se il fatto non è provabile come vero, è punito con la pena detentiva fino a un anno o con la pena pecuniaria; se l'azione è commessa pubblicamente o mediante la diffusione di scritti (§11, co. 3), l'autore è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria).

l'onore (da qui il coerente, e a nostro avviso più corretto, riconoscimento della natura di reato di danno a opera di altra parte della dottrina)⁷⁹, ma presenta, altresì, una fortissima incoerenza con la stessa premessa teorica della concezione fattuale dell'onore⁸⁰.

Infatti, la conversione in reati di pericolo e la conseguente adozione, come pietra di paragone per l'accertamento dell'idoneità lesiva della condotta, di un astratto e depersonalizzato 'sentimento medio dell'onore' (concetto non fattuale, ma valoriale) conduce a una surrettizia sostituzione dell'oggetto della tutela (asseritamente il sentimento dell'onore dello specifico individuo, o della specifica comunità), e a una sostanziale contaminazione con teorie normative dell'onore. Né una tale soluzione sembra in grado di apportare un contributo decisivo sul piano della soluzione dei problemi probatori collegati all'accertamento dell'idoneità lesiva della condotta, dal momento che, come è stato fatto rilevare, all'«arbitrarietà della misura soggettiva, legata alle variabili reazioni di ciascun individuo», si verrebbe a sommare «l'ulteriore arbitrarietà del ricorso del giudice ad un'ipotetica "media" tra le reazioni alle offese da parte di tutti i consociati»⁸¹.

«§187 - *Verleumdung* – *Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft*» (§187 - *Menzogna diffamatoria* – Chiunque, riferendosi a un'altra persona, afferma o divulga in mala fede un fatto non vero, idoneo a denigrarla o a svalutarla di fronte all'opinione pubblica o a mettere in pericolo la sua reputazione, è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria; se l'azione è commessa pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti (§11 co. 3), l'agente è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria).

Più diffusamente sul sistema dei reati contro l'onore nell'ordinamento tedesco si veda GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 144 ss.

⁷⁹ Cfr., ad es., F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 202; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 201 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 29 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. I delitti contro la persona*, cit., p. 85; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 9 e 17; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 12 s.; GUERRINI, *Il delitto di ingiuria*, cit., p. 25 s.; in questo senso, però, anche FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 118 ss. e 170.

⁸⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189; BISORI, *I delitti contro l'onore*, p. 17.

⁸¹ «Se al posto poi della misura media si dovesse porre una misura minima, l'arbitrarietà potrebbe solo essere accentuata, perché si dovrebbe far riferimento ad una massa di persone così ampia da coincidere con l'intero popolo di una na-

Infine, la trasformazione in reati di pericolo pone problemi anche riguardo all'eventuale contestuale ammissione della possibilità del tentativo⁸² che, trasformandosi così in anticipazione di una tutela già anticipata, risulterebbe in contrasto con il principio di offensività⁸³.

L'opzione di fondo del legislatore del 1930 a favore di una concezione fattuale dell'onore, pur essendo un elemento centrale nella problematicità delle fattispecie in esame, non può peraltro dirsi l'unico.

La già ricordata scelta di respingere il criterio distintivo tra ingiuria e diffamazione adottato dal precedente codice Zanardelli – basato, come si è visto, sull'indeterminatezza o determinatezza del fatto attribuito – optando per quello, ritenuto più preciso e di più semplice applicabilità nella prassi⁸⁴, della presenza o assenza della persona offesa, unitamente alla scelta di non conferire autonomo e univoco rilievo al requisito della pubblicità dell'esternazione offensiva, nonché all'iniziale tassativo divieto di *exceptio veritatis*, hanno reso alquanto difficoltosa una precisa definizione del bene – o dei beni – tutelati dagli artt. 594 e 595 c.p. Un rapido confronto con la disciplina attualmente in vigore nell'ordinamento francese potrà forse aiutare a meglio chiarire la problematica.

Secondo la legge francese sulla libertà di stampa del 29 luglio 1881, infatti, in primo luogo è la pubblicità dell'addebito⁸⁵ a qualificare ingiuria e diffamazione come delitti⁸⁶; in assenza di tale pubbli-

zione». Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 15; nello stesso senso cfr. ad es. anche BISORI, *I delitti contro l'onore*, p. 10.

⁸² Cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 538; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 486; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 6; ANTOLISEI, *Parte speciale*, cit., p. 202.

⁸³ Cfr. ad es. BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 17; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189; ID., *Diritto penale. Parte generale*, p. 437; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 470. In senso contrario, invece, ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 599.

⁸⁴ Cfr. *Relazione a sua Maestà*, cit., p. 139. Analoga opinione esprime ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 395.

⁸⁵ Cfr. P. CONTE, *Droit pénal spécial*, Paris, 2016, p. 275 ss.; M. VERON, *Droit pénal spécial*, Paris, 2004, p. 151 ss. V. anche GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 136 ss., e, più sinteticamente, BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 5 s.

⁸⁶ Si veda la *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse*, più volte riformata nel corso dei decenni, ma tutt'ora normativa fondamentale, in materia di delitti contro l'onore, nell'ordinamento francese: «Article 29. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non

cià, invece, ci si trova di fronte solo alle ipotesi contravvenzionali previste dal *Code pénal* agli artt. R621-1 e R621-2⁸⁷. Questa distinzione consente di dedurre che il bene principalmente⁸⁸ tutelato dai delitti di ingiuria e diffamazione è quello della reputazione, ovvero, se così si preferisce, il profilo esterno dell'onore, mentre quello tutelato dalle contravvenzioni è il sentimento del proprio onore e della propria dignità (onore interno). Inoltre, essendo prevista, come regola generale⁸⁹, l'ammissibilità della prova della verità dei fatti attribuiti, la reputazione tutelata dall'art. 29, co. 1, della *Loi* 1881 si identifica con la reputazione sostanziale, e così pure è un fondato sentimento della propria onorabilità quello tutelato dalla contravvenzione di cui all'art. R621-1 c.p.⁹⁰. Il problema del carattere sostanziale o formale

expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure».

⁸⁷ *Code Pénal (Loi 22 juillet 1992, n. 92-686, Version consolidée au 16 décembre 2017)*: «Article R621-1. La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. / La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse».

«Article R621-2. L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe».

⁸⁸ Infatti l'art. 29 della legge sulla libertà di stampa parla sia di «*honneur*» che di «*considération*», interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rispettivamente, come la considerazione che la persona ha di se stessa (che viene misurata, però, non sul sentimento effettivo del singolo soggetto offeso, ma su un parametro medio, ovvero su ciò che può ritenersi offensivo secondo la maggioranza delle persone) e come la considerazione e la stima che altri hanno della persona (cfr. CONTE, *Droit pénal spécial*, cit., p. 287; VERON, *Droit pénal spécial*, cit., p. 148 ss.). In effetti, come si è già accennato (cfr. anche ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 195), difficilmente si può ipotizzare che un'offesa alla reputazione della persona, nel momento in cui questa ne venga a conoscenza, non implichi anche un'afflizione intima, un'aggressione al suo sentimento di sé; ma, come ben evidenzia la dottrina di area anglosassone (v. oltre, capitolo quarto), laddove l'accento viene posto sulla necessaria pubblicità dell'espressione dell'addebito, è evidente che il bene direttamente tutelato vuole essere quello della reputazione, e la tutela offerta anche ai sentimenti della persona può certo essere presente, ma costituisce elemento incidentale.

⁸⁹ Si veda l'art. 35 della stessa legge. Per maggiori dettagli su questa norma e sulle eccezioni (recentemente ridimensionate dal *Conseil constitutionnel*) a questa regola v. *infra*, capitolo quinto.

⁹⁰ Cfr. CONTE, *Droit pénal spécial*, cit., p. 293 ss.; VERON, *Droit pénal spécial*, cit., p. 154 ss.

della tutela non si pone, invece, per l'ingiuria, perché, non essendo il fatto imputato determinato, ma consistendo l'esternazione offensiva in «espressioni oltraggiose, termini spregiativi o invettive», che non contengono l'imputazione di alcun fatto specifico, la prova non ne sarebbe possibile in ogni caso⁹¹.

Nel nostro ordinamento, viceversa, la distinzione normativa tra tutela del momento interno e tutela del momento esterno dell'onore è meno netta. Inoltre, cosa ancor più rilevante, nella versione originaria del codice, con la pressoché totale esclusione (salvo il giurì d'onore previsto dall'art. 596, co. 2) della prova della verità – qualora, naturalmente, si versi in una delle ipotesi aggravate di attribuzione di un fatto determinato – a fronte di una concezione dichiaratamente fattuale dell'onore, questo riceve una tutela di tipo del tutto formale⁹². Le due categorie, naturalmente, non sono interamente sovrapponibili, giacché, come si è visto, la concezione fattuale dell'onore ha sì riguardo a un sentimento di sé effettivamente presente nel soggetto e a una reputazione effettivamente goduta nella comunità di appartenenza, ma nulla dice sulla fondatezza di dette opinioni. Con onore reale, o sostanziale⁹³, invece, si intende un'opinione (del soggetto offeso su se stesso, o della comunità su di lui) corrispondente ai meriti (o demeriti) effettivi della persona. Ciò che, però, entrambe le categorie concettuali ('fattuale' e 'sostanziale') hanno in comune, è il riferimento a una realtà fenomenica, a un dato concreto: nel primo caso, un'opinione effettivamente esistente; nel secondo, la verifica dell'esistenza o inesistenza del fatto disonorevole imputato, e dunque della corrispondenza del sentimento o della reputazione, per quell'aspetto, alla realtà concreta sottostante.

Viceversa, l'opzione per la tutela formale esclude il *secondo* riferimento fenomenico: in un primo passaggio, quindi, si accoglie un dato del mondo esterno facendone l'oggetto della tutela, ma non si dà poi luogo al secondo passaggio logico, consistente nel verificare se

⁹¹ Cfr. CONTE, *Droit pénal spécial*, cit., p. 310; VERON, *Droit pénal spécial*, cit., p. 147.

⁹² Così ad es. anche BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 14.

⁹³ Cfr. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 492; MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, p. 7 ss.; ID., *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 23 ss.; E. MUSCO, *Onore formale e onore reale come oggetto di tutela*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 98 s. (in senso critico). Cfr. anche Corte cost., 27 marzo 1974, n. 86, che utilizza la denominazione «onore sostanziale». Sul punto si veda, più dettagliatamente, il capitolo quinto.

quel dato possa fondatamente definirsi tale; se non sia, cioè, una mera costruzione mentale dell'offeso o della sua comunità, falsificabile, però, dal riscontro della verità dei fatti disonorevoli attribuitigli. La contraddizione⁹⁴ insita nella compresenza di impostazione fattuale e tutela formale, in verità, non risulta misteriosa, ove si consideri che la decisione di escludere la possibilità dell'*exceptio veritatis* non aveva nulla a che fare con un'idea di onore come fondamentale e intangibile dignità della persona⁹⁵ (cui si avvicineranno, invece, altre concezioni), ma discendeva direttamente dall'impostazione autoritaria del codice Rocco, che non poteva ammettere spazi di critica individuale, men che meno, poi, nei confronti dell'amministrazione o di suoi funzionari⁹⁶.

Si può, inoltre, osservare che nella fattispecie di ingiuria (art. 594 c.p.; ma il discorso rimane valido, come premesso, per i nuovi illeciti civili in cui questa è stata 'scomposta' all'interno del d.lgs. 7/2016) si trovano, in realtà, mescolati tra loro i due profili dell'onore, interno ed esterno: se è chiaro che il co. 1 (ora lett. a del co. 1, art. 4, d.lgs. 7/2016) conferisce autonoma tutela al semplice sentimento dell'onore della persona, è evidente, però, che il delitto di ingiuria, nella sua forma aggravata, poteva essere integrato anche da una lesione della reputazione (co. 4 dell'abrogato art. 594 c.p., e ora lett. f, seconda parte, del co. 4, art. 4, d.lgs. 7/2016), purché contestuale a quella del-

⁹⁴ Cfr. in parte MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 25 ss.; FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 34 ss.

⁹⁵ Come, invece, ad es. in ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 45 s.

⁹⁶ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., p. 404 ss.: «Il problema [consisteva] nell'insanabile contrasto tra la mentalità liberale e democratica, che propugnava un illimitato diritto di censura, ed i principi, rigidi e semplici, dell'etica fascista, la quale, imponendo una revisione di tutti i valori, ha tenuto ad affermare la sicura e netta prevalenza di quelli sociali, primo fra tutti il rispetto e l'ossequio per l'Autorità, in rapporto con la disciplinata subordinazione dei diritti o interessi individuali. Partendo da tali principi politici ed etici [...], la prova della verità per volontà consensuale delle parti è un assurdo logico e morale [...]. Non può, invero, esser consentito a singoli individui distrarre l'Autorità giudiziaria dai suoi compiti essenziali, per farne il comodo arbitro delle proprie questioni morali. [...] Consent[ire] un diritto privato di censura sull'attività dei pubblici ufficiali, è in manifesto contrasto con il sistema sociale e politico del Fascismo. Il prestigio dell'Autorità deve essere tutelato con il più inflessibile ed oculato rigore. Ogni cittadino ha bensì diritto di denuncia gerarchica [...] ma non deve per nessuna ragione arrogarsi la facoltà di divulgare malignamente offese, che, oltre a ledere il patrimonio morale del funzionario, attentano al prestigio dell'Autorità, che questi rappresenta. [...] Il Progetto, quindi, non riconosce agli individui un diritto di censura, né tanto meno di divulgazione di fatti attinenti all'altrui vita morale».

l'onore interno, che è il tratto caratterizzante di questa fattispecie; si desume inoltre che, viceversa, non tutte le lesioni della reputazione – per aversi le quali è appunto necessaria la divulgazione a terze persone – sono considerate dal legislatore meritevoli di rientrare nella più grave ipotesi di diffamazione, tanto è vero che, nel caso in esame, in cui la lesione di entrambi i profili dell'onore non è meramente eventuale, ma prevista già a livello legislativo, la sanzione prevista non è uguale o superiore a quella comminata per l'ipotesi di diffamazione semplice, bensì (a maggior ragione dopo il 2016, con la decriminalizzazione anche dell'ingiuria aggravata) inferiore⁹⁷. A sancire il discrimine è, appunto, la presenza o assenza del soggetto passivo, sulla base dell'asserita minore gravità⁹⁸ dell'offesa posta in essere nei confronti di una persona che, per averne immediata conoscenza, sarebbe posta nella condizione di approntare sul momento una difesa al suo onore, rintuzzando le affermazioni del soggetto attivo e riducendo, quindi, la gravità della lesione⁹⁹ (dal che discende anche l'orienta-

⁹⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 201, critico, in generale, sulla scelta legislativa del criterio della presenza o assenza dell'offeso: «*De jure condendo*, l'ingiuria dovrebbe perciò limitarsi all'offesa in presenza della persona offesa o mediante comunicazione ad essa, mentre la diffamazione dovrebbe comprendere l'offesa in presenza di più persone o comunicando con più persone, anche se una di esse sia la persona offesa». In senso analogo, del resto, si muoveva anche il progetto Pagliaro di riforma del codice penale, che all'art. 80, co. 1, prevedeva: «Prevedere i seguenti delitti, perseguibili a querela della persona offesa: – ingiuria, consistente nell'offendere l'onore o il decoro di persona presente, o mediante una comunicazione alla persona offesa; – diffamazione, consistente nell'offendere l'altrui onore o decoro in presenza di più persone o comunicando con più persone, ancorché una di esse sia la persona offesa; – uso diffamatorio di un mezzo di pubblicità, consistente nell'usare un mezzo di pubblicità per comunicazioni con contenuto diffamatorio». Del pari critici sull'attuale criterio distintivo tra ingiuria e diffamazione sono ad es. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. I delitti contro la persona*, cit., p. 81.

⁹⁸ Cfr. *Relazione del Guardasigilli*, cit., p. 403: «Manifesta è la maggiore gravità obiettiva del delitto di diffamazione, il quale produce alla persona offesa un più sensibile danno capace dei più ampi riverberi. Sotto altro riflesso è ancora evidente che la divulgazione delle offese rappresenta, solitamente, una manifestazione criminosa assai più malvagia, poiché esclude la possibilità di immediata reazione o di difesa del leso, il quale, se presente, potrebbe invece ritorcere le offese e contestarne la consistenza. Quest'ultima considerazione giustifica la disposizione [che] conserva il carattere di ingiuria, sebbene aggravata, all'offesa commessa in presenza del danneggiato e, insieme, di altre persone. Infatti, anche in tal caso la presenza dell'offeso, consentendo a costui di difendersi, attenua la influenza nociva, che le offese possono spiegare sull'opinione che le persone presenti abbiano del suo valore morale».

⁹⁹ Cfr. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 195; MANZINI, *Trattato*, cit., p. 621; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 200 ss.

mento giurisprudenziale che ammette il concorso tra ingiuria, attuata con modalità ‘differita’ – scritti o disegni diretti all’interessato – e diffamazione, qualora la missiva offensiva, indirizzata a più persone, sia inviata *anche* alla persona offesa)¹⁰⁰.

Coerentemente, il fatto che una replica, pur concretante a sua volta un’ingiuria, abbia effettivamente avuto luogo può essere legittimamente tenuto in considerazione dal legislatore (e dal giudice, oggi civile, a cui è affidata l’applicazione tutt’ora discrezionale dell’istituto), ed è, infatti, una delle considerazioni di opportunità poste a base della causa di esclusione della punibilità già prevista dell’art. 599, co. 1 (e oggi dall’art. 4, co. 2 e 8, del d.lgs. 7/2016)¹⁰¹, secondo la quale, in caso di offese reciproche (potendosi ritenere ‘saldata’ la partita tra i due contendenti), il giudice può non applicare la sanzione a uno o a entrambi gli offensori.

Tuttavia, il semplice fatto della presenza dell’offeso, in una situazione di pubblicità dell’ingiuria, data dalla presenza di altri, non sembra di per sé sufficiente a ridimensionare il danno alla reputazione o, se è per questo, anche al sentimento di sé della persona: quest’ultimo, anzi, sarà probabilmente più acerbamente ferito dall’umiliazione pubblica. Questo aggiunge incoerenza sistematica all’aggravamento di pena già previsto dal co. 4 dell’art. 594 c.p., e oggi replicato, nel sistema degli illeciti civili assistiti da sanzione pecuniaria, dal più severo trattamento previsto dal co. 4, lett. f), dell’art. 4 d.lgs. 7/2016, tanto (maggiormente) inferiore (oggi) alla pena prevista per la diffamazione, ove si consideri non solo l’aggiunta del danno alla reputazione,

¹⁰⁰ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 1983, n. 2498; Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2002, n. 12160, in *Giust. pen.*, II, 2003, p. 26; Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2009, n. 48651.

¹⁰¹ Cfr., tra gli altri, SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 48; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 495 ss.; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 12; ANTOLISEI, *Parte speciale*, cit., p. 218; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 557 ss.; M.T. COLLICA, *Le offese reciproche (ritorsione)*, in SIRACUSANO, *I delitti contro l’onore*, cit., p. 265 ss.; BISORI, *I delitti contro l’onore*, cit., p. 173 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause speciali di non punibilità*, cit., p. 164 ss. Nella giurisprudenza più recente cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2002, n. 34616; Cass. pen., sez. V, 22 luglio 2003, n. 30839; Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2004, n. 46317; Cass. pen., sez. V, del 27 settembre 2010, n. 34899 (ove si precisa, in particolare, che «l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 599 cod. pen. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che il comportamento dell’agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l’offesa è in grado di provocare nell’uomo medio»); Cass. pen., sez. V, 10 aprile 2013, n. 16284; Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2014, n. 7401; Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2014, n. 13829; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2015, n. 21483.

ma anche un approfondimento del danno all'amor proprio. La persona, infatti, potrebbe comunque non essere posta in grado di replicare, o non avere la prontezza di farlo¹⁰²; e non si capisce per quale motivo ragionevole un'eventuale – e non improbabile – inibizione, esterna o interna, della possibilità di replicare debba essere posta a carico della persona che ha subito l'offesa.

La reintroduzione, con il d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, della possibilità dell'*exceptio veritatis* nei tre casi previsti dall'art. 596, co. 3, c.p. (si tralascia qui intenzionalmente la questione della verità come parametro di applicabilità della scriminante del diritto di cronaca)¹⁰³, se, da un lato, certamente conferì un'impronta più liberale alla disciplina codicistica dell'ingiuria e della diffamazione, riducendo anche in qualche misura la parziale contraddizione tra concezione fattuale e tutela formale, ebbe tuttavia anche l'effetto di accentuare la complessità del *puzzle* costituito dal bene tutelato (o dai beni tutelati), con l'introduzione, nella generale tutela formale, di occasioni di tutela sostanziale dell'onore¹⁰⁴.

In presenza di ingiuria aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (e «salvo che i modi usati rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo», ovvero non siano di per sé lesivi del sentimento dell'onore della persona offesa), infatti, risultano essere tutelati, in base all'impianto codicistico ridisegnato nel 1944: a) il sentimento del proprio onore di per sé, anche infondato, qualora non si versi in nessuno dei casi contemplati dall'art. 596, co. 3, e non siano presenti terze persone; b) il sentimento del proprio onore e la reputazione, a prescindere da ogni considerazione di fondatezza, qualora siano presenti due o più persone diverse dall'ingiuriato, ma non si versi in una delle ipotesi dell'art. 596, co. 3; c) un

¹⁰² E già tipicamente non è in grado di replicare qualora l'ingiuria sia commessa mediante comunicazione telegrafica, o con scritti o disegni inviati alla persona offesa, non avendo questa la 'materiale disponibilità' dell'offensore, per poter ribattere direttamente. Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 201, nonché BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 18 s., i quali inoltre sottolineano che, considerata l'equiparazione legislativa dell'ingiuria 'mediata' a quella posta in essere all'*effettiva* presenza dell'offeso, il criterio distintivo tra le due fattispecie dovrebbe essere più correttamente definito come il «*differente tipo di percezione* che della offesa ha avuto la persona insultata, configurandosi l'ingiuria quando detta percezione sia *diretta*» – il che avviene anche nell'ipotesi già prevista al co. 2 dell'art. 594 c.p. e oggi trasferita alla lett. f), co. 4, dell'art. 4 d.lgs. 7/2016 – «e la diffamazione quando sia invece impossibile la percezione diretta dell'offesa da parte del soggetto cui pertiene».

¹⁰³ Sul punto ci si soffermerà nel capitolo quinto.

¹⁰⁴ Cfr. ad es. NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 2.

fondato sentimento del proprio onore qualora non siano presenti altre persone, ma sia integrata una delle ipotesi dell'art. 596; d) una fondata immagine di sé e una del pari fondata reputazione, qualora, oltre a rientrare il caso concreto in una delle ipotesi dell'art. 596, l'ingiuria sia stata attuata in presenza di due o più persone. Quanto, sul quadro appena delineato, abbia inciso la riforma del 2016 non è ancora chiaro, dal momento che l'effetto della mancata riproduzione, tra le disposizioni del d.lgs. 7/2017, di quelle relative all'*exceptio veritatis* non ha incontrato valutazioni univoche in dottrina e non è stato ancora testato dalla giurisprudenza, né la *ratio* dell'omissione, come illustrata dalla relazione di accompagnamento – opportunità di «semplificazione» e di rimessione della questione al «prudente apprezzamento del giudice civile» – sembra fornire indicazioni univoche sul punto. A voler accogliere la tesi che ritiene che logico esito dell'omissione legislativa sia quello di dover ora ritenere sciolta da ogni vincolo la prova della verità dell'addebito nei casi di ingiuria *ex art.* 4, co. 4, lett. f) prima parte, d.lgs. 7/2016¹⁰⁵, all'interno del quadro *strutturale* sopra delineato gli equilibri si sposterebbero nel senso della decisa 'sostanzializzazione' del sentimento del proprio onore (e della reputazione) tutelati, con una conseguente significativa divaricazione rispetto all'ipotesi di tutela della reputazione ai sensi del delitto di diffamazione *ex art.* 595 c.p., ancora sottoposto ai vincoli dell'art. 596; viceversa, ove si aderisse all'opposta tesi che interpreta l'omissione legislativa come implicante espunzione dell'*exceptio veritatis* dal sistema della nuova ingiuria 'civile'¹⁰⁶ (salvo sempre l'operare della ve-

¹⁰⁵ In questo senso, ad es., PADOVANI, *Procedibilità e applicazioni*, cit., p. 79, ad avviso del quale «Si tratta di stabilire se si perpetui nel nuovo assetto la tutela dell'onore in senso strettamente "formale", quale risultava dalla preclusione, originariamente stabilita dal co. 1 dell'art. 596 c.p., alla prova della verità del fatto attribuito alla persona offesa. Ritenendola applicabile al nuovo illecito civile, bisognerebbe conseguentemente ritenere applicabili anche le disposizioni eccezionali introdotte dal d.lgs.lgt. 288/1944 (art. 596, co. 3). In realtà, esclusa in pratica l'ipotesi del n. 1 relativa all'offesa a pubblico ufficiale che costituisce il delitto di oltraggio, risulterebbe inapplicabile il n. 3 dato che in ambito civile non esiste un querelante che possa domandare formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto: spetta all'attore provare i fatti posti a fondamento della domanda. Ci si ridurrebbe, quindi, alla sola ipotesi del n. 2 (l'ipotesi della pendenza di un procedimento penale a carico dell'offeso). Ma anch'essa susciterebbe un problema se il procedimento in questione fosse relativo a un nuovo illecito civile con sanzione punitiva. Sembra dunque ragionevole concludere che il "nuovo" illecito civile di ingiuria per un fatto determinato consenta senza limiti la prova liberatoria della verità del fatto».

¹⁰⁶ Di questo avviso ad es. RIVERDITI, *L'illecito civile punitivo*, cit., p. 672, a det-

rità come parametro per l'applicazione della causa di giustificazione del diritto di cronaca, che però, come accennato e come meglio si vedrà nel capitolo quinto, non incide sulla sistematica strutturale degli illeciti), l'effetto – all'opposto – sarebbe quello di un ritorno alla 'formalizzazione' dell'onore e della reputazione oggetto di tutela nell'illecito civile di ingiuria, anche in questo caso, per altro, con significativa divaricazione rispetto all'ipotesi di diffamazione *ex art. 595 c.p.*, ancora soggetta ai casi di *exceptio veritatis* ammessi dall'art. 596. Per quest'ultima, infatti, qualora vi sia imputazione di un fatto determinato, è tutt'ora prevista una tutela sostanziale della reputazione, ove si versi in una delle ipotesi dell'art. 596, e per converso una tutela formale dell'"onore esterno", in caso contrario (oltre che, naturalmente, una ubiqua tutela *ex art. 595, co. 1*, qualora «i modi usati» rendano «per se stessi applicabile» tale disposizione: art. 596, co. 4); ma, qualora nessun fatto determinato sia stato attribuito al diffamato, la tutela deve giocoforza limitarsi all'aspetto formale dell'onore, sia interno che esterno. Dalla più recente riforma emerge un quadro, in definitiva, probabilmente ancor meno razionale del precedente.

La combinazione che risulta dai vari 'tasselli' normativi sopra sintetizzati – o meglio, l'intreccio di possibili combinazioni – appare, come si vede, sufficientemente intricata; ma ancora più intricata potrebbe apparire se si optasse per la ricostruzione (che si affronterà nel capitolo conclusivo) di onore formale e onore reale in termini non già di *profili di tutela* differenziati, bensì di *beni* distinti, tra loro e rispetto a quello della reputazione, a sua volta in parte sovrapponibile a entrambi.

3.2. La concezione normativa e le sue varianti

Come si è accennato, gli stessi fattori della concezione fattuale, nel momento in cui mettono in campo parametri quali l'"onore medio" o l'"onore minimo" della persona, cominciano ad allontanarsi da

ta del quale «ragioni di razionalità del sistema punitivo, oltre che di rispetto della teoria delle fonti del diritto, paiono impedire che la (apparente) lacuna venutasi a creare [...] possa essere colmata interpretativamente in via analogica. Accogliendo l'impostazione prospettata, infatti, pare necessario concludere nel senso che l'art. 596 c.p. (tuttora applicabile al delitto di diffamazione), in quanto eccezionalmente limitativo di un diritto fondamentale dell'individuo, riconosciuto dall'art. 2 Cost. indipendentemente dal mutamento di disciplina apportato dalla normativa in commento, non possa trovare applicazione al di fuori dei casi cui lo stesso (tuttora) si riferisce, ostandovi, *in primis*, l'art. 14 delle Preleggi».

una pura ricostruzione dell'onore come fatto socio-psicologico, e a scivolare verso elementi valutativi. La consapevole qualificazione dell'onore non più come *fatto*, bensì come *valore* della persona umana, è ciò che identifica la c.d. 'concezione normativa' dell'onore¹⁰⁷, dominante in particolare nella dottrina tedesca¹⁰⁸, secondo la quale l'onore non sarebbe una realtà tangibile, fenomenica, dipendente dalle effettive rappresentazioni presenti nella psiche del soggetto o nel mondo circostante, bensì, avulso da queste, un valore «presente in ciascun uomo, in quanto discendente direttamente dalla sua personalità»¹⁰⁹ – un bene, cioè, spettante a ciascun essere umano semplicemente in forza del suo essere 'persona', che, come tale, richiede che i consociati si astengano da comportamenti con esso confliggenti, e quindi dalla negazione di esso intrinseca a ogni manifestazione di disprezzo per la persona. In questo modo verrebbero meno alla radice quei vuoti di tutela insiti nella concezione fattuale.

In verità, però, meglio sarebbe forse parlare di 'concezioni' normative, giacché, una volta stabilito che l'onore non appartiene al mondo dei fatti, bensì a quello dei valori, rimane aperto, in questa prospettiva, il problema dell'*individuazione* dei valori di riferimento. A questo proposito, i principali filoni in cui si è articolata la risposta a questo interrogativo sono due: la concezione sociale, o utilitaristica che dir si voglia, e la concezione morale.

La concezione utilitaristica dell'onore-valore sociale¹¹⁰ concepisce l'onore come entità squisitamente sociologica, ovvero come valore che al singolo individuo è attribuito dalla società sulla base dei suoi 'meriti comunitari', come valore della persona nella sua qualità di

¹⁰⁷ Cfr. *ex plurimis* F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 203; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 35 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. I delitti contro la persona*, cit., p. 78; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 13; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 10 s.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 7 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 17 ss.

¹⁰⁸ Si vedano, ad es., H.J. HIRSCH, *Ehre und Beleidigung*, Karlsruhe, 1967; ID., *Grundfragen von Ehre und Beleidigung*, in *Festschrift für Wollf*, 1998, p. 125 ss.; J. TENCKHOFF, *Die Bedeutung des Ehrbegriffs für die Systematik der Beleidigungstatbestände*, Berlin, 1974; E.A. WOLFF, *Ehre und Beleidigung*, in *ZStW*, 1969, p. 886 ss. (come citati in MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 35, e TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 13).

¹⁰⁹ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 35.

¹¹⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189 s.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204 s.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 37 ss.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 7 s.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 17 ss.

membro della comunità¹¹¹. L'onore, quindi, trovando la sua fonte solo nella società, viene attribuito o negato dalla o dalle comunità sociali in cui l'individuo è integrato e, anzi, può sorgere ed esistere solo all'interno di queste: una persona che, per ipotesi, vivesse completamente isolata, non sarebbe titolare di alcun tipo di onore, non essendo questo un attributo innato dell'uomo in quanto tale, ma una caratteristica dell'uomo in quanto essere sociale¹¹². Conseguentemente, inoltre, poiché difficilmente un essere umano può intessere relazioni con la società nel suo complesso (entità troppo vasta, amorfa e indeterminata), mentre ciascuno di noi intreccia legami, più o meno stretti, con i differenti gruppi sociali con cui interagisce nel normale svolgimento della sua vita quotidiana, l'onore è strettamente correlato con i differenti ruoli e status della persona¹¹³. L'esistenza e l'entità di un onore così concepito sono, sostanzialmente, proporzionali al grado di inserimento sociale del soggetto, alla capacità di concorrere alla realizzazione di finalità socialmente prescritte o approvate, e alla misura del suo contributo¹¹⁴.

¹¹¹ Nella dottrina italiana cfr. BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 249 ss.; MESSINA, *Teoria generale*, cit., p. 53 ss.

¹¹² In questo senso, nella dottrina italiana, si pronunciano MESSINA, *Teoria generale*, cit., p. 63, e BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 249: «*Il diritto presuppone un rapporto fra uomini. Se, nell'elevare a reato il disconoscimento della nostra onorabilità, si prescindesse dal giudizio dei nostri simili, il bene dell'onore esisterebbe anche per l'uomo isolato, fuori della vita di relazione. Senonché il concetto di onore, di onorabilità, nasce appunto dalla vita di relazione. È proprio dell'aggregazione sociale. Il contenuto del giudizio di onorabilità varia, con il variare delle idee, dei sentimenti, dei costumi dei vari aggregati sociali. [...] In ogni aggregato sociale – Stato e organismi minori, leciti o illeciti – c'è l'idea dell'onore: solo le realizzazioni concrete di quest'idea variano col variare delle idee, dei sentimenti, delle finalità dell'aggregato. Ora, se l'idea dell'onore nasce dalla vita di relazione, dall'aggregato sociale, l'individuo preso isolatamente non può avere il bene dell'onore, in senso socialmente rilevante*».

¹¹³ Cfr. W. SAUER, *Die Ehre und ihre Verletzung*, Berlin, 1915, p. 6 (come citato in MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 37): «Ogni comunità di persone, che sono tenute assieme da interessi simili od identici o da concezioni reciproche di valore, dà origine all'onore che, anzi, costituisce un mezzo per il mantenimento delle condizioni di esistenza della comunità medesima. Così esiste un onore di *status*, un onore dei funzionari di stato, un onore degli ufficiali, un onore dei commercianti, un onore dei ricercatori, un onore degli artigiani».

¹¹⁴ Cfr. SAUER, *Die Ehre und ihre Verletzung*, p. 16 (come citato in F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 39): «Il ricco, l'intelligente, il sano, il robusto sono, per gli scopi della comunità, più pieni di valore del povero diavolo, mantenuto all'ospedale o all'ospizio, anche se a quest'ultimo non è da negare completamente l'onore, finché è

Questa impostazione, tuttavia, pur avendo l'indubbia capacità¹¹⁵ di sottolineare il carattere intrinsecamente relazionale dell'onore, la sua stretta correlazione con la scala di valori della comunità – o delle comunità – in cui la persona è inserita, e la necessità di una consapevole attenzione per i dati sociologici¹¹⁶, presenta inconvenienti e aporie di non poco momento¹¹⁷.

Innanzitutto, condivide con la concezione fattuale il problema dell'eccessiva frammentazione dell'onore¹¹⁸, che si moltiplica e si differenzia in ragione dei ruoli sociali che il soggetto ricopre e, conseguentemente, dei gruppi sociali a cui fa riferimento e delle loro diverse 'utilità sociali' (anche in funzione dell'aspirazione a una migliore concretizzazione del bene stesso)¹¹⁹. Inoltre, si ripropone anche in questo caso il rischio di vuoti di tutela¹²⁰, in particolare con riferimento, da un lato, a persone che si siano ritirate dalle varie comunità

in condizione di adempiere alcuni obblighi, in particolare quelli generali dell'uomo». Echi di questa impostazione sembrano potersi cogliere talora anche in MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 508: «[Esiste un] decoro minimo, che è comune a tutti per il solo fatto di essere uomini. [...] Il decoro superiore, invece, deriva dalla diversa condizione sociale dell'individuo, modernamente intesa, per cui la società e lo Stato tributano alle persone, ritenute socialmente più utili o altrimenti più apprezzabili, un grado di riguardo maggiore di quello minimo dovuto a chiunque» (corsivi nostri). Più complessa, invece, la posizione di BATTAGLINI (*Il bene dell'onore*, cit., p. 255 s.), secondo il quale, ad una prima distinzione tra «onore umano innato» (che, pur considerato una 'costante' in tutti gli uomini, è però anch'esso caratterizzato come eminentemente relazionale, inesistente al di fuori dell'interazione con la società) e «onore socialmente acquisito» (concetto relativo, dipendente dai diversi contesti sociali, culturali, ecc.), se ne aggiunge una seconda, interna a quest'ultimo, tra «onore estraneo all'utilità sociale» (correlato, essenzialmente, a puri criteri di prestigio sociale: rango, censo, ecc.), «onore derivante dall'adempimento di specifici doveri» e «onore per liberi servizi resi alla società»: solo questi ultimi due tipi di onore possono propriamente dirsi correlati all'utilità sociale, perché «rientrano in quell'unico grande complesso di opere, che il singolo compie a vantaggio della società. Nel primo caso, però, c'è la *coazione sociale* (etica o giuridica); nel secondo la *spontaneità individuale*».

¹¹⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 189; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 11.

¹¹⁶ Cfr. TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 6 ss.

¹¹⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204 s.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 37 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 11; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 7 s.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 18.

¹¹⁸ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 37 s.

¹¹⁹ Così SAUER, *Die Ehre und ihre Veletzung*, p. 16 (come citato in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204, e MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 39).

¹²⁰ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 38 ss.

sociali (con una diminuzione di onore proporzionale al ritiro del soggetto, che può giungere fino alla perdita completa in caso di isolamento da tutte) e, dall'altro, a soggetti reputati socialmente dannosi o inutili.

Questo è, anzi, il rischio maggiore insito in questa concezione dell'onore¹²¹, troppo facilmente strumentalizzabile da ideologie autoritarie o totalitarie, troppo facilmente manipolabile in funzione dell'esclusione dal consesso sociale di intere categorie di persone, in ragione del loro dissenso rispetto all'ideologia dominante, o per motivi di razza, religione, ecc. Non è un caso, del resto, che la concezione sociale dell'onore sia stata fatta propria dal nazismo¹²², giacché si integrava perfettamente nella sua ideologia, incarnata dalla triade 'movimento, Stato, popolo'¹²³: come in ogni sistema totalitario, l'individuo scompare nelle esigenze del collettivo (così come definite dall'autorità) e i suoi diritti sono riconosciuti solo nella misura in cui egli sia utile al sistema, socialmente integrato¹²⁴ nel modello di società plasmato dall'ideologia dominante.

In definitiva, il riferimento alla 'società' come unica fonte dell'onore della persona rischia troppo facilmente di scivolare – forse anche per l'eccessiva fluidità di questo concetto – in un riferimento, ancor più pericoloso, all'idea di società imposta dallo Stato¹²⁵, dalla mag-

¹²¹ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204 s.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 39 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 11; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 18.

¹²² Cfr. H. WELZEL, *Über die Ehre von Gemeinschaften*, in *ZStW*, 1938, p. 27 (come citato in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 205, e in MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 40).

¹²³ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 40; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 204.

¹²⁴ In tal senso R. FREISLER, *Gedanken zum Gemeinschaftsehrschutz*, in *Deutsche Justiz*, 1936, p. 1460; G. DAHM, *Der strafrechtliche Ehrenschrift der Familie*, in *Juristische Wochenschrift*, 1936, p. 2498; Id., *Der Ehrenschrift der Gemeinschaft*, in *Gegenwartsfragen der Strafrechtswissenschaft (Festschrift für Gleispach)*, Berlin, 1936, p. 21 (come citati in MANNA *Beni della personalità*, cit., p. 205, e in MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 40 s.).

¹²⁵ Cfr. BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 263 s.: «Tutto il diritto è fatto per l'utilità sociale. Il diritto penale tutela il minimo di utilità sociale. [...] Dal punto di vista di queste utilità sociali circa l'onore bisogna distinguere: onore conforme alle finalità dello Stato; onore antitetico alle finalità dello Stato. È naturale che, mentre lo Stato deve preoccuparsi di inibire tutto ciò che turba la sfera dell'onore conforme alle sue finalità, d'altro canto l'onore conforme a finalità contrastanti con quelle dello Stato diventa una illiceità». Si noti, peraltro, che l'Autore, pur facendo riferimento, per l'individuazione ultima dell'«utilità sociale», alla volontà

gioranza, da un governo autoritario, arbitro assoluto del riconoscimento o della negazione, ai singoli, perfino di diritti personalissimi come, appunto, l'onore. È forse proprio per questo che, nel secondo dopoguerra, questa concezione sarà pressoché abbandonata, e prenderà piede, invece, la variante 'morale' della concezione normativa.

Quest'ultima concepisce l'onore come attributo originario dell'uomo¹²⁶, come valore intrinseco di ciascun essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni considerazione di 'utilità sociale', da ogni differenza di rango, censo, status, ecc., da qualsiasi giudizio sociale di merito o demerito. «Come in ogni individuo vi è un diritto all'integrità della persona fisica, così vi è un diritto all'integrità morale, e questo diritto rientra perciò nel diritto più ampio, che può dirsi alla *personalità*, e la legge deve tutelarlo, senza indagare se colui che chiede la tutela ne sia meritevole, riferendosi questa alla presunzione di dignità inerente alla persona, che ciascuno ha diritto di vedere rispettata nella forma e nei limiti stabiliti dalla legge, sempre e dovunque»¹²⁷. L'onore, quindi, concepito come autentico valore della persona, viene accostato alla *dignità*, nella quale trova la propria fonte (e della quale, tuttavia, costituirebbe solo una parte), sussistendo per natura eguale in tutti gli uomini. Esso non viene 'accordato' alla persona dalla società, che deve limitarsi a riconoscerlo e rispettarlo in ognuno; solo il singolo titolare, si sostiene¹²⁸, potrebbe causarne una diminuzione, tenendo comportamenti contrari agli obblighi derivantigli dalla propria dignità di essere umano.

Essendo innato nella persona, il suo onore, o 'dignità morale', è

dell'autorità statale, per altro verso, in una temperie più liberale rispetto agli anni Trenta, confina nella sfera dell'illiceità non tutte le forme di onore divergenti da quella accolta dallo Stato, bensì solo quelle antitetiche, avendo in mente prevalentemente casi come quello delle organizzazioni criminali (esplicito è il riferimento all'onore dei camorristi).

¹²⁶ Cfr. in particolare H.J. HIRSCH, *Ehre und Beleidigung*, Karlsruhe, 1967, in part. p. 29 ss.; J. TENCKHOFF, *Die Bedeutung des Ehrbegriffs für die Systematik der Beleidigungstatbestände*, Berlin, 1974, in part. p. 13 ss. (come citati in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 205); in argomento si vedano anche F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; MANNA, *op. ult. cit.*, p. 205 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 42 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. I delitti contro la persona*, cit., p. 78; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 13 s.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 8 s.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 17 ss.

¹²⁷ Così, nella dottrina italiana, A. JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, Torino, 1953, p. 22; in senso analogo cfr. anche FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 43.

¹²⁸ In questo senso HIRSCH, *op. ult. cit.* (come citato in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 205).

concepito, inoltre, come bene essenzialmente unitario¹²⁹: «fermo il concetto unico di dignità, varia soltanto il modo onde questa viene offesa», e le diverse denominazioni di ‘onore’, ‘reputazione’ e ‘decoro’¹³⁰ vengono considerate semplicemente indicative delle differenti possibili modalità di aggressione¹³¹, non già di differenti ‘tipologie’ di onore (interno o esterno, morale o sociale), e men che meno di beni giuridici distinti¹³².

Con l’eliminare ogni riferimento a criteri di utilità sociale o di status, e con l’adottare come punto di riferimento la dignità umana, eguale, innata e universale¹³³, questa concezione indubbiamente presenta grandi pregi¹³⁴: in primo luogo, evita i gravi problemi di fram-

¹²⁹ Cfr. JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 22 ss.

¹³⁰ Si specifica, in particolare, che «all’onore nella legge è stato affiancato il decoro. Indubbiamente esso è un aspetto della dignità morale della persona; esso, secondo la comune concezione [...] è fatto di elementi fisici [...], fisiologici [...], psicologici [...], culturali [...], familiari [...], sociali [...]. Senonché è erroneo aggiungere che [...] l’onore e il decoro in senso subiettivo designano la somma l’uno dei valori morali, l’altro dei valori fisici, sociali ed individuali che l’individuo attribuisce a se stesso. I due concetti non si distinguono né si sommano, ma sono soltanto due aspetti dell’unica dignità morale della persona». Cfr. JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 23.

¹³¹ Così, per altro, ad es. anche MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 154; BISORI, *I delitti contro l’onore*, cit., p. 18.

¹³² Tanto che si auspica, *de iure condendo*, l’utilizzo della sola denominazione di «dignità personale, considerata in sé e come valutazione della persona facente parte del tutto sociale»: cfr. JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 24.

¹³³ Un ulteriore merito di questa concezione, come osserva MANNA (*Beni della personalità*, cit., p. 206 ss.), è quello di porsi in stretta assonanza con lo spirito della *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* del 1948, la quale, dopo l’esperienza disumana del secondo conflitto mondiale, affermò una concezione dell’uomo come valore in sé, nella consapevolezza che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo» (*Preambolo della Dichiarazione*). Si vedano, in particolare, gli artt. 1, 2 e 12: «Art. 1 – Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». «Art. 2 – Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. [...]». «Art. 12 – Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

¹³⁴ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 44 ss; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190;

mentazione e settorializzazione dell'onore tipici delle concezioni precedenti, come pure quelli insiti nell'eccesso di soggettivizzazione e psicologizzazione¹³⁵; se l'onore è innato in ogni essere umano in quanto tale, esso non può, cioè, essere fatto dipendere da parametri troppo relativistici, come quelli del sentimento del singolo, o dell'opinione del suo gruppo sociale, delle finalità o dei valori sociali dominanti, ecc. Inoltre, non potrebbero più esistere persone considerate prive di onore, giacché questo attributo apparterebbe alla persona prima del suo ingresso in qualsiasi comunità e permanerebbe anche qualora essa si ritirasse da ogni rapporto sociale, né, in generale, potrebbero più venire in questione tutti i problematici vuoti di tutela lasciati aperti dalla concezione fattuale e da quella sociale.

Tuttavia, anche questa impostazione presenta aspetti problematici¹³⁶, soprattutto sotto il profilo dell'eccessiva astrazione del concetto di onore a cui sembra inevitabilmente condurre. Infatti, identificare l'onore con il più autentico valore della persona umana, e accostarlo alla dignità, pone un duplice ordine di problemi: da un lato, si pretende di differenziare comunque l'onore dalla dignità, della quale costituirebbe solo un'espressione, senza, però, riuscire a chiarire i parametri sulla base dei quali operare tale distinzione¹³⁷ (tenuto anche conto che le caratteristiche di eguaglianza, originarietà e intangibilità che si accreditano all'onore coincidono esattamente con quelle della dignità); dall'altro, e conseguentemente, risulta oltremodo difficile applicare nella pratica un concetto così ampio e poco definito.

All'interprete, infatti, si aprono solo due alternative: o intendere il valore innato della persona prescindendo completamente da ogni ri-

MANNA, *Beni della personalità*, p. 205 ss.; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 9.

¹³⁵ Si veda anche JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 22: «Se si voglia apprezzare analiticamente, poi, questo concetto complesso di dignità morale della persona, che la legge protegge di fronte a tutti [...], fa d'uopo riconoscere anzitutto la sua essenza unitaria, la quale non viene meno quando sia considerata nella vita di relazione, che può solo indurre a individuare aspetti diversi di essa ai fini della protezione. E propriamente è chiaro che la integrità morale di una persona è intesa come dignità propria di fronte a tutti in ogni tempo in ogni luogo, in qualsiasi contingenza, sia come dignità che come favorevole reputazione».

¹³⁶ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 48 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; MANNA, *Beni della personalità*, p. 210 ss.; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14; BISSORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 10 s.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 9; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 18 ss.

¹³⁷ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 50 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 210.

ferimento al caso singolo (e questa è certo l'impostazione più coerente con le premesse teoriche della concezione morale), trovandosi però, allora, alle prese con il problema di come stabilire la sussistenza o meno di un'offesa all'onore nei casi concreti che non si possano inquadrare attraverso il riferimento a un parametro medio (il quale, a sua volta, non sarebbe comunque alieno da problemi di individuazione); oppure contraddire le premesse di base e fare riferimento al valore dello specifico individuo, della singola persona in oggetto, rischiando di cadere di nuovo nelle difficoltà proprie della concezione fattuale¹³⁸. Secondariamente, nella ricerca di un parametro medio a cui rapportare il valore morale della persona e le offese a questa rivolte, ci si ritrova in un'analoga *impasse*¹³⁹: se, infatti, si sceglie di fare riferimento a una scala di valori assoluta, statica e immutabile (anche ammesso di poter restare immuni, nell'individuandola, da condizionamenti culturali e sociali contingenti), si finisce col configurare un onore completamente astratto¹⁴⁰ e indefinibile¹⁴¹; se, viceversa, ci si richiama apertamente a una concezione morale storicamente condizionata, il rischio di ricadere nelle aporie e nei vizi della concezione sociologica si fa stringente.

Da ultimo, ove si sostenga, con Hirsch¹⁴², la possibilità che l'onore, innato e pari in tutte le persone, sia subordinato all'adempimento

¹³⁸ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 211.

¹³⁹ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 9.

¹⁴⁰ Così anche BISORI, *I delitti*, cit., p. 11; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 18 s.

¹⁴¹ In particolare MUSCO (*Bene giuridico*, cit., p. 48 s.) sottolinea incisivamente «la tendenza della concezione in esame a depauperare il concetto di onore dello stesso contenuto, che pur dovrebbe riempirlo. Se l'onore è dignità, e se dignità, come si afferma, è pieno possesso degli obblighi morali – il cui adempimento è inconcepibile al di fuori della vita di relazione – allora la determinazione dell'onore non potrebbe essere raggiunta se non con riferimento agli ambiti di attività dei singoli consociati. La versione morale dell'onore parte, invece, da una considerazione statica, eternizzante ed omogenea dell'ordinamento morale, al cui interno le sfere degli obblighi si muoverebbero chiaramente e definitivamente circoscritti senza possibilità di contraddizioni o collisioni. Ora, il problema degli obblighi morali è, in fondo, quello della morale: cioè, per dirla con Engisch, non c'è una sola morale in sé assolutamente chiusa, ma ci sono propriamente più "moralì", e quindi più sistemi di obblighi morali differentemente costituiti e spesso tra loro in contraddizione. Il che si traduce – detto ancora più chiaramente – in relevantissime incertezze nella individuazione dei singoli obblighi ed, in ultima analisi, nella impossibilità di una precisa determinazione dell'onore».

¹⁴² Cfr. HIRSCH, *Ehre und Beleidigung*, cit., p. 61 ss. e 73 ss (come citato in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 211).

degli obblighi morali, si entra in una insanabile contraddizione, oltre a vedersi riproporre tutti i problemi relativi all'individuazione della morale a cui fare riferimento. Si deve infatti ammettere che tale onore potrebbe risultare diminuito dal soggetto stesso, qualora questi non si comportasse in modo corretto. Affermazione sulla quale si potrebbe anche convenire (come si cercherà di dimostrare nel capitolo conclusivo), ove però non si muova da un'impostazione di base che costruisce l'onore-dignità come bene inattingibile, appartenente all'uomo in quanto tale, e perciò non graduabile né differenziabile da persona a persona. Accogliendo, invece, la tesi della possibile autodegradazione della persona, si rischia – soprattutto a fronte dell'identificazione dell'onore con il valore ultimo e globale della persona – di riaprire la porta all'esclusione dalla protezione giuridica dell'onore delle 'persone disistimate'¹⁴³.

In sintesi, come è stato osservato in dottrina¹⁴⁴, «il limite principale della versione 'morale' della concezione normativa resta la sua "astrattezza" e quindi la scarsa "afferrabilità" del bene giuridico onore». Non risulta chiara la distinzione fra dignità e onore, e forse anzi, nel tentativo di riempire di un significato comprensibile il secondo, si finisce per accostarlo a un concetto simile, di cui però non si spiega l'essenza, con «il risultato, paradossale, di "quasi" sostituire un concetto con un altro, senza tuttavia chiarire il significato di nessuno dei due». Così la concezione morale, nello sforzo (forse illusorio) di prescindere dal dato sociale, e nell'intento – certo lodevole – di fornire un concetto dell'onore generalmente valido, sembra aver finito per perdersi nelle astrazioni, «con il risultato di "costruire" un bene giuridico ... inutilizzabile».

Proprio a questa eccessiva astrazione e inafferrabilità dell'onore¹⁴⁵, così come configurato dalla concezione morale, altri filoni dottrinali hanno cercato di supplire, talora perseguendo un compromesso tra concezione normativa e concezione fattuale, talaltra cercando di concretizzare il bene giuridico attraverso il suo aggancio costituzionale, e in altri casi ancora cercando di ridefinire lo stesso oggetto della tutela.

La c.d. concezione mista, o normativo-fattuale¹⁴⁶, in particolare,

¹⁴³ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 211.

¹⁴⁴ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 212.

¹⁴⁵ In questo senso anche TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33.

¹⁴⁶ In argomento si vedano MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 219 ss.; SIRA-

riconoscendo l'intrinseca complessità del concetto di onore e le aporie proprie della concezione esclusivamente normativa, individua nel concetto di onore un legame inscindibile tra una componente valoriale e una fattuale¹⁴⁷. L'onore sarebbe, cioè, da configurare come un bene giuridico complesso, che ricomprende tanto il valore interno di un uomo, quanto la sua considerazione agli occhi degli altri¹⁴⁸: «in altri termini, al versante normativo-puro (o normativo-morale), viene affiancato il versante fattuale-sociale di un referente di tutela penale che vorrebbe poter superare le strettoie delle due accezioni precedenti, le loro pretese di esaustività, la loro intrinseca parzialità prospettica»¹⁴⁹.

In questo filone sembra potersi collocare anche quella impostazione¹⁵⁰ che, partendo da una definizione dell'onore come manifestazione della dignità dell'uomo e forma propria della sua personalità, si propone di distinguere tra una componente statica e costante e una componente dinamica e variabile dello stesso bene: la prima consisterebbe in quella parte del valore della personalità che è data in misura uguale a tutti gli uomini, che è intangibile e inalienabile e si può riassumere nella definizione di dignità dell'uomo, che gli appartiene in virtù del suo mero essere uomo, e garantirebbe a ogni individuo un minimo di onore, del pari inalienabile e inattuabile; la seconda, invece, designerebbe quella parte di valore della personalità che ciascuno merita con la sua condotta, alla stregua di valutazioni morali e sociali, e potrebbe essere meglio definita come 'onore sociale'. Inoltre, la componente statica e minimale verrebbe aggredita ogni volta che si negasse alla persona la sua umanità, con espressioni degradan-

CUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 141 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 11.

¹⁴⁷ Cfr. K. ENGISCH, *Bemerkungen über Normativität und Faktizität im Ehrbegriff*, in *Festschrift für Lange*, Berlin, 1976, p. 401 ss.; H. OTTO, *Persönlichkeitsschutz durch strafrechtlichen Schutz der Ehre*, in *Festschrift für Schwinge*, Köln, 1973, p. 71 ss. (come citati in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 219, e SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 35).

¹⁴⁸ Così T. LENCKNER, §§185 ff., in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch Kommentar*, München, 1988, p. 1291; K. LACKNER, *Strafgesetzbuch*, München, 1991, p. 861; E. ERHARDT, *Kunstfreiheit und Strafrecht*, Heidelberg, 1989, p. 161 (come citati in SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 35); si veda anche TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14.

¹⁴⁹ Cfr. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33.

¹⁵⁰ Cfr. J.K. SCHMID, *Freiheit der Meinungsäußerung und strafrechtlicher Ehrenschutz*, Tübingen, 1972, in part. p. 40 ss. (come citato in MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 141).

ti che investissero la sua essenza umana, mentre affermazioni che offendessero la persona in sue specifiche qualità, abilità, ecc. atterrebbero solo alla componente sociale del suo onore: in tal modo, permarrebbe, tra l'altro, uno spazio per la considerazione dei meriti e demeriti effettivi del singolo, garantendo però, nel contempo, che non possano darsi casi nei quali l'ordinamento riconosca a taluno un'assoluta mancanza di onore¹⁵¹. Una tale impostazione, naturalmente, non può essere accolta da chi¹⁵², concependo l'onore come bene essenzialmente 'unistrutturale', non può che considerare fittizia una giustapposizione tra dignità e socialità dell'uomo, considerando inscindibile la prima dalla seconda.

Più in generale, la concezione mista ha il pregio di sottolineare come l'onore, pur essendo qualificabile non come entità fenomenica, ma come concetto di valore, al tempo stesso sia un bene individuale e, in quanto tale, non possa fare riferimento a un'idea astratta di persona, a un archetipo di uomo, ma inerisca a singoli, concreti individui, ciascuno con caratteristiche e modi di essere particolari e specifici. «È ovvio che in tal modo non ci si può non riferire anche a criteri medi, o a caratteristiche generali, nella misura in cui l'individuo le posseda, non dovendosi mai dimenticare che la persona non vive in genere isolata, ma "appartiene" a un gruppo, del quale partecipa in una continua simbiosi e interrelazione fra individuo e collettività»¹⁵³. Tuttavia, l'onore resta un bene individuale e, dunque, «anche oggetto del giudizio (di valore) è il singolo», con la fondamentale conseguenza che solo il singolo può stabilire se un addebito sia o meno offensivo: il riferimento non solo alla concreta situazione, ma anche alla specifica persona titolare dell'onore resta imprescindibile per verificare se sussista o meno una lesione del bene in questione.

A questo punto, però, come è stato osservato¹⁵⁴, sorge un problema di 'afferrabilità' del bene: nel senso, cioè, che, seguendo questa impostazione, il bene dell'onore risulta eccessivamente dipendente da valutazioni soggettive dei singoli individui per poter raggiungere quel grado di sufficiente oggettività, di obiettiva riscontrabilità delle lesioni, necessario per aspirare alla tutela con lo strumento penale. Più adatto alla protezione di un onore così strutturato sembra, allora, a

¹⁵¹ Cfr. SCHMID, *Freiheit der Meinungsäußerung und strafrechtlicher Ehrenschutz*, cit.

¹⁵² Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 143.

¹⁵³ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 220.

¹⁵⁴ Cfr. in particolare MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 221.

questa parte della dottrina, il diritto civile¹⁵⁵, già strutturalmente predisposto ad accogliere un criterio soggettivo nell'apprezzamento del pregiudizio a quello che, citando Maurach¹⁵⁶, viene definito «il bene giuridico più sottile e più difficile da afferrare con i guanti di legno del diritto penale, e perciò il meno efficacemente tutelato dal nostro sistema penale».

3.3. Possibili prospettive alternative: onore, reputazione e diritto all'informazione veritiera; presupposti della comunicazione

Prima di passare ad analizzare la concezione personalistica e costituzionalmente orientata del bene dell'onore, sostanzialmente inquadrabile come uno sviluppo della concezione normativa morale o di quella normativo-fattuale¹⁵⁷, sembra opportuno soffermarsi brevemente su alcune ipotesi dottrinali che spiccano per il loro tentativo di riconfigurare in modo originale l'oggetto della tutela nelle ipotesi di ingiuria e diffamazione.

Secondo la ricostruzione operata da Jakobs¹⁵⁸, in particolare, in cui l'onore viene messo in relazione al *diritto all'informazione veritiera*, l'oggetto della tutela, nelle fattispecie di ingiuria e diffamazione, non sarebbe solo un bene individuale, ma altresì il diritto alla verità di tutti i cittadini, ovvero l'esigenza sociale di un'informazione veridica e corretta, garantita proprio dall'efficacia preventiva delle norme penali in questione. Tale diritto alla corretta informazione, dunque, non costituirebbe, secondo questo Autore, una mera *ratio* della tutela penale, ma assurgerebbe al rango di ulteriore bene giuridico tutelato dai §§ 185 ss. *StGB*, che dunque verrebbero a configurarsi come reati plurioffensivi.

Il problema di questa impostazione è che essa viene a fondarsi su una concezione metodologica del bene giuridico, il quale non è più co-

¹⁵⁵ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 224 ss.; ID., *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia*, cit., p. 1050 ss.; più in generale, MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 396 s.

¹⁵⁶ Cfr. R. MAURACH-F.-C. SCHROEDER-M. MAIWALD, *Strafrecht. Besonderer Teil*, T.1, Heidelberg, 2003, p. 247 (come citato in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 1, e in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 225).

¹⁵⁷ Così, ad es., SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 9 ss.; implicitamente anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 78 e 82 ss.

¹⁵⁸ Cfr. G. JAKOBS, *Die Aufgabe des strafrechtlichen Ehrenschatzes*, in *Festschrift für Jescheck*, vol. I, Berlin, 1985, p. 627 ss. (come citato in MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 214).

struito come un'entità – e un limite – esterno alla norma, confondendo così «ciò che la norma tutela e la ragione o lo scopo per cui la tutela viene posta»¹⁵⁹. Questo non solo finisce per annullare qualsiasi funzione fondante e critica del bene giuridico, ma comporta il rischio di una surrettizia moltiplicazione dei beni in funzione delle diverse finalità – potenzialmente anche molto numerose – di cui la norma può essere ritenuta espressione¹⁶⁰.

Inoltre, questa prospettiva presuppone come assodato che il bene protetto sia sempre – o comunque in larga prevalenza – l'onore reale, il che, se può essere vero per l'ordinamento tedesco¹⁶¹, nel quale la prova della verità è quasi sempre ammessa¹⁶², non lo è altrettanto per l'ordi-

¹⁵⁹ Cfr. A. MOLARI, *La tutela penale della condanna civile*, Padova, 1960, p. 175.

¹⁶⁰ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 215 e 39 ss.; in generale, per una critica alla concezione metodologica del bene giuridico, si vedano F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 4 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 85 ss.; F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, p. 20 ss.; G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014, in part. p. 44 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 9 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 437 s.; ROMANO, *Commentario*, cit., p. 300 s.

¹⁶¹ Per una sintesi del sistema dei reati contro l'onore nell'ordinamento penale tedesco si rinvia a GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 144 ss., e a R. YOUNGS, *English, French & German Comparative Law*, 3rd ed., London-New York, 2014, p. 435 ss.

¹⁶² Salvo che per la maggioranza delle ipotesi coperte dalla fattispecie di ingiuria (§ 185 StGB - *Beleidigung*: «Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft» – «L'ingiuria è punita con la reclusione non superiore a un anno o con la multa e, qualora l'offesa sia commessa con violenza, con la reclusione non superiore a due anni o con la multa»), che, fattispecie di fatto residuale, si presta a coprire «ogni manifestazione di disprezzo o disistima attuata con le più diverse modalità», così come tutte le «condotte lesive dell'onore che si sostanziano nella formulazione di giudizi di valore» (GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 147), ovvero esternazioni non suscettibili di prova o confutazione della relativa verità, le fattispecie poste a tutela dell'onore nel codice penale tedesco attribuiscono ampia rilevanza alla falsità dell'addebito per la punibilità della condotta. La stessa ingiuria, infatti, per quanto riguarda i casi, pure da essa coperti, di attribuzione di fatti offensivi rivolta alla persona offesa anziché a terzi, è soggetta all'operare del § 192 StGB (*Beleidigung trotz Wahrheitsbeweises*: «Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten Tatsache schließt die Bestrafung nach § 185 nicht aus, wenn das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form der Behauptung oder Verbreitung oder aus den Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht» – «La prova della verità del fatto asserito o divulgato non esclude la punibilità ai sensi del § 185 se l'offesa consegue alle modalità con cui l'asserzione o la divulgazione è stata fatta»), da cui si desume, dunque, l'implicita appartenenza agli elementi del fatto tipico di ingiuria della falsità dell'addebito, ove determinato. Per quanto riguarda le fattispecie di

namento italiano¹⁶³, dove le ipotesi di *exceptio veritatis* sono configurate dal codice come eccezioni alla normale inammissibilità della prova della verità dell'addebito¹⁶⁴ e il requisito della verità, nel caso dell'esercizio del diritto di cronaca, è generalmente configurato come un limite della scriminante¹⁶⁵.

Un ulteriore tentativo di discostarsi dalle concezioni dominanti dell'onore viene operato da Amelung¹⁶⁶, il quale propone una concezione *sociologico-funzionale* di questo bene. La premessa di base è che le relazioni sociali si basino su interazioni fatte di scambi comunicativi, in cui vengono costantemente 'negoziati' i significati di situazioni, azioni e atteggiamenti. Al fine di partecipare a tali scambi, e di instaurare e mantenere relazioni umane significative, ciascuno necessita almeno di un onore medio (o minimale), comprensivo anche di un patrimonio reputazionale minimo, che in questo senso potrebbe essere definito un «presupposto della comunicazione»¹⁶⁷. Questo onore minimo potrebbe essere definito come la «capacità di un uomo di soddisfare quelle aspettative normative alle quali egli deve saper corrispondere per essere accettato come partner paritario in un rapporto comunicativo»¹⁶⁸; in particolare, la corrispondenza alle aspettative normative degli altri consociati verrebbe a costituire il profilo esterno dell'onore, mentre la cor-

difamazione di cui al § 186 (*Üble Nachrede*) e al § 187 (*Verleumdung*) – per i cui testi integrali si rinvia *supra*, in nota – va rilevato come, nella prima fattispecie, la punibilità è prevista «a meno che il fatto non possa essere provato come vero» (il che ha indotto buona parte della dottrina a inquadrare la falsità dell'addebito come condizione obiettiva di punibilità di questo reato), mentre nella seconda è richiesta l'allegazione intenzionale e consapevole di un fatto offensivo falso (di talché tale falsità dell'addebito viene comunemente inquadrata come elemento costitutivo del fatto tipico: per maggiori dettagli e tutti gli opportuni riferimenti bibliografici si rinvia a GULLO, *op. ult. cit.*, p. 145 ss.).

¹⁶³ Cfr. anche MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 216 s.

¹⁶⁴ Oltre a quanto già illustrato in precedenza, in particolare nel paragrafo secondo del presente capitolo, si rinvia al capitolo quinto, anche per tutti gli opportuni riferimenti bibliografici.

¹⁶⁵ Sul punto si tornerà in particolare nel paragrafo conclusivo di questo capitolo e nel capitolo quinto, cui dunque si rinvia per tutti gli opportuni riferimenti.

¹⁶⁶ Cfr. K. AMELUNG, *Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung. Studien zum Wirklichkeitsbezug des Ehrbegriffs und seiner Bedeutung im Strafrecht*, Baden Baden, 2002, p. 3 ss. (come citato in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 16; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 14 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 21 ss.).

¹⁶⁷ Cfr. AMELUNG, *Die Ehre als Kommunikationsvoraussetzung*, cit., p. 19 ss. (come citato in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 17).

¹⁶⁸ Cfr. AMELUNG, *Die Ehre*, cit., p. 21 ss. (in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 18).

rispondenza ai dettami normativi autoimposti dall'individuo ne rappresenterebbe quello interno¹⁶⁹.

Il concetto di onore minimale si comprende ancora meglio se considerato in negativo: al di sotto di questa soglia, infatti, il soggetto si troverebbe a vivere l'esperienza del disonore: l'assenza, cioè, dei presupposti minimi necessari per l'instaurazione di comunicazioni essenzialmente significative (in questo senso si può anche sostenere, in negativo, che presupposto della comunicazione sia la mancanza di disonore). In quanto tale, l'onore minimo è, dunque, legittimo oggetto di pretesa da parte di ogni consociato. In particolare, l'onore medio esterno (o patrimonio reputazionale minimo), è un presupposto che può, nella pratica, sia essere smentito da azioni del singolo contrastanti con aspettative normative sociali, sia essere leso dalla comunicazione, da parte di terzi, della mancanza, nel soggetto, delle qualità presunte¹⁷⁰. Essendo l'onore minimale l'oggetto di una presunzione sociale costruita con caratteri generali, la sua lesione potrebbe essere concettualizzata come un evento del mondo reale, a prescindere dall'accertamento che l'interessato possedesse o meno una certa fama: viene, cioè, sciolta la connessione tra lesione dell'onore minimo presupposto ed effettive conseguenze pregiudizievoli per la persona oggetto della comunicazione negativa, rilevando già l'effetto peggiorativo del «livello standard dell'informazione, in forza del quale l'individuo interessato subisce difficoltà nell'instaurazione dei contatti sociali»¹⁷¹, ed essendo, quindi, configurata come offesa all'onore esterno la semplice messa in pericolo della capacità e libertà di comunicare dell'individuo.

Anche questa impostazione, però, non è aliena da profili problematici. Difficoltosa si rivela, in particolare, la concretizzazione del concetto di onore minimale¹⁷², giacché essa non può che essere fatta dipendere da aspettative sociali storicamente condizionate, fluide e variabili, oltre che potenzialmente frammentate, ancor più in una società plura-

¹⁶⁹ Cfr. AMELUNG, *Die Ehre*, cit., p. 35 (in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 20): propriamente, l'onore interno in quanto tale non costituirebbe un'entità materialmente ledibile dai terzi; tuttavia, in caso di comunicazioni negative aventi a oggetto una persona, questa potrebbe porre in dubbio il sentimento personale della propria onorabilità, o addirittura, a seconda della personalità del singolo, l'offesa potrebbe provocare un'autopercezione di perdita dell'onore.

¹⁷⁰ Cfr. AMELUNG, *Die Ehre*, cit., p. 25 ss. (in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 19).

¹⁷¹ Cfr. AMELUNG, *Die Ehre*, cit., p. 27 (in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 19).

¹⁷² Cfr. TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 21; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 25 s.; FIANDACA, *Sul bene giuridico*, cit., p. 74 s.

lista – venendo così a riproporsi molti dei problemi già incontrati nella tradizionale concezione fattuale e in quella normativa sociale dell'onore¹⁷³. Il tentativo di evitare questi rischi facendo ricorso a parametri medi, pone, per altro verso, il dilemma della loro configurazione (che, qualora fosse affidata completamente alla scelta del legislatore, presenterebbe ulteriori problemi di controllabilità e criticabilità)¹⁷⁴, nonché quello – anche postulato come risolto il primo – del rischio di ricadere in un'eccessiva astrazione (seppure, in questo caso, un'astrazione sociologica, anziché morale) del concetto di onore¹⁷⁵.

3.4. *I tentativi di 'stabilizzazione' dell'onore e della reputazione attraverso l'aggancio costituzionale alla «pari dignità sociale»; l'onore 'bilanciato' con la libertà di manifestazione del pensiero*

Con l'avvento della Costituzione repubblicana è divenuto imprescindibile un confronto tra il concetto di onore e i valori espressi dalla carta fondamentale, non solo per coloro che ritengano necessario un riferimento costituzionale – diretto o mediato – per i beni individuati come meritevoli di tutela penale¹⁷⁶, ma altresì perché l'espressa previsione costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero quale diritto fondamentale ha posto il problema della legittimità dei limiti a questa legislativamente imposti, vieppiù se presidiati dallo strumento penale¹⁷⁷. La dottrina pressoché unanime è quindi giunta

¹⁷³ Cfr. anche GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 26.

¹⁷⁴ Cfr., più in generale sulla concezione del bene giuridico propria di Ame- lung, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 103 ss. e in part. p. 107.

¹⁷⁵ Cfr. TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 22; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 16.

¹⁷⁶ Cfr. in particolare MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 111 ss. e 143 ss.; più in generale in argomento, si vedano FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 12 ss.; BRICOLA, *Teoria generale*, cit. p. 15 ss.; MARINUCCI, *Politica criminale*, cit., p. 482; E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, cit., p. 391 ss.; MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 194 ss.; alcune perplessità sulla fruttuosità di un tale approccio sono espresse da G. FIANDACA, *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, cit., p. 148 ss.; ID., *Sul bene giuridico*, cit., p. 53 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 496 ss.

¹⁷⁷ In argomento cfr., tra gli altri, PACE, *Art. 21 Cost. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, cit., p. 37 ss. e 111 ss.; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 457 ss. e 470 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 491 ss.; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifesta-*

a rinvenire un fondamento costituzionale al bene dell'onore, talora appoggiandosi all'art. 2 Cost.¹⁷⁸, quale catalogo aperto dei diritti inviolabili della persona, talaltra all'art. 3 Cost.¹⁷⁹. Nell'onore si è così ravvisata una componente essenziale della dignità, spesso ricorrendo al riferimento congiunto a entrambe le norme¹⁸⁰, ritenendo l'onore implicitamente compreso nei diritti fondamentali 'innominati' previsti dall'art. 2, ma identificato, nel suo contenuto, dalla previsione della «pari dignità sociale» di tutti i cittadini contenuta nell'art. 3.

La stessa Consulta ha, del resto, ormai da tempo riconosciuto il rango costituzionale di questo bene¹⁸¹, e la vasta mole di giurispru-

zione del pensiero, Milano, 1957, p. 32 ss.; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., p. 35 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, cit., p. 21 ss.

¹⁷⁸ Cfr. ad es. G. BETTIOL, *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, cit., p. 15; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema di diritto civile*, cit., p. 61.

¹⁷⁹ Cfr. ad es. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 44 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 138 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 225 ss.; G. ZUCCALÀ, *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà di pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, cit., p. 89; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 111.

¹⁸⁰ Cfr. ad es. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 34 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 191; A.A. CALVI, *Brevi appunti sul problema dei rapporti tra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 596 c.p.*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, cit., p. 284; G. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, cit., p. 19; BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 470 ss.; G. CONSO, *Libertà di espressione e tutela dell'onore nei mezzi di comunicazione di massa*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 35; A. NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 2; M. RONCO, *Persona (delitti contro la): I*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1989, p. 5; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 41.

¹⁸¹ Si vedano in particolare le pronunce della Corte Costituzionale 6 luglio 1966, n. 87 («La tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'art. 21 della Costituzione, non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione») e 12 aprile 1973, n. 38 («[L']art. 2 [nonché gli] artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, [...] riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo» e non possono dunque considerarsi illegittime per violazione dell'art. 21 Cost. norme volte a tutelare tali diritti. «L'applicazione [...] dell'art. 700 cod. proc. civ. ai fini di proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati [...], mentre non può identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto

denza che nei decenni si è occupata (in particolare) della delicata questione del bilanciamento tra onore e diritto di cronaca e di critica prende le mosse dalla stessa premessa¹⁸²; la prassi riprende ormai costantemente (in modo più o meno esplicito) la riconduzione (e talora l'identificazione) dell'onore con la fondamentale dignità della persona¹⁸³, escludendo quindi la possibilità che esistano soggetti privi del diritto alla tutela di questo bene¹⁸⁴, benché non si addentri poi

anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi»).

¹⁸² Su cui si tornerà *infra*, nel prosieguo del paragrafo e più diffusamente nella parte conclusiva del lavoro (v. in particolare il capitolo quinto), nell'occuparsi dei problemi connessi alla verità dell'addebito. A titolo puramente esemplificativo si vedano Cass. pen., sez. V., 31 marzo 2008, n. 13549; Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2008, n. 34599, cit.; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2009, n. 45051, cit.

¹⁸³ V. ad es., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. V, 3 settembre 2008, n. 34599, cit. (che, nel riprendere la tradizionale distinzione tra onore, come concetto relativo alle qualità che concorrono a determinare il valore morale di un determinato individuo, e decoro, come «somma di beni immateriali che non riguardano la dignità morale, ma la dignità fisica, sociale o intellettuale propria dell'individuo», sottolinea come essi vadano entrambi «unitariamente riferiti al concetto di dignità della persona che trova, oggi, fondamento nell'art. 2 Cost.» e come dunque il decoro debba essere qualificato quale quale «rispetto o [...] riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno»); Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2009, n. 6758.

¹⁸⁴ Cfr., *ex plurimis*, C. App. Roma, 20 gennaio 1989, in *Giust. pen.*, II, 1991, c. 519 ss. («Il concetto dell'onore del cittadino [...] non può ritenersi menomato [...] dai riflessi negativi provocati da episodi delittuosi anteatti che ne inficerebbero l'integrità assoluta, per aver costituito oggetto di altrettanti accertamenti giudiziari. È di tutta evidenza, infatti, che chiunque e, quindi, anche colui che è stato processato, ha pieno diritto alla tutela della propria onorabilità. [...] È impossibile inquadrare nei principi informatori della civiltà giuridica, a cui è approdata la nostra società, la tipizzazione di una categoria di cittadini – i processati – la cui reputazione non sia pienamente tutelabile, il cui diritto all'integrità dell'onorabilità venga disconosciuto»), con nota di M. MANTOVANI, *Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell'onore del cittadino processato*; Tr. Roma, 14 giugno 1990, in *Giur. cost.*, 1990, p. 3343 («Anche colui che abbia riportato condanne per gravissimi delitti può essere soggetto passivo di diffamazione, essendo la reputazione tutelata tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri e per i suoi meriti, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto, come tale, indipendentemente dalla buona o cattiva fama che abbia»); Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1991, n. 1481; Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2003, n. 22869; Cass. pen., sez. V, 7 dicembre 2004, n. 47452. Particolarmente interessante risulta la sentenza Cass. pen., sez. V, 10 settembre 2008, n. 35032, poiché, alla riaffermazione di questo principio ormai consolidato, pare unire, tuttavia, un'apertura (sin-

in delicati problemi definitivi, né si faccia alfiere di questa o quella specifica concezione dell'onore: preferisce, quindi, assestarsi, nell'individuazione della concreta sussistenza o meno dell'offesa, come si è già avuto modo di osservare, prevalentemente su ambigui e fluidi parametri collegati al 'medio' sentire sociale, ancora radicati nella risalente concezione codicistica (fattuale), variamente declinati e combinati a una più specifica attenzione per le 'peculiarità' del caso concreto¹⁸⁵, che asseconda la natura proteiforme di questo concetto.

Proprio sulla base di tale aggancio alla «pari dignità sociale», par-

tomatica del carattere assai poco sistematico e dogmatico della giurisprudenza in argomento) a una residua rilevanza di una graduabilità 'fattuale' dell'onore nel momento della commisurazione in concreto della sanzione: «È principio consolidato, cui si conforma il costante orientamento di questa Corte, che la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia stata già compromessa, possa formare oggetto di ulteriori illecite lesioni [...], anche perché è indubitabile che tanto più numerosi e gravi sono i fatti disonorevoli o indecorosi che vengono riferiti ad un soggetto, tanto maggiore è la disistima o il disprezzo che si suscita nella considerazione dei consociati. [...] Pertanto [...] irrilevante [è] con riguardo all'affermazione dell'*an* della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, *valutabile semmai ai fini della determinazione della pena* oltreché certamente nella quantificazione del danno risarcibile» (corsivi nostri).

¹⁸⁵ Al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere l'onore, è «necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata»: Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2015, n. 19070 (ove si precisa, per altro, che «esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dilleggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa"»), conforme, del resto, a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. V. ad es., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. VII, 16 ottobre 2001, n. 41752; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2001, n. 525; Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2005, n. 39454; Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2008, n. 37124; Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2007, in *Foro it.*, II, 2008, c. 1; Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 40359; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 482 («il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Ne consegue che il giudice di merito deve valutare le parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati, in modo che ricostruire il dato materiale dell'illecito vuol dire risalire alla significazione assunta come risultato finale»); Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 2009, n. 3931.

te della dottrina è giunta, in modo più o meno esplicito, a elaborare una concezione personalistica e costituzionalmente orientata del bene dell'onore¹⁸⁶. Anche in questo caso, come nella variante morale della concezione normativa, si ricostruisce l'onore come attributo originario e valore intrinseco della persona umana in quanto tale, e dunque se ne afferma la natura di valore oggettivo, e non relativo: esso non sarebbe e non potrebbe essere attribuito, diminuito o negato dalla comunità sociale di appartenenza, né potrebbe dipendere dall'opinione del soggetto stesso (la quale rileverebbe, quindi, non ai fini della sussistenza o meno dell'offesa, ma solo nell'influenzare la decisione di questi circa l'esercizio o meno del diritto di querela) o da quella di altri¹⁸⁷.

Per citare le note parole di Esposito¹⁸⁸, la proclamazione della pari dignità sociale dei cittadini contenuta nella Costituzione «pretende [...], precisamente, che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o mala fede, a giudice della altrui indegnità e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone; e che al giudizio qualificato delle autorità non si aggiungano quindi espressioni del giudizio non qualificato della società, ed alle espressioni di condanna di quelle, nuove espressioni di condanna di questa¹⁸⁹. In base a questi principi accolti dalla nostra

¹⁸⁶ Cfr. in particolare MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 143 ss.; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 44 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 190 ss.; cenni anche in PALAZZO, *Persona (delitti contro la)*, cit., p. 298 s. e 303; nella dottrina tedesca cfr., ad es., WOLF, *Ehre und Beleidigung*, cit., p. 887 ss.; H. OTTO, *Persönlichkeitsschutz durch strafrechtlichen Schutz der Ehre*, in *Festschrift für Schwinge*, Köln, 1973, p. 71 ss. (come citati in SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 35); in argomento cfr. anche MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 212 ss. e 25 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33 ss.; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 12 ss.; GUERRINI, *L'oggettività*, cit., p. 9 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 20 s.

¹⁸⁷ Cfr. in particolare F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 191; MANNA, *Beni*, cit., p. 226 s.

¹⁸⁸ Cfr. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 44 ss. Riprende pressoché alla lettera la definizione di Esposito anche F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 192.

¹⁸⁹ Si riporta qui per completezza – e per l'oggettivo interesse, ai nostri fini, della precisazione – la nota originale nel testo di ESPOSITO, *ibidem*: «Così intesa la disposizione acquisisce ben preciso significato giuridico. Essa non esprime solo il desiderio che siano rimossi mali e miseria materiale e morale che degradano gli uomini nel giudizio degli altri uomini [...], ma vieta categoricamente ai singoli come semplici membri della società (e cioè in quanto non siano rivestiti di alcuna

Costituzione, e non alla generica affermazione della democraticità dello Stato od a preconcepite seppure diffuse teorie», tra cui l'Autore annovera «quella [...] che sia decisivo il criterio della "utilità sociale delle critiche"», «dovrebbe perciò esaminarsi oggi il problema della estensione e dei limiti del diritto di cronaca e di critica degli innocenti, dei presuntivamente innocenti e dei legalmente condannati, e degli uomini privati e degli uomini pubblici (che in verità non costituiscono, come oggi si ritiene, due diverse categorie di uomini diversamente tutelati nella dignità e nell'onore). Si dovrebbero rettificare perciò alla luce delle norme costituzionali le ricostruzioni delle norme vigenti ed a volta le stesse disposizioni di legge ordinaria come quelle relative alla eccezione della verità ed alla falsità dei fatti», in relazione alla quale l'Autore osserva come la disciplina introdotta dal legislatore del 1930 risultasse «più rispondente al principio sancito dall'art. 3 della Cost.» rispetto a quella determinatasi a seguito della reintroduzione dell'*exceptio veritatis* nel 1944: «[l]a verità dei fatti, invero, non dovrebbe avere rilievo ai fini della condanna di manifestazioni contrarie alla dignità sociale delle persone, sempre vietate, vere o false che siano».

Come si può notare, l'identificazione tra 'onore' e 'pari dignità sociale' conduce, analogamente all'impostazione normativo-morale, a negare ogni distinzione e graduazione dell'onore medesimo sulla base di considerazioni di censo, classe, genere o status in generale, di religione, etnia, lingua, opinioni politiche, ecc., evitando altresì il rischio di una parcellizzazione e settorializzazione dell'onore¹⁹⁰; consente di evitare vuoti di tutela nei confronti di soggetti estraniati dalla società, o reputati socialmente inutili, o dannosi, o disistimati, e in generale ogni strumentalizzazione e funzionalizzazione dell'onore a finalità e interessi estrinseci (sociali, statuali, ecc.) alla persona tito-

autorità, pubblica o privata, generale o particolare, istituzionale o accidentale) di esprimere giudizi di indegnità sugli altri uomini. Né è divietato al singolo di esprimere giudizi lesivi dell'altrui onore per le conseguenze che essi possano avere per l'estimazione dei colpiti presso gli altri membri della società (ché se così fosse dovrebbero essere interdette anche le condanne legali dell'autorità), ma [...] è vietato in modo immediato e diretto, indipendentemente dalle conseguenze eventuali e riflesse (sugli altri membri della società e sul colpito), alla società e ad ogni membro come socio, di esprimere tali giudizi di indegnità (presente o meno l'offeso, presenti o meno terzi oltre l'offeso). Appunto perché la Costituzione divieta in maniera diretta e specifica all'art. 3 giudizi sociali di indegnità (e la pari dignità non è solo un ideale o un fine da raggiungere) quell'articolo esprime un limite alla libertà di manifestazione di giudizio e pensiero garantita generalmente dall'art. 21 [...]».

¹⁹⁰ Così, in part., anche F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 191; MUSCO, *Bene*, cit., p. 152.

lare, così come il conseguente rischio di discriminazioni¹⁹¹; non permette che venga in considerazione il sentimento dell'onore del singolo e, dunque, neppure la sua eventuale assenza, essendo la dignità un attributo essenziale dell'essere umano a prescindere dalla stessa consapevolezza del suo titolare¹⁹².

Questa stessa identificazione, tuttavia, se condotta fino in fondo, nelle sue coerenti implicazioni comporta conseguenze ulteriori e non esenti da profili problematici. In primo luogo, se il riferimento ha da essere alla dignità, bene innato in ogni essere umano e per definizione identico in ciascuno, secondo una prima interpretazione dovrebbe coerentemente precludersi ogni rilievo, in termini di onore, di caratteristiche e qualità particolari della singola persona. Così, infatti, Esposito ritiene¹⁹³ che, da un lato, non possano ritenersi tutelate dall'art. 3 Cost. «qualità supererogatorie» o «meriti particolari» del singolo, e che, quindi, eventuali espressioni che neghino o manchino di rispetto a tali caratteristiche peculiari non possano essere vietate dalla legge ordinaria, «perché l'art. 21 della Cost. non lo consente»¹⁹⁴; dall'altro, come si è visto, che non possano fondarsi sostanziali differenze di tutela, da individuo a individuo, neppure sulla base della qualifica privata o pubblica del soggetto. Per una trattazione dettagliata di quest'ultimo argomento si rinvia al capitolo seguente; tuttavia, si può fin d'ora constatare come una simile impostazione risulti in netto contrasto con l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza dominanti, che tendono a riconoscere quanto meno un allargamento dei margini dei diritti di critica e di cronaca nei confronti delle figure pubbliche e, in particolare, dei soggetti politici¹⁹⁵.

¹⁹¹ Nello stesso senso F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 191 s.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 151 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 13.

¹⁹² Così anche F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 192; BISORI, *I delitti*, cit., p. 13.

¹⁹³ Cfr. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 44 s., nota.

¹⁹⁴ «Tali manifestazioni non possono essere vietate dalla legge ordinaria quando siano espresse in buona fede, perché l'art. 21 della Cost. non lo consente. La legge ordinaria può solo stabilire, se crede, che le conseguenze patrimoniali negative della espressione di erronei giudizi o della infondata negazione di qualità personali debbano incidere o ricadere su chi li abbia pronunciati». Cfr. ESPOSITO, *op. ult. cit.*, p. 45, nota.

¹⁹⁵ Sul punto si tornerà diffusamente, in prospettiva comparatistica, nel capitolo seguente (in part. par. 3.3.), cui dunque ampiamente si rinvia. Si segnalano qui, a puro titolo esemplificativo, in giurisprudenza Cass. pen., sez. V., 6 giugno 1998, n. 1473; Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12013 (sulla maggiore latitudine del diritto di critica nei confronti di uomini politici; *contra* però, ad es., Cass. pen., sez. V, 27 luglio 2009, n. 31096); Cass. pen., sez. V, 1 agosto 2000, n. 8635

Quanto al primo corollario, poi, si deve rilevare che esso non è unanimemente condiviso neppure tra coloro che ricostruiscono il bene dell'onore sulla base del fondamento personalistico-costituzionale: vi è, infatti, anche chi¹⁹⁶ accorda un margine di rilievo residuo alla risalente distinzione tra 'onore minimo' e 'onore specifico', ove intesa come affermazione della «incontestabile verità che, accanto a giudizi di disvalore, che debbono considerarsi offensivi rispetto a qualsiasi individuo, ve ne sono altri che sono offe[nsivi] soltanto, o in misura maggiore, rispetto a categorie di soggetti, cui si riferisce, esclusivamente o primariamente, un determinato valore (così, ad es., la imparzialità e la non ideologizzazione rispetto al giudice e non rispetto, invece, al sindacalista o al politico; le capacità terapeutiche

(ove si afferma che è «certamente consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo»); Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2004, n. 24087; Cass. pen., sez. V., 12 luglio 2007, n. 27339; Cass. pen., 12 dicembre 2007, n. 46295 (ove si osserva come l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti attinenti alla sfera privata di un individuo presenta una maggiore ampiezza nel caso di «persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico» – salva la necessità di «non confondere» la pertinenza della notizia «con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità “voyeristica”, può avere alla conoscenza di [tali] particolari»; in tema si veda anche diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 4); Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2012, n. 7626. Si noti che la giurisprudenza in questione, nell'accordare maggiore libertà di manovra in relazione a condotte potenzialmente diffamatorie nei confronti di 'personaggi pubblici', opera in genere una flessibilizzazione dei soli limiti di pertinenza e continenza, ma non di verità, degli addebiti mossi agli stessi; non mancano tuttavia parziali eccezioni a tale orientamento, in particolare in relazione alle ipotesi di ingiuria, proprio in ragione della ritenuta opportunità di 'autodifesa' offerta dalla presenza della persona offesa: si veda ad es. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2014, n. 26410 (a detta della quale «in tema di critica politica, allorché l'esercizio del diritto di critica avvenga alla presenza del criticato o, comunque, di coloro che possono validamente contrastarlo, scrimina l'offensore anche la lettura errata del fatto storico su cui la critica si innesta – salvo che si tratti di lettura deliberatamente e strumentalmente effettuata a scopo denigratorio – in quanto la tutela dell'onore può essere efficacemente assicurata dalla reazione difensiva del criticato»). In dottrina si vedano in argomento, *ex plurimis*, anche per gli opportuni ulteriori riferimenti bibliografici, G.A. GIANZI, *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 123 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 118 ss.; F. BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l'onore*, in BELLAGAMBA-GUERRINI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 112 ss.; GULLO, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 183 ss.

¹⁹⁶ Si veda in particolare F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 192. Nello stesso senso ad es. BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 15 s., che motiva la perdurante necessità di tale distinzione con l'esigenza di «dare atto di una insopprimibile e realistica relatività del concetto» di onore.

rispetto al medico e non rispetto, invece, ad un comune cittadino). Il “pari onore” in tutti gli uomini sta ad indicare il divieto di qualificazioni contrarie al valore dell’uomo, ma non, ovviamente, il divieto del riconoscimento di qualità supererogatorie, anche se immeritate, o il mancato riconoscimento di siffatte qualità, pur se meritate». Analogamente, l’esclusione dalla sfera dell’onore-dignità di particolari meriti e tratti di eccellenza dell’individuo non sembra compatibile con l’identificazione di dignità e autonomia individuale affermata attraverso un rapporto di reciproco riconoscimento¹⁹⁷ (declinazione dell’approccio in esame su cui si tornerà a breve).

Si può, per altro, già osservare che, naturalmente, nel momento in cui si apre la porta alla tutelabilità anche di qualità e caratteristiche peculiari del soggetto, si pone il problema di quale fondamento dare alla – inevitabile – selezione delle qualità particolari tutelabili rispetto a quelle (ritenute) non tutelabili (sarebbe, ad es., dubbio che possa considerarsi sanzionabile dall’ordinamento il negare o lo sminuire le abilità, pur veramente eccezionali, di... scassinatore professionista di taluno), giacché un tale fondamento non può ricavarsi, per definizione, da un concetto di onore fatto integralmente coincidere con la ‘pari dignità’ delle persone: quando, infatti, si abbandona una concezione della dignità ‘pari’ come misura univoca e standard di valore dell’essere umano in quanto tale, oggettivamente identica in ogni uomo, per assumere la ‘parità’ nel senso di ‘pari considerazione’ per tutte le possibili forme di autorealizzazione umana, diviene oltremodo arduo – per non dire impossibile – rinvenire, *all’interno* di questo stesso valore¹⁹⁸, un parametro utile a selezionare, tra tutte le condotte lesive di un numero potenzialmente infinito di declinazioni individuali della dignità, quelle legittimamente sanzionabili dall’ordinamento – particolarmente da quello penale, che per sua natura pretende il rispetto di canoni di obiettività e determinatezza.

Prima di passare ad analizzare questo aspetto, che attiene al più generale problema dell’individuazione dei contenuti del concetto di onore costituzionalmente orientato, occorre soffermarsi su un’ulte-

¹⁹⁷ Cfr. Musco, *Bene giuridico*, cit., p. 144 ss.; la contraddizione non sembra essere risolta dall’Autore, malgrado richiami testualmente le parole di Esposito riportate *supra*.

¹⁹⁸ Se, infatti, partendo da un concetto unitario – e certo più ‘statico’ – di dignità, un limite logico interno può rinvenirsi nell’esclusione di forme di autorealizzazione che siano contrarie alla dignità della persona, l’argomento diventa tautologico quando si identifichi la dignità con la piena autonomia dell’individuo e con la pretesa al rispetto di qualunque forma di autorealizzazione.

riore, e significativa, implicazione della concezione in esame. Si deve, infatti, osservare che l'identificazione dell'onore con un bene innato, inattingibile e, quindi, ingraduabile, conduce a disconoscere ogni rilevanza all'eventuale verità delle affermazioni lesive dello stesso¹⁹⁹. Non a caso, infatti, come meglio si vedrà in seguito²⁰⁰, nella dottrina precedente che, pure, aveva identificato nella «dignità, spettante all'uomo solo perché uomo, [...] intangibile dalla vicenda della concreta vita morale e sociale dell'individuo»²⁰¹, il bene principalmente protetto dall'ordinamento con le fattispecie di ingiuria e diffamazione²⁰², si era però ritenuto necessario operare una distinzione, all'interno dell'oggetto della tutela, per i casi in cui sia accordato dalla legge rilievo, agli effetti dell'esclusione della punibilità, alla verità dell'addebito ingiurioso o diffamatorio. In tali ipotesi si era sostenuto che il legislatore accordi eccezionalmente tutela all'onore reale²⁰³, ovvero a un bene necessariamente graduabile in funzione della corrispondenza o meno del suo titolare ad aspettative *lato sensu* normative della comunità. La concezione personalistica, viceversa, nell'accentuare la natura unitaria e inscindibile del bene tutelato e nell'identificarlo *in toto* con la dignità – e quindi con le sue caratteristiche di inattingibilità e ingraduabilità – non poteva che negare ogni valore alla distinzione tra onore reale e onore formale²⁰⁴, e sostenere l'irrelevanza di fondo della verità²⁰⁵.

¹⁹⁹ In questo senso, del resto, si riscontra pure qualche isolata presa di posizione nella giurisprudenza più risalente: si veda ad es. Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 1971, n. 72, in *Giust. pen.*, II, 1971, p. 545, a detta della quale «la creazione di un diritto di cronaca avente per oggetto la verità non è autorizzata né dal dettato costituzionale (art. 21 Cost.), né dalla legge ordinaria (art. 596 alinea cod. pen.). Non trova fondamento nell'art 21 della Costituzione perché il diritto soggettivo pubblico alla manifestazione del pensiero ha per oggetto la libertà della manifestazione stessa e non la verità della notizia. Non può fondarsi sull'art 596 del cod. pen. che nega ogni rilevanza alla verità e alla notorietà dell'addebito. Inoltre l'art 3 della Costituzione, tutelando la dignità umana, pone un limite alla libertà di manifestazione del pensiero. Non può dunque configurarsi, quale causa di giustificazione speciale dei reati di stampa, il così detto esercizio del diritto di cronaca (art. 51 cod.pen., art. 21 Cost.). Tale è la situazione normativa e da essa non può discostarsi l'interprete».

²⁰⁰ Si veda diffusamente, *infra*, il capitolo quinto.

²⁰¹ Cfr. MORO, *Osservazioni sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, cit., p. 7.

²⁰² Cfr. MORO, *Osservazioni*, cit., p. 9 ss.

²⁰³ Cfr. MORO, *Osservazioni*, cit., p. 13 ss.; ID., *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 23 ss.; PANNAIN, *La natura giuridica della "exceptio veritatis"*, cit., p. 19 ss.

²⁰⁴ Così, infatti, F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 193 s.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti*

La dottrina penalistica, tuttavia, non ha seguito integralmente la posizione dell'Esposito che, come si è visto, procedendo con rigorosa coerenza dalla presupposta equazione onore-dignità, negava ogni possibile rilievo alla verità dei fatti imputati. Evitando di mettere in discussione la soluzione adottata dal legislatore (con la reintroduzione dell'*exceptio veritatis*) e dalla giurisprudenza in tema di esercizio dei diritti di cronaca e critica²⁰⁶, essa ha scelto così di conferire alla verità un sia pur limitato diritto di cittadinanza nell'ambito della tutela penale dell'onore, inquadrandola, fondamentalmente, tra i limiti dell'esercizio scriminante di diritti dall'ordinamento riconosciuti²⁰⁷.

È dunque evidente come lo snodo più delicato, nell'aggancio dell'onore penalmente tutelato alla «pari dignità sociale» prevista dalla Costituzione, consista, come accennato, nell'individuazione dei contenuti di tale dignità o, se si vuole, nella delimitazione dei *confini* della sua tutelabilità. Partendo dalla dichiarata natura «sociale» della «pari dignità» sancita dall'art. 3 Cost. e dall'elaborazione di Esposito, che in tale previsione vede, in primo luogo, il divieto diretto e assoluto dell'espressione di «giudizi di indegnità» – e dunque di esclusione – da parte della società (o di suoi membri) nei confronti di altri esseri umani, all'interno della dottrina italiana²⁰⁸ si è interpretata²⁰⁹ la previsione dell'art. 3 innanzi tutto come «rifiuto di isolare l'uomo dalla società, di vederlo come un "in sé", dotato di senso compiuto, avulso e staccato dal mondo circostante»: l'uomo è visto, invece, come creatura essenzialmente *sociale*, bisognosa per sua stessa natura di interagire col mondo esterno e con altri soggetti, per plasmare il 'proprio' mondo di significati e la sua stessa personalità.

contro la persona, cit., p. 82; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 164; ID., *Onore formale e onore reale*, cit., p. 98 s.

²⁰⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 193 («La verità non legittima, come tale, alcuna offesa all'onore, il quale, come attributo della personalità in quanto tale, è tutelabile, di principio, *oggettivamente* e indipendentemente dalla falsità o veridicità degli addebiti»); MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 156 ss.; ID., *Onore formale e onore reale*, cit., p. 99.

²⁰⁶ Sul punto si tornerà più diffusamente *infra*, capitolo quarto, par. 3.3, e capitolo quinto, par. 2.2, cui dunque in questa sede si rinvia.

²⁰⁷ Cfr. in part. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 164 s.; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 193.

²⁰⁸ Per quella tedesca si veda, in particolare, E.A. WOLFF, *Ehre und Beleidigung. Zugleich eine Besprechung des gleichnamigen Buches von H. J. Hirsch*, in *ZStW*, 1969, p. 896 ss. (come citato in MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 145; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 212; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 35).

²⁰⁹ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 144 ss.

Questa impostazione, del resto, è in linea con la moderna consapevolezza, portato fondamentale dell'elaborazione teorica dell'interazionismo simbolico²¹⁰, della centralità dello scambio e dell'interazione con l'altro per la formazione dell'immagine di sé e della personalità di ciascun individuo; oltre che per l'interiorizzazione di regole e chiavi di lettura della realtà necessarie nella vita e nelle relazioni quotidiane, attraverso un meccanismo di causalità circolare (o cibernetica)²¹¹ in cui ciascuno dei soggetti del rapporto al tempo stesso influenza ed è influenzato dalle azioni e reazioni dell'altro.

Come evidenziato in particolare da Musco, «secondo la concezione che emerge dall'interpretazione dell'art. 3 Cost., l'uomo si realizza dunque in una pluralità di rapporti e di relazioni ai diversi livelli dell'essere: in una serie di rapporti che si evolvono continuamente, legati come sono alla storia stessa della sua convivenza con altri uomini. Ma in questo reciproco rapporto di implicazione, in questo essere reciprocamente necessari l'un per l'altro, per natura, nel modo stesso con cui i rapporti interpersonali vengono ad essere storicamente caratterizzati, l'uomo cerca di affermare la sua originaria dimensione, di esprimere la sua fondamentale essenza sociale». Proprio in ragione di tale essenza, «per realizzarsi nel sociale la persona ha bisogno di godere di un ambito di autonomia quale necessario presupposto per poter sviluppare, in modo personale, la propria originalità. Il momento dell'autonomia del singolo appare, infatti, di fondamentale im-

²¹⁰ V. più diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 2.2. Cfr. in part. MEAD, *Mente, sé e società*, cit., *passim*, in part. p. 203 ss.; ID., *The Mechanism of Social Consciousness*, in *Journ. Phil., Psych. & Sc. Meth.*, 1912, p. 405 ss.; ID., *The Social Self*, in *Journ. Phil., Psych. & Sc. Meth.*, 1913, p. 374 ss.; ID., *The Genesis of the Self and Social Control*, in *Intern. Journ. Ethics*, 1925, p. 268 ss.; CERETTI-NATALI, *La cosmologia degli attori violenti*, cit., p. 17 ss.; WILLIAMS-MC SHANE, *Devianza e criminalità*, cit., p. 61 ss. e 121; ATHENS, *The Self as a Soliloquy*, cit., p. 521 ss.; TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 39 ss.

²¹¹ Cfr. FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 426 s.; BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, cit., p. 363 ss., 435 ss. e 512 ss. Particolarmente interessante per la nostra riflessione sembra questa considerazione di Bateson sulla natura relazionale dell'essere umano: «I mammiferi in generale, e noi uomini in particolare, si curano moltissimo non degli episodi, ma delle strutture delle loro relazioni. [...] Essi si curano delle strutture di relazione, della posizione in cui si trovano rispetto agli altri in un rapporto di amore, odio, rispetto, dipendenza, fiducia, e astrazioni analoghe. Questo è il punto ove cadere in errore è doloroso. Se noi ci fidiamo di qualcuno e scopriamo che costui non meritava fiducia; o se diffidiamo di qualcuno e scopriamo che in realtà costui meritava fiducia, ci sentiamo *male*. Il dolore che può derivare agli uomini e a tutti gli altri mammiferi da questo tipo di errore è grandissimo».

portanza per il mantenimento ed il completamento ulteriore della “natura relazionale” dell’uomo: quanto più spiccata è l’autonomia, quanto più è protetta nel suo esprimersi, tanto più libero è il “divenire” in forma sociale. Ma ciò presuppone necessariamente il rispetto della “relazionalità” da parte degli altri consociati, in quanto il singolo solo attraverso gli altri può raggiungere la più piena autonomia. Per converso [...], tra le molte maniere con le quali l’autonomia può essere pregiudicata, quella che proviene da parte degli altri, direttamente, contiene la massima misura di distruttività. [...] Tra i membri della società esiste dunque un rapporto di riconoscimento che mira a garantire l’autonomia e che ha per contenuto il rispetto di *tutto ciò che è essenziale* al valore della persona come tale. Esso sorge con il nascere dell’uomo: questa originaria dimensione di valore viene poi arricchita e completata con l’ulteriore sviluppo delle potenzialità creative dell’uomo, attuate con le sue scelte nell’azione sociale». Da questo discenderebbe che «la violazione dell’onore» si sostanzia, «dunque, in ultima analisi, [nella] *violazione del rapporto di riconoscimento*, che ha per contenuto la dignità sociale dell’uomo»²¹².

Se (anche alla luce di un’ampia letteratura filosofica e psicologica) l’aspetto tangibile, l’essenza della dignità umana, concepita non nel suo aspetto assoluto e astratto di valore identificativo dell’umano, ma nel suo concreto operare nell’agire sociale dell’uomo (che è esso stesso tratto caratterizzante della nostra specie), si può identificare nel riconoscimento dell’essere umano come tale da parte di altri esseri umani²¹³ – riconoscimento indispensabile, come si è detto, alla stessa costruzione dell’identità della persona²¹⁴ – ogni forma di negazione di riconoscimento, di ‘spregio’ della persona, negando a questa la sua umanità, costituisce sicuramente un’aggressione alla dignità stessa²¹⁵.

²¹² Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 145 ss. L’Autore aggiunge che «il rispetto di questo rapporto garantisce al singolo le condizioni necessarie per il suo sviluppo personale all’interno di una comunità in cui tutti gli uomini sono eguali; la sua negazione, viceversa, pregiudica l’autonomia del singolo e lo obbliga ad una nuova attività di creazione e di conseguente protezione».

²¹³ Cfr. in particolare HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 18; RIGOTTI, *L’onore degli onesti*, cit., p. 33.

²¹⁴ Cfr. in particolare MEAD, *Mente, sé e società*, cit., in part. p. 267 ss.; HONNETH, *Reificazione*, cit., p. 39 ss.; ID., *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto*, Milano, 2002, p. 89 ss.; v. anche NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, cit., p. 137; TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 39 ss. e 56 ss.

²¹⁵ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 17 ss.; ID., *Reificazione*, cit., p. 77 ss.; ID., *Lotta per il riconoscimento*, cit., p. 158 ss.; v. anche SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 34; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 14.

In particolare, quelle «forme valutative di spregio»²¹⁶, che colpiscono l'autorealizzazione perseguita dalla persona, con l'effetto di negarle valore sociale e, dunque, rispetto, agli occhi degli altri e/o di se stesso, sono negazioni di quella forma di riconoscimento necessaria per la salvaguardia dell'onore-dignità della persona²¹⁷. Infatti, la stessa possibilità di una relazione positiva con se stessi, prima ancora che con gli altri, dipende dall'esperienza di essere riconosciuti nella propria unicità²¹⁸: poiché ciascun essere umano ha bisogno di potersi concepire come autonomo e individualizzato, ha anche la necessità di vedersi nella prospettiva di un 'altro generalizzato' che fornisca un'approvazione intersoggettiva alla sua pretesa di unicità e insostituibilità²¹⁹, e avverte il bisogno, connaturato alla sua essenza sociale, di un rapporto di affiliazione con altri esseri umani che lo riconoscano nella sua individualità²²⁰.

Lo spregio, la negazione del riconoscimento, può, naturalmente, consistere tanto nella negazione di caratteristiche effettive della persona, quanto nell'alterazione delle stesse, come pure nella vilificazione della persona in conseguenza di sue peculiarità o azioni²²¹: tutto

²¹⁶ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 22 ss.; Id., *Lotta per il riconoscimento*, cit., p. 161 ss.

²¹⁷ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 23. V. anche Id., *Lotta per il riconoscimento*, cit., p. 161: «Può essere individuato un [...] genere di degradazione, consistente nel negare valore sociale a singoli individui o gruppi. [...] Queste modalità in un certo senso valutative di misconoscimento [...] costituiscono la forma di comportamento che nel nostro linguaggio corrente indichiamo per lo più mediante termini come offesa o umiliazione. Con *onore*, *dignità* o, per usare un termine moderno, con *status* di una persona si intende la misura di stima sociale che entro l'orizzonte culturale tramandato viene accordata al suo modo di autorealizzazione» (corsivi nostri).

²¹⁸ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 35; Id., *Lotta per il riconoscimento*, cit., p. 161 s.

²¹⁹ Cfr. MEAD, *Mente, sé e società*, cit., p. 203 ss. e in part. p. 212 ss.

²²⁰ Cfr. NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, cit., p. 137.

²²¹ Ci si può, tuttavia, domandare se la semplice 'enunciazione' di caratteristiche o azioni della persona, effettivamente corrispondenti al vero, in quanto tale rappresentativa della persona come essa è, con le sue particolarità e peculiarità, possa, coerentemente, ritenersi di per sé lesiva della dignità, solo perché quelle particolari caratteristiche o azioni, essendo in contrasto con aspettative *lato sensu* normative della comunità di appartenenza, sono in grado di provocare, se risapute, una reazione sociale negativa. Si dovrebbe, in primo luogo, differenziare, in realtà, tra *caratteristiche personali socialmente riprovate*, e *azioni socialmente riprovate*; solo con riferimento alla seconde, infatti, si potrebbe parlare di aspettative normative in senso proprio, delle quali, eventualmente, indagare la legittimità,

ciò che, in senso lato, 'nega' la persona nella sua individualità è di per sé lesivo della sua dignità²²². Su questa base, i termini 'onore' e 'reputazione' possono essere ricostruiti non come aspetti distinti del bene leso (e men che meno come beni distintamente offesi) nelle fattispecie di ingiuria e diffamazione, bensì come lemmi atti a significare, semplicemente, la differente gravità della lesione del rapporto di riconoscimento²²³: nell'ingiuria, evidentemente, integrata dalla sempli-

mentre le prime sarebbero al più definibili come aspettative di conformità, le quali, tuttavia, investendo l'intera identità della persona, sono caratterizzate da una pervasività e invasività tali da segnarne di per sé il contrasto con la pretesa al rispetto e al riconoscimento insita nel concetto stesso di dignità. Viceversa, il contrasto di specifiche azioni con pretese normative ordinamentali o sociali, a seconda della modulazione data alla reazione sociale, potrebbe anche non implicare di per sé una rottura del rapporto di riconoscimento verso l'agente nella sua qualità di essere umano, pur se implicherebbe necessariamente un giudizio di riprovazione – personale – per la specifica violazione. Sul punto v. *supra* quanto osservato in relazione alla particolare tipologia di vergogna definibile come 'vergogna morale' (capitolo primo, par. 2.2) e v. diffusamente *infra*, capitolo quinto.

²²² Cfr. anche MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 212 ss.

²²³ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 147 ss.; analogamente, sia pure senza riferimento alla lesione del rapporto di riconoscimento, F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 194 e 201 (questo Autore aspira altresì, coerentemente, a un'uniformazione lessicale, a livello legislativo, che sostituisca il termine 'onore' a quello 'reputazione', analogamente a quanto previsto anche dall'art. 80 del progetto Pagliaro, in modo che sia garantita l'immediata evidenza dell'unicità del bene tutelato); FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 83 e 88. Diversa è, invece, la considerazione riservata al 'decoro'. Quest'ultimo viene talora considerato come riferito puramente alla «sfera delle forme che circondano *solo* l'apparire sociale dell'uomo; più precisamente, sarebbe un momento, un aspetto di quelle manifestazioni esteriori che attengono allo svolgimento di un ruolo sociale e che, soprattutto, sono frutto di tradizioni. [...] Il decoro potrebbe essere definito come quel complesso di comportamenti e di atteggiamenti che un individuo tiene apertamente in connessione con il suo ruolo sociale, sulla base dei modelli di comportamento che si sono storicamente imposti come vigenti per esso». Su questa premessa, viene esclusa l'appartenenza del decoro alla «dignità sociale» della persona, che, in quanto tale, «è un valore che appartiene a tutti gli uomini a prescindere dai ruoli sociali» e, conseguentemente, viene escluso anche che esso rientri legittimamente tra gli oggetti della tutela penale (cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 148 ss.; sul punto cfr. anche FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 83; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 229 ss.). Tale esclusione non è, però, unanimemente condivisa tra i fautori della concezione costituzionalmente orientata dell'onore: si sostiene, infatti, da altro Autore (cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 194), che onore e decoro siano entrambi riconducibili al concetto di dignità, pur presentando contenuti diversi. Secondo tale impostazione, «l'onore concerne le qualità (moralì, intellettuali, fisiche, psichiche, ecc.) caratterizzanti il valore della persona umana. Il decoro riguarda, invece, il complesso degli atteggiamenti che, pur non incidendo sul valore, sulla stima, del soggetto, tuttavia incidono su quel *rispetto*, su quel

ce manifestazione di spregio direttamente intercorsa tra offensore e offeso; nella diffamazione, potenzialmente moltiplicata per il numero delle persone venute a conoscenza dell'espressione o dell'addebito diffamatorio (e dunque tanto più grave nel caso di diffamazione a mezzo stampa)²²⁴.

La caratterizzazione come 'sociale' della 'pari dignità', nel testo costituzionale, implica, altresì, la natura non statica, ma dinamica del concetto stesso, il «richiamo ad una idea di dignità concreta, "vivente" nella società, che riproduce il progressivo sviluppo storico dell'idea di persona»²²⁵; in altre parole, poiché connaturata a un autentico rapporto di riconoscimento è sempre anche la possibilità dell'apertura a progetti di realizzazione della persona diversi rispetto a quelli consolidati nell'approvazione sociale, nel rapporto di riconoscimento è altresì «insito il principio della *differenza egualitaria* che, sotto la pressione dei soggetti individualizzati, può svilupparsi con successo»²²⁶.

riguardo, di cui ognuno, in quanto persona umana, è degno (si pensi a certi disegni, caricature, foto scattate nei momenti più impensati, rappresentanti il soggetto in atteggiamenti irriverenti, non dignitosi, ridicolizzanti; o a certe espressioni sottolineanti l'avvenenza femminile)». Partendo da questo presupposto si sostiene, quindi, la legittima inclusione del decoro tra gli oggetti della tutela penale, accanto all'onore e come ulteriore espressione della dignità della persona.

²²⁴ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 154 ss. (in senso adesivo ad es. BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 18 s.). Non appare però coerente, allora, l'affermazione dello stesso Autore che la previsione, già contenuta nell'art. 594 ult. cpv. e oggi alla lett. f), seconda parte, del co. 4 dell'art. 4 d.lgs. 7/2016, sia adeguata a rendere ragione della maggiore gravità di una lesione del rapporto di riconoscimento che interessi sia l'interazione diretta tra offeso e offensore, sia terze persone, giacché, come si è visto, l'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone era già in origine (e a maggior ragione oggi, dopo la decriminalizzazione di tutte le ipotesi di ingiuria) punita meno gravemente della diffamazione semplice; né l'Autore sembra far sua la giustificazione adottata dalla *Relazione del Guardasigilli*, relativa alla 'possibilità di difesa' della persona presente (ripresa, come si è visto *supra* in nota, anche dalla giurisprudenza). Tra i sostenitori della concezione personalistica costituzionalmente orientata sembra, allora, più consequenziale l'impostazione (precedente alla riforma del 2016) di FERRANDO MANTOVANI (*Delitti*, cit., p. 201), secondo il quale, *de iure condendo*, ferma la distinzione tra una fattispecie, meno grave, di ingiuria e una, più grave, di diffamazione, la prima avrebbe dovuto limitarsi a prevedere le ipotesi di offesa commessa in presenza della persona o mediante comunicazione a essa, mentre la seconda avrebbe dovuto comprendere l'offesa in presenza di più persone, o comunicata a più persone, *a prescindere* dalla presenza o meno dell'offeso (sul punto v. anche *supra* in questo paragrafo).

²²⁵ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 153.

²²⁶ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 30. Si veda anche, per la teoria interazionistica, MEAD, *Mente, sé e società*, cit., p. 289 s.: «Il valore di una

Questa adattabilità e dinamicità del concetto di onore-dignità sociale è, al tempo stesso, un punto di forza e un fattore di incertezza²²⁷: se, da un lato, consente di attualizzare la tutela dell'onore, in modo da espungere dall'ambito di rilevanza penale espressioni non più socialmente avvertite come offensive ed, eventualmente, includere quelle che dovessero venire a essere percepite come tali con l'evoluzione del costume, dall'altro presenta la stessa, problematica, relatività e variabilità tipica di ogni appoggio, diretto o mediato, a parametri sociali²²⁸. Una fluidità che può «rendere spesso assai “sottile” la linea di demarcazione tra il penalmente illecito e ciò che non è ta-

società ordinata è essenziale per la nostra esistenza, ma deve esservi spazio per l'espressione dell'individuo medesimo, se deve esistere una società soddisfacentemente sviluppata [...]. Una differenza tra la società umana primitiva e la società umana civilizzata consiste nel fatto che nella società umana primitiva il sé individuale è determinato in modo più completo, in merito al suo pensiero e al suo comportamento, dal modello generale dell'attività sociale organizzata, sviluppata dal particolare gruppo sociale al quale egli appartiene, di quanto non lo sia nella società umana civilizzata. In altre parole la società umana primitiva offre una possibilità molto minore per l'individualità – per un pensiero e un comportamento originale, irripetibile e creativo da parte del sé individuale che si trova al suo interno o che ad essa appartiene – di quanto non faccia la società umana civilizzata; ed invero l'evoluzione della società umana organizzata dalla società umana primitiva è dipesa in larga parte, o è risultata, da una progressiva liberazione sociale del sé individuale e della sua condotta, con le modificazioni e le elaborazioni del processo sociale umano che sono seguite a questa liberazione e da essa sono state rese possibili. Nella società primitiva, per un'estensione molto più grande che non nella società civilizzata, l'individualità è costituita dal conseguimento, più o meno perfetto, di un dato tipo sociale – un tipo già dato, indicato o esemplificato nel modello di condotta sociale [...]; nella società civilizzata l'individualità è costituita piuttosto dall'allontanamento dell'individuo da ogni dato tipo sociale oppure dalla realizzazione modificata di esso, piuttosto che dalla sua conformità, e tende a essere qualcosa di molto più caratteristico, singolare e peculiare di quanto non sia nella società umana primitiva. Ma anche nelle forme di civilizzazione umana più moderne e a più alto livello di evoluzione, l'individuo, per quanto originale e creativo possa essere nel suo pensiero o comportamento, assume sempre e necessariamente un rapporto ben determinato e riflette, nella struttura del suo sé o personalità, il modello generale organizzato di esperienza e attività che si esprime nel processo di vita sociale, o caratterizza il modello di vita sociale nel quale egli è coinvolto e del quale il suo sé o personalità è essenzialmente un'espressione creativa o un'incarnazione. Nessun individuo ha una mente che opera solamente in se stessa, isolata dal processo di vita sociale nel quale è sorta o dal quale è emersa, e nel corso del quale il modello di comportamento sociale organizzato si è in conseguenza fondamentalmente impresso».

²²⁷ Nello stesso senso, ma con valutazione nel complesso positiva, si vedano ad es. FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 84.

²²⁸ V. *supra*, paragrafi 3.1 e 3.2.

le, ma costituisce solo espressione di impertinenza, inurbanità, scortesia ecc.»²²⁹.

Senza contare, poi, che la configurazione della tutela della dignità come tutela del rapporto di riconoscimento e dell'autonomia della persona, nella concretezza delle sue scelte di autorealizzazione nella società, apre due ulteriori ordini di problemi. In primo luogo, infatti, come è stato osservato²³⁰, se l'accento posto sul singolo e sulle sue caratteristiche permette di guadagnare al concetto di onore – con l'aggiunta di un profilo di fatto, accanto a quello del valore della persona in quanto tale²³¹ – una maggiore afferrabilità²³², rischia però anche, per altro verso, di renderlo eccessivamente individualizzato²³³ e soggettivo²³⁴, di allontanarlo da «quei caratteri generali e oggettivabili»

²²⁹ Cfr. FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 84.

²³⁰ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 213 ss.

²³¹ Cfr., espressamente, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 146; analogamente SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 34.

²³² Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 154; in senso adesivo, v. anche SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 34, MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 213 s.

²³³ Si sottolinea (cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 213), del resto, il notevole avvicinamento di un concetto di onore così ricostruito a quello di identità personale (su cui cfr., tra gli altri, MANNA, *op. ult. cit.*, p. 233 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 31 ss.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 129 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 195 ss.; A. CASSANO, *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale*, in *Dir. inform. e informatica*, 1997, p. 118 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 15 s.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica*, cit., p. 18-20), il quale attiene *tout court* alla fedele rappresentazione della persona, e può, quindi, essere lesa da qualunque attribuzione – anche neutra o migliorativa – che falsi le caratteristiche dell'individuo, facendolo apparire agli occhi degli altri diverso da quello che è; un bene, tuttavia, che, per la sua stessa natura, è tutelato – e appare anche per il futuro tutelabile – dall'ordinamento penale solo in modo parziale e indiretto, laddove la sua lesione pregiudichi anche beni già penalmente tutelati (principalmente l'onore), e per il quale lo strumento più adatto appare quello civile, sia sotto forma di risarcimento, che di rettifica. Sul punto si tornerà anche nel capitolo conclusivo.

²³⁴ A un livello più generale (cfr. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., *passim*, in part. p. 65 ss.), il rischio dello scivolamento nel soggettivismo totale e nella relativizzazione assoluta è di per sé connaturato all'ideale moderno dell'autenticità (v. anche *infra*, capitolo quinto), ovvero del diritto-dovere del singolo di trovare e perseguire la sua forma di autorealizzazione: nel momento in cui, nella cultura moderna, si afferma sempre di più una versione banalizzata dell'ideale stesso, che concepisce la scelta di autorealizzazione come totalmente autoreferenziale, assolutamente equivalente e interscambiabile con qualsiasi altra scelta (per il solo fatto di *essere*, comunque, una scelta), si annulla ogni possibilità di discutere in modo razionale il merito delle differenti scelte sullo sfondo di un orizzonte più ampio di questioni fondamentali per l'uomo come singolo e come membro di una

che si richiedono a un interesse che voglia essere oggetto di protezione penale²³⁵. Secondariamente, una tale impostazione non risolve il problema delle forme di autorealizzazione contrastanti con i valori della società o dell'ordinamento; resta, cioè, l'interrogativo della tutelabilità, particolarmente con lo strumento penale, di offese a sensibilità completamente estranee, o magari antitetiche, al comune sentire o addirittura all'ordinamento stesso (epiteti o gesti ingiuriosi solo per soggetti strettamente osservanti una particolare variante di un credo religioso, accusa di rottura dell'omertà mafiosa per l'esponente di un clan malavitoso, ecc.): interrogativo che non trova una risposta *interna* alla logica della concezione in esame (o che, forse, potrebbe coerentemente trovarla solo con la piena tutela, da parte dell'ordinamento, anche nei confronti di offese di questo tipo).

Ancora una volta, quindi, viene in questione la necessità di un parametro ulteriore che consenta un'individuazione e delimitazione dell'onore-dignità penalmente tutelabile. A questa necessità prova a dare risposta quella parte della dottrina che identifica il valore della persona, oggetto di tutela nelle ipotesi di ingiuria e diffamazione, nell'«estrinsecarsi e [nell']operare della stessa in conformità all'insieme, innanzitutto, dei valori *costituzionalmente significativi* e, altresì, di tutti gli altri valori *giuridici* o *socioculturali*, *costituzionalmente non incompatibili* e pur sempre essenziali per il valore della persona umana»²³⁶. Tra tali valori costituzionalmente significativi – ovvero «espressamente o implicitamente riconosciuti dalla Costituzione» – vengono fatti rientrare, ad es., l'insieme dei diritti e libertà della persona, i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, i principi dell'eguaglianza e del pluralismo democratico, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, l'indipendenza della magistratura; tra i valori giuridici o socioculturali non incompatibili costituzionalmente, vengono ricompresi, ad es., i beni tutelati penalmente che non abbiano riconoscimento nella Costituzione (purché non contrastanti con essa) e tutte quelle caratteristiche personali (fisiche, psichiche, intellettuali, caratteriali, morali, emotive, professio-

più ampia comunità umana. Sui rapporti tra questa tendenza sociale e l'indebolimento della c.d. 'vergogna morale' si veda, *supra*, il capitolo primo, par. 2.2.

²³⁵ Cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 214, il quale altresì sostiene che, per un onore così strutturato, sarebbe più adeguata la scelta della sola tutela civile. Opinione in parte concordante esprime del resto lo stesso MUSCO, *Onore formale e onore reale*, cit., p. 99 ss., anche se sulla base di considerazioni in parte diverse.

²³⁶ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 192.

nali, ecc.) che, «pur non essendo costituzionalmente né giuridicamente rilevanti come tali, tuttavia concorrono a delineare il valore della persona umana»²³⁷. Conseguentemente, offensivi dell'onore sarebbero tutti i giudizi «che presentano il soggetto, nel suo modo di essere o di operare, in contrasto coi suddetti *valori costituzionalmente significativi*»²³⁸, ovvero «che presentano il soggetto, nel suo modo di essere o di operare, in contrasto con la serie di *valori giuridici costituzionalmente non incompatibili*»²³⁹ [...], oppure in contrasto con la residua serie di *valori socioculturali*, costituzionalmente non incompatibili»²⁴⁰.

Un tale approccio ha l'indubbio merito di reintrodurre il riferimento a un parametro normativo e, quindi, oggettivo, maggiormente

²³⁷ *Ibidem*.

²³⁸ «E, per esemplificare, sono tali le qualifiche di assassino, feritore, picchiatore, ladro, truffatore (o l'attribuzione della commissione di un omicidio, di una lesione, di percosse, di un furto o di una truffa), perché contrastanti col valore personale del rispetto degli altrui diritti della vita, dell'incolumità individuale, della proprietà; o le qualifiche di stupratore, sequestratore (o dei relativi fatti), perché contrastanti col valore del rispetto della altrui libertà sessuale, personale. Come pure le qualifiche di traditore, di disertore, di evasore fiscale, di genitore disinteressante dei figli (o l'attribuzione dei relativi fatti), perché contrastanti col valore personale dell'adempimento dei doveri di solidarietà, relativi alla fedeltà alla Repubblica, alla difesa della patria, alla partecipazione alle spese pubbliche, al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli. E altresì le qualifiche di razzista, maschilista, muso giallo, sporco negro, le qualifiche di fascista, nazista, stalinista, le qualifiche di amministratore corrotto, di dipendente pubblico sfaccendato, assenteista, di magistrato ideologizzato, perché contrastanti coi valori personali dell'osservanza dei principi, rispettivamente, di eguaglianza e pari dignità, del pluralismo democratico, dell'imparzialità e buon funzionamento della pubblica amministrazione, e dell'indipendenza della magistratura». Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 193.

²³⁹ «Per esemplificare sono tali le qualifiche di deturpatore o inquinatore ambientale, di profanatore di tombe o di cadaveri, di seviziatore di animali, perché contrastanti coi valori, giuridicamente tutelati, dell'ambiente, della pietà per i cadaveri, della pietà per gli animali». *Ibidem*.

²⁴⁰ «Così, anzitutto, le qualifiche "*depersonalizzanti*", cioè di animali (es.: asino, vipera, iena, rospo, sciacallo) o di cose (es.: rudere, sepolcro) o di "mostro", poiché contrastanti con la stessa "umanità" della persona. Come pure le qualifiche, ad es., di arbitro venduto, atleta drogato, calciatore macellaio, perché contrastanti col valore di "civiltà" e "lealtà" della competizione sportiva. E più in generale tutte le qualifiche negative concernenti il valore morale (es.: disonesto, irresponsabile, zoccola), intellettuale (es.: deficiente, ignorante), fisico (es.: sciancato, nano), psichico (es.: folle, paranoide, psicopatico), caratteriale (es.: collerico, prevaricatore, perverso), estetico (es.: mostriciattolo), professionale (es.: incompetente, incapace), e così via». *Ibidem*.

in linea con le esigenze del dritto penale, come pure quello, correlato, di fornire un fondamento giuridico razionale all'esclusione della tutela per tutte quelle sensibilità, quelle concezioni e quei 'codici d'onore'²⁴¹ che si pongano in aperto contrasto con i valori costituzionali²⁴². Tuttavia, il guadagno in termini di obiettività e determinatezza è minore di quello che potrebbe a prima vista sembrare, dal momento che il riferimento a tutti i «valori giuridici o socioculturali costituzionalmente non incompatibili» mantiene aperta la porta alle più diverse e variabili interpretazioni di ciò che possa o debba considerarsi, da parte dell'ordinamento, offensivo dell'onore della persona. Infatti, la pretesa che un valore, o un bene, per essere tutelabile, sia caratterizzato da un 'rilevato costituzionale', possiede un'attitudine individuatrice e selettiva in fondo assai limitata: qualora non la si voglia intendere come riferita ai soli beni espressamente menzionati nella Costituzione – opzione che offrirebbe un parametro *troppo* restrittivo, essendo i beni e i valori tutelati direttamente dalla carta fondamentale un novero molto ristretto, rispetto a quelli comunemente considerati di fondamentale importanza nella coscienza sociale, per altro sempre in evoluzione – l'opzione alternativa di estenderne il raggio di azione anche a tutti i valori che possano considerarsi implicitamente garantiti dalla (o addirittura, con ulteriore espansione del raggio di rilevanza, non incompatibili con la) Costituzione fornisce un criterio identificativo estremamente sfumato, per non dire evanescente, «perché pochi sono i beni di cui possa affermarsi che non siano richiamati dalla Costituzione almeno implicitamente»²⁴³.

²⁴¹ Come è, ad es., per l'onore mafioso' (si pensi a un'accusa di aver collaborato con la giustizia), l'etica cavalleresca' (l'attribuzione 'offensiva' di un rifiuto al duello o magari, nella versione più moderna dei *Kavaliersdelikte*, di... non aver tenuto fede a un accordo di cartello), l'onore di genere' (l'accusa di aver tollerato senza 'prendere provvedimenti' la condotta 'troppo libera' della moglie o della figlia), ecc. Si veda anche *supra*, il capitolo secondo, per ulteriori riferimenti – anche bibliografici – alla problematica del recepimento nell'ordinamento di norme culturali e, in generale, del fenomeno del multiculturalismo.

²⁴² Cfr. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 11. Sembra condividere, almeno in linea di principio, questa impostazione anche BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 14.

²⁴³ Cfr. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, cit., p. 202. Pure in generale sulla concezione costituzionalmente orientata del bene giuridico, cfr. anche MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 498 ss.; ROMANO, *Commentario*, cit., p. 303; FIANDACA, *Il "bene giuridico"*, cit., p. 154; ID., *Sul bene giuridico*, cit., p. 49 ss. (in part. p. 53 ss. per una discussione critica dei punti deboli di tale concezione). Con specifico riferimento (critico) all'utilizzo di questo parametro per la ri-

In definitiva, il problema che neppure la concezione personalistica costituzionalmente orientata riesce a risolvere è quello di conferire al bene dell'onore, penalmente tutelato, determinatezza e obiettività sufficienti. Con l'identificare, fondamentalmente, onore e dignità, tale concezione raggiunge effettivamente il meritorio obiettivo di negare ogni legittimazione a vuoti di tutela e discriminazioni tra persona e persona e di evitare parcellizzazioni e settorializzazioni dell'onore in base a criteri di status o affini, e consente un'interpretazione organica e unitaria delle fattispecie a tutela dell'onore che, come si è detto, di per sé presentano una struttura dispersiva e poco razionale (pur senza poterne sanare tutte le contraddizioni). Decisamente apprezzabile è anche la capacità di questa impostazione, con il riferimento al sistema di valori sancito dalla Costituzione, di fornire un'affidabile delimitazione, quanto meno *in negativo*, delle offese all'onore legittimamente sanzionabili dall'ordinamento, escludendo, sulla base di un solido e razionale fondamento²⁴⁴, dal novero delle concezioni (individuali o facenti capo a interi gruppi sociali) dell'onore accoglibili dall'ordinamento, quelle che si pongano in contrasto con i principi e i valori costituzionali. Malgrado ciò, essa non giunge, tuttavia, a conferire all'onore una sufficiente determinatezza e obiettività anche *in positivo*: a seconda delle sue diverse declinazioni, essa perviene, come si è visto, a un'eccessiva soggettivizzazione dell'onore (laddove si identifichino dignità e autonomia-riconoscimento dell'individuo), oppure ad appoggiarsi a parametri che, seppure maggiormente oggettivi, rimangono ancora largamente indeterminati e indeterminabili.

Proprio per questo, in tempi recenti, è stata avanzata da parte della dottrina la proposta di rinunciare, sostanzialmente, a una definizione dell'onore – quanto meno *in positivo* – per giungere a una delimitazione dei confini dell'oggetto della tutela (in particolare) della fattispecie di diffamazione attraverso l'analisi di come questo venga «*co-determinat[o]*» – potremmo dire, *in negativo* – dagli altri diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, legati alla libertà di manifestazione del pensiero, con cui questo entra sistematicamente in conflitto. In altri termini, secondo la concezione in parola «la definizione

costruzione dell'onore penalmente tutelabile cfr. anche CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 11, e FIANDACA, *op. ult. cit.*, p. 72 ss.

²⁴⁴ Per l'inidoneità, invece, di un semplice riferimento alla contrarietà alla legge o all'ordine giuridico generale dello Stato, innestato in una concezione eminentemente fattuale dell'onore (come proposto da MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 536 ss.), si veda *supra*, capitolo secondo, par. 3.2.

dell'onore protetto non precede il giudizio di bilanciamento con i valori concorrenti, considerati come *esterni* rispetto a un bene giuridico predefinito. Al contrario, è la contestuale presa in considerazione di questi ultimi che contribuisce a determinare (per così dire, *dall'interno*) portata e limiti di un *quid* ancora definibile onore meritevole e bisognoso di tutela. In poche parole l'onore penalmente tutelabile, riconfigurato secondo questa diversa chiave di lettura, equivale al risultato del bilanciamento con i diritti costituzionali concorrenti»²⁴⁵.

La concezione in parola coglie certamente nel segno laddove individua nell'attuale struttura della fattispecie di diffamazione una serie di problemi di precisione e determinatezza e segnala il ruolo fondamentale che, *rebus sic stantibus*, nella ricostruzione *giurisprudenziale* dell'offesa è venuto assumendo il contrapposto valore della libertà di manifestazione del pensiero²⁴⁶ – in particolare nelle forme dei diritti di cronaca, critica e satira – il concreto esercizio della quale, del resto, non può che essere, *in pratica*, all'origine di ogni contenzioso sulla liceità o meno di espressioni (avvertite dalla persona offesa, alla cui querela l'esercizio dell'azione penale è rimesso, come) *offensive* dell'onore e della reputazione. Inoltre, per quanto più direttamente ci riguarda, l'impostazione in parola presenta profili di interesse nel momento in cui apre la via alla possibilità di considerare (anche) la verità (*rectius*, la mancanza di verità) quale elemento attinente, in definitiva, alla tipicità della condotta²⁴⁷.

Tuttavia, come si illustrerà nel capitolo conclusivo, dal nostro punto di vista tale impostazione non risulta realmente convincente nel momento in cui propone di ricondurre *tutti e tre* i parametri tradizionali di bilanciamento – dunque, verità, ma anche continenza e pertinenza – al momento della tipicità dell'illecito (giacché, come si vedrà, a nostro avviso *solo* il primo di tali criteri, e *solo* a determinate condizioni, può essere inquadrato come attinente a un fatto tipico di lesione dell'*onore-reputazione*), attraverso la peculiare ricostruzione della diffamazione come reato a «tipicità *on balance*». Con questa formula, si intende sostenere che «la fisionomia strutturale della figura criminosa in questione, lungi dall'essere ricostruibile una volta per tutte in modo stabile e definitivo secondo criteri precostituiti di selettività penalistica, muterebbe di continuo a seconda [...] dei di-

²⁴⁵ Cfr. TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 24.

²⁴⁶ In questo senso cfr. anche GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 28.

²⁴⁷ Cfr. in particolare TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 25 ss.; e già precedentemente Id., *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione*, cit., p. 1083 ss.

versi “bilanciamenti-risultato” che di volta in volta la giurisprudenza stabilizza in rapporto ai vari *casus generici* prospettabili in tale generico ambito (per esempio cronaca, critica, critica politica, storica, scientifica o artistica, satira, intervista)»²⁴⁸. Vale a dire che, nel caso dei rapporti – già a livello normativo – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’onore, pur essendo la delimitazione dei contenuti dei due beni in gioco interdipendente, il legislatore avrebbe optato per una non-soluzione a livello generale e astratto (con tutti i problemi in termini di tassatività che ne conseguono) e per l’affidamento della concreta determinazione dello stesso profilo tipico del reato al gioco dei bilanciamenti giudiziali (sia pure di tipo ‘categoriale’, ovvero per classi di conflitti)²⁴⁹.

Ebbene, pur condividendo – come accennato – il giudizio critico sui gravi problemi di indeterminatezza e di contrasto col principio di tassatività dell’attuale disciplina della diffamazione (e, più in generale, degli illeciti contro l’onore), la concezione in parola ci sembra presentare altri, maggiori e non superabili, profili problematici. Essa, infatti, finisce per negare l’autonomia (e quindi, *di fatto*, la stessa *esistenza* di uno specifico e tutelabile bene definibile come ‘onore/reputazione’) e dunque gli stessi profili di *offensività* di fatti che, non v’è dubbio, le persone offese sperimentano come *concretamente lesivi* (e vedremo, nel capitolo successivo e in conclusione di questo lavoro, che se la lesività di offese al *sentimento* del proprio onore può risultare davvero troppo impalpabile e soggettiva per legittimarne una tutela non solo penale, ma forse addirittura giuridica *tout court*, per altro verso un danno alla *reputazione* è suscettibile di determinare *apprezzabili* ricadute negative nella vita di relazione delle persone), *anche se* certamente, in concreto, tale offesa (*se e in quanto* esistente) può trovarsi a dover essere bilanciata con la tutela da accordarsi ad altri valori *del pari* autonomi, suscettibili di offesa, e rilevanti²⁵⁰, tanto sotto

²⁴⁸ Cfr. TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 26.

²⁴⁹ Cfr. TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 25 ss.

²⁵⁰ In termini analoghi esprimono una valutazione critica della concezione in parola anche GUERRINI, *L’oggettività giuridica*, cit., p. 16 (il quale evidenzia come tale concezione finisca, «nella sostanza, per disconoscere all’onore natura di bene giuridico *predefinito*, nonostante la sua derivazione costituzionale, e per assicurarne di conseguenza una protezione soltanto *residuale* e *sussidiaria* rispetto a valori aventi anch’essi rilievo costituzionale, ma irragionevolmente considerati *ex se* prevalenti») e GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 28 s. Quest’ultimo Autore, in particolare, sottolinea come «onore e libertà di manifestazione del pensiero sono non a caso considerati, dal punto di vista normativo, come due beni giuridici – e anzi

il profilo costituzionale, quanto sotto quello della loro concreta importanza nella vita delle persone, quali sono quelli legati alla libertà di manifestazione del pensiero. Come è stato osservato, «l'idea, allora, di negare la stessa esistenza di un'offesa all'onore allorché la condotta comunicativa debba considerarsi lecita in nome della libertà di espressione finisce per guardare solo al *saldo finale* del bilanciamento, occultando indebitamente agli occhi dell'osservatore il costo della condotta in termini di lesione del diritto individuale all'onore»²⁵¹. Una pretermissione che, del resto, sembra inevitabile conseguenza della problematica riabilitazione, connaturata all'impostazione in discussione, della c.d. concezione bipartita del reato e dell'inquadramento, a questa coesistente, delle cause di giustificazione come elementi negativi del fatto tipico²⁵².

Va rilevato, per altro, come tale problematica impostazione poggi pur sempre su una concezione dell'onore che identifica quest'ultimo integralmente con la 'pari dignità sociale' dei cittadini, così considerando un unico bene, effettivamente estremamente ampio e indeterminato, quale oggetto di tutela delle fattispecie in questione. Questo, a sua volta, unitamente ai citati difetti di formulazione delle fattispecie stesse, fa sì che la determinazione del contenuto e dei 'confini' di tale bene possa apparire a taluni inscindibile dai rapporti con la libertà di manifestazione del pensiero. Ma è proprio tali premesse che cercheremo di 'scardinare' nel prosieguo della nostra indagine, da un

due diritti fondamentali – *diversi e reciprocamente autonomi*», come tra l'altro risulta evidente da una lettura a confronto degli artt. 8 e 10 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. «La possibilità che i due diritti vengano a *confliggere*, e a doversi pertanto delimitare reciprocamente ad opera di bilanciamenti giudiziali, è fisiologica, e viene anzi messa in conto espressamente dalla Convenzione, che all'art. 10 riconosce che la libertà di espressione possa essere legittimamente limitata in nome della "necessità" di tutelare la reputazione altrui, in presenza di un'adeguata base legale; ma l'esigenza di un bilanciamento non fa perdere la propria autonomia ai due diritti in contesa» e l'eventuale «valutazione di *liceità*» della compressione di uno a beneficio dell'altro «non esclude certo l'esistenza dell'*offesa* al bene ma semmai la *presuppone*».

²⁵¹ Cfr. GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 29.

²⁵² Così anche GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 29; in generale sulle criticità della concezione bipartita e sulla preferibilità delle impostazioni (tripartita e quadripartita) che accordano autonoma rilevanza all'antigiuridicità quale elemento strutturale del reato, si rinvia, *ex plurimis*, a ROMANO, *Commentario*, cit., p. 310 ss., e ID., *Cause di giustificazione, cause scusanti e cause di non punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 55 ss.; MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, cit., p. 182 ss.; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 176 ss.; M. DONINI, *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 242 ss.

lato attraverso il confronto con le scelte normative di ordinamenti *diversi* da quello italiano²⁵³, dall'altro attraverso la valorizzazione delle ipotesi 'eccentriche' pur già presenti *all'interno* del nostro ordinamento²⁵⁴, onde arrivare a proporre una ricostruzione del bene dell'onore che – a patto di essere *differenziato* dalla dignità – si caratterizzi per confini autonomamente identificabili. Come si vedrà, nella nostra ipotesi la *verità* (e solo questa) *non* costituisce un criterio di bilanciamento (e non ci si può, quindi, porre il problema se questo sia, poi, da inquadrare come afferente al momento dell'angiuiridicità, ovvero da inquadrare come 'elemento negativo del fatto' secondo l'impostazione bipartita), bensì si presenta ontologicamente *incompatibile* con una lesione all'*onore*, così da inerire strettamente e necessariamente (sotto forma del suo contrario, la *falsità*) al profilo dell'offesa e, quindi, della tipicità. Un'impostazione che, *già* presente nell'ordinamento in ipotesi però 'marginali', in chiave *de iure condendo* dovrebbe ispirare, a nostro avviso, una più razionale riforma del sistema dei reati (*rectius*, oggi, degli illeciti penali e civili) contro l'onore.

²⁵³ V. in particolare *infra*, capitolo quarto.

²⁵⁴ V. in particolare *infra*, capitolo quinto, par. 2.1.

CAPITOLO IV

LA TUTELA DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE NEGLI ORDINAMENTI DI *COMMON LAW*

SOMMARIO: 1. L'ordinamento inglese e l'abbandono della tutela penale. – 1.1. Il *criminal libel*: dalla marginalità all'estinzione. – 1.2. La distinzione tra *libel* e *slander* nel diritto civile. – 1.3. Allegazioni diffamatorie, *publication* e *truth (justification)*. – 1.4. *Privileged occasions*: diritto di cronaca e *fair comment*. – 1.5. La tutela risarcitoria e gli *exemplary damages*. – 2. L'evoluzione della tutela della reputazione nell'ordinamento statunitense. – 2.1. Considerazioni generali sulla disciplina di *civil* e *criminal defamation* nell'ordinamento americano. – 2.2. La giurisprudenza della Corte Suprema e le distinzioni basate sullo status del diffamato. – 3. Oltre la comparazione: considerazioni critiche e spunti di riflessione. – 3.1. La reputazione come esclusivo oggetto di tutela. – 3.2. La giurisprudenza della Corte EDU: analogie e differenze. – 3.3. Il dovere di maggiore trasparenza delle figure istituzionali in un ordinamento democratico.

1. *L'ordinamento inglese e l'abbandono della tutela penale*

Come si è avuto modo di accennare nel capitolo secondo¹, la tutela penale dell'onore e della reputazione, negli ordinamenti di *common law*, riveste ormai un'importanza del tutto residuale². Per quel che riguarda in particolare il diritto inglese, si deve rilevare come, dopo una lunga disapplicazione pratica, il *criminal libel* sia stato definitivamente espunto dall'ordinamento con la § 73 del *Coroner and*

¹ V. in particolare il paragrafo terzo del capitolo secondo.

² In generale sull'argomento si vedano, *ex plurimis*, MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 16 ss.; MULLIS-PARKES, *Gatley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, cit., p. 2 ss.; SACK, *Sack on Defamation: Libel, Slander and Related Problems*, cit., §3.2; MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, cit., p. 569 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio di diritto comparato*, cit., p. 9 ss.; GULLO, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, cit., p. 130 ss.

Justice Act del 2009. Anche prima di tale intervento legislativo, tuttavia, il reato risultava ormai oggetto di un'abrogazione sostanziale (si pensi che tra il 1996 e il 2001 si erano registrate appena sei condanne)³, dal momento che lo strumento di tutela di elezione era ormai già da lungo tempo quello civilistico⁴ (anche se azione penale e civile non risultavano reciprocamente esclusive, ma potevano concorrere).

Prima, però, di analizzare la tutela della reputazione nel sistema dei *torts* e gli interessanti spunti che essa può offrire alla riflessione anche in ambito penalistico⁵, sembra necessaria una pur breve ricostruzione della figura della *criminal defamation* e delle ipotesi affini, considerata sia la sua rilevanza nell'evoluzione storica della *law of defamation*, sia il perdurare di fattispecie penali in altri ordinamenti di *common law*⁶.

³ Cfr. MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 675 s. Dati dettagliati per il periodo 1950-1974, che danno conto dell'estrema esiguità delle azioni penali per questo reato già nei primi decenni del secondo dopoguerra, sono reperibili nel *Report of the Committee on Defamation. Presented to Parliament by the Lord High Chancellor and the Lord Advocate by Command of Her Majesty, March 1975*, London, 1975, p. 121 ss.

⁴ Per una ricostruzione storica dell'evoluzione della disciplina sia penale sia civile a tutela dell'onore negli ordinamenti di *common law* cfr. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 11 ss.; P.F. CARTER RUCK-R. WALKER-H.N.A. STARTE (eds.), *Carter-Ruck on Libel and Slander*, London, 1992, p. 17 ss.; D. ROLPH, *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, Aldershot, 2008, p. 38 ss.; si veda anche il citato *Report of the Committee on Defamation*, cit., p. 118 ss.

⁵ «Mentre nei paesi di *common law* le azioni contro gli atti lesivi dell'onore e della reputazione sono state, e sono tutt'ora, portate nella loro quasi totalità davanti al giudice civile [...], in quelli di *civil law* è avvenuto l'inverso, assumendo un rilievo dominante l'intervento del giudice e del giurista penale. Si tratta di un dato storico, sintomatico anche di diversi climi culturali e politici e di una diversa concezione del rapporto tra cittadino e Stato. [...] Peraltro, [...] nonostante la strutturale e teleologica diversità esistente fra un sistema civile e uno penale di tutela di interessi, vi è una notevole convergenza fra di essi anche rispetto a singole soluzioni del problema». Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 10 s.

⁶ Ad esempio, oltre che in alcuni Stati americani (v. *infra*, paragrafo seguente), in Canada (§ 298 del *Criminal Code*) o in Australia (dove le specifiche disposizioni variano da Stato a Stato); in Irlanda, dopo l'approvazione del *Defamation Act* del 2009, che ha abrogato e integralmente sostituito il *Defamation Act* del 1961, residua la sola fattispecie di *blasphemous libel* (§ 36). Si veda anche, per una sintetica panoramica globale, il più recente rapporto OSCE: GRIFFEN S.-TRIONFI B. (eds.), *Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study*, OSCE, 2017 (on-line, ultimo accesso il 28 settembre 2017).

1.1. *Il criminal libel: dalla marginalità all'estinzione*

Secondo un criterio risalente, il tratto distintivo di un'offesa all'onore avente rilevanza penale⁷ era dato dall'intenzione dell'autore di causare – o dalla probabilità che comunque l'offesa potesse causare – un *breach of the peace*, cioè una reazione esterna tale da poter compromettere l'ordine pubblico e la pace sociale⁸. È da dire, per altro, che questo parametro tradizionale era stato in tempi recenti sottoposto a revisione da parte della nota sentenza della *House of Lords* nel caso *Gleaves v. Deakin*, del 1980⁹: al criterio del *breach of the peace* era stato, infatti, sostituito quello della *seriousness*, della gravità dell'offesa.

Pur non risultando chiaramente determinato, si supposeva che tale nuovo parametro dovesse fare riferimento alla percezione della gravità dell'offesa da parte della coscienza sociale¹⁰, sicché, sostanzialmente, non sarebbe più stato necessario che la diffamazione recasse in sé la potenzialità di turbare la pace sociale o di spingere un individuo a turbare l'ordine pubblico, mentre si richiedeva un livello di gravità dell'offesa tale da far ritenere inadeguato il rimedio civile e necessario l'intervento penale¹¹. Come si può intuire, la gravità del-

⁷In tema di *criminal libel* nel diritto inglese cfr., tra gli altri, MILMO-ROGERS, *op. cit.*, in part. p. 652 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 6 ss. e 146 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 182 ss.; B. NEILL-R. RAMPTON (eds.), *Duncan and Neill on Defamation*, London, 1983, p. 143 ss.; R. STONE, *Civil Liberties and Human Rights*, Oxford, 2002, p. 432 ss.; C. WALKER, *Reforming the Crime of Libel*, in *New York Law Sch. Law Rev.*, 2005-2006, p. 170 ss.

⁸Cfr. *Halsbury's laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 146.

⁹House of Lords, *Gleaves v. Deakin* (1980), A.C. 477. Il criterio della *seriousness* era già stato anticipato in alcune pronunce di grado inferiore: si veda ad es. *R. v. Wicks* (1936), 1 All E.R. 384.

¹⁰Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 655 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 182 s.; NEILL-RAMPTON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 143 s.

¹¹Un criterio per molti aspetti analogo («*Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves*»: art. 208.2) è stato adottato nel *Código penal* spagnolo per distinguere i delitti contro l'onore (fuori dai casi di *calumnia*, cioè di falsa imputazione di delitti, dal codice penale spagnolo evidentemente considerata di per sé ipotesi più grave rispetto alle *injurias*, offese all'onore o alla reputazione commesse con qualunque altra azione o espressione: artt. 205-207) dalle semplici contravvenzioni (*faltas*, v. il previgente art. 620 c.p.), da ultimo depenalizzate con la *Ley Orgánica 1/2015*, del 30 marzo 2015; anche in questo caso, quindi, si ripropongono tutte le incertezze collegate a un tale criterio, evidentemente riferito a una valutazione sociale di gravità che non può essere individuata e cristallizzata

l'offesa era un parametro che necessitava a sua volta di definizione, potendo dipendere da vari elementi, soli o in combinazione fra loro, come ad es. il contenuto o l'impatto dell'affermazione diffamatoria, i motivi del soggetto attivo, la status del soggetto passivo e/o di quello attivo, il tipo e la diffusione della pubblicità, e altri ancora¹². Proprio questa vaghezza del nuovo criterio non aveva mancato di spingere parte della dottrina inglese a ipotizzare che, al fine di riempirlo di contenuti maggiormente afferrabili, sarebbe stato necessario fare ancora riferimento, almeno in parte, ai concetti in precedenza elaborati in riferimento al *breach of the peace*¹³, il quale, per altro verso, come si vedrà, era comunque rimasto il canone interpretativo fondamentale per spiegare le peculiarità del *criminal libel* rispetto all'omonima ipotesi civilistica¹⁴, nonché per dar ragione dell'esistenza di altre ipotesi di *libel* (non strettamente diffamatorio) penalmente perseguite.

con precisione una volta per tutte: malgrado l'art. 208.2 del c.p. spagnolo si preoccupi di fornire alcune specificazioni della gravità dell'offesa, facendo riferimento alla sua «natura», ai suoi «effetti» e alle «circostanze» – nonché, qualora si tratti di attribuzione di fatti determinati, al requisito aggiuntivo che siano esposti «conoscendone la falsità o con temerario disprezzo della verità» (art. 208.3) – la stessa dottrina spagnola ammette che, specialmente qualora non si rientri nell'ipotesi dell'ultimo capoverso, la determinazione della gravità dell'*injuria* resta estremamente difficoltosa, e sostanzialmente affidata all'interpretazione giurisprudenziale; per questo motivo si richiede al giudice di motivare puntualmente in merito ai parametri obiettivi etico-sociali o agli standard di comportamento riconosciuti socialmente in base ai quali ha ritenuto di riconoscere la gravità dell'offesa. Non a caso, parte della dottrina lamenta la particolare indeterminatezza di questa fattispecie: al difetto, sotto questo profilo, del concetto di onore (problematica che si presenta in termini largamente analoghi a quella riscontrabile nel nostro ordinamento), si aggiunge il difetto di determinatezza nella descrizione della condotta lesiva. Cfr. A. SERRANO GOMEZ-A. SERRANO MAILLO, *Derecho penal. Parte special*, Madrid, 2005, p. 293 ss.; M. JAEN VALLEJO, *De la calumnia*, in M. COBO DEL ROSAL (dir.), *Comentarios al Código Penal*, vol. VII, Madrid, 2003, p. 363 ss.; ID. e *ivi*, *De la injuria*, p. 403 ss.; C. GARCIA PEREZ, *Artículo 208*, in M. COBO DEL ROSAL (dir.), *Comentarios al Código Penal*, vol. VII, Madrid, 2003, p. 423 ss.; cfr. anche G. QUINTERO OLIVARES, *Il codice penale spagnolo del 24 novembre 1995, in Il codice penale spagnolo*, Padova, 1997, p. 21 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 158 ss.

¹² Dimostrazione dell'estrema vaghezza di questo criterio è il fatto che alcuni Autori comprendano tra questi fattori anche tutte quelle condizioni esterne che avrebbero reso impossibile o estremamente difficoltoso l'esercizio dell'azione civile, come, ad es., in caso di indigenza del convenuto, che avrebbe pregiudicato la possibilità di ottenere il risarcimento del danno (cfr. ad es. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 183).

¹³ Cfr. MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 657.

¹⁴ In questo senso anche il *Report of the Committee on Defamation*, cit., p. 119 ss.

Il rischio di *breach of the peace* – ovvero, nella più recente elaborazione, la *seriousness* dell'offesa – doveva derivare da un'imputazione diffamatoria dimostrabilmente («oltre il ragionevole dubbio») rivolta contro il soggetto passivo (che poteva essere tanto un singolo individuo, quanto un ente), la quale avesse la tendenza a degradare (*to vilify*) lo stesso, cioè a esporlo in modo grave, secondo gli standard della comunità, all'odio, al disprezzo o al ridicolo¹⁵. Infatti, non solo in ambito civile¹⁶, ma anche in ambito penale¹⁷, sia pure con alcune differenze, è fuori discussione, nell'ordinamento inglese¹⁸, che soggetto passivo di diffamazione possa essere qualunque ente dotato di personalità giuridica¹⁹ (con l'unica eccezione, di non poco momento, degli organi pubblici²⁰, salvo in caso di *sedition libel*)²¹. Se nel diritto civi-

¹⁵ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 654.

¹⁶ *Ibi*, p. 197 ss.

¹⁷ *Ibi*, p. 654 ss.

¹⁸ Su posizioni analoghe si attesta l'ordinamento americano, sia pure con differenze, all'interno della giurisprudenza, circa l'estensione dei danni richiedibili da una *corporation*. In linea generale si sostiene che un ente non goda di reputazione nello stesso senso in cui ne gode una persona fisica; tuttavia, possiede certamente una reputazione commerciale che può essere lesa da false attribuzioni relative al suo modo di condurre gli affari, comprese quelle concernenti condotte illecite o immorali. Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 351 ss. In tema si vedano anche (con taglio eminentemente civilistico), ad es., [s.a.], *Libel and the Corporate Plaintiff*, in *Colum. Law Rev.*, 1969, p. 1496 ss.; S.B. MORGAN, *The First Amendment and the Corporate Plaintiff: Applicability of the New York Times Standard to Corporate Defamation and Product Disparagement*, in *Val. Univ. Law Rev.*, 1985, p. 847 ss.; D.M. JACKSON, *The Corporate Defamation Plaintiff in the Era of SLAPPs: Revisiting New York Times v. Sullivan*, in *Will. & Mary Bill R. Journ.*, 2001, p. 491 ss.

¹⁹ E alcuni che non ne sono dotati, come ditte (*firms*) i cui *partners* possono agire congiuntamente per la tutela della reputazione della ditta stessa, o sindacati (la cui posizione, tuttavia, è controversa sia in dottrina che in giurisprudenza): cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 217 ss.

²⁰ A partire dalla sentenza della House of Lords, *Derbyshire County Council v. Times Newspapers* (1993), A.C. 534, infatti, si è affermato il principio che nessun organo governativo, a livello locale o centrale, possa esercitare un'azione per diffamazione; non perché un tale soggetto non possieda una reputazione che possa essere danneggiata – cosa che è anzi riconosciuta possibile – bensì per il rischio che garantire la possibilità di simili azioni rappresenterebbe per la libertà di parola. In anni più recenti, il principio è stato confermato con la precisazione che istituzioni quali le università, pur essendo beneficiarie di ampi finanziamenti pubblici, non rientrano nella definizione di 'autorità pubbliche' inibite dall'azione per diffamazione: cfr. England and Wales High Court, *Duke v The University of Salford* [2013] EWHC 196 (QB), 06 February 2013.

²¹ V. oltre in questo paragrafo.

le il fondamento di tale parificazione di persone fisiche e giuridiche è dato dall'essere il bene tutelato – come meglio si vedrà in seguito – non l'onore in generale, ma quel suo specifico aspetto costituito dalla reputazione, talché ogni entità dotata di una propria reputazione, dalla cui illegittima lesione possa ricevere danno, avrà anche titolo per agire contro l'offensore, in ambito penale lo stesso risultato derivava proprio dalla tradizionale colorazione in un certo senso 'pubblicistica' della tutela dell'onore: un'imputazione diffamatoria, contro chiunque rivolta – persona, ente, gruppo²² – di tale gravità da poter condurre a un turbamento dell'ordine pubblico, meritava per questo di essere penalmente perseguita. Il sopravvenire del criterio della *seriousness*, per altro, accostando maggiormente la logica penalistica a quella civilistica, non poteva che rafforzare il fondamento della già consolidata estensione agli enti della tutela contro addebiti diffamatori.

Nella nostra dottrina penalistica, invece, come è noto, il dibattito sulla possibilità o meno di tutelare penalmente l'onore e la reputazione di enti collettivi, siano o meno dotati di personalità giuridica, non è giunto a una risposta univoca (mentre la giurisprudenza si è ormai orientata pressoché uniformemente nel primo senso)²³. Mercè

²²In ambito penale, infatti, un orientamento giurisprudenziale risalente (v. ad es. *R. v. Williams* (1822), 5 B. & Ald. 595; *R. v. Masters* (1889), 6 T.L.R. 44) riteneva penalmente perseguibile, in modo autonomo, anche la diffamazione nei confronti di un gruppo determinato di persone, pur quando non fosse possibile riferirla a membri del gruppo specificamente individuabili; tuttavia, il sopravvenire del criterio della *seriousness* a quello del *breach of the peace*, unitamente al fatto che molti dei casi a suo tempo inquadrati come diffamazione sarebbero, in realtà, potuti rientrare nelle fattispecie di *blasphemous* o *sedition libel* (su cui v. *infra*), spingevano parte della dottrina più recente a dubitare dell'autonoma punibilità di ipotesi di questo genere, di cui era storicamente esclusa la risarcibilità in ambito civile. Inoltre, qualora parole offensive o minacciose (o atteggiamenti dello stesso tipo) siano profferite o pubblicate con l'intento o la probabilità di ingenerare odio razziale, ricadono ora sotto l'incriminazione prevista dal *Public Order Act* del 1986, come ampliata dall'*Anti-Terrorism, Crime and Security Act* del 2001 e, in seguito, dal *Racial and Religious Hatred Act* del 2006 (incitamento all'odio religioso) e dal *Criminal Justice and Immigration Act* del 2008 (istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale). Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 189 ss., 662 e 688 ss.

²³Cfr. ad es., *ex plurimis*, Cass. pen., sez. V, 27 aprile 1998, n. 4982 («La capacità ad essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato [di diffamazione] non può essere esclusa [...] nei confronti di entità giuridiche o di fatto – associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari – in quanto rappresentativi, sia di un interesse collettivo, unitario e indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti»); Cass. pen., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12744 («Non solo una persona fisica ma anche un'entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra

un dettato normativo non sufficientemente esplicito, che concede ap-
pigli a ipotesi interpretative contrastanti²⁴, ma ancor più in ragione

cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato [di diffamazione], essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa»); Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 1998, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1226; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2002, n. 1699 («Le espressioni denigratorie possono aggredire anche un ente collettivo. In tal caso, non può essere disconosciuta in capo ad esso né la capacità di essere soggetto passivo del delitto di diffamazione, quale titolare dell'onore sociale, né la corrispondente titolarità del diritto di querela [...]. Infatti, entità giuridiche, associazioni, enti di fatto privi di personalità giuridica, quali partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari, sono portatori di un interesse collettivo, unitario e indivisibile in relazione alle finalità perseguite [...], in quanto anch'essi titolari dei beni dell'onore e della reputazione, che si concretizzano nella considerazione esterna che la collettività loro riconosce. Di conseguenza, tali entità possono essere destinate di una attività diffamatoria come tali e, quindi, avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto di diffamazione e di attivarsi attraverso i propri legali rappresentanti per la loro tutela. [...] Tuttavia, il riconoscimento della legittimazione alle associazioni in senso lato e agli enti di fatto privi di personalità giuridica, perché possano assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l'onore, presuppone [...] l'accertamento in concreto di un onore sociale, collettivo, concettualmente ammissibile, quale bene morale appartenente a tutti i soci, associati, componenti o membri, come un *unicum* capace di percepirne l'offesa. In particolare, l'offesa deve assumere un evidente carattere diffusivo, nel senso di incidere direttamente sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, in considerazione della specie e della portata dell'aggressione portata, delle circostanze narrate, delle espressioni usate, dei riferimenti e dei collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo»), in *Cass. pen.*, 2002, p. 3024 ss., con nota di C. FOLADORE, *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile*, p. 3028 ss.; Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2011, n. 37383; Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2012, n. 43184 (con la specificazione che ove «sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenersi anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico»); Cass. pen., sez. V, 6 agosto 2015, n. 34395 (ove si precisa che, per converso, «le espressioni denigratorie dirette nei confronti di un'entità collettiva possono ledere anche l'onorabilità delle persone che la compongono, alle quali deve quindi essere riconosciuta la legittimazione alla presentazione della querela»). Si veda anche Pret. Siracusa, 13 gennaio 1984, in *Foro it.*, II, 1985, c. 125, particolarmente interessante perché costituisce uno dei rari casi in cui, nella prassi, la giurisprudenza abbia avuto occasione di affrontare il problema della configurabilità dell'*ingiuria* nei confronti di enti collettivi (la pronuncia riconosce la possibilità di una lesione al decoro di una società a responsabilità limitata in caso di invio alla sede sociale di lettere denigratorie).

²⁴ Sul punto diffusamente, *ex plurimis*, MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 166 ss.;

proprio della già menzionata indeterminatezza del concetto giuridico di onore, permangono in dottrina soluzioni diverse del problema, dipendenti in primo luogo dalle differenti concezioni del bene accolte dai diversi Autori. Si va dalla piena estensibilità della tutela a tutte le entità collettive²⁵, all'esclusione della stessa, sulla base dell'impossibilità di individuare in un soggetto collettivo quella dignità che è propria solo dell'essere umano²⁶, alla soluzione intermedia, che appunto sottolinea come, nel caso degli enti, se effettivamente non si può parlare di onore in tutte le sue sfumature, rimane bensì possibile parlare di reputazione, come tale suscettibile di essere danneggiata, anche gravemente (si pensi alla crescente attenzione dedicata dalle imprese alla propria immagine²⁷, sia sotto l'aspetto della reputazione

SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 36 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 22 ss.; GUERRINI, *Il delitto di ingiuria*, cit., p. 26 ss.; GULLO, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 149 s.

²⁵ Cfr. ad es. E. FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione. Sistema dei delitti contro l'onore secondo il codice penale italiano*, Milano, 1939, p. 137 ss.; SPASARI, *Sintesi di uno studio*, cit., p. 88 ss.; ID., *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 483; JANNITTI PIROMMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 38; FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 686; ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 198; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 23.

²⁶ Cfr. ad es. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 187 ss.; in senso apparentemente adesivo v. anche SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 36 s. A un risultato analogo, ma sul presupposto, opposto, di una concezione fattuale dell'onore talmente spinta da considerare impossibile l'esistenza di onore in capo a un ente collettivo per l'inesistenza del necessario 'sentimento' di sé, della propria onorabilità, della capacità di 'sentirsi' offesi, perviene anche MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 407 ss.

²⁷ Cfr. ad es. M. LIOTTA, *Onore (diritto all')*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, vol. XXX, p. 205; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 141 ss.; M.C. SUCHMAN, *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*, in *Acad. Manag. Rev.*, 1995, p. 571 ss.; D.L. DEEPCHOUSE, *Media Reputation as a Strategic Resource: An Integration of Mass Communication and Resource-Based Theories*, in *Journ. Manag.*, 2000, p. 1091 ss.; JACKSON, *The Corporate Defamation Plaintiff*, cit., p. 491 ss.; G.J. MAILATH-L. SAMUELSON, *Who Wants a Good Reputation?*, in *Rev. Econ. Stud.*, 2001, p. 415 ss.; D. CAMPBELL-A.C. BECK, *Answering Allegations: The Use of the Corporate Website for Restorative Ethical and Social Disclosure*, in *Bus. Eth. Europ. Rev.*, 2004, p. 100 ss.; D.H. DEAN, *Consumer Reaction to Negative Publicity. Effects of Corporate Reputation, Response and Responsibility for a Crisis Event*, in *Journ. Bus. Commun.*, 2004, p. 192 ss.; G.R. DOWLING, *Corporate Reputations: Should You Compete on Yours?*, in *Cal. Manag. Rev.*, 2004, p. 19 ss.; S.V. SCOTT-G. WALSHAM, *Reconceptualizing and Managing Reputation Risk in the Knowledge Economy: Toward Reputable Action*, in *Organ. Science*, 2005, p. 308 ss.; V.P. RINDOVA-I.O. WILLIAMSON-A.P. PETKOVA-J.M. SEVER, *Being Good or Being Known: An Empirical Examination of the Dimensions, Antecedents and Consequences of Organizational Reputation*, in *Acad. Manag. Journ.*, 2005, p. 1033 ss.; G.M. DE CA-

commerciale, sia sotto quello della legittimazione sociale, in ragione dei vantaggi di medio e lungo periodo che un'immagine positiva può produrre), e quindi di essere tutelata, anche penalmente²⁸. Incertezze analoghe sulla tutelabilità penale dell'onore di soggetti collettivi investono anche, ad es., l'ordinamento spagnolo, che, come il nostro, è caratterizzato da un concetto ibrido e indeterminato di onore: a seconda che si privilegi una lettura dell'onore come espressione della dignità innata e propria dell'essere umano, ovvero come concreta e osservabile stima sociale e autostima personale del singolo soggetto, si incontrano opinioni dottrinali di segno opposto circa la ammissibilità di una tutela penale dell'onore degli enti²⁹.

Tornando al diritto inglese, si deve ancora precisare, in via preliminare, che la distinzione civilistica tra *libel* e *slander* – basata tendenzialmente, come già si è accennato e come più dettagliatamente si vedrà nei paragrafi successivi, sulla distinzione tra diffamazione scritta e orale, cioè sulla durezza o meno della forma di divulgazione dell'addebito offensivo – non trovava corrispondenza nell'ordinamento penale: qui era prevista solo l'ipotesi di *defamatory libel*, vale a dire che assumeva rilevanza penale solo l'ipotesi di imputazione diffamatoria resa pubblica in una 'forma permanente'³⁰ (scritto, disegno, stampato, ecc.), alla quale il *Theatres Act* del 1968 aveva espressamente assimilato le parole diffamatorie pronunciate nel corso di una rappresentazione teatrale, e il *Broadcasting Act* del 1990 quelle diffuse per mezzo di radio o televisione. Non esisteva, invece, l'equivalente penale dell'ipotesi di *slander*, cioè di offesa portata in forma orale (con l'eccezione dei mezzi di diffusione di cui sopra) transeunte³¹.

STRO-J.E. NAVAS LÓPEZ-P. LÓPEZ SÁEZ, *Business and Social Reputation: Exploring the Concept and Main Dimensions of Corporate Reputation*, in *Journ. Bus. Ethics*, 2006, p. 361 ss.; J. FALKENBERG-P. BRUNSÆL, *Corporate Social Responsibility: A Strategic Advantage or a Strategic Necessity?*, in *Journ. Bus. Ethics*, 2011, p. 9 ss.

²⁸ Cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 202 s.; nonché, anche se non esplicitamente, FIANDACA-MUSCO, *Parte speciale. I delitti contro la persona*, cit., p. 90; e MESSINA, *Teoria generale*, cit., p. 26 ss. (anche se con apparente riferimento solo alle persone giuridiche).

²⁹ Cfr. JAEN VALLEJO, *op. cit.*, p. 404; GARCIA PEREZ, *Artículo 208*, cit., p. 413 ss. e 439 ss.; SERRANO GOMEZ-SERRANO MAILLO, *Derecho penal. Parte special*, cit., p. 295 ss.

³⁰ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *Carter-Ruck on Libel and Slander*, cit., p. 182.

³¹ Cfr. MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 652 s.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 146; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 182. La lettura a voce di un testo diffamatorio scritto era però parificata alla diffamazione scritta.

La pubblicazione di uno scritto diffamatorio costituiva, comunque, in *common law*, un *misdemeanour* , punito con sanzione detentiva fino a un anno in alternativa o congiuntamente alla sanzione pecuniaria, anche se il *Libel Act* del 1843 introdusse anche una forma aggravata di *statutory offence* , caratterizzata da un elemento soggettivo qualificato – la consapevolezza della falsità dell'addebito da parte del soggetto attivo³² – che comportava la sanzione della reclusione fino a due anni, anche in questo caso alternativa o congiunta a quella pecuniaria³³.

La vera peculiarità del *criminal libel* risiedeva nel fatto che, per integrare la fattispecie di reato, non era richiesta la *publication* ad al-

³² Secondo l'interpretazione tradizionale, infatti, in caso di *criminal libel* era necessario che la *mens rea* coprisse la consapevolezza e l'intenzione di pubblicare il materiale in cui le parole diffamatorie fossero contenute; meno certo era che l'elemento soggettivo dovesse comprendere anche la specifica conoscenza delle parole, considerate diffamatorie, pubblicate, anche se in questo senso si esprimevano gli orientamenti più recenti; infine, alcuni commentatori raccomandavano la necessità di comprendere nell'oggetto del dolo anche la consapevolezza del carattere diffamatorio delle parole pubblicate, pur ammettendo che non esisteva giurisprudenza a sostegno di questa tesi (cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.* , p. 658 ss.). In questo senso andavano anche le proposte della *Law Commission* per la riforma della diffamazione in ambito penale (cfr. *Report of the Committee on Defamation* , cit., p. 122 ss.; *Law Commission, Criminal Law, Working paper N. 84: Criminal Libel* , 1982; *Law Commission, Criminal Law, Report on Criminal Libel* , 1985; sul punto cfr. anche; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.* , p. 186, e, diffusamente, MILMO-ROGERS, *op. cit.* , p. 675 ss.; WALKER, *Reforming the Crime of Libel* , cit., p. 177 ss.), la quale, pronunciandosi in favore del mantenimento nell'ordinamento del *criminal libel* , si era però preoccupata dei necessari interventi sugli aspetti più illiberali della disciplina. Tra le proposte di riforma si annoveravano: la necessità della consapevolezza, da parte del soggetto attivo, sia della falsità che del carattere diffamatorio delle imputazioni, che avrebbero dovuto essere pubblicate (in forma scritta o orale, venendo meno l'esclusione della rilevanza dello *slander* in ambito penale) ad almeno una persona diversa dalla vittima; la specificazione del requisito della *seriousness* , da intendersi nel senso che l'imputazione diffamatoria dovesse essere caratterizzata dalla probabilità di danneggiare gravemente la reputazione del soggetto passivo «nella stima delle persone ragionevoli»; una più precisa definizione dei possibili soggetti passivi, con esclusione di persone decedute ed enti privi di personalità giuridica; l'operatività oggettiva della verità per escludere la responsabilità, senza necessità per l'imputato di provare l'interesse pubblico della divulgazione. Analoghe restrizioni dell'area della punibilità erano, del resto, state proposte più recentemente dalla Commissione irlandese per la riforma della diffamazione (cfr. *Report of the Legal Advisory Group on Defamation* , Dublin, 2003). Come si è visto, a livello legislativo è alla fine prevalsa la più semplice abrogazione del *criminal libel* .

³³ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.* , p. 652 s.; *Halsbury's Laws of England* , vol. XXVIII, cit., p. 146 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.* , p. 182.

meno una persona diversa dal soggetto passivo³⁴; tale peculiarità discendeva proprio dal fondamento dell'incriminazione nel principio del *breach of the peace*³⁵: qualora, infatti, la provocazione insita nell'offesa fosse così grave da spingere – o rischiare di spingere – il soggetto passivo a reazioni tali da poter turbare l'ordine pubblico, si veniva a ricadere nell'applicazione della norma penale, finalizzata, più che a tutelare di per sé l'onore e la reputazione del soggetto offeso, a scoraggiare forme di aggressione a tali beni talmente gravi da porre in pericolo l'ordinata e civile convivenza, e dunque, in ultima analisi a tutelare proprio quest'ultimo valore. È da dire, per altro, che, in seguito alla sostituzione del criterio del *breach of the peace* con quello della *seriousness*, parte della dottrina inglese³⁶ aveva iniziato a dubitare della sostenibilità di una tale differenziazione rispetto alla disciplina civile: solo riempiendo il concetto, abbastanza vago, di *seriousness* con contenuti analoghi al vecchio principio, infatti, la non necessità di una qualche forma di pubblicità nei confronti di terzi avrebbe potuto ancora essere ritenuta ragionevole; diversamente, si riteneva preferibile considerare implicitamente abrogata tale specifica ipotesi, certamente contraddittoria rispetto al nuovo parametro, se interpretato nel senso di una particolare dannosità dell'offesa per il solo soggetto passivo.

Analogamente, proprio il principio del *breach of the peace* spiegava perché, mentre non è ammessa azione civile per la tutela della reputazione di un deceduto³⁷ (che, in quanto tale, non può più ritenersi

³⁴ Profilo, questo, aspramente criticato da parte della dottrina, che riteneva la *publication* requisito necessario *a fortiori* per la possibilità di indurre un turbamento dell'ordine pubblico: cfr. ad es. K.M.B., *Venue of Criminal Libel*, in *Univ. Penns. Law Rev. & Am. Law Reg.*, 1933, p. 856: «La legge penale punisce la diffamazione, *non* in ragione dell'offesa alla reputazione della persona diffamata, bensì perché è destinata a causare un *turbamento dell'ordine pubblico*. Ma delle parole che non siano state mai divulgate non potrebbero provocare tale turbamento, sicché pare essenziale che tali parole siano *rese pubbliche* perché possano essere punibili» (traduzione e corsivi nostri).

³⁵ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 183; NEILL-RAMPTON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 144.

³⁶ Cfr. MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 660.

³⁷ La diffamazione rappresenta inoltre, nel diritto civile inglese, l'ultima vestigia della regola *actio personalis moritur cum persona*: infatti, a essa non si applica il principio in base al quale, se al momento della morte dell'attore l'azione era già stata esercitata, essa prosegue a beneficio dei suoi eredi. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 204 s. Si veda anche MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 50, ove si evidenzia che, malgrado recenti decisioni della Corte EDU (v. in particolare *Putistin v. Ukraine*, 21 February 2014, App. No. 16882/03, e *Dzhugashvili v. Russia*, 9

titolare di questo diritto, né tantomeno danneggiato da un'imputazione diffamatoria), si considerasse possibile, nello stesso caso, l'esercizio dell'azione penale³⁸; in seguito all'introduzione del criterio della *seriousness*, in conseguenza della necessità di differenziarlo da quello precedente, in dottrina si sostenne la necessità che l'imputazione diffamatoria, per essere penalmente perseguibile, dovesse in qualche modo riflettersi sui congiunti superstiti, sotto forma sia di attacco indiretto alla loro reputazione, e dunque di un'esposizione all'odio e al disprezzo pubblico che coinvolgesse anche loro, sia di sofferenze e danni a loro direttamente procurati³⁹.

E sulla base della stessa *ratio*, fondamentalmente, si spiega anche perché, fino al XIX sec., la prova della verità dell'addebito non fosse ammessa per escludere la responsabilità del diffamatore (come si è già accennato e come meglio si vedrà nei paragrafi successivi, infatti, nelle azioni civili la verità costituisce piena *justification*, e opera oggettivamente): la massima, nei casi di *criminal libel*, era invece «*the greater the truth, the greater the libel*»⁴⁰, proprio perché si riteneva che l'ordine pubblico, bene ultimo a cui era finalizzata la tutela dell'onore individuale, potesse essere turbato indipendente dalla verità o falsità dell'addebito, e anzi talora in maggior misura proprio dalla diffusione di imputazioni veritiere. Solo con il *Libel Act* del 1843 fu ammessa anche per il reato di diffamazione la *justification of truth*, sebbene, come nel diritto civile, rimanesse escluso ogni rilievo per eventuali errori del soggetto attivo⁴¹ (ovvero per la verità c.d. putativa dell'ad-

December 2014, App. No. 41123/10) abbiano previsto aperture alla protezione mediata della reputazione di un defunto, avendo esse pur sempre richiesto la necessità che tale forma di diffamazione vada anche a riflettersi su quella di membri della famiglia dello scomparso, in modo direttamente e immediatamente apprezzabile, l'esclusione della tutelabilità in sé della reputazione di un defunto non è stata messa in discussione. Sul punto cfr. diffusamente, anche per una panoramica della situazione legislativa e giurisprudenziale negli Stati Uniti, D. HERZOG, *Defaming the Dead*, New Haven, 2017, *passim*, in part. p. 27 ss. e 103 ss.

³⁸ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 183.

³⁹ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 661 s. Cfr. anche *Hilliard v. Penfield Enterprises* (1990), 1 I.R. 138.

⁴⁰ W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. VIII, London, 1925, come citato in ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 21.

⁴¹ Il che si può forse spiegare con l'essere stata la *justification* per così dire 'importata' dal diritto civile, ove meno stringente è la necessità che tutti gli elementi essenziali della fattispecie siano coperti dall'elemento soggettivo, oltre che, naturalmente, con il forte indirizzo 'pubblicistico' e autoritario che connotava inizialmente la rilevanza penale del *libel*. Mutati i tempi e le premesse culturali e politiche della disciplina, tuttavia, la Law Commission, nel presentare la sua pro-

debito diffamatorio)⁴² e inoltre si richiedeva all'imputato l'ulteriore

posta di riforma (cfr. Law Commission, *Criminal Law, Report on Criminal Libel*, 1985), non mancò di insistere sulla necessità di introdurre il requisito della consapevolezza, da parte del soggetto attivo, della falsità dell'addebito tra i requisiti della fattispecie.

⁴² Per quanto riguarda il nostro ordinamento, come è noto, se è vero che, in virtù della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza e della previsione espressa di cui all'art. 59, co. 4 c.p., giurisprudenza e dottrina prevalenti (ma non unanimi) sono giunte ad ammettere, in caso di esercizio del diritto di cronaca (ex art. 51 c.p. e art. 21 Cost.), la rilevanza scusante della verità putativa dell'addebito (cfr., ex plurimis, D. SERANI, *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1464 ss.; P. PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, vol. I, Padova, 2006, p. 318 ss.; G. SALCUNI, *Delitti contro l'onore*, in A. MANNA (a cura di), *Reati contro la persona. Reati contro la vita, l'incolumità individuale e l'onore*, Torino, 2007, vol. I, p. 399 ss.; G. DE VERO, *Le scriminanti putative. Profili problematici e fondamento della disciplina*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 777 ss.; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 83 ss.), è anche vero che problematica rimane la declinazione che di tale principio viene data. Infatti, a fronte della previsione dell'art. 59, co. 4, seconda parte, che prevede la possibilità di imputare al soggetto un eventuale errore colposo sulla scriminante solo qualora il fatto sia preveduto dalla legge come reato colposo, permane un orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. ad es. Cass. pen., SU, 26 marzo 1983, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 266 ss.; Cass. pen., SU, 23 ottobre 1984, in *Cass. pen.*, 1985, p. 45 ss.; Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 1997, in *Cass. pen.*, 1998, p. 447; Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2001, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 162; Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2001, n. 31957; Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435; Cass. pen., 13 luglio 2010, n. 27106; cfr. anche G. BONANNO, *I limiti del diritto di cronaca rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giust. pen.*, II, 1985, p. 585) che ritiene, in presenza dell'esercizio del diritto di cronaca, ravvisabile la punibilità ex art. 595 c.p. qualora la verità dei fatti esposti non sia stata previamente verificata con sufficiente diligenza e accuratezza. In questo modo, di fatto, in aperta violazione del principio di legalità, si chiamano a rispondere di un delitto previsto solo nella forma dolosa anche autori di condotte connotate solo da colpa (in dottrina cfr. ad es. G. FIANDACA, *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, II, 1984, c. 532 ss.; G. ARMATI-G. LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, p. 151 ss.; A. MANNA, *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inform. e informatica*, 1999, p. 277; ID., *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: "gli arresti giurisprudenziali"*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3609 ss.; SERANI, *Diritto di cronaca e verità putativa*, cit., p. 1464 ss.; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale*, cit., p. 89; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 114 ss.; G. MARINUCCI, *Agire lecito in base a un giudizio ex ante*, in BERTOLINO-FORTI-EUSEBI, *Studi in onore di Mario Romano*, cit., vol. II, p. 1103 ss.; GULLO, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 180 ss.; ID., *Diffamazione*, cit., p. 32 ss.; si segnala, recentemente, anche un'apertura della Cassazione: Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2003, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 471, con nota di A. GULLO, *La Cassazione e i mutamenti genetici del reato di diffamazione a mezzo stampa*, p. 473 ss.) – probabilmente per supplire a una (ritenuta) lacuna legislativa di tutela nei casi di gravi danni inflitti all'onore e alla reputa-

prova del *public benefit*, cioè, in sostanza, dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia diffamatoria da questi effettuata⁴³. In questo modo, nell'ambito del diritto penale, l'*exceptio veritatis* venne in qualche misura accostandosi sia a quelle ipotesi di *qualified privilege*⁴⁴ che richiedono, sostanzialmente, un interesse pubblico alla di-

zione attraverso la pubblicazione negligente, su mezzi di grande diffusione, di fatti rivelatisi falsi. Come osserva lucidamente FERRANDO MANTOVANI, (*Delitti*, cit., p. 214 s.; nello stesso senso v., tra gli altri, ad es. MANNA, *Tutela penale dell'onore*, cit., p. 278), però, una corretta applicazione dell'art. 59, co. 4, non pregiudicherebbe la possibilità di ottenere il *risarcimento* del danno conseguente alla divulgazione negligente di informazioni diffamatorie false, non venendo meno, in questo caso, l'illiceità della condotta, ma solo l'elemento soggettivo richiesto per la sua punizione a livello penale. Si deve, infine, segnalare come, di recente, sia emersa una giurisprudenza che, forse proprio onde sfuggire a tale ordine di obiezioni, riconduce in modo pressoché automatico le ipotesi di mancato rispetto delle norme di deontologia professionale relative alla verifica della verità della notizia alla categoria del dolo eventuale (come 'accettazione del rischio' della falsità della notizia), con quella che, però, appare una generalizzazione difficilmente accettabile. Si veda ad es. Cass. pen., sez. V, 20 agosto 2001, n. 31957; Cass. pen., sez. V, 12 luglio 2007, n. 27283 («L'esigenza, comunemente avvertita e ribadita, che il giornalista sottoponga a verifica "rigorosa" la fonte della sua notizia, non esclude [...] che non può comunque essere punito per diffamazione l'agente che risulti essere incorso in sicuro errore, ancorché colposo, sulla verità del fatto narrato, poiché il fatto è punito, per il codice penale, esclusivamente a titolo di dolo [...]. Dal punto di vista penalistico, la necessità di un "serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti" [...] incide così, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, sull'elemento soggettivo sotto il profilo *del dolo quantomeno eventuale che può ragionevolmente presumersi allorché l'attività di controllo della fonte sia volutamente trasandata*, in guisa da consentire di ritenere che il cronista abbia accettato il rischio della comunicazione di un fatto falso, pur di dare la notizia. Ma non giustifica la disapplicazione dell'art. 59 c.p. [...] quando il giornalista dimostri, o risulti comunque assodato, che ha diffuso un fatto rivelatosi falso con la certezza, resa plausibile dalla prudente verifica effettuata e dalle circostanze del caso concreto, che fosse vero»; corsivi nostri); Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2010, n. 19046.

⁴³ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 150; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 663 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 183 ss.; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 144 e 148.

⁴⁴ I *qualified privileges*, come, del resto, tutte le altre principali *defences* (ad es. gli *absolute privileges*) elaborate in ambito civile, sono considerati applicabili anche al diritto penale; si deve rilevare, per altro, come né il *Defamation Act* del 1952 né il *Defamation Act* del 1996 abbiano ricompreso il *criminal libel* nell'estensione dei *privileges* concernenti i giornali (stabiliti dal *Law of Libel Amendment Act* del 1888) anche a radio e televisione, né esistono precedenti giurisprudenziali – data l'estrema rarità delle azioni penali per diffamazione – che abbiano stabilito sul punto un'equiparazione di *criminal libel* e *civil libel*. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 665 s.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 151; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 185; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 149 ss. Per maggiori dettagli su *absolute* e *qualified privileges* si rinvia ai paragrafi seguenti.

vulgazione, sia alla *defence* di *fair comment* – pure ritenuta applicabile anche in ambito penale⁴⁵ – per la quale è appunto richiesto che la materia oggetto di commento rivesta un qualche interesse pubblico; anche se, concentrandosi questa seconda ipotesi sull'espressione di opinioni ritenute lesive della reputazione (perché negative, critiche, aggressive, offensive, ecc.), l'elemento della verità è in essa, giocoforza, assente, salvo che sotto il profilo strumentale della necessaria verità dei fatti posti a base del commento o della critica.

Infine, si deve sottolineare come alcune fattispecie storicamente accostate, almeno nella denominazione, alla diffamazione, pur costituendo anch'esse forme di illecita manifestazione del pensiero, abbiano con essa ben poco in comune⁴⁶: *blasphemous libel*⁴⁷ (abrogato nel 2008 con il *Criminal Justice and Immigration Act*, dopo essere stato reso obsoleto già nel 2006 dall'introduzione, col *Racial and Religious Hatred Act*, di una fattispecie di incitamento all'odio religioso), *seditious libel*⁴⁸ e *obscene libel*⁴⁹ (questi ultimi entrambi abrogati nel

⁴⁵ *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 150 s.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 666; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 185; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 149.

⁴⁶ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 16.

⁴⁷ Per *blasphemous libel* si intendeva la pubblicazione, in forma scritta o orale, di parole spregiate, scurrili o ridicolizzanti aventi a oggetto Dio, Cristo o la Bibbia (non era in questo caso richiesto che l'esternazione fosse sorretta da una precisa volontà di essere blasfemi o causare offesa al comune sentimento religioso), mentre le offese a religioni diverse da quella cristiana non ricadevano sotto la previsione di questa fattispecie. Non valevano a difesa né la prova della verità, né quella dell'interesse pubblico delle affermazioni divulgate. Nell'interpretazione più recente, a rilevare non era più il contenuto delle affermazioni, ma la modalità della loro espressione, sicché, qualora queste non fossero offensive di per sé, anche il più radicale attacco alla religione non poteva considerarsi integrante il reato in questione. Il fondamento dell'incriminazione era (almeno, prima di *Gleaves v. Deakin*) individuato nel rischio che le parole oltraggiose per i sentimenti della maggioranza della popolazione potessero provocare una *breach of the peace*. Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 187 s.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XI, cit., p. 269; R. SANDBERG-N. DOE, *The Strange Death of Blasphemy*, in *Modern Law Rev.*, 2008, p. 971 ss.; P. KEARNS, *Obscene and Blaphemous Libel: Misunderstanding Art*, in *Crim. Law Rev.*, 2000, p. 655 ss.; C. UNSWORTH, *Blasphemy, Cultural Divergence and Legal Relativism*, in *Modern Law Rev.*, 1995, p. 658 ss.

⁴⁸ Questa fattispecie era integrata dalla pubblicazione (nel consueto senso di 'esternazione') di parole, in forma orale o scritta, idonee a disturbare la pace interna e il governo dello Stato, che fossero espresse con tale intenzione sediziosa (cfr. Lord High Chancellor of Great Britain (ed. in chief), *Halsbury's Laws of England*, vol. XI, London, 1990, p. 90). Non erano applicabili le *defences* della *justification* (verità) o del *fair comment*, di per sé, anche se risultava possibile dimostrare che l'intenzione non fosse sediziosa qualora il soggetto intendesse mostrare

2009). Infatti, pur essendo a loro volta reati imperniati sulla tutela dell'ordine sociale in senso lato, non presentano alcun diretto profilo di tutela della reputazione, comprendono anche condotte estranee alla diffamazione criminale, cioè esternazioni orali, puramente temporanee, non diffuse tramite mezzi audiovisivi, né è (o era) per essi ammissibile la *justification* della verità dei fatti esposti; il loro scopo, invece, andava dalla tutela delle istituzioni e dell'ordine pubblico, a quella della religione o della morale pubblica.

1.2. La distinzione tra libel e slander nel diritto civile

Come si è già avuto modo di osservare, la tutela civile della reputazione era nell'ordinamento inglese di gran lunga prevalente su quella penale già prima dell'eliminazione di quest'ultima. Essa è andata storicamente articolandosi in due azioni distinte⁵⁰, una riguardante

errori o difetti delle istituzioni o delle leggi, o esortare i cittadini a modificarle con mezzi legali, o portare all'attenzione del pubblico condizioni che potessero produrre ostilità tra differenti gruppi sociali in vista della loro emenda. Il permanere nell'ordinamento del *seditionous libel* non aveva mancato, già in passato, di provocare perplessità, tanto che la stessa Law Commission ne propose l'abrogazione. Del resto, come si è già avuto modo di osservare, condotte volte a incitare all'odio o alla violenza per motivi razziali (e, in parte, religiosi) sono attualmente criminalizzate dal *Public Order Act* del 1986 e successive modifiche. Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 188 s.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XI, cit., p. 90 ss.; P. HAMBURGER, *The Development of the Law of Seditious Libel and the Control of the Press*, in *Stanford Law Rev.*, 1985, p. 661 ss.

⁴⁹ La disciplina di *common law* dell'*obscene libel* era stata assorbita e integrata dall'*Obscene Publications Act* del 1959 e dalle sue successive modificazioni; ne risultava punita ogni forma di pubblicazione, scritta o orale (incluse trasmissioni televisive o radiofoniche, rappresentazioni teatrali, ecc.), dal contenuto osceno, definita come una pubblicazione che «nel suo complesso tende a depravare o corrompere le persone che abbiano la probabilità, in considerazione di tutte le circostanze rilevanti, di leggerla» o prenderne comunque conoscenza. In verità, il significato delle parole «*deprave or corrupt*» non era univoco, ma è stato comunque escluso, in giurisprudenza e in dottrina, che espressioni scioccanti o disgustose bastassero a integrarlo. Era qui ammessa la prova dell'interesse pubblico della pubblicazione, per motivi scientifici, letterari, artistici, ecc., la sussistenza del quale escludeva la punibilità. Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XI, cit., p. 361 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 189 ss.; KEARNS, *Obscene and Blasphemous Libel*, cit., p. 655 ss.

⁵⁰ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 5 e 9; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *Carter-Ruck on Libel and Slander*, cit., p. 33 ss.; MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 7 ss. e 80 ss.; MULLIS-PARKES, *Gatley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, cit., p. 21 ss.; NEILL-RAMP-

le ipotesi di *libel*, cioè di divulgazione scritta, o in forma comunque durevole, delle imputazioni offensive (a cui, come si è visto, il legislatore ha aggiunto, nel XX sec., la diffusione attraverso rappresentazioni teatrali, radio, televisione, Internet, ecc.), e l'altra le ipotesi di *slander*, cioè di divulgazione orale o comunque transeunte degli addebiti diffamatori.

Oltre a questa prima differenza fondamentale, si deve anche rilevare che, fino all'entrata in vigore del recente *Defamation Act* del 2013⁵¹, mentre il *libel* costituiva un'ipotesi sempre *actionable per se*, poiché un certo danno – non puramente nominale – (i c.d. *general damages*) era presunto per l'esistenza stessa dell'offesa, nel caso dello *slander*, per poter agire in giudizio, la persona diffamata doveva fornire previamente la prova dell'esistenza di *special damages*⁵², cioè di aver subito un qualche effettivo danno economicamente valutabile⁵³. A questa regola generale, tuttavia, erano previste alcune eccezioni, fondate essenzialmente su una ritenuta maggior gravità. In particolare, costituivano ipotesi di c.d. *slander per se*⁵⁴: 1) l'imputazione di un crimine di tale gravità da comportare una sanzione privativa della libertà personale; 2) l'imputazione di una malattia contagiosa⁵⁵; 3)

TON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 4 ss.; *Report of the Committee on Defamation*, cit., p. 17 ss.; L. MCNAMARA, *Reputation and Defamation*, Oxford, 2007, p. 61 ss.; YOUNGS, *English, French & German Comparative Law*, cit., p. 426 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 23 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 130 ss.

⁵¹ Adottato con il dichiarato intento di agevolare lo scambio di informazioni e opinioni e ridurre il rischio di un '*chilling effect*' sul dibattito pubblico in ragione del timore di azioni legali, il nuovo *statute* non ha mancato di andare incontro a osservazioni critiche circa la sua reale portata, la sua chiarezza, e in generale la sua capacità di raggiungere gli scopi asseritamente perseguiti. Cfr. ad es. A. MULLIS-A. SCOTT, *Tilting at Windmills: The Defamation Act 2013*, in *Modern Law Rev.*, 2014, p. 87 ss. I dati disponibili per il 2014 hanno certamente evidenziato un aumento (del 60%), anziché una diminuzione, delle azioni per diffamazione: cfr. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 1.

⁵² Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 9; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 133 ss.

⁵³ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 131 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 79 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 176 s.

⁵⁴ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 28 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 81 ss.

⁵⁵ Questa categoria è molto risalente, e i casi meglio documentati riguardano imputazioni di malattie veneree o lebbra; la *ratio*, non chiarissima, viene generalmente ricostruita sulla base dell'attitudine di un'attribuzione di malattia contagiosa a etichettare la persona che ne sia colpita come individuo pericoloso e da evitare, e quindi, sostanzialmente, in ragione dell'esclusione sociale che potrebbe

un'imputazione negativa in grado di danneggiare il soggetto passivo nella sua professione e simili⁵⁶; 4) l'imputazione di adulterio o comunque di una condotta non sessualmente appropriata, se rivolta nei confronti di una donna⁵⁷. Se in quest'ultima ipotesi non si può mancare di individuare, anche nell'ordinamento inglese, un punto di emersione di quella particolare, atavica e culturalmente condizionata rilevanza di uno specifico onore sessuale femminile⁵⁸ (questa volta, però, precipuamente in funzione di tutela della donna)⁵⁹, particolarmente interessante appare la prima tipologia di *slander per se*⁶⁰, che chiaramente indica la consapevolezza della maggiore attitudine lesiva e stigmatizzante dell'attribuzione di un fatto criminale.

Come, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono preoccupate di specificare, la maggiore dannosità di tale ipotesi di *slander* non risiede nella possibilità che la persona diffamata sia esposta ingiustamente al rischio di un'azione penale – giacché azionabili *per se* sono anche imputazioni di reati per i quali una condanna sia già stata scontata, o per cui l'azione penale sia inibita da immunità, intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice, e simili – ma la particolare capacità di addebiti di questo genere di esporre la persona che ne sia colpita all'ostracismo e alla stigmatizzazione da parte della comunità⁶¹.

Del resto, tale consapevolezza non solo, come si vedrà, emerge anche per altri aspetti nello stesso ordinamento inglese, ma è presente pure in ordinamenti che prevedono appositamente ipotesi di lesione dell'onore o della reputazione rese più gravi dall'essere l'oggetto della

provocare; per questo motivo, nella dottrina più recente si è sostenuto che la categoria dovesse essere estesa a includere ogni malattia infettiva grave, oppure abbandonata: cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 124 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 32; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 82 s.

⁵⁶ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 126 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 30 s.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 84 ss.

⁵⁷ Caso introdotto dallo *Slander of Women Act* del 1891. Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 31; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 83.

⁵⁸ V. diffusamente *supra*, capitolo secondo, paragrafo secondo.

⁵⁹ Evidentemente ispirata dalla consapevolezza della maggiore dannosità per gli individui di sesso femminile, stante una certa mentalità diffusa nella società, di determinati tipi di allegazione diffamatoria. Sul punto si veda anche FRIEDMAN, *Guarding Life's Dark Secrets*, cit., p. 49 ss.

⁶⁰ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 81 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 28 s.

⁶¹ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 119 s.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 29.

imputazione la commissione di un crimine. Nell'ordinamento spagnolo, ad esempio, a fianco della fattispecie, collocata tra i reati contro l'amministrazione della giustizia, di *acusación y denuncia falsas* (art. 456 c.p.), che reprime la falsa attribuzione di fatti criminali «davanti a un funzionario giudiziario o amministrativo che ha il dovere di procedere alla loro verifica» (e che è considerato in dottrina reato plurioffensivo, in quanto lesivo sia del corretto funzionamento del sistema giudiziario, sia dell'onore del privato ingiustamente accusato)⁶², è contemplata altresì, prima tra le fattispecie poste a tutela dell'onore (art. 205 c.p.), e tra tutte punita con la sanzione più grave, una diversa ipotesi di *calumnia*⁶³, che prende in considerazione specificamente la falsa attribuzione – che non assuma veste tecnica di esposto o denuncia – di un delitto⁶⁴, per altro assoggetta in via generale all'*exceptio veritatis*⁶⁵.

Ma anche laddove, come nel nostro ordinamento, non è prevista una specifica ipotesi di ingiuria o diffamazione aggravata dall'imputazione di un fatto di reato, parte della dottrina⁶⁶ non manca di rico-

⁶² Cfr. SERRANO GOMEZ-SERRANO MAILLO, *Derecho penal. Parte especial*, cit., p. 863 ss.

⁶³ Art. 205 *Código Penal* (aggiornato al 28 aprile 2015): «*Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad*». La pena, particolarmente severa, è attualmente della reclusione da sei mesi a due anni o della multa (che nel sistema penale spagnolo segue il sistema dei tassi giornalieri: *dias-multa*) da dodici a ventiquattro mesi, in caso di propalazione con mezzi di pubblicità (definiti all'art. 211: stampa, radiodiffusione o qualsiasi altro mezzo di analogia efficacia), o da sei a dodici mesi, negli altri casi (così l'art. 206).

⁶⁴ Cfr. SERRANO GOMEZ-SERRANO MAILLO, *op. cit.*, p. 298 ss.; JAEN VALLEJO, *De la calumnia*, cit., p. 363 ss. e 399 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 158 ss.

⁶⁵ Art. 207 *Código Penal* (aggiornato al 28 aprile 2015): «*El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado*».

⁶⁶ In questo senso cfr. ad es. PULITANÒ, *Calumnia e autocalumnia*, cit., p. 10; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, cit., p. 451; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 828 ss.; M. MANTOVANI, *Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale della reputazione*, cit., p. 523; B. ROMANO, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, cit., p. 62; si veda anche Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 3507, che sottolinea il profilo di offesa all'onore del privato; analogamente, ad es., Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2007, n. 10535. Nel senso, opposto, dell'unicità del bene lesa dal reato di calumnia, si pronunciano, ad es., PANNAIN, *Calumnia e autocalumnia*, cit., p. 679; CURATOLA, *Calumnia (dir. pen.)*, cit., p. 818; PEZZI, *Calumnia ed autocalumnia*, cit., p. 1; PAGLIARO, *Il delitto di calumnia*, cit., p. 103 ss. (nel senso, però, che l'unico bene tutelato dalla norma sarebbe l'interesse dell'innocente a non essere sottoposto a processo penale). Infine, nel senso della plurioffensività

noscere nell'art. 368 c.p. un reato plurioffensivo, volto a tutelare non solo l'amministrazione della giustizia da sviamenti e intralci, ma altresì l'onorabilità (ed eventualmente la libertà personale) del privato cittadino ingiustamente incolpato. In questo senso, del resto, sembra deporre anche il significativo divario dei limiti edittali tra la fattispecie di calunnia, da un lato, e quelle di simulazione di reato e autocalunnia, dall'altro: a parità di intralcio alla giustizia, il raddoppio della sanzione nell'ipotesi del co. 1 dell'art. 368 rispetto agli artt. 367 e 369 si può spiegare, evidentemente, con la consapevolezza, da parte del legislatore, dell'attitudine di una falsa accusa di reato, rivolta a una terza persona, a lederne altresì beni personali di primario rilievo. Esplicita, poi, sulla intrinsecità dell'offesa all'onore del falsamente incolpato alla natura di questa fattispecie è la giurisprudenza, ormai nutrita, che ne fa discendere il diritto di costui di opporsi, in qualità di persona offesa, alla richiesta di archiviazione del procedimento per un delitto di calunnia⁶⁷.

Va per altro precisato conclusivamente che il menzionato *Defamation Act* del 2013 ha in parte modificato il quadro dell'ordinamento civile inglese sopra delineato. Da un lato, infatti, esso ha introdotto un requisito di concreta 'gravità' del danno per tutte le ipotesi di diffamazione⁶⁸ (ai sensi della § 1.1, infatti, «un'enunciazione non si

del reato, ma con riferimento, per quanto riguarda l'incolpato, alla sola tutela della sua libertà personale da ingiuste restrizioni, cfr. ad es. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^a ed., cit., p. 366. Ricomprendere o meno, in via interpretativa, l'onore e la reputazione del falsamente incolpato tra gli oggetti di tutela non è privo di ricadute applicative: infatti, solo per fare un esempio, chi esclude tale bene dagli oggetti di tutela, tende per lo più a non ritenere punibile la falsa incolpazione di un reato per il quale esistesse, già al momento della denuncia calunniosa, una causa di estinzione (cfr. ad es. FIANDACA-MUSCO, *op. ult. cit.*, p. 369), ovvero a carico di persona non imputabile (cfr. ad es. FIANDACA-MUSCO, *op. ult. cit.*, p. 368 s.; in riferimento al solo minore di anni quattordici, CURATOLA, *Calunnia (dir. pen.)*, cit., p. 819; PANNAIN, *Calunnia*, cit., p. 680; PEZZI, *Calunnia*, cit., p. 2); viceversa, chi ricomprende l'onorabilità dell'innocente tra i beni tutelati, tende in genere a far rientrare nell'ambito di operatività della norma anche queste ipotesi (cfr. ad es. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. II, cit., p. 452; MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 177 ss.; PULITANÒ, *Calunnia*, cit., p. 13, con riferimento solo alla prima ipotesi).

⁶⁷ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2007, n. 10535, che riconosce tale opposizione come legittima «avuto riguardo alla natura plurioffensiva del delitto di calunnia lesivo dell'interesse primario dello Stato (soggetto passivo principale) alla corretta amministrazione della giustizia, ma altresì lesivo dell'onore dell'incolpato, che assume la veste di concorrente persona offesa». In senso analogo si vedano anche Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 1998, n. 3507; Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 3441; Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2010, n. 21789.

⁶⁸ Come illustrato nelle note esplicative di accompagnamento all'atto, l'innova-

considera diffamatoria a meno che la sua divulgazione abbia causato o abbia la probabilità di causare un danno grave alla reputazione dell'attore»)⁶⁹; per altro verso, esso è intervenuto anche direttamente, sull'ipotesi di *slander* consistente nell'imputazione di una malattia contagiosa, richiedendo la presenza di *special damages* in capo all'offeso per l'azionabilità della pretesa risarcitoria, nonché, indirettamente, sull'ipotesi di imputazione di condotte sessualmente 'non appropriate' nei confronti di soggetti di sesso femminile, abrogando lo *Slander of Women Act* del 1891 e così introducendo lo stesso requisito anche in caso di azione per danni alla reputazione conseguenti ad allegazioni di adulterio o 'impudicizia'. Va tuttavia notato come il 'trattamento di favore' previsto dalle regole di *common law* non sia stato modificato (oltre che nell'ipotesi di *slander* concernente addebiti collegati alla serietà, correttezza e competenza professionale dell'attore, anche), significativamente, in relazione all'ipotesi di imputazione all'offeso di un reato grave⁷⁰.

1.3. Allegazioni diffamatorie, publication e truth (justification)

In generale, perché in *common law* l'imputazione sia considerata diffamatoria⁷¹, e dunque azionabile in giudizio, si richiede che essa

zione trova fondamento nei principi espressi in alcune pronunce giurisprudenziali recenti (il riferimento è, in particolare, a High Court of Justice, *Thornton v Telegraph Media Group Ltd*, [2010] EWHC 1414, a sua volta ispirata alla più risalente House of Lords, *Sim v Stretch*, [1936] 2 All ER 1237, e a *Jameel v Dow Jones & Co*, [2005] EWCA Civ 75), secondo le quali doveva essere raggiunta una certa 'soglia di gravità' per legittimare l'azione, rischiandosi diversamente un abuso del processo. Cfr. inoltre MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 21 ss. e 31 ss.; MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 88 s. e 104 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 135.

⁶⁹ Si specifica inoltre alla § 1.2 che «il danno alla reputazione di un ente che eserciti attività con scopi di lucro non si considera "danno grave" a meno che abbia causato o abbia la probabilità di causare all'ente una grave perdita finanziaria» (traduzione nostra).

⁷⁰ Cfr. anche MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 21. Sulla speciale rilevanza degli 'addebiti' concernenti fatti di rilevanza penale ci si è già soffermati nel capitolo primo, paragrafo quarto, cui dunque si rinvia.

⁷¹ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *Carter-Ruck on Libel and Slander*, cit., p. 36 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 22 ss.; MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 28 ss.; MULLIS-PARKES, *Gatley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, cit., p. 4 ss.; NEILL-RAMPTON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 29 ss.; STONE, *Civil Liberties and Human Rights*, cit., p. 411 ss.; MCNAMARA, *Reputation and Defamation*, cit., p. 2 ss. e p. 107 ss.; ROLPH, *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, cit., p. 61 ss.

sia potenzialmente⁷² – o meglio, dopo l'entrata in vigore del *Defamation Act* del 2013, sia stata di fatto, o sia probabilmente⁷³ – in grado di sminuire l'attore non già ai propri occhi, o a quelli del suo gruppo sociale di appartenenza⁷⁴, ma a quelli dei 'cittadini benpensanti' (*right-thinking members of society generally*)⁷⁵, ovvero del 'ragionevole uomo medio'⁷⁶: una sorta di parametro sociale medio, il quale presenta, come altri criteri analoghi, non pochi problemi di determinatezza. Senza contare che, nelle moderne società pluralistiche, sembra

⁷² Tradizionalmente non è, cioè, ritenuto necessario il positivo riscontro che un tale effetto negativo si sia effettivamente prodotto, né ai fini della decisione circa l'azionabilità da parte del giudice (che deve dare una valutazione generale in merito alla capacità di quel tipo di imputazione di essere diffamatoria), né in quella successiva (qualora l'azionabilità sia riconosciuta) da parte della giuria che l'addebito diffamatorio possedesse effettivamente la tendenza a diffamare la persona offesa. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 29 ss.; T. GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, in *Oxford Journ. Leg. St.*, 1996, p. 598. Come rileva McNAMARA (*Reputation and Defamation*, cit., p. 32), una risposta negativa a tale secondo quesito da parte della giuria non sconfessa la preventiva valutazione circa la generica potenzialità lesiva operata dal giudice, ma entrambe le valutazioni implicano dei giudizi più generali in merito a ciò che sia da considerare diffamatorio agli occhi (e quindi, indirettamente, in relazione ai valori) della comunità.

⁷³ V. la § 1 già citata *supra*, paragrafo precedente. Come rilevato nei primi commenti, la nuova previsione del *Defamation Act* 2013 non ha rivoluzionato i preesistenti principi di *common law*, ma ne ha fornito una puntualizzazione e un 'rafforzamento' (*stiffening*), nel senso che non è più sufficiente l'accertamento che le parole asseritamente diffamatorie possiedano una 'tendenza' a ledere l'altrui reputazione, ma è necessario che queste si connotino per una concreta idoneità lesiva che si sia già manifestata o abbia la *probabilità* di manifestarsi in futuro; e di tale carica lesiva è l'attore a dover fornire la prova (*'on a balance of probabilities'*, come di consueto in diritto civile). Cfr. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 4 ss.; MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 102 ss.

⁷⁴ In ambito penale, invece, si riconosceva la punibilità altresì per imputazioni diffamatorie che abbiano l'attitudine a degradare il soggetto passivo anche solo nella considerazione del suo gruppo di appartenenza, per quanto peculiari possano esserne le scale di valore, e questo sempre sulla base del risalente principio del *breach of the peace*, poiché un addebito che potrebbe non essere offensivo per il 'cittadino medio' potrebbe, viceversa, essere ritenuto gravemente oltraggioso in particolari contesti, fino a spingere la vittima a reazioni aggressive, ovvero a scatenare nei suoi confronti una forte e pericolosa animosità nella comunità di appartenenza. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 663.

⁷⁵ House of Lords, *Sim v. Stretch* (1936), 52 T.L.R. 669.

⁷⁶ *Leatham v. Rank* (1912), 57 S.J.111, C.A.: «Non è sufficiente provare che le parole abbiano reso l'attore invisibile a un gruppo circoscritto: dovrebbe dimostrarsi che esse siano tali da poter produrre un'impressione negativa nella mente dell'uomo ragionevole medio» (traduzione nostra).

ormai molto difficile rinvenire una misura comune o anche solo 'media' di ciò che debba considerarsi disonorevole⁷⁷.

A ulteriore specificazione di questo criterio, si ricorre, dunque, spesso a formule tradizionali che richiedono che l'imputazione, per essere considerata diffamatoria, debba essere almeno potenzialmente in grado di indurre altri a evitarne o emarginarne la vittima⁷⁸, ovvero a esporla al discredito, all'odio, al disprezzo o al ridicolo⁷⁹. In dottri-

⁷⁷ Per riferimenti, anche bibliografici, alla problematica del multiculturalismo v. *supra*, capitolo secondo, par. 2.2. Delle difficoltà insite nel parametro dell'*'average reasonable man'* anche la più avvertita dottrina inglese è, per altro, ben consapevole: si sottolinea, infatti, che scopo primario di questa regola era principalmente quello di evitare di dare una forma di riconoscimento giuridico a scale di valore antiggiuridiche (in tema v. anche *supra*, capitolo secondo) o antisociali, o comunque particolarmente eccentriche. In questo senso, ci si interroga sulla possibilità di adottare il parametro proprio della giurisprudenza americana: un'imputazione può essere considerata diffamatoria non solo nel caso abbia la potenzialità di sminuire il soggetto passivo agli occhi della maggioranza dei consociati, ovvero del cittadino medio ragionevole, ma anche qualora risulti offensiva per una «importante e rispettabile porzione della società», anche nel caso che questo gruppo costituisca, all'interno della società, una piccola minoranza (*Peck v. Tribune Co.* (1909), 214 U.S. 185; cfr. anche *American Jurisprudence. Second Edition*, cit., § 128). Ma, come è stato sottolineato, anche questo criterio non appare molto più immune da problemi di determinatezza e relatività: sulla base di quali criteri – numerici o di altro tipo – un gruppo può essere ritenuto 'importante'? Può essere sufficiente addirittura il riferimento alla sola cerchia dei conoscenti o dei compagni di lavoro del – preteso – diffamato? Il criterio della 'rispettabilità' del gruppo di riferimento va inteso nel solo senso della non-antigiuridicità delle sue scale di valore e conseguenti regole di condotta, o va valutato in relazione al maggiore o minore scostamento rispetto ai valori 'medi' della società nel suo complesso? Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 40 ss.; GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 598. A favore di un uso generalizzato di standard 'settoriali', ma anche per una critica ancor più radicale e ad ampio raggio dei criteri tradizionali per la valutazione della diffamatorietà, si veda in particolare MCNAMARA, *Reputation*, cit., in part. p. 107 ss.

⁷⁸ Si sottolinea, anzi, come questo rischio di ostracismo sia sufficiente da solo, anche in assenza dell'esposizione alla disistima altrui, a integrare un danno alla reputazione: è il caso, ad esempio, dell'imputazione di una malattia, mentale o fisica (nel caso di una malattia venerea, per altro, concorrerebbe anche l'esposizione alla disapprovazione sociale), che pur non essendo di per sé idonea a esporre il diffamato a riprovazione o disprezzo, dal momento che non concerne una violazione di norme morali o giuridiche, potrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità di stringere normali relazioni sociali per la persona che ne sia vittima. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 34 ss.

⁷⁹ Qualora l'unico effetto delle affermazioni divulgate sia di esporre la persona al ridicolo, tuttavia, i margini entro i quali può esser ritenuta sussistente la diffamazione si restringono: benché il concetto di reputazione sia inteso in senso abbastanza ampio, tanto che possono ritenersi lesive della stessa tutte le imputazioni che possano causare un'attitudine negativa, da parte dei consociati, nei con-

na viene generalmente riconosciuto, comunque, che anche tali definizioni (o *test*) lasciano un ampio margine di indeterminatezza; ma, come è usuale nei sistemi di *common law*, si tende a supplire almeno in parte a questo problema attraverso la ricognizione di un'ampia e dettagliata casistica giurisprudenziale (pur nella consapevolezza dell'estrema relatività, e dunque della costante evoluzione, della materia)⁸⁰.

Non manca, naturalmente, anche chi porta all'attuale disciplina di *common law* una critica più radicale, sottolineando come l'intera *law of defamation*, con le sue secolari stratificazioni, sia in realtà carente di un'adeguata identificazione del proprio oggetto di tutela, ovvero la reputazione⁸¹. Questo in parte perché tale interesse è stato esplicitamente assunto a oggetto di tutela delle azioni per diffamazione solo in un'epoca di molto successiva all'emersione giurisprudenziale delle stesse⁸², ma soprattutto perché ancora oggi il concetto di reputazione riceverebbe una definizione autoreferenziale, tutta interna ai meccanismi legali di tutela: «poiché [la legge sulla] diffamazione protegge la reputazione, la reputazione è – o, per inferenza, deve essere – ciò che è protetto dalla legge. Non esiste alcun concetto di reputazione di derivazione esterna a confronto del quale si possa valutare l'adeguatezza della legge»⁸³. Il principale effetto di questo stato di cose sarebbe l'assunzione irriflessa, da parte della giurisprudenza, di parametri sociali largamente tradizionali, che però non consentirebbero un'adeguata – e soprattutto univoca – soluzione dei casi socialmente controversi sul piano assiologico (se non al prezzo dell'adozione di standard sociali solo fittiziamente uniformi, spesso tarati sulle posizioni più conservatrici), con conseguenti riflessi di incertezza sulla complessiva disciplina della diffamazione e sul raggio di tutela da essa fornito⁸⁴.

La soluzione, in questa prospettiva, consisterebbe nell'adottare una

fronti della persona offesa, raramente si potranno riscontrare semplici scherzi e prese in giro che raggiungano questa soglia di lesività, tanto più che una certa dose di umorismo è considerata parte integrante della normale vita sociale: cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 31 ss. Fortemente critico sulla compatibilità del '*ridicule test*' – quale unico fondamento del riconoscimento di azionabilità – con i principi generali che regolano la diffamazione in *common law* (in particolare, sotto il profilo della reale incidenza sulla reputazione, e non sul solo sentimento di autostima dell'offeso) è McNAMARA, *Reputation and Defamation*, cit., p. 161 ss.

⁸⁰ Per una consistente serie di esempi cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 48 ss.

⁸¹ Cfr. McNAMARA, *Reputation and Defamation*, cit., p. 1 ss.; v. anche ROLPH, *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, cit., p. 19.

⁸² Cfr. McNAMARA, *Reputation and Defamation*, cit., in part. p. 61 ss.

⁸³ Cfr. McNAMARA, *Reputation and defamation*, cit., p. 4.

⁸⁴ Cfr. McNAMARA, *op. cit.*, in part. p. 4 ss. e 110 ss.

definizione 'esterna' di reputazione (quale «giudizio sociale sulla persona, basato su fatti che siano considerati rilevanti per una comunità»⁸⁵), dando esplicito riconoscimento alla componente di valutazione etico-sociale intrinseca al concetto stesso di reputazione⁸⁶, e permettendo quindi in linea generale alla giurisprudenza di fare riferimento alla pluralità di «tassonomie morali» presenti nella società moderna (in modo da garantire tutela anche nei confronti di imputazioni che risultino diffamatorie solo in contesti particolari). Salvo, però, il rispetto di alcuni criteri basilari di esclusione: andrebbe, cioè, negata la tutelabilità, da parte dell'ordinamento, di (ritenute) offese della reputazione che rispecchiassero «tassonomie morali» non solo – o non tanto⁸⁷ – minoritarie, quanto contrastanti con i principi fon-

⁸⁵ Cfr. MCNAMARA, *op. cit.*, p. 21.

⁸⁶ Su cui v. già R.C. POST, *The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the Constitution*, in *Cal. Law Rev.*, 1986, p. 691 ss. McNamara muove dall'analisi del principale 'test' per la verifica della diffamatorietà dell'addebito, ovvero la necessità che questo possa portare a una svalutazione dell'attore nell'opinione delle 'persone ben pensanti': questo implicherebbe che la reputazione sia l'immagine che della persona hanno tali membri della comunità. Da qui discende che la reputazione sia sempre un prodotto dell'associazione umana, il giudizio di una comunità su una persona sulla base di fatti (azioni o caratteristiche di questa) e dei valori considerati rilevanti in quella comunità. Il concetto stesso di comunità avrebbe una dimensione in senso ampio 'morale', nella misura in cui l'appartenenza o meno dell'individuo alla comunità sarebbe misurata essenzialmente dalla sua adesione o meno ai valori di questa, con la reputazione a svolgere il ruolo di giudizio (morale) della posizione della persona nella comunità stessa. Nel definire ciò che è o non è suscettibile di essere qualificato come 'diffamatorio' la giurisprudenza stessa, quindi, delimiterebbe i valori sociali riconosciuti o meno dalla legge e porrebbe in atto meccanismi di «inclusion e esclusione morale». Tali meccanismi sarebbero tanto più visibili nel loro operare, quanto minori fossero i valori condivisi in tutta la comunità reale e quanto più questa fosse frammentata (come è tipico delle attuali società occidentali) in sotto-comunità portatrici di valori in buona parte eterogenei e quindi di «tassonomie morali» diverse tra loro. Con questa espressione l'Autore si riferisce a quell'insieme di criteri riconosciuti da una comunità come costitutivi e dimostrativi della qualità morale positiva o negativa di una persona, della sua 'onorabilità' (o 'dignità' che dir si voglia) o meno. A questo ultimo proposito, l'Autore propone una tesi interessante, secondo cui l'uso prevalente del concetto di 'onore' o, invece, di quello di 'dignità' corrisponderebbe a due differenti tipologie di tassonomie morali: quelle plasmate da valori tradizionali (di status e/o di particolari virtù socialmente apprezzate) sarebbero le tassonomie morali associate all'onore, mentre quelle basate sui principi liberali, che rifiutano l'idea che i parametri per giudicare le persone possano derivare acriticamente dalla religione o dalla cultura, e che pongono al centro l'individuo e il suo valore intrinseco, sarebbero le tassonomie morali identificabili col concetto di dignità. Cfr. MCNAMARA, *Reputation*, cit., p. 19 ss. e 42 ss.

⁸⁷ Come osserva acutamente l'Autore, anche se in un ordinamento liberale è

damentali (eguaglianza, rispetto per i diritti umani, libertà di scelta, ecc.) di un moderno Stato liberale democratico, *in primis* quello dell'inclusione nella comunità di tutti i diversi orientamenti culturali, purché rispettosi a loro volta di tali principi fondamentali⁸⁸.

Simile tesi appare apprezzabile nel suo intento di consolidare un perimetro certo di operatività della *law of defamation*, e interessante per il tentativo di approdare a una definizione chiara del concetto di *reputation*. Meno certo appare, tuttavia, il conseguimento di tali obiettivi. Soprattutto, la completa pretermissione dei criteri ascrittivi (ovvero collegati a etnia, religione, orientamento sessuale, ecc.) di esclusione sociale dalla valutazione giudiziale di diffamatorietà, pur se ispirata a principi pienamente condivisibili, potrebbe finire per lasciare privi di tutela risarcitoria soggetti che nella concreta realtà sociale potrebbero ben subire danni effettivi.

Ritornando allo 'stato dell'arte' della *common law of defamation*, come si è già avuto modo di accennare, semplici insulti, verbali o in qualunque altra forma espressi, che abbiano come unico effetto quello di ferire i sentimenti e l'amor proprio della persona presa di mira, senza riflettersi, tuttavia, sulla sua reputazione, non possono dar luogo a un'azione per diffamazione. È possibile, naturalmente, che espressioni non diffamatorie, perché non suscettibili di danneggiare la reputazione, ma capaci di causare danni di tipo diverso, possano essere comunque ricondotte sotto altre tipologie di azioni civili (tra le più affini, ad esempio⁸⁹, quelle di *malicious falsehood*⁹⁰, *disparage-*

maggiormente appropriato dare accesso a una pluralità di scale di valore (su cui misurare la diffamatorietà degli addebiti), anziché rimanere cristallizzati sul modello della tradizione cristiana e del moralismo vittoriano che ancora plasmano gran parte della giurisprudenza di *common law*, questo non implica che non possano essere legittimamente posti dei limiti alla reputazione tutelabile giuridicamente. In sostanza, un relativismo assoluto non sarebbe ammissibile, e un limite «normativo» o «etico» dovrebbe essere introdotto: alcune visioni dovrebbero essere escluse, sulla base di una giustificazione ragionevole, che però «non dipende dalla prevalenza» di quella visione morale «all'interno della giurisdizione. Il mero fatto che una visione sia molto diffusa non basterebbe a fornirle una connotazione morale positiva tale che le corti la sanciscano come meritevole di riconoscimento. [...] Anche se la reputazione è determinata dalla realtà dell'opinione della comunità, la sua protezione legale è determinata su una base diversa. Ovvero, le corti devono fare riferimento a un parametro etico che sia indipendente dall'opinione della maggioranza». Cfr. MCNAMARA, *Reputation*, cit., p. 138 s.

⁸⁸ Cfr. MCNAMARA, *op. cit.*, p. 192 ss.

⁸⁹ Per ulteriori esempi si rinvia a MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 597 ss.; Lord High Chancellor of Great Britain (ed. in chief), *Halsbury's Laws of England*, vol. XLV(2), London, 1999, p. 273 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 151 ss.

⁹⁰ Un'azione per *malicious falsehood* può essere sostenuta in giudizio in pre-

*ment of title*⁹¹ e *disparagement of goods*⁹²), il cui scopo, tuttavia, è sostanzialmente estraneo alla tutela della reputazione (e ancor più alieno dalla salvaguardia del semplice sentimento del proprio onore, non suscettibile di ricevere autonoma tutela in *common law*)⁹³.

Ciò non significa, però, che si possa ricorrere in giudizio per la tutela della propria reputazione solo qualora l'imputazione diffamatoria consista nell'attribuzione di uno specifico e determinato fatto: è riconosciuta, infatti, l'attitudine a ledere la reputazione anche di epiteti, o offese in qualunque forma espresse, generici (appellativi come 'ladro', 'mascalzone', 'ubriaccone' e simili, caricature e gesti allusivi⁹⁴, ecc.), purché capaci di convogliare un'impressione negativa del soggetto, tale da esporlo al discredito, all'odio, al ridicolo o all'emarginazione da parte degli altri consociati⁹⁵.

Infine, perché l'imputazione diffamatoria sia azionabile, è neces-

senza di quattro requisiti: che il convenuto abbia divulgato ad almeno un terzo affermazioni false; che queste si riferiscano all'attore, a sue proprietà o a suoi affari; che la pubblicazione sia stata sorretta da *malice*; che ne siano conseguiti in via diretta e immediata degli *special damages*. In alcuni casi, in realtà, le azioni di *malicious falsehood* e *defamation* possono sovrapporsi, ma la prima ipotesi può essere integrata anche da addebiti neutri o addirittura vantaggiosi per la reputazione dell'attore, in sé considerata (come nel caso in cui si attribuisca a qualcuno, falsamente, un atto di generosità che, seppur valutato dai più positivamente, lo sminuirebbe nell'opinione di un parente particolarmente avaro: cfr. *Kelly v. Partington* (No. 2) (1834), 5 B. & Ad. 645). Cfr. NEILL-RAMPTON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 2 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 579 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 6 e 137 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 88 ss.; STONE, *Civil Liberties*, cit., p. 433 ss.

⁹¹ Si tratta di un'ipotesi specifica di *malicious falsehood*, integrata in caso di divulgazione – con *malice* – di un'affermazione falsa che screditi il titolo di un'altra persona nei confronti di una sua proprietà, causandole un danno patrimoniale (*special damage*). Per ulteriori dettagli si rinvia a MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 591 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 6 e 28; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 87.

⁹² Altra ipotesi specifica di *malicious falsehood*, che consiste nel divulgare con *malice* affermazioni negative false sulle merci di un'altra persona, causando danni patrimoniali. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 593 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 6 e 28; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 87 s.

⁹³ È invece possibile – ed è, anzi, prassi normale – che, al momento della liquidazione dei danni derivanti dall'offesa alla reputazione dell'attore, si tenga conto anche dell'offesa più o meno significativa ai sentimenti di questo che la diffamazione ha comportato. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 38.

⁹⁴ A tale proposito, il *Defamation Act* del 2013 ha chiarito una volta per tutte – v. § 15 – che per «*statement*» si debbano intendere non solo «parole», ma anche «immagini, gesti o qualsiasi altro modo di convogliare un significato».

⁹⁵ MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 49 ss. e 76 ss.

sario che l'addebito sia, con sufficiente chiarezza, riferito o riferibile alla persona offesa (*of and concerning the plaintiff*)⁹⁶: è cioè necessario che i terzi siano in grado di comprendere che l'imputazione diffamatoria si riferisce⁹⁷ a quello specifico soggetto.

La caratteristica essenziale che le due fattispecie di *libel* e *slander* hanno in comune, e che costituisce il fondamento della tutela civilistica dell'onore nell'ordinamento inglese, è la necessità, in entrambi i casi, della *publication*⁹⁸, cioè dell'esternazione dell'imputazione offensiva ad almeno una persona diversa dal soggetto passivo (l'estensione della divulgazione inciderà, ovviamente, sull'entità del danno riconosciuto). È proprio questo elemento a rendere palese che a essere tutelata, in *common law*, è la sola reputazione⁹⁹, ovvero la buona opinione (o la *migliore* opinione, nel caso di reputazione già compromessa, ma ulteriormente aggredita da un'imputazione diffamatoria falsa) di cui la persona gode agli occhi della società, e non mai l'opinione che la persona ha di sé stessa, la propria autostima, il semplice sentimento del proprio onore.

⁹⁶ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 53 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 20 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 182 ss.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 42 ss. (ove si evidenzia come l'innovazione introdotta dalla § 1 del *Defamation Act 2013* – su cui v. *supra* – ha avuto ripercussioni anche in questo ambito, nel senso che il giudice sarà ora tenuto ad appurare, in aggiunta e in seguito alla verifica che delle 'persone ragionevoli' avrebbero potuto identificare l'attore quale 'bersaglio' dell'esternazione diffamatoria, *anche* se un numero sufficiente di persone abbiano in effetti compreso il riferimento all'individuo offeso, così da rendere un 'danno grave' alla reputazione di questi certo o quanto meno probabile); NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 22 ss.; STONE, *Civil Liberties*, cit., p. 413 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 36.

⁹⁷ Anche in questo caso, come regola generale, il riferimento al soggetto passivo è da intendersi in senso oggettivo – come obiettiva attitudine (*rectius*, a seguito del *Defamation Act 2013*, obiettivo riferimento o probabile obiettiva collegabilità: cfr. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 42) dell'imputazione diffamatoria a riferirsi a quest'ultimo, agli occhi delle «persone ragionevoli che lo conoscono» – ed è irrilevante che il convenuto avesse o meno l'intenzione di riferirsi proprio a quella persona. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 186.

⁹⁸ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 32 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 141 ss.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 34 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 62 ss.; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 33 ss.; STONE, *op. cit.*, p. 416; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 35 s.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 132.

⁹⁹ «*Wrong is injury to reputation not insult*», cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 7. Si veda anche *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 5.

Inoltre, la tutela è riservata alla sola reputazione sostanziale¹⁰⁰ (al solo 'onore reale', potremmo dire utilizzando una terminologia familiare): la verità dell'addebito, infatti, è la principale tra le *defences* a disposizione del convenuto¹⁰¹, tanto da essere stata per lungo tempo definita, semplicemente, *justification*¹⁰² (con il citato *Defamation Act* del 2013 la *defence* in questione ha, per altro, assunto la denominazione tecnica di 'truth')¹⁰³. In dottrina, infatti, non si manca di riconoscere che, in termini generali, la reputazione può essere danneggiata tanto da addebiti veri, quanto da imputazioni false¹⁰⁴, ma si sottolinea come l'unico bene meritevole di tutela sia la reputazione *fondata*, corrispondente alla realtà, non potendosi ritenere illecita la divulgazione di fatti rispondenti al vero; dunque, l'unico danno risarcibile sarà quello illegittimamente inferito a una reputazione sostanziale¹⁰⁵.

¹⁰⁰ Icastica la definizione di diffamazione del Gatley: «*Defamation is committed when the defendant publishes to a third person words or matter containing an untrue imputation against the reputation of the claimant*». Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 7.

¹⁰¹ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 41 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 92 ss.; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 50 ss.; STONE, *op. cit.*, p. 417 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 37; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 133.

¹⁰² Naturalmente l'esclusione della responsabilità a titolo di diffamazione, in caso di esposizione di fatti veri, non implica che non possa residuare una responsabilità ad altro titolo, ad es. per violazione di un obbligo al segreto, per lesione della *privacy* o per violazione delle disposizioni del *Data Protection Act* del 1998, ecc.: cfr. diffusamente MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 597 ss.

¹⁰³ Cfr. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 58; MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 89. La § 2 del *Defamation Act* 2013 prevede: «(1) *It is a defence to an action for defamation for the defendant to show that the imputation conveyed by the statement complained of is substantially true.* / (2) *Subsection (3) applies in an action for defamation if the statement complained of conveys two or more distinct imputations.* / (3) *If one or more of the imputations is not shown to be substantially true, the defence under this section does not fail if, having regard to the imputations which are shown to be substantially true, the imputations which are not shown to be substantially true do not seriously harm the claimant's reputation.* / (4) *The common law defence of justification is abolished and, accordingly, section 5 of the Defamation Act 1952 (justification) is repealed*». Come evidenziato anche dalle note esplicative di accompagnamento al testo, la disposizione non introduce, di fatto, innovazioni (se non terminologiche) rispetto alla previgente disciplina, ma si limita a operare un'uniformazione terminologica e a recepire e consolidare il portato della giurisprudenza più recente (sul punto v. brevemente anche *infra*).

¹⁰⁴ E che esistono imputazioni false che non sono, però, suscettibili di ledere la reputazione: estremamente chiari sul punto MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 8.

¹⁰⁵ V. anche *Chase v. News Group Newspapers Ltd.* (2003), E.M.L.R. 218.

La verità opera, nell'ordinamento inglese, oggettivamente¹⁰⁶: da un lato, cioè, a nulla varrebbe, per il convenuto, invocare una verità putativa, anche ragionevolmente e incolpevolmente (in base a un diligente accertamento delle notizie e dei fatti) da lui ritenuta; dall'altro, la *defence* opera anche se l'imputazione diffamatoria, rivelatasi vera, sia stata fatta nella convinzione soggettiva della sua falsità, ovvero anche con l'intento preciso di nuocere al soggetto passivo. Di fatto, l'elemento soggettivo risulta, nelle ipotesi di *libel* e *slander*, del tutto irrilevante: benché in dottrina alcuni autori parlino di *malice in law*, ovvero di una presunzione normativa della sussistenza del dolo, altri non hanno difficoltà ad ammettere che ci si trovi in presenza di un'autentica ipotesi di *strict liability*. Del resto, come noto, la responsabilità oggettiva non contrasta con i principi del diritto civile, la cui finalità essenzialmente risarcitoria non comprende, come invece il diritto penale, un giudizio di colpevolezza e di riprovazione¹⁰⁷. D'altronde, anche nell'ordinamento inglese, come meglio si vedrà affrontando i rimedi risarcitori, la presenza dell'elemento soggettivo torna a essere fondamentale qualora sia in gioco l'inflizione di *exemplary damages*, aventi natura afflittiva e punitiva.

La regola della totale irrilevanza dell'elemento soggettivo, tuttavia, incontra anche nelle ipotesi di *libel* e *slander* alcune eccezioni, sia in caso di *qualified privilege* (su cui v. *infra*), sia nel caso, per noi particolarmente significativo, in cui trovi applicazione in tema di diffamazione il *Rehabilitation of Offenders Act* del 1974¹⁰⁸: in ragione della

¹⁰⁶ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 267 ss.

¹⁰⁷ Cfr. ad es. BRICOLA, *Teoria generale*, cit., p. 60; G. FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, p. 301 s. V. anche diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 4.3.

¹⁰⁸ Il *Rehabilitation of Offenders Act* stabilisce che, per condanne alla pena detentiva non superiori a quarantotto mesi (ma il termine può essere più breve per reati particolari), una volta trascorso un «periodo di riabilitazione» la cui durata varia in ragione dell'età del condannato e del tipo di reato commesso e di sanzione scontata, il soggetto condannato debba essere trattato a tutti gli effetti di legge come se non avesse mai commesso il reato in questione, né fosse mai stato indagato, accusato, processato, condannato o punito per esso. Di per sé questa previsione avrebbe comportato, tra l'altro, che la *defence of truth* non sarebbe stata affatto disponibile per chiunque avesse pubblicamente imputato al riabilitato fatti relativi alla sua condanna, ma la legge ha introdotto il correttivo di consentire l'esperimento dell'*exceptio veritatis* a condizione che l'imputazione diffamatoria sia stata fatta in buona fede. Una regola analoga si applica qualora il convenuto presenti una difesa di *absolute* o *qualified privilege*. Per ulteriori dettagli si rinvia a MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 531 ss.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 86 ss. Cfr. anche *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 45.

particolare importanza riconosciuta al reinserimento sociale dei rei, infatti, questa legge, introducendo una notevole eccezione alla regola generale¹⁰⁹, prescrive che, qualora l'imputazione lesiva della reputazione abbia a oggetto fatti per i quali l'attore abbia subito una condanna penale, per la quale sia ormai intervenuta la riabilitazione, la prova della verità non costituisce, da sola, una difesa sufficiente in un giudizio per diffamazione, potendo tale *defence* venire meno qualora sia provata la *malice* del convenuto (§ 8.5). Il termine *malice*, qui, indica, in parziale corrispondenza con i casi di *qualified privilege*, la presenza nel convenuto, al momento della *publication*, di un qualche motivo illegittimo, improprio o malevolo, che abbia costituito la ragione principale della divulgazione¹¹⁰.

L'eccezione alle regole ordinarie in tema di diffamazione, nel caso questa consista in affermazioni relative a trascorsi criminali della persona offesa¹¹¹, non è, per altro, un caso isolato: nell'ordinamento francese, la citata l. 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, pur statuendo come regola generale l'ammissibilità della prova della verità dell'addebito, in funzione di esclusione della responsabilità per il delitto di diffamazione, prevedeva però espressamente, fino a due recenti interventi del *Conseil constitutionnel*¹¹², tre eccezioni¹¹³, per le quali ri-

¹⁰⁹ Infatti, come meglio si vedrà in seguito, oltre a sancire un'eccezione alla generale irrilevanza dell'elemento soggettivo, la legge in questione prevede che la funzione della *malice* non sia, in questo caso, di far venire meno un *privilege* destinato a operare quando in gioco vi sono addebiti ritenuti originariamente veri dal soggetto attivo e poi rivelatisi falsi, bensì addirittura di far venire meno la valenza giustificatrice di una verità *oggettivamente* presente.

¹¹⁰ V. anche *infra*.

¹¹¹ Sui rapporti tra divulgazione di antecedenti penali della persona e tutela del diritto alla riservatezza v. *supra*, capitolo primo, par. 4.3.

¹¹² Cfr. Conseil constitutionnel, Décision n. 2011-131 QPC du 20 mai 2011, e Conseil constitutionnel, Décision n. 2013-319 QPC du 7 juin 2013.

¹¹³ Si veda l'art. 35 della *Loi 29 juillet 1881* nella versione precedente ai citati interventi della Corte Costituzionale francese: «*La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31. / La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit. / La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf: a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne; b)*

sultava precluso all'imputato l'esperimento dell'*exceptio veritatis*, e tra queste rientrava appunto il caso in cui «l'imputazione si riferisca a un fatto costituente un reato amnistiato o prescritto, ovvero che ha dato luogo a una condanna per la quale sia intervenuta riabilitazione o revisione» (salvo il caso in cui la condanna in questione riguardasse uno dei reati sessuali elencati espressamente al co. 4 dell'art. 35, commesso nei confronti di un minore)¹¹⁴.

In ogni caso, nell'ordinamento inglese – a differenza di quanto avviene, come si dirà, nella gran parte dei casi in quello americano – la falsità dell'addebito si presume, e incombe al convenuto l'onere di provare la verità «sostanziale»¹¹⁵ delle imputazioni¹¹⁶. Totalmente irrile-

Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années [lettera espunta da Conseil constitutionnel, Décision n. 2011-131 QPC du 20 mai 2011]; c) *Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision* [lettera espunta da Conseil constitutionnel, Décision n. 2013-319 QPC du 7 juin 2013]. / *Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. / Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. [...]*. Si deve altresì precisare che l'eccezione prevista alla lett. c), già prima della sua eliminazione a opera della Corte Costituzionale, era stata, di fatto, molto ridimensionata nella sua importanza dalla giurisprudenza, che tendeva a escluderne l'applicabilità allorché fatti anche remoti fossero stati imputati a persone che abbiano giocato un ruolo storico. Cfr. VERON, *Droit pénal special*, cit., p. 154 s.; CONTE, *Droit pénal special*, cit., p. 293 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 140.

¹¹⁴ Attualmente l'unica eccezione 'superstite' è dunque quella legata all'attinenza del fatto narrato alla vita privata del soggetto passivo.

¹¹⁵ La precisazione, sulla scorta di quanto già previsto dalle legislazioni di altri Paesi del *Commonwealth* e da una giurisprudenza interna sufficientemente consolidata (si veda in particolare *Chase v. News Group Newspapers Ltd*, [2002] EWCA Civ 1772), è stata introdotta dalla § 2 del *Defamation Act 2013* (per il cui testo si veda *supra*), con l'intento, esplicitato nelle note di accompagnamento all'atto, di chiarire come il convenuto non abbia il dovere di provare la verità di ogni singola e specifica parola enunciata, ma semplicemente degli elementi essenziali della sua affermazione. La § 2.3 specifica, in particolare, che, ove l'allegazione diffamatoria contenga plurime affermazioni di fatto e alcune di queste non siano provate come 'sostanzialmente' vere, il convenuto potrà ancora beneficiare della *defence* in questione laddove tali ultime affermazioni non implichino un danno grave alla reputazione dell'attore. L'approccio non è diverso da quello rinvenibile anche nella nostra giurisprudenza in tema di diritto di cronaca: si veda ad es. Cass. pen., sez. V., 14 ottobre 2005, n. 37463 («per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che co-

vante è, invece, la prova della mera notorietà dei fatti attribuiti, così come quella di una cattiva reputazione dell'attore dipendente da altri fatti¹¹⁷: poiché, come si diceva, ciò che si tutela è la sola reputazione 'reale', cioè fondata, è perfettamente consequenziale che risulti irrilevante una difesa basata su una preesistente cattiva reputazione il cui fondamento (negativo) non sia verificato (basata, cioè, sulla sola dimostrazione che la voce diffamatoria già circolasse in precedenza); né sarebbe logicamente ammissibile uno scambio tra fatto imputato, falso, e uno o più fatti veri non oggetto dell'addebito; men che meno basterebbe la prova di una generica cattiva fama¹¹⁸. Questo perché la reputazione può essere lesa in modo indipendente e particolare da ogni singolo fatto disonorevole, infungibile rispetto a un fatto diverso che potrebbe solo lederla, per parte sua, in un modo altrettanto indipendente e specifico.

stituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione»; Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2009, n. 28258; Cass. pen., sez. V, 30 settembre 2016, n. 41099.

¹¹⁶ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 41 e 44; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 269 ss. Benché anche la dottrina inglese riconosca che questa regola probatoria potrebbe inibire la pubblicazione, da parte dei *mass media*, di notizie di pur rilevante interesse pubblico, si tende a far presente, come contrappeso, che, soprattutto nei casi in cui l'attore sia stato vittima di imputazioni diffamatorie generiche, potrebbe essere eccessivamente difficoltoso per lui fornire una prova contraria, in assenza di specifici fatti da contestare; inoltre, si suole dire che «*it is the defendant who has made a charge against the claimant and the claimant may say that he is entitled to be regarded as "innocent" until proved "guilty"*».

¹¹⁷ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 270 ss. La sola, dimostrata, preesistenza di una cattiva reputazione dell'attore – purché non genericamente intesa, ma riferita allo stesso, specifico 'settore' della reputazione colpito dall'addebito offensivo – può rilevare in modo residuale nella quantificazione del danno, potendo talora determinare una diminuzione nell'entità del risarcimento. Cfr. anche *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 120; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 172 ss.

¹¹⁸ A ulteriore conferma, si deve osservare che il convenuto non è ammesso a provare un fatto diverso da quello oggetto dell'addebito diffamatorio, anche se del tutto analogo a quello imputato e con uguale attitudine lesiva della reputazione: cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 274.

1.4. Privileged occasions: *diritto di cronaca e fair comment*

La prova della verità non è l'unica difesa specifica¹¹⁹ adducibile dal convenuto; in alcuni casi, infatti, viene meno la necessità di tale dimostrazione, e il diritto dell'attore alla tutela della sua – fondata, sostanziale – reputazione subisce una compressione. La maggior parte di queste ipotesi rientrano nella categoria dei *privileges*, che a loro volta si distinguono in *absolute* e *qualified privileges*¹²⁰: la *ratio* di queste difese 'privilegiate' sta nella necessità di tutelare maggiormente la libertà di espressione in determinate situazioni, nelle quali si ritiene necessario per il bene pubblico – per il corretto funzionamento delle istituzioni e il normale svolgimento della vita democratica – garantire la libertà di esprimersi senza temere di incorrere in azioni legali (civili o, fino a tempi recenti, penali: giacché, come si è detto, gli stessi *privileges* si applicavano nei due casi). In alcuni casi – gli *absolute privileges* – questa completa libertà è garantita in ogni caso, anche in presenza di malafede da parte del soggetto attivo; nei casi, invece, in cui il privilegio è qualificato, la prova della *malice* del convenuto (e dunque, sostanzialmente, dell'uso distorto e in cattiva fede del privilegio) comporta la sua responsabilità per diffamazione.

Gli *absolute privileges*¹²¹ forniscono, sostanzialmente, una serie di immunità da azioni per diffamazione: del tutto irrilevante è, in questi casi, la prova della verità o falsità dell'addebito, così come quella della presenza nel convenuto della consapevolezza (o dell'accettazione del rischio) della falsità delle sue affermazioni e/o di un particolare intento vessatorio. Vi sono ricomprese ipotesi quali affermazioni fatte nel corso di un procedimento giudiziario; fatti riferiti da un pubblico ufficiale a un altro nel corso e in ragione del servizio; affermazioni profferite nel corso di lavori parlamentari; relazioni corrette e accurate di procedimenti tenuti pubblicamente davanti a corti e tribunali; affermazioni contenute in rapporti e relazioni ufficiali di funzionari e organi pubblici.

¹¹⁹ Restano, inoltre, a disposizione del convenuto le difese comuni a tutti i *torts* in generale, come ad esempio il consenso dell'avente diritto, la prescrizione, ecc. Cfr. MILMO-ROGERS, *Gateley on Libel and Slander*, cit., p. 558 ss.

¹²⁰ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, cit., p. 10 ss. e 325; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 37 s.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 133 ss.

¹²¹ Cfr. CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *Carter-Ruck on Libel and Slander*, cit., p. 119 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 46 ss.; MILMO-ROGERS, *Gateley on Libel and Slander*, cit., p. 325 ss.; MULLIS-PARKES, *Gateley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, cit., p. 66 ss.; NEILL-RAMPTON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 75 ss.; STONE, *Civil Liberties*, cit., p. 419 ss.

I *qualified privileges*¹²², invece, comprendono una serie di ipotesi in cui, in ragione di un interesse di rilievo pubblico, sia pure di peso inferiore a quello all'origine di un *absolute privilege*, l'ordinamento accorda una protezione più limitata dal rischio di azioni per diffamazione solo a persone che esprimano affermazioni lesive della reputazione (che si rivelino in seguito false) in buona fede e senza essere animate da motivi impropri¹²³. In questo novero rientrano, oltre a una lunga serie di casi specificamente previsti dalla legge (in particolare dal *Defamation Act* del 1996 e, ora, dal *Defamation Act* del 2013)¹²⁴, tutte le comunicazioni limitate tra persone che condividono un comune dovere o interesse a fare e ricevere le stesse (ad es. rilascio di

¹²² Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 55 ss.; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 92 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 379 ss.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 75 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 130 ss.; P. MITCHELL, *Duties, Interests and Motives: Privileged Occasions in Defamation*, in *Ox. Journ. Legal St.*, 1998, in part. p. 393 ss.; STONE, *op. cit.*, p. 421 ss.; MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 98 ss.

¹²³ Per una trattazione dettagliata in tema di *malice* in caso di invocazione di un *qualified privilege* si rinvia a *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 78 ss., e a MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 508 ss. Si può, comunque, precisare che con il termine *malice* – il quale è suscettibile di assumere significati diversi, in *common law*, a seconda dei differenti contesti – si intende sia la consapevolezza della falsità dell'addebito, ovvero anche la consapevole e irragionevole accettazione del rischio della sua falsità (*recklessness*), sia una specifica finalità 'impropria', cioè non coincidente con la *ratio* del *privilege* (tipicamente la volontà di danneggiare la persona diffamata, ma anche motivazioni diverse come, ad es., il fine di trarre dalla diffamazione un ingiusto profitto, ecc.). In definitiva, l'elemento soggettivo capace di far venir meno le *defences* in questione può essere tanto una consapevolezza circa la falsità dell'addebito lesivo della reputazione, quanto la presenza in capo all'agente di una finalità ulteriore connessa con l'esternazione dell'addebito, che in tal caso può anche essere dal soggetto ritenuto, in buona fede, rispondente al vero. In alcune giurisdizioni del *Commonwealth*, però (ad es. in Australia), si ritiene che la *malice* consista nel solo motivo improprio, rispetto al quale il riscontro di consapevolezza relativamente alla falsità dell'imputazione diffamatoria può semplicemente costituire un indizio. Si può osservare che, in ambito civile, l'attitudine di una mera intenzione 'impropria' a determinare la responsabilità per diffamazione del convenuto in una situazione di *qualified privilege* (in molti casi corrispondente, come si ricorderà, a quella che nel nostro diritto penale si potrebbe definire una situazione scriminante di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) si presenta meno problematica di quanto non si presentasse in ambito penale. La problematica era, insomma, affine a quella posta dai reati a dolo specifico con condotta neutra, su cui cfr., *ex plurimis*, BRICOLA, *Teoria generale*, cit., p. 87; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 572 ss.; ROMANO, *Commentario*, vol. I, cit., p. 323 e 446; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 20.

¹²⁴ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 489 ss.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 75 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 66 ss. e 82 ss.

referenze, scambio di informazioni relative alla solvibilità e allo stato finanziario di un potenziale contraente, comunicazioni fatte da un procuratore nell'interesse del cliente, informazioni fornite nel corso di un'indagine penale, ecc.)¹²⁵, nonché le comunicazioni rivolte al pubblico in generale (o anche a un pubblico di settore, ma comunque a un numero indeterminato di persone)¹²⁶ in ragione di un dovere legale, sociale o morale, o in risposta a un attacco pubblico¹²⁷.

Proprio da quest'ultima categoria la giurisprudenza più recente ha estrapolato un generale diritto di cronaca, dai margini più ampi rispetto alla *common law* più risalente¹²⁸, maggiormente in linea con le esigenze di una moderna società democratica e con la necessità di adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 10 CEDU¹²⁹ (convenzione recepita in Inghilterra con lo *Human Rights Act* del 1998); elaborazione culminata nella fondamentale sentenza della House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd*¹³⁰, da cui una nuova *defence* di *common law*

¹²⁵ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 382 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 56 ss.

¹²⁶ Tra queste, si segnala il nuovo *qualified privilege* introdotto dal *Defamation Act 2013* (§ 6) in favore della pubblicazione di testi *peer-reviewed* su testate scientifiche o accademiche (esteso anche alla divulgazione di riproduzioni, sintesi o citazioni, purché «oneste e accurate», di tali pubblicazioni). Anche in questo caso la presenza di *malice* alla base della divulgazione fa venir meno il *privilege*. Cfr. in particolare MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 98 ss.

¹²⁷ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 62 ss.

¹²⁸ In origine, infatti, la divulgazione di notizie lesive della reputazione si considerava coperta da *qualified privilege* solo qualora avvenisse nei confronti di persone che avessero un dovere o un interesse legittimo a esserne informate, tra le quali non si faceva quasi mai rientrare il pubblico in generale, neppure nel caso l'argomento potesse ritenersi di comune interesse. Naturalmente, esistevano vari, specifici privilegi, stabiliti da diversi *statutes*, riguardanti la divulgazione a mezzo stampa di notizie, anche potenzialmente diffamatorie, di rilevante interesse pubblico, ma la *ratio* di queste previsioni non era da ricercarsi nel riconoscimento di un generale diritto a informare ed essere informati, quanto nella natura già all'origine 'pubblica' degli atti o dei discorsi in cui le affermazioni erano originariamente contenute; a questi si aggiungeva il già menzionato diritto di replicare sui *media* a un attacco a sua volta pubblico. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 451 s. e 692 ss.

¹²⁹ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 455 s.; STONE, *op. cit.*, p. 422 ss.

¹³⁰ House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.* (2001), 2 A.C. 127: «Non dubitiamo minimamente che l'interesse pubblico e la salute di una moderna democrazia pluralista come la nostra siano meglio serviti da un ampio flusso di informazioni disponibili al pubblico, e da un vigoroso dibattito pubblico, concernenti questioni di interesse collettivo per la comunità. Con questo intendiamo tutti gli argomenti collegati alla vita pubblica della comunità e di coloro che a questa prendono parte, includendo nell'espressione 'vita pubblica' attività quali la ge-

(la c.d. *Reynolds defence*) ha preso vita (e nome), per poi essere recentemente sostituita (con la § 4 del *Defamation Act 2013*) dalla *statutory defence* di *publication on a matter of public interest* (o, più sinteticamente, *public interest privilege*)¹³¹, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe consolidare e chiarire il portato della giurisprudenza successiva¹³² a *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*

stione del governo e la vita politica, la competizione elettorale [...] e la pubblica amministrazione, ma utilizziamo tale espressione in un significato ancora più ampio, includendovi argomenti quali (ad esempio) la gestione di enti, istituzioni e compagnie di rilevanza pubblica, che dia luogo a un interesse pubblico alla trasparenza, ma escludendone questioni che siano personali e private [...]. Dal momento che è compito dei *media* informare il pubblico e partecipare alla discussione pubblica di materie di comune interesse, esso deve essere riconosciuto quale loro dovere [...]. Quello che è stato chiamato il '*duty test*' deve, a nostro avviso, essere considerato più semplice da soddisfare, in tempi moderni [...]. Non abbiamo alcun dubbio che il pubblico abbia un preciso interesse a essere informato su questioni di pubblico interesse [...] divulgate dalla stampa, il che soddisfa quello che abbiamo chiamato l'*'interest test*'. Anche questo test, in tempi moderni, dovrebbe, a nostro avviso, essere considerato più semplice da soddisfare» (traduzione nostra).

¹³¹ In questo senso le note esplicative al testo di legge. Cfr. *Defamation Act 2013*, § 4: «(1) *It is a defence to an action for defamation of the defendant to show that: (a) the statement complained of was, or formed part of, a statement on a matter of public interest; and (b) the defendant reasonably believed that publishing the statement complained of was in the public interest.* / (2) *Subject to subsections (3) and (4), in determining whether the defendant has shown the matters mentioned in subsection (1), the court must have regard to all the circumstances of the case.* / (3) *If the statement complained of was, or formed part of, an accurate and impartial account of a dispute to which the claimant was a party, the court must in determining whether it was reasonable for the defendant to believe that publishing the statement was in the public interest disregard any omission of the defendant to take steps to verify the truth of the imputation conveyed by it.* / (4) *In determining whether it was reasonable for the defendant to believe that publishing the statement complained of was in the public interest, the court must make such allowance for editorial judgement as it considers appropriate.* / (5) *For the avoidance of doubt, the defence under this section may be relied upon irrespective of whether the statement complained of is a statement of fact or a statement of opinion.* / (6) *The common law defence known as the Reynolds defence is abolished*». A commento cfr. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 78 ss.; MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 89 ss.

¹³² Tra le pronunce che hanno sviluppato i principi introdotti da *Reynolds v. Times*, si possono ricordare: *Lukowiak v. Unidad Editorial SA* (2001), E.M.L.R. 46; *Grobelaar v. News Group Newspapers Ltd.* (2001), 2 All. E.R. 437; *Baldwin v. Rusbridger* (2001), E.M.L.R. 47; *Al-Faghi v. H.H. Saudi Research and Marketing (U.K.) Ltd.* (2002), E.M.L.R. 13; *H.H. Sheikh Mouza Al Misnad v. Azzaman Ltd.* (2003), E.W.H.C. 1783 Q.B.; Supreme Court, *Flood v Times Newspapers Limited* (2012) UKSC 11. Si veda anche I. LOVELAND, *The Ongoing Evolution of Reynolds Privilege in Domestic Libel Law*, in *Entert. Law Rev.*, 2003, p. 178 ss.

La *defence* in questione può essere invocata ogni volta che la notizia divulgata attraverso i *mass media* rivesta un interesse pubblico¹³³. Nella versione originaria (c.d. *Reynolds defence*), tale interesse pubblico era invocabile a patto che nella pubblicazione fossero stati seguiti quegli *standards of responsible journalism* di cui la Corte stessa si era preoccupata di fornire un'elencazione (non esaustiva): tra questi, ad esempio, la proporzione tra gravità dell'addebito e accuratezza delle verifiche preliminari, sempre indispensabili¹³⁴, un'attenta disamina delle fonti, la previa richiesta di informazioni o repliche alla persona interessata, ecc.¹³⁵. Sostanzialmente, in questo caso, perché il *privilege* venisse meno – naturalmente, in presenza di allegazioni di fatti falsi o non comprovati¹³⁶ – non era necessaria la presenza di

¹³³ La Corte ha rifiutato di modellare la nuova *defence* sulla tipologia della persona offesa, respingendo il modello di *public figure defence* che, come si vedrà, domina nell'ordinamento americano. Il perno del *privilege* consiste, invece, nell'interesse pubblico dell'*argomento*, di cui lo status della persona diffamata può costituire un fondamento tra i tanti possibili, e questo anche per evitare di creare surrettiziamente categorie di soggetti di fatto privati di un'autentica tutela della loro reputazione – essendo la prova dell'elemento soggettivo del convenuto, sulla quale, come si vedrà, il modello americano s'impenna, estremamente ardua, soprattutto nei confronti di grandi e potenti imprese dell'informazione – il che, da un lato, potrebbe scoraggiare persone valide dal dedicarsi alla vita pubblica, e dall'altro potrebbe rendere difficile, per i cittadini, distinguere tra figure pubbliche dall'integrità realmente compromessa, e figure pubbliche ingiustamente screditate. In argomento cfr. K. SCHILLING, *The Americanisation of English Libel*, in *Entert. Law Rev.*, 2000, p. 48 ss.; M. SOCHA, *Double Standard: A Comparison of British and American Defamation Law*, in *Penn State Intern. Law Rev.*, 2004, p. 471 ss.

¹³⁴ Anche se la Corte si è dimostrata consapevole del fatto che «*news is often a perishable commodity*», parametrando dunque la pretesa di accuratezza al tempo a disposizione per effettuarli. Cfr. House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*, cit.

¹³⁵ Per maggiori dettagli si rinvia a MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 458 ss.

¹³⁶ «La libertà di condividere (e ricevere) informazioni [è di importanza fondamentale] in una società democratica, ma occorre sempre ricordare che è la comunicazione di informazioni (propriamente intese) e non di *disinformazione* a essere oggetto di tale libertà. Non esiste alcun diritto fondamentale alla disseminazione di informazioni false. Non si serve alcun interesse pubblico col pubblicare o comunicare false informazioni. Il funzionamento di una società democratica dipende dal fatto che i membri di tale società siano correttamente informati, e non *disinformati*. Ingannare le persone e presentare come fatti affermazioni non vere sono comportamenti distruttivi della società democratica e non dovrebbero aver posto in una tale società. Non esiste alcun dovere di divulgare il falso; non esiste alcun interesse a essere falsamente informati». Cfr. House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*, cit. (traduzione nostra). L'affermazione suona particolarmente attuale in un momento in cui la diffusione di c.d. *fake news* è entrata

malice o *recklessness* in capo al convenuto, ma poteva essere sufficiente anche la semplice *negligence*, sotto forma di mancato rispetto delle regole di diligenza che dovrebbero governare l'attività giornalistica¹³⁷.

Attualmente, con l'entrata in vigore del *Defamation Act 2013*, il fulcro del *public interest privilege* si è invece spostato sulla 'ragionevolezza' della persuasione del convenuto, al momento della *publication*, che la divulgazione dell'addebito diffamatorio fosse effettivamente nell'interesse pubblico, mentre il requisito della 'responsabilità' della pubblicazione è stato pretermesso; come osservato dai primi commentatori, tuttavia, «resta da vedere se lo slittamento dalla responsabilità dell'attività giornalistica alla ragionevolezza della convinzione implicherà un reale cambiamento», dal momento che, della nuova disposizione, sono possibili due diverse interpretazioni, di cui non sembra ancora possibile predire quale prevarrà nell'applicazione giurisprudenziale: da un lato, infatti, è possibile intenderla – in modo estremamente «generoso» per i potenziali convenuti – come riferimento a un convincimento «basato su presupposti ragionevoli», in questo modo escludendosi l'applicabilità della *defence* solo laddove l'assunto dell'interesse pubblico della notizia sia vistosamente «falso, capriccioso o irrazionale»; in alternativa, però, l'apprezzamento della 'ragionevolezza' del convincimento «implicherebbe essenzialmente la stessa indagine da applicarsi sotto il *Reynolds privilege*», dal momento che «un giornalista competente non potrebbe giungere a un ragionevole convincimento che la pubblicazione sia nell'interesse pubblico senza prima aver fatto tutto quel che un giornalista diligente dovrebbe fare per verificare una storia»¹³⁸.

Talora assimilata ai *qualified privileges*, ma in verità dotata di una

con prepotente effetto demolitorio non solo nella vita sociale, ma anche in quella politica, delle nostre società.

¹³⁷ Una importante sentenza della House of Lords, *Jameel v. Wall Street Journal Europe Sprl* (2006), 1 A.C. 359, ha in seguito precisato che il c.d. '*Reynolds privilege*' poteva venire riconosciuto anche qualora non fossero state rispettate tutte le dieci regole prospettate in quella pronuncia, dal momento che «lo standard di condotta richiesto ai giornali deve essere applicato in modo pratico e flessibile», il che non significava, ovviamente, cessare di pretendere elevati standard di giornalismo, ma semplicemente ammettere che il semplice scostamento da uno dei criteri indicati non potesse essere da solo sufficiente a far venir meno la *defence*. In argomento cfr. anche J. ROWBOTTOM, *Libel and the Public Interest*, in *Cambr. Law Journ.*, 2007, p. 8 ss.; M.R. SCORDATO, *The International Legal Environment for Serious Political Reporting Has Fundamentally Changed: Understanding the Revolutionary New Era of English Defamation Law*, in *Connect. Law Rev.*, 2007, p. 165 ss.

¹³⁸ Cfr. MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 90.

propria autonomia concettuale¹³⁹, è poi la difesa di *fair comment*¹⁴⁰ (o *honest opinion*, nella denominazione adottata dal *Defamation Act 2013*)¹⁴¹, per molti aspetti corrispondente al nostro diritto di critica¹⁴². Questo principio, infatti, tutela la libertà di ogni cittadino di

¹³⁹ In quanto riferita non ad affermazioni concernenti fatti (determinati o meno), ma all'espressione di opinioni e commenti, ed esperibile da chiunque, e non solo da quei convenuti che si trovino in una posizione particolare rispetto alla divulgazione della notizia. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 290.

¹⁴⁰ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 71 ss.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 288 ss.; MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 61 ss.; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 57 ss.; STONE, *Civil Liberties*, cit., p. 418 ss.

¹⁴¹ Anche in questo caso, secondo le note esplicative all'atto, l'intento principale del legislatore è stato quello di cristallizzare in qualche misura il portato della *case law*, al tempo stesso semplificandone e puntualizzandone alcuni elementi; in particolare, come si dirà *infra*, è stato abbandonato il requisito che l'opinione espressa concernesse un argomento di pubblico interesse. Si veda la § 3 del *Defamation Act 2013*: «(1) *It is a defence to an action for defamation for the defendant to show that the following conditions are met.* / (2) *The first condition is that the statement complained of was a statement of opinion.* / (3) *The second condition is that the statement complained of indicated, whether in general or specific terms, the basis of the opinion.* / (4) *The third condition is that an honest person could have held the opinion on the basis of (a) any fact which existed at the time the statement complained of was published; (b) anything asserted to be a fact in a privileged statement published before the statement complained of.* / (5) *The defence is defeated if the claimant shows that the defendant did not hold the opinion.* / (6) *Subsection (5) does not apply in a case where the statement complained of was published by the defendant but made by another person ("the author"); and in such a case the defence is defeated if the claimant shows that the defendant knew or ought to have known that the author did not hold the opinion.* / (7) *For the purposes of subsection (4)(b) a statement is a "privileged statement" if the person responsible for its publication would have one or more of the following defences if an action for defamation were brought in respect of it: (a) a defence under section 4 (publication on matter of public interest); (b) a defence under section 6 (peer-reviewed statement in scientific or academic journal); (c) a defence under section 14 of the Defamation Act 1996 (reports of court proceedings protected by absolute privilege); (d) a defence under section 15 of that Act (other reports protected by qualified privilege).* / (8) *The common law defence of fair comment is abolished and, accordingly, section 6 of the Defamation Act 1952 (fair comment) is repealed*». A commento si vedano, in particolare, MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 61 ss.; MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 91 ss.

¹⁴² In argomento cfr., tra gli altri, NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 49 ss.; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 93 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 243 ss.; PACE, Art. 21 Cost., cit., p. 111 ss.; G. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, p. 34 ss.; MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia*, cit., in part. p. 3620 ss.; SALCUNI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 394 ss.; A. VILLA, *I delitti contro l'onore*, Padova, 1992, p. 98 ss.; A. GULLO, *Diritto di critica e limiti*, in SIRA-

esprimere le sue opinioni¹⁴³, per quanto lesive dell'altrui reputazione possano essere, in materie che rivestano un pubblico interesse¹⁴⁴, ed è tradizionalmente considerato una colonna portante della libertà di espressione.

Il novero degli argomenti ritenuti dalla giurisprudenza di interesse pubblico è andato dilatandosi sempre di più con il tempo¹⁴⁵, tanto che l'eliminazione di tale requisito operata dal *Defamation Act* nel 2013 è stata per lo più considerata 'fisiologica'¹⁴⁶, sul presupposto che «fondamentalmente, il presupposto per escludere la responsabilità per l'espressione di opinioni è la loro riconoscibilità come meri punti di vista personali», dato rispetto al quale «il riferimento di tali punti di vista a un argomento di interesse pubblico risulta irrilevante»¹⁴⁷. Va infatti ricordato che, nelle interpretazioni precedenti alla novella, se il principale spartiacque era sempre rimasto l'attinenza dell'argomento oggetto di commento alla sfera puramente privata (che escludeva l'applicabilità della *defence*), il concetto stesso di 'privato' aveva tuttavia subito nel tempo un notevole restringimento, soprattutto con riguardo a persone che occupassero o fossero candidate a cariche pubbliche o comunque a posizioni di rilievo pubblico¹⁴⁸, nei confronti

CUSANO, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 173 ss.; ID., *Delitti contro l'onore*, cit., p. 189 ss.; S. RAMAJOLI, *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1966, p. 72 ss.; G. LIGUORI, *Diffamazione a mezzo stampa*, Bologna, 1974, p. 45 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 210 ss.; ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 211 ss.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 102 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 131 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 120 ss.

¹⁴³ Inoltre, esso sottintende che la logica delle norme a tutela della reputazione è quella di scoraggiare l'espressione di falsità, senza ostacolare l'espressione di giudizi e valutazioni. Cfr. GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 608.

¹⁴⁴ «Ogniquale volta un argomento abbia la capacità di toccare la generalità delle persone, in modo tale che queste possano essere legittimamente interessate o preoccupate da ciò che sta accadendo o potrebbe accadere a loro o ad altri, allora siamo in presenza di un argomento di interesse pubblico su cui chiunque ha titolo di esprimere un'opinione lecita». Cfr. *London Artists v. Littler* (1969), 2 Q.B. 375 C.A. (traduzione nostra).

¹⁴⁵ Cfr. *Report of the Committee on Defamation*, cit., p. 39.

¹⁴⁶ Cfr. JOINT COMMITTEE ON THE DRAFT DEFAMATION BILL, *First Report on the Draft Defamation Bill*, 19 October 2011, § 69, on-line (ultimo accesso il 10 gennaio 2018).

¹⁴⁷ Cfr. MULLIS-SCOTT, *Tilting at Windmills*, cit., p. 93. Critico invece sul punto, ad es., G.P. PHILLIPSON, *The "Global Pariah", the Defamation Bill and the Human Rights Act*, in *North. Ir. Leg. Quart.*, 2012, p. 149 ss.

¹⁴⁸ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 314 ss.

delle quali veniva di fatto considerato di pubblico interesse qualsiasi aspetto della vita privata capace di incidere sull'attitudine a rivestire la carica in questione o sulla correttezza nell'esercitarla, così come ogni atteggiamento privato che contraddicesse quanto pubblicamente sostenuto (ad es. non avrebbe potuto considerarsi illegittimo un commento sulla vita sessuale non proprio 'ortodossa' di un politico che si fosse presentato come promotore dei 'valori della famiglia'), almeno fino a che questi argomenti fossero caratterizzati da una perdurante attualità. Allo stesso modo, mentre un orientamento più risalente escludeva dalle materie di interesse pubblico tutto ciò che attenesse alla gestione di istituzioni totalmente private, quali, tipicamente, *corporations* e imprese, a partire dalla fine del XIX sec.¹⁴⁹ si venne affermando il principio che anche la conduzione di affari privati, se di entità rilevante e coinvolgenti un numero sufficientemente ampio di persone, veniva a costituire argomento di interesse pubblico.

La verità, di per sé, qui non può, ovviamente, venire in rilievo, trattandosi di espressione di commenti o opinioni¹⁵⁰, e non di imputa-

¹⁴⁹ Cfr. *South Hetton Coal Co. v. N. E. News* (1894), 1 Q.B. 133.

¹⁵⁰ Si deve osservare che un analogo orientamento, portato a restringere l'operatività del parametro della verità quando in questione venga non già l'esercizio del diritto di cronaca, bensì quello del diritto di critica, ha cominciato a prendere piede anche nella dottrina e nella giurisprudenza italiane. Quest'ultima, in particolare, che originariamente aveva manifestato un indirizzo prevalente nell'estendere *tout court* i requisiti della verità, pertinenza e continenza, elaborati in riferimento ai limiti del diritto di cronaca, al diritto di critica (cfr. ad es. Cass. pen., sez. II, 26 luglio 1961, n. 876, in *Arch. pen.*, 1962, p. 262; Cass. pen., sez. VI, 27 luglio 1970, n. 691; Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 1975, n. 4152, in *Arch. pen.*, 1976, p. 171), è venuta progressivamente assumendo la consapevolezza che, laddove si verta in tema di mera espressione di opinioni, non è possibile parlare di verità oggettiva, ma solo di ragionevolezza della motivazione; fuori dai casi di critica puramente 'teoretica', quindi, tale ragionevolezza consiste, sostanzialmente, nella presenza di una sufficiente e veridica base fattuale alla critica – la verità rilevando, quindi, solamente nella misura in cui il commento non potrebbe ritenersi legittimo ove basato su fatti falsi o inesistenti. Cfr., *ex plurimis*, MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia*, cit., p. 3620 s.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 119; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 96 ss.; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 68; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 180; ID., *Delitti contro l'onore*, cit., p. 190; SALCUNI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 4061; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 131; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 122 s.; in giurisprudenza cfr., ad es., Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 1993, n. 11211, in *Giust. pen.*, II, 1994, p. 496; Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2002, n. 20474, in *Giust. pen.*, II, 2003, p. 281; Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2004, n. 24087; Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2007, n. 11662, in *Cass. pen.*, 2008, p. 611; Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2009, n. 43403; Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2013, n. 40930.

zione di fatti¹⁵¹ (specifici o indeterminati che siano); è necessario, tuttavia, che siano veri e individuabili i fatti da cui il commento o l'opinione traggono origine¹⁵², mentre una loro eventuale inesistenza o falsità implica la responsabilità del convenuto per diffamazione, a meno che, a norma della § 3 del *Defamation Act* 2013, tali fatti fossero presentati come esistenti «in una comunicazione assistita da *privilege* diffusa prima dell'asserzione di cui si lamenta la diffamatorietà» (§ 3.4.b)¹⁵³.

Inoltre, il *fair comment* viene meno qualora sia provata la *malice* del convenuto¹⁵⁴ – qui, però, intesa in senso peculiare (in ragione proprio del particolare rilievo attribuito al diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni), come ‘mancanza di onesta convinzione dell'opinione espressa’¹⁵⁵: per ‘*malice*’, quindi, non si intende in questo

¹⁵¹ Anche se non sempre la distinzione tra esposizione di fatti ed espressione di opinioni è semplice, nella prassi, soprattutto quando in considerazione vengano addebiti o epiteti generici – ‘ladro’, ‘criminale’, e simili – suscettibili, a seconda del contesto, di essere interpretati tanto come giudizi quanto come imputazioni di fatti non determinati. Per maggiori dettagli e una panoramica dei criteri adottati dalla giurisprudenza inglese si rinvia a MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 292 ss.; GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 608.

¹⁵² Anche se va rilevato che la formulazione della § 3.4.a del *Defamation Act* 2013 (v. *supra*) ha suscitato alcuni dubbi interpretativi in proposito, essendone possibile una lettura secondo la quale per ‘salvare’ il convenuto sarebbe sufficiente la prova che, pur essendo falsi i fatti da questi presi a fondamento della propria opinione, una «persona onesta» avrebbe potuto maturare la medesima opinione sulla base di «qualsiasi [any] fatto esistente al momento dell'esternazione» ritenuta diffamatoria. Per una discussione più approfondita della questione cfr. MULLIS-SCOTT, *op. cit.*, p. 94 s.

¹⁵³ Cfr. MULLIS-SCOTT, *op. cit.*, p. 93 s.

¹⁵⁴ Con riguardo ai *mass media*, però, si suole riconoscere che la pubblicazione di opinioni altrui, anche non condivise dal giornalista o dalla linea editoriale, e perfino qualora fosse presumibile che l'autore del commento fosse mosso da *malice*, non basta a integrare un'autonoma *malice* del giornalista o mezzo di diffusione, purché la buona fede dell'autore del commento fosse almeno apparente; questo anche in ragione della particolare importanza riconosciuta alla stampa per l'attuazione del diritto alla libertà di espressione dei cittadini. Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 291. Sulla questione è intervenuta la § 3.6 del *Defamation Act* 2013, ai sensi della quale la *defence* potrà continuare ad applicarsi al divulgatore dell'opinione che non ne sia anche l'(originario) autore – tipicamente, il giornalista – anche qualora sia dimostrato che quest'ultimo non fosse in buona fede, a meno che l'attore non riesca a dimostrare che il convenuto conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la malafede dell'autore dell'opinione diffamatoria.

¹⁵⁵ Così ora, esplicitamente, la § 3.5 del *Defamation Act* 2013 (v. *supra*), come esplicita dalle note di accompagnamento al testo. Nello stesso senso ad es. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 65.

caso – né potrebbe intendersi – una conspevolezza della falsità dell'opinione espressa (non potendosi per definizione dare opinioni 'vere' o 'false' in senso oggettivo), né un particolare intento vessatorio nei confronti dell'attore (la *fairness* comprendendo, in questo caso, al di là del significato letterale del termine, anche commenti apertamente esagerati o malevoli), ma solamente il fatto che l'autore del commento non credesse onestamente in quanto da lui sostenuto¹⁵⁶.

1.5. La tutela risarcitoria e gli exemplary damages

Il sistema dei rimedi risarcitori¹⁵⁷ per un'illegittima lesione alla reputazione risulta, in *common law*, estremamente articolato, e ci si limiterà, pertanto, ad accennarne brevemente le caratteristiche principali e i tratti più salienti.

Tranne che in caso di *slander* semplice (categoria recentemente ampliata dal *Defamation Act 2013* e per la quale, come si è visto, già per l'esercizio dell'azione è richiesta la prova dell'esistenza di *special damages*), nei casi di *libel* e di *slander per se* sono riconosciuti all'attore, in quanto presunti per legge, i c.d. *general damages*¹⁵⁸, dotati di natura compensatoria non solo delle perdite patrimoniali che presumibilmente l'attore abbia sofferto o possa soffrire in conseguenza della lesione alla sua reputazione, ma anche dei danni morali e di tutti i danni non quantificabili o provabili. Lo scopo dell'istituto è garantire al danneggiato una soddisfazione non solo economica, ma anche una riparazione e riaffermazione formale, ufficiale, della sua reputazione¹⁵⁹. La *ratio* della presunzione *iuris et de iure* di questa

¹⁵⁶ Cfr. *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 75 s.; MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 309 ss.; GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 608 s.

¹⁵⁷ Per esigenze di sintesi non è possibile trattare qui degli altri *remedies* e, in particolare, del sistema di *injunctions*, rispetto alle quali si rinvia integralmente a MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 258 ss.; MULLIS-PARKES, *Gatley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, cit., p. 136 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 137; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *Carter-Ruck on Libel and Slander*, cit., p. 177 ss.; NEILL-RAMPTON, *Duncan and Neill on Defamation*, cit., p. 138 ss.

¹⁵⁸ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 230 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 127 ss.; CARTER RUCK-WALKER-STARTE, *op. cit.*, p. 166 ss.; NEILL-RAMPTON, *op. cit.*, p. 123 ss.

¹⁵⁹ Inoltre, benché scopo precipuo di questa voce di danno non sia quello di ottenere un effetto deterrente nei confronti di possibili diffamatori, il fatto che questo risarcimento, nell'ordinamento inglese, diversamente da altri, non sia pura-

voce di danno è rinvenibile nell'estrema difficoltà, per l'attore, di fornire, nella maggior parte dei casi, una prova delle perdite di natura patrimoniale causate direttamente dalla lesione della reputazione (come ad es. la perdita di un lavoro o dell'opportunità di concludere un affare) e nella pressoché totale impossibilità di fornire una prova per quelle conseguenze sfavorevoli di lungo periodo – quella perdita di *chances*, valutabili anche, ma non solo, in termini economici, ricollegabile a una macchia sull'onorabilità, la moralità, la professionalità, ecc., della persona – che spesso sono, per altro, le più consistenti e difficili da riparare. I danni, liquidati in via equitativa (*at large*), vengono quindi graduati in base a vari fattori: la gravità dell'imputazione diffamatoria, la diffusione della divulgazione, l'ostinazione del convenuto nel mantenere ferme le sue accuse diffamatorie (anche nel corso del processo, magari valendosi della difesa di *justification/truth* poi rivelatasi infondata), il suo comportamento precedente e contemporaneo al giudizio, ecc.¹⁶⁰

A questi danni, presunti in via generale e liquidati in via equitativa, si possono aggiungere i c.d. *aggravated damages*¹⁶¹. Tendenzialmente, essi vengono concessi in presenza – e quantificati sulla base – di una condotta consapevolmente o intenzionalmente offensiva del convenuto (escluse le condotte puramente negligenti, si richiede quindi la *malice*, intesa qui nel senso di): una particolare malevolenza o rancorosità; l'uso, nella commissione dell'illecito, di maniere o espressioni tali da ferire la sensibilità, la dignità e il sentimento del proprio

mente nominale, ma sostanziale, implica indirettamente, almeno in qualche misura e come effetto collaterale, anche questa valenza: cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 230 e 232.

¹⁶⁰ Va rilevato, tuttavia, come a seguito dell'entrata in vigore del *Defamation Act 2013* sia sorto il dubbio che, con l'introduzione dell'obbligo, per l'attore, di provare la presenza di un «*serious harm*» alla sua reputazione quale soglia di ammissibilità dell'azione civile (v. *supra*), la presunzione legale di *general damages* abbia cessato di esistere (malgrado la differenza concettuale tra il profilo dell'*harm* e quello del conseguente *damage*), e l'attore debba dunque sempre fornire elementi di prova in merito al danno risarcibile sofferto (cfr. MULLIS-PARKES, *First Supplement*, cit., p. 144). A oggi, tuttavia, la prassi non sembra essersi orientata in questo senso (v. ad es. High Court, *Shakil-Ur-Rahman v ARY Network Ltd & Anor* [2016] EWHC 3110 (QB), 02 December 2016), e del resto l'esplicita richiesta della prova di *special damages* per le ipotesi di *slander non actionable per se* contenuta nella § 14 della nuova legge (che ha di fatto ristretto le ipotesi di *slander per se*: v. *supra*) sembra andare, ragionando *a contrario*, nel senso della perdurante riconoscibilità di *general damages* per le ipotesi di *libel*.

¹⁶¹ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 243 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 128 ss.

onore dell'attore; la reiterazione della diffamazione; l'ingiustificato perseverare nel sostenere l'addebito diffamatorio, con parole capaci di rinnovare e approfondire l'offesa (attraverso una difesa di *justification/truth* palesemente infondata); la conduzione del processo in modo preconstituito a sollevare la maggiore pubblicità possibile; e in generale qualunque tipo di condotta *lato sensu* persecutoria nei confronti dell'attore. Come si può notare, esistono alcuni tratti di sovrapposizione tra *general* e *aggravated damages*, soprattutto perché entrambi vengono quantificati in via equitativa e taluni degli elementi presi in considerazione per la liquidazione possono essere inquadrati nell'una o nell'altra voce, a seconda della loro rilevanza nel caso concreto; ma i maggiori profili di sovrapposizione si riscontrano nei confronti degli *exemplary damages*.

Infatti, già gli *aggravated damages* manifestano tratti afflittivi, pur essendo qualificati come compensatori, visto che a venire presa in considerazione è la maggiore gravità dell'offesa subita dall'attore in ragione del particolare atteggiamento del convenuto. Viceversa, la natura propriamente sanzionatoria è il tratto caratterizzante degli *exemplary damages* («*exemplary damages are intended to punish the defendant for the wilful commission of a tort or to teach him that tort does not pay*») ¹⁶², dai quali è per definizione assente ogni tratto risarcitorio in senso stretto ¹⁶³. Non a caso, per il loro riconoscimento, l'e-

¹⁶² Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 246.

¹⁶³ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 246 ss.; *Halsbury's Laws of England*, vol. XXVIII, cit., p. 130 ss. In generale sul tema dell'uso del risarcimento in funzione ultracompensativa e sanzionatoria si vedano, *ex plurimis*, F. BRICOLA, *La riscoperta delle pene private nell'ottica del penalista*, in *Pol. dir.*, 1985, p. 71 ss.; G. PONZANELLI, *Pena privata*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, Roma, 1990, p. 1 ss.; oltre al recentissimo saggio di PIERGALLINI, *Pene 'private' e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, cit., dattiloscritto. Si può per altro brevemente ricordare come la giurisprudenza interna abbia sempre respinto con forza l'idea della compatibilità dei c.d. 'danni punitivi' con i principi a base dell'ordinamento civile interno: cfr. ad es. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 («Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa". È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquida-

lemento soggettivo riacquista un ruolo essenziale, essendo necessaria la prova della *malice* – sotto forma di consapevolezza della falsità delle imputazioni diffamatorie esternate – o della *recklessness*¹⁶⁴ del convenuto (non sarebbe sufficiente, invece, la prova della semplice *negligence*, ovvero della divulgazione di fatti diffamatori, poi rivelatisi falsi, in seguito a un previo ma inadeguato controllo degli stessi da parte del convenuto)¹⁶⁵.

Si deve precisare, per altro, che, mentre in origine gli *exemplary damages* erano, in *common law*, riconosciuti in ogni caso, in presenza delle condizioni appena menzionate, nell'ordinamento inglese, a partire dal 1964 – con la sentenza *Rookes v. Barnard*¹⁶⁶ – sono state introdotte limitazioni significative alla loro applicabilità: è oggi possibile, infatti, che vengano riconosciuti all'attore solo qualora siano espressamente previsti da una legge – ma nessuno dei *Defamation Act* adottati negli ultimi decenni contempla questa possibilità – ovvero nel caso il *tort* sia stato commesso da un pubblico ufficiale con comportamenti arbitrari, oppressivi, o in violazione di principi fondamentali (si ipotizzi il caso di un funzionario pubblico che approfitti della sua posizione per dare una particolare diffusione e/o credibilità a una diffamazione nei confronti di un altro soggetto), ovvero ancora nel caso, decisamente più attuale in materia di diffamazione (specie a mezzo stampa), in cui il danno sia stato causato con «colpevole consapevolezza, sulla base del calcolo che le probabilità di trarre un vantaggio economico dal comportamento illecito superassero il rischio di subire una sanzione, economica o detentiva»¹⁶⁷. In relazione proprio alla diffamazione a mezzo stampa, il quadro è stato recentemente completato dall'entrata in vigore (nel novembre 2015) del *Crime and Court Act 2013*, che, in relazione proprio all'attività giornalistica

zione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato»); Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781.

¹⁶⁴ Secondo la più recente definizione affermatasi nella *case law* inglese, una persona agisce con *recklessness* «(a) con riguardo a un elemento del fatto, quando è consapevole del rischio che questo esista o possa venire a esistenza; e (b) con riguardo a un effetto della condotta, quanto è consapevole del rischio che questo possa manifestarsi; e, nelle circostanze note all'agente, risulta irragionevole corre tale rischio»: cfr. House of Lords, *Regina v. G and Another* (2003) UKHL 50, 16 October 2016 (traduzione nostra).

¹⁶⁵ Cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 249 ss.

¹⁶⁶ House of Lords, *Rookes v. Barnard* (1964), A.C. 1129. Cfr. anche G. WHITE, *Defamation. Exemplary Damages*, in *Cambr. Law Journ.*, 1965, p. 206 ss.

¹⁶⁷ House of Lords, *Broome v. Cassel* (1972), A.C. 1027.

professionale¹⁶⁸, perseguendo l'obiettivo di restringere i casi di applicazione degli *exemplary damages*, ha stabilito (alle §§ 34.1-4) che tale risarcimento punitivo non possa essere accordato, contro un convenuto editore professionale, se questi era affiliato a un'autorità di autoregolamentazione del settore al tempo della commissione dei fatti, a meno che il giudice accerti che tale autorità abbia agito irragionevolmente nell'imporre, o non imporre, una sanzione appropriata alla condotta del convenuto, nel qual caso, ove lo ritenga appropriato, potrà procedere al riconoscimento degli *exemplary damages* – alle condizioni e nei termini fissati dal *Crime and Court Act* stesso – qualora si possa affermare che tale riconoscimento vi sarebbe certamente stato se il convenuto non fosse stato iscritto a un ente di autoregolamentazione.

Riguardo alla quantificazione del danno, in *common law* «il principio richiede che un risarcimento per *exemplary damages* non superi mai la somma minima necessaria ad assicurare il raggiungimento della finalità pubblica sottostante a tali danni, cioè quella di punire il convenuto, dimostrare che l'illecito non paga e scoraggiare altri dal commetterlo. [...] La libertà di parola non deve essere limitata da concessioni di *exemplary damages* se non nella misura che si mostri strettamente necessaria alla protezione delle reputazioni»¹⁶⁹: pur nel quadro di una completa discrezionalità giudiziale, quindi, un richiamo a principi di proporzione, prevenzione generale e speciale e sussidiarietà perfettamente intonati alla natura dichiaratamente sanzionatoria di questo tipo di risarcimento.

Completamente estranea a una logica sanzionatoria di tipo *lato sensu* penale è, invece, la perdurante indeterminatezza dell'entità del risarcimento 'punitivo', nei confronti del quale non è previsto alcun limite massimo, se non quello, totalmente astratto e inerente alla logica interna dell'istituto, elaborato dalla giurisprudenza citata; il che costituisce al tempo stesso il punto di forza dell'istituto (nella misura in cui non permette «che [tali danni] siano assorbiti in previsioni economiche nelle quali i beni [...] della personalità altrui vengono monetizzati al fine di stabilire i limiti di rischio sopportabile per la

¹⁶⁸ Propriamente le disposizioni in commento si applicano alla figura del «*relevant publisher*», definita, alla § 41.1 della legge in questione, come «una persona che, in relazione alla sua attività imprenditoriale (sia questa esercitata o meno per profitto), pubblica materiali collegati alla diffusione di notizie [*news-related material*] (a) scritti da diversi autori, e (b) soggetti in qualsiasi misura a controllo editoriale» (traduzione nostra).

¹⁶⁹ *John v. MGN Ltd.* (1997), Q.B. 586 C.A.

massimizzazione del profitto»¹⁷⁰), e il suo aspetto maggiormente problematico, sia per l'asserito contrasto col principio di legalità di una misura di natura prettamente sanzionatoria così indeterminata, sia per il paventato rischio che la liquidazione in misura eccessiva di *exemplary damages* vada a intaccare, ben oltre l'ammontare dell'illecito profitto conseguito attraverso la diffamazione, anche guadagni ottenuti da attività lecite¹⁷¹.

Sia pure senza diretto riferimento a un eventuale principio di tassatività, la necessità che il risarcimento complessivamente accordato per un'azione di *libel* o *slander* non ecceda limiti ragionevoli in riferimento alla necessaria proporzione, non solo con la gravità dell'illecito, ma altresì con riguardo al bilanciamento dei diversi diritti in gioco (vale a dire quello alla reputazione, da un lato, e quello alla libertà di espressione, dall'altro), è stata, del resto, recentemente riconfermata anche dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo *Tolstoy Miloslavsky v. U.K.* (1995)¹⁷² e *Steel and Morris v. U.K.* (2005)¹⁷³. La prospettiva di risarcimenti di entità eccessiva, per quanto misura civile e non penale, possiederebbe, infatti, a giudizio della Corte, un'attitudine a restringere in misura sproporzionata il diritto alla libertà di espressione (la Corte parla di «*chilling effect*»). Tale diritto, in base all'art. 10 CEDU, è sicuramente suscettibile di subire limitazioni funzionali alla tutela della reputazione delle persone – fisiche o giuridiche¹⁷⁴ – come pure di altri diritti e interessi di primaria

¹⁷⁰ ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 290 s.

¹⁷¹ Per una disamina della natura – pena privata o semplicemente sanzione – e del dibattito intorno a *exemplary* e *punitive damages*, si rinvia a ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 263 ss., e a MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 619 ss., anche per una discussione politico-criminale in chiave di ampliamento, *de jure condendo*, degli strumenti civilistici a tutela dell'onore; cfr. inoltre MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia*, cit., p. 3623 ss.; ID., *La nuova disciplina*, cit., p. 77 ss.

¹⁷² CEDU, *Tolstoy Miloslavsky v. U.K.*, App. No. 18139/91, 13 July 1995.

¹⁷³ CEDU, *Steel and Morris v. U.K.*, App. No. 68416/01, 15 May 2005.

¹⁷⁴ La Corte da un lato sottolinea come anche soggetti quali grandi *corporations* e multinazionali abbiano diritto a vedere tutelata la loro reputazione da imputazioni diffamatorie false, e come, dunque, non possa ritenersi di per sé irrazionale, pur nel quadro di un riconosciuto dovere di maggiore disponibilità allo scrutinio e alla critica del pubblico incombente su questi soggetti, l'attribuzione dell'onere della prova della verità degli addebiti a carico del convenuto. D'altro canto, tuttavia, non manca di riconoscere la 'disparità delle armi' tra attore e convenuto, qualora il primo sia una grande e potente impresa; disparità che, se non livellata da un supporto legale pubblico alla parte più debole, può rendere per

importanza, ma tali limitazioni devono essere strettamente necessarie e proporzionate¹⁷⁵. La liquidazione di danni dall'ammontare eccessivo, sproporzionatamente afflittivo, unitamente all'assenza di un'adeguata assistenza legale ai convenuti che non possiedano le risorse per sostenere le onerose necessità probatorie comportate dalla difesa in molte cause civili per diffamazione, ha portato la Corte a ritenere

quest'ultima pressoché impossibile soddisfare lo *standard* di prova della verità dell'addebito, così aggravando ulteriormente lo sbilanciamento eccessivo in favore della tutela della reputazione, in aperto contrasto con i principi sanciti dall'art. 10 CEDU (CEDU, *Steel and Morris v. U.K.*, cit.; per una ricostruzione di questo caso nei suoi vari gradi di giudizio si rinvia a A. O'NEILL, *Corporate Reputation in the House of Lords*, in *Comp. Lawyer*, 2007, p. 75 ss.). Nel caso *Steel and Morris*, inoltre, all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stata sottoposta l'ulteriore e specifica questione della legittimità o meno (sempre in relazione all'art. 10 CEDU) dell'estensione della presunzione dei *general damages* (e della conseguente assenza di necessità di prova ai fini dell'azione civile per *libel*) anche a vantaggio di attori quali grandi imprese multinazionali, in ragione del particolare interesse pubblico alla conoscenza dei fatti che li riguardino e della sproporzione tra le risorse disponibili per questo tipo di attore e per il convenuto (la posizione dei convenuti ricorrenti si ispirava, evidentemente, alla diversa disciplina risultante, nell'ordinamento americano, dagli interventi della Corte Suprema sulla *common law of defamation*, su cui v. diffusamente *infra*, paragrafo successivo). La Corte, tuttavia, nell'accordare a ciascuno Stato un adeguato «margine di discrezionalità» quanto ai mezzi legislativamente apprezzati perché una società commerciale possa tutelare la sua reputazione, non ha censurato di per sé la previsione di una presunzione di danno in suo favore (avendo ritenuto violato l'art. 10 CEDU, quanto all'aspetto – in senso molto lato – ‘sanzionatorio’, in ragione della sproporzione, *nel caso concreto*, dell'entità complessiva del risarcimento accordato dalla Corte d'Appello inglese rispetto – non all'offesa, ritenuta in effetti grave, bensì – alle modeste condizioni economiche dei convenuti). Tale posizione è stata raccolta dalla House of Lords in una successiva decisione in merito a un'analogha questione di illegittimità della presunzione di *general damages* a beneficio di *corporate plaintiffs* (cfr. *Jameel v. Wall Street Journal Europe Sprl* [2006], 1 A.C. 359, su cui v. anche O'NEILL, *Corporate Reputation*, cit., p. 75 ss.; SCORDATO, *The International Legal Environment*, cit., p. 165 ss.): sia pure con opinioni dissenzienti di minoranza, la pronuncia in esame ha ribadito che anche per una società commerciale è da ritenersi legittima la presunzione della sussistenza di *general damages*, non essendo il buon nome di un ente meno rilevante di quello di un individuo, e potendo anche questo tipo di soggetti sperimentare le stesse difficoltà, nel dimostrare e quantificare tali danni, dei singoli individui.

¹⁷⁵ Si veda anche P. CARETTI, *Art. 10 CEDU. Libertà di espressione*, in S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, p. 337 ss., ove anche ulteriore bibliografia. Per una dettagliata esposizione del recepimento della CEDU nello *Human Rights Act* del 1998 e dei suoi riflessi, effettivi e potenziali, sulla disciplina della diffamazione nel diritto inglese, cfr. MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 692 ss.; STONE, *Civil Liberties and Human Rights*, cit., p. 410 ss.

illegittima, sotto questi profili, la disciplina civilistica della diffamazione nell'ordinamento inglese¹⁷⁶. A un migliore bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione si è quindi indirizzato il citato *Crime and Courts Act 2013*¹⁷⁷ che, oltre a restringere i casi di applicabilità degli *exemplary damages* in caso di diffamazione commessa da editori professionali, pur non avendo apposto limiti formali alla quantificazione di tali danni, è tuttavia intervenuto puntualizzando e 'cristallizzando' i criteri per il loro riconoscimento (§§ 34.5-7)¹⁷⁸ e la loro commisurazione (§ 36) e sottraendo le relative decisioni all'eventuale giuria, in modo da affidarle in via esclusiva alla (auspicabilmente) più ponderata e professionale decisione del giudice (§ 34.8).

2. L'evoluzione della tutela della reputazione nell'ordinamento statunitense

Il bilanciamento tra tutela della reputazione e diritto alla libertà di espressione è stato lo snodo centrale nell'evoluzione della prassi giurisprudenziale americana, la quale ha però conosciuto, a differenza dell'ordinamento inglese, un precoce e marcato spostamento dell'ago della bilancia in favore della seconda¹⁷⁹. È stata soprattutto la Corte

¹⁷⁶ «*The lack of procedural fairness and equality therefore gave rise to a breach of Article 10 in the present case*». Cfr. CEDU, *Steel and Morris v. U.K.*, cit.

¹⁷⁷ Sulla *ratio* alla base dell'innovazione legislativa si veda diffusamente LORD JUSTICE LEVESON, *Report into the Culture, Practices and Ethics of the Press*, 4 vols., London, 2012, *passim* (on-line; ultimo accesso il 12 gennaio 2018).

¹⁷⁸ In estrema sintesi, rispetto a un convenuto che sia anche editore professionale, gli *exemplary damages* potranno essere accordati solo ove espressamente richiesti dall'attore; tra i criteri che devono orientare il giudice nella decisione circa l'accoglimento o meno di tale richiesta fanno la loro comparsa i *compliance programs* eventualmente adottati dall'ente per prevenire illeciti legati all'attività giornalistica professionale. La disposizione fa anche espresso riferimento a obiettivi special- e generalpreventivi di deterrenza tra le ragioni legittimamente ponibili a base della decisione di infliggere gli *exemplary damages*.

¹⁷⁹ Cfr. in particolare SOCHA, *Double Standard: A Comparison of British and American Defamation Law*, cit., p. 473 ss.; SACK, *Sack on Defamation*, cit., § 1.1 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 168 ss. Sostanzialmente, nell'ordinamento americano la *law of defamation*, da strumento di tutela della reputazione della persona, è passata ad assumere il ruolo di limite alla libertà di espressione interno alla logica, eminentemente politica, della libertà di espressione stessa. La libertà di manifestazione del pensiero, cioè, non è vista, nelle dominanti dottrina

Suprema, come si vedrà, attraverso una serie di fondamentali pronunce, a plasmare il peculiare ordinamento statunitense in tema di diffamazione, strutturandolo secondo una scala di tutela variabile a seconda dello status del soggetto colpito dall'addebito diffamatorio.

2.1. Considerazioni generali sulla disciplina di civil e criminal defamation nell'ordinamento americano

Originariamente, in verità, l'ordinamento americano, fondandosi anch'esso sulla *common law*, non si discostava, nei suoi principi fondamentali in tema di diffamazione, sia civile sia penale, da quello inglese, e a tali principi, sia pure con modifiche e adattamenti dovuti all'intervento, in vari Stati, di leggi *ad hoc*¹⁸⁰, spesso si fa ancora riferimento nei limitati settori non toccati dall'elaborazione giurisprudenziale di matrice costituzionale. Per altro, la maggior parte dei tribunali ordinari tende, ormai, a estendere i principi riguardanti i *public plaintiffs*, elaborati dalla Corte Suprema in riferimento a *media defendants*, anche ai c.d. *nonmedia defendants*¹⁸¹. Inoltre, i capisaldi delle figure di *libel* e *slander* elaborate in *common law* rimangono a fondamento anche della normativa statunitense¹⁸²: la valenza oggettiva della verità dell'addebito nel far venire meno la sussistenza della diffamazione¹⁸³; la previsione di *absolute* e *qualified privileges*¹⁸⁴; il princi-

e giurisprudenza americane, in primo luogo come un diritto inalienabile dell'individuo (così, invece, nella nostra dottrina, ad es. ESPOSITO, *La libertà*, cit., p. 7 ss.), bensì come fondamentale strumento di garanzia del sistema democratico, di una società aperta e del bene comune di tutti i cittadini.

¹⁸⁰ Leggi che, in vari casi, hanno espressamente introdotto, anche in ambito civile, la necessità generalizzata della presenza, nel convenuto, almeno dell'elemento soggettivo della colpa. Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 15 ss. e § 101.

¹⁸¹ Cfr. SACK, *Sack on Defamation*, cit., § 5.3.10 e §§ 6.5 ss.; F.M. DOUGHERTY, *Defamation: Application of New York Times and Related Standards to Nonmedia Defendants*, in *Am. Law Rep.*, 1985 (aggiornato al 2006), in www.westlaw.com, ove anche nutrita giurisprudenza. Anche all'interno della Corte Suprema non sono mancate voci a sostegno di questa estensione: si veda, ad es., la *dissenting opinion* del giudice Brennan in *Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps* (1986), 475 U.S. 767 (nella quale, per altro, l'opinione di maggioranza la esclude), oltre alle opinioni dei giudici Brennan, Blackmun, Marshall e Stevens in *Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc.* (1985), 472 U.S. 749.

¹⁸² Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 2 ss.

¹⁸³ Oltre alle fonti già citate nei paragrafi precedenti, cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 27 e §§ 268 ss.; SACK, *op. cit.*, §§ 3.1 ss.;

pio basilare della *publication*¹⁸⁵; la necessità che l'addebito offensivo, riferito o riferibile all'attore¹⁸⁶, possa definirsi diffamatorio¹⁸⁷, cioè lesivo della reputazione della persona offesa.

A quest'ultimo proposito, anzi, come si è già avuto modo di accennare¹⁸⁸, la giurisprudenza americana è particolarmente chiara nel sottolineare la completa irrilevanza giuridica di espressioni atte a ledere solamente i sentimenti e l'amor proprio del soggetto che ne venga fatto segno¹⁸⁹. Anche in presenza della necessaria *publication*, infatti, semplici espressioni offensive, per quanto volgari e insultanti, non sono azionabili – a meno che non trasmettano un'accusa o un'imputazione degradante¹⁹⁰ che possa essere confermata o smentita – sia perché essenzialmente non suscettibili di prova o falsificazione¹⁹¹, sia perché non è il sentimento del proprio onore, ma la sola reputazione¹⁹², a costituire il legittimo oggetto di tutela per l'ordinamento, il quale presume che «le persone siano sufficientemente forti per sopportare occasionali commenti imbarazzanti o insultanti»¹⁹³.

J.M. WEISS-A.C. GOODING, *Recent Developments in Defamation Law*, Practising Law Institute, 2005, in www.westlaw.com, p. 453 ss.; P.R. STEMBRIDGE SPRAIN-J.P. BORGER-L. ELLIS-J. EPSTEIN-A.P. HOWARD-E.E. JORSTAD-E.A. POLER-L. LEE PRATHER-D.K. SHULLMAN-C.D. TOBIN-T.J. WILLIAMS, *Recent Developments in Media, Privacy and Defamation Law*, in *Tort, Trial & Insur. Pract. Law Journ.*, 2006, p. 603 ss.

¹⁸⁴ Oltre alle fonti già citate nei paragrafi precedenti, si veda, con specifico riferimento all'ordinamento americano, *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 273 ss.; SACK, *op. cit.*, §§ 8.1 ss. e §§ 9.1 ss.; J.A. BRYANT, *Libel and Slander: Qualified Privilege of Reply to Defamatory Publication*, in *Am. Law Rep.*, aggiornato all'agosto 2006, in www.westlaw.com; WEISS-GOODING, *Recent Developments*, cit., p. 483 ss.; STEMBRIDGE SPRAIN ET AL., *Recent Developments*, cit., p. 603.

¹⁸⁵ Oltre alle fonti già citate nei paragrafi precedenti, cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 243 ss.; SACK, *op. cit.*, § 2.5.1 ss.

¹⁸⁶ Oltre alle fonti già citate nei paragrafi precedenti, cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 28 ss. e §§ 236 ss.; SACK, *op. cit.*, § 2.9.4.1 ss.; WEISS-GOODING, *op. cit.*, p. 450 ss.

¹⁸⁷ Oltre alle fonti già citate nei paragrafi precedenti, cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 6 e §§ 118 ss.; SACK, *op. cit.*, § 2.4.1 ss.; WEISS-GOODING, *op. cit.*, p. 438 ss.

¹⁸⁸ V. *supra*, capitolo secondo, par. 3.3.

¹⁸⁹ Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 159; SACK, *op. cit.*, § 2.4.7.

¹⁹⁰ *Rice v. Simmons* (1938), 2 Del. (2 Harr.).

¹⁹¹ *Curtis Publ. Co. v. Birdsong* (5th Cir. 1966) 360 F.2d.

¹⁹² Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 2.

¹⁹³ Cfr. SACK, *op. cit.*, § 2.4.1

Una particolarità dell'ordinamento americano, che lo differenzia profondamente da quello inglese, è costituita dalla costruzione dottrinale e giurisprudenziale della categoria dei c.d. *libel-proof plaintiffs*¹⁹⁴: si individuano, cioè, persone la cui reputazione è ritenuta talmente compromessa – già prima dell'addebito diffamatorio oggetto della specifica azione civile – che non sarebbe possibile riconoscere loro alcun risarcimento per danni effettivi (*actul damages*), ma al massimo per danni puramente simbolici (*nominal damages*); a questa categoria di soggetti viene, in conseguenza, precluso fin l'esercizio dell'azione per diffamazione. La degradata reputazione preesistente, quindi, può assumere un peso decisivo: non solo ne è ammissibile la prova, ma può non limitarsi a incidere sulla quantificazione del danno (salvo, naturalmente, che si tratti di un deterioramento non ritenuto tanto grave da annullare completamente la reputazione, ma solo da eroderla)¹⁹⁵, bensì addirittura precludere in radice la stessa azione per *libel* o *slander*, così, sostanzialmente, negando la stessa sussistenza, in capo a determinate persone, di una reputazione valutabile, e quindi del diritto alla tutela della stessa¹⁹⁶. La valutazione circa il fat-

¹⁹⁴ Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 348; SACK, *op. cit.*, § 2.4.18; WEISS-GOODING, *op. cit.*, p. 489 ss.; E.J. KATZ, *Defamation: Who Is "Libel-proof"*, in *Am. Law Rep.*, 1986 (aggiornato all'agosto 2006), in www.westlaw.com; E.A. PEYTON, *Rogue's Rights: The Constitutionality of the Libel-Proof Plaintiff Doctrine*, in *St. Clara Law Rev.*, 1993, p. 179 ss.; J.A. HEMPHILL, *Libel-Proof Plaintiffs and the Question of Injury*, in *Texas Law Rev.*, 1992, p. 401 ss.; [s.a.], *The Libel-Proof Plaintiff Doctrine*, in *Harvard Law Rev.*, 1985, p. 1909 ss.

¹⁹⁵ Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 411 e § 500.

¹⁹⁶ Cfr. SACK, *op. cit.*, § 2.4.18: «Se lo scopo delle norme sulla diffamazione è evitare danni al buon nome delle persone, un individuo privo di buon nome non possiede nulla che le norme sulla diffamazione possano proteggere» (traduzione nostra). Variante di questa teoria, adottata da talune giurisdizioni, è il c.d. «*incremental-harm branch of the libel-proof doctrine*»: se un'affermazione contiene abbastanza fatti diffamatori veri – o comunque non dimostratamente falsi – ulteriori attribuzioni diffamatorie inaccurate e parzialmente errate non aggiungono alcun ulteriore disvalore e la divulgazione diffamatoria, anche con riguardo a questi profili, rimane non azionabile (in tema si veda anche K.L. KITE, *Incremental Identities: Libel-Proof Plaintiffs, Substantial Truth, and the Future of the Incremental Harm Doctrine*, in *New York Un. Law. Rev.*, 1998, p. 529 ss.). Tuttavia, almeno due Corti federali hanno respinto questa teoria (si vedano *Liberty Lobby, Inc. v. Anderson* (D.C.Cir.1984), 746 F.2d 1563, e *Ross. V. Santa Barbara News Press* (1994), Super. Ct. L.A. County 1734), ritenendo che essa poggi su un assunto erroneo, quando considera la reputazione di una persona «come un monolite, che cade o sta nel suo insieme. La legge, invece, procede dal più ottimistico assunto che esiste un po' di bene in ciascuno di noi – o forse dalla premessa pessi-

to che un determinato attore rientri nella categoria dei soggetti *libel-proof* viene svolta caso per caso, ma in linea generale si può osservare che la prova di precedenti condanne penali a carico della persona oggetto dell'attuale imputazione diffamatoria tende a essere considerata decisiva, soprattutto in presenza di una sufficiente notorietà al pubblico delle stesse¹⁹⁷.

Una certa differenziazione rispetto all'Inghilterra ha riguardato anche la disciplina penale della diffamazione¹⁹⁸. Anche senza tenere in considerazione le modifiche imposte dalla giurisprudenza costituzionale, che si analizzeranno più dettagliatamente nel paragrafo seguente, ogni Stato ha, nel tempo, adottato una sua normativa¹⁹⁹: alcuni sono rimasti fermi alla disciplina di *common law*, sviluppandone poi variazioni più o meno consistenti a livello di *case law*; altri

mistica che non importa quanto una persona sia cattiva: potrebbe sempre essere peggiore». Frequenti anche le critiche in dottrina: cfr. ad es. PEYTON, *Rogue's Rights*, cit., p. 179 ss.; W.M. SERRA, *New Criticisms of the Libel-Proof Plaintiff Doctrine*, in *Cleveland St. Law Rev.*, 1998, p. 1 ss.; J.H. KING JR., *The Misbegotten Libel-Proof Plaintiff Doctrine and the "Gordian Knot" Syndrome*, in *Hofstra Law Rev.*, 2000, p. 343 ss.

¹⁹⁷ Cfr. ad es. *Cardillo v. Doubleday & Co., Inc.*, 518 F. 2d 638, Court of Appeals, 2nd Circuit 1975, in cui, a fronte di un'azione per diffamazione intrapresa a seguito della riconoscibilità dell'attore in uno dei personaggi di un libro-inchiesta sul crimine organizzato (*My Life in the Mafia*), la Corte d'Appello, confermando il giudizio di primo grado, statui che l'attore (per lo meno in rapporto alle circostanze del caso in esame) fosse 'a prova di diffamazione' in quanto, per via della sua vita da criminale abituale, non avrebbe avuto la possibilità di ottenere altro che un risarcimento puramente nominale, tale da suggerire il rigetto del caso, considerate anche le sue implicazioni in tema di Primo Emendamento. Cfr. anche, su un caso analogo, *Cerasani v. Sony Corp.*, 991 F. Supp. 343 (1998).

¹⁹⁸ Cfr. J. BOETH JONES, *Validity of Criminal Defamation Statutes*, in *Am. Law Rep.*, 1989 (aggiornato all'agosto 2006), pubblicato in www.westlaw.com; C. WALKER, *Reforming the Crime of Libel*, in *New York Law Sch. Law Rev.*, 2005-2006, p. 195 ss.; *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 523 ss.; G.C. LISBY, *No Place in the Law: The Ignominy of Criminal Libel in American Jurisprudence*, in *Commun. Law & Pol.*, 2004, p. 452 ss.

¹⁹⁹ Gli Stati che attualmente prevedono fattispecie penali di diffamazione sono quindici: Florida (*Florida Statutes*, §§ 836.01-836.11), Idaho (*Idaho Statutes*, § 18.4809), Illinois (*720 Ill. Comp. Stat. 300/1*), Louisiana (*LA Rev. Stat. § 14:47*), Michigan (*Michigan Compiled Laws*, § 750.370), Montana (*Mont. Stat. § 45-8-212*), New Hampshire (*New Hampshire Revised Statute Annotated*, § 644:11), New Mexico (*New Mexico Statute Annotated*, §30-11-1), North Carolina (*North Carolina General Statutes*, § 14.47), North Dakota (*North Dakota Criminal Code*, § 12.1.15-01), Oklahoma (*Oklahoma Statutes, Title 21*, §§ 771-781), Utah (*Utah Code Annotated*, § 76.9.404, dichiarato però incostituzionale con decisione della Corte Suprema di Stato *IML v. State*, 2002 UT 110), Virginia (*Virginia Code Annotated*, § 18.2-417), Wisconsin (*Wisconsin Statutes*, § 942.01), territorio delle *Virgin Islands* (14 V.I. Code §§ 1171 ss.; 14 V.I. Code §§ 1180 ss.).

hanno adottato appositi *statutes*, che talora prevedono notevoli scostamenti, rispetto alla *common law*, e non si presentano omogenei tra loro. Le sanzioni comminate vanno dalla pena pecuniaria a quella detentiva, talora in combinazione tra loro. Tra i requisiti richiesti per l'integrazione della fattispecie penale vi sono, oltre – generalmente – alla *publication*, l'idoneità a provocare un *breach of the peace* ovvero, in molte leggi statali più recenti, la semplice gravità dell'offesa nei confronti della reputazione del diffamato; la presenza, in capo al soggetto attivo, della *malice* (intesa talora come semplice volontarietà della divulgazione, talaltra come consapevolezza della falsità dell'addebito o disprezzo per la verità, o come intento di nuocere alla persona diffamata); e, naturalmente, l'attitudine diffamatoria dell'addebito.

Anche le *defences*²⁰⁰ sono mutate dalla *common law*, talora con adattamenti da parte dei diversi *statutes* dei singoli Stati: la principale, la cui immissione nell'ordinamento penale è stata per lo più considerata costituzionalmente necessitata²⁰¹, è la verità dell'addebito, della quale è richiesta, normalmente, l'oggettiva presenza, a meno che non si tratti di affermazioni o notizie coperte da *privilege*; alcune leggi statali, tuttavia, riconoscono ora espressamente all'errore incolpevole sulla verità dei fatti esposti efficacia scusante. Anche nell'ordinamento americano sono presenti, inoltre, gli *absolute* e i *qualified privileges*.

La disciplina americana della *criminal defamation* si presenta, quindi, abbastanza eterogenea, anche perché non è stata mai oggetto di previsione a livello federale. Neppure il *Model Penal Code*, in realtà, si è preoccupato di fornire un'ipotesi, a livello progettuale, di legislazione penale comune in tema di diffamazione. Questo disinteresse si spiega, probabilmente, in ragione della sostanziale disapplicazione a cui la diffamazione penale è soggetta²⁰²: anche nell'ordinamento ame-

²⁰⁰ Cfr. *American Jurisprudence. Second edition. Libel and Slander*, cit., §§ 527 ss.

²⁰¹ Si veda ad es. *Garrison v. Louisiana* (1964), 379 U.S. 64. Cfr. anche LISBY, *No Place in the Law*, cit., p. 456 ss.

²⁰² Per i dati relativi al periodo 1797-1996 (complessivamente 595 casi in due secoli) e la loro analisi si veda LISBY, *No Place in the Law*, cit., p. 466 ss. Il rapporto OSCE, *Libel and Insult Laws: A Matrix on Where We Stand and What We Would Like to Achieve*, Vienna, 2005, segnala appena 41 azioni penali per diffamazione tra il 1992 e la metà del 2004, di cui appena sei concluse con la condanna dell'imputato. Su un arco di tempo più ampio (dal 1965 al 2004) si sono comunque contate appena 16 condanne, di cui solo nove a pena detentiva (durata media 173 giorni), mentre tra il 2002 e il 2004 non è stata scontata alcuna condanna a pena detentiva per diffamazione; la misura media delle pene pecuniarie inflitte è stata di 1.700 dollari, ma le sanzioni alternative hanno leggermente predominato su

ricano, infatti, il mezzo di tutela della reputazione di gran lunga prediletto è quello civile.

In ogni caso, i principi e le eccezioni elaborati dalla Corte Suprema in riferimento alla diffamazione in ambito civile (compreso il diverso standard, per l'elemento soggettivo, dell'*actual malice*) si applicano pacificamente anche in ambito penale²⁰³, tanto che gli *statutes* con essi contrastanti sono stati considerati incostituzionali e, pertanto, disapplicati dalle corti o abrogati. In verità, l'intera repressione penale della diffamazione è per lo più ritenuta 'costituzionalmente sospetta', e da tempo varie voci, nella dottrina americana, ne ritengono auspicabile una completa e generalizzata abrogazione²⁰⁴.

2.2. La giurisprudenza della Corte Suprema e le distinzioni basate sullo status del diffamato

La disciplina civilistica di *common law* relativa alla diffamazione, per parte sua, ha subito una massiccia rielaborazione a opera della Corte Suprema in ragione dell'esigenza di garantire il massimo sviluppo e la massima effettività alla libertà di manifestazione del pensiero²⁰⁵, sancita dal Primo Emendamento della Costituzione americana²⁰⁶.

quelle pecuniarie (sette casi contro sei), sotto forma di *probation*, *community service* o (in un caso) lettera di scuse alla persona offesa. In tema si vedano anche A.J. WAGNER-A.L. FARGO, *Criminal Libel in the Land of the First Amendment*, International Press Institute, September 2015 (on-line, ultimo accesso il 12 gennaio 2018).

²⁰³ Già con la sentenza *Garrison v. Louisiana* (1964), 379 U.S. 64, ad es., la Corte Suprema stessa applicò lo standard dell'*actual malice* a un caso di *criminal libel*. Si vedano, inoltre, in argomento BOETH JONES, *Validity of Criminal Defamation Statutes*, cit.; *American Jurisprudence. Second edition. Libel and Slander*, cit., §§ 524 ss.

²⁰⁴ Cfr. ad es. LISBY, *No Place in the Law*, cit., p. 433 ss.; WALKER, *Reforming the Crime of Libel*, cit., p. 200 ss.

²⁰⁵ Cfr. SACK, *Sack on Defamation*, cit., §1.1 ss.; *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 30 ss.; D. PARTLETT, *New York Times v. Sullivan at Fifty Years: Defamation in Separate Orbits*, in A.T. KENYON (ed.), *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge, 2016, p. 58 ss.; ivi anche R.L. WEAVER, *Defamation and Democracy*, p. 85-87 e 92 ss.; V.R. JOHNSON, *Comparative Defamation Law: England and the United States*, in *Univ. Miami Intern. & Comp. Law Rev.*, 2016, p. 18 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 167 ss.

²⁰⁶ Si riporta per comodità del lettore il testo della disposizione: «U.S. Constitution - First Amendment. – Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of

Benché, formalmente, spartiacque fondamentale in tema di diffamazione rimanga la verità dell'addebito, ancora indicata come la principale tra le *defences* (in quanto, in presenza dell'attribuzione di fatti veri, nessuna lesione tutelabile della reputazione può ritenersi sussistente)²⁰⁷, il sistema elaborato dalla giurisprudenza costituzionale è venuto spostando il perno della responsabilità sull'elemento soggettivo (in questo modo, per altro, obliterando quello che, a detta della maggioranza degli attori in cause per diffamazione, è il loro principale interesse)²⁰⁸. Se, infatti, nell'ordinamento inglese, come si è visto, questo è suscettibile di rilevare solo in specifici ed eccezionali ca-

speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances».

²⁰⁷ Sulla base di un passaggio della sentenza *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323 («*Under the First Amendment, there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion may seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries, but on the competition of other ideas. But there is no constitutional value in false statements of fact*»), la maggioranza delle giurisdizioni ordinarie sono giunte a ritenere che una pura esposizione di opinioni, che non contenga alcuna asserzione di fatti dei quali sia possibile provare la falsità, e che sia correlata a un argomento di pubblico interesse, riceva piena protezione costituzionale – non sia, cioè, assoggettabile a un'azione per diffamazione. Il principio, inoltre, pur riferito originariamente ai *media defendands*, viene per lo più esteso anche ai convenuti comuni, almeno quando l'attore sia un pubblico ufficiale. Tuttavia, la stessa Corte Suprema, nella successiva sentenza *Milkovich v. Lorain Journal Co.* (1990), 497 U.S. 1, ha espressamente affermato che non può ritenersi costituzionalizzata una completa esenzione dalla responsabilità per diffamazione per l'esposizione di giudizi o opinioni, qualora questi siano idonei a ledere la reputazione di un'altra persona; è necessario, infatti, che i fatti posti a fondamento dell'opinione siano veri o, se falsi, non siano oggetto di *actual malice*. In argomento cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 106 ss. e 161 ss.; SACK, *op. cit.*, § 1.8 e §§ 4.1 ss.

²⁰⁸ «Il cuore del contendere, dal punto di vista dell'attore, è molto chiaro: la falsità. All'opposto, però, l'ordinamento definisce l'oggetto della controversia in termini fondamentalmente diversi: colpevolezza. In ragione, prevalentemente anche se non esclusivamente, dei diritti costituzionali e della loro applicazione pratica, il procedimento giudiziale è impostato per risolvere un contenzioso circa il fatto che l'autore del commento fosse o meno colpevole: se l'affermazione offensiva [...] è stata divulgata con negligenza o temerarietà [*recklessly*] rispetto a ciò che il convenuto credeva o avrebbe dovuto credere al momento della pubblicazione. Questo tipo di interrogativo spesso ha ben poco a che fare con questioni di falsità o danno alla reputazione, e spesso non c'entra per nulla. [...] Discutere della colpevolezza è fondamentalmente diverso da discutere sulla falsità. L'ordinamento, semplicemente, non prende in considerazione la stessa questione che è al cuore del reale conflitto tra attori e convenuti». Cfr. R.P. BEZANSON-G. CRANBERG-J. SOLOSKI, *The Economics of Libel*, in E.E. DENNIS-E.M. NOAM (eds.), *The Cost of Libel. Economic and Policy Implications*, New York, 1989, p. 35 ss. (traduzione nostra).

si di addebiti non comprovati, e tuttavia ritenuti dall'ordinamento non meritevoli di sanzione in mancanza di un pregnante disvalore soggettivo, nella configurazione data alla disciplina della diffamazione a mezzo stampa dall'ordinamento americano è proprio attorno all'elemento soggettivo – oltre che allo status della persona diffamata (e, almeno originariamente, a quello del convenuto) – che viene a ruotare la responsabilità o meno a titolo di *libel*. L'accertamento di un'effettiva lesione della reputazione, nella maggioranza dei casi, passa, quindi, in secondo piano, e la battaglia legale si concentra spesso sul solo atteggiamento antidoveroso del convenuto²⁰⁹: se è vero che molti attori ritengono in parte vendicata la loro reputazione già per il solo fatto di portare in giudizio l'offensore²¹⁰, è anche vero, però, che in queste circostanze estremamente rara è la riaffermazione sostanziale della reputazione della persona offesa, anche in caso di vittoria²¹¹.

Pietra miliare dell'evoluzione di questa disciplina è la nota sentenza *New York Times v. Sullivan*, del 1964²¹². In essa, con grande nettezza, la Corte Suprema affermò l'assoluta preminenza della libertà

²⁰⁹ Cfr. anche GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 611. Questo anche perché molto spesso i convenuti, pur avendo a loro volta un interesse a riaffermare l'accuratezza delle informazioni da loro divulgate, e dunque la loro credibilità e capacità professionale, preferiscono puntare su una linea difensiva centrata sulla buona fede, a prescindere dalla verità o falsità dell'addebito, perché più semplice ed economicamente conveniente: cfr. BEZANSON-CRANBERG-SOLOSKI, *The Economics of Libel*, cit., p. 35 ss.

²¹⁰ V. anche *infra*.

²¹¹ «Malgrado un danno inconfutabile alla reputazione, le norme americane in tema di diffamazione, a causa del complesso reticolo di privilegi, *defences*, e ostacoli pratici che le connotano, impedirebbero con ogni probabilità un ristoro. A queste condizioni, solo una manciata di azioni per diffamazione ha successo. I pochi attori che riportano una vittoria legale assomigliano ai resti di un plotone di soldati caduto sotto il fuoco incrociato del nemico. Il loro successo testimonia della loro fortuna, non della loro virtù, della loro abilità o della bontà della loro pretesa. Alla luce di tutto ciò, è difficile, se non impossibile, percepire l'ordinamento in tema di diffamazione come un vero 'ordinamento' volto alla protezione della reputazione. Cfr. SACK, *op. cit.*, Preface XXXVII (traduzione nostra).

²¹² *New York Times Co. v. Sullivan* (1964), 376 U.S. 254. A commento si vedano, *ex plurimis*, SACK, *op. cit.*, §§ 1.2.2 ss.; PARTLET, *New York Times v. Sullivan at Fifty Years*, cit., p. 58 ss.; C.A. PEDRIOLI, *A Key Influence on the Doctrine of Actual Malice: Justice William Brennan's Judicial Philosophy at Work in Changing the Law of Seditious Libel*, in *Comm. Law & Pol.*, 2004, in part. p. 585 ss.; J.D. LYNCH, *Public Officials, the Press, and the Libel Remedy: Toward a Theory of Absolute Immunity*, in *Or. Law Rev.*, 1988, p. 612 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 170 ss.; L.G. LOUCAIDES, *Libertà di espressione e diritto alla reputazione*, in *Riv. intern. dir. uomo*, 2002, p. 8 ss.

di manifestazione del pensiero sull'interesse dei singoli alla tutela della reputazione: in una società democratica, infatti, la possibilità di uno scambio libero di informazioni e opinioni costituisce la base fondamentale per la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita della società e delle sue istituzioni, che non può essere sottoposta, in materie che rivestano un interesse pubblico, a limiti o censure. Tra questi viene fatto rientrare anche il rischio di un'eccessiva autocensura imposta dal timore di azioni civili che comportino risarcimenti troppo onerosi.

Proprio sulla base dell'asserita necessità della più ampia libertà di dibattito su questioni di interesse pubblico, viene quindi affermato – per essere poi rafforzato da una serie di successive pronunce²¹³ – il dovere di maggiore 'tolleranza' e trasparenza incombente ai *public officials*²¹⁴: costoro, proprio in ragione dell'incarico pubblico volontariamente rivestito, devono accettare margini di scrutinio sulle loro azioni (anche se afferenti alla vita privata²¹⁵, purché idonee a incidere sull'esercizio delle loro funzioni) e di critica del loro operato, da parte dell'opinione pubblica, più ampi rispetto ai comuni cittadini. Il diritto alla reputazione – argomento su cui, per altro, la Corte, nelle sue pronunce, generalmente non si sofferma²¹⁶ – deve essere, quindi,

²¹³ Tra le principali *Garrison v. Louisiana* (1964), 379 U.S. 64; *Henry v. Collins* (1965), 380 U.S. 356; *Linn v. United Plant Guard Workers* (1966), 383 U.S. 53; *Rosenblatt v. Baer* (1966), 383 U.S. 75; *Ashton v. Kentucky* (1966), 384 U.S. 195; *Time v. Hill* (1967), 385 U.S. 374; *Curtis Pub. Co. v. Butts* (1967), 388 U.S. 130; *Beckley Newspapers Corp. v. Hanks* (1967), 389 U.S. 81; *St. Amant v. Thompson* (1968), 390 U.S. 727; *Greenbelt Coop. Pub. Assn. v. Bresler* (1970), 398 U.S. 6; *Monitor Patriot Co. v. Roy* (1971) 401 U.S. 265; *Time v. Pape* (1971), 401 U.S. 279; *Ocala Star-Banner Co. v. Damron* (1971), 401 U.S. 295; *Rosenbloom v. Metromedia, Inc.* (1972), 403 U.S. 29; *Doe v. McMillan* (1973), 412 U.S. 306; *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323, quest'ultima considerata la sentenza che ha consolidato la disciplina costituzionale della diffamazione. Cfr. anche SACK, *op. cit.*, §§ 1.2.2 ss.; C.O. LAW-HORNE, *The Supreme Court and Libel*, Carbondale, 1981, *passim*, in part. p. 26 ss.

²¹⁴ Per maggiori dettagli, anche in relazione alle caratteristiche e all'estensione della qualifica, cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 42 ss.; SACK, *op. cit.*, §§ 1.4.1 ss.; D. FINKELSON, *The Status/Conduct Continuum: Injecting Rhyme and Reason into Contemporary Public Official Defamation Doctrine*, in *Virg. Law Rev.*, 1998, p. 871 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 194.

²¹⁵ Sul punto cfr. specificamente anche K. HUGHES-N.M. RICHARDS, *The Atlantic Divide on Privacy and Free Speech*, in A.T. KENYON, *Comparative Defamation and Privacy Law*, cit., p. 164 ss. (in part. p. 183 ss.).

²¹⁶ È soprattutto la sentenza *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323, a dedicare più spazio alla rilevanza dell'interesse del cittadino alla tutela della sua reputazione da attacchi ingiusti, e tuttavia sempre in prospettiva subordinata ri-

compresso, nell'ottica di un bilanciamento, ritenuto costituzionalmente obbligato²¹⁷, con il maggior bene pubblico derivante dalla libertà di dibattito e di scambio di informazioni in materie rilevanti per il corretto svolgimento della vita democratica: un sovvertimento del tradizionale bilanciamento tra libertà di espressione e protezione della reputazione, elaborato in secoli di *common law*, che non a torto è stato definito rivoluzionario²¹⁸.

spetto all'interesse pubblico primario alla libera manifestazione del pensiero: «Sotto il Primo Emendamento non esiste il concetto di 'idea falsa'. Per quanto pericolosa un'opinione possa apparire, dobbiamo affidare la sua correzione non alla coscienza di giudici e giurie, ma alla competizione con altre idee. Invece, affermazioni di fatto false non hanno un valore costituzionale. Né una menzogna intenzionale, né un errore dovuto a negligenza servono l'interesse della società a 'un dibattito libero, robusto e aperto' su questioni di pubblico interesse [...]. Malgrado un'affermazione di fatto falsa non meriti protezione costituzionale, è tuttavia parte inevitabile di un libero dibattito. [...] 'Un qualche livello di abuso è inseparabile dall'uso di qualsiasi cosa; e questo non è mai tanto vero quanto lo è per la stampa'. [...] La punizione degli errori presenta il rischio di indurre a un esercizio cauto e restrittivo delle libertà, costituzionalmente garantite, di parola e di stampa. [...] Tuttavia, la necessità di evitare l'autocensura nell'attività giornalistica non è l'unico valore della nostra società a essere in gioco. Se lo fosse, questa Corte avrebbe da tempo adottato la posizione secondo cui gli editori (della stampa e della radio-televisione) godono di un'incondizionata e incomprimibile immunità dalla responsabilità a titolo di diffamazione [...] Una protezione assoluta per i mezzi di comunicazione richiederebbe il totale sacrificio del valore in competizione che è alla base delle norme sulla diffamazione. Il legittimo interesse statuale che sottende la disciplina della diffamazione è quello che gli individui siano risarciti per il danno causato loro dalla divulgazione di falsità diffamatorie. Non si può chiedere a cuor leggero allo Stato di rinunciare a questo scopo, perché [...] il diritto degli individui alla protezione del loro buon nome 'rispecchia null'altro che la basilare idea che abbiamo della dignità e del valore essenziali di ogni essere umano – un'idea che sta alla base di ogni sistema decente di libertà ordinata [...] [Rosenblatt v. Baer (1966), 383 U.S. 75, 92 – *concurring opinion*]». Una maggiore attenzione per la reputazione del soggetto diffamato, come bene afferente alla fondamentale dignità dell'essere umano, si riscontra in alcune *dissenting opinions* (si vedano, ad es., quella del Giudice Harlan in *Time v. Hill* (1967), 385 U.S. 374, o quella del Giudice Brennan in *Paul v. Davis* (1976), 424 U.S. 693), ma non giunge mai a consolidarsi in forma estesa e organica nelle decisioni della Corte. Si veda anche M.D. GOODMAN, *Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence*, in *Nebr. Law Rev.*, 2006, p. 786 ss.

²¹⁷ Ma non sono mancate voci critiche che hanno individuato, nei criteri elaborati dalla Corte Suprema, un eccessivo sbilanciamento a favore dei *mass-media* e un corrispondente eccessivo sacrificio della tutela della reputazione, bene di fondamentale importanza, afferente alla dignità della persona: oltre alle già citate *dissenting opinions* espresse da giudici della Corte stessa, si veda la panoramica offerta ad es. da LOUCAIDES, *Libertà di espressione*, cit., p. 11 ss.

²¹⁸ Cfr. SACK, *op. cit.*, § 1.2.2.

Ma tutto ciò, nell'elaborazione della Corte Suprema, non conduce solo a un ampliamento, per così dire 'in negativo', dell'area di liceità per espressioni lesive dell'altrui reputazione, con un inevitabile parallelo e simmetrico restringimento della tutela di quest'ultima (come avviene, ad esempio, nel nostro ordinamento attraverso l'operatività delle scriminanti integrate dal combinato disposto degli artt. 51 c.p. e 21 Cost.)²¹⁹. La Corte, infatti, onde evitare il rischio che azioni per diffamazione, anche solo civili, promosse (o semplicemente minacciate) da funzionari pubblici, possano avere un effetto paralizzante – *chilling effect*²²⁰ – sulla libertà di stampa, è giunta a modificare sostanzialmente, si può dire 'in positivo', la stessa disciplina della diffamazione²²¹.

Qualora, infatti, l'azione per diffamazione sia intentata da un funzionario pubblico nei confronti di un c.d. *media defendant*²²², cioè un

²¹⁹ Cfr., tra gli altri, VASSALLI, *Libertà di stampa*, cit., p. 18 ss.; ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 44 ss.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 119 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 28 ss.; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione*, cit., p. 52 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 235 ss.

²²⁰ Per un'analisi empirica degli effetti dell'introduzione dei *constitutionl privileges* e dei possibili effetti di un loro ridimensionamento cfr. S.M. RENAS-C.J. HARTMANN-J.L. WALKER, *An Empirical Analysis of the Chilling Effect. Are Newspapers Affected by Liability Standards in Defamation Actions?*, in DENNIS-NOAM, *The Cost of Libel*, cit., p. 41 ss.

²²¹ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 173 ss.

²²² Come sottolinea ZENO ZENCOVICH (*op. ult. cit.*, p. 186 ss.), la disciplina introdotta dalla Corte Suprema costituisce un caso di – più o meno – inconsapevole analisi economica del diritto: da un lato, infatti, in assenza delle modifiche introdotte, vi sarebbe il notevole costo, per le imprese del settore dei *mass media*, di investire tempo e risorse nell'accurata verifica delle notizie, senza l'assoluta certezza di non incorrere comunque, in caso di errore, in onerosi risarcimenti civili, a fronte dell'assoluta necessità, per la società tutta e per la vita democratica, di un loro operare libero dal timore di censure, anche indirette; dall'altro, c'è l'interesse individuale alla tutela della reputazione, che non è di per sé un bene patrimoniale, pur se la sua lesione è suscettibile di dar luogo anche a conseguenze economicamente valutabili. In vista del perseguimento di un valore costituzionale fondamentale, si ritiene quindi opportuno trasferire il rischio dall'editore sulla persona oggetto dell'informazione. Sostanzialmente, non si ritrova, nella giurisprudenza della Corte Suprema (salvo alcune *dissenting opinions*), la stessa, nitida consapevolezza espressa dalla *House of Lords* nel caso *Reynolds* (cit. *supra*) circa la mancanza di utilità sociale – e, anzi, la potenziale dannosità, tanto per la singola vittima, quanto per la collettività tutta – della diffusione di notizie false, capaci di disinformare, disorientare e manipolare la cittadinanza. Inoltre (cfr., ancora, ZENO ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 191) «la normativa introdotta crea una disparità di

giornalista o una società che operi nel settore dei *mass media*, in primo luogo l'onere della prova risulta capovolto: viene, cioè, meno la presunzione della falsità dell'addebito tipica della *common law*²²³, e incombe all'attore di provarla, senza che essa sia, per altro, da sola sufficiente a comportare l'insorgere della responsabilità in capo al convenuto²²⁴. Viene elevata, infatti, a criterio generale, la necessità

trattamento fra le imprese di comunicazione di massa, che godono di un regime di responsabilità attenuata, e gli altri settori produttivi, che pure svolgono attività particolarmente delicate e di grande interesse pubblico; e mentre la tendenza è stata quella di imporre l'onere del rischio su chi meglio è in grado sia di prevenirlo che di sopportarne le eventuali conseguenze negative, per i *mass-media* il soggetto economicamente più avvantaggiato viene ulteriormente sgravato di responsabilità a danno della parte più debole». In realtà, studi empirici del settore hanno dimostrato che la *law of defamation* sarebbe uno dei settori più difficilmente assoggettabili a una pura analisi economica: si è riscontrato, infatti, che la motivazione prevalente, tra chi inizia un'azione legale per *libel*, non è di tipo economico (anche se una motivazione di questo genere può essere compresente, e avere un certo peso), e che la grande maggioranza degli attori si sarebbero ritenuti soddisfatti di una rettifica e/o di ricevere scuse, formali o informali, perché il motivo principale che li spinge è l'indignazione per la percepita falsità della notizia di cui sono stati oggetto e la preoccupazione per il danno alla loro reputazione; tanto è vero che, malgrado le probabilità di vittoria contro una *media defendant* siano molto basse, il numero di azioni civili si mantiene consistente: per molte persone già portare in tribunale l'autore della diffamazione è un modo per riaffermare, almeno parzialmente, la propria reputazione. A ciò si aggiunga che anche la motivazione dei *media* per rifiutare tale soddisfazione spesso non è di tipo razionale-economico, ma affonda le sue radici in una scarsa organizzazione nel trattare i reclami e in un'attitudine difensiva consolidata nella cultura del settore. Cfr. BEZANSON-CRANBERG-SOLOSKI, *The Economics of Libel*, cit., p. 21 ss.; v. anche RENAS-HARTMANN-WALKER, *An Empirical Analysis of the Chilling Effect*, cit., p. 42.

²²³ *Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps* (1986), 475 U.S. 767. Si veda anche SACK, *op. cit.*, § 1.7 e § 3.4; JOHNSON, *Comparative Defamation Law*, cit., p. 22 ss.

²²⁴ *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) 376 U.S. 254: «Né l'erroneità dei fatti né il carattere diffamatorio dell'allegazione sono sufficienti a rimuovere la protezione costituzionale da una valutazione critica delle condotte di pubblici ufficiali, e il combinarsi dei due fattori non è meno insufficiente. [...] Una regola che imponesse a chi critica tali condotte di garantire la verità di tutte le asserzioni di fatto – e di farlo sotto minaccia di risarcimenti per diffamazione di ammontare virtualmente illimitato – può solo condurre a un'altrettanto esigente 'autocensura'. Conservare la *defence* legata alla verità con onere della prova sul convenuto non significa inibire solo la propalazione di falsità. [...] Dove questa sia la disciplina, soggetti potenzialmente critici della condotta governativa potrebbero essere trattenuti dal dar voce alle loro critiche, anche qualora siano convinti della fondatezza di queste, e persino quando queste siano di fatto fondate, per il timore di non riuscire a provarle in tribunale o delle spese legate alla necessità di tale prova. [...] Tale disciplina quindi smorza la vitalità e limita gli orizzonti del dibattito

che la diffamazione sia stata commessa con *actual malice*²²⁵, vale a dire con la specifica consapevolezza, da parte del convenuto, della falsità dell'addebito (*knowledge*), oppure con temerario disprezzo per la verità (*reckless disregard*)²²⁶; non sarebbe invece sufficiente una semplice negligenza nella verifica dei fatti da parte del convenuto²²⁷.

La Corte, in sostanza, è venuta configurando un illecito civile doloso, alquanto anomalo nel panorama dei *torts*, normalmente fondati su un parametro di *negligence*, se non di responsabilità oggettiva, e più affine, per questo aspetto, a un illecito penale²²⁸. Inoltre, anche la prova – per nulla semplice – dell'elemento soggettivo incombe in questi casi all'attore, il cui compito è reso ancor più complesso dalla pretesa che venga soddisfatto uno standard di prova più elevato dell'abituale *preponderance of evidence*, cioè una *convincing clarity*²²⁹ che, pur non raggiungendo il livello di certezza – *beyond any reasonable doubt* – richiesto in campo penale²³⁰, sembra imporre un ap-

pubblico. Si scontra col Primo e col Quattordicesimo Emendamento. Queste garanzie costituzionali richiedono, a nostro avviso, una regola di livello federale che impedisca a un pubblico ufficiale di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un'imputazione diffamatoria falsa collegata alla sua condotta ufficiale, a meno che questi riesca a provare che tale addebito è stato mosso con '*actual malice*' – ossia, nella consapevolezza che era falso o con temerario disinteresse per la sua falsità o verità» (traduzione nostra).

²²⁵ Cfr. SACK, *op. cit.*, §§ 1.3.1 ss. e §§ 5.1 ss.; WEISS-GOODING, *Recent Developments*, cit., p. 465 ss.; STEMBRIDGE SPRAIN ET AL., *Recent Developments*, cit., p. 601 ss.; R.P. BEZANSON-G. CRANBERG, *Institutional Reckless Disregard for Truth in Public Defamation Actions against the Press*, in *Iowa Law Rev.*, 2005, p. 899 ss.; JOHNSON, *Comparative Defamation Law*, cit., p. 22 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 181 ss. e 205 ss.

²²⁶ Completamente estraneo all'*actual malice* è quindi il più risalente significato attribuito in *common law* alla *malice*, cioè quello di motivo improprio e malevolo nei confronti del diffamato; ove riscontrato, tale elemento potrebbe al più valere come indizio della presenza, in capo al convenuto, dell'elemento soggettivo richiesto. Cfr. anche SACK, *op. cit.*, § 5.5.1.1.

²²⁷ Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 32 ss.

²²⁸ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 183.

²²⁹ Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 66 ss.; SACK, *op. cit.*, § 1.6, § 3.4 e § 5.5.3.1. Nel caso in cui l'attore sia un *private plaintiff*, tuttavia, si ammette spesso la sufficienza del raggiungimento della *preponderance of evidence*.

²³⁰ Cfr. *ex plurimis* STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 54 ss., 92 ss. e 241 ss.; ID., *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 777 ss.; F. STELLA-M.C. GALAVOTTI, "L'oltre il ragionevole dubbio" come standard pro-

prezzabile aggravio dell'abituale standard civilistico²³¹.

I principi stabiliti da *New York Times v. Sullivan*, come accennato, sono stati recepiti e ulteriormente sviluppati in successive pronunce della Corte Suprema, che hanno particolarmente accentuato l'importanza dello status del soggetto diffamato nel determinare la disciplina applicabile in caso di azione civile contro *media defendants* (incidentalmente, si deve notare che anche per l'aspetto concernente l'autore della diffamazione, il sistema creato dalla giurisprudenza faceva, almeno originariamente, affidamento su un criterio di categoria). Se, infatti, *New York Times v. Sullivan* si era principalmente concentrata sull'interesse pubblico della materia, di cui l'essere il diffamato un funzionario pubblico costituiva, in pratica, una semplice specificazione ed esemplificazione²³², le sentenze successive, pur mantenendo ferma la necessità del riscontro della rilevanza pubblica dell'argo-

batorio. Le infondate divagazioni dell'epistemologo Laudan, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 885 ss.; G. CANZIO, *L'"oltre il ragionevole dubbio" come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 303 ss.

²³¹ L'esatta definizione del significato di questa espressione e, quindi, di questo standard di prova, tuttavia, è tutt'altro che semplice e incontroversa: oltre che a una via di mezzo tra l'abituale parametro civile e quello penale, si è fatto talora ricorso a formule esplicative più specifiche, come, ad es., quella adottata in *Dacey v. Conn* (1976), 170 Conn. 520: «L'onere della prova [...] in quei casi in cui è richiesta una prova chiara e convincente è raggiunto se le prove raccolte generano nella mente del giudicante una ragionevole certezza che i fatti allegati siano con elevata probabilità veri, che la probabilità che essi siano veri o esistenti sia sensibilmente maggiore della probabilità che siano falsi o inesistenti» (traduzione nostra). Cfr. anche SACK, *op. cit.*, § 5.5.3.1.

²³² *New York Times Co. v. Sullivan* (1964) 376 U.S. 254: «Il dibattito su argomenti di pubblico interesse dovrebbe essere libero, vigoroso e aperto, e questo può ben includere attacchi veementi, caustici e talora sgradevolmente aggressivi nei confronti del governo e dei funzionari pubblici. [...] Questo non significa che la Costituzione protegga asserzioni diffamatorie dirette contro condotte private di un pubblico ufficiale o di un privato cittadino. La libertà di stampa e di parola assicurano che il governo risponderà delle sue azioni alla volontà dei cittadini e che si possano ottenere cambiamenti con mezzi pacifici. Una diffamazione puramente privata ha poco a che fare con le finalità politiche di una società che si autogoverni. L'imposizione di responsabilità per la diffamazione privata non lede la libertà di partecipare al dibattito pubblico, né qualsiasi altra libertà protetta dal Primo Emendamento. Lo stesso, ovviamente, non può dirsi nei casi in cui siano coinvolti pubblici ufficiali o implicati argomenti di interesse pubblico. Una delle funzioni principali del Primo Emendamento è assicurare ampie opportunità per la cittadinanza di decidere e risolvere questioni di rilievo pubblico. Laddove tali questioni siano in gioco, eventuali dubbi vanno sciolti in favore della libertà di espressione, anziché a svantaggio di questa» (traduzione nostra). Ancora più esplicita, in questo senso, la successiva *Rosenbloom v. Metromedia, Inc.* (1972), 403 U.S. 29. Cfr. anche SACK, *op. cit.*, § 1.2.5.

mento, andarono costruendo una sorta di ‘presunzione’ di sussistenza di tale interesse pubblico in relazione a determinate categorie di soggetti, e dunque una sostanziale differenziazione della disciplina applicabile sulla base dello status dell’attore, definitivamente consolidata con la sentenza *Gertz v. Robert Welch*²³³.

La disciplina si andò, cioè, differenziando principalmente sulla base della distinzione tra *public plaintiffs* e *private plaintiffs*; tra i primi, inoltre, si vennero ben presto a includere non solo i *public officials*, ma altresì tutti coloro che potessero essere identificati come *public figures*²³⁴, cioè ‘personaggi pubblici’. Questa seconda categoria, in verità, mancando dell’appiglio formale dato dall’appartenenza a un ente o istituzione pubblica, propria della figura del *public official*, ha dato origine a numerose incertezze e difficoltà definitorie, già in seno alla Corte Suprema.

I criteri principali elaborati per la definizione delle figure pubbliche possono così sinteticamente (e approssimativamente) riassumersi²³⁵: volontaria decisione della persona di attirare su di sé l’attenzio-

²³³ *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323.

²³⁴ *Curtis Pub. Co. v. Butts* (1967), 388 U.S. 130. In questa prima sentenza, in verità, il giudice Harlan, rimasto in minoranza, pur riconoscendo che il pubblico interesse, per vicende inerenti a un personaggio pubblico, fosse certamente non inferiore rispetto a quello per un pubblico ufficiale, non ritenne necessario estendere anche a questa tipologia di attore lo *standard* di *actual malice* elaborato in *Times v. Sullivan*, sostanzialmente perché l’equilibrio di potere risulta ben più sbilanciato in favore dell’attore – con rischi per la libertà di espressione – qualora questo sia un esponente del potere statale, che non quando si tratti semplicemente di una figura nota di privato cittadino, per quanto influente. Per questo motivo, Harlan avrebbe ritenuto sufficiente il raggiungimento, da parte del *public figure plaintiff*, della prova della colpa del convenuto. Come detto, tuttavia, la maggioranza optò per l’estensione della *New York Times rule*, e tale linea fu confermata e consolidata dalle successive sentenze *Greenbelt Coop. Pub. Assn. V. Bresler* (1970), 398 U.S. 6 e *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323. Cfr. SACK, *op. cit.*, § 1.2.4; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 177 ss. e 195 ss.

²³⁵ La giurisprudenza distingue spesso tra *general-purpose public figures*, cioè persone dall’ampia notorietà, che attraggono nella propria orbita pressoché tutti i contesti in cui si trovino ad agire, e *limited-purpose public figures*, la cui notorietà è strettamente correlata al coinvolgimento in uno specifico dibattito pubblico o in uno specifico episodio di rilevante interesse pubblico, e nei cui confronti, quindi, l’interesse pubblico di una divulgazione si ritiene riscontrabile solo qualora questa concerna materie attinenti a questi specifici ambiti; per maggiori dettagli sul complesso tema delle *public figures* si rinvia a *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 71 ss.; SACK, *op. cit.*, §§ 1.5 ss. e §§ 5.3.2 ss.; E. CARROLL PRAGER, *Public Figures, Private Figures and Public Interest*, in *Stanford Law Rev.*, 1977, p. 157 ss.; WEISS-GOODING, *Recent Developments*, cit., p. 461 ss.;

ne dei *mass media*, o di compiere atti che sapeva idonei ad attirarla²³⁶; notorietà diffusa della persona nella sua comunità di appartenenza²³⁷; possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione per la gestione della propria immagine, per le repliche a notizie o commenti circolanti sui *media*, ecc.²³⁸; coinvolgimento – eventualmente anche da parte di un semplice privato – in un fatto di rilevante interesse pubblico, purché questo non sia troppo remoto nel tempo²³⁹.

Per quanto riguarda specificamente imprese o uomini d'affari, la qualifica di *public figure* non è scontata, ma viene attribuita caso per caso²⁴⁰: fattori e circostanze rilevanti possono essere, ad esempio, la notorietà, determinata sia sulla base delle dimensioni del giro di affari, sia in ragione di consistenti campagne pubblicitarie, sia considerando la frequenza e l'intensità dell'attenzione dedicata normalmente dai *media* a quella specifica società o anche al settore industriale o finanziario; la natura dell'attività, specie se coinvolgente un ampio numero di consumatori, o implicante contratti pubblici di particolare rilievo; la natura della proprietà dell'ente (le società quotate in borsa, ad azionariato diffuso – le *public companies* – tendono a essere considerate 'figure pubbliche' per definizione); il fatto che l'impresa o la persona operi nel settore dell'intrattenimento.

C. HANCOCK, *Origins of the Public Figure Doctrine in First Amendment Defamation Law*, in *New York Law Sch. L. Rev.*, 2005-2006, p. 81 ss.

²³⁶ *Associated Press v. Walker*, riunita a *Curtis Pub. Co. v. Butts* (1967), 388 U.S. 130.

²³⁷ *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323.

²³⁸ *Hutchinson v. Proxmire* (1979), 443 U.S. 111.

²³⁹ *Wolston v. Reader's Digest Ass'n, Inc.* (1979), 443 U.S. 157. Sul problema del diritto all'oblio cfr. *Melvin v. Reid* (1931), 112 Cal. App. 285, cit.; si veda anche, *supra*, capitolo primo, par. 4.2. Sia in dottrina sia in giurisprudenza si sottolinea, inoltre, come una persona resasi responsabile di un atto criminale non per questo può automaticamente assumere la veste di *public figure*: questo anche perché, a ritenere diversamente, «si "aprirebbe la caccia" per tutti coloro che volessero diffamare persone condannate per un reato» (*Wolston v. Reader's Digest Ass'n, Inc.* (1979), 443 U.S. 157, traduzione nostra). L'inquadramento come *limited-purpose public figure* o come *general-purpose public figure* può dipendere dalla natura del reato – crimini particolarmente efferati o la vittima dei quali fosse una figura pubblica sono di per sé ritenuti materia di interesse pubblico, ad esempio – e dall'entità del coinvolgimento della persona nello stesso. Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 93.

²⁴⁰ Cfr. SACK, *op. cit.*, § 5.3.7; *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 76 ss.; MORGAN, *The First Amendment*, cit., p. 862 ss.; M.D. BUNKER, *The Corporate Plaintiff as Public Figure*, in *Journ. & Mass Comm. Quart.*, 1995, p. 597 ss.; JACKSON, *The Corporate Defamation Plaintiff*, cit., p. 500 ss.

Questa distinzione sulla base di criteri di status non è, per altro, andata esente da contrasti e critiche, già in seno alla stessa Corte Suprema²⁴¹, oltre che da parte della dottrina²⁴². Lo spostamento del fulcro del bilanciamento dall'interesse pubblico dell'argomento – che ben può risiedere, in molti casi, in peculiari caratteristiche della persona oggetto degli addebiti diffamatori, ma che in esse non si esaurisce – alla qualità 'pubblica' dell'attore, infatti, comporta vari rischi. Il primo è quello di perdere di vista che le materie di pubblico rilievo non si esauriscono nelle – e sono indipendenti dalle – vicende di specifiche categorie di persone, dipendendo piuttosto la loro individuazione da una riscontrabile importanza della materia stessa in rapporto alla possibilità dei cittadini di informarsi e dibattere liberamente su qualunque argomento rilevante per il corretto svolgimento della vita democratica di una società moderna, libera e pluralista. Un secondo rischio è quello di dimenticare che, laddove un generale interesse pubblico per la materia in discussione non possa essere ravvisato, non sarebbe lecito comprimere il diritto alla reputazione di una persona solo perché inserita – tra l'altro sulla base di criteri non sempre chiari e univoci – in una categoria di soggetti destinati, puramente in ragione della loro classificazione in una 'tassonomia pubblica', a vedere pregiudizialmente e diffusamente erosa la loro reputazione. Questa linea, sostenuta con particolare vigore, in seno alla Corte Suprema, dal giudice Brennan, non prevalse, tuttavia, nel consolidamento della disciplina operato dalla sentenza *Gertz v. Welch*: in essa fu, anzi, ribadita²⁴³ la necessità costituzionale di un trattamento differenziato per i *public plaintiffs*, argomentando, tra l'altro, sulla base del loro maggiore accesso ai mezzi di comunicazione e della volontarietà della loro esposizione allo sguardo del pubblico e, quindi, dell'implicito consenso prestato ai maggiori rischi reputazionali da questa implicati.

Tornando alla disciplina della diffamazione successiva al consolidamento di *Gertz v. Welch*, mentre, come si è visto, ai *public plaintiffs* è richiesto di provare sia la falsità dell'addebito, sia la sussistenza del-

²⁴¹ Si veda, in particolare, in *Rosenbloom v. Metromedia, Inc.* (1972), 403 U.S. 29, la tesi dei giudici Brennan, Burger e Blackmun.

²⁴² Cfr., *ex plurimis*, SACK, *op. cit.*, §§ 1.2.5 e 1.2.6; CARROLL PRAGER, *Public Figures*, *cit.*, p. 174 ss.; FINKELSON, *The Status/Conduct Continuum*, *cit.*, in part. p. 884 ss.

²⁴³ Non senza contrasti interni: si vedano le *dissenting opinions* dei giudici Burger e White: cfr. *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323.

l'actual malice, all'attore privato²⁴⁴ incombe il più limitato onere di provare la sussistenza, in capo al convenuto, di un elemento soggettivo meno stringente: per ottenere il risarcimento dei danni 'ordinari'²⁴⁵, infatti, è sufficiente in questo caso provare la responsabilità per colpa del convenuto nella divulgazione di addebiti falsi²⁴⁶ lesivi della reputazione dell'attore (ma la falsità è qui presunta, salvo nel caso in cui l'argomento sia di per sé di rilievo pubblico, e quindi incombe al convenuto la prova della verità). La misura della *negligence*, tuttavia, è a sua volta un elemento incerto²⁴⁷: mentre in alcuni Stati la giurisprudenza fa riferimento a un criterio generico di diligenza (*reasonable person standard*, parametro del 'buon padre di famiglia'), in altre giurisdizioni la *case law* si attesta su un criterio specifico di diligenza professionale, richiedendo il rispetto di *industry standards* non dissimili, nella loro essenza, a quegli *standards of responsible journalism* che (abbiamo visto) sono stati introdotti nell'ordinamento inglese da *Reynolds v. Times Newspapers* (in riferimento, però, a qualsiasi 'tipologia' di soggetto diffamato).

Si deve precisare, tuttavia, che anche al *private plaintiff* può essere richiesto di arrivare a provare *l'actual malice* del convenuto, qualora richieda anche i *punitive damages* e/o l'argomento rivesta un interesse pubblico²⁴⁸ (mentre, se l'oggetto della diffamazione non possiede questa caratteristica, la prova della *malice* non è necessaria)²⁴⁹. Questi

²⁴⁴ Cfr. SACK, *op. cit.*, §§ 6.1 ss.; *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 98 ss.; D.G. FARRINGTON, *Private Plaintiffs and the Public Interest*, in *Hastings Law Journ.*, 1982, p. 985 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 199 ss.

²⁴⁵ Cfr. SACK, *op. cit.*, §§ 10.2 ss.; in argomento si veda anche M.K. STEENSON, *Presumed Damages in Defamation Law*, in *W. Mitchell Law Rev.*, 2014, p. 1492 ss.; JOHNSON, *Comparative Defamation Law*, cit., p. 67 ss.

²⁴⁶ *Gertz v. Robert Welch, Inc.* (1974), 418 U.S. 323. La Corte Suprema ha stabilito, con questa sentenza, l'incostituzionalità della previsione della responsabilità oggettiva a carico di *media defendants* in caso di diffamazione nei confronti di un privato. Cfr. anche SACK, *op. cit.*, §§ 2.8.7.1 ss. e § 6.1.

²⁴⁷ Per ulteriori dettagli e riferimenti giurisprudenziali si rinvia a SACK, *op. cit.*, § 6.2.2.

²⁴⁸ Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 379 ss.; SACK, *op. cit.*, § 1.9 e § 6.3; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 221 ss.

²⁴⁹ *Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc.* (1985), 472 U.S. 749. È dibattuto, in giurisprudenza e in dottrina, se questa sentenza abbia modificato la regola stabilita nel 1974 dalla sentenza *Gertz v. Robert Welch, Inc.* 418 U.S. 323, e se, quindi, in caso di azioni per diffamazione promosse da privati in materie di interesse puramente privato sia costituzionalmente necessaria almeno la prova

ultimi non sono, nell'ordinamento americano²⁵⁰, sottoposti alle limitazioni nel tempo introdotte in quello inglese – e per questo sono soggetti a critiche ancor più accese di quelle cui si è accennato trattando dell'ordinamento britannico – e la loro liquidazione è materia discrezionale per la giuria, anche se somme ritenute eccessivamente elevate vengono spesso ridotte dal giudice o in sede di appello. Tuttavia, l'eccessiva concentrazione della disciplina legale sul rimedio risarcitorio può essere negativa non solo o non tanto per la stampa (la minaccia di risarcimenti milionari è bilanciata, nella sua gravità, dalla notevole preponderanza numerica delle vittorie dei *mass media* nelle azioni per diffamazione, grazie al privilegio costituzionale di cui godono), quanto per le persone diffamate, il cui vero, o comunque preponderante, interesse, nella maggioranza dei casi, non è tanto di ottenere una somma di denaro, quanto di ottenere una qualche forma di 'risarcimento reputazionale'²⁵¹.

3. Oltre la comparazione: considerazioni critiche e spunti di riflessione

A conclusione di questo *excursus* sulla disciplina della diffamazione nell'ordinamento inglese e in quello americano, si impongono alcune riflessioni di carattere generale. In primo luogo proveremo dunque a tirare le fila della ricostruzione del bene dell'onore – *rectius*,

della *negligence* del convenuto, ovvero sia ammissibile anche una semplice *strict liability*. Cfr. *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., § 98; SACK, *op. cit.*, § 6.1.

²⁵⁰ Cfr. J.J. KIRCHER-C.M. WISEMAN, *Punitive Damages: Law and Practice. Second Edition*, aggiornato a giugno 2006, pubblicato in www.westlaw.com, § 4.13, §§ 16.3 ss. e § 13.15; SACK, *op. cit.*, §§ 10.3.5 ss.; *American Jurisprudence. Second Edition. Libel and Slander*, cit., §§ 383 ss.

²⁵¹ Cfr. BEZANSON-CRANBERG-SOLOSKI, *The Economics of Libel*, cit., p. 33 ss. Si può, inoltre, osservare come la consapevolezza di questa esigenza non fosse estranea ad alcuni giudici della Corte Suprema: Brennan, ad esempio, nella sentenza *Rosenbloom v. Metromedia, Inc.* (1972), 403 U.S. 29, espresse l'opinione che la previsione legislativa di meccanismi atti a obbligare la stampa a pubblicare idonee ritrattazioni di addebiti diffamatori falsi avrebbe potuto costituire un rimedio efficace e opportuno; la stessa Corte nel suo complesso, tuttavia, si espresse in seguito nel senso dell'incostituzionalità dell'imposizione per legge di obblighi di pubblicazione a carico dei *mass media*: cfr. *Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo* (1974) 418 U.S. 241 (nel caso di specie fu dichiarata l'incostituzionalità di una legge della Florida che imponeva ai giornali di concedere a un candidato il diritto di replica ad articoli critici nei suoi confronti). Per maggiori dettagli si rinvia a SACK, *op. cit.*, §§ 10.6.2 ss.; GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 612 ss.

della reputazione – ricavabile dall'analisi di questi due sistemi di *common law*, nei loro tratti comuni ma anche nei loro (non secondari, come si è visto) profili di divergenza²⁵². Si metterà quindi a confronto il portato di tali ordinamenti con l'evoluzione della giurisprudenza pertinente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per quindi tratteggiare qualche conclusione preliminare sul delicato tema dei rapporti tra protezione della reputazione e doveri di trasparenza delle figure istituzionali.

3.1. *La reputazione come esclusivo oggetto di tutela*

Il primo profilo degli ordinamenti di *common law* analizzati a balzare all'occhio dell'osservatore italiano è l'evidente concentrazione di questi ultimi sulla tutela dell'onore *non* nell'ampia rosa di significati variamente coperti, come si è avuto modo di constatare nel capitolo precedente, dal nostro ordinamento, ma *solo* in un aspetto più limitato, specifico e – in un certo senso – pragmatico: la *reputazione* (e più specificamente la *reputazione sostanziale*).

Non che sia completamente assente, in questi due ordinamenti, la consapevolezza, dottrinale e giurisprudenziale, del radicamento della stessa reputazione nella fondamentale dignità dell'essere umano²⁵³, come sua specifica espressione; ma, in ogni caso, a essere ritenuto tutelabile con lo strumento legale è principalmente, se non esclusivamente²⁵⁴, quel tratto dell'onore, o della dignità, capace di riflettersi nel mondo esterno e di dar luogo, in caso di lesione, a effetti dannosi

²⁵² Per la maggioranza dei riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in tema si rinvia dunque, per esigenze di sintesi, ai paragrafi precedenti.

²⁵³ Per una sintesi si veda anche ROLPH, *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, cit., p. 27 ss.; analogamente, in relazione ai rapporti tra libertà di espressione e di stampa, riservatezza e dignità, cfr. ad es. A. GAJIDA, *The Trouble with Dignity*, in KENYON, *Comparative Defamation and Privacy Law*, cit., p. 246 ss.; J.Q. WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale Law Journ.*, 2004, p. 1151 ss.

²⁵⁴ Come si è visto, infatti, nella tradizione di *common law* il *libel* è perseguibile, in campo penale, anche in assenza di *publication*, quando, cioè, l'addebito offensivo sarebbe idoneo, di per sé, a ledere solo il sentimento dell'onore del soggetto passivo; ma la *ratio* di questa deroga, certo piuttosto vistosa, è comunque la tutela di un bene superindividuale – l'ordine pubblico, la pace sociale – rispetto al quale la tutela della suscettibilità del singolo individuo è meramente strumentale e totalmente subordinata, venendo meno la stessa possibilità di tutela qualora l'offesa non raggiunga quegli estremi di gravità idonei a far presumere il rischio di un *breach of the peace*.

empiricamente verificabili, vuoi in termini di danno patrimoniale, vuoi in termini di deterioramento nelle relazioni sociali, di erosione di un 'capitale' della persona: un capitale non monetizzabile (seppur suscettibile di avere anche riflessi economici), ma di fondamentale importanza sociale²⁵⁵ e umana, e per questo tanto più prezioso, perché infungibile²⁵⁶.

In questo senso, appunto, l'approccio anglosassone è più pragmatico e, pur con tutti i problemi definitivi che a sua volta presenta, dei quali si è cercato di dare una rapida panoramica, capace di garantire una maggiore determinatezza nell'individuazione del bene tutelato dall'ordinamento. Tra tutti i possibili aspetti dell'onore, o della dignità, della persona, questi ordinamenti operano una marcata selezione, tendenzialmente escludendo (o comunque marginalizzando radicalmente) dalla tutela l'aspetto interiore, l'immagine e la stima di sé, il sentimento della propria onorabilità: perché bene troppo soggettivo e, quindi, troppo difficilmente integrabile negli standard, che devono essere più oggettivi possibile, di un sistema legale di tutela; perché oltremodo difficile è il riscontro e la misurazione del danno a un sentimento²⁵⁷; perché, infine, non sembra compito dell'ordinamento tutelare il semplice amor proprio della persona. Il danno alla reputazione, invece, pur se non sempre di facile dimostrazione secondo le esigenze probatorie richieste da un'azione legale²⁵⁸, proprio perché consistente in ripercussioni esterne al soggetto, si presenta quanto meno più immediatamente definibile – in termini di perdita di *chances*, sociali e/o patrimoniali²⁵⁹.

La reputazione stessa, pur essendo concepita in modo molto ampio, tale da comprendere, come si è detto, tanto i concetti di affidabilità, moralità, onestà, quanto quelli di successo, abilità, professionali-

²⁵⁵ Sul concetto di 'capitale sociale' v. *supra*, capitolo secondo, par. 1.4, e *infra*, capitolo conclusivo.

²⁵⁶ Cfr. J.A. LACHMAN, *Reputation and Risktaking*, in DENNIS-NOAM, *The Cost of Libel*, cit., p. 229 ss.

²⁵⁷ Tanto è vero che, come si è visto, solo una volta accertata la sussistenza di una *defamation* compiuta nei suoi elementi essenziali, e quindi di un danno alla reputazione, è possibile per la giuria, all'atto della liquidazione dei danni, tenere anche conto, in via equitativa, della presumibile gravità dell'offesa ai sentimenti del diffamato, come *ulteriore* elemento di graduazione del risarcimento.

²⁵⁸ E per questo, nell'ordinamento inglese, largamente presunto, e quindi liquidato in via equitativa.

²⁵⁹ LACHMAN, *Reputation and Risktaking*, cit., p. 231 ss.; G. DE NOVA, *Qualità di soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 110.

tà, buona salute, ecc. (facendo riferimento, quindi, a parametri non solo normativi in senso stretto – legali o etici – ma anche puramente sociali), si presta assai meglio dell'onore soggettivo a una definizione obiettiva: da un lato, infatti (in modo speculare all'individuazione del danno che può esserle inflitto), può essere identificata in quel patrimonio di relazioni sociali, e di credito sociale, che consente il normale e sereno svolgimento della vita professionale, affettiva e sociale di ognuno; dall'altro, quanto alla necessaria individuazione di ciò che possa considerarsi *disreputable, defamatory*, si fa affidamento su un parametro sociale medio (*l'average reasonable man* o i *right-thinking members of society*, ovvero, ancora, il rischio di esclusione sociale) che, pur con tutti gli aspetti problematici cui si è accennato, consente almeno di escludere le opinioni più particolaristiche e isolate all'interno della comunità.

Ma la selezione non si limita all'opzione in favore del profilo esterno dell'onore: la scelta si appunta, altresì, sulla sola reputazione sostanziale (ovvero fondata), sia pure col beneficio, per la persona offesa (almeno nell'ordinamento inglese), della presunzione della rispondenza della reputazione ai meriti e alle caratteristiche effettivi del soggetto diffamato, e l'imposizione dell'onere della prova contraria in capo al convenuto. La scelta di conferire alla verità dell'addebito pieno significato di esclusione della responsabilità per diffamazione indica, comunque, una chiara presa di posizione nel senso della ritenuta meritevolezza di tutela legale della sola reputazione che trovi corrispondenza in una base fattuale sottostante. È pacifico che una reputazione, neutra o favorevole, può sussistere anche in presenza di fatti con essa contrastanti, o in assenza di fatti a essa corrispondenti, grazie alla semplice discrezione, o fortuna, o anche all'oculata promozione della propria immagine, dell'individuo; e che anche una tale reputazione ha, per il suo titolare, un indubbio, relevantissimo valore. Ma non si ritiene legittimo che l'ordinamento investa le sue risorse per la protezione di una mera, fortuita e ingiustificata posizione di maggior vantaggio della persona, bensì solo per tutelarla da ingiuste – perché fondate su addebiti falsi, o comunque non dimostrabili e verificabili – diminuzioni del suo patrimonio reputazionale.

Su questo punto, per altro, si riscontra una profonda differenza tra la concezione della reputazione dominante nell'ordinamento inglese e quella prevalente nell'ordinamento americano. Solo il primo, infatti, esprime un'*autentica e piena* concezione graduabile di questo bene, nel momento in cui nega che la prova della notorietà dello stesso addebito, o di fatti, veri, analoghi all'addebito rivelatosi falso, ovvero ancora di una preesistente, generica cattiva reputazione della

persona, possa escludere la sussistenza di un danno alla reputazione stessa (*id est*, di un danno *ulteriore*, differente rispetto alla diminuzione già subita, precedentemente e indipendentemente dalla condotta diffamatoria del soggetto attivo)²⁶⁰, derivante dallo specifico, illegittimo addebito falso. La giurisprudenza e la dottrina americane, invece, con la costruzione della *libel-proof doctrine*, mostrano una propensione verso una concezione ‘monolitica’ della reputazione, analoga a quella delle più risalenti concezioni fattuali dell’onore e tipica, come si è visto, dei codici cavallereschi o di arretrati codici di onore sessuale, in base alla quale l’onore/reputazione sta o cade *nel suo insieme*.

Ma non è solo sotto questo profilo che i due ordinamenti, inglese e statunitense, si differenziano nettamente: forse, anzi, la maggiore distanza tra i due si registra sul piano del diverso bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. Anche l’Inghilterra, naturalmente, ha conosciuto un notevole ampliamento dello spazio accordato, nella disciplina della diffamazione, alla libertà di manifestazione del pensiero in generale, e alla libertà di stampa in particolare, sotto l’influenza sia di profondi cambiamenti sociali, politici e culturali, sia, da ultimo, dei principi espressi nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: la citata sentenza *Reynolds v. Times Newspapers*²⁶¹ ne costituisce l’esempio più emblematico, e anche i recenti *Defamation Act*, del 2013, e *Crime and Court Act*, dello stesso anno, si sono mossi, come si è visto, nella stessa direzione. Ma la citata pronuncia della *House of Lords* incarna anche l’essenza del differente approccio al problema da parte dell’ordinamento britannico e di quello americano.

Quello britannico, tendenzialmente, concepisce i due principi – libertà di espressione e tutela della reputazione – soprattutto come diritti fondamentali della persona: il primo può, a determinate condizioni, prevalere sul secondo in ragione dell’importanza, per il corretto svolgimento della vita democratica, che sia garantita la possibilità di un dibattito il più possibile aperto, e di una informazione il più possibile accurata, in materie di interesse pubblico²⁶². Questo, però,

²⁶⁰ Salvo ai fini della semplice commisurazione del danno, come si è visto.

²⁶¹ House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.* (2001), 2 A.C. 127, cit.

²⁶² «L’ordinamento civilistico in tema di diffamazione pertiene direttamente al diritto, di natura privata, di non essere ingiustamente spogliati della propria reputazione, e riconosce la *defence of privilege*. La *ratio* alla base di quest’ultima si basa almeno in parte sui bisogni della società. Ragionevolmente, ci si può domandare perché mai la società stessa, o la legge sulla diffamazione, dovrebbero tolle-

non consente di sottovalutare la rilevanza sociale – parimenti fondamentale – della diffusione di informazioni corrette, e di una rappresentazione delle persone corrispondente al vero, perché solo queste ultime sono ritenute in grado di garantire un'informazione e un dibattito non inquinati e falsati, nonché il rilevante interesse dei singoli individui a non essere danneggiati ingiustamente²⁶³.

rare qualsiasi grado di inaccuratezza fattuale. La risposta a questa domanda è, semplicemente, che qualsiasi altro approccio si rivelerebbe poco pratico. Una totale accuratezza in merito ai dati di fatto può non essere sempre raggiungibile in pratica, così come potrebbe non essere sempre possibile stabilire esattamente cosa sia vero e cosa no. La verità, dunque, in pratica non è un criterio assoluto. [...] La libera discussione delle diverse opinioni e la libertà di commentare inevitabilmente presentano la possibilità di sovrapporsi a supposizioni fattuali e inferenze. Una qualche misura di tolleranza per l'inaccuratezza circa i fatti deve essere ammessa; da qui la necessità della previsione del *privilege*. [...] Perché questo sia applicabile, l'esternazione deve possedere una qualità sufficiente a giustificare l'applicazione di questa *defence* nel caso essa si riveli affetta dall'inclusione di dati di fatto scorretti. [...] L'autore deve dimostrare che essa era nel pubblico interesse, e per farlo non basta che dimostri semplicemente che l'argomento era di pubblico interesse. [...] È chiaramente stabilito nell'ordinamento inglese che il parametro del dovere/interesse non è confinato a doveri e interessi di natura privata. Quella dimensione pubblica che è riconosciuta dall'ordinamento si presta a coprire, in modo adeguato e adattabile, tutti quei tipi di pubblicazione a cui il *privilege* debba essere esteso». House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*, cit. (Lord Hobhouse; traduzione nostra).

²⁶³ Cfr. *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*, come citata *supra*. In senso analogo, nella giurisprudenza americana, si veda l'opinione del giudice White in *Dun & Bradstreet*, cit.: «Rimango dell'idea che la decisione sul caso *Gertz* sia sbagliata. Mi sono anche persuaso che la Corte, nel caso *New York Times*, abbia operato un bilanciamento non adeguatamente meditato nelle sue conseguenze future tra l'interesse pubblico a essere pienamente informati circa i funzionari e gli affari pubblici, da un lato, e il contrapposto interesse di chi sia stato diffamato a ripristinare la sua reputazione. [...] Un'informazione adeguata in merito al governo è di enorme importanza. Quel flusso di informazioni merita la piena protezione del Primo Emendamento. La critica e la valutazione dell'operato dei funzionari pubblici e del governo in generale non sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge. Ma questi valori consacrati nel Primo Emendamento non sono affatto promossi e serviti dal mettere in circolazione false asserzioni di fatto circa un pubblico ufficiale. Al contrario, informazioni false andranno a frustrare proprio questi valori [...] ancora più offesi ogni volta che tali asserzioni attacchino falsamente l'onestà degli uomini e donne che svolgono funzioni pubbliche, in questo modo erodendo la fiducia pubblica nelle istituzioni. [...] La disciplina emersa dalla sentenza *New York Times* ha così spianato la strada a due cattivi risultati: in primo luogo, il flusso delle informazioni riguardanti i funzionari e gli affari pubblici può essere inquinato e rimanere inquinato da informazioni false; e in secondo luogo, la reputazione e la vita professionale dell'attore sconfitto possono risultare distrutte dalla circolazione di falsità che avrebbero potuto essere evitate con un ragionevole sforzo per documentarsi sui fatti. In rapporto agli interessi, tanto protetti dal

L'ordinamento statunitense, per contro, concepisce la libertà di manifestazione del pensiero, prima ancora che come un diritto fondamentale del singolo, come un principio politico essenziale e un pilastro dell'ordinamento democratico, di cui ogni cittadino è, e deve poter essere, depositario e alfiere. Alla reputazione, invece, pur riconosciuta come diritto suscettibile di rappresentare un valore per la persona, di essere leso e, quindi, di essere tutelato dall'ordinamento, non è accordata una pari rilevanza a livello di principi costituzionali: come si è visto, salvo in poche *dissenting opinions*, non emerge generalmente, nella giurisprudenza della Corte Suprema americana, né la consapevolezza del radicamento della reputazione nella fondamentale dignità umana, né la costituzionalizzazione di questo bene attraverso un aggancio – che pur sarebbe possibile²⁶⁴ – al Nono Emendamento²⁶⁵. La reputazione è trattata, piuttosto, come un semplice limi-

Primo Emendamento, quanto reputazionali, in gioco, questi sembrano risultati estremamente perversi» (traduzione nostra). Considerazioni analoghe svolge anche DE NOVA, *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno*, cit., p. 109.

²⁶⁴ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 81 ss. e 224 ss.; si veda anche l'opinione, in parte concorrente e in parte dissenziente, del giudice Stewart in *Rosenblatt v. Baer* (cit.): «È un errore, tuttavia, credere che il Primo Emendamento sia l'unica guida in materia di diffamazione. Non lo è. [...] Il diritto di un individuo a vedere la sua reputazione protetta da attacchi ingiustificati e offese illegittime rispecchia null'altro che la basilare idea che abbiamo della dignità e del valore essenziali di ogni essere umano – un'idea che sta alla base di ogni sistema decente di libertà ordinata. [...] Quando parliamo degli standard stabiliti con la sentenza *New York Times* utilizziamo eufemismi che ci portano fuori strada nel riferimento a un dibattito pubblico 'libero, vigoroso e aperto', o a una critica 'veemente, caustica, e talora sgradevolmente aggressiva'. Ciò che la *New York Times rule* in definitiva protegge è la possibilità di diffondere falsità diffamatorie. Non importa quanto grossolano sia lo scostamento dalla verità, questo regime sottrae al pubblico ufficiale qualsiasi speranza di ottenere un ristoro legale in assenza della prova che la menzogna sia stata consapevole, o dovuta a temerario disprezzo per la verità. Una disciplina di questo tipo non dovrebbe trovare applicazione se non nei casi in cui una legislazione statale sulla diffamazione sia stata incostituzionalmente trasformata in una legge sul *seditionous libel*. [...] Il danno che la diffusione di addebiti falsi può cagionare è certamente, in molti casi, al di là delle capacità di riparazione della legge. E tuttavia, per quanto imperfetto, agire in giudizio per il risarcimento del danno è l'unica speranza di restaurazione, o almeno ristoro, della reputazione che la legge offra all'individuo che se la sia vista ledere da false imputazioni. Ancor più importante, la prospettiva di una responsabilità per diffamazione serve un importante interesse pubblico. Perché i diritti e i valori della personalità trascendono ampiamente la pura dimensione individuale. [...] Un'atmosfera velenosa alimentata dalla facile circolazione di menzogne può contaminare e degradare un'intera società» (traduzione nostra).

²⁶⁵ Si riporta per comodità del lettore il testo integrale della disposizione: «*United States Constitution - Ninth Amendment - The enumeration in the Constitution, of*

te, legittimo a certe condizioni ed entro certi confini, alla libertà di espressione, e questi confini sono andati, col tempo e l'evolversi della giurisprudenza, sempre più restringendosi²⁶⁶.

In questa prospettiva di assoluta preminenza della libertà di manifestazione del pensiero, e della libertà di stampa in particolare, il rischio di pesanti lesioni della reputazione dei singoli è ritenuto accettabile, né si dà lo stesso peso che nell'ordinamento inglese alla rilevanza, per la società tutta, della *qualità* veritiera dell'informazione, assumendo piuttosto come positivo in sé un libero e vigoroso flusso di informazioni²⁶⁷, più ampio possibile. Esso è ritenuto – a prescindere da considerazioni di veridicità e accuratezza – capace di garantire, col tempo, una maturazione dell'opinione pubblica tale da renderla in grado di distinguere da sola tra vero e falso, fondato e infondato²⁶⁸.

certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people».

²⁶⁶ LOUCAIDES, *Libertà di espressione e diritto alla reputazione*, cit., p. 11 ss.

²⁶⁷ Un atteggiamento culturale, prima ancora che giuridico, che, per altro, già al volgere del XIX secolo, aveva attirato gli ironici strali di Mark Twain: si veda, in particolare, *License of the Press* (1873) e *Corn-Pone Opinions* (1901), ora pubblicati in M. TWAIN, *Libertà di stampa. I giornalisti onesti ci sono. Soltanto costano di più*, Prato, 2010, p. 13 ss. e 109 ss.

²⁶⁸ Si veda, ad es., la *concurring opinion* dei giudici Goldberg e Douglas in *Times v. Sullivan*, cit., in cui si proponeva non un *qualified*, ma addirittura un *absolute privilege* per addebiti diffamatori riguardanti pubblici ufficiali o materie di interesse pubblico, sostenendo che esso non avrebbe lasciato «il pubblico ufficiale privo di difese contro opinioni infondate o deliberate falsità. 'Nel nostro ordinamento, l'opposizione di controargomenti e l'educazione sono le armi per disvelare questi episodi, non già la censura [...] della libertà di manifestazione del pensiero' [Wood v. Georgia (1962), 370 U.S. 375]. Il funzionario pubblico ha certamente eguale se non maggiore accesso ai mezzi di comunicazione del privato cittadino. E in ogni caso, malgrado esista la possibilità che ad alcuni eccessi e abusi non si riesca a porre rimedio, dobbiamo riconoscere che 'il popolo di questa nazione ha stabilito, alla luce dell'esperienza storica, che, malgrado la probabilità di eccessi e abusi, [talune] libertà risultano, sul lungo periodo, essenziali per la formazione di un'opinione illuminata e di un corretto modo di condursi dei cittadini di una democrazia' [Cantwell v. Connecticut (1940), 310 U.S. 296]. [...] 'La luce del sole è il più potente di tutti i disinfettanti'» (traduzione nostra). Cfr. anche *Cohen v. California* (1971), 403 U.S. 15: «Il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero è una medicina potente in una società così diversificata e numerosa come la nostra. Esso è concepito e costruito per rimuovere ingerenze e limitazioni governative nell'arena della discussione pubblica, mettendo la decisione circa le opinioni che dovrebbero essere espresse essenzialmente nelle mani di ciascuno di noi, nella speranza che l'uso di tale libertà alla fine produrrà una cittadinanza più competente e una politica più efficace, e nella convinzione che nessun altro ap-

Questo diverso approccio non può stupire, rispecchiando la fondamentale differenza tra un'impostazione di forte liberalismo, tipica della cultura nordamericana, e una più protettiva/protezionistica (forse più 'paternalistica')²⁶⁹, tipica di quella europea in generale, sia pure con sfumature molto diverse nei diversi Paesi (già il fatto che nella maggioranza degli ordinamenti europei quello penale sia ancora lo strumento privilegiato per la tutela della reputazione dà un indizio importante di questa differenza), e più in generale un diverso radicamento, nelle due culture (a livello sociale, ma anche filosofico e giuridico), dei concetti di 'dignità', 'onore' e 'rispetto'²⁷⁰. In una prospettiva razionale sembra per altro più che lecito dubitare che i cittadini, vista anche la pervasiva influenza dei *mass media* (tra cui Internet, con le sue caratteristiche di istantaneità, anonimato²⁷¹, iper-modifi-

proccio sarebbe più adeguato alle premesse di dignità e libertà di scelta individuali su cui si regge il nostro sistema politico» (traduzione nostra).

²⁶⁹ In tema di concezione liberale e concezione comunitarista o paternalistica del diritto, e dei loro possibili compromessi, si veda, per tutti, FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale*, cit., in part. p. 316 ss. e 326 ss.

²⁷⁰ In argomento v. diffusamente J.Q. WHITMAN, *Enforcing Civility and Respect: Three Societies*, in *Yale Law Journ.*, 2000, p. 1279 ss. Le conclusioni di questo Autore si può dire si sviluppano attorno all'idea che le società europee (il saggio prende in considerazione, come particolarmente emblematiche, Francia e Germania) hanno sperimentato in tempi recenti un «livellamento verso l'alto»: in culture in cui «il ricordo di un'era di gerarchizzazione sociale è forte», la devozione verso l'egualitarismo moderno «è stata devozione al principio che tutte le persone dovrebbero stare sul più alto gradino della gerarchia sociale. L'egualitarismo in Francia e in Germania è un egualitarismo che proclama che ora siamo tutti aristocratici; e in pratica è stato un egualitarismo di norme ampiamente generalizzate di rispetto civile. L'egualitarismo americano, al contrario, è, secondo me, un egualitarismo che livella verso il basso, che proclama, in effetti, che non esistono più aristocratici – che noi stiamo tutti insieme sul gradino più basso della scala sociale. Una fondamentale conseguenza è che questo egualitarismo al ribasso ha spesso dimostrato di essere un *egualitarismo della mancanza di rispetto*» (traduzione e corsivi nostri). In tema cfr. anche WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy*, cit., in part. p. 1160 ss.

²⁷¹ Vale la pena notare come queste caratteristiche strutturali della rete – tra le quali l'enorme potenziale di anonimato riveste un ruolo primario – costituiscano anche fattori dal forte potenziale criminogeno *sistemico-strutturale* (sui fattori 'di contesto' di produzione della devianza ci si limita qui a rinviare, per esigenze di sintesi, alla bibliografia già citata in A. VISCONTI, «*Stupidità del male*» e «*intelligenza delle emozioni*»: *compassione, pensiero e memoria come antidoti al male organizzato*, in G. FORTI-C. MAZZUCATO-A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura 1*, Milano, 2012, p. 373 ss.; EAD., *Memoria e comprensione dell'"altro" tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva giusletteraria per un diritto penale democratico*, in *Jus*, 2017, p. 38 ss.), particolarmente rilevanti nella genesi e diffusione di com-

cabilità e iper-condivisibilità dei contenuti, transnazionalità, e persistenza di fonti obsolete²⁷², infondate o screditate – solo per menzionare alcuni tratti di complessità della rete – ha ormai assunto un ruolo preminente) sulla stessa formazione culturale e sociale della persona nelle società moderne²⁷³, possano davvero giungere da soli a una ricostruzione indipendente e razionale della realtà, in assenza di regole minime prefissate dall'ordinamento, che garantiscano almeno una correttezza *di base* dei dati con cui costruirsi le proprie opinioni e la propria visione del mondo²⁷⁴.

portamenti dalla frequente rilevanza penale (sotto il profilo dell'ingiuria e della diffamazione, ma anche della molestia, della minaccia, dell'istigazione alla violenza, ecc.) come bullismo, *trolling*, diffusione di *fake news*, *stalking* digitale, *hating*, ecc. In tema cfr. specificamente P. WALLACE, *La psicologia di Internet*, Milano, 2017, *passim*, in part. p. 2 e 139 ss.

²⁷² Sul punto v. in particolare *supra*, capitolo primo, paragrafo quarto.

²⁷³ Come osserva Todorov, riflettendo sulle minacce all'ideale di autonomia dell'individuo che la società moderna coltiva al proprio interno, «siamo convinti di prendere le nostre decisioni autonomamente; ma se tutti i grandi media, dal mattino alla sera e giorno dopo giorno, ci martellano con lo stesso messaggio, abbiamo ben poca libertà per formare le nostre opinioni. I mezzi di comunicazione di massa sono presenti ovunque [...]; le nostre decisioni si basano sulle informazioni di cui disponiamo. Tali informazioni, anche senza pensare che siano false, sono state selezionate, classificate, raggruppate per portarci a una certa conclusione piuttosto che a un'altra. Tuttavia, gli organi d'informazione non esprimono la volontà collettiva e non possiamo lamentarcene: l'individuo deve poter giudicare autonomamente e non per effetto di decisioni provenienti dallo stato; sfortunatamente, nulla garantisce l'imparzialità di tali informazioni. In alcuni paesi oggi è possibile – disponendo di molto denaro! – comprarsi una o cinque o dieci reti televisive, stazioni radio, giornali, e far dire loro quel che si vuole, in modo tale che i consumatori, lettori, ascoltatori e spettatori pensino a loro volta quel che si vuole. [...] Altrove non è questione di denaro, ma della pressione che esercitano la moda, i tempi o i luoghi [...]. Lo spettatore, o ascoltatore, o lettore che crede di scegliere liberamente le proprie opinioni è forzatamente condizionato da ciò che riceve». Cfr. T. TODOROV, *Lo spirito dell'illuminismo*, Milano, 2007, p. 45 s.

²⁷⁴ Si tratta, in fondo, di un'esemplificazione del più generale problema della manipolabilità dei bisogni umani – o meglio, della percezione che gli esseri umani hanno dei loro bisogni – che spesso sfugge alla considerazione delle impostazioni liberali, ma che, essendo un dato della realtà sociale, dovrebbe essere tenuta in considerazione: qualora si opti per una concezione puramente *want-regarding* del diritto (e di quello penale in particolare), cioè per un diritto visto come garanzia dei soli bisogni sociali percepiti *hic et nunc*, senza alcun orientamento ideale, si rischia di trascurare il fatto che una consolidata deprivazione di certi beni o diritti fondamentali può condurre le persone che versino in tale condizione a non essere neppure più in grado di percepirne la necessità (cfr. FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale*, cit., p. 333 ss.; NUSSBAUM, *Capacità perso-*

Infine, un ulteriore stacco si registra tra i due ordinamenti²⁷⁵: lo stesso comune riconoscimento della fondamentale preminenza della libertà di espressione in materie di interesse pubblico, sia pur con la diversa declinazione di cui si è detto, presenta, tuttavia, una strutturazione profondamente differenziata. La giurisprudenza inglese non conosce, infatti, una classificazione per categorie personali, che suddivida il maggiore o minore grado di tutelabilità della reputazione a seconda dell'appartenenza della persona a diverse tipologie o status²⁷⁶; in questo contesto, la qualifica di pubblico ufficiale, o la noto-

nale e democrazia sociale, cit., p. 121). Analogamente, la costante e massiccia immissione di informazioni sostanzialmente errate può portare alla formazione di consolidati convincimenti del tutto incompatibili con, e quindi refrattari alle, eventuali informazioni esatte che dovessero trovarsi mescolate a quelle errate, in un flusso informativo che, nelle moderne società delle comunicazioni di massa, diviene sempre più straripante e indominabile per i singoli individui, spinti per ciò stesso ad affidarsi a meccanismi di selezione e generalizzazione quanto più possibili semplici, e spesso concentrati più sull'impatto emotivo della notizia che sull'analisi della sua fondatezza, razionalità e credibilità. Paradossalmente, anzi, si può supporre che gli stessi bisogni primari realmente esistenti potrebbero giungere a non essere più avvertiti come tali – e dunque come necessitanti una tutela da parte dell'ordinamento – in presenza di un bombardamento mediatico di senso contrario sufficientemente costante e pervasivo.

²⁷⁵ Si veda anche SOCHA, *Double Standard*, cit., p. 480.

²⁷⁶ Oltre al fatto che nella dottrina e nella giurisprudenza inglese non si ritrovano le categorie americane dei *public officials*, *public figures* e *private plaintiffs*, un implicito rifiuto di questa categorizzazione si può desumere anche da quello, esplicito, di suddividere il concetto di 'argomento di interesse pubblico' in più specifiche sottocategorie destinarie di specifici *privileges* (con particolare riferimento a un *political speech privilege*): «La *common law* ha riconosciuto che esistono circostanze in cui l'interesse pubblico richiede che la divulgazione alla collettività debba essere privilegiata. [...] La questione è sorta spesso in relazione all'esplicazione, da parte della stampa, della sua importante funzione di riferire su argomenti di interesse pubblico. [...] La stampa ora vorrebbe un'evoluzione della *common law* che implichi la creazione di una nuova categoria di situazioni in cui il *privilege* sia collegato semplicemente all'argomento toccato: l'informazione politica. [...] La fondamentale importanza della libertà di condividere e ricevere informazioni e idee è ormai stata affermata così spesso e così efficacemente che non è il caso di argomentare oltre in questa sede. Da un punto di vista pragmatico, la libertà di divulgare e ricevere informazioni su argomenti di rilevanza politica è essenziale al buon funzionamento di un sistema di democrazia parlamentare come quello che vogliamo preservare nel nostro Paese. Questa libertà consente ai cittadini che eleggono i loro rappresentanti in Parlamento di compiere scelte informate, tanto circa i singoli uomini politici quanto in merito alle loro linee politiche, e consente agli eletti di prendere a loro volta decisioni informate. [...] Analogamente, non occorre soffermarsi qui sull'importanza del ruolo giocato dai *media* nell'espressione e comunicazione di informazioni e opinioni in campo politico. È proprio attraverso i mezzi di comunicazione di massa che la maggior

rietà della singola persona (fisica o giuridica), è certo un fattore da tenere in considerazione, ma non come dato a sé stante, bensì come indice del possibile ampliamento dell'area dell'interesse pubblico per notizie riguardanti quella persona. Viceversa, malgrado un'iniziale analogia nell'approccio della Corte Suprema degli Stati Uniti, questa è andata, in seguito, sempre più consolidando una distinzione per gradi di tutela centrata in primo luogo sull'appartenenza della perso-

parte delle persone, oggi, formano le loro cognizioni in materia di politica. [...] L'interesse di una società democratica ad assicurare che la stampa sia libera ha un grandissimo peso sui piatti della bilancia, quando si tratta di decidere se una qualsiasi limitazione di tale libertà possa essere ritenuta ragionevole in rapporto allo scopo con essa perseguito. [...] La reputazione è parte integrante e importante della dignità dell'individuo. Essa fornisce anche le basi, in una società democratica, per molte decisioni che sono fondamentali al benessere di una tale società: chi impiegare o per chi lavorare, chi promuovere, con chi entrare in rapporti di affari, o per chi votare. Una volta infangata da un'allegazione infondata sulle pagine di un giornale, una reputazione può restarne danneggiata per sempre, specialmente se non c'è occasione per poterla riaffermare. Quando una cosa del genere accade, è la società tutta, oltre all'individuo diffamato, a esserne danneggiata. [...] È nell'interesse pubblico che la reputazione delle figure pubbliche non sia falsamente infangata. In campo politico, per poter compiere una scelta informata, gli elettori devono poter essere in grado di identificare tanto il bene quanto il male. Coerentemente con questa posizione, le convenzioni internazionali in tema di diritti umani riconoscono che la libertà di espressione non è un diritto assoluto. [...] Ciò che è cruciale [...] è dunque identificare quelle limitazioni che siano equamente e ragionevolmente necessarie a proteggere la reputazione. [...] È un problema complesso. E non esiste una risposta perfetta. Qualsiasi bilanciamento presenta vantaggi e svantaggi. [...] La soluzione della *common law* è di richiedere al giudice di tenere in considerazione tutte le circostanze del caso nel decidere se la divulgazione di un certo contenuto sia coperta dal *privilege* in ragione del suo interesse pubblico. Questo interesse dipende dalla qualità di ciò che è stato pubblicato quanto dall'argomento cui inerisce. È una soluzione che presenta il vantaggio dell'elasticità. [...] Questo principio può essere applicato in modo adeguato alle specifiche caratteristiche di ciascun caso, nell'infinita varietà dei casi possibili. A braccetto con tale vantaggio, va il difetto di un ineliminabile profilo di imprevedibilità e incertezza. [...] Tuttavia, la portata di tale incertezza non dovrebbe essere ingigantita. [...] La *common law* non punta a stabilire uno standard più elevato di quello di un giornalismo responsabile, standard che i *media* stessi condividono. Un'ingerenza nella libertà di stampa che non vada oltre questo limite non sembra davvero eccessiva né sproporzionata. [...] La *common law* non dovrebbe ritagliare per l'informazione politica una nuova categoria di *qualified privilege* 'per argomento', in rapporto alla quale la divulgazione di qualsiasi informazione di questo tipo verrebbe automaticamente coperta dal *privilege*, in qualsiasi caso e circostanza. Una scelta del genere lascerebbe sprovvista la reputazione di una protezione adeguata. Ancor peggio, distinguere il trattamento da riservare al dibattito politico da quello da riservare alla discussione di altre questioni di rilevante interesse pubblico sarebbe sbagliato in linea di principio». Cfr. *Reynolds v. Times Newspapers*, cit. (Lord Nicholls, traduzione nostra).

na offesa a uno specifico 'tipo', ossia alla categoria dei *public plaintiffs* anziché a quella dei *private plaintiffs*. Benché la categoria concettuale della rilevanza dell'interesse pubblico della *materia*, in sé considerata, non sia venuta meno, e spesso, anzi, interagisca in modo abbastanza complesso con la categorizzazione dei *soggetti*, è di fatto su quest'ultima che sono stati costruiti i tratti fondamentali dei *constitutional privileges* in tema di diffamazione, nell'ordinamento americano.

Questa ricostruzione della disciplina applicabile appare, però, *eccessivamente concentrata su criteri di status*: un approccio non dissimile a quello alla base della selezione di tipologie di onore 'speciale', come quello cavalleresco, o quello di genere, o il prestigio dei pubblici funzionari, che abbiamo già incontrato. Seppure – in positivo – 'reattiva' rispetto a quest'ultimo (vista la dominante preoccupazione di contrastare posizioni di vantaggio potenzialmente in grado di frapporre ostacoli illegittimi all'estrinsecazione della libertà di espressione), una tale impostazione non risulta, tuttavia, completamente aliena dagli stessi rischi di eccessivo particolarismo e di una suddivisione troppo rigida degli individui in 'classi' o 'categorie' chiuse di riferimento; tendenza, questa, di cui, a nostro avviso, anche la costruzione giurisprudenziale di una – criticabile – categoria di soggetti *libel-proof*, privi di reputazione tutelabile, appare significativo indizio. Ciò malgrado, è certo da considerare positivamente la consapevolezza, pienamente in linea con le esigenze di una società democratica, dell'esigenza di una maggiore trasparenza da parte di soggetti che, partecipando attivamente alla vita delle istituzioni, devono poter garantire la fiducia dei cittadini in queste ultime.

3.2. La giurisprudenza della Corte EDU: analogie e differenze

Come si è accennato, l'analisi degli ordinamenti di *common law* risulta per noi particolarmente interessante anche in vista di una disamina delle possibili influenze, dei punti di contatto e delle divergenze rispetto alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di limiti alla libertà di espressione, in particolare con riferimento alla tutela della reputazione; questa giurisprudenza, a sua volta, va a ripercuotersi²⁷⁷ sugli ordinamenti di tutti gli Stati firmata-

²⁷⁷ Le sentenze della Corte, come è noto, non producono effetto immediato e diretto all'interno dell'ordinamento dello Stato, ma si limitano a obbligarlo a osservare la sentenza, osservanza sulla quale è compito del Comitato dei Ministri vigilare (art. 46 CEDU). Qualora, poi, il diritto interno non permetta, se non in

ri della Convenzione. Per quanto riguarda in particolare il nostro Paese, come si ricorderà, nel caso *Perna c. Italia*²⁷⁸, del 2003 (in cui la Corte sinteticamente ripropone i principi essenziali già consolidati nella sua giurisprudenza precedente in materia), la disciplina penale della diffamazione superò, in buona sostanza, il vaglio di compatibilità con l'art. 10 CEDU, in ragione della pena puramente pecuniaria (e di modesta entità) inflitta all'imputato/ricorrente. Successivamente, invece, nel noto caso *Belpietro c. Italia*²⁷⁹, il nostro Paese fu condannato per violazione dell'art. 10 in relazione alla (ri)afferzata incompatibilità con lo stesso (salvo eccezioni estreme, ammissibili in caso di lesione anche di altri diritti fondamentali, in particolare nei casi di istigazione all'odio razziale o di incitamento alla violenza)²⁸⁰ dell'inflizione di una pena detentiva, ancorché sospesa, nei confronti di un giornalista riconosciuto responsabile di diffamazione²⁸¹.

modo incompleto, di riparare le conseguenze della violazione accertata dalla Corte, essa può accordare «un'equa riparazione alla parte lesa» (art. 41 CEDU). Si è inoltre nel tempo affermata l'esistenza di un obbligo del giudice interno di dare una lettura 'convenzionalmente conforme' (nel senso in cui la Convenzione è interpretata e applicata dalla Corte Europea) delle norme interne e, nel caso questa sia impossibile, di sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 117, co. 1, Cost. In argomento si rinvia, *ex plurimis*, ad A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, 2005, p. 130 ss.; V. ZAGREBELSKY, *Le corti supreme nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3112 ss.; E. LUPO, *La vincolatività delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2247 ss.; B. PIATTOLI, *Diritto giurisprudenziale CEDU, garanzie europee e prospettive costituzionali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 262 ss.; *ivi* anche P. TONINI, *Processo penale e norme internazionali: la Consulta delinea il quadro d'insieme*, p. 417 ss. V. anche, in giurisprudenza, in part. CEDU *Broniowski v. Poland*, 28 September 2005, App. No. 31443/96; Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348; Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in *Giur. cost.*, 2007, p. 3514 ss., con note, tra gli altri, di C. PINELLI, *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti*, p. 3518 ss.; M. CARTABIA, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, p. 3564 ss.; V. SCIARABBA, *Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali*, p. 3579 ss.

²⁷⁸ Cfr. CEDU, *Perna v. Italy*, 6 May 2003, App. No. 48898/99.

²⁷⁹ Cfr. CEDU, *Belpietro c. Italia*, 24 dicembre 2013, Req. N. 43612/10.

²⁸⁰ Cfr. ad es. CEDU, *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, 17 December 2004, App. No. 33348/96.

²⁸¹ Tra i numerosissimi commenti cfr., ad es., F. VIGANÒ, *Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta ad un giornalista*, in *Quad. cost.*, 2014, p. 177 ss.; M. CUNIBERTI, *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il "caso Belpietro" davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Oss. cost.*, 2014, on-line, ultimo accesso il 3 gennaio 2017; U. ZINGALES,

Sul fronte interno, si può sinteticamente osservare come, da un lato, la nostra Corte Costituzionale, nell'interpretare l'art. 21 Cost., sembri nel tempo aver accolto l'espressa inclusione, operata dall'art. 10 CEDU, nella libertà di manifestazione del pensiero anche della libertà di informazione, intesa, specularmente alla libertà di informare, come diritto della persona di essere informata, nonché la forte sottolineatura della stretta correlazione tra libertà dell'informazione e democraticità dell'ordinamento²⁸²; dall'altro, come si è già avuto modo di accennare, il legislatore interno non ha a oggi accolto, malgrado il susseguirsi di diversi progetti di riforma, l'invito a eliminare dall'orizzonte sanzionatorio della diffamazione la pena detentiva, mentre la giurisprudenza di legittimità si è talora sforzata di recepire le indicazioni della Corte EDU orientandosi nel senso di pretendere, in fase di commisurazione, per l'inflizione della pena detentiva (per quanto sospesa), il ricorrere di 'circostanze eccezionali', seppure non limitate a quelle (in senso lato 'plurioffensive') a oggi prese in considerazione da quest'ultima²⁸³.

Il "caso Belpietro" e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione, in *Crit. dir.*, 2013, p. 231 ss.; C. MELZI D'ERIL, *La Corte Europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2013, on-line (ultimo accesso il 18 gennaio 2018).

²⁸² Cfr. CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 339 e 350; si vedano anche, ad es., Corte cost., 15 giugno 1972, n. 105; Corte cost., 7 dicembre 1994, n. 420.

²⁸³ Cfr. in particolare. Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2014, n. 12203; si veda però anche Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2015, n. 39195, la quale ha ritenuto legittima, in relazione all'art. 10 CEDU, l'inflizione della pena detentiva in un caso di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa «commosso mediante pubblicazione di una notizia non rispondente al vero, nella piena consapevolezza di tale falsità da parte del giornalista»; circostanza ritenuta assimilabile alle 'ipotesi eccezionali' individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU. Come si ricorderà, inoltre, già prima della decisione del caso *Belpietro* la Cassazione aveva avuto modo di confrontarsi con la giurisprudenza della Corte EDU, in relazione al c.d. 'caso Sallusti' (Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2012, n. 41249), in cui era stato affermato che la particolare gravità dell'offesa – legata, nel caso di specie, alla consapevole falsa divulgazione di un addebito gravemente diffamatorio (imputazione di fatti aventi rilevanza penale) nei confronti di una pluralità di persone, tra cui un magistrato – rientrasse proprio nel novero delle 'ipotesi eccezionali' ammesse dalla Corte EDU. Tra i moltissimi commenti a tale ultima pronuncia si vedano, ad esempio, A. PACE, *Riflessioni sulla c.d. "sentenza Sallusti"*, in *Crit. dir.*, 2013, p. 221 ss.; F. VIGANÒ, *Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti*, in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2012, on-line (ultimo accesso il 18 gennaio 2018); S. DI PAOLA, *Diffamazione a mezzo stampa, articolo anonimo e responsabilità del direttore: il caso "Sallusti" ed i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Foro it.*, II, 2012, c. 689 ss.; U. ZINGALES, *Brevi note a margine della sentenza della*

Entrando nel vivo della disamina degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di tutela della reputazione, da un lato, e garanzia della libertà di espressione, dall'altro, si deve preliminarmente sottolineare come l'art. 10, co. 2 della Convenzione riconosca esplicitamente il diritto alla reputazione, seppur non in via diretta, bensì quale legittimo limite alla libertà di manifestazione del pensiero: a differenza, quindi, del diritto alla riservatezza, che trova nell'art. 8 positiva affermazione, quello alla reputazione viene riconosciuto in via mediata, concedendo agli Stati la possibilità di limitare per legge le forme di manifestazione del pensiero suscettibili di ledere (o di ledere uno degli altri diritti elencati dallo stesso art. 10)²⁸⁴. Solo in alcune pronunce più recenti la Corte ha cominciato a censurare decisioni delle giurisdizioni nazionali sulla base della lesione illegittimamente portata alla reputazione della persona, ricondotta in via mediata (sia pure con percorsi argomentativi diversi, e talora contraddittori)²⁸⁵ alla sfera di tutela dell'art. 8 CEDU²⁸⁶. Sotto questo profilo, può essere interessante per noi rilevare come talune delle decisioni in commento fondino tale 'ancoraggio' della reputazione nell'art. 8 sull'affermazione che la protezione della reputazione in quanto tale costituirebbe parte integrante della protezione e del rispetto per la vita privata²⁸⁷. Viceversa, in altre pronunce viene tracciata una netta distinzione concettuale tra reputazione, quale elemento attinen-

Suprema Corte sul "caso Sallusti", in *Crit. dir.*, 2012, p. 425 ss.; cfr. anche GULLO, *Diffamazione*, p. 59 ss.

²⁸⁴ Si vedano in particolare V. ZENO ZENCOVICH, *Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in BARTOLE-CONFORTI-RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 308 ss., nonché, *ivi*, CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 340 ss.

²⁸⁵ In tema si vedano anche T. APLIN-J. BOSLAND, *The Uncertain Landscape of Article 8 of the ECHR: The Protection of Reputation as a Fundamental Human Right?*, in KENYON, *Comparative Defamation and Privacy Law*, cit., p. 265 ss. e in part. p. 281 ss.

²⁸⁶ Si vedano ad es. CEDU, *Chauvy and Others v. France*, 29 June 2004, App. No. 64915/01; CEDU, *Abeberry c. France*, 21 settembre 2004, Req. N. 58729/00; CEDU, *Leempoel & S.A. ED Ciné Revue c. Belgique*, 9 novembre 2006, Req. N. 64772/01; CEDU, *White c. Suède*, 19 settembre 2006, Req. N. 42435/02; CEDU, *Pfeifer c. Austria*, 15 novembre 2007, Req. N. 12556/03; CEDU, *Petrina c. Romania*, 14 ottobre 2008, Req. N. 78060/01; CEDU, *Taliadorou et Stilianou c. Chypre*, 16 ottobre 2008, Req. N. 39627/05; CEDU, *Karakó v. Hungary*, 28 July 2009, App. No. 39311/05; CEDU, *Axel Springer AG v. Germany*, 7 February 2012, App. No. 39954/08; CEDU, *Dzhugashvili v. Russia*, 9 December 2014, App. No. 41123/10.

²⁸⁷ Cfr. ad es. *Chauvy and Others v. France*, 2004, cit.; *Pfeifer c. Austria*, 2007, cit.

te alla «sfera di valutazione esterna dell'individuo», legata quindi alla «stima sociale» di questi, e riservatezza, di per sé slegata e aliena da tale sfera²⁸⁸. Più recentemente, la Corte ha tentato di conciliare i due approcci affermando che «il diritto alla protezione della reputazione è un diritto protetto dall'art. 8 quale parte del diritto al rispetto della vita privata», ma anche che «perché l'art. 8 entri in gioco, tuttavia, l'attacco alla reputazione deve attingere un certo livello di gravità e presentarsi tale da causare pregiudizio al godimento del diritto al rispetto della vita privata»²⁸⁹. Viene quindi sancita, da un lato, una qualche forma di non meglio precisata 'parentela' tra reputazione e riservatezza, salvo poi, dall'altro, richiedere che l'offesa alla reputazione si presenti come *causale* rispetto a una (ulteriore, distinta) offesa alla riservatezza, perché il fatto possa dirsi in contrasto con l'art. 8 CEDU. Una confusione di piani ancora una volta emblematica, a nostro avviso, della problematicità dei confini tra i diversi beni giuridici in gioco e della conseguente necessità di (almeno un tentativo di) *actio finium regundorum*, che si tenterà di impostare nel capitolo conclusivo.

Questa impostazione complessiva è forse all'origine dello scarso spazio argomentativo generalmente dedicato dalla Corte Europea alla reputazione in sé considerata, quale autonomo diritto umano afferente alla tutela della dignità della persona, e del grande sviluppo interpretativo concentrato, invece, prevalentemente sulla libertà di manifestazione del pensiero²⁹⁰: questa è concepita principalmente come fondamentale interesse della collettività tutta, in quanto strumento indispensabile per garantire la democraticità di un ordinamento e, quindi, la piena realizzazione dell'individuo²⁹¹, in forte assonanza,

²⁸⁸ Cfr. in particolare *Karakó v. Hungary*, 2009, cit., secondo la quale l'art. 8 CEDU entrerebbe direttamente in gioco solo in quei casi in cui l'attacco alla reputazione di una persona «si sostanzia in un'ingerenza tale nella sua vita privata da lederne l'integrità personale».

²⁸⁹ Cfr. *Axel Springer AG v. Germany*, 2012, cit.

²⁹⁰ Cfr. CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 339 ss.; in senso critico LOUCAIDES, *Libertà di espressione e diritto alla reputazione*, cit., p. 13 ss., il quale ipotizza un aggancio dello stesso diritto alla reputazione all'art. 8 CEDU in funzione di un rafforzamento della sua tutela. Tra gli autori critici, al contrario, rispetto alla menzionata, più recente disponibilità della Corte a valorizzare la rilevanza convenzionale della reputazione attraverso il suo aggancio anche all'art. 8 si veda ad es. S. SMET, *Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict*, in *Am. Univ. Intern. Law Rev.*, 2010, p. 183 ss.

²⁹¹ Cfr. CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 340 e 346 ss. Si vedano, tra le altre, CEDU, *Handyside v. UK*, 7 December 1976, App. No. 5493/72; CEDU, *Lingens v. Au-*

dunque, con l'approccio della Corte Suprema statunitense²⁹².

La posizione di assoluta preminenza della libertà di espressione – e dunque della libertà di stampa, di informazione, di critica, ecc. – tra i valori fondamentali della democrazia, ha condotto la Corte a elaborare una serie di principi²⁹³ in base ai quali saggiare la legittimità delle limitazioni, imposte a quest'ultima nei diversi ordinamenti nazionali, volte a salvaguardare altri diritti e interessi riconosciuti meritevoli di tutela dalla Convenzione stessa: 1) il principio di *stretta interpretazione* delle limitazioni consentite dall'art. 10, co. 2, CEDU (inteso sia come tassatività dei motivi contemplati dall'art. 10, sia come necessità che le limitazioni da essi derivanti siano previste in modo chiaro e comprensibile dalle normative nazionali); 2) il principio della necessaria presenza di un *bisogno sociale preminente* che giustifichi l'introduzione delle specifiche limitazioni; 3) il principio di *proporzione* tra limitazione e obiettivi (legittimi) per i quali questa è imposta; 4) l'obbligo, per le autorità nazionali, di una *motivazione pertinente e sufficiente* per le limitazioni che decidano di imporre.

Sulla base di questi principi generali, la Corte Europea compie,

stria, 8 July 1986, App. No. 9815/82; CEDU, *Jersild v. Denmark*, 23 September 1994, App. No. 15890/89; CEDU, *Vereinigung Bildender Künstler v. Austria*, 25 April 2007, App. No. 68354/01: «La libertà di espressione, come è garantita dal co. 1 dell'art. 10, costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni basilari, di fatto, per il suo progresso e per l'autorealizzazione degli individui. Salve le limitazioni del co. 2, esso copre non solo 'informazioni' o 'idee' che siano accolte favorevolmente o considerate inoffensive o neutre, ma anche quelle che offendono, scandalizzano o disturbano lo Stato o qualsiasi componente della popolazione. Questo è richiesto da quel pluralismo, da quella tolleranza e da quell'apertura mentale senza i quali non esiste una 'società democratica'» (traduzione nostra).

²⁹² Di sostanziale identità parla, per altro in senso molto critico, LOUCAIDES, *Libertà di espressione*, cit., p. 13 ss.

²⁹³ Cfr., tra le principali, CEDU, *The Sunday Times v. UK(1)*, 26 April 1979, App. No. 6538/74; CEDU, *The Sunday Times v. UK (2)*, 26 November 1991, App. No. 13166/87; CEDU, *Fressoz and Roire v. France*, 21 January 1999, App. No. 29183/95; CEDU, *Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway*, 20 May 1999, App. No. 21980/93; CEDU, *Skalka v. Poland*, 27 August 2003, App. No. 43425/98; CEDU, *Perna v. Italy*, cit.; CEDU, *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, cit.; CEDU, *Zakharov v. Russia*, 5 January 2007, App. No. 14881/03; CEDU, *Kwiecien v. Poland*, 9 April 2007, App. No. 51744/99. Cfr. anche CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 341 ss.; D. KOZŁOWSKI, "For the Protection of the Reputation or Rights of Others", cit., p. 139 s.; APLIN-BOSLAND, *The Uncertain Landscape*, cit., p. 273 ss.; T. MCGONAGLE-M. MCGONAGLE-R. Ó FATHAIGH, *Freedom of Expression and Defamation. A Study of the Case Law of the European Court of Human Rights*, Strasbourg, 2016, p. 11 ss.; MILMO-ROGERS, *Gayley on Libel and Slander*, cit., p. 710 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 57 ss.

quindi, la valutazione caso per caso della legittimità dei limiti imposti dai diversi ordinamenti nazionali e portati alla sua attenzione. Malgrado questo approccio pragmatico ed elastico e il grande volume di pronunce emesse dalla Corte, sembra possibile individuare alcune linee generali comuni²⁹⁴ nella giurisprudenza relativa all'interazione tra libertà di espressione e tutela della reputazione. In particolare, sembra che si possa ravvisare una sorta di gerarchia, nella maggiore o minore accentuazione della protezione della libertà di espressione, a seconda dello status delle persone oggetto della notizia o del commento. Preliminarmente, però, si deve osservare che queste due ipotesi vengono considerate separatamente dalla Corte: rispetto all'espressione di opinioni, infatti, nessuna dimostrazione di verità o falsità è ritenuta possibile, e dunque a parametro della legittimità del commento può essere legittimamente presa, dai legislatori nazionali, solo la sufficiente fondatezza dei fatti da cui questo prende spunto²⁹⁵; quanto alla correttezza (o 'continenza' che dir si voglia) nell'esposizione, i margini della sua valutabilità da parte dei legislatori nazionali, a fini di una restrizione della libertà di espressione, variano a seconda della posizione della persona offesa nella complessa scala elaborata dalla Corte.

In particolare, la tutela deve andare prevalentemente alla libertà di espressione quando oggetto del commento o dell'addebito sia un politico²⁹⁶, ovvero quando l'argomento riguardi la vita politica, materia di pubblico interesse per definizione. Nella ricostruzione della Corte²⁹⁷, infatti, chi si dedica alla politica implicitamente si espone a

²⁹⁴ Cfr. in particolare KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 140 ss.; MCGONAGLE-MCGONAGLE-Ó FATHAIGH, *Freedom of Expression and Defamation*, cit., p. 11 ss., in part. p. 30 ss.; CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 346 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 57 ss., in part. p. 93 ss. e 110 ss.

²⁹⁵ Cfr., tra le altre, CEDU, *Lingens v. Austria*, cit.; CEDU, *Oberschlick v. Austria* (1), 23 May 1991, App. No. 15974/90; CEDU, *Grinberg v. Russia*, 21 July 2005, App. No. 23472/03; CEDU, *Dabrowski v. Poland*, 19 March 2007, App. No. 18235/02; CEDU, *Ferihumer v. Austria*, 1 May 2007, App. No. 30547/03.

²⁹⁶ Cfr. KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 141 ss.; MCGONAGLE-MCGONAGLE-Ó FATHAIGH, *op. cit.*, p. 30 ss.

²⁹⁷ Cfr., tra le altre, *Lingens v. Austria*, cit. («I confini della critica accettabile sono [...] più ampi rispetto a un uomo politico che rispetto a un privato cittadino. A differenza di quest'ultimo, il primo si espone, inevitabilmente e consapevolmente, a una serrata analisi di ogni sua parola e di ogni sua azione, da parte tanto dei giornalisti quanto dell'opinione pubblica in generale, e deve in conseguenza mostrare un maggior grado di tolleranza. Certamente in base al co. 2 dell'art. 10 la reputazione dei terzi – e quindi di ogni individuo – può essere protetta, e in-

un più stringente scrutinio da parte dell'opinione pubblica, e deve mostrare un maggior grado di tolleranza per critiche anche aspre e sgradevoli: il coinvolgimento nella vita politica implica sia un restringimento della sfera del privato, sia l'accettabilità di toni critici più accesi, e quindi, in definitiva, anche una generale compressione della tutela della reputazione. I margini di legittimità dell'espressione, in relazione ad argomenti attinenti alla vita politica, devono essere, poi, ancora più ampi, quando oggetto della comunicazione siano non già singoli uomini politici, ma l'attività del Governo²⁹⁸.

dubbiamente tale protezione si estende anche agli uomini politici, anche al di fuori del loro agire puramente privato; ma in questi casi le esigenze di tale protezione vanno bilanciate con l'interesse a una discussione aperta di questioni di rilevanza politica»; traduzione nostra); CEDU, *Oberschlick v. Austria (1)*, 23 May 1991, App. No. 15974/90; CEDU, *Oberschlick v. Austria (2)*, 1 July 1997, App. No. 20834/92 («Salve le disposizioni del co. 2 dell'art. 10 della Convenzione, la libertà di espressione si applica non solo a 'informazioni' e 'idee' che siano accolte favorevolmente o considerate inoffensive o neutre, ma anche a quelle offensive, scandalose o disturbanti. [...] Per quanto concerne specificamente i limiti di una critica accettabile, questi sono più ampi in relazione a un uomo politico che agisca in tale qualità rispetto a quelli validi per un privato cittadino»; traduzione nostra); CEDU, *Scharsach and News Verlagsgesellschaft v. Austria*, 13 November 2003, App. No. 39394/98; CEDU, *Krone Verlag GmbH & Co. KG v. Austria*, 26 February 2002, App. No. 34315/96 («La stampa adempie [a una funzione essenziale] in una società democratica ed è suo dovere diffondere informazioni e idee su ogni argomento di pubblico interesse. [...] In particolare, è di scarso rilievo che una certa persona (o la sua immagine) sia o meno nota all'opinione pubblica. Quello che conta è che quella persona sia entrata nell'agone pubblico. È questo il caso di un uomo politico in riferimento al suo ruolo pubblico, [...] una persona che partecipi a un dibattito pubblico, [...] un'associazione attiva in un ambito di pubblico rilievo, rispetto al quale entra nella discussione pubblica, [...] o di una persona che sia sospettata di aver commesso illeciti di natura politica che attirino l'attenzione della cittadinanza»; traduzione nostra); CEDU, *Verlagsgruppe News GmbH v. Austria*, 14 March 2007, App. No. 76918/01; CEDU, *Kwiecien v. Poland*, 9 April 2007, App. No. 51744/99; CEDU, *Dabrowski v. Poland*, 19 March 2007, App. No. 18235/02.

²⁹⁸ Cfr. ad es. CEDU, *Castells v. Spain*, 23 April 1992, App. No. 11798/85 («I limiti della critica lecita sono più ampi rispetto al Governo che in relazione a un privato cittadino o anche a un semplice uomo politico. In un ordinamento democratico le azioni od omissioni del Governo devono essere soggette al controllo serrato non solo dei poteri legislativo e giudiziario, ma anche della stampa e dell'opinione pubblica. Considerazione ancora più importante, la posizione dominante di cui gode il Governo rende necessario che questo si tratti da ricorrere alla tutela penale, in particolare laddove siano disponibili altri mezzi per replicare ad attacchi e critiche ingiustificati degli avversari e dei *media*»; traduzione nostra); CEDU, *Colombani and Others v. France*, 25 June 2002, App. No. 51279/99; CEDU, *Pakdemirli c. Turquie*, 22 mai 2005, Req. N. 35839/97; CEDU, *Artun et Güvener c. Turquie*, 26 septembre 2007, Req. N. 75510/01; CEDU, *Otegi Mondragon v. Spain*,

La Corte opera, per altro, una distinzione all'interno delle stesse figure istituzionali²⁹⁹ (i *public officials* della giurisprudenza americana), dal momento che dedica un'autonoma elaborazione alla categoria dei c.d. *civil servants*³⁰⁰, ovvero dei funzionari pubblici: questi ultimi, «agendo con una qualifica pubblica, sono, come i politici, soggetti a margini più ampi di critica accettabile rispetto ai privati»³⁰¹, perché, essendo al servizio dei cittadini, sono tendenzialmente legittimo oggetto di interesse pubblico, *ma non* allo stesso, penetrante livello di coloro che ricoprono cariche elettive, i quali si espongono necessariamente al dibattito nell'agone politico e si propongono alla cittadinanza come *leaders* e legislatori; proprio per questo «non si può dire che i funzionari pubblici [*civil servants*] esponcano consapevolmente ogni loro parola e atto allo scrutinio [dell'opinione pubblica] nella stessa misura degli uomini politici, né quindi che debbano essere trattati come questi ultimi quando si tratta di criticare la loro condotta»³⁰² (salva sempre la possibilità di 'allargare' i confini del lecito qualora il funzionario rivesta una posizione di vertice particolarmente qualificata)³⁰³.

All'interno della tassonomia dei *civil servants*, in particolare, la Corte ha ritenuto di individuare poi una categoria meritevole di maggiore tutela, vale a dire gli appartenenti all'apparato giudiziario³⁰⁴ (*judiciary and its machinery*³⁰⁵, espressione non cristallina nel

15 September 2011, App. No. 2034/07; CEDU, *Tuşalp v. Turkey*, 21 May 2012, App. Nos. 32131/08 - 41617/08.

²⁹⁹ Cfr. in particolare KOZLOWSKI, *op. cit.*, p. 146 ss.; MCGONAGLE-MCGONAGLE-Ó FATHAIGH, *op. cit.*, p. 35 s.

³⁰⁰ Cfr. ad es. CEDU, *Thorgeir Thorgeirson v. Iceland*, 25 June 1992, App. No. 13778/88; CEDU, *Thoma v. Luxembourg*, 29 March 2001, App. No. 38432/97; CEDU, *Nikula v. Finland*, 21 June 2002, App. No. 31611/96; CEDU, *Busuioc v. Moldova*, 21 December 2004, App. No. 61513/00; CEDU, *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, cit.; CEDU, *Zakharov v. Russia*, 5 January 2007, App. N. 14881/03; CEDU, *Mariapori v. Finland*, 6 October 2010, App. No. 37751/07.

³⁰¹ CEDU, *Thoma v. Luxembourg*, cit.

³⁰² CEDU, *Janowski v. Poland*, 21 January 1999, App. No. 25716/94.

³⁰³ Cfr. ad es. CEDU, *De Carolis et France Televisions c. France*, 21 avril 2016, Req. N. 29313/10.

³⁰⁴ Cfr. CARETTI, *Art. 10 CEDU*, ct., p. 347; KOZLOWSKI, *op. cit.*, p. 148 ss.; MCGONAGLE ET AL., *Freedom of Expression and Defamation*, cit., p. 36 s.

³⁰⁵ Cfr. ad es. CEDU, *Prager and Oberschlick v. Austria*, 26 April 1995, App. No. 15974/90 («Questa Corte ribadisce che la stampa gioca un ruolo fondamentale in uno Stato di diritto. Malgrado debba evitare di oltrepassare certi limiti, stabiliti, tra l'altro, a protezione della reputazione dei terzi, è tuttavia gravata del dovere di

suo significato, ma che sembra comprendere, nella giurisprudenza della Corte, oltre ai magistrati giudicanti, i *public prosecutors*). La distinzione poggia, essenzialmente, su due considerazioni: il frequente assoggettamento dei giudici, nei diversi ordinamenti, a limitazioni della libertà di espressione, e quindi anche di replica ad addebiti o critiche diffamatori divulgati sul loro conto, e l'importanza, per una corretta amministrazione della giustizia, della fiducia dei cittadini nell'apparato giudiziario, che deve essere difesa da attacchi distruttivi sostanzialmente infondati.

I privati cittadini³⁰⁶, invece, non si espongono volontariamente allo scrutinio dell'opinione pubblica, e dunque, a giudizio della Corte, deve esser garantita dagli ordinamenti dei diversi Paesi una protezione maggiore per la loro reputazione (come pure, del resto, per la loro riservatezza)³⁰⁷. In realtà, però, qualora un privato si trovi coinvolto in un fatto di pubblico interesse, i confini di questa protezione riguardano immediatamente elasticità – e lo stesso concetto di *public interest or concern* è stato interpretato dalla Corte in modo talora piuttosto ampio³⁰⁸. In particolare, con riferimento ai resoconti e com-

diffondere – con modalità che siano coerenti coi suoi obblighi e con le sue responsabilità – informazioni e idee su questioni di rilievo politico e su altri argomenti di interesse pubblico. [...] Questi indubbiamente includono le questioni concernenti il funzionamento del sistema giudiziario, un'istituzione essenziale per ogni ordinamento democratico. La stampa è uno dei mezzi attraverso i quali il corpo politico e l'opinione pubblica possono controllare che i magistrati adempiano alle loro pesanti responsabilità in modo conforme agli scopi del loro mandato. Tuttavia, bisogna avere riguardo per il particolare ruolo giocato dal potere giudiziario nella società. Quali garanti della corretta amministrazione della giustizia – un valore fondamentale in uno Stato di diritto – i magistrati devono godere della fiducia della cittadinanza per poter adempiere efficacemente ai propri doveri. Può quindi rivelarsi necessario proteggere tale fiducia contro attacchi distruttivi essenzialmente infondati, in particolare in ragione del fatto che i giudici che siano sottoposti a critica sono anche soggetti a un dovere di discrezione e riservatezza che preclude loro la possibilità di replicare»; traduzione nostra); CEDU, *De Haes and Gisels v. Belgium*, 24 February 1994, App. No. 19983/92; CEDU, *Lesnik v. Slovakia*, 11 March 2003, App. No. 35640/97; CEDU, *Perna v. Italy*, cit.; CEDU, *Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*, 19 June 2003, App. No. 49017/99.

³⁰⁶ Cfr. KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 156 ss.; MCGONAGLE ET AL., *Freedom of Expression and Defamation*, cit., p. 37 ss.

³⁰⁷ Particolarmente chiara CEDU, *Tammer v. Estonia*, 4 April 2001, App. No. 41205/98: «I confini della critica legittima sono più ristretti in relazione a un privato cittadino che rispetto a un uomo politico o a un governo» (traduzione nostra).

³⁰⁸ Cfr. in particolare KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 156 ss.; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 110 ss. Si vedano, tra le altre, CEDU, *Maronek v. Slovakia*, 19 July 2001, App.

menti relativi a procedimenti penali³⁰⁹, la Corte ha ritenuto in generale pienamente coperto questo argomento dalla libertà di informazione, con l'esclusione, però, di «quelle affermazioni che possano pregiudicare, intenzionalmente o meno, le possibilità per la persona di ottenere un processo equo o minare la fiducia del pubblico nel ruolo dei giudici nell'amministrazione della giustizia»³¹⁰ (con riferimento, in particolare, a uno standard di «discrezione» e «circospezione» che i giornalisti sono tenuti a seguire onde «rispettare la presunzione di innocenza»³¹¹), o dei casi in cui a essere compromesso in modo grave sia, oltre alla reputazione (e alla *privacy*) della persona offesa, anche il processo di riabilitazione e rensimento sociale successivo all'aver scontato la pena³¹².

In linea più generale, ogni volta che un interesse pubblico sia ravvisabile in un commento o in una notizia, la Corte tende a ritenere comprimibile il diritto alla reputazione fino a che l'affermazione risulti accompagnata da 'buona fede'; questo *good-faith standard*, tuttavia, appare alquanto indeterminato³¹³, essendo la sua violazione su-

No. 32686/96; CEDU, *Bergen Tidende and Others v. Norway*, 2 August 2000, App. No. 26132/95.

³⁰⁹ In tema si vedano diffusamente TARLI BARBIERI, *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU*, cit., p. 31 ss.; CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 44 ss.

³¹⁰ CEDU, *News Verlags GmbH & Co. KG v. Austria*, 11 January 2000, App. No. 31457/96.

³¹¹ CEDU, *Allenet de Ribemont v. France*, 10 February 1995, App. No. 15175/89; nello stesso senso v. ad es. anche CEDU, *Worm v. Austria*, 29 August 1997, App. No. 83/1996/702/894; CEDU, *Alexey Petrov c. Bulgarie*, 30 juin 2016, Req. N. 30336/10.

³¹² Cfr. in particolare CEDU, *A. v. Norway*, 9 July 2009, App. No. 28070/06.

³¹³ Cfr. KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 149 ss. Si vedano, ad es., CEDU, *Bergen Tidende and Others v. Norway*, 2 August 2000, App. No. 26132/95 («L'art. 10 della Convenzione non garantisce una totale libertà di espressione, sciolta da ogni vincolo, neppure in riferimento alla copertura giornalistica di argomenti di rilevante interesse pubblico. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio di tale libertà implica "doveri e responsabilità" che si applicano anche alla stampa. [...] Questi "doveri e responsabilità" entrano in gioco quando, come nel caso in esame, viene in questione un attacco alla reputazione di privati individui e l'offesa a un "altrui diritto". Proprio in ragione dei "doveri e responsabilità" connessi all'esercizio della libertà di espressione, le garanzie offerte dall'art. 10 ai giornalisti per l'attività di *reporting* su argomenti di interesse generale sono soggette alla condizione che questi agiscano in buona fede, al fine fornire informazioni accurate e attendibili al pubblico, conformemente all'etica professionale»; traduzione nostra); CEDU, *Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway*, 20 May 1999, App. No. 21980/93; CEDU, *Fressoz and Roire v. France*, 21 January 1999, App. No. 29183/95; CEDU,

scettibile di ricomprendere tanto il dolo quanto la negligenza, ed avendo la Corte più volte rifiutato di entrare nel merito di quali possano essere standard generalizzabili di 'buon giornalismo'³¹⁴. In aggiunta, nel caso in cui la persona offesa sia un privato, la Corte tende a prestare più attenzione alle modalità e alla contenenza dell'affermazione, escludendo la legittimità di esternazioni troppo aspre e insultanti³¹⁵.

Infine, il settore in cui la Corte sembra difendere con minore energia la libertà di espressione, riconoscendo più ampi margini di legittimità alle norme dei diversi Stati, appare quello della reputazione commerciale³¹⁶ (soprattutto quando in considerazione vengano questioni di *unfair competition*)³¹⁷, pur nella considerazione – qualora il soggetto diffamato sia un ente – della diversa 'qualità' della reputazione di un'impresa rispetto a quella di una persona fisica, non comprendendo la prima quella dimensione 'morale' suscettibile di ripercuotersi sulla dignità dell'essere umano che è invece presente nella seconda³¹⁸. Tuttavia, come si è già accennato nei paragrafi precedenti, in pronunce più recenti, come ad esempio la citata *Steel and Morris v. UK*³¹⁹, la Corte, pur riaffermando il pieno diritto delle imprese a difendere la propria reputazione, ha riconosciuto, per un verso, che «inevitabilmente e consapevolmente queste sono assoggettate a un'attenta osservazione dei loro atti» e, per altro verso, che il ruolo di promotori del dibattito e della circolazione di informazioni, in una società democratica, non compete esclusivamente – e non deve, quindi, essere garantito solo in capo – ai *mass media*, ma può essere

Goodwin v. UK, 27 March 1996, App. No. 17488/90; CEDU, *Stoll v. Switzerland*, 10 December 2007, App. No. 69698/01.

³¹⁴ Cfr. ad es. CEDU, *Jersild v. Denmark*, 23 September 1994, App. No. 15890/89; CEDU, *Lopes Gomes Da Silva v. Portugal*, 28 December 2000, App. No. 37698/97.

³¹⁵ Cfr. ad es. CEDU, *Tammer v. Estonia*, 4 April 2001, App. No. 41205/98; CEDU, *Costantinescu v. Romania*, 27 June 2000, App. No. 28871/95.

³¹⁶ Cfr. KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 163 ss.; MCGONAGLE ET AL., *Freedom of Expression and Defamation*, cit., p. 38 ss.; CARETTI, *Art. 10 CEDU*, cit., p. 347.

³¹⁷ Cfr. ad es. CEDU, *Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany*, 20 November 1989, App. No. 10572/83; CEDU, *Fayed v. United Kingdom*, 21 September 1990, App. No. 17101/90; CEDU, *Krone Verlag GmbH & Co. KG (3) v. Austria*, 11 December 2003, App. No. 39069/97.

³¹⁸ Cfr. ad es. CEDU, *Uj v. Hungary*, 19 October 2011, App. No. 23954/10; CEDU, *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary*, 2 May 2016, App. No. 22947/13.

³¹⁹ CEDU, *Steel and Morris v. U.K.*, 2005, cit.

incarnato anche da «piccoli gruppi informali di militanti»³²⁰. Questi «devono poter portare avanti le loro attività efficacemente», giacché «esiste un forte interesse pubblico nel mettere in grado questi gruppi e individui, al di fuori dei canali ufficiali, di contribuire al dibattito pubblico diffondendo informazioni e idee su argomenti di generale interesse pubblico come salute e ambiente». Ciononostante, il solo fatto che oggetto della comunicazione sia «una grande compagnia multinazionale [non] dovrebbe in via di principio privarla del diritto di difendersi da imputazioni diffamatorie o implicare che non incomba ai convenuti l'onere di provare la verità delle loro affermazioni». Nell'opinione della Corte, pur potendosi convenire che le attività di una grande impresa e dei suoi dirigenti costituiscano, in generale, materia di interesse pubblico, e che «i limiti della critica accettabile siano più ampi nei confronti di questi», si deve però tenere conto che, «oltre all'interesse pubblico a un dibattito aperto in merito alla condotta negli affari, esiste un interesse antagonista alla protezione del successo e della reputazione commerciale delle imprese, a tutela di azionisti e dipendenti, ma anche per il bene economico più generale della collettività».

Riconosciuta, quindi, in linea di principio, la legittimità di eventuali misure adottate dai singoli Stati per proteggere questi interessi, la Corte si preoccupa però, come si è accennato³²¹, anche di affermare un fondamentale principio di 'parità delle armi'³²²: viste le grandi dimensioni e le ingenti risorse che una multinazionale può mettere in campo, anche per difendere la propria immagine, la normativa stata-

³²⁰ Nel caso di specie si trattava di London Greenpeace.

³²¹ V. *supra*, par. 1.5.

³²² «Gli Stati godono quindi di un margine di discrezionalità circa i mezzi da fornire, all'interno dell'ordinamento nazionale, alle imprese per contestare la veridicità e contenere i danni di allegazioni suscettibili di ledere la loro reputazione. [...] Qualora, però, uno Stato decida di offrire a un ente commerciale un rimedio di questo tipo, è essenziale, per la salvaguardia dei concorrenti interessi alla libertà di espressione e a un dibattito pubblico aperto, che l'ordinamento garantisca anche una misura di equità procedurale e di parità delle armi. [...] L'assenza di sostegno legale ha reso il procedimento per diffamazione non equo, in violazione dell'art. 6.1 [della Convenzione]. [...] L'interesse, di più generale portata, a promuovere la libera circolazione di informazioni e idee in merito alle attività di potenti entità commerciali, e il possibile effetto paralizzante [*chilling effect*] su terzi sono a loro volta fattori importanti da tenere in considerazione in un contesto come questo, tenendo a mente il ruolo, legittimo e importante, che gruppi di attivisti possono giocare nello stimolare il dibattito pubblico. [...] La mancanza di equità e parità procedurale ha quindi determinato una grave violazione dell'art. 10 nel caso in esame». Cfr. *Steel and Morris v. UK*, cit. (traduzione nostra).

le non potrà ritenersi legittima qualora non preveda dei contrappesi – ad esempio delle forme di sostegno legale pubblico – che consentano agli autori delle imputazioni ritenute diffamatorie di sostenere le proprie ragioni in giudizio con una ragionevole possibilità di prevalere, ove ne esistano i presupposti giuridici.

Da ultimo, sempre in relazione alla reputazione di imprese commerciali, va sottolineato come la Corte – adottando un approccio pragmatico e casistico che le è, per altro, abituale – si premuri spesso di operare distinzioni circa il livello di tutela della reputazione da garantire a una *corporation* ad esempio in relazione alle sue maggiori o minori dimensioni (tanto maggiori queste ultime, tanto più estesa la libertà di espressione nei suoi confronti)³²³, o al peso relativo che nel bilancio abbiano eventuali fondi pubblici (il che giustifica di per sé un più pervasivo controllo da parte della stampa e dell'opinione pubblica)³²⁴.

In sintesi, si può osservare che la giurisprudenza della Corte Europea in tema di libertà di espressione è andata accostandosi in misura certo molto significativa a quella della Corte Suprema degli Stati Uniti; un avvicinamento, anzi, eccessivo, secondo i suoi critici, che vedono sostanzialmente disconosciuto il diritto alla reputazione, eccessivamente sacrificato a una libertà di espressione esorbitante da limiti ragionevoli³²⁵; un avvicinamento ancora insufficiente, invece, secondo altri (soprattutto gli osservatori d'oltreoceano), timorosi del residuo potenziale *chilling effect* delle – molte – disposizioni statali (anche di natura penale) in tema di diffamazione sopravvissute al vaglio della Corte EDU³²⁶.

Sicuramente, come si è già osservato, la Corte Europea ha elevato – né avrebbe, probabilmente, potuto fare diversamente, stante la formulazione dell'art. 10 CEDU – a perno della sua elaborazione la libertà di espressione, considerando il diritto alla reputazione essenzialmente nella veste di suo legittimo limite, per quanto fondato su un valore molto importante della persona (e ha inoltre, in alcune pronunce, riprodotto la struttura di base delle *defences* di *fair comment* e *fair report*³²⁷ tipiche della *common law*). Ma nel trarre le sue conclu-

³²³ Cfr. ad es. CEDU, *Timpul Info-Magazin and Anghel v. Moldova*, 2 June 2008, App. No. 42864/05.

³²⁴ Cfr. ad es. CEDU, *Timpul Info-Magazin and Anghel v. Moldova*, cit.

³²⁵ Si rinvia in particolare a LOUCAIDES, *Libertà di espressione*, cit., p. 15 ss.

³²⁶ Si rinvia in particolare a KOZLOWSKI, *op. cit.*, p. 167 ss.

³²⁷ Per *fair report* – uno dei *qualified privileges* di cui si è detto *supra* – si inten-

sioni è stata decisamente meno radicale della Corte Suprema³²⁸: sia perché non ha mai espresso lo stesso sfavore per la scelta dello strumento penale come mezzo di tutela della reputazione³²⁹ (o di altri interessi, rilevanti per la Convenzione, parimenti confliggenti con la libertà di espressione), limitandosi a censurarla quando evidente ne è stata ritenuta la sproporzione rispetto all'obiettivo perseguito³³⁰; sia perché, anche laddove – come nel caso del dibattito politico – ha ravvisato la necessità della massima estensione della libertà di manifestazione del pensiero, non è mai giunta a sovvertire la disciplina dei singoli Stati imponendo di trasferire l'onere della prova della falsità dell'addebito sul soggetto diffamato, né ha mai imposto un elemento soggettivo così stringente come l'*actual malice* pretesa dalla Corte Suprema. Il criterio della 'buona fede', infatti, per quanto non chiaramente definito, sembra fare capo a uno standard di diligenza professionale, così lasciando aperta la possibilità di tutela della reputazione anche in presenza di mera negligenza da parte dell'autore delle enunciazioni diffamatorie.

Per quanto riguarda, poi, la costruzione di una gerarchia di tutela della libertà di espressione – o, *a contrario*, della reputazione – sulla base dello status della persona oggetto dell'addebito diffamatorio, se innegabile è l'analogia nella struttura di base delle due elaborazioni giurisprudenziali, a un'analisi più approfondita molte e significative

de la fedele riproduzione del contenuto di documenti o relazioni ufficiali: quando la fonte della notizia è uno di questi documenti, il giornalista non è tenuto a effettuare un'autonoma verifica della correttezza del loro contenuto. Cfr. MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 483 ss.; SACK, *Sack on Defamation*, cit., §§ 7.3.2 ss.; MCGONAGLE ET AL., *Freedom of Expression and Defamation*, cit., p. 45 s. Tra le pronunce della CEDU si vedano, ad es., *Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway*, 20 May 1999, App. No. 21980/93; *Selistö v. Finland*, 16 February 2005, App. No. 56767/00.

³²⁸ Cfr. anche KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 168 ss.

³²⁹ Cfr. ad es. CEDU, *Castells v. Spain*, 23 April 1992, App. No. 11798/85: «Resta affidato alla scelta delle autorità dello Stato competente decidere di adottare, nel loro ruolo di garanti dell'ordine pubblico, misure, anche di natura penale, aventi lo scopo di contrastare in modo appropriato e non eccessivo la divulgazione di addebiti diffamatori privi di fondamento o formulati in malafede» (traduzione nostra). Come si è visto anche nella discussione del caso *Belpietro v. Italy*, cit., anche in tempi più recenti la Corte EDU non ha sindacato la legittimità dell'uso, da parte dei legislatori nazionali, dello strumento penale di per sé, ma solo la proporzionalità delle sanzioni – di natura penale, ma anche civile o amministrativa – minacciate o inflitte in ipotesi di diffamazione. Sul punto cfr. diffusamente, per un'approfondita disamina critica, GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 57 ss.

³³⁰ Cfr. ad es. CEDU, *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, 2004, cit.

si rivelano anche le differenze³³¹. In primo luogo, come si è potuto notare, la suddivisione operata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo appare molto più articolata e sfumata: al vertice (della tutela accordata alla libertà di espressione, ovvero al fondo della scala di tutela della reputazione) si trovano i personaggi politici, con la precisazione, però, che il ... vertice del vertice (o il fondo del fondo) deve essere assegnato al Governo; subito dopo vengono i funzionari pubblici, a loro volta, però, suddivisi (almeno) in due categorie, la seconda delle quali – i componenti dell'apparato giudiziario – decisamente più tutelata nella sua reputazione (e dunque meritevole di una maggiore compressione della libertà di espressione altrui); seguono, quindi, i soggetti privati – che, tuttavia, possono diventare molto meno 'privati' ove coinvolti in materie di interesse pubblico; in fondo (o in cima, a seconda della prospettiva che si prediliga) si collocano le imprese per quanto attiene alla reputazione commerciale, ma con tutti i *distinguo* che si sono visti. La differenza, rispetto all'impostazione americana, non risiede, però, solo in questa maggiore complessità, ma consiste principalmente nell'impostazione di fondo sottostante.

L'approccio interpretativo della Corte EDU è, infatti, come già osservato, molto meno categorico, più pragmatico e casistico³³² (con tutti gli evidenti problemi di precisione e coerenza interna che questo può comportare), e ciò che viene in rilievo, in definitiva, non sono già le differenti caratteristiche soggettive dei 'tipi' costituenti le diverse 'classi', bensì il differente grado di rilevanza pubblica delle materie³³³ a cui queste tipologie di persone sono, per loro natura, generalmente collegate. In buona sostanza, cioè, a rilevare è molto più il dibattito politico e la vita politica, che non l'uomo politico di per sé; la gestione delle istituzioni e della giustizia, che non il funzionario o il magistrato; e nel caso dei privati, o delle imprese commerciali, è palese come il tratto qualificante sia l'interesse pubblico della vicenda di cui siano parte. La divisione in categorie, insomma, appare più che una vera e propria costruzione giuridica, un'utile guida esemplificativa

³³¹ Cfr. anche KOZŁOWSKI, *op. cit.*, p. 172 ss.

³³² Cfr. ad es. CEDU, *Verlagsgruppe News GmbH v. Austria*, 14 March 2007, App. No. 76918/01: «La Corte sottolinea in primo luogo che suo compito non è quello di analizzare le norme e le prassi rilevanti in astratto, bensì stabilire se il modo in cui sono state applicate al ricorrente o hanno inciso su questi abbia dato luogo a una violazione della Convenzione» (traduzione nostra). Si veda anche, nello stesso senso, CEDU, *Karhuvaara and Italehti v. Finland*, 16 February 2005, App. No. 53678/00.

³³³ In questo senso anche MILMO-ROGERS, *op. cit.*, p. 721 ss.

per l'interpretazione dei numerosissimi ed eterogenei casi posti all'attenzione di una Corte che, non si dimentichi, ha a che fare con le normative di quarantasette Stati diversi; la vera distinzione, però, non sembra, a nostro avviso, fondata sui diversi status dei soggetti presi in considerazione, bensì sulla differente forza e declinazione che l'interesse pubblico³³⁴ di una notizia può *presumibilmente* assumere ove sia riferita a persona rientrante nell'una o nell'altra delle categorie così ricostruite.

3.3. *Il dovere di maggiore trasparenza delle figure istituzionali in un ordinamento democratico*

L'approccio della Corte EDU testé analizzato appare estremamente interessante. In primo luogo perché esso consente di evitare la costruzione di una rigida tassonomia destinata a 'cristallizzare', sulla base di puri criteri di status, il maggiore o minore grado di tutelabilità della reputazione di una persona in ragione pressoché esclusiva-

³³⁴ Per una sintetica ma esaustiva definizione del concetto di interesse pubblico si veda F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 213: «L'interesse pubblico-sociale (che non va confuso con la "curiosità pubblica") sussiste quando i fatti presentano: a) un interesse pubblico-sociale *immediato*, diretto, perché contrassegnati da una intrinseca rilevanza pubblico-sociale [...]; b) un interesse pubblico-sociale *mediato*, indiretto, perché, pur riguardando la vita privata personale, vengono ad assumere un preciso e specifico interesse pubblico-sociale, in quanto inscindibilmente connessi, in concreto, a situazioni, vicende, di interesse pubblico [...]. O in quanto la condotta del singolo entra a far parte della sfera pubblica per il suo inserimento non casuale, ma funzionale in fatti, avvenimenti, cerimonie, pubblici [...]; o perché l'informazione su determinati fatti della vita privata può costituire la base della valutazione sociale della personalità pubblica del soggetto e della sua idoneità a svolgere certe funzioni [...]. L'interesse pubblico-sociale non sussiste, invece, quando i fatti presentino un *interesse esclusivamente privato*, non avendo alcuna rilevanza neppure mediata rispetto a qualche cosa che trascenda la privatezza, quale che sia la personalità, privata o pubblica, sconosciuta o notoria, cui i fatti attengono». Per una più ampia panoramica dottrinale e giurisprudenziale sul requisito dell'interesse pubblico (o 'pertinenza'), su cui si tornerà nel capitolo conclusivo, si rinvia, *ex plurimis*, a T. VITARELLI, *Il diritto di cronaca e limiti*, in SIRACUSANO, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 142 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 118 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 111 ss.; in giurisprudenza si vedano, a puro titolo di esempio, Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, n. 1473, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3135 ss., con nota di M. ANGELINI, *La "verità della notizia" quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione*, p. 3137 ss.; Cass. pen., sez. V., 12 dicembre 2007, n. 46295; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2009, n. 45051, cit.; Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2010, n. 38096; Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 7579.

mente della sua etichettabilità nell'una o nell'altra categoria (il che riproporrebbe, come si è già avuto modo di osservare, problemi simili, seppure speculari, a quelli posti dalle più risalenti tipologie di onore 'cetuale' o di gruppo). D'altro canto, questa impostazione mantiene comunque una capacità orientativa per l'interprete, rendendolo avvertito della tendenziale correlazione esistente tra rilevanza del *ruolo* ricoperto dalla persona nella vita politica, istituzionale, sociale o economica della collettività, ed estensione della rilevanza per il pubblico di notizie e commenti che coinvolgono detta persona³³⁵. È questa, del resto, anche la *ratio* alla base della – pur se più restrittiva, e ormai largamente superata dall'applicazione dell'art. 21 Cost. – ipotesi contemplata dal n. 1) dell'art. 596, co. 3, c.p.³³⁶, nonché – presumibilmente – della nuova ipotesi di *exceptio veritatis* introdotta contestualmente alla riproposizione dell'oltraggio a pubblico ufficiale³³⁷; la stessa logica è alla base anche dell'estensione, a opera della Corte Costituzionale, dell'applicabilità di tale istituto anche alla diffamazione militare³³⁸.

³³⁵ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 213: «Discriminazioni di tutela non sono legittimabili in base alla *personalità pubblica* del soggetto, poiché la differenza di portata della libertà di manifestazione del pensiero in rapporto alla personalità privata e alla personalità pubblica dei soggetti è non qualitativa (nel preteso senso della sua pressoché illimitatezza rispetto a questi ultimi), ma *quantitativa*, di fatto, nel senso che il carattere pubblico della personalità può rendere di interesse pubblico-sociale dei fatti che, di per sé e se compiuti da comuni cittadini, ne sarebbero sprovvisti: in mancanza, però, di siffatto interesse, la personalità, sotto altri profili pubblica, torna ad essere agli effetti della tutela dell'onore persona privata. Se non può disconoscersi che più ampia deve essere la "zona di illuminabilità" quanto più ampia è la posizione pubblica della persona, è altrettanto incontestabile che anche l'*homo publicus* ha una sua intangibile sfera di onorabilità e che la sua integrità morale non può essere indiscriminatamente aggredita, in ragione del carattere pubblico di certe sue particolari attività ed opinioni».

³³⁶ «Dove sono ordini liberi, e dove in conseguenza vale il principio che i poteri e gli uffici pubblici si esercitano non a beneficio dei funzionari, ma a servizio del paese, è inevitabile il libero sindacato dei cittadini sui pubblici ufficiali per ciò che si riferisce all'esercizio delle loro funzioni, essendo di grande interesse sociale che sia fatta piena luce e deleguato ogni sospetto intorno all'onestà di chi serve la vita pubblica». *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale del 1887*, n. CLX, come citata in MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, p. 590 s. In argomento cfr. anche MORO, *Osservazioni*, cit., p. 16; F. MANTOVANI, *Fatto determinato*, cit., p. 76 ss. e 114 ss.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 92 ss. Sull'argomento si tornerà più diffusamente nel capitolo conclusivo.

³³⁷ Sul punto v. diffusamente *supra*, capitolo secondo, par. 3.4.

³³⁸ Si veda Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 273: «Il presupposto [...] per l'applicabilità della prova liberatoria di cui all'art. 596, terzo comma, numero 1), cod. pen. è che la persona offesa sia un pubblico ufficiale e che il fatto ad esso attri-

In definitiva, l'idea (del resto da tempo familiare anche alla nostra giurisprudenza)³³⁹ che ci siano soggetti che – per il loro ruolo, rilevante nella vita delle istituzioni e della comunità – sono sottoposti a un più stretto scrutinio da parte dell'opinione pubblica, e a un dovere di maggiore trasparenza e maggiore tolleranza per la compressione del loro onore (ma anche della loro sfera di riservatezza, come si è visto affrontando il problema del diritto all'oblio)³⁴⁰, rimane un valido parametro per l'analisi dei singoli casi, *fino a che* non si trasformi in una gabbia concettuale talmente rigida da non consentire più di comprendere che per nessun 'tipo' soggettivo – e, soprattutto, per nessuna *persona* – è possibile negare *a priori* l'esistenza di sfere della propria vita sottratte all'attenzione pubblica in quanto realmente prive di 'pubblico interesse', né delimitare rigidamente *a priori* i confini di tale interesse³⁴¹.

buito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni. È evidente che viene in rilievo un *interesse pubblico all'accertamento del fatto* che non può che determinare l'estensione di tale strumento probatorio anche a quanto previsto dall'art. 227 cod. pen. mil. pace».

³³⁹ Cfr. ad es., tra le molte, in relazione al diritto di cronaca e critica, Cass. pen., sez. V, 12 settembre 2007, n. 34432 («Il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'*homo publicus* oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale»); GUP Milano, 11 aprile 2000, in *Foro ambros.*, 2000, p. 318 («L'assunzione di cariche pubbliche, e in particolare di cariche politiche, comporta una sovraesposizione e il rischio di critiche anche vivaci e colorite, oggettivamente lesive dell'onore e del decoro della persona. Rispetto all'operato di un pubblico amministratore e comunque di un politico, la stampa svolge una irrinunciabile funzione di controllo, così da permettere all'opinione pubblica di essere informata sull'operato dei propri rappresentanti»); in relazione al diritto di critica, Cass. pen. sez. V, 18 dicembre 2001, n. 45163 («La critica, quando si svolge nell'ambito "politico" e, cioè, quando si rivolge all'attività svolta per il governo di una comunità [...] assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili. Infatti, poiché la politica è l'attività svolta da chi partecipa direttamente alla vita pubblica, sia come membro del governo, del parlamento, di un partito, di un sindacato, di un movimento [...], in essa si confrontano le varie concezioni ritenute vincenti per il raggiungimento dei fini pubblici da conseguire. [...] In sostanza, risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica»); Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2008, n. 9084.

³⁴⁰ Si veda *supra*, capitolo primo, paragrafo quarto.

³⁴¹ Cfr. G.A. GIANZI, *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 125. Senza contare che, come fa rilevare MARTHA

Certo, tanto maggiore è il coinvolgimento nella vita della *res publica* dell'individuo, tanto più grande sarà il suo dovere di trasparenza e tolleranza: tutto ciò che può interferire con la correttezza del politico o del funzionario (non importa se riguardante i suoi legami politici, i suoi interessi economici, i suoi rapporti sociali o affettivi, ecc.) nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali e, quindi, incidere sul corretto funzionamento dell'ordinamento democratico, rientra legittimamente in una sfera di interesse pubblico³⁴².

A questa conclusione si può giungere, a ben guardare, anche argomentando *a contrario* da quanto già osservato in merito all'onore del funzionario pubblico e, in generale, della p.a.³⁴³: se quest'ultimo trova il suo fondamento nell'adempimento dei propri doveri con «disciplina e onore», come prescritto dall'art. 54, co. 2 Cost., ai cittadini deve essere garantita la massima libertà di verificare che a tali doveri i loro amministratori – eletti o di carriera – correttamente adempiano. Si può discutere se, tra i soggetti il cui ruolo è fondamentale per il buon andamento della vita democratica, i magistrati debbano essere in tutto equiparati agli altri funzionari pubblici³⁴⁴ (ma certo non ai politici, che per il loro ruolo si espongono a un tipo e a un'intensità di critica giustificati nell'ambito della competizione ideologica ed elet-

NUSSBAUM (*Nascondere l'umanità*, cit., p. 287), «l'intrusione del pubblico nella condotta privata delle persone, nei casi in cui tale condotta non è pertinente ai fini dell'adempimento dei loro doveri pubblici, rappresenta spesso una sgradevole forma di autodifesa narcisistica», ovvero di proiezione sull'altro delle debolezze, inferiorità e negatività che non si vogliono/riescono ad accettare in se stessi, con il congruente riversare sull'altro sentimenti – anche socialmente – negativi di rabbia, avversione, aggressività ed esclusione.

³⁴² Cfr. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 99; GIANZI, *La rilevanza sociale*, cit., p. 125 s.; in giurisprudenza cfr. ad esempio, Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, n. 1473, cit. Nel senso di un allargamento della legittimità della critica nei confronti di una persona «quanto più è accentuato il carattere di funzione pubblica o sociale nell'ufficio o nella professione che la persona stessa eserciti» cfr. già FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 100.

³⁴³ Si veda *supra*, capitolo secondo, paragrafo terzo.

³⁴⁴ Così, ad es., nella giurisprudenza americana, dove la categoria dei *public officials* accomuna politici, funzionari pubblici non elettivi e magistrati: cfr. KOZLOWSKI, *op. cit.*, p. 172 s.; si vedano anche le sentenze *Garrison v. Louisiana* (1964), 369 U.S. 64, nonché la precedente *Bridges v. California* (1941), 314 U.S. 252 («L'idea che si possa guadagnare rispetto per la magistratura schermando i giudici dalla critica pubblica si fonda su una valutazione erronea del carattere dell'opinione pubblica americana. Perché uno dei più apprezzati e custoditi privilegi americani è quello di poter dar voce al proprio pensiero, anche se non sempre con perfetto buon gusto, circa qualsiasi istituzione pubblica»; traduzione nostra).

torale, ma che non trova pari fondamento al di fuori di questo agone), ovvero se maggiori cautele debbano essere imposte nei loro confronti, in ragione della centralità e della delicatezza dell'amministrazione della giustizia: di certo, quest'ultimo appare essere l'attuale orientamento sia della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sia – come si è avuto modo di osservare³⁴⁵ – del nostro ordinamento e della nostra giurisprudenza maggioritaria³⁴⁶.

Ciò premesso, il dovere di maggiore trasparenza e tolleranza di politici e, in misura appena più limitata, pubblici funzionari (tra cui, con leggero distacco, i magistrati), non potrebbe comunque equivalere alla 'licenza di diffamare' talora lamentata in dottrina³⁴⁷. Certo

³⁴⁵ V. *supra*, capitolo secondo, paragrafo terzo. Cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2006, n. 2253, con nota di M. LEPERA, *Osservazioni in tema di diritto di critica ed oltraggio a un magistrato in udienza*, in Cass. pen., 2006, p. 2080 ss.

³⁴⁶ Si vedano, *ex plurimis*, PISA, *Giurisprudenza commentata*, vol. I, cit., p. 404 ss.; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 204 ss.; Id., *Delitti contro l'onore*, cit., p. 197 ss. In giurisprudenza, oltre alle pronunce richiamate dagli Autori appena citati, cfr., a puro titolo esemplificativo, Cass. pen., sez. V., 21 febbraio 2007, n. 25138: «La critica deve ritenersi legittima anche quando ha a oggetto l'attività giudiziaria, giacché il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente di escludere che essa si espliciti anche in attacchi al potere giudiziario, risultando i giornali il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici. In questa prospettiva, il particolare rigore nell'individuazione dei limiti della critica all'operato della magistratura si spiega con il fatto che, a differenza di quel che accade per altri soggetti pubblici, il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti». La Corte aggiunge però anche l'ulteriore corollario che «tale particolare rigore valutativo non ha ragione di esistere allorché si verta in una polemica giornalistica – non relativa a indagini in corso – avente a oggetto la gestione di inchieste giudiziarie su materie di pubblico interesse [...], rispetto alle quali una riflessione pubblica e politica sia stata innestata proprio dallo stesso magistrato persona offesa con un'intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale». Cfr. altresì Cass. pen., sez. V, 12 settembre 2007, n. 34432 (già citata per la sua forte sottolineatura dell'importanza fondamentale, in un sistema democratico, del libero e vivace dibattito anche sull'attività di amministrazione della giustizia, questa pronuncia precisa per altro che «un limite a tali libertà» va rigorosamente posto «quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato»); Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2009, n. 2066; Cass. pen., sez. V, 10 marzo 2009, n. 10631.

³⁴⁷ Cfr. DE NOVA, *Qualità di soggetto leso e risarcimento*, cit., p. 109. Si veda anche l'icastica *dissenting opinion* del giudice Fortas in *St. Amant v. Thompson* (1968), 390 U.S. 727: «Il Primo Emendamento non è così fragile da richiederci di coprire col beneficio dell'immunità questo tipo di temeraria, distruttiva invasione della vita altrui, neppure di quella dei pubblici ufficiali, senza alcun riguardo per gli interessi e la sensibilità delle persone. Il Primo Emendamento non è un rifugio

non può essere compito dell'ordinamento giuridico – e dovrebbe piuttosto spettare al *self restraint* delle stesse parti politiche, sulla base di semplici norme di civiltà³⁴⁸ – censurare toni anche molto aspri di *critica* (ovvero, anche in materia di cronaca, pretendere lo stesso standard di continenza che si esige in altri ambiti)³⁴⁹ in quello che può ben essere considerato, anche in ragione dell'esperienza storica, il più delicato e cruciale ambito di libertà di manifestazione del pensiero per la vita democratica. Ed è, del pari, indubbio che la partecipazione attiva alla vita pubblica deve comportare un'intrinseca compressione della propria sfera di riservatezza³⁵⁰. Ma, come principio generale³⁵¹, una lesione della reputazione, consistente nell'imputazione di fatti diffamatori, può considerarsi anche in quest'ambito legittima solo se

per gli assassini dell'altrui reputazione, che la loro condotta sia sconsiderata, temeraria, o deliberata, [...] non ci richiede di concedere una licenza di caccia ai pubblici ufficiali e di aprire la stagione di caccia a tempo indefinito. Il fatto di ricoprire un ruolo pubblico non implica la rinuncia all'appartenenza alla razza umana. Il pubblico ufficiale dovrebbe essere assoggettato a uno scrutinio penetrante e a una critica libera e aperta. Ma se viene accusato di un crimine senza necessità, senza criterio, falsamente, dovrebbe poter trovare un rimedio nell'ordinamento» (traduzione nostra).

³⁴⁸ «Lo spirito critico [...] è un principio che va sempre difeso, specialmente da coloro che reagiscono a questa o quella critica che non accettano portando immediatamente la questione in tribunale. La libertà di opinione, comprese le opinioni che ci disturbano, deve essere protetta. [Ma] ciò non significa che ogni atteggiamento critico sia di per sé ammirevole. Se, godendo della libertà d'espressione che esiste nello spazio pubblico democratico, si assume un atteggiamento di denigrazione generalizzata, la critica diventa un gioco gratuito che non porta a nulla, salvo la sovversione del suo stesso punto di partenza. Troppa critica uccide la critica. Nella tradizione illuminista essa rappresentava soltanto il primo tempo di un movimento duplice, di critica e di ricostruzione. [...] Lo scetticismo generalizzato e la derisione sistematica solo apparentemente hanno un senso; deviando lo spirito dell'illuminismo, creano un grosso ostacolo alla sua azione». Cfr. TODOROV, *Lo spirito dell'illuminismo*, cit., p. 47 s.

³⁴⁹ Nello stesso senso, del resto, si esprimono ormai giurisprudenza e dottrina dominanti: cfr. ad es. CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 95; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 103 s.; PISA, *Giurisprudenza commentata*, cit., p. 393 ss.; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 185 ss. e 195 ss. In giurisprudenza, oltre ai riferimenti negli Autori appena citati, si veda in part. Cass. pen., sez V, 4 maggio 2006, in *Foro it.*, II, 2006, p. 593, con nota di A. TESAURO, oltre alle pronunce citate *supra*.

³⁵⁰ V. *supra*, capitolo primo, par. quarto. Cfr. anche CORRIAS LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 99.

³⁵¹ Cfr., *ex plurimis*, VASSALLI, *Libertà di stampa*, cit., p. 29; CORRIAS LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 55; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 21; F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 214; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 101.

sorretta dalla verità³⁵² degli stessi. Condivisibile appare, infatti, l'osservazione che non esiste nessun interesse pubblico all'informazione errata o alla disinformazione³⁵³.

Diversa questione è quella dello standard di colpevolezza da porre a fondamento della responsabilità per l'attribuzione di fatti falsi: attualmente, nel nostro ordinamento, la diffamazione è un reato esclusivamente doloso, malgrado una forma di 'diffamazione colposa' sia notoriamente introdotta nel sistema in modo surrettizio da quella giurisprudenza che, sostanzialmente disapplicando, in materia, l'art. 59, co. 4, c.p., pretende, per il riconoscimento del diritto di cronaca putativo, il rigoroso rispetto dei principi di diligenza professionale al momento della verifica della notizia, prima della sua pubblicazione³⁵⁴. Questo potrebbe spingere a interrogarsi, quanto meno per i casi di diffamazione tramite *mass media*, in cui più grave è il danno alla reputazione³⁵⁵ (perché più estesa è la diffusione dell'addebito diffamatorio e più difficile la sua successiva neutralizzazione), sull'opportunità di introdurre, *de iure condendo*, un'ipotesi di diffamazione colposa³⁵⁶; nella stessa logica, si potrebbe ipotizzare di estendere la responsabilità per il reato di diffamazione (nel caso, includendo la ven-

³⁵² A nostro avviso, quindi, l'annosa diatriba tra sostenitori del requisito della verità del fatto narrato, e sostenitori della tesi della sufficienza della verosimiglianza (cfr. ad es. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 118; FOIS, *Principi costituzionali*, cit., p. 211) andrebbe risolta a favore del primo; se è vero, infatti, che non è possibile pretendere la verità *oggettiva* della notizia (come per lo più accade in giurisprudenza: si rinvia a CORRIAS LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 56 ss. e 91), dovendosi anche in questo caso fare riferimento al concetto di 'verità processuale', cioè a una verità *iuxta alligata atque probata* (cfr. MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., p. 3608), sostituire a questo requisito quello della verosimiglianza significa confondere indebitamente il piano della colpevolezza dell'agente con quello della sussistenza della scriminante, che in quanto tale opera oggettivamente. Cfr. ad es. VASSALLI, *Libertà di stampa*, cit., p. 29 ss.; MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., p. 3608 ss.; CORRIAS LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 59 s.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 101.

³⁵³ V. *supra*, in particolare il par. 3.1. Cfr. inoltre F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 212.

³⁵⁴ V. *supra* in nota per tutti i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali a commento.

³⁵⁵ Cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 211; NUVOLONE, *op. ult. cit.*, p. 263; così anche MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 155, sulla base della «massima carica di distruttività dei rapporti interpersonali» che tale tipo di diffamazione possiede: «quante più sono le rotture del rapporto di riconoscimento, tanto più difficoltosa è la possibilità stessa dell'autonomia».

³⁵⁶ Cfr. ad es. DE NOVA, *Qualità del soggetto leso*, cit., p. 111; VASSALLI, *Libertà di stampa*, cit., p. 30 ss.; GIANZI, *La rilevanza sociale delle notizie*, cit., p. 126 s.

tilata ipotesi colposa), all'impresa editoriale, prevedendo un adattamento dei meccanismi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231³⁵⁷, in quanto soggetto che trae il maggior profitto dalla diffusione della notizia – ipotesi sulla quale, tuttavia, la dottrina più avvertita non ha mancato di sollevare dubbi, in particolare in relazione al potenziale rafforzamento di rischi di 'autocensura' (addirittura formalizzata nei modelli organizzativi) da parte della proprietà³⁵⁸.

Anche se sul punto si tornerà più specificamente nel capitolo conclusivo, si può ammettere fin d'ora che una tale ipotesi di estensione al colposo presta indubbiamente il fianco a motivi di perplessità: se, da un lato, una modifica di questo tipo avrebbe il pregio di riportare nell'alveo della legalità quella che sembra una tendenza interpretativa testardamente ricorrente e apparentemente insopprimibile (per quan-

³⁵⁷ Così ad es. ZENO ZENCOVICH, *La nuova disciplina*, cit., p. 92 s.

³⁵⁸ Cfr. PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, cit., in particolare p. 110 ss. Questo Autore da un lato sottolinea come, per un verso, certamente anche in questo tipo di imprese «la consumazione degli illeciti costituisca il diapason dell'esistenza di una vera e propria politica di impresa, orientata (anche) al profitto» e, per altro, come «le società giornalistiche s[ia]no già munite del modello per fronteggiare i reati [a oggi] contemplati dal d. lgs. 231/2001». Né l'arsenale sanzionatorio del d.lgs. 231/2001 pare impossibile da adattare a questo specifico settore imprenditoriale: escluse le sanzioni interdittive, che «non paiono utilizzabili nei confronti di una impresa che svolge un'attività cui è connaturata la libera manifestazione del pensiero», occorrerebbe una modulazione di quelle pecuniarie (per la quale, per altro, il sistema per quote appare particolarmente adatto) che eviti (secondo i dettami della giurisprudenza CEDU) il loro trasmodare in strumenti indebitamente inibitori della libertà di espressione, mentre, per altro verso, potrebbe essere valorizzata (e rivitalizzata) in questo ambito la pubblicazione della sentenza di condanna (purché, osserva condivisibilmente l'Autore, «con forme di ostensione ben diverse da quelle oggi disciplinate dall'art 36 c.p., in base al quale la sentenza è pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia»). Il «ricorso ad un sistema di controllo 'auto-organizzato'» avrebbe poi l'ulteriore vantaggio di rendere «inutile la permanenza degli artt. 57 e 57-bis c.p.: la prevenzione organizzata scavalca, in ragione della sua maggiore incisività, il controllo individuale, rimesso al direttore». A fronte di tutto ciò, però, l'Autore, prudentemente, osserva conclusivamente – e, ci sembra, condivisibilmente – che «l'accostamento della responsabilità degli enti ai reati legati all'esercizio dell'attività giornalistica non può ovviamente risolversi in un mero esercizio di 'fattibilità' tecnico-giuridica, dissimulandone la valenza politica, racchiusa nel risaputo rilievo dei beni in giuoco. Se il criterio dell'interesse o vantaggio pare adeguarsi plasticamente alle finalità di profitto perseguite dalle imprese giornalistiche, la colpevolezza di organizzazione e l'arsenale sanzionatorio possono fomentare legittime perplessità» in relazione alla diversa esigenza di salvaguardare la libertà di espressione, potenzialmente minacciata dall'introduzione di forme di 'autocensura' istituzionalizzata nei modelli organizzativi in funzione di prevenzione del rischio penale.

to *contra legem*) nella prassi, dando risposta a esigenze di tutela evidentemente avvertite come pressanti dalla giurisprudenza, e anche se, certo, una tale modifica sarebbe di gran lunga più accettabile in presenza di una migliore e più restrittiva definizione (che ci proponiamo) del bene tutelato dal delitto di cui all'art. 595 c.p., per altro verso, in un sistema che voglia definirsi democratico e liberale, l'introduzione di una *ulteriore* restrizione *penale* alla libertà di espressione appare di certo problematica.

Tanto che, muovendosi in direzione opposta e più radicalmente, ci si potrebbe addirittura domandare, anche sulla scorta dell'esperienza americana, se non sarebbe opportuno prevedere, nei confronti di determinate categorie di soggetti (*public officials* o soli *politicians*), un'esclusione della tutela penale, e una limitazione dei rimedi disponibili all'ambito civilistico (con gli eventuali potenziamenti che risultassero opportuni)³⁵⁹, per evitare il rischio di un '*chilling effect*' sulla diffusione di notizie in settori particolarmente rilevanti per il confronto democratico. Una simile soluzione, però, si deve precisare, da un lato non appare affatto necessitata, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU (che pure riconosce la massima rilevanza alla libertà di espressione in ambito politico, ma che non si è mai opposta all'uso dello strumento penale, purché ne riscontrasse la necessità e la proporzione), e dall'altro non sembra immune dal rischio di trovarsi in contrasto con l'art 3 Cost.: per quanto il diverso trattamento di situazioni differenti sia senz'altro, in linea generale, ragionevole, bisogna domandarsi se davvero, nello specifico, esistano situazioni soggettive *già in astratto* sufficientemente diverse, e distinte tra loro con adeguata chiarezza, da giustificare una divaricazione di trattamento³⁶⁰ così marcata. E se si concorda con chi scrive circa il fatto che il criterio soggettivo dell'appartenenza della persona offesa a questa o quella 'tipologia' dovrebbe avere un valore puramente 'indiziario' rispetto all'interesse pubblico della notizia, e che centrale debba restare, appunto, il criterio, oggettivo, della rilevanza pubblica

³⁵⁹ Si vedano, in generale sull'uso dello strumento civile come mezzo di elezione per la tutela dell'onore, in particolare MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 619 ss. e 702 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 306 ss.; ID., *La nuova disciplina*, cit., p. 92 s.; MUSCO, *Onore formale e onore reale*, cit., p. 99 ss.; più critico S. RODOTÀ, *Tecniche risarcitorie e nuovi interessi*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 46 ss.

³⁶⁰ In senso decisamente negativo cfr. ad es., già con riferimento all'applicabilità dell'attuale categoria dell' 'interesse pubblico' della notizia in ragione del solo aggancio alla qualità di 'persona pubblica' del diffamato, F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 213.

dell'argomento – di cui lo status della persona è solo una componente, per quanto rilevante – la legittimità di una simile soluzione sembrerebbe doversi negare in modo deciso.

Tornando, ora, alla differente declinazione dell'elemento dell'interesse pubblico (o 'rilevanza sociale') a seconda delle caratteristiche dell'individuo, tra quelle che potremmo definire 'figure tendenzialmente pubbliche' indubbiamente dovrebbero poi rientrare, a nostro avviso, quei soggetti e quelle organizzazioni che, per la loro preminenza nel mondo dell'economia e della finanza, per i loro rapporti con le istituzioni e, in generale, per l'impatto della loro attività sulla società nel suo complesso (attraverso ripercussioni sull'economia, sull'occupazione, sull'ambiente, sulla salute, ecc., ma anche, per il tramite di relazioni e intrecci di vario genere – non sempre trasparenti e commendevoli –, sulla stessa vita politica e istituzionale), dovrebbero del pari accettare, in un contesto democratico, una maggiore sorveglianza da parte dell'opinione pubblica.

Quanto al restante stuolo delle 'figure pubbliche', dalla notorietà più o meno estesa, più o meno consolidata o effimera, più o meno volontaria o accidentale, dovrebbe valere in generale un criterio più strettamente ancorato allo specifico, rilevante interesse pubblico della singola notizia o della singola critica che le riguardi, dal momento che, come è stato acutamente osservato, «*discriminazioni* [di tutela non] possono invocarsi sul pur invocato criterio della "notorietà" della persona, poiché esso, per la sua genericità e preso di per sé, ben poco dice circa la rilevanza pubblico-sociale delle vicende attinenti alla persona nota, come tale, potendo fra l'altro derivare la notorietà dalle più svariate cause. E sempre più spesso, dalla appartenenza del soggetto al mondo dell'"effimero" o del "nulla". O, peggio, dalla ineguagliabile capacità dei *mass media* di operare la miracolistica trasformazione degli "stupidi" in "personaggi" e certe "signore prodighe" in "dive", elevandoli a "modelli di identificazione" e degradando telespettatori e lettori a "coprofagi"»³⁶¹.

³⁶¹ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti*, cit., p. 213 s.

CAPITOLO V

VERSO UNA NUOVA CONCEZIONE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE

SOMMARIO: 1. Dignità, onore, reputazione: la necessità di un riordino concettuale. – 1.1. La complessità del concetto di dignità e la sua necessaria definizione 'per contrasto'. – 1.2. I 'contenuti' della dignità e i rapporti di riconoscimento/disonoscimento. – 1.3. Dignità come macrocategoria concettuale e valore fondante vs. onore e reputazione come beni giuridici. – 1.4. Rapporti tra onore, identità personale e riservatezza. – 1.5. La reputazione come bene ibrido e concetto funzionale: reputazione e capitale sociale. – 1.6. Prime conclusioni e profili problematici aperti. – 2. Un'ipotesi interpretativa *de iure condito*: onore formale (ovvero: dignità) e onore reale (ovvero: reputazione) come oggetti di tutela distinti. – 2.1. L'istituto dell'*exceptio veritatis* come banco di prova. – 2.2. Verità, continenza e pertinenza come parametri liminali delle manifestazioni di pensiero offensive 'lecite': considerazioni critiche. – 3. Prospettive *de iure condendo*: rinforzare il valore normativo dell'onore in chiave di tutela e di politica criminale. – 3.1. La necessità di una coerenza interna al sistema: profili 'informativi' della pena e protezione del valore 'informativo' della reputazione. – 3.2. È necessario (e possibile) circoscrivere ulteriormente l'area della reputazione penalmente tutelata? – 3.3. È possibile un uso 'rispettoso' del 'disonore' e della vergogna da parte del sistema penale? – 4. La possibile riforma del delitto di diffamazione: una 'bozza di lavoro'.

1. *Dignità, onore, reputazione: la necessità di un riordino concettuale*

Come si è potuto osservare nei capitoli precedenti¹, la dottrina italiana – e non solo² – nell'interpretare le fattispecie di ingiuria e diffamazione è progressivamente venuta identificando l'onore con la digni-

¹ Cui, per esigenze di sintesi, fin d'ora ampiamente si rinvia per i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali pertinenti.

² Si veda il capitolo quarto con riferimento al contesto anglosassone. Cfr. in particolare McNAMARA, *Reputation and Defamation*, cit., p. 54 ss.

tà, e anzi, in un certo senso, sostituendo il secondo concetto al primo, attraverso l'assimilazione dell'onore alla dignità e una conseguente, sostanziale ritenuta interscambiabilità dei termini³. Un'evoluzione, del resto, che non sorprende, poiché ricalca quella seguita dal pensiero filosofico con l'affermarsi delle idee illuministe e liberali⁴: come si è visto, infatti, a partire dal Settecento il principale argomento utilizzato dai detrattori del duello non consistette più nell'individuare il 'vero onore' – contrapposto all'onore effimero e mondano dell'etica cavalleresca – nella virtù morale della persona, ma nel sottolineare come l'essere umano in quanto tale possieda un valore intrinseco e inalienabile, la sua dignità, che rende superfluo il ricorso al concetto tradizionale di onore, parificando l'onore spettante a ognuno proprio *in quanto* essere umano. In contrapposizione, dunque, all'onore cavalleresco, di natura particolaristica, legato al ceto e agli sperequati rapporti di potere interni alla società dell'*ancien régime*, si venne così affermando con sempre maggior forza il valore della dignità innata, universale ed eguale in ciascuno, per sua natura inalienabile e intangibile.

In verità, però, i due concetti – quello di onore e quello di dignità – rimangono profondamente diversi. Anche laddove si assuma, con Avishai Margalit, che «il concetto di onore rilevante per la società decente», ovvero per «una società le cui istituzioni non umiliano le persone» (laddove «civile» si voglia definire «una società i cui membri non si umiliano gli uni con gli altri»), «è il concetto di dignità umana»⁵, si deve comunque premettere che la nozione originaria dell'onore, legata al c.d. 'rispetto da apprezzamento'⁶ – un onore definibile anche come 'sociale' – è un concetto per sua natura scalare⁷.

È certo vero che «l'onore sociale è [...] antecedente all'onore intrinseco», ossia alla dignità (quell'onore «che ciascuno merita in ugual misura»), «ma la priorità è soltanto storica, non concettuale», perché «il concetto di onore sociale non è logicamente necessario per spiegare quello di dignità umana»⁸. Al tempo stesso, tuttavia, è altrettanto vero che l'affermarsi del concetto e del valore della dignità umana universa-

³ Si veda il capitolo terzo, in particolare il par. 3.4.

⁴ Si rinvia al capitolo primo, in part. par. 4, e al capitolo secondo, in part. par. 1.3. Cfr. inoltre RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., in part. p. 32 ss. e 77 ss.; TODOROV, *Lo spirito dell'illuminismo*, cit., p. 79 ss.

⁵ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 49 e 87.

⁶ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 163.

⁷ V. *supra*, diffusamente, capitolo primo e capitolo secondo.

⁸ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 86 s.

le, e il suo pieno riconoscimento come principio fondativo per una società che voglia dirsi 'decente', non implica necessariamente la completa scomparsa dall'orizzonte ideale e pratico di un diverso concetto di onore⁹ – un concetto a cui soltanto, a nostro avviso, dovrebbe riservarsi la denominazione di 'onore' – che mantenga la caratteristica di gradabilità fin dall'origine propria di tale espressione.

1.1. *La complessità del concetto di dignità e la sua necessaria definizione 'per contrasto'*

Prima di tentare di ricostruire un'idea di 'onore', quale quella appena ipotizzata, che possa allo stesso tempo mantenere il suo tratto caratterizzante di scalarità e strutturarsi in modo compatibile con i principi costituzionali, sembra tuttavia opportuno soffermarsi ancora sul diverso concetto di 'dignità'. Questo passaggio appare necessario non solo perché, attraverso la proclamazione della «pari dignità sociale» di tutti i cittadini, questo principio occupa una posizione centrale nella scala dei valori della nostra Costituzione¹⁰, ma anche per

⁹ Cfr. ad es. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., in part. p. 164, ove l'Autore osserva, in modo pragmatico e a nostro avviso corretto, che «i meccanismi psicologici che sono alla base della stima», e dunque del rispetto da apprezzamento di cui l'onore costituisce la controparte, «“lavorano” che noi lo si desideri o meno», motivo per il quale, anche in una società che ponga al centro del suo ordine di valori la dignità umana universale, e *proprio* anche per preservare tale tensione al rispetto di ogni essere umano in quanto tale, «l'unica politica saggia sembra essere quella di organizzarli – per quanto possibile – in modo da pilotarli verso i fini che auspichiamo», in particolare rivalutando la dimensione normativa dell'onore agganciandola a parametri etici compatibili col rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali (*ivi*, p. 168 ss.). Cfr. anche CARDINI, *Onore*, cit., p. 105 ss.; GIARDINI, *Che cosa resta dell'onore*, cit., p. 107 ss.

¹⁰ La letteratura sul punto è ovviamente sterminata, tanto che qualsiasi riferimento bibliografico non può che risultare in qualche misura arbitrario. Tra le fonti consultate si segnalano, a puro titolo di esempio e anche per ulteriori, opportuni riferimenti (oltre che per un'attenta disamina, impossibile in questa sede, delle possibili implicazioni della scelta dei nostri costituenti di accompagnare espressamente il riferimento alla dignità con l'aggettivo 'sociale', anziché 'umana'), a F. BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, 1987, p. 10 ss.; G. FERRARA, *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Milano, 1974, p. 1089 ss.; G.M. FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, in *Libertà e giustizia*, 28 giugno 2007 (www.libertaegiustizia.it); ID., *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, 2015, p. 48 ss.; A. MATTIONI, *Profili costituzionali della dignità*, in M. NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, 2011, p. 69 ss.; A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012, p. 65 ss; F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione*

la consapevolezza, maturata dopo gli orrori di due guerre mondiali, e sancita dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, che solo nel «riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana», e dei «diritti uguali ed inalienabili» di tutti gli esseri umani, che da questa discendono, può rinvenirsi il «fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»¹¹. Significativamente, anche la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, per essere integrata nel diritto fondativo dell'Unione con l'art. 6 del Trattato di Lisbona)¹², al suo primo articolo sancisce l'inviolabilità della dignità umana, che «deve essere rispettata e tutelata». Come è stato osservato, «nell'incertezza delle valutazioni morali del mondo contemporaneo, accresciuta dalle due guerre mondiali, l'esigenza della dignità dell'essere umano» si è venuta ponendo «come una pietra di paragone fondamentale per l'accettabilità degli ideali o delle forme di vita instaurate o proposte; giacché le ideologie, i partiti e i regimi che hanno espressamente o implicitamente contravvenuto a questo teorema si sono dimostrati rovinosi per sé e per gli altri»¹³.

Già l'affermazione storica della centralità della dignità, sulle macerie di un secolo che ne aveva saputo costruire in modo sistematico la negazione, è emblematica della peculiare natura del concetto¹⁴.

Repubblicana, Torino, 2011, in part. p. 150 ss.; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, p. 117 ss.

¹¹ Cfr. *Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, New York, 1948 (ratificata in Italia con la l. 25 ottobre 1977, n. 881); si ricorderà inoltre come, all'art. 1, la Dichiarazione sancisca che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». In argomento cfr. anche, *ex plurimis*, A. BARAK, *Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, 2015, p. 34 ss.; CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 38 ss.; D. FELDMAN, *Civil Liberties and Human Rights in England and Wales*, Oxford, 2002, p. 128 s.; FLICK, *Elogio della dignità*, cit., p. 12 ss. In merito al dibattito sulla fondazione e l'universalità dei diritti umani e al problema della larga ineffettività della loro tutela si rinvia in particolare a F. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna, 2006, *passim*, in part. p. 161 ss.

¹² In tema si rinvia diffusamente, *ex plurimis*, a P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, Brescia, 2013, p. 60 ss. (anche per una interessante comparazione tra il diverso approccio alla dignità adottato, rispettivamente, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea); PIROZZOLI, *La dignità*, cit., p. 43 ss.; POLITI, *Diritti sociali e dignità*, cit., p. 120 ss.

¹³ Cfr. N. ABBAGNANO, *Dignità*, in N. ABBAGNANO-G. FORNERO (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Torino, 1998, p. 287.

¹⁴ In tema si veda anche S. VECA, *La priorità del male e l'offerta filosofica*, Milano, 2005, p. 15. È stato altresì osservato che la dignità umana può essere considerata «come un ponte tra passato e futuro», un futuro anch'esso sempre gravido di

Quando, infatti, si voglia ricostruirlo, ci si trova di fronte a difficoltà di non poco momento: proprio perché tratto caratterizzante dell'essere umano in quanto tale e valore fondamentale per eccellenza, quello di dignità risulta, infatti, un concetto estremamente ampio e difficile da definire¹⁵. Benché, a livello intuitivo, la comprensione del significato dell'espressione 'dignità umana' sia immediata – la dignità, tautologicamente, è quel *quid* che identifica l'essere umano in quanto tale, è il suo valore intrinseco e fondamentale – vale per essa ciò che Agostino diceva del tempo: «che cosa è, allora»? «Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so»; eppure posso affermare con certezza la sua esistenza¹⁶. Insomma, la dignità umana, malgrado i fiumi di inchiostro versati per tentarne una definizione univoca, rimane probabilmente, come del resto osservato da alcuni, essenzialmente una nozione affidata a una «comprensione intuitiva»¹⁷, un concetto «più facile da percepire che da definire»¹⁸, tanto profondo e ampio nelle sue implicazioni valoriali e giuridiche, quanto (per ciò stesso) difficile da 'contenere' e 'cristallizzare' in una esatta e puntuale concettualizzazione – e anche per questo suscettibile, a sua volta, di condizionamenti culturali¹⁹, se non addirittura di pericolose strumentalizzazioni²⁰.

Ci sembra allora condivisibile l'idea che la 'definizione' più chiara della dignità si possa ottenere, in realtà, solo *in negativo*, identifican-

potenziali, nuove minacce: «Guardando al passato, si coglie l'angoscia delle esperienze storiche in cui si è cercato di annichilire e distruggere la dignità, come nelle vicende emblematiche dei campi di sterminio o della guerra totale. Guardando al futuro, si coglie il timore e l'inquietudine verso la riduzione delle persone a mezzo, a strumento di altri obiettivi». Per questo motivo una riflessione sulla dignità umana rimane sempre attuale e necessaria, per individuare, attraverso «la sua immutabilità e stabilità», «il suo costante divenire» di fronte alle minacce sempre nuove che impongono di riaffermarne il valore, sempre costante, eppure sempre diversamente declinato in ragione dell'emergere di nuovi profili di lesione e, quindi, di tutela. Cfr. FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit., e ID., *Elogio della dignità*, cit., p. 12 ss.

¹⁵ Cfr., *ex plurimis*, BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 8 ss.; FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.; ID., *Elogio*, p. 27 ss.; POLITI, *Diritti sociali*, cit., p. 109 ss.

¹⁶ AGOSTINO, *Le confessioni*, Milano, 1996, p. 332 (§ XI, 14).

¹⁷ Cfr. ad es. O. SCHACHTER, *Human Dignity as a Normative Concept*, in *Am. Journ. Intern. Law*, 1999, p. 849.

¹⁸ Cfr. POLITI, *Diritti costituzionali*, cit., p. 109.

¹⁹ Così ad es. SCHACHTER, *Human Dignity as a Normative Concept*, cit., p. 849.

²⁰ Cfr. SCHACHTER, *Human Dignity*, cit., p. 849; POLITI, *Diritti costituzionali*, cit., p. 118 s.; nonché, diffusamente e con toni molto critici, A. TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Torino, 2013, p. 16 ss.

dola, cioè, attraverso ciò che alla dignità umana risulta contrario: offesa e umiliazione²¹. Come «è più facile identificare la malattia che la salute», così è più facile formalizzare un concetto di umiliazione che di dignità²². «Salute e [dignità] sono concetti che implicano difesa», mentre «malattia e umiliazione sono concetti che implicano attacco. È più agevole identificare situazioni d'attacco che situazioni di difesa, poiché le prime sono basate su un contrasto tra attaccante e attaccato, mentre le seconde possono esistere anche senza un attaccante identificabile»²³. La semplice descrizione – *in positivo* – dei tratti qualificanti della dignità – la sua natura universale, eguale e innata in ogni uomo, la sua inalienabilità e intangibilità²⁴ – da sola non può definirne concretamente il contenuto, e potrebbe perfino essere suscettibile, se considerata di per sé, di apparire una semplice petizione di principio²⁵ o addirittura una mera e pretestuosa 'clausola di stile'²⁶.

²¹ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 16. V. anche BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, cit., p. 20.

²² Così è anche per un altro concetto tanto fondamentale quanto difficile da definire, oltre che strettamente correlato al tema della dignità umana, ovvero quello di giustizia: nelle parole di FEDERICO STELLA (*La giustizia e le ingiustizie*, cit., p. 19), «l'unica fonte dell'idea di giustizia può essere l'esperienza dell'ingiustizia e del male che ne costituisce la base». Cfr. anche C.M. MARTINI-G. ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Torino, 2003, *frontespizio* e p. 16: «L'idea di giustizia nasce dall'esperienza di un'ingiustizia, subita da noi o da chi ci è caro. Per un discorso comune si può partire da qui, non dalle speculazioni astratte che, invece di unire, hanno sempre diviso. [...] La giustizia è un'esigenza che postula un'esperienza personale: l'esperienza dell'aspirazione alla giustizia che nasce dall'esperienza della ingiustizia e dal dolore che ne deriva. Se non disponiamo di una formula della giustizia che possa mettere tutti d'accordo, molto più facile è convenire nel percepire l'ingiustizia nello sfruttamento, nella reificazione degli esseri umani da parte di altri esseri umani». Sul punto si vedano anche, diffusamente, A. DERSHOWITZ, *Rights from wrongs. Una teoria laica dell'origine dei diritti*, Torino, 2005, *passim*, in part. p. 107 ss.; L. MAZZONE, *Una teoria negativa della giustizia. Per un'etica del conflitto contro i mali comuni*, Milano, 2014, p. 127 ss.; VECA, *La priorità del male*, cit., p. 13 ss.

²³ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 52.

²⁴ Cfr. FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.

²⁵ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 97 ss.: «Quale aspetto degli esseri umani, se ve n'è uno, giustifica il rispetto a tutti loro semplicemente perché umani? Il 'se ve n'è uno' in questa domanda non è retorico. Esiste una seria possibilità che non ci sia giustificazione per rispettare le persone semplicemente in relazione alla loro umanità».

²⁶ Secondo la ben nota, caustica posizione di ARTHUR SCHOPENHAUER (*Il fondamento della morale*, Roma-Bari, 2005, p. 168): «Le parole "dignità dell'uomo", una volta pronunciate da Kant, diventarono lo *scibboleth* di tutti i moralisti scon-

Peggio ancora, nel passaggio dall'enunciazione dei principi alla messa in pratica dei valori, una «politica della dignità»²⁷ costruita in positivo potrebbe rischiare di ricadere in quella «fallacia morale degli effetti collaterali» da cui Jon Elster mette in guardia in relazione a tutti i fini che, per la loro desiderabilità e/o utilità, inducono a tentare con ogni mezzo (inclusa la forza, o l'inganno, o una combinazione dei due) di portarli a esistenza con azioni direttamente indirizzate a produrli, a fronte però di una impossibilità costitutiva di raggiungerli per tale via²⁸ (da cui derivano appunto frustrazione, inganno/autoinganno, e in definitiva violenza). Impossibilità cui contribuiscono certamente, nel caso che ci interessa, la difficile definibilità del concetto di dignità, la sua ineliminabile misura di astrazione e la contrapposta realtà esperienziale che «non incontriamo mai degli esseri umani semplicemente come esseri umani, ma, per esempio, come conducenti di autobus o insegnanti»²⁹.

Viceversa, ragionando *in negativo*, è proprio e solo nel momento dell'aggressione che i lineamenti della dignità risaltano, chiari e vividi, sullo sfondo oscuro della sua negazione – solo nel momento in cui impellente si fa la necessità di segnarne i confini per difenderli. La dignità, si potrebbe dire, è il nucleo dell'umano perché è il *nucleo dell'intollerabile*: ovvero, essa può essere identificata e definita attraverso ciò che l'umano non può tollerare. Nella negazione del disumano (come osservava Camus a proposito della resistenza dei *maquisards*) si afferma l'umano, qualcosa che trascende il singolo individuo, un bene comune a tutti gli uomini: «dicendo no [...] affermavamo che le cose erano andate troppo oltre, e che c'era un limite a quello che si poteva sopportare. Ma, insieme, affermavamo tutto quello che sta *al di qua* di quel limite, affermavamo che c'era qualcosa in noi che rigettava l'offesa e che non poteva essere umiliato senza fine»³⁰. E analogamente, nel passaggio dal piano dell'enunciazione dei principi alla pratica dei valori, si può affermare che la dignità possa davvero esse-

sigliati e spensierati che nascosero la loro mancanza di un fondamento della morale, vero o almeno qualcosa dicente, sotto le impressionanti parole “dignità dell'uomo”, calcolando con furbizia che anche il loro lettore si vedesse fornito di questa dignità e si considerasse quindi soddisfatto».

²⁷ Cfr. A. MARGALIT, *L'etica della memoria*, Bologna, 2006, p. 99.

²⁸ Cfr. J. ELSTER, *Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality*, Cambridge, 1985, p. 43 ss.

²⁹ Cfr. MARGALIT, *L'etica della memoria*, cit., p. 99 s.

³⁰ Cfr. A. CAMUS, *La crisi dell'uomo*, in *L'informazione bibliografica*, 1995, p. 191 ss. (come citato in ESCOBAR, *La libertà negli occhi*, cit., p. 77 s.).

re garantita solo quale «effetto collaterale essenziale» di politiche e azioni intraprese per altri scopi³¹, e in particolare, nelle parole di Margalit, con l'intento di adempiere al precetto di «non umiliare» e al «fine di produrre una società non umiliante»³².

A questo punto, sembra però necessario provare a puntualizzare in che senso si possano usare termini come 'aggressione', 'negazione' o 'lesione' con riguardo a un bene (sempre che di bene si possa parlare)³³ cui, come si è detto, sono connaturate e coesenziali l'intangibilità e l'inalienabilità. La dignità come oggi la intendiamo, infatti, non essendo un'entità scalare, non può, *di per sé* e in senso proprio, essere 'diminuita' o 'aumentata', nella sua 'quantità' o 'intensità', in nessuna persona, né *ab origine* (attraverso una tassonomia umana suddivisa in gruppi, 'classi' o 'ceti' dotati di 'gradi' differenti di dignità), né in seguito ad azioni proprie o altrui³⁴. Ecco allora che la 'lesione' o l'«offesa», nel caso della dignità, va intesa *non* come modificazione di uno stato di fatto o di un *quid* sostanziale – cosa che sarebbe, appunto, impossibile, perché contraddittoria rispetto alla natura della dignità stessa – bensì nel senso di «lesione degli interessi e delle pretese che discendono da [una] situazion[e] ideal[e]»³⁵.

A livello estremamente generale, la pretesa che discende dalla dignità è quella al *rispetto*; quest'ultimo, a sua volta, è un concetto la cui definizione, in positivo, non è semplice³⁶, al di là dell'affermazione, apparentemente³⁷ tautologica, che trattare con rispetto significa

³¹ Cfr. ancora ELSTER, *Sour Grapes*, cit., p. 43 ss. e 53 ss.

³² Cfr. MARGALIT, *L'etica della memoria*, cit., p. 100.

³³ In senso contrario cfr. ad es. TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana*, cit., p. 21, con accenti fortemente critici. Sul punto si tornerà comunque nei paragrafi successivi.

³⁴ Cfr. anche O. KAMIR, *Honor and Dignity in the Film Unforgiven: Implications for Sociolegal Theory*, in *Law & Soc. Rev.*, 2006, p. 202.

³⁵ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 46. V. anche FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.

³⁶ Si vedano anche SENNETT, *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*, cit., p. 61 ss.; R. MORDACCI, *Rispetto*, Milano, 2012, p. 10 s.

³⁷ La tautologia è più apparente che reale dal momento che, volendo operare una ricostruzione del concetto in prospettiva storico-sociologica, ci si accorge ben presto che anche quello di 'rispetto' è un concetto fortemente polisemico, che include una componente di apprezzamento delle differenze di valore (morale, sociale, ecc.) tra individui (cfr. MORDACCI, *Rispetto*, cit., p. 22 ss.). Non a caso, si può parlare di un c.d. rispetto da apprezzamento («*appraisal respect*»), implicante un giudizio positivo riferito a una persona nel confronto con un determinato standard e dunque connotato da un tratto, in qualche misura, 'competitivo' (esprimi-

«trattare gli umani da esseri umani»³⁸; anche in questo caso, il concetto di rispetto quale contraltare della dignità risalta meglio attraverso il *contrasto* con il suo opposto, l'umiliazione³⁹ (e le diverse forme di umiliazione, come si vedrà, riflettono a loro volta le differenti e più specifiche declinazioni della pretesa al rispetto discendente dalla dignità umana).

Allo stesso modo, quando si afferma che l'individuo stesso può compiere azioni contrarie alla sua dignità, non può intendersi che la dignità di quella persona ne sia *effettivamente*, 'quantitativamente' diminuita: la dignità di essere umano permane anche nel più abietto degli individui, ma al tempo stesso è possibile che la persona avvili se stessa col proprio comportamento, 'mancandosi di rispetto', 'tradendo' la propria dignità, ossia la propria umanità. La natura umana della persona, la sua dignità, non muta, ma la persona stessa non tratta se stessa come 'umana' (vuoi rapportandosi a sé come mero 'oggetto'⁴⁰, vuoi – ma in realtà si tratta di due facce della stessa medaglia – rinunciando all'esercizio della capacità tipicamente umana del pensiero)⁴¹; si potrebbe anche dire che il tradimento, pur non annullandone l'umanità, ponga una sorta di 'schermo' tra questa e l'individuo.

Riprendendo le considerazioni di Hannah Arendt⁴², infatti, se è il

bile, sostanzialmente, con il termine 'stima'), e di un c.d. rispetto da riconoscimento, che è legato alla necessità di relazionarsi in modo appropriato a un tratto o caratteristica dell'oggetto di rispetto e dunque, nel caso degli esseri umani, alla loro qualità di 'persone' («*recognition respect*»); questo secondo tipo di rispetto sembra però, a sua volta, soggetto a una potenziale 'biforcazione': può infatti consistere nel trattare le persone in modo adeguato al loro *ruolo* – un «rispetto da riconoscimento positivo», legato a forme di «onore tra pari» – come pure nel trattarle in modo adeguato, più in generale, alla loro *condizione umana* – secondo l'impostazione kantiana (su cui a breve si tornerà diffusamente): cfr. in particolare DARWALL, *Two Kinds of Respect*, cit., p. 36 ss., e APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 12 ss. e 153 ss.

³⁸ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 126.

³⁹ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 175.

⁴⁰ Sull'«autoreificazione» come radicale forma di autorelazione col proprio Io che comporta un'esperienza dei propri desideri e sentimenti «secondo il modello delle entità cosali» e dunque oblitera il dialogo col proprio sé (e quindi, in definitiva, arendtianoamente, le facoltà di pensiero e di giudizio), cfr. in part. HONNETH, *Reificazione*, cit., p. 63 ss.

⁴¹ Cfr. H. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, in EAD., *Responsabilità e giudizio*, cit., p. 141 e *passim*; cfr. anche G. STEINER, *Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero*, Milano, 2007, p. 18: «[Il pensiero] distingue quel che è peculiarmente umano nell'animale umano».

⁴² Cfr. ARENDT, *Alcune questioni di filosofia morale*, cit., *passim*, in part. p. 56 ss.

pensiero, il dialogo silenzioso con se stessi, che identifica la persona, che definisce il *proprium* e il senso della specie umana, producendo il miracolo pascaliano del 'giunco pensante'⁴³, ed è, dunque, alla base della personalità morale dell'uomo, è purtuttavia possibile «rifiutar-[si] di pensare e ricordare, *pur restando un essere umano*»⁴⁴. Il punto di riferimento della personalità morale – di cui solo l'uomo appare capace, e che, quindi, kantianamente⁴⁵, lo identifica – «non è l'amore del prossimo o di se stessi, bensì il rispetto di se stessi», che discende dalla capacità – e dalla libertà – morale dell'essere umano: centrale è, quindi, il «rapporto che l'uomo intrattiene con se stesso». È attraverso questo rapporto, questo silenzioso dialogo con se stesso, che l'uomo matura – o meglio, può maturare – in auto-nomia non tanto un'astratta gerarchia di valori, ma, *in primo luogo*, la consapevolezza (che abbiamo visto essere strettamente legata all'emozione sociale della vergogna, in particolare nella variante della 'vergogna morale')⁴⁶ di non poter fare determinate cose, di non poter oltrepassare determinati limiti⁴⁷, perché, diversamente, essendo costretto a disprez-

⁴³ Cfr. PASCAL, *Pensieri*, vol. I, cit., p. 190 (n. 347): «L'uomo non è che un giunco, il più debole di tutta la natura, ma è un giunco che pensa. Non occorre che l'universo intero si armi per schiacciarlo; un vapore, una goccia d'acqua basta per ucciderlo. Ma quando pur l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile di ciò che l'uccide, poiché egli sa di morire e quale vantaggio l'universo ha su di lui. L'universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. A ciò noi dobbiamo richiamarci e non allo spazio e alla durata, che non sapremmo colmare. Sforziamoci dunque di ben pensare: ecco il principio della morale».

⁴⁴ Cfr. ARENDT, *Alcune questioni di filosofia morale*, cit., p. 81 (corsivi nostri).

⁴⁵ Cfr. I. KANT, *Critica della ragion pratica*, Bari, 1997, in particolare p. 189 ss.; ID., *Fondazione della metafisica dei costumi*, cit., p. 54 ss.: «La moralità è la condizione esclusiva affinché un essere ragionevole possa essere fine in sé, perché soltanto in base ad essa questo essere può costituirsi a membro legislatore del regno dei fini. Ecco perché soltanto la moralità, e l'umanità in quanto capace di moralità, possono avere dignità. [...] Una volontà che agisca sotto la condizione della legislazione universale possibile per le sue massime, questa volontà ideale, possibile per noi, costituisce l'oggetto autentico del rispetto; e la dignità dell'umanità sta appunto in questa capacità di legiferare universalmente, benché a condizione di sottostare contemporaneamente essa stessa a questa legislazione».

⁴⁶ V. *supra*, capitolo primo, par. 2.2.

⁴⁷ «Coloro che opposero resistenza [al nazismo] dissero assai poco, ma dissero sempre la stessa cosa. [...] Non dissero che avevano avuto paura di un dio onnisciente e vendicativo, neanche quando si trattava di persone religiose; e la cosa del resto non li avrebbe aiutati più di tanto, dal momento che le istituzioni religiose si erano allineate al regime. Dissero semplicemente 'non posso, meglio morire al limite, perché non potrei più vivere una vita degna di questo nome se lo facessi'»

zarsi⁴⁸, non potrebbe più vivere con se stesso⁴⁹. Il vero schermo tra l'uomo e la sua dignità subentra, allora, quando, rifiutandosi al colloquio con se stesso e, quindi, al pensiero, l'uomo rinnega la sua umanità, consegnandosi al male con fatale, 'disumana innocenza'⁵⁰: in questo senso, «il peggior male è quello commesso da nessuno, cioè da

[...]». Cfr. H. ARENDT, *Basic Moral Propositions*, corso di lezioni alla Chicago University, 1966, come citato in EAD., *Alcune questioni di filosofia morale*, cit., p. 66 s. È, dunque, il radicamento della personalità morale nella capacità del pensiero – e nell'autonomia del pensiero – che può altresì permettere alla persona di individuare il criterio dell'azione anche di fronte a un dilemma morale assolutamente nuovo (oggi, ad es., le sfide delle biotecnologie; ieri, ad. es., l'impatto dello sviluppo industriale sulle condizioni del lavoro e i rischi delle produzioni: cfr. sul punto G.H. MEAD, *The Philosophical Basis for Ethics*, in *Intern. Journ. of Ethics* 1908, p. 311 ss. e in part. p. 320 ss.), ovvero di fronte a un'etica collettiva' distorta al male, come fu ad es. il caso del nazismo (cfr. ARENDT, *La responsabilità personale sotto la dittatura*, cit., p. 36 ss.). Anche questo è il senso della dignità umana, come libertà e capacità di trascendere le pure leggi di natura, non solo nel senso pascaliano di elevarsi sopra le leggi 'brute' della fisica e della biologia attraverso l'autoconsapevolezza, ma altresì come autoconsapevolezza della propria natura di animale sociale, che ci consente di non subirla passivamente, come – ad es. – una formica in un formicaio (cfr. MEAD, *Mente, sé e società*, cit., p. 296 ss., in part. p. 324 ss.). Questo non significa, naturalmente, che la stessa mente morale non sia «il risultato di importanti processi di educazione, sensibilizzazione e socializzazione, ma questi processi sono possibili ed efficaci proprio perché siamo animali di un certo tipo, aniali dotati di ragione e per questo capaci di interazioni morali». La «caratteristica distintiva della nostra mente» è, cioè, «l'auto-riflessività»: «siamo capaci di auto-riflessione in quanto animali dotati di ragione», ed è questo che fa sì che possiamo pensarci – e di fatto ci pensiamo – «come agenti autonomi, capaci di agire sulla base di ragioni»; «questo modo di rappresentarci», a sua volta, «consente una certa esperienza, quella del rispetto», attraverso il quale «si esperisce l'autorevolezza della morale». In sostanza, «per spiegare una certa esperienza che abbiamo di noi stessi e degli altri, bisogna rappresentarsi in un certo modo, cioè dotati di autonomia. La mente morale è proprio questo: una mente auto-riflessiva che si pensa autonoma. È la riflessione che apre un varco tra i desideri che abbiamo e quelli che dovrebbero contare come ragioni per l'azione. Se non avessimo desideri, non ci interesserebbe agire, quindi non avremmo bisogno di principi di azione. Se non fossimo dotati di ragione non ci porremmo nemmeno la questione di che cosa fare. [...] L'autonomia non è la pretesa di indipendenza dagli altri e dalle proprie tradizioni e istituzioni, né è la negazione della nostra natura animale. Piuttosto è un modo di rappresentarsi che ci permette di interagire con gli altri riconoscendoli come aventi pari dignità. L'autonomia è una conquista sia individuale sia politica, una richiesta che facciamo agli altri e a noi stessi». Cfr. C. BAGNOLI, *L'autorità della morale*, Milano, 2007, p. 12 ss. (corsivi nostri).

⁴⁸ Si veda anche KANT, *Critica della ragion pratica*, cit., p. 193.

⁴⁹ Cfr. ARENDT, *Alcune questioni*, cit., p. 83 ss. La Arendt, per altro, non manca di criticare l'eccessivo formalismo dell'impertivo categorico kantiano.

⁵⁰ Cfr. ESCOBAR, *La libertà negli occhi*, cit., p. 65 ss.

esseri umani che si rifiutano di essere persone. [...] Il malfattore che rifiuta di pensare da sé a quanto sta facendo e che rifiuta quindi pure di ripensarci retrospettivamente, ossia di ricordare quanto ha fatto [...] non è riuscito e non riesce mai a trasformarsi in qualcuno. E, rimanendo cocciutamente nessuno, costui si dimostra così incapace di intrattenere rapporti con gli altri, che – buoni, cattivi o indifferenti che siano – sono quantomeno persone»⁵¹.

Il *non esercizio* di una potenzialità, tuttavia, è cosa diversa dall'*assenza* della capacità stessa: la capacità caratterizza la *specie umana* in quanto tale, e non viene meno nell'individuo solo perché non utilizzata, in tutto o in parte, volontariamente o per cause sottratte al suo controllo (infermità, immaturità, ecc.), così come non viene meno l'appartenenza del singolo alla specie⁵²: si tratta, in sostanza, di due piani logicamente distinti, seppure intersecantisi. È in proposito utile richiamare il noto passaggio della *Metafisica dei costumi* (1797), secondo cui «nel sistema della natura l'uomo [...] è un essere di scarsa importanza e condivide con gli altri animali, prodotti dalla terra, un valore comune (*pretium vulgare*). [...] D'altra parte l'uomo, considerato come *persona*, cioè come soggetto di una ragione morale-pratica, è superiore a ogni prezzo. Infatti, in quanto tale (*homo noumenon*) va valutato non soltanto come mezzo per gli scopi altrui, oltre che per i propri, ma anche come scopo in se stesso. In altri termini, egli possiede una *dignità* (un valore interiore assoluto) con la quale costringe tutti gli altri esseri razionali ad aver *rispetto* per lui, e grazie alla quale può misurarsi con ognuno di loro e valutarsi su un piano di parità». In questo senso, dunque, il *rispetto* è «il riconoscimento della presenza negli altri uomini di una *dignità* (*dignitas*), cioè di un valore che non ha prezzo, che non ha nulla di equivalente che possa consentire uno scambio con l'oggetto dell'apprezzamento [...]. Ogni uomo pretende legittimamente il rispetto dei suoi simili ed è *reciprocamente* obbligato allo stesso rispetto verso gli altri. [...] *Disprezzare* gli altri (*contemnere*), ossia negare loro il rispetto che è dovuto a ogni uomo in generale, è in tutti i casi contrario al dovere, poiché si tratta comunque di uomini. [...] Non posso negare [neanche] al vizioso, in quanto uomo, tutto il rispetto che, perlomeno in qualità di uomo, non gli si può negare, sebbene con le sue azioni se ne renda indegno»⁵³.

⁵¹ Cfr. ARENDT, *op. ult. cit.*, p. 95 s.

⁵² Cfr. sul punto, *ex plurimis*, anche EUSEBI, *Laicità e dignità umana nel diritto penale*, cit., p. 175 s. e 194; FELDMAN, *Civil Liberties and Human Rights*, cit., p. 127.

⁵³ Cfr. I. KANT, *Metafisica dei costumi*, Milano, 2006, p. 485 ss. e 547 ss. Si noti

Non sembra, quindi, realmente fondata l'obiezione di Margalit⁵⁴, secondo la quale basare, sulla scorta del pensiero kantiano, il fondamento della dignità umana su caratteristiche come la razionalità e la capacità morale sarebbe contraddittorio ed eccessivamente labile, perché, essendo queste caratteristiche graduabili nei singoli individui, il fatto che la singola persona le possieda o le sfrutti in modo ridotto o inesistente dovrebbe giustificare non già il rispetto, bensì il disprezzo per quella persona; obiezione che non sarebbe confutata dall'assunto che esista una soglia minima comune, capace di garantire il rispetto per tutti gli esseri umani, giacché occorrerebbe poi sempre provare che tale soglia sia raggiunta positivamente in ciascuno. In realtà, però, sembra più corretto affermare che è solo l'effettivo sfruttamento, la concreta *attuazione* della capacità – morale, razionale –, variabile da individuo a individuo, a essere suscettibile di graduazione, e dunque di valutazioni variabili dal molto positivo al molto negativo (e dunque suscettibile, come vedremo nel prosieguo, di *stima* o *disistima*); la *capacità di per sé*, invece, è, come si è detto, una caratteristica qualificante della specie, che inerisce a ogni singolo individuo *in quanto* appartenente alla specie stessa, e come tale va considerata.

Del resto, lo stesso Margalit non si discosta di molto da questa impostazione, quando ritiene che si possa asserire in positivo⁵⁵ l'esisten-

che da queste considerazioni, Kant ne fa discendere una ulteriore, in merito alla contrarietà alla dignità umana delle *penae infamanti* (p. 549).

⁵⁴ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 102 ss.

⁵⁵ È possibile, d'altro canto, anche ricercare una giustificazione «per negativo» all'affermazione dell'esistenza di una «dignità umana», la quale però, più propriamente, consiste in una «giustificazione per non umiliare»; quest'ultima è elaborata da MARGALIT (*op. ult. cit.*, p. 120 ss.) in coerenza con la sua definizione di «società decente» come «società che non umilia» (piuttosto che, positivamente, come «società che salvaguarda la dignità umana»). Sinteticamente, una tale giustificazione in negativo può essere basata «sul fatto che gli esseri umani sono creature capaci di provare pena e sofferenza non solo come risultato di atti che danno dolore fisico, ma anche come risultato di atti con significati simbolici» (i quali possono coincidere o meno con i primi). «La capacità umana di provare angoscia basata-sui-simboli» (collegata alla più generale capacità/necessità della specie di regolare le interazioni interindividuali sulla base dei significati simbolici attribuiti agli *input*: cfr. MEAD, *Mente, sé e società*, cit., *passim*, in part. p. 84 ss; v. anche *supra*, capitolo primo, par. 2.2, per ulteriori riferimenti) «in aggiunta alla sofferenza fisica costituisce una caratteristica che giustifica la non umiliazione». Questa impostazione non è lontana dall'idea di «reciprocità morale» che M. IGNATIEFF (*Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, 2003, p. 90 ss.) pone a base dei diritti umani fondamentali; tale reciprocità morale consiste nel «giudicare le azioni umane sottoponendole a questo semplice test: vorremmo essere dalla parte di chi è oggetto di queste azioni? [...] E poiché non possiamo concepire una

za della dignità umana – ovvero la giustificazione del dovere di ‘rispetto per gli umani’ – sulla base della capacità dell’uomo di «ridare valore alla propria vita in qualche momento dato»⁵⁶, ovverosia nella fondamentale («radicale»⁵⁷) libertà umana, intesa come capacità di

circostanza qualsiasi nella quale noi o chiunque altro possa desiderare di essere sottoposto ad abusi mentali o fisici, abbiamo buone ragioni per credere che queste pratiche debbano essere bandite. [...] Le caratteristiche degli esseri umani – che sentano dolore, che siano in grado di accorgersi del dolore di altri, e che siano liberi di fare il bene e di astenersi dal male – sono alla base della nostra credenza che essi debbano essere protetti dalla crudeltà. Questa concezione minimalista delle capacità condivise dagli umani – empatia, coscienza e libertà del volere – essenzialmente descrive i requisiti per cui un individuo possa essere in ogni modo un *agente*» (su una linea argomentativa analoga cfr. STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, cit., p. 166 ss.). Sulla capacità di ‘empatia/simpatia’ che caratterizza l’essere umano in quanto essere sociale e morale cfr. anche, *ex plurimis*, SMITH, *Teoria dei sentimenti morali*, cit., p. 84 ss.; M.L. HOFFMAN, *Empatia e sviluppo morale*, Bologna, 2008, *passim*, in part. p. 53 ss.; G. SAMEK LODOVICI, *L’emozione del bene. Alcune idee sulla virtù*, Milano, 2010, p. 49 ss.; ESCOBAR, *La libertà negli occhi*, cit., p. 140 ss. (sulla complessa distinzione tra empatia come capacità ‘bruta’ di pensiero posizionale e ‘com-passione’ come autentica emozione morale non ci si può soffermare qui e si rinvia dunque a NUSSBAUM, *L’intelligenza delle emozioni*, cit. p. 363-365 e 393 ss.); specificamente in rapporto al valore della c.d. ‘regola d’oro’ come fondamento di un’etica della reciprocità si rinvia, *ex plurimis*, a P. RICOEUR, *La persona*, Brescia, 1997, p. 41 s.; C. VIGNA, *Universalità umana, riconoscimento, reciprocità*, in F. BOTTURI-F. TOTARO (a cura di), *Universalismo ed etica pubblica*, Milano, 2006, p. 3 ss.; e in generale a C. VIGNA-S. ZANARDO (a cura di), *La regola d’oro come etica universale*, Milano, 2005. Si può, per altro, fuggevolmente osservare come l’identificazione della «giustificazione per non umiliare» (ovvero per la tutela dei diritti fondamentali) con la comune esperienza umana della sofferenza, che può essere empaticamente richiamata alla mente nel momento dell’azione onde evitare di infliggere ad altri un dolore che non si vorrebbe subire, sia, in fondo, null’altro che una delle possibili specificazioni dell’imperativo categorico kantiano: «agisci soltanto secondo quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale» (cfr. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, cit., p. 39 ss.; Id., *Critica della ragion pratica*, cit., p. 65 ss.; Id., *Metafisica dei costumi*, cit., p. 51), che implica, sostanzialmente, che il principio della condotta sia il riconoscimento dell’esistenza di altri uomini e l’esigenza di comportarsi nei loro confronti sulla base di questo riconoscimento (cfr. anche G. FORNERO, *Etica*, in ABBAGNANO-FORNERO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 442): da qui, infatti, a sua volta discende l’imperativo pratico che impone di «trattare sempre l’umanità, sia nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo» (su questo specifico punto si tornerà ancora in questo paragrafo). In argomento, nel senso di una riduzione della dicotomia, di origine weberiana, tra etica kantiana dei principi (o ‘dell’intenzione’) e ‘etica della responsabilità’, cfr. anche H.G. GADAMER, *La responsabilità del pensare. Saggi ermeneutici*, Milano, 2002, p. 10.

⁵⁶ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit. p. 107 ss.

⁵⁷ «Anche se ci sono notevoli differenze tra persone quanto alla loro capacità di mutamento, le persone meritano rispetto per la loro possibilità di cambiamen-

cambiare e di dare un senso nuovo alla propria vita, anche dopo una prima opzione per il male.

In primo luogo, infatti, si può osservare che la capacità umana di «cambiare» e di «modificare il senso» della propria vita – e quindi la correlata possibilità del «pentimento»⁵⁸ rispetto al male – inerisce strettamente alla capacità umana di pensare, ricordare e giudicare⁵⁹: giacché «il pentimento è proprio un modo di non dimenticare ciò che si è fatto, è un modo di tornarci su» col pensiero⁶⁰, di parlarne con se stessi, di esercitare, cioè, quel dialogo interiore che è la sostanza del

to. Anche i peggiori criminali sono meritevoli di un rispetto fondamentale per la possibilità che hanno di ridare valore alla loro vita passata [...] Una persona radicalmente libera è meritevole di rispetto. La libertà radicale significa che nonostante le azioni del passato, il carattere e l'ambiente relativi a una persona costituiscano un insieme di vincoli per le sue azioni future, nondimeno essi non determinano queste azioni. Ogni persona è capace di un modo di vita discontinuo rispetto al passato. [...] Lo stesso è vero del significato della vita: non solo la totalità delle azioni compiute nel passato non determina il tracciato delle proprie azioni future, ma persino l'interpretazione che si dà delle proprie azioni può essere valutata in modo nuovo in qualsiasi momento». Cfr. MARGALIT, *op. ult. cit.*, p. 107 s.

⁵⁸ Cfr. MARGALIT, *op. ult. cit.*, p. 110.

⁵⁹ Cfr. ARENDT, *Il pensiero e le considerazioni morali*, cit., p. 137 ss. e in part. p. 162 s.: «Il pensiero, inteso come un bisogno naturale della vita umana, non cognitivo e non specialistico, inteso come l'attualizzazione della differenza data nella coscienza (*consciousness*), non è una prerogativa di pochi, ma una facoltà onnipresente in ciascuno di noi» (in tema cfr. anche STEINER, *Dieci (possibili) ragioni*, cit., p. 15 ss. e 27 ss.). «Parimenti, l'incapacità di pensare non è la 'prerogativa' di chi manca di cervello, ma la possibilità sempre latente in ciascuno di noi – inclusi [gli] specialisti in imprese intellettuali – di mancare l'appuntamento con se stessi. [...] Per l'io pensante e la sua esperienza, la coscienza (*conscience*) – che 'riempie un uomo di ostacoli' – è un effetto collaterale. E rimane un fenomeno marginale anche per la società nel suo complesso, salvo in situazioni di emergenza. [...] Il pensiero non crea valori, non scopre una volta per tutte che cosa è 'il bene', e non conferma ma semmai dissolve le regole consolidate di comportamento. [...] Quando chiunque è travolto da ciò che chiunque altro crede e fa, coloro che pensano escono dall'ombra in virtù del loro rifiuto di unirsi agli altri, un rifiuto che in quei frangenti diventa un fenomeno appariscente e una sorta di azione. L'elemento purgativo del pensiero [...] che porta allo scoperto le implicazioni tacite delle opinioni non sottoposte a esame e le distrugge [...] ha un effetto liberatorio per un'altra facoltà umana, la facoltà del giudizio, che potremmo anche definire, con qualche ragione, la più politica delle capacità umane. Si tratta della facoltà di giudicare casi particolari senza sussumerli sotto quelle regole generali che possono essere insegnate e apprese finché ci muoviamo nell'ambito di usi e costumi che possono sempre essere sostituiti da altri. [...] La manifestazione del vento del pensiero non è la conoscenza, è la capacità di distinguere il giusto dall'ingiusto, il bello dal brutto». In tema cfr. anche G. FORTI, *Alla ricerca di un luogo per la laicità: il "potenziale di verità" di una democrazia liberale*, in *Jus*, 2007, p. 297 ss.

⁶⁰ Cfr. ARENDT, *Alcune questioni di filosofia morale*, cit., p. 80.

pensiero, il quale a sua volta è il fondamento della *possibile* (anche se non necessariamente praticata) autonomia⁶¹ morale della persona.

Ma, soprattutto, centrale è l'affermazione che «il rispetto» dovuto all'essere umano «non è [...] rispetto per i risultati del passato, e non è ancorato alla misura della propria capacità di cambiare nel futuro. La fonte di questo rispetto è il fatto che il futuro rimane aperto», per definizione, anche quando la *misura* di tale capacità appaia *in concreto* scarsa o nulla, e pertanto, anche «per quanto concerne il malfattore, che vive una via malvagia, e che è altamente probabile abbia a continuare in questa», «la probabilità non deve essere confusa con la congettura [...] perché in linea di principio un malfattore ha la capacità di cambiare e di pentirsi. Questa capacità implica che egli meriti un rispetto fondamentale come [...] essere umano»⁶². È evidente come a contare sia allora, in realtà, una capacità, una *potenzialità*, che è insita in ciascun essere umano per il solo fatto della sua appartenenza⁶³ alla specie, e che gli vale il diritto al rispetto *a prescindere* dal fatto che essa venga poi concretamente e contingentemente esercitata o meno. Da questa prospettiva – e a maggior ragione se si concorda che la «libertà radicale» e la «capacità di cambiare» non siano che una declinazione e una specificazione della più generale libertà e autonomia morale della persona, intesa, sulla scorta del pensiero kantiano e arendtiano, come frutto della capacità di pensare e ricordare dell'uomo⁶⁴ (*a prescindere* dal suo effettivo esercizio) – sembra evidente come l'asserita antinomia tra i due diversi fondamenti della dignità della persona venga a dissolversi.

In realtà, non sembra improbabile che alla base dell'equivoco vi sia l'utilizzo del termine 'onore' nel duplice senso di sinonimo di 'di-

⁶¹ Sullo strettissimo legame tra dignità e autonomia della persona cfr. anche FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.; KAMIR, *Honor and Dignity*, cit., p. 204.

⁶² Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 109 s.

⁶³ Sulla correlazione tra rispetto (quanto meno nella forma del 'rispetto di sé') e appartenenza cfr. lo stesso MARGALIT, *op. ult. cit.*, p. 90.

⁶⁴ Sull'importanza della 'presa di coscienza' dell'individuo per lo sviluppo di una capacità di 'resistenza' al male, o di resipiscenza, cfr. anche STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, cit., p. 193 ss., e l'esperienza concreta di KIRAN BEDI, *La coscienza di sé. Le carceri trasformate, il crollo della recidiva*, Milano, 2001, *passim*, in part. p. 290 ss. Del problema dell'incidenza del rimosso – ovvero, di ciò che non è sottoposto al vaglio e alla riflessione, anche dolorosa, dell'io cosciente – nella genesi dei comportamenti aggressivi e distruttivi della persona si è, del resto, ampiamente occupata la teoria psicanalitica: cfr. ad es. E. NEUMANN, *Tiefenpsychologie und neue Ethik*, Zürich, 1949, p. 91 ss. (come citato in E. NAEGELI, *Il male e il diritto penale*, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989, p. 62 ss.).

gnità' e di espressione del riconoscimento di un merito (malgrado lo stesso Margalit distingua concettualmente il piano dell'onore/stima da quello dell'onore-dignità/rispetto)⁶⁵, soprattutto laddove questo Autore sembra distinguere il fondamento del rispetto nei confronti della persona *effettivamente* morale, e che «può essere rispett[at]a per questo» malgrado abbia anche «la capacità di smettere di vivere una vita morale e di adottare invece un modo di esistenza cattivo», da quel tipo di rispetto dovuto alla persona malvagia (e quindi solo *potenzialmente* morale). In questo senso, «chi vive una vita morale merita rispetto per un risultato raggiunto piuttosto che per una capacità potenziale. Un successo di una persona nel condurre una vita morale crea in suo favore la presunzione che essa continuerà a vivere in questo modo, a meno che non si mostri vero l'opposto. Una simile presunzione è acquisita da chi di fatto sta vivendo una vita morale. Non si tratta di una presunzione esistente dalla nascita, come è la caratteristica kantiana della capacità di una vita morale, ma piuttosto di una caratteristica acquisita attraverso lo sforzo». Invece, «per quanto concerne il malfattore, [...] che è altamente probabile che debba continuare in questa [vita malvagia]», è la ricordata, radicale «capacità di cambiare e di pentirsi» che «implica che egli meriti un rispetto fondamentale come un essere umano che non dovrebbe essere 'lasciato perdere', proprio perché c'è una probabilità – non importa quanto piccola – che egli si pentirà. Così in una direzione la capacità umana di vivere una vita morale merita rispetto in quanto essa esprime una provata capacità che costituisce una presunzione per il futuro, mentre nell'altra direzione il rispetto dovrebbe essere basato sulla presunzione che gli esseri umani sono capaci di cambiare la propria vita»⁶⁶.

In realtà, però, questa distinzione di fondo contraddice l'assunto iniziale che il rispetto sia dovuto a ogni essere umano in quanto tale⁶⁷, una volta che si sia ritenuto di rinvenire nell'uomo un *quid* su cui fondare tale diritto al rispetto (*quid* in questo caso identificato, appunto, nella capacità di dare o ridare valore alla propria vita), e nasce dalla già rilevata intrinseca polisemia dello stesso termine 'rispetto'⁶⁸. Proprio per evitare questa apparente contraddizione, laddove si riconosca all'uomo morale 'rispetto' ('da apprezzamento')⁶⁹ in

⁶⁵ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 87 ss.

⁶⁶ Cfr. MARGALIT, *op. ult. cit.*, p. 110 s.

⁶⁷ *Ibi*, in particolare p. 86 e 90.

⁶⁸ Cfr. SENNETT, *Rispetto*, cit., in part. p. 61 ss.; MORDACCI, *Rispetto*, cit., p. 10 ss.

⁶⁹ Cfr. DARWALL, *Two Kinds of Respect*, cit., p. 38 s.

virtù della sua vita *effettivamente* morale, si dovrebbe parlare piuttosto di 'stima'⁷⁰; più specificamente, in questo contesto, la stima è intesa come apprezzamento del *merito* della persona⁷¹; laddove, poi, si parli di una «presunzione per il futuro» derivante dalla condotta moralmente corretta tenuta in passato, sembra che ci si sposti in un ambito concettuale dalle sfumature ulteriormente diverse, afferente piuttosto all'idea di *reputazione* o di 'capitale reputazionale'⁷². Mentre è solo con riferimento alla (intrinseca, specie-correlata) «capacità di cambiare» che il termine 'rispetto' viene davvero utilizzato da Margalit nel senso originariamente assunto, e che potremmo forse meglio specificare come «rispetto da riconoscimento»⁷³ o «eguale rispetto»⁷⁴.

Ovviamente, ai fini del presente lavoro possiamo *stipulare* che il termine 'rispetto', senza ulteriori specificazioni, venga inteso in questo secondo significato: quello che è fondamentale è tenere semanticamente ben distinti questo tipo di *rispetto* e il diverso termine '*stima*', intendendoli come due concetti autonomi, rispettivamente correlati a quelli di '*dignità*' e di '*onore*', i quali a loro volta, a nostro avviso, andrebbero sempre tenuti anche lessicalmente ben distinti, onde evitare il duplice rischio che il secondo sia annullato nel primo⁷⁵ e il primo, eventualmente, contaminato dal secondo. Cosa che, ad esempio, in ambito penale accade, nel caso della concezione normativa morale, laddove si sostenga, da un lato, l'eguaglianza e intangibilità della dignità in ogni essere umano per il solo fatto di essere tale, e dall'altro la possibilità che il singolo ('solo' il singolo) possa diminuire la propria dignità con comportamenti immorali – così però, come si è visto, implicitamente e problematicamente riaprendo la via alla costruzione di categorie di soggetti 'indegni'⁷⁶.

⁷⁰ Così ad es. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 168.

⁷¹ Cfr. ancora APPIAH, *op. ult. cit.*, p. 168 s., il quale osserva come, dal punto di vista etico e sociale, il rispetto da apprezzamento/stima «ha un ruolo fondamentale: aiuta a mantenere norme esigenti di comportamento». Su tale ruolo della stima cfr., *ex plurimis*, anche lo stesso MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 85 s., e più nettamente RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 29.

⁷² V. *supra*, capitolo quarto, in part. par. 3.1, e *infra* nel presente paragrafo.

⁷³ Cfr. DARWALL, *Two Kinds of Respect*, cit., p. 38.

⁷⁴ Cfr. S. VECA, *Prefazione*, in I. CARTER-A.E. GALEOTTI-V. OTTONELLI (a cura di), *Eguale rispetto*, Londra-Milano, 2008, p. VII, e *ivi* anche EAD., *Introduzione*, p. XIII ss.

⁷⁵ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 13 ss.

⁷⁶ Si veda diffusamente *supra*, capitolo terzo, in part. il par. 3.2.

1.2. I 'contenuti' della dignità e i rapporti di riconoscimento/disonoscimento

Non essendo possibile né pertinente, in questa sede, approfondire ulteriormente la complessa questione del fondamento della dignità umana, occorre ora dare per risolto il problema della possibilità di affermarne l'esistenza, e la conseguente esistenza del diritto basilare di ogni uomo a essere rispettato in quanto tale, sia pure nei termini 'negativi' e dunque, se vogliamo, minimali (ma forse, proprio per questo, tanto meno soggetti ai paventati rischi di strumentalizzazione e abuso del concetto di dignità) sopra esposti, per volgersi all'ulteriore problema del contenuto, o se vogliamo della 'descrizione', della dignità stessa: concetto, come si è già avuto modo di osservare, molto complesso, al tempo stesso reale e normativo, naturale e sociale, soggettivo e oggettivo, fonte e conseguenza del rispetto dovuto all'essere umano⁷⁷. Va premesso che, onde cercare di tratteggiarne dei contenuti minimamente 'afferrabili' e 'dominabili', proseguiamo nell'approccio 'per contrasto' già adottato nella sezione precedente.

In questo, può forse rivelarsi utile e opportuno riprendere la definizione kantiana della dignità (forse tutt'oggi la più influente sul pensiero occidentale)⁷⁸ constatando, sul filo delle osservazioni precedenti, come anch'essa, a ben vedere, risalti con maggiore nettezza nei suoi elementi *negativi* che in quelli *assertivi*. La dignità, in Kant, è identificata, infatti, dall'*impossibilità dell'equivalenza*: «tutto ha un prezzo o una dignità; il posto di ciò che ha un prezzo può esser preso da qualcosa di *equivalente*; al contrario ciò che è superiore ad ogni prezzo, e non ammette equivalente, ha una dignità»⁷⁹. La dignità è, dunque, un valore non relativo, ma intrinseco, non fungibile, non contrattabile, non compensabile, non calcolabile, incommensurabile a qualsiasi altro valore, anche a quello di un altro uomo o di una pluralità di altri uomini. Proprio per questo, il «paradosso consapevole e [...] irrinunciabile» della dignità umana è che «la vita e la dignità e la libertà di ognuno valgono di più della vita e della dignità e della libertà di tutti. Ossia: non c'è possibilità di scambio e mercato tra *la* vita,

⁷⁷ Cfr., *ex plurimis*, anche per un approfondimento dei diversi profili in gioco, BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 12 ss.; FLICK, *Elogio della dignità*, cit., p. 14 ss. e 28 ss.; KAMIR, *Honor and Dignity*, cit., p. 200; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 153 ss.; POLITI, *Diritti sociali e dignità umana*, cit., p. 109 ss.

⁷⁸ Cfr. ABBAGNANO, *Dignità*, cit., p. 287; CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 54.

⁷⁹ Cfr. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, cit., p. 53.

la dignità e la libertà da un lato, e questa vita, questa dignità e questa libertà dall'altro»⁸⁰.

La dignità, in quanto caratteristica propria di «ciò che non ammette nulla di equivalente», è tratto costitutivo dell'uomo, perché «ciò che costituisce la condizione necessaria perché qualcosa possa essere un fine in sé, non ha soltanto un valore relativo, o prezzo, ma un valore intrinseco, cioè la dignità»⁸¹; e l'uomo, capace di ragione e, quindi, di auto-nomia e di personalità morale⁸², «esiste» appunto «come un fine in se stesso, non semplicemente come mezzo per essere usato da questa o quella volontà; ma in tutte le sue azioni, sia quelle che lo concernono in proprio sia quelle che concernono altri esseri ragionevoli, deve sempre essere considerato nello stesso tempo come fine. [...] Gli esseri ragionevoli prendono il nome di *persone*, perché la loro natura ne fa già fini in sé, ossia qualcosa che non può essere impiegato semplicemente come mezzo e limita perciò ogni arbitrio (ed è oggetto di rispetto)»⁸³. È da questa premessa che Kant trae la formulazione del ben noto imperativo pratico «agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo»⁸⁴. Se ne ricava che ogni forma di strumentalizzazione, di riduzione dell'uomo a mezzo, a oggetto, a ente fungibile e interscambiabile, di negazione della sua auto-nomia, identificando un atteggiamento di *deumanizzazione*, di mancato riconoscimento dell'umano come umano⁸⁵, segna il

⁸⁰ Cfr. ESCOBAR, *La libertà negli occhi*, cit., p. 82 e 102.

⁸¹ Cfr. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, cit., p. 54.

⁸² Una forte correlazione tra non interscambiabilità dell'individuo, dignità umana e responsabilità (concetto non espresamente utilizzato da Kant, e pur tuttavia strettamente inerente alla capacità morale della persona) è presente anche in E. LÉVINAS, *Etica e infinito*, Roma, 1984, p. 110: «La responsabilità è ciò che mi incombe in modo esclusivo e che, *umanamente*, io non posso rifiutare. Questo peso è una suprema dignità dell'unico. Io non interscambiabile, sono io nella misura in cui sono responsabile. Io posso sostituirmi a tutti, ma nessuno può sostituirsi a me. Questa è la mia inalienabile identità di soggetto».

⁸³ Cfr. KANT, *Fondazione*, cit., p. 46 s.; v. anche, ID., *Critica della ragion pratica*, cit., p. 191.

⁸⁴ Cfr. KANT, *Fondazione*, cit., p. 48.

⁸⁵ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 17 s.; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 149 ss. (il quale sottolinea come esclusione dal novero degli esseri umani a pieno titolo e negazione dell'autonomia siano solo due diverse facce della stessa medaglia: «trattare qualcuno in un modo che neghi la sua capacità di essere libero è rifiutarlo come essere umano»); si veda anche EUSEBI, *Laicità e dignità umana*, cit., p. 175 s.; FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.; KAMIR, *Honor and Dignity*, cit., p. 201.

confine della dignità, il limite oltre il quale essa è aggredita; ancora una volta, «il nucleo concettuale di ciò che va sotto il nome di ‘dignità umana’ è accessibile solo indirettamente, e cioè solo attraverso la specificazione dei modi dell'*umiliazione* e dell'*offesa personale*»⁸⁶.

È questa, del resto, la posizione sostanzialmente espressa anche dalla nota sentenza del *Bundesverfassungsgericht* tedesco⁸⁷, che ha sancito l'illegittimità costituzionale del § 14.3 della normativa sulla sicurezza aerea⁸⁸, introdotta nel 2005, la quale consentiva l'abbattimento, da parte dell'esercito, di un aereo di linea dirottato da terroristi, al fine di evitare attentati suicidi contro obiettivi civili potenzialmente causa di un numero più elevato di vittime. Come si ricorderà la Corte, nel dichiarare la norma incompatibile – oltre che con l'art. 35, co. 3 e 4, della Costituzione tedesca – con le garanzie costituzionali del diritto alla vita (art. 2, co. 2, *Grundgesetz*), e del diritto alla dignità della persona (sancito espressamente dall'art. 1, co. 1, *Grundgesetz*)⁸⁹, ha sottolineato come, attraverso l'autorizzazione a sacrificare vite umane per sventare attentati terroristici, le vittime venissero di fatto trattate come meri *oggetti*, come *strumenti* in vista di un fine estraneo, così negando il loro valore di esseri umani e la loro dignità⁹⁰. «Neppure la considerazione che le persone in questione siano comunque condannate può sradicare dall'uccisione di persone innocenti, nella situazione descritta, la sostanza di lesione del diritto alla dignità di queste persone. La vita e la

⁸⁶ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 16. «In secondo luogo, solo queste esperienze negative di spregio e di offesa hanno dato forza propulsiva pratica al costituirsi, all'interno del processo storico, della salvaguardia della dignità umana come obiettivo normativo». Considerazioni affini in STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, cit., p. 172 ss.

⁸⁷ Cfr. 1 BvR 357/05, 15 Februar 2006. A commento si vedano, tra gli altri, M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al 'nemico'*, in BERTOLINO-FORTI, *Scritti per Federico Stella*, vol. I, cit., p. 146 ss.; HIRSCH, *Diritto all'uccisione di innocenti?*, cit., p. 189 ss.; G. FORTI, *La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità*. *L'apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana*, in *Jus*, 2008, p. 301 ss.; A. NISCO, *Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz)*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 780 ss.

⁸⁸ *Luftsicherheitsgesetz*, 11 gennaio 2005.

⁸⁹ Si riporta per comodità del lettore il testo integrale della disposizione: «§ 1.1 *Grundgesetz* – *Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt*» («La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla»). Sul particolare rilievo della dignità nell'ordinamento costituzionale tedesco si rinvia, *ex plurimis*, a BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 225 ss.; PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo*, cit., p. 53 ss.

⁹⁰ Cfr. anche CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 59.

dignità umana godono della stessa protezione costituzionale a prescindere dalla durata dell'esistenza fisica del singolo individuo». Né il maggior vantaggio – la salvezza di un numero maggiore di persone o addirittura delle istituzioni democratiche – derivante ai molti dal sacrificio di alcuni può, nell'impostazione della Corte, giustificare tale strumentalizzazione⁹¹: la vita umana è considerata un bene incommensurabile e non è possibile compiere un bilanciamento tra una vita e cento vite, «in quanto sono beni comunque non bilanciabili e una vale quanto cento»⁹², considerazione che discende direttamente dall'incommensurabilità della dignità umana.

Già questo primo esempio, per altro, può essere utile a mettere in luce la complessità del concetto di dignità: nel caso affrontato dal *Bundesverfassungsgericht*, infatti, la lesione della dignità umana si concretizza in modo mediato, o se vogliamo 'composito', attraverso una lesione del fondamentale bene della *vita* delle persone coinvolte, sacrificata *strumentalmente* per la tutela di un bene ritenuto superiore (quantitativamente – un maggior numero di vite umane – o qualitativamente – la sopravvivenza delle istituzioni democratiche e dei principi fondamentali dello Stato). Nel dibattito penalistico circa la natura del bene giuridico dell'onore (che abbiamo cercato di ricostruire nel terzo capitolo), invece, sono i concetti di *onore*, reputazione, decoro e prestigio a essere filtrati attraverso la lente della dignità umana, per essere in essa inclusi o esclusi (in particolare il prestigio, nella sua componente autoritaria), o rielaborati in accordo con essa.

Ancora, se ci si volge a osservare la giurisprudenza della Corte Suprema americana⁹³ (giacché la si è già presa a paragone per la di-

⁹¹ «[L'] argomento del male minore [...] recita come segue: se vi trovate di fronte a due mali, è vostro dovere optare per il minore, mentre è irresponsabile rifiutare ogni scelta. [...] Sul piano politico, la debolezza dell'argomento è stata sempre evidente: coloro che scelgono il male minore dimenticano troppo in fretta che essi stanno comunque scegliendo il male. [...] Convincere i burocrati e la popolazione in generale ad accettare il male minore è il modo migliore per convincerli ad accettare il male *tout court*». Cfr. ARENDT, *La responsabilità personale*, cit., p. 30 s.

⁹² Cfr. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, cit., p. 147 ss. (cui si rinvia anche per riferimenti bibliografici relativi alla dottrina tedesca).

⁹³ Sul punto si vedano diffusamente BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 185 ss., e M.D. GOODMAN, *Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence*, in *Nebr. Law Rev.*, 2006, p. 740 ss. Si può qui brevemente ricordare come la Costituzione federale degli Stati Uniti non contenga menzione della dignità dell'uomo (non sorprendentemente, vista l'epoca di redazione), mentre alcune delle Costituzioni dei singoli Stati (in particolare Illinois, Louisiana e Montana) vi fanno espresso riferimento, seppure in termini alquanto differenziati tra loro.

sciplina della tutela della reputazione), si deve constatare che, come si è avuto modo di accennare, in essa risulta, al contrario, pressoché assente – salvo in rare opinioni, per lo più dissenzienti, di singoli giudici⁹⁴ – la riconduzione dell'onore e della reputazione al concetto di dignità⁹⁵, mentre a questo valore fondamentale sono stati espressamente ricondotti (sia pure non costantemente e non sempre in modo sistematico) altri principi fondamentali⁹⁶, quali, a puro titolo di esempio, il divieto di discriminazione per ragioni di razza o genere⁹⁷ (ovvero il diritto all'«eguale protezione della legge» sancito dal Quattordicesimo Emendamento), la libertà e riservatezza relative alla sfera sessuale dell'individuo⁹⁸, la protezione costituzionale (Quinto Emendamento) contro l'auto-incriminazione⁹⁹ nonché i divieti, sanciti dal Quarto e dall'Ottavo Emendamento, di perquisizioni arbitrarie¹⁰⁰ e di punizioni insolite e crudeli¹⁰¹, sia pure, per quanto attiene

⁹⁴ Cfr. ad es. la *concurring opinion* del giudice Steward in *Rosenblatt v. Baer* (1966), 383 U.S. 75, e le *dissenting opinion* del giudice Harlan in *Time v. Hill* (1967), 385 U.S. 374, e del giudice Brennan in *Paul v. Davis* (1976), 424 U.S. 693; v. anche *supra*, capitolo quarto, par. 2.2.

⁹⁵ Si deve, anzi, osservare, come alla dignità umana sia, piuttosto, ricondotta, sia pure in modo indiretto, la libertà di espressione (coerentemente, del resto, con la visione fortemente 'funzionale' e 'pubblica' di questa): cfr. ad es. in *Cohen v. California* (1971), 403 U.S. 15: «Il diritto costituzionale alla libertà di espressione è un balsamo fondamentale a una società così differenziata e popolosa come la nostra. È predisposta e intesa a eliminare restrizioni a opera del potere governativo dall'arena della discussione pubblica, rimettendo la decisione circa quali opinioni debbano essere espresse sostanzialmente nelle mani di ciascuno di noi, nella speranza che l'uso di tale libertà produrrà in definitiva una cittadinanza più competente e politiche migliori e nella convinzione che nessun altro approccio sarebbe compatibile con le premesse della *dignità* e della libertà di scelta individuali su cui riposa il nostro sistema politico» (traduzione e corsivi nostri). Sulla dignità come valore costituzionale nell'ordinamento nordamericano si veda diffusamente BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 192 ss.

⁹⁶ Per un'analisi più articolata si rinvia a GOODMAN, *Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence*, cit., p. 743 ss.; BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 192 ss.

⁹⁷ Cfr. ad es. *Brown v. Board of Education* (1954), 347 U.S. 483; *Heart of Atlanta Motel Inc. v. United States* (1964), 379 U.S. 241; *Roberts v. United States Jaycees* (1984), 468 U.S. 609.

⁹⁸ Cfr. ad es. *Lawrence v. Texas* (2003), 539 U.S. 558.

⁹⁹ Si veda, in particolare, la notissima sentenza *Miranda v. Arizona* (1966), 384 U.S. 436. Cfr. anche *Doe v. United States* (1988), 487 U.S. 201.

¹⁰⁰ Cfr. ad es. *Rochin v. California* (1952), 342 U.S. 165; *Schmerber v. California* (1966), 384 U.S. 757; *Winston v. Lee* (1985), 470 U.S. 753.

¹⁰¹ Cfr. ad es., in tema di revoca della cittadinanza, *Trop v. Dulles* (1958), 356

a questi ultimi, con una chiarezza concettuale e una coerenza applicativa decisamente inferiori. Negli ultimi due casi, infatti, la dignità viene assunta non come valore intrinseco e costante dell'uomo, da prendere come oggettivo punto di riferimento per la verifica della legittimità delle norme dell'ordinamento e per il bilanciamento dei diversi interessi in gioco¹⁰², bensì nel più 'elastico' significato di misura – variabile – della sensibilità sociale¹⁰³, con una malcelata propensione a evitare di porsi in conflitto con le scelte dell'esecutivo¹⁰⁴

U.S. 86; in tema di disciplina correzionale, *Hope v. Pelzer* (2002), 536 U.S. 730; in tema di pena capitale inflitta a soggetti affetti da ritardo mentale o minorenni, *Atkins v. Virginia* (2002), 536 U.S. 304; *Roper v. Simmons* (2005), 543 U.S. 633.

¹⁰² Ovvero come «nucleo non comprimibile della posizione [del] soggetto nell'ordinamento costituzionale», «dato che l'ordinamento troverà sempre come condizionante la sua legale evoluzione e il suo modo di sviluppo»: cfr. FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 1098.

¹⁰³ Così, esplicitamente, in *Atkins v. Virginia* (2002), 536 U.S. 304, e *Roper v. Simmons* (2005), 543 U.S. 633. Benché da un punto di vista storico sia certamente vero che la sensibilità dell'opinione pubblica per il valore della dignità umana e le pretese da essa discendenti hanno subito nel tempo un progressivo ampliamento, e siano probabilmente suscettibili di mutare ancora (ma un progresso costante non è così scontato: si vedano le osservazioni sui meccanismi di creazione di intere categorie di «vite di scarto» o «esseri superflui» nelle moderne democrazie: cfr. BAUMAN, *Vite di scarto*, cit., *passim*, in part. p. 18 ss. e 53 ss.; ID., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Bari, 2003, in part. p. 135 ss.; ID., *La società dell'incertezza*, cit., p. 55 ss.; STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, cit., p. 97 ss.), questa considerazione è affatto diversa da quella della compatibilità o meno, in senso oggettivo, di determinate norme con la dignità dell'uomo, intesa come valore intrinseco della persona costituzionalmente garantito (così come la Corte stessa ha, del resto, mostrato di intenderla in pronunce relative a materie diverse). Per una valutazione critica di questo orientamento della Corte Suprema si veda in particolare GOODMAN, *Human Dignity*, cit., p. 772, 776-778 e 789 ss. (nonché C. BARRETT LAIN, *Deciding Death*, in *Duke Law Journ.*, 2007, p. 1 ss.). Questo Autore sottolinea, inoltre, quale ulteriore aspetto critico della giurisprudenza costituzionale in tema di dignità, come, dopo una prima apertura della Corte Suprema a un inquadramento nel fondamentale diritto alla dignità anche dei principi del *welfare state* – con la sentenza *Goldberg v. Kelly* (1970), 397 U.S. 254 – la preoccupazione per la dignità delle persone socialmente più svantaggiate non ha più avuto posto nelle sentenze riguardanti questioni di assistenza sociale ed economica, motivate esclusivamente sulla base della valutazione degli interessi economici dello Stato. Cfr. ad es. *Dandridge v. Williams* (1970), 397 U.S. 471 (critiche le *dissenting opinions* dei giudici Brennan e Marshall); *Harris v. McRae* (1980), 448 U.S. 297 (*dissenting opinion* dei giudici Marshall e Blackmun). In argomento si veda anche NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 331 ss.

¹⁰⁴ Un'attitudine maggiormente oggettiva, relativa al problema, affine, della detenzione speciale di «*enemy combatants*», sembra potersi rilevare, sia pure in via indiretta, nella recente sentenza *Hamdi v. Rumsfeld* (2004), 542 U.S. 507, la quale,

in tema, ad es., di 'war on drugs'¹⁰⁵ o di pena capitale¹⁰⁶.

Dalla complessa (per quanto frammentaria) panoramica di 'ag-ganci' giurisprudenziali – più o meno solidi – alla dignità umana di beni e diritti fondamentali oltremodo eterogenei tra loro, tratteggiata nei capoversi precedenti, si può, quindi, desumere che la negazione del riconoscimento dell'umano nell'umano, e quindi l'aggressione alla dignità stessa, può assumere forme differenti e differenti graduazio-ni. Quanto alle forme¹⁰⁷, essa può discendere tanto da azioni consa-pevoli e intenzionali di singoli, quanto da condizioni strutturali o mec-canismi 'istituzionali', non necessariamente intesi, da parte dei singo-li agenti, specificamente a umiliare la persona¹⁰⁸, con tutte le possibi-li sfumature intermedie; può sostanziarsi nella riduzione della perso-na a strumento, nella sua assimilazione a un animale, nella trasforma-zione di singoli o categorie in 'mostri' o 'alieni'¹⁰⁹, nella riduzione

pur non facendo esplicito riferimento al tema della dignità della persona detenu-ta, afferma il valore oggettivo del basilare diritto di libertà sancito dal principio dell'*habeas corpus* e dall'Ottavo Emendamento: valore oggettivo con il quale anche la più ampia discrezionalità dell'esecutivo in tempi di guerra deve confrontarsi, a prescindere dall'esistenza di un sostegno, da parte dell'opinione – o 'sensibili-tà' – pubblica, a scelte incompatibili con i basilari valori costituzionali. Viceversa, esemplari, per la loro chiara e netta riaffermazione della dignità umana quale principio oggettivo su cui misurare la legittimità delle scelte del potere esecutivo, sono alcune sentenze della Corte Suprema israeliana: cfr., ad es., HJC 2 May 2002, 3451/02, *Almandi v. Minister of Defence*; HJC 18 December 2002, 5591/02, *Halel Yassin et. al. v. Commander of the Kziot Military Camp*; HJC 30 May 2004, 4764/04, *Physicians for Human Rights v. Commander of the IDF Forces*; HJC 11 December 2005, 769/02, *The Public Committee against Torture in Israel v. Govern-ment of Israel*. In argomento, cfr. ampiamente STELLA, *La giustizia e le ingiustizie*, cit., p. 226 ss.

¹⁰⁵ Si vedano, ad es., *Sagura v. United States* (1984), 468 U.S. 796; *United States v. Montoya de Hernandez* (1985), 473 U.S. 531; *Skinner v. Railway Labor Exec-utives' Association* (1989), 489 U.S. 602; *National Treasury Employees Union v. Von Raab* (1989), 489 U.S. 656.

¹⁰⁶ Si veda, per tutte, *Gregg v. Georgia* (1976), 428 U.S. 153.

¹⁰⁷ Si veda l'esemplificazione in MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 125 ss.

¹⁰⁸ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 57 e 159. Si vedano inoltre diffu-samente, anche per un'approfondita analisi empirica dei meccanismi impersonali e organizzativi di umiliazione-disumanizzazione, GOFFMANN, *Asylums. Le istitu-zioni totali*, cit., p. 33 ss.; ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero*, cit., p. 7 ss. e 383 ss.

¹⁰⁹ Queste ultime due forme di deumanizzazione sono, in particolare, gene-ralmente caratterizzate da una pregnante componente di disgusto, emozione for-temente legata all'accentuazione e al contestuale rifiuto della componente più 'animale' dell'uomo: le persone viste come 'disgustose' – e come tali escluse dal consesso umano – sono, quindi, ridotte alla loro mera animalità (e talora 'mo-

dell'individuo a numero¹¹⁰, nell'assoggettamento di persone adulte a forme di dipendenza para-infantili¹¹¹, ecc. (tutte 'procedure' che implicano l'attribuzione di uno specifico 'stigma' alla persona, talora espresso anche attraverso concreti segni esteriori¹¹²). In sostanza, qualunque atteggiamento (materiale o verbale, individuale o istituzionale) che disconosca l'unicità e non-equiparabilità della persona, ovvero l'auto-nomia personale che di tale non interscambiabilità è il fondamento, delinea chiaramente un attentato alla dignità della persona che ne è oggetto attraverso varie e diverse forme di dis-conoscimento del *proprium* umano della stessa.

Stante lo stretto rapporto dignità-riconoscimento¹¹³, è infatti possibile tratteggiare ulteriormente i confini chiaroscurali della dignità attraverso una disamina delle diverse forme di *negazione* di riconoscimento (cui non corrisponde, per quanto si è osservato sopra, una riduzione scalare della dignità della persona, ma solo un diverso livel-

struosità': untori, streghe, omosessuali, pedofili, ecc.) e come tali considerate prive di dignità. Cfr. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 95 ss.

¹¹⁰ Meccanismo tipico dei processi burocratici o burocratizzati di disumanizzazione: cfr. per tutti BAUMAN, *Modernità e olocausto*, cit., p. 147 ss.; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 233 ss.

¹¹¹ La negazione della capacità di controllare la propria vita, espressione primaria di quell'autonomia che qualifica l'uomo in quanto tale, è, in effetti, una forma basilare dell'umiliazione e, quindi, della negazione della dignità: si vedano ancora, dettagliatamente, MARGALIT, *op. ult. cit.*, p. 149 ss., ma anche, per un'analisi dei concreti meccanismi attraverso i quali agisce questa forma di degradazione – e i conseguenti, devastanti effetti sulla stessa autopercezione della vittima – GOFFMAN, *Asylums*, cit., in part. p. 44 ss.

¹¹² L'autentico stigma si ha, per l'appunto, nel caso in cui la persona sia totalmente identificata con la sua 'etichetta': in questo senso, essa cessa di essere persona, e si riduce a categoria (perdendo in questo modo la sua unicità, la sua non-interscambiabilità); gli altri cessano di vedere in lei un essere umano, e vedono solo il 'marchio' (il che, a sua volta, influisce potentemente sulla stessa autopercezione della persona): cfr., *ex plurimis*, GOFFMAN, *Stigma*, cit., *passim*, in part. p. 20 ss.; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 137 ss.; NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 255 ss. e 327 ss.; BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 55 ss.; FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 341 ss.; WILLIAMS-McSHANE, *Devianza e criminalità*, cit., p. 119 ss.

¹¹³ Sottolinea in particolare H. HOFMANN (*La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1999, p. 645) che «la promessa di riconoscimento reciproco» in cui si sostanzia la dignità umana «fa divieto di permettere all'interno del patto [sociale] l'umiliazione degli uomini. [...] La promessa reciproca di riconoscerci come membri aventi la stessa dignità, esclude di conseguenza che si riconosca in via di principio a qualcuno il permesso di privare un altro individuo – per qualsiasi motivo – di questo *status*».

lo di 'compressione' della stessa, o meglio, di aggressione alle diverse pretese di rispetto da questa discendenti). In questo può essere utile richiamare la distinzione operata da Axel Honneth¹¹⁴ fra tre diverse forme di manifestazione di spregio per la persona¹¹⁵.

Il livello più immediato ed elementare, ma anche più grave, a cui la negazione di riconoscimento dell'umanità della persona può esprimersi è quello della violazione della sua integrità fisica. Questo sia perché tale violazione consiste nella forma più immediata di riduzione della persona alla sua mera corporeità e 'animalità', a *puro oggetto del mondo materiale* – manipolabile, aggredibile, invadibile, disponibile – sia perché, privando la persona, in misura maggiore o minore, ma sempre pregnante, della possibilità di disporre del suo stesso corpo (nel quale deve intendersi ricompresa la mente, quanto meno nel suo sostrato organico influenzabile da interventi esterni), essa costituisce la forma più radicale di negazione dell'autonomia¹¹⁶. «Ogni tentativo [...] di imporre il proprio controllo sul corpo di una persona, se contro la sua volontà, costituisce un grado di umiliazione che incide più distruttivamente [di] ogni altra forma di disprezzo sul rapporto pratico che questa persona intrattiene con se stessa, in quanto non è solo il dolore fisico ciò che contraddistingue simili forme di vulnerazione fisica – ad esempio la tortura e lo stupro – bensì il combinarsi del dolore con il sentimento di essere esposto senza difesa al volere di un altro»¹¹⁷. Nella stessa categoria di aggressioni si possono inquadrare, per altro, non solo le ulteriori possibili lesioni

¹¹⁴ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 19 ss.; v. anche ID., *Lotta per il riconoscimento*, cit., p. 158 ss.

¹¹⁵ Anche se nella nostra analisi si prende in considerazione principalmente l'individuo, in quanto la dignità è, per sua stessa natura, attributo di ogni singolo essere umano in quanto tale, non si può non riconoscere che essa è comunque suscettibile di essere analizzata da differenti prospettive; in particolare, come è stato osservato (cfr. ad es. FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.), «individuale, relazionale e di gruppo. Nella prospettiva individuale, la pari dignità esprime il diritto di ciascuno al rispetto da parte degli altri, indipendentemente dalle differenze di cui egli è portatore, che non possono e non devono diventare fattori di inferiorità. Nella prospettiva relazionale, essa esprime la necessità che tali differenze, sul piano sociale, non diventino fattori di esclusione e di intolleranza. Nella prospettiva di gruppo, la dignità viene in considerazione soprattutto con riferimento alla posizione delle minoranze e dei loro diritti». In senso per molti aspetti analogo si esprime anche FELDMAN, *Civil Liberties and Human Rights*, cit., p. 125 ss.

¹¹⁶ Cfr. anche MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 173; NUSSBAUM, *Capacità personale*, cit., p. 128 ss. e 132 ss.; CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 59 e 145 ss.

¹¹⁷ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 20.

all'integrità fisica in senso stretto (compresa la morte), ma altresì le forme di deprivazione della libertà personale (sequestro, riduzione in schiavitù, ecc.), che pure incidono, a livello materiale immediato, sull'autonomia della persona.

Esiste poi una seconda tipologia di umiliazione, che colpisce «la comprensione normativa di sé di una persona»¹¹⁸, e si incarna nella negazione del riconoscimento dell'individuo come soggetto portatore di determinati diritti, normalmente attribuiti ai membri della società: l'esclusione da tutti o alcuni dei diritti propri dei 'membri a pieno titolo' della comunità, infatti, comporta la *negazione della piena capacità morale* della persona, e dunque un'ulteriore forma di lesione della sua dignità, che, pur non coincidendo – almeno in maniera diretta (sovrapposizioni pratiche sono, ovviamente, possibili) – con un'aggressione fisica all'individuo, incide pesantemente sulla sua autonomia e sulla sua rappresentazione – agli occhi degli altri e di se stesso – come 'soggetto' a tutti gli effetti e come membro della comunità¹¹⁹ (e quindi, in ultima istanza, della 'famiglia umana')¹²⁰; non si può sot tacere, per altro, come la creazione di categorie di 'cittadini di seconda classe', 'apolidi' o 'nemici' abbia in sé la potenzialità – storicamente collaudata – di preludere all'aggressione della stessa sfera fisica della dignità di tali persone¹²¹.

¹¹⁸ Cfr. HONNETH, *op. ult. cit.*, p. 20 ss.

¹¹⁹ Come osserva MARTHA NUSSBAUM (*Nascondere l'umanità*, cit., p. 293) un esempio drammatico, nell'ambito di un ordinamento democratico contemporaneo, di questo tipo di incisiva stigmatizzazione e umiliazione normativa della persona è costituito dall'interdizione perpetua dal diritto di voto per i condannati per reati gravi, applicata in un'ampia porzione degli Stati Uniti. Meno appariscente, ma simile nella sua ispirazione di fondo e nei risultati di esclusione sociale che produce, può considerarsi anche la politica, praticata da molti enti gestori di case popolari in America, di vietare in modo totale e perpetuo il diritto di accesso agli stabili residenziali di proprietà pubblica a quegli inquilini che si siano resi responsabili non solo di reati, ma anche di semplici violazioni dei regolamenti condominiali o di condotte contrarie alla morale (es. prostituzione), così privandoli non solo del diritto all'alloggio, ma altresì di quello a normali relazioni familiari. A questo si aggiunga che l'elenco dei 'proscritti' – *Not Wanted List* – è pubblicato con cadenza regolare, in modo che, all'esclusione fisica dalla comunità dei residenti, si accompagni la stigmatizzazione dell'ex-inquilino (spesso con ripercussioni anche sulla sua famiglia). Cfr. M. FERNANDEZ, *Barred from Public Housing, Even to See Family*, in *The New York Times*, 1 ottobre 2007.

¹²⁰ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 177 ss.

¹²¹ Cfr. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, cit., p. 397 ss.; ID., *La banalità del male*, cit., p. 162 ss. Il tema della disumanizzazione legale come potenzialmente conduttiva a quella sociale e infine, nei casi più estremi, a quella fisica, si intreccia

Il terzo gruppo, individuato da Honneth, di attentati alla dignità comprende quelle «*forme valutative di spregio*»¹²² cui si è già avuto modo di accennare¹²³, che comportano la negazione del riconoscimento di un valore positivo al particolare modo di autorealizzazione perseguito dall'individuo (ovvero anche, a un livello più generale, dal gruppo sociale a cui questi appartiene)¹²⁴: anche in questo caso, si tratta in primo luogo di una negazione dell'autonomia della persona, attraverso una lesione o diminuzione della considerazione sociale nei confronti di questa. In tale ultima tipologia rientrano, quindi, quelle che vengono comunemente definite lesioni dell'onore (o della dignità *tout court*)¹²⁵, sotto forma di «violazione del rapporto di riconoscimento che ha per contenuto la dignità sociale dell'uomo», ovvero di intrusione e aggressione nell'autonomia relazionale della persona¹²⁶.

Questa forma di negazione della dignità della persona è venuta assumendo un'importanza sempre maggiore nella società moderna, attraverso la progressiva affermazione di un autonomo «ideale dell'autenticità» (come è stato definito da Charles Taylor)¹²⁷ che ne ha caratterizzato lo sviluppo dal XVII sec. in avanti. Come evidenzia lo stesso Taylor¹²⁸, «l'importanza del riconoscimento è stata modificata e accentuata dalla maniera d'intendere l'identità che ha accompagnato l'affermazione dell'ideale dell'autenticità. In parte, si è trattato di un corollario del declino della società gerarchica. Nelle società del passato, quella che oggi chiameremmo l'identità di una persona [...] era fissata in gran parte dalla sua posizione sociale», a sua volta iden-

cia strettamente non solo con la storia dei regimi autoritari e totalitari novecenteschi, ma anche con questioni attuali legate al diritto penale dell'immigrazione e al c.d. diritto penale del nemico. Non essendo possibile in questa sede approfondire la questione, sia consentito il rinvio, anche per tutti gli opportuni ulteriori riferimenti, a A. VISCONTI, *Memoria e comprensione dell'altro' tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva giusletteraria per un diritto penale democratico*, in *Jus*, 2017, p. 35 ss.

¹²² Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 22 ss. (corsivi nostri).

¹²³ V. *supra*, capitolo terzo, par. 3.4.

¹²⁴ Cfr. in particolare MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 161 ss. e 187 ss.; cfr. anche NUSSBAUM, *Capacità personale e democrazia sociale*, cit., p. 136 ss. e 142.

¹²⁵ Cfr. HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 23.

¹²⁶ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 144 ss.; cfr. anche NUSSBAUM, *Capacità personale*, cit., p. 137, nonché, nella prospettiva della psicologia sociale, MEAD, *Mente, sé e società*, cit., p. 267 ss.

¹²⁷ Cfr. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 20 ss.

¹²⁸ Cfr. TAYLOR, *op. ult. cit.*, p. 56 ss. (corsivi nostri).

tificata attraverso le complesse gerarchie dell'onore tradizionalmente inteso¹²⁹. «Di per sé, l'avvento di una società democratica non cancella questa situazione, perché gli uomini possono continuare a definirsi mediante i loro ruoli sociali. Ciò che invece mina in maniera decisiva questa identificazione socialmente derivata è l'ideale dell'autenticità», dal momento che un tale ideale «mi chiede di scoprire il mio proprio, originale modo di essere, che per definizione non può essere socialmente derivato, ma deve esser generato dall'interno. Ma il fatto è che [...] non esiste una generazione dall'interno, in senso monologico» (dal che deriva anche la possibilità di strumentalizzazione in senso conformistico e consumistico dell'ideale)¹³⁰. «Il mio scoprire la mia identità non significa che io la elaboro in un completo isolamento, ma che la *negozi*o attraverso il *dialogo* – in parte aperto, in parte interiorizzato – con gli *altri*¹³¹. A ciò si deve se lo sviluppo di un ideale dell'identità generata dall'interno attribuisce una nuova, cruciale importanza al *riconoscimento*. La mia identità personale dipende in maniera essenziale dai miei rapporti dialogici con gli altri». E se è certamente vero che «una forma di dipendenza c'è sempre stata», poiché «l'identità socialmente derivata dipendeva per la sua stessa natura dalla società», tuttavia «in un'età precedente il riconoscimento sociale era insito nell'identità socialmente derivata, in forza del fatto stesso che questa poggiava su categorie sociali che tutti davano per scontate. [...] L'identità [...] personale e originale [...] non gode più di questo riconoscimento *a priori*. Deve conquistarselo attraverso lo scambio, e il tentativo può fallire. [...] Sul piano sociale, [questo] ha reso ancor più fondamentale (e fonte di più acute tensioni) la politica del *riconoscimento eguale*. Ha, di fatto, considerevolmente accresciuto la posta in giuoco. Il riconoscimento eguale non è soltanto la mo-

¹²⁹ Cfr. lo stesso TAYLOR, *op. ult. cit.*, p. 54. Ma v. diffusamente anche *supra*, capitoli primo e secondo.

¹³⁰ Come già rilevato nel primo capitolo, cui dunque ampiamente si rinvia, è proprio nell'exasperazione contemporanea dei valori dell'individualismo e della 'autenticità' – trasformati, di fatto, in imperativo *conformistico* a una ricerca di sé narcisistica e completamente autoreferenziale (cfr. lo stesso TAYLOR, *op. ult. cit.*, p. 4 ss.) – che può rinvenirsi una delle radici di un nuovo tipo di vergogna, peculiare alle società consumistiche postmoderne, e sciolta da qualsiasi connotazione 'morale': la 'vergogna di vergognarsi'. Cfr. in particolare, TURNATURI, *Vergogna*, cit., p. 18 ss.

¹³¹ Impostazione direttamente riconducibile all'interazionismo simbolico: per i riferimenti in argomento v. *supra*, capitolo primo, par. 2.2, e capitolo terzo, par. 3.4.

dalità di riconoscimento appropriata a una sana società democratica. Secondo una diffusa concezione moderna, il suo rifiuto può danneggiare coloro che se lo vedono negare. Proiettare su un altro un'immagine inferiore o avvilita può avere, nella misura in cui questa viene interiorizzata, un serio effetto di distorsione e di oppressione»¹³².

La classificazione delle diverse forme di negazione della dignità umana mutuata dal pensiero di Axel Honneth tralascia, per altro, una *quarta tipologia* di disconoscimento, altrettanto significativa, ma alla quale non si potrà, in questa sede, che accennare brevemente. La negazione o privazione dell'autonomia, infatti, e la trasformazione di singoli individui o interi gruppi sociali in «esseri superflui»¹³³, può discendere anche da condizioni, per così dire, 'sistemiche'¹³⁴, tali da costringere la persona a forme di vita deprivate delle condizioni minime necessarie per un'esistenza pienamente umana¹³⁵: povertà, disoccupazione, degrado sociale possono condurre a una espropriazione *di fatto* dell'autonomia delle persone, e quindi alla perdita dell'attributo essenziale per la dignità umana¹³⁶ ai loro stessi occhi, oltre che a quelli degli altri; per tacere della fin troppo facile e tutt'altro che infrequente riduzione di queste masse di persone, socialmente svantaggiate e marginali, a semplice 'merce umana' a fini di sfruttamento economico, bellico e quant'altro¹³⁷. Su questo punto, tuttavia,

¹³² Cfr. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 56-59.

¹³³ Inevitabile in tema il rimando a BAUMAN, *Vite di scarto*, cit., in part. p. 18 ss. e 53 ss.; ID., *Dentro la globalizzazione*, cit., in part. p. 135 ss.; ID., *La società dell'incertezza*, cit., p. 55 ss.

¹³⁴ Cfr. ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero*, cit., p. 610.

¹³⁵ Cfr. in particolare NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 328 ss.; EAD., *Capacità personale e democrazia sociale*, cit., p. 141 ss.; EAD., *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna, 2002, p. 73 ss.; MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 239 ss.; si veda inoltre A. SEN, *La diseguaglianza. Un riesame critico*, Bologna, 2000, p. 154 ss.

¹³⁶ Cfr. anche FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit., il quale in particolare sottolinea come la necessità che l'ordinamento si attivi fattivamente per sottrarre l'uomo alla strumentalizzazione e mercificazione cui è sottoposto da una logica di mercato sempre più pervasiva e totalizzante discende non solo dal generale richiamo dell'art. 3 Cost. alla centralità della «pari dignità sociale», ma altresì dalla specifica previsione dell'art. 41 Cost., che, richiamando con nettezza il limite della dignità umana rispetto alla libertà di iniziativa economica privata, impone di sostenere il fondamentale rispetto della persona contro «la preminenza asfissiante della logica economica e di profitto» che caratterizza «un contesto di globalizzazione selvaggia» quale quello attuale.

¹³⁷ Cfr. BAUMAN, *Vite di scarto*, cit., p. 18 ss.

non ci si può qui soffermare, dal momento che il contrasto a tali forme sistemiche e strutturali di aggressione alla dignità umana è in larghissima parte alieno alla sfera del diritto penale, per sua natura volto a prevenire e reprimere specifiche lesioni a specifici, circoscritti e definiti beni, mentre in questo caso si rientra, piuttosto, nel quadro dei più generali compiti di politica economica e sociale¹³⁸ di cui un ordinamento che voglia dirsi compatibile con il fondamentale principio della dignità umana dovrebbe farsi carico¹³⁹.

Quanto detto già consente di intuire perché la dignità umana non possa propriamente essere qualificata come un diritto (ma sul punto si tornerà in chiusura di questo paragrafo), quanto piuttosto come una *caratteristica intrinseca e coesenziale dell'essere umano*, dalla quale i diritti fondamentali della persona discendono necessariamente: «la fondamentale, condivisa qualità umana genera automaticamente un'invincibile presunzione di dignità, che inerisce ai singoli individui in virtù della loro appartenenza alla specie umana», e da tale generale pretesa di riconoscimento e rispetto promanano poi pretese di rispetto e riconoscimento più specifiche e definite, ovvero gli specifici diritti dell'uomo¹⁴⁰. Questa caratteristica, della specie e di ciascuno suo singolo membro, pur di per sé immutabile, è calata – e in questo senso anche la dignità presenta un fondamentale tratto sociale e relazionale¹⁴¹ – in una realtà in costante e profonda evoluzione, «che evidenzia sempre nuove possibilità di offesa, esigenze di tutela, prospettive di affermazione della dignità: quest'ultima sempre uguale e sempre suscettibile di aggressioni fra loro diverse; punto di riferimento costante del valore della persona, della sua centralità, del suo ruolo

¹³⁸ Dovere da ultimo ribadito dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In tema cfr. in particolare – anche per una valutazione critica della debolezza relativa proprio dei diritti sociali all'interno del quadro 'costituzionale' del diritto dell'Unione Europea – G. GRASSO, *I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale*, in *Rivista AIC*, 1 novembre 2016 (on-line, ultimo accesso il 21 gennaio 2018); M. D'ALBERTI, *L'Unione Europea e i diritti*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2016, p. 761 ss. e in part. p. 772 ss.; E. TRIGGIANI, *La complessa vicenda dei diritti sociali fondamentali nell'Unione Europea*, in *Studi integ. europea*, 2014, p. 9 ss.

¹³⁹ Cfr. anche BARTOLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, cit., p. 12 ss.; FLICK, *Elogio della dignità*, cit., p. 64 ss.

¹⁴⁰ Cfr. FELDMAN, *Civil Liberties*, cit., p. 129; cfr. altresì KAMIR, *Honor and Dignity*, cit., p. 204; BARTOLOMEI, *La dignità umana*, cit., p. 10 ss.; BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 104 s. e 160 ss.

¹⁴¹ Cfr. ad es. FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.; FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 1099 ss.; BARTOLOMEI, *La dignità umana*, cit., p. 11; in senso più ampio, MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 152 ss.

irriducibile e immutabile, su cui si fondano e si sviluppano sempre nuovi diritti. Sono diritti nuovi nel modo di essere e di porsi, in relazione alle modifiche del contesto esterno, in cui devono assicurare tutela; ma sono costanti e immutabili, anch'essi, nel loro fondamento e nel loro contenuto di dignità»¹⁴².

Riassumendo, la dignità, oltre a essere fondamentale valore in sé, è la caratteristica dell'essere umano che, fondando la pretesa di ciascuno al rispetto della propria umanità, si pone anche alla radice dei diritti fondamentali della persona¹⁴³. Del resto, a livello normativo, questa peculiare natura della dignità è ben evidenziata da molte carte internazionali dei diritti umani¹⁴⁴, che – come le citate *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* e *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* – la pongono, talora con particolare forza espressiva, a fondamento dei vari diritti solennemente proclamati (vita, integrità personale, libertà personale, libertà di espressione e di culto, salute, educazione, lavoro, diritti civili, ecc., e non ultimi onore, reputazione, riservatezza). Considerazioni analoghe valgono del resto per molte carte costituzionali nazionali¹⁴⁵: talora la dignità è esplicitamente affermata e tutelata in via preliminare, come ad es. nel citato art. 1 del *Grundgesetz* tedesco, o nell'art. 10 della Costituzione spagnola¹⁴⁶;

¹⁴² Cfr. FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.; cfr. anche FERRARA, *La pari dignità sociale*, cit., p. 1098 ss.; BARTOLOMEI, *La dignità umana* cit., p. 13 ss., il quale puntualizza come l'affermazione di un generale principio di tutela della dignità umana, quale valore essenziale della persona, non implica la riconduzione concettuale dei singoli diritti della personalità a un unico, onnicomprensivo diritto. Dalla dignità, infatti, discendono diversi interessi fondamentali della persona – o, come si è detto, diverse, specifiche pretese al rispetto – che danno ragione della pluralità dei diritti fondamentali dell'uomo; distinzione e pluralità che costituiscono, del resto, la premessa per l'individuazione dei necessari bilanciamenti tra i diversi diritti, in vista di una risoluzione ottimale dei conflitti inevitabili tra interesse e interesse.

¹⁴³ Cfr. anche CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 54. In argomento, e per una più ampia trattazione sistematica, cfr. anche A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989, p. 1 ss.

¹⁴⁴ In tema cfr. anche BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 34 ss.; C. O'MAHONY, *There Is No such Thing as a Right to Dignity*, in *Intern. Journ. Const. Law*, 2012, p. 552 s.

¹⁴⁵ Sul punto v. anche diffusamente BARAK, *Human Dignity*, cit., p. 49 ss.; O'MAHONY, *There Is No such Thing as a Right to Dignity*, cit., p. 553 ss.

¹⁴⁶ Che apre il Titolo I, dedicato ai «diritti e doveri fondamentali»: cfr. Art. 10.1 *Constitución Española*: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Proprio nell'ambito della dottrina iberica recente (cfr. R. FERNANDEZ PALMA, *El delito de in-*

talaltra, come nel caso della nostra Costituzione, è richiamata espressamente (artt. 3, 36 e 41 Cost.) o implicitamente (si pensi, ad es., alla formulazione degli artt. 13, 22, 24, 25, 27 o 32 Cost.) in relazione ai vari diritti fondamentali della persona, innervandoli tutti nel loro complesso¹⁴⁷.

Per quanto concerne la legislazione ordinaria, infine, e in particolare l'ambito penale, che più direttamente ci interessa, può essere utile richiamare brevemente la peculiare struttura di una codificazione recente, qual è il *Code pénal* francese del 1994, il quale dedica un'apposita sezione – il Capo V, Titolo II (*Des atteintes à la personne humaine*), Libro II – ai reati contro la dignità della persona (*atteintes à la dignité de la personne*): malgrado l'elenco dei reati ivi compresi sia, come del resto si osserva nella dottrina d'oltralpe¹⁴⁸, tutt'altro che completo (difficile negare, infatti, che siano riconducibili alla dignità della persona anche gli altri beni tutelati nello stesso Titolo II, come pure fattispecie collocate altrove, ad es. i crimini contro l'umanità

juria, Elcano, 2001, p. 96 ss.) si segnala come il riconoscimento della dignità quale valore fondante e perno della tutela costituzionale della persona conduce necessariamente a distinguerla dai singoli e specifici diritti fondamentali che in essa convergono. La dignità, cioè, è riconosciuta come un concetto al tempo stesso difficilmente definibile, per la sua amplissima latitudine, che copre l'intero valore dell'essere umano, ma proprio per questo versatile, capace di segnalare l'illegittimità di ogni strumentalizzazione e reificazione della persona; un concetto insieme dinamico, perché in grado di ricomprendere le nuove esigenze di tutela che possono emergere con l'evolvere della società, e obiettivo, perché spettante in modo eguale a ciascun individuo, a prescindere dalle sue particolari condizioni. Anche se non ci appare condivisibile la qualificazione di «*factio iuris*» adottata dall'Autrice, l'immagine della dignità come un'ampia circonferenza, in cui sono comprese le sfere del diritto alla vita, della libertà di pensiero, del diritto all'onore, della libertà di espressione, ecc., ma che, al tempo stesso, non si identifica (né può identificarsi), di per sé, con alcuno dei suoi contenuti, risulta particolarmente efficace e condivisibile. Proprio su questa ricostruzione della dignità si basa, quindi, la considerazione che nessuno dei diritti fondamentali, neppure l'onore (che pure, anche nella dominante dottrina spagnola, è andato sempre più identificandosi con essa: cfr. ad es. JAEN VALLEJO, *Delitos contra el honor*, cit., p. 353 ss.; SERRANO GOMEZ-SERRANO MAILLO, *Derecho penal. Parte special*, cit., p. 296), può essere fatto interamente coincidere con la dignità stessa, essendo necessario, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, mantenere una chiara distinzione tra la dignità e ciascuno dei beni fondamentali della persona che pure a essa sono – tutti – riconducibili.

¹⁴⁷ Cfr., *ex plurimis*, FLICK, *Dignità, libertà e diritti*, cit.; FERRARA, *La pari dignità*, cit., p. 1098 ss.; RESCIGNO, *Personalità*, cit., p. 3 s.; POLITI, *Diritti sociali*, cit., p. 150 ss.

¹⁴⁸ Si vedano, ad es., CONTE, *Droit pénal spécial*, cit., p. 315 ss.; VERON, *Droit pénal spécial*, cit., p. 121 ss.

compresi nel Titolo I), e talora non pienamente coerente (laddove, ad es., all'art. 225-17, ricomprende anche i reati contro la pietà dei defunti – i quali, a rigore, non sono più persone¹⁴⁹), risultano significative sia la stessa scelta di dare un autonomo rilievo testuale alla dignità umana, sia quella di inserire in questa sezione alcune forme di esclusione e di assoggettamento della persona particolarmente vistose, come gli atti discriminatori (artt. 225-1 ss.), la tratta di esseri umani (artt. 225-4-1 ss.), la copertura forzata del viso (art. 225-4-10, introdotto, non senza polemiche, con la *Loi n. 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*¹⁵⁰), lo sfruttamento della prostituzione (artt. 225-5 ss.), l'avvalersi di prestazioni di prostituzione (artt. 225-12-1 ss.), lo sfruttamento della mendicizia (artt. 225-12-5 ss.), lo sfruttamento del commercio irregolare (artt. 225-12-8 ss., introdotti col 'pacchetto sicurezza' 2011), le condizioni di lavoro e di alloggio contrarie alla dignità della persona, il lavoro forzato e la riduzione in servitù (artt. 225-13 ss.)¹⁵¹, il nonnismo (artt. 225-16-1 ss.).

¹⁴⁹ Cfr., espressamente, CONTE, *op. ult. cit.*, p. 315. Le fattispecie (distruzione e vilipendio di cadavere, violazione e vilipendio di sepolcro), seppure meno numerose, coincidono in buona misura con quelle del Capo II del Titolo IV del nostro codice penale, di cui non si dubita che siano poste a tutela di interessi di terzi, dal sentimento, individuale e collettivo, dei viventi per i defunti e i simboli di memoria a essi collegati, alla pubblica igiene. Per una sintesi aggiornata cfr., per tutti, G. PIFFER, *Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in G. FORTI-S. SEMINARA-G. ZUCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, p. 1258. Per una critica circa la meritevolezza di tutela penale di un «mero sentimento», quale quello di pietà per i defunti, che, in quanto tale, «non sembra potere assurgere al rango di bene giuridico, non intaccando la sua semplice violazione quelle condizioni minime della vita in comune la cui salvaguardia legittima l'uso dello strumento penalistico», cfr. in particolare FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 462 s.

¹⁵⁰ Su valutazione positiva del *Conseil constitutionnel*, Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 (e malgrado quella negativa del *Conseil d'État*: cfr. *Étude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile intégral*, 25 marzo 2010, on-line, ultimo accesso il 21 gennaio 2018). In seguito, la compatibilità della normativa francese coi principi della Convenzione EDU è stata affermata nella nota sentenza CEDU, S.A.S. c. France, 1^{er} juillet 2014, Req. N. 43835/11. Cfr. G.W.G. LEANE, *Rights of Ethnic Minorities in Liberal Democracies: Has France Gone Too Far in Banning Muslim Women from Wearing the Burka?*, in *Hum. Rights Quart.*, 2011, p. 1032 ss. Per una approfondita discussione critica della questione cfr. anche P. O'BRIEN, *The Muslim Question in Europe. Political Controversies and Public Philosophies*, Philadelphia, 2016, p. 104 ss.

¹⁵¹ Si noti che la fattispecie di riduzione in «servitù» (art. 225-14-2) è distinta da quella di riduzione in «schiavitù» (art. 224-1 A), la quale è collocata nel Capo IV, relativo ai reati contro la libertà personale. Tutte le fattispecie di cui agli artt.

Al tempo stesso, si può notare come l'estrema eterogeneità delle fattispecie incluse dal codice francese tra i 'reati contro la dignità', la sensibile componente di arbitrarietà dell'elenco (a fronte, da un lato, della chiara plurioffensività di molte delle condotte ivi inserite, che ben potrebbe ricondurle ad altri capi dello stesso Titolo e, dall'altro, della difficile afferrabilità di alcuni degli *specifici* oggetti di tutela selezionati) e alcune, già rilevate, contraddizioni interne allo stesso, diano ampia ed emblematica testimonianza della problematicità di ogni tentativo di configurare la dignità in sé, con la sua intrinseca ampiezza e la già ricordata difficoltà (se non impossibilità) di tracciarne confini *in positivo*, come autonomo oggetto di tutela (in particolare in sede penale). Da questo punto di vista, i timori, di cui si è riferito in apertura, di un uso strumentale del riferimento alla dignità, in funzione di «bene *passé partout*»¹⁵², propedeutico, in particolare, a un'espansione incontrollata della penalizzazione di condotte non connotate da forme più 'afferrabili' di offensività¹⁵³, appaiono tutt'altro che infondati. Rischio certamente potenziato dall'«ansia teleologica»¹⁵⁴ e dalla «carica emozionale del topos della dignità uma-

225-13-225-14-2 si caratterizzano per un disvalore imperniato sulle condizioni (degradanti) della retribuzione del lavoro della persona offesa, declinate diversamente nei singoli reati (nella fattispecie di riduzione in servitù, in cui è richiesta una condizione di vulnerabilità della vittima, sembra evidente anche una componente particolarmente marcata di coartazione della libertà morale), mentre la fattispecie di riduzione in schiavitù – la cui mancanza di precisione è criticata in dottrina – è definita come «il fatto di esercitare su di una persona uno degli attributi corrispondenti al diritto di proprietà», senza ulteriori specificazioni. Anche se le diverse fattispecie si collocano idealmente in una scala, o «piramide», di gravità crescente (che vede al vertice la riduzione in schiavitù, subito sotto la tratta di esseri umani, quindi il lavoro forzato e la riduzione in servitù, e al livello più basso le condizioni di lavoro o alloggio degradanti), il confine tra il vertice e i due livelli immediatamente inferiori risulta particolarmente sfumato e la fattispecie di riduzione in schiavitù rischia di ridursi, in pratica, a disposizione meramente simbolica. Cfr. CONTE, *Droit pénal spécial*, cit., p. 147 s. e 337 ss.

¹⁵² Cfr. FIANDACA, *Sul bene giuridico*, cit., p. 79.

¹⁵³ Cfr. in particolare la citata posizione di TESAURO, *Riflessioni*, cit., p. 16 ss.

¹⁵⁴ Cfr. G. DE FRANCESCO, *Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona*, in PICOTTI, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, cit., p. 11 s.: «La dignità umana evoca e sottende, per vero, una carica ideale di particolare intensità, un'ansia teleologica destinata ad attingere – si potrebbe dire – addirittura il piano del "sacro" e dell'assolutamente inviolabile, e tale da lasciare per ciò stesso in ombra ogni ulteriore e "concorrente" valutazione, fino al punto di decretare la soccombenza di qualsiasi eventuale interesse potenzialmente in conflitto. [...] È allora evidente come, da qui a ritenere che si debba colpire con la sanzione penale qualsiasi forma di attacco a tale bene "supremo", il passo sia as-

na», il quale si può agevolmente prestare «a fungere da bene-ricettacolo dei sentimenti di panico morale o delle reazioni emotive sgradite da cui veniamo sopraffatti di fronte a fatti (o eventi) insoliti o nuovi che contraddicono modelli morali consolidati [...], ovvero esulano da una radicata autocomprensione antropologica dell'identità dell'essere umano»¹⁵⁵.

In definitiva, le stesse caratteristiche intrinseche della dignità umana – l'impossibilità di definirne confini e contenuti *in positivo* senza cadere nella trappola dei condizionamenti culturali e ideologici espliciti o impliciti; la collegata necessità di ricorrere a una definizione *in negativo* degli stessi confini e contenuti, che si sostanzia della concreta emergenza di forme di disconoscimento empiricamente apprezzabili; e la stessa intangibilità della dignità *in quanto tale*, quale essenza dell'umano contrastata, ma non diminuita o distrutta, dalle diverse forme di 'negazione del riconoscimento' (formula che esplicita l'incomprimibilità intrinseca della dignità stessa) – *impediscono*, a nostro avviso, di qualificarla come *bene giuridico in senso proprio*.

Il problema non risiede, ovviamente, nel fatto che la dignità non costituisca, oggi e nella sensibilità prevalente, una «entità percepita come valore»¹⁵⁶, quanto piuttosto (e scontati i più generali problemi di eccessiva vaghezza e volatilità di una tale definizione di bene giuridico)¹⁵⁷ nel fatto che, riferendosi essa al valore *assoluto, unitario e globale dell'umano*, il concetto appare in sé incapace di orientare *specifiche, puntuali e autonome* scelte politico-criminali. Analogamente, pur non mancando di un forte e diretto, addirittura esplicito, aggancio costituzionale¹⁵⁸, la stessa, citata polivalenza con cui la Costitu-

sai breve, e anzi pressoché inevitabile. Eppure non è difficile accorgersi, ad uno sguardo più attento, come la dignità umana venga di per sé ad atteggiarsi – almeno in linea di principio – soltanto come una sorta di involucro o di “sintesi categoriale”, la quale, per sostanzinarsi di contenuti, ha bisogno di essere nutrita, implementata, “modellata” con lo scalpello della tipicità; essendo evidente come, alla sua stregua, si rischierebbe altrimenti di legittimare una repressione potenzialmente incontrollabile». Si noti per altro che lo stesso Autore è disposto a fare un'(unica) eccezione di tutelabilità penale *diretta* della dignità 'in sé e per sé' in relazione alla criminalizzazione di atteggiamenti ispirati al razzismo, in ragione della particolare carica di negazione della stessa umanità delle vittime di queste condotte.

¹⁵⁵ Cfr. FIANDACA, *Sul bene giuridico*, cit., p. 78.

¹⁵⁶ Cfr. G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, vol. I, Torino, 2012, p. 128.

¹⁵⁷ Cfr. in particolare FIANDACA, *Sul bene giuridico*, cit., p. 32 s.

¹⁵⁸ Cfr. ad es. BRICOLA, *Teoria generale*, cit., in part. p. 68 ss.; MARINUCCI-

zione opera i suoi riferimenti, impliciti ed espliciti, alla dignità evidenza come questa diventi afferrabile e tutelabile per l'ordinamento giuridico solo in più specifiche, 'settoriali' e concrete esplicazioni (libertà personale, libertà di manifestazione del pensiero, diritto alla salute, ecc.). E in effetti, se la dignità non manca certo di «carattere personalistico» (ché, anzi, ben si può dire, come si è visto, che essa individui l'essenza della persona), né di «dimensione e rilevanza sociale», quello che risulta impossibile ottenere in fattispecie che si presentino come volte a tutelare la dignità di per se stessa è la «necessaria concretizzazione dell'interesse e dell'offesa, che si pone quale necessario corollario di fondamentali esigenze garantistiche»¹⁵⁹.

Si può dire che, per un verso, le «relazion[i] interpersonal[i] socialmente apprezzabili» in cui la dignità si presta a essere (fruita e) aggredita¹⁶⁰ siano ... la *totalità* delle possibili relazioni e interazioni umane; per altro verso, poiché queste innumerevoli potenziali aggressioni, come detto, si configurano come forme di *negazione di riconoscimento della dignità*, ma non possono (e proprio *perché* non possono) determinare un'offesa alla stessa in termini 'causali'¹⁶¹, ossia 'intaccarla' o distruggerla in quanto tale, di fatto la dignità non può essere definita come 'modificabile', né quindi come «offendibil[e]», e di conseguenza «tutelabil[e]»¹⁶², *di per sé*. Considerazione che apparirà assai meno paradossale, ove si concordi con la premessa, che ci sembra a questo punto di dover ribadire, che la dignità può essere concepita e inquadrata, sul piano logico prima ancora che su quello giuridico, *solo* come *caratteristica*, o qualità, *intrinseca e coesenziale dell'essere umano* che, individuandone il *proprium*, si pone alla *radice* di tutti i diritti fondamentali della persona, non coincidendo con nessuno di essi; *non* già,

DOLCINI, *Corso*, cit., p. 487 ss. e in part. p. 516 ss.; cfr. anche la (già ricordata) posizione particolarmente 'esigente' di MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 124 ss. Per ulteriori riferimenti bibliografici si veda comunque anche *supra*, in particolare il capitolo terzo.

¹⁵⁹ Cfr. F. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 453 ss., in part. p. 466 ss. (cit. a p. 467).

¹⁶⁰ Cfr. PALAZZO, *I confini della tutela penale*, cit., p. 469.

¹⁶¹ Cfr. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, cit., p. 94.

¹⁶² Il riferimento è alla nota definizione dei beni giuridici come «situazioni di fatto permeate di valore, che possono essere modificate e che perciò possono essere tutelate contro tali modificazioni; in una parola sono situazioni di fatto offendibili e tutelabili» (cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Corso*, cit., p. 434, che riprendono a loro volta testualmente H. JÄGER, *Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sitlichkeitsdelikten*, Stuttgart, 1957, p. 13).

dunque, come autonomo 'bene giuridico' (anche scontata una certa 'crisi' attuale del concetto)¹⁶³, e neppure, propriamente, come 'diritto'¹⁶⁴, se non in un generalissimo significato di «diritto ad avere diritti»¹⁶⁵, in quanto appartenenti alla specie umana.

1.3. *Dignità come macrocategoria concettuale e valore fondante vs. onore e reputazione come beni giuridici*

Premessa la ricostruzione della dignità in chiave di caratteristica umana intrinseca avente valore fondativo del generale diritto di ogni individuo ad 'avere diritti', sembra ora più agevole prospettare una possibilità di concepire l'onore come bene (propriamente inteso) distinto, e differente nelle sue caratteristiche, rispetto alla dignità¹⁶⁶, ma al tempo stesso compatibile con il necessario, universale ed eguale riconoscimento della dignità stessa¹⁶⁷.

¹⁶³ Cfr., per tutti, M. DONINI, *Teoria del reato. Un'introduzione*, Padova, 1996, p. 140 ss.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005, p. 74 ss. e 129 ss.; FIANDACA, *Sul bene giuridico*, cit., *passim* e in part. p. 53 ss. e 145 ss.

¹⁶⁴ Cfr. in particolare O'MAHONY, *There Is No such Thing as a Right to Dignity*, cit., p. 551 ss, in part. p. 559 ss.

¹⁶⁵ Cfr. C. ENDERS, *Right to Have Rights. The German Constitutional Concept of Human Dignity*, in *NUJS Law Rev.*, 2010, p. 253 ss. «La disposizione costituzionale in tema di dignità non contiene una garanzia giuridica, perché questa caratteristica degli individui è un *a priori* costituzionale e non può essere soggetto a regolamentazione legale. L'individuo in quanto tale, a prescindere dall'organizzazione politica, è soggetto di diritti e doveri, e precisamente questo è il nocciolo della sua dignità. Dunque, il principio costituzionale della dignità umana riconosce l'individuo come soggetto morale e postula il suo *diritto originario ad avere diritti*. [...] Di conseguenza, va sottolineato come non si possa ricavare dall'art. 1 della Costituzione tedesca alcun superiore e assoluto 'superdiritto basilare'. Normalmente, la dignità umana è sufficientemente tutelata dagli specifici diritti fondamentali. Quindi, l'impegno per la dignità umana va inteso come il principio costituzionale che ci rammenta la *raison d'être* dello Stato di diritto costituzionale (*Rechtsstaat*) e che postula il *diritto originario degli esseri umani ad avere diritti*» (p. 255, traduzione nostra). In questo senso, il concetto di «diritto cornice» (*framework right*) o «diritto madre» (*mother-right*) utilizzato da BARAK (*Human Dignity*, cit., p. 156 ss.) appare più equivoco, malgrado rispetto alla dignità sia utilizzato sostanzialmente nel senso di 'diritto (di base) ad avere diritti', dal momento che 'famiglie' o «fasci» (*bundles*) di diritti possono riscontrarsi anche rispetto ad 'antenati' più specifici – e più propriamente definibili come diritti (ad es., in particolare nella giurisprudenza statunitense, il diritto alla libertà personale si configura come diritto-madre rispetto al diritto alla *privacy*, intesa come libertà da ingerenze altrui nella propria sfera privata; in tema v. anche *supra*, capitolo primo, par. 4).

¹⁶⁶ Cfr. anche FERNANDEZ PALMA, *El delito de injuria*, cit., p. 97 s. e 121.

¹⁶⁷ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 16.

Si tratta, in primo luogo, di prendere in considerazione l'ipotesi che «forme subordinate di dignità» – *rectius*, più specifiche pretese di rispetto, discendenti dalla dignità, ma dotate di caratteristiche distintive e di autonomia concettuale e pratica – «derivate da qualità e condotte personali del singolo individuo, possiedano rilievo sufficiente per essere valutate, a fini specifici, come giustificato oggetto di un diritto ad essere tutelate»¹⁶⁸. Occorre, quindi, precisare in che termini tali caratteristiche peculiari possano e debbano venire in considerazione.

La ricostruzione storica, sociologica e filosofica dell'onore, che si è cercato di abbozzare nei capitoli precedenti¹⁶⁹, ha rivelato che conaturata al concetto stesso di onore è una caratteristica di graduabilità. L'onore, cioè, *a differenza della dignità*, è strutturalmente ed essenzialmente (e non solo eventualmente e mediatamente, nel suo esplicarsi nelle concrete vicende umane) un concetto caratterizzato da tre aspetti peculiari: relazionalità¹⁷⁰, scalarità¹⁷¹ e normatività; quest'ultima caratteristica, come si è già avuto modo di constatare, individua, nello specifico, la stretta correlazione dell'onore a *valori socioculturali*, desumibili da specifici ordinamenti giuridici o extragiuridici¹⁷², rispetto ai quali conformità o devianza segnano il possesso, l'incremento o la diminuzione (fino alla possibile perdita) dell'onore¹⁷³.

Questi valori, e i codici di condotta che da essi conseguono, possono essere i più vari, ma una *summa divisio* può, a nostro avviso, essere tracciata tra una concezione dell'onore come *prestigio*¹⁷⁴ e una

¹⁶⁸ Cfr. FELDMAN, *Civil Liberties and Human Rights*, cit., p. 129.

¹⁶⁹ Ai quali dunque essenzialmente si rinvia per tutti i riferimenti bibliografici.

¹⁷⁰ Cfr. in particolare RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 28.

¹⁷¹ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 13 s., che parla in particolare di «onore competitivo» per riferirsi all'onore graduabile non in base alla posizione più o meno elevata in una gerarchia di status, bensì in base al merito nascente dal rispetto di determinati codici di condotta o standard.

¹⁷² Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 186.

¹⁷³ V. anche KAMIR, *Honor and Dignity*, cit., p. 196 ss.; N. ABBAGNANO, *Onore*, in ABBAGNANO-FORNERO, *Dizionario di filosofia*, cit., p. 779.

¹⁷⁴ Termine a sua volta complesso e tutt'altro che univoco (cfr. anche SENNETT, *Rispetto*, cit., p. 65), come si è del resto avuto modo di osservare già in relazione all'analisi delle fattispecie di oltraggio (v. *supra*, capitolo secondo, par. 3.2), ma che si assume qui essenzialmente nel suo senso etimologico («dal latino tardo *praestigium*, per il classico *praestigiae*, nomin. pl., 'illusione, inganno, gherminella', da *praestringere*, 'stringere forte, abbagliare, offuscare'», *Il nuovo Zingarelli*.

concezione dell'onore come merito. In senso molto ampio, entrambe richiedono che l'individuo dotato di onore si conformi a precisi valori sociali¹⁷⁵; ma, mentre nella prima accezione l'accento è posto su caratteristiche prettamente di *status*, che possono non dipendere da azioni e comportamenti della persona (ad es. censo, nascita, genere, ecc.), nella seconda accezione a rilevare è la conformità della persona a specifiche *regole di condotta*.

Naturalmente, le due tipologie possono non presentarsi – e nella realtà storica, di fatto, generalmente non si presentano – in forma pura, ma sono soggette a intrecci di vario genere: nel caso dell'onore cavalleresco¹⁷⁶, ad es., che pure era basato fondamentalmente su caratteristiche cetuali o di classe, era presente, come si è visto, pure un complesso codice di condotta al quale chi volesse vedersi riconoscere l'onore di gentiluomo doveva conformarsi; analogamente, nel caso dell'onore sessuale¹⁷⁷, da una differenziazione basata sulla distinzione di genere discendono codici di condotta diversi per uomini e donne (parafrasando Schopenhauer, alla «fanciulla» e alla «donna» è imposto, rispettivamente, di non concedersi a nessun uomo, ovvero di non concedersi ad altri che al marito, mentre all'uomo è imposto, qualora scopra un'infrazione da parte della donna, di punirla «quanto più possibile»¹⁷⁸), la violazione dei quali comporta la diminuzione o la perdita dell'onore per l'una e per l'altro. Tuttavia il tratto comune e, si potrebbe dire, preminente, di questi due 'codici d'onore', è dato dal rinvenire il proprio *originario* fondamento in suddivisioni sociali legate a status particolari.

Questi stessi esempi – del resto i più studiati anche in ambito antropologico e sociologico – valgono anche a illustrare perché il concetto di onore (o di «onore sociale», per usare l'espressione di Margalit¹⁷⁹) sia stato progressivamente screditato e sostituito con quello di dignità¹⁸⁰: nella concreta esperienza storica, infatti, quasi sempre la

Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 1989) di stratificazione sociale basata su fattori di status, esteriori ed estrinseci alla persona – prevalentemente censo, potere, nascita, tradizione; cfr. anche L. GALLINO, *Dizionario di sociologia*, Torino, 2006, p. 522 s. e 655 ss.

¹⁷⁵ Cfr. SENNETT, *Rispetto*, cit., p. 64 ss.; RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 24 ss.; in parte affine MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 85 ss.

¹⁷⁶ V. *supra*, capitolo secondo, par. 2.

¹⁷⁷ V. *supra*, capitolo secondo, par. 2.

¹⁷⁸ Cfr. A. SCHOPENHAUER, *L'arte di farsi rispettare*, Milano, 1998, p. 49.

¹⁷⁹ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 86.

¹⁸⁰ V. *supra*, capitolo secondo, par. 1, e capitolo terzo. Cfr. in particolare RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 17 ss.

graduabilità dell'onore è stata correlata a scale di valori particolaristiche e fundamentalmente inique¹⁸¹, legate a bisogni e privilegi settoriali¹⁸² ed esclusivi¹⁸³, sostanzialmente incompatibili con il principio di 'pari dignità', o 'eguale rispetto', che deve ispirare un ordinamento democratico¹⁸⁴.

Questo non implica, tuttavia, che non sia possibile una diversa declinazione della scalarità dell'onore, come dimostra, del resto, quel risalente filone del pensiero filosofico che – talora proprio in contrapposizione a radicate concezioni sociali come, appunto, quella cavalleresca – ha concepito l'onore come *praemium virtutis*, sforzandosi di sciogliere il legame tra merito e codici di condotta particolaristici legati a criteri di status¹⁸⁵.

In primo luogo, comunque, si deve sottolineare che un onore, con la sua preminente caratteristica di graduabilità, che si voglia basare su caratteristiche di status (dalle quali anche i codici di condotta appropriati per le diverse categorie di persone sono quindi derivati) *non può essere ritenuto compatibile* con il fondamentale valore della dignità umana che deve essere patrimonio, gelosamente difeso, di una società che voglia dirsi democratica e 'decente'. E questo non solo perché ripugna – o dovrebbe ripugnare – alla sensibilità democratica egualitaria una distribuzione dell'onore (avallata dall'ordinamento) riagganciata a un sistema di privilegi cetuali o, in generale, correlati allo status delle persone, e slegata, viceversa, da ogni considerazione circa il merito effettivo dell'individuo¹⁸⁶, ma soprattutto perché, ri-

¹⁸¹ Ma si veda, per la presentazione di alcuni esempi storici in cui un particolare 'codice d'onore' ha avuto un ruolo propulsivo nella *riduzione* di diseguaglianze sociali e nello scardinamento di posizioni di privilegio, APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 47 ss.

¹⁸² Si rinvia, ancora una volta, alla stringente analisi operata da TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, cit., p. 647 ss. (v. anche *supra*, capitolo secondo, par. 1).

¹⁸³ Cfr. SENNETT, *Rispetto*, cit., p. 66; KAMIR, *Honor and Dignity*, cit., p. 198.

¹⁸⁴ Cfr. TAYLOR, *Il disagio della modernità*, cit., p. 54 s. Cfr. altresì, analiticamente, V. OTTONELLI, *Eguale rispetto e democrazia*, in I. CARTER-A.E. GALEOTTI-V. OTTONELLI (a cura di), *Eguale rispetto*, Londra-Milano, 2008, p. 148 ss.

¹⁸⁵ V. *supra*, capitoli primo e secondo. Cfr. in particolare RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., *passim*, in part. p. 53 ss.

¹⁸⁶ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 85 ss.: «In generale noi siamo interessati alla questione se una società distribuisce validi onori a coloro che li meritano; cioè se l'onore appropriato è distribuito giustamente», anche se – sottolinea l'Autore – «la preoccupazione per la giusta distribuzione di onore pertiene alla società giusta piuttosto che alla società decente», in riferimento alla quale, invece, il valore centrale è quello della dignità, dell'«onore che ciascuno merita in uguale

conducendo, in senso ultimo, la persona e il suo valore a caratteristiche totalmente accidentali e casuali (ad es. nascita, genere, ecc.), cioè per definizione estranee alla sua autonomia, ne consegue necessariamente l'*identificazione totalizzante* della persona con il suo ruolo, *con qualcosa a essa estrinseco*, e quindi la *perdita della specificità e della non-equiparabilità* del singolo, nonché il ripercuotersi dell'eventuale perdita di onore sull'*intera* persona (si veda, ad es., la 'morte sociale' riservata al 'gentiluomo' che si fosse sottratto a una sfida a duello tra pari, ma anche la possibile costruzione giuridica di soggetti totalmente 'screditati' prospettata nel capitolo terzo¹⁸⁷), con una correlata, inevitabile, *umiliazione* dell'individuo.

Questo tipo di 'onore', di conseguenza, da un punto di vista semantico è quello al quale ci sembrerebbe più opportuno riservare la denominazione di 'prestigio', in relazione al quale l'atteggiamento sociale corrispondente non è né quello di 'rispetto' (come sopra stipulato, e cioè correlato alla generale dignità umana), né, propriamente, quello di 'stima' (da porsi in relazione, come detto, al riconoscimento di un merito), bensì quello che si potrebbe definire di 'ossequio' o 'considerazione', sganciato tanto dalla dignità, quanto dal merito¹⁸⁸.

L'alternativa migliore che si presenta all'interprete consiste quindi, a nostro avviso e per i nostri fini, nel ricondurre l'onore, propriamente inteso, all'area del *merito*, e quindi, dal punto di vista della

misura». Ciò malgrado, resta appurato che quello che l'Autore definisce «onore sociale» – e che noi preferiremmo, a scanso di equivoci, definire 'onore' *tout court* – «è differenziato»: «l'onore sociale distribuito in modo uguale a ciascuno sarebbe senza significato».

¹⁸⁷ V. in particolare il par. 3.1 del capitolo terzo, ma anche, in prospettiva comparatistica, il par. 2 del capitolo quarto.

¹⁸⁸ In questo senso, risulta concettualmente utile – pur con tutte le riserve del caso – ricordare la distinzione, operata da BATTAGLINI (*Il bene dell'onore e la sua tutela penale*, cit., p. 255 ss.), tra «onore innato», ovvero dignità («c'è un patrimonio di onore che si à dalla natura e un patrimonio di onore che si fabbrica da sé. Tutti gli uomini àno un comune valore umano. L'attacco a questa specie di onore è disconoscimento della dignità umana in genere»), e un onore propriamente sociale, che a sua volta, tuttavia, può essere distinto in un «onore estraneo all'utilità sociale» (secondo la peculiare terminologia dell'Autore, che si ispira prevalentemente, come si è visto – cfr. capitolo terzo, par. 3.2 – all'impostazione normativo-sociale), ovvero, tipicamente, legato al censo o ad altri fattori socialmente apprezzati, ma incidentali, e in un onore connesso al «complesso di opere, che il singolo compie a vantaggio della società», nella duplice forma dell'«onore derivante dall'adempimento di specifici doveri» (collegato a un elemento di «coazione sociale, etica o giuridica») e dell'«onore per liberi servigi resi alla società» (collegato a una «spontaneità individuale»): entrambe queste due ultime categorie, come si vede, sono legate al *merito* del singolo soggetto.

reazione sociale corrispondente, al concetto di *stima/stimabilità*. In questo senso va, ad esempio, la proposta di Francesca Rigotti, volta a rivalutare l'onore come «virtù politica della democrazia», costruendo tale concetto nel senso di «partecipazione di una persona ai valori etici riconosciuti e riconoscimento prestato dall'ambiente sulla base dell'osservanza di tali valori»¹⁸⁹. Come è stato rilevato, anche nelle moderne società liberali e democratiche, e nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla filosofia politica negli ultimi decenni, è molto «difficile scindere le questioni riguardanti la giustizia e i diritti dalle questioni relative all'onore e alla virtù», per quanto problematico questo si dimostri (visto che indubbiamente «le persone hanno concezioni disparate dell'onore e della virtù») ¹⁹⁰. Resta però il fatto che «l'onore [...] attinge a una caratteristica della nostra psicologia sociale a cui, almeno per quanto ne sappiamo, non possiamo sfuggire»¹⁹¹ (tanto che l'interazione sociale non potrebbe funzionare, come vedremo a breve¹⁹², senza una certa misura di capitale sociale, di cui quello 'reputazionale' è parte integrante), e dunque, posto che «i meccanismi psicologici che sono alla base della stima "lavorano" che noi lo si desideri o meno, l'unica politica saggia sembra essere quella di organizzarli – per quanto possibile – verso i fini che auspichiamo»¹⁹³. E se si concorda sul fatto che «il giusto modo per distribuire la disponibilità di un dato bene dovrebbe avere qualcosa in comune con la natura, con le finalità di quel bene»¹⁹⁴, allora in un ordinamento democratico, in cui l'unico onore (in senso stretto) compatibile con il basilare principio della dignità dell'uomo è quello scisso da presupposti di status e legato alle scelte individuali, questo dovrebbe essere distribuito secondo «meccanism[i] di stima» che diano appoggio a quelle motivazioni che un ordinamento democratico ha interesse e necessità di sostenere¹⁹⁵.

Certo, è innegabile che, anche così ricostruito, l'onore mantenga tutta la sua carica di relatività eteronomica. Ed è evidente che, al mutare della struttura politico-sociale (ad es. in caso di scivolamenti ver-

¹⁸⁹ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 15.

¹⁹⁰ Cfr. M. SANDEL, *Giustizia. Il nostro bene comune*, Milano, 2010, p. 206.

¹⁹¹ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 172.

¹⁹² V. *infra*, par. 1.5.

¹⁹³ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 164.

¹⁹⁴ Cfr. SANDEL, *Giustizia*, cit., p. 205.

¹⁹⁵ Cfr. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 164. Cfr. anche RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 27 ss. e 127 s.; GIARDINI, *Che cosa resta dell'onore*, cit., p. 107 ss.

so un sistema politico autoritario), un'altra scala di valori, e dunque un'altra (discutibile) concezione di onore, possano prendere piede. Ma, qualora questo accadesse, sarebbe l'intera fabbrica della realtà democratica a cedere, e il diverso concetto di onore che presumibilmente verrebbe ad affermarsi in un contesto così mutato sarebbe solo uno tra i molti, drammatici problemi conseguenti a tale mutamento. Viceversa, un 'investimento' *attuale* in una cultura meritocratica dell'onore coerente coi presupposti valoriali e pratici della democrazia (*in primis* quello che richiede ai cittadini la capacità di valutare problemi e uomini politici criticamente, sulla base della sola «qualità del ragionamento», e non dello status o della quantità delle persone che lo sostengono¹⁹⁶), potrebbe contribuire, per parte sua, a irrobustire il 'sistema immunitario' dell'ordinamento democratico stesso contro un tale tipo di degenerazione.

In definitiva, così ricostruito l'onore avrebbe il pregio di mantenere le sue caratteristiche originarie di relazionalità, normatività e graduabilità, costituendosi come un «valore insieme individuale e sociale, come [...] riconoscimento pubblico di un comportamento individuale di tipo meritorio»: un tipo di riconoscimento certamente *diverso* e *ulteriore* rispetto al doveroso «riconoscimento universale della dignità», ma non per questo con esso incompatibile¹⁹⁷. In quest'ottica, essendo l'onore fatto dipendere in modo *essenziale* (e non derivato, sulla base di codici di condotta imperniati essenzialmente sullo status) dai comportamenti individuali, può, in primo luogo, riacquistare tutta la necessaria centralità il profilo dell'autonomia della persona, imprescindibile per un concetto di onore che voglia risultare compatibile con la dignità umana. In secondo luogo, assume un ruolo centrale il profilo della *verità o falsità* dell'accusa di aver tenuto un comportamento disonorevole eventualmente mossa alla persona.

Si deve sottolineare, a questo punto, che, mentre per aversi una lesione della (*rectius*, un attacco alla) dignità potrebbe di per sé – come è sostenuto dai fautori della concezione normativo-morale e delle concezioni personalistiche dell'onore – non avere alcun rilievo la verità o falsità dell'addebito offensivo, dovendosi tenere in considerazione, invece, solo l'umiliazione inflitta alla persona (la quale, a sua volta, potrebbe dipendere anche dalle semplici *modalità* dell'espressione)¹⁹⁸, una lesione dell'onore *inteso nell'accezione qui proposta* sarebbe necessa-

¹⁹⁶ Cfr. NUSSBAUM, *Non per profitto*, cit., p. 42 ss. e 68.

¹⁹⁷ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 26.

¹⁹⁸ Sul punto vedi più approfonditamente *infra*, par. 2.2.

riamente possibile *solo* in presenza di un'accusa *falsa*¹⁹⁹. Se l'onore, di per sé, è un bene graduabile, proporzionato ai meriti – o demeriti – effettivi della persona, un'autentica lesione potrebbe prodursi solo in caso di accusa mossa falsamente, dal momento che, ove l'imputazione sia vera, già precedentemente all'enunciazione del fatto disonorevole la stimabilità della persona, *in riferimento allo specifico episodio*, sarebbe venuta a mancare. Anche se sul punto si tornerà più dettagliatamente nel paragrafo seguente, si può già accennare che, date queste premesse, la falsità dell'addebito verrebbe a caratterizzare *in modo essenziale* l'offesa all'onore, così afferendo alla stessa tipicità dell'illecito²⁰⁰ (come, del resto, si è già avuto modo di osservare in riferimento allo specifico caso dell'onore della p.a. e dei suoi agenti)²⁰¹.

Anche sotto questo profilo, del resto, un onore così inteso pare compatibile con la considerazione dovuta alla dignità umana: la *rap-presentazione falsata* della persona, contenuta nell'attribuzione *non veritiera* di un fatto disonorevole, infatti, reca in sé la *negazione* dell'identità, della *specifica e non interscambiabile individualità* della persona stessa; quindi, nel colpirla l'onore, ne colpisce al tempo stesso la dignità, così come si è visto esser tipico di ogni lesione alle più specifiche pretese di rispetto – ovvero agli specifici diritti – discendenti dalla generale pretesa al rispetto della dignità umana.

1.4. Rapporti tra onore, identità personale e riservatezza

A questo punto, tuttavia, ben si potrebbe osservare criticamente che, ricostruendo l'onore nel modo sopra proposto, diverrebbe pressoché impossibile distinguere tale bene da quello dell'identità personale²⁰². Quest'ultimo, infatti, per comune riconoscimento radicato a

¹⁹⁹ In questo senso, del resto, già CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, cit., p. 8.

²⁰⁰ Per una posizione per molti aspetti analoga si veda anche FERNANDEZ PALMA, *El delito de injuria*, cit., p. 122 ss.

²⁰¹ V. *supra*, capitolo secondo, par. 3.

²⁰² Osservazione già occorsa in dottrina con riferimento alla concezione personalistica dell'onore proposta da Musco nonché alla concezione normativo-fattuale: cfr. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 213 e 239 s. (v. anche *supra*, capitolo terzo, par. 3), il quale conclude negando all'identità personale la dignità di «autonomo bene giuridico, soprattutto se lo si intende tutelare mediante il diritto penale, in quanto [...] la differenza con l'onore è meramente *quantitativa*, e non *qualitativa*». Con questa espressione, in particolare, viene indicata la maggiore estensione delle rappresentazioni falsate riconducibili all'identità personale ri-

sua volta nella dignità umana²⁰³, può essere definito come «il diritto alla rappresentazione veritiera della propria personalità agli altri, senza alterazioni e travisamenti»²⁰⁴, che «protegge i caratteri distintivi attuali della persona»²⁰⁵, e dunque, in breve, come «il diritto ad essere se stessi»²⁰⁶; tale bene abbraccia, quindi, «la sfera sia *privata* che *pubblica* della personalità, comprendendo il diritto ad essere rappresentati per quel che si è per quanto concerne la dimensione sia privata sia pubblica della personalità. E, a rigore, l'identità personale in tutte le sue componenti: da quelle *fisico-corporali* (immagine, costituzione, caratteristiche fisiche) e *psichico-caratteriali* a quelle *affettive e comportamentali*; dalle *situazioni materiali* (es. condizioni economiche, tenore di vita) alle *relazioni interpersonali* (familiari, amorose, economico-finanziarie, professionali, sociali, politiche, sindacali). Anche se [...] il diritto a non vedere alterata la propria identità ha come connaturale oggetto quei dati che, per la loro *storicità*, ammet-

petto a quelle riconducibili all'onore. Ma se, per un verso, tale osservazione risulta contraddittoria rispetto alla contemporanea accettazione dell'onore come bene che «può, a differenza [dell'identità personale], essere offeso *anche* da addebiti successivamente rivelatisi pur veri», per altro verso essa non confuta affatto la possibilità, una volta concepito l'onore come bene più specifico rispetto all'identità personale (v. *infra*), di ritenere meritevole di tutela *penale* non quest'ultima di per sé, ma solo il più limitato profilo individuato dal diritto all'onore.

²⁰³ Così, ad es., espressamente, PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 131. Si veda anche A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale. Il diritto al nome*, Milano, 1949, p. 13: «Il soggetto, come unità della vita sociale e giuridica, ha bisogno di affermare la propria individualità distinguendosi dagli altri soggetti e risultando per chi è realmente. Il bene che soddisfa tale bisogno, è il bene dell'identità, il quale consiste precisamente nel distinguersi nei rapporti sociali dalle altre persone, risultando per chi si è realmente. Difficile è determinare se tale bene preceda, ovvero segua, nella gerarchia dei modi di essere morali della persona, i beni dell'onore e della riservatezza; ad ogni modo, che abbia grande importanza non c'è dubbio, perché l'uomo annette grande valore all'affermarsi non soltanto come persona, ma anche come una certa persona, evitando la confusione con le altre».

²⁰⁴ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 195 s.

²⁰⁵ Cfr. A. PIRAINO LETO, *Il diritto a essere se stessi*, in *Dir. fam. pers.*, 1991, p. 601 ss. Si veda anche l'analoga definizione datane dalla Corte Costituzionale, con la nota sentenza 3 febbraio 1994, n. 13, come «diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata». Si veda anche Corte cost., 23 luglio 1996, n. 297.

²⁰⁶ Cfr. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 78.

tono un chiaro e netto giudizio di veridicità (es. comportamenti, relazioni, posizioni)»²⁰⁷.

Ma, se è vero che, partendo dalla diffusa concezione dell'onore-dignità (oltre che, almeno apparentemente, dal dato testuale dell'attuale art. 596 c.p., del quale, tuttavia, si proporrà nei paragrafi seguenti una possibile interpretazione alternativa), identità personale e onore sembrerebbero configurarsi «come cerchi intersecantisi», i quali, «accanto al settore comune delle rappresentazioni non veritiere e lesive anche dell'onore», presentano «*in proprio*, la prima, il settore delle rappresentazioni non veritiere, ma non lesive dell'onore²⁰⁸, e il secondo, le rappresentazioni vere, ma lesive dell'onore»²⁰⁹, si deve anche osservare che nulla osta, sul piano logico, a una *diversa* ricostruzione del rapporto tra i due beni.

Così, qualora si accolga l'impostazione dell'onore-stimabilità qui proposta, ben si potrebbe individuare nell'onore uno specifico profilo

²⁰⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 195 ss. Aggiunge l'Autore: «Tale diritto tende, infatti, ad affievolirsi man mano che dal campo della cronaca si passa a quello della critica [...] Se è incontestabile che i fatti, da cui muove la critica, debbano essere storicamente veri, è altrettanto incontestabile che il limite alla liceità della critica non può essere la verità del giudizio, ma soltanto il *linguaggio di per sé non offensivo e continente*, oltre all'*interesse pubblico-sociale*». In tema si vedano, inoltre, *ex plurimis*, G. CASSANO, *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale*, in *Dir. inform. e informatica*, 1997, p. 118 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 233 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 31 ss.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 129 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 343 ss.; ID., *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, vol. IX, Torino, 1993, p. 294 ss.; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, in part. p. 7 ss. e 173 ss.; DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 13 ss.; G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, p. 953 ss.; GUERRINI, *L'oggettività giuridica* cit., p. 18 ss.

²⁰⁸ Tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha distinto su questa base l'oggettività giuridica tutelata, rispettivamente, dal reato di diffamazione a mezzo stampa e dal diverso illecito di mancata rettifica previsto dalla legge sulla stampa: «la violazione dell'obbligo di rettifica di cui all'art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all'identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell'onore e della reputazione, sicché l'esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall'ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per "petitum" e "causa petendi", da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa» (Cass. civ., sez. III, ordinanza 30 maggio 2017, n. 13520).

²⁰⁹ Così, ad es., F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 196. In senso analogo, tra gli altri, MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 238; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, cit., p. 241; GUERRINI, *L'oggettività giuridica* cit., p. 18.

dell'identità personale²¹⁰ (un profilo, anzi, di particolare rilievo, tale da potersi ritenere meritevole di tutela anche penale, per la più spiccata dannosità di una rappresentazione deformata potenzialmente idonea a comportare lesioni particolarmente significative del «rapporto di riconoscimento»²¹¹ che lega la persona agli altri consociati). I due beni, cioè, potrebbero essere ricostruiti come cerchi *concentrici*, aventi *in comune* la necessità di una rappresentazione veritiera della persona²¹², ma *distinti* per il *più specifico contenuto* dell'onore. Quest'ultimo, infatti, essendo fondamentalmente correlato alla stimabilità della persona, conterrebbe in sé un elemento valutativo *ulteriore* rispetto al semplice dato oggettivo della corrispondenza tra rappre-

²¹⁰ Né a questo osterebbero considerazioni relative al più tardivo riconoscimento (su cui cfr., tra gli altri, PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 129 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 196 ss.; MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 234 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Identità personale*, cit., p. 295 ss.), o alla rilevanza penale puramente indiretta (per quanto riguarda, invece, la dottrina civilistica si vedano, tra gli altri, ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 343 ss.; MACIOCE, *Tutela civile*, cit., p. 7 ss.), di quest'ultimo bene. Sotto il primo profilo, infatti, si è già constatato a proposito della dignità che non sempre la tardiva emersione, nella sensibilità sociale, di un bene o valore è indice della sua minore rilevanza, essendo anzi quest'ultimo un perfetto esempio di inversione storica di una scala logica di valore (cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 86 s.). Quanto al secondo aspetto, poi, la tutela penale dell'identità personale solo nelle sue manifestazioni più pregnanti, la lesione delle quali debba considerarsi maggiormente dannosa, risulta perfettamente in linea con i principi di sussidiarietà e frammentarietà dell'ordinamento penale (cfr. ad es. F. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 199; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 34 s.).

²¹¹ Cfr. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 146.

²¹² Come è stato puntualizzato dalla dottrina (cfr. PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 131 ss.), del resto, l'identità personale consiste nel diritto alla «tutela della propria persona nel suo complesso (e quindi nella tutela della propria dignità) contro rappresentazioni false e disonoranti», ma non anche in un ipotetico «diritto dell'interessato a che gli altri dicano di lui quello che egli ritiene di essere»; l'identità personale è, quindi, caratterizzata per uno spiccato aspetto di oggettività – malgrado, per altro verso, individui la persona nella sua singolarità e soggettività – e, dunque, per quanto riguarda specificamente tratti caratteriali o convinzioni individuali, la persona «non può pretendere che le proprie convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali, sia precedenti che attuali, appaiano come egli, di volta in volta, gradirebbe», ma solo «che alla stregua dei criteri di correttezza e di buona fede, gli altri soggetti si attengano alla versione talvolta riduttiva o parziale o unilaterale dei fatti che nei rapporti sociali abbia fornita, a meno che tale versione non contrasti con i fatti accertabili secondo criteri di sicura obiettività». In senso analogo si è espressa, del resto, anche la Cassazione (cfr. ad es. Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in *N. giur. civ. comm.*, 1985, I, p. 647, con nota di E. GABRIELLI, p. 654 ss.).

sentazione e realtà proprio dell'identità personale²¹³, e avrebbe, quindi, a oggetto il diritto a una rappresentazione veritiera dei meriti/demeriti della persona, o meglio, in negativo, il diritto di ciascuno a non venire sminuito nella stima altrui attraverso la falsa rappresentazione di suoi comportamenti contrari a valori, *lato sensu* etici, socialmente riconosciuti.

Quest'ultima puntualizzazione non è priva di significato, giacché consente di evitare il rischio – che si è visto esser tipico delle concezioni fattuale e normativo-sociale dell'onore²¹⁴ – di arrivare a concepire soggetti 'privi di onore' in ragione della loro scarsa o nulla partecipazione all'interazione sociale (che non permetterebbe il formarsi, rispettivamente, di una reputazione o di un valore sociale della persona). Se, infatti, si mantiene fermo, sia pure nel quadro di una netta distinzione concettuale, l'ancoraggio dell'onore alla dignità, quale specifica pretesa di rispetto discendente, comunque, dalla più ampia pretesa di rispetto per l'umanità della persona, l'esistenza di un diritto di ciascuno a non vedersi falsamente attribuire fatti disonorevoli acquista un suo autonomo fondamento a prescindere dalla 'reputazione' o dal 'valore sociale' in precedenza 'accumulati' (o 'non accumulati') dall'individuo. Anche colui che, per ipotesi, sia vissuto fino a quel momento totalmente isolato, manterrebbe pur sempre il suo diritto a non essere rappresentato sotto una luce falsa e, più specificamente, a non vedersi falsamente imputati fatti idonei a sminuirlo nella stima degli altri consociati, a prescindere dal fatto che un'effettiva e precisa opinione positiva nei suoi confronti già esista (in ragione delle sue precedenti interazioni sociali) o meno. Si potrebbe dire, in un certo senso, che un'opinione non ancora formata sia di per sé una

²¹³ In senso analogo si esprime ZENO ZENCOVICH (*Onore e reputazione*, cit., p. 362 ss.), sia pure con riferimento non già al rapporto tra identità personale e onore, ma a quello tra identità e reputazione (dal momento che questo Autore inquadra l'onore come momento puramente soggettivo, come «il sentimento che la persona ha del proprio valore», così contrapponendolo all'identità, per la natura prettamente oggettiva di quest'ultima): «Mentre [l'identità personale] è costituita dalla proiezione sociale della personalità del soggetto e dalla *conoscenza* che di essa ha la collettività, la seconda rappresenta un giudizio sulla persona espresso dai consociati. La prima figura si presenta quindi come un *prius* rispetto alla seconda, necessario ma non sufficiente. E mentre l'identità attiene solo al momento gnoseologico del rapporto di un soggetto con gli altri, potendosi risolvere in conseguenze positive, negative o neutre, la reputazione attiene al momento critico, nel quale da una conoscenza si trae un giudizio positivo o negativo. [...] Nel primo illecito è compresa *solo* la verità, nel secondo *anche* il valore della persona». In senso analogo CASSANO, *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale*, cit., p. 125.

²¹⁴ Per tutti i riferimenti bibliografici pertinenti si rinvia al capitolo terzo.

presunzione di stimabilità, o quanto meno un'opinione neutra, non suscettibile di incidere negativamente sul 'riconoscimento valutativo' dell'individuo²¹⁵; in ogni caso, ciascuno ha diritto, in primo luogo, che la sua personalità non sia deformata agli occhi degli altri, e in secondo luogo che non sia diminuita, sulla base di presupposti falsi, la sua stimabilità attuale o potenziale.

Concentrarsi sulla falsità o verità della specifica rappresentazione dell'individuo consentirebbe, altresì, di evitare i problemi connessi con la possibile esistenza, *di fatto*, di reputazioni differenziate nei diversi ambiti di interazione sociale in cui la persona sia coinvolta (come pure il rischio di costruzione di soggetti o categorie 'screditati'): la lesione dell'onore andrebbe valutata, infatti, solo sulla base della falsità o veridicità della specifica imputazione disonorante, a prescindere dal 'settore' di reputazione colpito o da un'eventuale, preesistente generica 'cattiva reputazione', che non potrebbe mai escludere una eventuale (ulteriore) lesione dell'identità personale (su cui la falsità, come detto, opera oggettivamente) nei profili di stimabilità della persona (sempre potenzialmente soggetti a *ulteriori* o *diverse* diminuzioni). È ovvio che tutto questo presuppone (come si vedrà meglio nei paragrafi seguenti) che di lesione all'onore (inteso nell'accezione qui proposta) si possa parlare, in senso proprio, solo quando l'offesa consista nell'attribuzione di fatti *effettivamente* suscettibili di un giudizio di verità o falsità – secondo un'impostazione affine a quella che sorregge l'individuazione della reputazione tutelabile negli ordinamenti di *common law*²¹⁶ o la distinzione tra diffamazione e ingiuria nell'ordinamento francese (e come avveniva, del resto, anche nel codice Zanardelli)²¹⁷. Salva, naturalmente, la possibilità che residui una lesione della dignità, sotto altro profilo, per tutte quelle offese che non consistano nell'attribuzione di addebiti di natura fattuale.

Dopo aver delineato una possibile ricostruzione della relazione intercorrente tra l'identità personale e l'onore, rimangono da definire i rapporti di quest'ultimo con i concetti di riservatezza – in particolare

²¹⁵ Espressione ricalcata, *a contrario*, sul riferimento alle forme di «spregio valutativo» identificate da HONNETH, *Riconoscimento e disprezzo*, cit., p. 22 ss. (v. *supra*).

²¹⁶ Dove, per altro, come si è visto, al di fuori dei meri insulti e generici epiteti ingiuriosi, il margine di riconoscimento della provabilità dell'addebito è alquanto ampio, comprendendo anche addebiti piuttosto generici: v. *supra*, capitolo quarto, par. 1.3.

²¹⁷ Si rinvia al capitolo primo, par. 5, al capitolo terzo, paragrafi secondo e terzo, e al capitolo quarto.

sotto il profilo del c.d. 'diritto all'oblio' – e di reputazione.

Quanto alla riservatezza²¹⁸ (anch'essa fondamentale espressione della pretesa al rispetto della dignità della persona²¹⁹, individuandone un relevantissimo profilo di autonomia), riprendendo brevemente le fila di quanto già osservato nel primo capitolo²²⁰, si deve osservare che, in primo luogo, quest'ultima si distingue dall'onore per la mancanza di qualsiasi tratto normativo (e quindi valutativo), riguardando essa semplicemente un complesso di situazioni personali non destinate alla conoscenza altrui, quale che sia la loro eventuale potenzialità lesiva, in caso di divulgazione, nei confronti della stimabilità della persona.

Inoltre, malgrado il progressivo accostamento dell'onore alla dignità abbia finito per accomunare onore e riservatezza in una sostan-

²¹⁸ In argomento cfr., tra gli altri, GIACOBBE, *Riservatezza*, cit., p. 1243 ss.; ATELLI, *Riservatezza*, cit., p. 1 ss.; BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, cit., p. 1079 ss.; RESCIGNO, *Il diritto all'intimità*, cit., p. 41 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 40 ss.; ID., *Delitti contro la persona*, cit., p. 510 ss.; CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, cit., p. 5 ss.; DE CUPIS, *Riservatezza*, cit., p. 115 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto all'informazione*, cit., p. 24 ss. e 131 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 204 ss.; CIPRIANI, *La protezione penale della riservatezza*, cit., p. 867 ss.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 136 ss.; FIORE, *Riservatezza*, cit., p. 1 ss.; MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 20 ss.

²¹⁹ In questo senso, cfr. ad es. CIPRIANI, *La protezione penale*, cit., p. 927; MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 20 ss.; F. MANTOVANI, *Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani*, cit., p. 386; ID., *Delitti contro la persona*, cit., p. 517 ss.: «Il bene della riservatezza va inteso [...] in senso personalistico di riservatezza-esclusività di conoscenza delle proprie cose private quale aspetto inalienabile della stessa persona umana, che, essendo caratterizzata, oltre che dalla sua dimensione sociale (*uti civis*), anche e innanzitutto dalla sua dimensione individuale (*uti singulus*), abbisogna di una sfera di isolamento, materiale e psicologico, quale esigenza connaturale, esistenziale, biologica. Come tale è 'pari' in tutti gli uomini, appartenendo inderogabilmente ad ognuno ed essendo eguale in tutti, senza discriminazioni, essendo riconosciuto come diritto soggettivo, qualunque possa essere il sentimento del singolo in merito alla propria privacy e al relativo valore [...] La relatività [...] del soggettivo sentimento della riservatezza incide, di fatto, soltanto in rapporto alla diversa *disponibilità* da parte dei titolari del bene giuridicamente riconosciuto loro». Analogamente, NUSSBAUM (*Capacità personale*, cit., p. 138 ss.), nel tracciare il quadro delle capacità essenziali che devono essere garantite perché la persona possa vivere una vita pienamente umana – e dunque perché sia garantito il rispetto della sua dignità – sottolinea la rilevanza dell'originaria condizione ed esperienza di separazione che caratterizza ogni essere umano in quanto tale, e che si riflette in una corrispondente *esigenza* di separazione, anche radicale, in svariati aspetti della vita quotidiana. Sull'intensità dell'esperienza di umiliazione e degradazione che accompagna l'essere privati della propria sfera di riservatezza cfr. in particolare GOFFMAN, *Asylums*, cit., p. 53 ss.

²²⁰ V. *supra*, capitolo primo, par. 4, anche per ulteriori riferimenti.

ziale indifferenza verso la falsità o verità dei fatti divulgati, qualora si accolga la ricostruzione dell'onore qui proposta, la distinzione dei due concetti tornerebbe a farsi più marcata anche sotto questo specifico profilo: coesistente alla lesione dell'onore sarebbe, infatti, come detto, la falsità dell'addebito, mentre, al contrario, nel caso della riservatezza è proprio la verità – la divulgazione di informazioni riguardanti la sfera privata della persona – a essere considerata offensiva²²¹.

In questo senso, la riservatezza si differenzia, quindi, anche dal concetto di identità personale, oltre a discostarsene perché quest'ultima non presuppone in alcun modo che i fatti oggetto della rappresentazione falsata afferiscano ad ambiti sottratti alla sfera dell'interesse pubblico²²², e anzi esiste, sotto questo profilo, una sostanziale contrapposizione tra i due concetti, consistendo l'identità personale nell'interesse del soggetto «a vedersi fedelmente rappresentato nell'altrui conoscenza», e la riservatezza, al contrario, in quello «a non vedersi affatto rappresentato»²²³. Ovvero, come è stato osservato²²⁴, «mentre la riservatezza attiene al complesso delle vicende *private* del soggetto, sottratte all'altrui scrutinio, l'identità personale consiste nel complesso delle attività *pubbliche* del soggetto» (da intendersi naturalmente come comprensive di attività 'costitutivamente' private da questi rese pubbliche), «rilevanti per la connotazione della sua personalità»²²⁵. [...] Le due aree sono quindi governate da principi oppo-

²²¹ Cfr. CIPRIANI, *La protezione penale della riservatezza*, cit., p. 867 ss.; DEL CARO FIESTAS, *Divulgación de antecedentes penales*, cit.

²²² Cfr. BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 33. In giurisprudenza, cfr. ad es. Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769.

²²³ Cfr. MACIOCE, *Tutela civile della persona*, cit., p. 55. In senso analogo CASSANO, *Contenuto e limiti*, cit., p. 125. Resta fermo che, ove l'ordinamento ritenga sacrificabile il diritto alla riservatezza per particolari ragioni di interesse generale (come ad es. notorietà della persona, ufficio pubblico ricoperto, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico), rimane salvo l'interesse della persona a che la rappresentazione di fatti e dati, sia pur originariamente privati, che la riguardano sia fedele e veritiera.

²²⁴ Cfr. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 351.

²²⁵ Anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello del differente ruolo giocato dalla verità, si vengono, quindi a differenziare e distanziare onore e riservatezza: come si vedrà meglio in seguito, infatti, se il primo deve essere considerato un sottoinsieme, particolarmente rilevante, dell'identità personale, esso dovrà anche condividere con quest'ultima l'attinenza a una sfera di azione *lato sensu* pubblica della persona, caratteristica che si cercherà di giustificare all'atto di proporre un'ulteriore precisazione e definizione del concetto di onore penalmente rilevante (*infra*, par. 3.2).

sti, in una il segreto, nell'altra la verità, in una l'apparenza, nell'altra la realtà».

Seguendo la ricostruzione dell'onore qui proposta, quindi, onore e riservatezza non verrebbero più a costituirsi quali beni intersecantisi e in parte sovrapposti²²⁶, quanto, piuttosto, come beni tangenti: la linea di confine sarebbe segnata proprio da quel 'diritto all'oblio'²²⁷ che, come si è visto, concerne la divulgazione di fatti veri – come tale non suscettibile di ledere l'onore nell'accezione qui proposta – un tempo pubblici – e pertanto estranei, in senso proprio, all'area della riservatezza – ma per i quali sia trascorso un significativo lasso di tempo, che, oltre o più che ripristinare una forma di compiuto diritto alla riservatezza riguardo ai medesimi (soluzione non unanimemente accolta: si veda, a puro titolo di esempio, la citata sentenza *Melvin v. Reid*)²²⁸, può comportare il venir meno della corrispondenza tra la personalità *attuale* del soggetto e quella che lo caratterizzava al momento del fatto in questione²²⁹ – così riavvicinandosi all'area concettuale dell'identità personale, di cui l'onore è parte.

1.5. *La reputazione come bene ibrido e concetto funzionale: reputazione e capitale sociale*

La tematica del diritto all'oblio, per altro, presenta, come si è già avuto modo di sottolineare nel capitolo primo, notevoli interferenze con il concetto di reputazione (dal momento che, in termini concreti, il rivangare e divulgare fatti del passato, se di carattere negativo nell'opinione della generalità o della maggioranza dei consociati, non può non considerarsi lesivo, oltre che per un eventuale ripristinato

²²⁶ Così, invece, ad es., MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 208 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 522. In merito all'approccio non sempre nitido e coerente della giurisprudenza CEDU in tema si veda, *supra*, il capitolo quarto, par. 3.2.

²²⁷ Cfr. in particolare AULETTA, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 127 ss.; MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio* cit., p. 61 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto all'informazione*, cit., p. 24 ss. e 131 ss.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 133 ss. V. inoltre, per gli ulteriori riferimenti bibliografici, *supra*, capitolo primo, par. 4.

²²⁸ Cfr. *Melvin v. Reid*, 112 Cal. App. 285, 1931. cit. V. diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 4.

²²⁹ Con possibile pregiudizio, nel caso di divulgazione di antecedenti penali, anche del processo di reinserimento sociale dei condannati: cfr. per tutti 1 BvR 536/72, 5 Juni 1973, *Lebach*. V. comunque diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 4.

diritto alla riservatezza, certamente anche per la stima/stimabilità della persona), e vale bene a illustrare la natura ibrida, polimorfa e complessa della reputazione stessa. Se nell'impostazione tradizionale più risalente, come si è visto²³⁰, la reputazione viene inquadrata – in modo abbastanza rigido e schematico – come semplice 'profilo esterno' dell'onore, a un approccio più problematizzante ed empirico essa può rivelare un contenuto ben più vasto e articolato.

L'ipotesi di partenza è che il concetto di reputazione, preso in sé, non possa essere correttamente compreso se non inquadrandolo *anche* dal punto di vista sociologico²³¹, data la natura prettamente *funzionale* di questo bene. Con questa espressione si vuol intendere che la reputazione consiste in primo luogo in un *capitale relazionale della persona* o, se si vuole, in un capitale umano che, essendo strettamente dipendente dalle relazioni sociali dell'individuo, si riversa in una forma di *capitale sociale*²³², ovvero «una forma di investimento in relazioni sociali in vista di un ricavo per l'investitore; e ciò sia che il ricavo abbia luogo in termini di reciprocità semplice (*do ut des*); sia che il ricavo abbia luogo in forma di comportamenti cooperativi, o in altri modi di collaborazione»²³³. Si tratta però al tempo stesso di un

²³⁰ Si veda in particolare il capitolo terzo.

²³¹ Si veda, ancora, il capitolo terzo, in part. par. 3.3. Cfr. diffusamente TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 6 ss.

²³² Cfr. in argomento COLEMAN, *Fondamenti di teoria sociale*, cit., p. 385 ss.; in particolare, il *capitale umano* è dato dall'acquisizione, da parte della persona, di nuove capacità, competenze, conoscenze, ecc. che ampliano le sue possibilità di azione, mentre il capitale sociale «è incorporato nelle *relazioni* tra le persone. [...] Il capitale sociale e il capitale umano spesso sono complementari», tanto è vero che Coleman raffigura la loro relazione attraverso un poligono nei cui vertici (o «nodi») è raffigurato il capitale umano, mentre nelle linee che congiungono tali nodi è raffigurato il capitale sociale. In argomento cfr. anche PUTNAM, *Capitale sociale e individualismo*, cit., p. 14 ss. (il quale evidenzia che «il capitale sociale ha un aspetto individuale e uno collettivo, una faccia privata e una pubblica. In primo luogo, i singoli formano relazioni di cui essi stessi beneficiano. [...] Tuttavia, il capitale sociale può presentare anche *esternalità* che si riversano sulla comunità più ampia. [...] Il capitale sociale può essere allo stesso tempo un 'bene privato' e un 'bene pubblico'»). Per una sintesi e una panoramica generale si vedano anche, *ex plurimis*, ANDREOTTI, *Che cos'è il capitale sociale*, cit., *passim*, in part. p. 17 ss.; FIELD, *Il capitale sociale: un'introduzione*, cit., *passim*, in part. p. 8 ss.; A. MUTTI, *Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa*, Bologna, 1998, p. 12 ss.; G. ORIGGI, *La reputazione. Chi dice cosa di chi*, Milano, 2016, p. 68 ss.; PELLIGRA, *I paradossi della fiducia*, cit., p. 70 ss.

²³³ Cfr. A. PIZZORNO, *Il velo della diversità. Studi su razionalità e riconoscimento*, Milano, 2007, p. 221. In senso analogo, cfr. anche EMLER-REICHER, *Adolescenti e devianza. La gestione collettiva della reputazione*, cit., p. 162 ss.; GIBBONS, *Defama-*

capitale che comporta vantaggi per l'intera comunità²³⁴, dal momento che l'interesse dei singoli a mantenere una buona reputazione può rafforzare il rispetto collettivo per le norme indispensabili alla sopravvivenza e funzionalità del gruppo/comunità, quanto e più della presenza di strumenti coercitivi esterni, vista la maggiore forza relativa delle sanzioni sociali informali (attuare o attese)²³⁵, e dei *payoffs* immateriali a queste collegati²³⁶.

Come ogni 'capitale' di questo tipo, la reputazione è un bene infungibile, non trasferibile²³⁷ (anche se comunicabile 'in verticale')²³⁸, e caratterizza il singolo soggetto che ne è titolare nella sua specificità e individualità, costituendo un suo esclusivo patrimonio; al tempo stesso, tuttavia, malgrado sia interesse e facoltà del soggetto che ne è titolare incrementare la sua reputazione con azioni appropriate (e malgrado rientri nella sua sfera d'azione anche danneggiarla e diminuirla con comportamenti soggetti a una valutazione sociale negativa), la 'custodia' di questo capitale è largamente affidata ad altri, sia perché si tratta di un capitale 'depositato' nelle menti dei terzi²³⁹, nei loro giudizi e valutazioni, sia perché il soggetto non ha il monopolio sulla creazione o il mantenimento della propria reputazione, essendo questi ultimi influenzati in modo decisivo dalla diffusione di informazioni operata da terze persone²⁴⁰. Proprio «come le lumache che lasciano una traccia quando si spostano, tutte le nostre interazioni sociali lasciano negli altri una *traccia informativa* che non può più essere cancellata» e che è

tion Reconsidered, cit., p. 589 ss.

²³⁴ Cfr. COLEMAN, *Fondamenti*, cit., p. 406 ss.; PUTNAM, *Capitale sociale*, cit., p. 16 ss.

²³⁵ Cfr. G. SIMMEL, *Sociologia*, Milano, 1989, p. 372 e 458 ss.; EMLER-REICHER, *Adolescenti e devianza*, cit., p. 164.

²³⁶ Cfr. in particolare PELLIGRA, *I paradossi della fiducia*, cit., *passim*, in part. p. 83 ss., 167 ss. e 235 ss.

²³⁷ Cfr. COLEMAN, *Fondamenti*, cit., p. 405; LACHMAN, *Reputation and Risktaking*, cit., p. 229.

²³⁸ Esistono infatti «effetti di rete» tra reputazioni collettive e reputazioni individuali, per cui l'appartenere o l'entrare a far parte di gruppi che godano di buona reputazione può migliorare la reputazione individuale, così come, per un gruppo, accogliere o includere membri con una reputazione meno buona può incidere negativamente sulla reputazione del gruppo stesso. Cfr. ORIGGI, *La reputazione*, cit., p. 71.

²³⁹ Così anche C. PEDRAZZI, *L'exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, p. 433.

²⁴⁰ Cfr. LACHMAN, *Reputation and Risktaking*, cit., p. 230 ss. V. anche EMLER-REICHER, *Adolescenti e devianza*, cit., p. 171.

«al tempo stesso indelebile e fragile: ne controlliamo solo una parte» – anche perché i contesti sociali che la registrano sono oltremodo variegati e «vanno dall'interazione faccia a faccia ai pettegolezzi diffusi in assenza dell'interessato, alla stampa e a Internet» – «ma non possiamo evitare di lasciarla», mentre nel contempo le «mediazioni differenti di ciò che chiamiamo *informazione sociale* creano distorsioni ed effetti di amplificazione»²⁴¹ estremamente complessi.

La circolazione di informazioni e giudizi su un individuo è ciò che fa sì che questi possa essere considerato portatore di una «identità intertemporale», cioè uguale a se stessa nel tempo, cosa che permette alle altre persone, che debbano interagire con costui, di valutare se e come entrarvi in relazione²⁴², e determina una serie di benefici (o di svantaggi, in caso di 'cattiva fama') per la persona titolare della reputazione. In un certo senso si può dire, in termini molto generali, che i comportamenti passati della persona generano un credito (talora negativo: un 'discredito') reputazionale per il futuro, in termini di fiducia, disponibilità alla relazione e alla collaborazione, ecc., da parte di altri soggetti. Di fatto, sembra conforme alla comune esperienza l'ipotesi che, anche in assenza di particolari 'crediti reputazionali' maturati in passato, la semplice *assenza* di note di discredito generi quanto meno un 'credito reputazionale di base' per ciascun consociato²⁴³, destinato a mantenersi, incrementarsi o diminuire in base alle condotte future della persona.

Ma già qui emerge un primo indicatore della notevole complessità di questo bene: come si è detto, esso è 'depositato' in mani di altri, e conseguentemente anche le sue dinamiche risentono di questa peculiarità²⁴⁴: azioni in astratto idonee a incrementare o diminuire la reputazione del soggetto potrebbero non ottenere questo risultato, qualora non vengano portate alla conoscenza e al giudizio di terzi (nel

²⁴¹ Cfr. ORIGGI, *La reputazione*, cit., p. 9.

²⁴² Cfr. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 224.

²⁴³ Per i punti di contatto con la concezione dell'onore proposta da Amelung si rinvia al capitolo terzo, par. 3.3. Si deve per altro sottolineare (cfr. PUTNAM, *Capitale sociale*, cit., p. 168 s.) che questo 'credito reputazionale di base' di cui gode ciascun individuo (anche le persone nei confronti delle quali non possediamo informazioni specifiche o conoscenza diretta), dal punto di vista fenomenico, tende a essere tanto più elevato quanto maggiore è, nel suo complesso, la fiducia sociale – fattore, a sua volta, variabile e influenzato dal più generale livello di capitale sociale (ovvero di relazioni di reciprocità e di impegno civico) di una comunità. In sostanza, un comportamento onesto e corretto generalmente diffuso, un impegno civico comune tra i consociati e una più diffusa fiducia sociale sono tutti fattori che si rafforzano a vicenda e costituiscono una «sindrome coerente».

²⁴⁴ Cfr. LACHMAN, *Reputation and Risktaking*, cit., p. 231 ss.

caso di informazioni pregiudizievoli, questa mancata diffusione potrebbe essere attivamente ricercata dall'individuo)²⁴⁵; viceversa, anche in assenza di un effettivo sostrato di comportamenti positivi o negativi del soggetto, potrebbero circolare informazioni false, in un senso o nell'altro (le prime, spesso messe in circolazione o incoraggiate dal soggetto stesso, le seconde in esito a condotte diffamatorie di terzi), idonee a 'gonfiare' o, al contrario, 'erodere', nei fatti, la reputazione della persona. Anche il livello di diffusività della circolazione delle informazioni relative a una persona è assai spesso sottratto, in misura rilevante o del tutto, al controllo di questa (e però spesso anche al controllo degli altri 'comunicanti')²⁴⁶.

Tutto questo contribuisce a connotare la reputazione come entità *fenomenica* oltremodo *complessa*, la cui indubbia consistenza e rilevanza sul piano sociale suggeriscono che, almeno in relazione a questo specifico aspetto dell'onore (*rectius*: collegato all'onore), la tradizionale impostazione fattuale²⁴⁷ possa mantenere una certa valenza *euristica*, così come sembra difficilmente confutabile, su un piano empirico e sociologico, che per ciascuno di noi possano coesistere – e di fatto generalmente coesistano – varie reputazioni 'settoriali', differenziate in ragione delle diverse «cerchie di riconoscimento»²⁴⁸ nelle quali ciascuno si trova a interagire (sia perché le diverse cerchie possono presentare aspettative normative differenziate²⁴⁹, sia perché la persona stessa può presentare una diversa attitudine a corrispondere alle aspettative di cerchie differenti²⁵⁰, di modo che la sua inadeguatezza rispetto agli standard dell'una può essere controbilanciata, in

²⁴⁵ «Le persone 'vendono' se stesse come vendono merci. Professano alti standard di comportamento per indurre altri a impegnarsi in interazioni sociali o economiche con loro, dalle quali ricavano vantaggi, ma allo stesso tempo nascondono alcuni fatti che questi partner nell'interazione troverebbero utili per formarsi un ritratto compiuto della loro personalità. [...] Le persone desiderano manipolare il mondo intorno a loro attraverso la rivelazione selettiva di fatti che le riguardano». Cfr. R.A. POSNER, *The Right of Privacy*, in *Georgia Law Rev.*, 1978, p. 399-401 (traduzione nostra). Per un'analisi dettagliata delle strategie di gestione delle informazioni riguardanti se stessi, al fine di manipolare l'immagine di sé presso gli altri onde trarne vantaggio (o, per lo meno, non riportarne danni) nelle interazioni sociali quotidiane si veda in particolare GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, cit., in part. p. 239 ss.

²⁴⁶ Cfr. in particolare ORIGGI, *La reputazione*, cit., p. 44 ss.

²⁴⁷ V. *supra*, capitolo terzo, par. 3.1.

²⁴⁸ Cfr. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 234.

²⁴⁹ Cfr. SIMMEL, *Sociologia*, cit., p. 460 ss.

²⁵⁰ Cfr. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 235.

tutto o in parte, dalla sua abilità nel soddisfare le aspettative di cerchie diverse).

A questo si aggiunga che la reputazione può essere diversamente declinata non solo a seconda delle concrete interazioni sociali del singolo individuo, ma già a un livello concettuale astratto. Al termine 'reputazione' possono, infatti, essere attribuiti diversi significati, tra loro affini, ma non identici²⁵¹: un primo significato (tipico, ad es., della teoria dei giochi) è quello di credibilità, affidabilità, reciprocità potenziale, valutata attraverso una serie di interazioni dirette²⁵²; nel linguaggio ordinario, invece, spesso la reputazione è intesa come 'eccellenza', come grado di abilità della persona nel ricoprire i suoi ruoli sociali (e particolarmente quelli professionali), valutata sulla base di un metro uniforme elaborato dai pari ruolo; ancora, la reputazione può essere assunta come più generale giudizio complessivo – 'comunitario' – sulla figura morale (dove l'accezione è quella originaria di *mores*) della persona, sulla sua capacità di incarnare i valori e rispettare le norme della comunità; oppure, ancora, il concetto di reputazione risulta spesso – specialmente oggi – indistinguibile da quello di visibilità²⁵³. Tutti questi significati – e molte altre sfumature ancora – si trovano riuniti nel proteiforme concetto di reputazione.

Riassumendo, la reputazione è certo una forma – variegata – di capitale individuale che ciascuno può incrementare o decrementare con le sue concrete scelte di azione, ma, al tempo stesso, parafrasando Shakespeare²⁵⁴, essa, in ragione della sua dipendenza da meccanismi di scambio delle informazioni complessi e facilmente manipolabili (dai terzi, ma anche, in una certa misura, dal titolare della reputazione stessa), può veramente risultare, talora, un elemento irrazionale di valutazione interpersonale, falso e inutile, «spesso ottenuta senza merito e perduta senza colpa». E tuttavia, al tempo stesso, la

²⁵¹ Cfr. in particolare PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 228 ss.

²⁵² Sul punto si veda anche, specificamente, PELLIGRA, *I paradossi*, cit., p. 110 ss.

²⁵³ Per un'analisi più dettagliata del quale si rinvia a PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 240 ss. Cfr. anche BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 28, per una sottolineatura di come tale ultimo significato di 'reputazione' – sganciato dalla possibilità di sentimenti di vergogna, in particolare di vergogna 'morale' – stia conquistando terreno crescente nelle società contemporanee. Per una riflessione sul valore economico potenziale della reputazione come mera notorietà si veda in particolare J. SCHETTINI GHERARDINI, *Reputazione e rischio reputazionale in economia. Un modello teorico*, Milano, 2011, p. 41 ss.

²⁵⁴ *Otello*, Atto II, Scena III: «*Reputation is an idle and most false imposition; often got without merit and lost without deserving: you have lost no reputation at all, unless you repute yourself such a loser*».

reputazione è *in pratica* un fondamentale fattore per orientare le scelte di ciascuno di noi nelle sue interazioni quotidiane con le altre persone – e spesso si tratta di relazioni fondamentali, da un punto di vista economico²⁵⁵, ma prima ancora sociale²⁵⁶, affettivo e identitario²⁵⁷. Sotto quest'ultimo aspetto, come si è già avuto modo di accennare²⁵⁸, la reputazione, oltre a un effetto esterno al soggetto, produce anche un effetto interno, attraverso un meccanismo circolare che può

²⁵⁵ Come si è già avuto modo di osservare (v. *supra*, capitolo quarto, par. 1, ove anche maggiori riferimenti bibliografici), si avverte una crescente consapevolezza, da parte degli stessi operatori economici e delle imprese, dell'importanza non solo della reputazione commerciale, ma altresì di una più generale legittimazione sociale, ai fini di una migliore *performance* economica di lungo periodo: cfr. ad es. RASMUSEN, *A Trust Model of Quality*, cit., p. 3 ss.; DEEPHOUSE, *Media Reputation as a Strategic Resource*, cit., p. 1091 ss.; DOWLING, *Corporate Reputations*, cit., p. 19 ss.; RINDOVA ET AL., *Being Good or Being Known*, cit., p. 1033 ss.; DEAN, *Consumer Reaction to Negative Publicity*, cit., p. 192 ss.; DE CREMER-BAKKER, *Accountability and Cooperation in Social Dilemmas*, cit., p. 155 ss. Va per altro rilevato (ma sul punto si tornerà brevemente anche in conclusione di questo lavoro) come gli studi empirici recenti non sempre confermino, da un lato, che una 'buona' reputazione contribuisca alla *performance* aziendale, e dall'altro vari casi noti sembrano suggerire che una 'cattiva' reputazione non sempre è di ostacolo al buon andamento dell'attività economica: sul punto cfr. diffusamente SCHETTINI GHERARDINI, *Reputazione e rischio reputazionale*, cit., p. 36 ss. Non solo: altri studi empirici evidenziano un potenziale effetto *criminogeno* della reputazione, qui intesa come visibilità/notorietà, dell'ente, in quanto, al crescere della stessa, crescono anche le aspettative degli investitori, attuali e potenziali, sulla *performance* futura dell'impresa, fino a raggiungere livelli di pressione sul *management* tali che questo, nell'impossibilità di mantenere una crescita a tempo indeterminato, può finire per ricorrere a mezzi illeciti per sostenere tali irrealistiche aspettative: cfr. MISHINA-DYKES-BLOCK-POLLOCK, *Why "Good" Firms Do Bad Things*, cit., p. 701 ss.

²⁵⁶ Quando, infatti, ci si domanda quale sia, per la persona, l'utilità di possedere molto capitale reputazionale, ovvero molte relazioni sociali fondate sulla reputazione, si constata che, se l'effetto immediato è quello di aumentare la propria ricchezza o il proprio potere, inteso come controllo sugli altri (i quali, a loro volta, possono convertirsi l'una nell'altro, e viceversa), questi ultimi, a loro volta, hanno valore come mezzi per accumulare ulteriori relazioni sociali. Ma, a meno di ipotizzare una situazione patologica e ossessiva, l'accumulo di relazioni sociali strumentali non può sensatamente proseguire all'infinito, e l'obiettivo finale sarà, quindi, il raggiungimento di una serie di relazioni non capitalizzabili ma, per così dire, pleonastiche, volte semplicemente ad assecondare la nostra natura sociale e il nostro bisogno di scambi significativi. Cfr. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 237 ss.

²⁵⁷ Cfr. in particolare GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, cit., *passim*, in part. p. 13 ss. e 239 ss.; ID., *Stigma. L'identità negata*, cit., p. 58 ss.

²⁵⁸ V. *supra*, capitolo terzo, par. 4.

essere tanto 'virtuoso' quanto 'vizioso'²⁵⁹: il primo si ha quando la reputazione, già formata o in via di formazione, presenta un segno positivo, e questo incentiva la persona a conformarsi ulteriormente all'immagine positiva di sé che riscontra negli altri e ad adeguarsi ancor meglio alle aspettative positive da questi manifestate nei suoi confronti²⁶⁰; il secondo, viceversa, si ha quando il soggetto, investito da una connotazione reputazionale negativa e stigmatizzante, reagisce a questa forma di esclusione e di aggressione alla propria identità accogliendo l'immagine negativa di sé proposta e consolidandola in una nuova e corente identità attraverso comportamenti idonei a confermare e rafforzare la sua reputazione deviante²⁶¹ (la perdita di capitale sociale conseguente a un tale comportamento solo apparentemente è assoluta, dal momento che la nuova identità può trovare buona accoglienza in gruppi differenti da quello che ha decretato lo

²⁵⁹ Secondo il meccanismo della c.d. «rispondenza fiduciaria», in base al quale «alla base della motivazione per una scelta cooperativa» può esserci il semplice fatto di «sentirsi investito della fiducia di un altro», che può far «scattare una sorta di obbligo morale a non tradire quella fiducia. Non si tratta come nel caso della reciprocità, della disponibilità a rinunciare ad una parte del guadagno se questo vuol dire essere corretti con chi è stato gentile con noi. In quel caso infatti si ha un incentivo di tipo psicologico che va a rinforzare un incentivo materiale. La rispondenza fiduciaria, invece, si basa sull'idea che quando qualcuno si fida lo fa aspettandosi dall'altro un comportamento cooperativo. Il fidarsi segnala dunque una aspettativa. Chi si fida, quindi, comunica all'altro che ha di lui una buona opinione. Colui che è investito della fiducia altrui può o confermare oppure tradire tale aspettativa. Il conformarsi all'aspettativa di chi si fida comporterà quindi un costo materiale e un guadagno psicologico (derivante dalla consapevolezza di aver rinforzato l'altrui buona opinione), mentre il tradire l'altrui fiducia produrrà sì un guadagno materiale, al quale verrà associato, però, un costo psicologico», che in determinate circostanze può essere avvertito come maggiormente determinante. Per converso, «così come è possibile attraverso un atto di fiducia creare affidabilità, si può al contrario favorire l'opportunismo attraverso atti di sfiducia» che veicolino un messaggio carico, implicitamente o esplicitamente, di aspettative negative nei confronti del *partner* dell'interazione. Cfr. V. PELLIGRA, *Rispondenza fiduciaria: principi e implicazioni per la progettazione istituzionale*, in *Stato e mercato*, 2002, p. 335 ss., citaz. testuale a p. 345 e a p. 349; cfr. anche Id., *I paradossi della fiducia*, cit., p. 167 ss.

²⁶⁰ Cfr. PIZZORNO, *Il velo della diversità*, cit., p. 231; SIMMEL, *Sociologia*, p. 372. È questo l'aspetto individuale di quel meccanismo di rafforzamento dell'ordine sociale in cui la reputazione gioca un ruolo assai importante.

²⁶¹ Cfr., tra gli altri, FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 228 ss. e 338 ss.; WILLIAMS-McSHANE, *Devianza e criminalità*, cit., p. 122 ss.; BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 16 ss.; EMLER-REICHER, *Adolescenti e devianza*, cit., p. 174 ss. Per ulteriori riferimenti bibliografici si veda *supra*, capitolo primo, par. 2.

stigma, con la conseguente ricostruzione di un capitale reputazionale all'interno della nuova 'comunità' di adozione)²⁶².

Volendo, quindi, analizzare il fenomeno della perdita di capitale reputazionale da un punto di vista puramente fenomenico, posto il requisito della divulgazione, e quindi della *pubblicità*²⁶³, delle informazioni negative riguardanti l'individuo, la reputazione può essere danneggiata, *con lo stesso esito*, tanto dall'imputazione di fatti determinati falsi, che incarnano un contrasto (apparente) con aspettative sociali (proprie di una cerchia di riconoscimento più o meno ampia); quanto dall'attribuzione di fatti puntuali veri, ovvero di caratteristiche o comportamenti effettivi, realmente in contrasto con aspettative sociali²⁶⁴; quanto, infine, (sia pure, ipotizzabilmente, in misura minore) da imputazioni più generiche, o addirittura da mere qualificazioni, connotate in modo socialmente negativo²⁶⁵, di cui la persona sia fatta oggetto.

Alcune ulteriori puntualizzazioni si rendono, però, necessarie: in primo luogo, i fatti, falsi o veri, suscettibili, attraverso la loro pubblica imputazione, di danneggiare la reputazione del soggetto, possono sia rispecchiare un disvalore normativo 'stretto' (nel senso di incarnare un contrasto con codici di condotta socialmente prescritti), sia un disvalore che potremmo definire 'puramente sociale' (come è il caso di una notizia riguardante, ad es., l'essere affetti da certe malattie infettive, e simili)²⁶⁶; in secondo luogo, i fatti, di cui sopra, posso-

²⁶² Cfr. BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 287 ss.; ID., *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 67 ss. e 101 ss. V. inoltre, per ulteriori riferimenti bibliografici in merito alla c.d. devianza secondaria, *supra*, capitolo primo, par. 2.

²⁶³ Che non a caso, come si è visto in precedenza (v. in particolare il capitolo quarto), costituisce uno dei perni su cui ruota la disciplina della diffamazione negli ordinamenti di *common law*.

²⁶⁴ Icastico in tal senso PEDRAZZI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 437, che, contrapponendosi criticamente alla tesi della distinzione tra onore apparente e onore reale (dal momento che imposta la sua ricostruzione degli oggetti tutelati dalle fattispecie di ingiuria e diffamazione sul binomio dignità/decoro e reputazione), sottolinea come «non si può contrapporre una reputazione apparente a una reputazione reale: il concetto è assolutamente univoco. Avremo una reputazione meritata e una reputazione immeritata: ma in entrambi i casi non mancherà un oggetto da offendere, un giudizio favorevole da modificare in peggio».

²⁶⁵ Cfr. PEDRAZZI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 435.

²⁶⁶ In questo senso, le definizioni, adottate dalla giurisprudenza di *common law*, del concetto di 'addebito diffamatorio' – come imputazione idonea, almeno potenzialmente, a indurre altri a evitare o emarginare il soggetto che ne sia colpito, o a esporlo al discredito, all'odio, al disprezzo o al ridicolo – pur nella loro ampiezza talvolta rasente l'indeterminatezza, offrono, per contrasto, un'immagi-

no di per sé essere attinenti tanto alla sfera *lato sensu* pubblica della vita della persona, quanto alla sua sfera più intima e privata, purché suscettibili, se conosciuti, di suscitare una reazione sociale negativa²⁶⁷, cosicché importanti sovrapposizioni vengono inevitabilmente a verificarsi, *in pratica*, tra sfera della reputazione e sfera della riservatezza.

In definitiva, dunque, la reputazione risulta a sua volta un bene oltremodo ampio e variegato, difficile da circoscrivere e definire, e strettamente intrecciato ad altri, quali, appunto, la riservatezza e l'onore, ma al tempo stesso da essi concettualmente distinto, o per lo meno distinguibile.

Allo stesso modo, *esiste* un'intima relazione tra reputazione e dignità, ma essa *non* è esattamente dello stesso tipo di quella che lega quest'ultima ad altri beni della personalità quali l'identità personale, l'onore o la riservatezza. Si potrebbe, anzi, dire che la reputazione inerisce alla dignità *solo* nei suoi punti di sovrapposizione con uno di questi ultimi beni – laddove, cioè, la diffusione di informazioni sulla persona abbia fornito una falsa rappresentazione della stessa, magari con esiti potenzialmente dannosi nei confronti della sua stimabilità, o abbia violato la sfera della sua privatezza – oppure laddove le *modalità* della divulgazione siano state di per sé così umilianti da costituire da sole un'aggressione alla dignità della persona. Ma la reputazione, come si è detto, fuori da queste zone di commistione, può *anche* presentarsi come un *mero bene strumentale* al conseguimento di altri vantaggi, sociali o economici, come tale non collegato in modo diretto e immediato con la dignità umana.

Tanto è vero che, benché in dottrina si discuta da tempo, come si è visto²⁶⁸, sulla possibilità o meno di concepire un 'onore' degli enti, non pare davvero possibile negare a questi – malgrado nei loro confronti non si possa certo parlare di 'dignità' in senso proprio – la titolarità di una *reputazione*²⁶⁹, ovvero di una forma di capitale sociale

ne abbastanza chiara e semplice del 'perimetro' della reputazione. V. *supra*, capitolo quarto, in particolare par. 1.3.

²⁶⁷ Un esempio eclatante è fornito da alcune delle ipotesi canoniche di *slander per se* previste tradizionalmente in *common law* (v. *supra*, capitolo quarto, par. 1.2): l'imputazione di una malattia contagiosa, ovvero di adulterio o di libertinaggio nei confronti di una donna, attengono a sfere – quali la salute e la vita sessuale – tipicamente private della vita della persona.

²⁶⁸ V. *supra*, capitolo quarto, in part. par. 1.1, cui si rinvia anche per tutti i riferimenti.

²⁶⁹ Cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 202 s.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 90; in senso affine anche MUSCO, *Bene*

che, come tale, può logicamente ricollegarsi a persone tanto fisiche, quanto giuridiche, e che certamente nella prassi riveste un'importanza fondamentale, anche sul piano economico²⁷⁰, per queste ultime.

Date queste premesse, ci sembra allora evidente che, qualora si voglia continuare a ritenere la reputazione meritevole di tutela penale (considerata la sua rilevanza di per sé e nei suoi profili di sovrapposizione con altri importanti beni personali), appare comunque inevitabile una sua protezione *frammentaria*, che garantisca al tempo stesso un'individuazione maggiormente determinata del bene – *rectius*, degli aspetti più rilevanti del bene – e la tutela di questo dalle forme più gravi di aggressione (salva sempre la possibilità di una protezione più ampia in altri ambiti dell'ordinamento, come ad es. quello civile).

In particolare, un primo spunto interessante è fornito dagli esaminati ordinamenti di *common law*, i quali, nel tutelare la reputazione dai soli addebiti falsi, operano una precisa scelta restrittiva, rite-

giuridico, cit., p. 137, il quale, tuttavia, ritiene appropriata, nel caso delle persone collettive, solo una tutela di tipo civilistico. Come si è visto, la nostra giurisprudenza non dubita della tutelabilità anche penale della reputazione degli enti (cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 27 aprile 1998, n. 4982, oltre a tutti i riferimenti di cui al capitolo quarto, par. 1.1), e sul piano civile riconosce la risarcibilità tanto degli aspetti patrimoniali quanto di quelli non patrimoniali del danno: cfr. ad es. Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929 («Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto»); Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2013, n. 18082 (in cui viene sottolineato come, per la risarcibilità del danno non patrimoniale alla reputazione dell'ente, sia necessaria la pubblicità dell'atto che vi ha dato causa, ovvero che «l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi»); Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2016, n. 20643.

²⁷⁰ V. *supra* in nota, nonché il capitolo quarto, par. 1, ove anche maggiori riferimenti bibliografici.

nendo meritevole di tutela, da parte dell'ordinamento, la sola reputazione assistita da un sostrato fattuale corrispondente²⁷¹. Il fatto che l'onere della prova della verità incomba (quanto meno nella formulazione originaria della *common law*, ancora seguita nell'ordinamento inglese) al convenuto non sembra indicare tanto, come talora è stato criticamente sostenuto²⁷², che l'ordinamento tuteli in via di principio lo «*status quo* reputazionale» in sé e per sé, quanto piuttosto una generale scelta di *equità*, in base alla quale la (fondatezza della) buona reputazione è 'presunta fino a prova contraria', sembrando più corretto porre l'onere della prova della verità dell'imputazione potenzialmente lesiva della reputazione a carico dell'"accusatore/diffamatore"²⁷³.

Orientarsi verso una scelta 'sostanzialista' analoga anche nel nostro ordinamento, oltre a restringere l'area delle lesioni alla reputazione penalmente rilevanti, avrebbe il vantaggio di accostare in misura notevole la reputazione all'onore nell'accezione qui proposta. Resterebbe, tuttavia, aperta la questione se sia opportuno sanzionare penalmente le imputazioni diffamatorie che non consistano in 'fatti determinati'²⁷⁴, la cui potenzialità lesiva nei confronti della reputazione appare certa, ma che, a seconda della maggiore o minore vaghezza, potrebbero presentare contorni così sfumati da non potersi considerare come realmente incidenti sull'onore inteso come 'identità stimabile' della persona (si pensi ad es. alla differenza tra l'imputazione di essere un 'delinquente', la quale implica il sottinteso fattuale che la persona così additata abbia commesso uno o più reati, e che

²⁷¹ V. *supra*, capitolo quarto (anche per tutti i relativi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali), in particolare par. 3.1.

²⁷² Cfr. ad es. GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 596 ss.

²⁷³ Così, esplicitamente, ad es. MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 269: «È il convenuto che ha mosso un'accusa nei confronti dell'attore e l'attore può ben sostenere che ha diritto ad essere considerato 'innocente' finché non sia provato 'colpevole'. [Inoltre] un attore che debba confrontarsi con accuse generiche di scorrettezza potrebbe trovare difficile fornirne una confutazione» (traduzione nostra).

²⁷⁴ V. quanto già osservato nel par. precedente e, *infra*, par. 2.1. Per una proposta più articolata si rinvia invece al par. conclusivo. Si può anticipare che ad es. GULLO (*Diffamazione*, cit., p. 200 ss.), se da un lato si pone nella prospettiva di circoscrivere la rilevanza penale alle sole condotte dotate di un qualche livello di diffusività/pubblicità, dall'altro ammette la perdurante punibilità dell'attribuzione di fatti anche *non* determinati, assegnando però alla verità dell'addebito un ruolo strutturale e sistematico diverso a seconda che l'imputazione diffamatoria concerna fatti determinati o meno; per i meri giudizi, invece, propone una completa depenalizzazione.

quindi appare di per sé passibile di un giudizio di verità/falsità, e l'imputazione, certamente offensiva nel comune sentire, di essere un 'bastardo', riferita, nell'accezione ordinaria, a tratti caratteriali suscettibili di valutazioni variegata e opinabili).

Benché, come si è visto, negli ordinamenti di *common law* anche molte di queste attribuzioni indeterminate (qualora non vengano inquadrate come pure espressioni di opinione, e assoggettate quindi al relativo regime) siano ritenute suscettibili di prova, e dunque la tutela della reputazione sostanziale sia estesa anche nei confronti di queste²⁷⁵, è ben noto (anche in quegli ordinamenti) come la prova di fatti indeterminati o, ancor più, di imputazioni generiche²⁷⁶ (di disonestà, immoralità, incompetenza, ecc.) sia estremamente più ardua, oltre che – profilo non trascurabile – *potenzialmente più invasiva* per la persona oggetto delle imputazioni stesse (la quale, fino a prova contraria, rimane la parte offesa). Tanto è vero che nell'ordinamento francese²⁷⁷ (che per parte sua opera una distinzione netta, nella 'gerarchia' dei reati contro l'onore, a seconda che l'addebito sia stato pubblico o meno) per questo tipo di affermazioni l'*exceptio veritatis* non è ammessa e la sanzione prevista è inferiore, in ragione della loro minore gravità.

Va però anche detto che la generica attribuzione di una qualifica negativa (più ancora dell'attribuzione di un fatto *indeterminato*), se effettivamente, da un lato, può ritenersi portatrice un impatto reputazionale negativo meno intenso, rispetto all'imputazione di fatti o episodi (idonei, per la loro maggiore puntualità, sia ad apparire più convincenti, sia a rimanere maggiormente impressi nell'ascoltatore²⁷⁸), per altro verso rappresenta indubbiamente, di per sé, un'ag-

²⁷⁵ V. *supra*, capitolo quarto, par. 1.3. Cfr. in particolare MILMO-ROGERS, *Gatley on Libel and Slander*, cit., p. 49 ss. e 292 ss.; GIBBONS, *Defamation Reconsidered*, cit., p. 608. Si deve osservare, per altro, che in presenza di una qualifica negativa generica attribuita all'attore, il convenuto potrà beneficiare della *justification* (*rectius*, ora, della *defence of truth*) solo provando non già una singola condotta occasionale dell'attore, corrispondente all'ambito di quelle ricomprese nella qualifica (es.: epiteto di ladro, prova di un singolo furto), ma una pluralità, una sistematicità di tale tipo di episodi. La prova a carico del convenuto si fa, dunque, non già più semplice, bensì più onerosa.

²⁷⁶ Sottolinea la distinzione tra le due tipologie di imputazione in particolare F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 208. Sulla problematica della definizione del 'fatto determinato' v. diffusamente *infra*, par. 2.1.

²⁷⁷ V. *supra*, capitolo terzo, par. 2 e par. 3.1.

²⁷⁸ È questa, infatti, la *ratio* sottesa alla previsione di sanzioni differenziate nei co. 1 e 2 dell'art. 595 (cfr., tra gli altri, MANZINI, *Trattato*, vol. V, cit., p. 526 ss.;

gressione alla dignità della persona, che viene *identificata* (riduttivamente) nel suo complesso con un'«*etichetta*» tanto negativa quanto *totalizzante*, e conseguentemente 'cosificata' agli occhi di se stessa e degli altri²⁷⁹. In ogni caso, qualora un profilo di ragionevolezza volesse ipotizzarsi nel mantenimento di una sanzione penale, purché apprezzabilmente più lieve, per tale tipo di condotta, si deve ricordare che, in questo caso, oltre alla dignità di per sé, a essere lesa è anche l'ulteriore interesse del soggetto alla propria reputazione, in ragione, come detto, della *pubblicità* dell'esternazione.

Evidentemente diversa è la situazione in ipotesi di condotte dall'analogo contenuto dirette all'individuo che, però, *non* siano caratterizzate da *alcuna pubblicità*, come nella fattispecie di ingiuria semplice già ospitata nei primi due commi dell'art. 594 c.p., e ora trasformata, come si è visto²⁸⁰, in illecito civile assistito da sanzione pecuniaria *ex art. 4, co. 1, lett. a)* del d.lgs. 7/2016. In questo caso, mancando ogni riferimento alla verità o falsità dell'addebito, e addirittura ogni necessità che un vero e proprio 'addebito' esista – coprendo la fattispecie, come è noto, qualsiasi espressione, verbale o non verbale, genericamente offensiva indirizzata, faccia a faccia o tramite mezzi interposti quali «scritti o disegni», telefono, ecc., direttamente alla persona ingiuriata²⁸¹ – ci sembra evidente che il disvalore della condotta

ANTOLISEI, *Parte speciale*, cit., p. 204; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 85; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 206 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 487; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 41; FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 688). Per quanto riguarda l'ingiuria, viceversa, la distinzione sanzionatoria (giustificata generalmente sulla base del medesimo presupposto), fuori dai casi già previsti dall'art. 594 co. 4 c.p. (e ora sanzionati come illecito civile assistito da sanzione pecuniaria dall'art. 4, co. 4, lett. f, seconda parte, del d.lgs. 7/2016), in cui reputazione e 'sentimento del proprio onore' risultano commisti, non pareva (né pare) altrettanto giustificata (spunti critici anche in F. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 27). V. comunque oltre in questo stesso paragrafo.

²⁷⁹ Cfr. M. BENASAYAG-G. SCHMIT, *L'epoca delle passioni tristi*, Milano, 2005, p. 75: il «miracolo dell'etichetta» consiste nell'«impressione» da questa resa possibile, «che l'essenza dell'altro sia visibile. A quel punto, l'altro non è più una molteplicità contraddittoria che esiste in un gioco di luci e di ombre, di velato e svelato, ma diventa immediatamente visibile e riconoscibile. Si è convinti [...] di sapere tutto sull'altro, chi è, cosa desidera e come è strutturata la sua vita, perché l'etichetta non si limita a classificare, ma stabilisce un senso, una sorta di ordine nella vita di chi la porta. [...] Il diritto di guardare equivale in molti casi all'esercizio di un potere sull'altro» (corsivi nostri).

²⁸⁰ V. in particolare *supra*, capitolo terzo, par. 2.

²⁸¹ Non essendo qui possibile (né opportuno) approfondire la trattazione delle varie questioni interpretative relative alla specifica fattispecie di ingiuria, si rin-

finisca per sostanziarsi puramente nell'*umiliazione interiore* inflitta alla persona offesa, senza ulteriori specificazioni o profili lesivi, e dunque in un puro *attacco alla sua dignità*. Il che crea, sulla base delle considerazioni svolte sopra, evidenti problemi di afferrabilità, oggettività e meritevolezza di (autonoma) tutela del *quid* aggredito dalla condotta ingiuriosa. Sicuramente la recente decriminalizzazione dell'ingiuria ha contribuito ad attenuare la problematicità di una fattispecie ormai di rilevanza solo civile (per quanto assistita da una sanzione dall'indubbio intento afflittivo); tale espunzione dal sistema penale di una condotta sostanziatesi in un puro e semplice attacco alla dignità merita quindi, a nostro avviso, piena approvazione. Tuttavia, la già evidenziata scelta legislativa di 'trasferire in blocco' le ingiurie, senza alterarne in alcun modo la struttura, nel nuovo sistema 'ibrido' (civile-sanzionatorio) ci sembra comporti la permanenza di problemi sistematici, in particolare laddove si volga lo sguardo all'ipotesi, già costituente il reato di ingiuria aggravata dalla «presenza di più persone» *ex art. 594, co. 4 c.p.*, e ora prevista alla lettera f), seconda parte, del co. 4 dell'art. 4 d.lgs. 7/2016.

Stante, infatti, la *pubblicità* dell'offesa in questa ipotesi, è evidente il coinvolgimento anche della *reputazione* del soggetto passivo che, in particolare nell'ulteriore ipotesi di attribuzione di un «fatto determinato», già prevista dal co. 3 dell'art. 594 c.p. e ora ospitata, come illecito civile di maggiore gravità, nella stessa lett. f) (prima parte) del co. 4 dell'art. 4 d.lgs. 7/2016, finirà per coinvolgere anche l'onore in senso proprio (come qui inteso), la cui lesione sembra, per altro, a sua volta richiedere necessariamente (e autonomamente rispetto al profilo più strettamente reputazionale fin qui affrontato) un elemento di pubblicità dell'offesa, dal momento che gli stessi concetti di *stigma* e *stimabilità* contengono in sé un connaturato profilo relazionale²⁸², che implica una rilevanza esterna al soggetto dell'offesa.

In definitiva, si può fin d'ora anticipare come un riordino dell'at-

via, per esigenze di sintesi e per tutti gli ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, *ex plurimis* a F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 226 ss.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 98 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 33 ss.; GUERRINI, *Il delitto di ingiuria*, cit., p. 36 ss.; GULLO, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 150 ss. Basti qui rilevare che dottrina e giurisprudenza prevalenti si erano orientate, prima della recente decriminalizzazione della fattispecie, a ritenere necessaria l'effettiva percezione (anche se non necessariamente l'effettiva comprensione) dell'offesa da parte del soggetto passivo, da un lato, e la consapevolezza della presenza dell'offeso da parte del soggetto attivo, dall'altro.

²⁸² Considerazioni in parte analoghe in FERNANDEZ PALMA, *El delito de injuria*, cit., p. 128 s.

tuale sistema degli illeciti, penali e civili, a tutela dell'«onore», da operarsi in primo luogo sul crinale della *pubblicità* o meno dell'offesa²⁸³, appaia indispensabile, in prospettiva *de iure condendo*, a qualsiasi tentativo di recupero di efficacia ed effettività²⁸⁴ del sistema penale in questo ambito, nonché a una riconduzione dello stesso a quel principio di sussidiarietà (e alla conseguente frammentarietà) che dovrebbe strutturalmente connotarlo²⁸⁵.

1.6. Prime conclusioni e profili problematici aperti

Giunti a questo punto, può forse essere utile cercare di riassumere brevemente i punti nodali del discorso fin qui svolto, onde passare a trattare con maggiore chiarezza, nei paragrafi seguenti, da un lato la questione dell'esistenza o meno, nell'ordinamento *attuale*, di appigli normativi per la ricostruzione dell'onore (e della reputazione potenzialmente rilevante sul piano penale) qui proposta²⁸⁶; dall'altro la complessa questione, da affrontarsi in prospettiva *de iure condendo*, di come perseguire una maggiore coerenza del sistema che consenta una tutela più efficace di valori che tutt'oggi si ritengano di sufficiente rilievo, e permetta altresì all'ordinamento un migliore sfruttamento delle potenzialità 'normative' dell'onore e della reputazione stessi²⁸⁷.

Come si è visto, il principale problema che sembra presentarsi all'interprete, nell'ambito dei c.d. diritti della personalità, è, in primo

²⁸³ In senso analogo, seppure su presupposti diversi, ad es. già F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 201. Sull'essenzialità di «modalità di condotta tali [...] da coinvolgere anche la base sociale, comunitaria di lesione dell'onore» per il mantenimento della rilevanza penale delle condotte si pronuncia poi, più recentemente, GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 202 s. e 205.

²⁸⁴ Cfr. per tutti C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 430 ss.

²⁸⁵ Cfr., *ex plurimis* e per tutti gli ulteriori riferimenti in argomento, impossibili da riassumere in questa sede, F. BRICOLA, *Carattere "sussidiario" del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Id.*, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997, p. 189 ss.; ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma*, cit., p. 155 e 169 ss.; DONINI, *Il volto attuale*, cit., p. 75 ss.; G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1654 ss. (in part. p. 1676 ss.); G. FORTI, *Letteratura, educazione 'morale' dell'attenzione e residualità della risposta punitiva all'illecito*, in G. FORTI-C. MAZZUCATO-A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura III*, Milano, 2016, p. 127 ss. (in part. p. 159 ss.).

²⁸⁶ V. in particolare il par. seguente.

²⁸⁷ V. in particolare il par. 3.

luogo, quello di definire le diverse e più specifiche pretese di rispetto discendenti dalla generale pretesa al riconoscimento della dignità umana e, quindi, definire se quest'ultima possa e debba essere tutelata dall'ordinamento – e particolarmente da quello penale – nel suo complesso, o non piuttosto solo in sue specifiche manifestazioni, particolarmente rilevanti per l'individuo e per la collettività, e soggette a forme di aggressione di rilevante dannosità. È dunque proprio a questo fine che si è proposta una differenziazione tra onore e dignità, e si è tentata una chiarificazione dei rapporti reciproci tra queste due entità, oltre che di quelli che le legano ad altri rilevanti beni della personalità.

In questo senso, la dignità risulta un concetto estremamente ampio, caratterizzato da obiettivi profili di indeterminatezza, ma al tempo stesso fondamentale in sé e per il riconoscimento di beni (propriamente intesi) più circoscritti e specifici, a loro volta di grande rilievo per la persona. Tra questi, nella nostra ricostruzione, rientra, appunto, l'onore, il quale si differenzia per una caratteristica di scalarità assente nella dignità (e anzi contrapposta all'assoluta intangibilità, inalienabilità ed eguaglianza di quest'ultima). Mentre, quindi, la verità di un addebito disonorevole mosso alla persona non rileva direttamente, per valutare se vi sia stata o meno un'aggressione alla sua dignità – venendo in considerazione, invece, la mera umiliazione inflitta al soggetto, eventualmente integrata anche dalle sole modalità, di per sé espressive di spregio, della condotta – la verità dell'“imputazione” rivolta all'individuo (asseritamente) offeso assume un'importanza centrale per valutare la sussistenza di un'effettiva lesione all'onore, il quale, per la sua natura scalare e la sua riconducibilità al concetto di stimabilità sociale, non può essere ‘leso’, in senso proprio, da addebiti di fatto veri e contrastanti con aspettative normative.

Proprio quest'ultimo punto necessita, tuttavia, di un'ulteriore riflessione, che si cercherà di impostare nei paragrafi seguenti, dal momento che, attraverso la disamina della concezione fattuale, ma anche della concezione normativo-sociale e di alcuni aspetti delle prospettive personalistiche²⁸⁸, si è avuto modo di constatare come il riferimento, esplicito o implicito, a valutazioni etico-sociali (e ancor più a valutazioni individuali) implichi notevoli rischi di frammentazione e variabilità del concetto di onore. Con conseguenti problemi di ‘afferrabilità’ del bene non meno critici rispetto a quelli derivanti dalla sua identificazione con un concetto troppo astratto di dignità, e

²⁸⁸ Si rinvia qui al capitolo terzo.

destinati a scontrarsi frontalmente con le esigenze di oggettività e determinatezza del sistema penale.

L'onore è stato, inoltre, specificato come un particolare aspetto dell'identità personale: se quest'ultima è offesa da ogni rappresentazione falsata, sia essa peggiorativa, neutra o perfino migliorativa, l'onore è, invece, leso ogni qual volta la rappresentazione falsata sia idonea a provocare una diminuzione immeritata nella stima dei consociati; con l'avvertenza che deve ritenersi logicamente incompatibile con la graduabilità che caratterizza l'onore (la quale va dunque intesa in senso stretto) la costruzione di soggetti o categorie 'privi di onore'²⁸⁹ o 'libel-proof'²⁹⁰, in generale o in relazione a specifiche 'cerchie di riconoscimento', dal momento che la diminuzione di onore conseguente a uno specifico episodio non può estendersi ad altri momenti e aspetti della vita dell'individuo, e men che meno alla sua intera personalità.

Infine, se si concorda nel considerare la falsità la chiave di volta della lesione dell'onore, quest'ultimo viene a differenziarsi più chiaramente dal bene della riservatezza, per la tutela della quale la verità o falsità delle notizie divulgate – che devono necessariamente afferire alla sfera privata della persona – risultano del tutto indifferenti; anzi, per definizione, è proprio la diffusione di notizie vere e riservate a identificare un danno alla riservatezza propriamente intesa.

Ma riservatezza e onore possono, ciò malgrado, tornare ad accostarsi se riguardate dalla prospettiva del più ampio interesse alla tutela della reputazione, bene a sua volta esteso e polimorfo, di natura eminentemente funzionale, e bisognoso, quindi, a fini penali, di una selezione quanto alle tipologie di offesa da considerarsi rilevanti.

Quanto fin qui detto permette di domandarsi, a questo punto, se i problemi di indeterminatezza, lamentati in dottrina con riguardo al bene dell'onore²⁹¹, non riguardino piuttosto la formulazione delle attuali fattispecie, civili e penali, di ingiuria e diffamazione, in particolare sotto il profilo di un'indistinta, e oltremodo infelice, commistione, operata dal legislatore, di due entità – cioè onore e dignità – che dovrebbero, invece, essere tenute il più possibile distinte, sia per la loro intrinseca diversità, sia per la differenziata necessità (e fattibilità) di tutela penale che sembrano presentare. Qualora una simile proposta interpretativa dovesse trovare accoglimento, essa potrebbe

²⁸⁹ V. *supra*, capitolo terzo, in particolare par. 3.1 e 3.2.

²⁹⁰ V. *supra*, capitolo quarto, par. 2.

²⁹¹ Cfr. in particolare MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 220 ss.; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 15 ss.; v. anche, più in generale, *supra*, capitolo terzo.

naturalmente costituire la base per ipotizzare, *de iure condendo*, una disciplina della tutela penale dell'onore maggiormente chiara e razionale, indubbiamente più circoscritta, concentrata il più possibile sull'onore propriamente inteso, seppure, pragmaticamente, attraverso la mediazione della reputazione (assunta nei suoi profili socialmente e individualmente più rilevanti)²⁹².

Quanto alla tutela della dignità *di per sé*, questa, in ragione dell'eccessiva ampiezza e intrinseca 'volatilità' del concetto, come sopra illustrate, dovrebbe a nostro avviso restare fuori dall'area del diritto penale, deputato a dispiegare i suoi incisivi strumenti sanzionatori solo in difesa di beni dotati di specifici profili di funzionalità e offensibilità, come tali difendibili da tipologie di condotte previamente individuabili e quindi descrivibili in fattispecie sufficientemente chiare, precise e determinate. Un passo positivo in questo senso è costituito dalla decriminalizzazione dell'ingiuria, anche se, come si è detto, la mancata rimeditazione della struttura complessiva degli illeciti contro l'onore pone perduranti problemi di organicità e coerenza dell'attuale 'microsistema'. Viceversa, occorre forse interrogarsi se non sia legittimo e opportuno valorizzare *in sede circostanziale* forme particolari di offesa all'onore/reputazione (come sopra abbinati) che presentino una carica *aggiuntiva* di aggressione alla *dignità*, sulla falsariga di quanto già previsto dalla ricordata aggravante della finalità d'odio o discriminatoria di cui all'art. 3 della c.d. 'legge Mancino'²⁹³, ma con un migliore e più diretto collegamento sistematico a un ambito di tutela già di per sé più intimamente 'personalistico'.

Un'aggravante *speciale* di questo tenore, collegata *puntualmente* a una (necessaria) sottostante lesione di un bene personale di rilievo costituzionale e di stretta attinenza alla dignità, si presenterebbe, almeno in questo specifico ambito, meno problematica, probabilmente, sotto il profilo dell'eterna diatriba circa la necessità o meno di una pericolosità in concreto della condotta in termini di potenziale induzione di altri a manifestazioni di odio o discriminazione²⁹⁴. Questo perché, per un verso, segnerebbe in modo chiaro l'*approfondimento* di un attacco alla dignità individuale (*via* lesione dell'onore/reputazione) già contenuto nella diffamazione. In aggiunta e per altro ver-

²⁹² Si cercherà di fornire una proposta più concreta, in questo senso, nel par. conclusivo di questo capitolo.

²⁹³ V. in particolare *supra*, capitolo terzo, par. 2.

²⁹⁴ Tutti gli opportuni riferimenti in argomento sono rinvenibili *supra*, capitolo terzo, par. 2, cui dunque in questa sede per brevità si rinvia.

so, essendo oltremodo difficile negare, alla luce dei più recenti studi di psicologia sociale²⁹⁵, l'*almeno astratta sicura pericolosità* di esternazioni stigmatizzanti di questo tipo, una tale aggravante speciale potrebbe dar corpo, a livello normativo, a quelle ipotesi di diffamazione di 'eccezionale gravità' (per le quali non incongrua può risultare anche una pena detentiva²⁹⁶) evocate dalla Corte EDU con riferi-

²⁹⁵ Come è stato osservato da PHILIP ZIMBARDO (*L'effetto Lucifero*, cit., p. 443 s.), «il costruito fondamentale per comprendere la "disumanità umana nei confronti dell'uomo" è la «deumanizzazione», che «si verifica ogni qualvolta degli esseri umani ritengono che altri esseri umani vadano esclusi dall'ordine morale di essere una persona umana»; grazie a questo processo, ogni volta che individui o gruppi vengano identificati come «esterni alla sfera dell'umanità», il risultato è una sospensione della moralità che in genere governa l'agire razionale nei confronti dei propri simili. La deumanizzazione, a sua volta, è una componente costitutiva ed essenziale del razzismo e della discriminazione. L'analisi di episodi storici, come il noto massacro di My Lai in Vietnam, ha evidenziato la centralità della deumanizzazione operata attraverso l'attribuzione di etichette derogatorie e razziste al nemico («gooks», 'musi gialli') nella genesi della violenza incontrollata e indiscriminata contro civili innocenti: cfr. H.C. KELMAN, *Violence without Moral Restraint. Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimizers*, in *Journ. Soc. Issues*, 1973, p. 25 ss. Successivi studi in ambiente controllato hanno evidenziato come sia sufficiente l'attribuzione di 'etichette' derogatorie o, viceversa, positive, a influenzare la disponibilità delle persone a infliggere sofferenza ai propri simili. In un noto esperimento ideato dallo psicologo Albert Bandura, infatti, il gruppo di soggetti sperimentali che era stato 'esposto' a definizioni negative e deumanizzanti delle vittime potenziali (classificate collettivamente come «uno schifoso branco di animali»), ha scelto di sottoporre queste ultime a scosse elettiche assai più intense e dolorose di quelle inflitte a soggetti positivamente definiti, e comunque apprezzabilmente più intense e dolorose rispetto a quelle inflitte a soggetti non qualificati né in senso positivo né in senso negativo: cfr. A. BANDURA-B. UNDERWOOD-M.E. FROMSON, *Disinhibition of Aggression through Diffusion of Responsibility and Dehumanization of Victims*, in *Journ. Res. Person.*, 1975, p. 253 ss. Più in generale, la ridefinizione in senso negativo e derogatorio dell'oggetto (umano) della propria azione rientra tra le strategie di 'disimpegno morale' che anche persone perfettamente socializzate possono mettere in atto, all'occorrenza, per giustificare a se stesse (e dunque agevolare) la commissione di atti criminali o immorali. In tema v. *supra*, capitolo primo, par. 2.2, per tutti gli opportuni riferimenti bibliografici.

²⁹⁶ Come già accennato, sulla base della particolare carica aggressiva nei confronti della dignità umana in sé considerata, vi è anche chi difende, più in generale, la criminalizzazione di tutte le fattispecie – sicuramente problematiche sotto il profilo del contrastante principio di libertà di espressione – improntate a manifestazione di atteggiamenti razzisti. Sottolinea in particolare DE FRANCESCO (*Una sfida da raccogliere*, cit., p. 13; vedi anche Id., *D.l. 26 aprile 1993, n. 122 - Commento all'art. 1 - Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*, in *Leg. pen.*, 1994, p. 174 ss.) come tali condotte, anche laddove consistenti in mera diffusione di idee a sfondo razziale, possano formare legittimo

mento a manifestazioni espressive potenzialmente lesive per beni ulteriori rispetto alla reputazione²⁹⁷ e come tali meritevoli anche di maggior asprezza sanzionatoria, che invece fin qui la nostra giurisprudenza ha spesso tentato di ‘normalizzare’ quali offese ‘particolarmente gravi’ all’onore del singolo²⁹⁸.

2. Un’ipotesi interpretativa de iure condito: onore formale (ovvero: dignità) e onore reale (ovvero: reputazione) come oggetti di tutela distinti

Come testé ricordato, l’ipotesi a cui si è giunti e che vorremmo ora provare a ‘testare’ rispetto ad alcuni specifici tratti dell’ordinamento positivo, è che buona parte dell’indeterminatezza, da tempo lamentata con riguardo al bene dell’onore²⁹⁹, ed effettivamente caratterizzante le fattispecie di ingiuria e diffamazione, non riguardi tanto l’onore stesso, quanto, piuttosto, la struttura delle attuali norme e l’intricata commistione, loro caratteristica, tra due entità distinte – dignità e onore – intrinsecamente molto diverse, di cui solo la prima presenta, in realtà, ampiezza eccessiva e autonomi problemi di individuazione e definizione tali da renderla realmente ‘ingovernabile’ con lo strumento penale.

Nel tentativo di trovare una conferma a questa ipotesi, l’istituto

obiettivo della repressione penale in quanto «giungono a negare e calpestare la stessa persona umana come “valore in sé”, e cioè come espressione di qualità ed attributi che non tollerano alcuna forma di gerarchia o di differenziazione fondata sull’appartenenza o meno a determinati gruppi della popolazione», così finendo per «escluder[e] la persona colpita] radicalmente dalla stessa dimensione essenziale propria dell’“altro”, cancellandolo dai rapporti sociali ed interpersonali fino al punto da considerarlo *tamquam non esset*», sicché «è lo stesso “interlocutore”» parte del possibile dialogo democratico «ad essere privato dell’attributo dell’“umano” e relegato senza meno ad una sottospecie dei viventi». Per una panoramica del – sempre acceso – dibattito sulla legittimità dell’incriminazione delle manifestazioni di razzismo si rinvia, *ex plurimis*, a C. VISCONTI, *Aspetti penali-stici del discorso pubblico*, Torino, 2008, p. 139 ss.

²⁹⁷ Si veda *supra*, capitolo quarto, par. 3.2, per tutti gli opportuni riferimenti.

²⁹⁸ V. *supra*, capitolo quarto, par. 3.2, per i relativi riferimenti giurisprudenziali.

²⁹⁹ Cfr. ad es. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 220 ss.; TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 15 ss.; SPASARI, *Sintesi di uno studio*, cit., p. 9 ss.; MESSINA, *Teoria generale*, cit., p. 53 ss.; MAURACH-SCHROEDER-MAIWALD, *Strafrecht. Besonderer Teil*, T.1, cit., p. 247 (come citato in TESAURO, *La diffamazione*, cit., p. 1, e in MANNA, *op. ult. cit.*, p. 225).

dell'*exceptio veritatis* (della cui mancata riproduzione nel nuovo sistema delle ingiurie 'civili' si è già discusso nel capitolo terzo, cui dunque, sul punto, si rinvia³⁰⁰) e le questioni sollevate dalla sua interpretazione e collocazione dogmatica appaiono di particolare interesse. Vero è che, dal lato pratico, se ne registra una sostanziale caduta in desuetudine, in seguito all'affermarsi in giurisprudenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca³⁰¹ (anche se, come si è avuto modo di osservare nel capitolo secondo, il legislatore ha comunque ritenuto di 'rivitalizzare' in qualche misura l'istituto, nel momento in cui lo ha inserito nella disciplina del 'nuovo' oltraggio a pubblico ufficiale³⁰²): l'unica ipotesi di *exceptio veritatis* ancora potenzialmente dotata di autonomo rilievo in rapporto alla diffamazione è quella prevista al n. 3 del co. 3 dell'art. 596 (concessione della facoltà di prova da parte del querelante), laddove il fatto (purché determinato: requisito non necessario per l'applicazione della scrimi-

³⁰⁰ V. *supra*, capitolo terzo, in particolare il par. 2.

³⁰¹ Cfr., tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 94 s.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 224 s.; ID., *Fatto determinato*, cit., p. 90 ss.; VASSALLI, *Libertà di stampa*, cit., p. 31; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 119; ARMATI-LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, cit., p. 179 ss.; VILLA, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 109; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 109 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause speciali di non punibilità*, cit., p. 146 ss. Si vedano anche Corte cost., 14 luglio 1971, n. 175 e Corte cost., 5 luglio 1973, n. 103; nella giurisprudenza di legittimità v. in particolare Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 1975, n. 4152 («L'istituto della *exceptio veritatis*, introdotto dall'art. 5 del d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, limitatamente alla diffamazione specifica, come prima parziale revisione della rigida normativa precedente, è rimasto praticamente superato dopo il riconoscimento del fondamentale diritto di ciascun cittadino alla libera manifestazione del pensiero, sancito nell'art. 21 della Costituzione. Pertanto sia in tema di diffamazione specifica, sia in tema di diffamazione generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. e dell'art. 21 Cost., e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa»); Cass. pen., sez. V, 10 maggio 1985, n. 4563; Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 1992, n. 866; Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2016, n. 41414. In senso contrario, per una delimitazione del diritto di cronaca entro i confini dell'*exceptio veritatis* e in generale delle norme espressamente derogatorie rispetto alla tutela dell'onore formale', cfr. ad es. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 54 ss.; GAITO, *La verità dell'addebito*, cit., p. 227 ss.

³⁰² Per la relativa analisi e tutti i riferimenti v. *supra*, capitolo secondo, par. 3.4.

nante 'costituzionale' ex artt. 51 c.p. e 21 Cost.) attribuito alla persona offesa non rivesta alcun interesse pubblico. Tuttavia, questo istituto ci sembra ancora in grado di offrire all'interprete un'indicazione sufficientemente chiara della distinzione – e delle conseguenti differenze di tutela – tra onore e dignità.

2.1. *L'istituto dell'exceptio veritatis come banco di prova*

I co. 3 e 4 dell'art. 596 c.p., introdotti dal d.lgs.lgt. 288/1944 come riflesso del mutato atteggiamento dell'ordinamento nei rapporti tra cittadini e autorità³⁰³, prevedono, come è noto, tre deroghe (che van-

³⁰³ Cfr. ROMANO, *I delitti dei privati*, 2^{da} ed., cit., p. 83; PEDRAZZI, *L'exceptio veritatis*, cit., p. 453; BELLAGAMBA, *Le cause speciali*, cit., p. 141 s.; si veda anche Corte cost., 5 luglio 1973, n. 103. Come si è già avuto modo di accennare (v. *supra*, capitolo secondo, par. 3, e capitolo terzo, par. 2), l'originaria previsione codicistica di una tutela esclusivamente formale dell'onore era espressione di un atteggiamento autoritario, volto ad assicurare rigidamente la pace sociale e, in particolare, a inibire controllo e critica dell'azione dell'autorità pubblica e dei suoi agenti, anche se, in verità, un risultato analogo potrebbe conseguire (v. ad es. l'impostazione di ESPOSITO, *La libertà*, cit., p. 44 s.) anche a una scelta di segno diametralmente opposto, volta a salvaguardare in modo radicale la dignità della persona da qualsiasi esposizione al giudizio e al biasimo altrui. Tuttavia, come è stato osservato (cfr. ad es. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 12 ss.; v. anche MORO, *Osservazioni*, cit., p. 10 ss.), un ordinamento democratico dovrebbe preoccuparsi di pervenire a un *ragionevole equilibrio* tra tutela della dignità e (non solo) libertà di espressione, ma anche «verità come principio etico»: con la reintroduzione dell'*exceptio veritatis*, quindi, «da una posizione di assoluta intransigenza, che comportava il totale sacrificio delle istanze individualistiche di fronte agli interessi collettivi, con la conseguente consacrazione legislativa della tutela dell'onore apparente, si è passati ad una regolamentazione della materia che rappresenta un parziale riconoscimento della libertà di censura privata e una decisa apertura verso la categoria dell'onore reale. Certo non si è giunti al punto di fare di questa l'oggetto normale della tutela giuridica, perché una difesa circoscritta all'onore sostanziale lascerebbe troppo scoperta la persona di fronte ad attacchi che finiscono con diminuirne la possibilità di recupero morale e sociale: ma si è presa nella dovuta considerazione l'esperienza morale secondo la quale rendere obbligatori la menzogna e il silenzio significa togliere alla società i sostegni della censura e del biasimo come sanzioni dei difetti individuali, privandola dei rapporti fondati su autentici valori umani. Nel nostro sistema, dunque, onore reale e onore apparente coesistono in un giustificato e ragionato equilibrio [...]: il parziale sacrificio della verità non è uno scotto pagato alla comoda tranquillità sociale degli ordinamenti autoritari ma il misurato temperamento di un principio, il quale, se schematizzato, potrebbe pregiudicare proprio quella dignità che si vorrebbe più integralmente tutelare. Insomma, la tutela sostanziale dell'onore trova dei limiti nel principio della carità così come la tutela formale dell'onore incontra dei limiti in quello della verità. [...] Vi sono si-

no ad aggiungersi a quella originaria, prevista dall'art. 596, co. 2, relativa al deferimento consensuale dell'accertamento della verità a un giuri d'onore)³⁰⁴ alla regola generale dell'inammissibilità della prova non solo della notorietà, ma altresì della verità del fatto determinato attribuito al soggetto passivo: 1) quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale e il fatto imputato si riferisca all'esercizio delle sue funzioni; 2) quando, per il fatto attribuito alla persona offesa, sia già aperto o si inizi un procedimento penale; 3) quando il querelante domandi formalmente che il giudizio venga esteso all'accertamento della verità o falsità del fatto imputatogli.

Ciascuna di queste eccezioni presuppone, come si è visto, che l'addebito offensivo mosso al querelante consista in un «fatto determinato». È questa una locuzione la cui interpretazione, in dottrina e in giurisprudenza, non è affatto unanime³⁰⁵, variando i criteri ermeneutici adottati dalla «sufficiente concretezza» del fatto³⁰⁶, alla «individualità-irripetibilità»³⁰⁷ dello stesso, fino a quello, eminentemente

tuazioni nelle quali è lecito un libero giudizio sulla persona, in quanto la tendenza al rispetto assoluto dell'individuo incontra una correzione misurata e ragionevole in criteri di solidarietà sociale» (cfr. SPASARI, *op. ult. cit.*, p. 13 s.; si ricordi, per altro, che questo Autore riconduce il legittimo esercizio del diritto di cronaca entro i ristretti limiti della previsione legislativa dell'*exceptio veritatis* e di poche altre norme ritenute espressamente derogatrici al principio generale della tutela formale dell'onore).

³⁰⁴ In merito al quale si rinvia, tra gli altri, a CORDERO, *Il giudizio d'onore*, cit., *passim*, in part. p. 15 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 220; BELLAGAMBA, *Le cause speciali*, cit., p. 139-141; oltre ai riferimenti indicati *supra*, capitolo terzo, par. 2.

³⁰⁵ Cfr., tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 85; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 41; ARMATI-LA CUTE, *Profili penali*, cit., p. 175 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 487 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 208; ID., *Fatto determinato*, cit., p. 7 ss.; A. GULLO, *L'attribuzione di un fatto determinato*, in SIRACUSANO, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 66 ss.; GUERRINI, *Il delitto di ingiuria*, cit., p. 64 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 28 ss.

³⁰⁶ Cfr. ad es. ANTOLISEI, *Parte speciale*, vol. I, cit., p. 204; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 6; FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 688; in giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 18 giugno 1969, n. 995 («perché [...] possa riscontrarsi l'attribuzione di un fatto determinato, basta che la enunciazione presenti carattere di concretezza, ma non è necessario che il fatto attribuito all'offeso sia precisato in tutti i particolari. In altri termini, per fatto determinato deve intendersi quello individuabile concretamente, che sia sufficientemente delineato nella sua sostanza, onde sia desumibile quell'aspetto di maggior credibilità che sta alla radice dell'aggravante»); Cass. pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10510; Cass. pen., sez. I, 15 novembre 2010, n. 40200.

³⁰⁷ Cfr. ad es. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 208; ID., *Fatto de-*

processuale, della capacità di prova in giudizio³⁰⁸. Nel suo contenuto minimo, essa può ritenersi comunque certamente compatibile con la concezione dell'onore qui proposta, riferendosi a un episodio sufficientemente specifico e individuabile, tale che il suo disvalore non possa essere dilatato o confuso.

La natura dell'istituto è estremamente controversa³⁰⁹. In primo luogo si deve distinguere tra impostazioni di tipo unitario³¹⁰, che riconducono tutte le tre ipotesi sotto una medesima qualificazione, e altre che formulano *distinguo* nella loro classificazione³¹¹. Secondariamente, si è registrato l'inquadramento delle tre ipotesi – unitariamente o singolarmente – di volta in volta (e senza pretesa di esausti-

terminato, cit., p. 25 ss.; SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, cit., p. 488; PALAZZO, *Oltraggio*, cit., p. 868; in giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 1967, n. 1298 («deve considerarsi 'determinato' il fatto individua[to] in concreto mediante l'indicazione dell'azione, o delle azioni, che vengono attribuite all'offeso. A tal riguardo è sufficiente che il fatto venga delineato nel suo carattere e nei suoi contorni quanto basta per attribuirgli quell'aspetto di più agevole credibilità, produttivo di un maggior pregiudizio all'altrui reputazione, nel quale si concreta la ragione dell'aggravante: occorre quindi l'indicazione di circostanze atte a conferire al fatto una essenziale precisazione, non anche l'indicazione di particolari o dettagli»); Cass. pen., sez. V, 8 giugno 1981, n. 5757 («per fatto determinato, in materia di diffamazione, deve intendersi quello concretamente individuabile attraverso l'indicazione di particolari circostanze (modalità, tempo, luogo) che valgano a specificare l'azione disonorevole che si attribuisce ad un determinato soggetto»); Cass. pen., sez. V, 29 aprile 1982, n. 4492; Cass. pen., sez. V, 12 maggio 1992, n. 5559.

³⁰⁸ Cfr. ad es. GAITO, *La verità dell'addebito*, cit., p. 41 ss.

³⁰⁹ Cfr., in generale, SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 49; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 224; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 93; BELLAGAMBA, *Le cause speciali*, cit., p. 149 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 160 ss.; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 156 ss.; NAPPI, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 10; VILLA, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 108 ss.; M.T. COLLICA, *L'exceptio veritatis*, in SIRACUSANO, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 241 ss.

³¹⁰ Cfr. ad es. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 18; PANNAIN, *La natura giuridica dell'exceptio veritatis*, cit., p. 21; VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 635; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 162; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 608; MESSINA, *Teoria generale*, cit., p. 107.

³¹¹ Cfr. ad es. MORO, *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 25 ss.; ANTOLISEI, *Parte speciale*, cit., p. 221 ss.; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 49; PEDRAZZI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 444 ss.; CORDERO, *Il giudizio d'onore*, cit., p. 209 ss.; G. AZZALI, *"Exceptio veritatis" ed errore sulla verità del fatto attribuito*, in AA. VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, Padova, 1966, p. 192 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 161; BELLAGAMBA, *Le cause speciali*, cit., p. 151 s.; M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 86 ss.

vità) come cause di giustificazione³¹², cause di non punibilità in senso stretto³¹³, non meglio precisate cause di esclusione della pena o esimenti (definizioni generiche particolarmente usate dalla giurisprudenza)³¹⁴, ovvero anche come fattispecie autonome di reato³¹⁵ (o, se si vuole, «cause di atipicità»³¹⁶ all'interno di fattispecie specifiche).

A risultare per noi particolarmente interessante è proprio quest'ultima impostazione, in particolare nella variante in cui essa viene coniugata con l'individuazione, in via interpretativa, di due distinti beni³¹⁷ tutelati, rispettivamente, al di fuori dell'area di operatività dell'*exceptio veritatis* (onore formale o apparente), e nelle tre ipotesi pre-

³¹² Così ad es. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 162; MORO, *Osservazioni*, cit., p. 14; ID., *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 26 (parzialmente, con riferimento ai primi due casi di *exceptio*); ANTOLISEI, *Parte speciale*, cit., p. 221 s. (con riferimento alle prime due ipotesi, mentre il n. 3 configurerebbe una forma speciale di remissione della querela sottoposta alla condizione sospensiva del raggiungimento della prova della verità); AZZALI, *Exceptio veritatis*, cit. (per le prime due ipotesi, mentre la terza è qualificata come causa estintiva del reato); PEDRAZZI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 444 ss., con riferimento ai nn. 1 e 2, mentre il n. 3 viene inquadrato come «causa *sui generis* di estinzione della pretesa punitiva»; nello stesso senso, da ultimo, anche M. MANTOVANI, *Exceptio veritatis*, cit., p. 86 ss.); SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 49 (solo per le prime due ipotesi); CORDERO, *Il giudizio d'onore*, p. 208 ss. (in esito a un'elaborazione interpretativa estremamente complessa, solo per le ipotesi ai nn. 1 e 3); BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 161 (solo in riferimento alle prime due ipotesi); BELLAGAMBA, *Le cause speciali*, cit., p. 151 s. (solo per i nn. 1 e 2, mentre il n. 3 si configurerebbe come causa di non punibilità in senso stretto). In giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 1992, n. 866.

³¹³ Cfr. ad es. MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 608; MESSINA, *Teoria generale*, cit., p. 107; CORDERO, *Il giudizio d'onore*, cit., p. 208 ss. (in relazione all'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 596); BELLAGAMBA, *Le cause speciali di non punibilità*, cit., p. 152 (in relazione al n. 3).

³¹⁴ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 30 dicembre 1970, n. 1087; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 1986, n. 5628. Analogo il generico inquadramento operato da JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 358, sotto l'esclusivo profilo del comune esito consistente nella dichiarazine di non punibilità dell'imputato.

³¹⁵ Così ad es. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 18; PANNAIN, *La natura giuridica*, cit., p. 21; VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 635 (il quale, però, individua nel mancato raggiungimento della prova della verità una mera condizione obiettiva di punibilità); parzialmente (con riferimento all'art. 596 n. 3) anche MORO, *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 26 s.

³¹⁶ Cfr. D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, 2^{da} ed., Torino, 2013, p. 208 ss.

³¹⁷ In questo senso cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 15 ss.; GAITO, *La verità*, cit., p. 129 ss.

viste dall'art. 596 co. 3 c.p. (onore reale o sostanziale). Le due forme di onore corrispondono, secondo la distinzione da noi adottata, rispettivamente alla dignità, tutelata in sé e per sé quando la prova della verità non è ammessa³¹⁸, e all'onore propriamente inteso, alla lesione del quale è coesenziale la falsità dell'addebito³¹⁹, la verità facendo venire meno, in radice, l'offensività della condotta e quindi la stessa tipicità³²⁰. Se, con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 596 n. 1, a sostegno di questa impostazione si può richiamare quanto osservato nel secondo capitolo³²¹ relativamente alla necessità, radicata anche nell'art. 54 Cost., di concepire l'onore della pubblica amministrazione e dei suoi organi e funzionari in senso rigorosamente sostanziale, per quanto riguarda le altre due ipotesi sembra opportuno procedere a un'ulteriore disamina dell'impostazione dottrinale di cui sopra.

In base a tale approccio, tutte le ipotesi previste dal co. 3 dell'art. 596 integrano fattispecie criminose distinte rispetto alle previsioni generali degli artt. (già) 594 e 595, caratterizzate, rispetto a queste ultime, dalla tutela, esclusiva o alternativa, del solo onore reale³²²; esse verrebbero a costituire, quindi, altrettante eccezioni alla tutela dell'onore apparente (o formale) prevista come regola generale dall'ordinamento³²³. Se, infatti, in linea di massima la tutela apprestata alla di-

³¹⁸ Sottolinea in modo particolare questa identificazione CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, cit., p. 8, secondo il quale, con riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 594 e 595 c.p., «meglio che di onore sarebbe parlare di *dignità*: per lo meno questa è una parola che si presta meno all'equivoco. L'onore è veramente un essere degno di un giudizio moralmente favorevole da parte degli altri».

³¹⁹ Cfr. anche FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 33 ss. e 423 ss., secondo il quale l'onore, propriamente inteso, coincide col solo onore reale.

³²⁰ Giacché «la creazione di una figura criminosa avviene da parte del legislatore con la descrizione di una condotta e di altri elementi costitutivi del fatto pensati sempre globalmente come 'unità offensiva', dannosa o pericolosa nei confronti di un bene giuridico che si intende tutelare»: cfr. ROMANO, *Commentario*, cit., p. 514.

³²¹ V. in particolare *supra*, capitolo secondo, par. 3.

³²² Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 18; PANNAIN, *La natura giuridica*, cit., p. 21; GAI TO, *La verità dell'addebito*, cit., p. 129 ss.

³²³ Condividono la distinzione tra onore reale – tutelato nelle ipotesi di *exceptio veritatis* – e onore formale, pur non inquadrando le previsioni dell'art. 596 co. 3 come autonome fattispecie di reato, MORO, *Osservazioni*, cit., p. 13 ss., e VASSALLI, *Cause di non punibilità*, cit., p. 634. Utilizza la distinzione tra onore formale e onore sostanziale anche Corte cost., 5 luglio 1973, n. 103. In senso contrario, come si è avuto modo di osservare, si esprime, invece, la maggioranza della dottrina più recente: cfr. ad es. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 164; ID., *Onore formale e onore reale*, cit., p. 98; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 194.

gnità della persona è incondizionata, a prescindere dagli effettivi meriti o demeriti di questa, in taluni casi il legislatore ha ritenuto opportuno restringere – ma al tempo stesso ‘intensificare’, data la maggiore pregnanza dell’onore³²⁴ – la tutela nei confronti del solo onore sostanziale. Essenziale a questa differenziazione sarebbe proprio il requisito della determinatezza del fatto attribuito alla persona offesa, giacché, è stato osservato, da un lato, «la determinatezza dell’addebito offensivo toglie a quest’ultimo – o quanto meno ne riduce – la carica puramente denigratoria»³²⁵, dal momento che «l’aggressione generica all’onore altrui [...] tende ad investire tutta intera la personalità dell’offeso»³²⁶, così configurandosi quale più ampia e generale aggressione alla sua dignità; e d’altro canto, «mancando il requisito della determinatezza dell’offesa, non si potrebbe nemmeno porre la questione della verità o della falsità dell’addebito»³²⁷ e quindi della sussistenza o meno di una lesione dell’onore (posizione per altro superata, come già accennato, dalla giurisprudenza in tema di libertà di manifestazione del pensiero, che riconosce una predicabilità e un effetto esimente della verità anche rispetto a generici fatti, non qualificati/qualificabili come ‘determinati’)³²⁸.

Secondo l’impostazione in parola, dunque, le ipotesi di *exceptio veritatis* nel loro complesso, caratterizzandosi per la tutela di un bene *distinto* rispetto alle previsioni generali degli artt. (già) 594 e 595 c.p. (ossia dell’onore sostanziale – onore in senso proprio, nella nostra ricostruzione – il quale a sua volta è connotato dal fatto di poter essere leso solo da attribuzioni false), si connoterebbero anche, conseguentemente, per una fondamentale differenza nel fatto tipico da esse previsto, che necessita, per la sua compiutezza, della falsità dell’imputazione, sicché la verità dei fatti attribuiti farebbe venir meno, *alla radice*, la stessa tipicità della condotta³²⁹.

³²⁴ Cfr. MORO, *Osservazioni*, cit., p. 17 ss.; ID., *Ancora sulla natura giuridica*, cit., p. 24; PANNAIN, *La natura giuridica*, cit., p. 19 ss. Se la tutela della dignità è riconosciuta come un dovere di ogni ordinamento autenticamente rispettoso della persona, gli Autori da ultimo elencati non si nascondono, però, che la tutela del solo onore formale finisce per risultare «vuota e socialmente insignificante».

³²⁵ Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 21.

³²⁶ Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 39.

³²⁷ *Ibi*, p. 22.

³²⁸ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 1975, n. 4152, cit.; Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1979, n. 5791; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 1986, n. 5628; Cass. pen., sez. V., 29 gennaio 1992, n. 866; Cass. pen., sez. V., 16 marzo 2000, n. 3287.

³²⁹ In questo senso SPASARI, *Sintesi*, cit., in particolare p. 32; PANNAIN, *La natu-*

Data la complessità della disciplina contenuta nell'art. 596, co. 3, si rende necessaria, per altro, un'ulteriore puntualizzazione: nella norma sono, infatti, previste «due serie di ipotesi: quelle nelle quali l'onore reale costituisce l'unico oggetto di tutela [...] e quelle nelle quali, viceversa, l'onore reale rappresenta una delle due categorie giuridiche alternativamente protette»³³⁰. In questa seconda tipologia rientrerebbero le ipotesi previste dalla seconda parte del n. 2 e dal n. 3 dell'art. 596, co. 3. Il tratto comune sarebbe costituito dal fatto che la previsione della norma contempla originariamente la tutela alternativa sia dell'onore formale (ovvero della dignità), sia dell'onore sostanziale, ed è un fatto sopravvenuto, successivo all'aggressione alla personalità, a determinare verso quale dei due si orienterà la tutela effettiva³³¹. Detto altrimenti, in questi casi ci si troverebbe in presenza di un conflitto apparente di norme, dal momento che inizialmente l'offesa riguarda potenzialmente due diversi beni e, a livello astratto, può ricadere alternativamente sotto due fattispecie di reato, riassunte legislativamente in un'unica formula sintetica; nel momento in cui si realizza la condizione che fa spostare il fulcro della sanzione verso l'offesa all'onore reale – ovvero, nel primo caso, l'inizio di un procedimento penale per il fatto attribuito alla persona offesa, nel secondo, invece, la decisione, da parte dell'offeso, di concedere la facoltà di prova – «la fattispecie che tutela l'onore reale, appunto perché include la nozione di verità ed è quindi impostata nel senso di una maggiore caratterizzazione, rappresenta la norma [...] speciale e pertanto prevale [...] su quella [...] generica che tutela l'onore apparente»³³².

A questo punto, se si concorda che, effettivamente, l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 596 preveda una tutela in via alternativa (essendo la scelta rimessa alla persona offesa) dell'onore ('onore sostanziale') o della dignità ('onore formale'), il fatto che ci si trovi in presenza dell'unica ipotesi di *exceptio veritatis* ad aver mantenuto autonomo rilie-

ra giuridica, cit., p. 22; GAITO, *La verità*, cit., p. 136; nello stesso senso, malgrado l'inquadramento dell'*exceptio* tra le cause di giustificazione, cfr. anche MORO, *Osservazioni*, cit., p. 33.

³³⁰ Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 24.

³³¹ Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 26 ss.

³³² Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 28 ss. L'Autore, per altro, non opera una chiara opzione in favore del principio di specialità, riferendosi indifferentemente anche a quelli di assorbimento e di sussidiarietà; nel senso del conflitto apparente da risolversi secondo lo schema del principio di specialità cfr. anche PANNAIN, *La natura giuridica*, cit., p. 21; GAITO, *La verità*, cit., p. 147 ss. Malgrado non condivida l'impostazione di base, concorda sulla consequenzialità logica di tale soluzione anche MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 159.

vo anche dopo l'affermarsi nella giurisprudenza del diritto di cronaca in funzione scriminante, per lo meno nel caso in cui i fatti attribuiti al soggetto passivo non rivestano alcun interesse pubblico, pone a nostro avviso un *problema di ragionevolezza*.

Se, infatti, si concorda che onore e dignità sono due entità distinte, e che il disvalore della lesione del primo è da considerarsi, oltre che più 'afferrabile', maggiore (quanto meno nell'ambito degli attacchi alla dignità risultanti da manifestazioni del pensiero) – sia per le più invasive modalità di aggressione, sia per il danno coinvolgente la stimabilità della persona – allora l'attuale disciplina, che sanziona indifferenziatamente le due ipotesi (lasciando alla completa discrezionalità della persona offesa la scelta del *quid* da tutelare in concreto), appare irrazionale e illegittima. Sembra, questo, un ulteriore motivo per prevedere, *de iure condendo*, una chiara distinzione tra le due entità, le relative forme di aggressione e le rispettive (eventuali) sanzioni, a prescindere dall'ulteriore interrogativo, di non poco momento, riguardo all'opportunità di mantenere una tutela *penale* della sola dignità, cui si è già data risposta sostanzialmente negativa nei paragrafi precedenti. In ogni caso, dovrebbe essere nettamente evidenziato a livello normativo il maggiore disvalore di condotte lesive dell'onore in senso proprio, consistenti in addebiti fattuali non veritieri, in cui la *falsità* dell'imputazione risulti chiaramente come elemento *costitutivo* dell'illecito³³³.

Questo avrebbe, naturalmente, ripercussioni anche sulla disciplina dell'errore sulla verità del fatto imputato, da un lato, e del mancato raggiungimento della prova della verità, dall'altro, così come parte

³³³ Parzialmente in questa direzione si orienta anche la proposta di riforma del reato di diffamazione di GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 200 ss., il quale però suggerisce di differenziare tra due fattispecie, di diversa gravità, nella prima e più grave delle quali (impernata sulla diffusione di addebiti diffamatori falsi attraverso «mezzi di comunicazione dotati di un certo grado di diffusività») la falsità si configurerebbe come elemento costitutivo del fatto tipico, mentre nella seconda, meno grave, ipotesi di reato (impernata sulla comunicazione a più persone, con mezzo diverso, di un addebito comunque fattuale, preferibilmente determinato, senza requisiti di falsità dello stesso), residuerebbe uno spazio per l'applicazione dell'*exceptio veritatis* oltre che, ovviamente, per la verità in funzione scriminante quale presupposto del legittimo esercizio del diritto di cronaca (o critica, nella declinazione a questo propria di 'verità dei presupposti' della stessa); secondo l'Autore, in relazione a tale seconda fattispecie si potrebbe dunque «prevedere una norma che ammetta il colpevole alla prova della verità del fatto, con il limite di quelli inerenti alla vita privata e familiare, e sempre che il fatto per le modalità espressive, le circostanze della sua commissione, ecc., non risulti di per sé offensivo» (*ibi*, p. 209).

della dottrina ha già proposto con riferimento alle ipotesi di *exceptio veritatis*³³⁴. Secondo i principi generali, infatti, dovendo il dolo investire tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, un eventuale errore sulla verità dell'addebito escluderebbe la presenza dell'elemento soggettivo richiesto (rappresentazione e volizione di addebito falso)³³⁵; né potrebbe, allo stato attuale, avere alcun rilievo il fatto che l'errore sia eventualmente dovuto a colpa, non essendo previste fattispecie colpose a tutela dell'onore. Pertanto, come si è già accennato con riferimento al problema della verità putativa nell'ambito del diritto scriminante di cronaca³³⁶, sarebbe forse opportuno interrogarsi se-

³³⁴ Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 32 ss. In modo meno coerente, invece, altri Autori negano la rilevanza dell'elemento soggettivo del reo con riguardo alla falsità dell'addebito, sostenendone l'operare oggettivo (e configurando, in sostanza, una forma di inammissibile responsabilità oggettiva parziale nei reati contro l'onore: sul punto v. MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 161): cfr. ad es. GARO, *La verità*, cit., p. 146; PANNAIN, *La natura giuridica*, cit., p. 22. Analogamente MORO, *Osservazioni*, cit., p. 36, pur partendo da una configurazione dell'*exceptio* come causa di giustificazione, ne ipotizza un'eccezionale esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 59, co. 4 c.p. Peculiare invece l'approccio di PEDRAZZI (*L'exceptio veritatis*, cit., p. 456), sostanzialmente abbracciato, in tempi più recenti, anche da M. MANTOVANI (*Exceptio veritatis*, cit., p. 86 ss.), secondo i quali, per l'integrazione della scriminante non rileverebbe solo che il fatto sia vero, ma anche che sia provato come tale, e dunque, per beneficiare dell'applicazione del co. 4 dell'art. 59 c.p., il soggetto non dovrebbe essere persuaso solo della verità del fatto, ma anche della sua dimostrabilità, il che postulerebbe che tale ultimo convincimento poggi su una base ragionevole. Tuttavia, non ci pare che tale 'dilatazione' dei requisiti di operatività dell'*exceptio veritatis* fino a includere la prova del fatto quale elemento autonomo dalla sua verità autorizzi a ritenere non violato il principio di colpevolezza ove si pretenda, per l'applicazione dell'art. 59, co. 4, la 'ragionevolezza' – e dunque la 'scusabilità' – dell'erroneo convincimento circa la verità (*rectius*, qui, la dimostrabilità) del fatto imputato: ragionevolezza e scusabilità dell'errore ne farebbero infatti venire meno ogni nota di colpevolezza, laddove, come è noto, la disposizione in esame prevede che l'errore (irragionevole, inexcusabile, ma pur sempre errore, *ergo* inficiante il dolo) possa lasciare residuare la punibilità (a titolo di colpa) solo ove la fattispecie sia prevista *anche* come reato colposo, cosa che non avviene per la diffamazione. In senso analogo si esprime, in riferimento alla giurisprudenza in tema di 'verità putativa' e diritto di cronaca, con termini particolarmente chiari ed energici, MARINUCCI, *Agire lecito in base a un giudizio ex ante*, cit., p. 1105.

³³⁵ Così, in prospettiva *de iure condendo* e in relazione a una possibile futura fattispecie in cui la falsità dell'addebito sia requisito strutturale (v. *supra*, in nota) anche GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 206.

³³⁶ V. *supra*, capitolo quarto, par. 1.1 e 3.3. Anche se, naturalmente, qualora si parta dall'interpretazione della verità come requisito dell'applicabilità del diritto di cronaca in funzione scriminante, a venire in considerazione sarà la disciplina prevista dall'art. 59, co. 4 c.p., mentre, qualora si consideri la verità attinente alla

riamente sull'opportunità di introdurre, *de iure condendo*, un'autonoma fattispecie di diffamazione colposa, almeno per i casi di divulgazione dell'addebito diffamatorio tramite *mass media* (che comportano il danno più intenso all'onore e alla reputazione della persona offesa), onde dare almeno precisi contorni normativi a quella che appare una tendenza giurisprudenziale (fin qui mai governata) ricorrente e insopprimibile, evidentemente in ragione di istanze di difesa sociale avvertite come assai pressanti.

In secondo luogo, l'insufficienza di prove sulla verità dell'addebito (*rectius*: la mancata prova della falsità), così come l'insufficiente o dubbia prova sulla consapevolezza, da parte dell'agente, della falsità stessa, dovrebbero essere gestite secondo il generale principio *in dubio pro reo*³³⁷, giacché la regola opposta, propria della *common law*, risulta appropriata in un sistema di tutela civile, ma non penale, della reputazione³³⁸; al diffamato, titolare del resto del diritto di querela, spetterebbe comunque il potere di valutare, all'atto della decisione di sporgerla, la sostenibilità o meno, sul piano probatorio, della falsità dell'addebito, potendo egli optare, in caso di relativa debolezza della propria posizione, per l'esclusivo esercizio dell'azione civile, col beneficio del relativo, più facilmente raggiungibile, standard di preponderanza dell'evidenza della falsità su quella della verità.

Infine, autonoma considerazione merita il co. 4 dell'art. 596 (della cui mancata riproduzione in rapporto all'ipotesi di *exceptio* contenuta nel nuovo art. 341 *bis* c.p. si è già discusso³³⁹), il quale prevede che, pur quando la *verità* del fatto sia *provata* (o se per esso la persona a cui è attribuito venga condannata), l'autore dell'imputazione offensiva potrà, tuttavia, essere punito qualora i *modi* da questi usati nell'attribuzione del fatto «rendano per se stessi applicabili le disposizioni [già dell'articolo 594, comma 1, ovvero oggi solamente] dell'articolo 595, comma 1»: ossia rientrino di per sé sotto la previsione della diffamazione semplice.

La norma, quindi, fa di fatto salva, una volta *accertata l'insussi-*

stessa tipicità del fatto, come qui proposto, la norma di riferimento sarà l'art. 47 c.p. Nello stesso senso cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 37.

³³⁷ Cfr. in particolare SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 33. In senso contrario, invece, cfr., fra gli altri, MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, p. 609; MUSCO, *Bene giuridico*, cit., p. 165; CORDERO, *Il giudizio d'onore*, cit., p. 241.

³³⁸ Anche se la *law of defamation* rielaborata dalla Corte Suprema americana, come si è visto (capitolo quarto, par. 2.2), giunge sotto questo profilo a un'assunzione di canoni probatori molto più vicini allo standard penale che a quello civile.

³³⁹ V. *supra*, capitolo secondo, par. 3.4 in nota.

stenza della lesione all'onore propriamente inteso, la possibilità di sanzionare l'autonoma aggressione alla dignità che dovesse risultare dalla scelta di modalità espressive di per sé offensive, perché aggressive, degradanti e umilianti. Si è, del resto, ipotizzato da parte di taluni Autori che un'aggressione indiscriminata nelle forme mini la stessa possibilità di individuare un'imputazione di fatti determinati o, quanto meno, confonda quest'ultima in un'aggressione alla complessiva personalità dell'offeso e quindi, in primo luogo, alla sua dignità, pregiudicando in definitiva la possibilità stessa di ragionare in termini di 'verità' o 'falsità'³⁴⁰. Più correttamente si può osservare, come ha sottolineato anche la giurisprudenza³⁴¹, che la previsione della norma prospetta un caso sostanzialmente analogo a quello in cui, in sede di verifica della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, si accerti il rispetto del canone di verità ma non di quello di continenza³⁴².

2.2. Verità, continenza e pertinenza come parametri liminali delle manifestazioni di pensiero offensive 'lecite': considerazioni critiche

Il confronto tra disposizione di cui al co. 4 dell'art. 596 c.p. e parametro della civile esposizione nelle scriminanti costituzionali legate alla libertà di manifestazione del pensiero impone di interrogarsi brevemente anche sull'inquadramento dei tradizionali criteri di verità, continenza e pertinenza, elaborati da dottrina e giurisprudenza con riferimento ai limiti dell'esercizio liceizzante del diritto di cronaca (e di critica, seppure con la peculiare declinazione del parametro della verità cui si è già accennato)³⁴³, alla luce della specifica ricostruzione

³⁴⁰ Cfr. SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 39; v. anche COLLICA, *L'exceptio veritatis*, cit., p. 240; SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 49

³⁴¹ Cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 24 aprile 1987, n. 5070, in *Giust. pen.*, 1988, II, p. 390.

³⁴² Cfr. anche VILLA, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 115; COLLICA, *L'exceptio*, cit., p. 240.

³⁴³ V. *supra*, capitolo quarto, par. 1.4. Non essendo possibile soffermarsi in questa sede sulle specificità dell'elaborazione in materia di diritto di critica, basti qui ricordare che, in rapporto a tale scriminante, il limite della verità, vertendosi essenzialmente in materia di opinione, opera in modo più limitato, ovvero, secondo l'opinione dominante, in riferimento alla necessaria rispondenza al vero dei fatti posti a base del giudizio critico (cfr. *ex plurimis*, MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione*, cit., p. 3620 s.; PACE, *Art. 21 Cost.*, cit., p. 119; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di mas-*

dell'onore – e dei suoi rapporti con la dignità – qui proposta.

Se, infatti, si concorda nel ritenere che l'onore, in senso proprio, secondo la ricostruzione qui propostane, possa essere leso solo da imputazioni false, la *verità*³⁴⁴, anche in questo ambito, oltre e prima

sa, cit., p. 96 ss.; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 68; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 180; ID., *Delitti contro l'onore*, cit., p. 190; SALCUNI, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 4061; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 131; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 122 s.; in giurisprudenza cfr., ad es., Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 1993, n. 11211, in *Giust. pen.*, II, 1994, p. 496; Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2002, n. 20474, in *Giust. pen.*, II, 2003, p. 281; Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2004, n. 24087; Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2007, n. 11662, in *Cass. pen.*, 2008, p. 611; Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2009, n. 43403; Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2013, n. 40930). Il parametro qualificante, su cui in primo luogo poggia il fondamento della sussistenza o meno della scriminante, è, quindi, quello della *continenza*, mentre il criterio della rilevanza pubblica vale ad ampliare o restringere, a seconda della diversa posizione – più o meno pubblica – della persona oggetto della critica, e del diverso interesse per la collettività dell'argomento in oggetto, i confini del legittimo esercizio del diritto di critica stesso (cfr. anche SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 46 ss.).

³⁴⁴ Sulla verità come parametro di bilanciamento nell'applicazione scriminante del diritto di cronaca e sulle relative questioni interpretative si rinvia, per esigenze di sintesi, tra gli altri a CORRIAS LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 55 ss.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 214; ID., *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 82 ss.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 101 ss.; VILLA, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 89 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 161 ss.; VITARELLI, *Diritto di cronaca e limiti*, cit., p. 126 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 113 ss.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 109 ss.; GULLO, *Delitti contro l'onore*, cit., p. 179 ss. Vastissima la giurisprudenza in argomento, per i riferimenti alla quale ampiamente si rinvia agli Autori testé citati. A puro titolo di esempio si vedano Cass. pen., sez. I, 14 luglio 1966, n. 211, in *Giur. it.*, II, 1967, p. 292; Cass. pen., sez. VI, 30 dicembre 1970, n. 1068; Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 1975, n. 4146; Cass. pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512, in *Giust. pen.*, II, 1983, p. 5; Cass. pen., SU, 26 maggio 1983, n. 4950, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 266, con nota di G. BONANNO, *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, p. 266 ss.; Cass. pen., sez. V, 10 maggio 1985, n. 4563, in *Giust. pen.*, II, 1986, p. 621; Cass. pen., sez. V, 4 gennaio 1991, n. 32 (particolarmente nitida in relazione all'operare oggettivo della verità, la cui prova può dunque essere fornita anche tramite «documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignoto all'autore dell'articolo giornalistico»; analogamente, ad es., Cass. pen., sez. V, 14 giugno 1999, n. 7648); Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1992, n. 7632, in *Giur. it.*, II, 1993, p. 688 (ove si precisa che «prescindendo da ogni controversa opinione filosofica sull'argomento, per "verità", ai fini che qui interessano, deve intendersi la sostanziale corrispondenza ("*adaequatio*") tra fatti come sono accaduti ("*res gestae*") e i fatti come sono narrati ("*historia rerum gestarum*")»); Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2004, n. 4568, in *Giust. pen.*, II, 2005, p. 145 (ove il dovere di verità legato all'esercizio del diritto di cronaca viene posto in relazione anche al diritto «dei cittadini ad essere correttamente informati»); Cass. pen., sez. V., 28 maggio 2014, n. 21840.

che doversi considerare un limite logico dell'esercizio del diritto di cronaca (intesa quale esposizione di fatti) in funzione scriminante³⁴⁵, verrebbe ad appartenere in modo essenziale al momento dell'offesa al bene giuridico (essendo questa da escludere, per i motivi già esposti, in presenza di attribuzione di fatti veri) e dunque non già all'anti-giuridicità della condotta, bensì alla sua stessa tipicità³⁴⁶. In questo

³⁴⁵ In questo senso, cfr., tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 101: «il requisito della verità deve ritenersi ineludibile in quanto coesenziale allo stesso concetto di cronaca, che rappresenta una esposizione di fatti, contraddistinta dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato ed il realmente accaduto»; così già, *ex plurimis*, F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 83; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 52; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 54. In giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 30 dicembre 1970, n. 1068; Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1992, n. 7632, cit.

³⁴⁶ Si noti che, accogliendo la concezione dell'onore qui proposta, la verità atterrebbe *in senso stretto* alla tipicità della condotta: come si è avuto modo rilevare nel capitolo terzo (in particolare par. 3.4), infatti, nella dottrina più recente (cfr. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, cit., p. 25 ss.; ID., *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione*, cit., p. 1083 ss.) non è mancata la proposta di ricondurre i tre parametri tradizionali della verità, continenza e pertinenza al momento della tipicità (ma si anticipa che anche sotto questo profilo la nostra ricostruzione conduce a esiti differenti, dal momento che, come si vedrà, non tutti e tre i criteri possono a nostro avviso venire inquadrati come attinenti al fatto tipico, neppure in prospettiva *de iure condendo*), però attraverso la peculiare ricostruzione della diffamazione come reato a «tipicità *on balance*». Come illustrato precedentemente, secondo tale impostazione, già a livello normativo, in relazione ai rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'onore, pur essendo la delimitazione dei contenuti dei due beni in gioco interdipendente, il legislatore avrebbe optato per una non-soluzione a livello generale e astratto (con tutti i problemi in termini di tassatività che ne conseguono) e per l'affidamento della concreta determinazione dello stesso profilo tipico del reato al gioco dei bilanciamenti giudiziali. Al di là della problematica sottesa riabilitazione della concezione bipartita del reato e della categoria degli elementi negativi del fatto tipico (v. ancora *supra*, capitolo terzo, par. 3.4), va qui osservato che una netta distanza separa le premesse di questa impostazione da quelle che abbiamo cercato di ricostruire: l'Autore, infatti, fonda la sua originale ricostruzione pur sempre su una concezione dell'onore che identifica quest'ultimo integralmente con la pari dignità sociale dei cittadini, così considerando un unico bene, effettivamente estremamente ampio e indeterminato, quale oggetto di tutela delle fattispecie in questione. Questo, a sua volta, fa sì che la determinazione del suo contenuto possa apparire inscindibile dai rapporti con la libertà di manifestazione del pensiero, mentre si è visto che l'onore, a patto di essere differenziato dalla dignità, è caratterizzato da confini autonomamente identificabili: nella nostra ipotesi, la verità non costituisce un criterio di bilanciamento (e non ci si può, quindi, porre il problema se questo sia, poi, da inquadrare come afferente al momento dell'angiuridicità, ovvero da inquadrare come 'elemento negativo del fatto' secondo l'impostazione bipartita), bensì si presenta ontologicamente incompatibile con una le-

senso, *cronaca* e *onore*, entrambi intesi in senso proprio, dovrebbero considerarsi concetti reciprocamente esclusivi – senza naturalmente negare che l'esercizio del diritto di cronaca possa ledere il bene, che si è visto essere più ampio, e non *necessariamente* legato alla verità delle notizie divulgate, della *reputazione* – e solo l'attuale problematica commistione di entità diverse (dignità e onore propriamente inteso) all'interno dell'oggettività giuridica delle fattispecie (civili e penali) di ingiuria e diffamazione, di fatto, determina una situazione in cui la verità non sempre viene a operare nel ruolo (afferente alla tipicità) che le sarebbe connaturato qualora unico bene tutelato fosse effettivamente l'onore.

Rispetto, invece, alla *reputazione* (come sopra definita, in termini essenzialmente funzionali), ci si può effettivamente interrogare se il diritto di cronaca, così come tradizionalmente configurato, con il suo limite della verità, mantenga una funzione scriminante delle lesioni inferte attraverso forme di espressione del pensiero, o se, in particolare in una prospettiva *de iure condendo*, non sarebbe più opportuno – come già suggerito – circoscrivere strettamente la reputazione *penalmente tutelata* ai soli profili di *sovrapposizione con l'onore* in senso stretto, così eliminando la necessità di una 'doppia lettura' del requisito della verità dell'addebito, la cui assenza potrebbe (e dovrebbe) quindi integrare un elemento del fatto tipico di diffamazione penalmente rilevante.

Come è noto, tuttavia, allo stato non è sufficiente il rispetto del canone di verità perché possano essere ritenuti integrati gli estremi dell'esercizio scriminante del diritto di cronaca: è altresì necessario, in primo luogo, il rispetto del parametro di *continenza*, ovvero della correttezza della forma espositiva³⁴⁷. Il mancato rispetto di questo cano-

sione all'*onore*, così da inerire strettamente e necessariamente al profilo dell'offensività e, quindi, della tipicità; solo l'attuale struttura 'composita' e null'affatto chiara dell'oggettività giuridica delle fattispecie di (ingiuria e) diffamazione fa sì che la verità non sempre operi nel ruolo che le sarebbe 'naturale' ove unico bene realmente tutelato fosse l'onore.

³⁴⁷ In argomento, per una disamina più articolata di tale requisito, si rinvia ampiamente, tra gli altri, a CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 64 ss.; VILLA, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 94 ss. e 99 ss.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 102; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 215 ss.; ID., *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 82 (questo Autore, per altro, distingue concettualmente tra vera e propria continenza delle modalità espressive, e correttezza del linguaggio: con quest'ultimo termine intende escludere la legittimità delle forme di espressione che, pur vere e pertinenti, sono veicolate da termini di per sé offensivi, mentre la continenza indicherebbe il rispetto

ne, come si è già visto, corrisponde alla situazione prevista dalla seconda parte del co. 4 dell'art. 596 c.p. Analogamente, quindi, anche nel caso della cronaca – ma lo stesso discorso, *mutatis mutandis*, può valere per la critica – il mancato rispetto della continenza identifica, propriamente, il momento in cui la manifestazione del pensiero travalica in un'aggressione alla *dignità*, per sé considerata, della persona offesa. Continenza e offesa alla dignità si pongono, quindi, a loro volta come situazioni opposte e speculari, reciprocamente esclusive: la mancanza di continenza, ovvero l'esposizione dei fatti (o dei giudizi critici) in una forma incivile, aggressiva, spregiativa – in una parola, umiliante – sostanzia l'attacco alla dignità *in quanto tale*; viceversa, in presenza di una forma espositiva civile, corretta e rispettosa dell'altrui personalità morale, viene a mancare in radice un'aggressione alla (pura) dignità; dunque anche in questo caso, potremmo dire, si versa in una situazione di assenza non già di anti-giuridicità, quanto di 'ti-

di una proporzione tra contenuto della notizia o fatto che sta alla base del giudizio e modi di esposizione del fatto o del commento); BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 227 ss.; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 57 ss.; VITARELLI, *Diritto di cronaca e limiti*, cit., p. 150 ss.; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 195 ss.; ID., *Delitti contro l'onore*, cit., p. 184 s.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 120 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 118 ss. In giurisprudenza si vedano, oltre ai molti riferimenti negli Autori testé elencati e a molte delle pronunce già segnalate in relazione al limite della verità, in particolare (e a puro titolo di esempio) Cass. pen., sez. V, 9 luglio 1982, n. 6776; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 1988, n. 6671; Cass. pen., sez. V, 22 dicembre 1998, n. 13563, in *Riv. pen.*, 1999, p. 1112 (esemplificativa della particolare latitudine del parametro della continenza laddove a essere esercitato sia specificamente il diritto di satira: «sul piano della continenza, [...] il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira [...] è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell'espressione. Ma, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo»); Cass. pen., sez. V, 22 maggio 2000, n. 5941; Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6925 («il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano – per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano – in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate»); Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2005, n. 19381, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3665 (secondo cui «il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica»).

picità' (nel peculiare senso di assenza in radice di un attacco alla dignità). Può poi darsi, naturalmente, il caso in cui la continenza sia rispettata, ma non così la verità: si avrebbe allora una lesione dello specifico bene dell'onore, e quindi, ovviamente della 'declinazione' e 'concretizzazione' della dignità da questo rappresentata, ma non già della dignità in sé e per sé, intesa quale autonomo oggetto di tutela. Nel caso, poi, in cui non sussistano né verità, né continenza, alla lesione dell'onore si sommerebbe quella della dignità per sé considerata.

Come si è già avuto modo di osservare, però, in una prospettiva di riforma sembrerebbe opportuno, quanto meno, interrogarsi sull'effettiva necessità, considerati i fondamentali principi di sussidiarietà e frammentarietà propri del diritto penale, di mantenere una tutela anche penalistica della dignità in sé considerata³⁴⁸, o quanto meno sulla legittimità della sua attuale estensione. In fin dei conti, sembra a chi scrive che un'attività di puro presidio delle 'buone maniere' possa ragionevolmente risultare estranea ai compiti di un diritto *penale* liberale.

Quanto al terzo parametro, quello della *pertinenza* (ovvero della rilevanza pubblica della notizia)³⁴⁹, esso sembra, a nostro avviso, l'u-

³⁴⁸ Ulteriore elemento da tenere in considerazione, a questo proposito, sono le tradizionali difficoltà incontrate dalla giurisprudenza nell'applicazione del criterio della continenza, di per sé ambiguo ed elastico (si pensi alla minore continenza generalmente pretesa in ambito politico e sindacale: cfr. ad es. CORRIAS LUCENTE, *op. ult. cit.*, p. 95; PISA, *Giurisprudenza commentata*, cit., p. 393 ss.; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 185 ss. e 195 ss., oltre ai riferimenti giurisprudenziali già menzionati *supra*, capitolo quarto, par. 3.3), tale che esso è stato giudicato «non in grado di costituire un solido e definitivo orientamento per le decisioni dei casi concreti, che non raramente appaiono il frutto di scelte incontrollabili e/o marcatamente connotate da eccessiva e soggettiva discrezionalità» (cfr. FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 104). In un certo senso, la vaghezza conaturata a questo criterio è speculare alla indeterminatezza dei confini della dignità, se considerata a sé stante.

³⁴⁹ Su cui, per tutti gli approfondimenti necessari e ogni ulteriore riferimento bibliografico si rinvia, *ex plurimis*, a F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 212 ss.; ID., *Diritto alla riservatezza*, cit., p. 85 ss.; BEVERE-CERRI, *Il diritto di informazione*, cit., p. 26 ss.; CORRIAS LUCENTE, *Il diritto penale*, cit., p. 60 ss.; FIANDACA-MUSCO, *I delitti contro la persona*, cit., p. 102; VILLA, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 96 ss.; NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, cit., p. 54 ss.; VITARELLI, *Diritto di cronaca e limiti*, cit., p. 142 ss.; GULLO, *Diritto di critica e limiti*, cit., p. 187 ss.; ID., *Delitti contro l'onore*, cit., p. 183 s.; BISORI, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 118 ss.; BELLAGAMBA, *Le cause di giustificazione comuni*, cit., p. 111 ss. In giurisprudenza si vedano, oltre ai molti riferimenti negli Autori testé elencati e a molte delle pronunce già segnalate in relazione ai limiti di verità e continenza, in particola-

nico che effettivamente, per natura e struttura, possa e debba essere sempre e comunque inquadrato solo quale linea di confine nel *bilanciamento* tra beni differenti, e dunque l'unico che attenga, necessariamente e in senso proprio, alla valutazione dell'antigiuridicità della condotta³⁵⁰ (anche in una prospettiva *de iure condendo*). Esso segna, infatti, il confine logico, prima ancora che giuridico (seppure abbastanza mobile, come si è avuto modo di constatare nel capitolo precedente³⁵¹), tra il fondamentale diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui deve poter godere ciascun consociato, e altri beni di grande rilevanza, in particolare riservatezza³⁵² e reputazione (quest'ultima nella misura in cui, come si è visto, è suscettibile di sovrapporsi con la prima). Proprio per questo, come detto, il superamento del limite dell'interesse pubblico sembra non poter che attenere, dal punto di vista logico-sistematico, al momento dell'antigiuridicità, poiché, fino a che il soggetto attivo non travalichi tale confine, la le-

re (e a puro titolo di esempio) Cass. pen., sez. V, 14 aprile 1987, n. 4555; Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1992, n. 7632, cit.; Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, n. 1473, cit. (ove la pertinenza viene qualificata in termini di «interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale», collegata al fatto che «il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività»); Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2007, n. 46295, cit. (ove si precisa che «deve escludersi che [il diritto di cronaca] possa operare al di là del limite segnato dall'attitudine della notizia a soddisfare una oggettiva esigenza di informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeuristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico»).

³⁵⁰ Cfr., per tutti, ROMANO, *Commentario sistematico*, vol. I, p. 50; ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, cit., p. 51. Non è possibile entrare qui nel dibattito tra orientamenti monistici e orientamenti pluralistici in materia di fondamento delle cause di giustificazione, per un pragmatico riassunto del quale si rinvia a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 270.

³⁵¹ V. diffusamente *supra*, capitolo quarto, paragrafi secondo e terzo, e i relativi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

³⁵² Come, infatti, sottolinea in particolare CORRIAS LUCENTE (*Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 63), il limite dell'interesse pubblico è stato riferito alla tutela dell'onore in una fase in cui la riservatezza non era ancora emersa come bene autonomo e meritevole di tutela; ma, allo stato attuale, si deve riconoscere «l'evidente direzione dell'interesse pubblico alla esclusiva tutela della riservatezza». In senso analogo anche MANNA, *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, cit., p. 274. V. anche *supra*, capitolo primo, par. 4.

sione alla riservatezza/reputazione viene considerata dall'ordinamento nel suo complesso *giustificata* dall'esigenza di garantire l'esercizio del diritto costituzionale alla libera manifestazione del proprio pensiero.

3. *Prospettive de iure condendo: rinforzare il valore normativo dell'onore in chiave di tutela e di politica criminale*

Giunti a questo punto, sembra necessario cercare di completare l'analisi svolta nella prima e nella seconda parte di questo lavoro. Come si è visto, un *fil rouge* lega l'onore, come dato della realtà sociale ma anche come bene tutelabile dall'ordinamento, e l'emozione sociale (e potenzialmente morale) collegata alla sua diminuzione o perdita (o alla prospettazione della sua possibile diminuzione o perdita), ossia la vergogna³⁵³; la loro connotazione eminentemente *normativa* e il conseguente riferimento (almeno potenziale) a 'codici di condotta' che, seppur certamente variabili in base ai diversi contesti sociali, politici e culturali, possono almeno essere *predicati* di conciliabilità con i principi fondamentali di un ordinamento democratico.

Nelle sezioni seguenti ci si propone dunque in primo luogo di riflettere sulle possibili sinergie tra un (auspicato) rafforzamento – e correlato ridimensionamento – della tutela penale di un onore da intendersi, come si è visto, in senso più conforme ai suoi 'tratti genetici', e quindi come onore sostanziale graduabile, riferito ai concetti di stima e stimabilità dell'individuo, da un lato, e – dall'altro – un possibile migliore sfruttamento, da parte del sistema penale, della valenza 'reputazionale' delle sanzioni a esso proprie, in chiave general- e special-preventiva.

Tale riflessione esige prima di tutto di soffermarsi sull'intrinseca necessità di *coerenza sistematica* che qualsiasi tentativo di procedere nella direzione appena prospettata richiede, pena l'incongruità, e in definitiva l'inefficacia, di approcci settoriali e scoordinati ai due corni della questione. Su questa ineludibile premessa, sembra quindi opportuno chiedersi, in primo luogo, se una *ulteriore* accentuazione della carica normativa dell'onore penalmente tutelato sia possibile e opportuna (sia in termini di effettività della protezione accordata dall'ordinamento ai beni della personalità costituzionalmente rilevanti e, specularmente, al contrapposto diritto di manifestare liberamente il

³⁵³ Sul punto si rinvia in particolare al capitolo primo, par. 2.2.

proprio pensiero, sia in termini di coerenza del sistema penale nel suo complesso). D'altro canto, occorre anche interrogarsi su quali siano le realistiche, e costituzionalmente accettabili, possibilità di sfruttare in chiave politico-criminale le potenzialità di *deminutio* legale dell'onore, coesenziali al diritto penale.

Senza pretesa di dare risposta esaustiva a tali interrogativi, si tenterà dunque nel prosieguo di impostare quanto meno una 'traccia di sentiero' che possa orientare futuri percorsi di riforma, tanto in ambito sanzionatorio, quanto in relazione alla protezione penale della reputazione. In riferimento, poi, specificatamente a tale ultimo profilo, si proporrà nel paragrafo conclusivo una bozza di proposta di riforma dell'attuale sistema degli illeciti a tutela dell'onore (*rectius*, della reputazione), sulla cui attuale inadeguatezza tanto ci si è soffermati, cercando di tirare le fila delle diverse prospettive aperte nel corso della trattazione.

3.1. *La necessità di una coerenza interna al sistema: profili 'informativi' della pena e protezione del valore 'informativo' della reputazione*

Per apprezzare compiutamente la citata esigenza di coerenza sistemica occorre partire dalla considerazione del peculiare e connotato *contenuto informativo* che è proprio (anche) delle sanzioni penali. Un concetto tutto sommato abbastanza intuitivo, per quanto non sia forse il primo profilo sui cui abitualmente accade di soffermarsi riflettendo sulla natura e sulle funzioni della pena³⁵⁴. Ciò da cui, invece, qui si intende muovere è proprio l'idea che la pena – e dunque la sentenza di condanna che la infligge – sia in primo luogo, al pari di ogni altra pubblica dichiarazione, uno strumento adatto, e in parte finalizzato, anche a fornire alla generalità dei consociati un'*informazione*; in particolare, un'*informazione* di carattere *negativo* circa un precedente comportamento del soggetto condannato, della

³⁵⁴ La letteratura sulle funzioni della pena è sterminata e impossibile da sintetizzare in questa sede. Ci si limita dunque a rinviare, oltre che ai riferimenti già forniti nel capitolo primo, par. 2.3, *ex plurimis* a M. ROMANO-F. STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980; EUSEBI, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, cit.; F. BRICOLA, *Crisi del Welfare State e sistema punitivo*, in Id., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, cit., p. 177 ss.; per una prospettiva eminentemente sociologica cfr. GARLAND, *Pena e società moderna*, cit.

quale gli *altri* attori sociali, che dovranno relazionarsi con lui in futuro, potranno *tenere conto* nel determinare come regolarsi nei loro rapporti e nelle loro interazioni con questi. Si è del resto già avuto modo di ricordare nella prima parte di questo volume³⁵⁵ il ben noto effetto *stigmatizzante* tipico della condanna penale, atto a differenziarla da qualsiasi altra forma di sanzione. La condanna penale, cioè, oltre a incidere, attraverso la pena detentiva (ma anche quella pecuniaria, sia pure in via solo potenziale e mediata), sulla libertà personale del soggetto (nonché sul suo patrimonio, in caso di inflizione di pene o misure di sicurezza pecuniarie), incide *sempre anche* sulla sua reputazione. Un effetto che lo stesso legislatore, come si è visto, sceglie scientemente di potenziare e sfruttare attraverso taluni istituti, come ad esempio l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale o, quando prevista, la pubblicazione della sentenza.

Né sono mancate, in dottrina, proposte di sfruttare maggiormente un tale impatto reputazionale della sanzione penale, specie nel contrasto a forme di criminalità ritenute potenzialmente più sensibili a questo tipo di *deminutio*, come – in particolare – la criminalità economica, anche in vista di un ampliamento dell'arsenale sanzionatorio al di là delle troppo rigide (e troppo spesso inefficaci) pene detentive e pecuniarie³⁵⁶. Un maggior ricorso a meccanismi di pubblicità negativa formalizzata (c.d. *adverse publicity*)³⁵⁷ – vuoi come autonoma

³⁵⁵ V. in particolare il capitolo primo, par. 2.3, e 4.3, anche per tutti i relativi riferimenti.

³⁵⁶ Cfr. in particolare G. MARINUCCI-M. ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971, p. 99. Questi Autori, in un'epoca in cui l'introduzione di una forma di responsabilità degli enti per reati commessi «nel loro interesse o vantaggio» costituiva ancora ipotesi puramente teorica nel nostro Paese, già auspicavano, in prospettiva politico-criminale, un'utilizzo della pubblicazione della sentenza di condanna quale «strumento legale di discredito di chi abbia demeritato la buona reputazione goduta presso il pubblico prima del compimento di una attività delittuosa pubblicamente rilevante», che segnalasse «al pubblico (consumatori, creditori, ecc.) la disonestà dell'azione imprenditoriale dell'ente, rafforzando così la lealtà e il buon costume nella vita economica, la cui salvaguardia ha bisogno di essere affidata in misura crescente alla vigilanza e al consapevole controllo dei consociati».

³⁵⁷ Lo sfruttamento in chiave specialpreventiva – ma anche generalpreventiva, in ragione della previa minaccia di ricorso a tale misura in caso di commissione di illeciti – di variegata forme di *adverse publicity* è caldeggiato, in particolare, come si è anticipato nel capitolo secondo, par. 1.5 e si vedrà anche nel par. 3.3 di questo capitolo, da John Braithwaite, nel quadro di un'impostazione più generale che mira a porre un uso reintegrativo della vergogna (c.d. *reintegrative shaming*)

sanzione, di natura penale o amministrativa, vuoi nella veste di pena accessoria – è stato quindi ritenuto strumento promettente, in chiave politico-criminale, nei confronti delle varie forme del *white-collar crime*. Se ne è ravvisata l'utilità per la sua potenzialità di ristabilimento della verità a seguito di illeciti che spesso includono un rilevante elemento di frode, nonché per la sua potenzialità afflittiva e intimidatrice nei confronti di soggetti per i quali il *patrimonio reputazionale* sembrerebbe avere un valore particolare; prospettiva, quest'ultima, abbracciata anche da alcuni fautori dell'istituzionalizzazione delle c.d. *shame sanctions*, sia pure con tutte le criticità che si è avuto modo di evidenziare nel capitolo primo³⁵⁸.

La potenzialità *informativa* della sanzione penale si collega certamente anche alla sua intrinseca potenzialità *espressiva* (valorizzata, sia pure in modo opinabile, dai fautori degli *shaming punishments*), ovvero alla sua capacità simbolica di riaffermare valori considerati socialmente preminenti lesi dalla condotta del reo³⁵⁹, *ma in questa non si esaurisce*, operando anche su un piano *più immediato e pragmatico*. La condanna penale, cioè, è anche strumento per fornire a tutti gli 'attori del gioco sociale' un'informazione rilevante circa un precedente di (in)affidabilità di un altro, specifico, attore sociale; precedente che essi terranno (o per lo meno *potranno* tenere) in considerazione al momento di prendere decisioni sul *se, come e quanto* interagire con quel soggetto – ovvero sul *se, come e quanto* concedergli *fiducia* (e quindi dargli accesso a *opportunità* per lui rilevanti) nelle future interazioni sociali³⁶⁰. Una funzione che risulta particolarmente

al centro di una complessa prospettiva politico-criminale che aspira alla realizzazione di un modello preventivo e sanzionatorio a c.d. 'enforcement progressivo'. In particolare in tema di *adverse publicity* cfr. BRAITHWAITE, *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, cit., p. 232 ss. e 335 ss.; B. FISSE-J. BRAITHWAITE, *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*, Albany, 1983, p. 227 ss.

³⁵⁸ Si veda in particolare il par. 2.3, anche per tutti i relativi riferimenti bibliografici, giurisprudenziali e normativi.

³⁵⁹ Cfr. in particolare FEINBERG, *The Expressive Function of Punishment*, cit., p. 95 ss. Si vedano inoltre H.M. HART, *The Aims of the Criminal Law*, in *Law & Cont. Probl.*, 1958, p. 404 ss.; VON HIRSCH, *Censure and Sanctions*, cit., *passim*; S.H. KADISH, *Blame and Punishment*, New York, 1987, *passim*, in part. p. 51; FORTI, *Principio del danno e legittimazione "personalistica"*, cit., p. 597 ss.; ROMANO, *Danno a sé stessi, paternalismo e legale e ruolo del diritto penale*, cit., p. 992.

³⁶⁰ La terminologia è intenzionalmente ripresa da quella della teoria dei giochi, ampiamente studiata in economia con riferimento anche situazioni di interazioni ripetute o comunque di interazioni in cui le informazioni relative alla reputazione dei soggetti coinvolti hanno un ruolo rilevante nel determinare le decisioni dei

importante quando l'agente – come avviene in caso di reati economici – riveste una posizione che è sempre, in misura maggiore o minore, di tipo 'fiduciario'³⁶¹.

Se dunque, come si è visto nei paragrafi precedenti, da un lato la reputazione è parte integrante della dotazione di *capitale sociale* dell'individuo (e come tale gli consente di avere accesso a relazioni e opportunità altrimenti non disponibili)³⁶², d'altro canto la sanzione penale, comunicando un'informazione di carattere negativo sulla persona, ha anche l'effetto 'collaterale' (ma tutt'altro che secondario) di diminuirne la dotazione in termini di tale capitale. Un 'patrimonio', quest'ultimo, prezioso per tutti, ma, malgrado i già rilevati profili di complessità e occasionale controintuitività delle dinamiche reputazionali³⁶³ (in parte legati anche ai perduranti privilegi reputazionali di status che si sono ampiamente discussi nella parte prima)³⁶⁴, tale in modo particolare per gli operatori economici³⁶⁵.

vare partecipanti. Oltre ai riferimenti già forniti *supra*, par. 1.5, cfr. anche, ad es., P. DASGUPTA, *Trust as a Commodity*, in D. GAMBETTA (ed.), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Oxford, 1988, p. 49 ss.; D. KREPS, *Corporate Culture and Economic Theory*, in J. ALT-K. SHEPSLE (eds.), *Rational Perspectives on Political Science*, Cambridge, 1990, p. 90 ss. (in part. p. 105 ss.).

³⁶¹ Così, lucidamente, già E.H. SUTHERLAND (*White-Collar Criminality*, in *Am. Sociol. Rev.*, 1940, p. 3), il quale ricollegava proprio a questo profilo di intrinseca violazione di una «fiducia delegata o implicita» uno dei principali – seppur meno immediatamente evidenti – profili di lesività di questo tipo di crimini, che, proprio per la particolare posizione che ne connota l'autore, sono in grado di produrre un «danno ai rapporti sociali» assai più ingente di quello, pur già consistente, di natura economica: «sono abusi dell'altrui fiducia e quindi creano sfiducia, deprimendo la morale pubblica e creando disorganizzazione sociale su larga scala» (cfr. ID., *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 11 s.). Sul punto si vedano anche, diffusamente, SHAPIRO, *Collaring the Crime, Not the Criminal*, cit., p. 346 ss. (sia pure nel quadro di un approccio critico all'impostazione sutherlandiana allo studio del crimine economico) e FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi*, cit., p. 185 ss.

³⁶² V. in particolare il par. 1.5, *supra*.

³⁶³ V. *supra*, par. 1.5.

³⁶⁴ V. in particolare il capitolo secondo, par. 1.4.

³⁶⁵ Non a caso Richard Posner, nel suo già ricordato saggio in tema di *privacy* (cfr. POSNER, *The Right of Privacy*, cit., p. 393 ss.), osservava che «un aspetto» di questa «è il diniego o il nascondimento di informazioni» e, più in generale, il controllo dei flussi informativi relativi alla propria personalità, aspetto particolarmente rilevante, in una prospettiva economica, dal momento che la disponibilità di informazioni e l'influenza delle stesse sulle decisioni degli attori economici si è rivelato, come già accennato, un tema decisivo per i moderni studi in questo campo. Da questo particolare punto di vista, quindi, la pretesa dell'individuo – qua-

I presupposti perché i meccanismi di arricchimento e impoverimento del capitale reputazionale funzionino correttamente, ovvero in modo da fornire ai consociati informazioni *davvero* utili per consentire loro decisioni il più possibile razionali nelle loro interazioni sociali (e quindi anche economiche e giuridiche) – scontati, naturalmente, i generali, ben noti e ineliminabili problemi di razionalità limitata legati a possibili *biases*, che gli studi degli ultimi decenni nell’ambito delle scienze cognitive hanno portato prepotentemente alla ribalta³⁶⁶ – sono principalmente due: 1) che quanti hanno necessità di un certo tipo di informazioni sul soggetto siano *in grado di accedervi*; 2) che le informazioni circolanti sul soggetto siano *veridiche*³⁶⁷.

A questi – è appena possibile in questa sede accennarlo – si aggiunge ovviamente, proprio in vista del contenimento dell’effetto di

lunque individuo, e non solo l’uomo d’affari – di nascondere fatti imbarazzanti che lo riguardino può essere letta come analoga allo sforzo di un venditore di nascondere un vizio occulto nel prodotto che cerca di commercializzare (*ibi*, p. 399-401). La ‘alterazione’ e ‘gestione’, in varia misura, delle informazioni riguardanti sé stessi, al fine di manipolare l’immagine di sé presso gli altri onde trarre vantaggio (o, per lo meno, non subire danni) da essa nelle interazioni sociali quotidiane è, del resto, un tratto quasi ‘istintivo’ dell’essere umano quale essere sociale, come tale ampiamente riconosciuto e studiato in psicologia (cfr. ad es. GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, cit., in part. p. 239 ss.). Così pure, e per converso, è ben noto ai sociologi l’uso del ‘pettegolesso di approvazione’ e, ancor più, del ‘pettegolesso di disapprovazione’ (che, a sua volta, può essere o meno fondato su informazioni veridiche), all’interno di comunità o gruppi sociali, al fine di esercitare pressioni a conformarsi alle regole – formali e informali – del gruppo sui singoli membri, come pure di mantenere lo *status quo* nei rapporti di potere tra gruppi diversi, attraverso uno strumento che incide, in ultima analisi, sulle opportunità sociali aperte (o chiuse) a ciascuno (cfr. ad es. ELIAS-SCOTSON, *Strategie dell’esclusione*, cit., p. 165 ss.). In argomento si veda anche il recente e sintetico saggio di N. CAVAZZA, *Pettegoleszi e reputazione*, Bologna, 2012.

³⁶⁶ Cfr. ad es. CATINO, *Miopia organizzativa*, cit., p. 103 ss.; KAHNEMAN, *Mappe di razionalità limitata: indagine sui giudizi e le scelte intuitivi*, cit., p. 77 ss.; ID., *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012, *passim*, in part. p. 121 ss.; D. KAHNEMAN-A. TWERSKY, *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*, in *Econometrica*, 1979, p. 263 ss. Specificamente in argomento cfr. anche ORIGGI, *La reputazione*, cit., p. 63 ss.

³⁶⁷ L’aggettivo è qui utilizzato nel suo significato etimologico («che dice il vero», nel senso di corrispondenza tra enunciato informativo e sostrato fattuale dello stesso) e non a indicare la semplice convinzione soggettiva della verità di quanto detto, o come sinonimo di ‘verosimile’, come talora avviene in giurisprudenza (per negare rilevanza a tutto ciò che non sia «verità oggettiva» del fatto narrato ai fini dell’applicabilità, con valore scriminante, dell’esercizio del diritto di cronaca al delitto di diffamazione: per tutti gli opportuni riferimenti v. *supra*, par. 2.2, e *infra*, in nota).

storsivo dei vari potenziali *biases* cognitivi, la necessità di una capacità di ragionamento critico³⁶⁸ e di una 'competenza epistemica' di base³⁶⁹ dei fruitori delle informazioni stesse, tanto più pressante, quanto più complessi diventano i meccanismi della comunicazione. Per altro, «la responsabilità epistemica di filtrare la "buona" informazione è distribuita sui due lati del processo di comunicazione: l'informatore e il ricettore dell'informazione»³⁷⁰: l'ordinamento – in particolare quello *penale* – può intervenire esclusivamente (e sia pure con tutte le limitazioni necessitate, già sul piano dei principi, dal rispetto della libertà di manifestazione del pensiero) sul *primo* di questi due estremi, laddove in soccorso del secondo possono (e dovrebbero) andare politiche pubbliche di sostegno alle competenze *lato sensu* 'umanistiche' della cittadinanza, e dunque allo sviluppo di capacità immaginative, problematizzanti e critiche³⁷¹ (utili, tra l'altro, in prospettiva, anche a mettere in questione certi perduranti stereotipi di una 'cultura di classe della vergogna' ancora presente, come si è detto, nella nostra società³⁷²).

Tornando al primo presupposto sopra citato, va per altro ancora una volta ribadito che, a controbilanciare e limitare l'accessibilità delle informazioni, di natura negativa, relative a un attuale o potenziale 'partner dell'interazione' (e quindi lo sfruttamento del meccanismo reputazionale nel suo complesso), vi è la necessità di osservare almeno i principi costituzionali fondamentali del rispetto della dignità della persona e della tendenziale funzione rieducativa della pena³⁷³, entrambi alla base, come si è visto, del sempre più diffuso ri-

³⁶⁸ Cfr. NUSSBAUM, *Non per profitto*, cit., p. 42 ss. e 68, che mette in relazione capacità di valutazione critica del discorso pubblico e presupposti per la sopravvivenza delle istituzioni democratiche.

³⁶⁹ Cfr. ORIGGI, *La reputazione*, cit., p. 189 ss.

³⁷⁰ Cfr. ORIGGI, *La reputazione*, cit., p. 191.

³⁷¹ Cfr. M.C. NUSSBAUM, *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*, Milano, 1996, p. 13 ss.; EAD., *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Roma, 1999, p. 99 ss.; EAD., *Non per profitto*, cit., p. 42 ss. e 111 ss.

³⁷² V. *supra*, capitolo secondo, par. 1.4. Sul punto si tornerà anche nel par. 3.3 di questo capitolo. L'espressione «*class structure of shame*» è di JOHN BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 292.

³⁷³ Cfr., per tutti, ROMANO, *Prevenzione generale e prospettive di riforma*, cit., p. 162 ss.; E. DOLCINI, *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, p. 469 ss.; FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 139 ss.; BRICOLA, *Crisi del Welfare State e sistema punitivo*, cit., p. 178 ss.

conoscimento in capo all'individuo (anche in relazione ai suoi antecedenti penali) del diritto all'oblio³⁷⁴, così come di istituti quali la non menzione della condanna e la riabilitazione, pensati proprio per limitare la circolazione dell'informazione negativa riguardante il condannato e quindi l'effetto stigmatizzante della sanzione penale³⁷⁵.

Al di là, però, di questi *caveat*, l'ordinamento italiano, sia a seguito di recenti interventi normativi, sia in ragione dell'attuale (dis)sistematica degli illeciti contro l'onore come sopra esposta, allo stato offre all'osservatore un quadro oltremodo incoerente con i presupposti indicati per l'affermarsi di una reale razionalità ed efficacia dei meccanismi di arricchimento e impoverimento del capitale reputazionale.

Circa il primo di tali presupposti, basti dire che le più recenti tendenze legislative nostrane non sembrano incoraggianti, sotto il profilo della reale possibilità di accesso alle peculiari informazioni contenute nella sentenza di condanna. Emblematico risulta, infatti, il già richiamato³⁷⁶ 'piccolo ritocco' apportato all'art. 36 c.p. dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (legge finanziaria), che ha di fatto *sterilizzato* la portata informativa della pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna, visto che tale pubblicazione è ora confinata al sito Internet del Ministero della Giustizia, per un tempo limitato (e normalmente per estratto): una modalità di pubblicazione che, come è stato ben osservato, si risolve, «paradossalmente, più in una forma di 'nascondimento' che di effettiva pubblicità negativa»³⁷⁷, giacché *solo* chi vada attivamente a cercare la pronuncia di condanna in quella sede (ovvero, nella maggior parte dei casi, esclusivamente i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento) sarà in grado di prenderne davvero conoscenza, non certo il pubblico in generale. 'Sterilizzazione' di impatto tanto più consistente, se si tiene conto che, per il tramite del rinvio all'art. 36 c.p. operato dall'art. 18 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come a sua volta modificato dalla l. 23 dicembre 2009, n. 191), essa viene ad avere ricadute anche sulla pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti degli *enti*, in relazione alle ipotesi di responsabilità amministrativa da reato; pubblicazione, dunque, ora a sua volta confinata al sito Internet del Ministero della Giustizia

³⁷⁴ V. *supra*, capitolo primo, par. 4, oltre al par. 1.4 in questo stesso capitolo.

³⁷⁵ V. *supra*, capitolo primo, par. 4.

³⁷⁶ V. in particolare il capitolo primo, par. 2.2, anche per gli opportuni riferimenti.

³⁷⁷ Cfr. PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, cit., p. 112.

(a parte la – certo non maggiormente visibile – affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale).

Per quanto concerne, poi, il secondo presupposto sopra evidenziato (la necessaria veridicità delle informazioni circolanti su ciascun 'attore' del 'gioco sociale'), vengono prepotentemente in gioco tutte le incertezze e contraddizioni dell'attuale sistema delle fattispecie a tutela dell'onore'. Infatti, se, da un lato, nel nostro ordinamento, l'informazione, di carattere negativo, contenuta in una sentenza di condanna definitiva è assunta come vera (nel senso che attesta il raggiungimento di una verità processuale circa «la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso», secondo la formula degli artt. 651 e 653 c.p.p.), e quindi implica una diminuzione della reputazione da un punto di vista *sostanziale* per il soggetto condannato (tanto che, come si è visto, ai sensi dell'art. 596, co. 4, la condanna dopo l'attribuzione del fatto equivale a prova dello stesso e rientra nell'ipotesi di *exceptio veritatis*, e dunque di tutela dell'onore reale, di cui al n. 2 del co. 3 dello stesso articolo³⁷⁸), d'altro lato, come si è visto, l'ordinamento appresta poi al bene della reputazione, *sub nomine* di onore, una tutela, *almeno in generale linea di principio* (ed escluse appunto le sole ipotesi di *exceptio veritatis*), ben più ampia, di tipo *formale*, come tale 'sciolta' da vincoli di verità. In definitiva, la preferenza del nostro legislatore appare andare tutt'oggi – stante non solo il *fallimento* dei progetti di riforma in tema di diffamazione, ma anche la sostanziale *indifferenza* degli stessi per questo tipo di profili strutturali degli illeciti contro l'onore³⁷⁹ – all'assunzione, quale legittimo oggetto di tutela penale, di una reputazione considerata nel suo *status quo*, indipendentemente da ogni considerazione circa il fatto che la preesistente buona fama (e, quindi, il preesistente capitale reputazionale) fosse o meno meritata dal soggetto che ne gode i benefici.

Su questo dato di sistema non incide, come si è già avuto modo di osservare³⁸⁰, il riconoscimento sempre più ampio, nella prassi applicativa, dell'operatività dei diritti derivanti dalla libertà di espressione in funzione scriminante: vero infatti che questa ha ridotto progressi-

³⁷⁸ In dottrina taluno parla in proposito di un'eccezionale ipotesi di prova legale: cfr. ad es. FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 692; MANZINI, *Trattato*, vol. VIII, cit., p. 600. In argomento cfr. anche BELLAGAMBA, *Le cause speciali di non punibilità*, cit., p. 145.

³⁷⁹ V. *supra*, capitolo terzo, par. 2.

³⁸⁰ V. in particolare il par. 2.2, *supra*.

vamente, e ormai in modo assai consistente, i margini di rilevanza penale dell'attribuzione di addebiti sì offensivi, ma veritieri, resta però che questo effetto di progressivo restringimento della tutela penale alla sola reputazione sostanziale è, appunto, un *mero* restringimento *de facto* e accidentale, dovuto all'*eventuale* operare, nei *singoli casi*, di una causa di giustificazione tra i cui presupposti rientra, appunto, la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Ma, quando si guardi al livello dell'affermazione di principi e valori, il nostro attuale codice penale si presenta *tuttora* improntato alla (prevalente) tutela di una mera reputazione *formale*, ovvero – per quanto qui ci interessa – di una reputazione *potenzialmente* (e, dato più inquietante, *legittimamente*) fondata su presupposti informativi *falsi*.

È allora evidente come questo dato risulti problematico e incoerente, nel momento in cui si ipotizzi di accrescere i margini di sfruttamento del potenziale reputazionale intrinseco alla sanzione penale, in chiave general- e special-preventiva. L'operazione può evidentemente funzionare solo a patto che siano messe in circolazione informazioni veridiche su ciascun attore sociale: risulta allora *paradossale* che lo stesso legislatore mostri di tutelare, all'interno del patrimonio reputazionale dell'individuo (e quindi del suo capitale sociale), sia la moneta vera, sia quella falsa, ovvero sia la reputazione sostanziale, corrispondente alla verità dei fatti attribuibili al soggetto, sia quella meramente formale, potenzialmente basata su informazioni false, e quindi immeritata.

Un disagio che forse lo stesso legislatore italiano ha iniziato, almeno in parte o inconsciamente, ad avvertire, visto che, come discusso nel capitolo secondo³⁸¹, nel momento in cui, nel 2009, ha deciso di reintrodurre l'oltraggio a pubblico ufficiale all'art. 341 *bis* c.p., lo ha però corredato di un'autonoma e inedita ipotesi di *exceptio veritatis* per i casi in cui la verità del fatto sia provata o, anche in questo caso significativamente, «se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo».

Ecco allora che una riforma complessiva delle fattispecie poste a tutela dell'onore e della reputazione nel senso di una riformulazione dell'oggettività giuridica delle stesse in termini 'sostanziali', come sopra ventilata, oltre a porre rimedio agli attuali, già ampiamente richiamati, problemi di indeterminatezza di queste figure di reato (*recitius*, di illecito, volendo ricomprendervi anche l'ingiuria), potrebbe

³⁸¹ V. *supra*, capitolo secondo, par. 3.4, anche per tutti i riferimenti pertinenti.

anche risolvere alla radice l'attuale incoerenza sistematica dell'ordinamento penale nel suo complesso, confinandone l'ombrello protettivo al solo patrimonio informativo-reputazionale *veridico* facente capo a ciascun cittadino.

3.2. È necessario (e possibile) circoscrivere ulteriormente l'area della reputazione penalmente tutelata?

Malgrado la riconduzione dell'onore al concetto di stimabilità, e l'individuazione, quale bene suscettibile e meritevole di tutela penale, di un onore in senso esclusivamente sostanziale possano, a nostro avviso, contribuire grandemente a migliorare la precisione e determinatezza dei reati a protezione di questo bene in prospettiva *de iure condendo*, resta però ancora aperto il problema, rilevante per questi stessi profili di legalità delle fattispecie e cui si è più volte accennato, della intrinseca relatività – e dunque, in definitiva, vaghezza – di un semplice richiamo a valori *etico-sociali* nella ricostruzione della 'stimabilità' cui fare riferimento.

Infatti, come è emerso dalla ricognizione operata nel capitolo terzo³⁸², il riferimento a parametri di questo tipo comporta il rischio di non riuscire a delineare il contenuto dell'onore se non in termini *estremamente* volatili – suscettibili di variare rapidamente con l'evolvere del costume – nonché oltremodo disomogenei, dal momento che, come è noto, ciò che è ritenuto disonorevole da un gruppo di persone può non esserlo – o essere addirittura approvato – da altri gruppi. In questo ordine di problemi rientrano, del resto, tanto il riproporsi di sacche di 'codici d'onore' peculiari, collegato alla trasformazione in senso spiccatamente multiculturale delle società occidentali moderne³⁸³, quanto la radicata presenza, in ogni società, di una «*class structure of shame*»³⁸⁴, ovvero di una costruzione sociale della riprovazione (o, potremo dire, del disonore) spesso in larga parte distante da un'obiettiva scala di gravità delle condotte oggetto di biasimo e legata, invece, allo status sociale dei diversi agenti³⁸⁵.

Sembra quindi inevitabile e doveroso interrogarsi circa l'eventuale

³⁸² Ma problemi analoghi si riscontrano anche in altri ordinamenti: si veda in particolare, capitolo quarto, par. 1.3.

³⁸³ V. *supra*, capitolo secondo, par. 2.

³⁸⁴ Cfr. BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 291 ss.

³⁸⁵ V. *supra*, capitolo secondo, in particolare par. 1.4.

possibilità di pervenire a un'ulteriore determinazione del concetto di onore, o meglio, a un'ulteriore delimitazione e puntualizzazione dell'onore – *rectius*: della *reputazione*, nei suoi profili di coincidenza con l'onore (ma, in chiusura di paragrafo, vedremo che occorrerà interrogarsi anche sui profili di sovrapposizione tra quest'ultima e la riservatezza) – quale oggetto di tutela da parte del diritto *penale*, che sia conforme alle peculiari esigenze di determinatezza e offensività di quest'ultimo. Da tempo, infatti, in dottrina si levano voci in favore di un affidamento – o di un maggiore affidamento – della tutela dell'onore a strumenti civilistici³⁸⁶, e dunque non appare di per sé troppo azzardato pensare a un'ipotesi di restringimento – *ulteriore* rispetto a quanto già sopra ventilato – in fusione di una maggiore chiarezza e di una più spiccata offensività, delle ipotesi di lesione dell'onore penalmente sanzionate, con un correlativo ampliamento della sfera di azione esclusiva del diritto civile.

Va premesso fin d'ora, per altro, che l'ipotesi che si andrà qui abbozzando – a differenza della proposta di riforma, più concreta, che verrà presentata nel paragrafo conclusivo – è destinata per ora a rimanere a livello di riflessione teorica, sia perché il tema meriterebbe ben altro autonomo approfondimento di quello possibile in questa sede, sia perché, in ogni caso, la coscienza sociale non sembra ancora matura per un ridimensionamento tanto drastico della tutela penale di un bene, come quello dell'onore, comunque indubbiamente legato, sul piano psicologico, a sentimenti profondi di autostima, comprensione di sé e amor proprio che, seppure non meritevoli, come si è osservato, di *autonoma* protezione penale³⁸⁷, pare difficile ignorare nel momento in cui si 'aggancino' a profili dotati di autonoma rilevanza esterna, sociale-relazionale, quali quelli propri della reputazione. Testimonianza ne sia il fatto che l'introduzione della competenza penale del giudice di pace per il reato di ingiuria, malgrado abbia convogliato, sul piano sanzionatorio, un indubbio messaggio di 'bagatellizzazione' della fattispecie³⁸⁸, ha però sortito l'effetto, sul piano pratico, di un consistente e

³⁸⁶ Cfr. ad es. MANNA, *Beni della personalità*, cit., p. 619 ss. e 702 ss.; ZENO ZENOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 306 ss.; ID., *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 92 s.; MUSCO, *Onore formale e onore reale*, cit., p. 99 ss.

³⁸⁷ Cfr., *ex plurimis*, DONINI, "Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., p. 1546 ss.; F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1165 ss., in part. p. 1182 ss.; G. FIANDACA, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali*, in O. DI GIOVINE (a cura di), *Diritto penale e neuroetica*, Padova, 2013, p. 215 ss.; ID., *Sul bene giuridico*, cit., p. 81 ss.

³⁸⁸ V. *supra*, capitolo terzo, par. 2.

stabile *aumento* delle denunce per questo reato, il cui livello si è tendenzialmente stabilizzato solo nel 2012, per altro su livelli assai più alti rispetto alla situazione pre-riforma³⁸⁹.

La prospettiva cui dunque si accennerà in questa sede è, evidentemente, una prospettiva di *lungo periodo*, che postula per attuata una riforma 'intermedia' delle fattispecie – che si proverà a tratteggiare nel paragrafo quarto – e che potrebbe realisticamente essere presa in considerazione e sviluppata, a nostro avviso, solo trascorso un ragionevole periodo di 'assestamento' dell'ordinamento, in un futuro in cui la sensibilità sociale dia per scontata non solo l'assenza di 'copertura penale' per mere lesioni del sentimento del proprio onore (dato a cui si suppone debba ancora adattarsi, dopo la recente riforma del 2016), ma anche una fisiologica *frammentarietà* della tutela della stessa reputazione, in quanto limitata ai suoi profili sostanziali (realtà questa, come si è visto, ancora di là da venire).

Fatta questa doverosa premessa, può essere utile riprendere qui quanto osservato nella prima parte di questo lavoro³⁹⁰ circa il rapporto semantico esistente tra i concetti di onore e di onestà. Come già sottolineato³⁹¹, è proprio partendo da questo presupposto che la filosofa Francesca Rigotti ha elaborato la sua proposta di rivalutare l'onore come «virtù politica della democrazia», ridefinendolo, in sintesi, come «comportamento onesto e riconoscimento di tale comportamento»³⁹², nella prospettiva, evidentemente, di sfruttare a vantaggio della 'tenuta' dei valori democratici quell'insopprimibile processo psicologico alla base dei meccanismi sociali (variamente condizionati culturalmente) di distribuzione della stima di cui abbiamo già ampiamente discusso³⁹³. Questa proposta ci sembra poter costituire uno spunto interessante da cui partire nella ricerca di una maggiore determinatezza e pregnanza dell'onore penalmente rilevante. In questa definizione, infatti, sono comprese le caratteristiche di relazionalità e scalarità che abbiamo ritenuto essere proprie dell'onore, come bene distinto – e purtuttavia compatibile – rispetto alla dignità³⁹⁴, ma al tempo stesso essa

³⁸⁹ I dati sono ora agevolmente reperibili nel recente rapporto ISTAT, *Delitti, imputati e vittime di reati. Una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e giustizia*, Roma, 2017 (disponibile on-line, ultimo accesso 26 gennaio 2018), p. 21 s. e 73 ss.

³⁹⁰ V. in particolare il capitolo primo, par. 3.

³⁹¹ V. anche *supra* in questo capitolo, par. 1.3.

³⁹² Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 15 s.

³⁹³ V. anche *supra* in questo capitolo, par. 1.3. Cfr. in part. APPIAH, *Il codice d'onore*, cit., p. 164 ss.

³⁹⁴ Sottolinea, del resto, la necessità di una compatibilità, pur nella distinzione

offre uno spunto per individuare parametri maggiormente oggettivi su cui misurare la stimabilità o la disistimabilità delle azioni individuali.

Se, infatti, si inquadra l'onore come una 'virtù politica' della persona – anziché, semplicemente, come una virtù etica, esclusivamente personale e interiore, seppure non sottratta al giudizio esterno – allora esso dovrebbe riferirsi necessariamente a comportamenti individuali che incidano, in un modo o in un altro, sulla vita della *polis*; che ineriscano, cioè, a quei doveri di solidarietà, radicati nell'art. 2 Cost.³⁹⁵, che, del resto, parte della dottrina³⁹⁶ ha già posto, in passato, a fondamento proprio della possibile e necessaria autonoma rilevanza dell'onore reale rispetto a quello formale (i.e. dignità).

Si potrebbe, quindi, ipotizzare una peculiare configurazione dell'onore, *quando* esso sia assunto a oggetto di tutela penale: 'disonorevole' (ovvero suscettibile di diminuire in misura corrispondente l'onore della persona), potrebbe, secondo questa ipotesi, essere considerato il comportamento illecito, antidoveroso secondo il giudizio oggettivo dell'ordinamento, come tale rimproverabile al soggetto che lo abbia posto in atto³⁹⁷. Lesiva dell'onore, e dunque sanzionabile penalmente, sarebbe –

ne, dell'onore rilevante per la società democratica e della dignità, la stessa RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 26 ss. Cfr. anche MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 86, il quale, pur ritenendo che la società che voglia potersi definire decente debba garantire il rispetto, da parte delle istituzioni, della dignità, e non tanto dell'onore (definito come «onore sociale») delle persone, riconosce che una società giusta dovrebbe a sua volta preoccuparsi della «giusta distribuzione di onore» ai suoi cittadini. Sul legame tra i concetti di onore, virtù e giustizia cfr. anche il già ricordato SANDEL, *Giustizia*, cit., p. 201 ss.

³⁹⁵ Su cui cfr., in particolare e per tutti gli ulteriori riferimenti, A. BARBERA, *Art. 2 Cost.*, in BRANCA, *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, cit., p. 97 ss.; R. D'ALESSIO, *Art. 2 Cost.*, in CRISAFULLI-PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, cit., p. 12 s.

³⁹⁶ Cfr. in particolare SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 14; MORO, *Osservazioni*, cit., p. 11.

³⁹⁷ La rimproverabilità andrebbe quindi intesa, analogamente a quanto avviene nella concezione normativa della colpevolezza, non alla stregua di criteri morali, ma secondo distinte e autonome pretese normative dell'ordinamento, come imputazione di responsabilità per una condotta giuridicamente antidoverosa che il soggetto sarebbe stato in grado di evitare. Sterminata la letteratura in argomento: per brevità si rinvia, oltre che alla manualistica, tra gli altri a BRICOLA, *Teoria generale*, cit., p. 51 ss.; T. PADOVANI, *Teoria della colpevolezza e scopi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 825 ss.; G. VASSALLI, *Colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, p. 15 ss.; C. ROXIN, *Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?*, in *Id.*, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, cit., p. 149 ss.; B. SCHÜNEMAN, *L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 8 ss.; ROMANO, *Commentario*, cit., p. 329 ss.; DONINI, *Il volto attuale*, cit., p. 223 ss.; *Id.*, *Teoria del reato*, cit., p. 276 ss.

solo – l'imputazione falsa di un tale comportamento antidoveroso.

Quella che si ipotizza, quindi, è una concezione dell'onore che potremmo definire 'normativa stretta', secondo la quale questo bene può essere leso – a un livello tale da richiedere l'intervento penale – solo dall'imputazione di fatti, falsi, consistenti in violazioni di doveri formalizzati dall'ordinamento³⁹⁸, vuoi attraverso norme penali, vuoi attraverso norme civili o amministrative o comunque regole di diligenza (sicuramente qualora formalizzate), suscettibili di dar luogo, da parte dell'ordinamento, a una valutazione di rimproverabilità nei confronti dell'agente³⁹⁹. Questo sia perché, da un lato, seppure nella società sussistono valutazioni molto eterogenee tra loro in merito alla riprovevolezza delle diverse condotte, la violazione di norme dell'ordinamento, poste a garanzia della civile convivenza, incarna comunque un disvalore oggettivamente riconoscibile da ciascuno, sia pure nell'ambito di una maggiore o minore condivisione personale; sia perché, tendenzialmente (si potrebbe quasi dire: mediamente), l'imputazione di un fatto comunque illecito sembra idonea a pregiudicare la stimabilità della persona in modo più incisivo, e nei confronti di un maggior numero di persone, rispetto all'imputazione di fatti valutati negativamente solo secondo parametri morali personali o riconosciuti da gruppi sociali più o meno estesi e omogenei, nel quadro di una società sempre più frammentata dal punto di vista valoriale.

Questa impostazione, cioè, potrebbe presentare il vantaggio di attingere a un livello di obiettività e determinatezza molto maggiori, senza (malgrado l'indubbia maggiore rigidità) al contempo precludersi in radice ogni elasticità, dal momento che, attraverso i mutamenti del

³⁹⁸ Cfr. anche BARBERA, *Art. 2 Cost.*, cit., p. 99 ss.: «In ogni caso, i doveri costituzionali, siano essi di solidarietà politica, economica e sociale, sono destinati a tradursi a livello delle posizioni giuridiche individuali tramite obblighi puntuali stabiliti, nel quadro del testo costituzionale, dal legislatore ordinario. [...] I doveri fondamentali non possono spiegare la loro funzione tendenzialmente limitatrice dei diritti inviolabili se non in base ad una espressa posizione legislativa». Cfr. altresì D'ALESSIO, *Art. 2 Cost.*, cit., p. 12. V. anche Corte cost., 2 febbraio 1972, n. 12; Corte cost., 18 gennaio 1977, n. 29; Corte cost., 15 luglio 1983, n. 252.

³⁹⁹ In questo senso, manterrebbe un suo significato la risalente categoria dell'onore specifico o professionale (cfr. ad es. BATTAGLINI, *Il bene dell'onore*, cit., p. 256 ss.; FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, cit., p. 31 ss.; SPASARI, *Sintesi*, cit., p. 10 s.), nel senso che l'esercizio di specifiche attività (professionali, imprenditoriali, ecc.) o il possesso di specifiche qualifiche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, ecc.) ben può essere alla base di specifici doveri posti in capo a determinati soggetti da parte dell'ordinamento, doveri ulteriori rispetto a quelli incombenti alla generalità dei cittadini e che, dunque, se violati, daranno luogo a specifiche diminuzioni di onore.

quadro normativo, anche l'onore penalmente tutelabile (impregiudicata, si ripete, la possibilità di una più estesa tutela con strumenti civili) verrebbe ad aggiornarsi rispetto alle nuove valutazioni di antidoverosità – o alla caducazione di vecchie pretese di conformità – espresse dall'ordinamento. Tutto questo, naturalmente, presuppone una puntualizzazione: che sia da considerare 'disonorevole' – ovvero suscettibile di diminuire l'onore della persona – solo una condotta che si ponga in contrasto con norme costituzionalmente legittime, giacché non avrebbe senso ritenere che la violazione di una regola contrastante con i valori fondamentali dell'ordinamento possa condurre a una diminuzione nella stimabilità dell'individuo nella sua qualità di membro della *polis*.

Un'ulteriore necessità di approfondimento meriterebbe, poi, la questione se debba considerarsi oggetto di sanzione penale ogni falsa imputazione di comportamenti illeciti, ovvero solo quelle che possano recare in sé un effettivo elemento di rimproverabilità. Si pensi, ad es., ai casi, pacificamente ammessi, di responsabilità oggettiva in ambito civile⁴⁰⁰: l'imputazione di un fatto di questo genere potrebbe veramente incidere – considerato che non può *per definizione* implicare un giudizio di rimproverabilità – sulla stimabilità del soggetto che ne fosse colpito? Si prospettano, a questo proposito, due ipotesi alternative: l'esclusione di questa categoria di imputazioni (rilevanti, naturalmente, se false) dalla sfera della tutela penale, sulla base di un giudizio strettamente logico e consequenziale che correla l'assenza di rimproverabilità all'assenza di lesione all'onore; ovvero (malgrado ciò), l'estensione della tutela anche nei confronti di tale tipo di imputazioni, sulla base della considerazione che non sempre, nella coscienza sociale, può risultare immediata la distinzione tra illeciti rimproverabili e illeciti non rimproverabili al soggetto che li abbia posti in atto (ipotesi che per altro richiederebbe di essere sottoposta a conferma o smentita attraverso un'adeguata indagine empirica)⁴⁰¹, con il rischio di una indiscriminata squa-

⁴⁰⁰ E, più in generale, a qualunque imputazione di un fatto descritto in modo tale da non soddisfare i requisiti necessari a una sua ricostruzione in chiave di colpevolezza-rimproverabilità (ad es. con la contestuale attribuzione di una patologia psichica in grado di escludere l'imputabilità, o di un errore inevitabile in merito alla norma violata, ecc.): ci si trova, quindi, in una potenziale e problematica situazione di sovrapposizione di una categoria tipicamente penalistica anche a settori dell'ordinamento tradizionalmente governati (almeno in parte) da principi diversi (come è appunto il caso, tipicamente, del diritto civile, tendenzialmente orientato a una redistribuzione dei rischi in capo ai soggetti individuati come meglio qualificati per sopportarli: in questo senso già BRICOLA, *Teoria generale*, cit., p. 52 ss.).

⁴⁰¹ Cfr., per tutti, FORTI, *L'immane concretezza*, cit., p. 44 ss.

lificazione della persona colpita da addebiti concernenti, comunque, violazioni di norme poste dall'ordinamento.

Un secondo interrogativo, in parte correlato al primo e in parte autonomo, concerne, poi, l'opportunità di equiparare tutte le imputazioni di fatti antidoverosi, ovvero di distinguere, in termini di gravità, le attribuzioni false concernenti reati (da considerare più gravi e, conseguentemente, sanzionare più severamente⁴⁰²) da quelle relative a violazioni di norme di altro genere, considerato che solo la violazione di norme penali reca in sé, in modo coesenziale e istituzionale, un rimprovero personale dell'ordinamento nei confronti dell'autore dell'illecito⁴⁰³.

Si riconosce, per altro, che questa impostazione, se appare, almeno a un primo approccio, in grado di supplire, a nostro avviso con una certa efficacia, al problema della frammentazione ed eterogeneità valoriale propria delle società moderne, è assai meno efficace nel contrastare il menzionato problema della *class structure of shame*. Essa, infatti, da un lato rischia di incorporare al suo interno il ben noto problema del 'doppio standard'⁴⁰⁴ che divide, già a livello legislativo, il trattamento riservato dall'ordinamento, rispettivamente, a *white-collar offenders* e *blue-collar offenders*, e il relativo impatto reputazionale della commissione, scoperta e repressione di eventuali illeciti commessi⁴⁰⁵; dall'altro, non ha la possibilità di incidere in maniera immediata e diretta sulle gerarchie sociali di riprovevolezza, che possono essere culturalmente falsate da criteri di status. È questo, indubbiamente, uno snodo problematico che merita attenta riflessione, ma che potrebbe non essere del tutto insormontabile: sia perché l'ordinamento, con i suoi difetti e le sue criticità, è pur sempre un'entità perfettibile, sia perché non è esclusa un'influenza, sia pure indiretta, mediata ed eventuale, sulle gerarchie sociali di valore⁴⁰⁶, sia, infine, perché un irrobust-

⁴⁰² Come, del resto, si è già avuto modo di osservare (capitolo quarto, cui si rinvia anche per i relativi riferimenti bibliografici), non manca, in altri ordinamenti, come ad es. in quello spagnolo, l'esplicitazione, a livello normativo, della maggiore gravità, rispetto a generiche imputazioni lesive dell'onore, di quelle consistenti nell'attribuzione di illeciti penali (*calumnia*, art. 205 c.p.); così pure, in *common law*, l'imputazione di crimini di rilevante gravità configura una delle ipotesi eccezionali di *slander per se*.

⁴⁰³ Cfr. FORTI, *Percorsi di legalità in campo economico*, cit., p. 22; DONINI, *Il volto attuale*, cit., p. 56; cfr. anche ARENDT, *La responsabilità personale*, cit., p. 18 ss.

⁴⁰⁴ V. diffusamente anche *supra*, capitolo secondo, par. 1.4.

⁴⁰⁵ *Ivi* per tutti gli opportuni riferimenti.

⁴⁰⁶ Se è fuori discussione, infatti, che non possa affidarsi al diritto penale una funzione propulsiva di nuovi valori, per quanto costituzionalmente rilevanti (cfr.,

stimento della tutela penale dell'onore in termini di determinatezza e sostanzializzazione delle relative fattispecie potrebbe già costituire di per sé un primo passo importante, come si è detto nel paragrafo precedente, verso un potenziamento (e una maggiore equità) dello sfruttamento in chiave politico-criminale dell'impatto reputazionale della sanzione penale⁴⁰⁷.

Circoscrivere l'onore (penalmente rilevante) all'onestà nell'accezione qui proposta, aliena da fluttuanti valutazioni etico-sociali, e ancorata, sostanzialmente, al valore della legalità, potrebbe, inoltre, presentare alcuni ulteriori corollari potenzialmente significativi. In primo luogo, dovrebbe consentire di dar ulteriormente conto dell'inquadramento dell'onore come aspetto più specifico dell'identità personale. Se, infatti, come si è visto⁴⁰⁸, alla sfera di quest'ultimo bene attengono fatti e caratteristiche della persona di ambito *lato sensu* pubblico (ovvero esteriore, sociale), la concezione 'normativa stretta' qui proposta, ricollegando l'onore al rispetto – o al mancato rispetto – di doveri di solidarietà normativamente formalizzati, viene a caratterizzare questo bene in senso analogamente – ed incisivamente – 'pubblico', a differenziarlo, cioè, con ancora maggiore nettezza da quella sfera di privatezza che ricade, invece, entro i confini del distinto bene della riservatezza (in cui possono rientrare anche comportamenti privati contrari all'etica dominante: si pensi, ad es., a tutta l'area dei comportamenti sessualmente 'eterodossi').

Mentre, cioè, un onore ricondotto a parametri normativi etico-sociali presenta sì necessariamente un tratto di relazionalità – implicando un giudizio sociale sulla stimabilità della persona in rapporto alle sue azioni, conformi o non conformi rispetto ai parametri stessi – ma non necessariamente un tratto di 'pubblicità' nel senso qui da ultimo inteso, potendo ricadere i comportamenti oggetto di valutazione sociale negativa anche in una sfera puramente privata della vita della persona, solo occasionalmente e accidentalmente caduta sotto lo sguardo di terzi, un onore ricondotto a parametri normativi, formalizzati nel senso sopra detto, si presenterebbe al tempo stesso come concetto re-

per tutti, MARINUCCI, *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione e utopia*, in *Quest. crim.*, 1981, p. 308; ROMANO, *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, p. 413), ma al massimo di riaffermazione e rafforzamento della tutela di beni già percepiti dalla coscienza sociale come particolarmente rilevanti, una moderata azione di questo tipo potrebbe, invece, essere affidata a strumenti normativi meno invasivi, che non di rado talora – ma non sempre e necessariamente – precedono l'introduzione di norme penali a tutela di nuovi beni e interessi.

⁴⁰⁷ Punto sul quale comunque si tornerà ancora nel par. seguente.

⁴⁰⁸ V. *supra*, par. 1.6.

lazionale e necessariamente attinente alla sfera più strettamente 'pubblica' della personalità.

Come la disamina della tematica del diritto all'oblio ha permesso di evidenziare⁴⁰⁹, per altro, anche comportamenti individuali dotati di rilevanza pubblica, al momento della loro messa in atto, potrebbero essere in grado, mercé il decorso di un adeguato lasso di tempo, di 'migrare', per così dire, dalla sfera dell'onore a quella della riservatezza (in questo senso, il diritto all'oblio si colloca non solo come linea di confine, ma altresì come valvola di comunicazione tra i diversi beni dell'onore e della riservatezza). La velocità di questa migrazione (o talora la stessa possibilità del suo verificarsi), tuttavia, è fortemente influenzata, come si è visto, dalle caratteristiche della persona, e in particolare dalla sua partecipazione più o meno intensa alla vita pubblica, e specialmente alla vita politica e istituzionale. La definizione dell'onore come «virtù politica della democrazia», proposta da Rigotti, e la ricostruzione dell'onore in chiave strettamente normativa, potrebbero offrire, anche da questo punto di vista, uno spunto euristico interessante⁴¹⁰, giacché risulterebbero coerenti con quell'orientamento, espresso da dottrina e giurisprudenza, secondo il quale tanto più rilevante è il ruolo *concretamente* giocato (e non già formalmente rivestito, pena l'inaccettabile creazione di categorie liberamente 'screditabili') dall'individuo nella vita democratica della sua comunità, tanto maggiore sarà il suo dovere di trasparenza e tanto meno facilmente potrà invocare un diritto all'oblio (ovvero tanto meno la frontiera tra onore e riservatezza sarà permeabile a migrazioni di fatti dall'area del primo a quella della seconda) e, in generale, tanto più compressa sarà la sua sfera di riservatezza.

Proprio la menzione del distinto bene della riservatezza, però, induce a considerare uno degli aspetti più critici della proposta qui sinteticamente tratteggiata, che contribuisce a farne slittare la reale proponibilità in un futuro non ancora chiaramente individuabile. Come si è visto, infatti, ove si riguardi il problema dalla prospettiva della *reputazione*, ovvero del *bene funzionale* alla cui protezione più immediatamente che non a quella dell'onore ha *interesse* il singolo, si dovrà ammettere che quest'ultima è di per sé suscettibile di essere lesa anche dalla divulgazione di fatti privati (veri) che risentano di una valutazione sociale negativa⁴¹¹: l'impatto sociale 'stigmatizzante' di tali esternazioni sull'individuo può, *in pratica*, essere altrettanto o più incisivo di quello legato alla divulgazione di addebiti falsi relativi a sfere 'pubbli-

⁴⁰⁹ V. *supra*, capitolo primo, par. 4 e, nel presente capitolo, il par. 1.4.

⁴¹⁰ Cfr. RIGOTTI, *L'onore degli onesti*, cit., p. 36 ss.

⁴¹¹ V. in particolare *supra*, par. 1.5.

che' della sua vita, tanto è vero che la giurisprudenza, come si è visto, nell'applicazione delle fattispecie di diffamazione si trova non di rado a tutelare profili reputazionali attinenti alla sfera privata⁴¹² (come si è detto, è propriamente a tale sfera che inerisce concettualmente il parametro della c.d. pertinenza)⁴¹³. Inoltre, anche in dottrina la recente elaborazione di proposte di riforma del reato di diffamazione ha dovuto fare i conti con la problematica commistione di profili relativi all'onore e profili relativi alla riservatezza all'interno della tutela da assicurare alla reputazione, laddove, nell'ipotizzare anche una 'ristrutturazione' dell'attuale *exceptio veritatis* in termini di più generale operatività, ha ventilato l'introduzione di «una norma che ammetta il colpevole alla prova della verità del fatto, con il limite di quelli inerenti la vita privata e familiare, e sempre che il fatto per le modalità espressive, le circostanze della sua commissione, ecc. non risulti di per sé offensivo»⁴¹⁴.

In definitiva, ci pare di dover concludere che l'impostazione da ultimo prospettata presenti, per ora, realistiche possibilità di essere presa in considerazione *solo* in relazione al più limitato ambito delle offese all'onore – *rectius*, alla reputazione da valutarsi penalmente rilevante – della *pubblica amministrazione*. L'ancoraggio strettamente normativo di quest'ultima al valore della legalità, infatti, può trovare, come si è visto nel capitolo secondo⁴¹⁵, uno specifico e più robusto referente normativo nell'art. 54 Cost., e il restringimento della protezione penale della reputazione non si configurerebbe, in questo caso, in termini assoluti, bensì solo quale perimetrazione di quell'*inasprimento sanzionatorio* da considerarsi accettabile e legittimo, in un ordinamento democratico, nel caso in cui a essere offesa – con potenziali ricadute negative anche sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni – sia la reputazione di funzionari e corpi pubblici (postulando, evidentemente, che la difesa del 'prestigio' di questi ultimi cessi di avere ogni autonoma rilevanza, e venga ricondotta nell'alveo delle fattispecie a tutela dell'onore)⁴¹⁶.

⁴¹² V. il capitolo primo, par. 4, per tutti gli opportuni riferimenti. Cfr. in particolare Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 1998, n. 1473, cit.; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2009, n. 45051, cit.

⁴¹³ V. in particolare *supra*, par. 2.2.

⁴¹⁴ Cfr. GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 209. Va precisato che la disposizione troverebbe applicazione solo alla meno grave delle due ipotesi di diffamazione ipotizzate da questo Autore, dal momento che, come già visto *supra*, nella più grave – qualificata come tale sulla base della maggiore diffusività dell'addebito – la falsità dell'imputazione costituirebbe elemento strutturale del fatto tipico.

⁴¹⁵ Si veda in particolare il par. 3 del capitolo secondo.

⁴¹⁶ Si veda anche il par. conclusivo per una declinazione in termini pratici di questa proposta.

3.3. È possibile un uso 'rispettoso' del 'disonore' e della vergogna da parte del sistema penale?

Come si è detto, una riforma organica delle fattispecie a tutela dell'onore/reputazione appare indispensabile anche in vista di un migliore, più razionale ed efficiente sfruttamento, in chiave general- e special-preventiva, del potenziale 'reputazionale' tipico della sanzione penale. Al di là, però, della sicura esigenza, precedentemente discussa, di una riconduzione a coerenza del sistema nel suo complesso, resta aperto l'interrogativo, di non poco momento, circa la possibilità o meno di incrementare, in modo compatibile coi principi costituzionali di rispetto della dignità umana (anche sotto forma di non-strumentalizzazione del reo per fini a questo estranei)⁴¹⁷ e di necessaria tensione rieducativa della pena, un ricorso istituzionalizzato alla 'dissistima' (o 'disonore' che dir si voglia) e, dunque, in definitiva, alla vergogna, in chiave politico-criminale.

Come si è avuto modo di constatare nel primo capitolo⁴¹⁸, infatti, laddove la vergogna abbia un peso preponderante nella regolazione dei rapporti sociali, «l'apparenza» – ossia la conformità agli standard sociali agli occhi del gruppo di appartenenza – «è la sostanza» e «la vergogna richiama, quindi, come l'arcaica legge del taglione [...], la vendetta e la riparazione oggettiva» della violazione⁴¹⁹. Analogamente, come è stato osservato, le «culture della vendetta» sono anche «invariabilmente culture della vergogna»⁴²⁰ (e viceversa). Non stupisce, allora, che anche le moderne sanzioni basate sulla vergogna, come si è visto, appena al di sotto di una sottilissima crosta di 'rispettabili' intenti preventivi, si rivelino in realtà le dadofore di un bisogno atavico di retribuzione, che cerca nuove vie⁴²¹ per dar voce all'eterna pulsione⁴²² verso una pena 'ab-soluta' da ogni vincolo, di razionalità come

⁴¹⁷ Cfr., *ex plurimis*, V. MILITELLO, *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, Milano, 1982, p. 184 s.; EUSEBI, *La pena "in crisi"*, cit., p. 32.

⁴¹⁸ V. in particolare capitolo primo, par. 2.2.

⁴¹⁹ Cfr. TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 34 s. (tanto che «per il guerriero omerico [...] la mancanza di *aidòs*, l'*anaideia* [impudenza], ha come conseguenze inevitabili la *némesis*, la vendetta, l'ira, l'astio, il risentimento – l'inimicizia degli dèi e la malevolenza del mondo circostante»).

⁴²⁰ Cfr. W.I. MILLER, *Eye for an Eye*, Cambridge, 2006, p. 96.

⁴²¹ In tema cfr. in particolare EUSEBI, *La pena "in crisi"*, cit., *passim*, in part. p. 33 ss.

⁴²² Che è anche la pulsione di ciascun essere umano a proiettare la propria vergogna (che, in quanto emozione dell'inadeguatezza e dell'insicurezza, è una sorta di «rumore di fondo» di tutte le interazioni sociali: così PANDOLFI, *La vergo-*

di umanità⁴²³, né sorprende che le prime verifiche della loro reale efficacia preventiva abbiano dato risultati dubbi, per non dire scoraggianti⁴²⁴.

La questione, a questo punto, è se una pur fondamentale emozione sociale e morale come la vergogna possa trovare un suo ruolo anche nei moderni ordinamenti giuridici (e in particolare, per quanto ci interessa, nel diritto penale di uno Stato che voglia definirsi liberale e democratico), o se essa debba esserne risolutamente e completamente espulsa.

Martha Nussbaum sostiene che la presenza delle emozioni nei nostri ordinamenti giuridici è ineliminabile e di per sé non negativa, e che anzi l'accentuazione del ruolo di alcune emozioni (in particolare la compassione) nel discorso pubblico e nella vita istituzionale democratica potrebbe avere un notevole valore positivo⁴²⁵. Ma quando si tratti specificamente della vergogna, pur apparendo disponibile a riconoscerne valenze indubbiamente positive, nella sfera della formazione individuale come in quella delle relazioni sociali⁴²⁶, tuttavia la filosofa americana pare considerare questa particolare emozione troppo imprevedibile e pericolosa per poter essere impunemente (e legittimamente) maneggiata dallo Stato e dalle sue istituzioni, specialmente da quelle penali. In particolare, l'aspetto più problematico della vergogna risiederebbe, oltre (e prima ancora) che nei rischi di annichilimento o, al contrario, inasprimento reattivo di chi vi venga esposto (ampiamente dissodati nel capitolo primo), nella sua «irrazionalità normativa». La vergogna, cioè, sottenderebbe un desiderio

gna, cit., p. 11) all'esterno, sul 'deviante', stigmatizzandolo e allontanandolo da sé (cfr. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 279 s.); la stessa pulsione profonda alla proiezione del male che ognuno sa di avere in sé (della propria «ombra») sul criminale, identificato così con l'Altro da sé, il Diverso, il capro espiatorio capace di ripristinare la fiducia di ciascuno nella propria innocenza e superiorità morale (cfr. E. NAEGELI, *Il male e il diritto penale*, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena*, cit., p. 57 ss.).

⁴²³ Non è un caso che coloro che criticano le *shame sanctions* 'dall'interno' della teoria espressiva, ma partendo da presupposti liberali, si premurino anche di argomentare in merito alla distanza tra la propria idea di 'desert' e le teorie retributive tradizionali: cfr. in questo senso VON HIRSCH-ASHWORTH, *Proportionate Sentencing*, cit., p. 13 ss.

⁴²⁴ V. *supra*, capitolo primo, par. 2.3.

⁴²⁵ Cfr. NUSSBAUM, *L'intelligenza delle emozioni*, cit., *passim* (in part. p. 479 ss.); EAD., *Le nuove frontiere della giustizia*, Bologna, 2007, p. 425 ss.; EAD., *Nascondere l'umanità*, cit., p. 22 ss.; v. anche KAHAN-NUSSBAUM, *Two Conceptions of Emotion in Criminal Law*, cit., p. 270 ss.

⁴²⁶ Cfr. in particolare NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 244 e 249 ss.

primigenio e narcisistico (come tale completamente irrealistico) di perfezione e onnipotenza, che la renderebbe un'emozione altamente inaffidabile sul piano pratico; anche perché, comportando un'inconscia negazione e ripulsa per le nostre debolezze – in maniera affine, se pure meno intensa e pericolosa, al disgusto – concorrerebbe ad alimentare una «concezione risentita dell'identità»⁴²⁷, sfondo emotivo e in alcuni casi giuridico per le più diverse forme di esclusione e discriminazione di categorie stigmatizzate⁴²⁸. Inoltre, a differenza della colpa, porterebbe in sé una tendenza (sia pure non assoluta né invincibile) a chiudersi, anziché ad aprirsi, all'empatia verso gli altri: a chiudersi, quindi, anche al riconoscimento delle proprie responsabilità e a una positiva riparazione delle conseguenze negative, materiali, psicologiche e sociali, delle proprie azioni⁴²⁹.

D'altro canto, però, vi è anche chi, come John Braithwaite, partendo dalla constatazione empirica della maggiore influenza, sulla propensione degli individui a rispettare o violare le regole, di fattori interni (norme interiorizzate, propensione alla vergogna e al senso di colpa, immagine di sé)⁴³⁰, ha fatto dell'uso *reintegrativo* della vergogna il perno di un vasto orizzonte criminologico e politico-criminale. Senza inoltrarsi nei dettagli del complesso impianto teorico di questo studioso⁴³¹, basti ricordarne l'idea centrale, ovvero che la vergogna

⁴²⁷ Così TAGLIAPIETRA, *La forza del pudore*, cit., p. 79-81. V. anche *supra*, capitolo primo, par. 2.2, e relativi riferimenti bibliografici.

⁴²⁸ Cfr. da ultimo M.C. NUSSBAUM, *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*, Milano, 2011, p. 75 ss.; EAD., *La nuova intolleranza. Superare la paura dell'islam e vivere in una società più libera*, Milano, 2012, p. 65 ss.

⁴²⁹ Cfr. NUSSBAUM, *Nascondere l'umanità*, cit., p. 31 ss., 128 ss., 246 ss. e 284 ss. Anche MASSARO (*The Meanings of Shame*, cit., p. 645 ss.) sottolinea come riconoscere il valore della vergogna come emozione sociale non implichi dare per scontato che una sua manipolazione da parte delle istituzioni sia possibile con esiti positivi e legittimi.

⁴³⁰ Cfr. T. MAKKAJ-J. BRAITHWAITE, *Criminological Theories and Regulatory Compliance*, in *Criminology*, 1991, p. 193 ss.; EAD., *Testing an Expected Utility Model of Corporate Deterrence*, in *Law & Soc. Rev.*, 1991, p. 7 ss.; EAD., *The Dialectics of Corporate Deterrence*, in *Journ. Res. Crime & Delinq.*, 1994, p. 347 ss. Anche per ulteriori, più generali riferimenti bibliografici sul punto si rinvia, inoltre, a FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 221 ss.; ID., *L'immane concretezza*, cit., p. 130 e 546 ss.; PELLIGRA, *I paradossi della fiducia*, p. 167 ss.; FRANK, *What Price the Moral High Ground?*, cit., p. 45 ss. e 133 ss.

⁴³¹ Oltre che agli altri testi citati *supra* nonché nel capitolo primo, par. 2.2 e 2.3, e *infra* nel prosieguo, si rinvia in particolare a BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 54 ss.; ID., *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 281 ss.; ID., *Criminological Theory and Organizational Crime*, in *Just. Quart.*, 1989, p. 333

può essere espressa con modalità differenti, e presentare, in conseguenza, caratteri e ricadute variabili. Esisterebbe, cioè, da un lato, una 'vergogna disintegrativa', che produce stigmatizzazione, la quale è un effetto noto delle sanzioni penali in generale, volutamente esasperato nelle *shame sanctions* precedentemente analizzate, e che presenta i profili negativi di contrasto con la dignità umana e di controproducente criminogenesi già menzionati. Ma esisterebbe anche, per altro verso, un *reintegrative shaming*: ossia la possibilità di un uso della vergogna (non eminentemente retributivo, bensì riabilitativo) funzionale tanto alla prevenzione generale quanto al reinserimento sociale del reo.

Precondizione per un tale uso della vergogna è che esso sia limitato a crimini di cui sia evidente e socialmente condivisa la dannosità⁴³² (il che, come si è visto nel capitolo secondo⁴³³, richiederebbe, in relazione alla sua applicazione nell'ambito della criminalità economica, preventive politiche *culturali* di sensibilizzazione sociale, in vista anche della disgregazione dell'attuale 'struttura di classe della vergogna'⁴³⁴) e che l'espressione del biasimo si concentri sull'azione commessa⁴³⁵, senza estendersi alla complessiva identità del reo. Le

ss.; ID., *Crime in a Convict Republic*, in *Mod. Law Rev.*, 2001, p. 11 ss. Cfr. altresì FORTI, *Percorsi di legalità*, cit., p. 40 ss. Si vedano inoltre, anche per un'analisi maggiormente approfondita del modello di giustizia riparativa in cui la riflessione teorica in tema di prevenzione e repressione dei reati di Braithwaite si inserisce, nonché delle aperture attualmente presenti nel nostro ordinamento, *ex plurimis* C. MAZZUCATO, *Appunti per una teoria "dignitosa" del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in AA.VV., *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Piacenza, 2010, p. 99 ss., in part. p. 133 ss.; EAD., *Tra il dire e il fare. Sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico*, in F. TENORIO TAGLE (dir.), *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestión criminal. Ensayos en honor a Massimo Pavarini*, Tlalpan, 2015, p. 289 ss.; L. EUSEBI, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in ID. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, p. 6 ss.

⁴³² Cfr. BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 185. V. anche MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, p. 483: «Solo un ordinamento penale sentito come giusto nel suo insieme può portare la generalità dei consociati ad una obbedienza giuridica volontaria; se invece si avverte che beni primordiali sono già in astratto privi di tutela o di tutela adeguata, mentre altri beni di rango assai inferiore formano oggetto di una protezione oltranzista, allora l'intero sistema penale perde la sua capacità di guida e di orientamento».

⁴³³ Si veda in particolare il par. 1.5 del capitolo secondo.

⁴³⁴ Cfr. in particolare BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Punishment*, cit., p. 291 s.

⁴³⁵ Proprio per questo motivo NUSSBAUM (*Nascondere l'umanità*, cit., p. 283 s.)

modalità pratiche prospettate per un tale uso reintegrativo della vergogna si basano essenzialmente sulla messa a confronto di rei e vittime, con il coinvolgimento della comunità di appartenenza, in una «conferenza reintegrativa» strutturata in modo da far seguire a un primo momento di adeguata espressione del rimprovero, da parte della vittima e della comunità, una successiva «cerimonia di reintegrazione»⁴³⁶, imperniata su gesti simbolici di riaccoglimento della persona⁴³⁷; il tutto attraverso lo strumento della giustizia riparativa⁴³⁸, da sostituire⁴³⁹ o affiancare (a seconda della gravità dei reati) ai tradizionali strumenti del diritto penale.

ritiene che l'approccio di Braithwaite sia, in realtà, fondato sull'emozione della colpa, e non su quella della vergogna. In effetti, lo stesso criminologo ha utilizzato in scritti più recenti il binomio «*shame-guilt*» per esprimere il nucleo centrale del suo pensiero politico-criminale (cfr. ad es. J. BRAITHWAITE-V. BRAITHWAITE, *Shame, Shame Management and Regulation*, in E. AHMED-N. HARRIS-J. BRAITHWAITE-V. BRAITHWAITE (eds.), *Shame Management through Reintegration*, Cambridge, 2001, p. 3 ss.). Come si è accennato nel capitolo primo (in part. par. 2.2), tuttavia, nella normale vita psichica delle persone le due emozioni si presentano molto spesso strettamente intrecciate e, anzi, la trasformazione della vergogna in colpa è una delle strategie psichiche più comuni ed efficaci per difendersi dagli effetti più negativi della vergogna: le modalità del *reintegrative shaming* proposto da Braithwaite appaiono appunto tali da agevolare un processo psichico di elaborazione complessa e positiva della vergogna.

⁴³⁶ Cfr. in particolare J. BRAITHWAITE-S. MUGFORD, *Conditions of Successful Reintegration Ceremonies. Dealing with Juvenile Offenders*, in *Br. Journ. Criminol.*, 1994, p. 139 ss.

⁴³⁷ L'assenza di qualsiasi procedura di reintegrazione del reo è una delle principali obiezioni mosse alle *shame sanctions* da MASSARO, *Shame, Culture, and American Criminal Law*, cit., p. 1880 ss.

⁴³⁸ Cfr. in particolare J. BRAITHWAITE, *A Future where Punishment is Marginalized: Realistic or Utopian?*, in *UCLA Law Rev.*, 1999, p. 1727 ss.; ID., *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, in *Crime & Just.*, 1999, p. 1 ss.; ID., *Setting Standards for Restorative Justice*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2001, p. 563 ss.; ID., *Doing Justice Intelligently in Civil Society*, in *Journ. Soc. Iss.*, 2006, p. 393 ss.; ID., *Building Legitimacy through Restorative Justice*, in T.A. BRAGA-J. FAGAN-T. MEARES-R. SAMPSON-T.R. TYLER-C. WINSHIP (eds.), *Legitimacy and Criminal Justice: International Perspectives*, New York, 2007, p. 146 ss.; ID., *Encourage Restorative Justice*, in *Criminol. & Pub. Policy*, 2007, p. 689 ss. In tema di giustizia riparativa e mediazione dei conflitti si vedano anche, oltre agli Autori già citati *supra* in nota, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, *passim*; C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in G. COSI-M.A. FODDAI (a cura di), *Lo spazio della mediazione*, Milano, 2003, p. 151 ss.

⁴³⁹ Per una sintetica panoramica delle principali critiche (e relativi riferimenti bibliografici) mosse in particolare all'uso di strumenti di giustizia ripartiva *in so-*

Braithwaite, per altro, come si è avuto modo di discutere diffusamente nel capitolo secondo⁴⁴⁰, non manca di notare come la vergogna possa produrre effetti criminogeni nella società non solo ‘per eccesso’, quando si presenti come stigmatizzazione, ma altresì ‘per difetto’⁴⁴¹: quando, cioè, per certe categorie di condotte, pur indubbiamente dannose, non sia presente nella cultura dominante una sufficiente riprovazione. È questo il caso della maggior parte dei crimini economici, rispetto ai quali l’uso della vergogna dovrebbe essere, piuttosto, incrementato⁴⁴² (prospettiva che, per altro, trova favorevole la stessa Nussbaum, quanto meno nei confronti degli enti⁴⁴³). In particolare, rispetto agli attori organizzativi (e quindi al *corporate crime*), un tale maggiore ricorso a meccanismi di espressione del biasimo sociale⁴⁴⁴ dovrebbe portare allo sviluppo di forme di *adverse publicity*⁴⁴⁵, sia informale (il che richiederebbe il potenziamento e la mag-

stituzione delle sanzioni penali più tradizionali (concernenti soprattutto il rispetto del principio di eguaglianza e di proporzionalità e di legalità delle pene) vedi ad es. MARKEL, *Wrong Turns on the Road to Alternative Sanctions*, cit., p. 1404 ss.

⁴⁴⁰ V. in particolare capitolo secondo, par. 1.5.

⁴⁴¹ Cfr. BRAITHWAITE, *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 291 s.

⁴⁴² Cfr. in particolare J. BRAITHWAITE-P. DRAHOS, *Zero Tolerance, Naming and Shaming: Is There a Case for it with Crimes of the Powerful?*, in *Austral. & New Zeal. Journ. Criminol.*, 2002, p. 269 ss.; J. KOSTELNIK, *Sentencing White-Collar Criminals: When Is Shaming Viable?*, in *Global Crime*, 2012, p. 141 ss. Convinto assertore della necessità dell’introduzione di una *shame culture* nel mondo degli affari, anche attraverso l’utilizzo di sanzioni interdittive e ‘liste nere’ per i trasgressori delle regole (capaci di far loro perdere fiducia dei risparmiatori, credito e credibilità sul mercato: «*to lose the face*»), si dichiarava GUIDO ROSSI, *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, p. 82 s.

⁴⁴³ Cfr. NUSSBAUM, *Nascondere l’umanità*, cit., p. 287-289: «Le sanzioni dirette a suscitare il pubblico biasimo potrebbero essere appropriate per le organizzazioni che arrecano danni, mentre sarebbero invece inadeguate se applicate nei confronti dei singoli individui», dal momento che le prime «non possono subire i danni profondi che subiscono» i secondi, poiché «non hanno una dignità da proteggere; può dunque essere appropriato umiliarle mediante una pubblicità negativa».

⁴⁴⁴ Pur partendo da posizioni per molti aspetti opposte a quelle di Braithwaite, anche A. VON HIRSCH (*Desert and White-Collar Criminality: A Response to Dr. Braithwaite*, in *Journ. Crim. Law & Criminol.*, 1982, p. 1172 ss.) sottolinea l’importanza dell’espressione di un’adeguata riprovazione – formalizzata in sanzioni penali – per i *corporate crimes*, collegandola nel contempo alla necessità di adottare criteri di imputazione centrati su una forma di colpevolezza dell’organizzazione, che (soli) risultano coerenti con il significato di rimprovero intrinseco a questo tipo di sanzioni.

⁴⁴⁵ Cfr. in particolare BRAITHWAITE, *Corporate Crime in the Pharmaceutical In-*

giore autonomia di agenzie di controllo informali quali associazioni dei consumatori, sindacati, *mass media* e simili), sia formale (attraverso varie modalità di pubblicizzazione delle ingiunzioni e delle sanzioni, extrapenali e penali, indirizzate all'ente colpevole di aver trasgredito le regole), all'interno di quel modello di *enforcement* progressivo⁴⁴⁶ a struttura essenzialmente 'piramidale' di cui si è già avuto modo di discutere nel capitolo secondo⁴⁴⁷ (e del quale studi recenti sembrano suggerire l'effettività⁴⁴⁸).

Basti qui dunque ricordare che tratto peculiare del modello, sia regolativo sia di *enforcement*, proposto dallo studioso australiano è una scalarità – in parallelo – da un lato delle forme di regolamentazione (dall'autoregolamentazione su base volontaria a quella obbligatoria soggetta a verifica da parte delle autorità di controllo, per passare alla regolamentazione pubblica di diversa incisività e intensità, incluso lo strumento penale), dall'altro degli strumenti di controllo (da forme di *counselling* a supporto della *compliance* spontanea, a segnalazioni e ammonimenti, alla vigilanza sugli impegni volontari di conformazione, fino a strumenti ingiunzionali spalleggiati da sanzioni via via più rigide e incisive, anche in termini di pubblicità loro riservata, per passare poi a sanzioni pienamente afflittive, amministrative o penali, ivi non escluse, in relazione agli enti, forme di '*corporate capital punishment*').

Il sistema avrebbe il pregio di massimizzare l'impatto positivo tipico dei ricordati circoli virtuosi di 'rispondenza fiduciaria'⁴⁴⁹, legati

industry, cit., p. 232 ss. e 335 ss.; FISSE-BRAITHWAITE, *The Impact of Publicity*, cit., p. 227 ss. Per maggiori riferimenti si veda comunque *supra*, capitolo secondo, par. 1.5.

⁴⁴⁶ Cfr. in particolare BRAITHWAITE, *Enforced Self-Regulation*, cit., p. 1466 ss.; ID., *Convergence in Models of Regulatory Strategy*, cit., p. 59 ss.; ID., *Large Business and the Compliance Model*, cit., p. 177 ss.; GRABOSKY-BRAITHWAITE, *Of Manners Gentle*, cit., p. 183 ss.; FISSE-BRAITHWAITE, *Corporations, Crime and Accountability*, cit., p. 31 ss. e 138 ss.; AYRES-BRAITHWAITE, *Responsive Regulation*, cit., p. 38 ss.

⁴⁴⁷ V. diffusamente, anche per gli ulteriori e più dettagliati riferimenti bibliografici, il par. 1.5 del capitolo secondo.

⁴⁴⁸ Cfr. ad es. K. MURPHY-N. HARRIS, *Shaming, Shame and Recidivism. A Test of Reintegrative Shaming Theory in the White-Collar Crime Context*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2007, p. 900 ss.; N. SCHELL-BUSEY-S.S. SIMPSON-M. RORIE-M. ALPER, *What Works? A Systematic Review of Corporate Crime Deterrence*, in *Criminol. & Pub. Policy*, 2016, p. 387 ss.; per una panoramica aggiornata degli ordinamenti in cui il modello di regolamentazione proposto da Braithwaite è attuato (in modi più o meno organici e coerenti) si veda, da ultimo, M. IVEC-V. BRAITHWAITE, *Applications of Responsive Regulatory Theory in Australia and Overseas: Update*, Canberra, 2015, on-line (ultimo accesso il 28 gennaio 2018).

⁴⁴⁹ V. *supra*, par. 1.5. Cfr. in particolare PELLIGRA, *Rispondenza fiduciaria*, cit., p. 335 ss.; ID., *I paradossi della fiducia*, cit., p. 167 ss.

al c.d. *feeling of freedom effect*⁴⁵⁰ e alla proposizione di incentivi immateriali al mantenimento di un'auto-immagine positiva (non a caso, nelle versioni più avanzate del modello, Braithwaite propone l'affiancamento di un sistema parallelo di incentivi – informali e formali – legati al riconoscimento positivo del merito⁴⁵¹ al più tradizionale modello di *adverse publicity* e *shaming* progressivi), al contempo assicurando la propria tenuta e 'credibilità' attraverso un'adeguata e proporzionata copertura sanzionatoria per le violazioni più gravi e i soggetti (individuali o collettivi) che si dimostrino impermeabili alle richieste dell'ordinamento, in questo ambito 'lavorando' incisivamente anche sul 'capitale sociale' degli attori economici (perdita postulata come più temibile rispetto a quella causata da sanzioni puramente pecuniarie – tipiche, per il *corporate crime* – suscettibili di essere 'operativizzate' come 'prezzo' da pagare per la prosecuzione dell'attività⁴⁵²).

Va tuttavia rilevato conclusivamente che, anche qualora si sia (come chi scrive) favorevoli a una certa dose di 'vergogna istituzionalizzata' nell'ordinamento penale – da un lato ritenendo utopistico epurarlo da una componente a esso così fondamentalmente connaturata, dall'altro accordando (forse ottimisticamente) fiducia alla possibilità di servirsi, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, di sanzioni basate (non tanto sull'uso della vergogna come intesa dai fautori dello *shaming punishment*, quanto) su meccanismi di *deminutio* reputazionale in grado di incidere sull'onore 'sociale' dei rei e non già sulla loro dignità di persone⁴⁵³ – rimane tuttavia aperta una questione *empirico-sociale* di non poco momento, che sarebbe poco ragionevole ignorare. Ci si riferisce al già ricordato fenomeno della tendenza alla 'scomparsa' della vergogna⁴⁵⁴ che sembra caratterizzare le società occidentali contemporanee, e che può contribuire a dar conto anche dei casi, rilevati dagli studiosi di economia e già precedente-

⁴⁵⁰ Ovvero l'effetto per cui percepirsi liberi di agire in un senso o in un altro favorisce una risposta positiva alle richieste di comportamento e la c.d. *compliance without pressure*, attraverso la percezione dell'affidamento riposto nel soggetto e del correlato riconoscimento della sua libertà di azione. Cfr. in particolare PELLIGRA, *Rispondenza fiduciaria*, cit., p. 348 s.; ID., *I paradossi della fiducia*, cit., p. 238 ss.

⁴⁵¹ Cfr. in particolare BRAITHWAITE, *The Essence of Responsive Regulation*, cit., p. 475 ss. (in part. p. 501 ss); G. DUKES-J. BRAITHWAITE-J.P. MOLONEY, *Pharmaceuticals, Corporate Crime and Public Health*, Cheltenham, 2014, p. 285 ss.

⁴⁵² Cfr., anche per una verifica empirica dell'assunto, GNEEZY-RUSTICHINI, *A Fine Is a Price*, cit., p. 1 ss.

⁴⁵³ Cfr. MARGALIT, *La società decente*, cit., p. 86 e 269 ss.

⁴⁵⁴ V. *supra*, capitolo primo, par. 2.2.

mente richiamati⁴⁵⁵, di individui o imprese poco o punto danneggiati dall'emersione di loro condotte illecite o immorali (o che addirittura hanno costruito il loro successo economico su una accuratamente coltivata immagine *negativa*)⁴⁵⁶.

Le reti di capitale sociale⁴⁵⁷ – che, a detta dello stesso Braithwaite⁴⁵⁸, sono indispensabili perché la vergogna, specie quella 'reintegrativa', possa fare presa sugli individui – sembrano oggi farsi progressivamente più lasche⁴⁵⁹ e la struttura sociale, logorata, vede diminuire sempre più «la sua efficacia nel trasmettere e sostenere le reputazioni», e quindi sempre più «s'indebolisce la sua capacità di sostenere norme di onestà, di reciprocità generalizzata e di fiducia leggera»⁴⁶⁰. Correlativamente, come si è visto anche nel capitolo secondo⁴⁶¹, si rafforzano reti chiuse⁴⁶², di tipo clientelare o 'sottoculturale', in grado di rinnovare e potenziare la tradizionale 'sordina reputazionale' che, come si è notato, all'interno del suo mondo professionale tutela l'uomo d'affari dal biasimo dei pari per condotte illegali, purché profittevoli⁴⁶³. Più in generale, come si è avuto modo di accennare, la

⁴⁵⁵ V. *supra* in questo capitolo, par. 1.5.

⁴⁵⁶ Cfr. SCHETTINI-GHERARDINI, *Reputazione e rischio reputazionale in economia*, cit., p. 41 ss. In relazione a tale ultimo fenomeno, l'Autore porta l'esempio dell'"azienda Mike Tyson", il cui impressionante fatturato si può considerare «figlio di una strategia aziendale basata su azioni "eticamente riprovevoli" che alimentarono l'immagine negativa del pugile».

⁴⁵⁷ V. *supra* in questo capitolo, par. 1.5, per tutti gli opportuni riferimenti.

⁴⁵⁸ Cfr. in particolare BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, cit., p. 84 ss. e 147 ss.; Id., *Shame and Criminal Justice*, cit., p. 291; I. AYRES-J. BRAITHWAITE, *Tripartism: Regulatory Capture and Empowerment*, in *Law & Soc. Inquiry*, 1991, p. 441 ss. Anche MASSARO (*Shame, Culture, and American Criminal Law*, cit., p. 1880 ss.) esprime perplessità più generali, in merito a un qualsiasi possibile uso politico-criminale della vergogna nelle società moderne, in relazione alla loro struttura meno coesa e interdipendente.

⁴⁵⁹ Cfr. PUTNAM, *Capitale sociale*, cit. p. 25 ss. e 173 ss.; valutazioni in parte affini (ma più ottimistiche sulle potenzialità di 'tenuta' della vergogna) in BRAITHWAITE, *Shame and Modernity*, cit., p. 12 ss.; in merito al particolare *deficit* di capitale sociale della situazione italiana si rinvia a R.D. PUTNAM-R. LEONARDI-R.Y. NANETTI, *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Milano, 1993, *passim*; CARTOCCI, *Mappe del tesoro*, cit. p. 61 ss. Si veda anche ANDREOTTI, *Che cos'è il capitale sociale*, cit., p. 55 ss.

⁴⁶⁰ Cfr. PUTNAM, *Capitale sociale*, cit., p. 168.

⁴⁶¹ V. in particolare i par. 1.4 e 1.5 del capitolo secondo.

⁴⁶² Sugli aspetti negativi del c.d. capitale sociale 'che serra', già discussi nel capitolo secondo, si rinvia in particolare a PUTNAM, *Capitale sociale*, cit., p. 20 ss.

⁴⁶³ Cfr. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 290 ss.; FORTI, *Il cri-*

vergogna morale va progressivamente scomparendo, soppiantata da una «vergogna amorale» che scatta solo di fronte all'incapacità dell'individuo di conformarsi agli standard di successo della comunità⁴⁶⁴.

Non è certamente questa la sede per proporre 'ricette globali' per l'inversione di questa tendenza, anche se le politiche di investimento in istruzione e sviluppo sociale, in grado di favorire migliori competenze e responsabilità critiche ed epistemiche la cui utilità, e anzi necessità, si è già avuto modo di richiamare sopra, appaiono costituire una linea di intervento primaria anche sul fronte di un rinvigorimento di quella «sindrome coerente» di impegno civico diffuso e fiducia sociale⁴⁶⁵ necessaria alla valorizzazione di un 'onore dei democratici'. Per altro verso, è concesso anche al penalista, come a tutti, di sperare nel «potenziale educativo delle catastrofi»⁴⁶⁶, ossia nel fatto che la sequela di scandali e crisi finanziarie, uno più devastante dell'altro, succedutisi negli anni più recenti, possa eventualmente condurre⁴⁶⁷ a una rivalutazione sociale di beni come la (buona) reputazione e l'onorabilità, nella consapevolezza che quella che viene percepita come una monolitica 'realtà oggettiva', come una ineluttabile linea evolutiva (o involutiva), non è necessariamente tale⁴⁶⁸: ogni realtà sociale,

mine dei colletti bianchi, cit., p. 191 ss.; BRAITHWAITE-DRAHOS, *Zero Tolerance*, cit., p. 269 ss.

⁴⁶⁴ Cfr. BELPOLITI, *Senza vergogna*, cit., p. 18 ss.; PANDOLFI, *La vergogna*, cit., p. 9 s. e 80 ss. V. diffusamente *supra*, capitolo primo, par. 2.2 per gli ulteriori riferimenti.

⁴⁶⁵ Cfr. PUTNAM, *Capitale sociale*, cit., p. 168 s.

⁴⁶⁶ Cfr. H. JONAS, *Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, Torino, 2000, p. 8.

⁴⁶⁷ «Si dice che quando una persona vede la morte in faccia, rivaluta priorità e valori. L'economia globale ha appena visto la morte in faccia. La crisi ha reso evidenti non soltanto le magagne del modello economico prevalente, ma anche le pecche della nostra società. Troppe persone avevano approfittato del prossimo, e il senso di fiducia era venuto meno. [...] Dovremmo sfruttare questo momento per fare i conti e riflettere, per pensare a che tipo di società vorremmo avere, e chiederci se stiamo creando un'economia capace di aiutarci a realizzare queste aspirazioni. La strada intrapresa finora è quella opposta [...]. Tuttavia, non è troppo tardi per rimediare». Cfr. J.E. STIGLITZ, *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*, Torino, 2010, p. 399 ss. Correttamente l'Autore osserva, in conclusione, come il pericolo maggiore sia oggi proprio quello di non saper cogliere le opportunità di cambiamento offerte dalla crisi.

⁴⁶⁸ «Sottoposti alle pressioni di un mondo che sembra andare in direzione opposta rispetto a quella che indicherebbe la saggezza», è umano cedere allo sconforto. «Così facendo, tuttavia», da un lato, si attribuisce a tendenze sociali largamente indotte «una naturalità e una inevitabilità che [...] non hanno; dall'altro, [si] sottovaluta la forza delle convinzioni e delle disposizioni spirituali che con-

infatti, è in costante movimento, e sempre assai meno 'compatta' di quanto la stessa immagine di sé da questa proiettata possa dare a intendere, sicché, fino a che la struttura della mente umana resterà quella che è, emozioni e interessi come la vergogna e la reputazione continueranno ad avere un significato molto concreto (per quanto, naturalmente, culturalmente condizionato) nella vita di ciascuno di noi, e così pure, dunque, lo avrà la capacità del diritto penale di integrare con entrambe.

Sotto quest'ultimo profilo, dunque, e da una più modesta prospettiva tutta 'interna' all'ordinamento penale, sembrano da valutare positivamente tutti i 'germi' (non moltissimi, in verità, ma esistenti), manifestatisi negli ultimi decenni, di apertura dell'arsenale sanzionatorio tradizionale a nuove strategie apparentemente più adatte ad agire – in modo non necessariamente stigmatizzante – sul capitale reputazionale e relazionale degli autori di reato, in particolare in ambito economico. Tra questi, nel settore più propriamente definibile quasi-penale, va ricordata *in primis* la radicale innovazione introdotta dal già richiamato d.lgs. 231/2001⁴⁶⁹, capace tra l'altro di veicolare anche sul piano reputazionale, qui specificamente preso in considerazione, un messaggio di riprovazione per condotte illecite dell'ente (pur se tale impatto, va riconosciuto, risulta smorzato *già in astratto* dal relativo isolamento della riforma all'interno di un orientamento politico-criminale in materia economica, come si è visto, tutt'altro che coerente e univoco in questa direzione⁴⁷⁰). Questo grazie alla strutturazione complessiva della responsabilità da reato degli enti, in cui l'adozione di modelli organizzativi (che avrebbero, almeno in astratto, la potenzialità di incidere anche sulla *cultura* organizzativa) è lasciata all'autodeterminazione degli enti, ma è rinforzata dalla minaccia di sanzioni interdittive e di forme di pubblicità negativa (per quanto, come si è visto⁴⁷¹, indebolite dalla complessiva sterilizzazione del-

trastano la brutalità della prassi»: C. GIUNTA, *L'assedio del presente. Sulla rivoluzione culturale in corso*, Bologna, 2008, p. 12.

⁴⁶⁹ Si veda *supra*, capitolo primo, par. 2.3, per tutti gli opportuni riferimenti.

⁴⁷⁰ Oltre a quanto osservato *supra*, anche nel capitolo secondo, par. 1.4, sulle tendenze alla bagatellizzazione dei reati societari e sul confuso, occasionale 'furore normativo' del nostro legislatore nel settore del diritto penale dell'economia si vedano anche, per ulteriori riferimenti, FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 193 ss.; M. ROMANO, *Materia economica e intervento penale (in ricordo di Armando Bartulli)*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 538 ss.

⁴⁷¹ V. in particolare il capitolo primo, par. 2.2, e, in questo capitolo, il par. 3.2, anche per i relativi riferimenti bibliografici.

la pubblicazione della sentenza di condanna) nel caso reati ascrivibili all'ente siano commessi⁴⁷².

Del pari, con riferimento agli autori individuali, il modello qui suggerito trova conforto nelle proposte, da tempo ricorrenti, di diversificare l'arsenale sanzionatorio *anche all'interno* del diritto penale dell'economia, elevando in taluni casi le misure interdittive⁴⁷³ a pene principali, incrementando il ricorso alla pubblicazione della condanna, e mantenendo ferma l'applicazione della pena detentiva per le condotte connotate da maggiore disvalore⁴⁷⁴. Proposte che, col volgere del millennio, sembrano aver goduto – almeno per un breve tempo – di maggiori *chances* di concretizzazione, nel quadro di una più generale prospettiva di ampliamento del ventaglio delle pene principali a disposizione dell'intero ordinamento penale; prospettiva purtroppo immediatamente rivelatasi confinata all'introduzione di (sterili, dal nostro punto di vista) «pene detentive non carcerarie» (art. 1, l. 28 aprile 2014, n. 67) e comunque sfumata a seguito dell'infruttuoso spirare della relativa delega⁴⁷⁵, ma che ha certamente contribuito, nella

⁴⁷² Cfr. anche FORTI, *Il crimine dei colletti bianchi*, cit., p. 226.

⁴⁷³ Proprio il ricorso a un sistema di «*negative licensing*» (ovvero di interdizioni, sia per gli individui che per gli enti) per gli operatori responsabili di illeciti finanziari è una delle misure suggerite da JOHN BRAITHWAITE (*Restorative Justice for Banks through Negative Licensing*, in *Br. Journ. Criminol.*, 2009, p. 439 ss.) per prevenire il ripetersi di drammatiche crisi come quella del 2008, nel quadro di un articolato e organico insieme di strumenti di giustizia riparativa e sanzionatori.

⁴⁷⁴ In questo senso cfr., oltre agli altri Autori citati *supra*, anche MARINUCCI-ROMANO, *Tecniche normative*, cit., p. 102 ss.; M. ROMANO, *Diritto delle società e sistema punitivo italiano nel contesto internazionale*, in P. BALZARINI-G. CARCANO-M. VENTUROZZO (a cura di), *La società per azioni oggi*, Milano, 2007, p. 298 s.; ID., *Crisi finanziaria e diritto penale*, in *Jus*, 2009, p. 62; L. EUSEBI, *Ripensare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4952 ss. Sottolineano per altro in particolare GARAPON e SALAS (*La Repubblica penale*, cit., p. 80 ss.), che pure propongono una radicale sostituzione di questo tipo di sanzioni alla pena detentiva (cui riserverebbero il ruolo di 'pena delle pene', da applicare a chi non rispetti le interdizioni), come sussista il concreto rischio che, in assenza di un'organica riforma del sistema penale, una soluzione di questo tenore possa perpetuare il 'doppio standard', risparmiando la prigione «solo a coloro che hanno una reputazione pubblica da difendere, un'attività professionale o mire elettorali o commerciali [...]»; in breve, soltanto a coloro che hanno un certo capitale sociale, anche se modesto», mentre per coloro «ai quali non resta che il proprio corpo da dare in pegno» si perpetuerebbe il predominio della pena detentiva.

⁴⁷⁵ In tema si rinvia, per ogni opportuno approfondimento circa l'abbozzata riforma e per i relativi, ulteriori riferimenti bibliografici, a M. VENTUROLI, *Verso il riconoscimento di nuove pene principali non carcerarie: la pena domiciliare tra de-*

sua lunga gestazione, a rivitalizzare il dibattito sul tema. Un dibattito nel quale, ancora una volta, l'importanza del ricorso a sanzioni maggiormente tagliate sulle specificità, lesive e interazionali, del crimine economico, attraverso una valorizzazione (anche) di strumenti di tipo interdittivo e reputazionale, è non a caso tornata alla ribalta⁴⁷⁶.

4. *La possibile riforma del delitto di diffamazione: una 'bozza di lavoro'*

Il tema della mancata – ma oltremodo necessaria – riforma dell'impianto sanzionatorio del nostro sistema penale⁴⁷⁷ è di diretta rilevanza anche in relazione alla 'bozza' di proposta di riforma delle fattispecie di diffamazione con cui, come anticipato, desideriamo chiudere la nostra riflessione – essenzialmente con l'obiettivo di sintetizzare le principali conclusioni a cui siamo giunti nel nostro lungo percorso di analisi e ricostruzione concettuale e sistematica.

Anche l'apparato delle pene applicabili alla diffamazione, infatti, risente della generale obsolescenza e rigidità del sistema complessivo, oltre che di una obsolescenza e rigidità tutte proprie, legate, da un lato, al già menzionato crescente disagio per la previsione (anche) della pena detentiva in un ambito di così delicato temperamento di primari diritti della persona, dall'altro alla assoluta inadeguatezza funzionale delle attuali pene rispetto alle specificità di questo tipo di reato.

Non è ovviamente possibile, in questa sede, entrare nel dettaglio di tali complesse problematiche. Basti dire che, sotto il primo profilo, come ben è stato osservato anche recentemente in dottrina⁴⁷⁸, non è per mero ossequio ai ricordati⁴⁷⁹ orientamenti espressi dalla Corte EDU – per quanto significativi – che si avverte un crescente disagio nella cominatoria della reclusione per il delitto di diffamazione, in par-

flazione penitenziaria e umanizzazione del sistema penale, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1664 ss.; A. MANNA, *Riflessioni introduttive sulle recenti riforme in tema di "svuotacarceri"*, in *Arch. pen.*, 2015, p. 15 ss.

⁴⁷⁶ Cfr. in particolare EUSEBI, *Ripensare le modalità della risposta ai reati*, cit., p. 4952 ss., in part. p. 4957 s.

⁴⁷⁷ Cfr. in particolare L. EUSEBI, *Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale*, in P. PISA (a cura di), *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, Torino, 2008, p. 279 ss.; ID., *Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni penali*, in *Criminalia*, 2007, p. 185 ss.; ID., *Ripensare le modalità della risposta ai reati*, cit., p. 4952 ss.

⁴⁷⁸ Cfr. GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 185 ss.

⁴⁷⁹ V. *supra*, in particolare il capitolo terzo, par. 2, e il capitolo quarto, par. 3.2.

tiolare ove necessariamente congiunta alla pena pecuniaria (art. 13 l. 47/1948): considerazioni di proporzionalità sanzionatoria del «bilanciamento tra onore e libertà personale» si impongono già di per sé, e ancor più laddove tale conflitto sia «mediato» da quello «tra onore e libertà di manifestazione del pensiero», altro diritto di primario rilievo costituzionale⁴⁸⁰, a sua volta legato alla dignità della persona, oltre che alle esigenze del libero scambio democratico.

Esiste dunque una profonda esigenza, sul fronte individuale, di tutelare adeguatamente un aspetto della dignità dell'essere umano – il suo onore, ma anche, per taluni profili, la sua riservatezza: in sostanza, la sua reputazione (come sopra definita) – suscettibile, ove lesa, di determinare conseguenze anche tragiche nella vita degli individui (fino a comportamenti autodistruttivi⁴⁸¹); così come esiste una reale esigenza, sul fronte collettivo, di tutelare «la comunicazione di informazioni (propriamente intese) e non di *disinformazione*», giacché «non si serve alcun interesse pubblico col pubblicare o comunicare false informazioni» e «il funzionamento di una società democratica dipende dal fatto che i membri di tale società siano correttamente informati, e non *disinformati*», dal momento che «ingannare le persone e presentare come fatti affermazioni non vere sono comportamenti distruttivi della società democratica»⁴⁸² e lesivi di quelli che sono stati definiti i «diritti aletici»⁴⁸³ degli individui e della collettività.

⁴⁸⁰ Cfr. GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 187.

⁴⁸¹ Un settore su cui si va sempre più concentrando l'attenzione è quello del c.d. cyberbullismo, in cui l'esposizione della vittima a 'bombardamenti' ingiuriosi e diffamatori è spesso una componente primaria: anche se a oggi non risultano accertate correlazioni causali tra esposizione a questa forma di bullismo e rischio di suicidio, è dimostrato che negli adolescenti esposti aumenti quanto meno il rischio di *ideazioni* suicidiarie: cfr. Y.S. KIM-B. LEVENTHAL, *Bullying and Suicide. A Review*, in *Intern. Journ. Adolescent Med. & Health*, 2008, p. 133 ss.

⁴⁸² Cfr. House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*, cit. (traduzione nostra).

⁴⁸³ La tematica, pertinente all'area della filosofia normativa e politica, è oltremodo complessa, problematica e ancora in fase iniziale di analisi da parte degli stessi studiosi di questi ambiti, per cui non si può che limitarsi, in questa sede, a un ampio rinvio a F. D'AGOSTINI, *Diritti aletici*, in *Biblioteca della libertà*, 2017, p. 5 ss. In estrema sintesi, comunque, tra tali diritti rientrerebbero quello dei cittadini di «essere informati in modo veridico» e quello, strettamente correlato sul piano funzionale, di «essere nelle condizioni di giudicare e cercare la verità», ovvero possedere le competenze di base a ciò necessarie in termini di istruzione, capacità critiche, ecc.; a questi si aggiungerebbero il diritto di «essere riconosciuti come fonti affidabili di verità», ossia di non soffrire di «condizioni di ingiustizia testimoniale» legate ad es. a pregiudizi razziali, di genere, ecc.; il «diritto di disporre

D'altro canto, tuttavia, occorre non solo «contemplare una risposta sanzionatoria, anche penale, la quale si faccia carico della possibile area di contiguità al diritto fondamentale» a manifestare liberamente il proprio pensiero «in cui determinate condotte possono collocarsi», evitando di produrre un effetto deterrente sul (corretto) esercizio di tale diritto⁴⁸⁴, come pure la strumentalizzazione del singolo a esigenze generalpreventive⁴⁸⁵; è necessario anche domandarsi, sul piano dell'effettività normativa e sanzionatoria⁴⁸⁶, se la minaccia (per altro più sbandierata che reale, allo stato attuale) della pena detentiva possa davvero sortire un'apprezzabile efficacia preventiva.

Non che l'alternativa della pena pecuniaria – l'unica possibile, tra le pene principali, *de lege lata* – si prospetti allo stato soddisfacente: oltre alle ben note patologie che cronicamente ne affliggono l'applicazione nel nostro Paese⁴⁸⁷, minandone in radice l'efficacia, laddove applicata ai 'produttori' professionali di informazione essa sconta costitutivamente il già ricordato rischio di essere rapidamente metabolizzata come un 'costo di produzione' tra gli altri.

Va quindi premesso che qualsiasi riforma della diffamazione potrà avere reale efficacia solo all'interno di un quadro sanzionatorio generale di base molto diverso dall'attuale, in cui la pena pecuniaria – da riservarsi, come opzione unica, ai casi di diffamazione commessa fuori

di autorità atletiche affidabili, dunque di avere un sistema scientifico i cui criteri di valutazione sono *truth-oriented*»; il «diritto di vivere in una società che favorisca e salvaguardi ove necessario l'acquisizione della verità», legato al «bisogno sociale di considerare la propria condizione di cittadini come regolata dai precedenti quattro diritti»; e infine il «diritto di vivere in una cultura (e una società) in cui è riconosciuta l'importanza della verità (in positivo e in negativo) per la vita privata e pubblica degli agenti sociali», ovvero, in negativo, il diritto «di vivere in una cultura che non è strutturalmente e di principio analetica o antialetica», che cioè sottordini *sistematicamente* (e non occasionalmente, in ragione della necessità di bilanciamento con altri diritti fondamentali) il valore della verità ad altri valori o addirittura operi prevalentemente per il nascondimento o sovvertimento della verità.

⁴⁸⁴ Cfr. GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 189.

⁴⁸⁵ Cfr. MILITELLO, *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, cit., p. 184 s.; EUSEBI, *La pena "in crisi"*, cit., p. 32.

⁴⁸⁶ Cfr. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, cit., p. 430 ss.

⁴⁸⁷ Cfr. in tema, anche per ogni ulteriore opportuno riferimento, L. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano, 2008, *passim*, in part. p. 33 ss. e 126 ss.; EAD., *L'effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in Italia, oggi*, in *Dir. pen. cont.*, 13 novembre 2012, on-line (ultimo accesso il 28 gennaio 2018); M. MIEDICO, *La pena pecuniaria. Disciplina, prassi e prospettive di riforma*, Milano, 2008, *passim*, in part. p. 27 ss.

da un contesto giornalistico professionale – dovrebbe essere, al minimo, riformulata secondo il modello, da decenni auspicato, dei c.d. tassi giornalieri⁴⁸⁸, e in cui, nell'ipotesi di condotte legate al mercato dell'informazione, questa dovrebbe necessariamente essere affiancata o sostituita da sanzioni (auspicabilmente elevate al rango di pene principali) di tipo interdittivo⁴⁸⁹. Molto maggiore spazio dovrebbe poi avere, nell'un caso come nell'altro (ma soprattutto nel secondo), la pubblicazione della sentenza di condanna, per altro a sua volta da rimodulare rispetto alla sterile configurazione attuale⁴⁹⁰.

Questo spiega perché, nella 'bozza' di articolato a seguire, le proposte di sanzione siano da intendersi come *puramente indicative*: tra parentesi quadre sarà indicata una prima ipotesi strutturata alla luce dell'ordinamento attuale (in cui a rilevare sarà la proporzione relativa dei valori, e non già la loro entità in termini assoluti), mentre tra parentesi graffe sarà suggerito il possibile uso di sanzioni attualmente non contemplate dal catalogo delle pene principali. Alla traccia di proposta normativa così configurata seguirà quindi un breve commento che, rinviando ampiamente alle argomentazioni svolte nei capitoli e nei paragrafi precedenti, esporrà con estrema sintesi le ragioni delle scelte di costruzione delle fattispecie, in quanto coerenti – ci sembra – col percorso argomentativo svolto *supra*.

[I]. *Diffamazione qualificata dall'attribuzione di fatti falsi* – 1. Chiunque pubblicamente offende l'altrui reputazione, mediante asserzioni di fatto false, è punito, a querela della persona offesa, con la multa [da euro 600 a euro 5.000]. Non costituiscono asserzioni di fatto generiche considerazioni in merito al carattere, alla personalità o alle qualità fisiche, psichiche o morali della persona offesa.

⁴⁸⁸ Cfr. per tutti GOISIS, *La pena pecuniaria*, cit., p. 44 ss. Suggestisce tale rimodulazione della pena pecuniaria anche GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 207. Come ricordato *supra*, capitolo quarto, par. 3.3, PIERGALLINI (*Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, cit., p. 110 ss.) ipotizza, in relazione a un'eventuale estensione del 'catalogo' dei reati presupposto *ex d.lgs. 231/2001* anche a quelli di stampa, che l'attuale sistema per quote tipico di questo ambito potrebbe presentarsi come adeguato e funzionale alle esigenze preventive e repressive del settore, in quanto modulabile in modo tale da evitare, di per sé, sia rischi di inefficacia, sia rischi legati al c.d. *chilling effect*.

⁴⁸⁹ Favorevoli a questa opzione appaiono ad es. A. MANNA, *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 993; GULLO, *Diffamazione*, cit., p. 191 e 207; *contra*, sia pure in riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, PIERGALLINI, *op. ult. cit.*, p. 111.

⁴⁹⁰ Così in particolare, sia pure con riferimento a un'eventuale responsabilità da reato dell'ente, PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, cit., p. 112.

2. Chiunque pubblicamente offende l'altrui reputazione, mediante la falsa attribuzione di un fatto determinato, è punito, a querela della persona offesa, con la multa [da euro 1.000 a euro 10.000].
3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa, della televisione, di internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della multa [da euro 1.500 a euro 50.000] [sola o congiunta, in caso di esercizio professionale dell'attività giornalistica, a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione da ... a ...]. La pena è della multa [fino a euro 20.000] qualora l'offesa sia commessa nell'ambito di un'attività giornalistica professionale e sia dovuta a colpa grave nell'accertamento della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente capoverso è sempre ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna.
5. Se l'offesa di cui al secondo comma è rivolta contro un pubblico ufficiale o un corpo politico, amministrativo o giudiziario e consiste nell'attribuzione di un fatto illecito determinato, o comunque di un fatto determinato contrario a doveri deontologici o disciplinari, che si riferisca alla pubblica funzione esercitata, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena è della multa [da euro 2.000 a euro 20.000]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa, della televisione, di internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della multa [da euro 2.500 a euro 60.000] [sola o congiunta, in caso di esercizio professionale dell'attività giornalistica, a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione da... a...] ed è sempre ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna.

[II]. *Diffamazione con aggressione alla sfera privata* – 1. Chiunque pubblicamente offende l'altrui reputazione mediante la divulgazione, in assenza di un rilevante e attuale interesse pubblico, di informazioni personali relative allo stato di salute, alla vita familiare, affettiva o sessuale, o a precedenti condanne penali per cui sia intervenuta la riabilitazione o la cancellazione dal casellario giudiziale, o per le quali sia stata ordinata la non menzione nel casellario giudiziale, è punito, a querela della persona offesa, con la multa [da euro 500 a euro 10.000].

2. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa, della televisione, di internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della multa [da euro 1.000 a euro 50.000] [sola o congiunta, in caso di esercizio professionale dell'attività giornalistica, a quella dell'interdizione dall'esercizio della professione da ... a ...].

[III]. *Disposizioni comuni ai due articoli precedenti* – 1. Offendono l'altrui reputazione le asserzioni relative a condotte illecite o a comportamenti contrari all'etica e alla deontologia professionali, e ogni altra asserzione di fatto atta a esporre la persona all'odio, al disprezzo o alla disistima dei consociati.

2. Si considera recata pubblicamente l'offesa alla reputazione commessa comunicando con più persone, anche separatamente, indipendentemente dalla presenza o assenza della persona offesa.

[IV]. *Aggravante della finalità di discriminazione o di odio* – 1. Qualora i reati di cui agli articoli [I] e [II] siano commessi per finalità di discriminazione o di odio legati a caratteristiche etniche, nazionali, razziali, religiose, di genere o di orientamento sessuale, o ad altre caratteristiche personali o sociali, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, alla pena della multa si aggiunge quella della reclusione [fino a sei mesi]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa, della televisione, di internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, alla pena della multa [o dell'interdizione] si aggiunge quella della [reclusione fino a un anno].

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al precedente capoverso, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla stessa.

La scelta finale – ispirata, come si è detto, a una logica pragmatica e progressiva – è stata quella di tutelare la reputazione tanto nei suoi profili di sovrapposizione con l'onore (come da noi ricostruito), quanto in alcuni profili di sovrapposizione con la riservatezza, onde non ridurre, rispetto a quest'ultimo bene, la tutela parziale fino a oggi garantite mediamente dall'ordinamento attraverso la fattispecie di diffamazione. Il *bene funzionale* tutelato, tuttavia, resta sempre quello della *reputazione*: di qui anche la scelta di mantenere un *nomen iuris* affine per le due fattispecie proposte.

La *pubblicità* dell'offesa è il dato qualificante per entrambe: come si è visto nel corso della trattazione, è connaturato all'essenza della reputazione stessa che questa possa essere lesa solo da esternazioni a terze persone, e non da semplici offese rivolte direttamente, e unicamente, alla persona 'insultata'. Per questo, onde garantire una coerenza dell'ordinamento nel suo complesso, andrebbe a nostro avviso contestualmente abrogata la lett. f) del co. 4 dell'art. 4 d.lgs. 7/2016: da un lato, l'illecito civile 'aggravato' dalla presenza di più persone non avrebbe più ragion d'essere, la pubblicità essendo fondamento di un'aggressione alla reputazione penalmente rilevante (come chiarito anche in via definitoria: § III.2); dall'altro, l'attribuzione di un fatto determinato, che avvenisse faccia a faccia e senza divulgazione a terzi, non sembra presentare alcun profilo di maggiore offensività tale da giustificare un innalzamento della sanzione pecuniaria (potrà sempre continuare a

incidere sull'entità del risarcimento, naturalmente); infine, in ambito civile (ed esclusivamente in ambito civile, come a breve si dirà), sulla base della formulazione del co. 1, lett. a), dell'art. 4, d.lgs. 7/2016 continueranno a risultare illeciti anche insulti che si risolvano in meri epiteti derogatori riferiti a qualità o caratteristiche personali dell'offeso. Nulla esclude, del resto, che uno stesso episodio concreto possa integrare contemporaneamente il reato di diffamazione (ove commesso «pubblicamente» e consistente in una falsa asserzione di fatto) e l'illecito civile di ingiuria (ove indirizzato anche 'in faccia' al diffamato), nel qual caso la persona offesa potrebbe valutare di agire separatamente in sede civile per il risarcimento delle due offese, ove volesse richiedere anche l'applicazione della sanzione pecuniaria collegata alla componente 'ingiuriosa' del fatto.

In ogni caso, la specificazione, contenuta in entrambe le fattispecie di diffamazione (rispettivamente, qualificata dalla falsità e offensiva della *privacy*), della necessità che vi sia divulgazione a terzi di esternazioni a contenuto fattuale dovrebbe (unitamente all'ulteriore puntualizzazione di cui al co. 1 dell'ipotesi qualificata) tagliare fuori, una volta per tutte, dalla sfera della rilevanza penale i meri 'giudizi di valore', certo potenzialmente sgradevoli e offensivi, ma più strettamente legati all'ambito della pura opinione, da un lato, e meno lesivi della reputazione (anche per la loro assai maggiore 'volatilità' semantica, a seconda dei diversi contesti), dall'altro.

Nella stessa direzione va la scelta di non accordare più autonomo rilievo penale ai «modi usati» nell'esprimersi: come già osservato, la sorveglianza sull'urbanità e le buone maniere dei cittadini non pare un compito da affidarsi al diritto penale.

Contribuirebbe a chiarire la rilevanza esclusiva delle asserzioni di fatto l'aggiunta di un'ulteriore disposizione definitiva (§ III.1) che, anche in vista di una soluzione all'annosa diatriba sulla natura di evento o di pericolo dei reati contro l'onore⁴⁹¹, chiarisca il concetto di 'offesa alla reputazione'. Quest'ultima verrebbe ancorata, sulla base di una valutazione astratta di idoneità lesiva, a imputazioni di fatti illeciti o contrari all'etica e alla deontologia professionali, nonché (in alternativa) all'attribuzione di fatti o condotte suscettibili di esporre la persona all'odio, al disprezzo o alla disistima dei consociati, con valutazione di idoneità lesiva demandata, invece, al concreto apprezzamento del giudice⁴⁹² in base ai parametri socioculturali correnti. In questo modo si

⁴⁹¹ V. *supra*, capitolo terzo, par. 3.1.

⁴⁹² In tema cfr., per una sintesi della complessa panoramica dottrinale e ampi

verrebbe pragmaticamente incontro alle esigenze probatorie avvertite dalla prassi, la quale, come si è visto, da tempo si orienta su parametri affini, non distinguendo piano dell'offesa e piano della prova della stessa⁴⁹³. Prova che del resto è estremamente difficoltosa in rapporto alla *deminutio* di un capitale, quello reputazionale, che, come si è detto, è interamente depositato nelle menti degli altri.

Scontata dunque la necessità di riscontrare (al minimo) una potenzialità offensiva della condotta per sancirne la punibilità, l'eventuale possibile apprezzamento di una più esatta misura di danno concreto alla vita relazionale della persona andrà a incidere sul momento commisurativo della pena.

Quanto alla citata 'clausola generale' di chiusura, riferita a valutazioni sociali di ciò che sia da considerarsi 'screditante', come si è già avuto modo di osservare non pare, in questo momento storico e nella corrente temperie culturale, ulteriormente circoscrivibile. Questo anche alla luce del fatto che, come si è detto, pure addebiti legati alla sfera puramente *privata* della persona appaiono, allo stato, suscettibili di lederne (anche) il capitale reputazionale e, quindi, relazionale – ragione per la quale un'autonoma fattispecie dovrebbe appunto essere dedicata a 'coprire' tale tipo di scenario e le sue peculiarità.

Quanto a quest'ultima, essa dovrebbe essere costruita attorno a quel tipo di offese alla reputazione che derivino dalla divulgazione di fatti attinenti strettamente alla sfera privata della persona – a cui verrebbero equiparati gli antecedenti penali (in ragione della loro peculiare carica stigmatizzante) ormai coperti da oblio⁴⁹⁴ – ovviamente al di fuori dei casi (cui si riferisce la clausola di anti giuridicità espressa⁴⁹⁵ sopra proposta) di legittimo esercizio del diritto di cronaca o critica, legato alla presenza di un interesse pubblico rilevante e attuale alla discussione pubblica di tali informazioni. Strettamente consequenziale al profilo reputazionale – coincidente con una sfera di riservatezza – offeso dalle condotte qui criminalizzate è l'assenza di ogni menzione circa la falsità dell'addebito, evidentemente irrilevante in questo contesto – e che, qualora nello specifico assumesse valenza offensiva, comporterebbe la sussunzione della condotta sotto la *prima* fattispecie di diffamazione.

riferimenti bibliografici, ROMANO, *Commentario*, cit., p. 338 ss.; da ultimo F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, in part. p. 149 ss.

⁴⁹³ V. ancora *supra*, capitolo terzo, par. 3.1.

⁴⁹⁴ V. *supra*, in particolare capitolo primo, par. 4.3.

⁴⁹⁵ Cfr., per tutti, D. PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 65 ss., in part. p. 73.

mazione (qualificata appunto dalla falsità).

Tale ipotesi 'qualificata' è, in particolare, destinata a colpire le offese alla reputazione consistenti in aggressioni all'onore sostanziale della persona, come sopra definito. Da qui, per converso, il riferimento necessario, in questi casi, alla falsità dell'addebito diffamatorio quale requisito strutturale del fatto tipico (con tutte le conseguenze in tema di elemento soggettivo già sopra discusse), che ovviamente implica la necessità di contestuale abrogazione dell'attuale art. 596 c.p. Addebito diffamatorio che, si aggiunge, a nostro avviso non può essere confinato al novero dei 'fatti determinati': da un lato, come si è visto, la 'determinatezza' di un fatto non è così facilmente definibile o predicabile; d'altro canto, poi, una simile configurazione andrebbe contro un dato acquisito nella prassi, relativo alla verificabilità o falsificabilità *anche* di addebiti non strettamente determinati. Meglio quindi, ci pare, continuare a riservare alla (eventuale) natura circostanziata e puntuale dell'addebito un mero ruolo di aggravamento sanzionatorio.

È poi sempre in relazione alla verità o falsità della notizia divulgata che è possibile una caduta in errore dell'agente, talora determinata da una non diligente verifica delle proprie fonti. Onde incanalare nell'alveo della legalità quella che si è visto essere un'irresistibile tentazione giurisprudenziale alla distorsione in senso colposo di fattispecie esclusivamente dolose – con gravi riflessi sulla tenuta complessiva dei principi costituzionali di legalità e colpevolezza – si è dunque ritenuto opportuno (rassegnarsi a) tipizzare un'ipotesi colposa, al tempo stesso designandone in modo restrittivo i confini, nella speranza di togliere acqua al mulino dell'eccessiva creatività giudiziale: nella nostra proposta, infatti, la 'diffamazione colposa' sarebbe confinata alla divulgazione di addebiti falsi determinata da colpa *grave*⁴⁹⁶ – ovvero da un grossolano

⁴⁹⁶ In riferimento alla colpa grave quale scostamento dagli standard cautelari da apprezzare nella sua particolare intensità sia «sotto il profilo "qualitativo/intensivo", ancorato alla natura della regola cautelare violata, quanto sotto l'aspetto "quantitativo/estensivo", da verificare in rapporto sia alla entità del discostamento dal comportamento doveroso, sia alla frequenza (o addirittura sistematicità) delle violazioni commesse», cfr. G. FORTI-M. CATINO-F. D'ALESSANDRO-C. MAZZUCATO-G. VARRASO, *Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico*, Pisa, 2010, p. 77 ss. e 221 ss. (citazione testuale a p. 223). Per una valorizzazione del profilo soggettivo, accanto a quello oggettivo, nell'individuazione della colpa grave cfr. in particolare D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, in part. p. 541 ss. Sull'«esigenza di una più fine normativizzazione dei criteri alla base dell'imputazione per colpa, la quale certamente avrebbe *anche* come risultato [...] di accrescere la soggettivizzazione dell'adde-

e soggettivamente inescusabile scostamento dagli standard del 'buon giornalismo'⁴⁹⁷ – nello svolgimento dell'attività d'informazione *professionale*. La speranza è che, definiti in modo chiaro e netto i confini di ciò che sta 'dentro' l'area della responsabilità penale, e in particolare della responsabilità penale colposa come tipizzata in opposizione all'ordinaria forma di diffamazione dolosa, venga a mancare l'urgenza alla base dell'attuale, richiamata, distorsione (anzi, scomparsa) dei confini tra errore, errore evitabile/inescusabile e dolo (eventuale) in questo ambito⁴⁹⁸.

Contestualmente alla riforma della diffamazione, sarebbe poi a nostro avviso auspicabile l'abrogazione, una volta per tutte, dell'intero 'blocco' delle fattispecie di oltraggio, da sostituirsi con la previsione di una specifica ipotesi – di natura autonoma e non circostanziale, come dovrebbe essere chiarito in sede di relazione di accompagnamento – perseguibile d'ufficio che vada a colpire quelle diffamazioni che, per il collegamento con le funzioni esercitate dall'individuo (o dal collegio) e la natura particolarmente qualificata dell'addebito – legato alla violazione del mandato di agire con «disciplina e onore» dall'art. 54 Cost. imposto ai pubblici ufficiali – presentino una particolare carica lesiva non solo nei confronti della stimabilità dell'individuo e della p.a., ma anche del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni⁴⁹⁹. È appena il caso di precisare che, nulla essendo diversamente specificato nella nostra proposta, si è inteso che eventuali ipotesi di divulgazione colposa di asserzioni lesive dell'onore delle pubbliche istituzioni (ché il collegamento strettamente funzionale ricondurrebbe a questa *ratio* anche l'aggravamento di pena per addebiti a carico dell'individuo), possibili

bito» (anche in relazione ai casi in cui rilevi un particolare grado della colpa) cfr. G. FORTI, *Nuove prospettive sull'imputazione penale "per colpa": una ricognizione interdisciplinare*, in M. DONINI-R. ORLANDI (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Bologna, 2013, p. 117 s. In giurisprudenza cfr. ad es. Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2008, n. 22632.

⁴⁹⁷ V. anche *supra*, capitolo quarto, par. 1.4; in particolare cfr. House of Lords, *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*, cit.

⁴⁹⁸ Sul più generale e radicale fenomeno per cui nella prassi «i reati di pura condotta veng[on]o comunemente reputati dolosi in forza del mero configurarsi di quest'ultima come cosciente e volontaria, con una palese sovrapposizione fra ciò che richiedono, al rispettivo primo comma, gli artt. 42 e 43 c.p.», cfr. in particolare L. EUSEBI, *La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in BERTOLINO-FORTI-EUSEBI, *Studi in onore di Mario Romano*, cit., vol. II, p. 963 ss. (citazione testuale a p. 973).

⁴⁹⁹ V. *supra*, capitolo secondo, par. 3.2 e 3.3.

anche in questo ambito, vadano fisiologicamente a ricadere sotto l'ombrello dell'unica, 'ordinaria' fattispecie sopra descritta, non sembrando equo aggravare ulteriormente il trattamento sanzionatorio di un'ipotesi colposa di natura già, come si è detto, in un certo senso 'eccezionale'.

Infine, come sopra anticipato e per i motivi diffusamente illustrati in precedenza⁵⁰⁰, si è ritenuto utile, in questo ambito, dotare di autonoma rilevanza – sotto forma di aggravante speciale – l'ipotesi in cui una qualsiasi condotta diffamatoria sia sorretta da motivi d'odio o discriminazione, ricollegando a questi casi – ed *esclusivamente* a questi casi – la possibilità di accedere alla pena detentiva, stante l'elemento di più rilevante aggressione alla dignità, e l'almeno astratta pericolosità anche per altri beni, delle condotte in esame. Con l'occasione, in vista di una migliore precisione della fattispecie e di un'uniformazione a quanto da tempo avviene in altri ordinamenti⁵⁰¹, si è esplicitato il riferimento dell'aggravante anche ai 'discorsi d'odio' legati al genere o all'orientamento sessuale della persona offesa.

Da ultimo, qualche parola merita la scelta – consapevole – di non addentrarsi nella spinosa questione circa l'opportunità di estendere o meno la responsabilità da reato degli enti, *ex d.lgs. 231/2001*, anche alle fattispecie di diffamazione. Da un lato, infatti, come anche autorevole dottrina ha osservato⁵⁰², è indubbio che tali reati possano essere – e di frequente di fatto siano – commessi in un quadro di criminalità d'impresa, e che dunque poco efficace si prospetti la loro prevenzione, in assenza di una disciplina che vada a colpire proprio i fattori *organizzativi* – in termini di prassi e cultura d'impresa – alla base di questo tipo di devianza. Dall'altro, come quella stessa dottrina ha osservato con prudente consapevolezza, pur a fronte di una sicura «fattibilità» tecnico-giuridica» dell'operazione, rimane scottante la questione delle sue potenziali ripercussioni sull'*altro* interesse costituzionale sempre in gioco quando si discuta di diffamazione, ovvero la libertà di manifestazione del pensiero. «Se il criterio dell'interesse o vantaggio pare adeguarsi plasticamente alle finalità di profitto perseguite dalle imprese

⁵⁰⁰ V. in particolare il par. 1.6 in questo capitolo.

⁵⁰¹ Particolarmente interessante, da questo punto di vista, l'ordinamento francese, per la presenza di circostanze aggravanti di questo tenore specificamente connesse ai delitti e alle contravvenzioni a tutela dell'onore: si vedano l'art. 32, co. 2 e 3, e l'art. 33, co. 3 e 4 della *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse*, nonché gli artt. R625-8 e R625-8-1 (rispettivamente, *diffamation non publique* e *injure non publique*) del codice penale. In generale sulla disciplina penale della diffamazione in Francia v. *supra*, capitolo terzo, par. 3.1, e capitolo quarto, par. 1.3.

⁵⁰² Cfr. PIERGALLINI, *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, cit., p. 109 ss.

giornalistiche, la colpevolezza di organizzazione e l'arsenale sanzionatorio possono fomentare legittime perplessità: tende a riproporsi, in questi due ambiti, una vistosa tensione dialettica tra la libertà di espressione e di critica e le istanze di controllo volte a ridurre il rischio di consumazione degli illeciti. Sul terreno dei modelli di organizzazione, l'elaborazione delle cautele, sia pure 'democraticamente' indotta, rischia di avvilupparsi in conflitti difficili da dirimere, nel cui ambito non è da escludere che a prevalere sia il 'verbo' del 'padrone', spalleggiato dalla minaccia delle sanzioni potenzialmente incombenti sull'ente, per quanto, in ipotesi, confinate essenzialmente alla pena pecuniaria, con un correlato «rischio che la *compliance* preventiva, ex d. lgs. 231/2001, possa 'corrompere', dall'interno, le delicatissime dinamiche che marcano l'esercizio dell'attività giornalistica»⁵⁰³.

Con questo, non si ha certo la pretesa di aver esaurito i possibili nodi del dibattito su una futura – certamente necessaria, e da troppo tempo rinviata – riforma della disciplina della diffamazione. Come detto, la bozza di articolato sopra esposta non è che la cristallizzazione, in termini sintetici ed essenziali, dei principali approdi di una riflessione marcata da altrettanti dubbi quante certezze, e che, sul piano più strettamente politico-criminale, non può dunque che proporsi come mera ipotesi di lavoro, nella speranza che – quanto prima – un legislatore coraggioso (ma, si badi, non frettoloso⁵⁰⁴) metta mano a questa e ad altre, più organiche, necessarie riforme dell'ordinamento penale.

⁵⁰³ *Ibi*, p. 112.

⁵⁰⁴ La velocità, emblema e mito della modernità, con la sua metafora del «treno che corre, che va oltre, sempre oltre, lasciandosi dietro cose e oggetti», di fatto «affievolisce il senso della varietà e unicità umane» (cfr. G. FORTI, *L'ansia disumana del "raggiungimento"*, in G. FORTI-C. MAZZUCATO-A. VISCONTI (a cura di), *Giustizia e letteratura II*, Milano, 2014, p. 798) – un senso, ci pare, che è invece indispensabile (anche) a un legislatore attento sia al rispetto della dignità fondamentale della persona e di tutti i diritti in questa radicati, sia a una reale efficacia ed effettività delle norme con cui intenda regolare l'infinita molteplicità delle relazioni umane.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)*, Padova, 1991.
- AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1993.
- AA.VV., *Il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, 1993.
- AA.VV., *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Padova, 1995.
- AA.VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996.
- AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda: leggi penali*, Padova, 1996.
- AA.VV., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Padova, 1998.
- AA.VV., *The Legality of Innovative Alternative Sanctions for Nonviolent Crimes*, in *Harv. Law Rev.*, 1998, 1863-1990.
- AA.VV., *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Padova, 2000.
- AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000.
- AA.VV., *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, Padova, 2001.
- AA.VV., *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, Padova, 2002.
- AA.VV., *Shame, Stigma, and Crime: Evaluating the Efficacy of Shaming Sanctions in Criminal Law*, in *Harv. Law Rev.*, 2003, 2186-2207.
- AA.VV., *American Jurisprudence, Second Edition. Libel and Slander*, agg. 2006 (www.westlaw.com).
- ABBAGNANO N., *Dignità*, in ABBAGNANO N.-FORNERO G. (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Torino, 1998, 287.
- ABBAGNANO N., *Onore*, in ABBAGNANO N.-FORNERO G. (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Torino, 1998, 778-779.
- ADKINS A.W.H., *La morale dei Greci*, Bari, 1964.
- AGOSTINO, *Le confessioni*, Milano, 1996.
- ALBAMONTE E., *La responsabilità penale dell'Internet provider tra libertà di comunicazione e tutela dei singoli*, in *Quest. giust.*, 2010, 184-189.
- ALESIANI L., *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, 2006.
- ALESSANDRI A., *Art. 27 1° comma* in BRANCA G.-PIZZORUSSO A. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna, 1991, 1-160.
- ALESSANDRI A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002.

- ALESSANDRI A., *Corporate governance nelle società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari*, in *Giur. comm.*, 2002, 521-563.
- ALESSANDRI A., *La riforma dei reati societari: alcune considerazioni provvisorie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 993-1024.
- ALESSANDRI A., *Simbolico e reale nella riforma del diritto penale societario*, in *Merc. conc. regole*, 2002, 146-150.
- ALESSANDRI A., *Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 797-814.
- ALESSANDRI A., *Un esercizio di diritto penale simbolico: la c.d. tutela del risparmio*, in BERTOLINO M.-FORTI G. (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, vol. II, Napoli, 2007, 924-979.
- ALESSANDRI A., *La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1479-1496.
- ALESSI G., *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le "ridicole leggi" contro lo stupro*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 129-142.
- ALEXANDER M., *"Girls Gone Wild" and Rape Law: Revising the Contractual Concept of Consent and Ensuring an Unbiased Application of "Reasonable Doubt" When the Victim Is Non-Traditional*, in *Am. Univ. Journ. Gen. Soc. Pol. & Law*, 2009, 43-78.
- ALEXANDER R., *The Role of Whistleblowers in the Fight Against Economic Crime*, in *Journ. Fin. Cr.*, 2005, 131-138.
- ALFORD C.F., *Whistleblowers: Broken Lives and Organizational Power*, Ithaca, 2001.
- ALLEN D.W.-REED C.G., *The Duel of Honor: Screening for Unobservable Social Capital*, in *Am. Law & Econ. Rev.*, 2006, 81-115.
- ALTER J.-WINGERT P., *The Return of Shame*, in *Newsweek*, 6 February 1995.
- ALPA G.-BESSONE M.-BONESCHI L.-CAJAZZA G. (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983.
- AMATO G., *Il giudizio sull'attendibilità delle vittime deve tener conto delle condizioni psicologiche*, in *Guida dir.*, 27 febbraio 1999, 89-90.
- AMATO G., *Non c'è il temuto "strappo" nel sistema*, in *Guida dir.*, 1 aprile 2006, 57-61.
- AMATO G., *La prova della verità fa cadere l'accusa*, in *Guida dir.*, 15 agosto 2009, 54-56.
- AMATO G., *Danno riparato se l'offesa viene risarcita*, in *Guida dir.*, 15 agosto 2009, 61-62.
- AMATO G., *Profili penalistici del "whistleblowing": una lettura comparatistica dei possibili strumenti di prevenzione della corruzione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, 549-606.
- AMBROSETTI E.M., *Beni giuridici tutelati e struttura delle fattispecie: aspetti problematici nella normativa contro la discriminazione razziale*, in *Ind. pen.*, 2006, 1019-1035.
- AMBROSI A., *Art. 21* in CRISAFULLI V.-PALADIN L. (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 129-145.

- ANASTASIA S.-ANSELMI M.-FALCINELLI D., *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, 2015.
- ANDENAES J., *La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena*, in ROMANO M.-STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, 33-48.
- ANDREOTTI A., *Che cos'è il capitale sociale*, Roma, 2009.
- ANGELINI M., *La "verità della notizia" quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione*, in *Cass. pen.*, 1999, 3137-3141.
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983.
- ANOLLI L., *La vergogna*, Bologna, 2003.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 12^{ma} ed., Milano, 1997.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 13^{ma} ed., Milano, 2000.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 2002.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003.
- APLIN T.-BOSLAND J., *The Uncertain Landscape of Article 8 of the ECHR: The Protection of Reputation as a Fundamental Human Right?*, in KENYON A.T. (ed.), *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge, 2016, 265-290.
- APPIAH K.A., *Il codice d'onore. Come cambia la morale*, Milano, 2011.
- ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1998.
- ARDITA S., *Non esercita un diritto di critica il difensore che, dopo la lettura del dispositivo, esprime davanti ai giudici il proprio dissenso*, in *Cass. pen.*, 2006, 3235-3237.
- ARDIZZONE S., *Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 1-13.
- ARENDRT H., *Le origini del totalitarismo*, Torino, 1999.
- ARENDRT H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Milano, 2001.
- ARENDRT H., *Responsabilità e giudizio*, a cura di Kohn J., Torino, 2004.
- ARIOLLI G., *Il delitto di oltraggio tra principio di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena*, in *Cass. pen.*, 1995, 29-34.
- ARISTOTELE, *Retorica*, Milano, 1996.
- ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Milano, 1998.
- ARISTOTELE, *Etica Eudemia*, Bari, 1999.
- ARMATI G.-LA CUTE G., *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987.
- ARNONE M.-ILIOPULOS E., *La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali*, Milano, 2005.
- ASCH S.E., *Opinions and Social Pressure*, in *Scientif. Am.*, 1955, 1-7.
- ASCH S.E., *Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority*, in *Psych. Mon. Gen. & App.*, 1956, 1-70.
- ATELLI M., *Riservatezza (diritto alla). Diritto costituzionale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 2001.
- ATHENS L., *The Self as a Soliloquy*, in *Sociol. Quart.*, 1994, 521-532.
- ATHENS L., *Violent Criminal Acts and Actors Revisited*, Urbana, 1997.
- ATHENS L., *Dominance, Ghettos and Violent Crime*, in *Sociol. Quart.*, 1998, 673-691.
- AULETTA T.A., *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in ALPA G.-BESSONE M.-

- BONESCHI L.-CAJAZZA G. (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127-132.
- AYRES I.-BRAITHWAITE J., *Tripartism: Regulatory Capture and Empowerment*, in *Law & Soc. Inq.*, 1991, 435-496.
- AYRES I.-BRAITHWAITE J., *Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate*, Oxford, 1992.
- AZZALI G., *Duello (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, 93-108.
- AZZALI G., "Exceptio veritatis" ed errore sulla verità del fatto attribuito, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, Padova, 1966, 189-195.
- AZZARITI G., *Politica e processi*, in *Giur. cost.*, 2004, 837-870.
- BACCO F., *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1165-1203.
- BAGNOLI C., *L'autorità della morale*, Milano, 2007.
- BALDASSARRE A., *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989.
- BANDURA A., *Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities*, in *Person. & Soc. Psych. Rev.*, 1999, 193-209.
- BANDURA A., *Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency*, in *Journ. Moral Edu.*, 2002, 101-119.
- BANDURA A.-BARBARANELLI C.-CAPRARA G.V.-PASTORELLI C., *Mechanisms of Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency*, in *Journ. Person. & Soc. Psych.*, 1996, 364-374.
- BANDURA A.-UNDERWOOD B.-FROMSON M.E., *Disinhibition of Aggression through Diffusion of Responsibility and Dehumanization of Victims*, in *Journ. Res. Person.*, 1975, 253-269.
- BANFIELD E.C., *Una comunità del Mezzogiorno*, in DE MASI D. (a cura di), *Le basi morali di una società arretrata*, Bologna, 1976, 35-205.
- BARAK A., *Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, 2015.
- BARBERA A., Art. 2 in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12*, Bologna, 1975, 50-122.
- BARBU Z., *Problems of Historical Psychology*, London, 1960.
- BARGIS M., *Commento all'art. 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Leg. pen.*, 1996, 517-525.
- BARILE P., *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, 424-486.
- BARRETT LAIN C., *Deciding Death*, in *Duke Law Journ.*, 2007, 1-83.
- BARTOLI R., *Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell'"internet service provider"*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 600-606.
- BARTOLI R., *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 59-77.
- BARTOLOMEI F., *La dignità umana come concetto e valore costituzionale*, Torino, 1987.

- BASILE F., *Premessa per uno studio sui rapporti tra diritto penale e società multiculturali. Uno sguardo alla giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 149-212.
- BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010.
- BATESON G., *Verso un'ecologia della mente*, Milano, 1976.
- BATTACCHI M., *Vergogna e senso di colpa. In psicologia e nella letteratura*, Milano, 2002.
- BATTAGLINI G., *Il bene dell'onore e la sua tutela penale*, in *Riv. pen.*, 1916, 245-274.
- BAUMAN Z., *Modernità e olocausto*, Bologna, 1992.
- BAUMAN Z., *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999.
- BAUMAN Z., *Social Issues of Law and Order*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2000, 205-221.
- BAUMAN Z., *La società sotto assedio*, Bari, 2003.
- BAUMAN Z., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Bari, 2003.
- BAUMAN Z., *Vite di scarto*, Bari, 2005.
- BAUMAN Z., *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Bari, 2007.
- BAUMAN Z., *Vita liquida*, Bari, 2006.
- BAUMAN Z., *Modernità e ambivalenza*, Torino, 2010.
- BAVETTA G., *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, 953-957.
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Roma, 1994.
- BECCHI P., *Il principio dignità umana*, Brescia, 2013.
- BEDI K., *La coscienza di sé. Le carceri trasformate, il crollo della recidiva*, Milano, 2001.
- BEDUSCHI L., *Caso Google: libertà d'espressione in internet e tutela penale dell'onore e della riservatezza*, in *Corr. mer.*, 2010, 963-970.
- BECKER H.S., *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, 1987.
- BEIGNER B., *L'honneur et le droit*, Paris, 1995.
- BELLAGAMBA F., *Il delitto di diffamazione*, in BELLAGAMBA F.-GUERRINI R. (a cura di), *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, 69-103.
- BELLAGAMBA F., *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l'onore*, in BELLAGAMBA F.-GUERRINI R. (a cura di), *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, 105-137.
- BELLAGAMBA F., *Le cause speciali di non punibilità*, in BELLAGAMBA F.-GUERRINI R. (a cura di), *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, 139-178.
- BELLAVISTA G., *Non menzione della condanna nel certificato del casellario*, in *N. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, 324-326.
- BELLOTT J., *To Humiliate or not to Humiliate: Does the Sentencing Reform Act Permit Public Shaming as a Condition of Supervised Release?*, in *Univ. Memph. Law Rev.*, 2008, 923-943.
- BELPOLITI M., *Senza vergogna*, Parma, 2010.
- BENASAYAG M.-SCHMIT G., *L'epoca delle passioni tristi*, Milano, 2005.
- BENEDICT R., *Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese*, Bari, 2009.
- BENEDIKTSSON M.O., *The Deviant Organization and the Bad Apple CEO: Ideology and Accountability in Media Coverage of Corporate Scandals*, in *Soc. Forces*, 2010, 2189-2216.

- BENSON M.L., *Prosecuting Corporate Crime: Problems and Constraints*, in SHOVER N.-WRIGHT J.P. (eds.), *Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime*, New York, 2001, 381-391.
- BENSON M.L.-CULLEN F.T.-MAAKESTAD W.J., *Community Context and the Prosecution of Corporate Crime*, in SCHLEGEL K.-WEISBURD D. (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, 269-286.
- BENUSSI C., *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 15 luglio 2016, on-line.
- BERGER P., *On the Obsolescence of the Concept of Honor*, in *Arch. europ. de sociologie*, 1970, 339-347.
- BERNACCHI E., *L'istituto della "cultural defense" nei casi di violenza contro le donne: un utile strumento per proteggere le minoranze o un dispositivo pericoloso nella promozione dei diritti delle donne?*, in *Rag. pratica*, 2013, 105-114.
- BERNARDI A., *Società multiculturale e "reati culturali". Spunti per una riflessione*, in DOLCINI E.-PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, 45-98.
- BERTI G., *Manuale di interpretazione costituzionale*, Padova, 1994.
- BERTOLINO M., *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *Stud. iur.*, 1996, 401-410.
- BERTOLINO M., *Libertà sessuale e blue-jeans*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 694-710.
- BERTOLINO M., *Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato*, in FORTI G.-BERTOLINO M. (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 191-240.
- BERTOLINO M., *Reati sessuali e tutela dei minori: la prospettiva dei mezzi di informazione e quella dei giudici a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 340-356.
- BETTI E., *Istituzioni di diritto romano*, vol. II, Padova, 1942.
- BETTIOL G., *Sui limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, Padova, 1966, 1-16.
- BETTIOL R., *Artt. 171-184 c.p.*, in CRESPI A.-STELLA F.-ZUCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003, 631-638.
- BETTONI A., *Fama, Shame Punishments and the History of Justice in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in ROWBOTHAM J.-MURAVYeva M.-NASH D. (eds.), *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, Abingdon, 2014, 32-42.
- BEVERE A.-CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, 2006.
- BEZANSON R.P.-CRANBERG G., *Institutional Reckless Disregard for Truth in Public Defamation Actions Against the Press*, in *Iowa Law Rev.*, 2005, 887-929.
- BEZANSON R.P.-CRANBERG G.-SOLOSKI J., *The Economics of Libel*, in DENNIS E.E.-NOAM E.M. (eds.), *The Cost of Libel. Economic and Policy Implications*, New York, 1989, 21-39.

- BISORI L., *L'abrogazione dell'oltraggio tra abolitio criminis e successione di leggi incriminatrici*, in *Cass. pen.*, 2000, 3029-3045.
- BISORI L., *I delitti contro l'onore*, in CADOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. VIII, Torino, 2010, 3-209.
- BLUMER H., *Interazionismo simbolico*, Bologna, 2008.
- BOBBIO N., *Democrazia*, in BOBBIO N.-MATTEUCCI N.-PASQUINO G. (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, 235-243.
- BOBBIO N., *Élites, teoria delle*, in BOBBIO N.-MATTEUCCI N.-PASQUINO G. (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, 303-310.
- BOETH JONES J., *Validity of Criminal Defamation Statutes*, in *Am. Law Reports*, 1989, agg. 2006 (www.westlaw.com).
- BONANNO G., *I limiti del diritto di cronaca rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giust. pen.*, II, 1985, 577-586.
- BONANNO G., *Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, 266-276.
- BONAVITA S., *Il diritto all'oblio: la giurisprudenza del Garante Privacy*, in *Quot. giur.*, 9 gennaio 2017.
- BONETTI M., *Riservatezza, diritti dell'uomo e processo penale: aspetti problematici*, in *Ind. pen.*, 1995, 581-642.
- BONETTI M., *Riservatezza e processo penale*, Milano, 2003.
- BONFIGLIO M., *La tutela della privacy nelle sentenze penali*, in *Ind. pen.*, 2008, 261-291.
- BOOK A.S., *Shame on You: An Analysis of Modern Shame Punishment as an Alternative to Incarceration*, in *Will. & Mary Law Rev.*, 1999, 653-686.
- BOURKE J., *Stupro. Storia della violenza sessuale*, Roma-Bari, 2009.
- BOWMAN J., *Breve storia dell'onore*, Soveria Mannelli, 2009.
- BRAITHWAITE J., *Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime Control*, in *Mich. Law Rev.*, 1982, 1466-1507.
- BRAITHWAITE J., *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, London, 1984.
- BRAITHWAITE J., *Criminological Theory and Organizational Crime*, in *Just. Quart.*, 1989, 333-358.
- BRAITHWAITE J., *Convergence in Models of Regulatory Strategy*, in *Curr. Iss. Crim. Just.*, 1990, 59-65.
- BRAITHWAITE J., *Poverty, Power and White-Collar Crime. Sutherland and the Paradoxes of Criminological Theory*, in SCHLEGEL K.-WEISBURD D. (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, 78-107.
- BRAITHWAITE J., *Shame and Modernity*, in *Br. Journ. Crimin.*, 1993, 1-18.
- BRAITHWAITE J., *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge, 1994.
- BRAITHWAITE J., *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, in *Cr. & Just.*, 1999, 1-127.
- BRAITHWAITE J., *A Future where Punishment Is Marginalized: Realistic or Utopian?*, in *UCLA Law Rev.*, 1999, 1727-1750.
- BRAITHWAITE J., *Shame and Criminal Justice*, in *Can. Journ. Crimin.*, 2000, 281-298.
- BRAITHWAITE J., *Crime in a Convict Republic*, in *Mod. Law Rev.*, 2001, 11-50.

- BRAITHWAITE J., *Setting Standards for Restorative Justice*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2001, 563-577.
- BRAITHWAITE J., *Large Business and the Compliance Model*, in BRAITHWAITE V. (ed.), *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, Aldershot, 2003, 177-202.
- BRAITHWAITE J., *Doing Justice Intelligently in Civil Society*, in *Journ. Soc. Iss.*, 2006, 393-409.
- BRAITHWAITE J., *Building Legitimacy through Restorative Justice*, in BRAGA T.A.-FAGAN J.-MEARES T.-SAMPSON R.-TYLER T.R.-WINSHIP C. (eds.), *Legitimacy and Criminal Justice: International Perspectives*, New York, 2007, 146-162.
- BRAITHWAITE J., *Encourage Restorative Justice*, in *Crimin. & Pub. Pol.*, 2007, 689-696.
- BRAITHWAITE J., *Restorative Justice for Banks through Negative Licensing*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2009, 439-450.
- BRAITHWAITE J., *The Essence of Responsive Regulation*, in *UBC Law Rev.*, 2011, 475-520.
- BRAITHWAITE J.-BRAITHWAITE V., *Shame, Shame Management and Regulation*, in AHMED E.-HARRIS N.-BRAITHWAITE J.-BRAITHWAITE V. (eds.), *Shame Management through Reintegration*, Cambridge, 2001, 3-57.
- BRAITHWAITE J.-DRAHOS P., *Zero Tolerance, Naming and Shaming: Is There a Case for It with Crimes of the Powerful?*, in *Austr. & New Zeal. Journ. Crimin.*, 2002, 269-288.
- BRAITHWAITE J.-MAKKAI T., *Testing an Expected Utility Model of Corporate Deterrence*, in *Law & Soc. Rev.*, 1991, 7-40.
- BRAITHWAITE J.-MUGFORD S., *Conditions of Successful Reintegration Ceremonies. Dealing with Juvenile Offenders*, in *Br. Journ. Crimin.*, 1994, 139-171.
- BRASIELLO U., *Calunnia (dir. romano)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 814-816.
- BREDSORFF T., *Lovejoy's Idea of "Idea"*, in *New Lit. Hist.*, 1977, 195-211.
- BRICCHETTI R.-PISTORELLI L., *Ritorna l'oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Guida dir.*, 15 agosto 2009, 51.
- BRICOLA F., *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 1079-1140.
- BRICOLA F., *Tutela della pubblica amministrazione e principi costituzionali*, in AA.VV., *Studi in onore di Santoro Passarelli*, vol. VI, Napoli, 1972, 121-150.
- BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *N. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, 7-93.
- BRICOLA F., *La riscoperta delle pene private nell'ottica del penalista*, in *Pol. dir.*, 1985, 71-94.
- BRICOLA F., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, a cura di Gamberini A. e Insolera G., Bologna, 1997.
- BROWN S.E.-ESBENSEN F.-GEIS G., *Criminology. Explaining Crime and Its Context*, Cincinnati, 2004.
- BRUNELLI D., *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, Torino, 2013.
- BRYANT J.A., *Libel and Slander: Qualified Privilege of Reply to Defamatory Publication*, in *Am. Law Rep.*, agg. 2006 (www.westlaw.com).

- BUNKER M.D., *The Corporate Plaintiff as Public Figure*, in *Journ. Mass Comm. Quart.*, 1995, 597-609.
- BURNHAM J., *La rivoluzione manageriale*, Torino, 1992.
- CACCIALANZA P., *La manovra finanziaria (d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 106/2011) modifica l'art. 36 c.p. (pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di pena accessoria)*, in *Dir. pen. cont.*, 19 luglio 2011, on-line.
- CADOPPI A., *La nuova configurazione dell'art. 5 c.p. ed i reati omissivi propri*, in STILE A.M. (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Napoli, 1989, 227-263.
- CADOPPI A., *Il codice penale parmense del 1820*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1993, 196-272.
- CADOPPI A., *L'illuminismo "mal temperato" del codice penale veronese*, in AA.VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996, CXV-CXXXVIII.
- CADOPPI A., *Una "Pompei" nel diritto penale. Tradizione romanistica e origini "lombarde" del codice napoletano del 20 maggio 1808*, in AA.VV., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Padova, 1998, CLXXV-CCVIII.
- CADOPPI A., *Struttura e funzione di un codice penale. A proposito del "Regolamento sui delitti e sulle pene" del 1832, il "brutto anatrocchio" dei codici penali della Restaurazione*, in AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, LV-LXX.
- CADOPPI A., *Il "modello" rivale del Code Pénal. Le "forme piuttosto didattiche" del codice penale universale austriaco del 1803*, in AA.VV., *Codice penale universale austriaco (1803)*, Padova, 2001, XCV-CXLI.
- CADOPPI A., *Il primo codice penale italiano. Il codice penale del Principato di Piombino (1808)*, in AA.VV., *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, Padova, 2001, XXXI-XXXVII.
- CADOPPI A., *Commento Art. 3 l. violenza sessuale*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentari delle norme sulla violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, Padova, 2002, 83-144.
- CAGGESE S., *Abrogazione dell'oltraggio a un pubblico ufficiale: abolitio criminis o successione di leggi penali nel tempo?*, in *Ind. pen.*, 2000, 943-954.
- CALAVITA K.-PONTELL H.N., *Bilking Bankers and Bad Debts. White-Collar Crime and the Savings and Loan Crisis*, in SCHLEGEL K.-WEISBURD D. (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, 195-213.
- CALAVITA K.-PONTELL H.N., *The State and White-Collar Crime: Saving the Savings and Loans*, in *Law & Soc. Rev.*, 1994, 297-324.
- CALDERON DE LA BARCA, *La vita è sogno*, Milano, 2005.
- CALLAIOLI F., *Il codice penale del Principato di Piombino e il suo tempo*, in AA.VV., *Codice penale per il Principato di Piombino (1808)*, Padova, 2001, IX-XXX.
- CALVI A.A., *Brevi appunti sul problema dei rapporti tra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 596 c.p.*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, Padova, 1966, 263-284.
- CAMPBELL D.-BECK A.C., *Answering Allegations: The Use of the Corporate Website for Restorative Ethical and Social Disclosure*, in *Bus. Ethics Europ. Rev.*, 2004, 100-116.

- CAMPISI N., *I reati di vilipendio*, Padova, 1968.
- CANEVELLI P., *Le nuove norme in tema di casellario giudiziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 669-688.
- CANTARELLA E., *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell'antichità classica*, Milano, 2000.
- CANTONE R., *La tutela del whistleblower: l'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 51)*, in MATTARELLA B.G.-PELISSERO M. (a cura di), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, 2013, 243-260.
- CANZIO G., *L'“oltre il ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 303-308.
- CARACCIOLI I., *Causa di onore*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, 580-586.
- CARBONE V., *Alla ricerca dell'arte del giudicare: perché i giudici credono ancora alla vis grata puellae?*, in *Corr. giur.*, 1999, 371-374.
- CARCANO D., *Abrogazione del delitto di oltraggio: una lenta e dolorosa agonia dovuta al divieto di eutanasia giuridica*, in *Cass. pen.*, 2000, 1605-1613.
- CARCERERI DE PRATI C., *Il Codice Penale ed il Piano Esecutivo e di Procedura Criminale per Verona e il suo circondario dell'Anno VI (1797)*, in AA.VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996, LI-LXXXII.
- CARDIA C., *Stato laico*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 874-890.
- CARDINI F., *Onore*, Bologna, 2016.
- CARETTI P., *Art. 10 CEDU. Libertà di espressione*, in BARTOLE S.-CONFORTI B.-RAIMONDI G. (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 337-350.
- CARLASSARE L., *Responsabilità giuridica e funzioni politico-costituzionali: considerazioni introduttive*, in EAD. (a cura di), *Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere*, Padova, 2003, 1-21.
- CARNELUTTI F., *Diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1955, 1-18.
- CAROFILIO G., *La manomissione delle parole*, Milano, 2010.
- CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. III, Lucca, 1873.
- CARROLL PRAGER E., *Public Figures, Private Figures and Public Interest*, in *Stanford Law Rev.*, 1977, 157-189.
- CARTABIA M., *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, 2007, 3564-3574.
- CARTER RUCK P.F.-WALKER R.-STARTE H.N.A. (eds.), *Carter-Ruck on Libel and Slander*, London, 1992.
- CARTOCCI R., *Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia*, Bologna, 2007.
- CARUSO G., *La persistente rilevanza di “fatti” e “valutazioni” nella riforma del falso in bilancio “ex lege” n. 69 del 2015: la soluzione delle Sezioni Unite*, in *Arch. pen.*, 2016, 539-563.
- CASALINUOVO A., *La causa d'onore nella struttura del reato*, Napoli, 1939.
- CASSANO G., *Contenuto e limiti del diritto all'identità personale*, in *Dir. inform. e informatica*, 1997, 118-133.
- CASSANO G., *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam. pers.*, 1998, 76-94.

- CASSANO G.-CIMINO I.P., *Il nuovo regime di responsabilità dei "providers": verso la creazione di un novello "censore telematico"? Un primo commento agli artt. 14-17 del d.lg. 70/2003*, in *Giur. it.*, 2004, 671-675.
- CASSESE A., *I diritti umani oggi*, Bari, 2005.
- CASTEL R., *L'insicurezza sociale. Cosa significa essere protetti?*, Torino, 2011.
- CASTRONUOVO D., *La colpa penale*, Milano, 2009.
- CASUSCELLI G., "L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale" in materia di vilipendio della religione, in *Oss. lib. istit. religiose*, www.olir.it, maggio 2005, 1-14.
- CATINO M., *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?*, Milano, 2008.
- CATINO M., *Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni*, Bologna, 2009.
- CATINO M., *Gatekeepers miopi? Aspetti organizzativi nel fallimento dei controlli*, in *Stato e mercato*, 2010, 219-253.
- CATINO M., *Capire le organizzazioni*, Bologna, 2012.
- CATTANEO M.A., *Un confronto con il codice francese del 1791*, in AA.VV., *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Padova, 2000, CXI-CXV.
- CATTANEO M.A., *Modernità e autoritarismo nel "Regolamento" penale Gregoriano*, in AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, XXIII-XXVIII.
- CAVALLI A., *Classe*, in BOBBIO N.-MATTEUCCI N.-PASQUINO G. (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, 109-114.
- CAVANNA A., *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, 1987.
- CAVANNA A., *Il codice penale veronese del 1797: osservazioni conclusive*, in AA.VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996, CLXXI-CLXXXV.
- CAVANNA A., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808): veduta aerea degli scavi*, in AA.VV., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Padova, 1998, CCCLXV-CCCXCIII.
- CAVANNA A., *Storia e scienza del diritto penale*, in AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, CCXCV-CCC.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano, 2005.
- CAVAZZA N., *Pettegolezzi e reputazione*, Bologna, 2012.
- CAVINA M., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Bari, 2005.
- CAVINA M., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari, 2011.
- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.
- CERETTI A., *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Milano, 2000, 779-809.
- CERETTI A.-NATALI L., *La cosmologia degli attori violenti. L'inedita prospettiva di Lonnie Athens*, Roma, 2004.
- CERETTI A.-NATALI L., *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Milano, 2009.
- CERQUETTI G., *Riabilitazione*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 302-350.
- CHAPIN B., *Criminal Justice in Colonial America, 1606-1660*, Athens, 1983.

- CHENAL R., *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 37-46.
- CHERRY M.A., *Whistling in the Dark? Corporate Fraud, Whistleblowers, and the Implications of the Sarbanes-Oxley Act for Employment Law*, in *Wash. Law Rev.*, 2004, 1029-1122.
- CHESLER P., *Worldwide Trends in Honor Killings*, in *Mid. East Quart.*, 2010, 3-11.
- CHIEPPI R., *La riforma dell'ordinamento giudiziario: luci ed ombre*, in *Iustitia*, 2005, 83-98.
- CIPRIANI S., *La protezione penale della riservatezza in diritto comparato italiano e francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 866-934.
- CIPROTTI P., *Duello (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, 108-110.
- CIRILLO G., *I delitti di oltraggio contro l'autorità*, in CATENACCI M. (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 2016, 199-218.
- CIRILLO G., *La reazione legittima del privato agli atti arbitrari dei pubblici funzionari*, in CATENACCI M. (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 2016, 219-232.
- CIRILLO G., *I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, in M. CATENACCI (a cura di), *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 2016, 669-688.
- CLEMENTE A., *Modifiche al c.p. in materia di reati di opinione a seguito della l. n. 85 del 2006*, in *Giur. mer.*, 2007, 26-33.
- CLINARD M.B., *Corporate Corruption*, New York, 1990.
- COCUCCIO M., *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. fam. pers.*, 2015, 740-758.
- COLEMAN J.S., *Fondamenti di teoria sociale*, Bologna, 2005.
- COLEMAN J.W., *The Theory of White-Collar Crime from Sutherland to the 1990s*, in SCHLEGEL K.-WEISBURD D. (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, 53-77.
- COLEMAN J.W., *Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime*, in *Am. Journ. Sociol.*, 1987, 406-439.
- COLLICA M.T., *L'ingiuria: elementi costitutivi e forme di manifestazione*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 36-42.
- COLLICA M.T., *Le offese reciproche (ritorsione)*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 262-268.
- COLLICA M.T., *L'exceptio veritatis*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 231-249.
- COLOMBO G., *Il vizio della memoria*, Milano, 1998.
- COMPAGNA F., *L'atto arbitrario del pubblico ufficiale sullo sfondo dell'inviolabilità parlamentare*, in *Cass. pen.*, 2006, 1783-1788.
- CONRAD J., *Il duello*, Venezia, 2004.
- CONSO G., *Contro i reati di vilipendio*, in *Ind. pen.*, 1970, 545-552.
- CONTE P., *Droit pénal spécial*, Paris, 2016.
- CONTI C., *La riservatezza delle intercettazioni nella "delega Orlando". Una tutela pa-*

- ternalistica della privacy che può andare a discapito del diritto alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 78-96.
- CORDIER KARNEZIS C., *Modern Status of Admissibility, in Forcible Rape Prosecution, of Complainant's General Reputation for Unchastity*, in *Am. Law Rep.*, agg. 2006 (www.westlaw.com).
- CORRIAS LUCENTE G., *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000.
- CORRIAS LUCENTE G., *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l'uso degli spazi che loro gestiscono?*, in *Giur. mer.*, 2004, 2523-2529.
- CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Corte di Cassazione e tutela della privacy: "l'oscuramento" dei dati identificativi nelle sentenze*, relazione 5 luglio 2005.
- COSTANTINI F., *Depenalizzazione, abrogazioni e illecito civile*, in *Cass. pen.*, 2017 (supp.), 445-452.
- COTTINO A., *"Disonesto ma non criminale". La giustizia e i privilegi dei potenti*, Roma, 2005.
- COVINO M.L., *Casellario giudiziale (non menzione della condanna nel)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, Roma, 1988.
- COVINO M.L., *Riabilitazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1991.
- CRAVETTO C., *Il d.legisl. n.8 del 1 gennaio 2016 nella sistematica dell'illecito depenalizzato amministrativo: alcune brevi considerazioni*, in *Stud. iur.*, 2016, 857-861.
- CRESPI A., *L'atto arbitrario del pubblico ufficiale quale causa di liceità della reazione del privato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, 301-321.
- CRESPI A., *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. soc.*, 2001, 1345-1368.
- CRESPI A., *Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze*, in *Riv. soc.*, 2002, 449-461.
- CRIFÒ G., *Diffamazione e ingiuria (dir. romano)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 470-474.
- CRIPPA L., *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, 1990-1997.
- CRIVELLARI G.-SUMAN G., *Il codice penale per il Regno d'Italia*, 2 voll., Torino, 1895-1896.
- CROALL H., *White-Collar Crime*, Philadelphia, 1994.
- CULLEN F.T.-HARTMAN J.L.-LERO JONSON C., *Bad Guys: Why the Public Supports Punishing White-Collar Offenders*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2009, 31-44.
- CUNIBERTI M., *Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il "caso Belpietro" davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Osserv. cost.*, 2014, on-line.
- CURATOLA P., *Calunnia (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. V., Milano, 1959, 817-827.
- DAGA M.C., *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e resp.*, 2014, 274-278.

- D'AGOSTINI F., *Diritti atletici*, in *Biblioteca della libertà*, 2017, 5-42.
- D'ALBERTI M., *L'Unione Europea e i diritti*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 2016, 761-777.
- D'ALESSANDRO F., *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012.
- D'ALESSANDRO F., *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.*, 2015, 2211-2217.
- D'ALESSANDRO F., *Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare*, in *Cass. pen.*, 2016, 2784-2807.
- D'ALESSANDRO F., *Valutazioni mendaci e false comunicazioni sociali: la Cassazione si ricrede, e fa bene!*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 315-323.
- D'ALESSIO R., *Art. 2* in CRISAFULLI V.-PALADIN L. (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 9-13.
- DALLA TORRE G., *Infamia (diritto canonico)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 387-391.
- D'AMATO S., *Disorientamenti giurisprudenziali in tema di finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso*, in *Crit. dir.*, 2006, 384-398.
- DA PASSANO M., *La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860)*, in AA.VV., *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Padova, 1995, VII-CXXXVII.
- DA PASSANO M., *La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese*, in AA.VV., *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, Padova, 1998, CLV-CLXXI.
- DA PASSANO M., *I tentativi di codificazione penale nello Stato Pontificio (1800-1832)*, in AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, CXLIII-CLXXXIII.
- DA PASSANO M., *La formazione del codice penale lucchese*, in AA.VV., *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Padova, 2000, IX-XXXIV.
- DARNTON R., *Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia culturale francese*, Milano, 1988.
- DARWALL S.L., *Two Kinds of Respect*, in *Ethics*, 1977, 36-49.
- DASGUPTA P., *Trust as a Commodity*, in GAMBETTA D. (ed.), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Oxford, 1988, 49-72.
- DAVIS J., *Principi morali e arretratezza*, in DE MASI D. (a cura di), *Le basi morali di una società arretrata*, Bologna, 1976, 281-297.
- DAVIS J., *Antropologia delle società mediterranee. Un'analisi comparata*, Torino, 1980.
- DEAN D.H., *Consumer Reaction to Negative Publicity. Effects of Corporate Reputation, Response and Responsibility for a Crisis Event*, in *Journ. Bus. Comm.*, 2004, 192-211.
- DEAN F., *Personalità interna dello Stato (delitti contro la)*, in *N. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1965, 1097-1109.
- DEARDOFF J., *Shame Returns as Punishment: Judges Turn for Public Humiliation for Some Criminals, but Critics Contend Such Sentences Can Be Psychologically Damaging*, in *Ch. Trib*, 12 April 2000.

- DE CASTRO G.M.-NAVAS LÓPEZ J.E.-LÓPEZ SÁEZ P., *Business and Social Reputation: Exploring the Concept and Main Dimensions of Corporate Reputation*, in *Journ. Bus. Ethics*, 2006, 361-370.
- DE CREMER D.-BARKER M., *Accountability and Cooperation in Social Dilemmas: The Influence of Others' Reputational Concerns*, in *Curr. Psych. Devel. Lear. Person. Soc.*, 2003, 155-163.
- DE CUPIS A., *Il diritto all'identità personale. Il diritto al nome*, Milano, 1949.
- DE CUPIS A., *Riservatezza e segreto (diritto a)*, in *N. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, 115-124.
- DEEHOUSE D.L., *Media Reputation as a Strategic Resource: An Integration of Mass Communication and Resource-Based Theories*, in *Journ. Manag.*, 2000, 1091-1112.
- DEEHOUSE D.L.-CARTER S.M., *An Examination of Differences between Organizational Legitimacy and Organizational Reputation*, in *Journ. Manag. St.*, 2005, 329-360.
- DE FELICE P., *Giudizio di rimproverabilità ex art. 5 c.p. e colpevolezza del reo alla luce della Corte Costituzionale n. 364/88*, in STILE A.M. (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Napoli, 1989, 205-211.
- DE FRANCESCO G., *D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Commento all'art. 1 - Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*, in *Leg. pen.*, 1994, 174-200.
- DE FRANCESCO G., *D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Commento all'art. 3 - Circostanza aggravante*, in *Leg. pen.*, 1994, 211-216.
- DE FRANCESCO G., *Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fattispecie a tutela della persona*, in PICOTTI L. (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, 3-28.
- DE HERT P.-PYL G., *De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant*, in MASSET A.-VANDER BEKEN T. (eds.), *Qualifications et jurisprudence pénales*, I, VIII, Bruxelles, 2013, 1-24.
- DEL CARPIO FIESTAS V., *Divulgación de antecedentes penales y protección del derecho al honor y a la intimidad*, in *Aranzadi Civil*, 2005 (www.westlaw.es).
- DEL GAUDIO M., *La difesa del principio di autorità nell'ordinamento attraverso l'oltraggio*, in *Riv. pen. econ.*, 1995, 53-64.
- DELLA PORTA D.-VANNUCCI A., *Un paese anormale*, Bari, 1999.
- DELL'OSSO A.M., *"Rien ne va plus": le Sezioni Unite confermano la perdurante rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali*, in *Giur. comm.*, 2016, 1204-1215.
- DEL POZZO C.U., *Casellario giudiziale*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, 366-373.
- DE MAGLIE C., *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 173-199.
- DE MAGLIE C., *Società multiculturali e diritto penale: la cultural defense*, in DOLCINI

- E.-PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, 215-237.
- DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010.
- DE MONTICELLI R., *La questione morale*, Milano, 2010.
- DEMURO G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1654-1694.
- DE NOVA G., *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 106-111.
- DESHOWITZ A., *Rights from wrongs. Una teoria laica dell'origine dei diritti*, Torino, 2005.
- DESSI O., *Il diritto di critica del lavoratore*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, 395-425.
- DE TOCQUEVILLE A., *La democrazia in America*, Milano, 2003.
- DE VERO G., *Le scriminanti putative. Profili problematici e fondamento della disciplina*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 773-844.
- DE VERO G., *Corso di diritto penale*, vol. I, Torino, 2012.
- DEZALAY Y., *I mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell'ordine giuridico internazionale*, Milano, 1997.
- DEZZA E., *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992.
- DEZZA E., *Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d'Italia: il progetto del 1809*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1999, 101-182.
- DI CHIARA G., *La riforma dell'ordinamento giudiziario. L'accesso in magistratura*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1491-1498.
- DI GIOVINE O., *La nuova legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflattive e sperimentazione di nuovi modelli*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1438-1449.
- DI MARTINO A., *Pene accessorie*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, 124-146.
- DI MARTINO A., *Sanzioni irrogabili dal giudice di pace*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, 166-123.
- DI NUOVO S.-GRASSO G., *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2005.
- DI PAOLA S., *Diffamazione a mezzo stampa, articolo anonimo e responsabilità del direttore: il caso "Sallusti" ed i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Foro it.*, II, 2012, 689-694.
- DIROLL D., *Traffic Law Primer Under S.B. 123, H.B. 52 & H.B. 163*, Ohio Criminal Sentencing Commission, Columbus (OH) 2005.
- DODARO G., *La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 2115-2136.
- DODDS E.R., *I Greci e l'irrazionale*, Milano, 2010.
- DOGLIOTTI M., *Le persone fisiche*, in RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato. Persone e famiglia*, I, Torino, 1982, 3-188.

- DOI T., *Anatomia della dipendenza. Un'interpretazione del comportamento sociale dei giapponesi*, Milano, 1991.
- DOLCINI E., *In tema di non menzione della condanna, sospensione condizionale della pena e attenuanti generiche: discrezionalità vincolata o "graziosa" indulgenza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 326-341.
- DOLCINI E., *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 469-521.
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 371-402.
- DOLCINI E., *Il castigo sia moderato, ma certo*, in AA.VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, 31-44.
- DOLCINI E., *Leggi penali "ad personam", riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 50-70.
- DOLCINI E., *Le due anime della legge "ex Cirielli"*, in *Corr. mer.*, 2006, 55-59.
- DOLCINI E., *Pene detentive, pene pecuniarie, pene limitative della libertà personale: uno sguardo sulla prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 95-110.
- DOLCINI E., *Laicità, "sana laicità" e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1017-1032.
- DOMENICHELLI M., *L'impossibile romanzo napoleonico*, in CONRAD J., *Il duello*, Venezia, 2004, 9-45.
- DOMENICHELLI M., *Cavaliere e gentiluomo. Saggio sulla cultura aristocratica in Europa (1513-1915)*, Roma, 2002.
- DONINI M., *Teoria del reato. Un'introduzione*, Padova, 1996.
- DONINI M., *Teoria del reato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, 221-298.
- DONINI M., *Anatomia dogmatica del duello. L'onore dal gentiluomo al colletto bianco*, in *Ind. pen.*, 2000, 1057-1089.
- DONINI M., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004.
- DONINI M., *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in M. BERTOLINO-G. FORTI (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Napoli, 2007, 79-162.
- DONINI M., *"Danno" e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1546-1593.
- DOUGHERTY F.M., *Defamation: Application of New York Times and Related Standards to Nonmedia Defendants*, in *Am. Law Rep.*, 1985, agg. 2006 (www.westlaw.com).
- DOWLING G.R., *Corporate Reputations: Should You Compete on Yours?*, in *Cal. Manag. Rev.*, 2004, 19-36.
- DUFF R.A., *Punishment, Expression and Penance*, in JUNG H.-MÜLLER-DIETZ H.-NEUMANN U. (eds.), *Recht und Moral: Beiträge zu einer Standortbestimmung*, Baden-Baden, 1991, 235-248.
- DUKES G.-BRAITHWAITE J.-MOLONEY J.P., *Pharmaceuticals, Corporate Crime and Public Health*, Cheltenham, 2014.

- DYCK A.-MORSE A.-ZINGALES L., *Who Blows the Whistle on Corporate Fraud?*, in *Journ. Fin.*, 2010, 2213-2253.
- EADY D.-SMITH A.T.H. (eds.), *Arlidge, Eady & Smith on Contempt*, London, 1999.
- ECO U., *In tv non si prova l'innocenza. Si delegittima l'accusa*, in ID., *La bustina di Minerva*, Milano, 2000, 211-212.
- ECO U., *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*, Milano, 2006.
- ELIAS N., *Il processo di civilizzazione*, Bologna, 1988.
- ELIAS N.-SCOTSON J.L., *Strategie dell'esclusione*, Bologna, 2004.
- ELSTER J., *Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality*, Cambridge, 1985.
- ELSTER J., *Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions*, Cambridge, 1999.
- ELSTER J., *La spiegazione del comportamento sociale*, Bologna, 2010.
- EMLER N.-REICHER S., *Adolescenti e devianza. La gestione collettiva della reputazione*, Bologna, 2000.
- ENDERS C., *Right to Have Rights. The German Constitutional Concept of Human Dignity*, in *NUJS Law Rev.*, 2010, 253-264.
- ERMANN M.D.-LUNDMAN R.J., *Corporate and Governmental Deviance. Origins, Patterns and Reactions*, in EAD. (eds.), *Corporate and Governmental Deviance in Contemporary Society*, Oxford, 1996, 3-44.
- ESCOBAR R., *La libertà negli occhi*, Bologna, 2006.
- ESPOSITO C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958.
- ETZIONI A.-MITCHELL D., *Corporate Crime*, in PONTELL H.N.-GEIS G. (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Dordrecht, 2007, 187-199.
- EUGENI R.-BELLAVITA A., *Espropriazione senza mandato. La rappresentazione del crimine nella fiction, nell'intrattenimento e nei programmi di approfondimento televisivi*, in FORTI G.-BERTOLINO M. (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 241-274.
- EUSEBI L., *La "nuova" retribuzione*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 93-135.
- EUSEBI L., *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1990.
- EUSEBI L., *Laicità e dignità umana nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica)*, in M. BERTOLINO-G. FORTI (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Napoli, 2007, 163-217.
- EUSEBI L., *Appunti minimi di politica criminale in rapporto alla riforma delle sanzioni penali*, in *Criminalia*, 2007, 185-194.
- EUSEBI L., *Appunti minimi in tema di riforma del sistema sanzionatorio penale*, in P. PISA (a cura di), *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, Torino, 2008, 279-290.
- EUSEBI L., *Ripensare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie*, in *Cass. pen.*, 2009, 4938-4958.

- EUSEBI L., *La prevenzione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in BERTOLINO M.-FORTI G.-EUSEBI L. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. II, Napoli, 2011, 963-1003.
- EUSEBI L., *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in ID. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, 3-20.
- EVANS T.D.-CULLEN F.T.-DUBECK P.J., *Public Perceptions of Corporate Crime*, in BLANKENSHIP M.B. (ed.), *Understanding Corporate Criminality*, New York, 1993, 85-114.
- EXNER F., *La funzione di tutela e la funzione retributiva della pena*, in L. EUSEBI (a cura di), *La funzione della pena. Il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989, 11-27.
- FACKLER M., *Financial Scam Creates Costly Panic and Shame in Low-Crime Japan*, in *Wall Str. Journ. Eu.*, 6-8 May 2005.
- FALKENBERG J.-BRUNSEL P., *Corporate Social Responsibility: A Strategic Advantage or a Strategic Necessity?*, in *Journ. Bus. Ethics*, 2011, 9-16.
- FARRINGTON D.G., *Private Plaintiffs and the Public Interest*, in *Hastings Law Journ.*, 1982, 985-1007.
- FATINO J.F., *The Sarbanes-Oxley Act of 2002 and the New Prohibition on Employer Retaliation against Whistleblowers: For Whom the Bell Tolls or Tooting One's Own Horn?*, in *S. Dak. Law Rev.*, 2006, 450-464.
- FATTAH E.A., *Criminology: Past, Present and Future*, Basingstoke, 1997.
- FEINBERG J., *The Expressive Function of Punishment*, in ID., *Doing and Deserving*, Princeton, 1970, 95-118.
- FELDMAN D., *Civil Liberties and Human Rights in England and Wales*, Oxford, 2002.
- FELICIANI G., *Le basi del diritto canonico*, Bologna, 1995.
- FERCHIOU S., *L'ideologia arabo-musulmana della sessualità e il sentimento dell'onore in Tunisia*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 85-89.
- FERLA L., *L'applicazione della finalità di discriminazione razziale in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 1455-1475.
- FERNANDEZ M., *Barred from Public Housing, Even to See Family*, in *New York Times*, 1 October 2007.
- FERNANDEZ PALMA R., *El delito de injuria*, Elcano, 2001.
- FERRANTE L., *Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni d'onore (Bologna sec. XVII)*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 105-127.
- FERRANTE V., *Rapporti di lavoro e whistleblowing nell'ordinamento italiano. Diritto a "spifferare" e tutela del posto di lavoro nell'ordinamento italiano*, in FRASCHINI G.-PARISI N.-RINOLDI D. (a cura di), *Protezione delle "vedette civiche": il ruolo del whistleblowing in Italia*, Milano, 2009, 101-106.

- FERRARA G., *La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. II, Milano, 1974, 1089-1105.
- FERRI G.B., *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1990, 801-823.
- FIANDACA G., *Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, II, 1984, 532-536.
- FIANDACA G., *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 139-176.
- FIANDACA G., *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n.364/88*, in *Foro it.*, I, 1988, 1385-1395.
- FIANDACA G., *Il terzo comma dell'art. 27 Cost.*, in BRANCA G.-PIZZORUSSO A. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili. Artt. 27-28*, Bologna, 1991, 222-345.
- FIANDACA G., *Laicità del diritto penale e laicità dei beni tutelati*, in AA.VV., *Studi in memoria di P. Nuvolone*, vol. I, Milano, 1991, 167-194.
- FIANDACA G., *Nota a C. Cost. 25 luglio 1994, n. 341*, in *Foro it.*, I, 1994, 2585-2588.
- FIANDACA G., *Violenza su donna "in jeans" e pregiudizi nell'accertamento giudiziario*, in *Foro it.*, II, 1999, 165-168.
- FIANDACA G., *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 95-121.
- FIANDACA G., *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali*, in DI GIOVINE O. (a cura di), *Diritto penale e neuroetica*, Padova, 2013, 215-240.
- FIANDACA G., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014.
- FIANDACA G.-LEINER G., *Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica*, in FORTI G.-SEMINARA S.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, 248-250.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Persona (delitti contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, 515-520.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 2^{da} ed., Bologna, 1997.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. 2, Bologna, 1997.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2006.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, vol. II, t. 1, Bologna, 2006.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 4^{ta} ed., Bologna, 2007.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 5^{ta} ed., Bologna, 2012.
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Addendum su Legge Orlando (disciplina penale) - Il nuovo reato di tortura*, Bologna, 2017.
- FIELD J., *Il capitale sociale: un'introduzione*, Trento, 2004.
- FINKELSON D., *The Status/Conduct Continuum: Injecting Rhyme and Reason into Contemporary Public Official Defamation Doctrine*, in *Virg. Law Rev.*, 1998, 871-907.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in RESTA

- G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 29-42.
- FIORAVANTI L., *Il regolamento penale gregoriano*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1993, 273-298.
- FIORAVANTI L., *Statuti penali dell'attività televisiva. Spunti critici e ipotesi ricostruttive*, Milano, 1995.
- FIGLIANO C., *I reati di opinione*, Padova, 1972.
- FIGLIANO C., *Il vilipendio di fronte alla Corte Costituzionale*, in *Quale giust.*, 1974, 271-275.
- FIGLIANO C., *Oltraggio a un pubblico ufficiale (aggiornamento)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1998.
- FIGLIANO S., *Riservatezza (diritto alla)*. *Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, Roma, 1998.
- FIGLIANO P., *Duello (storia)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Milano, 1965, 88-93.
- FISHER N.R.E., *Hybris. A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece*, Warminster, 1992.
- FISHMAN R.-MIGUEL E., *Cultures of Corruption: Evidence from Diplomatic Parking Tickets*, relazione presentata all'USC FBE Applied Economics Workshop il 28 aprile 2006, on-line.
- FISSE B.-BRAITHWAITE J., *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*, Albany, 1983.
- FISSE B.-BRAITHWAITE J., *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge, 1993.
- FIGLIANO G., *Introduzione*, in EAD. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 5-22.
- FIGLIANO G.M., *Dignità, libertà e diritti*, in *Libertà e giustizia*, 28 giugno 2007 (www.libertaegiustizia.it).
- FIGLIANO G.M., *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, 2015.
- FIGLIANO R., *Dalla 'data retention' al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive 'de jure condendo'*, in RESTA G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 223-253.
- FIGLIANO G., *Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e "diritto penale simbolico"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1449-1456.
- FIGLIANO E., *Ingiuria e diffamazione. Sistema dei delitti contro l'onore secondo il codice penale italiano*, Milano, 1939.
- FIGLIANO L., *Rilevi critici in tema di riforma del diritto penale societario*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1193-1198.
- FIGLIANO L., *Verso un nuovo diritto penale societario: i punti critici della legge delega*, in *Cass. pen.*, 2001, 3246-3249.
- FIGLIANO S., *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957.
- FIGLIANO C., *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile*, in *Cass. pen.*, 2002, 3028-3034.

- FOLADORE C., *Verginità della vittima ed attenuante di "minore gravità"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 888-894.
- FORCHINO A., *Ingiuria e diffamazione*, in *N. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, 683-693.
- FORNERO G., *Etica*, in ABBAGNANO N.-FORNERO G. (a cura di), *Dizionario di filosofia*, Torino, 1998, 437-446.
- FORTI G., *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su "cifre nere" e funzione generalpreventiva della pena*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 53-73.
- FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000.
- FORTI G., *Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale*, in *Jus*, 2001, 143-198.
- FORTI G., *Il volto di Medusa: la tangente come prezzo della paura*, in Id. (a cura di), *Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da "mani pulite"*, Milano, 2003, XI-XXV.
- FORTI G., *Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo*, in Id. (a cura di), *Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da "mani pulite"*, Milano, 2003, 71-176.
- FORTI G., *La "corruzione privata": spunti comparatistici e storico-sociali per una riflessione politico-criminale*, in PADOA SCHIOPPA A.-DI RENZO VILLATA G.-MASSETTO G.P. (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, vol. II, Milano, 2003, 1019-1070.
- FORTI G., *La devianza giovanile tra controllo penale e comprensione criminologica*, in DE NATALE M.L. (a cura di), *Pedagogisti per la giustizia*, Milano, 2004, 115-164.
- FORTI G., *Le libere anime vigorose e l'incorrotta custodia delle leggi*, in *Riv. clero it.*, 2004, 340-351.
- FORTI G., *Il "fiume inondatore della politica". Sull'indipendenza delle istituzioni*, in *Riv. clero it.*, 2005, 202-215.
- FORTI G., *Il governo dell'ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali su 'La cultura del controllo' di David Garland*, in CERETTI A. (a cura di), *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland*, Milano, 2005, 135-180.
- FORTI G., *Explete poenologi munus novum: dal controllo delle "variabili usurpatrici" alla stimolazione delle "flessibilità" del sistema*, in PAVARINI M. (a cura di), *Silete poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza penalistica, oggi*, Bologna, 2006, 79-123.
- FORTI G., *Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica*, Milano, 2006.
- FORTI G., *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni "liberali" e paternalismi giuridici*, in DOLCINI E.-PALIERO C.E. (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, 283-341.
- FORTI G., *Alla ricerca di un luogo per la laicità: il "potenziale di verità" nelle democrazie liberali*, in *Jus*, 2007, 297-334.

- FORTI G., "La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità". L'apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana, in *Jus*, 2008, 291-322.
- FORTI G., Principio del danno e legittimazione "personalistica" della tutela penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 597-631.
- FORTI G., Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. "Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di blow the whistle, in AA.VV., *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Milano, 2009, 173-226.
- FORTI G., "Paradigmi distributivi" e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un'analisi critica, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1603-1645.
- FORTI G., No duty to retreat? Legittima difesa e politiche criminali di «riconoscimento ideologico», in BERTOLINO M.-FORTI G.-EUSEBI L. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Napoli, 2011, 297-366.
- FORTI G. (a cura di), L'ordinamento lessicale dei beni giuridici personali nella parte speciale del codice penale. Un'analisi quantitativo-strutturale sui codici di 20 paesi secondo la prospettiva delle "capacità", in L. PICOTTI (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, 361-551.
- FORTI G., Nuove prospettive sull'imputazione penale "per colpa": una ricognizione interdisciplinare, in DONINI M.-ORLANDI R. (a cura di), *Reato colposo e modelli di responsabilità*, Bologna, 2013, 97-127.
- FORTI G., L'ansia disumana del "raggiungimento", in FORTI G.-MAZZUCATO C.-VISCONTI A. (a cura di), *Giustizia e letteratura II*, Milano, 2014, 794-825.
- FORTI G., Letteratura, educazione 'morale' dell'attenzione e residualità della risposta punitiva all'illecito, in FORTI G.-MAZZUCATO C.-VISCONTI A. (a cura di), *Giustizia e letteratura III*, Milano 2016, 127-167.
- FORTI G.-CATINO M.-D'ALESSANDRO F.-MAZZUCATO C.-VARRASO G., *Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico*, Pisa, 2010.
- FORTI G.-REDAELLI R., La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica, in FORTI G.-BERTOLINO M. (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 3-189.
- FORTI G.-VISCONTI A., Cesare Beccaria and White Collar Crimes' Public Harm: A Study in Italian Systemic Corruption, in PONTELL H.N.-GEIS G. (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Dordrecht, 2007, 490-510.
- FOSCHINI G., Uccisione di neonato deforme e omicidio a causa di onore, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 328-335.
- FOZZI D.-DA PASSANO M., Uno "scabroso argomento": il duello nella codificazione penale italiana (1786-1889), in *Mat. st. cult. giur.*, 2001, 31-81.
- FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 1993.
- FRANCESCONI M., Introduzione, in AA.VV., *L'interpretazione della colpa, la colpa dell'interpretazione*, Milano, 2005, 1-7.
- FRANK R.H., *What Price the Moral High Ground? Ethical Dilemmas in Competitive Environments*, Princeton, 2005.

- FRASCHINI G.-PARISI N.-RINOLDI D. (a cura di), *Protezione delle "vedette civiche": il ruolo del whistleblowing in Italia*, Milano, 2009.
- FRIEDMAN L.M., *Guarding Life's Dark Secrets. Legal and Social Controls over Reputation, Property and Privacy*, Stanford, 2007.
- FRIEDRICHS D.O., *White Collar Crime and the Definitional Quagmire: A Provisional Solution*, in *Journ. Hum. Just.*, 1992, 5-21.
- FROSINI T.E., *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in RESTA G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 1-5.
- FUMO M., *La diffamazione mediatica*, Torino, 2012.
- GABRIELLI E. (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999.
- GADAMER H.G., *La responsabilità del pensare. Saggi ermeneutici*, Milano, 2002.
- GAITO E., *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966.
- GAJIDA A., *The Trouble with Dignity*, in KENYON A.T. (ed.), *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge, 2016, 246-264.
- GALANTINI N., *Commento art. 15 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in CADOPPI A (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e delle leggi contro la pedofilia*, Padova, 2002, 441-445.
- GALLIE W.B., *Essentially Contested Concepts*, in *Proc. Aristotel. Soc. (New Series)*, 1955-1956, 167-198.
- GALLINO L., *Dizionario di sociologia*, Torino, 2006.
- GALLO E.-MUSCO E., *Delitti contro l'ordine costituzionale*, Bologna, 1984.
- GAMBARELLA M., *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 1723-1754.
- GAMBERINI A.-INSOLERA G., *Legislazione penale compulsiva, buone ragioni ed altro. A proposito della riforma dei reati di opinione*, in INSOLERA G. (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, 135-143.
- GARANCINI G., *'Riforma' della diffamazione a mezzo stampa?*, in *Justitia*, 2005, 117-119.
- GARAPON A.-SALAS D., *La repubblica penale*, Macerata, 1997.
- GARAVELLI M., *Riabilitazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, 158-166.
- GARBAGNATI G., *La fase dell'esecuzione*, in CANZIO G.-CERQUA L.D.-LUPÀRIA L. (a cura di), *Diritto penale delle società*, 2^{da} ed., Milanofiori Assago, 2016, 1165-1198.
- GARCIA PEREZ C., *Articolo 208*, in COBO DEL ROSAL M. (dir.), *Comentarios al Código Penal*, vol. VII, Marid, 2003, 407-458.
- GARFINKEL H., *Condizioni di successo delle cerimonie di degradazione*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Torino, 1997, 270-278.
- GARGANI A., *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 577-601.

- GARITA VÍLCHEZ A.I., *La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe*, Ciudad de Panamá, 2013.
- GARLAND D., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano, 1999.
- GARLAND D., *The Culture of High Crime Societies: Some Preconditions of Recent "Law and Order" Policies*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2000, 347-374.
- GARLAND D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, 2004.
- GARLAND D., *Penal Excess and Surplus Meaning: Public Torture Lynchings in Twentieth-Century America*, in *Law & Soc. Rev.*, 2005, 793-833.
- GARVEY S.P., *Can Shaming Punishment Educate?*, in *Univ. Chic. Law Rev.*, 1998, 733-794.
- GATTA G.L., *La resurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in MAZZA O.-VIGANÒ F. (a cura di), *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Torino, 2009, 153-186.
- GEIS G., *White-Collar Crime: What Is It?*, in SCHLEGEL K.-WEISBURD D. (eds.), *White-Collar Crime Reconsidered*, Boston, 1992, 31-52.
- GELLI J., *Codice cavalleresco italiano*, Milano, 1926.
- GIACOBBE G., *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 1243-1259.
- GANZI G.A., *La rilevanza sociale delle notizie con riguardo alla qualità del soggetto passivo della diffamazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 123-127.
- GIARDINI F., *Che cosa resta dell'onore. Perché ne abbiamo ancora bisogno*, Bologna, 2017.
- GIAVAZZI S., *Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza di condanna*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, 119-137.
- GIAVAZZI S., *Pubblicazione della sentenza di condanna*, in GIARDA M.-MANCUSO E.M.-SPANGHER G.-VARRASO G. (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Milano, 2007, 169-173.
- GIBBONS T., *Defamation Reconsidered*, in *Oxford Journ. Leg. St.*, 1996, 587-615.
- GIGERENZER G., *Decisioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo*, Milano, 2009.
- GIORDANO F.P., *La riforma dell'ordinamento giudiziario. Il procedimento disciplinare*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 283-292.
- GIORGIANI M., *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 13-30.
- GIOSTRA G., *Disinformazione giudiziaria: cause, effetti e falsi rimedi*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 390-395.
- GIOSTRA G., *Processo penale e mass media in Criminalia*, 2007, 57-69.
- GIUNTA C., *L'assedio del presente. Sulla rivoluzione culturale in corso*, Bologna, 2008.
- GIUNTA F., *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in GIUNTA F.-ORLANDI R.-PITTARO P.-PRESUTTI A. (a cura di), *L'effettività della sanzione penale*, Milano, 1998, 11-36.

- GIUNTA F., *Abrogazione dell'oltraggio e procedibilità dei giudizi pendenti*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1423-1428.
- GIUNTA F., *La riforma dei reati societari ai blocchi di partenza. Prima lettura del d. legisl. 11 aprile 2002 n. 61*, in *Stud. iur.*, 2002, 695-706 (prima parte) e 833-847 (seconda parte).
- GLAZER M.P., *Ten Whistleblowers: What They Did and How They Fared*, in ERMANN M.D.-LUNDMAN R.J. (eds.), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford, 1996, 257-277.
- GNEEZY U.-RUSTICHINI A., *A Fine Is a Price*, in *Journ. Leg. St.*, 2000, 1-17.
- GOFF C., *Sanctioning Corporate Criminals*, in BLANKENSHIP M.B. (ed.), *Understanding Corporate Criminality*, New York, 1993, 239-262.
- GOFF C., *The Westray Mine Disaster: Media Coverage of a Corporate Crime in Canada*, in PONTELL H.N.-SHICHOR D. (eds.), *Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice*, Upper Saddle River, 2001, 195-212.
- GOFFMAN E., *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, 1969.
- GOFFMAN E., *Stigma. L'identità negata*, Milano, 1983.
- GOFFMAN E., *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Roma, 2001.
- GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, 2003.
- GOISIS L., *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano, 2008.
- GOISIS L., *L'effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in Italia, oggi*, in *Dir. pen. cont.*, 13 novembre 2012, on-line.
- GOISIS L., *Libertà d'espressione e odio omofobico. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo equipara la discriminazione in base all'orientamento sessuale alla discriminazione razziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 418-441.
- GOMES A., *Going Public without Governance: Managerial Reputation Effects*, in *Journ. Fin.*, 2000, 615-646.
- GONELLA S., *Uno sguardo all'evoluzione del diritto alla riservatezza: la tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 531-540.
- GONZALEZ RODRIGUEZ S., *Ossa nel deserto*, Milano, 2006.
- GOODMAN M.D., *Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence*, in *Nebr. Law Rev.*, 2006, 740-794.
- GOZZI G., *Stato contemporaneo*, in BOBBIO N.-MATTEUCCI N.-PASQUINO G. (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, 930-938.
- GRABOSKY P.-BRAITHWAITE J., *Of Manners Gentle: Enforcement Strategies of Australian Business Regulatory Agencies*, Melbourne, 1986.
- GRASSO G., *I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale*, in *Rivista AIC*, 1 novembre 2016, on-line.
- GREAVES M., *The Blazon of Honour: A Study in Renaissance Magnanimity*, London, 1964.
- GRIFFEN S.-TRIONFI B. (eds.), *Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study*, OSCE, 2017.
- GUARDATA M., *L'ignoranza della legge penale dopo l'intervento della Corte Costituzionale: prime impressioni*, in *Cass. pen.*, 1988, 1152-1155.

- GUERRINI R., *L'oggettività giuridica di categoria*, in BELLAGAMBA F.-GUERRINI R. (a cura di), *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, 1-24.
- GUERRINI R., *Il delitto di ingiuria*, in BELLAGAMBA F.-GUERRINI R. (a cura di), *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, 25-67.
- GULLO A., *Diritto di critica e limiti*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 173-227.
- GULLO A., *L'attribuzione di un fatto determinato*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 66-71.
- GULLO A., *Diffamazione col mezzo radiotelevisivo*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 92-97.
- GULLO A., *La Cassazione e i mutamenti genetici del reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 473-480.
- GULLO A., *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013.
- GULLO A., *Delitti contro l'onore*, in F. VIGANÒ-C. PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, 143-240.
- GULLO A., *La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato dalla Camera il 24 giugno 2015*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 31-51.
- HAGAN J., *Crime and Disrepute*, Thousand Oaks, 1994.
- HAIJT J., *The Moral Emotions*, in DAVIDSON R.J.-SCHERER K.R.-GOLDSMITH H.H. (eds.), *Handbook of Affective Sciences*, Oxford, 2003, 852-869.
- HAMBURGER P., *The Development of the Law of Seditious Libel and the Control of the Press*, in *Stanford Law Rev.*, 1985, 661-765.
- HANCOCK C., *Origins of the Public Figure Doctrine in First Amendment Defamation Law*, in *New York Law Sch. L. Rev.*, 2005-2006, 81-143.
- HAREL A.-KLEMENT A., *The Economics of Stigma: Why More Detection of Crime May Result in Less Stigmatization*, in *Journ. Leg. Stud.*, 2007, 355-377.
- HART H.M., *The Aims of the Criminal Law*, in *Law & Cont. Probl.*, 1958, 401-441.
- HARTMAN C.O., *Cognitive Metaphor*, in *New Lit. Hist.*, 1982, 327-339.
- HASSEMER W., *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, in ROMANO M.-STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, 125-150.
- HEMPHILL J.A., *Libel-Proof Plaintiffs and the Question of Injury*, in *Texas Law Rev.*, 1992, 401-431.
- HERZOG D., *Defaming the Dead*, New Haven, 2017.
- HIRSCH B., *Diritto all'uccisione di innocenti? La lotta sulla sicurezza aerea*, in *Criminalia*, 2009, 189-209.
- HOBBS T., *Leviatano*, Bari, 1998.
- HOCHSTETLER A.-COPES H., *Organizational Culture and Organizational Crime*, in SHOVER N.-WRIGHT J.P. (eds.), *Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime*, New York, 2001, 210-221.
- HOFFMAN J., *Crime and Punishment: Shame Gains Popularity*, in *New York Times*, 16 January 1997.

- HOFFMAN M.L., *Empatia e sviluppo morale*, Bologna, 2008.
- HOFMANN H., *La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1999, 620-650.
- HOLTFRETER K.-VAN SLYKE S.-BRATTON J.-GERTZ M., *Public Perceptions of White-Collar Crime and Punishment*, in *Journ. Crim. Just.*, 2008, 50-60.
- HONNETH A., *Riconoscimento e disprezzo. Sui fondamenti di un'etica post-tradizionale*, Messina, 1993.
- HONNETH A., *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, Milano, 2002.
- HONNETH A., *Reificazione*, Roma, 2007.
- HOSSEY D.-WINDZIO M.-GREVE W., *Guilt and Shame as Predictors of Recidivism: A Longitudinal Study with Young Prisoners*, in *Crim. Just. & Behav.*, 2008, 138-152.
- HUGHES K.-RICHARDS N.M., *The Atlantic Divide on Privacy and Free Speech*, in KENYON A.T. (ed.), *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge, 2016, 164-198.
- HUNTER DIETZ L.-GREGOR R.-JACOBS A.-KANE R., *Contempt*, in *American Jurisprudence. Second Edition*, agg. 2008 (www.westlaw.org).
- HUSCHKA R.J., *Sorry for the Jackass Sentence: A Critical Analysis of the Constitutionality of Contemporary Shaming Punishments*, in *Kans. Law Rev.*, 2006, 803-836.
- HUSSAIN M., *"Take My Riches, Give Me Justice": A Contextual Analysis of Pakistan's Honor Crimes Legislation*, in *Harv. Journ. Law & Gend.*, 2006, 223-246.
- IASELLI M., *I fondamenti e l'evoluzione del diritto all'oblio*, in G. CASSANO (a cura di), *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, Milanofiori Asago, 2017, 231-337.
- INGRASSIA A., *La decisione d'appello nel caso "Google vs Vivi Down": assolti i manager, ripensato il ruolo del "provider" in rete*, in *Corr. mer.*, 2013, 768-773.
- INSOLERA G., *Democrazia, ragione e prevaricazione*, Milano, 2003.
- INSOLERA G., *Una nuova grammatica costituzionale di fronte alla palingenesi della ideologia punitiva*, in INSOLERA G. (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, 27-45.
- ISTAT, *Delitti, imputati e vittime di reati. Una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e giustizia*, Roma, 2017.
- IVALDI M.C., *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla tutela penale in materia religiosa. Un excursus (1957-2005)*, in *Oss. lib. istit. religiose*, www.olir.it, giugno 2005, 1-33.
- IVEC M.-BRAITHWAITE V., *Applications of Responsive Regulatory Theory in Australia and Overseas: Update*, Canberra, 2015.
- JACKSON D.M., *The Corporate Defamation Plaintiff in the Era of SLAPPs: Revisiting New York Times v. Sullivan*, in *Will. & Mary Bill R. Journ.*, 2001, 491-523.
- JAEN VALLEJO M., *Delitos contra el honor*, in COBO DEL ROSAL M. (dir.), *Comentarios al Código Penal*, vol. VII, Madrid, 2003, 351-362.

- JAEN VALLEJO M., *De la calumnia*, in COBO DEL ROSAL M. (dir.), *Comentarios al Código Penal*, vol. VII, Marid, 2003, 363-401.
- JAEN VALLEJO M., *De la injuria*, in COBO DEL ROSAL M. (dir.), *Comentarios al Código Penal*, vol. VII, Marid, 2003, 403-406.
- JAMIESON K., *The Organization of Corporate Crime*, Thousand Oaks, 1994.
- JANNITTI PIROMALLO A., *Ingiuria e diffamazione*, Torino, 1953.
- JENKINS K.A., "Shaming" Probation Penalties and the Sexual Offender: A Dangerous Combination, in *North. Ill. Law Rev.*, 2002, 81-109.
- JESCHECK H.H., *L'errore di diritto nel diritto penale tedesco e italiano*, in *Ind. pen.*, 1988, 185-204.
- JOHNSON V.R., *Comparative Defamation Law: England and the United States*, in *Univ. Miami Intern. & Compar. Law Rev.*, 2016, 1-97.
- JONAS H., *Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, Torino, 2000.
- KABAT A.R., *Scarlet Letter Sex Offender Databases and Community Notification: Sacrificing Personal Privacy for a Symbol's Sake*, in *Am. Crim. Law Rev.*, 1998, 333-370.
- KADISH S.H., *Blame and Punishment*, New York, 1987.
- KAHAN D.M., *What Do Alternative Sanctions Mean?*, in *Univ. Chic. Law Rev.*, 1996, 591-653.
- KAHAN D.M., *Social Influence, Social Meaning, and Deterrence*, in *Virg. Law Rev.*, 1997, 349-395.
- KAHAN D.M., *Between Economics and Sociology: The New Path of Deterrence*, in *Mich. Law Rev.*, 1997, 2477-2497.
- KAHAN D.M., *Punishment Incommensurability*, in *Buffalo Crim. Law Rev.*, 1998, 691-708.
- KAHAN D.M., *Social Meaning and the Economic Analysis of Crime*, in *Journ. Leg. St.*, 1998, 609-622.
- KAHAN D.M., *What's Really Wrong with Shaming Sanctions*, in *Texas Law Rev.*, 2006, 2075-2095.
- KAHAN D.M.-NUSSBAUM M.C., *Two Conceptions of Emotion in Criminal Law*, in *Color. Law Rev.*, 1996, 269-374.
- KAHAN D.M.-POSNER E.A., *Shaming White-Collar Criminals: A Proposal for Reform of the Federal Sentencing Guidelines*, in *Journ. Law & Econ.*, 1999, 365-392.
- KAHNEMAN D., *Mappe di razionalità limitata: indagine sui giudizi e le scelte intuitive*, in MOTTERLINI M.-PIATTELLI PALMARINI M. (a cura di), *Critica della ragione economica*, Milano, 2005, 77-130.
- KAHNEMAN D., *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012.
- KAHNEMAN D.-TWEBSKY A., *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*, in *Econometrica*, 1979, 263-291.
- KAMIR O., *Honor and Dignity in the Film Unforgiven: Implications for Sociolegal Theory*, in *Law & Soc. Rev.*, 2006, 193-233.
- KANT I., *Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime*, Milano, 1996.

- KANT I., *Fondazione della metafisica dei costumi*, Milano, 1997.
- KANT I., *Critica della ragion pratica*, Bari, 1997.
- KANT I., *Metafisica dei costumi*, Milano, 2006.
- KANT I., *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di Gonnelli F., Bari, 2009.
- KATZ E.J., *Defamation: Who Is "Libel-Proof"*, in *Am. Law Rep.*, 1986, agg. 2006 (www.westlaw.com).
- KATZ J., *What Makes Crime "News"?*, in ERICSON R.V. (ed.), *Crime and the Media*, Aldershot, 1995, 47-75.
- KEARNS P., *Obscene and Blasphemous Libel: Misunderstanding Art*, in *Crim. Law Rev.*, 2000, 562-660.
- KELMAN H.C., *Violence without Moral Restraint. Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimizers*, in *Journ. Soc. Iss.*, 1973, 25-61.
- KIERNAN V.G., *Il duello. Onore e aristocrazia nella storia europea*, Venezia, 1991.
- KIM Y.S.-LEVENTHAL B., *Bullying and Suicide. A Review*, in *Intern. Journ. Adol. Med. & Health*, 2008, 133-154.
- KING JR. J.H., *The Misbegotten Libel-Proof Plaintiff Doctrine and the "Gordian Knot" Syndrome*, in *Hofstra Law Rev.*, 2000, 343-400.
- KIRCHER J.J.-WISEMAN C.M., *Punitive Damages: Law and Practice. Second Edition*, agg. 2006 (www.westlaw.com).
- KITE K.L., *Incremental Identities: Libel-Proof Plaintiffs, Substantial Truth, and the Future of the Incremental Harm Doctrine*, in *New York Un. Law. Rev.*, 1998, 529-563.
- K.M.B., *Venue of Criminal Libel*, in *Univ. Penn. Law Rev. & Am. Law Reg.*, 1933, 855-862.
- KOSTELNIK J., *Sentencing White-Collar Criminals: When Is Shaming Viable?*, in *Global Crime*, 2012, 141-159.
- KOZLOWSKI D., *"For the Protection of the Reputation or Rights of Others": The European Court of Human Rights' Interpretation of the Defamation Exception in Article 10(2)*, in *Commun. Law & Pol.*, 2006, 133-178.
- KRAMER R.C.-MICHALOWSKI R.J.-KAUZLARICH D., *The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime*, in *Crime & Delinq.*, 2002, 263-282.
- KREPS D., *Corporate Culture and Economic Theory*, in ALT J.-SHEPSON K. (eds.), *Rational Perspectives on Political Science*, Cambridge, 1990, 90-144.
- LACHMAN J.A., *Reputation and Risktaking*, in DENNIS E.E.-NOAM E.M. (eds.), *The Cost of Libel. Economic and Policy Implications*, New York, 1989, 229-256.
- LAGHEZZA P., *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, I, 1998, 1835-1838.
- LAMANUZZI M., *Diritto penale e trattamento dei dati personali. Codice della privacy, novità introdotte dal Regolamento 2016/679/UE e nuove responsabilità per gli enti*, in *JusOnline*, 2017, 218-265.
- LANCHESTER F., *Stato (forme di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 796-815.
- LANZI M., *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 4 marzo 2016, on-line.

- LARIZZA S., *Le pene accessorie*, Padova, 1986.
- LARIZZA S., *Non menzione della condanna nel certificato penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1994, 237-241.
- LARIZZA S., *Cave a signatis. Stigmatizzazione e iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale*, in *Dignitas*, 2004, 24-30.
- LA ROSA M., *La condivisibile "ragionevolezza" sulle norme penali di favore*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 333-339.
- LASCO G., *Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna*, in LASCO G.-LORIA V.-MORGANTE M. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2017, 216-219.
- LAWHORNE C.O., *The Supreme Court and Libel*, Carbondale, 1981.
- LAZZARI C., *L'abrogazione del reato di oltraggio: la parola delle Sezioni Unite*, in *Cass. pen.*, 2002, 487-502.
- LEANE G.W.G., *Rights of Ethnic Minorities in Liberal Democracies: Has France Gone Too Far in Banning Muslim Women from Wearing the Burka?*, in *Hum. Rights Quart.*, 2011, 1032-1061.
- LEE M.T.-ERMANN M.D., *Pinto Madness: Flaws in the Generally Accepted Landmark Narrative*, in ERMANN M.D.-LUNDMAN R.J. (eds.), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford, 2002, 277-305.
- LEMERT E.M., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Milano, 1981.
- LEO G., *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di "informazione-spettacolo"*, in *Dir. inf. e informat.*, 1989, 503-512.
- LEO G., *Sull'aggravante della finalità di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (Osservatorio dei contrasti giurisprudenziali)*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1343-1344.
- LE PERA G., *Articolo non firmato e responsabilità del direttore: un pericoloso ritorno alla responsabilità senza colpa*, in *Cass. pen.*, 2002, 2345-2352.
- LEPERA M., *Osservazioni in tema di diritto di critica ed oltraggio a un magistrato in udienza*, in *Cass. pen.*, 2006, 2082-2084.
- LEVI M., *Fraudulent Justice? Sentencing the Business Criminal*, in NELKEN D. (ed.), *White-Collar Crime*, Aldershot, 1994, 509-532.
- LEVI M., *Colletti bianchi e crimine organizzato nei notiziari britannici: alcune riflessioni sociologiche*, in FORTI G.-BERTOLINO M. (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 509-527.
- LEVI M., *White-Collar, Organised and Cyber Crimes in the Media: Some Contrasts and Similarities*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 2008, 365-377.
- LEVI M., *Suite Revenge? The Shaping of Folk Devils and Moral Panics about White-Collar Crimes*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2009, 48-67.
- LEVINAS E., *Etica e infinito*, Roma, 1984.
- LIGUORI G., *Diffamazione a mezzo stampa*, Bologna, 1974.
- LIOTTA M., *Onore (diritto all')*, in *Enc. dir.*, vol. XXX, Milano, 1980, 202-209.
- LISBY G.C., *No Place in the Law: The Ignominy of Criminal Libel in American Jurisprudence*, in *Commun. Law & Pol.*, 2004, 433-487.
- LOCRÉ DE ROISSY G., *Code pénal*, Paris, 1832.

- LONGO G., *La riforma del delitto di diffamazione tra esigenze punitive e cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1559-1565.
- LONGOBARDO C.-MUZZICA R., *I reati culturalmente orientati: una triplice prospettiva criminologica*, in *Rass. it. criminol.*, 2015, 47-57.
- LORD HIGH CHANCELLOR OF GREAT BRITAIN (ed. in chief), *Halsbury's Laws of England*, vols. XI-XXVIII-XLV(2), London, 1990-1999.
- LORD JUSTICE LEVESON, *Report into the Culture, Practices and Ethics of the Press*, 4 vols., London, 2012.
- LOTTINI R., *Responsabilità delle persone giuridiche - Art. 18 d. Lgs. 231/2001*, in PALAZZO F.-PALIERO C.E. (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 2289-2402.
- LOUCAIDES L.G., *Libertà di espressione e diritto alla reputazione*, in *Riv. intern. dir. uomo*, 2002, 7-26.
- LOVATI C., *Il duello. Conversazioni con un avvocato*, Milano, 1939.
- LOVEJOY A.O., *The Historiography of Ideas*, in *Proc. Am. Philos. Soc.*, 1938, 529-543.
- LOVEJOY A.O., *La grande catena dell'essere*, Milano, 1966.
- LOVELAND I., *The Ongoing Evolution of Reynolds Privilege in Domestic Libel Law*, in *Entert. Law Rev.*, 2003, 178-183.
- LUPO E., *La vincolatività delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007, 2247-2258.
- LYNCH J.D., *Public Officials, the Press, and the Libel Remedy: Toward a Theory of Absolute Immunity*, in *Or. Law Rev.*, 1988, 611-647.
- LYNCH M.J.-STRETESKY P.-HAMMOND P., *Media Coverage of Chemical Crimes, Hillsborough County, Florida, 1987-97*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2000, 112-126.
- MACHIAVELLI N., *Il principe*, Milano, 1995.
- MACIOCE F., *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984.
- MADEK C.A., *Killing Dishonor: Effective Eradication of Honor Killing*, in *Suff. Transn. Law Rev.*, 2005, 53-77.
- MADDAN S.-HARTLEY R.D.-WALKER J.T.-MITCHELL MILLER J., *Sympathy for the Devil: An Exploration of Federal Judicial Discretion in the Processing of White-Collar Offenders*, in *Am. Journ. Crim. Just.*, 2012, 4-18.
- MAILATH G.J.-SAMUELSON L., *Who Wants a Good Reputation?*, in *Rev. Econ. Stud.*, 2001, 415-441.
- MAKKAI T.-BRAITHWAITE J., *Criminological Theories and Regulatory Compliance*, in *Criminology*, 1991, 191-220.
- MAKKAI T.-BRAITHWAITE J., *The Dialectics of Corporate Deterrence*, in *Journ. Res. Crime & Delinq.*, 1994, 347-373.
- MALFATTI LETTA P., *Il diritto all'immagine*, in *Giust. civ.*, 1982, 3-18.
- MALINVERNI A., *Motivi (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, 1977, 287-322.
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005.

- MANES V., *Illegittime le "norme penali di favore" in materia di falsità nelle competizioni elettorali*, in *Forum quad. cost.*, 2006, www.forumcostituzionale.it.
- MANES V., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2016, on-line.
- MANES V., *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 114-128.
- MANNA A., *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989.
- MANNA A., *Tutela penale dell'onore, cronaca giudiziaria e diffusione di dati concernenti fatti giudiziari*, in *Dir. inform. e informatica*, 1999, 271-282.
- MANNA A., *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: "gli arresti giurisprudenziali"*, in *Cass. pen.*, 2003, 3600-3626.
- MANNA A., *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Profili penalistici. La 'crisi' della tutela penale dell'onore*, in MELCHIONDA A.-PASCUZZI G. (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa*, Trento, 2005, 43-83.
- MANNA A., *La prima affermazione, a livello giurisprudenziale, della responsabilità penale dell'internet provider: spunti di riflessione tra diritto e tecnica*, in *Giur. cost.*, 2010, 1856-1864.
- MANNA A., *La responsabilità penale dei gestori di rete (anche in relazione a recenti arresti giurisprudenziali)*, in *Crit. dir.*, 2011, 89-107.
- MANNA A., *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Arch. pen.*, 2012, 989-998.
- MANNA A., *Riflessioni introduttive sulle recenti riforme in tema di "svuota-carceri"*, in *Arch. pen.*, 2015, 15-32.
- MANNA A., *Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra "law in the books" e "law in action"): cronaca di una discutibile riforma*, in *Arch. pen.*, 2016, 487-512.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.
- MANTELERO A., *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *N. giur. civ. comm.*, 2012, 843-849.
- MANTELERO A., *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in RESTA G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 125-146.
- MANTOVANI F., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Arc. giur. "Filippo Serafini"*, 1968, 40-125.
- MANTOVANI F., *Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani*, in *Arc. giur. "Filippo Serafini"*, 1968, 356-395.
- MANTOVANI F., *Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1973.
- MANTOVANI F., *Ignorantia legis scusabile ed inexcusabile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 379-397.

- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2005.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007.
- MANTOVANI M., *Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell'onore del cittadino processato*, in *Giust. pen.*, II, 1991, 519-536.
- MANTOVANI M., *La parabola dell'onore fra diritto penale giurisprudenziale e prospettive di riforma*, in *Dir. inform. e informatica*, 2005, 183-203.
- MANTOVANI M., *Exceptio veritatis e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 86-103.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, voll. I-VIII, Torino 1981-1986.
- MANZIONE D., *Le novità di rilevanza penale dell'ennesima legge sulla sicurezza pubblica (l. 15 luglio 2009, n. 94)*, in *Leg. pen.*, 2009, 395-413 (parte prima) e 583-597 (parte seconda).
- MANZONI A., *I promessi sposi*, Milano, 1993.
- MARCHI I., *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.* in *Dir. pen. cont.*, 31 luglio 2017, on-line.
- MARCO AURELIO, *Pensieri*, Milano, 1993.
- MARCONI G., *Presidente della Repubblica (reati)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 243-253.
- MARGALIT A., *La società decente*, Milano, 1998.
- MARGALIT A., *L'etica della memoria*, Bologna, 2006.
- MARINUCCI G., *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, 463-498.
- MARINUCCI G., *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 177-233.
- MARINUCCI G., *"Depenalizzazione" del falso in bilancio con l'avallo della SEC: ma è proprio così?*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 137-140.
- MARINUCCI G., *Certezza d'impunità per i reati gravi e "mano dura" per i tossicodipendenti in carcere*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 170-174.
- MARINUCCI G., *Agire lecito in base a un giudizio ex ante*, in BERTOLINO M.-FORTI G.-EUSEBI L. (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. II, Napoli, 2011, 1097-1110.
- MARINUCCI G.-DOLCINI E., *Corso di diritto penale*, vol. I, Milano, 2001.
- MARINUCCI G.-ROMANO M., *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971, 93-118.
- MARKEL D., *Are Shaming Punishments Beautifully Retributive? Retributivism and the Implications for the Alternative Sanctions Debate*, in *Vand. Law Rev.*, 2001, 2157-2243.
- MARKEL D., *Wrong Turns on the Road to Alternative Sanctions: Reflections on the Future of Shaming Punishments and Restorative Justice*, in *Texas Law Rev.*, 2007, 1385-1412.
- MARMO M., *L'onore dei violenti, l'onore delle vittime. Un'estorsione camorrista del 1862 a Napoli*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 181-206.

- MARONGIU A., *Diffamazione e ingiuria (dir. intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 474-482.
- MARONGIU A., *Calunnia (dir. intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 816-817.
- MARTINI A., *Le cause di estinzione del reato e della pena*, in DE FRANCESCO G. (a cura di), *Le conseguenze sanzionatorie del reato*, Torino, 2011, 180-459.
- MARTINI C.M.-ZAGREBELSKY G., *La domanda di giustizia*, Torino, 2003.
- MASARACCHIA A., *Sul c.d. "diritto all'oblio"*, in *Giur. cost.*, 1997, 3018-3027.
- MASSARO A., *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (e non solo): contenuti e limiti della l. n. 85 del 2006*, in *Cass. pen.*, 2006, 3857-3868.
- MASSARO T.M., *Shame, Culture, and American Criminal Law*, in *Mich. Law Rev.*, 1991, 1880-1994.
- MASSARO T.M., *The Meanings of Shame: Implications for Legal Reform*, in *Psych. Pol. & Law*, 1997, 645-704.
- MATHIEU V., *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, a cura di Sanchini R., Torino, 2004.
- MATTIONI A., *Profili costituzionali della dignità*, in NAPOLI M. (a cura di), *La dignità*, Milano, 2011, 69-116.
- MATZA D., *Delinquency and Drift*, New York, 1964.
- MATZA D., *Come si diventa devianti*, Bologna, 1976.
- MAYER-SCHÖNBERGER V., *Delete*, Milano, 2016.
- MAZZACANE A., *Infamia (dir. romano e intermedio)*, in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 382-387.
- MAZZACANE A., *Una scienza per due regni: la penalistica napoletana della restaurazione*, in AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda: leggi penali*, Padova, 1996, XXVII-XLIV.
- MAZZACUVA N.-AMATI E., *Diritto penale dell'economia*, Padova, 2016.
- MAZZONE L., *Una teoria negativa della giustizia. Per un'etica del conflitto contro i mali comuni*, Milano, 2014.
- MAZZUCATO C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Fondamenti teorici, implicazioni politico-criminali e profili giuridici*, in COSÌ G.-FODDAI M.A. (a cura di), *Lo spazio della mediazione*, Milano, 2003, 151-220.
- MAZZUCATO C., *Appunti per una teoria "dignitosa" del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in AA.VV., *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Piacenza, 2010, 99-166.
- MAZZUCATO C., *Tra il dire e il fare. Sfide attuali e "crisi di crescita" della giustizia riparativa in Italia. Brevi riflessioni sulla giustizia senza ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionistico*, in F. TENORIO TAGLE (dir.), *El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestión criminal. Ensayos en honor a Massimo Pavarini*, Tlalpan, 2015, 289-319.
- MCCUSKER R., *Codes of Ethics as Corporate Camouflage: An Expression of Desire, Intent or Deceit?*, in *Journ. Fin. Crime*, 1999, 140-146.
- MCGONAGLE T.-MCGONAGLE M.-Ó FATHAIGH R., *Freedom of Expression and Defamation. A Study of the Case Law of the European Court of Human Rights*, Strasbourg, 2016.

- McGURRIN D.-JARRELL M.-JAHN A.-COCHRANE B., *White-Collar Crime Representation in the Criminological Literature Revised, 2001-2010*, in *West. Crimin. Rev.*, 2013, 3-19.
- McNAMARA L., *Reputation and Defamation*, Oxford, 2007.
- MEAD G.H., *The Philosophical Basis for Ethics*, in *Intern. Journ. Ethics*, 1908, 311-323.
- MEAD G.H., *The Mechanism of Social Consciousness*, in *Jour. Phil. Psych. & Sc. Methods*, 1912, 401-406.
- MEAD G.H., *The Social Self*, in *Journ. Phil. Psych. & Sc. Methods*, 1913, 374-380.
- MEAD G.H., *The Genesis of the Self and Social Control*, in *Intern. Journ. Ethics*, 1925, 251-277.
- MEAD G.H., *La psicologia della giustizia punitiva*, in E. SANTORO (a cura di), *Carcere e società liberale*, Torino, 2004, 194-209.
- MEAD G.H., *Mente, sé e società*, Milano, 2010.
- MEARES T.L.-KAHAN D.M.-KATYAL N., *Updating the Study of Punishment*, in *Stanford Law Rev.*, 2004, 1171-1210.
- MELCHIONDA A., *La riforma della legge sulla stampa. Lineamenti generali*, in MELCHIONDA A.-PASCUZZI G. (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa*, Trento, 2005, 11-41.
- MELCHIONDA A., *La nuova disciplina della recidiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 175-188.
- MELCHIORRE V., *Corpo e persona*, Genova, 1991.
- MELZI D'ERIL C., *La Corte Europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, in *Dir. pen. cont.*, 12 novembre 2013, on-line.
- MERLINI S., *La riforma dell'ordinamento giudiziario. Profili di legittimità costituzionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 293-300.
- MESSINA S., *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953.
- MESSINETTI D., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, 355-390.
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009.
- MEZZETTI E., *Le cause di esclusione della responsabilità penale nello Statuto della Corte Internazionale Penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 237-265.
- MEZZETTI E., *La "Torre di Babele" della punibilità nel nuovo falso in bilancio*, in *Dir. pen. cont.*, 10 novembre 2016, on-line.
- MICHALOWSKI R.J.-KRAMER R.C., *State-Corporate Crime and Criminological Inquiry*, in PONTELL H.N.-GEIS G. (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Dordrecht, 2007, 200-219.
- MICHEL C., *Violent Street Crime Versus Harmful White-Collar Crime: A Comparison of Perceived Seriousness and Punitiveness*, in *Crit. Criminol.*, 2016, 127-143.
- MICHEL C.-COCHRAN J.K.-HEIDE K.M., *Public Knowledge about White-Collar Crime: An Exploratory Study*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2016, 67-91.

- MICHEL C.-HEIDE K.M.-COCHRAN J.K., *The Consequences of Knowledge about Elite Deviance*, in *Am. Journ. Crim. Just.*, 2016, 359-382.
- MIEDICO M., *La pena pecuniaria. Disciplina, prassi e prospettive di riforma*, Milano, 2008.
- MIGNOSI U., *La nuova concezione dell'errore di diritto secondo la Corte Costituzionale*, in *Riv. pen.*, 1993, 249-257.
- MILAZZO G., *Duello (diritto penale militare)*, in *N. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1960, 321-324.
- MILGRAM S., *Obbedienza all'autorità*, Torino, 2003.
- MILITELLO V., *Prevenzione generale e commisurazione della pena*, Milano, 1982.
- MILLER C.J., *Contempt of Court*, Oxford, 2000.
- MILLER W.I., *Eye for an Eye*, Cambridge, 2006.
- MILMO P.-ROGERS W.V.H. (eds.), *Gatley on Libel and Slander*, London, 2004.
- MIRRI M.B., *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 442-444.
- MISHINA Y.-DYKES B.J.-BLOCK E.S.-POLLOCK T.G., *Why "Good" Firms Do Bad Things: The Effects of High Aspirations, High Expectations, and Prominence on the Incidence of Corporate Illegality*, in *Acad. Manag. Journ.*, 2010, 701-722.
- MITCHELL P., *Duties, Interests and Motives: Privileged Occasions in Defamation*, in *Ox. Journ. Legal St.*, 1998, 381-407.
- MOBERLY R.E., *Sarbanes-Oxley's Structural Model to Encourage Corporate Whistleblowers*, in *Brigh. Young Univ. Law Rev.*, 2006, 1107-1180.
- MOBERLY R.E., *Unfulfilled Expectations: An Empirical Analysis of Why Sarbanes-Oxley Whistleblowers Rarely Win*, in *Will. & Mary Law Rev.*, 2007, 65-155.
- MOCALI P., *Casellario giudiziale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, 102-107.
- MOLARI A., *La tutela penale della condanna civile*, Padova, 1960.
- MOLARI A., *Considerazioni sull'ingiuria nei confronti di soggetti incapaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 564-575.
- MONACO L., *Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti*, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 1732-1751.
- MONACO L., *Dei delitti contro l'invioabilità del domicilio*, in CRESPI A.-STELLA F.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2003, 2020-2025.
- MONTESQUIEU C.-L. DE SECONDAT DE, *Lettere Persiane*, Milano, 1952.
- MONTESQUIEU C.-L. DE SECONDAT DE, *Lo spirito delle leggi*, Torino, 2005.
- MORDACCI R., *Rispetto*, Milano, 2012.
- MORELLI S., *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (A proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, II, 1997, 515-524.
- MORGAN S.B., *The First Amendment and the Corporate Plaintiff: Applicability of the New York Times Standard to Corporate Defamation and Product Disparagement*, in *Val. Univ. Law Rev.*, 1985, 847-875.

- MORMANDO V., *Religione, laicità, tolleranza e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 651-673.
- MORO A., *Osservazioni sulla natura giuridica della "exceptio veritatis"*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 3-37.
- MORO A., *Ancora sulla natura giuridica dell'"exceptio veritatis"*, in *Arch. pen.*, I, 1955, 23-27.
- MUCCIARELLI F., *Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/88*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 223-285.
- MUCCIARELLI F., *Le "nuove" false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 159-189.
- MUCCIARELLI F., *Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 18 gennaio 2016, on-line.
- MUCCIARELLI F., *Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 174-203.
- MULLIS A.-PARKES R. (eds.), *Gatley on Libel and Slander. First Supplement to the Twelfth Edition*, London, 2015.
- MULLIS A.-SCOTT A., *Tilting at Windmills: The Defamation Act 2013*, in *Mod. Law Rev.*, 2014, 87-109.
- MURAVYEVA M., *Vergüenza, Vergogne, Schande, Skam and Sram. Litigating for Shame and Dishonour in Early Modern Europe*, in ROWBOTHAM J.-MURAVYEVA M.-NASH D. (eds.), *Shame, Blame and Culpability. Crime and Violence in the Modern State*, Abingdon, 2014, 17-31.
- MURPHY D.E., *Justice as a Morality Play that Ends with Shame*, in *New York Times*, 3 June 2001.
- MURPHY K.-HARRIS N., *Shaming, Shame and Recidivism. A Test of Reintegrative Shaming Theory in the White-Collar Crime Context*, in *Br. Journ. Crimin.*, 2007, 900-917.
- MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974.
- MUSCO E., *Onore formale e onore reale come oggetto di tutela*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 97-101.
- MUTTI A., *Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa*, Bologna, 1998.
- MUTTI P., *Segreto professionale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIII, Torino, 1991, 124-135.
- NAEGELI E., *Il male e il diritto penale*, in EUSEBI L. (a cura di), *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989, 57-116.
- NAGIN D.S., *Criminal Deterrence Research at the Outset of the Twenty-First Century*, in *Crime & Just.*, 1998, 1-42.
- NAPPI A., *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1989.
- NEEL P.H., *Punishment or Not: The Effect of United States v. Gementera's Shame Condition on the Ever-Changing Concept of Supervised Release Conditions*, in *Am. Journ. Trial Advoc.*, 2007, 153-173.
- NEGRI D.-MARZADURI E., *Commento all'art.1 l. 20 giugno 2003 n. 140 - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*, in *Leg. pen.*, 2004, 5-20.

- NEILL B.-RAMPTON R. (eds.), *Duncan and Neill on Defamation*, London, 1983.
- NELKEN D., *White-Collar Crime*, in MAGUIRE M.-MORGAN R.-REINER R. (eds.), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford, 2002, 844-877.
- NESHEIWAT F.K., *Honor Crimes in Jordan: Their Treatment under Islamic and Jordanian Criminal Laws*, in *Penn St. Intern. Law Rev.*, 2004, 251-281.
- NIETZSCHE F., *Umano, troppo umano*, Milano, 2004.
- NISCO A., *Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz)*, in *Cass. pen.*, 2007, 780-804.
- NOBILI M., *Rapporto tra processo penale e organi di informazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 165-167.
- NUSSBAUM M.C., *Shame, Separateness and Political Unity: Aristotle's Criticism of Plato*, in OKSENBERG RORTY A. (ed.), *Essays on Aristotle's Ethic*, Berkeley, 1980, 395-435.
- NUSSBAUM M.C., *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*, Milano, 1996.
- NUSSBAUM M.C., *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Roma, 1999.
- NUSSBAUM M.C., *Giustizia sociale e dignità umana*, Bologna, 2002.
- NUSSBAUM M.C., *Capacità personale e democrazia sociale*, Reggio Emilia, 2003.
- NUSSBAUM M.C., *L'intelligenza delle emozioni*, Bologna, 2004.
- NUSSBAUM M.C., *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Roma, 2005.
- NUSSBAUM M.C., *Le nuove frontiere della giustizia*, Bologna, 2007.
- NUSSBAUM M.C., *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*, Milano, 2011.
- NUSSBAUM M.C., *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Bologna, 2011.
- NUSSBAUM M.C., *La nuova intolleranza. Superare la paura dell'islam e vivere in una società più libera*, Milano, 2012.
- NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971.
- O'BRIEN P., *The Muslim Question in Europe. Political Controversies and Public Philosophies*, Philadelphia, 2016.
- OECD, *Committing to Effective Whistleblowing Protection*, Paris, 2016.
- O'MAHONY C., *There Is No Such Thing as a Right to Dignity*, in *Intern. Journ. Const. Law*, 2012, 551-574.
- O'NEILL A., *Corporate Reputation in the House of Lords*, in *Comp. Lawyer*, 2007, 75-81.
- ONISHI N., *The Puritan Origins of American Taboo*, in *Japan. Journ. Am. St.*, 1999, 33-53.
- OPP R.E.-SAMSON A.Y., *Taxonomy of Guilt for Combat Veterans*, in *Prof. Psychol. Res. & Pract.*, 1989, 159-165.
- ORIGGI G., *La reputazione. Chi dice cosa di chi*, Milano, 2016.
- ORLANDI R., *Effettività della sanzione penale e principi processuali*, in GIUNTA F.-ORLANDI R.-PITTARO P.-PRESUTTI A. (a cura di), *L'effettività della sanzione penale*, Milano, 1998, 37-55.

- ORLANDI R., *Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza*, in *Ind. pen.*, 2000, 87-110.
- ORLANDI R., *Le immunità politiche fra ragionevoli deroghe al principio di eguaglianza e illegittimi privilegi*, in *Leg. pen.*, 2009, 691-701.
- ORLANDI R., *Illegittimi privilegi*, in *Cass. pen.*, 2010, 42-54.
- ORLANDI R., *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 47-58.
- OTTONELLI V., *Eguale rispetto e democrazia*, in CARTER I.-GALEOTTI A.E.-OTTONELLI V. (a cura di), *Eguale rispetto*, Londra-Milano, 2008, 148-173.
- PACE A.-MANETTI M., *Art. 21 Cost. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in BRANCA G.-PIZZORUSSO A. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 2006.
- PACE A., *Riflessioni sulla c.d. "sentenza Sallusti"*, in *Crit. dir.*, 2013, 221-230.
- PADOVANI T., *L'utopia punitiva*, Milano, 1981.
- PADOVANI T., *Bene giuridico e delitti politici. Contributo alla critica ed alla riforma del titolo I, libro II c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 3-41.
- PADOVANI T., *Teoria della colpevolezza e scopi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 798-835.
- PADOVANI T., *Stato (reati contro la personalità dello)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 815-831.
- PADOVANI T., *Note sul codice penale veronese del 1797*, in AA.VV., *Il codice penale veronese (1797)*, Padova, 1996, CVII-CXIV.
- PADOVANI T., *I delitti nelle relazioni private*, in *Storia d'Italia Einaudi. Annali: la criminalità*, vol. XII, Torino, 1997, 219-243.
- PADOVANI T., *Uno sguardo d'insieme sul codice penale lucchese del 1807*, in AA.VV., *Codice penale per il Principato di Lucca (1807)*, Padova, 2000, LXXXI-XCI.
- PADOVANI T., *Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili*, in *Guida dir.*, 1 gennaio 2006, 32-37.
- PADOVANI T., *Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze*, in *Guida dir.*, 1 aprile 2006, 52-56.
- PADOVANI T., *L'ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi*, in *Guida dir.*, 15 agosto 2009, 14-16.
- PADOVANI T., *Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida dir.*, 13 febbraio 2016, 76-80.
- PADOVANI T.-STORTONI L., *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale*, Bologna, 1991.
- PAESANO M.L., *Tutela del diritto alla privacy e pubblicità delle sentenze: un difficile bilanciamento*, in *Cass. pen.*, 2006, 38-45.
- PAGLIARO A., *Il delitto di calunnia*, Palermo, 1967.
- PAGLIARO A., *Manifesta irragionevolezza dei livelli di pena e delitti di oltraggio*, in *Giur. cost.*, 1995, 2573-2577.
- PAGLIARO A., *Oltraggio a un pubblico ufficiale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990.

- PALAZZO F., *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, 294-318.
- PALAZZO F., *Ingiuria, oltraggio ed eguaglianza dei cittadini*, in *Giur. it.*, II, 1971, 21-37.
- PALAZZO F., *Oltraggio*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 849-879.
- PALAZZO F., *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in STILE A.M. (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Napoli, 1989, 149-196.
- PALAZZO F., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 453-482.
- PALAZZO F., *Laicità del diritto penale e democrazia "sostanziale"*, in *Quad. cost.*, 2010, 437-453.
- PALAZZO F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2011.
- PALAZZO F., *La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 285-289.
- PALAZZO F., *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 139-149.
- PALERMO P., *Diffamazione e diritto all'oblio: equilibrio "elastico" tra tutela penale dell'onore e diritto di cronaca giudiziaria*, in *Riv. pen.*, 2010, 277-286 e 526-535.
- PALIERO C.E., *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 430-544.
- PALIERO C.E., *Nasce il sistema delle soglie quantitative: pronto l'argine alle incriminazioni*, in *Guida dir.*, 27 aprile 2002, 37.
- PALIERO C.E., *Il "ragionevole dubbio" diventa criterio*, in *Guida dir.*, 11 marzo 2006, 73-78.
- PALIERO C.E., *Nasce la necessità di un'esegesi comune*, in *Guida dir.*, 11 marzo 2006, 79-82.
- PALIERO C.E., *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media)*, in BERTOLINO M.-FORTI G. (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Napoli, 2007, 289-375.
- PALIERO C.E., *La laicità penale alla sfida del "secolo delle paure"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1154-1191.
- PALMIERI A., *L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*, in *Foro it.*, V, 2016, 125-130.
- PALMIERI R., *Vilipendio politico*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, 753-766.
- PANDOLFI A.M., *La vergogna. Un affetto psichico che sta scomparendo?*, Milano, 2003.
- PANNAIN R., *La natura giuridica dell'"exceptio veritatis" in un recente studio di Aldo Moro*, in *Arch. pen.*, I, 1955, 17-22.
- PANNAIN R., *Abbandono di neonato per causa d'onore*, in *N. dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, 13-15.
- PANNAIN R., *Aborto*, in *N. dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, 81-87.
- PANNAIN R., *Calunnia e autocalunnia* in *N. dig. it.*, vol. II, Torino, 1964, 678-689.
- PANNAIN R., *Omicidio (diritto penale)*, in *N. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, 839-895.

- PAOLI U.E., *Ingiuria e diffamazione (diritto attico)*, in *N. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, 683.
- PARDOLESI R., *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*, in *Foro it.*, I, 2016, 2734-2737.
- PARKER D.S., *Law, Honor, and Impunity in Spanish America: The Debate over Dueling 1870-1920*, in *Law & Hist. Rev.*, 2001, 311-341.
- PARTLETT D., *New York Times v. Sullivan at Fifty Years: Defamation in Separate Orbits*, in KENYON A.T. (ed.), *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge, 2016, 58-81.
- PASCAL B., *Le provinciali*, Milano, 1945.
- PASCAL B., *Pensieri*, 2 voll., Milano, 1996.
- PASELLA R., *Artt. 336-356 c.p.*, in DOLCINI E.-MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, 2^{da} ed., Milano, 2006, 2551-2564.
- PASTORELLI S., *Artt. 596-599 c.p.*, in DOLCINI E.-MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, 2^{da} ed., Milano, 2006, 4097-4123.
- PATALANO V., *Sulle "leggi penali" contenute nella Parte seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, in AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda: leggi penali*, Padova, 1996, XLV-LXVII.
- PAVARINI M., *The spaghetti incapacitation. La nuova disciplina della recidiva*, in INSOLERA G. (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 2006, 3-25.
- PEARCE F.-TOMBS S., *Ideology, Hegemony and Empiricism. Compliance Theories of Regulation*, in *Br. Journ. Crimin.*, 1990, 423-443.
- PEDRAZZI C., *L'exceptio veritatis. Dogmatica ed esegesi*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1954, 428-465.
- PEDRAZZI C., *In memoria del "falso in bilancio"*, in *Riv. soc.*, 2001, 1369-1373.
- PEDRIOLI C.A., *A Key Influence on the Doctrine of Actual Malice: Justice William Brennan's Judicial Philosophy at Work in Changing the Law of Seditious Libel*, in *Comm. Law & Pol.*, 2004, 567-596.
- PELISSERO M., *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1197-1208.
- PELISSERO M., *Delitti di opinione*, in ID. (a cura di), *Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010, 97-127.
- PELLIGRA V., *Rispondenza fiduciaria: principi e implicazioni per la progettazione istituzionale*, in *Stato e mercato*, 2002, 335-358.
- PELLIGRA V., *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, Bologna, 2007.
- PERON S., *La verità della notizia tra attualità e oblio*, in *Resp. civ. previd.*, 2010, 1067-1073.
- PERON S., *Il diritto all'oblio nell'era dell'informazione "on-line"*, in *Resp. civ. previd.*, 2014, 1177-1191.
- PERSONS C.G., *Sex in the Sunlight: The Effectiveness, Efficiency, Constitutionality, and Advisability of Publishing Names and Pictures of Prostitutes' Patrons*, in *Vand. Law Rev.*, 1997, 1525-1575.
- PERTILE A., *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1902.

- PETRELLA F., *Le vicissitudini della colpa e la necessità di interpretarla*, in FRANCE-
SONI M. (a cura di), *L'interpretazione della colpa, la colpa dell'interpretazione*,
Milano, 2005, 135-138.
- PETRINI D., *Il direttore della testata telematica, tra "horror vacui" e prospettive di ri-
forma; sperando che nulla cambi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1611-1621.
- PETRONE M., *Il "nuovo" art. 5 c.p.: l'efficacia scusante della ignorantia iuris inevita-
bile ed i suoi riflessi sulla teoria generale del reato*, in *Cass. pen.*, 1990, 697-721.
- PEYTON E.A., *Rogue's Rights: The Constitutionality of the Libel-Proof Plaintiff Doc-
trine*, in *St. Clara Law Rev.*, 1993, 179-213.
- PEZZELLA V., *La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e
civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum*, Tori-
no, 2016.
- PEZZI A., *Calunnia e autocalunnia*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. V, Roma, 1988.
- PHILLIPSON G.P., *The "Global Pariah", the Defamation Bill and the Human Rights
Act*, in *North. Ireland Leg. Quart.*, 2012, 149-186.
- PIATTOLI B., *Diritto giurisprudenziale CEDU, garanzie europee e prospettive costitu-
zionali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 262-267.
- PICOTTI L., *Il dolo specifico*, Milano, 1993.
- PICOTTI L., *Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet*, in *Dir. inform. e
informatica*, 1999, 283-334.
- PICOTTI L., *Commento Art. 6 l. violenza sessuale*, in CADOPPI A. (a cura di), *Com-
mentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*,
Padova, 2002, 241-272.
- PICOTTI L., *La tutela penale della persona e le nuove tecnologie dell'informazione*, in
ID. (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, 29-
75.
- PIERGALLINI C., *L'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e respon-
sabilità degli enti*, Milano, 2010, 211-256.
- PIERGALLINI C., *Attività giornalistica e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*,
2017, 105-113.
- PIERGALLINI C., *Pene 'private' e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, di prossima
pubblicazione negli *Studi in onore di Emilio Dolcini* (dattiloscritto).
- PIETROPOLLI CHARMET G., *Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi*, Bari,
2008.
- PIFFER G., *Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti*, in G.
FORTI-S. SEMINARA-G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*,
Padova, 2017, 1254-1258.
- PIMENTAL S.-PANDJIARIAN V.-BELLOQUE J., *Legitimate Defence of Honour: Illegiti-
mate Impunity of Murders. A Critical Study of the Legislation and Case Law in
Latin America*, in WELCHMAN L.-HOSSAIN S. (eds.), *Honour: Crimes, Paradigms
and Violence against Women*, London, 2005, 245-262.
- PINARDI R., *Riflessioni sul giudizio di ragionevolezza delle sanzioni penali, suggerite
dalla pronuncia di incostituzionalità della pena minima prevista per il reato di
oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Giur. cost.*, 1995, 2815-2825.

- PINELLI C., *Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa configgenti*, in *Giur. cost.*, 2007, 3518-3525.
- PIOLETTI U., *Ingiuria, diffamazione e reti sociali*, in *Giur. mer.*, 2012, 2652-2671.
- PIQUERO N.L.-CARMICHAEL S.-PIQUERO A.R., *Assessing the Perceived Seriousness of White-Collar and Street Crime*, in *Crime & Delinq.*, 2008, 291-312.
- PIRAINO LETO A., *Il diritto a essere se stessi*, in *Dir. fam. pers.*, 1991, 601-606.
- PIROZZOLI A., *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012.
- PISA P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, vol. I, Padova, 2006.
- PISTORELLI L., *Artt. 596-599*, in DOLCINI E.-MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, 2^{da} ed., vol. II, Milano, 2006, 4097-4123.
- PITTARO P., *L'effettività della sanzione penale: un'introduzione*, in GIUNTA F.-ORLANDI R.-PITTARO P.-PRESUTTI A. (a cura di), *L'effettività della sanzione penale*, Milano, 1998, 3-10.
- PIVA D., *Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali*, in *Corr. trib.*, 2016, 2252-2258.
- PIZZORNO A., *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Bari, 1998.
- PIZZORNO A., *Il velo della diversità. Studi su razionalità e riconoscimento*, Milano, 2007.
- PIZZORUSSO A., *Giustizia e giudici*, relazione presentata al convegno su *Lo stato della Costituzione italiana e l'avvio della Costituzione europea*, Accademia Nazionale dei Lincei, 14-15 luglio 2003, dattiloscritto (www.associazionedei costituzionalisti.it).
- PLANT V., *Honor Killings and the Asylum Gender Gap*, in *Journ. Transn. Law & Pol.*, 2005, 109-129.
- PLATONE, *Tutti gli scritti*, a cura di Reale G., Milano, 1991.
- POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Torino, 2011.
- POLLICINO O., *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in RESTA G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 7-28.
- POLVANI M., *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1995.
- PONTELL H.N.-BLACK W.K.-GEIS G., *Too Big to Fail, Too Powerful to Jail? On the Absence of Criminal Prosecutions after the 2008 Financial Meltdown*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2014, 1-13.
- PONTELL H.N.-GEIS G., *The Trajectory of White Collar Crime Following the Great Economic Meltdown*, in *Journ. Contemp. Crim. Just.*, 2014, 70-82.
- PONTI G.-MERZAGORA BETSOS I., *Compendio di criminologia*, Milano, 2008.
- PONZANELLI G., *Pena privata*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, Roma, 1990.
- PORTER L.C., *Trying Something Old: The Impact of Shame Sanctioning on Drunk Driving and Alcohol-Related Traffic Safety*, in *Law & Soc. Inq.*, 2013, 863-891.
- POSNER R.A., *The Right of Privacy*, in *Georgia Law Rev.*, 1978, 393-422.

- POST R.C., *The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the Constitution*, in *Cal. Law Rev.*, 1986, 691-742.
- POVEDA T.G., *Rethinking White-Collar Crime*, Westport, 1994.
- PROCTOR R.N., *Agnotology. A Missing Term to Describe the Cultural Production of Ignorance (and Its Study)*, in PROCTOR R.N.-SCHIEBINGER L. (eds.), *Agnotology. The Making and Unmaking of Ignorance*, Stanford, 2008, 1-33.
- PROSDOCIMI S., *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, 737-753.
- PUGIOTTO A., *La seconda volta*, in *Cass. pen.*, 2010, 55-68.
- PUGLIATTI S., *Delitti*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. IV, Milano, 2011, 609-705.
- PULITANÒ D., *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1967, 65-124.
- PULITANÒ D., *Libertà di pensiero e pensieri cattivi*, in *Quale giust.*, 1970, 187-200.
- PULITANÒ D., *La "non punibilità" di fronte alla Corte costituzionale*, in *Foro it.*, I, 1983, 1806-1817.
- PULITANÒ D., *Politica criminale*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 3-51.
- PULITANÒ D., *Calunnia e autocalunnia*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, 9-21.
- PULITANÒ D., *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 686-730.
- PULITANÒ D., *False comunicazioni sociali*, in ALESSANDRI A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 141-175.
- PULITANÒ D., *La riforma del diritto penale societario. Tra dictum del legislatore e ragioni del diritto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 934-973.
- PULITANÒ D., *Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1272-1303.
- PULITANÒ D., *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 55-94.
- PULITANÒ D., *"Seduzioni" e costi della clemenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 1061-1066.
- PULITANÒ D., *Libertà di manifestazione del pensiero, delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico (articolo 21 Cost.)*, in VASSALLI G. (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 239-254.
- PULITANÒ D., *Diritto penale*, Torino, 2007.
- PULITANÒ D., *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, 123-146.
- PULITANÒ D., *Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 204-212.
- POTNAM R.D., *Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America*, Bologna, 2004.
- POTNAM R.D.-LEONARDI R.-NANETTI R.Y., *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Milano, 1993.
- QUERQUI M., *Obbligo del segreto e divieto di pubblicazione di atti e di immagini*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1034-1038.
- QUINTERO OLIVARES G., *Il codice penale spagnolo del 24 novembre 1995*, in *Il codice penale spagnolo*, Padova, 1997, 3-45.

- RAFFAELE G., *Il concetto di onore in alcune tipologie criminali nella Sicilia rurale dell'Ottocento*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 207-180.
- RAMAJOLI S., *Il vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate nel codice penale comune*, Milano, 1956.
- RAMAJOLI S., *Offesa all'onore di una persona e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1966.
- RAMPIONI R., *Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, 351-359.
- RASMUSEN E., *A Trust Model of Quality in North-South Trade*, 29 gennaio 2007, online, 1-20.
- RATTIN L., *Il diritto all'oblio*, in *Arch. civ.*, 2000, 1069-1074.
- REBELLON C.J.-PIQUERO N.L.-PIQUERO A.R.-TIBBETS S.G., *Anticipated Shaming and Criminal Offending*, in *Journ. Crim. Just.*, 2010, 988-997.
- RECCHIA N., *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 129-138.
- RENAS S.M.-HARTMANN C.J.-WALKER J.L., *An Empirical Analysis of the Chilling Effect. Are Newspapers Affected by Liability Standards in Defamation Actions?*, in DENNIS E.E.-NOAM E.M. (eds.), *The Cost of Libel. Economic and Policy Implications*, New York, 1989, 41-68.
- RENON P., *Ancora in tema di sindacato sulla logicità della motivazione (a proposito del caso dei "blue-jeans" di fronte alla Corte di cassazione)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1497-1507.
- RESCIGNO P., *Il diritto all'intimità della vita privata*, in AA.VV., *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, Milano, 1970, 41-65.
- RESCIGNO P., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1989.
- RESTA F., *La responsabilità penale del provider: tra laissez faire ed obblighi di controllo*, in *Giur. mer.*, 2004, 1715-1739.
- RESTA F., *La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vividown)*, in *Dir. inf. e informatica*, 2014, 237-241.
- REUTTER D., *For Shame! Public Shaming Sentences on the Rise*, in *Prison Legal News*, 26 February 2015, 38.
- RHODES R., *Perché uccidono*, Milano, 2001.
- RICCI S., *Le ricadute penali della sentenza della corte di giustizia europea sul diritto all'oblio*, in *Cass. pen.*, 2015, 1247-1254.
- RICCIO G.M., *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in RESTA G.-ZENO ZENCOVICH V. (a cura di), *Il diritto all'oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, 199-221.
- RICCIO S., *Oltraggio alla pubblica amministrazione (reati di)*, in *N. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, 827-834.
- RICOEUR P., *La persona*, Brescia, 1997.
- RIGAUX F., *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles, 1990.

- RIGOTTI F., *L'onore degli onesti*, Milano, 1998.
- RIGOTTI F., *Onestà*, Milano, 2014.
- RINDOVA V.P.-WILLIAMSON I.O.-PETKOVA A.P.-SEVER J.M., *Being Good or Being Known: An Empirical Examination of the Dimensions, Antecedents and Consequences of Organizational Reputation*, in *Acad. Manag. Journ.*, 2005, 1033-1049.
- RIVERDITI M., *L'illecito civile punitivo ex d.legisl. n.7 del 2016: una prima ricostruzione*, in *Stud. iur.*, 2016, 667-678.
- ROBERTS P.W.-DOWLING G.R., *Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance*, in *Strat. Manag. Journ.*, 2002, 1077-1093.
- ROBINSON P.H., *Structure and Function in Criminal Law*, Oxford, 1997.
- RODOTÀ S., *La privacy tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1974, 545-563.
- RODOTÀ S., *Tecniche risarcitorie e nuovi interessi*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 45-60.
- ROLPH D., *Reputation, Celebrity and Defamation Law*, Aldershot, 2008.
- ROMANO B., *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Milano, 2002.
- ROMANO M., *Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano*, in ROMANO M.-STELLA F. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, 151-182.
- ROMANO M., *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 477-508.
- ROMANO M., *Legislazione penale e tutela della persona umana (contributo alla revisione del titolo XII del codice penale)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 53-75.
- ROMANO M., *Cause di giustificazione, cause scusanti e cause di non punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 55-71.
- ROMANO M., *Commentario sistematico. I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, 1^{ma} ed., Milano, 1999.
- ROMANO M., *Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, 2^{da} ed., Milano, 2002.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano, 2004.
- ROMANO M., *Diritto delle società e sistema punitivo italiano nel contesto internazionale*, in BALZARINI P.-CARCANO G.-VENTUROZZO M. (a cura di), *La società per azioni oggi*, Milano, 2007, 277-302.
- ROMANO M., *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 493-514.
- ROMANO M., *Danno a sé stessi, paternalismo e legale e ruolo del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 984-1003.
- ROMANO M., *Crisi finanziaria e diritto penale*, in *Jus*, 2009, 59-63.
- ROMANO M., *Materia economica e intervento penale (in ricordo di Armando Bartulli)*, in *Riv. soc.*, 2010, 538-553.
- ROMANO M., *Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali*, Milano, 2013.

- ROMANO M., *Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, 4^{ta} ed., Milano, 2015.
- ROMANO M.-GRASSO G., *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, Milano, 1996.
- ROMANO M.-GRASSO G.-PADOVANI T., *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III, Milano, 2011.
- ROMANO M.-STELLA F., *Introduzione*, in EAD. (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Bologna, 1980, 7-12.
- ROMEO G., *Informazione e deformazione (ovvero di una pagliuzza, delle travi e di una piramide)*, in *Cass. pen.*, 2006, 392-397.
- RONCO M., *Persona (delitti contro la): I*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1989.
- RONQUILLO V., *L'inferno di Ciudad Juarez. La strage di centinaia di donne al confine Messico-USA*, Milano, 2006.
- ROSI E., *La riforma dell'ordinamento giudiziario. Gli illeciti disciplinari*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1505-1510.
- ROSOFF S.M., *I mass media e il crimine dei colletti bianchi*, in FORTI G.-BERTOLINO M. (a cura di), *La televisione del crimine*, Milano, 2005, 497-508.
- ROSOFF S.M.-PONTELL H.N.-TILLMAN R., *Profit Without Honor: White-Collar Crime and the Looting of America*, Upper Saddle River, 1998.
- ROSSI G., *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003.
- ROSSI G., *Il gioco delle regole*, Milano, 2006.
- ROWBOTTOM J., *Libel and the Public Interest*, in *Cambridge Law Journ.*, 2007, 8-11.
- ROXIN C., *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, a cura di Moccia S., Napoli, 2001.
- SACK R.D., *Sack on Defamation: Libel, Slander and Related Problems*, Practising Law Institute, 2006, www.westlaw.com.
- SALCUNI G., *Delitti contro l'onore*, in MANNA A. (a cura di), *Reati contro la persona. Reati contro la vita, l'incolumità individuale e l'onore*, vol. I, Torino, 2007, 371-405.
- SAMEK LODOVICI G., *L'emozione del bene. Alcune idee sulla virtù*, Milano, 2010.
- SAMMARCO A.A., *L'introduzione del casellario giudiziale europeo nel processo penale italiano*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1165-1170.
- SANDBERG R.-DOE N., *The Strange Death of Blasphemy*, in *Mod. Law Rev.*, 2008, 971-986.
- SANTORO A., *Duello (diritto penale comune)*, in *N. dig. it.*, vol. VI, Torino, 1960, 315-321.
- SARAT A.-ANDERSON M.-FRANK C.O., *Introduction*, in EAD. (eds.), *Law and the Humanities. An Introduction*, New York, 2010, 1-46.
- SARTRE J.P., *L'essere e il nulla*, Milano, 2002.
- SBRACCIA A.-VIANELLO F., *Sociologia della devianza e della criminalità*, Bari, 2010.
- SCARAFFIA L., *Riflessioni ai margini del convegno*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 413-421.

- SCHACHTER O., *Human Dignity as a Normative Concept*, in *Am. Journ. Intern. Law*, 1999, 848-854.
- SCHALKWIJK F.-STAMS G.J.-STEGGE H.-DEKKER J.-PEEN J., *The Conscience as a Regulatory Function: Empathy, Shame, Pride, Guilt, and Moral Orientation in Delinquent Adolescents*, in *Int. Journ. Off. Ther. & Comp. Criminol.*, 2016, 675-693.
- SHELL-BUSEY N.-SIMPSON S.S.-RORIE M.-ALPER M., *What Works? A Systematic Review of Corporate Crime Deterrence*, in *Criminol. & Pub. Pol.*, 2016, 387-416.
- SCHETTINI GHERARDINI J., *Reputazione e rischio reputazionale in economia. Un modello teorico*, Milano, 2011.
- SCHICHOR D., *"Scholarly Influence" and White-Collar Crime Scholarship*, in *Crime Law & Soc. Change*, 2009, 175-187.
- SCHIERA P., *Stato moderno*, in BOBBIO N.-MATTEUCCI N.-PASQUINO G. (a cura di), *Il dizionario di politica*, Torino, 2004, 957-962.
- SCHILLING K., *The Americanisation of English Libel*, in *Entert. Law Rev.*, 2000, 48-49.
- SCHOPENHAUER A., *L'arte di farsi rispettare*, Milano, 1998.
- SCHOPENHAUER A., *Il fondamento della morale*, Roma-Bari, 2005.
- SCHÜNEMAN B., *L'evoluzione della teoria della colpevolezza nella Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 3-35.
- SCIARABBA V., *Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali*, in *Giur. cost.*, 2007, 3579-3591.
- SCOGNAMIGLIO P., *Il nuovo pacchetto sicurezza*, Napoli, 2009.
- SCOLETTA M., *Tutela dell'informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Le società*, 2015, 1301-1310.
- SCOLETTA M., *Le parole sono importanti? "Fatti materiali", false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 163-173.
- SCOLETTA M., *La tipicità penale delle false valutazioni nelle comunicazioni sociali alla luce delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 35-45.
- SCOPINARO L., *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 617-643.
- SCORDATO M.R., *The International Legal Environment for Serious Political Reporting Has Fundamentally Changed: Understanding the Revolutionary New Era of English Defamation Law*, in *Connect. Law Rev.*, 2007, 165-207.
- SCOTT S.V.-WALSHAM G., *Reconceptualizing and Managing Reputation Risk in the Knowledge Economy: Toward Reputable Action*, in *Organ. Science*, 2005, 308-322.
- SCOTT DOCKING D., *Déjà vu? A Comparison of the 1980s and 2008 Financial Crisis*, in *Journ. Bus. Econ. & Fin.*, 2012, 17-29.
- SEKIK N., *Un rituale di protezione della verginità in Tunisia: il tasfih*, in FIUME G. (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, 1989, 287-298.
- SERVAGGI E., *Debottano sul casellario giudiziale le pronunce della Corte di Strasburgo. Una risposta alle sollecitazioni del comitato dei ministri*, in *Guida dir.*, 4 febbraio 2006, 42-46.

- SEMINARA S., *Artt. 314-360 c.p.*, in CRESPI A.-STELLA F.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2003, 988-997.
- SEMINARA S., *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 676-688.
- SEMINARA S., *Artt. 314-360 c.p.*, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 750-870.
- SEMINARA S., *Dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 748-750.
- SEMINARA S., *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 813-824
- SEMINARA S., *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1498-1511.
- SEN A., *La diseguaglianza. Un riesame critico*, Bologna, 2000.
- SEN A., *Identità e violenza*, Bari, 2006.
- SENECA, LUCIO ANNEO, *Lettere a Lucilio*, Milano, 1996.
- SENNETT R., *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*, Bologna, 2004.
- SERANI D., *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1464-1483.
- SERRA W.M., *New Criticisms of the Libel-Proof Plaintiff Doctrine*, in *Clevel. St. Law Rev.*, 1998, 1-18.
- SERRANO GOMEZ A.-SERRANO MAILLO A., *Derecho penal. Parte special*, Madrid, 2005.
- SHALHOUB-KEVORKIAN N., *Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?*, in *Law & Soc. Rev.*, 2002, 577-605.
- SHAPIRO S.P., *Collaring the Crime, Not the Criminal: Reconsidering the Concept of White-Collar Crime*, in *Am. Soc. Rev.*, 1990, 346-365.
- SHERMAN L.M., *Deviant Organizations*, in ERMANN M.D.-LUNDMAN R.J. (eds.), *Corporate and Governmental Deviance in Contemporary Society*, Oxford, 1982, 63-73.
- SHICHOR D., *The Meaning and Nature of Punishment*, Long Grove, 2006.
- SHOVER N., *White-Collar Crime*, in TONRY M. (ed.), *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford, 1998, 133-158.
- SILVANI S., *La nuova disciplina della prescrizione del reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 304-314.
- SILVESTRE P., *Il caso "Google - Vivi Down"*, in *Riv. pen.*, 2014, 509-513.
- SIMMEL G., *Sociologia*, Milano, 1989.
- SIMON D.R.-EITZEN D.S., *Élite Deviance*, Boston 1992.
- SIMONE R., *Il paese del pressappoco*, Milano, 2005.
- SIMON-KERR J., *Unchaste and Incredible: The Use of Gendered Conceptions of Honor in Impeachment*, in *Yale Law Journ.*, 2008, 1854-1898.
- SIRACUSANO P., *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 30-50.

- SIRACUSANO P., *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 621-638.
- SKEEL JR. D.A., *Shaming in Corporate Law*, in *Univ. Penns. Law Rev.*, 2001, 1811-1868.
- SLAUGHTER M.M., *The Salman Rushdie Affair: Apostasy, Honor and Freedom of Speech*, in *Virg. Law Rev.*, 1993, 153-204.
- SMET S., *Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict*, in *Am. Univ. Intern. Law Rev.*, 2010, 183-236.
- SMITH A., *Teoria dei sentimenti morali*, Milano, 2001.
- SMITH C., *The UN Human Rights Council and the Inherent Dignity of the Human Person*, in *Hum. Rights Brief*, 2006, 6.
- SNIDER L., *Regulating Corporate Behavior*, in BLANKENSHIP M.B. (ed.), *Understanding Corporate Criminality*, New York, 1993, 177-210.
- SNIDER L., *The Sociology of Corporate Crime: An Obituary*, in *Theor. Criminol.*, 2000, 169-206.
- SNIDER L., *Cooperative Models and Corporate Crime: Panacea or Cop-Out?*, in SHOVER N.-WRIGHT J.P. (eds.), *Crimes of Privilege: Readings in White-Collar Crime*, New York, 2001, 419-432.
- SOGHA M., *Double Standard: A Comparison of British and American Defamation Law*, in *Penn St. Intern. Law Rev.*, 2004, 471-490.
- SOMMARUGA A.G., Artt. 594-595 c.p., in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Codice penale commentato*, 2^{da} ed., Milano, 2006, 4017-4096.
- SPAGNOLETTI V., *Profili problematici del reato di diffamazione a mezzo internet*, in *Giur. mer.*, 2003, 1616-1642.
- SPASARI M., *Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore*, Milano, 1961.
- SPASARI M., *Diffamazione e ingiuria (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 482-499.
- SPASARI M., *Riflessioni minime in tema di oltraggio e principio di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1995, 2810-2815.
- SPATZ M., *Shame's Revival: An Unconstitutional Regression*, in *Univ. Penns. Journ. Const. Law*, 2002, 827-849.
- SPENA A., *Libertà di espressione e reati di opinione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 689-738.
- SPINELLI B., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano, 2008.
- STEENSON M.K., *Presumed Damages in Defamation Law*, in *W. Mitchell Law Rev.*, 2014, 1492-1542.
- STEINER G., *Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero*, Milano, 2007.
- STELLA F., *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 3-37.
- STELLA F., *La tutela penale della società*, in *Iustitia*, 1981, 320-336.
- STELLA F., *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in MARINUCCI G.-DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 309-326.

- STELLA F., *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 767-816.
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3^{ra} ed., Milano, 2003.
- STELLA F., *La giustizia e le ingiustizie*, Bologna, 2006.
- STELLA F.-GALAVOTTI M.C., "L'oltre il ragionevole dubbio" come standard probatorio. *Le infondate divagazioni dell'epistemologo Laudan*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 883-937.
- STEMBRIDGE SPRAIN P.R.-BORGER J.P.-ELLIS L.-EPSTEIN J.-HOWARD A.P.-JORSTAD E.E.-POLER E.A.-LEE PRATHER L.-SHULLMAN D.K.-TOBIN C.D.-WILLIAMS T.J., *Recent Developments in Media, Privacy and Defamation Law*, in *Tort, Trial & Insurance Pract. Law Journ.*, 2006, 595-628.
- STEWART F.H., *Honor*, Chicago, 1994.
- STIGLITZ J.E., *Bancarotta. L'economia globale in caduta libera*, Torino, 2010.
- STILE A.M., *Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in AA.VV., *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1999, 183-195.
- STONE R., *Civil Liberties and Human Rights*, Oxford, 2002.
- STORTONI L., *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1313-1350.
- SUCHMAN M.C., *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*, in *Acad. Manag. Rev.*, 1995, 571-610.
- SUNSTEIN C.R., *On the Expressive Function of Law*, in *Univ. Penn. Law Rev.*, 1996, 2021-2053.
- SUTHERLAND E.H., *White-Collar Criminality*, in *Am. Sociol. Rev.*, 1940, 1-12.
- SUTHERLAND E.H., *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, a cura di Forti G., Milano, 1987.
- SUTHERLAND E.H.-CRESSEY D.R., *Criminologia*, Milano, 1996.
- SVENSSON R.-WEERMAN F.M.-PAUWELS L.J.R.-BRUINSMAN G.J.N.-BERNASCO W., *Moral Emotions and Offending: Do Feelings of Anticipated Shame and Guilt Mediate the Effect of Socialization on Offending?*, in *Eu. Journ. Crimin.*, 2013, 22-39.
- SYKES G.M.-MATZA D., *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in *Am. Soc. Rev.*, 1957, 664-670.
- SYKES G.M.-MATZA D., *Juvenile Delinquency and Subterranean Values*, in *Am. Soc. Rev.*, 1961, 712-719.
- SZEGŐ A., *Ai confini della legittima difesa: un'analisi comparata*, Padova, 2003.
- TABARELLI DE FATIS S., *Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con particolare riferimento alla diffamazione on line*, in PICOTTI L. (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, 193-237.
- TAGLIARINI F., *Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale*, Milano, 1973.
- TAGLIAPIETRA A., *La forza del pudore*, Milano, 2006.
- TANGNEY J.P.-STUEWIG J.-HAFEZ L., *Shame, Guilt, and Remorse: Implications for Offender Populations*, in *Journ. For. Psych. & Psychol.*, 2011, 706-723.

- TANGNEY J.P.-STUEWIG J.-MASHEK D.-HASTINGS M., *Feeling Bad about the Behavior or the Self? Assessing Jail Inmates' Proneness to Shame and Guilt*, in *Crim. Just. & Behav.*, 2011, 710-734.
- TARLI BARBIERI G., *Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 20-36.
- TASCONI M.G., *Vilipendio (reati di)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1994.
- TAVILL L.H., *Scarlet Letter Punishment: Yesterday's Outlawed Penalty Is Today's Probation Condition*, in *Clev. St. Law Rev.*, 1988, 613-644.
- TAYLOR C., *Il disagio della modernità*, Roma-Bari, 1994.
- TESAURO A., *Il bilanciamento nella struttura della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell'argomentazione giudiziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1083-1126.
- TESAURO A., *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005.
- TESAURO A., *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Torino, 2013.
- TIBBETTS S.G., *Shame and Rational Choice in Offending Decisions*, in *Crim. Just. & Behav.*, 1997, 234-255.
- TIBERI G., *Il diritto alla protezione dei dati personali nelle Carte e nelle Corti sovranazionali (in attesa del Trattato di Lisbona)*, in *Cass. pen.*, 2009, 4467-4487 (prima parte), e in *Cass. pen.*, 2010, 355-371 (seconda parte).
- TILLING M.W., *Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting*, in *Comm. Res. Paper Series*, 2004, 2-12.
- TILLMAN R.-PONTELL H.N., *Is Justice "Collar-Blind"?: Punishing Medicaid Provider Fraud*, in *Criminology*, 1992, 547-574.
- TIMIANI M., *Un contributo allo studio sul diritto alla riservatezza*, in *Studi parl. pol. costit.*, 2012, 51-94.
- TODOROV T., *Lo spirito dell'illuminismo*, Milano, 2007.
- TOMBS S.-WHYTE D., *Unmasking the Crimes of the Powerful*, in *Crit. Criminol.*, 2002, 217-236.
- TONINI P., *Processo penale e norme internazionali: la Consulta delinea il quadro d'insieme*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 417-420.
- TONRY M.-REISS A.J., *Organizational Crime*, in EAD. (eds.), *Beyond the Law. Crime in Complex Organizations*, Chicago, 1993, 1-10.
- TRAPASSO M.T., *Il ruolo fondamentale dei "coefficienti soggettivi" nelle fattispecie penali in materia di discriminazione razziale: il caso della circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio razziale*, in *Cass. pen.*, 2010, 3833-3844.
- TRIGGIANI E., *La complessa vicenda dei diritti sociali fondamentali nell'Unione Europea*, in *Studi integ. europea*, 2014, 9-33.
- TRIGGIANI N., *Il divieto di pubblicare immagini di persone private della libertà personale e sottoposte a mezzi di coercizione fisica*, in *Cass. pen.*, 2008, 852-862.
- TUMBER H., *"Selling scandal": Business and the Media*, in ERICSON R.V. (ed.), *Crime and the Media*, Aldershot, 1995, 405-421.

- TURCHETTI S., *Diffamazione e trattamento dei dati personali nel processo mediatico*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 97-104.
- TURNATURI G., *Vergogna. Metamorfofi di un'emozione*, Milano, 2012.
- TWAIN M., *Libertà di stampa. I giornalisti onesti ci sono. Soltanto costano di più*, Prato, 2010.
- TYBOR J.R., *Unusually Creative Judges Now Believe Some Punishments Can Fit the Times*, in *Chic. Tribune*, 3 July 1988.
- UNFPA, *State of the World Population 2000*, New York, 2000.
- UNSWORTH C., *Blasphemy, Cultural Divergence and Legal Relativism*, in *Mod. Law Rev.*, 1995, 658-677.
- VAN BROECK J., *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *Eu. Journ. Crime Crim. Law & Crim. Just.*, 2001, 1-32.
- VAN CLEAVE R.A., *Sex, Lies and Honor in Italian Rape Law*, in *Suff. Univ. Law Rev.*, 2005, 427-454.
- VANDELLI L., *Psicopatologia delle riforme quotidiane*, Bologna, 2006.
- VAN DUYN A.L., *The Scarlet Letter Branding: A Constitutional Analysis of Community Notification Provisions in Sex Offenders Statutes*, in *Drake Law Rev.*, 1999, 635-659.
- VANNUCCI A., *La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da "mani pulite"*, in FORTI G. (a cura di), *Il prezzo della tangente. La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da "mani pulite"*, Milano, 2003, 3-70.
- VAN SLIYKE S.-BALES W.D., *A Contemporary Study of the Decision to Incarcerate White-Collar and Street Property Offenders*, in *Punish. & Soc.*, 2012, 217-246.
- VARANO V., *Contempt of Court*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 107-124.
- VASSALLI G., *Vilipendio del Governo e diffamazione a mezzo di sentenza del giudice*, in *Giust. pen.*, II, 1950, 1177-1182.
- VASSALLI G., *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, 3-40.
- VASSALLI G., *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, 609-636.
- VASSALLI G., *Colpevolezza*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988.
- VASSALLI G., *L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza*, in *Giur. cost.*, 1988, 3-15.
- VAUGHAN D., *The Challenger Launch Decision. Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*, Chicago, 1996.
- VAUGHAN D., *Rational Choice, Situated Action and the Social Control of Organizations*, in *Law & Soc. Rev.*, 1998, 23-62.
- VAUGHAN D., *Sensational Cases, Flawed Theories*, in PONTELL H.N.-SHICHOR D. (eds.), *Contemporary Issues in Crime and Criminal Justice*, Upper Saddle River, 2001, 45-66.
- VAUGHAN D., *Criminology and the Sociology of Organizations: Analogy, Comparative Social Organization and General Theory*, in *Crime, Law & Soc. Change*, 2002, 117-136.
- VAUGHAN D., *Beyond Macro- and Micro-Levels of Analysis, Organizations, and the*

- Cultural Fix*, in H.N. PONTELL-G. GEIS (eds.), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, Dordrecht, 2007, 3-24.
- VECA S., *La priorità del male e l'offerta filosofica*, Milano, 2005.
- VECA S., *Prefazione*, in CARTER I.-GALEOTTI A.E.-OTTONELLI V. (a cura di), *Eguale rispetto*, Londra-Milano, 2008, VII-XI.
- VECCHI M., *Disvalore dell'oltraggio e comminatoria edittale della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, 788-807.
- VENEZIANI P., *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000.
- VEDANTAM S., *Thake That! Insults Speak to Cultural Biases*, in *Wall Street Journ.*, 18 July 2006.
- VELASCO N.J., *The Guatemalan Femicide: An Epidemic of Impunity*, in *Law & Bus. Rev. Americas*, 2008, 397-423.
- VENTURA L., *Art. 54 Cost.*, in BRANCA G.-PIZZORUSSO A. (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti politici*, II, Bologna, 1994, 47-129.
- VENTUROLI M., *Verso il riconoscimento di nuove pene principali non carcerarie: la pena domiciliare tra deflazione penitenziaria e umanizzazione del sistema penale*, in *Cass. pen.*, 2015, 1664-1689.
- VERNANT J.P., *Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica*, Torino, 1978.
- VERNANT J.P., *L'individuo, la morte, l'amore*, Milano, 2000.
- VERON M., *Droit pénal spécial*, Paris, 2004.
- VERRI F.-CARDONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, 2^{da} ed., Milano, 2007.
- VIARO M., *Riabilitazione*, in *N. dig. it.*, vol. XV, Torino, 1968, 824-840.
- VIGANÒ F., *Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti*, in *Dir. pen. cont.*, 24 ottobre 2012, on-line.
- VIGANÒ F., *Belpietro c. Italia: una pronuncia della Corte di Strasburgo in tema di (s)proporzione della sanzione detentiva inflitta ad un giornalista*, in *Quad. cost.*, 2014, 177-181.
- VIGNA C., *Universalità umana, riconoscimento, reciprocità*, in BOTTURI F.-TOTARO F. (a cura di), *Universalismo ed etica pubblica*, Milano, 2006, 3-22.
- VIGNA C.-ZANARDO S. (a cura di), *La regola d'oro come etica universale*, Milano, 2005.
- VIGNA P.L.-DUBOLINO P., *Segreto (reati in materia di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLI, Milano, 1989, 1037-1096.
- VILLA A., *I delitti contro l'onore*, Padova, 1992.
- VINCENTI U., *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009.
- VINGUERRA S., *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in AA.VV., *Il codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, 1993, VII-XXVIII.
- VINGUERRA S., *Una tecnica giuridica raffinata al servizio dell'assolutismo regio: le "Leggi penali" delle Due Sicilie*, in AA.VV., *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819). Parte seconda: leggi penali*, Padova, 1996, VII-XXVI.
- VINGUERRA S., *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in AA.VV., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, 1993, 350-395.

- VINCIGUERRA S., *Fonti culturali ed eredità del codice penale toscano*, in AA.VV., *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, Padova, 1995, CLIX-CLXXXVIII.
- VINCIGUERRA S., *Un'esperienza di codificazione fra emergenza politica e suggestioni del passato: i regolamenti penali gregoriani*, in AA.VV., *I regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, 2000, XI-XXII.
- VIROLI M., *La libertà dei servi*, Bari, 2010.
- VISCONTI C., *Il legislatore azzecagarbugli: le "modifiche in materia di reati di opinione" introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85*, in *Foro it.*, V, 2006, 217-224.
- VISCONTI C., *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Torino, 2008.
- VITARELLI T., *Il diritto di cronaca e limiti*, in SIRACUSANO P. (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001, 124-172.
- VOLTAIRE, *Commento intorno al libro "Dei delitti e delle pene" (di Beccaria)*, in BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Roma, 1994, 71-98.
- VON HIRSCH A., *Desert and White-Collar Criminality: A Response to Dr. Braithwaite*, in *Journ. Crim. Law & Criminol.*, 1982, 1164-1175.
- VON HIRSCH A., *Proportionality in the Philosophy of Punishment*, in *Crime & Just.*, 1992, 55-98.
- VON HIRSCH A., *Censure and Sanctions*, Oxford, 1993.
- VON HIRSCH A.-ASHWORTH A., *Proportionate Sentencing. Exploring the Principles*, Oxford, 2005.
- VON LISZT F., *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Milano, 1962.
- WAGNER A.J.-FARGO A.L., *Criminal Libel in the Land of the First Amendment*, International Press Institute, September 2015, on-line.
- WALKER C., *Reforming the Crime of Libel*, in *New York Law Sch. Law Rev.*, 2005-2006, 169-203.
- WALLACE P., *La psicologia di Internet*, Milano, 2017.
- WATNICK V., *Whistleblower Protections under the Sarbanes-Oxley Act: A Primer and a Critique*, in *Fordh. Journ. Corp. & Fin. Law*, 2007, 831-879.
- WEAVER R.L., *Defamation and Democracy*, in A.T. KENYON (ed.), *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge, 2016, 82-95.
- WEF, *Global Gender Gap Report 2015*, Ginevra, 2015.
- WEISBURD D.-WARING E.-WHEELER S., *Class, Status and the Punishment of White-Collar Criminals*, in *Law & Soc. Inquiry*, 1990, 223-239.
- WEISS J.M.-GOODING A.C., *Recent Developments in Defamation Law*, Practising Law Institute, 2005, www.westlaw.com, 401-492.
- WHITE G., *Defamation. Exemplary Damages*, in *Cambridge Law Journ.*, 1965, 206-210.
- WHITMAN J.Q., *What Is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?*, in *Yale Law Journ.*, 1998, 1055-1092.
- WHITMAN J.Q., *Enforcing Civility and Respect: Three Societies*, in *Yale Law Journ.*, 2000, 1279-1398.
- WHITMAN J.Q., *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale Law Journ.*, 2004, 1151-1221.

- WILLIAMS B., *Vergogna e necessità*, Bologna, 2007.
- WILLIAMS F.P.-MC SHANE M.D., *Devianza e criminalità*, Bologna, 2002.
- WILLOTT S.-GRIFFIN C.-TORRANCE M., *Snakes and Ladders: Upper-Middle Class Male Offenders Talk about Economic Crime*, in *Criminology*, 2001, 441-466.
- WONG D.R., *Stigma: A More Efficient Alternative to Fines in Deterring Corporate Misconduct*, in *Cal. Crim. Law Rev.*, 2000, on-line.
- WRIGHT J.P.-CULLEN F.T.-BLANKENSHIP M.B., *Chained Factory Fire Exits. Media Coverage of a Corporate Crime that Killed 25 Workers*, in ERMANN M.D.-LUNDMAN R.J. (eds.), *Corporate and Governmental Deviance*, Oxford, 1996, 290-304.
- WRIGHT MILLS C., *L'élite del potere*, Milano, 1959.
- WRIGHT MILLS C., *White-Collars: The American Middle Classes*, New York, 1953.
- YEOH P., *Corporate Governance Failures and the Road to Crime*, in *Journ. Fin. Crime*, 2016, 216-230.
- YOUNGS R., *English, French & German Comparative Law*, 3rd ed., London-New York, 2014.
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Torino, 1992.
- ZAGREBELSKY V., *Le corti supreme nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 2006, 3112-3115.
- ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio comparato*, Napoli, 1985.
- ZENO ZENCOVICH V., *Identità personale*, in *Dig. disc. privat.*, vol. IX, Torino, 1993, 294-303.
- ZENO ZENCOVICH V., *Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in BARTOLE S.-CONFORTI B.-RAIMONDI G. (a cura di), *Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 307-317.
- ZENO ZENCOVICH V., *La nuova disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Profili civilistici*, in MELCHIONDA A.-PASCUZZI G. (a cura di), *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa*, Trento, 2005, 85-93.
- ZIEL P., *Eighteenth Century Public Humiliation Penalties in Twenty-First Century America: The "Shameful" Return of "Scarlet Letter" Punishments in U.S. v. Gementera*, in *BYU Journ. Pub. Law*, 2005, 499-522.
- ZIELENZIGER M., *Non voglio più vivere alla luce del sole. Il disgusto per il mondo esterno di una nuova generazione perduta*, Roma, 2008.
- ZIMBARDO P.G., *A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding How Good People Are Transformed into Perpetrators*, in MILLER A.G. (ed.), *The Social Psychology of Good and Evil*, New York, 2004, 21-50.
- ZIMBARDO P.G., *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Milano, 2008.
- ZIMBARDO P.G.-MASLACH C.-HANEY C., *Reflections on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Transformations, Consequences*, in BLASS T. (ed.), *Obedience to Authority. Current Perspectives on the Milgram Paradigm*, Mahwah, 2000, 193-237.
- ZINGALES U., *Brevi note a margine della sentenza della Suprema Corte sul "caso Salusti"*, in *Critica dir.*, 2012, 425-434.

ZINGALES U., *Il "caso Belpietro" e la ricerca del giusto bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla reputazione*, in *Critica dir.*, 2013, 231-245.

ZIPF H., *Politica criminale*, Milano, 1989.

ZUCCALÀ G., *Personalità dello Stato, ordine pubblico e tutela della libertà del pensiero*, in AA.VV., *Legge penale e libertà del pensiero*, Padova, 1966, 77-104.

Finito di stampare nel mese di marzo 2018
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220

Volumi pubblicati:

Sezione *Monografie*

1. ELIO R. BELFIORE, *Contributo alla teoria dell'errore in diritto penale*, 1997, pp. XX-276.
2. ADELMO MANNA, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle "finzioni giuridiche" alla "terapia sociale"*, 1997, pp. X-286.
3. ROBERTO ZANNOTTI, *La tutela penale del mercato finanziario*, 1997, pp. X-254.
4. STEFANO CANESTRARI (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995)*, 1998, pp. XVI-504.
5. MICHELE PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale*, 1997, pp. XII-292.
6. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Aberratio. Teleologismo e dommatica nella ricostruzione delle figure di divergenza nell'esecuzione del reato*, 1998, pp. XII-200.
7. ISABELLA LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, 1999, pp. X-422.
8. ALBERTO CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, Seconda edizione, 2014, pp. XVIII-374.
9. IGNAZIO GIACONA, *Il concetto d'idoneità nella struttura del delitto tentato*, 2000, pp. XII-500.
10. DAVID BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, 2000, pp. X-166.
11. PAOLO VENEZIANI, *Motivi e colpevolezza*, 2000, pp. XII-348.
12. MARIA BEATRICE MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, 2001, pp. X-298.
13. ADRIANO MARTINI, *La pena sospesa*, 2001, pp. X-326.
14. EMMA VENAFRO, *Le scusanti*, 2002, pp. X-206.
15. GAETANA MORGANTE, *L'illiceità speciale nella teoria generale del reato*, 2002, pp. XVIII-238.
16. ALESSANDRO TESAURO, *Violazione di legge ed abuso d'ufficio. Tra diritto penale e diritto amministrativo*, 2002, pp. XVI-304.
17. OMBRETTA DI GIOVINE, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, 2003, pp. XVI-504.
18. MARCO MANTOVANI, *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, 2003, pp. XII-284.
19. ANTONIO VALLINI, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, 2003, pp. XIV-434.

20. COSTANTINO VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, 2003, pp. XXXVIII-522.
21. LUIGI CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, 2004, pp. XXVIII-620.
22. ADELMO MANNA, *Abuso d'ufficio e conflitto d'interessi nel sistema penale*, 2004, pp. XVIII-222.
23. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell'homo faber nel codice penale*, 2004, pp. X-238.
24. ROBERTO BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, 2005, pp. X-262.
25. ANNAMARIA PECCIOLI, *Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi*, 2005, pp. X-218.
26. ALBERTO GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, 2005, pp. XVIII-494.
27. VITTORIO MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, 2005, pp. XVI-336.
28. DAVID TERRACINA, *La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi*, 2006, pp. X-214.
29. ALBERTO DI MARTINO, *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di "diritto penale transnazionale"*, 2006, pp. XX-320.
30. ANTONELLA MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, 2006, pp. XII-260.
31. DARIO MICHELETTI, *Legge penale e successione di norme integratrici*, 2006, pp. XIV-642.
32. GIUSEPPE AMARELLI, *La ritrattazione e la ricerca della verità*, 2006, pp. XIV-278.
33. MASSIMO DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, 2006, pp. X-182.
34. EMANUELE NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, 2006, pp. XVI-392.
35. MARIA TERESA COLLICA, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, 2007, pp. XII-292.
36. LUCIA SCOPINARO, *Internet e i reati contro il patrimonio*, 2007, pp. VIII-256.
37. DANIELA FALCINELLI, *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, 2007, pp. XVI-160.
38. IGNAZIO GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, 2007, pp. X-374.
39. ANTONIA MENGHINI, *Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo*, 2008, pp. XII-372.
40. ROBERTO BARTOLI, *Lotta al terrorismo internazionale; tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, 2008, pp. X-238.

41. STEFANO PUTINATI, *Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti*, 2008, pp. XII-404.
42. VINCENZO BRUNO MUSCATIELLO, *La Recidiva*, 2008, pp. VI-202.
43. COSTANTINO VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, 2008, pp. XVI-272.
44. MARCO PELISSERO, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, 2008, pp. XVIII-426.
45. DANIELA FALCINELLI, *L'attualità dell'offesa. Desistenza volontaria e genesi del disvalore penale*, 2009, pp. XIV-406.
46. ANDREA R. DI LANDRO, *La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema civile*, 2009, pp. XIV-354.
47. OMBRETTA DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, 2009, pp. XII-228.
48. FRANCESCO PARISI, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, 2010, pp. VIII-228.
49. ROCCO BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, 2010, pp. XII-472.
50. DOMENICO NOTARO, *Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato policentrico*, 2010, pp. XII- 412.
51. ANNAMARIA PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, 2010, pp. X-214.
52. VITTORIO MANES, *Servizi pubblici e diritto penale. L'impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della Pubblica Amministrazione*, 2010, pp. XIV-266.
53. ANNA MARIA MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, 2010, pp. VIII-276.
54. DANIELA FALCINELLI, *Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali*, 2011, pp. XVI-168.
55. ANDREA CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, 2011, pp. XVIII-278.
56. ATTILIO NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, 2012, pp. X-298.
57. MARCO GROTTTO, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, 2012, pp. XVI-464.
58. ANDREA R. DI LANDRO, *Dalle linee guida e dai protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della malpractice*, 2012, pp. XIV-338.
59. EMANUELE NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, 2012, pp. X-202.
60. FRANCESCO CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto "integrato"*, 2012, pp. XII-236.
61. ENRICO AMATI, *Abusi di mercato e sistema penale*, 2012, pp. XIV-490.
62. GIUSEPPINA PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, 2012, pp. XVI-400.
63. ANTONIO VALLINI, *Illecito concepimento e valore del concepito. Statuto punitivo della procreazione, principi, prassi*, 2012, pp. XVI-336.

64. MARCO GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia penale*, 2013, pp. XVIII-318.
65. EMANUELE CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, 2013, pp. XX-204.
66. DANIELA FALCINELLI, *L'atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Sezioni e intersezioni del sistema penale*, 2013, pp. XII-148.
67. GABRIELE FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, 2013, pp. XIV-242.
68. GAETANA MORGANTE, *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, 2013, pp. XII-260.
69. FRANCESCA CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, 2013, pp. XVIII-366.
70. ELIANA RECCIA, *La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza*, 2014, pp. XII-188.
71. FRANCESCO D'ALESSANDRO, *Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale*, 2014, pp. XII-492.
72. AMALIA ORSINA, *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale*, 2015, pp. XVI-232.
73. DOMENICO NOTARO, *In foro illecito versari. L'abuso del processo fra dimensione etica e risposta penale*, 2015, pp. X-286.
74. CIRO GRANDI, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, 2016, pp. XVIII-350.
75. ADRIANO MARTINI, *Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali*, 2017, pp. XII-260.
76. FILIPPO BELLAGAMBA, *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato*, 2017, pp. X-310.
77. FRANCESCO MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, 2017, pp. XII-404.
78. ALAIN MARIA DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, 2017, pp. X-334.
79. MATTEO CAPUTO, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, 2017, pp. XVI-474.
80. ANDREA R. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, 2018, pp. XX-404.
81. IVAN SALVADORI, *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, 2018, pp. XX-220.
82. FRANCESCO PARISI, *Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutelario*, 2018, pp. XX-284.
83. TOMMASO GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, 2018, pp. XVI-272.
84. FEDERICO BACCO, *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, 2018, pp. XVI-288.

85. EMANUELE LA ROSA, *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, 2018, pp. XIV-618.
86. ARIANNA VISCONTI, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, 2018, pp. XII-708.

Sezione Saggi

1. FAUSTO GIUNTA, DARIO MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, 2003, pp. IV-124.
2. ALESSANDRO BERNARDI, *L'uropeizzazione del diritto e della scienza penale*, 2004, pp. VI-114.
3. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, 2004, pp. 88.
4. ALESSANDRO TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, 2005, pp. VIII-118.
5. ALESSANDRO BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturale*, 2006, pp. VIII-136.
6. LUCIA RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, 2007, pp. VIII-96.
7. FRANCESCO PALAZZO, ROBERTO BARTOLI, *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, 2007, pp. VIII-160.
8. ADOLFO CERETTI, ROBERTO CORNELLI, *Proprietà e sicurezza. La centralità del furto per la comprensione del sistema penale tardo-moderno*, 2007, pp. VIII-140.
9. GIANCARLO DE VERO, GIUSEPPINA PANEBIANCO, *Delitti e pene nella giurisprudenza delle corti europee*, 2007, pp. VI-154.
10. LUCIA RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, 2008, pp. VIII-104.
11. MARCO MANTOVANI, *La prescrizione della pena. Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto*, 2008, pp. X-154.
12. GIOVANNI FIANDACA, GIOVANNI FRANCOLINI (a cura di), *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, 2008, pp. XII-172.
13. ALESSANDRO BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, 2010, pp. VIII-172.
14. MARTA BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell'usura*, 2010, pp. VIII-192.
15. ROBERTO BARTOLI, *Il problema della causalità penale. Dai modelli unitari al modello differenziato*, 2010, pp. VI-126.

16. MASSIMO VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, 2011, pp. X-158.
17. ROBERTO WENIN, *La mens rea nello Statuto di Roma. Un'analisi esegetico-sistemica dell'art. 30 in chiave comparata*, 2012, pp. X-138.
18. LUCIA RISICATO, *L'attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L'obbligo di vigilare come regola cautelare*, 2013, pp. VIII-104.
19. ALESSANDRO TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, 2013, pp. VIII-208.
20. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Punibilità*, 2016, pp. VIII-104.

